I CODICI

I CODICI

DEL REGNO D'ITALIA

AGGIUNTEVI

IN SUPPLEMENTO

TUTTE LE LEGGI RISGUARDANTI L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E LE FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE

NAPOLI
STAMPERIA GOVERNATIVA
Vico Rosario di Palazzo 25.
1866

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DI FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama nell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l' interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l' assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l' esecuzione delle leggi, senza sospenderne l' osservanza, o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest' ultimo caso ne convoca un' altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all' età di diciotto anni compiti.

12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell' ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent' uno.

13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidente della Camera dei Deputati;

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4.° I Ministri di Stato;
5.° I Ministri Segretarii di Stato;
6.° Gli Ambasciatori:
7.° Gli inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8.° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9.° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11.° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14.° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15.° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16.° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17.° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18.° I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19.° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20.° Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21.° Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun' anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.
Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.
In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivii.

Della Camera dei Deputati

39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent' anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

67. I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell' ordine Giudiziario

68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch' Egli istituisce.

69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali

74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

75. La Leva militare è regolata dalla legge.
76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.
81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.
83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.
BORELLI

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici,
di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria.
AVET

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze,
DI REVEL

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura,
e del Commercio,
DES AMBROIS

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri,
E. DI SAN MARZANO

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina.
BROGLIA

Il Primo Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.
C. ALFIERI

CODICE CIVILE

RELAZIONE

SUL

CODICE CIVILE

fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli

in udienza del 25 giugno 1865

Sire,

Mi reco a gloria rassegnare alla M. V. il Regio Decreto che ordina la pubblicazione del Codice civile nei termini della legge del 2 aprile.

Voglia la M. V. concedermi ch'io Le tenga proposito per brevi cenni di questo Codice in quanto s'attiene ed al metodo seguito nella elaborazione di esso ed alle emendazioni ed ai miglioramenti che vi si introdussero, così nella forma, come nella sostanza, in virtù del mandato conferito al Ministro Guardasigilli dall'articolo 2 della legge summentovata.

Il concetto dell'unificazione legislativa, chi ben lo consideri, appare uno dei sommi fattori della Unità nazionale, nè accade qui di venir dimostrando codesto vero, entrato oramai nella universa coscienza dei popoli italiani.

Rimaneva solo a ricercare il come ridurre ad atto l'idea, ordinando un Codice veramente degno della risorgente Italia e consono altresì alle intime condizioni morali ed alle storiche tradizioni dell'italiana famiglia.

Cotal problema chiarivasi in vero di non ardua soluzione, tenuto riguardo della comunanza di origine e di carattere tipico onde improntavansi in generale le varie legislazioni dei sette Stati, che rappresentavano l'Italia dianzi divisa; avvegnachè ciascuna di quelle autonome legislazioni mettesse capo nella legislazione francese contemperata però alle locali consuetudini ed alla cultura giuridica più o meno avanzata nelle varie parti d'Italia.

Nel porre mano importante all'opera di codificazione occorreva innanzi tutto pigliar le mosse da uno studio comparativo delle varie legislazioni vigenti in Italia, perchè si venisse a ricomporre il vario nell'uno, mercè di una sintesi generale comprensiva di tutta quanta la vita nazionale delle varie parti della Penisola.

E questo per verità fu l'indirizzo degli studii legislativi che apparecchiarono l'ordinamento del novello Codice civile pel Reame d'Italia; sicchè a niuno dei singoli Codici toccò prevalenza sugli altri, e ciascuno ebbe a recare il suo legittimo tributo alla ricostruzione dello edifizio legislativo.

Fu poi perseverante pensiero di ciascuno dei Ministri, che tennero il governo delle cose della giustizia in questo rapido avvicendarsi di uomini e di eventi, il dare opera con ogni maggior cura alla formazione di un Codice civile italiano: nel che (sia lode al vero) nulla fu pretermesso di quanto conferir potesse al migliore apparecchio di codesto lavoro, onde è che fu posto a tributo il concorso e l'aiuto della Magistratura, della Curia e della scienza. Per la qual serie di studii preparatorii venne fuori terzo fra i progetti di Codice civile quello iniziato dal mio onorevole predecessore Pisanelli dinanzi al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863.

Codesto progetto fu argomento di serie meditazioni da canto della Commissione deputata dal Senato a farne disamina, delle quali apparve il frutto nella correlativa relazione che al progetto ministeriale recava modificazioni non poche, nè lievi.

Stando le cose in tai termini sorvennero i nuovi casi addotti dal maraviglioso corso del nazionale risorgimento: d'onde la convenzione del 15 settembre ed il trasferirsi della Capitale del Regno in Firenze. Al cospetto di questa nuova e memorabile evoluzione apparve indeclinabile la convenienza e la necessità politica di affrettare senza più il compimento della unificazione sia nell'ordine amministrativo, sia nell'ordine legislativo, per molti gravi intenti, e singolarmente per questo di rinfrancare ed invigorire il principio dell'Unità nazionale, nell'atto che andavasi incontro ad una grande perturbazione nello equilibrio delle forze pel repentino spostamento del centro di gravità.

Questa suprema necessità politica ben fu compresa e riconosciuta dal Parlamento, sa-

viamente provvido in un col Governo delle necessità del presente e dell'avvenire; ond'è che si venne al partito di adottare tale un metodo di pubblicazione dei Codici da schivare le minuterie di una discussione parlamentare, essendosi reputato bastare una generale discussione per sommi capi, la quale abilitasse però ciascuno dei componenti l'uno e l'altro ramo del Parlamento a notare qua e là i vizi da emendare e i perfezionamenti da indurre, e ad esprimere liberamente i propri voti e le proprie avvertenze nello scopo di procacciare una revisione ed una emendazione delle parti difettive dei Codici. Luminose discussioni ebbero quindi luogo nelle due Camere, alle quali pose suggello l'autorevole suffragio della potestà legislativa, che mise in grado il Ministro Guardasigilli di procedere ad una seria e compiuta revisione dei Codici e delle leggi in disamina. Di che l'articolo 2 della ricordata legge concepito così:

« Il Governo del Re avrà facoltà di introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'ar-
« ticolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le
« particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii
« direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro, e
« con altre leggi dello Stato. Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni
« transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi
« medesime. »

I termini in che è espresso tale articolo segnavano nettamente e l'indirizzo da seguire nel lavoro di revisione, i limiti tracciati ai poteri del Ministro ed i fini che divisavansi raggiugnere. Non fu intendimento per fermo del Parlamento di abilitare il Ministro Guardasigilli a rifare a suo libito nuovi Codici informati a novità di sistemi e di principii direttivi: ma non si volle neanche porre limiti e restringimenti all'azione libera di una seria e sostanziale revisione, efficace abbastanza a purgare i Codici da alcuni vizi e disaccordi e da talune antinomie, che turbassero per avventura non pur la economia del sistema, ma altresì le rette applicazioni e il razionale esplicamento dei generali principii di ogni materia.

Codesto mandato era grave, come gravissimi i doveri imposti al Ministro, che di quel mandato era fatto degno. A sdebitarmi il meglio ch'io sapessi di così ponderosa responsabilità, io reputai prudente consiglio lo invocare il concorso di uomini chiari per ingegno, per dottrina e provata esperienza delle cose giuridiche, perchè mi aiutassero dei loro lumi nel còmpito a me affidato.

Questo mio franco appello incontrò benevolo accoglimento, ed io qui compio al grato dovere di render pubbliche e solenni testimonianze di lode ai preclari Giureconsulti che illustrano il Parlamento e la Magistratura, il Foro e la Cattedra: i quali s'accinsero volonterosi all'opera loro confidata e con grande amore la proseguirono, sicchè in breve spazio di tempo vennero a capo d'un lavoro che altamente attesta la severità degli studii e delle cure che vi si spesero attorno, non meno che gli splendidi risultati ottenuti.

Recato a compimento il lavoro da canto della Commissione deputata alla revisione del Codice civile, io tolsi a disamina con quanto studio seppi maggiore le modificazioni e le varianti divisate dalla Commissione medesima, che proponeva adottarle in via di emendamenti al testo del Codice civile. Di cotali modificazioni rispondevano alcune ad una serie di quesiti che io stimai di proporre alla Commissione al primo iniziarsi dei suoi lavori; altre a quei tali appunti e desiderii recati in mezzo nella discussione intervenuta e nella Camera elettiva e nel Senato; altre infine a speciali proposte di taluni dei membri della Commissione medesima.

In seguito alle più mature e coscienziose meditazioni sui concetti e sugli argomenti degli studi della Commissione, io venni al partito di adottare senza peritanza quelle modificazioni che mi parvero consentanee non solo ai principii direttivi, ma commendevoli eziandio in correlazione ai progressi della scienza giuridica. Se non che nel fatto delle riforme da introdurre nel Codice, io mi argomentai di non dipartirmi da un duplice criterio. Dall'un dei lati mi prefissi senza travalicarli i limiti segnati dall'articolo 2 ai poteri del Ministro Guardasigilli, e dall'altro lato mossi da un dubbio prudente circa la opportunità di alcune riforme alquanto ardite, le quali, se raffigurano bene i desiderati della scienza pura, non si appalesano raccomandate del pari dalle ragioni di graduale progresso, che pur vogliono aversi in gran conto, perchè le riforme legislative riescano opportune e durature: nel che mi fu grato trovar conforto nel suffragio della minoranza della Commissione medesima.

Tali cose premesse, io stimo dicevole esporre alla M. V. con sobrio discorso i punti prominenti che segnano le modificazioni recate al Codice civile, non che le ragioni onde mossero. Che se alcuna volta accadrà a me Relatore della Commissione senatoria sul III libro del progetto il disdire talune delle opinioni esposte intorno a que' capi, sui quali toccommi l'onorevole uffizio d'interpretare il voto della maggioranza di essa Commissione, questo io farò senza perplessità, persuaso come sono che il vero assoluto non è patrimonio delle scienze morali, e che il dubbio non è indizio sempre di mutabile animo, o di mal ferme convinzioni.

TITOLO PRELIMINARE

Chiamando innanzi tutto a disamina il titolo preliminare del Codice, si ebbe a ravvisare opportuno il recarvi talune modificazioni così nella forma come nella sostanza: nella

forma, in quanto le disposizioni generali che stanno in fronte al Codice civile venissero assumendo un carattere di universalità da governare tutta quanta la legislazione a modo di teoremi, o di principii direttivi; nella sostanza, in quanto al porre in sodo con formole esatte e comprensive i principii che si riferiscono a tre ordini di dettati; dei quali alcuni si attengono al modo di pubblicazione delle leggi ed agli effetti di esse; altri alle norme interpretative delle leggi medesime; ed altri infine che intendono a regolare lo stato e la capacità dello straniero, viemeglio determinando gli effetti giuridici degli statuti personali e reali, coerentemente ai principii del diritto internazionale privato.

Il qual metodo seguendo si venne alle conclusioni e modificazioni seguenti:

1.° Riproducendo le disposizioni della legge del 1854 circa il modo di pubblicazione delle leggi e la efficacia obbligatoria di esse, si ampliava opportunamente il concetto ristretto dello articolo 1 del progetto senatorio;

2.° Determinando i modi e le condizioni dell'abrogazione espressa o tacita delle leggi, colmavasi una lacuna lasciata nel progetto;

3.° Aggiungendo una disposizione tratta dal Codice civile delle Due Sicilie intorno alla interpretazione ed applicazione delle leggi restrittive ed eccezionali, rendevasi omaggio ad un principio eminentemente progressivo e liberale;

4.° Divisando con ottimo consiglio di consegrare legislativamente le principali e indisputate regole di diritto internazionale privato, di che il progetto senatorio adombrava già i primi lineamenti nell'articolo 3, ma bensì con formola poco esatta e difettiva, si allargava acconciamente il concetto informante col provvedersi agli effetti giuridici dei beni mobili ed immobili nelle relazioni della diversa legge nazionale che li governi.

Di una sola innovazione, e più notevole, vuolsi tener proposito più distesamente, perchè se ne intendano bene e le ragioni e gli scopi.

L'articolo 8 limitando il concetto enunciato nel precedente articolo 7 circa l'applicabilità delle leggi del luogo ai beni immobili, richiama ed applica l'impero della legge nazionale sulla persona, nella ipotesi di successione legittima o testamentaria, in quanto s'attenga all'ordine di succedere, alla misura dei diritti successorii ed alla intrinseca validità delle disposizioni, qualunque sia la natura dei beni, ed in qualunque paese si trovino situati.

Ed era codesto un tema di dottrina vivamente disputato tra gli scrittori del giure internazionale, e la giureprudenza vi si travagliava intorno con varietà di opinioni e di massime. Prevaleva però il concetto certamente razionale, essere il diritto successorio legge essenzialmente di famiglia, e quindi seguace della persona; nè d'altro canto potersi con buon fondamento invocare il principio della sovranità territoriale, avvegnachè e tal principio non avrebbe azione e competenza legittima a governare quella parte interna e inalienabile di ogni Stato che tiene all'ordinamento del diritto successorio, il che vuol dire al diritto pubblico interno. Aggiungasi che l'applicabilità di codesto principio nuovo va contenuta dai giusti ed insorpassabili confini segnati dal finale articolo 12, il quale nettamente sancisce che in niun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno concernenti le persone, i beni e gli atti, nè alle leggi risguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume. Di che la irrepugnabile conseguenza che, non mai e in niun caso, leggi straniere concernenti il diritto successorio avrebbero potestà di turbare o incagliare quelle provvisioni legislative che intendessero a regolare i beni e la proprietà territoriale, siccome meglio richieggano le alte ragioni del pubblico interesse.

Proclamando ed attuando il divisato principio di diritto internazionale, potevasi dubitare per avventura, e si dubitò, se all'adozione di esso facesse contrasto la limitazione dei poteri tracciati al Ministro dall'articolo 2 della legge 2 aprile. Ma il dubbio cessò al considerare che la quistione in esame agitata nella scuola e nel foro vien mantenuta viva dal silenzio del legislatore e dalla assenza di una formola che ben definisca la legge territoriale rispetto alla condizione giuridica degli immobili. Il che essendo, poteva dirsi forse savio consiglio lasciare irresoluta una così grave e momentosa quistione? Noi ci argomentammo di scioglierla seguitando i voti della scienza e le dottrine consentite dai più chiari ed autorevoli pubblicisti.

Così adoperando, ci avvisiamo di avere meritato bene della civiltà odierna, inscrivendo altamente e senza timidità nel novello Codice italiano un principio altamente progressivo e liberale che porgerà pure, osiamo sperarlo, un imitabile esempio alle altre Nazioni che vanno sì innanzi nel civile progresso.

Riordinato siffattamente il titolo preliminare del Codice civile, allargato ed elevato a più vasta comprensione di concetti e di principii, noi portiamo fiducia che esso possa riguardarsi come uno splendido programma dello spirito e del carattere della Legislazione novella.

LIBRO PRIMO

Il Primo Libro, che tratta delle *Persone*, porse argomento a disquisizioni solenni, riuscendo a talune non gravi, ma opportunissime ed assennate modificazioni. Delle quali modificazioni io verrò notando con brevi parole le principali e più spiccanti, rinviando le altre di ordine secondario alla non lontana pubblicazione dei processi verbali delle discussioni intervenute nel seno della Commissione.

Nella disamina del Titolo I che statuisce sulla materia della cittadinanza, e del godimento dei diritti civili, fu avviso di francar lo straniero dalla imposta condizione della residenza nel Regno perchè conseguisse il godimento dei diritti civili, essendo questa paruta una restrizione poco consentanea ai principii di larga e piena comunanza dei diritti civili che vollesi dal Codice italiano assicurata allo straniero in omaggio alle tendenze dei tempi nuovi che altamente invocano il trionfo del principio della solidarietà della umana famiglia. A tale intento l'articolo 3 del Codice, dilungandosi dal progetto senatorio, riproduce senza più i termini dell'articolo 3 del progetto ministeriale

La materia del matrimonio ordinata dal Titolo V ebbe ad andar soggetta a talune modificazioni degne di accoglimento, come che rispondenti al migliore esplicamento dei principii che preseggono a quel solenne atto della vita civile.

Da poi che il novello Codice rivendicava con ottimo senno alla potestà civile il governo del matrimonio, considerato sotto l'aspetto di una grande istituzione sociale, abbandonando dall'altro canto il compimento del rito religioso ad una sanzione di ordine più elevato ed immanchevole, perchè mette capo nello indestruttibile sentimento religioso, egli era ben dritto che l'atto civile ne uscisse circondato e suffulto dalle maggiori guarentigie in guisa che la sincerità e la solennità ne fossero indubbiamente accertate.

Da tali vedute movendo si è domandato se per avventura fosse lecito non ravvisare nel fatto della non presenza dei testimoni all'atto della celebrazione del matrimonio dinanzi l'uffiziale dello stato civile una causa legittima di nullità del matrimonio stesso. Ma il dubbio vien meno sol che si consideri essere proprio la presenza dei testimoni sostanziale condizione della validità del matrimonio; il qual concetto fu sempre mai tenuto saldo sia nei dettami del giure canonico, sia nelle prescrizioni del diritto civile; sicchè un contrario sistema che prevalesse condurrebbe ai pericoli delle sorprese, degli inganni e delle fraudi, che la più volgare prudenza raccomanda di antivenire nell'ordinamento di quell'atto iniziatore della famiglia e del civile consorzio. Son queste in iscorcio le ragioni principalissime che dettavano la modificazione introdotta nell'articolo 104, con cui fu statuito competere l'azione di nullità del matrimonio alle persone mentovate nell'articolo medesimo nella duplice ipotesi, sia della incompetenza dell'uffiziale dello stato civile, sia della non presenza dei testimoni all'atto. Se non che, tenuto riguardo essere caso men grave dell'assenza dei testimoni la incompetenza dell'uffiziale dello stato civile, stimavasi opportuna cosa prescrivere un termine non eccedente l'anno all'esercizio della dimanda di nullità per vizio d'incompetenza.

Fu eziandio savio consiglio interdire la facoltà d'impugnare la validità del matrimonio per difetto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, al figlio che all'epoca della celebrazione del matrimonio toccato avesse l'età maggiore. Ognun comprenderà di leggieri le ragioni di codesta derogazione al principio; imperocchè sarebbe cosa repugnante davvero ad ogni rispetto e di giustizia e di moralità che l'uomo pervenuto a quella età, che lo pone nel pieno esercizio dei diritti civili e nella compiuta capacità di obbligarsi, avesse poi potestà di sottrarsi al vincolo della più sacra delle obbligazioni che siasi avvisato di contrarre in dispregio dei precetti della legge.

Sapientemente fu provveduto coll'articolo 112 alla sorte dell'interdetto, abilitandolo ad impugnare di per sè il matrimonio viziato di nullità, posciachè abbia egli ricuperato la sanità di mente, ovvero la sentenza d'interdizione sia stata rivocata.

Alte ragioni di riverenza e di dipendenza del figliuolo adottivo rispetto al padre adottante, suggerivano il partito di richiedere il costui consenso al matrimonio del figlio adottivo, congiunto a quello dei propri genitori.

Negare all'adottante persino codesta testimonianza di grato affetto da canto di quello sul cui capo discese sì generosa benevolenza, sarebbe lo stesso che togliere sua propria natura ed efficacia ad una istituzione che pur si volle mantenuta, siccome fonte di benevoli uffizi nelle sociali attenenze. Tali considerazioni renderanno ragione dell'aggiunta fatta nell'articolo 63.

Riconosciuto il diritto del richiamo all'autorità giudiziaria nella figlia contro il diniego del consenso dei genitori al matrimonio, fu equo provvedimento il pariticare nello esercizio di questo dritto la condizione del figlio maschio. Ed invero se l'appello al magistrato va motivato dal sospetto che un ingiusto rifiuto del paterno consenso potesse per avventura rapire alla figlia una propizia occasione al suo avvenire, non si saprebbe intendere il perchè della differenza tra i due sessi quanto alle ragioni determinanti la disposizione in proposito. Con tale intento si venne adottando il dettato dell'articolo 67.

Nella discussione parlamentare erasi disputato, e con varietà di sentenze, intorno alla convenienza del mantenere o sopprimere l'autorizzazione maritale: se non che liberamente discutendosi l'argomento, a niun partito erasi venuto, e solo si erano espressi voti ed avvisi per l'una o l'altra delle due tesi opposte. La Commissione non lasciava senza seria disamina codesto tema, ma ben si avvide in sulle prime essere questa una quistione di principio su cui non sarebbe lecito accogliere una soluzione radicale senza venir contro alla limitazione di poteri segnati al Ministro dal ricordato articolo 2 della legge. Prevalse nonpertanto un concetto al quale io non mi peritavo di assentire: questo, cioè, del restringere la serie dei casi e degli atti in che abbia ad intervenire l'autorizzazione maritale. Tolto a norma il criterio di sommettere alla necessità dell'autorizzazione quei tali atti singolarmente che per la intrinseca gravità loro richiedessero il concorso adesivo del marito, in ossequio non pure all'autorità morale del capo della famiglia, ma sì pel buon governo della famiglia stessa, si venne con l'articolo 134 modificato alla enuncia-

na dei casi dell'autorizzazione maritale, limitandoli alle donazioni, alle alienazioni d'immobili, all'ipoteca, al mutuo, alla cessione o riscossione di capitali, alla fideiussione, alla transazione ed allo stare in giudizio per occasione di tali atti. A fianco alle regola di autorizzazione fu posta con savio intendimento la designazione delle eccezioni che dispensano dalla necessità dell'autorizzazione stessa. Coi quali temperamenti recati al rigore del principio si è data certamente al problema la migliore e più acconcia soluzione, avvegnachè non si trascorra per essa nè alle esagerazioni del diritto germanico, che in omaggio alla dignità della donna pone il principio della compiuta emancipazione di lei dall'autorità maritale; nè d'altro canto si venga improntando un Codice, che esce fuori in tanta luce di civile filosofia, dei vieti principii della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna.

Il titolo VI. che concerne alla materia della figliazione, non porge che una sola variante al progetto espressa con l'articolo 163.

Con tale modificazione s'intese di esonerare il marito, che vivesse legalmente separato dalla moglie nel momento del concepimento del figlio nato dipoi, dal carico della prova di non esserne egli il padre. Provvida disposizione apparirà in vero codesta, ove si consideri che il padre nella data ipotesi ben potrà invocare a suo pro la presunzione di non paternità nascente dal fatto della separazione legale della moglie all'epoca del concepimento del figliuolo di lei, sicchè ingiusto ed arrischiato partito sarebbe per fermo il porre a suo carico la prova negativa dell'impugnata paternità. Così divisando si è tolto ad esempio una simigliante provvisione adottata in Francia con la legge del 6 dicembre 1850.

Una grave disquisizione movevasi nel seno della Commissione intorno alla convenienza dell'inserire o no nell'articolo 189 un dettato speciale sancito dal Codice Albertino, che riconosce un'eccezione al principio generale interdicente le indagini sulla paternità, nell'ipotesi dell'esistenza di uno scritto emanante dall'individuo indicato qual padre del figlio, in cui egli dichiarato avesse la qualità di padre, ovvero da cui risultasse una serie di cure apprestate al fanciullo a titolo di paternità. La soluzione affermativa di codesta questione ebbe a raccogliere i suffragi della gran maggioranza della Commissione. Due soli tra i componenti di essa tennero dall'opposta sentenza.

Vero egli è che il partito accolto dalla maggioranza si presenta auspicato dai voti di molti dei cultori della scienza giuridica, e dai pietosi rispetti alla sorte della prole [illegible] e dagli esempi di altre legislazioni nostrali e straniere. Fuor di dubbio una tale questione non va guardata alla leggiera, nè con poca sollecitudine: diremo anzi che essa appare degnissima di attenzione e di studii che conducano più tardi ad una [illegible] legislativa. Ma noi non osammo di entrare in questa nuova via che ci additava la maggioranza della Commissione, in presenza dell'articolo 2 della legge che pone limiti determinati all'azione riformatrice del potere esecutivo, interdicendo ogni [illegible] disviamento dai principii direttivi di ogni materia. Or chi non vede che una [illegible] di tanta mole trarrebbe seco indubbiamente una question di principio? Imperocchè s'egli è vero come è verissimo, che il principio che vieta le indagini sulla paternità fuori del matrimonio, raffigura un'alta garentia sociale, che sta a tutela del decoro e della pace delle famiglie; se egli è vero del pari che una tal garentia va considerata siccome salutar correttivo di quella inflessibile presunzione di legge che sotto l'egida del matrimonio attribuisce la paternità al marito della madre, negandogli ogni mezzo di contraria prova, così chiudendo alte ragioni d'interesse sociale; non sarà [illegible] da metter dubbio che il derogare a codesto sommo principio sia cosa tanto grave da non potersi ridurre alle proporzioni di una questione secondaria di applicazione di un principio generale. Trattasi, a dir breve, di aggiugnere una eccezione novella a quella che troviamo scritta nell'articolo 201 del progetto sancito dalla legge del 2 aprile, la quale eccezione si riferisce al duplice caso di ratto o di stupro violento nelle condizioni dall'articolo stesso indicate.

Nè qui vuolsi tacere un'altra considerazione, ed è, che il buon senno legislativo raccomanda gelosamente l'estimazione dello stato dei costumi e della pubblica opinione, innanzi di porre ad atto riforme legislative che si attengano in ispecialità all'ordinamento della famiglia. Il che essendo, non sarebbe lecito, divisando una sì grave innovazione, dimenticare che una gran parte delle legislazioni d'Italia ormeggianti il Codice francese si adagi *ab antico* sul sistema più severo, che riesce efficacissimo a tutela dell'onore e del riposo delle famiglie, a sgomento delle arti ree e delle insidie della [illegible] speculatrice. S'interroghi adunque accuratamente lo stato della opinione pubblica in Italia; si faccia della questione argomento di nuove indagini e nuovi studi, e [illegible] vuolsi, si rechi innanzi al Potere legislativo una questione sì ponderosa e che [illegible] grandi interessi sociali. Avremo allora una soluzione più matura, più rispettata più autorevole del grave problema.

[illegible] divisavasi, nell'ordinamento della legittimazione per Rescritto del Principe, di statuire non farsi luogo a cosiffatta maniera di legittimazione, laddove sia dimostrato che all'epoca del testamento o della dichiarazione il testatore si trovasse per [illegible] tura abilitato alla legittimazione per susseguente matrimonio. Un contrario sistema [illegible] be per fermo una evidente offesa alla giustizia e alla moralità. Con tale intendimento [illegible] modificato il rispondente articolo 199.

Le modificazioni portate agli articoli 200 e 201 di ordine secondario son rivolte a viemeglio chiarire e spiegare gli intendimenti del legislatore.

[illegible] azione, ripristinata già dal progetto senatorio e ravvalorata dal suffragio del Par-

lamento, non ebbe ad andar soggetta che a lievi ma opportune modificazioni: in quanto si eliminarono le restrizioni che l'aveano di soverchio limitata, e si sostituì inoltre la maggior competenza della Corte di appello a quella del Tribunale nel giudizio di omologazione: il che ne rende il pronunciato più autorevole, e più spedito insieme, tolto il doppio grado di giurisdizione.

Provvedendo al sistema della patria podestà, si è con ottimo avvedimento soddisfatto ai voti solennemente espressi nella discussione parlamentare, risollevando la madre a quel posto cospicuo che la natura le assegna nel governo morale della famiglia: ond'è che non parve dicevole alla benefica missione della madre, nè al ricambio di riverenza e di dipendenza che costituisce il più sacro dei doveri del figlio, il privare la madre stessa della patria podestà, ponendola intera e intrasmissibile sul capo del padre. Che se, vivente il padre, ragioni di ordine domestico suggeriscono la convenienza di investire lui singolarmente dello esercizio indiviso della patria podestà, egli è pur diritto che, sciolto il matrimonio, la patria podestà trapassi al coniuge superstite, niun divario ammettendo tra padre e madre. Tali sono le gravi considerazioni che spiegano il mutamento recato alle disposizioni del progetto.

Nel determinare inoltre gli effetti giuridici della perdita dell'usufrutto legale dei beni del figlio pel passaggio a seconde nozze, fu avviso di togliere ogni differenza tra padre e madre. Se il fondamento legale di codesto decadimento dal benefizio di legge sta nel ragionevole sospetto che il patrimonio dei figliuoli possa per avventura volgersi a pro della nuova famiglia che si vien creando, questo sospetto al certo non iscema di valore, nè di probabilità, nè di pericoli nella ipotesi del padre binubo; perciocchè i figli orbati della madre loro non avranno a sperare d'ordinario cure amorose e disinteressate dalla intrusione di una madrigna.

Quanto alla materia della tutela, poche e lievi modificazioni occorsero, la più parte di dizione e di forma.

Una sola modificazione sostanziale vuolsi notare nell'articolo 241, mercè cui si statuisce non farsi luogo alla tutela se non quando entrambi i genitori sieno mancati ai viventi, o dichiarati assenti, o incorsi per condanna nella perdita della patria podestà. Chiaro si scorge come tale disposizione scenda a modo di corollario dal principio precedentemente posto circa la patria podestà accomunata al padre e alla madre.

Da ultimo, in ordine alla interdizione, che è materia del titolo X, non vi si è recata che una sola modificazione, sostituendosi la inabilitazione alla interdizione rispetto al prodigo. Si è al proposito considerato non essere consentaneo nè a verità, nè a prudenza il confondere e parificare i due stati morali ben dissimili, del prodigo e dello infermo di mente. A costui che col senno ha perduto la coscienza di sè e degli atti suoi, sta bene il rimedio della interdizione; ma altrimenti va giudicato il prodigo, il quale se per avventura s'incontri nelle condizioni mentali dello individuo da interdire, andrebbe trattato di certo con lo stesso regime: ove poi non tocchi quella linea estrema, troverà egli nel rimedio della inabilitazione una guarentigia ed una cautela bastevole agli atti di disordinata prodigalità.

LIBRO SECONDO

Il libro II, che statuisce sui beni, sulla proprietà e sulle modificazioni di essa, non soggiacque a veruna modificazione sostanziale, riducendosi le poche e lievi a mutamenti di forma e di dizione, a miglioramenti delle applicazioni dei principii direttivi, e a un più acconcio coordinamento delle varie disposizioni tra loro. I processi verbali della discussione da pubblicarsi renderanno ragione di cotali modificazioni di ordine secondario.

Fuvvi non pertanto una questione vivamente agitata nel seno della Commissione che toccava del diritto di alluvione, disputandosi se si avesse a mantenere il sistema abbracciato dalla Commissione senatoria, avvalorata dal suffragio del Parlamento, od accogliere di preferenza il sistema propugnato dal progetto ministeriale. La questione era grave, tra perchè accennava ad un concetto nuovo ed ardito, il quale, tuttochè caldeggiato nel campo della scienza speculativa, non ebbe ad incontrar favore e sanzione negli odierni Codici, e tra perchè una riforma di simil natura investe interessi molteplici e profondi, sopra i quali stanno gl'interessi generali dello Stato.

La Commissione, in capo ad accurate indagini e disputazioni vivissime, venne a maggioranza di voti ad un partito ch'è questo: ammettere il diritto di alluvione ne'termini del progetto ministeriale, inserendo nel Codice civile i rispondenti articoli che consacrano il diritto; sospendere intanto l'attuazione delle disposizioni consentanee insino a che non si riesca a tracciare la linea mediana nei fiumi, subordinando le norme di codesta operazione ad una legge speciale da rassegnarsi al Parlamento. Il che suona in altri termini proclamare un diritto potenziale nel Codice civile, riconoscendo ad un tempo, e la impossibilità dello esplicamento attuale di quel diritto, e la necessità di una apposita legge, perchè il diritto si rechi in atto.

Pare a noi per verità che il sistema accolto dalla maggioranza della Commissione offra facile appiglio a gravi obbiezioni. Che cosa vuol dire un diritto da inscriversi nel Codice civile, ma subordinato nell'attuazione ad una legge che avrebbe a regolarne l'esercizio e le norme di applicazione? E se questa legge per avventura venisse meno, sarebbe egli degno del legislatore lo esporre ad una disdetta l'autorità morale di una

... sancita? Ancora sarebbe da notare, che, proclamandosi in massima il diritto d
... senza che ai proprietari rivieraschi, cui verrebbesi attribuendo la proprietà
... alveo abbandonato, siasi trovato modo di segnare le norme attuali ed invariabili
... tracciamento della linea mediana nei fiumi in un dato termine e con segni visibili
e permanenti, si andrebbe incontro ad inconvenienze gravissime, aprendosi il varco alle
... arti della speculazione e della ingordigia, pronte e destre a crearsi una posizione
privilegiata a detrimento dei più ignavi e dei meno accorti tra i proprietari rivera-
schi: di che agevolmente s'intende quanta e qual perturbazione verrebbe pei conflitti
... interessi opposti, e pei litigi intricati e molteplici. Ma sovra ogni altra considerazio-
ne ... pel Ministro Guardasigilli quella che tiene al difetto di potestà, tenuta ragione
... limitazione di facoltà segnata dal ricordato articolo 2 della Legge. Che poi la que-
... in disamina tocchi essenzialmente il sistema ed i principii direttivi della materia,
... lecito dubitare, nè vale il pregio di discuterne. Senza che non vuolsi dimenticare
... la questione sollevata in ambo i rami del Parlamento non usciva dai termini di un
... voto manifestato da alcuno dei membri del Parlamento stesso, al quale voto
... contrastava altri con argomenti opposti; sicchè il Ministro Guardasigilli stimò pru-
... consiglio assumere un impegno solo, di sottoporre, cioè, a nuovi studi la quistio-
ne dibattuta; e lo ha fatto. Ora dunque non rimane che chiamarvi sopra l'alto senno
d. Parlamento, al quale si apparterrà con pienezza di autorità la soluzione del pro-
blema.

LIBRO TERZO

Il Libro III, che si riferisce ai modi di acquistare e di trasmettere la proprietà, non die-
... materia a gravi appunti, e solo in alcune parti usciva modificato con varianti bene
... che noi stimiamo aver conferito grandemente al perfezionamento del novello
C... civile. Seguitando il metodo di esposizione tenuto sin qui, noi verremo rilevan-
d... brevi note le più prominenti tra le modificazioni in discorso.

N... titolo II delle successioni fu stimato eliminare senza più il diritto di riversione sulle
... donate dallo ascendente, movendo in ciò da tre ordini di considerazioni. Prima-
... osservavasi non concorrere punto nella riversione legale quei caratteri giuridici,
... avrebbero a porla a fianco degli altri ordini di succedere, talchè fu questa consi-
d..., siccome una successione anomala ed eccezionale. Secondamente non ravvisavasi
... questa maniera di riversione legale verun motivo legittimo di necessità o di oppor-
... che giustifichi l'intervento di un presidio di legge, posciachè in ogni caso è fatta
... al donatore di stipulare il patto di riversione. E da ultimo consideravasi come il
d... di riversione inscritto così nel Codice francese, come in vari Codici italiani, fos-
se stato argomento di disputazioni vivissime nei dominii della dottrina e di litigi infi-
... nel foro. Indi si venne a sopprimere l'articolo 759 del progetto del Senato.

... articoli 742 e 783 vennero opportunamente soppressi, non si potendo far consuo-
... coi nuovi principii accolti nelle disposizioni generali, nè col mutato concetto del-
l... 20 del progetto senatorio.

In omaggio ai principii di libertà onde informasi il novello Codice civile, si divisò can-
c... i due articoli 792 e 794, portanti una incapacità poco dicevole e pressochè odio-
... quanto avvolge nella generalità dei termini classi intere di cittadini poste di tal
... in istato di sistematica suspicione.

F... savio pensiero per fermo sopprimere la formalità del deposito obbligatorio nel te-
... olografo prescritta dall'articolo 798 del progetto senatorio. E di vero chi ben
... il concetto del deposito obbligatorio, si avvedrà di leggieri, come per esso sce-
... valore e vantaggio a quella maniera di disporre per testamento olografo, in
... che ne andrebbero falliti i principali scopi, d'appartare, cioè, il testatore da
... estranea influenza, e di porgergli agevole il modo di provvedere con pienezza di
... alla sua successione, come meglio la intende, e senza i pericoli di un'anticipata
... zione. E d'altro canto non vuolsi dimenticare, che la guarentigia del deposito
... riescirebbe più efficace a precorrere alle frodi, nè varrebbe a sostituirsi a quei mo-
... cauti e certi che il testatore potrebbe con miglior consiglio divisare nello inten-
... far sicura e inalterata la conservazione di quell'atto interprete de' suoi supremi
... Che se al testatore talenti la formalità del deposito, si abbandoni questo alla pru-
... oculata di lui fuori d'ogni ingerenza della legge.

La divisata mutazione rendeva opportune, a compimento del sistema, due altre dispo-
... che si aggiunsero con gli articoli 912 e 914: l'una prescrivente che il testamen-
... olografo dovrà essere depositato appresso un notaio del luogo, in cui siasi aperta la
... ne; l'altra che dichiara che, indi al deposito, il testamento olografo abbia a sor-
... sua piena esecuzione, salve le provvisioni conservative dell'autorità giudiziaria
... caso d'urgenza o d'impugnazione del testamento medesimo.

La sostituzione pupillare non parve degna di pigliar posto nel Codice italiano. Consi-
... siccome diretta emanazione del diritto di patria podestà secondo il tipo romano,
... la volontà paterna sostituivasi a quella del figliuolo impubere nell'atto del testa-
... si mostrava invero codesta istituzione conforme ai principii del diritto moderno.
... parte gli angusti limiti posti dal progetto del Senato all'ordinamento di cotale
... zione la rendevano manchevole e mal rispondente allo scopo cui mirava: le quali
... derazioni giustificano abbastanza la eliminazione della sostituzione pupillare.

Fu deliberata, e con buon senno, la soppressione dell' articolo 804 del progetto del Senato, che sanciva l' aggiunzione di un testimonio oltre il numero ordinario nel testamento del cieco, consideratosi cotesto progetto come una stanca reminiscenza del diritto romano, poco degna di accoglimento, siccome quella che è rimedio vano ed inefficace ad evitare le possibili sorprese.

Nè altrimenti divisavasi intorno alla disposizione racchiusa nell' articolo 1028 dello stesso progetto, la quale accenna al retratto successorio cui non fu fatto buon viso, avvegnachè apparisse repugnante a principii di libertà, ed illusoria d' altra parte nell' atto, potendosi di leggieri farvi frode per oblique vie.

Due principali disposizioni occorrono variate nel titolo III *Delle donazioni*.

La prima di esse vien riproducendo il testo del progetto ministeriale formolato nei seguenti termini: *Tutti gli atti di donazione dovranno essere fatti per atto pubblico*: il quale mutamento di dizione recato al rispondente articolo del progetto senatorio intende allo scopo di determinare scolpitamente la esclusione dei doni manuali dai termini dell' addotta disposizione. E nel vero c' era ben donde dubitare se il concetto accolto dalla Commissione senatoria nell' articolo 1087, pel quale i doni mobiliari, al paro delle donazioni d' immobili andrebbero soggettati alla indeclinabile formalità dell' atto pubblico richiesto a sostanziale condizione di validità della donazione, non potesse per avventura condurre a conseguenze irrazionali e pericolose. Moltiplicare difatti i vincoli e le pastoie al movimento libero e sciolto della proprietà, non pare certo commendevole partito. E d' altro canto fu pur considerato che, nel sistema medesimo del comprendere i doni mobiliari nella disposizione imperativa dell' atto pubblico, pur si lasciasse avvertire la convenienza di fermare un *maximum* nella cifra di 500 lire, siccome limite alla permissione dei doni di cose mobili. Or qui sorge il dubbio se la determinazione *a priori* di un massimo non sia cosa improvvida, in quanto che nella generalità della formola mal potrebbe abbracciare la infinita varietà dei casi e degli accidenti che chieggano per avventura diversità di misura, contemperando le conseguenze giuridiche alla estimazione del rispettivo stato di fortuna del donante e del donatario, posto a riscontro col valore dell' oggetto donato. Ma qui l' uffizio della giureprudenza tornerà opportunissimo, nè a questo potrebbesi acconciamente sostituire l' intervento del legislatore.

L' articolo 1084 del progetto senatorio non fu mantenuto. La disposizione scritta in codesto articolo abilitando gli sposi a farsi per contratto di matrimonio donazione reciproca di tutto ciò di cui possano disporre per testamento, contraddice apertamente al principio generale che vieta le donazioni dei beni futuri, ed oltre a ciò implica un vincolo anticipato alla quota disponibile dalla legge determinata, togliendo modo siffattamente ai genitori di gratificare i figliuoli degni di speciale favore, o di venire in soccorso dei necessitosi e più infelici tra i figli loro.

Da ultimo, tenuta ragione del principio altamente provvido, consecrato dall' articolo 1121 pel quale vien prescritto che la rivocazione delle donazioni per ingratitudine o per sopravvegnenza di prole non abbia a recar pregiudizio ai terzi che avessero acquistato diritti sugl' immobili anteriormente alla trascrizione della domanda, si è dato migliore assetto e concordanza al complesso delle disposizioni che riguardano cotal materia. Per tal guisa negli articoli 1083, 1085 e 1086 si è recato qualche mutamento di dettato, sopprimendo in pari tempo l' articolo 1118 del progetto senatorio che rimaneva soverchio. A compimento poi del sistema si è formolato l' articolo 1090, statuendo nettamente che l' azione di revocazione non rendasi più ammissibile quando i figli nati dal donatore sieno mancati ai viventi innanzi che venisse proposta in giudizio l' azione.

La materia delle *Obbligazioni* e dei *Contratti* in genere passò senza minute disquisizioni intorno alle regole generali che ne governano la economia, le quali regole, a cagion della loro evidenza e semplicità, ci si appalesano accolte dalla sapienza romana, e religiosamente seguite dalle Legislazioni che vennero di poi. Solo alcune modificazioni di forma e di dettato s' introducevano in talune disposizioni nel fine di meglio chiarirne gl' intendimenti: delle quali modificazioni i processi verbali della Commissione renderanno ampiamente ragione.

Più gravi e sostanziali mutazioni si ebbero a recare in taluno dei contratti particolari, di cui qui porgeremo rapidi cenni.

Rispetto al contratto di matrimonio, cui si riferisce il titolo V, si è stimato opportuno toglier di mezzo il divieto prescritto dal progetto senatorio di stipulare l' alienabilità della dote per patto: al che due ragioni principali condussero. Primamente si riconobbe essere disdicevole vincolo alla libertà delle convenzioni un divieto di simigliante natura, il quale non tiene di certo a considerazioni di ordine pubblico. Avvisavasi secondamente, che se nulla vieta lo escludere nel contratto di matrimonio tutti i beni della sposa dal regime della dotalità, lasciandoli in condizioni di beni parafernali, non saprebbesi intendere poi il perchè, la dote costituendosi, ne sarebbe disdetta l' inalienabilità per patto, consenziente il marito. Così la Commissione rispondeva ad uno dei quesiti, che il Ministro Guardasigilli proponevale a tema di novello esame.

Un' importante modificazione si è inoltre recata all' articolo 1439 in quanto al non essersi accolto il principio abbracciato dal progetto senatorio, che ricusava ai creditori della moglie, sciolto il matrimonio, il diritto ad agire sulla dote per le obbligazioni dalla moglie contratte durante il matrimonio stesso. Altrimenti opinava la Commissione, movendo da duplice considerazione. Avvertivasi, in primo luogo, che sciolto il matrimonio, nè dote esistendo più, tornerebbe incongruo ed irrazionale il divieto fatto ai creditori di

re sui beni onde la dote costituivasi. Ed in secondo luogo notavasi, che non potendosi codesto diritto negare ai creditori posteriori al discioglimento del matrimonio, verrebbe meno ogni legittimo fondamento a disdirlo ai creditori anteriori, ai quali soccorre il generale principio che i beni del debitore costituiscano la comune garentia dei creditori, sicchè rimosso il pericolo di far frode all'inalienabilità della dote, mercè il divieto d'ipotecarne i beni durante il matrimonio, risorge, disciolto il matrimonio l'indisputabil diritto dei creditori della moglie di porre in movimento l'azione personale. Le addotte considerazioni parvero a me di tal valore da giustificare la divisata mutazione.

Il progetto senatorio colpiva di formale divieto il patto di riscatto aggiunto alla vendita. Era paruto codesto tal patto da vincolare non pure il movimento libero delle proprietà, ma eziandio da fornire appiglio al simulato concetto del mutuo pegnoratizio. Gravi dubbi non pertanto lasciava sorgere codesto assoluto ed insolito divieto, ond'è che io mi deliberavo di farne obbietto di speciale quesito alla Commissione, la quale, ben ponderata la quistione sotto ogni aspetto, veniva osservando non esser lecito, nè consentaneo ai principii che informano il Codice, imporre vincoli ai liberi patti che non offendano in alcun modo il costume e l'ordine pubblico: chè altrimenti adoprando verrebbesi ad esagerare il principio della protezione legislativa, ch'è la negazione del principio di libertà. Avvertivasi inoltre che se il divieto del patto di riscatto potrebbe raccomandarsi a solo intento di antivenire le contrattazioni larvate sotto sembianze di vendita, celando nella sostanza un mutuo pegnoratizio, ogni ragione di fraude verrebbe meno sotto gli auspicii del Codice novello, che nettamente proclama la libertà degl' interessi nel mutuo. Non lasciavasi d' altra parte di ricordare come in taluni casi e non rari, sia costume del venditore provvedere col patto di riscatto ad un legittimo sentimento di affezione alla cosa che le presenti strettezze lo costringano per avventura ad alienare, potendola all'ombra di quel patto riacquistare per migliorate condizioni; e questo sentimento per fermo è pur degno di rispetto. Le quali assennate e gravi considerazioni persuadevano e la Commissione e il Ministro Guardasigilli a ripristinare le disposizioni attinenti al patto di riscatto, ma limitandone bensì la durata al quinquennio siccome termine improrogabile sia per convenzione, sia per sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il contratto di enfiteusi eliminato dal progetto senatorio aveva già suscitata una viva polemica in ambi i rami del Parlamento, dubitandosi forte se fosse savio consiglio davvero di torre esistenza e legal fondamento ad un contratto che non offende, anzi soddisfa egregiamente alle ragioni del pubblico interesse. E la Commissione tolse a seria disamina codesto quesito dal Ministro Guardasigilli adombrato.

Ben considerata la questione, si ebbe a riconoscere di leggieri che interdire il contratto di enfiteusi suonerebbe offesa alla libertà delle convenzioni, in quanto non contraddice all'ordine e all'interesse pubblico. Che anzi sotto questi rispetti l'enfiteusi esprime tal forma di convenzione da favoreggiar grandemente i progressi dell' industria agricola, comechè intesa a crescere il fondo capitale per via di miglioramenti. Non intralasciavasi d'altro canto di ricordare, che se il Codice francese si astenne dal provvedere intorno alla enfiteusi, il silenzio procedeva da un permaloso sentimento di repugnanza a tutto quanto accennasse ad ordini feudali; di tal che non essendosi osato proclamare il divieto della enfiteusi, intervenne l' uffizio della giureprudenza, ammettendo o rifiutando coi suoi discordi responsi cotal maniera di contrattazione. Indi l'opportunità indisputabile di una dichiarazione legislativa su tale argomento, la quale dichiarazione non potrebbe che sancire il mantenimento della enfiteusi, ponendo bensì ogni studio a disvestire quel contratto d'ogni mistura di elementi feudali. A tali intenti si è provveduto efficacemente, riordinando il sistema della enfiteusi per modo da costituire redimibili le enfiteusi, sia perpetue, sia temporanee a libito dell' utilista, e poi restringendo i casi di devoluzione, e sopprimendo i laudemi.

Per tali temperamenti potrà ben dirsi essersi colmata una lacuna che lamentavasi nel progetto del Codice, adempiendosi in pari tempo ad un voto della scienza economica, che trovò il più autorevole interprete nell' illustre Pellegrino Rossi.

Nello esame del titolo concernente il mutuo ad interesse, fu dubitato se avesse a mantenersi o no la disposizione benigna racchiusa nell'articolo 1832, che abilita il debitore dopo il trascorrimento di cinque anni dal dì del contratto a restituire al creditore le somme portanti un interesse eccedente la misura legale, non ostante ogni patto contrario. Le ragioni del dubitare desumevansi dal principio stesso della libertà degli interessi, che mal consonerebbe con la facoltà di restituzione fatta al debitore in dispregio del patto oltre che notavasi che una siffatta disposizione potrebbe per avventura tornare a danno del debitore medesimo, in quanto porgerebbe al creditore agevole il modo di elevare con misura esorbitante gl'interessi nell'atto della stipulazione, appunto a premunirsi contro la eventualità dell' anticipata restituzione del capitale. Le quali argomentazioni trassero la maggioranza della Commissione all'avviso di sopprimere i due articoli 1856 e 1857 del progetto senatorio, nei quali articoli il concetto incarnavasi.

Codesto avviso, accolto dalla maggioranza della Commissione, sebbene strenuamente combattuto dalla minoranza, non parve al Ministro Guardasigilli sussidiato da tali argomenti da raccomandare la invocata modificazione al progetto. Si consideri difatti, che accogliendo il concetto del ricusare al debitore ogni facoltà di anticipata restituzione del capitale in opposizione al patto, lasciando poi ai contraenti piena balìa di stabilire un termine cotanto lungo da confonderlo con la perpetuità, non si riescirebbe nella realtà

e nella sostanza che ad un vero contratto di costituzione di rendita semplice, mentre pur corre un essenzial divario tra i due contratti; perciocchè la costituzione di rendita semplice sia dichiarata dalla legge essenzialmente redimibile, non dandosi vigore al patto che pel termine di dieci anni (articolo 1783); dovechè nel mutuo ad interesse si aggraverebbe più duramente la condizione del debitore, negandogli quel medesimo beneficio raccomandato da più potenti ragioni. La contraddizione adunque tra i due sistemi appare manifestissima; il che basterebbe a far respingere la più severa sentenza.

Non vuolsi poi pretermettere un'altra considerazione generale, ed è che inscrivendo nel novello Codice il principio della libertà degl' interessi, nell'atto che si rende omaggio ai desiderati della scienza economica, si vien consacrando pure una riforma alquanto ardita e contrastata non poco; sicchè ogni rispetto di civile prudenza suggerisca almeno alcuni temperamenti e correttivi, atti ad infrenare gli abusi della sconfinata libertà degl' interessi. Indi l' obbligo imposto con l'articolo 1831 di stipulare per atto scritto l' interesse convenzionale eccedente la misura legale, il che induce un salutare appello al pudore del creditore: indi il benigno presidio conceduto dalla disposizione in disputa al debitore infelice abilitato a liberarsi da esorbitanti interessi strappati alcuna volta dal tirannico bisogno, mercè la facoltà di restituzione del capitale dopo un termine discreto e prefinito.

Con tai temperamenti sancivasi dal Parlamento subalbino la legge del 1857 circa la libertà degl' interessi. Di tali temperamenti si circondavano i quattro progetti di Codice civile succedentisi: e la Commissione senatoria unanime, ed il Parlamento accordavano a cotal sistema benigno il loro autorevole suffragio. Mutare via e partito sarebbe paruta al Ministro Guardasigilli riprovevole temerità.

Poche e non gravi modificazioni appaiono nel titolo *Della Trascrizione*, a solo intento di adempierne meglio gli scopi, e meglio agevolarne lo eseguimento.

Il regime ipotecario presentavasi governato dai sommi principii di specialità e di pubblicità, ampiamente applicati con un sistema da soddisfare a tutti i voti della scienza, a tutte le esigenze del credito: e nondimeno in questa via rimaneva ancora qualche cosa da fare; ond' è ch'io mi argomentavo proporre alla Commissione talun quesito, nel fine di rinfiancare viemeglio il principio di pubblicità, di che si verrebbero avvantaggiando sovrattutto gli istituti di credito fondiario, che sono pur tanta parte del progresso economico dell'età nostra.

La Commissione, altamente compresa di tali considerazioni, rispondeva egregiamente all'appello; ed ecco le poche, ma importanti modificazioni portate al progetto senatorio.

La prima di tali modificazioni si riferisce alla disposizione dell'articolo 1969. Fu ottimo divisamento della Commissione il restringere l' ipoteca legale della moglie per la dote e pei lucri nuziali ai beni soltanto che il marito possegga al momento in cui la dote costituiscasi, salva la eccezione ammessa rispetto alle somme dotali provegnenti da successione, o da donazione. E qui cade in acconcio il ricordare, come in fatto di dote il concetto che parve più conforme al progresso della scienza giuridica, sia quello proprio che considera la dote non già quale creazione della legge, da porre sotto l' ombra della protezione legislativa, siccome piacque ai giureconsulti romani, bensì invece quale semplice modalità della società coniugale rispetto ai beni, non altrimenti che il regime della comunione o quello dei beni parafernali. Coi quali intendimenti certamente degni di plauso, modificato l'articolo 1995 del progetto senatorio, si è portato di poi un conseguente mutamento nella dizione dell' art. 2008, concordandolo col principio dianzi fermato.

Discendendo allo esame della disposizione del posteriore articolo 2010 del menzionato progetto, nell' atto che si volle conservato l' obbligo di far procedere alla inscrizione della dote, posto a carico cumulativamente del marito, del tutore, del protutore, del notaio e del cancelliere, ravvisandosi in quell' obbligo una solida e salutar guarentigia della incolumità del diritto dotale, si avvisò d' altro canto di eliminare le severe penalità comminate da quell'articolo al marito col minacciato decadimento dai lucri dotali e dai diritti di successione. Evidente appare la ragione del cessato decadimento col cessare dell' obbligo d' inscrizione successiva sui beni futuri pervenuti alla moglie giusta le mutazioni introdotte nel precedente articolo riformato.

Da ultimo, nello scopo di serbare inviolato il principio della pubblicità, si è opportunamente modificato il tenore dell'articolo 2032 in quanto statuiva che l'ipoteca legale della moglie avesse a prender grado dal giorno della sua origine, ove fosse stata inscritta entro il termine di venti giorni.

Noi portiamo fiducia che i divisati mutamenti in alcune parti del sistema ipotecario varranno a rendere più efficace e scolpito il principio di pubblicità, accomodando meglio la desiderata riforma ai bisogni del credito.

Fu avviso della maggioranza della Commissione cancellare dal Codice l' arresto personale in materia civile, mantenendolo solo per le materie commerciali.

Duole al Ministro Guardasigilli il non potere assentire al generoso voto per gravi ragioni: la prima delle quali sta nella limitazione di poteri che non consentirebbe per fermo di rimutare una parte sostanziale del Codice, sostituendo un sistema nuovo e radicale ad un sistema diverso, in quanto ammette la coazione personale siccome modo esecutivo delle obbligazioni.

Non è poi da obbliare che il principio dell' abolizione dell'arresto personale in materia civile propugnato dall' onorevole Ministro Pisanelli con un disegno speciale di legge, pre-

sentato al Senato nella tornata del 2 aprile 1863, non trovò favore in veruno dei rami del Parlamento, essendo paruta l'abolizione dell'arresto personale riforma oltrespinta, precoce, e poco propizia alle civili transazioni; ond' è che rifiutandosi il principio dell' abolizione assoluta, si venne ordinando un sistema improntato di estrema mitezza, restringendo l'applicazione dell' arresto personale ai casi più gravi, sia che quel modo di più dura esecuzione abbia a colpire il dolo e la frode, sia che fortificando le inibizioni o i precetti del magistrato, valga ad assicurare il misto impero che è la sanzione efficace di ogni giurisdizione. Nè vuolsi tacer d'altra parte come il divisato sistema trasfuso nel progetto ministeriale del Codice civile in esame, passò nella discussione parlamentare senza obbietti e senza richiami al principio più radicale dell' abolizione più assoluta.

Così essendo, era egli forse prudente che il Ministro Guardasigilli aderendo all' abolizione dell' arresto personale venisse sostituendo la sua particolare opinione, tuttochè avvalorata dal suffragio di chiari giureconsulti, alla più autorevole opinione del Parlamento? Noi nol pensammo, e però ci fu avviso mantenere il titolo dell'arresto personale.

La materia della prescrizione viene ultima nell'ordine del Codice, e non ebbe a soggiacere che a poche e lievi modificazioni, intese in ispecialità a riordinare le parti attinenti alle prescrizioni più brevi, migliorandone i dettati e raccorciandone i termini.

Prima di por fine a questa rapida e succinta sposizione, io reputo non disutili due avvertenze. La prima è che, a compimento del Codice civile da attuarsi col primo giorno del prossimo anno, verrà fuori la legge transitoria destinata a dettar le norme da serbarsi nel trapasso dalla antica alla nuova Legislazione. Della opportunità di una legge transitoria basterà a far tutti capaci il considerare, che al cospetto di sette Legislazioni vigenti negli antichi Stati d'Italia, sarebbe stato inconsulto partito abbandonare alla dottrina e alla giureprudenza le molteplici questioni che occorreranno non infrequenti a ben determinare i punti d'intersezione dell'antico col nuovo. Quindi è che una legge transitoria fu tenuta indispensabile, e noi mettiamo pegno che questa non si farà aspettare.

Ebbi a notare dianzi, e giova ora ripeterlo, che alla pubblicazione del Codice terrà dietro quella dei processi verbali della Commissione. Codesta pubblicazione nell'atto che attesterà i gravi studi e le serie meditazioni onde la Commissione fu condotta ad emendare alcune parti viziose o manchevoli del Codice, porgerà ad un tempo la miglior guida e più fidata alla interpretazione giudiziaria.

Sire,

Con lieto e sereno animo io mi affido rassegnare alla Reale Sanzione il novello Codice civile pel Regno d'Italia.

Frutto di lunghi e severi studi, il primo Codice dell'Italia Una farà la sua comparsa nel mondo, recando in sè l' impronta del tipo nazionale, in quanto non ripudia le migliori e più gloriose tradizioni della sapienza latina ed italica, e si mostra ad un tempo domestico ai progressi della scienza giuridica ed ai voti della civile filosofia, accolti con temperata misura e senza quelle temerità innovatrici che il senno politico severamente condanna.

La M. V., degnando della sua alta sanzione il Decreto che io ho l'onore di presentarle, avrà segnato un' altra data memorabile nell' opera della nazionale ricostituzione, del cui maestoso edifizio si viene allargando e rassodando la base mercè l'invocata unità delle leggi.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863 con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

2. Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 30 *giugno* 1865
Reg.° 33 *Atti del Governo a c.* 45
AYRES.
(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
VACCA.

G. VACCA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863 con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell' articolo 2 della stessa legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

2. Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 30 *giugno* 1865
Reg.° 33 *Atti del Governo a c.* 45
AYRES.
(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
VACCA.

G. VACCA

nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.

10. La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all' esecuzione.

11. Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno.

12. Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l' ordine pubblico ed il buon costume.

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO I.

della cittadinanza e del godimento dei diritti civili

Art. 1. Ogni cittadino gode dei diritti [illegible] purchè non ne sia decaduto per con[illegible] penale.

2. I comuni, le provincie, gli istituti pub[illegible] civili od ecclesiastici, ed in generale [illegible] i corpi morali legalmente riconosciuti, [illegible] considerati come persone, e godono dei [illegible] civili secondo le leggi e gli usi osser[illegible] come diritto pubblico.

3. Lo straniero è ammesso a godere dei [illegible] civili attribuiti ai cittadini.

4. È cittadino il figlio di padre cittadino.

5. Se il padre ha perduto la cittadinanza [illegible] del nascimento del figlio, questi è ri[illegible] cittadino, ove sia nato nel regno e vi [illegible] la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dalla età [illegible]iore determinata secondo le leggi del [illegible], eleggere la qualità di straniero fa[illegible] la dichiarazione davanti l'uffiziale [illegible] stato civile della sua residenza, o, se [illegible] in paese estero, davanti i regi agenti [illegible] o consolari.

6. Il figlio nato in paese estero da padre [illegible] ha perduto la cittadinanza prima del [illegible] nascimento, è riputato straniero.

Esso può tuttavia eleggere la qualità di [illegible], purchè ne faccia la dichiarazione [illegible] forma dell'articolo precedente e fissi nel [illegible] il suo domicilio entro l'anno dalla [illegible] dichiarazione.

Però, se egli ha accettato un impiego [illegible] o nel regno, oppure ha servito o ser[illegible] armata nazionale di terra o di mare, [illegible] altrimenti soddisfatto alla leva mili[illegible] senza invocarne esenzione per la qualità [illegible] straniero, sarà senz'altro riputato citta[illegible]

7. Quando il padre sia ignoto, è cittadi[illegible] il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la citta[illegible] prima del nascimento del figlio, si [illegible] a questo le disposizioni dei due [illegible] precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

8. È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6.

9. La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

10. La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5.

11. La cittadinanza si perde

1.° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2.° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3.° Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

12. La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

13. Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè

1.° Rientri nel regno con permissione speciale del governo;

2.° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

3.° Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

14. La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

15. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

TITOLO II.

del domicilio civile e della residenza

16. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

17. Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

18. La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

19. Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

TITOLO III.

degli assenti

CAPO I.

DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA E DEI SUOI EFFETTI

20. La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente.

21. Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA

22. Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata.

23. Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell'assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

24. Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'assenza.

25. La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell'articolo 23.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA

SEZIONE I.

della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente

26. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico

ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

27. Qualora alcuno dei presunti eredi od altro avente diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

28. L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

29. Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Non potranno, senza l'autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

30. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

31. Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza, e di seguito sino ai trent'anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent'anni il sesto.

Trascorsi trent'anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso.

32. Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

33. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'articolo 21.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell'articolo 31.

34. Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell'articolo 31.

35. Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l'immissione in possesso.

SEZIONE II.

della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente

36. Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent'anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale, sull'istanza delle parti interessate, pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.

37. Pronunziata l'immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall'autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

38. Qualora i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione d'assenza, o dopo di essa ma prima dell'immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

39. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna od è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.

40. I figli e i discendenti dell'assente pos-

sono egualmente, entro i trent'anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell' assente secondo le norme stabilite nell' articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.

41. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell'assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti della buna fede riguardo ai frutti percepiti.

SEZIONE III.

degli effetti dell' assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all' assente

42. Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

43. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro a' quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.

44. Le disposizioni de' due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

45. Finchè l' assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepite in buona fede.

CAPO IV.

DELLA CURA E TUTELA DEI FIGLI MINORI DELL' ASSENTE

46. Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria potestà a norma dell' articolo 220.

47. Se la madre non è vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l' assenza sia dichiarata, o è nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi nell'ordine stabilito dall' articolo 244, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.

TITOLO IV.

della parentela e della affinità

48. La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

49. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Ciascuna generazione forma un grado.

50. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l' una dall' altra; è linea collaterale la serie de' gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

51. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

52. L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L' affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.

TITOLO V.

del matrimonio

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO

SEZIONE I.

della promessa di matrimonio

53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d' età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l' altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

SEZIONE II.

delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'articolo 107.

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

58. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

59. In linea collaterale il matrimonio è vietato 1.° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2.° tra gli affini nel medesimo grado, 3.° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

60. Il matrimonio è proibito

Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi della stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.

62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

63. Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno de' genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

64. Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi nè avole, o se niuno di essi è in possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio de' figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell' interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

69. Le disposizioni dell' articolo 55, dei numeri 2 e 3 dell' articolo 59, e dell' articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

CAPO II.

DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO

70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'uffiziale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza de' genitori.

71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

74. L'uffiziale dello stato civile non può

procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

75. Se l' uffiziale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

76. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall' ultima pubblicazione.

77. Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine de' cento ottanta giorni successivi.

78. Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell' unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza de' medesimi e de' loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura de' detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull' importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

79. Gli sposi debbono presentare all'uffizio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio,

Gli estratti de' loro atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità de' precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, ne' casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che, nella varietà de' casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

80. Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L' atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell' altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

CAPO III.

DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO

82. Il padre, la madre, e in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio de' figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand' anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

83. Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età,

1.° Per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65;

2.° Per l'infermità di mente di uno degli sposi.

84. Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

85. Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

86. Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all' articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta a' prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

87 Il pubblico ministero deve sempre far opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

88. Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione e contenere l' elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

89. L' atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'uffiziale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

90. L' opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

91. Se l'opposizione è respinta, l' oppo-

…ato, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento de' danni.

92. Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale.

CAPO IV.

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

93. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'uffiziale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

94. Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

95. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

96. Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 93, l'uffiziale dello stato civile richiederà per iscritto l'uffiziale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'uffiziale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'uffiziale da cui venne la richiesta.

97. Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'uffiziale dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'uffiziale si trasferirà col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94.

98. L'uffiziale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascerà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

99. Nei matrimoni del re e della famiglia reale l'uffiziale dello stato civile è il presidente del senato del regno.

Il re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per pro-

CAPO V.

DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO E DEGLI STRANIERI NEL REGNO

100. Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

101. Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estensibile a lire cento.

102. La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese, a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

103. Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve presentare all'uffiziale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dal quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

CAPO VI.

DELLE DOMANDE PER NULLITA' DI MATRIMONIO

104. Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 55, 56, 58, 59, 60 e 62, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un uffiziale non competente dello stato civile o senza la presenza dei voluti testimoni.

Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'uffiziale dello stato civile non è più ammessa.

105. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

106. Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

107. L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

108. Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Non può essere impugnato dal figlio che aveva compiuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

109. L' azione di nullità nel caso dell' articolo precedente non potrà essere promossa nè dai coniugi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza loro richiamo.

Parimente l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, dopo raggiunta la maggior età, ha lasciato trascorrere sei mesi senza richiamo.

110. Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non potrà più essere impugnato: 1.° quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta l' età richiesta; 2.° quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta.

111. Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l' uno di essi avesse l'età fissata, non può essere impugnato dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

112. Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall' interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva d' interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunziata, risulta esistente al tempo del matrimonio.

L' annullamento non potrà più pronunziarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rivocata l' interdizione.

113. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell' altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l' assenza.

114. L' azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

115. Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può sull' istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'uffizio, se ambidue i coniugi od uno di essi siano minori di età.

116. Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell' annullamento di esso.

Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

CAPO VII.

DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

117. Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell' articolo 364.

118. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambidue i coniugi, non dispensa dal presentare l' atto di celebrazione.

119. Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

120. Non ostante la disposizione degli articoli 117 e 118, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione coll' atto di nascita.

121. Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico uffiziale l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l' esistenza del matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.° Che si presenti l' estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;

2.° Che vi sia pruova non dubbia di un conforme possesso di stato.

122. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d' un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PENALI

123. Incorreranno nella multa di lire 200 estendibile a lire 1000 gli sposi e l'uffiziale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

124. L' uffiziale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che siano stati presentati all'uffizio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

125. Incorrerà nella multa di lire 100 estendibile a lire 500 l' uffiziale dello stato civile che abbia fatto procedere alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambidue gli sposi, od in contravvenzione all' articolo 74.

126. Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente l' uffiziale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 72, 75, 76, 93, 94, 96, 98 e 103, o commetta qualsiasi altra contravvenzione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

127. Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all' altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 100 estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l' indennità al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

128. La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell' articolo 57, l' uffiziale che l' abbia celebrato e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibile a lire 1000.

La donna decade da ogni donazione, lucro dotale e successione che provengano dal primo marito.

129. L' applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti il tribunale correzionale.

CAPO IX.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

SEZIONE I.

Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro

130. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

131. Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

132 Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

133. L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie, cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

134. La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l' autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l' autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.

135. L' autorizzazione del marito non è necessaria

1.° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

2.° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

3.° Quando la moglie eserciti la mercatura.

136. Se il marito ricusi l' autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d' interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

SEZIONE II.

dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti

138. Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

139. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

140. La reciproca obbligazione degli alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa,

1.° Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze;

2.° Quando il coniuge da cui derivava l' affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll' altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

141. Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare.

142. L' obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall' ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

143. Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.

144. Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze.

145. Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti.

L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

146. L'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

147. I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

CAPO X.

DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

148. Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

149. Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

150. La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

151. La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

152. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione

153. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

154. Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di se i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

155. Qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

156. Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

157. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

158. La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale.

TITOLO VI.

della filiazione

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE CONCEPITA O NATA DURANTE IL MATRIMONIO

159. Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

160. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

161. Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscerne la paternità nei casi seguenti:

1.° Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2.° Quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico;

3.° Quando il parto fosse dichiarato non vitale.

162. Il marito può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente.

163. Il marito può anche ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima del-

nascita viveva legalmente separato dalla moglie.

Tale diritto non gli spetta, quando vi sia stata riunione anche soltanto temporanea fra i coniugi.

164. Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta.

165. Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè quando gli ne sia stata celata la nascita: nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell'adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità del marito.

166. In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a far richiamo, deve proporre giudizialmente la sua domanda nei seguenti termini:

Entro due mesi quando si trovi nel luogo in cui è nato il figlio;

Entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio, od in cui è stabilito il domicilio coniugale, se era assente;

Entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta celata la nascita.

167. Se il marito muore senza aver promossa l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dal tempo in cui egli sarà entrato nel possesso dei beni del defunto, o dal tempo in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in tale possesso.

168. L'azione diretta ad impugnare la paternità sarà proposta contro il figlio se è maggiore d'età, e, se è minore od interdetto, in contraddittorio di un curatore deputato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre.

169. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse.

CAPO II.

DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA

170. La filiazione legittima si prova coll'atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile.

171. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

172. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui egli pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

Che l'individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere;

Che il padre lo abbia trattato come suo figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di lui;

Che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società;

Che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla famiglia.

173. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimente non si potrà muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

174. Quando mancano l'atto di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si tratti di supposizione o sostituzione di parto, ancorchè in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che allora quando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

175. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

176. La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

177. L'azione per reclamare lo stato legittimo è imprescrittibile riguardo al figlio.

178. La detta azione non può essere promossa dagli eredi o discendenti del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

Quando l'azione fu promossa dal figlio, può essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso nè perenzione d'istanza.

CAPO III.

DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO E DELLA LEGITTIMAZIONE

SEZIONE I.

della filiazione della prole nata fuori di matrimonio

179. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente.

180. Non possono però essere riconosciuti

1.° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;

2.° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in in-

finito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

181. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell' atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita.

182. Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l' altro genitore.

183. Il figlio naturale di uno dei coniugi, nato prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col consenso dell' altro coniuge, salvochè questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento.

184. Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età.

Se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre.

Sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 233.

185. Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è stato riconosciuto da ambidue i genitori.

186. Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un' arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizioni di somministrarglieli.

Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi.

187. Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli.

188. Il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse.

189. Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento.

190. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclama la madre deve provare d' essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l' ammissione.

191. La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

192. La sentenza che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento.

193. Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità.

Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti,

1.° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2.° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3.° Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori.

SEZIONE II.

della legittimazione dei figli naturali

194. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio, la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

195. Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

196. Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti.

197. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nell' atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

198. La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni:

1.° Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi;

2.° Che il genitore il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

3.° Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4.° Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell' altro coniuge.

199. Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione, semprechè al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell' articolo precedente.

In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

200. La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli, e conseguentemente *potersi, o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione.*

Se la deliberazione della corte di appello è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti, e colle

informazioni assunte d'uffizio al ministro di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del consiglio di stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al re.

Se il re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita del figlio.

201. La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'ha domandata.

TITOLO VII.

dell'adozione

CAPO I.

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI

202. L'adozione è permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono di adottare.

203. Niuno può avere più figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto.

204. Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi.

205. I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

206. Il minore non può essere adottato, se non ha compiuta l'età di anni diciotto.

207. Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione.

208. L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottato.

Se l'adottato o l'adottante hanno padre, madre, o coniuge vivente, sarà pure necessario il loro consenso.

209. Se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela.

210. L'adottato assume il cognome dell'adottante e l'aggiunge al proprio. I diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante sono determinati nel titolo *Delle successioni*.

211. Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno.

L'obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca tra l'adottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali dell'adottante.

212. L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo *Del matrimonio*.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE

213. La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, per venire all'atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte.

Dovranno pure intervenire in persona o per procura quelli di cui è richiesto l'assenso a norma degli articoli 208 e 209.

214. L'atto di adozione sarà presentato, entro i dieci giorni susseguenti, in copia autentica dalla parte più diligente alla corte per l'omologazione.

215. La corte, assunte le opportune informazioni, verificherà,

1.° Se tutte le condizioni della legge siano state adempite;

2.° Se colui che vuole adottare, goda buona fama;

3.° Se l'adozione convenga all'adottato.

216. La corte, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio ed ommessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: *si fa luogo*, o *non si fa luogo all'adozione*.

217. L'adozione ammessa dalla corte di appello produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso; ma finchè il decreto della corte non sia pronunziato, tanto l'adottante quanto l'adottato possono rivocare il loro consenso.

Se l'adottante muore, dopo la presentazione dell'atto di consenso alla corte e prima della omologazione, sarà tuttavia continuato il procedimento, e ammessa, qualora sia il caso, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno presentare alla corte col mezzo del pubblico ministero memorie ed osservazioni per dimostrare inammissibile l'adozione.

218. Il decreto della corte di appello che ammette l'adozione, sarà pubblicato ed affisso in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la corte stimerà di prescrivere, e sarà inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

219. Nei due mesi successivi al decreto della corte l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l'annotazione sarà eseguita.

TITOLO VIII.

della patria podestà

220. Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Egli è soggetto alla podestà de' geni-

tori sino all'età maggiore od all'emancipazione.

Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre.

Sciolto il matrimonio, la patria podestà viene esercitata dal genitore superstite.

221. Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale civile.

Qualora giuste cause rendessero necessario l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il presidente, sull'istanza dei parenti od anche del pubblico ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferendone immediatamente al presidente, il quale conferma, revoca, o modifica il dato provvedimento.

222. Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

223. Nei casi indicati nei due articoli precedenti contro i decreti del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello e sarà sempre sentito il pubblico ministero.

224. Il padre rappresenta i figli nati o i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso, e mediante l'autorizzazione del tribunale civile.

Nascendo conflitto d' interessi tra i figli soggetti alla stessa patria podestà o tra essi ed il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore sarà fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile.

225. Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso.

226. Le eredità devolute ai figli soggetti alla patria podestà saranno accettate dal padre col benefizio dell'inventario.

Se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti, od anche sull'istanza fatta d'uffizio dal procuratore del re potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

227. La nullità degli atti fatti in contravvenzione ai precedenti articoli non può essere opposta che dal padre o dal figlio o dai suoi eredi od aventi causa.

228. Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore.

229. Non sono soggetti all' usufrutto legale

1.° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

2.° I beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un' arte o una professione;

3.° I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nell' interesse del figlio contro il consenso del padre;

4.° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti, o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata.

230. Sono inerenti all'usufrutto legale i seguenti pesi:

1.° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

2.° Il pagamento delle annualità o degli interessi dei capitali che decorrono dal giorno in cui si apre l'usufrutto;

3.° Tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari.

231. Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria podestà.

L' usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria podestà è esercitata dal padre, ove questo ne sia escluso per cause a lui personali.

232. L'usufrutto legale cessa colla morte del figlio e col passaggio del genitore ad altre nozze.

233. Se il genitore abusa della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale sull' istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell' usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio.

234. Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura ma senza opposizione od anche con procura ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

235. Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre che non voglia accettare le stabilite condizioni, può chiedere di essere dispensata facendo convocare dal pretore un consiglio di famiglia composto a norma degli articoli 252 e 253, affinchè deliberi sulla chiesta dispensa.

La deliberazione del consiglio di famiglia sarà sottoposta all'omologazione del tribunale il quale provvederà, sentito il pubblico ministero.

236. Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può nominare un curatore al ventre.

237. La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia a norma degli articoli 252 e 253.

Il consiglio delibererà se l'amministrazione dei beni debba essere conservata alla madre, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all'educazione dei figli.

Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i provvedimenti a norma dell'art. 235.

238. In mancanza della convocazione prescritta dall'articolo precedente, la madre perderà di diritto l'amministrazione, e suo marito sarà responsabile in solido di quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata.

Il pretore, sull'istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate negli articoli 252 e 253, od anche d'uffizio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

Il consiglio di famiglia può riammettere la madre all'amministrazione dei beni.

Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 237.

239. Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi fu riammessa, suo marito s'intende sempre associato alla medesima nell'amministrazione, e ne diviene responsabile in solido.

TITOLO IX.

della minore età, della tutela e della emancipazione

CAPO I.

DELLA MINORE ETA'

240. È minore la persona che non ha ancora compiuto gli anni ventuno.

CAPO II.

DELLA TUTELA

SEZIONE I.

dei tutori

241. Se ambidue i genitori sono morti, dichiarati assenti o sono incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria podestà, si apre la tutela.

242. Il diritto di nominare un tutore parente od anche estraneo, spetta a quello dei genitori che rimane superstite.

La nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento.

243. Non ha effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore, che al tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria podestà.

244. Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno, ed in mancanza di questo all'avo materno.

245. Quando un figlio minore resta senza padre e madre, senza tutore da essi nominato, senza avo paterno e materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

246. Qualunque sia il numero dei figli non può essere loro nominato che un solo tutore.

Nascendo conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvederà nel modo indicato nell'articolo 224.

247. Chiunque istituisce erede un minore, può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, sebbene il minore sia sotto la patria podestà.

248. Venendo a cessare, durante l'età minore dei figli, la tutela legale attribuita ai genitori naturali dall'articolo 184, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio, sarà provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela.

SEZIONE II.

del consiglio di famiglia

249. Verificandosi l'apertura della tutela, è costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima presso il pretore del mandamento dove si trova la sede principale degli affari del minore.

Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile esservi trasferita la sede del consiglio.

250. L'uffiziale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli di minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela.

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà nel più breve termine il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

251. Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Faranno altresì parte del consiglio di famiglia il tutore, il protutore e pel minore emancipato il curatore.

Il minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione.

252. Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1.° gli ascendenti maschi del minore; 2.° i fratelli germani; 3.° gli zii.

In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed in parità di grado i più anziani.

253. Non vi essendo i consulenti indicati nell'articolo precedente o non essendo in numero sufficiente, il pretore deve nominare allo stesso uffizio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od affini del minore.

In mancanza di parenti e di affini, il pretore provvederà a norma dell'articolo 261.

254. Il pretore per ragione delle distanze o per altri gravi motivi avrà facoltà di dispensare dall'ufficio di consulente le persone che ne facciano domanda, surrogandone altre secondo le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Il pretore surrogherà pure colle stesse norme quei consulenti che nel corso della tutela cessino dall'uffizio.

255. Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute a intervenire personalmente. L'assenza non giustificata è punita con ammenda estendibile a lire cinquanta.

Verificandosi il caso che un membro del consiglio si renda abitualmente assente, il pretore deve surrogarvi un'altra persona, ed ove non sia provata una giusta e permanente causa di assenza, ne riferirà al procuratore del re, il quale promuoverà contro di esso in giudizio civile l'applicazione di una multa estendibile a lire cinquecento.

256. Nel processo verbale della prima adunanza del consiglio di famiglia si enuncieranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiarerà se sia regolarmente costituito.

Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragione d'incompetenza o d'irregolare sua costituzione. Anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi che siano in buona fede.

257. Nel corso della tutela il pretore deve convocare il consiglio di famiglia quando gliene facciano istanza il tutore, o il protutore, o il curatore, o due consulenti, o gli aventi un interesse legittimo.

Può eziandio convocarlo d'ufficio.

La convocazione potrà anche essere ordinata dal procuratore del re.

258. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i membri di esso e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti quello del pretore avrà la preponderanza.

259. I membri del consiglio debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali hanno un interesse personale.

Il tutore non ha voto, quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del protutore, e il protutore non ha voto, quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della nomina di un nuovo tutore.

260. Quando la deliberazione non è presa all'unanimità, si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del consiglio di famiglia.

Il tutore, il protutore, il curatore ed anche i membri intervenuti all'adunanza potranno impugnare tale deliberazione dinanzi al tribunale in contraddittorio dei membri che furono d'avviso conforme alla medesima.

261. Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore a norma dell'articolo 184.

Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali o di due altre persone scelte dal pretore stesso.

Sono nel resto comuni al consiglio di tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia.

262. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'uffizio di tutore, sono confidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

263. Nei consigli di famiglia o di tutela, il ministero del pretore e di qualunque altro uffiziale è gratuito come quello dei membri che li compongono.

SEZIONE III.

del protutore

264. Chi ha diritto di nominare il tutore può nella medesima forma nominare il protutore: in mancanza la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia.

Nei casi in cui il consiglio di famiglia è chiamato ad eleggere il tutore ed il protutore, l'elezione del tutore dovrà precedere quella del protutore, la quale si farà immediatamente dopo nella stessa adunanza.

265. Il tutore non può assumere l'esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo

Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere rimosso e sarà sempre tenuto al risarcimento d'ogni danno.

266. Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

È pur tenuto di promuovere la nomina di un nuovo tutore in caso di tutela vacante od abbandonata, e frattanto egli rappresenta il minore, e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli amministrativi che non ammettono dilazione.

267. Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore: il consiglio di famiglia lo può rieleggere.

SEZIONE IV.

della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffizi tutelari

268. Non possono essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora gli avessero assunti

1.° Le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate;

2.° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

3.° Tutti quelli che abbiano o siano per avere, o dei quali il padre, la madre, i discendenti od il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, in cui si trovi posto in pericolo lo stato del minore od una parte notabile delle sue sostanze.

269. Sono esclusi dai medesimi uffizi e debbono esserne rimossi, qualora li avessero assunti

1.° I condannati ad una pena criminale;

2.° I condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi;

3.° Le persone di notoria cattiva condotta e quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà o trascuranza, o colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela;

4.° I falliti non riabilitati.

270. Nel caso di condanna a pena correzionale per reato non indicato nel numero 2 dell'articolo precedente, il condannato non può essere tutore finchè non abbia scontata la pena.

Qualora avesse già assunta la tutela e la pena fosse maggiore di un anno di carcere, la perde, nè può esservi riammesso finchè dura la pena; se questa è minore di un anno, il consiglio di famiglia lo può rimuovere.

271. Le domande cui possono dar luogo le disposizioni dei due precedenti articoli, saranno proposte dinanzi al consiglio di famiglia, salvo il diritto di richiamo davanti al tribunale.

Tale richiamo potrà anche farsi dal pubblico ministero.

Quando si tratti di escludere o rimuovere il tutore o protutore, il consiglio di famiglia, non potrà deliberare, se non sentiti o debitamente citati i medesimi.

SEZIONE V.

delle cause di dispensa dagli uffizi di tutore e protutore

272. Sono dispensati dagli uffizi di tutore e protutore

1.° I principi della famiglia reale, salvochè si tratti di tutela di altri principi della stessa famiglia;

2.° I presidenti delle camere legislative;

3.° I ministri segretari di stato;

4.° I presidenti del consiglio di stato, della corte dei conti, delle corti giudiziarie ed i capi del pubblico ministero presso le corti medesime;

5.° I segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del regno ed i capi delle amministrazioni provinciali.

273. Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'uffizio di protutore

1.° Le donne che possono essere tutrici;

2.° Coloro che abbiano l'età di sessantacinque anni compiti;

3.° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità;

4.° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa;

5.° Chi sia già incaricato di una tutela;

6.° I militari in attività di servizio;

7.° Coloro che abbiano missione dal governo fuori del regno, o che per ragione di pubblico servizio risiedano fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela.

274. Chi non sia parente od affine del minore non può essere costretto ad accettare la tutela o l'uffizio di protutore, ogni qualvolta nel territorio del tribunale in cui si costituì la tutela, od in cui sia parte notabile delle sostanze del minore, risiedano parenti od affini capaci di assumere i detti uffizi e non dispensati per causa legittima.

Venendo a cessare le cause per cui il parente od affine sia stato dispensato, l'estraneo che abbia assunto l'uffizio di tutore o di protutore, potrà ottenere di esserne liberato.

275. La domanda di dispensa si propone al consiglio di famiglia.

La decisione del consiglio che rigetta la domanda, potrà essere impugnata dinanzi al tribunale dal tutore o protutore che la propose, il quale però sarà tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni.

In questo caso un delegato speciale del consiglio di famiglia sarà ammesso a difenderne la decisione.

276. Il consiglio di famiglia potrà in ogni tempo dispensare il tutore, il protutore ed il curatore dal loro uffizio, qualora essi consentano a rassegnarlo, e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore.

La deliberazione del consiglio di famiglia, ove non sia stata presa a voti unanimi, sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

SEZIONE VI.

dell' esercizio della tutela

277. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni.

278. Il consiglio di famiglia, qualora la tutela non sia esercitata dall' avo paterno o materno, potrà deliberare sul luogo in cui il minore debba essere allevato, e sull' educazione che convenga dargli, sentito lo stesso minore, quando abbia compiuto l'età di anni dieci.

279 Il tutore che ha gravi motivi di doglianza per la cattiva condotta del minore, ne riferirà al consiglio di famiglia, il quale potrà autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento indicato nell' articolo 222.

280. Il minore deve rispetto ed obbedienza al suo tutore

Se il tutore abusa della sua autorità o trascura gli obblighi del suo uffizio, il minore potrà portare le sue doglianze al consiglio di famiglia.

281 Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all' inventario dei beni del minore, non ostante qualunque dispensa.

Dovrà l' inventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo al pretore di prorogare il detto termine, ove le circostanze lo richiedano.

282. L' inventario si farà con l' intervento del protutore e coll' assistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia, per mezzo del notaio nominato dal genitore o altrimenti dal consiglio di famiglia.

Il pretore o il consiglio di famiglia potrà permettere che l' inventario sia fatto senza il ministero di notaio, quando i beni non eccedono il valore di lire tremila.

L' inventario sarà depositato presso la pretura.

Nell' atto del deposito il tutore e il protutore dichiareranno con giuramento la sincerità dell' inventario.

283. Nell' inventario si indicheranno i mobili, crediti e debiti, si descriveranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, e si farà pure la designazione degli immobili.

Il pretore o il consiglio di famiglia determinerà se e come si debba procedere alla stima dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili.

284. Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle forme usate in commercio all' inventario dello stabilimento, coll' intervento del protutore e di quelle altre persone che il pretore o il consiglio di famiglia credesse opportuno di delegare.

Quest' inventario sarà pure depositato presso la pretura, ed il riepilogo di esso sarà regis rato nell' inventario generale.

285. Il tutore che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve dichiararlo sulla interpellazione del notaio prima che incomincino le operazioni relative all' inventario.

Il notaio farà menzione nell' inventario della fatta interpellazione e della data risposta.

Nel caso d' inventario senza opera di notaio l' interpellazione al tutore sarà fatta dal pretore, che farà constare delle risposte del tutore nel processo verbale di deposito.

286. Se il tutore, conoscendolo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decaderà da ogni suo diritto.

Qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo debito, potrà essere rimosso dalla tutela.

287. I valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi, che si trovassero nel patrimonio del minore, saranno depositati nella cassa dei depositi giudiziari od in quella che sarà dal pretore designata, e vi rimarranno sino a che il consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato.

288. Il tutore che ommette di fare l' inventario nel termine o nel modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può essere rimosso dalla tutela.

289. Prima che sia compiuto l' inventario, l' amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

290. Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell' inventario, il tutore farà vendere a' pubblici incanti i mobili del minore.

Il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto od in parte ed anche a venderli ad offerte private.

291. Compiuto l' inventario, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione l' annua spesa per il mantenimento l' educazione e l' istruzione del minore e per l' amministrazione del patrimonio, fissando la somma da cui cominci l' obbligo al tutore di impiegare gli avanzi delle rendite, il modo dell' impiego e il tempo entro il quale debba essere fatto.

Il tutore che avrà ommesso di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su questi oggetti, diventerà risponsabile, alla scadenza di tre mesi, degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

292. Il tutore, che non sia l' avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che sarà sottoposta all' omologazione del tribunale.

Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà inscriversi l' ipoteca legale, ed ove il tutore non possegga beni sufficienti, si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza.

293. Il consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e potrà parimente liberarlo da quella che avesse dato.

Potrà pure estendere o restringere l'iscrizione dell'ipoteca che si fosse presa in garanzia della cauzione ed anche autorizzarne la cancellazione.

In tutti questi casi la deliberazione del consiglio deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale.

294. Il consiglio di famiglia potrà eziandio stabilire cautele speciali per l'esazione e l'impiego di quella parte di rendita che eccede la somma fissata a norma dell'articolo 291.

295. Il consiglio di famiglia, se circostanze particolari lo richiedano, può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua risponsabilità, da una o più persone stipendiate.

296. Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienar beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o titoli di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni volontarie o giudiziali.

Il tutore non può parimente senza la detta autorizzazione far compromessi o transazioni, nè promuovere azioni in giudizio, se non si tratta di azioni possessorie o di quelle relative al conseguimento delle rendite, e salvi i casi di urgenza.

297. L'autorizzazione del consiglio di famiglia non può essere data in genere, ma deve essere speciale per ciascun atto e contratto.

Nell'autorizzare vendite d'immobili, il consiglio determinerà, se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private.

298. Trovandosi nel patrimonio del minore titoli al portatore, quando il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore dovrà farli inscrivere in nome del minore.

299. Gli stabilimenti di commercio o di industria che si trovano nel patrimonio del minore, saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi e colle cautele che determinerà il consiglio di famiglia.

Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio quando vi sia evidente utilità del minore: questa deliberazione sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

300. Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, nè accettare cessioni di alcuna ragione o credito verso il medesimo. Non possono neppure prendere in affitto i beni senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

301. Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno od ipoteca dei beni del minore, devono essere sottoposte all'omologazione del tribunale.

Saranno parimente soggette all'omologazione del tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore a prendere danari a prestito, o quelle relative alle transazioni, ai compromessi e alle divisioni in cui sia interessato il minore.

SEZIONE VII.

del rendimento dei conti della tutela

302. Ogni tutore, terminata la sua amministrazione è tenuto a renderne il conto.

303. Il tutore, ad eccezione dell'avo paterno e materno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia il quale, prima di deliberare, li farà esaminare da uno dei suoi membri.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa in carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio, e, dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati presso la pretura.

304. Qualunque esenzione dall'obbligo di rendere il conto definitivo o di presentare gli stati annuali è di nessuno effetto.

305. Il conto definitivo della tutela si renderà quando il minore sia giunto alla maggiore età, o quando sia emancipato.

Le spese saranno a carico del minore, e saranno intanto anticipate dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese che saranno sufficientemente giustificate, e riconosciute utili al minore.

306. Qualora l'amministrazione del tutore cessi prima che l'amministrato sia giunto alla maggiore età o sia emancipato, il conto dell'amministrazione dovrà rendersi a colui che succede nella tutela ed in presenza del protutore: il rendimento del conto non sarà però definitivo, salvo che intervenga l'approvazione del consiglio di famiglia.

Se l'amministrato muore durante la minore età, il conto sarà reso ai suoi eredi.

307. Se la tutela cessi per la maggiore età dell'amministrato, il conto sarà reso all'amministrato medesimo; ma il tutore non sarà efficacemente liberato, se l'amministrato non sarà stato assistito nell'esame del conto dal protutore o da quell'altra persona che, in mancanza del protutore, sarà stata designata dal pretore.

Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela.

308. La somma a cui ascenderà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno dell'ultimazione del conto senza che occorra di farne la domanda.

Gli interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale fatta dopo l'ultimazione del conto.

309. Le azioni del minore contro il tutore e il protutore, e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela si prescrivono in dieci anni computabili dal giorno della

maggiore età o della morte dell'amministrato, senza pregiudizio però, delle disposizioni relative all'interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni.

La prescrizione stabilita da questo articolo non si applica all'azione pel pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

CAPO III.

DELL'EMANCIPAZIONE

310. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

311. Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, potrà essere emancipato dal genitore che eserciti la patria podestà, e in mancanza dal consiglio di famiglia.

L'emancipazione si effettuerà mediante dichiarazione fatta davanti il pretore dal genitore, o mediante deliberazione del consiglio di famiglia.

312. Il figlio naturale potrà essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale, e in mancanza dal consiglio di tutela, nelle forme stabilite dall'articolo precedente.

313. Per l'emancipazione dei minori indicati nell'articolo 262, il consiglio di tutela sarà presieduto dal pretore.

314. Dichiarata l'emancipazione, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.

Se però l'emancipazione è fatta dal padre o dalla madre, il minore emancipato avrà per curatore il genitore emancipante.

315. Il minore emancipato per effetto del matrimonio avrà per curatore il padre, e in mancanza la madre.

Mancando ambidue i genitori, il consiglio di famiglia o di tutela gli nominerà il curatore.

La donna minore maritata ha per curatore il marito, od il curatore del marito se questo sia minore od inabilitato, ed infine il tutore del marito se questo sia interdetto.

Qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre, e in loro mancanza le sarà nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela.

316. Il conto della precedente amministrazione sarà reso al minore emancipato assistito dal suo curatore, e se questo è quel medesimo che deve rendere il conto, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore speciale.

317. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

318. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego, e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

319. Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela.

Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio del minore emancipato saranno soggette all'omologazione del tribunale in tutti i casi accennati nell'articolo 301.

320. Nel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso, il minore potrà far richiamo al consiglio di famiglia.

321. Il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela, quando i suoi atti lo dimostrino incapace di amministrare.

La deliberazione del consiglio non avrà luogo che sopra la domanda del genitore, ove egli abbia concessa la emancipazione e sia vivente.

Dal giorno della rivocazione dell'emancipazione il minore rientrerà sotto la patria podestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita.

322. Le nullità degli atti fatti in contravvenzione alle disposizioni di questo titolo concernenti l'interesse del minore non possono opporsi che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi od aventi causa.

TITOLO X.

della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione

CAPO I.

DELLA MAGGIORE ETA'

323. La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiti.

Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.

CAPO II.

DELL'INTERDIZIONE

324. Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto.

325. Il minore non emancipato può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età.

326. L'interdizione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico ministero.

327. L'interdizione non potrà essere pronunziata se non avuto il parere del consiglio di famiglia o di tutela, e dopo essersi proceduto all'interrogatorio della persona contro cui si promuove.

Il coniuge e i discendenti della persona di cui si domanda l'interdizione, e i parenti che l'abbiano promossa, non possono far parte del consiglio di famiglia o di tutela, nè assistere alle sue deliberazioni, fino a che non sia pronunziata sentenza definitiva: essi però hanno diritto di essere sentiti per dare schiarimenti al consiglio.

Dopo l'interrogatorio il tribunale deputerà, se occorre, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona di cui fu chiesta l'interdizione e dei suoi beni.

328. L'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza.

329. L'interdetto è in istato di tutela.

Le disposizioni relative alla tutela dei

minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

330. Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

È parimente tutore di diritto, dopo il coniuge, il padre dell'interdetto e, in mancanza del padre, la madre.

Mancando la tutela del coniuge, del padre e della madre, il tutore è nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, salvochè il genitore che sopravvisse, prevedendo il caso della interdizione del figlio, glielo abbia designato per testamento o per atto notarile.

331. Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di famiglia o di tutela potrà dispensare il tutore dall'obbligo di presentare gli stati annuali menzionati nell'articolo 303.

332. Il tutore dell'interdetto non sarà tenuto a far vendere i mobili che servono all'abitazione della famiglia.

333. Nessuno, ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni.

334. La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto saranno regolate dal consiglio di famiglia o di tutela.

335. Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisionale sono nulli di diritto.

La nullità non può essere proposta se non dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa.

336. Gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d'interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e semprechè o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo.

337. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente, se non quando o siasi promossa l'interdizione prima della morte di esso, o la prova dell'infermità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

338. L'interdizione sarà rivocata ad istanza dei parenti, del coniuge o del pubblico ministero, quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

Il consiglio di famiglia o di tutela dovrà vegliare per riconoscere, se continui la causa dell'interdizione.

CAPO III.

DELL'INABILITAZIONE

339. L'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, e il prodigo potranno dal tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, riscuotere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.

L'inabilitazione può essere promossa da coloro che hanno diritto di promuovere l'interdizione.

340. Il sordo muto e il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie.

341. La nullità degli atti fatti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore non può essere proposta che dall'inabilitato e da'suoi eredi od aventi causa.

342. L'inabilitazione sarà rivocata, come l'interdizione, quando sia cessata la causa per cui fu pronunziata.

TITOLO XI.

dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti, e delle cure degli emancipati od inabilitati

343. In ciascuna pretura sarà tenuto un registro delle tutele dei minori o degli interdetti, ed un altro delle cure degli emancipati od inabilitati.

344. Ogni tutore o curatore dovrà far iscrivere nel registro la tutela o la cura entro quindici giorni da quello in cui l'abbia assunta. Tutti i membri del consiglio di famiglia o di tutela dovranno vegliare perchè la iscrizione venga eseguita. Il pretore la potrà ordinare d'ufficio.

La tutela legale attribuita ai genitori dall'articolo 184 non è soggetta ad iscrizione.

345. Il registro delle tutele conterrà per ciascuna di esse un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare

Il nome e cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona soggetta alla tutela;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, o la sentenza che pronunziò l'interdizione;

Il giorno in cui si è aperta la tutela:

La data dell'inventario;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

346. Nel registro si terrà nota degli stati annuali dell'amministrazione del tutore e dei loro risultati.

347. Trasferendosi la sede della tutela in altra pretura, il tutore ne farà dichiarazione nel registro di quella che abbandona e ne procurerà l'iscrizione nel registro dell'altra in cui viene trasferita.

348. Il registro delle cure degli emancipati od inabilitati avrà, per ciascuna di esse, un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare

Il nome, cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata od inabilitata:

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del genitore emancipante, o del

membri del consiglio di famiglia o di tutela che deliberarono l'emancipazione;

La data dell'emancipazione o della sentenza di inabilitazione;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato od inabilitato e dei membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di curatore;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

349. Il pretore veglierà la tenuta dei registri, e alla fine d'ogni anno farà rapporto al procuratore del re circa i provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge.

I registri saranno tenuti in carta libera a le registrazioni si eseguiranno gratuitamente.

TITOLO XII.

degli atti dello stato civile

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

350. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

351. Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli uffiziali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

352. Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'uffiziale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'uffiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

353. Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni, e dall'uffiziale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

354. Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

355. Gli uffiziali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite o permesse.

356. I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

357. I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

358. Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti: non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

359. Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'uffiziale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'uffiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del re, il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

360. I registri saranno chiusi dagli uffiziali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

361. Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'uffiziale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

362. I registri dello stato civile sono pubblici; gli uffiziali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

363. Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

364. Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

365. Il procuratore del re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; for-

... coll'opera del cancelliere un processo ... dei risultati della verificazione, or... il deposito dei registri negli archivi ... tribunale e promuoverà l'applicazione ... pene pecuniarie contro coloro che vi ... dato luogo, ed anche le rettificazio... ... dall'interesse pubblico, chiama... parti interessate.

366. Avvenendo alcuno dei casi espressi ... articolo **364** il tribunale, sulla istanza ... procuratore del re, potrà ordinare che ... fatti, se è possibile, gli atti ommessi, ... o smarriti, ovvero che si supplisca ... loro mancanza con atti giudiziali di no... mediante le dichiarazioni giurate al... di quattro persone informate e degne ... chiamate sempre le parti interessa... senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di ... dinanzi ad un uffiziale dello ... non competente e sia perenta l'a... per impugnarlo, il tribunale sull'istan... del procuratore del re, potrà ordinare la ... di una copia autentica dell'atto ... davanti il quale si sarebbe do... celebrare il matrimonio.

367. Gli atti dello stato civile seguiti in ... estero fanno fede quando siansi os... le forme stabilite dalle leggi del luogo. ... del cittadino che ha fatto pro... uno di tali atti, di rimetterne en... copia al regio agente diplomatico ... di più vicina residenza, salvo... di trasmetterla direttamente ... dello stato civile indicato nell'arti... ...ente.

368. È in facoltà dei cittadini che si tro... del regno di far ricevere gli atti ... matrimonio, o morte dai regi ... diplomatici o consolari, purchè si os... le forme stabilite da questo codice. ... agenti diplomatici o consolari e ... che ne fanno le veci, devono en... trasmettere copia degli atti anzi... loro consegnati o da loro ricevuti, ... degli affari esteri, per cura del ... faranno pervenire

... atti di nascita all'uffizio dello stato ... domicilio del padre del fanciullo, ... se il padre non è conosciuto: ... atti di matrimonio all'uffizio dello ... dei comuni dell'ultimo domici... sposi;

... atti di morte all'uffizio dello stato ... comune dell'ultimo domicilio del ...

369 Il presidente del senato assistito dal ... corona adempierà le funzioni ... dello stato civile per gli atti di ... matrimonio e di morte del re e ... della famiglia reale.

370 Gli atti saranno iscritti sopra un ... originale, l'uno dei quali sa... negli archivi generali del regno ... negli archivi del senato a norma ... 38 dello statuto.

CAPO II.

... ATTI DI NASCITA E DI RICOGNIZIONE DELLA FILIAZIONE

371 Nei cinque giorni successivi al par... fare la dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

372. Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

373. La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

374. L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'uffiziale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'uffiziale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

375. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

376. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

377. Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

378. Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni suc-

cessivi, all'uffiziale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l' ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L' amministrazione deve pure indicare all'uffiziale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d' ordine in cui sarà iscritto.

379. Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l' uffiziale che avrà ricevuto l' atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'uffiziale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

380. Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrone della nave, o da chi ne fa le veci.

L' atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

381. Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all' uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

382. L' atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll' indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

CAPO III.

DEGLI ATTI DI MATRIMONIO

383. L'atto di matrimonio deve indicare

Il nome e cognome, l' età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

Il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67;

La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell' articolo 68;

La dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

Il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall' articolo 97, ed il motivo del trasferimento;

La ricognizione della unione degli sposi, che l'uffiziale dello stato civile fa in nome della legge.

384. La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l' ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all' uffizio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

CAPO IV.

DEGLI ATTI DI MORTE

385. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L' uffiziale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

386. Si stenderà l'atto di morte dall'uffiziale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

387. L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l' età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

388. In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'uffizio dello stato civile.

389. Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'uffiziale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull' età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

390. L'uffiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all' uffiziale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l' atto di morte.

391. Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico uffiziale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pub-

dello ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunziatata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

La sentenza verrà inserita nei registri.

393. Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'uffiziale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

394. I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'articolo 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

395. In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'articolo 387.

396. Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli uffiziali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggieri, l'autorità marittima, constatato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli uffiziali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

397. Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'uffizio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

CAPO V.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DEI MILITARI IN CAMPAGNA

398. Le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti.

399. Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

400. Gli uffiziali che compiono le funzioni relative allo stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina, per cura del quale devono essere trasmessi all'uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

CAPO VI.

DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

401. Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione.

402. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

403. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'uffiziale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI PENALI

404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

405. Ogni alterazione od ommissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

chiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative alla spropriazione per causa di pubblica utilità sono determinate da leggi speciali.

439. Il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi.

Se il possessore o dententore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per l'attore a proprie spese, e, non potendo, a risarcirgliene il valore, senza che l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua azione contro il nuovo possessore o detentore.

440. Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie.

441. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà contigue.

442. Ciascuno può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti a terzi.

443. La proprietà di una cosa, sia mobile sia immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o coll'arte: questo diritto si chiama diritto d'accessione.

CAPO II.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE SU CIÒ CHE È PRODOTTO DALLA COSA

444. I frutti naturali e i frutti civili appartengono per diritto d'accessione al proprietario della cosa che li produce.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.

I fitti e le pigioni dei fondi appartengono alla classe dei frutti civili.

445. Chi raccoglie i frutti della cosa, ha l'obbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte.

CAPO III.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE SOPRA CIÒ CHE S'INCORPORA, E SI UNISCE ALLA COSA

446. Tutto ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprietario di essa secondo le regole stabilite in appresso.

SEZIONE I.

del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili

447. Il proprietario può fare sopra il suo suolo qualsiasi costruzione e piantagione, salve le eccezioni stabilite nel capo *Delle servitù prediali*.

Parimente disotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e de'regolamenti sulle miniere e di polizia.

448. Qualsiasi costruzione, piantagione od opera sopra o disotto il suolo si presume fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli; finchè non consti del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

449. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di malafede o di colpa grave al risarcimento dei danni; ma il proprietario dei materiali non ha diritto di levarli, salvo che lo possa senza distruggere l'opera costrutta o far perire la piantagione.

450. Allorchè le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore: questi potrà inoltre essere condannato al risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore de' materiali e il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Il proprietario però non può chiedere che siano tolte le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione e per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, ma deve pagarle in uno dei modi accennati.

451 Se le piantagioni, fabbriche od altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere indennità dal terzo che ne ha fatto uso, ed anche dal proprietario del suolo ma soltanto sul prezzo che da questo fosse ancora dovuto.

452. Se nella costruzione di un edifizio si occupasse in buona fede una porzione del fondo attiguo, e la costruzione si fosse fatta a saputa e senza opposizione del vicino, potranno l'edifizio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà del costruttore, il quale però sarà tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio valore della superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.

453. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni.

L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti.

454. Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal mare.

455. Non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre quand'essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

Parimente il proprietario del lago e dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di straordinaria escrescenza.

456. Se un fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà dentro l'anno. Scorso questo termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso.

457. Le isole, isolette, ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se non vi è titolo o prescrizione in contrario.

458. Le isole ed unioni di terra che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili nè atti al trasporto, appartengono ai proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume o torrente dal quale si trovano. Se le isole ed unioni di terra si estendono ad ambidue i lati della linea mediana, questa segnerà il confine della proprietà dei rivieraschi delle due sponde.

La porzione dell'isola od unione di terra spettante ai proprietari della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che, partendo dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi.

459. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano al caso in cui l'isola si formi con terreno staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato nel fiume o torrente.

Il proprietario del fondo dal quale fu staccato il terreno, ne conserva la proprietà; ma trattandosi di un fiume navigabile od atto al trasporto, lo Stato ha diritto di farsi cedere la proprietà, mediante pagamento di un'indennità proporzionata.

460. Se un fiume o torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda, facendone un'isola, il fondo del proprietario confinante, questi conserva la proprietà del fondo, salvo ciò che è stabilito dall'articolo precedente.

461. Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.

462. I colombi, conigli e pesci che passano ad un'altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi sieno stati attirati con arte o frode.

SEZIONE II.

del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili

463. Il diritto d'accessione, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a diversi proprietari, è regolato dai principii dell'equità naturale.

Le seguenti disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le particolari circostanze.

464. Quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in guisa da formare un solo tutto, ma sono ambedue separabili senza notabile deterioramento, ciascuno di essi ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione. Ove poi le due cose non possano separarsi senza notabile deterioramento d'una di esse, il tutto appartiene al proprietario della cosa che ne forma la parte principale, coll'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi fu unita.

465. È riputata parte principale quella a cui l'altra non fu unita che per uso, ornamento o compimento.

466. Ma se la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata adoperata senza assentimento del proprietario, questi ha la scelta o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, ancorchè potesse seguirne deterioramento dell'altra.

467. Se di due cose unite per formare un solo tutto, l'una non può essere riputata come accessoria dell'altra, si reputa principale quella che è più notabile per valore, ovvero per volume nel caso di valori approssimativamente eguali.

468. Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n'è formata, rimborsando l'artefice o l'altra persona del prezzo della mano d'opera.

469. Quando alcuno abbia adoperata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'una nè l'altra delle due materie sia intieramente trasformata, ma in modo che l'una non possa separarsi dall'altra senza guasto, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo all'uno in ragione della materia che gli apparteneva, e riguardo all'altro in ragione della materia che gli apparteneva e del valore della mano d'opera.

470. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia adoperata, la mano d'opera è considerata come principale, e l'artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.

471. Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di differenti materie spettanti a diversi proprietari, se le materie possono essere separate senza danno, que-

gli che non ha assentito alla mescolanza, ha diritto di ottenerne la separazione.

Se le materie non possono più separarsi o la separazione non può aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle materie spettanti a ciascuno.

472. Se però la materia appartenente ad uno dei proprietari potesse essere riputata come principale o fosse di molto superiore all' altra in valore, e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, il proprietario della materia prevalente ha diritto alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all' altro il valore della sua materia.

473. Quando la cosa rimane comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, ciascuno di essi può domandarne la vendita all' incanto a vantaggio e a spese comuni.

474. In tutti i casi, ne' quali il proprietario della materia adoperata senza il suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità o il valore della medesima.

475. Coloro che hanno adoperate materie spettanti ad altri e senza l' assentimento dei proprietari, possono pure essere condannati al risarcimento dei danni, salvo l' esercizio dell' azione penale, quando sia il caso.

TITOLO III.

delle modificazioni della proprietà

CAPO I.

DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE

476. I diritti di *usufrutto*, *uso* ed *abitazione* sono regolati dal titolo da cui derivano; la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti.

SEZIONE I.

dell' usufrutto

477. L' usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

478. L' usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell' uomo.

Può essere stabilito con determinazione di tempo o sotto condizione, e sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

§ I.

dei diritti dell' usufruttuario

479. Spetta all' usufruttuario ogni frutto naturale o civile che può produrre la cosa di cui ha l' usufrutto.

480. I frutti naturali, che al cominciare dell' usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono all' usufruttuario: quelli che non sono ancora separati quando l' usufrutto finisce, appartengono al proprietario, senza compenso nell' uno e nell' altro caso dei lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al mezzaiuolo che vi era al tempo in cui cominciò o finì l' usufrutto.

481. I frutti civili s' intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all' usufruttuario in proporzione della durata dell' usufrutto.

482. L' usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce all' usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto.

Egli deve sempre restituire il di più che avesse anticipatamente riscosso.

483. Se l' usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, liquori, l' usufruttuario ha diritto di servirsene, coll' obbligo di pagarne il valore al termine dell' usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima non sia stata fatta, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell' usufrutto.

484. Se l' usufrutto comprende cose, che senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l' uso, come la biancheria e la mobilia, l' usufruttuario ha diritto di servirsene per l' uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell' usufrutto se non nello stato in cui si trovano, coll' obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

485. Se l' usufrutto comprende boschi cedui, l' usufruttuario è tenuto ad osservare l' ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto a compenso pei tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinchè crescano, nè per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l' usufrutto.

486. L' usufruttuario, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta anche delle parti di bosco d' alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di terreno o sopra una determinata quantità d' alberi presi indistintamente in tutta la superficie del fondo.

487. In tutti gli altri casi non può l' usufruttuario prevalersi degli alberi di alto fusto, salvo che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale siano destinati ad essere periodicamente tagliati.

488. Può l' usufruttuario adoperare per le riparazioni che sono a suo carico, gli alberi svelti o spezzati per accidente. A questo fine può anche farne atterrare, se è necessario; ma ha l' obbligo di farne constare la necessità al proprietario.

489. L' usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell' usufrutto, ed anche i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l' uso del paese o la pratica dei proprietari.

490. Gli alberi fruttiferi che periscono, e quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di surrogarne altri.

491. I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obbligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti.

492. L'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

493. Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio.

Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite o rinnovate più di un anno prima della loro esecuzione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno verun effetto, quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto.

Se l'usufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le locazioni fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per l'anno, e trattandosi di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

494. L'usufruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l'usufrutto, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario.

Gode pure delle miniere, delle cave e delle torbiere, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia l'usufrutto.

Non ha però diritto sulle miniere, cave, o torbiere non ancora aperte, nè sul tesoro che si scoprisse durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli potessero competere come ritrovatore.

495. Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario; e questi o chi lo rappresenta non ha diritto in fine dell'usufrutto ad indennità per miglioramenti che avesse fatti, ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa.

L'aumento di valore può tuttavia compensarsi coi deterioramenti che fossero seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario.

Quando non vi sia luogo a compenso, potrà l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni, ove possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle, rimborsando all'usufruttuario una somma corrispondente al prezzo che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo.

Potrà eziandio l'usufruttuario togliere gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto, coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo stato.

§. II.

degli obblighi dell'usufruttuario

496. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano: ma non può conseguirne il possesso, se non dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, presente o debitamente citato il proprietario.

Le spese relative sono a carico dell'usufruttuario.

Ove l'usufruttuario sia stato dispensato dal fare l'inventario, questo potrà essere richiesto dal proprietario a sue spese.

497. L'usufruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato dal titolo.

Il padre e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore o il donante con riserva d'usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

498. Se l'usufruttuario non può dare una cauzione sufficiente,

Gli immobili sono affittati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per la propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto;

I danari compresi nell'usufrutto sono collocati ad interesse;

I titoli al portatore si convertono in carte nominali a favore del proprietario coll'annotazione dell'usufrutto;

Le derrate sono vendute, ed il loro prezzo è parimente collocato ad interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite ed i fitti.

499. Non dandosi dall'usufruttario la cauzione, il proprietario ha diritto di chiedere che i mobili, i quali deteriorano coll'uso, sieno venduti e ne sia impiegato il prezzo, come quello delle derrate; nel qual caso l'usufruttuario ha pure diritto agli interessi.

L'usufruttuario può nondimeno domandare e l'autorità giudiziaria ordinare, secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

500. Il ritardo nel dare cauzione non priva l'usufruttuario del diritto sui frutti.

501. L'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie, ed anche alle straordinarie che sieno state cagionate dall'inesequimento delle ordinarie dopo cominciato l'usufrutto.

502. In ogni altro caso l'usufruttuario, il quale abbia eseguite le riparazioni straordinarie, ha diritto di essere rimborsato senza interessi del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto.

503. Se l'usufruttuario non voglia anticipare la somma occorrente per le riparazioni straordinarie, e il proprietario acconsenta di eseguirle a proprie spese, l'usufruttuario ne corrisponderà l'interesse al proprietario durante l'usufrutto.

504. Sono riparazioni straordinarie quelle

dei muri maestri e delle volte, la sostituzione di travi ed il rinnovamento intero o di una parte notabile dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di sostegno e di cinta.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

505. Le disposizioni degli articoli 502 e 503 si applicano pure quando per vetustà o per caso fortuito rovini soltanto in parte l'edifizio che formava un accessorio necessario pel godimento del fondo soggetto ad usufrutto.

506. L'usufruttuario è tenuto durante l'usufrutto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono i tributi, i canoni ed altri pesi che secondo la consuetudine gravano i frutti.

507. Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto d'essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

508. I debiti pei quali il fondo sia ipotecato, i censi e le rendite semplici imposte sul medesimo non sono a carico dell'usufruttuario di una o più cose particolari. Se questi è costretto al loro pagamento, ha regresso contro il proprietario.

509. L'usufruttuario di un patrimonio o di una quota di patrimonio deve per intiero o in proporzione della sua quota soggiacere al pagamento di tutte le annualità sì perpetue come vitalizie e degli interessi di tutti i debiti o legati, di cui il patrimonio è gravato.

Trattandosi del pagamento di un capitale, se l'usufruttuario anticipa la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito al termine dell'usufrutto lo stesso capitale senza interesse: se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, è in facoltà del proprietario o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante l'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

510. L'usufruttuario è tenuto a sopportare le spese delle liti riguardanti l'usufrutto, e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo.

Se le liti riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto, vi saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

511. Se durante l'usufrutto un terzo commette qualche usurpazione sul fondo od altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene la denuncia, e, ommettendola, è risponsabile di tutti i danni che ne fossero derivati al proprietario.

512. Se l'usufrutto è stabilito sopra un animale, il quale perisca senza colpa dell'usufruttuario, questi non è tenuto a restituirne un altro nè a pagarne il prezzo.

513. Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge che perisca intieramente senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Se la mandra o il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge cominciò ad essere mancante del numero primitivo.

514. Trattandosi di animali che formano la dote del fondo soggetto ad usufrutto, si applicano le norme dell'articolo 483.

§ III.

dei modi con cui finisce l'usufrutto

515. L'usufrutto si estingue

Colla morte dell'usufruttuario;

Collo spirare del tempo per cui fu stabilito;

Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col non usarne per lo spazio di trent'anni;

Col totale perimento della cosa, sulla quale fu stabilito.

516. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, o alienando i beni, o deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L'autorità giudiziaria potrà però, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario debba dar cauzione qualora ne fosse esente, o che i beni sieno affittati, o posti sotto amministrazione a spese di lui, o dati anche in possesso al proprietario con obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario od agli aventi causa da lui una somma determinata durante l'usufrutto.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire.

517. L'usufrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tal tempo, ancorchè quella persona sia morta prima dell'età stabilita.

518. L'usufrutto stabilito in favore di comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà non può eccedere la durata di trent'anni.

519. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

520. Se l'usufrutto è stabilito sopra un podere, del quale faccia parte un edifizio, e questo venga in qualsivoglia modo a perire, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali.

Lo stesso avrà luogo se l'usufrutto non è stabilito che sopra un edifizio. In tal caso però, ove il proprietario intenda di costruire un altro edifizio, avrà il diritto di occupare l'area e valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi del valore dell'area e dei materiali.

SEZIONE II.

dell' uso e dell' abitazione

521. Chi ha l'uso di un fondo, non può raccoglierne i frutti, se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia.

522. Chi ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia.

523. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che cominciò il diritto d'uso o di abitazione, quantunque, al tempo in cui cominciò, la persona che ne gode, non avesse contratto matrimonio.

524. Il diritto d'abitazione si limita a ciò che è necessario all'abitazione di quello a cui fu concesso e della sua famiglia, secondo la condizione del medesimo.

525. Il diritto d'uso o d'abitazione non si può esercitare se prima non si è data cauzione e formato l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili, come nel caso dell'usufrutto. Potrà però l'autorità giudiziaria dispensare dall'obbligo della cauzione, secondo le circostanze.

526. Chi ha il diritto d'uso o di abitazione deve goderne da buon padre di famiglia.

527. Se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione, occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

528. I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere nè affittare.

529. I diritti d'uso e d'abitazione si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

530. L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

CAPO II.

DELLE SERVITU' PREDIALI

531. La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

532. La servitù prediale è stabilita dalla legge o dal fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

delle servitù stabilite dalla legge

533. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

534. Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti speciali.

535. Le servitù che la legge impone per utilità privata, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, e dalle disposizioni della presente sezione.

§ I.

delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi

536. I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.

537. Se le sponde o gli argini che erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessari, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i proprietari danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque.

538. Lo stesso ha luogo quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo per materie in essi impigliate, sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fondi vicini.

539. Tutti i proprietari ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri accennati nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombri anzidetti.

540. Chi ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

541. La prescrizione in questo caso non si compie che col possesso di trent'anni, da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito all'uopo.

542. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso o non l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità.

543. Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne

uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Quello il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nello intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce dai suoi terreni.

544. Sorgendo controversia fra i proprietari a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque.

545. Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo, che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

§ II.

dei muri, edifizi e fossi comuni

546. Ogni muro che serve di divisione tra edifizi sino alla sua sommità, e in caso di altezze ineguali sino al punto in cui uno degli edifizi comincia ad essere più alto, ed altresì ogni muro che serve di divisione tra cortili, giardini ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

547. La proprietà del muro divisorio tra cortili, giardini, orti o campi è determinata dal piovente di esso muro ed in ragione del piovente medesimo.

Se gli sporti, quali sono le mensole, i cornicioni e simili, e i vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, appaiono costrutti con esso, si presume che il muro sia di quel proprietario dalla cui parte si presentano, ancorchè vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se poi uno o più di essi sono da una parte, ed uno o più dalla parte opposta, il muro è riputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale a tutti gli altri indizi.

548. Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

549. Qualunque comproprietario di un muro comune può tuttavia esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

La rinunzia però non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui avesse dato causa col fatto proprio.

550. Il proprietario che vuole atterrare un edifizio sostenuto da un muro comune, può rinunziare alla comunione di questo, ma deve per la prima volta farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

551. Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando le sue costruzioni al muro comune, ed immettere travi e travicelli per la grossezza del medesimo, in guisa però che dall'altra parte restino ancora cinque centimetri, salvo il diritto nell'altro comproprietario di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo od appoggiarvi un camino.

552. Parimente ogni comproprietario di un muro comune può attraversarlo per intiero con chiavi e capi-chiavi, e collocare bolzoni all'opposto lato per guarentigia della sua fabbrica, osservando però la distanza di cinque centimetri dalla superficie esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere necessarie per non recar danno alla solidità del muro comune, salvo il risarcimento dei danni temporanei provenienti dal collocamento delle chiavi e dei capi-chiavi e bolzoni.

553. Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico le spese dell'alzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore al muro comune e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dall'alzamento, in modo che il muro riesca egualmente solido.

554. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, chi vuole alzare, è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

In questo caso e in quello espresso nel precedente articolo egli è inoltre tenuto a risarcire il vicino dei danni, che pel fatto anche temporaneo dell'alzamento o della nuova costruzione avesse a soffrire.

555. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà di quanto ha costato e il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

556. Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al proprietario del muro la metà dell'intero valore, o la metà del valore di quella parte che vuol rendere comune e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, ed eseguendo altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino.

Questa disposizione non si applica agli edifizi destinati all'uso pubblico.

557. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, e, in caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dai periti i mezzi necessari affinchè l'opera non riesca di danno ai diritti dell'altro.

558. Non si può ammucchiare contro un muro comune letame, legnami, terra od altre materie, senza prendere le precauzioni necessarie affinchè tali mucchi non possano nuocere con l'umidità o con la spinta, o con

la soverchia elevazione, od in qualunque altro modo.

559. Ciascuno può costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, ed, in mancanza di questi o di una convenzione, ogni muro di cinta o divisorio tra vicini da costruirsi in avvenire a spese comuni sarà dell'altezza di tre metri.

560. Nel caso in cui nelle città o nei sobborghi un muro sia divisorio di due fondi, l'uno superiore, l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore dovrà sopportare per intiero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino all'altezza del proprio suolo; la parte del muro che sorge dal suolo del fondo superiore sino all'altezza indicata nell'articolo precedente, sarà costrutta e riparata a spese comuni.

561. Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il vicino che non vuol contribuire alle spese di costruzione o riparazione del muro di cinta o divisorio, se ne può esimere cedendo la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costrutto e rinunziando al diritto di comunione, salva la disposizione dell'articolo 556.

562. Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, e i titoli di proprietà non provvedono circa le riparazioni e ricostruzioni, queste devono farsi nel modo che segue:

I muri maestri e i tetti sono a carico di tutti i proprietari in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno. Lo stesso ha luogo per gli anditi, le porte, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e le altre cose comuni a tutti i proprietari: le latrine sono a carico comune in proporzione del numero delle aperture d'immissione.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà.

Le scale sono costrutte e mantenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono, in ragione del valore di ciascun piano.

Si considerano come piani di una casa le cantine, i palchi morti e le soffitte o camere a tetto.

563. Le norme stabilite per la contribuzione della spesa di riparazione o ricostruzione dei tetti di una casa appartenente a più proprietari si osservano anche nei casi di riparazione dei lastrici così detti solari.

Ove l'uso dei medesimi non sia comune a tutti i proprietari della casa, quelli che hanno l'uso esclusivo di uno o più lastrici solari, per ragion del calpestio, sono tenuti a contribuire per una quarta parte della spesa delle riparazioni o ricostruzioni, e le altre tre quarte parti saranno a carico di tutti gli altri proprietari della casa, nella proporzione stabilita dall'articolo precedente, salve le particolari stipulazioni.

564. Il proprietario dell'ultimo piano di una casa non può, senza il consenso dei proprietari degli altri piani, alzare nuovi piani o nuove fabbriche, eccettuate quelle costituenti parapetto di lastrici solari, qualora possa derivarne danno al valore della proprietà degli altri.

565. Tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario, e sono mantenuti a comuni spese.

566. È segno che il fosso non è comune, se si trovi da una sola parte del medesimo il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da tre anni.

Il fosso si presume di proprietà esclusiva di quello dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo così ammucchiato.

567. È segno che il fosso non è comune quando serve agli scoli dalle terre di un solo proprietario.

568. Ogni siepe tra due fondi è riputata comune ed è mantenuta a spese comuni, eccettochè un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine o prova in contrario.

569. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni, e ciascuno dei due proprietari può chiedere che siano atterrati.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni, quando non vi sia titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuta la necessità o la convenienza del taglio.

§ III.

della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni

570. Chi vuol fabbricare una casa, od un muro anche solo di cinta, può farlo sul confine della sua proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di rendere il muro comune a norma dell'articolo 556.

571. Quand'anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia la distanza almeno di un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro il medesimo pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edifizio sino al confine.

Non volendo il vicino profittare di tale facoltà, deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell'altro.

Lo stesso ha luogo in tutti gli altri casi, in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già sussistente.

572. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli edifizi indicati nel capoverso dell'articolo 556, nè ai muri confinanti colle piazze e colle vie o strade pubbliche, pei quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano.

573. Chi vuole aprire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso un mu-

ro altrui od anche comune, deve, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di due metri tra il confine colla contigua proprietà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime.

Quanto ai tubi di latrina, di acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, deve la distanza essere almeno di un metro dal confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tuttavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

574. Chi vuole fabbricare contro un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di materie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in moto dal vapore, od altri manufatti, per cui siavi pericolo d'incendio o di scoppio o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere e mantenere le distanze, che secondo i casi siano stabilite dai regolamenti, e, in loro mancanza, dall'autorità giudiziaria, affine di evitare ogni danno al vicino.

575. Non si possono scavare fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate dai regolamenti locali.

576. La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi o canali più vicina al detto confine. Questa sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa, essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù di passaggio, la distanza si misura dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo fosso o canale, ferme le disposizioni relative alla scarpa.

577. Se il fosso o canale viene scavato in vicinanza di un muro comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma devono farsi tutte le opere atte ad impedire ogni danno.

578. Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve oltre le distanze sovra stabilite osservare quelle maggiori distanze ed eseguire quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei beni od al giro di edifizi.

Sorgendo contestazioni fra i due proprietari l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai dritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute.

579. Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In mancanza di questi, devono osservarsi le distanze seguenti:

1.° Tre metri per gli alberi di alto fusto.

Sono riputati, quanto alle distanze, alberi di alto fusto quelli, il cui fusto o semplice o diviso in rami sorge ad altezza notabile, quali sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Gli alberi di robinie ed i gelsi della China sono equiparati per le distanze agli alberi di alto fusto.

2.° Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

Sono riputati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde in rami, quali sono i peri, i meli, i ciriegi ed in generale gli alberi da frutto non indicati al numero 1.°, ed altresì i gelsi, i salici, le robinie a ombrello ed altri simili.

3.° Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani ed anche per le piante da frutto tenute nane od a spalliere e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi sieno di ontano, di castagno o di altre simili piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Le distanze anzidette non sono necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purchè le piante siano mantenute in modo da non eccedere l'altezza del muro.

580. Per le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza impedimento del corso delle acque dei passaggi, si osserveranno in mancanza di regolamenti gli usi locali e, solo in mancanza di questi, le distanze sopra stabilite.

581. Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che si piantassero o nascessero a distanze minori di quelle determinate negli articoli precedenti.

582. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, salvi però in ambidue i casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi.

§ IV.

della luce e del prospetto

583. Un vicino non può senza il consenso dell'altro fare nel muro comune una fi-

nestra o altra apertura, neppure con invetriata fissa.

584. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui può aprire in questo muro luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse.

Queste finestre debbono essere munite di una grata di ferro, le cui maglie non abbiano apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio ad invetriata fissa.

Tali finestre non impediranno al vicino di acquistare la comunione del muro: egli però non potrà chiuderle, se non appoggiandovi il suo edifizio.

585. Queste luci o finestre non si possono aprire ad un'altezza minore di due metri e mezzo sopra il pavimento o suolo del luogo che si vuole illuminare, se è al piano terreno, e di due metri se è nei piani superiori.

L'altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche dalla parte che ha sguardo sul fondo vicino.

586. Chi ha innalzato il muro comune non può aprire luci o finestre nella maggiore altezza, a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

587. Non si possono aprire vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso, e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo ed il muro in cui si fanno le dette opere, non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Il divieto cessa allorquando vi è tra le due proprietà una via pubblica.

588. Non si possono parimente aprire vedute laterali ed oblique sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di mezzo metro.

Cessa però questo divieto, quando la veduta laterale ed obliqua sul fondo del vicino formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via pubblica; ma dovranno in tal caso osservarsi i regolamenti locali.

589. Trattandosi di vedute dirette, la distanza si misura dalla faccia esteriore del muro, e, se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi.

Trattandosi di vedute laterali ed oblique, si misura dal più vicino fianco della finestra, o dal più vicino sporto sino alla detta linea di separazione.

590. Quando per convenzione od altrimenti siasi acquistato il diritto di avere vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata come nell' articolo precedente.

§ V.
dello stillicidio

591. Ogni proprietario deve costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica in conformità ai particolari regolamenti, e non può farle cadere sul fondo del vicino.

§ VI.
del diritto di passaggio e di acquedotto

592. Ogni proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro od altra opera propria del vicino od anche comune.

593. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso.

La stessa disposizione può applicarsi a chi avendo un passaggio nei fondi altrui, abbisogni al fine suddetto di ampliarlo pel transito di veicoli.

594. Sarà sempre dovuta una indennità proporzionata al danno cagionato dall' accesso o dal passaggio, di cui è cenno nei due precedenti articoli.

595. Se il fondo divenne da ogni parte chiuso per effetto di una vendita, permuta o divisione, i venditori, permutanti o condividenti sono tenuti a dare il passaggio senza alcuna indennità.

596. Il passaggio concesso ad un fondo circondato, se cessa di essere necessario per la riunione di esso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, può essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del fondo servente, mediante la restituzione del ricevuto compenso o la cessazione dell' annualità che si fosse convenuta. Lo stesso ha luogo se viene aperta una nuova strada che riesca al fondo già circondato.

597. L' azione per l' indennità indicata nell' articolo 594 è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l' azione per l' indennità non sia più ammissibile.

598. Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per le necessità della vita o per usi agrari od industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

599. Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario canale, senza che possa far decorrere le sue acque nei canali già esistenti e destinati al corso di altre acque. Ma il proprietario del fondo che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo scorrenti, potrà impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa praticarsi senza notabile danno di chi domanda il passaggio. In tal caso sarà dovuta al proprietario del canale un'indennità da determinarsi, avuto riguardo all' acqua introdotta, al valore del canale, alle opere che si rendessero necessarie pel nuovo transito ed alle maggiori spese di manutenzione.

600. Deve anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconosca più conveniente e adattato al luogo ed al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso od il volume delle acque in essi scorrenti.

601. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade ed acque.

602. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui, deve giustificare di poter disporre dell' acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima sia sufficiente per l' uso al quale è destinata; che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.

603. Prima d' imprendere la costruzione dell' acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti: ma ne'terreni medesimi il proprietario del fondo servente può piantare ed allevare alberi od altri vegetali, e rimovere e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua riparazione.

604. Ove la domanda del passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità di cui è cenno nell' articolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma coll' obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l' altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

605. Chi possiede un canale nel fondo altrui, non può immettervi maggior quantità d' acqua, se non è riconosciuto che il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga nuove opere, queste non possono farsi, se prima non ne è determinata la natura e la qualità, e pagata la somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni nel modo stabilito dall' articolo 603.

Lo stesso ha luogo, quando per il passaggio a traverso un acquedotto sia da sostituire ad un ponte-canale una tromba o viceversa.

606. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio venga domandato affine di scaricare acque soprabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

607. Sarà sempre in facoltà del proprietario del terreno servente di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Ove però di tale facoltà egli non abbia fatto uso nella prima concessione dell' acquedotto, dovrà sopportare la metà delle spese occorrenti.

608. Ove un corso d'acqua impedisse ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del benefizio che ne ritraggono, a costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali od altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, salvi i diritti derivanti da convenzione o dalla prescrizione.

609. Il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro scolatoio.

610. I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno la facoltà di servirsene per risanare i loro fondi a condizione che non ne avvenga danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino

1.° Le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè le medesime possano servire anche ai fondi attraversati:

2.° Una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste pel mantenimento delle opere divenute comuni.

611. Nell' eseguimento delle opere indicate negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del capoverso dell' articolo 598, e degli articoli 600 e 601.

612. Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse alcuno avente diritto sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti una spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua indennità all' opponente.

613. Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, coll' obbligo però di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno.

614. Gli aventi diritto alla derivazione [illegible] uso delle acque a norma del precedente articolo, devono evitare tra gli utenti [illegible] e gli inferiori ogni vicendevole [illegible]zio che possa provenire dallo sta[illegible]do, dal rigurgito o dalla diversione [illegible] medesime acque.
[illegible] che vi hanno dato luogo, sono [illegible] al risarcimento dei danni e soggetti [illegible] stabilite dai regolamenti di poli[illegible].

615. Le concessioni di uso d'acqua da[illegible] dello Stato s'intendono sempre fatte [illegible] dei diritti anteriori d'uso del[illegible] stessa, che si fossero legittimamente [illegible]stati.

SEZIONE II.

[illegible] servitù stabilite per fatto dell' uomo

§ I.

[illegible] diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi.

616. I proprietari possono stabilire so[illegible] fondi od a benefizio di essi qua[illegible] servitù, purchè sia solamente im[illegible] un fondo e a vantaggio di un al[illegible], e non sia in alcun modo con[illegible] ordine pubblico.
[illegible] l'estensione delle servitù [illegible]ati dal titolo, ed in difetto dalle [illegible] seguenti.

617. [illegible] servitù sono continue o discon[illegible]

[illegible] sono quelle, il cui esercizio è [illegible] continuo, senza che sia neces[illegible] attuale dell' uomo: tali sono [illegible], gli stillicidi, i prospetti ed [illegible]

[illegible] sono quelle che richiedono [illegible] dell' uomo per essere eser[illegible] quelle di passare, di attinger [illegible] le bestie al pascolo e si[illegible]

618. [illegible] servitù sono apparenti o non [illegible]

[illegible] sono quelle che si manife[illegible] segni visibili, come una porta, [illegible], un acquedotto.
[illegible] apparenti sono quelle che non han[illegible] della loro esistenza, come [illegible] sopra un fondo, o di [illegible] che ad un' altezza determi[illegible]

619. La servitù della presa d'acqua per [illegible] o di altra opera visibile [illegible], a qualunque uso sia desti[illegible] nel novero delle servitù conti[illegible] apparenti, ancorchè la presa non [illegible] che ad intervalli di tempo o per [illegible] giorni o di ore.

620. Quando per la derivazione di una [illegible] determinata quantità d'acqua [illegible] stata convenuta la forma della [illegible] dell' edifizio derivatore, questa for[illegible] mantenuta, e non sono le [illegible] ad impugnarla sotto prete[illegible]denza o deficienza d' acqua, sal[illegible]denza o la deficienza provenga [illegible] seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso scorrenti.

Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante cinque anni, non è neppure ammesso dopo tal tempo alcun richiamo delle parti sotto pretesto di eccedenza o deficienza d' acqua; salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque come sopra.

In mancanza di convenzione e del possesso precedentemente menzionato, la forma sarà determinata dall' autorità giudiziaria.

621. Nelle concessioni d' acqua fatte per un determinato servizio senza che ne sia espressa la quantità, s' intende concessa la quantità necessaria a quel servizio; e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto ed impedito l'eccesso.

Se però è stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio derivatore, o se, in mancanza di convenzione, si è esercitata pacificamente per cinque anni la derivazione in una determinata forma, non è più ammesso alcun richiamo delle parti, se non nel caso accennato nell'articolo precedente.

622. Nelle nuove concessioni in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità concessa deve in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo è l' unità di misura dell'acqua corrente.

Esso è un corpo d' acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

623. Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.

624. Tale diritto si esercita per l'acqua estiva dall' equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio d' autunno a quello di primavera, e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti nei tempi determinati dalla convenzione o dal possesso.

La distribuzione d' acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ad alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere.

625. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

626. Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite ma contenute nell' alveo del canale, non possono rattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

627. Nei medesimi canali possono gli utenti variare o permutare fra loro il turno, purchè tale cambiamento non rechi danno agli altri.

628. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua

ha luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, essa venga domandata da qualunque degli interessati.

661. In tutto il rimanente si osserveranno per tali consorzi le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione.

SEZIONE IV.

in qual modo si estinguono le servitù

662. Le servitù cessano quando le cose si trovano in tale stato che non se ne possa più far uso.

663. Le servitù risorgono, se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente far uso, salvo che sia già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù. Sotto la stessa limitazione, ricostruendosi un muro od una casa, si conservano le preesistenti servitù.

664. Qualsivoglia servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente.

665. Le servitù acquistate dal marito al fondo dotale e dall'enfiteuta al fondo enfiteutico non cessano per lo scioglimento del matrimonio nè per l'estinzione dell'enfiteusi: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state imposte dalle suddette persone.

666. La servitù è estinta quando non se ne usi per lo spazio di trent'anni.

667. Il trentennio, se si tratta di servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù continua, dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù.

668. Il modo della servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima.

669. La sussistenza di vestigi di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edifizio stesso della presa ovvero del canale derivatore.

670. L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dalla convenzione o dal possesso non impedisce la prescrizione.

671. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

672. La sospensione o interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari profitta anche agli altri.

TITOLO IV.

della comunione

673. La comunione di beni, in mancanza di convenzioni o disposizioni speciali, è regolata dalle norme seguenti.

674. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali fino a prova contraria.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, sarà proporzionato alle rispettive quote.

675. Ciascun partecipante può servirsi delle cose comuni, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della comunione o in modo che impedisca agli altri partecipanti di servirsene secondo il loro diritto.

676. Ciascun partecipante ha diritto di obbligare gli altri a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salva a questi la facoltà di liberarsene coll'abbandono dei loro diritti di comproprietà.

677. Uno dei partecipanti non può fare innovazioni nella cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri non vi acconsentano.

678. Per l'amministrazione e pel miglior godimento della cosa comune le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

Non vi è maggioranza, se non quando i voti che concorrono alla deliberazione, rappresentano la maggiore entità degli interessi che costituiscono l'oggetto della comunione.

Se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni di essa risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti, ed anche nominare all'uopo un amministratore.

679. Ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e de' relativi utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti personali. Ma l'effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione che verrà a spettare al partecipante nella divisione.

680. I creditori o cessionari di un partecipante possono opporsi alla divisione a cui si proceda senza il loro intervento, e possono intervenirvi a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode, o di divisione eseguita non ostante una formale opposizione, e salvo sempre ad essi l'esperimento delle ragioni del debitore o cedente.

681. Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno de' partecipanti domandare lo scioglimento.

Nondimeno è valido il patto che si debba rimanere in comunione per un tempo determinato, non maggiore di anni dieci.

L'autorità giudiziaria però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del tempo convenuto.

682. Nei territori ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che vuole recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, deve farne la denunzia un anno prima, e al termine dell'anno perderà il diritto di pascolo nell'altrui fondo in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

La denunzia sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata nel luogo degli affissi del comune.

Sorgendo controversia, provvederà il

tribunale civile; ma la facoltà del recesso non può in verun caso essere contraddetta, se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati i terreni.

Il tribunale, ammettendo il recesso, ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all' uso comune.

683. Lo scioglimento della comunione non può essere domandato dai comproprietari di cose che dividendosi cesserebbero di servire all' uso a cui sono destinate.

684. Sono applicabili alle divisioni fra i partecipanti alla comunione le regole concernenti le divisioni delle eredità.

TITOLO V.

del possesso

685. Il possesso è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto, che uno ha o per se stesso, o per mezzo di un altro il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui.

686. Il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria.

687. Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso ed a titolo di proprietà, quando non si provi che abbia cominciato a possedere in nome altrui.

Quando siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, qualora non siavi prova in contrario.

688. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento all' acquisto del possesso legittimo.

689. Parimente gli atti violenti o clandestini non possono servire di fondamento all' acquisto del possesso legittimo: esso tuttavia può cominciare quando la violenza o la clandestinità siano cessate.

690. Il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico.

691. Il possessore attuale che provi d' aver posseduto in un tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio, salva la prova del contrario.

692. Il possesso attuale non fa presumere l' antico, salvo che il possessore abbia un titolo: nel qual caso si presume aver egli posseduto dalla data del suo titolo, se non è provato il contrario.

693. Il possesso continua di diritto nella persona del successore a titolo universale.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per invocarne e goderne gli effetti.

694. Chi trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale, o di una universalità di mobili, viene in tale possesso molestato, può entro l' anno dalla molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

695. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può entro l' anno dal sofferto spoglio chiedere contro l' autore di esso di venir reintegrato nel possesso medesimo.

696. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice, premessa la citazione dell' altra parte, sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione e con la maggior celerità di procedura, contro qualsivoglia persona, fosse anche il proprietario delle cose di cui si è patito lo spoglio.

697. La reintegrazione nel possesso in caso di spoglio non esclude l' esercizio delle altre azioni possessorie da parte di qualunque legittimo possessore.

698. Chi ha ragione di temere che da una nuova opera da altri impresa così sul proprio come sull' altrui suolo, sia per derivare danno ad un immobile, ad un diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può denunziare al giudice tale nuova opera, purchè non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo cominciamento.

Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della nuova opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele; nel primo caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, quando le opposizioni al suo proseguimento risultino non fondate nella definitiva decisione sul merito; e nel secondo caso per la demolizione o riduzione dell' opera, e pel risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunziante, se questi ottenga definitiva sentenza favorevole non ostante la permessa continuazione.

699. Chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia edifizio, da un albero, o da altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo od oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunziare il fatto al giudice, e di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o s' ingiunga al vicino l' obbligo di dare cauzione pei danni possibili.

700. In tutte le quistioni di possesso in materia di servitù la pratica dell' anno antecedente, e, quando si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell' ultimo godimento, determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.

701. È possessore di buona fede chi possede come proprietario in forza d' un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi.

702. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova.

Basta che la buona fede vi sia stata al tempo dell' acquisto.

703. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale.

704. Il possessore, ancorchè di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non sussistono al tempo dell' evizione.

705. Il possessore tanto di buona quanto di mala fede non può pretendere pe' mi-

glioramenti, se non la somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

706. Al solo possessore di buona fede compete la ritenzione dei beni per causa di miglioramenti in essi realmente fatti e sussistenti, se questi sono stati domandati nel corso del giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche prova della sussistenza in genere dei medesimi.

707. Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all' universalità de' mobili.

708. Colui però che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l' ha ricevuta.

709. Se però l' attuale possessore della cosa sottratta o smarrita l' ha comprata in una fiera e in un mercato, ovvero all' occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETA' E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

—

DISPOSIZIONI GENERALI

710. La proprietà si acquista coll'occupazione.

La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per effetto di convenzioni.

Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione.

TITOLO I.

dell' occupazione

711. Le cose che non sono ma possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, il tesoro e le cose mobili abbandonate.

712. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari.

Non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore.

713. Ogni proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti od abbia cessato durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.

Lo stesso diritto spetta al proprietario di animali mansuefatti, salva la disposizione dell'articolo 462; ma essi appartengono a chi li avrà presi e ritenuti, se non sono reclamati entro venti giorni.

714. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

Tesoro è qualunque oggetto mobile di pregio che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone.

715. Chi trova un oggetto mobile che non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore; e se non lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo dove lo ha trovato.

716. Il sindaco rende nota la consegna anzidetta per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive.

717. Passati due anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata.

Tanto il proprietario quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse.

718. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma o prezzo ecceda le due mila lire, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo.

719. I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

TITOLO II.

delle successioni

720. La successione si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto od in parte la testamentaria.

CAPO I.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

721. La legge devolve la successione ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed al coniuge, nell'ordine secondo le regole in appresso stabilite, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato.

722. La legge nel regolare la successione considera la prossimità della parentela, e non la prerogativa della linea nè la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

SEZIONE I.

della capacità di succedere

723. Tutti sono capaci di succedere, salve le eccezioni determinate dalla legge.

724. Sono incapaci di succedere

1.° Coloro che al tempo dell' apertura della successione non siano ancora concepiti;

2.° Coloro che non sono nati vitali.

Nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi.

725. Sono incapaci, come indegni, di succedere:

1.° Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta:

2.° Chi la avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l' accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio;

3.° Chi la avesse costretta a far testamento od a cangiarlo;

4.° Chi la avesse impedita di fare testamento o di rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore.

726. Chi fosse incorso nella indegnità, può essere ammesso a succedere, quando la persona della cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testamento.

727. Chi fu escluso come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

728. L' indegnità del genitore od ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione.

Ma il genitore non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

SEZIONE II.

della rappresentazione

729. La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e ne' diritti del rappresentato.

730. La rappresentazione nella linea retta discendente ha luogo in infinito e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancati di vita prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quantunque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

731. Tra gli ascendenti non vi ha rappresentazione: il prossimo esclude gli altri.

732. Nella linea collaterale la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od ineguali.

733. In tutti i casi ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

734. Non si rappresentano le persone viventi, eccetto che si tratti di persone assenti o incapaci di succedere.

735. Si può rappresentare la persona alla cui successione si è rinunziato.

SEZIONE III.

della successione dei parenti legittimi

736. Al padre, alla madre e ad ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti, senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimoni diversi.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado; per stirpi, quando tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione.

737. Sotto nome di figli legittimi s' intendono anche i figli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

Però i figli adottivi e i loro discendenti succedono bensì all' adottante in concorso anche dei figli legittimi, ma sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell' adottante.

738. A colui che muore senza lasciar prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, succedono il padre o la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite.

739. A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni.

Se però gli ascendenti non sono in egual grado, l' eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

740. Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in niun caso la porzione, in cui succedono i genitori od uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini, succedono anch' essi: ma, concorrano con germani o siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani.

I discendenti da fratello o sorella succedono per stirpi a norma degli articoli 732 e 733.

La parte che spetterebbe ai genitori viventi, si devolve in loro mancanza agli altri ascendenti prossimi nel modo determinato dal precedente articolo.

741. A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli o le sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi.

I fratelli però o le sorelle consanguinei

od uterini e i loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani o loro discendenti, hanno diritto alla sola metà della quota che spetta ai germani.

742. Morendo alcuno senza lasciare prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna.

La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il decimo grado.

SEZIONE IV.

della successione dei figli naturali

743. I figli naturali non hanno diritto alla successione dei genitori, quando la loro filiazione non sia legalmente riconosciuta o dichiarata.

744. Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se i figli naturali concorrono coi figli legittimi o loro discendenti, hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

I figli legittimi o loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

745. Quando il genitore non lascia superstiti figli legittimi o loro discendenti, ma il padre e la madre o l'uno di essi, od altri ascendenti, oppure il coniuge, i figli naturali succedono nei due terzi dell'eredità e il resto si devolve agli ascendenti o al coniuge.

Se i figli naturali concorrono a un tempo cogli ascendenti e col coniuge del genitore, detratto il terzo della eredità a favore degli ascendenti e il quarto a favore del coniuge, la rimanente eredità si devolve ai figli naturali.

746. I figli naturali devono imputare alla porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori e sia soggetto a collazione, a norma della sezione IV del capo III di questo titolo, non ostante qualunque dispensa.

747. Quando al genitore non sopravvivono nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

748. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

749. Il figlio naturale, ancorchè riconosciuto, non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, nè questi congiunti hanno diritto sui beni del figlio naturale.

750. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio d'ambidue.

751 Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite anche il coniuge, l'eredità si devolve per una metà al coniuge e per l'altra metà al genitore od ai genitori, a norma dell'articolo precedente.

752. I diritti accordati dagli articoli precedenti non si estendono ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento.

Questi però, nei casi indicati nell'articolo 193, hanno diritto agli alimenti, i quali saranno loro assegnati in proporzione delle sostanze del padre o della madre, e del numero e della qualità degli eredi legittimi.

SEZIONE V.

dei diritti del coniuge superstite

753. Quando al coniuge defunto siano superstiti figli legittimi, l'altro coniuge ha sull'eredità di lui l'usufrutto di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio, compreso nel numero dei figli anche il coniuge.

Concorrendo figli naturali con legittimi, l'usufrutto del coniuge è di una porzione uguale a quella che tocca a ciascun figlio legittimo.

Tale porzione di usufrutto non può mai essere maggiore del quarto dell'eredità, e può essere soddisfatta nel modo stabilito dall'articolo 819.

754. Se non vi sono figli legittimi, ma ascendenti o figli naturali, o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è devoluta in proprietà al coniuge superstite la terza parte dell'eredità.

Se però il coniuge concorre a un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali, non ha diritto che al quarto della eredità.

755. Quando il defunto lasciasse altri parenti successibili, l'eredità si devolve al coniuge pei due terzi.

Gli si devolve per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado.

756. Il coniuge concorrendo con altri eredi, deve imputare alla sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

757. I diritti di successione accordati al coniuge superstite non spettano al coniuge, contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza di separazione personale passata in giudicato.

SEZIONE VI.

della successione dello Stato

758. In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

CAPO II.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

759. Il testamento è un atto rivocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di più persone.

760. Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

761. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo nè per disposizione reciproca.

SEZIONE I.

della capacità di disporre per testamento

762. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

763. Sono incapaci di testare

1.° Coloro che non hanno compiuta l'età di diciotto anni;

2.° Gli interdetti per infermità di mente;

3.° Quelli che, quantunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento.

L' incapacità dichiarata nei numeri 2 e 3 nuoce alla validità del testamento, solo nel caso che sussistesse al tempo in cui fu fatto il medesimo.

SEZIONE II.

della capacità di ricevere per testamento

764. Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge.

Possono però ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

765. I discendenti dell' indegno hanno sempre diritto alla legittima che sarebbe spettata all' escluso.

766. Sono applicabili all' indegno di ricevere per testamento le disposizioni degli articoli 726, 727, e del capoverso dell' articolo 728.

767. I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

768. I figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

769. Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell' approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l' approvazione del conto.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

770. Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

771. Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro uffiziale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

772. Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell' atto della consegna.

773. La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d' interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

SEZIONE III.

della forma dei testamenti

§ I.

dei testamenti ordinari

774. La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

775. Il testamento olografo deve essere scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l' anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

776. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

777. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai, in presenza di due testimoni.

778. Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del notaio.

Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà fatta espressa menzione dell' osservanza di tali formalità.

779. Il testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

780. Il testamento deve pure esser sottoscritto dai testimoni e dal notaio.

781. Se il testamento è ricevuto da due notai, la dichiarazione di volontà sarà fatta ad ambidue e sarà ridotta in iscritto per cura di uno dei medesimi.

Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dai due notai.

Sono nel resto applicabili le disposizioni dei tre articoli precedenti.

782. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni: se è scritto in tutto o in parte da altri, deve

inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

783. La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura od alterazione.

Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta dei sigilli;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate.

L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà ciò che è stabilito dall'articolo 779.

Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza divertire ad altri atti.

784. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto porre la sua sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, deve altresì dichiarare di averle lette, ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle; di che si farà menzione nell'atto della consegna.

785. Coloro che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento segreto.

786. Il sordo-muto ed il muto possono testare o per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio.

Facendo testamento segreto, devono in fronte all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento, e se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto.

Il notaio nell'atto della consegna esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni.

Nel resto si osserverà tutto ciò che è stabilito nell'articolo 783.

787 Chi è privo intieramente dell'udito, volendo fare testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità richieste, deve leggere egli stesso l'atto testamentario; di che sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

Ove il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire cinque testimoni.

Se il testamento è ricevuto da due notai, bastano tre testimoni.

788. I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.

§ II.

di alcuni testamenti speciali

789. Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè maggiori di sedici anni.

790. Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, nell'uffizio di registro del luogo ove è stato ricevuto.

791. I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina militare dall'uffiziale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, e in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal *secondo* ed insieme dal capitano o patrone, e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maschi e maggiori di età.

792. Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e del *secondo* possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente articolo.

793. Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti articoli.

794. Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

795. I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

796. Se il bastimento approda ad un porto estero, in cui si trovi un regio agente

diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento, sono tenuti a consegnargli uno degli originali, e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'autorità marittima locale insieme colla copia dell'annotazione anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e ruolo suddetti.

797. Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al ministero della marina, il quale ordinerà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetterà l'altro all'uffizio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

798. Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli articoli 791 e seguenti non avrà effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie.

799. Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque altro uffiziale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di due testimoni aventi le qualità volute dall'articolo 791: il testamento sarà ridotto in iscritto, osservando quanto alle sottoscrizioni ciò che è stabilito dall'articolo 794.

Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito, può anche essere ricevuto dal capitano o da altro uffiziale subalterno che ne abbia il comando.

800. Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'uffiziale sanitario di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

801. I testamenti di cui è cenno nei due articoli precedenti, devono essere al più presto trasmessi al quartier generale e da questo al ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'uffizio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

802. Nella forma speciale stabilita dagli articoli 799 e 800 possono soltanto testare coloro, i quali sono in militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del regno, od acquartierati o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

803. Il testamento fatto nella forma sopra stabilita diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nella forme ordinarie.

§ III.

disposizione comune alle varie specie di testamenti

804. Le formalità stabilite negli articoli 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799 e 800 devono osservarsi sotto pena di nullità.

Se però un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico uffiziale autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà come testamento olografo, qualora ne abbia i requisiti.

SIZIONE IV.

della porzione di cui si può disporre per testamento

§ I.

della porzione legittima dovuta ai discendenti ed agli ascendenti

805. Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi.

L'altra metà è riservata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima.

806. Sotto nome di figli, sono compresi nell'articolo precedente i figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano.

807. Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi dei beni.

La porzione legittima, ossia il terzo spetta al padre e alla madre per eguale porzione, ed in mancanza di uno dei genitori spetta interamente all'altro.

Non lasciando il testatore nè padre nè madre, ma ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetta per metà agli uni e per metà agli altri ove siano in grado eguale: ove siano in grado ineguale, spetta per intiero ai prossimi dell'una o dell'altra linea.

808. La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione.

809. Il testatore che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare.

Restano però salvi i diritto del coniuge superstite e dei figli naturali a norma del § 2.° di questa sezione.

810. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

811. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto o con riserva di usufrutto, sarà imputato alla porzione disponibile, e l'eccedente sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non possono essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano dato il loro assenso all'alienazione.

§ II.

dei diritti del coniuge e dei figli naturali nelle successioni testamentarie

812. Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sulla eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge.

813. Se il testatore non lascia discendenti ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è di un quarto in usufrutto.

814. La quota di usufrutto del coniuge sarà di un terzo, quando il testatore non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima.

815. Quando il testatore lascia figli o discendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'articolo 744.

816. Quando non vi sono discendenti nè ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

817. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

818. La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od ascendenti, e forma così una detrazione dalla porzione disponibile.

819. È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assegno di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, altrimenti dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia soddisfatto nelle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

820. Il coniuge superstite ed il figlio naturale, per le quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente loro attribuite, godono degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima, salvo ciò che è stabilito dagli articoli 815 e 819.

Ma sì il coniuge come il figlio naturale, in quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.

§ III.

della riduzione delle disposizioni testamentarie

821. Le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

822. Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore, e sull'asse così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

823. Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto.

824. Se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

825. Ogniqualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

826. Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Ove la separazione non possa farsi comodamente e il legatario abbia nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è eguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima, può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile o della quota che gli spetta nella legittima.

SEZIONE V.

dell'istituzione di erede e dei legati

§. **827**. Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione d'erede o di

legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.

828. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto.

§ I.

delle persone e delle cose formanti l' oggetto della disposizione testamentaria

829. Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'instituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

830. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

831. Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

832. Le disposizioni a favore dei poveri, od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore sieno fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore de'poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.

833. Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

834. È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

835. È nulla la disposizione, che lascia interamente all' arbitrio dell' erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

836. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

837. Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

838. È valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

839. Se al testatore, all' erede, od al legatario appartiene una parte della cosa legata od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intiero, in conformità dell'articolo 837.

840. È valido il legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benchè nessuna di tal genere o specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte.

841. Quando il testatore ha lasciato come sua propria una cosa particolare o cadente sotto un certo genere od una certa specie, il legato non ha effetto, se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

842. Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore.

843. È nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento, era già in proprietà del legatario.

Che se questi l'ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell' articolo 837, e non ostante ciò che è stabilito dall'articolo 892, salvo che la cosa in ambidue i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito.

844. Il legato di un credito o di liberazione di un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

845. Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito.

846. Il legato d' alimenti comprende il vitto, il vestito, l' abitazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all' istruzione conveniente alla sua condizione.

847. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non fanno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne fanno parte però gli abbellimenti,

le nuove fabbriche nell'immobile legato e le ampliazioni al circuito di un recinto.

§. II.

delle disposizioni condizionali o a termine

848. La disposizione a titolo universale o particolare può farsi anche sotto condizione.

849. Nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi od al buon costume.

850. È contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto od uso, di un'abitazione o pensione, o d'altra prestazione periodica pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro.

851. Si ha per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o cessare.

852. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario.

853. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva di effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore prima che siasi verificata la condizione.

854. La condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedisce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione.

855. Se il testatore ha lasciata l'eredità o il legato sotto obbligo all'erede o al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

856. Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a dare cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

857. Se l'erede fu instituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede od il legatario non adempie l'obbligo della cauzione voluta dai due articoli precedenti.

858. L'amministrazione sarà affidata al coerede od ai coeredi instituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto d'accrescimento.

859. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il diritto d'accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

860. Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato a succedere un non concepito, figlio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 764.

Ove sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre.

861. Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

§. III.

degli effetti e dei legati e del loro pagamento

862. Qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata.

863. Il legatario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata.

864. Il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

865. Gli interessi od i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte del testatore,

1.° Quando il testatore lo abbia espressamente ordinato;

2.° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale o d'altra cosa fruttifera.

866 Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della morte del testatore.

867. Nel legato di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

868. Se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della quota che gli spetta.

869. Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a taluno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

870. Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non è obbli-

gato di dare l'ottima, nè può offrirla d'infima qualità.

871. Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

872. Ricusando il terzo la scelta o non potendo farla per morte o per altro impedimento, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria con la regola stessa.

873. Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità: non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella da farsi dal legatario.

874. Nel legato alternativo la scelta si presume lasciata all'erede.

875. Se l'erede o il legatario cui compete la scelta, non ha potuto farla, questo diritto si trasmette al suo erede. La scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata una sola ve ne è nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non può pretenderne altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

876. La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore.

877. Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge.

Il pagamento della tassa di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari, ove la cosa legata vi sia soggetta.

878. Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo od altro debito dell'eredità od anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

§ IV.

del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari

879. Se tra gli eredi instituiti alcuno è premorto al testatore, o rinunzia all'eredità, o è incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 890.

880. Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti.

881. S'intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore ha espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - *per eguali parti*, o *in eguali porzioni* - non esclude il diritto d'accrescimento.

882. I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi a cui egli sarebbe sottoposto.

883. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sottentrano nei carichi e negli obblighi a cui era sottoposto l'erede mancante.

884. Quando alcuno de'legatari sia premorto al testatore, o rinunzi al legato, o ne sia incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, si fa pure luogo tra i medesimi al diritto d'accrescimento a norma degli articoli 880 e 881, e così pure quando una cosa sia stata nello stesso testamento legata a più persone, anche con separata disposizione.

885. Se a più persone è lasciato un usufrutto in modo che secondo le regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

886. Se fra i legatari non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'erede o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi ed in proporzione delle loro quote ereditarie quando ne sia gravata l'eredità.

887. La disposizione dell'articolo 882 riguardo agli obblighi cui fosse sottoposto il coerede mancante, si estende anche al collegatario a cui favore si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede o al legatario a cui favore si rende caduco il legato.

§ V.

della rivocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie

888. Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono rivocate di diritto per l'esistenza o la sopravvegnenza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo o legittimato o adottivo.

Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La rivocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

889. Se i figli o discendenti sopravvenuti premuoiano al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

890. Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace.

I discendenti però dell'erede o del le-

[illegible] premorto od incapace sottentrano [illegible] eredità o nel legato nei casi, in cui [illegible] ammessa a loro favore la rappre[illegible] se si trattasse di successione in[illegible], eccettochè il testatore abbia altri[illegible] disposto, ovvero si tratti di legato di [illegible] o di altro diritto di sua natura [illegible].

891. La disposizione testamentaria è ca[illegible] relativamente all' erede o al legatario [illegible] rinunzia.

892. Qualunque alienazione faccia il te[illegible] del tutto o di parte della cosa lega[illegible] mediante vendita con patto di ri[illegible], revoca il legato riguardo a ciò che [illegible] alienato, ancorchè l' alienazione sia [illegible] o la cosa ritorni in possesso del te[illegible].

Lo stesso avviene se il testatore ha tras[illegible] la cosa legata in un'altra, in gui[illegible] quella abbia perduta la precedente [illegible] la primitiva denominazione.

893. Il legato non ha effetto, se la cosa [illegible] è intieramente perita durante la vita [illegible]: come neppure, se è perita [illegible] morte di lui senza fatto o colpa [illegible], benchè questi sia stato costi[illegible] mora a consegnarla, allorquando [illegible] egualmente perita presso il lega[illegible].

894. Quando più cose siano alternati[illegible] legate, sussiste il legato, ancor[illegible] rimanga una sola.

SEZIONE VI.

delle sostituzioni

895 Può all'erede instituito od al lega[illegible] sostituirsi un'altra persona, nel caso [illegible] di essi non possa o non voglia [illegible] l'eredità o il legato.

[illegible] sostituirsi più persone ad una [illegible] sola a più.

896. [illegible] sostituzione è soltanto [illegible] dei due casi, che il primo [illegible] possa o che non voglia con[illegible] eredità o il legato, l' altro caso [illegible] tacitamente incluso, purchè non [illegible] volontà contraria del testatore.

897. [illegible] devono adempiere i pesi [illegible] a coloro ai quali sono sostituiti, [illegible] apparisca la volontà del testa[illegible] limitare quei pesi alla persona dei [illegible].

[illegible] le condizioni che riguardas[illegible] la persona dell' erede o [illegible], non si presumono ripetute a [illegible] del sostituito, se ciò non è stato [illegible] dichiarato.

898 [illegible] tra [illegible] coeredi o legatari a parti [illegible] una sostituzione reci[illegible] fissata nelle quote [illegible] disposizione si presume ripetu[illegible] sostituzione.

[illegible] sostituzione insieme coi pri[illegible] chiamata un'altra persona, [illegible] vacante appartiene in parti [illegible] sostituiti.

899 [illegible] disposizione colla quale [illegible] legatario è gravato con qualsi[illegible] di conservare e restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommessaria.

Tale sostituzione è vietata.

900. La nullità della sostituzione fedecommessaria non reca pregiudizio alla validità dell' instituzione d' erede o del legato, a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado.

901. La disposizione, colla quale è lasciato l' usufrutto o altra annualità a più persone successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore.

902. Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo, in soccorsi all' indigenza, in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità o di determinate famiglie.

SEZIONE VII.

degli esecutori testamentari

903. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

904. Chi non può contrarre obbligazioni, non può essere esecutore testamentario.

905. Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll' autorizzazione del padre, del tutore o del curatore.

906. Il testatore può concedere all' esecutore testamentario l' immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni mobili, ma tale possesso non può oltrepassare un anno computabile dal giorno della sua morte.

907. L'erede può far cessare il detto possesso, offrendosi pronto a consegnare all' esecutore testamentario una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati di beni mobili, o giustificando d' averli soddisfatti, od assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore.

908. Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti o assenti od un corpo morale.

Faranno stendere l' inventario dei beni dell' eredità in presenza dell' erede presunto, o dopo averlo citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

Vigileranno perchè il testamento sia eseguito, e ! in caso di controversia possono intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, devono render conto della loro amministrazione.

909. Le attribuzioni dell' esecutore testamentario non passano a' suoi eredi.

910. Se vi sono più esecutori testamentari che hanno accettato, uno solo può agire in mancanza degli altri; ma sono tenuti in solido a render conto dei beni mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni e ciascuno di essi non si sia ristretto a quella che gli fu attribuita.

911. Le spese fatte dall' esecutore testa-

mentario per l'inventario e il rendimento dei conti, e le altre indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

SEZIONE VIII.

del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti

912. Il testamento olografo, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimoni.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio.

Si stenderà nella forma degli atti pubblici processo verbale del deposito; nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato sigillato, e della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in conformità dell'articolo 26.

913. Nel caso che il testamento olografo fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

914. Adempite le formalità stabilite dai due precedenti articoli, il testamento olografo avrà la sua esecuzione, salvi i provvedimenti conservativi che l'autorità giudiziaria davanti la quale fosse impugnato il testamento, o il pretore nell'atto del deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli interessati.

915. Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovassero, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni.

La carta che contiene il testamento, sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio che la conserverà insieme coll'atto di consegna.

Dell'apertura e della pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 912.

SEZIONE IX.

della rivocazione dei testamenti

916. Non si può in qualsiasi forma rinunziare alla libertà di rivocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

917. I testamenti possono essere rivocati o in tutto o in parte con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano, in cui il testatore personalmente dichiari di rivocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

918. Un testamento nullo non può avere l'effetto di atto notarile per rivocare i testamenti anteriori.

919. Le disposizioni rivocate nel modo espresso nell'articolo 917 non si possono far rivivere, se non con un nuovo testamento.

920. Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che si trovassero contrarie alle nuove o incompatibili con esse.

921. La rivocazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione perchè l'erede instituito od il legatario sia premorto, sia incapace o rinunzi all'eredità od al legato.

922. Il testamento segreto, ed anche il testamento olografo che fosse stato depositato, può in ogni tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del notaio presso cui si trova.

Per cura del notaio si stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore e di due testimoni, coll'intervento del pretore del mandamento; il pretore deve particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale di restituzione sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne farà menzione.

Qualora il testamento fosse depositato in un pubblico archivio, il verbale sarà steso dall'uffiziale archivista con l'intervento del pretore del mandamento, e sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dall'uffiziale medesimo.

Il processo verbale menzionato nelle precedenti disposizioni sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti, e si apporrà nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di consegna o di deposito.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI LEGITTIME E TESTAMENTARIE

SEZIONE I.

dell'apertura della successione e della continuazione del possesso nell'erede

923. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

924. Se fra due o più chiamati rispettivamente a succedersi è dubbio quale abbia pel primo cessato di vivere, chi sostiene la morte anteriore dell'uno o dell'altro, deve darne la prova; in mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo, e non ha luogo trasmissione di diritto dall'uno all'altro.

925. Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

926. Se altri che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi.

927. I figli naturali, che hanno diritto ad una parte dell'eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a questi il possesso.

928. I casi e le formalità di apposizione e di rimozione dei sigilli sono determinate dal codice di procedura civile.

SEZIONE II.

dell'accettazione dell'eredità, e della rinunzia alla medesima

§ I.

dell' accettazione

929. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col benefizio dell'inventario.

930. Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono validamente accettare che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX del libro primo di questo codice, e col benefizio dell'inventario.

931. I maggiori inabilitati non possono accettare se non col consenso del curatore e col benefizio dell'inventario.

932. Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo, da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Esse non possono essere accettate se non col benefizio dell'inventario secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

933. L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato.

L'erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della domanda giudiziale.

934. L'accettazione può essere espressa o tacita.

È espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata.

È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

935. Gli atti semplicemente conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

936. La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia de'suoi diritti di successione ad un estraneo, o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

937. Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più dei suoi coeredi, come anche per quella fatta a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente quando per la rinunzia riceve un prezzo.

938. La rinunzia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità, quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

939. Quello a cui favore si è aperta una successione, se muore senza averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette ai suoi eredi il diritto di accettarla.

940. Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare o per rinunziare all'eredità, quello che accetta acquista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante.

941. Gli eredi che hanno accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia rinunziare all'eredità al medesimo devoluta ma non ancora da lui accettata: all'opposto la rinunzia dell'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

942. L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del dolo.

Non si può neppure impugnare la accettazione per causa di lesione.

Tuttavia, se viene a scoprirsi un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli sia dovuta.

943. La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

§ II.

della rinunzia

944. La rinunzia ad una eredità non si presume.

Essa non può farsi che con una dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto all'uopo.

945. Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

946. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia, si accresce a'suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

947. Nessuno succede rappresentando un

erede che abbia rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi rinunziano, sottentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

948. Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve ai coeredi od agli eredi legittimi, come è stabilito negli articoli 880 e 883.

949. I creditori di colui che rinunzia ad un' eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell' erede che ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti.

950. Sino a che il diritto di accettare un' eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla quando non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell' eredità tanto in forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore dell' eredità giacente.

951. Se però un erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l' eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o rinunzi l'eredità stessa, l' autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso questo termine senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità si intende ripudiata.

952. Non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall' apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non si sono conformati alle disposizioni circa il benefizio dell' inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorchè opponessero di possedere tali beni ad altro titolo.

953. Gli eredi che hanno sottratti o nascosti effetti spettanti all' eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia.

954. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all' eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

§ III.

del benefizio dell' inventario, de' suoi effetti e delle obbligazioni dell' erede benefiziato

955. La dichiarazione di un erede, che egli non intende di assumere questa qualità, se non col benefizio dell'inventario, debb' essere fatta nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, ed iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà per cura del cancelliere trascritta all' uffizio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

956. L' erede può valersi del benefizio dell' inventario, non ostante qualunque divieto del testatore.

957. La dichiarazione suddetta non produce effetto se non è preceduta o susseguita dall' inventario dei beni dell' eredità nelle forme determinate dal codice di procedura civile e nei termini stabiliti in appresso.

958. Se tra più eredi taluno vuole accettare l' eredità col benefizio dell' inventario ed altri senza, l' eredità deve essere accettata col detto benefizio.

In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

959. L' erede che si trova nel possesso reale dell' eredità, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell' aperta successione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa compirlo, ricorrendo al pretore del luogo dell' aperta successione, può ottenere una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze.

960. Ove l' erede non abbia nei tre mesi cominciato l' inventario, o non lo abbia compito nel termine medesimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga, s' intende che abbia accettata puramente o semplicemente l' eredità.

961. Compiuto l'inventario, l' erede che non abbia ancora fatta la dichiarazione a norma dell'articolo 955, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell' inventario medesimo per deliberare sull' accettazione o rinunzia dell' eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

962. Qualora si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell' eredità nè siasi in essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dall' autorità giudiziaria.

Ove poi contro di lui non si proponga-no istanze, egli conserva sempre il diritto di fare l' inventario, finchè il tempo per accettare non sia prescritto.

963. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s' intendono decaduti dal benefizio dell' inventario, se non al compimento dell' anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione dell' interdizione o dell' inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni del presente paragrafo.

964. Durante i termini concessi per fare l' inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell' eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l' autorità giudiziaria nominerà un curatore all' eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

965. Se si trovano nell' eredità oggetti, che non si possano conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l' erede

durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità.

966. Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza dei termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

967. L'erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal benefizio dell'inventario.

968. L'effetto del benefizio dell'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari;

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

969. L'erede con benefizio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può esser costretto al pagamento coi propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

970. L'erede con benefizio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

971. I creditori e i legatari possono far determinare un termine all'erede per il rendimento del conto.

972. L'erede a cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato col benefizio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti a' suoi coeredi.

973. L'erede decade dal benefizio dell'inventario, se vende i beni immobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza le forme stabilite dal codice di procedura civile.

974. L'erede decade parimente dal benefizio dell'inventario, se vende i beni mobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme stabilite dal codice di procedura civile, prima che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione col benefizio dell'inventario: dopo questo termine può vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

975. Se lo richiedono i creditori od altre persone interessate, l'erede deve dare idonea cautela pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati.

976. Se all'erede sono notificate opposizioni per parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'articolo 955, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poziorità.

977. I creditori non opponenti, i quali si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento.

978. Le spese dell'apposizione de' sigilli, dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

979. L'erede che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese.

§ IV.

dell'eredità giacente

980. Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore.

981. Il curatore è nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle persone interessate o anche d'uffizio.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziari.

982. Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

983. Le disposizioni del § III di questa sezione, risguardanti l'inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per parte dell'erede con benefizio d'inventario, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SEZIONE III.

della divisione

984. Si può sempre domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque divieto del testatore.

Ciò non di meno, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età, il testatore può proibire la divisione della eredità tra i medesimi fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo.

L'autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può permetterla.

985. Può domandarsi la divisione, quand' anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvochè si provi che la divisione fu fatta o che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

986. Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

987. Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte de'beni mobili ed immobili dell' eredità. Nondimeno, se vi fossero creditori che avessero sequestrati i mobili o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti.

988. Se gli immobili non possono comodamente dividersi, se ne farà egualmente la vendita agli incanti giudiziali.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore e vi consentano, gli incanti possono seguire avanti un notaio eletto di comune accordo ed anche tra i soli condividenti.

989. I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai condividenti, si stabiliranno dall'autorità giudiziaria.

990. Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, rimettere le parti o avanti un giudice delegato, o avanti un notaio da esse eletto o nominato d'uffizio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti al giudice delegato od al notaio si procede ai conti che i condividenti si dovessero rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si debbano tra loro i condividenti.

991. Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore.

992. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prelevano una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Questi prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

993. Fatti i prelevamenti, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

994. Nella formazione e composizione delle parti si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di eguale natura e valore.

995. L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite o in danaro.

996. Le quote si formano da uno dei coeredi o da altra persona, se tutti concordano nella scelta e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario si formano da un perito nominato d'uffizio.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte. Se però gli eredi non concorrono in parti eguali, l'autorità giudiziaria decide se si debba procedere per estrazione o per attribuzione in tutto o in parte.

997. Prima di procedere all' estrazione delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

998. Le norme stabilite per la divisione delle masse da ripartirsi si osservano egualmente nelle suddivisioni tra le stirpi condividenti.

999. Compita la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli agli altri condividenti che vi abbiano interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all' intiera eredità si consegnano alla persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale ha l' obbligo di comunicarli ai condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi sia contrasto nella scelta, la persona verrà determinata dall' autorità giudiziaria.

1000. Nel rimanente e per quanto non sia provveduto nella presente sezione si osservano le norme stabilite nel titolo *Della comunione*.

SEZIONE IV.

della collazione e della imputazione

1001. Il figlio o discendente il quale venga alla successione, ancorchè con benefizio d' inventario, insieme co' suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione si direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto.

1002. Ancorchè il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

1003. L'erede che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima.

1004. Le donazioni fatte al discendente dell' erede sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente che succede al donante, non è tenuto a conferirle.

1005. Parimente il discendente che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo a-

discendente, ancorchè ne avesse accettata l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui avesse rinunziata l'eredità.

1006. Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

1007. È soggetto a collazione ciò che il donante ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qualunque uffizio o collocamento, o pagarne i debiti.

Se il dotante ha pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

1008. Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 1026.

1009. Non si debbono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso.

1010. Parimente non si conferiscono gli utili che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè queste non contenessero alcun indiretto vantaggio al momento che vennero fatte.

1011. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed alcuno de'suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa.

1012. L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

1013. I frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione.

1014. La collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede secondo l'articolo 1001. Essa non è dovuta agli altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante o testatore, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 1026.

Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione disponibile.

1015. La collazione si fa o col presentare la cosa in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

1016. Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione si fa soltanto coll'imputazione.

1017. La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

1018. In tutti i casi si deve dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo dell'aperta successione.

1019. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie che ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

1020. Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto o per sua colpa o negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

1021. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dei tre articoli precedenti.

1022. Se la donazione fatta ad un discendente successibile con dispensa dalla collazione è di un immobile ed eccede la quota disponibile, il donatario deve conferire l'immobile in natura o può ritenerlo per intiero, secondo le regole stabilite nell'articolo 826.

1023. Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

1024. La collazione de' mobili si fa soltanto per imputazione e sul ragguaglio del valore che avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della medesima, ed in mancanza di tale stima a norma di quella che verrà fatta da periti.

1025. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità.

Ove tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi, in immobili ereditari.

1026. Non ostante le disposizioni degli articoli 1008 e 1014, il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni altra cosa che secondo le regole sopra stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dall'imputazione.

SEZIONE V.

del pagamento dei debiti

1027. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato.

1028. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne sieno affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato

n cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

Il solo erede nella cui quota cade questo fondo, è incaricato della prestazione medesima, coll'obbligo di guarentire i coeredi.

1029. Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della parte per cui essi debbono contribuire.

1030. Il coerede, che in forza dell'ipoteca abbia pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte che ciascuno di essi deve personalmente sostenere, quantunque il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

1031. In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

1032. I creditori dell'eredità ed i legatari possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede, a norma delle disposizioni contenute nel titolo XXIV di questo libro.

1033. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e salvo altresì il diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

SEZIONE VI.

degli effetti della divisione e della garantia delle quote

1034. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

1035. I coeredi si debbono vicendevole garantia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garantia non ha luogo, se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

1036. Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato, debb'essere egualmente ripartita tra la persona guarentita e tutti i coeredi solventi.

1037. La garantia della solvenza del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni successivi alla divisione.

Non vi è luogo a garantia per la non solvenza del debitore, se questa è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

SEZIONE VII.

della rescissione in materia di divisione

1038. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto della eredità non dà luogo all'azione di rescissione ma soltanto ad un supplemento alla divisione.

1039. L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non fosse cominciata alcuna lite sopra tale oggetto.

1040. La detta azione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno de' coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

1041. Per conoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

1042. Quello contro cui è promossa l'azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria in danaro o in natura.

1043. Il coerede che ha alienato la sua porzione od una parte di essa non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

SEZIONE VIII.

della divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti

1044. Il padre, la madre e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

1045. Queste divisioni possono farsi per atto tra vivi, o per testamento colle stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti.

Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti.

1046. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente

al tempo della sua morte, i beni non compresi sono divisi in conformità della legge.

1047. È interamente nulla la divisione, nella quale non siano stati compresi tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i discendenti dei figli premorti.

In questo caso tanto i figli o discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli che vi ebbero parte, possono promuoverne una nuova.

1048. La divisione fatta dall'ascendente può essere impugnata, se dalla medesima o da altre disposizioni fatte dall'ascendente risulta che sia leso nella porzione legittima alcuno di quelli, fra i quali sono stati divisi i beni. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, può altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto a norma dell'articolo 1038.

1049. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nel precedente articolo impugna la divisione fatta dall'ascendente, deve anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite.

TITOLO III.

delle donazioni

1050. La donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

1051. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per ispeciale rimunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

CAPO I.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE

1052. Non può donare

Chi non può far testamento;

L'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione, ed il minore sebbene emancipato, salve le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio.

1053. Non possono ricevere per donazione, neppure sotto il nome di interposte persone, gl'incapaci di ricevere per testamento nei casi e nei modi stabiliti nel capo *delle successioni testamentarie.*

1054. I coniugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

1055. Qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

CAPO II.

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLE DONAZIONI

1056. Tutti gli atti di donazione debbono esser fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli.

1057. La donazione non obbliga il donante, e non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata.

L'accettazione può esser fatta nell'atto stesso, o con atto pubblico posteriore, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non ha effetto, se non dal giorno in cui è notificato al donante l'atto di accettazione.

1058. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura per atto autentico esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione o la facoltà in generale di accettare donazioni.

1059. La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto sarà accettata dal padre o dal tutore.

La madre benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti benchè siano ancora in vita i genitori, possono accettare la donazione fatta al minore e all'interdetto, quantunque non ne siano tutori; ma in tali casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per tale accettazione qualunque altra persona.

Le donazioni in favore dei nascituri da una determinata persona vivente possono essere negli stessi modi accettate dal padre, dalla madre, dall'avo o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato ed il maggiore inabilitato può accettare la donazione col consenso del curatore.

1060. Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate se non coll'autorizzazione del governo menzionata nell'articolo 932.

1061. Se l'accettazione non è fatta nei modi stabiliti negli articoli precedenti, la nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, da' suoi eredi od aventi causa.

1062. La donazione debitamente accettata è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intende trasferita nel donatario senza necessità di tradizione.

Le donazioni fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

1063. I minori, gli interdetti, e qualsivoglia altro donatario non sono restituiti in intiero per la mancanza di accettazione delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l'obbligo dell'accettazione.

1064. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, è nulla riguardo a questi.

1065. È nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni impossibili o contrarie alla legge od al buon costume.

1066. È nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

1067. È parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri

debiti o pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o specificamente designati nella medesima.

1068. Qualunque donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue.

Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato; ma la donazione in quanto riguarda i figli rimane efficace nei casi espressi nell'articolo 116, e sono pur salvi i diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio.

1069. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, un tale oggetto od una tale somma appartiene agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola o stipulazione in contrario.

1070. Qualunque donazione di cose mobili non è valida, che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal notaio, e dal donatario o da chi accetta per esso se interviene all'atto: la nota sarà unita all'originale della donazione.

1071. Il donante può stipulare la riversibilità degli effetti donati, tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario ed i suoi discendenti.

A questo diritto non si fa luogo che a benefizio del solo donante.

1072. Il diritto di riversibilità produce l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

1073. Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non ne' casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

1074. È permesso al donante di riservare a suo vantaggio e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto de' beni donati tanto mobili quanto immobili.

1075. È nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

1076. Se la donazione di cose mobili è stata fatta con riserva d'usufrutto, questo cessando, il donatario è tenuto a ricevere gli effetti donati che si trovassero in natura nello stato in cui saranno, ed ha azione contro il donante o i suoi eredi per gli effetti non più sussistenti sino alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell'atto della donazione, eccetto che siano periti per solo caso fortuito.

1077. Il donante non è tenuto a garantia verso il donatario per l'evizione che questi soffra delle cose donate.

Questa regola però, oltre il caso espresso nell'articolo 1396, cessa,

1.° Quando il donante abbia espressamente promesso la garantia;

2.° Quando l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale del donante;

3.° Quando trattasi di donazione che imponga oneri al donatario, nel qual caso la garantia è dovuta soltanto sino a concorrenza dell'importare degli oneri.

CAPO III.

DELLA RIVOCAZIONE DELLE DONAZIONI

1078. La donazione può rivocarsi per effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitudine e per sopravvegnenza di figli.

1079. Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi carico e da qualunque ipoteca imposta dal donatario, e il donante ha contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il donatario medesimo.

1080. Se la condizione risolutiva, espressa o tacita, si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, il donante può proporre la domanda di rivocazione della donazione, senza pregiudizio però dei terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

1081. La rivocazione per causa d'ingratitudine non può essere proposta che nei seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

Se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi;

Se gli neghi indebitamente gli alimenti.

1082. La domanda di rivocazione per ingratitudine deve essere proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia.

Tale domanda non può proporsi dal donante contro gli eredi del donatario nè dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che l'azione in quest'ultimo caso sia stata promossa dallo stesso donante od egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1083. Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere rivocate per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la rivocazione della donazione per la sopravvegnenza di prole ad uno dei donanti produce anche la rivocazione della donazione fatta dall'altro.

1084. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza di figli, è nulla.

1085. La rivocazione può essere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

1086. La donazione può essere rivocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvegnenza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti percetti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale.

1087. Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, quanto per sopravvegnenza di figli, le donazioni puramente rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedono la porzione disponibile.

1088. La rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

1089. Rivocata la donazione, il donatario deve restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, insieme coi frutti dal giorno della medesima.

1090. L'azione di rivocazione per sopravvegnenza di figli al donante si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita dell'ultimo figlio.

Il donante non può proporre la detta azione dopo la morte dei figli e loro discendenti.

CAPO IV.

DELLA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI

1091. Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione se al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite nel capo II del titolo II di questo libro.

Le regole stabilite nell'articolo 810 e negli articoli 821 e seguenti per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

1092. La riduzione delle donazioni non può essere domandata che da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima od altra quota di successione, e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto durante la vita del donante nè con dichiarazione espressa nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione nè approfittarne.

1093. Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni, se non dopo che sia esausto il valore dei beni di cui fu disposto per testamento: qualora sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall'ultima donazione e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1094. Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza dal giorno della domanda.

1095. Gli immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

1096. L'azione per la riduzione o per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Quest'azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

TITOLO IV.

delle obbligazioni e dei contratti in genere

CAPO I.

DELLE CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI

1097. Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasi-delitto.

SEZIONE I.

dei contratti

§ I.

disposizioni preliminari

1098. Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico.

1099. Il contratto è bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1100. Il contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione.

1101. È a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.

1102. È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambidue i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.

Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio.

1103. I contratti, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto di questo titolo.

Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi e quelle proprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercio.

§ II.

dei requisiti essenziali per la validità dei contratti

1104. I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono
La capacità di contrattare;
Il consenso valido dei contraenti;
Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;
Una causa lecita per obbligarsi.

1.

della capacità delle parti contraenti

1105. Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

1106. Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge
I minori,
Gl' interdetti,
Gli inabilitati,
Le donne maritate,
E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

1107. La persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata, con cui essa ha contrattato.

L'incapacità però derivante da interdizione per causa di pena si può opporre da chiunque vi ha interesse.

2.

del consenso

1108. Il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

1109. L'errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o principale.

1110. L'errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce la nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla quale s'intende contrattare, sia la causa principale della convenzione.

1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella, a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

1112. Il consenso si reputa estorto colla violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.

1113. La violenza è causa di nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze.

1114. Il solo timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto.

1115. Il dolo è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l'altro senza di essi non avrebbe contrattato.

3.

dell'oggetto dei contratti

1116. Le sole cose che sono in commercio, possono formare oggetto di contratto.

1117. La cosa che forma l'oggetto del contratto, debb'essere determinata almeno nella sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè si possa determinare.

1118. Le cose future possono formare oggetto di contratto.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso.

4.

della causa dei contratti

1119. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita non può avere alcun effetto.

1120. Il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa.

1121. La causa si presume sino a che non si prova il contrario.

1122. La causa è illecita, quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

§. III.

degli effetti dei contratti

1123. I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.

Non possono essere rivocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

1124. I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano.

1125. Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione.

1126. Se la cosa che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso, sarà preferita all'altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

1127. Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi

sa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.

1128. Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per sè medesimo.

Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione, non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.

1129. Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione.

1130. I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti: essi non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge.

§. IV.

dell' interpretazione dei contratti

1131. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole.

1132. Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui essa possa avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno.

1133. Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1134 Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

1135. Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

1136. Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

1137. Nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

1138 Per quanto sieno generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali appariscе che le parti si sono proposto di contrattare.

1139 Quando in un contratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.

SEZIONE II.

dei quasi-contratti

1140 Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti.

1141 Quegli che volontariamente si assume l'affare altrui, contrae l'obbligazione di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso, e deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni, che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato.

1142. È pur tenuto a continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

1143. È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia. L'autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell'amministratore, secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'affare.

1144. Se l'affare fu bene amministrato, l'interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte.

1145. Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

1146. Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Cessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito; nel quale caso è salvo a colui che ha pagato, il regresso contro il vero debitore.

1147. Quegli che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

1148. Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qualora la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto in suo profitto.

1149. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l'azione per conseguirlo.

1150. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la conservazione della cosa, e delle utili a norma dell'articolo 705.

SEZIONE III.

dei delitti e dei quasi-delitti

1151. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza

1153. Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;

I padroni ed i committenti pei danni cagionati da' loro domestici e commessi nell' esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La detta risponsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere risponsabili.

1154. Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.

1155. Il proprietario di un edifizio è obbligato pe' danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

1156. Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

SEZIONE I.

delle obbligazioni condizionali

1157. È condizionale l' obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro ed incerto.

1158. È sospensiva la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto.

La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

1159. Casuale è la condizione che dipende da un evento fortuito, il quale non è in potere nè del creditore nè del debitore: potestativa quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: mista quella che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o dal caso.

1160. Qualunque condizione contraria al buon costume od alla legge, o che impone di fare una cosa impossibile, è nulla e rende nulla l' obbligazione da essa dipendente.

1161. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l' obbligazione contratta sotto la medesima.

1162. È nulla l' obbligazione contratta sotto una condizione, che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

1163. Quando l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si verifichi, la cosa che ne forma l'oggetto, perisce o deteriora, si osservano le seguenti regole:

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come non contratta.

Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l' obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre il risarcimento dei danni.

1164. La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell' obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l' avvenimento preveduto nella condizione.

1165. La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l' obbligazione, ha la scelta o di costringere l' altra all' adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

1166. Qualunque condizione debb'essere adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle parti.

1167. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento segua in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che l'avvenimento sia seguìto. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l' avvenimento non seguirà.

1168. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo, la condizione si intende verificata, allorchè questo tempo è spirato senza che sia seguìto l'avvenimento: essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per seguire l' avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa è verificata solo quando sia certo che l' avvenimento non sarà più per seguire.

1169. La condizione si ha per adempita quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento.

1170. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1171. Il creditore può, prima che siasi

verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

SEZIONE II.

delle obbligazioni a tempo determinato

1172. Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in questo che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1173. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, semprechè la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

1174. Ciò che si deve a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine.

1175. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore.

1176. Il debitore non può più reclamare il benefizio del termine, se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.

SEZIONE III.

delle obbligazioni alternative

1177. Chi ha contratta un'obbligazione alternativa, si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell'obbligazione; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra cosa.

1178. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore.

1179. L'obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione.

1180. L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata quantunque ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

1181. Quando, nei casi espressi nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

1182. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1298.

1183. Le regole stabilite in questa sezione si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

delle obbligazioni in solido

§ I.

dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori

1184. L'obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il benefizio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.

1185. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò non di meno la rimessione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

§ II.

dell'obbligazione in solido fra i debitori

1186. L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1187. L'obbligazione può essere in solido, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; come quando l'obbligazione dell'uno è condizionale e semplice quella dell'altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è concesso all'altro.

1188. L'obbligazione in solido non si presume ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa, fuorchè ne'casi nei quali l'obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.

1189. Il creditore può rivolgersi contro uno fra i debitori a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli il benefizio della divisione.

1190. Le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

1191. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni.

Il creditore può ripetere tale risarcimento

soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora.

1192. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori in solido fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

1193. Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni, che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori.

1194. Quando uno dei debitori diventa erede del creditore, o quando il creditore diventa erede di uno dei debitori, il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel debitore.

1195. Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito.

1196. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quitanza l'obbligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinunzia all'obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quitanza non dichiara che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunziata una sentenza di condanna.

1197. Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinunzia all'azione in solido pei frutti od interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da scadere nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.

1198. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.

1199. Il condebitore in solido che ha pagato l'intero debito, non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1200. Nel caso in cui il creditore ha rinunziato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori diventano non solventi, la porzione di questi è per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obbligazione in solido per parte del creditore.

1201. Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori.

SEZIONE V.

delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili

1202. È indivisibile l'obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

Ogni altra obbligazione è divisibile.

1203. L'obbligazione stipulata in solido non acquista il carattere d'indivisibilità.

§ I.

dell'obbligazione divisibile

1204. L'obbligazione che è capace di divisione, deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono dimandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore o il debitore.

1205. La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa,

1.° Quando sia dovuto un corpo determinato;

2.° Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

3.° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i coeredi.

§ II.

dell'obbligazione indivisibile

1206. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

1207. Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero nè ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la rimessione o ricevuto il valore.

1208. L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può domandare un termine per chiamare in causa i

suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può esser egli solo condannato, salvo il regresso contro i coeredi.

SEZIONE VI.

delle obbligazioni con clausole penali

1209. La clausola penale è quella, con cui una persona, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l'adempia o ne ritardi l'esecuzione.

1210. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non produce quella dell'obbligazione principale.

1211. Il creditore può domandare al debitore che è in mora, l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece della pena stipulata.

1212. La clausola penale è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Il creditore non può domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

1213. Se l'obbligazione principale contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena s'incorre quando il termine viene a scadere; se l'obbligazione non contiene un termine, la pena non s'incorre dal debitore se non quando è costituito in mora.

1214. La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1215. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua parte, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il regresso contro colui pel fatto del quale si è incorsa la pena.

1216. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell'obbligazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Ciò non ha luogo allorchè, essendo stata apposta la clausola penale al fine che non si potesse fare il pagamento in parte, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intero adempita. In questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

1217. Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della convenzione, e si dice caparra.

La parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI

1218. Chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni.

1219. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna.

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.

1220. Non essendo adempita l'obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore.

1221. Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

1222. Il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'obbligazione di non fare, e può essere autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risarcimento dei danni.

1223. Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.

Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente.

1224. La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'articolo 1843.

Questa regola però altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

1225. Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile, ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede.

1226. Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato.

1227. I danni sono in genere dovuti al

creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso stabilite.

1228. Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l' inadempimento dell' obbligazione non derivi da suo dolo.

1229. Quantunque l'inadempimento dell' obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento dell' obbligazione.

1230. Quando la convenzione stabilisce, che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni, non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore o minore.

Lo stesso ha luogo, se l' accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale. o mediante caparra data al tempo del conchiuso contratto.

1231. In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell' eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita.

1232. Gl' interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

Nelle materie commerciali l' interesse degl' interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L' interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d' interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti.

1233. Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

1234. I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

1235. Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambidue i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

In ogni caso però la rivocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione.

CAPO IV.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO LE OBBLIGAZIONI

1236. Le obbligazioni si estinguono
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla rimessione del debito,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa dovuta,
Coll' annullamento e colla rescissione,
Per effetto della condizione risolutiva.
Colla prescrizione.

SEZIONE I.

del pagamento

§ I.

del pagamento in genere

1237. Ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

1238. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottentrare nei diritti del creditore.

1239. L' obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo.

1240. Il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di cosa che si consuma coll' uso, dal creditore che l' ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non aveva la capacità di alienarla.

1241. Il pagamento debb'essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall' autorità giudiziaria o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi o ne abbia approfittato.

1242. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l' evizione.

1243. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore.

1244. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore.

1245. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale od anche maggiore.

1246. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

1247. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.

1248. Se il debito è di una cosa determinata soltanto nella sua specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore.

1249. Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508.

1250. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§ II.

del pagamento con surrogazione

1251. La surrogazione nei diritti del creditore a favore di un terzo che paga, è convenzionale o legale.

1252. La surrogazione è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, ne' privilegi o nelle ipoteche che essa ha contro il debitore: questa surrogazione debb'essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento.

2.° Quando il debitore prende a prestito una somma, affine di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quitanza abbiano data certa; che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento, e nella quitanza si dichiari che il pagamento è stato fatto coi danari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1253. La surrogazione ha luogo di diritto,

1.° A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;

2.° A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che ha pagato coi propri danari i debiti ereditari.

1254. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori.

Il creditore che fu solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto.

§ III.

dell' imputazione dei pagamenti

1255. Chi ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1256. Chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga, in preferenza dei frutti o degli interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi, se non è integrale, s'imputa prima agli interessi.

1257. Chi ha più debiti verso una stessa persona, se accetta una quitanza per cui il creditore imputi specificamente la somma ricevuta ad uno di essi, non può più chiedere l'imputazione ad un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1258. Quando la quitanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano parimente scaduti; in caso diverso al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa al più antico e proporzionalmente in parità di cose.

§ IV.

dell' offerta di pagamento e del deposito

1259. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta.

Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi, e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore.

1260. Affinchè l'offerta reale sia valida, è necessario,

1.° Che sia fatta al creditore capace di esigere od a chi ha facoltà di ricevere pel medesimo;

2.° Che sia fatta da persona capace di pagare;

3.° Che comprenda l'intera somma od altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide ed una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;

4.° Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione, sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento; e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio o a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio o d' altro uffiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.

1261. Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta,

1.° Che sia stato preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s'indichi il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi privato del possesso della cosa offerta, consegnandola, insieme cogli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi;

3.° Che siasi steso dall' uffiziale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata.

1262. Le spese dell' offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.

1263. Finchè il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati.

1264. Allorchè il debitore ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il deposito, non può più, nemmeno col consenso del creditore, ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fideiussori.

1265. Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, de' privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse.

1266. Se la cosa dovuta è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve con atto d'intimazione fare ingiungere al creditore di eseguirne il trasporto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo.

SEZIONE II.

della novazione

1267. La novazione ha luogo in tre maniere,

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all' antico che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all' antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all' antico, verso cui il debitore rimane liberato.

1268. La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare.

1269. La novazione non si presume, ma bisogna che dall' atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla.

1270. La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1271. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1272. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purchè l' atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse di già in istato di non solvenza o di fallimento al momento della delegazione.

1273. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Non la produce neppure la semplice indicazione fatta dal creditore d' una persona che debba per lui ricevere.

1274. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa riserva.

1275. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

1276. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1277. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati.

La novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esige nel primo caso l' adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

1278. Il debitore che accettò la delegazione, non può opporre al secondo credito-

re le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però la sua azione contro di questo.

Tuttavia trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

SEZIONE III.

della rimessione del debito

1279. La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.

1280. Le restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito.

1281. Il creditore il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti gli altri, deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in tal caso non può ripetere il credito, se non colla detrazione della parte di colui al quale ha fatto la rimessione.

1282. La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.

1283. La liberazione accordata dal creditore ad uno de' suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato.

1284. In ogni caso ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

SEZIONE IV.

della compensazione

1285. Quando due sono debitori l'uno verso l'altro, ha luogo tra essi una compensazione che estingue i due debiti nel modo e nei casi seguenti.

1286. La compensazione si fa di diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti.

1287. Non ha luogo la compensazione, fuorchè tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tenersi luogo le une delle altre, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grano o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1288. Le dilazioni, che si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

1289. La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1.° Quando si tratta della domanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3.° Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;

4.° Quando il debitore ha preventivamente rinunziato alla compensazione.

1290. Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore in solido non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore.

1291. Il debitore che senza condizione o riserva ha consentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.

1292. Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento.

1293. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le stesse regole che sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1258.

1294. La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1295. Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, valersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo credito, semprechè non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

SEZIONE V.

della confusione

1296. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, avviene una confusione di diritto che estingue il debito e il credito.

1297. La confusione che si opera per la riunione delle qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, profitta ai fideiussori.

La riunione nella persona del fideiussore della qualità di creditore e di debitore

principale non produce l' estinzione dell'obbligazione principale.

La confusione nella persona di uno dei debitori in solido non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era debitore.

SEZIONE VI.

della perdita della cosa dovuta

1298. Quando una determinata cosa che formava l' oggetto dell' obbligazione perisce, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l' esistenza, l' obbligazione si estingue se la cosa è perita o posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che questi fosse in mora.

Ancorchè il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l' obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l' ha sottratta, dal restituirne il valore.

1299. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima, passano al suo creditore.

SEZIONE VII.

delle azioni di nullità o di rescissione

1300. Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l' interdizione o l' inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

1301. Le dette azioni si trasmettono agli eredi; ma essi non possono esercitarle, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all' interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

1302. L' eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l' esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione.

Quest' eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell' articolo 1300.

1303. Nelle obbligazioni dei minori l'azione di nullità è ammessa,

1.° Allorchè il minore non emancipato ha fatto da sè un atto senza l' intervento del suo legittimo rappresentante;

2.° Allorchè il minore emancipato ha fatto da sè un atto, pel quale la legge richiede l' assistenza del curatore;

3.° Allorchè non sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge.

1304. Gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell' interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace.

1305. L' obbligazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di essere tale.

Ma a costituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore.

1306. Il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto.

1307. Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore, a un interdetto o inabilitato o a una donna maritata in forza di un'obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto fu pagato, venne rivolto a vantaggio dei medesimi.

1308. L' azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge.

La detta azione, nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione.

1309. L'atto di conferma e ratifica di una obbligazione contro la quale la legge ammette l' azione di nullità, non è valido, se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s' intende di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d' atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il vizio dopo il tempo, in cui l' obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, salvi però i diritti dei terzi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione di rescissione per causa di lesione.

1310. Non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità.

1311. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme o qualunque altra eccezione.

CAPO V.

DELLA PROVA DELLE OBBLIGAZIONI E DI QUELLA DELLA LORO ESTINZIONE

1312. Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione, deve provarla, e chi pretende

essere stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

SEZIONE I.

della prova per iscritto

1313. La prova per iscritto risulta da atto pubblico o da scrittura privata.

1314. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità,

1.° Le convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite sopra lo Stato;

2.° Le convenzioni che costituiscono o modificano servitù prediali, o diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3.° Gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4.° I contratti di locazione d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

5.° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni;

6.° Gli atti che costituiscono rendite sì perpetue come vitalizie;

7.° Le transazioni;

8.° Gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

§ I.

dell'atto pubblico

1315. L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico uffiziale autorizzato nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

1316. L'atto che per incompetenza od incapacità dell'uffiziale o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come scrittura privata, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1317. L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pubblico uffiziale che lo ha ricevuto.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso in via penale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa col mandato di cattura: sino a che non sia rilasciato il mandato di cattura, o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto.

1318. Tanto l'atto pubblico quanto la scrittura privata fanno prova tra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1319. Le contro-dichiarazioni fatte per scrittura privata scrittura non possono avere effetto che tra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale

§ II.

delle scritture private

1320. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

1321. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

1322. Quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi e aventi causa dichiarano di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1323. Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio.

Il notaio non autenticherà le sottoscrizioni, che non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.

1324. Quantunque il carattere o la sottoscrizione sia stata riconosciuta o sia tenuta per tale, la parte contro cui si produce un atto privato, ha sempre il diritto di proporre le sue ragioni contro il contenuto nel medesimo, benchè non abbia fatta alcuna riserva al momento della ricognizione.

1325. La polizza o promessa per iscrittura privata, colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità, debb'essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un *buono* od *approvato* indicante in lettere per disteso la somma o la quantità della cosa.

Questa disposizione non si applica alle materie commerciali.

1326. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto è diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto come pure il *buono* siano scritti per intero di mano di colui che si è obbligato, ove non si provi in qual parte sia precisamente l'errore.

1327. La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'uffizio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti.

1328. I libri dei commercianti non fanno fede delle somministrazioni che vi sono registrate, contro le persone non commercianti, ma possono autorizzare il giudice a deferire d'uffizio il giuramento all'una o all'altra parte.

1329. I libri dei commercianti fanno fede contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

1330. I registri e le carte domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, ma la fanno contro di esso,

1.° Quando enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

2.° Quando contengono una espressa menzione che l' annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza di titolo a favore del creditore.

1331. Qualunque annotazione posta dal creditore in calce, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non porti nè la data nè la sottoscrizione del creditore, ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui.

Lo stesso ha luogo per le annotazioni poste dal creditore nel dorso, in margine o in calce del duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quitanza, purchè tale documento si trovi presso il debitore.

§ III.

delle tacche o taglie di contrassegno

1332. Le tacche o taglie di un contrassegno corrispondenti a quelle del contrassegno di riscontro fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

§ IV.

delle copie degli atti pubblici e privati

1333. Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall' atto originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico uffiziale che li ha ricevuti o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale.

Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti.

1334. Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei regolamenti dall' archivista sulla copia autentica depositata nell' archivio dal notaio o da altro pubblico uffiziale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo.

1335. Nei casi enunciati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell'atto originale, nè della copia depositata nel pubblico archivio, ma possono sempre esigere la collazione della copia coll'originale, e in mancanza di questo colla copia depositata nell' archivio.

1336. In mancanza dell' originale e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1333 e 1334 fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase nè diano luogo in alcun modo a sospetti.

1337. Le copie menzionate nell' articolo precedente possono anche servire di originale, affine di estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico registro, od anche in mano di privati, se d' ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, vengano depositate nell' archivio a ciò destinato.

1338. Le copie che, in mancanza dell' originale o di copia depositata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici uffiziali a ciò non autorizzati, possono servire di principio di prova, ove siano fatte da più di trent'anni: se sono più recenti, possono secondo le circostanze essere tenute come semplici indizi.

1339. Le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri, non possono servire che di principio di prova per iscritto.

§ V.

degli atti di ricognizione

1340. L' atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll' esibizione del documento primitivo non dimostrano che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data

SEZIONE II.

della prova testimoniale

1341. Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contiene quella degli interessi, se questi riuniti al capitale eccedono la somma di lire cinquecento.

1343. Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire cinquecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di somma anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

1345. Se nel medesimo giudizio una parte fa più domande, delle quali non ha documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedono la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte allegasse che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone

per titolo di successione, donazione od altrimenti.

1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non sono interamente giustificate per iscritto, devono essere proposte nello stesso giudizio.

Le domande proposte in giudizi successivi non possono provarsi per testimoni.

1347. Le regole sopra stabilite soggiacciono ad eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato.

1348. Le dette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogni qualvolta non è stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore.

Il primo caso si verifica

1.° Nelle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2.° Nei depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Nelle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

SEZIONE III.

delle presunzioni

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

§ I.

delle presunzioni stabilite dalla legge

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti. Tali sono

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo.

1353. Non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio, salvo che la legge abbia riservata la prova in contrario.

§ II.

delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge

1354. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

SEZIONE IV.

della confessione delle parti

1355. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

1356. La confessione giudiziale è la dichiarazione che la parte o il suo procuratore speciale fa dinanzi un giudice, ancorchè incompetente.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta.

1357. La confessione stragiudiziale è quella che si fa fuori di giudizio.

1358. Se la confessione stragiudiziale è fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma una piena prova.

Se è fatta ad un terzo, non può somministrare che un semplice indizio.

1359. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge non ammette la prova testimoniale.

1360. La confessione giudiziale o stragiudiziale non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

1361. Per produrre i suoi effetti la confessione deve essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli amministrati, se non quando sia fatta nei casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

SEZIONE V.

del giuramento

1362. Il giuramento deve sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore.

1363. Il giuramento è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della controversia, e chiamasi decisorio;

2.° Quello che dal giudice viene deferito d'uffizio all'una o all'altra parte.

§ I.

del giuramento decisorio

1364. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile.

Non si può deferire sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto, nè per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell' atto stesso avanti l' uffiziale pubblico che l' ha ricevuto.

1365. Non può essere deferito che sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia di un fatto.

1366. Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell' eccezione sulla quale si deferisce il giuramento.

1367. Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all' avversario, soccombe nella domanda o nell' eccezione, e parimente soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli fu riferito.

1368. La parte a cui è stato deferito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1369. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l' oggetto, non è comune ad ambedue le parti ma soltanto proprio di quella a cui fu deferito.

1370. Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

1371. Chi ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come prestato.

1372. La parte che ha deferito il giuramento, può rivocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull' ammissione del medesimo.

Può rivocarlo anche dopo la sentenza, e dopochè la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formola proposta, salvochè abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta acquiescenza alla formola variata.

La parte che ha riferito il giuramento, non può più rivocarlo, se l' altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1373. Il giuramento ricusato o prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l' ha deferito, ed a vantaggio dei suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Il giuramento

Deferito da uno dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore;

Deferito al debitore principale, libera egualmente i fideiussori;

Deferito ad uno dei debitori in solido, giova ai condebitori;

Deferito al fideiussore, giova al debitore principale.

Nei due ultimi casi il giuramento del condebitore in solido o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione in solido o della fideiussione.

§ II.

del giuramento deferito d'uffizio

1374. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta.

1375. Il giudice non può deferire d'uffizio il giuramento, nè sulla domanda, nè sull' eccezione opposta, se non quando concorrone le seguenti due condizioni:

1.° Che la domanda o l' eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la domanda.

1376. Il giuramento deferito d'uffizio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

1377. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando è impossibile di provarlo altrimenti.

Deve pure in questo caso determinare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all' attore in conseguenza del suo giuramento.

TITOLO V.

del contratto di matrimonio

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

1378. La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

1379. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all' uno o all'altro coniuge, nè alle disposizioni proibitive contenute in questo codice.

1380. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni.

1381. Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti.

1382. I contratti matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio.

1383. Le mutazioni nei contratti matrimoniali che occorressero prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

Inoltre, nessuna mutazione o controdichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1384. Ogni mutazione o contro-dichiarazione, quantunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce della minuta del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indi-

cante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'uffizio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena dei danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

1385. Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1386. Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

1387. Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale è stata pronunziata sentenza od anche solo promosso giudizio d'inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore che sarà all'uopo per tal fine nominato.

CAPO II.

DELLA DOTE

1388. La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

SEZIONE I.

della costituzione della dote

1389. La costituzione della dote può comprendere in tutto od in parte tanto i beni presenti quanto i beni futuri della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

1390. Se la donna passa ad un secondo o ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

1391. La dote non si può costituire, nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio.

1392. Se il padre e la madre che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambidue.

1393. Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

1394. La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti ancorchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui appertenga loro l'usufrutto.

1395. Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

1396. Coloro che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

1397. Gli interessi della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

1398. Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivente.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima.

SEZIONE II.

dei diritti del marito sulla dote, e dell'alienazione dei beni dotali

1399. Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

1400. Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un trasformamento o una diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, e quegli che l'ha costituita o ne è il debitore, sia nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può il tribunale civile sull'istanza del medesimo ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

1401. Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

1402. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1403. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

1404. La dote può essere alienata o ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

1405. Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

1406. Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'avanzo del prezzo, che si deve come tale impiegare.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambidue i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ommetta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

1407. È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambidue i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio, o non si adempiano le condizioni sopra stabilite.

Il marito può durante il matrimonio far rivocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pei danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

1408. Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è risponsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

SEZIONE III.

della restituzione della dote

1409. Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non istimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

1410. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1411. Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati coll'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

La moglie può in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati primitivamente dati con una stima.

1412. Se la dote non istimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

1413. Se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

1414. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti al pagamento della dote, e se la moglie non ne è la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1415. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote che deve restituirsi, corrono di diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzidetto dall'eredità del marito, la quale in ambidue i casi le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

1416. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in immobili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del premorto, in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

1417. Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

SEZIONE IV.

della separazione della dote dai beni del marito

1418. La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1419. La separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria rimane senza

effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposte e proseguite le relative istanze.

1420. La sentenza che pronunzia la separazione dei beni, è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e di pagamento sono a carico del marito.

1421. I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

1422. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti: possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

1423. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle di educazione della prole.

1424. La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi con autorizzazione giudiziale.

CAPO III.

DEI BENI PARAFERNALI

1425. Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

1426. La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'articolo 138.

1427. La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli nè di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo.

1428. Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto dei frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1429. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione per parte di essa, od anche con procura ma senza condizione di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

1430. Se il marito, non ostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima dei frutti esistenti e dei consumati.

1431. Il marito che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

1432. Le disposizioni degli articoli 1428, 1429, 1430 e 1431 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

CAPO IV.

DELLA COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI

1433. Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale dei beni, fuorchè quella degli utili: questa comunione può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale.

Tale convenzione debb'essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

1434. Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo *Della società*. In tutti i casi però si osserveranno le disposizioni seguenti.

1435. Non possono essere compresi nella comunione nè l'attivo e passivo presente de' coniugi, nè quello che venisse loro devoluto per successione o donazione durante la comunione; ma il godimento de' beni sì mobili come immobili, presenti e futuri dei coniugi cade nella comunione.

1436. L'effetto di questa comunione è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, siano essi derivati dall'industria comune o da risparmi fatti sui frutti o sulle entrate dei coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione.

1437. Si farà dagli sposi prima del matrimonio una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione sarà pur fatta dei beni mobili che venissero loro a devolversi durante la comunione. In mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come acquisti della comunione.

1438. Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni risguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

1439. Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

1440. Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali negli utili, ovvero che il sopravvivente preleverà su di essi una porzione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, nè per la sostanza nè per la forma.

Non può tuttavia stipularsi, che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo una maggior parte di quella che fosse per avere nell'attivo della comunione.

1441. La comunione non si può sciogliere che per la morte di uno dei coniugi,

per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni.

1442. La separazione giudiziale de' beni non può pronunziarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1418, 1420 e 1421.

1443. Se sciolta la comunione, i coniugi vogliono ristabilirla, possono ciò fare con un atto pubblico. In questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione.

È nulla qualunque convenzione, colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli con cui essa era anteriormente regolata.

1444. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col benefizio dell'inventario, uniformandosi a quanto viene stabilito per le rinunzie alle eredità, o per l'accettazione delle medesime col benefizio dell'inventario, nel capo *Delle disposizioni comuni alle successioni ecc.*, e sotto le pene ivi comminate.

1445. Nella divisione della comunione i coniugi od i loro eredi, ed anche in caso di rinunzia od accettazione col benefizio dell'inventario, la moglie od i suoi eredi possono sempre, non ostante la disposizione dell'articolo 1437, prelevare le cose mobili, che possono provare con tutti i mezzi autorizzati dalla legge avere loro appartenuto prima della comunione, o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione.

La moglie od i suoi figli eredi possono valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad essa devolute a titolo di successione o donazione, qualunque ne sia il valore.

La moglie od i suoi eredi possono anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa ed escluse dalla comunione, ma che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, e possono in tal caso provare anche per notorietà il valore delle dette cose.

1446. Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi a pregiudizio de' terzi, che in mancanza di descrizione o d'altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o a' suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito, ed anche sui beni di lui particolari.

TITOLO VI.

della vendita

CAPO I.

DELLA NATURA E DELLA FORMA DELLA VENDITA

1447. La vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.

1448. La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo.

1449. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principii generali dei contratti.

1450. Quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè non sono pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiedere o la consegna delle mercanzie, o il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della obbligazione.

1451. Se al contrario le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intende fatta la vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e certo prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

1452. Quanto al vino, all'olio ed alle altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate e riconosciute della qualità pattuita.

1453. La vendita col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1454. Il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti.

Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Si può altresì pattuire, che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale.

1455. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni.

CAPO II.

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE O VENDERE

1456. Possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

1457. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone.

Il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua podestà;

I tutori, i protutori e i curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela, o cura;

I procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, dei beni dei comuni o degli istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari circostanze nell'atto che permette la vendita, siano autorizzati a concorrere agli incanti;

I pubblici uffiziali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento.

1458. I giudici, gli uffiziali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura, di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti.

Inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè per loro, nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

CAPO III.

DELLE COSE CHE NON SI POSSONO VENDERE

1459. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d'altri.

La nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore.

1460. È nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

1461. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

1462. Il venditore ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.

SEZIONE I.

della tradizione della cosa

1463. La tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1464. Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso i documenti della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edifizio.

1465. La tradizione dei mobili si compie

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono,

O anche col solo consenso delle parti, se la consegna non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere per altro titolo.

1466. La tradizione delle cose incorporee si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1467. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto a carico del compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1468. La tradizione si deve fare nel luogo in cui la cosa si trovava al momento della vendita, quando non si è diversamente pattuito.

1469. Il venditore che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo.

Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

1470. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trovava al tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

1471. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

1472. Il venditore è tenuto alla consegna della cosa nella quantità che si è stipulata nel contratto, salve le modificazioni seguenti.

1473. Se la vendita di un immobile si è fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore che lo esige, la quantità indicata nel contratto.

Quando ciò non è possibile o il compratore non lo esige, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1474. Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo: ha però la facoltà di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

1475. In tutti gli altri casi in cui la vendita riguarda un corpo determinato e limitato, o fondi distinti e separati, ovvero comincia dalla misura o dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura, l'espressione della misura non dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del

per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni.

1442. La separazione giudiziale de' beni non può pronunziarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1418, 1420 e 1421.

1443. Se, sciolta la comunione, i coniugi vogliono ristabilirla, possono ciò fare con un atto pubblico. In questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione.

È nulla qualunque convenzione, colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli con cui essa era anteriormente regolata.

1444. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col benefizio dell'inventario, uniformandosi a quanto viene stabilito per le rinunzie alle eredità, o per l'accettazione delle medesime col benefizio dell'inventario, nel capo *Delle disposizioni comuni alle successioni ecc.*, e sotto le pene ivi comminate.

1445. Nella divisione della comunione i coniugi od i loro eredi, ed anche in caso di rinunzia od accettazione col benefizio dell'inventario, la moglie od i suoi eredi possono sempre, non ostante la disposizione dell'articolo 1437, prelevare le cose mobili, che possono provare con tutti i mezzi autorizzati dalla legge avere loro appartenuto prima della comunione, o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione.

La moglie od i suoi figli eredi possono valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad essa devolute a titolo di successione o donazione, qualunque ne sia il valore.

La moglie od i suoi eredi possono anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa ed escluse dalla comunione, ma che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, e possono in tal caso provare anche per notorietà il valore delle dette cose.

1446. Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi a pregiudizio de' terzi, che in mancanza di descrizione o d'altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o a' suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito, ed anche sui beni di lui particolari.

TITOLO VI.
della vendita

CAPO I.

DELLA NATURA E DELLA FORMA DELLA VENDITA

1447. La vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.

1448. La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo.

1449. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principii generali dei contratti.

1450. Quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè non sono pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiedere o la consegna delle mercanzie, o il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della obbligazione.

1451. Se al contrario le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intende fatta la vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e certo prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

1452. Quanto al vino, all'olio ed alle altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate e riconosciute della qualità pattuita.

1453. La vendita col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1454. Il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti.

Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Si può altresì pattuire, che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale.

1455. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni.

CAPO II.

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE O VENDERE

1456. Possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

1457. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone.

Il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua podestà;

nascere pel risarcimento dei danni dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *Delle obbligazioni e dei contratti in genere.*

1496. Quando il compratore ha evitato l'evizione del fondo, mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garantia, rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

1497. La garantia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per far respingere la domanda.

§ II.

della garantia pei vizi o difetti occulti della cosa venduta

1498. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata o avrebbe offerto un prezzo minore.

1499. Il venditore non è obbligato pei vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere.

1500. È obbligato pei vizi occulti quantunque non gli fossero noti, eccetto che abbia stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantia.

1501. Il compratore nei casi indicati negli articoli 1498 e 1500 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi restituire quella parte di prezzo, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

1502. Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore.

1503. Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

1504. Se la cosa che era difettosa, è perita in conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennità indicate nei due articoli precedenti.

È però a carico del compratore il perimento derivante da caso fortuito.

1505. L'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta d'immobili, entro un anno dalla consegna.

Se si tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna, salvo che dagli usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini.

L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

1506. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

CAPO V.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

1507. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1508. Quando nel contratto non si è stabilito nulla in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

1509. In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento del prezzo, ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi.

1510. Il compratore, se è o ha ragione di temere di essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, semprechè questi non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

1511. Nella vendita d'immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

1512. Trattandosi di cose mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, od anche presentatosi per riceverla, non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione.

1513. Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può eziandio in mancanza di pagamento rivendicare le cose mobili vendute, sinchè queste si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarle venga proposta entro i quindici giorni dal rilascio, e le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di rivendicazione non ha però effetto in pregiudizio del privilegio accordato al locatore, quando non sia provato che al tempo dell'introduzione de' mobili che forniscono la casa od il fondo locato, egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo.

Non sono derogate le leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

CAPO VI.

DELLA RISOLUZIONE E DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA

1514. Indipendentemente dalle cause di nullità e di risoluzione già espresse in questo titolo, e da quelle comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere

venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno del valore intero della cosa venduta, purchè non vi sia stipulazione in contrario.

1476. Nel caso in cui secondo il precedente articolo vi è luogo ad accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del prezzo cogli interessi, se ha ritenuto l'immobile.

1477. In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo che avesse ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1478. Nei casi sopra espressi l'azione pel supplemento del prezzo che spetta al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o pel recesso dal contratto che spetta al compratore, debbono proporsi nel termine di un anno dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle rispettive ragioni.

1479. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto e per un solo e medesimo prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto pel supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

1480. La quistione, se la perdita o il deterioramento della cosa venduta e non per anco consegnata debba essere a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata colle regole stabilite nel titolo *Delle obbligazioni e dei contratti in genere.*

SEZIONE II.

della garantìa

1481. La garantìa che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo risguarda i vizi o i difetti occulti della medesima.

§ I.

della garantìa in caso di evizione

1482. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantìa, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, ed altresì dai pesi che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto.

1483. I contraenti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e pattuire altresì che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantìa.

1484 Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantìa, ciò non ostante egli resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1485. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garantìa, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1486. Se fu promessa la garantìa o nulla fu stipulato su tale oggetto, il compratore che ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa;

3.° Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

4.° Finalmente il risarcimento dei danni, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

1487. Se quando si verifica l'evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

1488. Se però il compratore ha ricavato un utile dai deterioramenti da esso fatti, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile anzidetto.

1489. Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

1490. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che vi avrà fatti.

1491. Il venditore, se ha venduto in mala fede il fondo altrui, è tenuto a rimborsare il compratore di tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatto sul fondo.

1492. Il compratore, se ha sofferta l'evizione di una parte della cosa, e questa parte è relativamente al tutto di tale entità che non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dall'evizione, può fare sciogliere il contratto di vendita.

1493. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non si è sciolta la vendita, il compratore sarà rimborsato dal venditore del valore della parte colpita dall'evizione secondo la stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

1494. Se il fondo venduto è gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste sono di tale entità da far presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un'indennità.

1495. Le altre questioni che possono

supplemento dal giorno della domanda di rescissione.

Se presceglie di restituirla e di ritirarne il prezzo, deve i frutti dal giorno della domanda.

Gli interessi del prezzo ch' egli ha pagato, sono a lui parimente computati dal giorno della domanda, o dal giorno del pagamento se non ha raccolto alcun frutto.

1536. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

Essa non ha luogo neppure nelle vendite che si fanno ai pubblici incanti.

1537. Le regole espresse nel paragrafo precedente pei casi in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o compratore ha lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratta dell' azione di rescissione.

CAPO VII.

DELLA CESSIONE DEI CREDITI O DI ALTRI DIRITTI

1538. La vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un' azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul credito o sul diritto da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o diritto ceduto.

1539. Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico.

1540. Il debitore è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che questi o il cessionario gli abbia notificata la cessione.

1541. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che siasi convenuto altrimenti.

1542. Quegli che cede un credito o altro diritto, deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garantia.

1543. Il cedente non è risponsabile della solvenza del debitore che quando ne ha assunto l' obbligo, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito ceduto.

1544. Quando il cedente ha promesso la garantia della solvenza del debitore e nulla fu convenuto sulla durata di tale garantia, s' intende che l' abbia limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito è pagabile fra un termine non ancora scaduto, l' anno decorre dalla scadenza.

Se il credito porta costituzione di una rendita perpetua, la garantia della solvenza si estingue col decorso di dieci anni dalla data della cessione.

1545. Quegli che vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Se egli aveva già rivolto a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarne il compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Il compratore deve dal canto suo rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non vi sia stipulazione in contrario.

1546. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione.

1547. Il diritto si ritiene per litigioso, quando la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata.

1548. La disposizione dell' articolo 1546 cessa

1.° Se la cessione fu fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2.° Se fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Se fu fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITOLO VII.

della permuta

1549. La permuta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un' altra.

1550. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.

1551. Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in permuta, e prova in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

1552. Il permutante, il quale ha sofferto l' evizione della cosa ricevuta in permuta, può a sua scelta domandare il risarcimento dei danni o ripetere la cosa data.

1553. Nei casi di risoluzione accennati nei due precedenti articoli rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

1554. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta

Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in danaro che supera il valore dell' immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento.

1555. Le altre regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

1329. I libri dei commercianti fanno fede contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

1330. I registri e le carte domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, ma la fanno contro di esso,

1.° Quando enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

2.° Quando contengono una espressa menzione che l' annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza di titolo a favore del creditore.

1331. Qualunque annotazione posta dal creditore in calce, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non porti nè la data nè la sottoscrizione del creditore, ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui.

Lo stesso ha luogo per le annotazioni poste dal creditore nel dorso, in margine o in calce del duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quitanza, purchè tale documento si trovi presso il debitore.

§ III.

delle tacche o taglie di contrassegno

1332. Le tacche o taglie di un contrassegno corrispondenti a quelle del contrassegno di riscontro fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

§ IV.

delle copie degli atti pubblici e privati

1333. Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall' atto originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico uffiziale che li ha ricevuti o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale.

Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti.

1334. Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei regolamenti dall' archivista sulla copia autentica depositata nell' archivio dal notaio o da altro pubblico uffiziale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo.

1335. Nei casi enunciati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell'atto originale, nè della copia depositata nel pubblico archivio, ma possono sempre esigere la collazione della copia coll'originale, e in mancanza di questo colla copia depositata nell' archivio.

1336. In mancanza dell' originale e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1333 e 1334 fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase nè diano luogo in alcun modo a sospetti.

1337. Le copie menzionate nell' articolo precedente possono anche servire di originale, affine di estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico registro, od anche in mano di privati, se d' ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, vengano depositate nell' archivio a ciò destinato.

1338. Le copie che, in mancanza dell' originale o di copia depositata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici uffiziali a ciò non autorizzati, possono servire di principio di prova, ove siano fatte da più di trent'anni: se sono più recenti, possono secondo le circostanze essere tenute come semplici indizi.

1339. Le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri, non possono servire che di principio di prova per iscritto.

§ V.

degli atti di ricognizione

1340. L' atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll' esibizione del documento primitivo non dimostrano che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data

SEZIONE II.

della prova testimoniale

1341. Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente si applica al caso in cui l' azione, oltre la domanda del capitale, contiene quella degli interessi, se questi riuniti al capitale eccedono la somma di lire cinquecento.

1343. Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire cinquecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di somma anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

1345. Se nel medesimo giudizio una parte fa più domande, delle quali non ha documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedono la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte allegasse che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone

1572. La locazione che eccede i nove anni, non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

1573. Il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non gli è stata vietata.

Gli può essere vietata in tutto o in parte: ma il divieto non ha luogo senza un patto speciale.

1574. Il subconduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell'intimazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal subconduttore in conformità della consuetudine dei luoghi.

1575. Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione

1.° A consegnare al conduttore la cosa locata;

2.° A mantenerla in istato di servire all'uso per cui venne locata;

3.° A garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

1576. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni, che per uso sono a carico del conduttore.

1577. Il conduttore debb'essere garantito per tutti quei vizi e difetti della cosa locata che ne impediscano l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farnelo indenne, salvo che provi di averli ignorati.

1578. Se durante la locazione la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto: se non è distrutta che in parte, il conduttore può secondo le circostanze domandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto. In ambidue i casi non si fa luogo a veruna indennità, se la cosa è perita per caso fortuito.

1579. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

1580. Se durante la locazione la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire, qualunque sia, l'incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui il conduttore è rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si può secondo le circostanze far luogo allo scioglimento del contratto.

1581. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata, salva al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

Se al contrario il conduttore è stato molestato nel suo godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà della cosa, esso ha diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al locatore.

1582. Se quelli che hanno cagionate molestie con vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e se lo chiede, deve esser posto fuori di causa, anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede.

1583. Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1.° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2.° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

1584. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello a cui venne destinata o in modo che possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

1585. Il conduttore deve restituire la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione, che ne sia stata fatta fra esso ed il locatore, ad eccezione di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore.

1586. Se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

1587. Il conduttore è tenuto, sotto pena dei danni e delle spese, ad avvertire prontamente il locatore delle usurpazioni che si commettessero sulla cosa locata.

1588. Il conduttore è obbligato pe' deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

È pur obbligato pe' deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o da' suoi subconduttori.

1589. Egli è obbligato per l'incendio, quando non provi

Che è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

O che il fuoco si è comunicato da una casa, o da un fondo vicino.

1590. Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio

in concorso col locatore, se anch'esso vi abita, e ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupata,

Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi solo deve esserne responsabile;

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

1591. La locazione fatta per un tempo determinato cessa di diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare la licenza.

1592. Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza determinazione di tempo.

1593. Se fu intimata la licenza, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1594. Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurtà data per la locazione non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

1595. Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita.

Se una delle parti manca alle sue principali obbligazioni, si può dall'altra chiedere la risoluzione del contratto in conformità dell'articolo 1165.

1596. Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

1597. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, semprechè il locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

1598. Quantunque il conduttore non abbia un atto pubblico o una scrittura di data certa, se il suo possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui si intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo.

Nel caso che il compratore voglia licenziare il conduttore dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla consuetudine del luogo per le denunzie di licenza.

1599. Se nel contratto di locazione si è convenuto, che nel caso di vendita il compratore possa licenziare il conduttore, questi non ha diritto ad alcuna indennità nè verso il locatore nè verso il compratore, salvo che siasi pattuito il contrario.

1600. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto di licenziare il conduttore in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di licenza.

L'affittuario de' beni rustici debb'essere avvertito almeno un anno prima.

1601. Il conduttore licenziato dall' acquirente in mancanza di locazione per atto autentico o per iscrittura avente data certa, ha diritto al risarcimento dei danni verso il locatore.

1602. Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di licenziare il conduttore sino a che, collo spirare del termine fissato per il riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE II.

regole particolari alla locazione delle case

1603. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere licenziato da essa, se non dà cautele bastanti ad assicurare la pigione.

1604. Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono determinate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei camini;

All' incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia risponsabile;

Alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature.

1605. Non sono però a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

1606. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

1607. La locazione dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro edifizio, si considera fatta per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri edifizi.

1608. La locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita a un tanto per anno; a mese, se è pattuita a un tanto per mese; a giorno, se è pattuita a un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione è stata fatta ad anno, a mese o a giorno, s'intende fatta secondo l'uso dei luoghi.

1609. Se la locazione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle parti contraenti dare la licenza all'altra, senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi.

1610. Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, spirato il termine fissato per la locazione, senza opposizione per parte del locatore, s'intende che lo ritiene alle stesse condi-

dizioni pel tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e più non può dimetterlo od esserne licenziato, se non dopo una licenza data nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

1611. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa locata.

1612. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, se non vi è patto in contrario.

1613. Quando si è pattuito nel contratto di locazione che il locatore possa portarsi ad abitare la casa, egli è tenuto a dare anticipatamente la licenza all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

SEZIONE III.

regole particolari alla locazione de' fondi rustici

1614. Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto che nei casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo *Della vendita*.

1615. Se l'affittuario di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non lo coltiva da buon padre di famiglia, se impiega il fondo locato a uso diverso da quello per cui fu destinato, o generalmente se non eseguisce i patti dell'affitto, in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può secondo le circostanze fare sciogliere l'affitto.

In tutti i casi l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

1616. Ogni affittuario è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

1617. Se l'affitto è fatto per più anni, e durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

Se non è compensato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto: nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del medesimo.

Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

1618. Se l'affitto è per un anno solo, ed è accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà de' frutti, l'affittuario viene esonerato da una parte proporzionata del fitto.

Non può pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

1619. L'affittuario non può conseguire la riduzione, se la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al locatore una quota dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, semprechè il conduttore non fosse in colpa nè in mora per la consegna al locatore della sua porzione dei frutti.

L'affittuario non può parimente domandare una riduzione, se la causa del danno sussisteva ed era nota al tempo in cui fu stipulato l'affitto.

1620. L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

1621. Tale convenzione non s'intende fatta che pei casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la brina.

Essa non s'intende fatta pe' casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che l'affittuario siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

1622. L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

L'affitto di terreni colti, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

1623. L'affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

1624. Se allo spirare dell'affitto di fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'articolo 1622.

1625. L'affittuario che cessa, deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i fabbricati opportuni e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

Così nell'uno come nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini dei luoghi.

1626. L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima.

CAPO III.

DELLA LOCAZIONE DELLE OPERE

1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1.° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2.° Quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

1628. Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.

1668. Non essendovi patti particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

SEZIONE II.

della soccida semplice

1669. La locazione a soccida semplice è un contratto, per cui si dà ad altri del bestiame per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà nell' accrescimento. L' accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

1670. La stima attribuita al bestiame nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, e non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno che può risultarne, terminata la locazione.

1671. Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame datogli a soccida.

1672. Egli non è obbligato pei casi fortuiti, se non quando sia imputabile di colpa precedente, senza la quale non sarebbe avvenuto il danno.

1673. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1674. Il conduttore, che non si è obbligato a risarcire i danni de' casi fortuiti, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie e di quanto altro ne possa rimanere.

1675. Se il bestiame è perito od il suo valore primitivo è diminuito senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

1676. Il solo conduttore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l' accrescimento si dividono.

1677. Non si può stipulare

Che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame, allorchè avvenga per caso fortuito e senza sua colpa;

Che egli abbia nella perdita una parte più grande che nel guadagno;

Che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

1678. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida quanto all' accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi può disporne senza il consenso del conduttore.

1679. Quando la locazione a soccida è contratta coll' affittuario altrui, deve essere notificata al locatore dei beni di cui egli tiene l' affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l' affittuario gli deve.

1680. Il conduttore non può tosare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore.

1681. Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni.

1682. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

1683. Al termine della locazione od al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d' ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non vi sono bestie sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

SEZIONE III.

della soccida a metà

1684. La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà del bestiame che resta comune pel guadagno o per la perdita.

1685. Il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell' accrescimento.

1686. Nel rimanente le regole della soccida semplice s' applicano alla soccida a metà.

SEZIONE IV.

della soccida data dal locatore al suo affittuario o al mezzaiuolo

§ I.

della soccida coll' affittuario

1687. La soccida data all' affittuario, chiamata anche *soccida di ferro*, è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al terminare della locazione l' affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti.

1688. La stima del bestiame consegnato all' affittuario non produce in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il bestiame a suo rischio.

1689. Tutti i guadagni appartengono all' affittuario durante la locazione, se non vi è patto in contrario.

1690. Nelle soccide contratte coll' affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura della quale si deve unicamente impiegare.

1691. La perdita anche totale del bestiame, avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell' affittuario, se non si è altrimenti pattuito.

1692. Al termine della locazione l' affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello che ha ricevuto.

Ogni deficienza che si verifica nel valore del bestiame, è a carico dell' affittuario che la deve risarcire, ogni eccedenza è a tutto di lui vantaggio.

§ II.

della soccida col mezzaiuolo

1693. Si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetti la metà del latte.

1694. La soccida col mezzaiuolo termina col fine della locazione.

1695. Nel rimanente essa è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice.

SEZIONE V.

della soccida impropriamente detta

1696. La soccida impropriamente detta ha luogo quando si danno una o più vacche, perchè siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da esse.

TITOLO X.

del contratto di società

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

1697. La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

1698. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETA'

1699. Le società sono universali o particolari.

SEZIONE I.

delle società universali

1700. Si distinguono due specie di società universali: la società di tutti i beni presenti e la società universale dei guadagni.

1701. La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti acquistassero per successione o donazione, non entrano in questa società, se non per essere goduti in comunione. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è nulla.

1702. La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società: i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per essere goduti in comunione.

1703. Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

1704. Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti d'altre persone.

SEZIONE II.

delle società particolari

1705. La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

1706. È parimente società particolare il contratto, con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DE' SOCI TRA LORO E RELATIVAMENTE AI TERZI

SEZIONE I.

delle obbligazioni de' soci tra loro

1707. La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo.

1708. Non essendovi patto circa la durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni espresse nell'articolo 1733; se però si tratta d'affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intende contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

1709. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si deve conferire, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del compratore.

1710. Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, è di diritto debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

1711. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1712. Se uno dei soci è creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è pure debitri-

ce alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l' intera imputazione al suo credito particolare: ma se ha dichiarato nella quitanza che l' imputazione è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto.

1713. Se uno dei soci ha ricevuta l' intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione.

1714. Ciascuno de' soci è obbligato verso la società pei danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

1715. Le cose il cui solo godimento è stato posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll' uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll' uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l' importare della stima.

1716. Un socio ha azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali sborsati a conto di essa, ma altresì per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1717. Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale.

Riguardo a colui che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui che nella società ha conferito la somma o porzione minore.

1718. Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all' equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla.

1719. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Parimente è nulla la convenzione, per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite.

1720. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, è rivocabile come un semplice mandato.

1721. Se più soci sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1722. Se fu pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza l' altro, uno solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell' altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza, dall' ommissione del quale potesse derivare un grave ed irreparabile danno alla società.

1723. In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l' altro. L' operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all' operazione, prima che sia conclusa;

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall' uso, e non se ne serva contro l' interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentono.

1724. Il socio che non è amministratore, non può nè alienare nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

1725. Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l' amministrazione.

SEZIONE II.

delle obbligazioni dei soci verso i terzi

1726. Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali, nè uno dei soci può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà.

1727. I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè

uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione.

1728. La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETA'

1729. La società finisce

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l'estinzione della cosa o pel compimento dell'affare;

3.° Per la morte di alcuno de' soci;

4.° Per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno de'soci;

5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

1730. La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata, che con quei mezzi coi quali si può provare il contratto di società.

1731. Se uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa e questa perisce prima che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci.

Parimente rimane sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso del socio.

Ma non rimane sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

1732. Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

1733. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata è senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

1734. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi esso solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1735. Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può domandarsi da uno dei soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili.

L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza dell'autorità giudiziaria.

1736. Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

TITOLO XI.

del mandato

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MANDATO

1737. Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico.

1738. Il mandato può essere espresso o tacito.

Anche l'accettazione può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

1739. Il mandato è gratuito se non vi è patto in contrario.

1740. Il mandato è speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1741. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb'essere espresso.

1742. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi.

1743. Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

1744. Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno contro il mandante.

In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO

1745. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è risponsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo.

È parimente tenuto a terminare l'affare già cominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.

1746. Il mandatario è risponsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale risponsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

1747. Ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto, non fosse dovuto al mandante.

1748. Il mandatario è risponsabile per colui che ha sostituito nell'incarico avuto,

1.° Quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

1749. Se in un solo atto si sono costituiti più mandatari o procuratori, l'obbligazione in solido tra essi non ha luogo se non è stata pattuita.

1750. Il mandatario deve gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

1751. Il mandatario che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garantia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE

1752. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date.

Non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

1753. Il mandante deve rimborsare il mandatario delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e pagargli il compenso se l'ha promesso.

Se non è imputabile alcuna colpa al mandatario, il mandante non può dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

1754. Il mandante deve parimente tener indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

1755. Il mandante deve al mandatario gli interessi delle somme da questo anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime.

1756. Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE COLLE QUALI SI ESTINGUE IL MANDATO

1757. Il mandato si estingue

Per la rivocazione fattane dal mandante;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte, per l'interdizione e pel fallimento sia del mandante sia del mandatario;

Per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

1758. Il mandante può, quando vuole, rivocare il mandato e costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova.

1759. La rivocazione del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

1760. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la rivocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

1761. Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Tuttavia il mandante, se tale rinunzia lo pregiudica, deve essere tenuto indenne dal mandatario, salvochè questi non possa continuare nell'esercizio del mandato senza notabile suo danno.

1762. È valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in buona fede coloro coi quali contratta.

1763. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per l'interesse di questo.

TITOLO XII.

della transazione

1764. La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere.

1765. Per far transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.

1766. Si può far transazione sopra una azione civile che provenga da un reato.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

1767. Nelle transazioni si può stipulare una pena contro chi non le adempie.

Questa pena tiene luogo di compenso pei danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l'obbligo di adempiere la transazione.

1768. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controver-

sie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

1769. Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

1770. Colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato, dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

1771. La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

1772. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto nè per causa di lesione: ma deve essere corretto l' errore di calcolo.

1773. È però ammessa l'azione di nullità contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra la persona o l' oggetto della controversia.

1774. Si può egualmente impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

1775. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi, è interamente nulla.

1776. È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse notizia.

1777. Allorchè le parti hanno fatta transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro. i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

TITOLO XIII.

della costituzione di rendita

1778. Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro o in derrate, mediante la cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere.

1779. La rendita si può stipulare perpetua o vitalizia.

Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo seguente.

1780. La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d' immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria.

1781. La cessione d' immobili accennata nell' articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria.

La cessione, se è fatta a titolo oneroso è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

1782. La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo, e debb' essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile.

1783. La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trenta anni e nelle altre i dieci.

Può anche stipularsi, che il debitore non effettuerà il riscatto senza che n'abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

1784. Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all' annua rendita sulla base dell' interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, semprechè non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall' annua rendita col pagamento del capitale fissato.

1785. Il debitore di un' annua rendita, oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima,

1.° Se dopo una legittima interpellazione non ha pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.° Se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4.° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori.

1786. Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o non solvenza del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufficienti cautele.

1787. La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

1788. Gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua presta-

zione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi.

TITOLO XIV.

del contratto vitalizio

CAPO I.

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO VITALIZIO

1789. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

1790. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento, e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti.

1791. La rendita vitalizia costituita per donazione o per testamento è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1792. La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1793. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1794. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'articolo 1791.

1795. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto.

CAPO II.

DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO VITALIZIO TRA LE PARTI CONTRAENTI

1796. Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

1797. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

1798. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1799. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1800. Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

1801. La rendita vitalizia non si estingue colla perdita dei diritti civili del proprietario; ma deve essere pagata durante tutta la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge.

TITOLO XV.

del giuoco e della scommessa

1802. La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

1803. Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, a quelle de' carri, al giuoco del pallone ed altri di tal natura.

Nondimeno l'autorità giudiziaria può rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.

1804. Il perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo, e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato.

TITOLO XVI.

del comodato

CAPO I.

DELLA NATURA DEL COMODATO

1805. Il comodato o prestito ad uso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

1806. Il comodato è essenzialmente gratuito.

1807. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO

1808. Il comodatario è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata, e non

può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni.

1809. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è risponsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito; eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

1810. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferito la propria, è risponsabile della perdita dell'altra.

1811. Se la cosa fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè avvenuta per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia patto in contrario.

1812. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data a prestito e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato pel deterioramento

1813. Il comodatario che ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può ripeterla.

1814. Se più persone hanno unitamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE

1815. Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1816. Nondimeno, se durante il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1817. Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarne il comodatario.

1818. Se la cosa comodata ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

TITOLO XVII.

del mutuo

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MUTUO

1819. Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

1820. In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

1821. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

1822. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutuate.

1823. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE

1824. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita dall'articolo 1818 pel comodato.

1825. Il mutuante non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate.

1826. Non essendo fissato il termine della restituzione, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1827. Ove siasi convenuto soltanto che il mutuatario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO

1828. Il mutuatario è obbligato a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità e al tempo convenuto, e in mancanza è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione delle cose.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si deve fare dal mutuatario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

CAPO IV.

DEL MUTUO AD INTERESSE

1829. È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili.

1830. Il mutuatario che ha pagato in-

SEZIONE III.

del sequestro o deposito giudiziario

1875. Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro

1.° Di un immobile o di una cosa mobile, la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone;

2. Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1876. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

1877. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate sieno fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'uffizio dall'autorità giudiziaria.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XIX.

del pegno

1878. Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

1879. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

1880. Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

1881. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

1882. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

1883. Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

1884. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento, ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite.

1885. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

1886. Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per sè stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

1887. Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

1888. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.

1889. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti.

1890. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

TITOLO XX.

dell'anticresi

1891. L'anticresi è un contratto, mediante il quale il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

1892. Il creditore, se non fu convenuto

versamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile.

Tutte le spese relative a tali oggetti saranno prelevate dai frutti.

1893. Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi accennati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunziato a questo diritto.

1894. Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

1895. I contraenti possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto od in parte.

1896. Le disposizioni degli articoli 1883, 1888 e 1889 sono applicabili all'anticresi egualmente che al pegno.

1897. L'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi.

TITOLO XXI.

della fideiussione

CAPO I.

DELLA NATURA E DELL'ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE

1898. Quegli che si costituisce fideiussore per un'obbligazione, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia.

1899. La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per un'obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età.

1900. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno gravi.

La fideiussione che eccede il debito, o si contrae sotto condizioni più gravi, è valida soltanto sino alla misura dell'obbligazione principale.

1901. Ciascuno può rendersi fideiussore senza ordine ed eziandio senza saputa di colui pel quale si obbliga, e costituirsi fideiussore non solo del debitore principale ma anche del fideiussore di questo.

1902. La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.

1903. La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore.

1904. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello in cui si deve prestare la sicurtà.

1905. La solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione de' suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito sia tenue.

Pel fine accennato non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi.

1906. Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso non solvente, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella determinata persona.

CAPO II.

DEGLI EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE

SEZIONE I.

degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore

1907. Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso, eccetto che il fideiussore abbia rinunziato al benefizio dell'escussione o siasi obbligato in solido col debitore: in questo caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti in solido.

1908. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

1909. Il fideiussore che fa instanza per l'escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Non si tien conto dell'indicazione di beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione della corte d'appello in cui si deve fare il pagamento, o di beni litigiosi, o di beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

1910. Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per la escussione, il creditore è risponsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento giudiziale.

1911. Se più persone hanno fatto sicurtà

per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata per l'intero debito.

1912. Nondimeno ciascuna delle dette persone, ove non abbia rinunziato al benefizio della divisione, può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna.

Se alcuni fideiussori erano non solventi nel tempo in cui uno de' fideiussori ha ottenuto la divisione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non può essere più molestato per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la divisione.

1913. Se il creditore ha diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione, quantunque prima del tempo in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero de' fideiussori non solventi.

1914. Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sieno non solventi, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori.

SEZIONE II.

degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore

1915. Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà.

Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gli interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il caso.

Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

1916. Il fideiussore che ha pagato il debito, sottentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

1917. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido per lo stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha il regresso contro ciascuno di loro per ripetere l'intiera somma pagata.

1918. Il fideiussore che ha pagato, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato anch'esso, qualora il fideiussore non abbia avvertito il debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Se il fideiussore ha pagato senza essere convenuto e senza avere avvertito il debitore principale, non ha alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del pagamento, il debitore avesse avuto mezzi di far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

1919. Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

1.° Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

2.° Quando il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in contrario.

SEZIONE III.

dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori

1920. Se più persone hanno fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Il regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente.

CAPO III.

DELLA FIDEIUSSIONE LEGALE E DELLA FIDEIUSSIONE GIUDIZIALE

1921. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905.

1922. È in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, il dare in vece un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito.

1923. Il fideiussore giudiziale non può domandare l'escussione del debitore principale.

1924. Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziale, può domandare l'escussione del fideiussore.

CAPO IV.

DELL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE

1925. L'obbligazione che nasce dalla fideiussione, si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

1926. La confusione che si effettua nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà pel fideiussore.

1927. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al

debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

1928. Il fideiussore anche in solido è liberato, allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

1929. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

1930. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

1931. Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore entro due mesi dalla scadenza del termine abbia proposte le sue istanze e le abbia con diligenza continuate.

TITOLO XXII.

della trascrizione

1932. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione

1.° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato;

2.° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3.° Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4.° Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra condividenti;

5.° I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni;

6.° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata;

7.° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

8.° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.

1933. Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge

1.° Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili;

2.° La dichiarazione di accettazione dell'eredità col benefizio d'inventario in conformità del capoverso dell'articolo 955;

3.° Le domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787.

La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.

1934. Ogni sentenza colla quale si è pronunziato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la rivocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce.

L'annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.

1935. La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata.

Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

1936. La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

1937. Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1.° Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;

2.° La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;

3.° Il nome dell'uffiziale pubblico che ha ricevuto l'atto o l autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza;

4.° La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'articolo 1979.

Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'articolo 1933, basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

1938. La trascrizione deve essere fatta a ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò chè è stabilito dal capoverso dell'articolo 955.

1939. Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.

1940. L'ommissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'articolo 1937 non nuoce alla validità della trascrizione, eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.

1941. La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

1942. Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.

Parimente, sinchè non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall'articolo 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

1943. Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.

1944. Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.

1945. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell'articolo 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.

1946. La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del regno.

In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'uffiziale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

1947. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

TITOLO XXIII.

dei privilegi e delle ipoteche

1948. Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

1949. I beni del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione.

1950. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

1951. Se le cose soggette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione.

Sono altresì vincolate al pagamento dei detti crediti le somme dovute per causa di spropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge.

CAPO I.

DEI PRIVILEGI

1952. Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito.

1953. Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari.

Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio.

1954. I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

SEZIONE I.

dei privilegi sopra i mobili

1955. I privilegi sopra i mobili sono generali o speciali.

I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore: i secondi colpiscono determinati mobili.

§ I.

dei privilegi generali sui mobili

1956. Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti

1.° Le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

2.° Le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3.° Le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4.° Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio per egual tempo.

1957. Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali.

Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

§ II.

dei privilegi sopra determinati mobili

1958. Hanno privilegio speciale

1.° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2.° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3.° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provegnenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambidue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni o fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edifizi e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto;

4.° I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria;

5.° Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6.° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7.° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8.° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9.° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10.° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11.° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi.

§ III.

dell'ordine dei privilegi sopra i mobili

1959. Il privilegio per le spese di giustizia indicato nel numero 1 dell'articolo 1956 è preferito a tutti i privilegi speciali accennati nell'articolo 1958.

Gli altri privilegi generali indicati nel

detto articolo 1956 sono parimente preferiti al privilegio generale indicato nell'articolo 1957, ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1958, ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati.

1960. Se concorrono crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita nell'ordine seguente:

Il credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto dei tributi indicati nel numero 1 dell'articolo 1958;

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affittati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore e del colono i crediti

1.° Per la raccolta,
2.° Per la coltivazione,
3.° Per le sementi,
4.° Pei canoni indicati nel numero 2 dell'articolo 1958;

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e del colono il credito indicato nel numero 7 dell' articolo 1958;

Ai crediti indicati nel numero 9 dell'articolo 1958 sono preferiti i crediti indicati nel numero 8 dello stesso articolo.

SEZIONE II.

dei privilegi sopra gli immobili

1961. Il credito per le spese del giudizio di spropriazione degli immobili e di quello di graduazione, fatte nell' interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili spropriati, ed è preferito a qualunque altro credito.

1962. Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa.

Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede.

1963. I crediti indicati nell'articolo 1956 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari.

CAPO II.

DELLE IPOTECHE

1964. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione.

Essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Essa è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore.

1965. L'ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro.

1966. L'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato.

1967. Sono capaci d'ipoteca

1.° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti;

3.° I diritti del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici;

4.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

1968. L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale.

SEZIONE I.

dell'ipoteca legale

1969. Hanno ipoteca legale

1.° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2.° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gl'immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3.° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli articoli 292 e 293;

4.° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno;

5.° Lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli uffiziali giudiziari.

Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di

cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.

Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa.

SEZIONE II.

dell' ipoteca giudiziale

1970. Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l' ha ottenuta.

1971. Le sentenze di condanna non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente od accettata con beneficio d'inventario.

1972. Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non dal giorno in cui sono rese esecutive con provvedimento dell' autorità giudiziaria competente.

1973. Le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere non producono ipoteca sui beni situati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione dalle autorità giudiziarie del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali.

SEZIONE III.

dell' ipoteca convenzionale

1974. Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipoteca.

1975. I beni delle persone incapaci di alienare, e quelli degli assenti non possono essere ipotecati, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

1976. Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolubile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono costituire che un' ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi.

1977. L' ipoteca convenzionale non può costituirsi sui beni futuri.

1978. L' ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata.

1979 Nell' atto costitutivo dell' ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specialmente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

1980. Qualora i beni sottoposti all' ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo da essere divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto ad un supplemento d' ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito.

SEZIONE IV.

della pubblicità delle ipoteche

§ I.

della iscrizione

1981. L' ipoteca si rende pubblica mediante iscrizione nell'uffizio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati.

1982. L' ipoteca legale spettante alla moglie deve per cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote, essere iscritta nel termine di venti giorni dalla data dell' atto.

Quando l' ipoteca non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, colle indicazioni espresse nell' articolo 1979.

L' iscrizione dell' ipoteca legale spettante alla moglie può in ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla moglie senza bisogno di autorizzazione.

1983. L' ipoteca legale spettante ai minori ed agli interdetti deve essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia accennata negli articoli 292 e 293, per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima.

L' iscrizione può anche essere richiesta dal minore o dall' interdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti.

1984. Le persone obbligate a prendere l' iscrizione delle ipoteche legali secondo i due articoli precedenti, se non adempiono a tale obbligo nel termine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni, ed incorrono in una multa estendibile a lire mille. Inoltre il tutore e protutore possono essere rimossi dalla tutela o protutela.

Il procuratore del re veglierà all' esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l' applicazione delle pene stabilite, e può anche all'uopo richiedere l' iscrizione delle menzionate ipoteche.

1985. Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di alienazione, deve iscrivere d' uffizio e sotto pena dei danni l' ipoteca legale spettante all' alienante in forza del numero 1 dell' articolo 1969.

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato un atto pubblico, od una scrittura privata autenticata da notaio od accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti.

1986. L' ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ma quanto a quelli che sono da lui acquistati dopo la condanna, la iscrizione non può prendersi se non a misura che essi pervengono al debitore.

1987. Per operare l' iscrizione si presentano al detto uffizio il titolo costitutivo dell' ipoteca e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo stesso titolo.

Queste note devono contenere

1.° Il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro;

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l' uffizio delle ipoteche;

3.° La data e la natura del titolo ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4.° L' importare della somma dovuta;

5.° Gli interessi o le annualità che il credito produce;

6.° Il tempo dell' esigibilità;

7.° La natura e la situazione de' beni gravati colle indicazioni volute dall' articolo 1979.

1988. Eseguita l' iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente i documenti ed una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato da lui sottoscritto dell' effettuata iscrizione, con la data e il numero d' ordine della medesima.

1989. Quando l' ipoteca deriva da atto privato, non se ne può ottenere l' iscrizione, se la sottoscrizione di chi l' ha acconsentita, non è autenticata da notaio od accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare l' originale della privata scrittura coi documenti accessori, ove occorra; se l' originale si trova depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di una copia autenticata dall' archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti avanti indicati.

Venendo presentato l' originale della scrittura privata, deve il medesimo coi relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell' uffizio delle ipoteche.

1990. Gli atti seguiti in paese estero che si presentano per l' iscrizione, devono essere debitamente legalizzati.

1991. Se l' ipoteca deriva da un atto pubblico ricevuto nel regno o da una sentenza pronunziata da un' autorità giudiziaria del regno, l' iscrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui sia soggetto il titolo.

In tale caso non è necessaria l' esibizione del titolo, ma le note che si presentano per l' iscrizione devono essere certificate dal notaio che ha ricevuto l' atto o dal cancelliere dell' autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza, e si osservano le disposizioni del capoverso dell' articolo 1946.

1992. L' iscrizione dell' ipoteca non può farsi che per una somma di danaro a tale effetto determinata nell' atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto posteriore.

La determinazione della somma, se non è fatta nel titolo costitutivo o dichiarativo del credito nè con atto posteriore, può farsi dal creditore medesimo nella nota per l' iscrizione.

1993. La validità e la efficacia delle ipoteche e delle iscrizioni sui beni di un debitore fallito sono regolate dalle leggi commerciali.

1994. Il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito iscritto, può far annotare in margine o in calce dell' iscrizione presa dal suo autore la cessione, surrogazione od il pegno, consegnando al conservatore l' atto relativo.

Ove questo sia una scrittura privata od un atto seguito in paese estero, si osservano le disposizioni degli articoli 1989 e 1990.

Dopo questa annotazione l' iscrizione non può essere cancellata senza il consenso del cessionario, surrogato o creditore pignoratizio, e le intimazioni o notificazioni che occorresse di fare in dipendenza dell' iscrizione, saranno fatte al domicilio eletto dallo stesso cessionario, surrogato o creditore pignoratizio per quanto riguarda l' interesse dei medesimi.

1995. È in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede od avente causa di variare il domicilio eletto nell' iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione.

Il cangiamento sarà annotato dal conservatore in margine o in calce dell' iscrizione.

La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, e rimanere in deposito nell' uffizio del conservatore.

1996. Le iscrizioni sopra i beni di un defunto possono essere fatte colla semplice indicazione della sua persona e nel modo voluto per le altre iscrizioni, senz' obbligo di far menzione degli eredi.

Ove però al tempo dell' iscrizione gli immobili ipotecati apparissano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, l' iscrizione deve anche essere presa contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell' articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

1997. L' iscrizione non ha effetto che per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi coll' atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta è maggiore dell' enunciata.

Se la somma enunciata è maggiore di quella che è realmente dovuta, l' iscrizione non ha effetto che per quest' ultima somma.

1998. L' ommissione o l' inesattezza d' alcuna delle volute indicazioni nel titolo costitutivo dell' ipoteca o nelle due note, non producono la nullità dell' iscrizione, fuorchè nel caso in cui inducano assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o su quella del possessore del fondo gravato quando ne è necessaria l' indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o sull' importare del credito.

In caso d' altre ommissioni od inesattezze, se ne può ordinare la rettificazione ad istanza e a spese della parte interessata.

1999. Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti l' autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all' ultimo loro domicilio eletto.

Lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non si fosse fatta l' elezione di do-

micilio, o fosse morta la persona o cessato l'uffizio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette possono farsi all'uffizio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa.

Ma trattandosi di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale della iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

2000. Le spese dell'iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario.

§ II.

delle rinnovazioni

2001. L'iscrizione conserva l'ipoteca per trenta anni dalla sua data.

L'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.

2002. L'obbligo della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell'interdetto incombe al tutore, al protutore ed al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il registro della tutela dello stesso interdetto, sotto le pene comminate nell'art. 1984.

2003. L'obbligo della rinnovazione per conservare gli effetti delle precedenti iscrizioni cessa nel caso di purgazione coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal titolo di alienazione a norma dell'articolo 2042, e nel caso di spropriazione forzata coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dalla vendita all'incanto contro il compratore pel pagamento del prezzo a norma dell'articolo 2089.

2004. L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

2005. Per ottenere la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

Tiene luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi.

Saranno osservate dal conservatore le disposizioni contenute nell'articolo 1988.

2006. Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati appariscono da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, la rinnovazione deve anche essere diretta contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell'articolo 1987, in quanto risultino dagli stessi libri censuari.

SEZIONE V.

dell'ordine fra le ipoteche

2007. L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un contratto di prestito in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente.

2008. Il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

2009. Le ipoteche iscritte allo stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro senza distinzione di grado.

2010. L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione.

L'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la misura di questi vi è enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori a quella in corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norma dell'articolo 2085, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data.

Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate, purchè ne sia presa la corrispondente iscrizione.

2011. Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può far eseguire la relativa annotazione, come è stabilito nell'articolo 1994, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa del privilegio stabilito dall'articolo 1962.

2012. Nei casi di purgazione e di spropriazione forzata i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati con la iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori a norma degli articoli 2042 e 2089.

SEZIONE VI.

degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore

2013. Il terzo possessore dell'immobile ipotecato, che non adempie alle formalità stabilite nella sezione X di questo capo per rendere libera la sua proprietà, è tenuto a rilasciare l'immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti ed i loro accessori a norma dell'articolo 2010.

2014. Se il terzo possessore non rilascia l'immobile nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca può far vendere l'immobile.

La vendita però non avrà luogo, se non sono trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale precetto fu notificato al terzo possessore coll'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile.

2015. Il terzo possessore, che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto e che non fu parte nel giudizio in cui venne pronunziata la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purchè non siano meramente personali al medesimo.

Può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospendono però il corso dei termini stabiliti per la purgazione.

2016. Il rilascio dell'immobile soggetto ad ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente per il debito, ed abbia la capacità di alienare o sia debitamente autorizzato a farlo.

Questo rilascio non pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debitamente iscritte.

2017. Le servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vendita all'incanto contro di lui seguita, come gli spettavano prima del suo acquisto.

2018. Finchè non sia seguita la vendita all'incanto, il terzo possessore può ricuperare l'immobile da lui rilasciato, pagando i crediti a norma dell'articolo 2013 oltre le spese.

2019. Il rilascio dell'immobile si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione, la quale ne spedisce certificato.

Sull'istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un amministratore dell'immobile rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le forme stabilite per le spropriazioni.

Il terzo possessore è custode dell'immobile rilasciato, finchè questo non sia consegnato all'amministratore.

2020. Il terzo possessore è tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può contro essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di miglioramenti.

Egli ha però diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo, sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto.

2021. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui fu a lui intimato il precetto trascritto di fare il pagamento o il rilascio; e se la proposta istanza fosse stata abbandonata per lo spazio di un anno, sono dovuti soltanto dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione.

Nel caso di purgazione per parte del terzo possessore i frutti sono pure dovuti dal giorno della trascrizione del precetto, o in mancanza dal giorno della notificazione fatta in conformità degli articoli 2043 e 2044.

2022. Il terzo possessore che ha pagato i crediti iscritti, rilasciato l'immobile o sofferta la spropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 1994.

2023. Se il terzo possessore è debitore in dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento, purchè il titolo di acquisto sia stato trascritto.

Se il debito del terzo possessore non fosse attualmente esigibile, o fosse minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purchè di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso non si può evitare il pagamento coll'offrire il rilascio dell'immobile; ma eseguito il pagamento, l'immobile s'intende liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo possessore ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni.

SEZIONE VII.

della riduzione delle ipoteche

2024. La riduzione delle ipoteche si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, o col ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa.

2025. Non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche nè riguardo alla quantità dei beni nè riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza.

2026. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1969, e le ipoteche giudiziali devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi, o se la somma determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta.

2027. Il valore dei beni è riputato eccedente, quando supera di un terzo l'importare dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2010.

2028. Le spese necessarie per la riduzione sono sempre a carico del richiedente.

Se però la riduzione ha luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, le spese sono a suo carico.

Quelle del giudizio sopra contestazioni che venissero fatte, sono a carico del soccombente ovvero compensate secondo le circostanze.

SEZIONE VIII.

della estinzione delle ipoteche

2029. Le ipoteche si estinguono

1.° Coll'estinguersi dell'obbligazione;

2.° Colla distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall'art. 1951;

3.° Colla rinunzia del creditore;

4.° Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione;

5.° Collo spirare del termine a cui furono limitate;

6.° Col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta.

2030. Le ipoteche si estinguono parimente colla prescrizione, la quale riguardo ai beni posseduti dal debitore si compie con la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche col decorso di trent'anni, secondo le regole stabilite nel titolo *Della prescrizione*.

2031. Le ipoteche rinascono col credito, se il pagamento vien dichiarato nullo.

2032. L'ipoteca ogni qual volta rinasce prende solamente grado dalla nuova iscrizione, se la precedente non è stata conservata.

SEZIONE IX.

della cancellazione delle iscrizioni

2033. La cancellazione consentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore.

Per quest'atto devono osservarsi le disposizioni degli articoli 1978, 1989 e 1990.

2034. Quegli che non ha la capacità per liberare il debitore, non può consentire alla cancellazione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

2035. Il padre, il tutore ed ogni altro amministratore, ancorchè autorizzati ad esigere e liberare il debitore, non possono consentire alla cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, se questo non viene soddisfatto.

2036. La cancellazione sarà anche eseguita dal conservatore, quando viene ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.

Essa verrà ordinata quando l'ipoteca non sussiste o l'iscrizione è nulla.

2037. Se fu convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego od altra, la cancellazione non sarà eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni si sono adempite.

2038. Nel caso di cancellazione totale o parziale, quegli che la richiede, deve rimettere all'uffizio del conservatore l'atto che vi fa luogo.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine dell'iscrizione medesima, coll'indicazione del titolo con cui è stata consentita od ordinata, e della data in cui si eseguisce, e porterà la sottoscrizione del conservatore.

2039. Ricusando il conservatore di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d'uffizio il conservatore nelle sue osservazioni scritte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello ed in cassazione, in conformità delle leggi generali, osservate le anzidette forme di procedimento.

Il tribunale può ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; in questo caso, o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, si osservano le norme del procedimento sommario, sentito il pubblico ministero.

SEZIONE X.

del modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche

2040. Ogni acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

2041. Tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione del precetto coll'intimazione menzionata nell'articolo 2014, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che non fosse stato trascritto, e nel termine di giorni quaranta dopo la notificazione del precetto proceda in conformità degli articoli 2043 e 2044.

2042. L'acquirente non può essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione, se prima non ha fatto iscrivere in favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garantla del pagamento del prezzo della vendita, o del valore dichiarato a norma del numero 3 dell'articolo seguente.

2043. L'acquirente farà notificare per mezzo d'usciere ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario

1.° La data e natura del suo titolo;

2.° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo;

3.° Il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non fu determinato;

4.° La data della trascrizione;

5.° La data e il numero d'ordine dell'iscrizione menzionata nell'articolo precedente;

6.° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione.

Nella prima colonna sarà indicata la

data delle iscrizioni; nella seconda il nome e cognome dei creditori; nella terza l' importare dei crediti iscritti.

2044. Nell'atto della notificazione il terzo possessore deve eleggere domicilio nel comune ove siede il tribunale competente per la subastazione, e offrire di pagare il prezzo od il valore dichiarato.

Un estratto sommario di questa notificazione sarà inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

2045. Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far vendere i beni all' incanto, purchè adempia alle seguenti condizioni:

1.° Che la richiesta sia per mezzo di usciere notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente;

2.° Che contenga l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato;

3.° Che l'originale e le copie di tale richiesta siano sottoscritti dal richiedente, o dal suo procuratore munito di mandato speciale;

4.° Che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell' intero prezzo aumentato come sopra;

5.° Che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perchè venga pronunziato sull' ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell'incanto.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

2046. Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo voluti dal precedente articolo, il valore dell' immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario.

Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo.

Riguardo alle altre ipoteche l'immobile ne è liberato a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante deposito nei modi indicati dal codice di procedura civile.

2047. I termini fissati nei precedenti articoli non possono mai essere prorogati.

2048. Essendovi richiesta di vendita all'incanto, si osservano per gli atti preparatorii e per la vendita le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

2049. Il compratore all'incanto, oltre al pagamento del prezzo dell'acquisto e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l' anteriore acquirente delle spese del suo contratto, della trascrizione, dell' iscrizione voluta dall' articolo 2042, dei certificati del conservatore, della notificazione e della inserzione.

Sono parimente a carico dello stesso compratore le spese fatte per ottenere l'incanto.

2050. Se il terzo possessore si rende egli stesso compratore all'incanto, non è tenuto a far trascrivere la sentenza della vendita.

La liberazione dalle ipoteche a favore dei compratori all'incanto ha luogo in conformità dell'articolo 2046.

2051. La desistenza del creditore che ha richiesto l' incanto, non può impedire la subastazione, quantunque egli pagasse l'importare dell'offerto aumento, eccetto che alla desistenza espressamente annuissero tutti gli altri creditori iscritti.

2052. L'acquirente che è divenuto compratore all' incanto, ha regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento.

2053. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in diverse giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua offerta nè ai mobili, nè ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore pel risarcimento del danno che venisse a soffrire per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

TITOLO XXIV.

della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede

2054. Il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, di cui è cenno nell'articolo 1032, spetta anche a quei creditori o legatari che hanno già un'altra garantia sui beni del defunto.

2055. La separazione ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno domandata, preferibilmente ai creditori dell'erede.

2056. I creditori e i legatari che avessero fatta novazione accettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.

2057. Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell'aperta successione.

2058. L'accettazione dell'eredità col benefizio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall' osservare quanto è stabilito in questo titolo.

2059. Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale.

2060. Lo stesso diritto riguardo agli immobili si esercita mediante l' iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati.

L'iscrizione si eseguisce nei modi de[illegible]rminati dall'articolo 1987, aggiungendovi [illegible] del defunto e quello dell'erede: se è [illegible]nuto, e la dichiarazione che viene pre[illegible] titolo di separazione dei patrimoni.

Per tale iscrizione non è necessaria [illegible]zione del titolo.

2061. Riguardo ai mobili già alienati [illegible] erede, il diritto alla separazione com[illegible] soltanto il prezzo non ancora pagato.

2062. Le ipoteche iscritte sugli immobili [illegible]dità a favore di creditori dell'erede, [illegible] le alienazioni anche trascritte degli im[illegible] di essi non pregiudicano in alcun mo[illegible] diritti dei creditori del defunto o dei [illegible] che ottennero la separazione nel[illegible] termine di tre mesi.

2063. La separazione dei patrimoni non [illegible] che a coloro che l'hanno domandata, [illegible] fra di essi riguardo ai beni [illegible] defunto l'originaria condizione giuridica [illegible] rispettivi e i loro diritti di prelazio[illegible].

2064 L'erede può impedire o far cessare [illegible] separazione pagando i creditori e i lega[illegible] dando cauzione per il pagamento di [illegible] il cui diritto fosse sospeso da condi[illegible] termine, o fosse contestato.

2065. Tutte le disposizioni relative alle [illegible] sono applicabili al vincolo derivan[illegible] separazione dei patrimoni regolar[illegible] sopra gli immobili dell'e[illegible].

TITOLO XXV.

della pubblicità dei registri e della risponsabilità dei conservatori

2066. I conservatori delle ipoteche de[illegible] a chiunque ne faccia richiesta, dare [illegible] trascrizioni, delle iscrizioni e del[illegible], o il certificato che non ve ne [illegible].

[illegible] altresì permettere l'ispezione [illegible] registri nelle ore fissate dai rego[illegible] non è lecito ad alcuno di pren[illegible] delle trascrizioni, iscrizioni od [illegible].

I conservatori devono parimente dare [illegible] documenti che sono depositati pres[illegible] in originale, o i cui originali so[illegible] stati negli atti di un notaio o in un [illegible] archivio fuori della giurisdizione [illegible], da cui essi dipendono.

2067. I conservatori sono risponsabili [illegible] risultanti

1.° Dall'ommissione nei loro registri [illegible] trascrizioni, delle iscrizioni e delle re[illegible]zioni, come pure dagli errori [illegible] in tali operazioni;

2.° Dall'ommissione nei loro certificati [illegible] più trascrizioni, iscrizioni od annota[illegible] come pure dagli errori incorsi nei [illegible] purchè l'ommissione o l'errore [illegible] da indicazioni insufficienti, che [illegible] venir loro imputate;

3.° Dalle cancellazioni indebitamente [illegible].

2068. Nel caso di qualunque diversità [illegible] dei registri e quelli delle copie [illegible] certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si starà ai risultati dei registri, ferma la risponsabilità del conservatore per ogni danno che fosse derivato dalle inesattezze delle dette copie o dei detti certificati.

2069. I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od annotazioni richieste, nè di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

Essi possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile, e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 1935, 1978, 1989 e 1990.

2070. I conservatori non possono ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore determinate dal regolamento, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

2071. I conservatori sono obbligati a tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione.

Questo registro diviso in altrettante caselle esprimerà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e quella per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone rimpetto alle quali devono farsi.

Appena seguita la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa: la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine.

2072. Oltre al registro generale, devono tenersi dal conservatore registri particolari

1.° Per le trascrizioni;

2.° Per le iscrizioni soggette a rinnovazione;

3.° Per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;

4.° Per le annotazioni;

Gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

2073. Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni saranno vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilito l'uffizio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati.

Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee e senza aggiunte: le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla sua firma e coll'indicazione del numero delle parole cancellate.

Tali registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore.

In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d' ordine.

2074. I registri sopra accennati non possono mai esser levati dall'uffizio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, quando ne fosse riconosciuta la necessità, e mediante le cautele che verranno determinate dalla stessa corte.

2075. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni di questo titolo, ed alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena di una multa estendibile a lire due mila.

TITOLO XXVI.

della spropriazione forzata degli immobili, della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori

CAPO I.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA

2076. Il creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto,può far subastare l' immobile che si trova in proprietà del suo debitore,e quando sia ipotecato a garantia del suo credito, può anche farlo subastare dopo che è passato in proprietà altrui.

2077. La subastazione non può esser fatta, per la parte indivisa di un immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari, prima della divisione.

2078. Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli immobili non è tenuto ad escutere prima i beni mobili del suo debitore.

2079. Gli atti di esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in contraddittorio del marito e della moglie.

2080. Il creditore, senza il consenso del debitore, non può far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito sono insufficienti.

2081. Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili, che in forza di titolo esecutivo per un debito certo e liquido.

La vendita all' incanto non può aver luogo, se il debito, di qualunque natura esso sia, non è stato prima determinato in una somma di danaro.

2082. Il cessionario di un credito non può istare per l'esecuzione, se non dopo di aver notificata la cessione al debitore.

2083. La spropriazione, benchè fatta per una somma maggiore del credito, è valida, salvo il diritto al rimborso dell' eccedente.

2084. Ad ogni domanda per ispropriazione di immobili deve precedere il precetto di pagare fatto a richiesta del creditore nei modi stabiliti dalle leggi di procedura civile.

Il precetto deve contenere l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in ispropriazione, colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

2085. Il precetto sarà trascritto in ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi.

Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Il tribunale può autorizzare il sequestratario ad affittare i beni per quel tempo e a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un altro sequestratario, e in ogni caso i creditori istanti.

Se l' istanza di spropriazione è stata abbandonata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso di questo articolo.

2086. Sono altresì distribuiti unitamente al prezzo degli immobili, i frutti e gli interessi dovuti dal terzo possessore in conformità dell'articolo 2021.

2087. Il creditore avente ipoteca su vari immobili, dopo che gli venne fatta la notificazione accennata nell' articolo 2043 se si tratta del giudizio di purgazione, e dopo la notificazione del bando venale in caso di spropriazione forzata, non può sotto pena dei danni rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, nè astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione, all' intento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto.

2088. Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente superiore a quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore può limitare la subastazione a quelli che riconosce sufficienti.

2089. Seguita la vendita all' incanto, il cancelliere del tribunale è tenuto entro dieci giorni di far iscrivere a spese del compratore l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti, a favore della massa dei creditori e del debitore, sotto pena di una multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

CAPO II.

DELLA GRADUAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO FRA I CREDITORI

2090. Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione.

Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni.

[il] detto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma è riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio.

2091. La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione di restituire all' occorrenza le somme esatte.

2092. Allorchè dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanza una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita dall' articolo 1963, fra gli altri creditori comparsi, e in mancanza pagata al debitore.

Trattandosi però di un terzo possessore spropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore.

TITOLO XXVII.

dell' arresto personale

2093. L'arresto personale non può essere ordinato che sull'istanza della parte interessata, nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Ogni stipulazione in contrario è nulla.

2094. L'arresto personale sarà ordinato

1.° Contro il debitore per l'adempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo o da spoglio, ancorchè il fatto non costituisca un reato;

2.° Contro colui che ha volontariamente contravvenuto ad inibizioni giudiziali, per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione;

3.° Contro colui che nell' esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti, per il diniego della ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.

2095. L' arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti, per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorchè non siavi dolo.

2096. È vietato l'arresto per una somma principale minore di lire 500.

2097. È pure vietato l' arresto

1.° Contro i minori e le donne, salve le disposizioni del codice di commercio;

2.° Contro coloro che hanno compiuto l'età di anni sessantacinque;

3.° Contro gli eredi del debitore.

2098. L' arresto personale non si può pronunziare contro il debitore a profitto

1.° Del coniuge,

2.° Degli ascendenti o dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado, degli zii e nipoti.

2099. L' arresto personale non può mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

La moglie ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa.

2100. L' arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri, salve le disposizioni del codice di commercio.

2101. L' arresto personale deve essere ordinato con la stessa sentenza che pronunzia la condanna.

2102. La durata dell' arresto non può essere minore di tre mesi nè maggiore di due anni.

L' autorità giudiziaria, nel fissarne la durata, deve tener conto delle circostanze del fatto e del valore dell' obbligazione.

2103. Il debitore che ha subito l' arresto personale, non può più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che ha già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo arresto.

2104. Il debitore può liberarsi dall' arresto personale pagando un quarto della somma dovuta con gli accessori, e dando pel resto una cautela che sia riconosciuta sufficiente, se prima dell' arresto, dall'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza; se dopo lo arresto, dal tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi arrestato.

L' autorità giudiziaria accorderà al debitore la sospensione dell' arresto per quel termine che ravviserà necessario al pagamento del residuo debito.

Decorso il detto termine, è in facoltà del creditore non soddisfatto di far procedere all' arresto del debitore per la compiuta esecuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la sospensione dell' arresto.

TITOLO XXVIII.

della prescrizione

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

2105. La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un' obbligazione.

2106. Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.

2107. Non si può rinunziare alla prescrizione, se non quando essa è già compiuta.

2108. Chi non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione.

2109. Il giudice non può supplire d'ufflzio alla prescrizione non opposta.

2110. La prescrizione si può opporre anche in appello, se chi aveva diritto di opporla, non vi ha rinunziato.

2111. La rinunzia alla prescrizione è espressa ó tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione.

2112. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o proprietario vi rinunzi.

2113. La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio.

2114. Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati.

CAPO II.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO O SOSPENDONO LA PRESCRIZIONE

2115. Non possono prescrivere a proprio favore quelli che possedono in nome altrui e i loro successori a titolo universale.

Sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa.

2116. Le persone indicate nel precedente articolo possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o per causa provegnente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario.

2117. Possono prescrivere quelli ai quali i conduttori, depositari ed altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà.

2118. Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione conseguire la liberazione dall'obbligazione.

2119. Niuna prescrizione corre

Fra coniugi;

Fra la persona a cui spetta la patria podestà e quella che vi è sottoposta;

Fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto;

Fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore;

Fra l'erede e l'eredità accettata col benefizio dell'inventario;

Fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa.

2120. Le prescrizioni non corrono

Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno;

Riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata;

Riguardo alle azioni in garantia sino a che non abbia avuto luogo la evizione;

Riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio;

Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.

2121. Nella prescrizione di trent' anni non hanno luogo le cause d' impedimento enunciate nel precedente articolo riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile.

2122. La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri.

CAPO III.

DELLE CAUSE PER CUI SI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE

2123. La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente.

2124. È interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per più d' un anno del godimento della cosa.

2125. È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione.

La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione.

2126. Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venir proposta contro il terzo all' oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorchè questo sia sospeso da termine o da condizione.

2127. L'iscrizione e la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell' ipoteca.

2128. Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita, o per difetto di forma;

Se l'attore recede dalla domanda;

Se la domanda è perenta;

Se la domanda è rigettata.

2129. La prescrizione è pure interrotta civilmente, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata.

2130. Gli atti enunciati nell'articolo 2125 intimati ad uno dei debitori in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi.

Gli atti stessi intimati ad uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l' obbligazione non è indivisibile.

Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede.

Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l' intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

2131. Qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.

2132. L'intimazione di un atto d'interruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore.

CAPO IV.

DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE

SEZIONE I.

disposizioni generali

2133. La prescrizione si computa a giorni interi e non ad ore.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi, si computa sempre il mese di trenta giorni.

2134. La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine.

SEZIONE II.

delle prescrizioni di trenta e di dieci anni

2135. Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

2136. Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento.

2137. Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

SEZIONE III.

delle prescrizioni più brevi

2138. Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano.

2139. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni o a mesi;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguiscono;

De' commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio;

Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti;

Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro.

2140. Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali;

Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione del mandato; riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni;

Dei notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti;

Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano dal compimento dei lavori.

2141. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

Non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

2142. Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse; ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.

2143. I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate.

Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente liberati dal renderne conto.

Ma anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti e le carte.

2144. Si prescrivono col decorso di cinque anni

Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

Gl'interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

2145. Le prescrizioni enunciate in questa sezione corrono eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

2146. L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita in conformità degli articoli 708 e 709, si prescrive nel termine di due anni.

2147. Per tutte le prescrizioni minori dei trent'anni, non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

RELAZIONE

SUL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli

in udienza del 25 giugno 1865

—

SIRE,

A compimento del Codice civile, mi onoro presentare alla Maestà Vostra il Codice di Procedura civile, il quale, ordinato a dar moto ed azione alle leggi civili, richiede pertanto conformità ed accordo di principii e d'indirizzo.

Il procedimento giudiziario al pari delle altre parti della legislazione ritraeva la disformità dei sistemi, e delle discipline accolte nei vari Stati d'Italia, e questo era un male ferace di sconci gravissimi, perciocchè nulla v'abbia di più incresciosо e molesto ai contendenti quanto la incertezza, e la varietà delle forme giuridiche che raffigurano la guarentigia dei diritti da far valere in giudizio. Nè questo solo: chè l'ordine dei giudizi, e le norme di procedimento si palesavano in genere intralciate di forme e d'inciampi; dominate da esagerato fiscalismo, flessibili agli accorgimenti della malizia e della mala fede, scoraggianti per le ragioni dell'onesto creditore. Ben si potrà quindi affermare che i sistemi vigenti di procedimento giudiziario fallissero ai sommi fini d'ogni bene ordinato sistema di procedura, che sono, come a niuno è ignoto: massima celerità nel corso dei giudizi; minimo dispendio delle parti contendenti.

Più avvertiti, e lamentati insieme apparivano i vizi del procedimento esecutivo della espropriazione forzata. Nel che ci basterà ricordare come la legge di espropriazione forzata del 29 dicembre 1828 vigente nelle Provincie meridionali avesse porto incessante argomento di lamentanze e di voti per una radicale riforma, che andasse compagna della riforma ipotecaria; avvegnachè sotto gli auspicii di quella legislazione, mal rispondente ai principii della scienza e alle necessità economiche, ne seguisse lo scoramento del mutuo ipotecario, la rovina dell'industria agraria e l'impedito sviluppamento degli istituti di credito, ai quali tornava infesta una procedura tardigrada e insidiosa.

A questi vivi bisogni, a queste inconvenienze gravissime veniva incontro opportunamente il progetto di legge sulla procedura civile iniziato appresso il Senato del Regno dal mio onorevole predecessore Pisanelli; senonchè non bastò il tempo e l'agio alla Commissione deputata dal Senato allo esame di quel progetto di compiere i suoi studi, sicchè l'opera ne uscì dimezzata ed incompiuta. Stando le cose in tai termini sorgeva indispensabile la necessità di entrare in più ampia e minuta revisione del Codice di Procedura civile coordinando la economia e le singole disposizioni di esso con quelle del nuovo Codice civile, al che trovavasi bene abilitato il Ministro Guardasigilli dalla larghezza dei poteri conferiti al Governo del Re dall'articolo 2° della legge del 2 aprile.

Obbedendo io all'onorevole mandato, mi rendei sollecito, seguitando il metodo tenuto per gli altri Codici, di circondarmi dei lumi e del senno di una Commissione composta di dotti giureconsulti e membri del Parlamento, i quali, mi è grato il dichiararlo, non perdonarono nè a fatiche nè a sforzi per adempiere virilmente al compito loro.

Ad agevolare il lavoro, avvisai pure di proporre alla Commissione una serie di quesiti da esaminare, i quali quesiti aggiunti alle sagaci avvertenze e suggerimenti proposti nella discussione parlamentare, porsero il tema agli esami di essa Commissione.

Ponendo mano all'opera di unificazione, non si poteva, nè si doveva dimenticare essere consiglio di prudenza tenere in gran conto la varietà dei sistemi e degli istituti ed i rispetti alle abitudini, alle consuetudini e alle speciali condizioni delle varie parti d'Italia che non si rimutano per subita trasformazione: ond'è che recatosi in questo stu-

dio comparativo un savio ecclettismo, si è riescito ad un sistema che compie il gran fine della unificazione, senza trascorrere alle esagerazioni della uniformità simmetrica o estetica.

Compiendo ora al debito di esporre alla Maestà Vostra le somme ragioni del novello sistema adottato da me d'accordo con la Commissione, non che delle modificazioni recate al progetto ministeriale, mi stringe necessità parlarne più distesamente di quel che mi occorresse rispetto al Codice civile, perciocchè questo elaborato già di lunga mano, e corredato di molteplici relazioni, non mi lasciava che l'opportunità di restringermi alle sole parti modificate; dovechè il Codice di Procedura civile si presenta in tali condizioni da far desiderare una più larga e minuta esposizione.

Il Codice di Procedura si divide, con semplice e logica distribuzione, in tre parti. La prima *dell'ordine e della forma de' giudizi* che movendo dalle disposizioni generali sui giudizi e regolando di essi ogni forma ed ogn'incidente, conduce i litiganti fino al conseguire la sentenza definitiva che abbia fatto passaggio in cosa giudicata. La seconda che provvede alla esecuzione, per autorità di giustizia, delle sentenze e degli atti equivalenti, con le norme attinenti a qualunque specie di esecuzione e su qualunque natura di beni. La terza in cui sono raccolte le disposizioni sopra i procedimenti speciali, o di giurisdizione volontaria o altri, i quali stanno da sè e non presentano legame alcuno particolare con le materie del Codice d'ordine più generale.

Ma, innanzi d'entrare nel proprio campo del libro primo, s'incontra un titolo preliminare che raffigura come il vestibolo dell'edificio processuale. Quanto è necessario che la legge impedisca ai cittadini il farsi diritto di loro mano, sostituendo la forza privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione pubblica non intervenga, se non in sussidio d'ogni mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali sono di per sè cagione di dissidii, di turbazioni e di rancori infesti al benessere sociale. Ecco a quale intento e per quale proposito il Codice esordisce coi due capi *della conciliazione* che previene le liti, e *del compromesso* che le definisce per vie amichevoli.

Quanto al concetto della *conciliazione*, parve bene avvisata l'imitazione degli ordinamenti che la resero fin qui, con felice prova, in una parte principale del Regno, vogliamo dire le Provincie della meriggia Italia. Nel provvedere all'ordinamento di cotale istituzione, fu manifestato il pensiero di renderne obbligatorio lo esperimento, e di estendere ai Tribunali e alle Corti la disposizione dell'articolo 417 che impone al pretore di tentare la conciliazione delle parti, udita la trattazione della causa. Ma, se questa disposizione fu mantenuta rispetto alla giurisdizione de' pretori che porta seco un carattere proprio di agevolezza e di famigliarità, sembrò da respingere quanto ai Tribunali e quanto alle Corti, non potendo essere esente nè da sospetto, nè da pericolo che giudichi oggi quel magistrato che trattò ieri invano della conciliazione, e che nel trattarne, diede argomento d'una preconcetta opinione. Del rimanente, finchè in Italia non siasi fatta prova della conciliazione sperimentata volontariamente, e finchè questa istituzione non sia entrata felicemente nelle consuetudini del paese, sarebbe comprometterne l'avvenire e ridurla di un tratto a formalità indugiatrice de' procedimenti l'imporla alle parti come obbligo imprescindibile e, in qualunque caso, inevitabile.

Rispetto al *compromesso*, il progetto statuiva senza diffidenza e senza restrizioni. Onde, permettendo il compromesso ogni qualvolta è permessa la transazione, non toglieva la facoltà di compromettere nè ai tutori, nè, in generale, agli amministratori di beni altrui. E, in oltre, consentiva ne' contratti la stipulazione della clausola compromissoria.

Questa parte della clausola compromissoria non sollevò difficoltà, vedendosi la clausola stessa quotidianamente convenuta ne' contratti di pubblica amministrazione anche approvati per legge. Anzi si provvide con disposizione apposita a procacciare, eziandio dopo la morte de contraenti, la nomina degli arbitri che non fosse stata fatta da' contraenti; e ciò pur nel caso che gli eredi de' contraenti stessi fossero minori.

Fu dubitato della convenienza della facoltà di compromettere conceduta ai tutori, ed amministratori della cosa altrui: senonchè il dubbio cessava, tra perchè il Codice civile mantenuto avea cotal sistema, e perchè fu considerato che se il compromesso è un beneficio, circondato altronde di serie e solide garantie, sarebbe improvvido partito pertanto, negarlo alle persone soggette ad amministrazione, o a tutela.

Fu ammesso che, quanto alle sentenze degli arbitri, possa rinunciarsi ai rimedi dello appello e della cassazione, non al rimedio della rivocazione, ripugnando che si rinunci seriamente ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errore di fatto, su documenti decisivi scoperti dopo il giudizio.

Nel progetto mancavano di sanzione sia l'articolo 10, capoverso, che indica quali persone non possono essere arbitri, sia l'articolo 11 che determina le forme del compromesso. Ciò non doveva abbandonarsi ad interpretazioni per avventura discordi. Quindi è che nell'articolo 11, e nell'articolo 32, n° 3, in correlazione coll'articolo 10 del Codice, fu dichiarata la nullità sia del compromesso fatto senza le forme prescritte, sia della sentenza pronunciata da persone che non potessero essere arbitri.

La sentenza degli arbitri è resa esecutiva per decreto del pretore. Questa disposizione del progetto sembrò da conservare non ostante le opposizioni incontrate. In questo caso l'autorità giudiziaria non esercita atto di cognizione e di impero, sì che sia necessario ricorrere alla magistratura competente per materia o per valore, solamente esercita un atto di autorizzazione esteriore e quasi di complemento. Come il notaro appone la formola ese-

cutiva agli atti proprii, così il magistrato l'appone alla sentenza degli arbitri. Ed era ragionevole che ciò fosse facilitato in ogni guisa.

LIBRO PRIMO

Il libro primo ***dell'ordine e della forma de' giudizi***, esordisce con un titolo racchiudente, come nel progetto, ***disposizioni generali***. Le quali non potevano avere sede più acconcia, perchè esprimono principii o stabiliscono norme che sono fondamentali, e valgono a chiarire o compiere le disposizioni che seguono.

Fra le disposizioni generali son degne d'esser notate le seguenti.— Si stimò necessario dichiarare che come sono nulli tutti, generalmente, gli atti fatti dall'usciere fuori delle ore stabilite, così siano nulli gli atti di esecuzione fatti da essi ne' giorni festivi. — Quanto ai mandati da presentare in giudizio, atteso il deferimento del contenzioso amministrativo ai Tribunali ordinari, fu aggiunto, rispetto alle amministrazioni pubbliche, che basti, a costituire l'atto, la sottoscrizione del capo dell'amministrazione interessata nel circondario e nella provincia, e l'apposizione del sigillo d' ufficio. — Nell'articolo 50 vedonsi definiti, con semplicità e con esattezza, i provvedimenti che l'autorità giudiziaria è chiamata ad emettere, oltre le sentenze. ***Provvedimento*** è parola generica che comprende i ***Decreti*** e le ***Ordinanze***. Sono Decreti i provvedimenti che si danno sopra ricorso d'una parte senza citazione dell'altra. Sono Ordinanze i provvedimenti che si emettono, nel corso della causa, dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o dai conciliatori, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'uffizio; le quali distinzioni riesciranno d' uso continuo e di evidente utilità perchè ben s'intenda la terminologia del Codice, e le frequenti applicazioni di esso.—Quanto alle inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari, prescritte dalla Legge, fu stabilito che si facciano con l'ordine seguente: primamente nel giornale ufficiale della provincia; in difetto, nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello; finalmente, altro mezzo di pubblicità mancando, nel Giornale Ufficiale del Regno. Sembrò conveniente che le pubblicazioni siano, possibilmente, locali, sul riflesso che, d'ordinario, risiedono nel luogo coloro i quali hanno più interesse a conoscerle.

Alle disposizioni generali tengon dietro le disposizioni concernenti la competenza, la ricusazione de' giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero, e la risoluzione de' conflitti. Le quali parti diverse concordano tutte a stabilire chi di ciascheduna causa debba essere il giudice legittimo.

Le norme della competenza, distinta, secondo i più noti principii di competenza per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa, sono scritte ed inserite nel Codice di Procedura, riservato alla legge sull'ordinamento giudiziario il provvedere alla costituzione de' magistrati e delle magistrature, ordinando gli organi e gli strumenti richiesti all'attuazione di esso Codice.

Delle norme di competenza sono queste le più notevoli.

I conciliatori, considerati in questa parte come giudici, sono competenti per tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili il cui valore non ecceda le lire trenta. Vi ebbe chi voleva tolta ogni giurisdizione contenziosa ai conciliatori; vi ebbe chi la voleva estesa nelle cause indicate, fino al valore di lire 50. Ma intantochè parve conveniente di conservare e di estendere una istituzione, la quale avvicina il giudice ai litiganti e rende esigue le spese del litigare, non si credè di esagerarne soverchiamente, fin dal primo esordire, l' importanza. Tanto più che le sentenze de' conciliatori sono, per natura loro, inappellabili. Però essendosi data competenza illimitata ai pretori (1) quanto alle azioni di sfratto in caso di locazione finita, fu consentaneo a ciò, che, in via di eccezione, si attribuisse ai conciliatori di conoscere delle azioni di locazione di beni immobili, se la pigione o il fitto, per tutta la durata della locazione, non ecceda il valore di lire trenta. Il che, del resto, risponde perfettamente allo scopo per il quale i conciliatori furono istituiti a giudicare.

Dal Codice vennero tolte le disposizioni riguardanti l'esenzione dalle tasse di registro e di bollo delle cause davanti i conciliatori. Si stimò inutile esprimere una esenzione connaturale alla istituzione, che fu dichiarata solennemente nelle discussioni parlamentari, mentre altronde la tassazione discende dalle leggi speciali sul registro e sul bollo.

La competenza dei pretori rimane estesa, come nel progetto, a lire mille cinquecento, e, come nel progetto, non si fa eccezione quanto alle azioni reali immobiliari. Ambidue questi punti furono segno a disputazioni vivissime,e con ragioni desunte principalmente dal pericolo di confidare cause d'importanza rilevante a giudice unico, meno esperto e scarso d' ogni sussidio migliore. Però il Ministro riferente, d'accordo colla maggioranza della Commissione, è lieto di poter largheggiare di fiducia intera verso la giovane magistratura italiana. Le attribuzioni e la importanza de' giudici minori vennero, a' tempi nostri, aumentando man mano per quella necessità che conduce a progressivo svolgimento le istituzioni vivaci e promettenti. Nelle provincie meridionali nessun richiamo si mosse mai perchè i giudici di circondario si abbiano competenza fino a ducati trecento. La competenza de' pretori è

(1) Con la legge sull' ordinamento giudiziario, per le ragioni che saranno svolte nella relazione apposita, la denominazione di ***giudici di mandamento*** fu mutata in quella di ***pretori***, e la denominazione di ***tribunali di circondario*** in quella di ***tribunali civili e correzionali***, da usare distintamente secondo la materia di cui si tratti.

già accresciuta notevolmente, per autorità di legge, in materie nelle quali si tratta della libertà e dell'onore de' cittadini, onde sarebbe incongruo non dilargarla nelle materie civili. Se nel principio alcun traviamento d'inesperienza fosse possibile, la facoltà di appellare illimitata starebbe come presidio e rimedio.

Quanto alla determinazione del valore per riconoscere la competenza, si sono mantenute generalmente le norme consuete. Se non che, rispetto al valore delle azioni reali immobiliari, il progetto, conformemente al Codice sardo del 1859, ammetteva che, quantunque si avessero gli elementi di valutazione prestabiliti, potessero sia l'attore sia il convenuto chiedere, nel primo atto del giudizio, che il valore dell'immobile o della servitù fosse riconosciuto mediante perizia fatta da un perito solo nominato dall'autorità giudiziaria. Questa disposizione parve, com'era veramente, cagione non infrequente d'[illegible], di spese, di difficoltà incompatibili con l'indole propria dei giudizi affidati ai pretori. Parve che avesse da riuscire a creare una causa nella causa, ad aprire una sorgente viva di cavillazioni, a volgere in danno il beneficio dell'essere affidata ai pretori la cognizione delle cause aventi per oggetto le azioni reali immobiliari. Laonde la disposizione fu eliminata dal Codice, e si stimò partito più sicuro e naturale lo stabilire che si debba avere riguardo sempre al tributo, e che quando il valore non possa determinarsi con questo elemento, la causa si consideri di valore eccedente le lire millecinquecento.

Simigliante difficoltà presentavasi quanto alla valutazione della cosa mobile nelle azioni relative ai beni di questa natura. Stabilito che il valore sia determinato dall'attore nella domanda; stabilito ancora che, nel difetto di determinazione da parte dell'attore, la causa si presuma di competenza dell'autorità giudiziaria adita; era necessario far facoltà al convenuto d'impugnare il valore o espresso o presunto, e provvedere alle conseguenze dell'impugnativa. Queste disposizioni mancavano nel progetto e sono nel Codice. Il quale prescrive a tal proposito, che impugnato il valore dal convenuto, il giudice decida nello stato degli atti se il valore sia nei limiti della sua competenza. Con ciò imitando quanto era disposto nell'articolo 91 del Codice napoletano, si volle evitare la determinazione del valore per istruzioni formali e per perizia, e avvertire il conciliatore e il pretore ad avere il valore per indeterminato quando non riescano a persuadersi senz'altro che sia inferiore o a lire trenta o a lire millecinquecento.

Vi hanno cause nelle quali i pretori sono competenti, qualunque sia il valore. Nel Codice questa competenza illimitata fu mantenuta rispetto a tutte le cause indicate, secondo le idee più ricevute e consentite. E inoltre si aggiunsero le azioni di sfratto per locazione finita, salvo quanto fu stabilito in ordine alla competenza dei conciliatori. L'aggiunta venne suggerita dall'art. 103, n.° 7, del Codice Napoletano, e, ristretta com'è all'azione di sfratto, promossa quando la durata del contratto non sia più in questione per aver avuto termine, rimane giustificata pienamente dal considerare quanta prontezza di provvedimenti sia richiesta, massime nei centri popolosi e abituati a scadenze periodiche, per ovviare inconvenienti e pericoli nei casi frequenti di opposizioni e di contrasti.

Le sentenze dei conciliatori sono per regola inappellabili, stante che l'appello non parve convenire nè alla poca entità della causa, nè alla natura quasi domestica dei giudizi. Queste ragioni non valgono allorchè i conciliatori giudicano della competenza, e subentrano invece ragioni di pubblico ordine a far ammettere l'appello: nel che non poteva sorgere e non sorse controversia. Ma il Codice deferisce l'appello al pretore, mentre il progetto lo deferiva al tribunale di circondario, ora civile. Il quale principio fu seguito, come vedremo, generalmente, ogni qualvolta s'è trattato di sottoporre l'autorità dei conciliatori all'autorità giudiziaria superiore. Temevansi forse le rivalità tra i conciliatori ed i pretori? Sopra diffidenze non giustificate dai fatti mal si fondano instituti normali e ragionevoli. Forse s'è creduta insufficiente la capacità del pretore a riconoscere la competenza o l'incompetenza del conciliatore? Ciò contrasta con le attribuzioni che furono conferite al pretore come sue proprie. Del resto, ripugna all'indole dei giudizi dei conciliatori l'innestarvi un giudizio d'appello formale, solenne, dispendioso, davanti ad autorità nel più dei casi lontana.

Della competenza dei tribunali civili, che sono veramente i giudici ordinari, dei tribunali di commercio, delle Corti d'Appello, della Corte di Cassazione, non è d'uopo fare discorso, perchè va governata dalle norme ovvie e note. Quanto alla competenza dei consoli e dei tribunali consolari istituiti fuori del Regno, e quanto al giudizio sull'appello dalle sentenze loro, furono introdotte modificazioni nel progetto allo intento di coordinare le disposizioni del Codice con la legge consolare sarda 15 agosto 1858 (n.° 2984), la quale andrà estesa a tutto il Regno.

Nel regolare la competenza per territorio, attesa l'abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo, fu necessario stabilire le norme pei casi in cui sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, e per le controversie relative alle imposte dirette o indirette. Quando l'amministrazione sia convenuta, l'azione personale o reale su beni mobili deve proporsi, per regola, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell'azione. Nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette l'azione, anche quando l'amministrazione sia attrice, deve essere proposta davanti il tribunale nella cui giurisdizione è l'uffizio che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta

Statuendo sulla competenza per ***connessione o continenza di causa***, il progetto proponeva che le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari agli avvocati, procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, di salari o mercedi ai tipografi e simili, andas-

sero devolute all' autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione ad esse azioni. Questa disposizione sollevò discussione viva nel seno della Commissione, per quanto riguarda le azioni per onorari agli avvocati. La maggioranza della Commissione sostenne il progetto, considerando d' uguale natura le azioni per onorari agli avvocati e le altre delle quali si parla, sì che valga, anche per esse, la ragione che l'autorità giudiziaria dinanzi la quale fu promossa la causa sia quella che può meglio apprezzare così il lavoro degli avvocati come il lavoro dei procuratori, de' periti e degli ufficiali ministeriali. Alla minoranza della Commissione parve per l'opposito da ammettere la differenza, non tanto per rispettare le tradizioni e le consuetudini di un fòro importante, quanto per ragioni sostanziali, essendo ordinario ad accadere che mentre i procuratori, i periti e gli ufficiali ministeriali assistono e difendono le parti in un solo grado della causa, gli avvocati, invece, le assistono per tutto il corso della medesima; onde, se dovessero agire con le norme del progetto, sarebbero costretti a promuovere tante cause davanti a magistrature differenti, quanti gradi ebbe a percorrere la causa nella quale prestarono il loro ufficio. Il Ministro riferente, dietro maturo consiglio, ha stimato che fosse da accogliere l' opinione della minoranza, ond' è che nel codice, la competenza speciale di cui si tratta non è resa comune agli avvocati pei quali staranno le norme comuni. Però, essendo desiderabile che le cause di somigliante natura vengano evitate possibilmente e che ne' fòri di tutto il Regno si diffondano gli usi e le pratiche migliori, si è fatta facoltà anche agli avvocati di valersi del procedimento economico e intimo che è stabilito per i procuratori, i periti e gli ufficiali ministeriali nell' articolo 379.

Circa il regolamento della competenza tra i giudici e circa i conflitti di giurisdizione, il Codice, seguitando un principio indicato innanzi si dilunga dal progetto in quanto, deferendo la domanda pel regolamento all'autorità giudiziaria immediatamente superiore, non eccettua, come eccettuava il progetto, il caso del regolamento tra conciliatori per deferirlo, non al pretore, ma al tribunale di circondario. Il Codice con ragione mantiene intatta anche in questo caso la regola, nè dall' averla mantenuta sarà per venire danno all'amministrazione della giustizia.

Due mutazioni ha fatto il Codice al progetto in ordine alla ***ricusazione*** o all' ***astensione dei giudici e degli ufficiali del pubblico ministero***. La prima, coerente anche alle cose esposte or ora statuisce che la cognizione de' motivi di ricusazione del conciliatore spetta al pretore, non al tribunale di circondario ora civile. La seconda risguardante il modo di proporre la ricusazione. Il progetto recava che la ricusazione potesse proporsi anche all' udienza, e così pubblicamente, in presenza del magistrato stesso che si vuol ricusare. Ciò parve contrario al rispetto dovuto alla persona de' magistrati, e altresì alla considerazione in cui vuolsi tenere la magistratura. E pertanto il Codice, distinguendo tra il caso in cui al ricusante sia noto il nome dei magistrati che devono prendere parte nella causa, e il caso in cui non gli sia noto, determina che la ricusazione debba sempre essere proposta in termine diverso secondo i casi, con ricorso al presidente, o, se trattisi di conciliatore o di pretore, con dichiarazione depositata alla cancelleria. Per tal guisa, nè i diritti delle parti sono menomati, nè la dignità della magistratura trovasi compromessa.

Poteva dubitarsi, stando al progetto, se le disposizioni risguardanti la ricusazione dei giudici sarebbero applicabili al pretore allorquando presiede al consiglio di famiglia. La questione erasi sollevata sotto il Codice del 1859 ed era stata risoluta, anche dalla Cassazione, in modo affermativo. Questa risoluzione parve giusta, atteso che il consiglio di famiglia costituisce una specie di magistratura domestica. Quindi si stimò conveniente togliere di mezzo ogni dubbio con espressa dichiarazione nel Codice.

Costituite le magistrature, con le regole della competenza loro, in atto di poter giudicare, il Codice, seguendo l'ordine consueto, discende ad ordinar la materia delle citazioni, distinguendo la forma della citazione dal termine per comparire.

Della citazione sono mantenute le due forme, per biglietto e per atto formale. La prima più economica e più semplice, propria delle cause davanti i conciliatori e delle cause davanti i pretori fino al valore di lire cento: rispetto alla quale, per ragioni facili a riconoscere ed apprezzare, fu necessario esprimere l' esenzione dalla carta di bollo già stabilita nel Codice del 1859. La seconda rivestita di tutte le formalità è richiesta in tutti i casi ne' quali non può aver luogo la citazione per biglietto.

Della citazione per biglietto fu proprio fin qui, per studio di semplicità e di agevolezza, che non avesse ad indicare l' oggetto della domanda. Ma parve singolare che una citazione, qualunque fosse, potesse mancare della formalità più importante, anzi di uno degli elementi costitutivi. In oltre, a che sollecitare la comparizione di persona la quale sia o possa farsi credere non preparata alla difesa, e quindi abbia titolo a conseguire dilazioni? Queste considerazioni mossero la Commissione ad avvisare, e il Ministro riferente ad adottare il partito che anche nella citazione per biglietto s' indichi l' oggetto della domanda.

Quanto alla modificazione delle citazioni alle amministrazioni pubbliche, fu espresso e accolto il concetto che il Codice dovesse indicare nominatamente i singoli ufficiali rappresentanti, pel detto fine, le amministrazioni medesime: e ciò perchè i cittadini trovassero assicurata nel Codice una norma di tanta importanza e non fossero costretti a ricercarla in decreti e regolamenti mutabili. Ma poichè l' articolo 11 della legge sul contenzioso amministrativo, attuata nel 1.° luglio 1865, prescrive certamente in vista delle possibili e probabili riforme, che il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni siano determinati per regolamento approvato con decreto reale; al codice rimaneva il dichiarare genericamente che, per le amministrazioni pubbliche, la citazione sia notificata a chi le rap-

presenta nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa, riferendosi, per le specificazioni, alle norme stabilite nel regolamento per la esecuzione del Codice.

Essendo detto nel Codice del 1859 che la citazione per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia reale si notificasse al rispettivo capo d'amministrazione o a chi ne fa le veci, sorse dubbio e fu controverso in giudizio se colui che tiene veci del capo a cui notificare la citazione dovesse essere quello del luogo in cui avesse sede il capo stesso. A togliere il dubbio nel modo più conveniente fu dichiarato nel Codice che la citazione sia consegnata al capo d'amministrazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

Nel provvedere al modo di notificare la citazione allorchè la notificazione non possa farsi alla persona del convenuto, e debba farsi alla residenza o al domicilio o alla dimora di lui, il progetto statuiva che, avendo a consegnare la copia a qualcuno de'vicini, l'usciere preferisse il più vicino, e che non trovando persona a cui fare la consegna, affiggesse la copia alla porta della casa o dell'appartamento della residenza, del domicilio o della dimora. Queste disposizioni furono mutate nel Codice. Sembrò che potesse cagionare difficoltà e contestazioni il mettere obbligo all'usciere di preferire il più vicino tra i vicini del convenuto: e d'altra parte, giova fare la notificazione piuttosto a quello dei vicini che sia in relazione più amichevole col convenuto. Quindi è che l'obbligo fu tolto. Sembrò poi che fosse vana forma quella d'affiggere la copia della citazione alla porta della casa o dell'appartamento, imperocchè siffatte affissioni non durano; e il convenuto non sa d'essere stato citato, oppure, sapendolo vagamente, non sa come e dove averne notizia che basti. Conseguentemente, poichè le cautele in simili casi non sono mai soverchie, fu stabilito nel Codice che l'usciere lasci avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, e depositi la copia della citazione nella casa comunale o la consegni al sindaco o a chi ne faccia le veci. Per tal guisa l'affissione dell'avviso tiene luogo dell'affissione della copia dell'atto di citazione, e oltre a ciò il convenuto sa dove avere notizia precisa e dell'essere egli stato citato e dell'oggetto della citazione.

Rispetto alle citazioni de'militari in attualità di servizio, dietro osservazioni fatte dal Ministero della guerra, alle quali si associò il Ministero della marina, fu stabilito che le copie delle citazioni, le quali, consegnate al Ministero Pubblico, erano da questo trasmesse ai Ministeri suddetti, siano invece trasmesse rispettivamente al comandante militare del circondario o al comandante del dipartimento marittimo in cui abbia sede l'autorità giudiziaria chiamata a conoscere della causa. Il Ministro riferente accolse di buon grado codesta modificazione, della cui bontà, a vantaggio de'militari e a comodo dell'amministrazione, i due Ministri proponenti apparivano i giudici migliori. Inoltre le disposizioni che, secondo il progetto, andavano ristrette ai militari in attualità di servizio, furono estese alle persone assomigliate per legge ai medesimi: e ciò perchè essendo queste persone soggette alle discipline e ai regolamenti militari, ai traslocamenti repentini e lontani, insomma a tutte le esigenze del servizio militare, è necessario e giusto che siano ordinate a garanzia de'loro diritti quelle cautele medesime che sono ordinate pei militari propriamenti detti. Del rimanente, dicendosi persone *assomigliate ai militari per legge* non può rimanere dubbio di quali persone s'intenda parlare, bastando a tale uopo ricorrere ai regolamenti sull'esercito e sulla marina di guerra.

Il sistema della citazione *per editti* o *proclami* ammesso dal progetto pe'casi in cui la citazione ne'modi ordinari sia sommamente difficile, fu soggetto di viva discussione. Si impugnò la legittimità di esso, sul riflesso che le forme della citazione sono d'ordine pubblico, e non deve essere lecito trasandarle in vista della difficoltà di citare tutti i convenuti. Inoltre si dubitò se il modo stabilito fosse il migliore e non si potesse sostituirne altro più acconcio. Tuttavia la discussione persuase anche gli opponenti, essendo certo, per una parte, che in taluni casi la citazione per *editti* o *proclami* è richiesta da una vera ed assoluta necessità, e, per l'altra parte, avendo superato felicemente le prove dell'esperienza il modo con cui essa citazione è ordinata nel progetto, conformemente al Codice del 1859. In fatti la citazione per *editti* o *proclami* è ammessa soltanto nei casi di somma difficoltà; deve sempre essere autorizzata dal Tribunale o dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero; oltre le inserzioni nei giornali, il Tribunale o la Corte possono ingiungere altre cautele; finalmente, quando sia possibile, designano tra i citandi alcuni ai quali la citazione debba essere notificata nei modi ordinari.

Nel capo risguardante il *termine per comparire* in giudizio, i termini furono in generale allungati, parendo conveniente il concedere piuttosto molto che poco alla difesa, massime con la facoltà attribuita al conciliatore o al pretore o al presidente di abbreviare i termini e anche, secondo i casi, di autorizzare la citazione in via sommaria e ad ora.

Del *procedimento* propriamente detto, cioè del modo con cui le cause sono istruite, discusse e definite davanti le diverse magistrature, si presentano, nel nuovo Codice, degni di rimarco i punti seguenti, mutati in parte da quel che erano nel progetto. Di quante specie sia il procedimento e che caratteri abbia ciascuna specie. Come si propongano e come si decidano gl'incidenti. In che modo avvenga la discussione della causa all'udienza, e particolarmente la esposizione del fatto. Se e come si stabilisca il fatto nella sentenza; se e come si distinguano le sentenze; con quali forme ed a chi se ne faccia la notificazione.

In capo del titolo IV, che concerne il procedimento, sta nel Codice un articolo che

pone sotto gli occhi in compendio la distinzione tra procedimento e procedimento, e la qualità delle cause cui ciascun procedimento si applica. Secondo il progetto, il procedimento dividevasi normalmente in ordinario e a udienza fissa; però davanti i tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori vedevasi sorgere un procedimento sommario, con manifesto turbamento dell'idea fondamentale già concepita. Secondo il Codice, le specie del procedimento sono nettamente due, il formale e il sommario; nè sarà mestieri avvertire che formale è quel procedimento in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite come normali, e che è sommario quello in cui le formalità sono minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute. Dal che apparisce, senz'altro, come, almeno secondo il sistema del Codice, il procedimento formale è la regola, e il procedimento sommario è la eccezione: onde, pur mancando disposizione espressa, converrebbe risalire dalle norme del procedimento sommario alle norme dell'ordinario, non viceversa.

Il procedimento formale è proprio dei tribunali civili, dei tribunali di commercio e delle Corti d'appello. Il procedimento sommario è proprio de' conciliatori e de' pretori. Però, anche davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e le Corti di appello si osserva il procedimento sommario nei casi determinati dalla legge. E sia l'una sia l'altra specie di procedimento assume modalità speciali secondo la qualità delle magistrature e la natura delle cause: onde il procedimento formale dei tribunali di commercio si differenzia dal procedimento formale de' tribunali civili e delle Corti d'appello; e il procedimento sommario dei conciliatori e de' pretori si differenzia dal procedimento sommario de' tribunali civili, de' tribunali di commercio e delle Corti d'appello.

Ma le discrepanze particolari non mutano la natura propria de' due procedimenti. Dei quali i caratteri distintivi sono questi, tra altri di minor rilievo: che nel procedimento formale la causa è chiusa prima dell'udienza, perchè deve avere compiuto anticipatamente lo stadio dell'istruire, del dedurre, del conchiudere; e che nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa, sì che all'udienza o si fa, o si compie l'istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi.

Discutendosi nel seno della Commissione intorno alle diverse specie de' procedimenti quali erano proposte nel progetto, fu ampiamente esaminato il carattere suespresso del procedimento formale. Poteva parere, a primo aspetto, dominato da eccessivo formalismo il partito di chiudere la causa prima dell'udienza, e reputarsi più conforme all'indole genuina e primitiva dei procedimenti, rispettata in altri Codici e specialmente in quelli di tipo francese, che appunto all'udienza si venga delineando ed esplicando la causa mediante il dire e il ridire liberissimo delle parti. Ma presto le apparenze ingannevoli cedevano il luogo alla realtà. Vi hanno, è certo, giudizi ne' quali sarebbe incomportabile ordinare la chiusura della causa: tali i giudizi sorti per incidente ne' giudizi principali; tali i giudizi ne' quali le parti compariscono personalmente davanti i magistrati: e in questi giudizi, come quelli che sono d'indole sommaria, la chiusura della causa non fu ordinata, per ciò che si discutono a udienza fissa. Ma quando la causa deve istruirsi per iscritto, con comunicazione regolare di documenti, con comparse fatte e comunicate, nei termini prescritti rispettivamente; quando le parti non possono comparire se non col mezzo di procuratori esercenti legalmente: sarebbe dannoso non che inutile, che la causa rimanesse aperta fino all'udienza. Sarebbe dannoso perchè ciò favorirebbe la negligenza dei procuratori, aprirebbe l'adito alle sorprese meditate, renderebbe meno accurata e meno perspicua la istruzione e la discussione della causa, cagionerebbe spesso dilazioni e ritardi. E tutto ciò senza ragione sufficiente, essendo manifesto che, salvo casi straordinari ai quali soccorrono straordinari rimedi, la causa può essere perfettamente istruita e preparata prima dell'udienza.

Nelle cause in cui il procedimento formale si svolge compiutamente, vale a dire nelle cause davanti i tribunali civili e le Corti d'appello, non si può, per regola, stare in giudizio che col ministero di procuratore esercente legalmente. Il che fu soggetto di disputa nel seno della Commissione, essendo stato proposto che anche agli avvocati si facesse facoltà di rappresentare le parti, sull'esempio di altre legislazioni e per la considerazione principalmente che quanto conviene che nelle cause non difficili e non gravi le parti siano rappresentate da procuratori, altrettanto converrebbe che nelle cause difficili e gravi fossero rappresentate da avvocati. La Commissione reputò che la questione involgesse un principio direttivo da essere risoluto nelle leggi organiche sull'esercizio delle due professioni. E il Ministro riferente non esita a dichiarare com'egli stimi che sia da mantenere la distinzione caratteristica tra procuratore ed avvocato, sì che il primo abbia qualità di ufficiale ministeriale, ed il secondo di giureconsulto che consulta, dirige e discute. Altrimenti si riuscirebbe ad avere in sostanza una classe sola di patrocinatori, senza che garantie speciali designassero tra essi i più abili e degni; il che per altro non escluderà la convenienza di alcun temperamento provvisorio suggerito dalle speciali discipline esistenti in taluna parte del Regno.

Davanti i tribunali di commercio le parti possono comparire personalmente; e, fin qui, poterono comparirvi eziandio col mezzo di procuratore, qualunque egli fosse, ancorchè non esercente legalmente. Onde presso i tribunali di commercio s'è costituita una classe di patrocinanti, non riconosciuta dalle leggi ed operante come se fosse riconosciuta, con tutti gli inconvenienti e i pericoli delle condizioni non regolari, non vigilate, non necessarie. Sulla proposta della Commissione pel Codice di commercio, la Commissione opinò

che fosse da togliere l'occasione di possibili disordini e danni: e il Ministro riferente non peritossi ad accogliere il voto delle due Commissioni. Quindi il Codice dispone che le parti possono comparire davanti i tribunali di commercio o personalmente o col mezzo di procuratore legalmente esercente, anche munito, per facilitazione conveniente, di mandato generale. Alla sorte dei patrocinanti attuali, che possono essere degni, fu riconosciuto che si abbia a provvedere con la legge transitoria.

I procuratori, anche legalmente esercenti, per rappresentare le parti, in giudizio, devono essere muniti di mandato. Questa disposizione fu contrastata nel seno della Commissione. Perchè esigere un mandato espresso da chi ha dalla Legge la qualità di rappresentare le parti? Il possesso de' documenti della causa non dovrà forse bastare a guarentigia del mandato per la causa stessa? Ciò è ammesso nella maggior parte delle legislazioni italiane; e non ne seguitarono inconvenienti; e, ad ogni modo, furono riparati col giudizio di disapprovazione. Nondimeno la Commissione si pronunciò per il mantenimento della disposizione, e il Ministro riferente non ha trovato ragione sufficiente per dipartirsi dall' avviso della Commissione. Ed invero nel sistema di libertà onde informasi lo esercizio della professione di procuratore, la garantia richiesta va raccomandata da gravi rispetti che facilmente s'intendono. Il rimedio del giudizio di disapprovazione riuscirebbe, ne' più gravi casi, insufficiente; e, comunque fosse, val meglio evitare questi giudizi irritanti ed incerti. Di una disposizione generale non avranno a dolersi i procuratori, perchè le Leggi sono costrette a premunirsi contro gli abusi, e presupporli. D' altra parte, mantenendo la necessità del mandato di cui si parla, il Codice ha potuto introdurre una facilitazione a modo di correttivo, ed è che allorquando occorra, nel corso del giudizio, un mandato apposito per certi atti, di questo mandato possa tener luogo la sottoscrizione della parte alla comparsa relativa.

Compiuta la istruzione della causa e depositati nella cancelleria gli atti, questi sono sottoposti dal cancelliere al presidente, il quale, secondo il progetto, doveva delegare sempre un giudice a relatore, e, secondo il Codice, o delega a relatore un giudice, o dispone che la relazione si faccia dalla parte all' udienza.

La Commissione chiamata ad esaminare, se la relazione della causa debba farsi da uno dei giudici, tenne per l' affermativa con maggioranza notevole. Si considerò che la relazione, a dir così giudiziale, assicuri lo studio più profondo della causa, allontani il pericolo di errori e di sorprese, ponga a nobile e utile cimento l' abilità de' magistrati, richiami a più severa e più precisa forma la discussione delle parti, insomma adempia meglio a tutti gli scopi che alla relazione si annettono. Nondimeno codesto sistema incontrò gagliardi oppositori da parte di magistrati rispettabili e da parte di un fôro degno di considerazione per integrità e per sapere: i quali ebbero a preoccuparsi dei ritardi nella spedizione della causa, di una prevalente influenza del relatore nella deliberazione, delle preconcette opinioni mal dissimulate nel riferire, degli effetti delle osservazioni delle parti circa la relazione.

In questo conflitto di opinioni nessuna delle quali presenta un valore assoluto, parve al Ministro riferente di tener conto della condizione di fatto esistente in diverse parti del regno. La qual condizione potrebbe rendere grave e dannoso alla buona amministrazione della giustizia, sia l' abolire assolutamente la relazione giudiziale dove fosse accolta, sia l' imporla assolutamente dove non fosse in uso. Imperocchè non si vuole dissimulare che le abitudini, le tradizioni, le costumanze sono la vita degli ordinamenti e degli istituti di ogni maniera.

Ciò premesso, nello intento di rispettare, da un lato, le esigenze locali, e per avviare, dall' altro, le consuetudini forensi a quella unità che risulta dagli esperimenti della pratica con facilità e senza turbamento, il Codice affida al presidente l' attribuzione, degna dell' alto ufficio, di determinare se la relazione della causa all' udienza debba essere fatta da uno dei giudici oppure dalle parti.

Per siffatta guisa, il presidente, pur conoscendo quale sia il voto del legislatore, potrà tener conto della qualità della causa e delle tradizioni del fôro in cui la causa si agita. Nè, in punto non sostanziale, si avrà a temere che riescano per avventura dannose le differenze, certamente temporanee, da luogo a luogo.

Tra le attribuzioni più importanti del presidente sono quelle che concernono gli *incidenti*.

Notevoli sono le disposizioni del Codice sugli incidenti, le quali se invocate con lealtà dalle parti e se adoperate con sapienza dal presidente, riusciranno per fermo a rendere più disinvolte e spedite, meno costose e meno aspre le liti, più pronti ed efficaci i provvedimenti dell' autorità giudiziaria.

Gl' incidenti si propongono al presidente, e la comparsa o atto che li propone può contenere la citazione davanti a lui. Se le parti si accordano sulla risoluzione, e non è difficile che si accordino in presenza di magistrato autorevole, il presidente provvede senz' altro per la esecuzione: ed ecco risparmiati i dispendi e le lentezze d' una sentenza. Se non s' accordano, il presidente rimette le parti ad udienza fissa, oppure nei casi d' urgenza risolve l' incidente e dichiara esecutiva l' ordinanza: ed ecco agevolato il giudizio ed assicurata la prontezza maggiore nell' interesse delle parti e della giustizia. Del rimanente, in tal successione di atti procedono brevi i termini, semplici le forme, determinate le cautele ed i rimedi contro le ordinanze risolutive degli incidenti.

Nei termini del progetto (art. 177) la causa veniva in discussione all'udienza con la esposizione del fatto concordata tra i procuratori e depositata nella cancelleria insieme

con gli atti della causa. Secondo il Codice invece, l'esposizione del fatto si fa soltanto o dal relatore o dalle parti.

Una grave disquisizione sorgea intorno a tale argomento. Da una parte osservavasi che la concordanza del fatto non fosse punto da richiedere perchè, nel caso di consenso circa i fatti, riescirebbe inutile, e, nel caso di dissenso, farebbe nascere un'altra causa sovrapposta alla causa. La relazione del giudice o delle parti all'udienza vien delineando necessariamente i punti controversi sia in fatto sia in diritto, e la sentenza risolve allo stesso modo gli uni e gli altri. Onde nè al giudizio, nè alla sentenza, nè ai mezzi d'impugnarla può mancare nessuno degli elementi richiesti.

Sostenevasi dall' altra parte la necessità di un fatto concordato nel giudizio, riconoscendo bensì che la concordanza abbia a precedere non a seguitare la sentenza. Altrimenti, mancando il fatto si lascerebbe mancare alla sentenza stessa il suo naturale sostrato e fondamento. E poi la cassazione come potrà ella compiere acconciamente l' ufficio suo ove le fosse tolto ogni modo da affacciarsi al fatto inviscerato che fosse nel diritto?

Gli addotti argomenti non mi parvero abbastanza efficaci a cambattere le ragioni che stanno per l' opposta tesi. Quando il fatto giudiziario può emergere lucido e incontroverso dallo scambio delle conclusioni e delle difese, e dalla lotta giudiziaria, e dall' oralità della discussione, e dalla motivazione in fatto e in diritto della sentenza, torna evidente che il sistema delle narrative riescirebbe nelle sue conseguenze pratiche ad una sterile superfetazione, feracissima d' indugi e d' inciampi al celere corso dei giudizi e, quel che più monta, di esorbitanti dispendi alle parti contendenti. Nè qui vuolsi tacere che il sistema abbracciato ha per sè la sanzione della esperienza, avendo già fatto le sue prove con ottimo successo in altre legislazioni del Regno, come nel Codice sardo e nel Codice parmense.

La discussione della causa all' udienza comincia con la relazione o fatta dal giudice o fatta dal difensore dell' attore, con facoltà agli altri difensori di rettificarla. Posto il caso che la relazione sia fatta dalle parti, ove l' autorità giudiziaria non creda stabilito il fatto sufficientemente, il presidente nomina un relatore e rinvia la causa. Di tal guisa non sarà per mancare mai la esposizione del fatto bastevole e sobria.

Dopo la relazione, i difensori leggono le conclusioni prese rispettivamente nell' interesse delle parti. Nei termini del progetto, le conclusioni avrebbero dovuto leggersi innanzi tutto, con ordine meno logico e con manifesto pregiudizio della chiarezza.

Lette le conclusioni, i difensori delle parti svolgono le ragioni su cui sono fondate.

Per siffatta guisa la esposizione del fatto rende intelligibili ed apprezzabili le conclusioni. La discussione successiva chiarisce qual fondamento esse abbiano.

Succede alla discussione la sentenza. Il progetto proponeva che, differendo la pronunziazione della sentenza, non potessero i giudici oltrapassare la udienza quarta. Ad un precetto non avente sanzione, parve miglior partito sostituire la fiducia nel sentimento del dovere e nel rispetto della dignità propria.

Fu rimandato alla legge d' ordinamento, come a sede più acconcia, stabilire il numero dei votanti.

Il Codice di Ginevra ha una disposizione (art. 104) grandemente raccomandata, che prescrive ai giudici nel deliberare, di formulare le quistioni in fatto e in diritto, di votare sopra tutte distintamente, di risolvere le quistioni di fatto prima che quelle di diritto. La disposizione parve buona, ma propria del regolamento piuttosto che del Codice. Nel Codice, tenuta ragione in ispecialità della quistione sulla concordanza del fatto, fu stimato che tra i requisiti della sentenza fosse mestieri indicare non *i motivi* genericamente, sì bene *i motivi in fatto e in diritto*.

È consueto, almeno in alcune parti d' Italia, che il giudice relatore si assuma il mandato di compilare la sentenza, ancorchè sia dissenziente dalla maggioranza. Il Codice non tollera questa costrizione che turba la coscienza del magistrato e compromette la bontà della sentenza. Per ciò prescrive che, chiusa la votazione, il presidente designi tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza.

Alle cause di nullità della sentenza si aggiunse quella procedente dalla ommessa udienza del Ministero Pubblico nei casi previsti dalla legge. Questa sanzione parve più conveniente alla importanza dell' atto e alla ragione per cui è richiesto. Però si distingue. La nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia; negli altri casi può opporsi soltanto dalla parte nel cui interesse erano prescritte. A questo modo si evita l'inconveniente del vedersi annullata una sentenza ancorchè favorevole a quella delle parti nel cui interesse il Ministero Pubblico avrebbe dovuto conchiudere.

La distinzione delle sentenze preparatorie, interlocutorie e definitive, preparata dalla giurisprudenza e scritta d' ordinario nelle leggi di procedura, non era nel progetto e non è nel Codice. Fu sempre malagevole il riconoscere gli elementi caratteristici della tale o tal' altra sentenza; malagevole ancora il differenziare con esattezza sentenza da sentenza; più ardua ricerca apparve poi il determinare quali delle sentenze non definitive influissero nel merito della causa e potessero pregiudicarlo. Onde una sorgente di controversie, di incertezze e d' inconvenienti senza fine, sia quanto alla notificazione delle sentenze, sia quanto all'appellabilità. Tolta adunque pel novello sistema la distinzione, un modo di notificazione unico vale per tutte, e tutte riescono medesimamente appellabili.

Però, rispetto alla significazione delle sentenze, la prevalenza del sistema più semplice lasciò avvertire maggiore l'importanza di ordinarlo il più acconcio e rispondente ad ogni esigenza, dipendendo da esso e il passaggio della sentenza in cosa giudicata, e l'esercizio valevole della facoltà di appellare. Ond'è che nel seno della Commissione sollevossi discussione grave, dietro quesito apposito del Ministro riferente. Da un lato si posero innanzi i pericoli del notificare tutte le sentenze ai procuratori, secondo il sistema del progetto; dall'altro si osservarono gli inconvenienti del notificarle tutte alle parti personalmente. Nello intento di evitare quei pericoli e quegl'inconvenienti, la maggioranza della Commissione si accordò in un sistema conciliativo al quale il Ministro proponente non esitava di assentire.

Le parti sono chiamate a dichiarare la residenza o il domicilio che abbiano nel Regno; se non abbiano l'una o l'altro nel Regno devono e possono in ogni caso eleggere domicilio nel comune dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa: e ciò o nell'atto di citazione o respettivamente negli atti di costituzione dei procuratori. La elezione o dichiarazione può essere mutata, ma conserva il suo effetto giuridico finchè la mutazione non sia notificata all'altra parte. Alla residenza dichiarata e al domicilio o eletto o dichiarato si notificheranno le sentenze. Mancando la elezione o la dichiarazione, supplisce, com'era necessario, la legge col disporre che la notificazione si faccia al procuratore.

Per somigliante guisa, la legge non impone alle parti una fiducia sconfinata nei procuratori, ma lascia bensì alle parti la facoltà, conveniente e giusta, di riporla in essi mediante la elezione di domicilio presso di loro. La legge riconosce le difficoltà e gl'inconvenienti di notificare le sentenze alle parti personalmente; ma, provvedendo a menomarli o toglierli, non priva le parti di questa garantia che esse credano per avventura necessaria.

Il procuratore, ufficiale ministeriale, deve potere spedire le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificare alla parte contraria a quella patrocinata da lui. Ciò fu proposto nel progetto ed è ordinato nel Codice, sull'esempio delle legislazioni migliori, senza che esso potere sia tolto (ben s'intende) al cancelliere. L'attribuire ai cancellieri esclusivamente il diritto di rilasciare le copie, ritarda dovunque e in certi luoghi renderebbe pressochè impossibile l'andamento delle cause. Agl'interessi della finanza e insieme all'importanza delle copie nei giudizi è provveduto abbastanza con la prescrizione che esse, se spedite dal procuratore, siano autenticate dal cancelliere.

Mutazioni notevoli non furono fatte nelle disposizioni sulle *spese* e sui ***giudizi contumaciali***. Dopo le quali parti, il Codice continua trattando del procedimento sommario davanti i tribunali civili e le Corti, del procedimento formale o del procedimento sommario davanti i tribunali di commercio, dei procedimenti, sommari sempre, davanti i pretori e davanti i giudici conciliatori. Intorno a queste distinzioni dei procedimenti, motivate o dalla natura della causa o dalla qualità delle giurisdizioni davanti le quali le cause sono portate, è da notare, in generale, che tutti i procedimenti stessi si legano tra loro, in coerenza del concetto logico che il procedimento formale davanti i tribunali civili e le Corti è il procedimento normale cui conviene ricorrere ogni qualvolta manchino, negli altri procedimenti, disposizioni speciali.

Nel procedimento sommario dinanzi i tribunali civili e le Corti, fu proposto dal progetto ed è mantenuto nel Codice che, anche dopo iniziata la causa con procedimento sommario, l'autorità giudiziaria possa, richiedendolo la natura e le condizioni della causa stessa, ordinare che si prosegua col procedimento formale. Il che può essere ordinato dal presidente, se le parti siano d'accordo. Nel Codice si è aggiunto che la disposizione sia applicabile anche quando il precedimento sommario sia prescritto da leggi speciali; e nel fare l'aggiunta si tenne riguardo particolarmente alla Legge sul contenzioso amministrativo che prescrive il procedimento sommario in tutte le cause, nelle quali siano impegnate le amministrazioni pubbliche (art. 10), essendo sembrato che come queste cause possono essere gravi, intricate e difficili al pari delle altre, così convenisse far luogo, anche per le medesime, a quel procedimento che è il normale perchè presenta garantie maggiori di istruzione completa, di discussione ampia, di provvedimenti accomodati ad ogni esigenza.

Nel procedimento appresso i tribunali di commercio, attesa la natura speciale degli affari commerciali, nei quali è vita la prontezza e la esecuzione immediata inevitabile, inerendo alle osservazioni ed al voto della Commissione speciale pel Codice di commercio, fu introdotta nel Codice di procedura la disposizione nuova che le sentenze nelle cause commerciali, sia in contraddittorio, sia in contumacia, possono, in ogni caso, sull'istanza della parte, essere dichiarate esecutive non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza. Di questa disposizione, rimessa all'arbitrio prudente del tribunale, hanno da temere solo quei litiganti che impugnano le sentenze per aspreggiare gli avversari e sottrarre sè medesimi e i beni loro alle conseguenze della esecuzione giudiziale.

I mezzi per impugnare le sentenze andavano divisi, secondo la natura loro, in ordinari e straordinari. Ordinari sono l'opposizione e l'appellazione che hanno luogo in qualunque causa. Sono straordinari la rivocazione, l'opposizione del terzo e il ricorso per cassazione che hanno luogo soltanto in casi determinati.

Prima di regolare questi mezzi partitamente, il Codice pone innanzi norme che sono comuni a tutti. Riguardano esse norme l'accettazione della sentenza; la natura, il de-

corrimento e la sospensione dei termini; le conseguenze dell'essere più le parti interessate a domandare la riforma o l'annullamento della sentenza, oppure le parti interessate ad opporsi alla domanda stessa; e, ancora, gli effetti della riforma o dell'annullamento della sentenza rispetto a certe persone che non l'abbiano domandato. Nelle quali parti, osservando il rigore imposto dalla natura degli istituti che erano da regolare, il Codice mira ad allargare il beneficio anche in pro di coloro che non lo invocarono, piuttosto che farlo perdere a tutti per ciò che non fu reso comune ad alcuni.

Ai mezzi ordinari e straordinari per impugnare le sentenze fu aperta la via solamente quando era necessario. Quindi le correzioni di omissioni o di errori che non producano la nullità della sentenza, e, altresì l'aggiugnere una conclusione non riferita, ma sulla quale verta il dispositivo, ed il correggere, anche nel dispositivo, un errore di calcolo, fu demandato alla stessa autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza.

Primo dei mezzi ordinari d'impugnare le sentenze è l'opposizione, la quale, secondo il sistema del Codice, è conceduta solamente quando si possa presumere che la parte non abbia avuto notizia della citazione e del giudizio. Conseguentemente non è ammesso a far opposizione l'attore, e neppure il convenuto che sia stato citato in persona propria o citato reiteratamente con forme speciali. Conseguentemente ancora, il termine per fare opposizione è quel medesimo che la legge ha stabilito per comparire in giudizio, e l'opposizione può farsi, anche scaduto esso termine, sino al *primo atto* di esecuzione della sentenza contumaciale, *se questa non fu notificata al convenuto in persona propria.*

L'appellazione è rivolta a riparare sia l'ingiustizia della sentenza di prima cognizione, sia le omissioni o gli errori commessi dalle parti o dai patrocinanti nel primo giudizio. Laonde, come l'ingiustizia, le omissioni e gli errori possono avverarsi in qualunque giudizio e in ogni sentenza, così tutte le sentenze, salvo eccezioni speciali, sono appellabili: il quale principio rende una verità l'eguaglianza ed elimina le controversie incidenti per determinare il valore. Quindi ancora, nel giudizio d'appello si può svolgere e compiere, anche mediante appellazione incidentale, l'istruzione della causa, fino al limite imposto dal divieto di proporre domande nuove: le quali domande, come è chiaro, costituirebbero una causa nuova.

Il termine ad appellare è stabilito variamente, secondo che trattisi di sentenza dei pretori o dei tribunali giudicanti in materia commerciale (nel qual caso è di trenta giorni), oppure di sentenze dei tribunali civili in materia civile (nel qual caso è di sessanta giorni). Si ebbe riguardo, nel determinarlo, alla natura delle cause e alla qualità delle giurisdizioni.

Come abbiasi a proporre l'appellazione sia principale, sia incidentale; quali atti abbiansi da presentare: quali siano le conseguenze delle irregolarità: è stabilito con norme chiare e precise. Queste norme sono animate, quando era utile, dalla larghezza maggiore, come la norma per cui l'appello incidentale è ammesso anche dopo scaduto il termine per appellare; e sono animate, quando era necessario, da giusto rigore, come le norme per cui si impone il rigetto dell'appello, quando l'appellante non presenti i documenti necessari o non comparisca, secondo i casi.

Nel giudizio di appello non si ammette, per regola, intervento in causa, perchè troppo facilmente la causa potrebbe assumere carattere di novità. Si fa eccezione per l'intervento ordinato dall'autorità giudiziaria, e per l'intervento di chi abbia dritto a formare opposizione di terzo: nel primo caso intendendosi che l'intervento non sarà ordinato se non per istruzione necessaria; e nel secondo, che l'intervento valer debba soltanto ad impedire che il terzo possa ricevere nocumento dalla sentenza.

Le disposizioni del Codice riguardanti il rinvio della causa dai giudici dello appello ai primi giudici, mirano a procurare, per una parte, che la causa non sia privata del primo grado di giurisdizione, e, per l'altra, che il giudizio di merito non si rinnovi davanti i primi giudici quando fosse già stato esaurito.

Speciali norme sono prescritte pei casi in cui si contenda di competenza. In appello non si può conoscere del merito della causa, ancorchè siasene conosciuto in prima istanza, se si dichiari l'incompetenza dei primi giudici. E ciò perchè, dichiarata l'incompetenza, il giudizio di prima istanza si considera come non avvenuto.

La revocazione, mezzo straordinario, non è ammessa, per regola, quando si può far uso del mezzo ordinario dell'appellazione. In conseguenza, si possono impugnare con la revocazione le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia, con diversità di casi, dalle autorità giudiziarie pronuncianti in grado di appello; e le sentenze pronunciate in prima istanza, comprese quelle de'conciliatori, solamente quando siano trascorsi i termini per far opposizione o per appellare.

La revocazione può essere proposta innanzi agli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza, atteso che la sentenza non si impugna come ingiusta, ma, generalmente, come conseguenza di fatti non imputabili al giudice.

Pertanto il progetto non ammetteva che tra i casi di rivocazione potesse essere l'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. Ma questo caso è ristabilito nel Codice, qual era nel Codice sardo del 1859, sembrando che il giudice, anche incolpevolmente, possa cadere in un errore di fatto materiale, e che, cadutovi, debba spettare a lui, meglio che ad altri, di riconoscerlo e ripararlo.

La sentenza, come per appellare, così per ricorrere in rivocazione, si distingue in capi: *tot capita tot sententiae.* E, impugnato alcuno soltanto de'capi, rimangono fermi gli altri capi, salvo i dipendenti da quello.

Il termine per proporre la rivocazione è uguale al termine per appellare. Però il punto di partenza diversifica ne'casi in cui la rivocazione dipenda da circostanze e da fatti che fossero stati ignoti.

Per proporre domanda di rivocazione conviene depositare una somma che, in caso di soccombenza, si perde a titolo di ammenda o di multa. La domanda di rivocazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata. Nei giudizi di rivocazione conclude il Ministero Pubblico. Sono conseguenze dell' essere il rimedio straordinario, e della importanza che ha il giudizio rispetto all' autorità compromessa della cosa giudicata.

Alcuni Codici, tra i quali il Codice sardo del 1859, non ammettono *l' opposizione del terzo*, presumendo che al terzo, per evitare che lo pregiudichi una sentenza pronunciata tra altre persone, basti il far uso dell' eccezione che la sentenza fu *res inter alios judicata*.

Ma l' esperienza ha dimostrato che il rimedio di questa eccezione non è sufficiente. Senza discendere a particolari, basti osservare che l' eccezione sta dentro i limiti della difesa, mentre al terzo potrebbe interessare d' agire. Valga, per esempio, il caso accennato dal Codice di sentenza che si voglia impugnare dai creditori per collusione esercitata a loro danno.

L' opposizione del terzo non sospende l' esecuzione della sentenza, salvo quando i diritti del terzo possano essere pregiudicati. Il terzo, nel proporre l' opposizione, deve depositare una somma che, in caso di soccombenza, egli perde a titolo di ammenda o di multa.

Trattandosi nell' opposizione del terzo di interesse meramente privato, le conclusioni del Ministero Pubblico non sono richieste.

Supremo dei mezzi straordinari per impugnare le sentenze è il ricorso per Cassazione. Intorno al mantenere e al regolare questo istituto non fu mossa discussione, sia perchè parve che costituisce del Codice uno di quei principii direttivi intangibili e non mutabili, a mente dell' articolo 2° della legge del 2 aprile, sia perchè l' ordinamento della magistratura suprema deve formare argomento di appositi studi raccomandati espressamente dal Parlamento.

Il sistema della Cassazione fu ordinato, col rinvio in caso di annullamento della sentenza, ad altra autorità giudiziaria del grado di quella che pronunciò la sentenza impugnata; il che toglie potestà alla Cassazione di mescolare e quasi corrompere il criterio di giudice del diritto col criterio di giudice del fatto. Che se l' altra autorità giudiziaria pronunci come la prima, la Cassazione decide a classi riunite, e, se annulli di nuovo, fa un nuovo rinvio; dopo il quale l' autorità giudiziaria a cui è fatto rimane obbligata di conformarsi, nel caso, al giudizio della Cassazione, per la necessità di porre irrevocabilmente un termine alla lite senza l' intervento dell' autorità legislativa.

I casi di Cassazione sono scolpitamente e tassativamente stabiliti dalla legge, e corrispondono allo scopo dell' istituzione.

I termini pel ricorso in Cassazione sono più lunghi che i termini per qualunque altro giudizio, tenuta ragione delle più gravi conseguenze che ne promanano.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, trascorsi i termini assegnati alle parti o fatta da queste la rinuncia al ricorso, può ricorrere ei stesso, ma nel solo interesse della legge, senza che le parti possano giovarsi dell' annullamento, ove accada.

Davanti la Cassazione le parti sono rappresentate da avvocato ammesso a patrocinarvi, non da procuratore. Anche l' avvocato deve essere munito di mandato speciale pel giudizio del quale si tratta.

Il ricorso che manchi dei requisiti richiesti è dichiarato inammessibile. Questo giudizio sulla ammessibilità del ricorso, secondo alcune legislazioni, e, tra altre, secondo il Codice del 1859, viene fatto da una Sezione speciale appellata *dei ricorsi*. Il Codice non ammette questo esame preliminare che assume impronta di doppio ufficio posto a riscontro col giudizio di cassazione, che reca ritardi e dispendi, che può compromettere, con giudicati contraddittorii a quelli della Sezione civile, l' autorità della Corte di cassazione, che infine non è necessario; del che rendono testimonianza le provincie napoletane la cui Corte di cassazione, dal 1819 in poi, ebbe a funzionare egregiamente senza il sussidio della Sezione dei ricorsi, non facendo luogo a sconci, ad inconvenienze, o richiami di sorte.

Non è da dire se, nei giudizi di Cassazione, il Ministero Pubblico concluda. Anzi, tra i requisiti della sentenza, per riguardo giusto all' altezza dell' ufficio e all' osservanza che deve meritare, è che sia indicato se le conclusioni del Pubblico Ministero furono conformi o no alla sentenza stessa.

Col giudizio di cassazione che corona il procedimento propriamente detto, si compie il primo libro del Codice.

LIBRO SECONDO

La legge provvede a che il diritto sia riconosciuto, con solenne forma, o nei contratti stipulati per autorità pubblica o nei giudizi che dei contratti prendono il luogo, e provvede altresì perchè, nei giudizi, sia pronunciata determinatamente la condanna di coloro che disconobbero il diritto risultante da contratto oppure da altro titolo o condizione giuridica.

Ma tutto ciò riuscirebbe vano, se, non prestandosi la parte obbligata all' esecuzione volontaria di quanto fu dichiarato e stabilito, la Legge rimanesse impotente a far valere

la propria autorità, non ostante la persistente resistenza dei privati. Quindi il rimedio supremo e necessario dell' esecuzione forzata, detto dai giureconsulti inglesi antichi *fructus et finis legis*, per esprimere che, mancando esso, la Legge rimarrebbe senza frutto e senza scopo.

La esecuzione forzata è tra le parti più rilevanti della legislazione, perchè presenta difficoltà gravi sia d'ordine privato e pubblico, sia d'ordine economico. Assicurare, da una parte, il diritto del creditore; mantenere, dall'altra, il rispetto dovuto alla condizione e agli interessi del debitore: regolare l'uso della forza, sì che diventi ausiliatrice e compimento del diritto; conciliare le garantìe del credito e le garantìe della proprietà, rendendo armonico il loro concorso a costituire e svolgere la pubblica ricchezza: tali sono i precipui problemi a sciogliere.

Intorno ai quali problemi si affaticano di lunga mano le legislazioni, la giurisprudenza, la dottrina, nel campo respettivo, senza che siasi venuto a conclusioni e concetti immuni di vizi, ed accolti da unanime consentimento. Nè qui fia vano il ricordare come, a mo' d'esempio, Napoli lamenta le interminabili questioni di perizia; la Lombardia s'impiglia ad ogni piè sospinto nell' intervento del giudice in ogni atto del procedimento esecutivo: la Toscana si aggira nel sistema della perizia nel principio, e dell' aggiudicazione nel fine della procedura esecutiva; finalmente le provincie antiche, e con esse le provincie dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche, dopo l'attuazione del Codice sardo del 1859, vedono costretto il creditore sproprìante a fare un' offerta, ed esposto ad acquistare, suo malgrado, l'immobile del debitore.

Nell'ordinare il procedimento esecutivo nel Codice nuovo si ebbe cura di evitare almeno gl'inconvenienti più gravi segnalati altrove. E inoltre si procacciò di semplificare le forme, diminuire gli atti, agevolare il lavoro così del magistrato come di tutti coloro che concorrono all'amministrazione della giustizia.

Le *regole generali* dichiarano quali siano i titoli aventi il carattere esecutivo, e in che forme abbiano ad essere spediti, e a chi. Nella qual parte non si discostano, o poco, dalle norme consuete. Fu esaminato se dovesse attribuirsi forza esecutiva alle scritture private, massime ora che sono atte a costituire ipoteca, sull'esempio della legge toscana che attribuisce forza esecutiva alle scritture private che siano riconosciute da notaro. Ma ciò non fu ammesso, sembrando troppo necessario che la forza esecutiva non possa essere conferita se non agli atti che emanino direttamente da uffiziali pubblici.

Tra le *regole generali* merita considerazione questa, sebbene già scritta nel Codice del 1859, che il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge. Alcune legislazioni hanno respinto il sistema della cumulazione come troppo severo e troppo dannoso al debitore, il quale per un debito anche piccolo, trovasi esposto a vedere assalita e compromessa tutta quanta la sua fortuna e, talvolta, persino la libertà personale, con manifesta diminuzione o perdita di quei mezzi stessi che altrimenti avrebbero potuto bastargli all'adempimento della sua obbligazione. Nondimeno, la regola adottata dal Codice sembra giusta e più conforme a quell'efficacia assoluta che l'esecuzione legittima deve improntare contro il debitore inadempiente agli obblighi suoi. Conviene che il creditore trovi modo da vincere la mala fede; che, stringendo il debitore da ogni parte, riesca a conseguire il pagamento; che sia impedito lo spettacolo di debitori i quali, mentre l'esecuzione si esercita sopra certi beni, disperdono o sottraggono gli altri impunemente. L'esperienza ha dimostrato la necessità di questo rigore.

Però, nel provvedere agli interessi del creditore, conviene che la legge non neghi protezione e assistenza al debitore. L'esecuzione cumulativa può essere l'effetto di animadversione ed astio del creditore, ed anche di abusi degli uffiziali incaricati del procedimento. A questi casi provvede la legge statuendo che, se la cumulazione risulti eccessiva, l'autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa. Inoltre, l'autorità stessa può anche condannare il creditore al risarcimento dei danni.

Delle controversie sulla esecuzione sono chiamati a decidere il tribunale di circondario, ora civile, e il giudice di mandamento, ora pretore, del luogo dell'esecuzione, non i tribunali commerciali, salvo una eccezione peculiare, e non i conciliatori.

Rispetto ai tribunali di commercio, quanto è conveniente che i tribunali stessi giudichino anche delle controversie sull'esecuzione, quando la questione cada sull'esistenza, sulla natura o sulla interpretazione di un' obbligazione commerciale, materia propria della competenza loro, altrettanto sarebbe irregolare che giudicassero generalmente di tutte le questioni concernenti l'esecuzione delle loro sentenze, imperocchè, per simil modo, uscirebbero manifestamente dal campo speciale della loro competenza.

Quanto ai conciliatori, si considerò: i conciliatori essere giudici di natura speciale; non doversi, per ciò, commettere ai medesimi attribuzioni troppo gravi od esorbitanti dall'ufficio loro; tra le quali attribuzioni essere certamente quelle che riguardano i giudizi esecutivi.

Regolando l'esecuzione sui beni mobili, il Codice stabilisce una norma fondamentale, coerente al principio generale già discusso della cumulazione dei diversi mezzi di esecuzione, ed è che il pignoramento si può estendere a tutti i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute. Della quale norma è evidente la ragione ora che, come vedremo, fu tolta la preferenza o privilegio al creditore pignorante sul prezzo in distribuzione, sì che può riuscire necessario l'estendere il pignoramento e procacciare al concorso più abbondante materia. Però il Codice pone un

temperamento affidato all' arbitrio prudente dall' autorità giudiziaria, potendo questa ridurre il pignoramento, secondo le circostanze, quando risulti evidentemente eccessivo.

Il progetto, nel provvedere alla assegnazione e alla distribuzione del danaro ricavato dalla vendita mobiliare, ammetteva la vecchia massima: *le premier saisissant est le premier payé*, stabilendo, sull' appoggio di essa, un privilegio vero in favore del creditore pignorante.

L' articolo 651 del progetto conforme in sostanza all' articolo 780 del Codice del 1859, disponeva: « Il creditore pignorante è preferito agli altri creditori non privilegiati pel conseguimento del credito per cui avrà fatto procedere validamente all' esecuzione mobiliare in conformità delle disposizioni dei capi precedenti. Fra più creditori che abbiano fatto pignoramento congiuntamente, la distribuzione si farà per contributo ».

Intorno a questo privilegio vivamente si disputò nel seno della Commissione, e fu deliberato di non mantenerlo. Si disse dai sostenitori del progetto che esso privilegio aveva origine e fondamento giuridico negli assiomi: *Jura vigilantibus subveniunt*: *Qui prior est in tempore, potior est in jure;* e che a questo si aggiungeva la convenienza e quasi la necessità di impedire, per bene privato e per bene pubblico, che qualunque creditore, ignorando il numero dei concorrenti possibili e temendo di non rimanere pagato, malgrado le sollecitudini della procedura assunta, si induca a pignorare tutti quanti i beni del debitore, non quelli soltanto che basterebbero a pagar lui.

Dall'altra parte si osservava come le argomentazioni addotte mal riuscissero a stabilire che il privilegio di cui si tratta sia conforme ai principii. I principii affermano che i privilegi derivano dalla natura intima e sostanziale del credito, ma da una circostanza estrinseca e accidentale ad esso. Che se dal non essere riconosciuto questo privilegio possono derivare inconvenienti, non sarà lecito, per solo studio di evitarli, offendere i principii. Tanto più che l' offesa dei principii porta sempre seco inconvenienti maggiori, sebbene o meno apparenti o più remoti.

La deliberazione della Commissione pel Codice di Procedura civile fu trasmessa alla Commissione pel Codice civile, affinchè questa esaminasse se per avventura paresse opportuno inserire nel Codice civile una simigliante disposizione come in sede più propria, trattandosi di un privilegio da istituire. Ma la proposta non incontrò favore, perchè il privilegio non fu ammesso.

Confortato da questi voti autorevoli, il Ministro riferente non esitò ad approvarne l' espressione. Ond' è che tutti i creditori, il pignorante e i non pignoranti, saranno in condizione eguale, salvo che abbiano alcuna delle cause di preferenza stabilite dal Codice civile.

Nel sistema del progetto, come insegna l'esperienza, appena il debitore ha scossa la fortuna, ciascuno dei creditori s' affretta ad agire per procurarsi il privilegio della diligenza. Invece di procedere d' accordo, procedono separatamente. La gara manda in rovina il debitore, accumulando le spese. I creditori più degni di riguardo, le vedove, i minori, gli assenti, si veggono primeggiati dai creditori più destri, operosi ed informati.

Per l' opposto il sistema del Codice si presenta ad un tempo più giusto e più vantaggioso sia ai creditori sia al debitore. Il pignoramento si reputa fatto nell' interesse comune di tutti i creditori; tutti i creditori, salvo i privilegiati, sono collocati allo stesso grado; i primi a pignorare non conseguono un privilegio come prezzo in certo qual modo della loro diligenza o della loro durezza. E i debitori sono meno esposti a procedimenti precipitosi e molteplici.

Però se intervengono in causa altri creditori o pretendenti dopo la vendita e prima che sia stato determinato lo stato di assegnazione o ripartizione, essi non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori istanti e degli altri che fecero opposizione prima della vendita, salvo sempre i diritti di privilegio. La quale dichiarazione in favore dei creditori che promuovono e costituiscono il giudizio e ne corrono fin da principio tutte le eventualità, è giustificata dalla convenienza di punire la negligenza sempre colposa e talvolta dolosa di coloro i quali presumessero di profittare del giudizio solamente quando le sorti del medesimo fossero assicurate.

Tra le esecuzioni forzate la più importante e la più difficile da regolare è quella che cade sui beni immobili. Questi beni possono appartenere al debitore o ad un terzo. Sopra questi beni si intrecciano diritti molteplici dei creditori. L' aggiudicatario acquistandone la proprietà assume rispetto al debitore e rispetto ai creditori una condizione giuridica speciale. Conviene che il legislatore, nel conflitto d' interessi e di diritti che spesso si combattono, ponga ogni maggiore studio alla conciliazione dei contrari, e in ogni caso attribuisca la prevalenza al più degno degli interessi nell' ordine privato e nel pubblico.

Ben potremo affermare essere stato questo l' argomento principalissimo degli studi e delle meditazioni così della Commissione, come del Ministro.

Il progetto ministeriale nel divisare il sistema da tenere quanto alla determinazione del prezzo su cui aprire l' incanto e quanto alle conseguenze dell' incanto stesso, seguitando le orme del Codice sardo del 1859, proponeva (art. 663) che il creditore istante offrisse un prezzo non minore di cento volte il tributo diretto verso lo Stato, e offrisse di pagare il prezzo stesso secondo gli ordini del Tribunale.

Reso tollerabile dalle abitudini e da speciali condizioni nelle antiche provincie, questo sistema aveva sollevato richiami vivissimi nelle provincie nuove in cui era stato attuato il Codice del 1859. Dei quali richiami si faceano interpreti taluni dei deputati nella

discussione parlamentare. Ond' è che il Ministro riferente ne fece argomento di quesito apposito alla Commissione.

Nel seno della Commissione si riconobbe tosto che il sistema del progetto non andasse immune da gravi vizi ed obbietti.

Si ebbe a notar primamente come il divisato sistema venisse in aperto contrasto col noto principio del non potersi costringere il creditore repugnante a ricevere l' *aliud pro alio*: di che seguirebbe che il creditore, cui mancasse il volere o il potere di fare l' acquisto andasse ridotto all' inazione oppure a sagrificare il proprio credito specialmente ai creditori meglio forniti di mezzi o d' iniziativa; che d' altra parte essendo il catasto regolato in modo diverso nelle varie parti del Regno, e talvolta mancando affatto, la norma prefissa sarebbe riuscita a perniciosa disuguaglianza tra provincia e provincia, e in certi luoghi nei quali il tributo fosse elevato, avrebbe reso poco meno che impossibili le spropriazioni. Questi inconvenienti sostanziali e gravi non potevano essere compensati dal vantaggio di avere offerto un prezzo e di evitare per tal guisa gli incanti a ribasso e l' aggiudicazione dell' immobile in natura.

Pertanto restavano in presenza il sistema che ha nome della *mise à prix*, o apprezzamento da parte del creditore stabilito dal Codice di procedura del 1806 e confermato dalla Legge modificatrice del 2 giugno 1841, secondo cui il creditore, come dichiarò la giurisprudenza, può assegnare all' immobile qualunque prezzo; e il sistema di far procedere alla perizia dell' immobile, di aprire l' incanto sul prezzo della perizia, e, in caso di diserzione dell' incanto, di fare l' assegno o l' aggiudicazione dell' immobile ai creditori, oppure di mettere l' immobile in amministrazione, accolto, con variazioni più o meno importanti, dal Regolamento lombardo, dal Codice parmense, dalla Legge napoletana del 29 dicembre 1828, dal Motuproprio toscano del 7 gennaio 1838.

Sebbene il sistema dell' apprezzamento da parte del creditore siasi mantenuto fin qui nelle leggi francesi, e sia stato accolto eziandio nel Codice di Ginevra preparato dall' illustre Bellot, nondimeno esso parve remoto troppo ed alieno dalle consuetudini delle diverse parti del Regno. Al quale proposito non poteva dimenticarsi che, introdotto nel Codice di Napoli del 1819, era stato abbandonato con la legge citata del 1828. Del resto nella stessa Francia non passarono inosservate le inconvenienze e gli sconci del sistema. La legge permette l' aggiudicazione dell' immobile al creditore espropriante nel caso che manchino offerenti all' incanto (trovasi scritto sostanzialmente così in opera premiata dall' Accademia delle scienze morali e politiche). Questo cagiona la rovina dei proprietari e perdite gravi ai creditori che non sono primi di grado. La morale non consente che un creditore possa trarre a rovina il proprio debitore, avventurando i beni di lui ad incanti derisori. Il principio che la vendita cessa di essere legittima quando havvi lesione, dovrebbe reggere le vendite giudiziali come regge le altre. « Se ciò fosse (sono parole de« gne di ricordo) i tribunali non soffrirebbero quotidianamente il rammarico di essere « costretti ad aggiudicare immobili di valore rilevante per un prezzo minimo, con la ro« vina di famiglie riguardevoli e sventurate (1). »

Il sistema della perizia preliminare all' incanto presentavasi come più cauto e giusto, circondato di garantie sufficienti per ogni interesse e per ogni diritto, avvalorato da precedenti legislativi autorevoli e nazionali. Tuttavia sorgevano informazioni irrefragabili a chiarire che nelle provincie napoletane il sistema della perizia fu sorgente inesausta di contestazioni, di dispendi, d' indugi infiniti che corrompono e rendono intollerabile la legge del 29 dicembre 1828: senzachè non si eviterebbe l' inconveniente che, aperto l' incanto sul fondamento di un prezzo non offerto da alcuno, ove l' incanto riuscisse deserto, rimarrebbe, secondo la conseguenza più naturale del sistema, l' immobile da assegnare in natura. Il quale assegno riproduce sotto altra forma l' inconveniente che il creditore sia costretto a ricevere cose invece di danaro, e per soprassello gli sconci della comunione formata tra i creditori e della necessità di ritentare la vendita.

Lo esame comparativo dei vari sistemi vagliati con critica severa e coscienziosa condusse all' adozione di un sistema misto, rivolto ad emendare e temperare i vizi di altri sistemi più assoluti, dando al problema sì complesso e grave la soluzione più acconcia a raggiungere gli alti fini d' un buon sistema di espropriazione forzata.

Movendo dal concetto semplice e indisputabile, essere grandemente utile che s' abbia sino dagl' inizi del procedimento un prezzo offerto, al quale, altro prezzo mancando, l' immobile rimanga venduto all' offerente senza riescire nè ad incanti a ribasso, nè ad aggiudicazione in natura, venne fatta facoltà al creditore istante di presentare l' offerta nell' atto di citazione: senonchè consideravasi che ammettere una offerta qualunque senza limitazione d' un minimo condurrebbe di leggieri al fatto non infrequente di offerte nè serie nè giuste, il perchè all' offerta si è prefinito un limite estremo di bassezza, il quale rappresenta la cifra di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà, e in proporzione, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia altri diritti reali (art. 663). Per siffatto modo il creditore sarà allettato a fare, quando il possa, un' offerta certamente non esagerata rispetto al valore effettivo dell' immobile; l' incanto succederà a cimentare l' offerta stessa; e quando l' incanto non riesca, l' immobile rimarrà venduto ad un prezzo inferiore per avventura al valore effettivo dell' immobile, non mai nè illusorio, nè iniquo.

Ma, data al creditore la facoltà di fare l' offerta, si doveva prevedere che egli non possa

(1) BONNEAUX *Philosophie de la procédure civile*: *Mémoire sur la réformation de la justice*.

farla o non voglia. In questo caso rimaneva partito unico la perizia, domandata ed eseguita con la semplicità maggiore e sciolta dalle pastoie dei reclami senza fine sul valore dell'immobile, come quella che non è decisiva ma dimostrativa soltanto (art. 664). Se l'incanto segua dietro la perizia e senza l'offerta, e se all'incanto non si presentino offerenti, per evitare la conseguenza non giusta e non conveniente dell'assegno in natura, si procederà a tante rinnovazioni successive dell'incanto con ribasso, quante occorrano a procurare la vendita (art. 675 capov.). Di tal guisa, si ha la perizia senza i principali inconvenienti della perizia; si ha convertito il fondo in denaro, evitando l'assegno, che è partito non legittimo, perchè porge cosa invece di denaro, e non decisivo, perchè pone i creditori in una comunione impossibile a durare.

Nondimeno, come il fatto di una offerta risparmia indugi e spese, evita la possibilità di incanti ripetuti, e assicura un prezzo generalmente ragionevole, così il legislatore ha dovuto mostrare per essa la sua preferenza e lasciarle aperta ampiamente la via. Quindi è che, anche dopo domandata la nomina del perito, non solo il creditore istante, ma anche ogni altro creditore iscritto può impedirla e impedire con essa la perizia, col fare, finchè il perito non sia nominato, l'offerta di cui si è parlato superiormente (art. 664, capoverso 4). Fu esaminato se l'offerta si dovesse ammettere anche dopo fatta la perizia, o almeno anche dopo nominato il perito e prima che avesse iniziato i lavori; ma sembrò necessario mettere un limite preciso all'ammissione della perizia, e conveniente che questo limite fosse nel primo atto fatto in proposito dall'autorità giudiziaria.

Al sistema accolto nel Codice vanno coordinate tutte le disposizioni di ordine secondario.

Nel progetto, come generalmente in tutti i Codici, non era provveduto in modo speciale alla spropriazione dei diritti reali immobiliari, ritenendosi che questa potesse seguire senz'altro le regole o della spropriazione dei beni mobili o della spropriazione dei beni stabili. Ma poichè la Legge napoletana del 29 dicembre 1828, tuttavia vigente in quelle provincie, reca in proposito disposizioni che entrarono con utilità nelle consuetudini delle provincie stesse, e poichè, riconosciuto dal Codice civile il contratto d'enfiteusi accadrà necessariamente che si accresca il numero e l'importanza de' diritti reali immobiliari; fu stimato che convenisse tôrre ad esempio la predetta Legge napoletana e accomodarne le norme alla economia del Codice. Conseguentemente furono prefisse le basi, per misurare l'offerta del creditore istante o di altri creditori iscritti, pigliando norma dalle disposizioni del Codice civile circa l'affrancazione del fondo enfiteutico (art. 663); si prescrisse quali menzioni speciali debba contenere la sentenza che ordina la vendita (art. 666), e quali requisiti debba avere la sentenza portante la vendita (685).

Abusando della facoltà fatta generalmente a chiunque di offrire all'incanto per persona da nominare, presso alcuni corpi giudiziari si è costituita una classe di individui che del concorrere agli incanti per poi rivendere suol fare una speculazione riprovevole e pericolosa. Costoro si sono insignoriti degli incanti pubblici, allontanando ogni altro concorrente con gare che riescono rovinose, sì che nessuno può comperare se non da loro. La qual cosa pregiudica grandemente il debitore e i creditori.

Il nuovo Codice di procedura non poteva tollerare la persistenza di questo disordine. Per locchè dispone che soltanto i procuratori legalmente esercenti possano offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi (art. 672 capoverso primo).

Dopo la vendita dell'immobile all'incanto, il progetto ammetteva come normale l'aumento del *sesto* sul prezzo della vendita, e, inoltre, concedeva facoltà al tribunale di autorizzare, secondo le circostanze, anche l'aumento del *mezzo sesto*. I quali aumenti, ben s'intende, avrebbero fatto luogo ad un incanto nuovo. La vendita successiva a questo incanto, nel progetto era detta definitiva. Tuttavia il carattere definitivo sarebbe scomparso se si fosse proposto un aumento ulteriore del *quarto*.

La Commissione fece plauso all'intento che gli autori del progetto si erano proposti di accrescere quanto era possibile il prezzo da distribuire. Tuttavia ha stimato che il rendere troppo precari gli effetti dell'incanto e il tenere troppo a lungo incerta la conclusione terminativa di esso, potesse nuocere anzichè giovare. Se coloro che sono disposti a concorrere all'incanto sanno che gli sperimenti primi sono poco meno che vani, si asterranno da questi sperimenti e riserveranno l'intervento loro ai successivi; il che, per lo meno, procurerà perdite inutili di tempo e di spese. Quindi, non potendosi con sicurezza escludere qualunque aumento, fu deliberato che si avesse ad ammettere un aumento solo, e che avesse ad essere non *minore del sesto sul prezzo della vendita*. E questo è il sistema consecrato dal Codice (art. 680).

Il *giudizio di graduazione* succede al giudizio di spropriazione per compiere l'opera a cui intende la legge.

Togliendo norma dalla legge francese del 21 maggio 1858, in virtù della quale fu mutato, tra altri, l'articolo 749 di quel Codice di procedura, il Codice nostro stabilisce che nei tribunali nei quali lo richieda il bisogno del servizio, l'istruzione dei giudizi di graduazione sarà affidata a uno o più giudici delegati annualmente con Decreto Reale, dovechè, negli altri tribunali, la delegazione si farà giudizio per giudizio con la sentenza che ordina la vendita (art. 708).

Questa medesima riforma fu nella Francia proposta ed ammessa per consiglio e per voto degli uomini più competenti. E fin qui l'esperienza ha corrisposto all'aspettativa. Nè può essere altrimenti, se la scelta del giudice delegato sia fatta convenientemente. Imperocchè l'abitudine, la persistenza, appositi studi giovano grandemente a compiere

con speditezza e con precisione quei lavori difficili ed ingrati che sono gli stati di graduazione. Di presente, usandosi le singole delegazioni per ciascun giudizio, non sono infrequenti nei lavori stessi ritardi dannosi e non giustificabili che importa di eliminare.

Nel Codice francese e negli altri che sono modellati sul medesimo, il giudizio di graduazione non accompagna il giudizio di spropriazione, ma lo segue in ordine successivo. Gli atti dell'uno non cominciano se non sono compiuti gli atti dell'altro, sì che il giudizio di graduazione non si apre se non quando la sentenza di vendita sia passata in giudicato. E, aprendosi il giudizio di graduazione, i creditori che superarono la lunga serie delle formalità e dei termini richiesti per la spropriazione, sono costretti a subire una serie nuova non meno lunga d'altre formalità e d'altri termini per conseguire il pagamento.

Non così divisava la pratica antica del fòro di Ginevra e il Codice di quel cantone del 1819. Secondo il quale, il procedimento per la spropriazione e il procedimento per la graduazione s'intrecciano; molti degli atti dell'uno s'incastrano nell'altro; sicchè possono terminare quasi sincronamente.

Questo sistema, lodato e proposto anche da scrittori autorevoli di Francia (1), si presenta attuato pienamente nel Codice. Infatti la sentenza che ordina la vendita deve dichiarare aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato, e ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando (art. 666 numeri 3 e 4). Il bando è notificato ai creditori iscritti nel domicilio o nei domicilii eletti, oppure nell'uffizio delle ipoteche (art. 668). Nel detto termine dei trenta giorni dalla notificazione del bando i creditori iscritti devono fare il deposito indicato delle loro domande motivate coi documenti giustificativi (art. 709). Per tal modo nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere può e deve consegnare al giudice delegato i documenti per la formazione dello stato di graduazione (art. 710).

Fu esaminato se il termine assegnato ai creditori per depositare le domande di collocazione dovesse essere dichiarato perentorio, parendo che ciò sarebbe riuscito ad impedire ritardi e duplicazioni di lavori nel formare lo stato di graduazione.

Tuttavia anche in vista della maggiore sollecitudine e semplicità del giudizio di graduazione qual è nuovamente ordinato, si deliberò di mantenere nel Codice la disposizione del progetto che i creditori possano comparire anche dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, e fino a che non si sia cominciata la relazione sul medesimo all'udienza , però sostenendo senza ripetizione le spese (art. 714). Di poi non sono più ammesse domande nuove, neppure in grado di appello (art. 714 capov.). Il sistema della perentorietà nel termine per produrre, inaugurato in Francia con la legge 21 maggio 1858, porse argomento a vive censure da parte di scrittori autorevolissimi (2).

Nell'omologare lo stato di graduazione, la sentenza del tribunale pronuncia tra l'altro la decadenza di tutti i creditori non comparsi (art. 716, capov. secondo); ma questa pronunciazione è soltanto dichiarativa di un precetto che deve poi essere attuato dal giudice delegato, al quale spetta di ordinare la cancellazione o la riduzione delle ipoteche (art. 719).

Nello scopo di ottenere quest'ordine di cancellazione o riduzione, il progetto imponeva l'obbligo al compratore di far citare davanti il giudice delegato sia i creditori comparsi, sia i creditori non comparsi nel giudizio di graduazione, vale a dire que' creditori la decadenza de' quali fu già pronunciata nella sentenza di omologazione.

Codesta disposizione del progetto fu impugnata vivamente nel seno della Commissione come cagione di dilazione e di dispendi inutili. Si citò l'esempio di legislazioni secondo le quali l'ordinanza di chiusura del giudizio di graduazione viene proferita senza che si proceda a nessuna citazione nuova di creditori. Dal momento che essi creditori o sono o poterono essere nel giudizio, ciò basta perchè il giudizio possa condursi a compimento senz'altro.

Nel Codice non è prescritta la citazione dei creditori non comparsi, ma soltanto la citazione dei creditori comparsi (art. 721). Al giudice delegato si impone espressamente l'obbligo di riconoscere, prima di proferire l'ordinanza, la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte (art. 722).

Per tal modo i creditori diligenti possono ancora provvedere ai loro interessi. Quanto ai creditori negligenti, non avranno a dolersi che sia chiamata a tutelarli, dentro limiti convenienti, la stessa autorità del giudice.

LIBRO TERZO

Del libro III che tratta dei procedimenti speciali non occorre tener proposito alla M. V. e tra perchè poche e lievi mutazioni si ebbero a recare in questa parte del progetto, e perchè inoltre la non lontana pubblicazione dei processi verbali della Commissione speciale porrà in luce ampiamente le ragioni delle modificazioni portate al progetto.

Non verrà omesso di provvedere opportunamente alle questioni transitorie con apposita legge: di che sorge evidente la convenienza sol che si tenga ragione delle varietà del procedimento giudiziario in talune delle regioni d'Italia che si staccavano per ordini speciali dagli esempi e dalle orme della legislazione francese.

(1) SELIGMAN, *Réformes dont notre procédure civile est susceptible.*
(2) LAVIELLE, *nell'opera già citata.*

SIRE,

Volli pensatamente delineare l'ordito e i punti culminanti del nuovo sistema di procedimento inaugurato dal Codice che mi fo a rassegnare a V. M. Parvemi difatti pregio dell'opera il chiarire con quante sollecitudini e quanto studio siasi procacciato in questa opera di revisione di far disamina di tutti i sistemi vigenti nelle varie parti d'Italia, e delle prove più o meno felici che se ne siano ottenute, non trasandandosi gli insegnamenti della dottrina e della esperienza che ne porgono i migliori Codici d'Europa.

Fu avvertito dianzi, nè fia vano il ripeterlo, che in fatto di ordinamenti di rito fosse prudente consiglio rispettare alcuni sistemi e discipline, le quali, senza contraddire ai principii, rendessero però la espressione di peculiari abitudini e consuetudini invalse in taluni luoghi.

Procedendo di tal guisa con riguardosa circospezione sarà a sperare che il novello Codice di Procedura civile meglio e più agevolmente raggiunger possa i suoi fini, avvegnachè raccomandato esso dalla irrecusabile bontà dei nuovi ordinamenti emendatori di vizi antichi, ed alieno d'altra parte dalle riforme ardite e radicali che non si operano senza scosse violente, con questi titoli e con questo senno ben potrà aspirare al vanto di compiere l'opera solenne del nuovo Codice civile con la inseparabile unificazione del procedimento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di Procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863 con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice di Procedura civile è approvato ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

2. Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controssegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 30 *giugno* 1865
Reg.° 33 *Atti del Governo a c.* 47
AYRES.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
VACCA.

G. VACCA

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

della conciliazione e del compromesso

CAPO I.

DELLA CONCILIAZIONE

Art. 1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.

2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico.

3. La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in esso l'oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

5 Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

6 Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la conciliazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

7. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

CAPO II.

DEL COMPROMESSO

8. Le controversie si possono compromettere in uno, o più arbitri in numero dispari.

Non si possono compromettere le quistioni di stato, di separazione tra coniugi, e le altre che non possono essere transatte.

9. Il compromesso fatto da un amministratore, o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione.

10. Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro.

Non possono essere arbitri le donne, i minori, gl'interdetti, e coloro che esclusi dall'uffizio di giurato per condanna penale non furono riabilitati.

11. Il compromesso deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e determinare le controversie; altrimenti è nullo.

12. Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente.

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute

persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l'approvazione del consiglio di famiglia, o di tutela.

13. L'accettazione degli arbitri deve essere fatta per iscritto.

Basta a questo effetto la sottoscrizione dei medesimi all'atto di nomina.

14. Le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale.

Alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe.

Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale.

15. Scaduto il termine indicato nell'articolo precedente gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie stati loro trasmessi.

16. Nel caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di giorni trenta.

17. Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabilite per l'istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria.

Le parti possono convenire altrimenti. In questo caso gli arbitri devono attenersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso.

Nel silenzio delle parti o quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo del procedimento.

18. Gli atti d'istruzione e i processi verbali possono delegarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietato dal compromesso.

19. Quando sorga alcuna delle quistioni accennate nel primo capoverso dell'art. 8, o qualche altro incidente relativo a un fatto che possa dar luogo all'azione penale, gli arbitri devono rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunziata sull'incidente, e passata in giudicato, è notificata agli arbitri

20. Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso non li abbia autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

21. La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale dei medesimi.

Essa deve contenere:

1.° l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti;

2.° l'indicazione dell'atto di compromesso;

3.° i motivi in fatto e in diritto;

4.° il dispositivo:

5.° l'indicazione del giorno, mese, anno, e luogo in cui è pronunziata;

6.° la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza.

22. Le sentenze degli arbitri devono essere pronunziate nel regno.

23. Le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze dell'autorità giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli arbitri.

24. La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata: altrimenti è nulla.

Si forma processo verbale del deposito, che è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore, e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale.

La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

25. La cognizione dei reclami contro il decreto indicato nell'articolo precedente, o contro il rifiuto del pretore a pronunziarlo, appartiene al tribunale civile da cui dipende il pretore.

26. Le istanze per il pagamento delle spese di deposito, della tassa di registro, e simili, delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette soltanto contro le parti.

27. Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia.

28. Le sentenze degli arbitri sono appellabili, eccettuati i casi seguenti:

1.° quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2.° quando i medesimi abbiano pronunziato come giudici di appello;

3.° quando le parti abbiano rinunziato all'appello;

4.° quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore.

29. L'appello si propone

davanti il tribunale civile o di commercio, quando le quistioni civili o commerciali sarebbero state di competenza dei pretori;

davanti le corti d'appello, quando le quistioni sarebbero state di competenza di un tribunale civile o di commercio.

Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell'autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese esecutiva.

30. Contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivocazione, nonostante qualunque rinunzia, nei casi, nelle forme, e nei termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria.

La domanda di rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa.

31. Contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello è ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati i casi seguenti:

1.° quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2.° quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cassazione.

Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità dall'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunziato sulla detta azione.

32. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinunzia:

1.° se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2.° se la sentenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contraddittorie;

3.° se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva esser nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4.° se non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21 e 22;

5.° se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso.

33. La domanda di nullità si propone nel termine indicato nell'articolo 29 davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronunzia anche sul merito della controversia.

34. Il compromesso cessa:

1.° per la rivocazione della nomina degli arbitri, fatta di consenso delle parti, nella forma stabilita dall'articolo 11;

2.° per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patto contrario e quanto è stabilito nell'articolo 12;

3.° per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso dell'articolo 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati tutti gli arbitri.

Se nel termine sia stata prounziata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronunzino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti.

LIBRO PRIMO

DELL' ORDINE E DELLA FORMA DEI GIUDIZI

TITOLO I.

disposizioni generali

35. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda davanti la autorità giudiziaria competente.

36. Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima è necessario avervi interesse.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistite, o autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità.

37. Ogni domanda è proposta con atto di citazione, salvo che la legge stabilisca un'altra forma, o le parti compariscano volontariamente, osservate del resto le forme proprie di ciascun procedimento.

38. Non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta, eccettuati i casi determinati dalla legge.

39. La notificazione di qualunque atto, che la legge dichiari doversi fare alla parte personalmente, si fa mediante consegna di copia dell'atto nei modi stabiliti per la citazione.

40. Quando, a norma dell'articolo 19 del codice civile, si elegga domicilio in un comune senza indicare la persona o l'uffizio presso cui si elegge, l'elezione produce soltanto l'effetto di determinare la competenza.

Quando sia indicata una persona o un uffizio presso cui si elegge domicilio, tutte le notificazioni relative all' atto per cui si fece l'elezione possono eseguirsi al domicilio eletto, salvo i casi indicati nel capoverso dell'articolo 140.

41. Gli uscieri procedono alle citazioni, notificazioni, e agli altri atti del loro ministero senza permissione dell'autorità giudiziaria, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente.

Gli uscieri sono tenuti di indicare nell' originale e nella copia degli atti ai quali procedono le spese dei medesimi, sotto pena dell'ammenda di lire cinque.

Gli uscieri non possono fare atti del loro ministero che riguardino sè stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, sotto pena di nullità.

42. Gli atti di citazione, di notificazione, e di esecuzione non possono farsi, dal 1° ottobre sino al 31 marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, e, dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto pena di nullità.

Gli atti di citazione e di notificazione, qualunque sia la natura dell'atto notificato, possono farsi nei giorni festivi.

Gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il sequestro presso terzi, non possono farsi, sotto pena di nullità, nei giorni festivi, se non in caso d'urgenza, con permissione del pretore.

Per gli altri atti giudiziari che possono farsi nei giorni festivi provvede il regolamento.

43. Nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione.

Nei termini misurati a ore non si comprende l'ora della notificazione.

I giorni festivi si computano nei termini.

44. Quando nel giorno fissato per la comparizione non vi sia udienza, si deve comparire all' udienza immediatamente successiva.

45. Quando la legge stabilisca un termine da decorrere dalla notificazione, questo termine decorre anche contro la parte a cui istanza è seguita la notificazione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito.

46. I termini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità, sono perentori e non possono essere prorogati dall'autorità giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge.

47. Nei casi in cui il termine può essere prorogato, non è luogo a proroga, se la domanda non sia stata proposta prima della scadenza del termine.

Non può accordarsi che una proroga, salvo il caso di forza maggiore giustificata e dichiarata nel provvedimento di proroga, o di consenso dato dalle parti, non soltanto dai loro procuratori.

48. Quando la legge richieda la presentazione di un mandato, questo deve essere in forma autentica, o per scritto privato con autenticazione delle firme, salvo la legge determini altra forma.

Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità dall'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunziato sulla detta azione.

32. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinunzia:

1.° se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2.° se la sentenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contraddittorie;

3.° se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva esser nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4.° se non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21 e 22;

5.° se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso.

33. La domanda di nullità si propone nel termine indicato nell'articolo 29 davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronunzia anche sul merito della controversia.

34. Il compromesso cessa:

1.° per la rivocazione della nomina degli arbitri, fatta di consenso delle parti, nella forma stabilita dall'articolo 11;

2.° per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patto contrario e quanto è stabilito nell'articolo 12;

3.° per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso dell'articolo 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati tutti gli arbitri.

Se nel termine sia stata pronunziata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronunzino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti.

e altri atti giudiziari, dei quali sia necessaria la stampa nell'interesse delle persone ammesse al benefizio dei poveri.

66. L'editore del giornale e il tipografo indicati nei due articoli precedenti, che sulla presentazione di un ordine scritto del presidente del tribunale ricusino di eseguire senza anticipazione di spesa le inserzioni o le stampe necessarie alle persone ammesse al benefizio dei poveri, sono condannati in una multa che può estendersi a lire trecento, oltre il risarcimento dei danni verso le parti interessate.

Incorrono nella multa di lire cento i tipografi che, senza aver fatta la dichiarazione stabilita dall'articolo precedente, eseguiscono la stampa di qualche bando o atto giudiziario.

TITOLO II.

della competenza, del modo di regolarla, della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico

CAPO I.

DELLA COMPETENZA

67. La competenza è determinata per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa.

68. Nessuna autorità giudiziaria può delegare ad altra la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge.

69. La giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge.

SEZIONE I.

della competenza per materia o valore

70. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta.

Sono altresì di competenza dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei conciliatori.

71. Sono di competenza dei pretori tutte le azioni, civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire mille cinquecento, salvo la competenza stabilita nell'articolo precedente.

Sono altresì di competenza dei pretori le azioni per prestazione di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire duecento.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei pretori.

72. Il valore della causa si determina dalla domanda.

Gl' interessi scaduti, le spese, e i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano col capitale per il calcolo del valore.

Quando si domandi una somma che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa.

73. Quando i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo; se dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente.

74. Quando più persone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale.

75. Nelle controversie per sequestro o pignoramento il valore della causa si determina:

1.° dal credito per cui si procede a questi atti, se si contenda intorno al diritto del sequestrante o pignorante, o intorno alle forme della procedura;

2.° dal valore degli oggetti controversi se un terzo pretenda rivendicare in tutto o in parte le cose pignorate o sequestrate;

3.° dal valore separato di ciascuno dei crediti controversi e concorrenti, se si contenda sulla distribuzione del prezzo.

76. Nelle controversie per prestazione di rendita perpetua, temporanea, o vitalizia, di qualunque denominazione, il valore si desume dalla somma capitale espressa nell'atto della costituzione, se il titolo sia controverso.

Quando non sia espressa la somma capitale, il valore si determina cumulando venti annualità se si tratti di rendita perpetua, e dieci se di rendita vitalizia oppure per tempo indeterminato o determinato ma non minore di anni dieci, senza distinzione tra le rendite e pensioni costituite sulla vita di una o più persone.

Quando la rendita sia per tempo minore di anni dieci il valore si determina cumulando le annualità.

77. Nelle controversie sulla validità o continuazione di una locazione il valore si determina cumulando i fitti, le pigioni, le mercedi, di cui si contende, e gli accessori.

78. Nei casi indicati nei due articoli precedenti, o in altri simili casi, se la prestazione debba farsi in derrate, il valore non determinato dal titolo è dichiarato dall'attore.

Se l'attore non faccia la dichiarazione, o il convenuto non l'accetti, il valore si desume dai prezzi medii del mercato più vicino al luogo della prestazione.

79. Nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili il valore della causa si determina moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo Stato.

Se la controversia cada sull' usufrutto o sulla proprietà nuda il valore si determina moltiplicando il tributo per cinquanta.

Se la controversia cada sopra una servitù prediale il valore si determina da quello del fondo serviente.

Se la controversia cada sul regolamento

dei confini il valore si determina da quello della parte di proprietà controversa.

Quando il valore dell'immobile non si possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore eccedente lire millecinquecento.

80. Nelle controversie relative a beni mobili il valore della causa è determinato dall'attore nella domanda.

Se l'attore non lo determini si presume che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita.

Il convenuto nella prima risposta può impugnare il valore dichiarato o presunto come sopra. In questo caso il giudice decide, allo stato degli atti, se il valore della causa sia nei limiti della sua competenza.

81. Le controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici, e altre di valore indeterminabile, si considerano di valore eccedente lire millecinquecento.

82. Sono di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, purchè proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine:

1.° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti;

2.° le azioni possessorie;

3.° le azioni di danno temuto e denunzia di nuova opera, in conformità degli articoli 698 e 699 del codice civile;

4.° le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi;

5.° le azioni di sfratto per locazione finita, salvo il disposto dell'articolo 70.

83. I pretori pronunziano in grado d'appello sulle sentenze dei conciliatori nei casi degli articoli 456, 458 e 459.

84. I tribunali civili conoscono:

1.° in prima istanza, di tutte le cause in materia civile, il cui valore ecceda lire millecinquecento, salvo le disposizioni degli articoli 71 primo capoverso, e 82, e di tutte le cause in materia di imposte dirette o indirette, qualunque ne sia il valore;

2.° in grado di appello, di tutte le cause in materia civile decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell'articolo 28.

Conoscono pure, con la distinzione indicata nei due numeri precedenti, delle cause in materia commerciale, quando fanno le veci di tribunali di commercio.

85. La competenza dei tribunali di commercio è regolata dal codice di commercio e dalle leggi relative.

Essi giudicano

1.° in prima istanza, di tutte le cause in materia commerciale, il cui valore ecceda lire millecinquecento;

2.° in grado di appello, di tutte le cause in materia commerciale decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell'articolo 28.

86. La competenza dei consoli e dei tribunali consolari istituiti fuori del regno secondo le norme del diritto internazionale è regolata da leggi speciali.

I casi e i termini per proporre appello contro le sentenze dei tribunali suddetti, e le corti del regno che dovranno conoscerne sono determinati dalle leggi medesime.

87. Le corti di appello conoscono di tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e dai tribunali di commercio, o dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali e salvo il disposto dell'articolo 28.

88. La corte di cassazione conosce dei ricorsi per annullamento delle sentenze, a norma dell'articolo 517.

89. Ogni autorità giudiziaria esercita inoltre quelle attribuzioni che le sono affidate dalla legge.

SEZIONE II.

della competenza per territorio

90. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza.

Se il convenuto non abbia domicilio o residenza conosciuta, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui esso dimora.

L'azione personale e l'azione reale su beni mobili contro una società si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell'amministrazione, o si trova uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società.

91. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili si possono anche proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione, purchè il convenuto sia ivi citato in persona propria.

Nelle materie commerciali possono anche proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l'obbligazione, sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria.

92. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili, quando sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, deve sempre proporsi, salvo il disposto dell'art. 95, davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui fu contratta, o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione.

Nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette l'azione, anche quando l'amministrazione dello Stato sia attrice, deve essere proposta davanti il tribunale nella cui giurisdizione è l'uffizio che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta.

93. Le azioni reali su beni immobili, e quelle indicate nell'articolo 82, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo, ove è posto l'immobile, o seguì lo spoglio o la turbativa di possesso della cosa mobile.

Quando l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni, l'azione è promossa davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è po-

sta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato, o davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui sia posta una parte qualunque e alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza.

94. Si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell' aperta successione:

1.° le azioni in petizione o divisione dell'eredità, e qualunque altra tra coeredi sino alla divisione;

2.° le azioni in rescissione della divisione già fatta, o in garanzia delle quote assegnate, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3.° le azioni contro l' esecutore testamentario, purchè proposte prima della divisione, e, se la divisione non sia necessaria, entro un biennio dall' aperta successione;

4.° le azioni dei legatari e dei creditori della eredità che non esercitano diritto reale sopra un immobile, se siano proposte nei termini indicati nel numero precedente.

Quando la successione siasi aperta fuori del regno si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la maggior parte de' beni immobili o mobili da dividersi, e, in difetto, davanti quella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza.

95. Nel caso di elezione di domicilio, a norma dell'articolo 19 del Codice civile, la azione si può proporre davanti l' autorità giudiziaria del luogo in cui fu eletto il domicilio.

96. L'azione tra soci si propone davanti l' autorità giudiziaria del luogo in cui è il principale stabilimento della società.

Si propongono davanti la stessa autorità giudiziaria le azioni tra soci, anche dopo lo scioglimento e la liquidazione della società, per la divisione e per le obbligazioni che da essa derivano, purchè proposte entro un biennio dalla divisione.

97. L'azione per rendimento di conti di una tutela o di una amministrazione si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata.

SEZIONE III.

della competenza per connessione o continenza di causa

98. L'azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti quella del luogo del domicilio o della residenza di alcuna di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda, o per il titolo o fatto da cui dipende.

99. L'azione accessoria è proposta davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale.

100. L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere, eccettuato il caso d'incompetenza per materia o valore, e salvo quanto è stabilito negli articoli 101 e 102,

1.° dell'azione in garantia;

2.° della compensazione;

3.° dell' azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.

101. I conciliatori, e i pretori conoscono delle azioni in riconvenzione che, sole o riunite, sono per materia e valore nei limiti della loro competenza, quantunque riunite alla domanda principale la eccedano.

Quando le azioni in riconvenzione eccedano per materia o valore i limiti della loro competenza essi devono rinviare le parti davanti l' autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per quelle in riconvenzione.

102. I conciliatori e i pretori conoscono della compensazione proposta contro la domanda dell' attore, se il valore del credito opposto in compensazione non ecceda i limiti della loro competenza, o se la compensazione si desuma da credito non impugnato.

Quando il credito opposto in compensazione sia impugnato ed ecceda i limiti della detta competenza, essi devono rinviare le parti davanti l' autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per la compensazione.

Se l'azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta, o confessione giudiziale, i conciliatori e i pretori possono ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione, e possono ordinare che la sentenza sia eseguita con cauzione.

103. Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, e di salari o mercedi ai tipografi, e simili, sono di competenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni.

Per le cause di cassazione si osserva il disposto dall' articolo 571.

104. Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie ugualmente competenti, o quando una controversia sia connessa ad una causa già pendente davanti un'altra autorità giudiziaria, essa deve decidersi da quella davanti cui è stata promossa preventivamente.

La citazione determina la prevenzione.

SEZIONE IV.

disposizioni relative agli stranieri

105. Lo straniero che non ha residenza nel regno può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno, ancorchè non vi si trovi:

1.° se si tratti di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel regno;

2.° se si tratti di obbligazioni, che abbiano origine da contratti o fatti seguiti nel regno, o che debbano avere esecuzione nel regno;

3.° in tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità.

106. Oltre i casi indicati nell' articolo precedente, lo straniero può essere conve-

nato davanti le autorità giudiziarie del regno per obbligazioni contratte in paese estero:

1.° se abbia residenza nel regno, ancorchè non vi si trovi attualmente;

2.° se si trovi nel regno, quantunque non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria.

107. Quando lo straniero non abbia residenza, dimora, o domicilio eletto nel regno, nè vi sia stabilito un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione personale o reale su beni mobili è proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza.

CAPO II.

DEL MODO DI REGOLARE LA COMPETENZA FRA I GIUDICI, E DEI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE

108. Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più autorità giudiziarie, la domanda per il regolamento della competenza deve essere proposta davanti quella autorità giudiziaria immediatamente superiore, da cui le medesime siano dipendenti.

109. La domanda può farsi durante il giudizio, nel quale sia stata proposta la declinatoria del foro per litispendenza.

Essa può farsi anche dopo che la declinatoria per litispendenza sia stata rigettata, in prima istanza o in appello, con sentenza che non abbia deciso il merito della causa, o l'abbia deciso, ma sia stata pronunziata da una autorità incompetente a provvedere sul regolamento della competenza.

Quando l'autorità giudiziaria, che rigettando in appello la declinatoria pronunziò nel merito, sarebbe stata competente per provvedere sul regolamento della competenza, la domanda in regolamento non può più essere proposta.

110. La domanda è proposta con ricorso, sottoscritto da un mandatario che possa rappresentar la parte davanti l'autorità giudiziaria cui è diretto, e accompagnato dagli atti fatti nei relativi giudizi e dai documenti in essi prodotti dal ricorrente, i quali devono essere indicati nel ricorso, e rimanere in deposito nella cancelleria per essere comunicati alle altre parti.

Quando la domanda sia proposta davanti un tribunale di commercio o un pretore, il ricorso può essere sottoscritto dalla parte stessa.

111. L'autorità giudiziaria superiore, se reputi fondata la domanda, ordina che il ricorso sia notificato alle altre parti, affinchè possano presentare un controricorso, e stabilisce i termini per la notificazione del ricorso e del decreto e per la presentazione del controricorso.

Con lo stesso decreto può ordinare la sospensione delle cause finchè non sia regolata la competenza.

L'ordine della sospensione impedisce la decorrenza di qualunque termine della procedura.

112. La parte ricorrente, che omette di fare la notificazione nel termine stabilito, decade di diritto dalla istanza per regolamento della competenza.

113. Il controricorso sottoscritto a norma dell'articolo 110 è presentato nel termine stabilito nel decreto, e notificato nello stesso termine alla parte ricorrente, con indicazione dei documenti depositati nella cancelleria.

114. Decorsi i detti termini, l'istruzione della causa si ha per compita in contraddittorio, ancorchè non siasi presentato controricorso, e l'autorità giudiziaria pronunzia sulla domanda.

Quando la domanda sia rigettata, la parte ricorrente può essere condannata al risarcimento dei danni verso le altre parti.

115. Quando due o più autorità giudiziarie si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda d'una delle parti, osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO III.

DELLA RICUSAZIONE E DELL'ASTENSIONE DEI GIUDICI E DEGLI UFFIZIALI DEL MINISTERO PUBBLICO

116. Il giudice può essere ricusato:

1.° se abbia interesse nella controversia;

2.° se sia parente o affine, sino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti;

3.° se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclusivamente, di una delle parti, o se lo stesso vincolo sussista fra lui e la moglie d'una di esse: morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, o si tratti di suocero, genero o cognato;

4.° se una quistione identica in diritto debba decidersi in un'altra lite vertente nell'interesse di lui, della moglie, dei congiunti o degli affini in linea retta;

5.° se una delle persone indicate nel numero precedente abbia credito o debito verso alcuno dei litiganti, o abbia lite pendente davanti un tribunale in cui il litigante segga come giudice;

6.° se nel precedente quinquennio si sia agitato processo criminale o correzionale tra una delle persone indicate nel numero 4 e uno dei litiganti o il suo coniuge, o uno dei suoi parenti o affini in linea retta;

7.° se tra le persone indicate nel numero 4 e una delle parti si agiti lite civile, o siasi agitata e non sia stata definita sei mesi almeno prima della ricusazione;

8.° se sia tutore, curatore, protutore, agente, erede presunto, donatario, padrone, o commensale abituale di una delle parti; se sia amministratore o gerente di una società, direzione, unione, o di uno stabilimento che abbia interesse nella causa; se una delle parti sia agente, commensale abituale, donataria o erede presunta di lui;

9.° se abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa: se abbia

fatto somministrazioni per le spese; se ne abbia conosciuto come giudice di prima istanza o come arbitro; se abbia concluso come ufficiale del ministero pubblico, o deposto in essa come testimonio, o come perito;

10.° se un suo parente o affine in linea retta, e in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procuratore;

11.° se vi sia inimicizia grave fra lui e uno dei litiganti.

117. Non è luogo a ricusazione per essere il giudice parente o affine del tutore, protutore, o curatore di una delle parti, o degli amministratori o gerenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone, salvo che essi vi abbiano un interesse personale.

118. I motivi di ricusazione dei giudici sono applicabili agli uffiziali del ministero pubblico, quando non sia parte principale.

Sono applicabili al pretore anche quando presiede al consiglio di famiglia.

119. I giudici e gli uffiziali del ministero pubblico devono astenersi, quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto.

Le corti e i tribunali possono concedere il diritto d'astensione ai giudici e agli uffiziali del ministero pubblico, per ragioni di convenienza che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione.

120. La cognizione dei motivi di ricusazione dei giudici di un tribunale, di una corte, o degli uffiziali del ministero pubblico spetta al tribunale o alla corte cui essi appartengono, o presso cui esercitano le loro funzioni.

La cognizione dei motivi di ricusazione spetta se di conciliatore al pretore, e se di quest' ultimo al tribunale civile.

121. La ricusazione deve farsi con ricorso al presidente:

1.° tre giorni prima dell'udienza, quando al ricusante sia noto il nome dei giudici e dell' uffiziale del ministero pubblico, che in quell' udienza sono chiamati a prendere parte nella causa;

2.° prima della discussione, nel caso contrario. La ricusazione di un pretore o di un conciliatore si fa con dichiarazione depositata nella cancelleria rispettiva prima della discussione.

122. Quando si tratti di ricusare un giudice delegato per l' esecuzione di una prova o per altro atto d'istruzione, la ricusazione deve farsi entro giorni tre da quello in cui divennero esecutivi la sentenza o il provvedimento di delegazione.

123. L'atto di ricusazione deve indicare i motivi e i mezzi di prova, ed essere sottoscritto dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale a quest'oggetto, per la cui presentazione l'autorità giudiziaria può accordare un termine conveniente.

124. L' atto originale di ricusazione è dal cancelliere comunicato immediatamente al giudice o uffiziale ricusato, e copia dell' atto stesso è notificata all' altra parte.

Dal giorno della comunicazione rimane sospeso il corso della causa. Se vi sia urgenza di procedere a qualche atto d' istruzione, l' autorità giudiziaria, che deve pronunciare sulla ricusazione, può ordinare che vi si proceda da altro giudice, o colla assistenza di un altro uffiziale del ministero pubblico.

125. Nel termine di due giorni dalla comunicazione dell' atto di ricusazione, il giudice o uffiziale ricusato deve fare in fine dello stesso atto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

Nel giorno successivo a quello della risposta il cancelliere deve trasmetterla al presidente della corte o del tribunale o al pretore competente, insieme coll' atto di ricusazione.

Il presidente delega un giudice per farne relazione in camera di consiglio, e stabilisce il giorno per la pronunciazione della sentenza.

126. Quando per la ricusazione di più giudici di un tribunale non ne rimanga un numero sufficiente per pronunziare sulla ricusazione, e non si possa provvedere nel modo stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la corte d' appello, sopra ricorso della parte, rimette la causa ad altro tribunale, il quale se ammetta la ricusazione pronunzia anche nel merito.

127. Quando la ricusazione sia rigettata da una corte o da un tribunale, la parte che l' ha proposta è condannata colla stessa sentenza in una multa che può estendersi a lire centocinquanta. Il giudice ricusato che voglia promuovere l' azione per riparazione d' ingiuria, deve astenersi.

Se la ricusazione sia ammessa, l' autorità giudiziaria ordina che il giudice o l' uffiziale del ministero pubblico si astenga, e, se sia ricusato un conciliatore o un pretore, designa un altro conciliatore o pretore, salvo che le parti siano d' accordo di portare la causa davanti il supplente del giudice ricusato.

128. Contro le sentenze pronunziate sulla ricusazione di un conciliatore e di un pretore non è ammesso appello.

Quando si proponga appello dalle altre sentenze pronunziate dai tribunali in materia di ricusazione, e una delle parti pretenda che vi sia urgenza di procedere all' esecuzione di un atto d' istruzione, il tribunale può ordinare che vi si proceda da altro giudice, sebbene abbia rigettato la ricusazione.

129. L'appello deve proporsi entro giorni cinque dalla notificazione della sentenza, con atto presso il cancelliere, contenente i motivi e l' indicazione del deposito nella cancelleria dei documenti sui quali l' appello è fondato.

Copia dell' atto di ricusazione, della dichiarazione del giudice o dell'uffiziale ricusato, della sentenza del tribunale e dell' atto di appello, e i documenti a questo uniti, sono dal cancelliere trasmessi nei tre giorni successivi al cancelliere della corte.

130. Il cancelliere presenta, entro le ventiquattro ore dalla ricevuta, le dette carte al presidente della corte, il quale delega un giudice per farne relazione in ca-

mera di consiglio, e stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà la sentenza.

Spedita la copia della sentenza, il cancelliere della corte nelle ventiquattro ore restituisce a quello del tribunale le carte a lui trasmesse, dandogli avviso del tenore della sentenza pronunziata.

131. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

TITOLO III.

delle citazioni

CAPO I.

DELLA FORMA DELLA CITAZIONE

132. Le citazioni si fanno col ministero di usciere per biglietto in carta libera, o per atto formale.

133. La citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti i conciliatori; e in quelle promosse davanti i pretori, il valore delle quali non ecceda lire cento.

Il biglietto deve indicare:

1.° il giorno, il mese, e l'anno della notificazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno;

2.° il nome e cognome dell'usciere, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto;

3.° il nome e cognome dell'attore e del convenuto;

4.° l'oggetto della domanda;

5.° il giudice, davanti cui si deve comparire;

6.° il giorno e l'ora della comparizione;

7.° la persona, alla quale il biglietto viene consegnato.

Il biglietto è sottoscritto dall'usciere.

134. L'atto formale di citazione deve contenere:

1.° il nome e cognome dell'attore; il nome, cognome, la residenza, il domicilio, e la dimora del convenuto:

2.° i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda, e con l'offerta di comunicazione, per originale o per copia, dei documenti sui quali esse si fondano;

3.° l'indicazione della cosa che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla;

4.° l'indicazione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire;

5.° la dichiarazione della residenza o del domicilio dell'attore. Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato.

Nei giudizi in materia commerciale la dichiarazione o elezione di domicilio deve farsi a norma dell'articolo 393;

6.° la indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire, o del giorno dell'udienza se si tratti di citazione in via sommaria.

Nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore l'atto di citazione deve inoltre indicare il nome e cognome del procuratore dell'attore.

L'atto è sottoscritto dall'usciere.

135. La citazione deve essere notificata alla persona del convenuto mediante consegna di una copia di essa sottoscritta dall'usciere.

136. Chi non ha l'amministrazione dei suoi beni è citato nella persona del suo rappresentante.

Chi ha limitata l'amministrazione dei suoi beni, è non può stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, è citato tanto in persona propria quanto in persona di coloro, la cui assistenza o autorizzazione è necessaria.

Se manchi la persona che deve rappresentare o assistere il convenuto, o la medesima abbia interesse opposto a quello del convenuto, e non vi sia chi la supplisca, il presidente della corte o del tribunale, il pretore, o il conciliatore davanti cui è portata la causa, nomina sull'istanza dell'attore un curatore speciale al convenuto.

137. La citazione è notificata:

per le società di commercio a chi le rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale;

per l'unione o la direzione formata dai creditori a uno dei sindaci o direttori;

per la massa dei creditori, prima dello stato di unione, a uno dei sindaci.

138. La citazione è notificata:

per i comuni, gli istituti pubblici, e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge, al sindaco, rettore, capo, o superiore, o a chi ne fa le veci;

per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento;

per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia reale, al capo d'amministrazione o a chi ne faccia le voci nel circondario o nella provincia dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

139. Quando la citazione non si possa notificare alla persona del convenuto deve notificarsi nella casa in cui questi ha residenza, e, se la residenza non sia conosciuta, al domicilio.

Se trattisi di società di commercio, o di uno degli enti indicati nell'articolo precedente, la citazione deve notificarsi nella casa in cui risiede l'amministrazione della società o dell'ente convenuto, e, in difetto, nella casa in cui il socio, l'amministratore, o il rappresentante ha residenza.

Se la residenza o il domicilio non siano conosciuti, la citazione deve notificarsi nella dimora.

In tutti questi casi l'usciere consegna la copia della citazione ad uno della fami-

glia, o addetto alla casa o al servizio del convenuto.

Mancando queste persone l'usciere consegna la copia dell'atto al portinaio della casa o a un vicino di abitazione, purchè siano in grado di scrivere, e fa sottoscrivere l'originale dalla persona che riceve la copia.

L'usciere non può consegnare la copia dell'atto a persona incapace, per età o vizio di mente, di farne testimonianza. La capacità si presume sino a prova contraria.

Se il portinaio o i vicini non vogliano o non possano accettare la copia e sottoscrivere l'originale, l'usciere lasciando avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto deposita la copia nella casa comunale, o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci. L'originale è sottoscritto da chi riceve la copia.

Per chi vive a bordo di nave mercantile, o appartiene all'equipaggio, la notificazione si può fare al capitano o a chi ne fa le veci.

Nei casi indicati in questo articolo l'usciere fa menzione di ogni cosa sull'originale e sulla copia.

140. Quando il convenuto abbia eletto domicilio, con indicazione della persona o dell'uffizio, la citazione può essere notificata alla persona o all'uffizio presso cui fu eletto il domicilio, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

Se la persona presso cui fu fatta l'elezione di domicilio fosse quella a cui istanza si fa la citazione, o se fosse morta la persona, o fosse cessato l'uffizio presso cui ebbe luogo l'elezione, la citazione si eseguisce come se l'elezione non fosse stata fatta.

141. Chi non ha domicilio, residenza, o dimora conosciuta, è citato mediante:

affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda;

inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari;

e consegna di una copia della citazione stessa al ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità.

142. Chi non ha residenza, domicilio, o dimora nel regno è citato nel modo stabilito dall'articolo precedente. Il ministero pubblico trasmette la copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri.

Quando abbia nello Stato un procuratore generale può essere citato nella persona di questo.

143. I militari in attività di servizio nell'armata di terra o di mare, e le persone assimigliate per legge ai medesimi, se non siano citati in persona propria, devono citarsi nel luogo della residenza o del domicilio a norma degli articoli 139 e 140; in questo caso una copia della citazione è consegnata al ministero pubblico presso il tribunale civile, nella cui giurisdizione siede l'autorità giudiziaria, davanti la quale è promossa la causa.

Il ministero pubblico trasmette la copia rispettivamente al comandante militare del circondario, o al comandante del dipartimento marittimo, in cui ha sede la detta autorità giudiziaria.

144. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti la citazione produce il suo effetto, quando l'attore abbia adempiute le formalità a lui imposte.

Nei casi medesimi l'autorità giudiziaria, presso cui è il ministero pubblico, non può, se non dopo d'averlo sentito, pronunciare in contumacia del convenuto.

145. La citazione è nulla:

1.° se manchi una delle sottoscrizioni richieste dagli articoli 133, 134, 135 e 139;

2.° se per la inosservanza delle altre norme stabilite dagli articoli 133 e 134 vi sia incertezza assoluta sulle persone, o sull'oggetto della domanda, o sul termine a comparire, o sull'autorità giudiziaria davanti cui è promossa la causa;

3.° se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 135, 136, 137, 138, 139 e 140 riguardo alla persona che deve essere citata, o a quella cui deve essere consegnata la copia;

4.° se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 140, 141, 142 e 143, per l'affissione dell'avviso o della copia, oppure per il deposito o per la consegna della copia.

Quando la nullità riguardi soltanto la notificazione dell'atto, la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità.

146. Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il tribunale o la corte può, sentito il ministero pubblico, autorizzare la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale uffiziale del regno, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designa, se sia possibile, alcuni fra i convenuti ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari.

Se la causa si debba promuovere davanti un tribunale di commercio, o davanti un pretore, l'autorizzazione non può accordarsi che dalla corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio, o dal tribunale civile da cui dipende il pretore.

CAPO II.

DEL TERMINE PER COMPARIRE

147. Il termine per comparire davanti i conciliatori, e i pretori non può essere minore:

1.° di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune;

2.° di giorni tre, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni diversi dello stesso mandamento;

3.° di giorni quattro, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti limitrofi;

4.° di giorni sei, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti non limitrofi, ma compresi

nella giurisdizione dello stesso tribunale civile;

5.° di giorni dieci, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello.

In tutti gli altri casi il termine per comparire davanti i conciliatori e i pretori è regolato dai numeri 4 e 5 dell'articolo seguente.

148. Il termine per comparire davanti i tribunali civili o di commercio, e davanti le corti di appello deve essere almeno:

1.° di giorni dieci, se il luogo in cui si fa la citazione e quello in cui si deve comparire, siano nel territorio dello stesso comune o dello stesso mandamento;

2.° di giorni dodici, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni e mandamenti diversi, ma nella giurisdizione dello stesso tribunale;

3.° di giorni quindici, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello;

4.° di giorni venti, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello;

5.° di giorni venticinque in tutti gli altri casi, salvo i maggiori termini stabiliti dall'articolo 150.

Quando si tratti di controversie che riguardino lettere di cambio o biglietti all'ordine, o equipaggi, viveri, attrezzi, riparazioni di navi pronte a far vela, o di altre controversie marittime, la citazione può farsi in via sommaria, e in questo caso il termine per comparire è quello stabilito nell'articolo precedente.

149. Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe.

150. Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie del regno da uno Stato limitrofo è di giorni quaranta.

Se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa, il termine è di giorni novanta.

Se lo Stato non è in Europa il termine è di giorni cento ottanta.

151. Quando nella stessa causa siano più convenuti si deve assegnare a ciascuno il termine che gli compete a norma degli articoli precedenti, e non è necessario che il medesimo scada per tutti nello stesso giorno.

Se si tratti di citazione per comparire a udienza fissa i convenuti devono tutti essere citati per l'udienza medesima, salvo ad essi il termine che loro compete.

152. Nella citazione per proclami il tribunale o la corte stabilisce il termine secondo le circostanze.

153. È nulla la citazione, nella quale sia stato assegnato un termine minore di quello stabilito dalla legge.

154. Nei casi che richiedano pronta spedizione, il conciliatore, o il pretore, il presidente del tribunale o della corte possono abbreviare i termini stabiliti negli articoli 147, 148 e 150; possono altresì autorizzare la citazione in via sommaria, e, nel caso di cui nel numero 1 dell'articolo 147, anche per lo stesso giorno ad ora indicata. I termini stabiliti nei numeri 2, 3, 4 e 5 degli articoli 147, 148, e quelli stabiliti dall'articolo 150, non possono essere abbreviati oltre la metà.

Il conciliatore, il pretore, o il presidente dà la permissione con decreto sull'originale dell'atto o del biglietto di citazione, e stabilisce il termine entro cui la citazione deve notificarsi, e l'udienza in cui le parti devono comparire, se si tratti di citazione in via sommaria. Il decreto è trascritto nella copia dell'atto, o biglietto di citazione.

TITOLO IV.

del procedimento

155. Il procedimento è formale o sommario.

Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio, e le corti di appello.

Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori, e i pretori.

Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili, tribunali di commercio, e le corti di appello nei casi stabiliti dalla legge.

Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

Il procedimento davanti la corte di cassazione è regolato con norme speciali.

156. Davanti i tribunali civili e le corti d'appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Davanti i tribunali di commercio le parti possono comparire personalmente, o per mezzo di procuratore legalmente esercente presso il tribunale civile, o la corte d'appello, munito di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Davanti i pretori e i conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di persona munita di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

157. Le norme di procedimento stabilite per i tribunali di commercio devono osservarsi davanti i tribunali civili quando questi ne fanno le veci. In questo caso il ministero pubblico non può essere sentito.

I tribunali civili quando pronunziano come tribunali di commercio devono farne menzione nella intitolazione delle sentenze.

Il difetto però di questa menzione, come pure la circostanza che siasi sentito il ministero pubblico non annulla la sentenza, salvo nel primo caso le pene disciplinali contro il cancelliere che l'abbia firmata.

CAPO I.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI D'APPELLO

SEZIONE I.

disposizioni generali sull' istruzione della causa

§ I.

della costituzione dei procuratori e dei suoi effetti

158. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve depositare nella cancelleria:

1.° il mandato per originale o per copia;

2.° l' atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omessa nell'atto di citazione;

3.° i documenti originali di cui offrì comunicazione.

159. Il procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve depositare nella cancelleria:

1.° il mandato per originale o per copia;

2.° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatto dalla parte nel modo prescritto per l' attore nel n.° 5 dell'articolo 134; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, e il domicilio eletto dalla parte.

160. La dichiarazione di residenza, o la elezione o dichiarazione di domicilio conserva il suo effetto finchè non sia mutata per atto notificato all' altra parte.

La elezione o dichiarazione tardiva produce effetto soltanto dal giorno in cui sia notificata all' altra parte.

161. Le parti non possono rivocare il loro procuratore senza costituirne un altro.

La rivocazione del procuratore non produce effetto, sinchè non sia notificata la costituzione del nuovo procuratore.

La costituzione del procuratore produce elezione di domicilio presso il medesimo per quanto riguarda l' istruzione della causa.

§ II.

delle comparse, dei termini per rispondere, e della comunicazione dei documenti

162. Qualunque istanza, risposta, o altro atto relativo all' istruzione della causa, sempre che non sia stabilita una forma diversa, si fa per comparsa.

La comparsa indica il nome e cognome delle parti e dei loro procuratori, ed è sottoscritta dal procuratore.

163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'uffizio del procuratore dell' altra parte.

L' usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell' originale, e della copia.

164. Il procuratore del convenuto fa notificare a quello dell' attore la sua risposta entro giorni quindici dalla scadenza del termine della citazione.

Può anche rispondere nell'atto stesso, col quale notifica la sua costituzione a norma dell' articolo 159.

165. L'attore, entro giorni quindici dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto, entro giorni quindici successivi alla notificazione della replica, può far notificare la sua controreplica, e così sucessivamente.

166. Quando la comparsa sia fondata su documenti, si deve offrirne la comunicazione per originale o per copia, eseguire il deposito degli originali nella cancelleria, e far notificare il deposito eseguito.

167. La comunicazione dei documenti si fa per mezzo della cancelleria, la quale consegna al procuratore dell' altra parte l'originale o la copia che sia stata a questo fine depositata insieme coll'originale. In quest'ultimo caso l'originale rimane in deposito nella cancelleria per tutto il termine assegnato a rispondere.

168. Il procuratore che ebbe comunicazione dei documenti deve farne restituzione nel termine stabilito per rispondere.

169. Quando le parti contrarie a quella che fece la produzione dei documenti abbiano procuratori diversi, e siano depositati nella cancelleria documenti da comunicarsi in originale, se i procuratori siano più di due il termine per rispondere è di giorni trenta per tutti.

170. Quando il procuratore non restituisca nel termine stabilito i documenti, il presidente, sull' istanza della parte interessata e sentito esso procuratore, ordina la restituzione immediata dei documenti e può condannare il procuratore al pagamento di lire cinque, a titolo di danni, per ciascun giorno di ritardo.

Quando entro due giorni dall' ordinanza, se pronunziata in contraddittorio, o dalla notificazione, se pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l' autorità giudiziaria, sull' istanza della parte interessata, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta.

171. Le istanze accennate nell' articolo precedente possono farsi dalle parti in persona, e dirigersi anche al ministero pubblico.

Le sentenze di condanna indicate nello stesso articolo sono appellabili solo in quanto riguarda la sospensione.

172. I termini per rispondere e per qualunque altro atto d' istruzione possono per giusti motivi essere abbreviati dal presidente, col decreto che permette la citazione a breve termine, o anche in corso di causa, sentite le parti.

§ III.

dell' iscrizione della causa a ruolo, delle comparse conclusionali, e dell' estrazione della causa dal ruolo di spedizione

173. Quando sia decorso per tutte le parti il termine per comparire e per ri-

spondere, la parte che vi ha interesse può far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione.

La parte che non vuole rispondere può farla iscrivere anche prima della scadenza del detto termine.

L'iscrizione della causa è notificata all'altra parte.

174. La parte cui fu notificata l'iscrizione a ruolo può far notificare all'altra parte una nuova comparsa nel termine perentorio di giorni quindici.

Se questa risponda, cessa l'effetto dell'iscrizione a ruolo, ma le spese dell'iscrizione e della relativa notificazione sono rimborsate dalla parte che fece notificare la nuova comparsa.

Se non sia notificata alcuna nuova comparsa, o se la parte a cui fu notificata dichiari di non voler rispondere, o non risponda nel termine ordinario, l'iscrizione rimane ferma.

175. Rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, non è ammessa alcun'altra comparsa, salvo quella indicata nell'articolo seguente, eccetto si tratti di deferire il giuramento decisorio.

176. Le parti devono riassumere in una comparsa il fatto della causa, le loro conclusioni e i motivi delle medesime, senza che possano produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparsa è notificata da un procuratore all'altro nel termine di giorni quindici da quello in cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma, sotto pena di ammenda di lire dieci.

177. Non più tardi di giorni cinque successivi al termine stabilito per la notificazione delle comparse conclusionali, i procuratori debbono depositare nella cancelleria gli atti della causa riuniti in fascicoli, muniti dell'inventario e della nota delle spese.

Gli atti devono contenere, oltre l'atto di citazione e le produzioni rispettivamente fatte, tutte le comparse date da ciascuna delle parti, e quelle state ad essa notificate dall'altra parte. Se gli atti depositati siano incompleti il cancelliere deve completarli, a spese del procuratore, mediante copia degli scritti mancanti.

Il procuratore che non abbia eseguito il deposito nei cinque giorni, è condannato dal presidente, anche d'ufficio, nell'ammenda di lire cinque per ogni giorno di ritardo, e la relazione della causa può aver luogo sugli atti depositati.

178. Gli atti depositati dai procuratori sono dal cancelliere presentati entro le ventiquattro ore al presidente, il quale prescrive con decreto che la relazione della causa all'udienza sia fatta o da uno dei giudici da lui commesso, o dalle parti.

Gli atti depositati sono nel primo caso rimessi al giudice relatore, nel secondo caso si restituiscono alle parti.

Nelle cause in cui la legge stabilisce che debba essere sentito il ministero pubblico, gli atti sono prima a questo comunicati dal cancelliere entro il detto termine, e la presentazione di essi al presidente deve farsi entro le ventiquattro ore successive alla restituzione fattane dal ministero pubblico alla cancelleria.

Il ministero pubblico non può ritenere gli atti per più di giorni otto.

179. Emanato il decreto del presidente, la causa è estratta dal ruolo di spedizione per essere portata all'udienza.

Tra l'estrazione e l'udienza deve passare l'intervallo di otto giorni.

L'estrazione della causa e l'assegnazione dell'udienza sono per cura del cancelliere pubblicate e affisse, durante gli otto giorni, nella sala dell'autorità giudiziaria.

180. Quando alcuna delle parti si trovi nella necessità di ritirare temporariamente i suoi atti, stati rimessi al giudice relatore, il presidente può darne permesso stabilendo il termine per la restituzione.

Se il procuratore che ritirò gli atti non li abbia restituiti nel termine stabilito è applicabile il disposto dell'articolo 177 ultimo capoverso.

§ IV.

degli incidenti

181. Gli incidenti sono proposti al presidente.

Il presidente se le parti siano d'accordo sulla risoluzione provvede per l'esecuzione. Se non siano d'accordo rimette le parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente, o anche del merito.

182. Nei casi d'urgenza il presidente, sentite le parti, può risolvere l'incidente e dichiarare esecutiva l'ordinanza, non ostante reclamo, con cauzione o senza.

183. Il reclamo dall'ordinanza del presidente si propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunziata, o da quello della notificazione nel caso di contumacia.

Il presidente, sull'istanza dell'opponente, rimette le parti a udienza fissa.

184. L'ordinanza che rimette le parti a udienza fissa stabilisce:

1.° Se la relazione della causa sarà fatta da un giudice delegato, o dalle parti;

2.° Il termine in cui l'ordinanza sarà notificata ai procuratori contumaci;

3.° Il termine in cui la causa sarà iscritta a ruolo a istanza di una delle parti, e quello in cui sarà fatta la pubblicazione e affissione indicate nel secondo capoverso dell'articolo 179;

4.° Il termine in cui i procuratori dovranno notificare le comparse conclusionali;

5.° Quando la relazione sia delegata ad uno dei giudici o debba essere sentito il ministero pubblico, l'ordinanza stabilisce il termine in cui gli atti si dovranno depositare nella cancelleria a norma dell'articolo 177, e quello in cui dal ministero pubblico dovrà farsene la restituzione alla cancelleria per essere comunicati al giudice relatore o restituiti alle parti.

185. Qualunque citazione per comparire davanti il presidente, può farsi con la comparsa stessa che propone l'incidente, o per biglietto.

Il termine per comparire è almeno di

giorni tre salvo i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Nei casi d'urgenza, il presidente può permettere la citazione a termine più breve, e anche ad ora.

186. Il presidente può delegare a uno dei giudici le facoltà a lui attribuite nella materia degli incidenti.

La nomina del relatore si fa sempre dal presidente.

SEZIONE II.

delle eccezioni d'incompetenza e di nullità degli atti

§ I.

della incompetenza e della declinatoria del foro

187. L'eccezione di incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'uffizio.

In ogni altro caso l'eccezione di incompetenza deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè si può pronunziare d'uffizio.

188. Nei casi indicati nell'articolo 104 l'istanza per rimessione della causa all'autorità giudiziaria, che deve decidere a norma dello stesso articolo, può essere proposta in qualunque stato e grado della causa.

189. Le quistioni di incompetenza e declinatoria del foro sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

§ II.

delle eccezioni di nullità

190. Le nullità degli atti di citazione sono sanate colla comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145.

Il contumace può nel giudizio di opposizione o di appello impugnare per nullità la citazione che precedette la sentenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra difesa, salvo la declinatoria del foro.

191. Le nullità degli atti di procedura posteriori alla citazione sono sanate, se non siano proposte specificatamente nella comparsa successiva all'atto che si vuole impugnare.

192. Per la dichiarazione di nullità degli atti le parti si provvedono nel modo stabilito per gli incidenti.

Quando la parte, che avrebbe diritto di opporre la nullità, sia contumace, la nullità deve essere pronunziata d'uffizio.

SEZIONE III.

della garantìa e dell'intervento

§ I.

della garantìa

193. Chi vuol chiamare un terzo in garantìa deve proporne domanda nel termine stabilito per rispondere.

Nel caso di più convenuti in garantìa si osserva la disposizione dell'articolo 151.

194. Quando la domanda in garantìa dia luogo ad altre domande della stessa natura, queste sono proposte nel termine indicato nell'articolo precedente.

195. Quando sia proposta la declinatoria del foro, il termine per chiamare in garantìa non decorre finchè non sia risoluta la quistione di competenza.

196. La domanda in garantìa deve essere notificata anche all'attore nel termine stabilito per proporla.

197. La domanda in garantìa non sospende il corso della causa principale, se non è proposta e notificata a norma degli articoli precedenti.

198. Nei casi di garantìa per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa.

Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti, e l'attore può domandare che il medesimo vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardino.

199. Le quistioni relative alla domanda in garantìa sono proposte e giudicate nel modo stabilito per gli incidenti.

La domanda in garantìa, se non sia in istato di essere giudicata contemporaneamente alla domanda principale, non può ritardare la decisione di questa.

200. Le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito, e a questo effetto sono notificate ad ambidue.

Gli atti esecutivi per le spese e i danni possono essere fatti soltanto contro i garanti.

§ II.

dell'intervento in causa

201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirvi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattisi di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

202. L'intervento è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi.

203. Ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia, ma deve ciò notificare all'altra parte nella forma espressa nell'articolo precedente.

204. Le quistioni relative all'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

Nei casi d'intervento proposto all'udienza, le questioni sono giudicate dal tribunale o dalla corte.

L'intervento non può in verun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa.

205. L'autorità giudiziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa di un terzo, può ordinarlo anche d'uffizio. In questo caso

dichiara nella sentenza a cura di chi la citazione del terzo debba essere fatta, e stabilisce il termine per eseguirla.

In ogni caso la citazione può farsi eseguire da qualunque delle parti.

SEZIONE IV.

delle prove

206. Per l'ammessione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gl' incidenti.

207. Nell'esecuzione delle prove le parti possono intervenire personalmente o per mezzo di mandatario, e non è necessaria l'assistenza dei procuratori che le rappresentano in causa, salvo che si debba comparire all' udienza.

208. Quando la prova non si debba eseguire all'udienza, è delegato uno dei giudici a procedervi. Se il luogo in cui si deve eseguire sia distante da quello in cui siede l'autorità giudiziaria avanti la quale pende la causa, si può delegare il pretore.

Se la prova si debba eseguire nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, si può o richiedere questa di delegare uno dei suoi giudici, o commettere direttamente il pretore del mandamento, in cui la prova deve farsi.

Se la prova debba eseguirsi fuori del regno, la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale.

209. Dai provvedimenti dati dal giudice delegato per l'esecuzione della prova si può reclamare nel termine stabilito dall' articolo 183. Sull' istanza dell' opponente il giudice rimette le parti a udienza fissa.

Il giudice può tuttavia ordinare l' esecuzione provvisoria del provvedimento, non ostante reclamo, salvo nella parte che infligga una pena.

Il difetto di reclamo non convalida l'operato, quando il giudice abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni.

210. La surrogazione del giudice delegato, o la nomina di un altro giudice che possa sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova, deve farsi con provvedimento del presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo per sentenza.

211. Per ciascuna prova si fa processo verbale nelle forme stabilite in appresso.

Quando per la prova sia stato delegato un giudice che non appartenga all'autorità giudiziaria davanti cui pende la causa, il cancelliere del giudice delegato trasmette immediatamente il processo verbale in originale alla cancelleria della detta autorità giudiziaria.

Il processo verbale è prodotto in causa per copia.

212. Quando negli esami, o in qualunque altro atto di procedura, si debba interrogare qualche persona che non conosca la lingua dell'autorità giudiziaria procedente, o quando gli uffiziali che intervengono all'atto non intendano la lingua della detta persona, si nomina un interprete, il quale presta giuramento di fedelmente spiegare le domande e riferire le risposte.

L'interprete deve essere maggiore d'età, e non può essere scelto fra i giudici, gli uffiziali intervenienti all'atto, o i testimoni della causa.

Nel processo verbale si fa menzione di quanto siasi operato a norma di quest' articolo. L'interprete, se può, lo sottoscrive.

213. Quando si debba interrogare un sordo, un muto, o un sordo-muto,

al sordo si presentano in iscritto le domande o le osservazioni dell'autorità giudiziaria, ed egli dà le sue risposte verbali;

al muto si fanno verbalmente le domande e le osservazioni, ed egli risponde in iscritto;

al sordo-muto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto, ed egli risponde in iscritto.

Le domande e le risposte in iscritto sono unite al processo verbale.

Se il sordo, il muto, o il sordo-muto non sappia leggere o scrivere, l'autorità giudiziaria gli nomina uno o più interpreti, secondo le circostanze, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con esso, osservate nel resto le disposizioni dell' articolo precedente.

214. Le disposizioni dei due articoli precedenti si devono osservare sotto pena di nullità.

215. Quando la parte, il testimone, o il perito chiamati a rispondere ad un interrogatorio, a prestare giuramento, a deporre, o riferire verbalmente all'udienza, giustifichino l'impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato, il presidente o il giudice delegato stabilisce un altro giorno nel termine prescritto per l'escuzione della prova, o si trasferisce all' abitazione della parte, del testimone, o del perito per riceverne le dichiarazioni.

Se l' abitazione sia distante dalla sede del giudizio, o si trovi nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, si provvede a norma dell' articolo 208.

§ I.

dell' interrogatorio delle parti

216. La parte che vuole interrogare l'altra sopra fatti relativi alla causa, deve dedurli specificatamente per articoli separati.

217. L' ordinanza o la sentenza che ammette l' interrogatorio delega un giudice per ricevere la risposta, salvo che ordina che sia data all' udienza.

Quando l' interrogatorio sia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno per rispondere, sempre che le risposte si debbano dare all'udienza o davanti un giudice del collegio.

Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza ordina la comparizione delle parti davanti il presidente o il giudice delegato per stabilire l'udienza o il giorno per l' interrogatorio.

218. La risposta agli interrogatorii deve darsi dalla parte in persona senzachè possa valersi di scritto preparato a quest' uopo.

Quando la parte non comparisca, o ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti, salvo che giustifichi un impedimento legittimo.

CAPO I.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI D'APPELLO

SEZIONE I.

disposizioni generali sull'istruzione della causa

§ I.

della costituzione dei procuratori e dei suoi effetti

158. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve depositare nella cancelleria:

1.° il mandato per originale o per copia;

2.° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omessa nell'atto di citazione;

3.° i documenti originali di cui offri comunicazione.

159. Il procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve depositare nella cancelleria:

1.° il mandato per originale o per copia;

2.° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatto dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel n.° 5 dell'articolo 134; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, e il domicilio eletto dalla parte.

160. La dichiarazione di residenza, o la elezione o dichiarazione di domicilio conserva il suo effetto finchè non sia mutata per atto notificato all'altra parte.

La elezione o dichiarazione tardiva produce effetto soltanto dal giorno in cui sia notificata all'altra parte.

161. Le parti non possono rivocare il loro procuratore senza costituirne un altro.

La rivocazione del procuratore non produce effetto, sinchè non sia notificata la costituzione del nuovo procuratore.

La costituzione del procuratore produce elezione di domicilio presso il medesimo per quanto riguarda l'istruzione della causa.

§ II.

delle comparse, dei termini per rispondere, e della comunicazione dei documenti

162. Qualunque istanza, risposta, o altro atto relativo all'istruzione della causa, sempre che non sia stabilita una forma diversa, si fa per comparsa.

La comparsa indica il nome e cognome delle parti e dei loro procuratori, ed è sottoscritta dal procuratore.

163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'uffizio del procuratore dell'altra parte.

L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale, e della copia.

164. Il procuratore del convenuto fa notificare a quello dell'attore la sua risposta entro giorni quindici dalla scadenza del termine della citazione.

Può anche rispondere nell'atto stesso, col quale notifica la sua costituzione a norma dell'articolo 159.

165. L'attore, entro giorni quindici dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto, entro giorni quindici successivi alla notificazione della replica, può far notificare la sua controreplica, e così sucessivamente.

166. Quando la comparsa sia fondata su documenti, si deve offrirne la comunicazione per originale o per copia, eseguire il deposito degli originali nella cancelleria, e far notificare il deposito eseguito.

167. La comunicazione dei documenti si fa per mezzo della cancelleria, la quale consegna al procuratore dell'altra parte l'originale o la copia che sia stata a questo fine depositata insieme coll'originale. In quest'ultimo caso l'originale rimane in deposito nella cancelleria per tutto il termine assegnato a rispondere.

168. Il procuratore che ebbe comunicazione dei documenti deve farne restituzione nel termine stabilito per rispondere.

169. Quando le parti contrarie a quella che fece la produzione dei documenti abbiano procuratori diversi, e siano depositati nella cancelleria documenti da comunicarsi in originale, se i procuratori siano più di due il termine per rispondere è di giorni trenta per tutti.

170. Quando il procuratore non restituisca nel termine stabilito i documenti, il presidente, sull'istanza della parte interessata e sentito esso procuratore, ordina la restituzione immediata dei documenti e può condannare il procuratore al pagamento di lire cinque, a titolo di danni, per ciascun giorno di ritardo.

Quando entro due giorni dall'ordinanza, se pronunziata in contraddittorio, o dalla notificazione, se pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l'autorità giudiziaria, sull'istanza della parte interessata, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta.

171. Le istanze accennate nell'articolo precedente possono farsi dalle parti in persona, e dirigersi anche al ministero pubblico.

Le sentenze di condanna indicate nello stesso articolo sono appellabili solo in quanto riguarda la sospensione.

172. I termini per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione possono per giusti motivi essere abbreviati dal presidente, col decreto che permette la citazione a breve termine, o anche in corso di causa, sentite le parti.

§ III.

dell'iscrizione della causa a ruolo, delle comparse conclusionali, e dell'estrazione della causa dal ruolo di spedizione

173. Quando sia decorso per tutte le parti il termine per comparire e per ri-

dinanzi, o nella sentenza, un termine più breve, entro il quale devono farsi le notificazioni richieste dai due articoli precedenti.

236. Non possono essere sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, o il coniuge, ancorchè separato, salvo nelle quistioni di stato o di separazione personale tra coniugi; e quando siano sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione.

I minori d'anni quattordici possono essere sentiti senza giuramento, e per semplice schiarimento.

237. Le parti sono sempre in diritto di proporre i motivi che possono rendere sospetta la deposizione del testimone: questi motivi devono essere dedotti a prova in modo specifico.

Quando i motivi di sospetto non siano fondati sopra uno scritto, l'autorità giudiziaria non può ammetterne la prova per mezzo di testimoni, se non concorrano circostanze gravi, precise, e concordanti.

Se il motivo di sospetto sia proposto prima che sia compiuto l'esame del testimone cui si riferisce, il giudice può chiedere al medesimo gli opportuni schiarimenti.

In ogni caso il testimone allegato a sospetto deve essere esaminato, salvo all'autorità giudiziaria di apprezzare, come di ragione, la deposizione di lui.

238. I testimoni, se non consentano di presentarsi volontariamente, sono citati nel modo stabilito dall'articolo 133, con indicazione della causa per cui devono comparire, senza bisogno di alcun'altra formalità.

Nella citazione del testimone debbono osservarsi i termini stabiliti nell'articolo 147.

239. Il testimone citato che non può comparire deve far noto al giudice procedente il motivo dell'impedimento. In questo caso la citazione si ripete per altro giorno, salvo ciò che è stabilito nell'articolo 215.

Se il testimone non comparisca, o ricusi di giurare o di deporre, senza addurre ragioni legittime, è condannato dal giudice procedente al rimborso delle spese cagionate da lui e in una pena pecuniaria non maggiore di lire cinquanta, oltre il risarcimento dei danni.

In questi casi si rinnova la citazione o si rimette l'esame ad altro giorno a spese del testimone; e s'egli non comparisca, o persista nel rifiuto di deporre o di giurare, è condannato al rimborso delle nuove spese e in una pena pecuniaria non minore del doppio della prima, e non eccedente lire cento.

Il giudice può inoltre ordinare che il testimone renitente sia condotto all'esame dalla forza pubblica, e condannare quello che persista nel rifiuto nella pena del carcere estendibile a giorni trenta.

240. Quando il testimone non comparso si presenti in seguito e giustifichi un impedimento legittimo, il giudice può rivocare la condanna di lui, e lo esamina, se non sia ancora scaduto il termine utile per l'esame.

241. I testimoni sono esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Quando i testimoni non possano essere sentiti tutti nello stesso giorno, il giudice procedente proroga l'esame ad altro giorno. In questo caso non occorre altra citazione nè ai testimoni nè alle parti, ancorchè queste non si siano presentate.

242. Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento a norma dell'articolo 226.

Il testimone, prestato il giuramento, e prima di deporre, deve dichiarare:

1.° il suo nome, cognome, la sua condizione, età, e residenza;

2.° se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3.° se abbia interesse nella causa.

243. Il testimone deve rispondere a voce senza che possa leggere risposte preparate in iscritto. Il giudice procedente può permettergli di ricorrere a note o memorie, quando lo richiedano la qualità del testimone o la natura della causa.

Il giudice può d'ufficio, e deve sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità. Può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli in confronto tra loro.

È vietato alle parti e ai loro procuratori di interrogare il testimone o d'interromperlo. Essi debbono per quest'oggetto rivolgersi al giudice procedente, sotto pena di un'ammenda estendibile a lire venticinque, e anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

244. La deposizione si scrive nel processo verbale in persona prima, e si legge al testimone finito il suo esame, chiedendogli se persista in essa.

Il testimone può farvi le variazioni e aggiunte che creda, le quali sono scritte in fine della deposizione.

245. Finito l'esame del testimone, si deve chiedergli se vuole un'indennità, e, in caso affermativo, il giudice ne fa la tassa in margine della deposizione e ne ordina il pagamento. Questo provvedimento tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha presentato il testimone.

246. Quando durante il termine per l'esame una delle parti ne domandi la proroga, il giudice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può accordarla; e, nel caso di contestazione, rimette le parti a udienza fissa.

Le deposizioni ricevute dopo la scadenza del termine stabilito o prorogato sono nulle.

247. Il processo verbale dell'esame deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, mese, giorno, e dell'ora in cui l'esame ebbe luogo, delle rimessioni ad altri giorni e ore, e della proroga che si fosse concessa;

2.° il nome, cognome, la residenza, o dimora delle parti e dei testimoni, e la menzione della loro comparizione o della loro assenza;

giorni tre salvo i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Nei casi d'urgenza, il presidente può permettere la citazione a termine più breve, e anche ad ora.

186. Il presidente può delegare a uno dei giudici le facoltà a lui attribuite nella materia degli incidenti.

La nomina del relatore si fa sempre dal presidente.

SEZIONE II.

delle eccezioni d'incompetenza e di nullità degli atti

§ I.

della incompetenza e della declinatoria del foro

187. L'eccezione di incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'uffizio.

In ogni altro caso l'eccezione di incompetenza deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè si può pronunziare d'uffizio.

188. Nei casi indicati nell'articolo 104 l'istanza per rimessione della causa all'autorità giudiziaria, che deve decidere a norma dello stesso articolo, può essere proposta in qualunque stato e grado della causa.

189. Le quistioni di incompetenza e declinatoria del foro sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

§ II.

delle eccezioni di nullità

190. Le nullità degli atti di citazione sono sanate colla comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145.

Il contumace può nel giudizio di opposizione o di appello impugnare per nullità la citazione che precedette la sentenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra difesa, salvo la declinatoria del foro.

191. Le nullità degli atti di procedura posteriori alla citazione sono sanate, se non siano proposte specificatamente nella comparsa successiva all'atto che si vuole impugnare.

192. Per la dichiarazione di nullità degli atti le parti si provvedono nel modo stabilito per gli incidenti.

Quando la parte, che avrebbe diritto di opporre la nullità, sia contumace, la nullità deve essere pronunziata d'uffizio.

SEZIONE III.

della garantia e dell'intervento

§ I.

della garantia

193. Chi vuol chiamare un terzo in garantia deve proporne domanda nel termine stabilito per rispondere.

Nel caso di più convenuti in garantia si osserva la disposizione dell'articolo 151.

194. Quando la domanda in garantia dia luogo ad altre domande della stessa natura, queste sono proposte nel termine indicato nell'articolo precedente.

195. Quando sia proposta la declinatoria del foro, il termine per chiamare in garantia non decorre finchè non sia risoluta la quistione di competenza.

196. La domanda in garantia deve essere notificata anche all'attore nel termine stabilito per proporla.

197. La domanda in garantia non sospende il corso della causa principale, se non è proposta e notificata a norma degli articoli precedenti.

198. Nei casi di garantia per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa.

Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti, e l'attore può domandare che il medesimo vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardino.

199. Le quistioni relative alla domanda in garantia sono proposte e giudicate nel modo stabilito per gli incidenti.

La domanda in garantia, se non sia in istato di essere giudicata contemporaneamente alla domanda principale, non può ritardare la decisione di questa.

200. Le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito, e a questo effetto sono notificate ad ambidue.

Gli atti esecutivi per le spese e i danni possono essere fatti soltanto contro i garanti.

§ II.

dell'intervento in causa

201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirvi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattisi di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

202. L'intervento è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi.

203. Ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia, ma deve ciò notificare all'altra parte nella forma espressa nell'articolo precedente.

204. Le quistioni relative all'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

Nei casi d'intervento proposto all'udienza, le questioni sono giudicate dal tribunale o dalla corte.

L'intervento non può in verun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa.

205. L'autorità giudiziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa di un terzo, può ordinarlo anche d'uffizio. In questo caso

ferta della prova per mezzo di testimoni sui fatti specifici di ricusazione.

L'atto di ricusazione è notificato anche al perito ricusato.

257. La sentenza che ammette la ricusazione nomina altri periti.

Questa sentenza non è appellabile.

258. Quando la ricusazione sia rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte e verso i periti che ne facciano domanda per essere stato leso il loro onore. Nel caso di questa domanda i periti cessano dal loro ufficio.

L'appello dalla sentenza che rigetta la ricusazione deve essere proposto nei giorni quindici dalla notificazione, con citazione a comparire in via sommaria entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

259. Dopo la nomina dei periti, il giudice delegato, sull'istanza di una delle parti, premessa la citazione dell'altra e dei periti, riceve il giuramento di questi, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui essi cominceranno le loro operazioni; e, quando ne facciano domanda, determina la somma da depositarsi nella cancelleria anticipatamente per le spese.

I periti devono giurare, nella forma stabilita dall'articolo 226, di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse nel solo scopo di far conoscere ai giudici la verità.

260. Quando il perito non accetti la nomina, o non comparisca nel giorno e nell'ora indicati per prestare il giuramento, o per eseguire la perizia, è nominato d'ufficio, colle norme stabilite negli articoli precedenti, un altro perito, se le parti non siansi accordate in questa nomina.

Il perito, che, dopo avere prestato giuramento, non comparisca nel giorno ed ora stabiliti per l'eseguimento della perizia, può essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni.

261. La copia dell'ordinanza o della sentenza, nella parte che determina l'oggetto della perizia, e i documenti necessari, sono consegnati ai periti non più tardi di giorni cinque da quello del giuramento.

262. Le parti possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credano del proprio interesse, e di queste deve farsi menzione nella relazione.

263. Quando i periti non possano terminare l'operazione nel giorno indicato, questa è da essi prorogata ad altro giorno ed ora certi, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

Se i periti non possano compiere le loro operazioni nel termine stabilito, possono prima della scadenza domandare una proroga.

La proroga è domandata con ricorso al presidente, il quale, udite le parti, provvede.

264. I periti fanno una sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti.

In caso di divergenza di opinioni fra i periti si esprimono i motivi delle diverse opinioni senza indicare il nome dei periti che le hanno espresse.

I periti non possono corredare la loro relazione di piani e tipi, salvo sia stato loro ordinato con l'ordinanza o con la sentenza, o vi sia consenso delle parti.

265. Quando tutti i periti sappiano scrivere, la relazione deve essere sottoscritta contemporaneamente da tutti i periti, in presenza del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha ordinata la perizia.

Se i periti o alcuno di essi non sappiano scrivere, la relazione è letta dal cancelliere in presenza di tutti i periti, ed è sottoscritta da quelli di essi che sanno scrivere.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa con processo verbale in fine della relazione, la quale rimane depositata nella cancelleria.

266. Il presidente può ordinare che la relazione dei periti sia ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui la perizia fu eseguita, o di quello della residenza di uno dei periti, e il cancelliere trasmette immediatamente la relazione in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia.

267. L'onorario dei periti è tassato dal presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha chiesto la perizia, e, se questa fu ordinata di uffizio, solidalmente contro tutte le parti interessate.

268. Il perito che ritarda o ricusa di presentare la relazione nel termine stabilito o prorogato, decade di diritto dalla nomina, e le parti possono chiederne senz'altro la surrogazione, in conformità degli articoli precedenti.

In questo caso il perito non può pretendere alcun onorario o rimborso, ed è tenuto alle spese ed al risarcimento dei danni.

269. Quando l'autorità giudiziaria non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa, può ordinare ai periti di dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o più periti nominati d'uffizio. I nuovi periti possono richiedere ai primi le spiegazioni che stimino convenienti.

270. L'avviso dei periti non vincola la autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione.

§ V.

dell' accesso giudiziale

271. Quando l'autorità giudiziaria creda necessaria l'ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo di uno dei giudici, può ordinarne l'accesso anche d'uffizio.

272. L'ordinanza o la sentenza, che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto, e delega il giudice che deve eseguirlo.

Quando l'ispezione debba farsi coll'assistenza di periti, questi sono nominati in conformità del paragrafo precedente.

*

219. Nel processo verbale si fa risultare delle interrogazioni e delle risposte.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal presidente o dal giudice delegato, e dal cancelliere.

§ II.

del giuramento

220. Il giuramento decisorio si può deferire in qualunque stato e grado della causa.

Chi lo deferisce deve proporne la formola.

221. Il procuratore non può deferire, accettare, o riferire un giuramento decisorio, rivocare il giuramento deferito, o dispensare dal prestarlo, senza mandato speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

222. L'ordinanza o la sentenza che ammette un giuramento ne contiene la formola, e prescrive che si presti all'udienza, salvo che per motivi gravi sia delegato un giudice per riceverlo.

Quando il giuramento sia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno in cui dovrà essere prestato, sempre che debba prestarsi all'udienza o davanti un giudice del collegio.

Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza prescrive la comparizione delle parti davanti il presidente o il giudice delegato, per stabilire l'udienza o il giorno in cui il giuramento dovrà prestarsi.

223. L'ordinanza che stabilisce il giorno per prestare il giuramento è notificata personalmente alla parte che deve giurare, nel termine da essa prescritto.

Tra la notificazione della ordinanza, e il giorno stabilito per prestare il giuramento deve passare un intervallo non minore di giorni quindici.

224. La parte cui è deferito il giuramento ammesso con sentenza, se lo voglia riferire, deve farne dichiarazione prima dell'ordinanza che stabilisce il giorno per prestarlo, altrimenti si ritiene che abbia eletto di giurare.

225. Quando la parte che deve giurare non si presenti nel giorno indicato, s'intende che ricusi di prestare il giuramento, salvo che giustifichi un impedimento legittimo.

226. Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

Il presidente o il giudice delegato deve premettere una ammonizione, che rammenti l'importanza e la santità dell'atto.

La parte comincia a prestare il giuramento, pronunziando le parole — *Giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro* —, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura, osservati nel resto i riti speciali della religione professata dalla stessa parte.

227. Il processo verbale riferisce la formola precisa del giuramento prestato, e ogni altra cosa relativa al medesimo.

Il processo verbale è sottoscritto dalla parte che ha giurato, dal presidente o dal giudice delegato, e dal cancelliere.

228. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano nel caso di giuramento deferito d'uffizio, in quanto siano applicabili.

§ III.

dell'esame dei testimoni

229. I fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni devono essere dedotti specificatamente per articoli separati.

La prova contraria è di diritto; ma quando con essa si vogliano provare fatti nuovi, questi debbono essere dedotti nel termine di giorni quindici da quello in cui l'ordinanza o la sentenza che ammise la prova è divenuta esecutiva in conformità dell'articolo 232.

230. L'ordinanza o la sentenza che ammette la prova testimoniale deve contenere:

1.° i fatti da provarsi;

2.° la delegazione di un giudice per fare l'esame dei testimoni, se non sia ordinato che l'esame segua all'udienza.

231. L'autorità giudiziaria, il presidente, o il giudice delegato, riconoscendone la necessità, può ordinare che l'esame dei testimoni segua sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni.

232. Il termine per far gli esami è di giorni trenta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un altro termine.

Il termine decorre rispettivamente dalla scadenza di quello stabilito per far opposizione od appellare, e, quando siavi stato giudizio di opposizione o d'appello, dalla notificazione della sentenza proferita in questo giudizio.

Quando debba procedersi all'esame per consenso delle parti, o in virtù di sentenza esecutiva non ostante appello od opposizione, o se la parte soccombente dichiari di non voler appellare, il termine decorre dal giorno della notificazione dell'ordinanza o della sentenza che ammise gli esami, o dal giorno della dichiarazione anzidetta.

233. Sull'istanza verbale o scritta della parte che vuole far eseguire l'esame, o di un suo mandatario, il giudice stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora in cui i testimoni devono comparire.

L'ordinanza è notificata al procuratore dell'altra parte almeno giorni dieci prima di quello stabilito per l'esame, sotto pena di nullità.

L'esame dei testimoni può farsi ad intervalli, purchè nel termine stabilito.

234. I procuratori devono notificarsi reciprocamente giorni cinque prima di quello dell'esame dei testimoni, l'indicazione del nome e cognome, della condizione e residenza dei medesimi, sotto pena di nullità.

La nullità non ha luogo quando l'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni suddette non sia tale da produrre incertezza assoluta intorno alle persone dei testimoni.

235. Quando a norma dell'articolo 232 sia assegnato per gli esami un termine minore dell'ordinario, si stabilisce nell'or-

sotto pena di una multa estendibile a lire cinquecento.

Se le scritture siano presso altre persone, queste possono essere obbligate nelle vie ordinarie a presentarle; sotto pena del risarcimento dei danni.

Se la verificazione debba eseguirsi nel luogo in cui si trovano le scritture di comparazione, il giudice vi si trasferisce, e dà i provvedimenti necessari.

288. Quando sia stato ordinato il trasporto delle scritture di comparazione nella cancelleria, e il depositario di esse sia un funzionario pubblico, deve questi, prima di consegnare gli originali, farne una copia, che sarà verficata sull' originale dal giudice procedente, o da un altro giudice delegato a norma dell'articolo 208; di ciò si fa processo verbale, copia del quale è annessa alle carte di cui si fa consegna.

Il depositario ripone fra le sue minute in luogo dell' originale la copia delle carte consegnate, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e può, se occorra, darne altre copie, con l' obbligo di fare menzione in esse del detto processo verbale.

Il depositario è rimborsato delle spese dalla parte che ha chiesta la verificazione. Queste spese sono tassate dal giudice delegato con ordine di pagamento in margine del processo verbale.

Il provvedimento tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva.

289. Quando le scritture di comparazione siano presentate da depositari pubblici, e la presentazione si faccia in luogo dal quale non possano essere trasportate, i depositari debbono essere presenti alla verificazione. Quindi ritirano le scritture, e, occorrendo, devono presentarle di nuovo.

Negli altri casi il giudice può ordinare che le scritture restino depositate presso il cancelliere, il quale ne rimane risponsabile. Se il depositario sia uffiziale pubblico può farne copia autentica nel modo e per l' oggetto indicato nell' articolo precedente, quantunque il luogo dove si fa la verificazione sia fuori del distretto del suo uffizio.

290. Quando manchino, o siano insufficienti le scritture di comparazione, il giudice può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura.

Se la parte sia presente, e, potendo, ricusi di scrivere, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta.

Se la parte non sia presente, il giudice stabilisce il giorno, e l'ora in cui la medesima dovrà scrivere sotto la sua dettatura.

Questo provvedimento è notificato alla parte personalmente. Tra il giorno della notificazione, e quello per la comparizione devono esservi i termini stabiliti nell' articolo 147.

Se la parte non comparisca si può dichiarare la scrittura come riconosciuta, salvo che giustifichi un legittimo impedimento.

291. Prestato il giuramento dai periti, e fatta ai medesimi la comunicazione delle carte di comparazione, o compiuto lo scritto sotto dettatura, le parti debbono ritirarsi dopo di aver fatte le istanze e osservazioni che reputino convenienti, delle quali si fa menzione nel processo verbale.

292. I periti procedono unitamente alla verificazione nella cancelleria in presenza del cancelliere, o davanti il giudice, se questi lo abbia ordinato. Se non possano terminare la loro operazione nello stesso giorno, questa è rimandata ad altro giorno ed ora indicati dal giudice o dal cancelliere, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

293. La relazione dei periti è fatta in conformità degli articoli 264 e seguenti, ed è unita al processo verbale.

Le scritture di comparazione si restituiscono ai depositari, mediante loro ricevuta scritta nel processo verbale, o annessa al medesimo.

294. Quando la parte proponga di provare la verità della scrittura col mezzo di testimoni, possono essere esaminati coloro che abbiano veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o abbiano cognizione di fatti che possano servire allo scoprimento della verità.

Se si proceda all' esame dei testimoni, la scrittura controversa deve essere presentata ad essi perchè la sottoscrivano. Della sottoscrizione o del rifiuto si fa menzione nel processo verbale.

Si osservano nel resto le regole stabilite nel paragrafo 3 di questa sezione.

295. Quando sia provato che la scrittura è stata scritta e firmata da colui che l' ha negata, questi è condannato in una multa da lire centocinquanta a cinquecento, nelle spese, e al risarcimento dei danni.

§ VII.

della falsità dei documenti

296. La querela di falso si può proporre in giudizio civile sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa.

La querela si può proporre quantunque il documento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il caso, in cui la verità del medesimo sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o penale.

297. La querela di falso incidente si può proporre in qualunque stato o grado della causa.

298. La parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l' altra parte se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso.

299. La parte interpellata deve notificare all' altra la sua dichiarazione, se intenda o no servirsi del documento prodotto.

Per questa dichiarazione il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

300. Quando la parte interpellata dichiari di non volersi servire del documento, questo si ha senz' altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti, salvo alla parte interpellante di trarne le induzioni

3.° la menzione del giuramento prestato;

4.° la menzione delle risposte di ciascun testimone;

5.° le eccezioni di sospetto state proposte;

6.° la dichiarazione se le interrogazioni siansi fatte d'uffizio o ad istanza delle parti;

7.° la menzione se il testimone abbia chiesto indennità, e in quale somma gli sia stata accordata;

8.° la menzione della lettura al testimone delle sue deposizioni, e delle variazioni ed aggiunte che vi abbia fatte;

9.° la sottoscrizione di ciascun testimone, o la menzione che egli non potè o non volle sottoscrivere;

10.° la sottoscrizione delle parti e dei loro procuratori, se presenti;

11.° la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

Vi è nullità se non siansi osservate le disposizioni dei numeri 9 e 11.

Vi è altresì nullità, se l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni accennate negli altri numeri produca assoluta incertezza circa il tempo in cui seguirono gli esami, o il loro oggetto, o le persone dei testimoni o delle parti, o l'adempimento delle formalità stabilite e il cui difetto porti nullità, salvo sempre in ogni caso di omissione o di errore l'applicazione delle pene disciplinali al cancelliere.

248. Quando l'autorità giudiziaria abbia ordinato che l'esame si faccia all'udienza, il presidente stabilisce il giorno in cui i testimoni saranno sentiti.

I testimoni sono interrogati dal presidente.

I giudici, chiesta la parola al presidente, possono interrogare i testimoni sulle circostanze intorno alle quali desiderino schiarimenti maggiori.

Le parti possono rivolgersi al presidente, affinchè faccia le interrogazioni che credano di loro interesse.

Il processo verbale dell'esame è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Si osservano nel resto le norme stabilite negli articoli precedenti.

249. Quando l'esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell'usciere, è rinnovato in tutto o in parte a spese di chi ha dato luogo alla nullità.

Il termine per il nuovo esame è stabilito dalla sentenza che pronunziò la nullità, e decorre dal giorno in cui la sentenza stessa è notificata. Non si possono esaminare altri testimoni. Se alcuno dei testimoni già sentiti non possa essere riesaminato, l'autorità giudiziaria tiene quel conto, che di ragione, dell'esame già eseguito.

250. La nullità della deposizione di uno o di più testimoni non importa la nullità delle altre.

251. Chi abbia fondato motivo di temere che sia per mancare uno o più testimoni necessari a far valere un diritto o una eccezione, può chiedere che i medesimi siano esaminati a futura memoria.

Se vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta al presidente nella forma dell'articolo 185.

Se non vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta per atto di citazione, in via sommaria, della parte contraria davanti l'autorità giudiziaria competente per la causa di merito.

Il presidente o l'autorità giudiziaria, riconosciuta l'urgenza, ammette il chiesto esame, se la prova testimoniale non sia vietata assolutamente dalla legge.

L'ordinanza o la sentenza sono esecutive non ostante reclamo, opposizione, o appello.

L'esame a futura memoria non ha altro effetto che di conservare la prova. Questa sarà efficace allora soltanto che venga ammessa definitivamente. Essa non pregiudica ad alcuno dei mezzi che competono all'altra parte per opporsi all'ammissione definitiva della prova, nè alla deduzione di prove contrarie, e non impedisce alla parte istante di presentare altri testimoni.

Sino a che la prova non sia stata ammessa definitivamente, il processo verbale non può prodursi in giudizio, e il cancelliere non può rilasciarne copia, sotto le pene stabilite nell'articolo 55.

§ IV.

dalla perizia

252. L'ordinanza o la sentenza, che ammette la perizia, ne enuncia l'oggetto, stabilisce il termine entro il quale dev'essere presentata la relazione, e delega un giudice per ricevere il giuramento del perito.

253. La perizia è fatta da uno o da tre periti, secondo che sia stabilito dalle parti o ordinato dall'autorità giudiziaria.

Se le parti non si siano precedentemente accordate nella nomina dei periti, questa si fa con l'ordinanza o con la sentenza che ammette la perizia.

254. Non possono essere d'ufficio nominati periti coloro, che, a termini dell'articolo 236, non possono essere sentiti come testimoni.

Possono essere ricusati solamente i periti nominati d'ufficio, eccetto che i motivi di ricusazione siano sopravvenuti dopo la nomina fatta dalle parti.

I motivi di ricusazione de' periti sono gli stessi che i motivi di ricusazione de' giudici.

255. I motivi di ricusazione anteriori alla notificazione dell'ordinanza o della sentenza che contiene la nomina dei periti d'ufficio, debbono essere proposti entro otto giorni dalla detta notificazione, salvo che nei casi d'urgenza un altro termine sia stabilito nell'ordinanza o nella sentenza.

I motivi di ricusazione sopravvenuti dopo la nomina dei periti, fatta d'ufficio o dalle parti, possono essere proposti sino a che non sia prestato il giuramento.

256. L'atto con cui si propongono i motivi di ricusazione deve contenere la produzione dei documenti giustificativi, o l'of-

ferta della prova per mezzo di testimoni su fatti specifici di ricusazione.

L'atto di ricusazione è notificato anche al perito ricusato.

257. La sentenza che ammette la ricusazione nomina altri periti.

Questa sentenza non è appellabile.

258. Quando la ricusazione sia rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte e verso i periti che ne facciano domanda per essere stato leso il loro onore. Nel caso di questa domanda i periti cessano dal loro ufficio.

L'appello dalla sentenza che rigetta la ricusazione deve essere proposto nei giorni quindici dalla notificazione, con citazione a comparire in via sommaria entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

259. Dopo la nomina dei periti, il giudice delegato, sull'istanza di una delle parti, premessa la citazione dell'altra e dei periti, riceve il giuramento di questi, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui essi comincieranno le loro operazioni; e, quando ne facciano domanda, determina la somma da depositarsi nella cancelleria anticipatamente per le spese.

I periti devono giurare, nella forma stabilita dall'articolo 226, di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse non ad altro scopo che di far conoscere ai giudici la verità.

260. Quando il perito non accetti la nomina, o non comparisca nel giorno e nell'ora indicati per prestare il giuramento, o per eseguire la perizia, è nominato d'ufficio, colle norme stabilite negli articoli precedenti, un altro perito, se le parti non siansi accordate in questa nomina.

Il perito, che, dopo avere prestato giuramento, non comparisca nel giorno ed ora stabilita per l'eseguimento della perizia, può essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni.

261. La copia dell'ordinanza o della sentenza, nella parte che determina l'oggetto della perizia, e i documenti necessari, sono rimessi ai periti non più tardi di giorni cinque da quello del giuramento.

262. Le parti possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credono del proprio interesse, e di queste deve farsi menzione nella relazione.

263. Quando i periti non possano terminare l'operazione nel giorno indicato, questa è da essi prorogata ad altro giorno ed ora certi, senza bisogno di citazione nè notificazione.

Se i periti non possano compiere le loro operazioni nel termine stabilito, possono prima della scadenza domandare una proroga.

La proroga è domandata con ricorso al presidente, il quale, udite le parti, provvede.

264. I periti fanno una sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti.

In caso di divergenza di opinioni fra i periti, si esprimono i motivi delle diverse opinioni senza indicare il nome dei periti che le hanno espresse.

I periti non possono corredare la loro relazione di piani e tipi, salvo sia stato loro ordinato con l'ordinanza o con la sentenza, o vi sia consenso delle parti.

265. Quando tutti i periti sappiano scrivere, la relazione deve essere sottoscritta contemporaneamente da tutti i periti, in presenza del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha ordinata la perizia.

Se i periti o alcuno di essi non sappiano scrivere, la relazione è letta dal cancelliere in presenza di tutti i periti, ed è sottoscritta da quelli di essi che sanno scrivere.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa con processo verbale in fine della relazione, la quale rimane depositata nella cancelleria.

266. Il presidente può ordinare che la relazione dei periti sia ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui la perizia fu eseguita, o di quello della residenza di uno dei periti, e il cancelliere trasmette immediatamente la relazione in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia.

267. L'onorario dei periti è tassato dal presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha chiesto la perizia, e, se questa fu ordinata di uffizio, solidalmente contro tutte le parti interessate.

268. Il perito che ritarda o ricusa di presentare la relazione nel termine stabilito o prorogato, decade di diritto dalla nomina, e le parti possono chiederne senz'altro la surrogazione, in conformità degli articoli precedenti.

In questo caso il perito non può pretendere alcun onorario o rimborso, ed è tenuto alle spese ed al risarcimento dei danni.

269. Quando l'autorità giudiziaria non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa, può ordinare ai periti di dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o più periti nominati d'uffizio. I nuovi periti possono richiedere ai primi le spiegazioni che stimino convenienti.

270. L'avviso dei periti non vincola la autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione.

§ V.

dell' accesso giudiziale

271. Quando l'autorità giudiziaria creda necessaria l'ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo di uno dei giudici, può ordinarne l'accesso anche d'uffizio.

272. L'ordinanza o la sentenza, che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto, e delega il giudice che deve eseguirlo.

Quando l'ispezione debba farsi coll'assistenza di periti, questi sono nominati in conformità del paragrafo precedente.

273. Le spese dell'accesso debbono anticiparsi e depositarsi nella cancelleria dalla parte che ne ha fatto la domanda, nella somma stabilita dal giudice delegato.

Quando l'accesso sia domandato da ambedue le parti od ordinato d'officio, la anticipazione e il deposito delle spese sono fatti per porzioni eguali, salvo che siasi altrimenti concordato tra le parti, o stabilito dall'autorità giudiziaria.

274. Sull'istanza di una delle parti il giudice delegato stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora dell'accesso.

Quando l'accesso debba farsi coll'assistenza dei periti, il giudice delegato, sulla istanza della detta parte, fa citare i periti, che abbiano accettata la nomina, a comparire sul luogo.

275. Il giudice nel giorno stabilito, siano o no presenti le parti o i loro procuratori, procede all'ispezione ordinata, e può fare d'ufficio, o a richiesta delle parti, altre ispezioni utili allo schiarimento della controversia, e dà i provvedimenti di urgenza.

276. Quando il giudice proceda coll'assistenza di periti, questi prestano giuramento sul luogo stesso dell'accesso. Per il giuramento e per la relazione si osserva quanto è stabilito nel paragrafo precedente.

La relazione deve presentarsi, se sia possibile, nel luogo dell'accesso; in difetto il giudice stabilisce il giorno e l'ora della presentazione. Egli può delegare per riceverla il cancelliere della pretura, il quale la trasmette immediatamente per originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ordinò l'accesso.

La relazione è annessa al processo verbale dell'accesso.

277. Il giudice delegato può, d'ufficio o sull'istanza delle parti, ordinare la formazione di un tipo del luogo controverso, oppure la verificazione di quelli già prodotti in causa.

Il giudice affida questa operazione ai periti stessi o ad un altro da lui nominato, se le parti non si accordino per la nomina.

278. Quando nel corso dell'accesso si debba provare qualche fatto che il giudice riconosca pertinente, egli può sentire i testimoni che siano presentati sul luogo, conformandosi per l'esame alle regole stabilite nel paragrafo 3 di questa sezione.

279. Quando l'accesso non possa compiersi in un solo giorno, il giudice lo proroga ad altro giorno ed ora fissi, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

280. I documenti presentati durante lo accesso sono menzionati nel processo verbale, e restituiti alle parti per essere prodotti in causa, salvo che il giudice ne ordini, anche d'uffizio, l'immediato deposito presso il cancelliere.

281. Il processo verbale fa risultare di ogni cosa relativa all'accesso.

È sottoscritto dalle parti, se presenti, dai procuratori intervenuti, dai periti, dal giudice, e dal cancelliere.

Quando l'accesso sia fatto ad intervalli il processo verbale è sottoscritto ad ogni interruzione.

Il processo verbale chiude che l'accesso indica i giorni impiegati nel medesimo.

§ IV.

della verificazione delle scritture

282. La domanda per ricognizione o verificazione di una scrittura privata può proporsi in giudizio, sia che la domanda formi l'oggetto principale del giudizio stesso, sia che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione.

Nel primo caso, se il convenuto riconosca la scrittura, le spese sono a carico dell'attore.

283. Quando la parte contro cui la scrittura è prodotta non comparisca, questa si ha per riconosciuta in sua contumacia.

Se comparisca e non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha ugualmente per riconosciuta.

284. Quando si debba procedere alla verificazione della scrittura, la parte che ne fa domanda deve proporne la prova con documenti, o col giudizio di periti, o per mezzo di testimoni, e depositare la scrittura nella cancelleria, dove rimane sino al termine della procedura.

La prova testimoniale non è ammessa che congiuntamente alla perizia, salvo che questa sia impossibile per difetto di scritture di comparazione.

L'ordinanza o la sentenza, che ordina la verificazione della scrittura, delega un giudice per procedere alla relativa istruzione.

285. Quando si proceda alla verificazione per mezzo di periti, il giudice nomina d'ufficio i periti, e designa le scritture di comparazione, se le parti non siansi accordate, e stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora in cui dovrà aver luogo la presentazione della scrittura, e la perizia.

Nel caso di ricusazione dei periti, si procede nel modo stabilito dal paragrafo 4 di questa sezione.

286. Quando le parti non si accordino sulle scritture che devono servire di comparazione, il giudice può ammettere soltanto:

1.° le firme apposte ad atti seguiti davanti notaro o altro uffiziale pubblico;

2.° le carte che quegli, la cui scrittura devesi verificare, abbia scritte o firmate in qualità di uffiziale pubblico;

3.° le scritture o firme private riconosciute dalla persona cui si attribuisce la scrittura da verificarsi, ma non quelle che siano da essa negate o non riconosciute, quantunque state precedentemente verificate o dichiarate come sue proprie;

4.° la parte riconosciuta o non negata della scrittura medesima da verificarsi.

287. Quando le scritture di comparazione siano presso depositari pubblici, ed il trasporto non ne sia vietato, il giudice delegato può ordinare che i depositari, nel giorno ed ora da lui indicati, le presentino nel luogo in cui deve farsi la verificazione,

sotto pena di una multa estendibile a lire cinquecento.

Se le scritture siano presso altre persone, queste possono essere obbligate nelle vie ordinarie a presentarle, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se la verificazione debba eseguirsi nel luogo in cui si trovano le scritture di comparazione, il giudice vi si trasferisce, e dà i provvedimenti necessari.

288. Quando sia stato ordinato il trasporto delle scritture di comparazione nella cancelleria, e il depositario di esse sia un funzionario pubblico, deve questi, prima di consegnare gli originali, farne una copia, che sarà verificata sull'originale dal giudice procedente, o da un altro giudice delegato a norma dell'articolo 208; di ciò si fa processo verbale, copia del quale è annessa alle carte di cui si fa consegna.

Il depositario ripone fra le sue minute in luogo dell'originale la copia delle carte consegnate, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e può, se occorra, darne altre copie, con l'obbligo di fare menzione in esse del detto processo verbale.

Il depositario è rimborsato delle spese dalla parte che ha chiesta la verificazione. Queste spese sono tassate dal giudice delegato con ordine di pagamento in margine del processo verbale.

Il provvedimento tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva.

289. Quando le scritture di comparazione siano presentate da depositari pubblici, e la presentazione si faccia in luogo dal quale non possano essere trasportate, i depositari debbono essere presenti alla verificazione. Quindi ritirano le scritture, e, occorrendo, devono presentarle di nuovo.

Negli altri casi il giudice può ordinare che le scritture restino depositate presso il cancelliere, il quale ne rimane risponsabile. Se il depositario sia uffiziale pubblico può farne copia autentica nel modo e per l'oggetto indicato nell'articolo precedente, quantunque il luogo dove si fa la verificazione sia fuori del distretto del suo uffizio.

290. Quando manchino, o siano insufficienti le scritture di comparazione, il giudice può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura.

Se la parte sia presente, e, potendo, ricusi di scrivere, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta.

Se la parte non sia presente, il giudice stabilisce il giorno, e l'ora in cui la medesima dovrà scrivere sotto la sua dettatura.

Questo provvedimento è notificato alla parte personalmente. Tra il giorno della notificazione, e quello per la comparizione devono esservi i termini stabiliti nell'articolo 147.

Se la parte non comparisca si può dichiarare la scrittura come riconosciuta, salvo che giustifichi un legittimo impedimento.

291. Prestato il giuramento dai periti, e fatta ai medesimi la comunicazione delle carte di comparazione, o compiuto lo scritto sotto dettatura, le parti debbono ritirarsi dopo di aver fatte le istanze e osservazioni che reputino convenienti, delle quali si fa menzione nel processo verbale.

292. I periti procedono unitamente alla verificazione nella cancelleria in presenza del cancelliere, o davanti il giudice, se questi lo abbia ordinato. Se non possano terminare la loro operazione nello stesso giorno, questa è rimandata ad altro giorno ed ora indicati dal giudice o dal cancelliere, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

293. La relazione dei periti è fatta in conformità degli articoli 264 e seguenti, ed è unita al processo verbale.

Le scritture di comparazione si restituiscono ai depositari, mediante loro ricevuta scritta nel processo verbale, o annessa al medesimo.

294. Quando la parte proponga di provare la verità della scrittura col mezzo di testimoni, possono essere esaminati coloro che abbiano veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o abbiano cognizione di fatti che possano servire allo scoprimento della verità.

Se si proceda all'esame dei testimoni, la scrittura controversa deve essere presentata ad essi perchè la sottoscrivano. Della sottoscrizione o del rifiuto si fa menzione nel processo verbale.

Si osservano nel resto le regole stabilite nel paragrafo 3 di questa sezione.

295. Quando sia provato che la scrittura è stata scritta e firmata da colui che l'ha negata, questi è condannato in una multa da lire centocinquanta a cinquecento, nelle spese, e al risarcimento dei danni.

§ VII.

della falsità dei documenti

296. La querela di falso si può proporre in giudizio civile sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa.

La querela si può proporre quantunque il documento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il caso, in cui la verità del medesimo sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o penale.

297. La querela di falso incidente si può proporre in qualunque stato o grado della causa.

298. La parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso.

299. La parte interpellata deve notificare all'altra la sua dichiarazione, se intenda o no servirsi del documento prodotto.

Per questa dichiarazione il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

300. Quando la parte interpellata dichiari di non volersi servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti, salvo alla parte interpellante di trarne le induzioni

che creda utili, e di fare le domande di danni che possano esserle dovuti.

301. Quando la parte interpellata dichiari volersi servire del documento, o non risponda all' interpellanza nel termine ordinario, l' altra parte, se persista nella sua istanza, dichiara con atto ricevuto dal cancelliere di proporre la querela di falso, esprimendone i motivi.

Per quest' atto il procuratore dev' essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

Il documento impugnato rimane in deposito nella cancelleria.

Il cancelliere entro ore ventiquattro presenterà l' atto al presidente, il quale con decreto in fine di esso delega un giudice per procedere alla istruzione.

Copia dell' atto e del decreto è notificata all' altra parte.

302. Quando esista l' originale del documento impugnato, il giudice delegato, sull' istanza della parte, o d' ufficio, può ordinarne il deposito nella cancelleria nel termine che stabilirà.

Per il deposito si osservano le norme e cautele prescritte nel paragrafo precedente riguardo alle scritture di comparazione.

Se il deposito dell' originale non siasi eseguito o non possa eseguirsi, sull' istanza d' una delle parti, e sulla relazione del giudice l' autorità giudiziaria dà i provvedimenti occorrenti.

303. Sull' istanza d' una delle parti è citata l' altra a comparire davanti il giudice per essere presente al processo verbale, che sarà fatto per assicurare l' identità e lo stato del documento.

Se sia stato eseguito il deposito dell' originale, è fatto processo verbale dello stato sia dell' originale, sia della copia.

304. Nel processo verbale debbono descriversi le cancellature, aggiunte, interlinee, ed ogni altra particolarità. Esso è fatto in presenza del ministero pubblico.

Con lo stesso processo verbale il giudice stabilisce il termine entro cui la parte che impugna il documento dovrà, sotto pena di decadenza, dedurre le prove del falso, e il termine entro cui l' altra parte dovrà notificare la sua risposta, con assegnazione della causa a udienza fissa sull' ammessione dei motivi della querela di falso, e delle prove sulle quali si fonda.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai loro procuratori, dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere.

Il documento impugnato è pure sottoscritto dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere.

305. L' autorità giudiziaria nel pronunziare sulla querela di falso può ammettere anche in parte i motivi della medesima, e riserbarsi di pronunziare sugli altri dopo la prova degli ammessi.

I motivi ammessi sono indicati nel dispositivo della sentenza.

306. Quando debbano esaminarsi testimoni si presentano loro i documenti impugnati, e le carte di comparazione. Di ciò è fatta menzione nel processo verbale, osservate nel resto le disposizioni contenute nel paragrafo 3 di questa sezione.

Se i testimoni nell' atto della deposizione presentino documenti, questi si uniscono all' esame dopo essere stati sottoscritti dai medesimi, dal giudice, e dal cancelliere. In questo caso si consegnano ai testimoni le copie dei documenti da essi presentati, certificati dal giudice, e dal cancelliere.

Finita la procedura di falso, il presidente sulla domanda dell' interessato ordina la restituzione dell' originale, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell' esame.

Le spese sono anticipate dalla parte che propose la querela.

307. La prova per mezzo di periti si fa nella maniera seguente:

1.° le scritture di comparazione sono proposte d' accordo delle parti, o designate dal giudice a norma dell' articolo 286;

2.° si consegnano ai periti i documenti impugnati, il processo verbale comprovante il loro stato, la sentenza che ha ammesso i motivi di falso e ordinato il giudizio dei periti, e le scritture di comparazione.

I periti dichiarano nella relazione di aver ricevuto ed esaminato questi atti, e sottoscrivono i documenti impugnati.

Se i testimoni abbiano unito documenti alla loro deposizione, la parte può richiedere e il giudice ordinare, anche d' uffizio, che i documenti siano presentati ai periti.

Si osservano nel resto le norme stabilite nel paragrafo precedente.

308. Quando risultino dal procedimento indizi sufficienti di falso, se gli autori o complici siano viventi, e l' azione penale non sia estinta, l' autorità giudiziaria ordina che si proceda a norma del codice di procedura penale, rilasciando, se ne sia il caso, mandato di cattura.

Per effetto di questa sentenza la causa civile è sospesa sino a che siasi pronunziato definitivamente nel giudizio penale, salvo che l' autorità giudiziaria creda che la causa o alcun capo di essa possa essere deciso indipendentemente dal documento impugnato.

309. Quando nel giudicare sulla querela di falso l' autorità giudiziaria abbia ordinato la soppressione o cancellazione in tutto o in parte, oppure la riforma o la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi, si sospende l' esecuzione di questo capo della sentenza, finchè sia scaduto il termine dell' appello, della rivocazione, e cassazione, o finchè la parte soccombente abbia espressamente accettato la sentenza.

310. Nella sentenza definitiva sul falso è provveduto alla restituzione dei documenti. Ciò ha luogo anche per i documenti impugnati, se non siano giudicati falsi.

Dei documenti trasportati da un uffizio pubblico si ordina la restituzione ai depositari, la quale è eseguita dal cancelliere nel modo stabilito dall' autorità giudiziaria.

311. La restituzione ordinata a termini dell' articolo 310 non può essere eseguita prima che sia decorso il termine stabilito nell' articolo 309.

Durante lo stesso termine è sospesa e-

gli onorari dei procuratori per l'assistenza agli interrogatorii o al giuramento, salvo che questi atti siano seguiti all' udienza.

Se si tratti di procedimenti fuori della giurisdizione del tribunale davanti cui ebbe luogo il giudizio, si ammettono in tassazione soltanto gli onorari e le indennità di viaggio che sarebbero dovuti ai procuratori esercenti presso il tribunale, nella cui giurisdizione gli atti furono eseguiti, salvo alle parti il farsi rappresentare e assistere da questi.

377. La parte che intende reclamare dalla tassazione fatta dal giudice delegato, deve proporre il reclamo nel termine stabilito dall' art. 183. Sul reclamo è provveduto a norma dello stesso articolo.

Quando il reclamo non sia fondato, chi lo propose soggiace alle spese dell'incidente, e il procuratore può essere condannato nell' ammenda di lire dieci.

La tassazione sottoscritta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

378. Per le spese della sentenza, della sua notificazione, e del precetto, tengono luogo di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall' usciere nell' atto di notificazione e nel precetto.

Il reclamo dalla nota del cancelliere o dalla indicazione dell'usciere non dà ragione a opporsi nelle altre parti all' esecuzione del precetto. Sul reclamo si provvede con citazione in via sommaria.

379. Per le spese dovute alle persone indicate nell' articolo 103 dai propri clienti o mandanti, il presidente rilascia in fine della nota presentata da esse l' ordine di pagamento nel termine non minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta successivi alla notificazione. Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Il debitore che intende di far opposizione deve proporla mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti il presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare delle loro istanze ed opposizioni, e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria.

L' opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da quest'articolo.

SEZIONE XII.

disposizioni speciali ai giudizi contumaciali

380. Quando non siavi stata costituzione di procuratore a norma dell'articolo 159, il convenuto sull' istanza dell' attore è dichiarato contumace.

Se il procuratore dell' attore non siasi costituito a norma dell' articolo 158, l' attore non può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma deve rinnovare la citazione.

381. Quando il procuratore del convenuto siasi costituito a norma dell' articolo 159, e quello dell' attore non abbia fatta la sua costituzione a norma dell'articolo 158, il convenuto può far dichiarare la contumacia dell' attore, al fine di ottenere l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell' attore, e il rimborso delle spese.

Se il convenuto proponga domande riconvenzionali, deve notificarle all' attore personalmente.

382. Quando la contumacia riguardi il convenuto che non sia stato citato in persona propria, l' attore può per l' effetto indicato nel capoverso dell' articolo 474 fargli notificare un nuovo atto di citazione, con dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso, deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta.

383. La dichiarazione di contumacia dev' essere chiesta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire, salvo che tra più attori o convenuti alcuno sia comparso.

Per questa dichiarazione la parte interessata deve far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione delle cause contumaciali, e giustificare, con certificato del cancelliere, che essa adempì e l' altra parte non adempì le disposizioni degli articoli 158 e 159.

384. La sentenza, che dichiara la contumacia, pronunzia sulle conclusioni della parte istante.

Se tra più attori o convenuti alcuno non sia comparso, l' autorità giudiziaria pronunzia colla stessa sentenza riguardo a tutte le parti.

Se sia stata fatta la notificazione prescritta dal capoverso dell'articolo 381, o la citazione sia stata rinnovata a norma dell' articolo 382, la sentenza ne fa menzione.

385. Quando occorra qualche atto di istruzione si procede come è stabilito nelle sezioni precedenti.

Però le istanze che si promuovono nel corso del giudizio, e le ordinanze d' istruzione sono notificate al contumace, mediante affissione di copia dell' atto alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria.

Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all' uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla.

L' usciere destinato, in caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con decreto del presidente, o dell'autorità giudiziaria richiesta.

386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammessibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle

SEZIONE VII.

della interruzione e della cessazione del procedimento

§ I.

delle cause che danno luogo alla riassunzione d'istanza o alla costituzione di nuovi procuratori

332. La citazione deve essere rinnovata quando prima della scadenza del termine per comparire avvenga la morte o il cangiamento di stato di una delle parti, o la cessazione dell'uffizio per cui doveva comparire in giudizio, ed essa non abbia precedentemente nominato un procuratore, o il nominato non siasi costituito o non si costituisca in causa.

333. La parte deve essere citata per la continuazione del giudicio, se dopo la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in in istato di essere giudicata, sia notificato alcuno dei casi indicati nell'articolo precedente.

334. La parte dev' essere parimente citata, se, durante il giudizio, ma prima che la causa sia in istato di essere giudicata, avvenga la morte, la cessazione dall' esercizio, la sospensione o l'interdizione di uno dei procuratori costituiti, ancorchè tali casi non siano stati notificati.

335. Quando la causa trovisi in istato di essere giudicata, non è necessaria per la decisione di essa la citazione per riassunzione d'istanza, o per costituzione di nuovo procuratore.

La causa è in istato di essere giudicata quando sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, nei procedimenti sommari, quando la relazione all' udienza sia cominciata.

336. La citazione per la riassunzione d'istanza, o per la costituzione di un nuovo procuratore, è fatta nei modi e coi termini stabiliti nel titolo III di questo libro.

Nella citazione si enunciano i nomi e cognomi dei procuratori già costituiti in causa.

Se la parte contro cui si riassume l'istanza ha procuratore costituito nel giudizio, l'istanza è riassunta con comparsa notificata al procuratore.

337. Quando la parte citata per riassumere l'istanza o per costituire nuovo procuratore non comparisca, la causa si prosegue in sua contumacia.

§ II.

della perenzione d' istanza

338. Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

L'istanza è altresì perenta quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall' articolo 383.

339. La perenzione ha luogo anche contro lo Stato, gli istituti pubblici, i minori, e qualunque altra persona che non abbia la libera amministrazione de'suoi beni, salvo il regresso contro gli amministratori.

340. La perenzione si opera di diritto.

Quando voglia continuarsi l'istanza scaduto il termine, chi intende approfittare della perenzione deve proporla espressamente prima d'ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunziato.

341. La perenzione non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunziate, nè le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura.

La perenzione nei giudizi di appello o di rivocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne siano stati modificati gli effetti da altra sentenza pronunziata nei detti giudizi.

342. Nel caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento.

§ III.

della rinunzia agli atti del giudizio

343. La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa.

Per le persone sottoposte all'amministrazione o assistenza altrui la rinunzia non può farsi, nè accettarsi fuorchè nella forma stabilita dalla legge per abilitarle a stare in giudizio.

344. Per la rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione, e la revoca della medesima, il procuratore deve essere munito di mandato speciale salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

345. La rinunzia accettata produce gli effetti della perenzione.

Essa obbliga il rinunziante a pagare le spese del giudizio.

SEZIONE VIII.

delle conclusioni del ministero pubblico

346. Il ministero pubblico conclude nei casi indicati dalla legge e in tutte le cause che riguardano:

1.° lo Stato;

2.° le donazioni, e i legati fatti a benefizio dei poveri;

3.° lo stato delle persone, e le tutele;

4.° il matrimonio, e la separazione personale dei coniugi;

5.° i minori, gli interdetti e gli inabilitati, gli assenti dichiarati, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla autorità pubblica;

6.° la competenza per materia o valore, e i conflitti di giurisdizione;

7.° le ricusazioni di giudici e degli uffiziali del ministero pubblico, e l'azione civile contro di essi;

8.° quelli che si trovino per causa pubblica fuori del regno, e non siano rappresentati in giudizio.

Il ministero pubblico può richiedere la comunicazione degli atti in tutte le cause nelle quali lo creda necessario per l'osservanza della legge, e l'autorità giudiziaria può anche ordinarla d'uffizio.

347. Il ministero pubblico conclude all'udienza dopo la discussione delle parti.

Può anche richiedere che si assegni un'altra udienza per le sue conclusioni.

SEZIONE IX.

della discussione orale e della polizia delle udienze

348. Le cause sono chiamate all'udienza secondo l'ordine dell'iscrizione, salvo la preferenza alle urgenti e alle contumaciali.

349. Quando sia stato nominato un giudice relatore, esso fa la relazione della causa.

Quando la relazione debba farsi dalle parti, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; i difensori delle altre parti possono rettificarlo. Se l'autorità giudiziaria non creda sufficientemente stabilito il fatto, il presidente nomina un relatore e rimanda la causa ad altra udienza.

350. Dopo la relazione i difensori delle parti leggono le conclusioni, e poi svolgono succintamente le ragioni su cui sono fondate.

Le parti, assistite dai loro procuratori, possono difendersi da sè stesse. L'autorità giudiziaria deve vietarlo se la passione o l'inesperienza possa impedir loro di trattare convenientemente la causa.

351. Quando le parti non siano comparse tutte all'udienza, le presenti possono fare istanza per la spedizione della causa.

352. Finita la discussione, i procuratori che non abbiano depositato ancora gli atti della causa a termini dell'articolo 177, o che non ne abbiano fatta la restituzione nel caso espresso nell'articolo 180, o che li abbiano ritirati nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 349, debbono consegnarli al cancelliere riuniti in fascicoli, rispettivamente muniti dell'inventario, e della nota delle spese, sotto pena di una multa da lire cinquantuna a lire cento, salvo il disposto del primo capoverso dell'articolo 180.

Se uno dei procuratori ometta di consegnare gli atti, la causa è giudicata su quelli dell'altra parte.

353. Quando si debba ordinare il rinvio della causa, l'ordinanza la rimette ad altra udienza fissa.

Le parti ancorchè non comparse all'udienza si hanno per citate a comparire con la pubblicazione dell'ordinanza di rinvio.

354. Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

355. Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto, e in silenzio.

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbedisca, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

SEZIONE X.

delle sentenze e delle ordinanze

§ I.

della pronunziazione e della forma delle sentenze e delle ordinanze

356. I giudici devono deliberare dopo la discussione della causa.

Possono differire la pronunziazione della sentenza ad una delle prossime udienze.

357. Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa.

Il numero dei votanti deve essere quello stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

358. La deliberazione si fa in segreto con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede. Quando la relazione della causa sia fatta da uno dei giudici, il primo a votare è il relatore.

359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

Chiusa la votazione, il presidente designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza.

360. La sentenza deve contenere:

1.° il nome e cognome delle parti;

2.° l'indicazione del loro domicilio, o della loro residenza, o dimora;

3.° il nome e cognome dei procuratori;

4.° il tenore delle conclusioni delle parti, esclusi il fatto e i motivi;

5.° l'enunciazione che il ministero pubblico sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

6.° i motivi in fatto e in diritto;

7.° il dispositivo;

8.° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

9.° la sottoscrizione di tutti i giudici che la hanno pronunziata, e del cancelliere.

361. La sentenza è nulla.

1.° se siasi violato l'articolo 357;

2.° se siasi ommesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 360, salvo quanto è stabilito nell'articolo 473. I motivi si reputano ommessi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza;

3.° se non siasi sentito il ministero pubblico nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo

dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

362. L'ordinanza deve contenere le indicazioni di cui nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'articolo 360, e la sottoscrizione del presidente o giudice, e del cancelliere.

Si fa luogo a rettificazione per qualunque omissione o indicazione erronea degli indicati requisiti a norma dell'articolo 473.

363. Sull'istanza delle parti può essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza, con cauzione, o senza, se si tratti:

1.° di domanda fondata su titolo autentico, o scrittura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato;

2.° di apposizione o di remozione di sigilli, o di compilazione d'inventario;

3.° di riparazioni urgenti;

4.° di sfratto da case o da altri immobili tenuti in affittamento o colonia, quando non vi sia titolo scritto, o il termine sia decorso;

5.° di sequestratari, depositari, e custodi;

6.° di ammissione di fideiussori e loro garanti;

7.° di nomina di tutori, curatori, ed altri amministratori, e di rendimento di conti;

8.° di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9.° di pericolo nel ritardo.

364. L'esecuzione provvisoria ha luogo non ostante opposizione o appello, se non sia stata limitata ad alcuno soltanto di questi mezzi.

L'esecuzione provvisoria non può essere ordinata per le spese del giudizio, quantunque aggiudicate a titolo di danni.

365. Quando siasi ommesso di pronunziare l'esecuzione provvisoria, non si può ordinare con nuova sentenza, salvo alla parte il diritto di domandarla in appello.

366. La sentenza è pubblicata dal cancelliere, non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'articolo 360. Non è necessaria nell'atto della pubblicazione la presenza degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza.

§. II.

della notificazione delle sentenze, e delle ordinanze

367. La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato in conformità degli articoli 134 n.° 5, 158 n.° 2, e 159 n.° 2. In mancanza di elezione o dichiarazione la notificazione è fatta al procuratore.

L'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati presenti alla pronunziazione di essa.

Quando il procuratore sia morto, o abbia cessato dalle sue funzioni, le notificazioni, che dovrebbero farsi ad esso, si fanno alla parte personalmente, e nell'atto di notificazione si fa menzione della morte del procuratore, o della cessazione di lui dalle sue funzioni.

368. La notificazione della sentenza, e dell'ordinanza indica la persona che l'ha richiesta, e quella a cui è fatta, e si eseguisce mediante consegna di copia nel modo e nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

369. Le copie delle sentenze, e delle ordinanze da notificarsi sono spedite dal cancelliere o dal procuratore della parte, che fa eseguire la notificazione. Se siano spedite dal procuratore, le copie debbono essere autenticate dal cancelliere.

SEZIONE XI.

delle spese

370. La parte soccombente è condannata nelle spese del giudizio, e, trattandosi di lite temeraria, può inoltre essere condannata al risarcimento dei danni.

Quando concorrano motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto o in parte.

Se siasi ommesso di pronunziare sulle spese, si provvede con nuova sentenza sull'istanza della parte interessata, con citazione in via sommaria.

371. Quando le parti soccombenti siano più, le spese si ripartiscono tra esse per capi, o in ragione del loro interesse nella controversia.

Se le parti siano condannate per obbligazione solidale, ciascuna può essere dichiarata tenuta alle spese solidalmente.

Se la sentenza non abbia stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per capi.

372. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori, e ogni altro amministratore, concorrendo motivi gravi, possono essere condannati nelle spese personalmente senza diritto di ripetizione.

373. I procuratori possono domandare che la condanna al pagamento delle spese sia pronunziata a loro favore, per quella parte che dichiareranno di aver anticipato.

Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale, o verbalmente all'udienza.

374. Sino a che le spese non siano state pagate al procuratore istante, la parte può fare opposizione con atto d'usciere da notificarsi all'altra parte, e in questo caso l'importare delle spese è depositato nella cancelleria finchè l'opposizione non sia risoluta.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

375. La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Questa però può dall'autorità giudiziaria essere delegata ad un giudice.

376. Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Quando diverse persone abbiano in causa lo stesso interesse, e si tratti di azione od obbligazione individua, si ammettono in tassazione le spese per un solo procuratore.

Non si comprendono nella tassazione

gli onorari dei procuratori per l'assistenza agli interrogatorii o al giuramento, salvo che questi atti siano seguiti all' udienza.

Se si tratti di procedimenti fuori della giurisdizione del tribunale davanti cui ebbe luogo il giudizio, si ammettono in tassazione soltanto gli onorari e le indennità di viaggio che sarebbero dovuti ai procuratori esercenti presso il tribunale, nella cui giurisdizione gli atti furono eseguiti, salvo alle parti il farsi rappresentare e assistere da questi.

377. La parte che intende reclamare dalla tassazione fatta dal giudice delegato, deve proporre il reclamo nel termine stabilito dall' art. 183. Sul reclamo è provveduto a norma dello stesso articolo.

Quando il reclamo non sia fondato, chi lo propose soggiace alle spese dell'incidente, e il procuratore può essere condannato nell' ammenda di lire dieci.

La tassazione sottoscritta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

378. Per le spese della sentenza, della sua notificazione, e del precetto, tengono luogo di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall' usciere nell' atto di notificazione e nel precetto.

Il reclamo dalla nota del cancelliere o dalla indicazione dell'usciere non dà ragione a opporsi nelle altre parti all' esecuzione del precetto. Sul reclamo si provvede con citazione in via sommaria.

379. Per le spese dovute alle persone indicate nell' articolo 103 dai propri clienti o mandanti, il presidente rilascia in fine della nota presentata da esse l' ordine di pagamento nel termine non minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta successivi alla notificazione. Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Il debitore che intende di far opposizione deve proporla mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti il presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare delle loro istanze ed opposizioni e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria.

L' opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da questo articolo.

SEZIONE XII.

Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali

380. Quando non siavi stata costituzione di procuratore a norma dell'articolo 159, il convenuto sull' istanza dell' attore è dichiarato contumace.

Se il procuratore dell' attore non siasi costituito a norma dell' articolo 158, l' attore non può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma deve rinnovare la citazione.

381. Quando il procuratore del convenuto siasi costituito a norma dell' articolo 159, e quello dell' attore non abbia fatta la sua costituzione a norma dell'articolo 158, il convenuto può far dichiarare la contumacia dell' attore, al fine di ottenere l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell' attore, e il rimborso delle spese.

Se il convenuto proponga domande riconvenzionali, deve notificarle all' attore personalmente.

382. Quando la contumacia riguardi il convenuto che non sia stato citato in persona propria, l' attore può per l' effetto indicato nel capoverso dell' articolo 474 fargli notificare un nuovo atto di citazione, con dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l' attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso, deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta.

383. La dichiarazione di contumacia dev' essere chiesta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire, salvo che tra più attori o convenuti alcuno sia comparso.

Per questa dichiarazione la parte interessata deve far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione delle cause contumaciali, e giustificare, con certificato del cancelliere, che essa adempì e l' altra parte non adempì le disposizioni degli articoli 158 e 159.

384. La sentenza, che dichiara la contumacia, pronunzia sulle conclusioni della parte istante.

Se tra più attori o convenuti alcuno non sia comparso, l' autorità giudiziaria pronunzia colla stessa sentenza riguardo a tutte le parti.

Se sia stata fatta la notificazione prescritta dal capoverso dell'articolo 381, o la citazione sia stata rinnovata a norma dell' articolo 382, la sentenza ne fa menzione.

385. Quando occorra qualche atto di istruzione si procede come è stabilito nelle sezioni precedenti.

Però le istanze che si promuovono nel corso del giudizio, e le ordinanze d' istruzione sono notificate al contumace, mediante affissione di copia dell' atto alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria.

Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all' uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla.

L' usciere destinato, in caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con decreto del presidente, o dell'autorità giudiziaria richiesta.

386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammessibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

387. L'attore nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimente il convenuto, nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 381, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

388. Le spese della sentenza contumaciale, della notificazione di essa, e degli atti ai quali ha dato luogo la contumacia, sempre che la medesima sia stata regolarmente verificata, sono a carico del contumace anche quando ottenga sentenza favorevole nel giudizio di opposizione o di appello, salvo in questo caso la tassa di registro sul valore della causa.

La sentenza che condanna il contumace alle spese contumaciali è esecutiva per questo capo anche in pendenza del giudicio di merito.

CAPO II.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI DI APPELLO

389. Sono trattate col procedimento sommario:

1.° le domande per provvedimenti conservatorii o interinali;

2.° le cause in appello dalle sentenze dei pretori;

3.° le altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa.

390. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158, n.° 2, e 159, n.° 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

391. Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa. Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente.

La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali.

392. Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili.

CAPO III.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO

393. L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso.

Prima che scada il termine stabilito dall'atto di citazione, l'attore deve depositare nella cancelleria i documenti prodotti in sostegno della domanda.

394. Entro giorni cinque successivi alla scadenza del termine della citazione il convenuto deve far notificare all'attore, nel domicilio da esso eletto o dichiarato in conformità dell'articolo precedente, la sua comparsa di risposta, con indicazione dei documenti prodotti, depositando nella cancelleria la copia dell'atto di citazione, e i documenti.

In questa comparsa il convenuto deve nello stesso modo eleggere o dichiarare il domicilio.

395. Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi deve nel giorno stabilito per la comparizione presentare al cancelliere il mandato, il quale può essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Il cancelliere ne prende nota nel registro.

396. Tutte le notificazioni, comprese quelle della sentenza definitiva, si fanno al domicilio eletto o dichiarato.

In difetto di elezione o dichiarazione le notificazioni si possono fare al procuratore, e, quando manchi, alla cancelleria del tribunale.

397. Le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificare sono spedite dal cancelliere o dal procuratore. Se siano spedite dal procuratore, le copie debbono essere autenticate dal cancelliere.

398. I termini di giorni quindici stabiliti negli articoli 165, 174 e 176 sono ridotti a giorni cinque; quello di giorni otto stabilito dall'articolo 179 è ridotto a giorni tre; quello di giorni trenta stabilito dall'articolo 169 è ridotto a giorni dieci.

La pena comminata dall'articolo 176 è applicata alla parte, se non sia rappresentata da procuratore.

399. Il termine per comparire davanti

I mezzi ordinari sono l' opposizione, e l' appellazione.

I mezzi straordinari sono la rivocazione, l' opposizione del terzo, e il ricorso per cassazione.

L' accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinunzia al diritto d' impugnarla.

466. I termini per impugnare una sentenza sono perentori; la decadenza ha luogo di diritto, e deve pronunziarsi anche d' uffizio.

467. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, salvo le disposizioni speciali della legge.

Il termine per l' opposizione, e quello per l' appellazione decorrono simultaneamente.

468. Il termine rimane sospeso per la morte della parte soccombente.

Esso non riprende il suo corso che dopo la notificazione della sentenza fatta agli eredi personalmente. La notificazione entro l'anno dalla morte della parte può farsi collettivamente agli eredi, senza designazione di nomi e di qualità, all' ultimo domicilio o residenza che aveva il defunto.

Se il termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione sia minore della metà del termine intiero, esso è prorogato sino a questa metà.

469. Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma o annullamento di una sentenza siano più, la domanda si deve proporre contro tutte.

Se la domanda siasi proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare coll' intervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa divisibile, quegli che propone la domanda dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste.

L' integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza del termine stabilito per proporre la domanda di riforma o di annullamento.

470. La domanda di riforma o di annullamento proposta da una delle parti interessate ad impugnare la sentenza giova alle altre per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè intervengano nel giudizio, e facciano adesione nei modi e nei termini stabiliti in appresso.

471. La riforma o l'annullamento di una sentenza giova a quelli che l' hanno domandato.

Giova anche a coloro,

1.° che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona che ottenne la riforma o l' annullamento;

2.° che in una controversia su di cosa indivisibile sono stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma o l'annullamento;

3.° che con la sentenza riformata o annullata sono stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento.

Essi però non possono valersi della riforma o dello annullamento nei casi indicati ai numeri 2 e 3, se l'una o l'altro sia stato pronunziata per motivi esclusivamente propri della persona che ha proposto la domanda.

472. Quando la causa sia rinviata davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata, sta ferma la rappresentanza dei procuratori già costituiti, salvo che la citazione debba essere rinnovata a termini degli articoli 333, 334, e sta pur ferma l' elezione del domicilio, o la dichiarazione del domicilio o della residenza fatta per le notificazioni.

Se il giudizio debba proseguire in via sommaria, la sentenza di rinvio stabilisce l'udienza in cui le parti devono comparire davanti l' autorità giudiziaria inferiore.

473. Non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 465 per far emendare nelle sentenze omissioni o errori che non ne producano la nullità a termini dell'articolo 361, nè per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo.

Queste correzioni, se le parti siano d'accordo, sono proposte con ricorso, sottoscritto da esse o dai loro procuratori, e ordinate dall' autorità giudiziaria con decreto, il cui originale si conserva nei registri della cancelleria. Nelle cause indicate nell' articolo 133 le correzioni possono proporsi oralmente. L' autorità giudiziaria ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

In caso di dissenso le correzioni sono proposte, con comparsa davanti i tribunali civili e le corti d'appello, che provvedono nel modo stabilito per gli incidenti, e con citazione in via sommaria davanti i tribunali di commercio, i pretori, e i conciliatori.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della sentenza originale, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate.

CAPO I.

DELL' OPPOSIZIONE

474. Il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle sentenze pronunziate in sua contumacia.

L' opposizione non è ammessa se la citazione sia stata rinnovata a norma dell' articolo 382.

475. Le sentenze contumaciali non possono essere eseguite durante il termine per l' opposizione, salvo che sia stata ordinata l' esecuzione provvisoria.

476. Il termine per fare opposizione è quello stabilito dalla legge per comparire in giudizio, secondo i casi indicati nel capo II, titolo III del presente libro.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza contumaciale, e si calcola in ragione della distanza tra il luogo della notificazione e la sede dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza.

477. L' opposizione può farsi, anche scaduto il termine suddetto, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale

so all' altra parte. Questa disposizione non si applica alle domande proposte nell' atto di citazione.

417. Il pretore, sugli atti avanti indicati, sentite le parti in persona nelle loro ragioni ed eccezioni ulteriori, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione abbia luogo, ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

418. Quando la conciliazione non riesca, le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto, nel termine stabilito dal pretore, osservate le disposizioni dell' articolo 416.

I termini possono prorogarsi soltanto una volta.

419. I documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra.

Le scritture originali possono comunicarsi per copia; sulla copia e sull' originale il pretore appone la sua firma, previa la collazione fattane dal cancelliere in presenza delle parti.

420. Quando si faccia luogo a qualche atto d' istruzione, per cui la causa sia rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa.

421. Il pretore, quando ravvisi la causa istrutta sufficientemente, o la parte dichiari di non voler rispondere, se non creda di pronunziare la sentenza nella stessa udienza, stabilisce per la pronunciazione una delle prossime udienze.

Le parti devono rimettere al cancelliere gli scritti e i documenti riuniti in fascicoli.

422. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il pretore accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, o la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l' istanza in garantia è separata dalla causa principale.

423. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, finchè il pretore non abbia provveduto per la pronunziazione della sentenza a norma dell' articolo 421.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all' altra parte prima del provvedimento suddetto. Il pretore stabilisce un termine per la citazione del terzo.

424. Gli interrogatorii possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l' ammissione degli interrogatorii, il pretore può ordinare all' interrogato, che sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l' ammissione degli interrogatorii, e questi siano stati proposti oralmente, il pretore determina nella sentenza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

425. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente, o per mezzo di mandatario. Il mandato deve essere speciale per quest' oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formola del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formola proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale della causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente, o chieda un termine per fare osservazioni sull' ammissione o sulla formola del giuramento, il pretore stabilisce all' uopo l' udienza.

426. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice determina i fatti da provarsi.

427. Quando la citazione dei testimoni si debba eseguire nel comune stesso in cui devono essere esaminati, si può fare verbalmente colla sola menzione di essa nel processo verbale d' udienza; se fuori, si fa per biglietto.

428. Quando si faccia luogo a perizia, il pretore stabilisce il giorno per il giuramento del perito.

Se il perito non comparisca è citato nella forma stabilita per i testimoni, e, non comparendo tuttavia, è nominato un altro perito.

Il pretore fa dar lettura al perito del processo verbale, o della sentenza che ha ordinato la perizia.

La relazione del perito è fatta verbalmente o per iscritto, secondochè sia ordinato dal pretore, ed è presentata nel giorno in cui fu eseguita la perizia, salvo che, per la distanza del luogo, o per altro motivo, il pretore abbia stabilito un altro giorno.

429. Quando nell' accesso giudiziale il pretore debba essere assistito da un perito, sono applicabili le disposizioni dell' articolo precedente.

430. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il pretore ne ordina il deposito nella cancelleria.

431. Quando s' impugni un documento come falso, il pretore provvede a norma dell' articolo 406.

432. Per la discussione di conti il pretore può rimettere le parti davanti un arbitro conciliatore.

433. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al pretore, e l' atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto nell' articolo 331.

434. Quando sia richiesto un pretore di altro mandamento per atti d' istruzione, il pretore richiedente stabilisce l' udienza in cui le parti dovranno presentarsi al pretore richiesto.

Questi, sull' istanza di una delle parti, stabilisce il giorno e l' ora per l' esecuzione dell' atto, dopo la quale rimanda le parti a udienza fissa davanti il pretore richiedente.

SEZIONE II.

delle sentenze, delle ordinanze, e delle spese

435. Il pretore deve pronunziare la sentenza valendosi degli originali dei processi verbali, degli scritti, e dei documenti presentati dalle parti.

Queste non sono tenute a prenderne copia. Il cancelliere deve spedire le copie o gli estratti che gli siano richiesti.

mette intervento in causa, se non di coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo, salvo il disposto dell'articolo 205.

492. Quando l'autorità giudiziaria confermi una sentenza interlocutoria o incidentale, o riformandola non decida definitivamente il merito della causa, questa si deve rinviare, per il corso ulteriore, all'autorità giudiziaria di primo grado.

Se nel riformare una sentenza definitiva l'autorità giudiziaria d'appello ordini ulteriori atti d'istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi giudici.

493. Quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia solo su questa.

Quando in prima istanza siasi pronunziato anche sul merito, non si può in appello conoscere di questo, se sia dichiarata l'incompetenza dei primi giudici.

CAPO III.

DELLA REVOCAZIONE

494. Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado d'appello possono essere rivocate sull'istanza della parte:

1.° se la sentenza sia stato l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2.° se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

3.° se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4.° se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza d'un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunziato;

5.° se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche sull'eccezione di cosa giudicata.

495. Possono eziandio essere rivocate sulla domanda della parte, scaduti i termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello, nei casi indicati nei tre primi numeri dell'articolo precedente:

1.° le sentenze contumaciali pronunziate in seconda istanza;

2.° le sentenze pronunziate in prima istanza, tanto in contraddittorio quanto in contumacia, comprese quelle dei conciliatori.

Le sentenze dei conciliatori possono inoltre essere rivocate nel caso indicato nel numero 5 dell'articolo precedente.

496. Quando la sentenza abbia più capi, non si ammette la rivocazione che per quei capi, per i quali sussista uno dei motivi indicati dagli articoli precedenti, e per gli altri che ne siano dipendenti.

497. Il termine per proporre la rivocazione delle sentenze è quello stabilito per appellare dall'articolo 485.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di rivocazione sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 494, il termine decorre dal giorno in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo scoperto, o il documento ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

498. La domanda per rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, e possono pronunziare gli stessi giudici.

499. Chi vuole agire per rivocazione deve provare con quitanza del ricevitore di avere eseguito il deposito di una somma uguale alla multa o ammenda stabilita dall'articolo 506. Altrimenti la domanda è rigettata anche d'ufficio.

500. Quando con un solo atto siano impugnate più sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un solo deposito.

Mediante un solo deposito possono più persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda di rivocazione, purchè con un solo atto.

501. Sono dispensate dal deposito le amministrazioni dello Stato, e le persone ammesse al benefizio dei poveri per proporre la rivocazione. Queste ultime nell'atto in cui propongono la domanda devono indicare il decreto che le ammette a questo benefizio.

502. La domanda di rivocazione è proposta con atto di citazione che ne contiene i motivi.

Quando la domanda sia proposta nei giorni cento ottanta dalla notificazione della sentenza, deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396, e 437 capoverso ultimo.

La domanda di rivocazione per adesione è proposta nel modo e nel termine stabilito dall'articolo 479 per adesione all'opposizione.

503. La domanda per rivocazione non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata.

L'autorità giudiziaria può tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'esecuzione.

504. Quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa, l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende quest'ultima, può sospenderne il corso.

505. Nelle cause di rivocazione le sentenze delle corti d'appello e dei tribunali civili devono essere precedute dalle conclusioni del ministero pubblico, salvo il disposto nell'articolo 157.

506. La sentenza, che rigetta la domanda per rivocazione, condanna l'attore nelle spese e nell'ammenda o multa:

se questa non sia stata notificata al convenuto in persona propria.

Quando questa opposizione sia fatta nell'atto della esecuzione, è menzionata nel processo verbale. Quindi è proposta a norma dell'articolo 478, nel termine di giorni dieci, se la sentenza sia stata pronunziata da un tribunale civile o di commercio, o da una corte d'appello, e nel termine di giorni cinque se la sentenza sia stata pronunziata da un pretore o da un conciliatore.

Se il contumace non sia presente al primo atto di esecuzione, basta che l'opposizione sia fatta nel detto termine di giorni dieci o di giorni cinque, e nei modi stabiliti dall'articolo 478.

L'opposizione fatta nel modo e nel termine suindicati impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

478. L'opposizione è proposta con atto di citazione, che deve contenerne i motivi. Se si tratti di cause nelle quali è stabilita la citazione per biglietto, basta che sia indicata nel medesimo la sentenza impugnata.

L'opposizione può essere notificata alla residenza dichiarata, o al domicilio eletto o dichiarato dall'attore. Davanti i tribunali civili, e le corti d'appello può anche notificarsi al procuratore dell'attore.

479. L'adesione di cui nell'articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, e alla prima udienza nei casi di procedimento sommario.

L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto.

480. Quando l'opponente non comparisca nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria, sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa, rigetta l'opposizione.

CAPO II.

DELL' APPELLAZIONE

481. L'appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'articolo 459.

L'appello dalle sentenze contumaciali importa rinunzia al diritto di fare opposizione.

482. L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso per appellare, e durante il giudizio di appello.

483. Quando l'esecuzione provvisoria domandata in primo giudizio non sia stata pronunziata, può domandarsi in via incidentale nel giudizio di appello.

484. Quando sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria fuori dei casi dalla legge indicati, l'appellante può chiedere inibitorie all'autorità giudiziaria d'appello, in via incidentale, o in via sommaria, secondo che già sia o no pendente il giudizio d'appello.

Lo stesso ha luogo se durante il termine per appellare, o non ostante l'appello, sieno dati provvedimenti esecutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

485. Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente è:

1.° di giorni trenta per le sentenze dei pretori e per le sentenze dei tribunali in materia commerciale;

2.° di giorni sessanta per le sentenze dei tribunali civili in materia civile.

Anche quando sia scaduto il termine per appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza.

486. L'appello principale è proposto con atto di citazione.

Esso deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396, e 437, capoverso ultimo.

Quando la sentenza contenga più capi, ed alcuno soltanto sia impugnato, s'intende che l'appellante abbia accettato gli altri capi. Se non sia fatta indicazione di capi, l'appello s'intende proposto contro tutti.

487. L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi

nella prima risposta anteriore all'iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommari.

L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinunzia al medesimo non pregiudica l'appello incidentale.

488. L'adesione indicata nell'articolo 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello, o alla prima udienza in cui è trattata la causa secondo la natura del procedimento.

489. Quando l'appellante non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio, e del mandato, nel termine e in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione, rigetta l'appello.

Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, se questa sia in via sommaria, o, comparendo, non abbia presentato i documenti sopra indicati.

Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

490. Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove; se proposte devono rigettarsi anche d'uffizio.

Possono domandarsi gl'interessi, i frutti, gli accessori scaduti dopo la sentenza di prima istanza, e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Può proporsi la compensazione, e ogni altra eccezione alla domanda principale.

Possono dedursi nuove prove.

491. Nel giudizio di appello non si am-

tacinque se la sentenza sia di tribunale civile o di commercio, di lire venticinque se la sentenza sia di pretore.

Non è luogo a deposito:

1.° per i ricorsi nell' interesse dello Stato;

2.° per i ricorsi nell'interesse di persone ammesse al benefizio dei poveri per domandare la cassazione;

3.° negli altri casi eccettuati dalla legge.

Le disposizioni dell' articolo 500 sono applicabili ai depositi che si debbono fare per ricorrere in cassazione.

522. Il ricorso per cassazione è diretto alla corte, e sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale per quest'oggetto della parte ricorrente.

523. Il ricorso per cassazione deve contenere:

1.° l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre;

2.° l'esposizione sommaria dei fatti;

3.° la data della sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che non fu notificata;

4.° i motivi, per i quali si chiede la cassazione, e l' indicazione degli articoli di legge su cui si fondano.

Al ricorso devono essere annessi:

il mandato per l' avvocato che ha sottoscritto il ricorso;

il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri;

la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere;

gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente.

524. La sottoscrizione dell' avvocato nel ricorso importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la corte di cassazione.

Se l' avvocato non abbia residenza nel detto comune, si deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune medesimo con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui è fatta l'elezione. In mancanza tutte le notificazioni sono fatte alla cancelleria della corte.

525. Il ricorso col certificato del deposito, o col decreto di ammissione al benefizio dei poveri è notificato all' altra parte nella forma delle citazioni nel termine stabilito per ricorrere. La corte può autorizzare la notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 146.

La notificazione importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco.

L' atto di notificazione è scritto e sottoscritto dall' usciere sull' originale e sulla copia.

Alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 145.

526. Il ricorso coi documenti annessi e coll'atto originale di notificazione è presentato alla cancelleria della corte nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

527. Il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato alla cancelleria della corte nelle ore, in cui, a norma dei regolamenti, deve stare aperta.

Ogni consegna fatta fuori dalla cancelleria non è efficace.

Il termine utile per fare la consegna s' intende scaduto nel momento, in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancelleria della corte nell' ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesto.

528. Il ricorso è dichiarato non ammissibile:

1.° se non sia stato notificato o presentato nei termini e nelle forme stabilite;

2.° se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata, e gli altri documenti necessari.

La parte, il cui ricorso fu dichiarato non ammissibile, non può riproporlo.

529. Chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente a norma dell' articolo 470, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra stabilite.

La notificazione di questo ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la presentazione alla cancelleria del ricorso principale.

Il ricorso di adesione è presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione.

530. Il cancelliere della corte deve dare comunicazione delle carte, e dei documenti annessi al ricorso all'avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, che si presenti a nome della parte cui fu il ricorso notificato, munito di mandato speciale della medesima.

Per fare l'ispezione delle carte e dei documenti in cancelleria basta la presentazione della copia del ricorso stata notificata.

531. La parte a cui fu notificato il ricorso può far notificare un controricorso nel termine di giorni trenta dalla scadenza di quello stabilito nell' articolo 526, e deve presentarlo alla cancelleria nei cinque giorni dalla notificazione.

Se sianvi annessi documenti, il controricorso deve averne l'elenco in fine.

Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli articoli 522, 524 e 527.

Colla presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

La notificazione del controricorso sana le nullità di forma della notificazione del ricorso.

532. Nei casi d'urgenza il presidente può abbreviare i termini stabiliti negli articoli 526 e 531.

Quando il presidente abbia stabilito un termine minore di giorni venti per la pre-

di lire cinque, se la sentenza impugnata sia di un conciliatore;

di lire venticinque, se di un pretore;

di lire cinquanta, se di un tribunale civile o di commercio:

di lire cento, se di una corte d'appello.

La condanna inoltre al risarcimento dei danni, se siavi luogo.

507. La sentenza che ammette la rivocazione ordina la restituzione delle somme depositate, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunciazione della sentenza rivocata.

508. Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola sentenza sull'ammessione della domanda di rivocazione e sul merito della controversia.

In questo caso la restituzione di ciò che siasi conseguito colla sentenza rivocata è regolata dalla nuova sentenza.

509. La domanda di rivocazione non è ammessa contro le sentenze pronunziate in giudizio di rivocazione.

Contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione di sentenze di seconda istanza è ammesso il ricorso in cassazione.

Contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione di sentenze indicate al numero 2 dell' articolo 495 è ammesso l'appello, salvo che la sentenza sia di un conciliatore.

CAPO IV.

DELL' OPPOSIZIONE DEL TERZO

510. Un terzo può fare opposizione a sentenza pronunciata tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti.

511. L'opposizione del terzo si propone davanti la stessa autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, e possono su di essa pronunziare gli stessi giudici.

512. Quando la sentenza sia impugnata dai creditori di una delle parti, per essere effetto di dolo o collusione a loro danno, l'opposizione si propone nel termine stabilito per appellare nell'articolo 485, che decorre dal giorno in cui hanno potuto scoprire il dolo o la collusione.

513. L'opposizione del terzo si propone e può essere notificata a norma dell'articolo 502.

514. L'opposizione del terzo non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata.

L'esecuzione è sospesa, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l'autorità giudiziaria ordini per motivi gravi l'esecuzione, non ostante l'opposizione del terzo.

515. Quando la sentenza impugnata sia stata presentata in un'altra causa, si applica la disposizione dell'articolo 504.

516. Quando l'opposizione sia dichiarata inammessibile, o rigettata, si applica la disposizione dell'articolo 506.

CAPO V.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE

SEZIONE I.

delle sentenze che possono essere impugnate col ricorso per cassazione

517. La sentenza pronunziata in grado d'appello può essere impugnata col ricorso per cassazione:

1.° se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state ommesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

2.° se sia nulla a norma dell' articolo 361;

3.° se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

4.° se abbia pronunziato su cosa non domandata;

5.° se abbia aggiudicato più di quello ch'era domandato;

6.° se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell' articolo 370, capoverso ultimo;

7.° se contenga disposizioni contraddittorie;

8.° se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata.

Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale se non sia scaduto il termine per fare opposizione.

SEZIONE II.

del ricorso per cassazione e del procedimento relativo

518. Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di giorni novanta.

Per coloro che abitano fuori di Europa il termine è di giorni cento ottanta.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza a norma degli articoli 367, 396, e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione.

519. Quando nel termine suddetto non sia stato presentato ricorso per cassazione, o vi sia stata rinunzia al ricorso presentato, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denunziare d'uffizio la sentenza, se creda che debba essere annullata nell'interesse della legge.

In questo caso le parti non possono giovarsi dell' annullamento della sentenza.

520. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge.

521. Il ricorso per cassazione deve essere preceduto dal deposito della somma di lire centocinquanta se la sentenza impugnata sia di corte d'appello, di lire settan-

tacinque se la sentenza sia di tribunale civile o di commercio, di lire venticinque se la sentenza sia di pretore.

Non è luogo a deposito:

1.° per i ricorsi nell' interesse dello Stato;

2.° per i ricorsi nell'interesse di persone ammesse al benefizio dei poveri per domandare la cassazione;

3.° negli altri casi eccettuati dalla legge.

Le disposizioni dell' articolo 500 sono applicabili ai depositi che si debbono fare per ricorrere in cassazione.

522. Il ricorso per cassazione è diretto alla corte, e sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale per quest'oggetto della parte ricorrente.

523. Il ricorso per cassazione deve contenere:

1.° l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre;

2.° l'esposizione sommaria dei fatti;

3.° la data della sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che non fu notificata;

4.° i motivi, per i quali si chiede la cassazione, e l' indicazione degli articoli di legge su cui si fondano.

Al ricorso devono essere annessi:

il mandato per l' avvocato che ha sottoscritto il ricorso;

il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri;

la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere;

gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente.

524. La sottoscrizione dell'avvocato nel ricorso importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la corte di cassazione.

Se l' avvocato non abbia residenza nel detto comune, si deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune medesimo con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui è fatta l'elezione. In mancanza tutte le notificazioni sono fatte alla cancelleria della corte.

525. Il ricorso col certificato del deposito, o col decreto di ammissione al benefìcio dei poveri è notificato all' altra parte nella forma delle citazioni nel termine stabilito per ricorrere. La corte può autorizzare la notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 146.

La notificazione importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco.

L' atto di notificazione è scritto e sottoscritto dall' usciere sull' originale e sulla copia.

Alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 145.

526. Il ricorso coi documenti annessi e coll'atto originale di notificazione è presentato alla cancelleria della corte nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

527. Il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato alla cancelleria della corte nelle ore, in cui, a norma dei regolamenti, deve stare aperta.

Ogni consegna fatta fuori dalla cancelleria non è efficace.

Il termine utile per fare la consegna s' intende scaduto nel momento, in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancelleria della corte nell' ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesto.

528. Il ricorso è dichiarato non ammissibile:

1.° se non sia stato notificato o presentato nei termini e nelle forme stabilite;

2.° se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata, e gli altri documenti necessari.

La parte, il cui ricorso fu dichiarato non ammissibile, non può riproporlo.

529. Chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente a norma dell' articolo 470, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra stabilite.

La notificazione di questo ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la presentazione alla cancelleria del ricorso principale.

Il ricorso di adesione è presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione.

530. Il cancelliere della corte deve dare comunicazione delle carte, o dei documenti annessi al ricorso all'avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, che si presenti a nome della parte cui fu il ricorso notificato, munito di mandato speciale della medesima.

Per fare l'ispezione delle carte e dei documenti in cancelleria basta la presentazione della copia del ricorso stata notificata.

531. La parte a cui fu notificato il ricorso può far notificare un controricorso nel termine di giorni trenta dalla scadenza di quello stabilito nell' articolo 526, e deve presentarlo alla cancelleria nei cinque giorni dalla notificazione.

Se sianvi annessi documenti, il controricorso deve averne l'elenco in fine.

Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli articoli 522, 524 e 527.

Colla presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

La notificazione del controricorso sana le nullità di forma della notificazione del ricorso.

532. Nei casi d'urgenza il presidente può abbreviare i termini stabiliti negli articoli 526 e 531.

Quando il presidente abbia stabilito un termine minore di giorni venti per la pre-

sentazione del ricorso principale, il termine per la presentazione del ricorso di adesione è uguale a quello stabilito dal presidente.

533. Nei dieci giorni successivi alla presentazione del controricorso, l'avvocato del ricorrente può prendere comunicazione delle carte e dei documenti annessi, dei quali deve fare la restituzione entro egual termine.

534. Scaduti i termini il cancelliere presenta il ricorso, il controricorso, le carte, e i documenti al primo presidente, il quale nomina un relatore.

535. Quando non sia stato presentato controricorso nel termine stabilito, il cancelliere, sull'istanza del ricorrente, rilascia certificato della non fatta presentazione, con annotazione da lui sottoscritta in fine del ricorso, e procede nel modo prescritto nell'articolo precedente.

536. La discussione della causa all'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro indicato nell'articolo 527.

Le cause urgenti sono chiamate a discussione, secondo l'ordine d'iscrizione sul ruolo d'urgenza.

Tra le cause iscritte sul ruolo d'urgenza il presidente può dare la priorità a quella che non ammetta dilazione.

537. Dieci giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione il cancelliere ne dà avviso per mezzo d'usciere agli avvocati delle parti.

538. Nell'udienza stabilita il relatore nominato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione parlano gli avvocati, e dopo di essi il ministero pubblico.

Per la polizia delle udienze si osservano le disposizioni degli articoli 354 e 355.

SEZIONE III.

delle sentenze

539. La corte dopo la discussione della causa pronunzia la sentenza.

Per la deliberazione si osservano le norme stabilite dagli articoli 357, 358, e 359.

540. La sentenza deve contenere:

1.° l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio delle parti, e degli avvocati da cui sono rappresentate;

2.° l'oggetto della domanda;

3.° la menzione che il ministero pubblico ha concluso per la cassazione, o per il rigetto;

4.° i motivi, i quali, nel caso di cassazione, devono indicare l'articolo di legge violato o falsamente applicato;

5.° il dispositivo;

6.° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

7.° le sottoscrizioni di tutti i giudici che l'hanno pronunziata e del cancelliere.

541. Quando la corte rigetti il ricorso, condanna il ricorrente

nelle spese,

nella perdita del deposito indicato nell'articolo 521, e riserva alla parte contraria le ragioni per il risarcimento dei danni.

542. Quando la corte accolga il ricorso e cassi la sentenza denunziata, ordina la restituzione del deposito, e pronuncia sulle spese del giudizio come di ragione.

543. La cassazione della sentenza importa annullamento delle sentenze e degli atti posteriori, ai quali la sentenza cassata abbia servito di base.

Se la sentenza sia cassata in alcuno dei capi, restano fermi gli altri, salvo che siano dipendenti dal capo in cui la sentenza fu cassata.

544. Quando la corte cassi la sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa, e rimanda la causa all'autorità competente.

Se cassi per altri motivi, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima.

Il rinvio non è ordinato:

1.° quando si cassi la sentenza per il motivo che l'autorità giudiziaria non poteva pronunciare;

2.° negli altri casi determinati dalla legge.

545. La sentenza è pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei n.i 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 540.

546. La sentenza che cassa è per cura di una delle parti notificata all'altra.

Quando la sentenza ordini il rinvio ad altra autorità giudiziaria, la causa vi è portata a istanza di una delle parti con citazione in via sommaria.

547. Quando dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la corte pronunzia a sezioni riunite.

Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato.

548. Il cancelliere della corte trasmette copia della sentenza di cassazione all'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza cassata, per essere scritta ne' suoi registri.

549. Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette nè a opposizione, nè a rivocazione.

SEZIONE IV.

della rinunzia al ricorso per cassazione e del ritiro delle carte e dei documenti

550. La rinunzia al ricorso per cassazione deve farsi con ricorso sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, munito di mandato speciale per quest'oggetto.

Il ricorso può essere presentato in qualunque tempo, purchè prima delle conclusioni del ministero pubblico.

Quando la parte contraria abbia pre-

sentato controricorso, il rinunziante deve rimborsarle le spese fatte e risarcirle i danni sofferti, salvo che la rinunzia sia stata effetto di transazione tra le parti.

551. La rinunzia al ricorso per cassazione è notificata all'avvocato della parte contraria, o alla parte stessa, se questa non abbia presentato controricorso.

Il cancelliere dà avviso dell'ammissione della rinunzia agli avvocati delle parti.

552. Quando una delle parti si trovi nella necessità di avere in comunicazione le carte o i documenti presentati, se siano trascorsi i termini durante i quali devono rimanere nella cancelleria per la comunicazione alla parte contraria, il presidente può autorizzare la comunicazione chiesta, stabilendo un termine per la restituzione.

Se la restituzione delle carte e dei documenti non sia fatta nel termine stabilito, la parte che le ritirò può essere condannata in una multa estendibile a lire cinquecento.

LIBRO SECONDO

DELL' ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE, E DEGLI ATTI RICEVUTI DA UN UFFIZIALE PUBBLICO

—

TITOLO PRIMO

Regole generali sull' esecuzione forzata

553. L' esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.

554. Sono titoli esecutivi:

1.° le sentenze.

Quelle pronunziate dalla corte di cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione;

2.° le ordinanze e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo;

3.° gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro uffiziale pubblico autorizzato a riceverli.

555. L' esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente, non può avere luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva.

La copia da notificarsi al debitore, se si tratti di atti contrattuali, può essere fatta dall' usciere.

556. Le copie in forma esecutiva devono essere intitolate in nome del Re, e terminare colla formola seguente:

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

L' atto contrattuale spedito nella detta forma deve essere legalizzato dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione fu ricevuto, se l' esecuzione debba farsi in altra giurisdizione.

557. Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte a cui favore fu pronunziata la sentenza o l' ordinanza, o fu stipulata l' obbligazione.

In fine dell' originale e della copia si fa menzione della parte a cui è spedita.

Non possono spedirsi nuove copie in forma esecutiva alla stessa parte, senza autorizzazione data, quanto agli atti giudiziali, dal conciliatore, dal pretore, dal presidente del tribunale o della corte da cui emanarono, e quanto agli atti contrattuali dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione furono ricevuti.

L' autorizzazione non può concedersi se non in contraddittorio o in contumacia delle parti regolarmente citate; e rimane annessa all' originale. Nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione.

558. Il cancelliere, notaro, o altro uffiziale pubblico che contravvenga alla disposizione dell'articolo precedente incorre in una multa estendibile a lire trecento, salvo l'applicazione delle pene più gravi alle quali il fatto dia luogo.

559. Le sentenze dei tribunali stranieri, e gli atti autentici ricevuti fuori del regno non sono esecutivi nel regno senza l'autorizzazione data in conformità del titolo XII del libro terzo.

560. I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi, ma non si può procedere alla esecuzione, se non cinque giorni dopo che siano stati loro notificati.

561. Le sentenze soggette ad opposizione o appello, che ordinano la rivocazione di un sequestro, la cancellazione di un' iscrizione ipotecaria, un pagamento, o altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se non si provi che non vi è opposizione nè appello, quantunque tra le parti litiganti siano state dichiarate esecutive provvisoriamente.

La prova risulta dall' originale o dalla copia autentica dell'atto di notificazione della sentenza e da certificato del cancelliere.

Il certificato non può farsi che dopo la scadenza dei termini stabiliti per l' opposizione e per l' appello.

562. L' esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, nelle forme stabilite dall' articole 368.

563. Il precetto deve contenere:

1.° l' intimazione al debitore secondo le norme stabilite nei titoli seguenti;

2.° l'elezione di domicilio per parte dell'istante, con indicazione della persona presso la quale è eletto,

nel comune in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la pretura nella cui giurisdizione si trova quel comune, se trattisi di esecuzione sopra beni mobili, o di consegna di beni mobili, o di rilascio di beni immobili, o di arresto personale;

nella città in cui siede il tribunale competente a termini dell'articolo 662, se trattisi di esecuzione sopra beni immobili.

Se l'istante abbia domicilio o residenza in uno dei detti comuni, o nella detta città, basta l'indicazione della casa in cui ha l'uno o l'altra.

564. Al domicilio o alla residenza indicata nell'articolo precedente, il debitore o qualunque altro interessato nel procedimento di esecuzione può fare le notificazioni tutte, non escluse quelle di offerte reali e di appello, quantunque l'appello riguardi il merito della causa.

In difetto di elezione, o dichiarazione di domicilio o di residenza e finchè essa non sia fatta, tutte le notificazioni possono farsi alla cancelleria della suddetta pretura o tribunale.

565. Non è necessario il precetto per l'esecuzione di una sentenza, quando si proceda nei cento ottanta giorni successivi alla notificazione della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili, colla prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio.

In questo caso l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza può farsi dal creditore nell'atto con cui viene notificata la sentenza. Può anche farsi verbalmente dopo la pubblicazione della sentenza, quando questa pubblicazione tenga luogo di notificazione; il cancelliere ne fa risultare nel processo verbale di udienza.

566. Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni cento ottanta senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione.

Nel caso di opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che abbia posto fine all'incidente.

567. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge.

Se la cumulazione risulti eccessiva, l'autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa, e può anche condannare il creditore al risarcimento dei danni.

568. L'esecuzione forzata non può aver luogo per un debito incerto, o non liquido.

Se il debito sia di specie non liquidate, e di effetti non stimati, finchè non sia seguita la liquidazione o fatta la stima, non si può procedere alla vendita dei beni, nè all'arresto personale.

569. Nel caso di morte del debitore, l'esecuzione cominciata può proseguirsi contro gli eredi senza che debba sospendersi o riassumersi.

L'esecuzione s'intende cominciata, riguardo ai mobili col pignoramento, e riguardo agli immobili con la notificazione del precetto.

Qualunque notificazione si debba fare agli eredi nel corso dell'esecuzione può farsi loro collettivamente all'ultimo domicilio del debitore, se abbia luogo entro l'anno dalla sua morte.

570. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze, sia in materia civile, sia in materia commerciale, sono decise dal tribunale civile, o dal pretore, nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, osservate le norme della rispettiva competenza per valore, e le disposizioni speciali stabilite in appresso.

Questa disposizione si applica alle controversie sull'esecuzione dei provvedimenti che condannano al pagamento di pene pecuniarie, oppure tassano o liquidano spese di giustizia.

Si applica altresì alle controversie sull'esecuzione degli atti contrattuali spediti in forma esecutiva, salvo che la quistione cada sull'esistenza, sull'entità, o sull'interpretazione di un'obbligazione di competenza dei tribunali di commercio, quali in questi casi ne conoscono, osservate le norme stabilite dalla legge per la loro competenza.

Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori sono decise dal pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione.

571. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze nella corte di cassazione, per le spese non tassate, per le indennità non liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidarsi in seguito di rigetto del ricorso o rinunzia al medesimo, sono portate davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza della quale si chiedeva la cassazione.

Le controversie riguardanti la restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della sentenza cassata appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria, a cui sarà dalla corte di cassazione rinviata la causa.

Non essendosi ordinato il rinvio, la cognizione appartiene all'autorità giudizaria che pronunziò la sentenza cassata.

572. Quando nell'atto di esecuzione sorgano difficoltà che non ammettano dilazione, il pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei occorrenti, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi non risieda il pretore.

573. Nelle controversie sulle esecuzioni si osserva il procedimento sommario.

574. Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di esecuzione non sono soggette ad opposizione, e non è ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 382.

575. Quando il creditore che sostiene la procedura della esecuzione trascuri di continuarla, i creditori che presero parte all'esecuzione mobiliare, e i creditori iscritti, nel caso di esecuzione immobiliare, possono chiedere, anche all'udienza, di essergli surrogati.

Vi è negligenza quando il creditore non adempia una formalità o un atto di procedura nei termini stabiliti.

Il creditore istante deve rimettere al creditore surrogato i titoli e gli atti del procedimento, sotto le pene stabilite nell'articolo 170.

576. Quando l' uffiziale che procede all' esecuzione sia ingiuriato o trovi resistenza, fa processo verbale e lo trasmette al ministero pubblico. Può anche richiedere l' assistenza della forza pubblica.

TITOLO II.

dell' esecuzione sui beni mobili

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

577. Nel precetto per l' esecuzione sui beni mobili deve farsi al debitore l' intimazione di pagare nei cinque giorni successivi l' importare del debito, e l' avvertimento che non pagando nel detto termine si procederà al pignoramento.

578. Quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il pretore può autorizzare il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, o la notificazione della sentenza indicata nell' articolo 565.

L' autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo, e ne è fatta menzione nel processo verbale del pignoramento; essa non è soggetta a reclamo.

L' autorizzazione può darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo l' esecuzione, se ivi non risieda il pretore.

579. L' opposizione al precetto deve proporsi con citazione a comparire davanti l' autorità giudiziaria competente a norma dell' articolo 570.

580. L' opposizione non sospende l' esecuzione o la continuazione del pignoramento, salvo il caso indicato nell' articolo 477.

L' esecuzione è sospesa, se il debitore consegni all' uffiziale che fa il pignoramento, a titolo di deposito, la somma intiera per cui si procede e l' importare delle spese.

581. Il pignoramento è perento di diritto se la vendita non abbia luogo nei giorni novanta successivi al pignoramento, e il creditore pignorante soggiace alle spese.

Non è computato nei giorni novanta il tempo decorso per le opposizioni o altre quistioni incidentali.

582. Per il pignoramento e la vendita dei bastimenti di mare si osservano le disposizioni del codice di commercio.

CAPO II.

DEI BENI MOBILI CHE POSSONO ESSERE PIGNORATI

583. Il pignoramento può estendersi a tutti i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

584. Quando il pignoramento risulti evidentemente eccessivo, l' autorità giudiziaria può ridurlo secondo le circostanze.

585. Non possono essere pignorati:

1.° il letto del debitore, del suo coniuge, e quello dei suoi congiunti e affini che seco lui convivano;

2.° gli abiti che servono all' uso quotidiano;

3.° gli utensili necessari per preparare il cibo;

4.° le armi, le divise, e i bagagli militari degl' individui ascritti al servizio militare di terra e di mare, o aggregati alla milizia nazionale;

5.° i mobili materialmente annessi a un immobile, e dalla legge riputati immobili;

6.° le lettere, i registri, e gli altri scritti di famiglia.

586. Non possono essere pignorati che in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti, pigioni, fitti, o di altri crediti privilegiati:

1.° gli oggetti non annessi materialmente a un immobile, ma riputati immobili per destinazione del padre di famiglia;

2.° i libri, gli strumenti, le macchine, e gli altri oggetti necessari per l' esercizio della professione o dell' arte del debitore, e a di lui scelta, sino alla somma di lire cinquecento in complesso;

3.° le farine e derrate necessarie per il vitto del debitore e della sua famiglia per un mese;

4.° una vacca, o due capre, o tre pecore, a scelta del debitore, e il foraggio necessario al loro alimento per un mese.

587. Nel caso di pignoramento di animali o attrezzi servienti alla coltivazione delle terre, ovvero di stromenti o utensili necessari per l' esercizio di manifatture, fucine, o altre officine, il pretore, sull' istanza di chiunque abbia interesse, e sentiti o chiamati il debitore e il proprietario delle terre o degli edifizi, può delegare un agente per la coltura delle une e per l' esercizio degli altri.

588. I bachi da seta non possono essere pignorati se non quando siano giunti a maturità.

S' intendono giunti alla maturità quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo.

589. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati, se non nelle sei ultime settimane che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese della custodia.

590. Possono essere pignorati i mobili o frutti indivisi fra il debitore e un terzo, ma non possono essere venduti, se non dopo la divisione.

591. Gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non possono essere pignorati, se non nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi speciali.

Si osservano pure le leggi speciali per il pignoramento delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche.

592. Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare. In questo caso il pignoramento non può farsi se non con la permissione dell' autorità giudiziaria, e per la porzione determinata da essa.

CAPO III.

DEL PIGNORAMENTO DI MOBILI PRESSO IL DEBITORE, E DELLA NOMINA DEL CUSTODE

593. Il pignoramento è fatto dall'usciere.

594. L'usciere, nel fare il pignoramento deve essere assistito, sotto pena di nullità, da due testimoni che siano cittadini o residenti nel regno, di sesso maschile, maggiori di età, uno dei quali almeno sappia scrivere, non congiunti o affini delle parti o dell'usciere sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

I testimoni sono richiesti dall'usciere, hanno diritto a un'indennità che sarà tassata dal pretore, ma non possono senza legittimo motivo ricusare la loro assistenza, sotto pena di un'ammenda di lire dieci, che sarà pronunziata dallo stesso pretore.

595. La parte istante può assistere al pignoramento in persona, o col mezzo di mandatario. Le spese di quest'assistenza non sono ripetibili.

596. Quando le porte della casa o del recinto, in cui si trovano i mobili da pignorarsi, siano chiuse e non vengano immediatamente aperte, l'usciere le fa aprire e ne fa menzione nel processo verbale.

Lo stesso ha luogo quando occorra di aprire forzatamente porte interne o mobili chiusi.

597. Nel luogo stesso del pignoramento si fa processo verbale, che deve contenere:

1.° l'indicazione del luogo, anno, mese, giorno e dell'ora, e delle rimessioni ad altri giorni e ore;

2.° il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dell'istante, coll'indicazione se sia personalmente intervenuto, o sia stato rappresentato, e in questo caso il nome e cognome del mandatario, la data e la qualità del mandato;

3.° il nome e cognome dell'usciere e dei testimoni con l'indicazione dell'età e della residenza di questi ultimi;

4.° il nome e cognome, il domicilio, o la residenza del debitore, e l'indicazione se sia stato presente all'atto;

5.° la data del titolo e della spedizione di esso in forma esecutiva, e la somma per cui si procede all'esecuzione;

6.° la descrizione del modo con cui si è proceduto al pignoramento;

7.° l'esatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati, e, se vi siano mercanzie, l'indicazione della loro qualità, quantità, peso e misura.

Quando si tratti di gioie e di altri oggetti d'oro o d'argento s'indica il peso di ciascun pezzo e il marchio, e se nel luogo del pignoramento non siavi un peso adatto, detti oggetti sono suggellati e si descrivono nel verbale i suggelli.

Riguardo ai *bachi* da seta si enuncia il numero e la dimensione dei tavolati e graticci, nei quali sono ripartiti, senza che in nessun caso possano essere trasportati dal luogo in cui si trovano.

Se si tratti di danaro, s'indica il numero e la specie delle monete;

8.° il valore approssimativo degli oggetti pignorati determinato dall'usciere.

Non trovandosi oggetti da pignorare ne è fatta dichiarazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti se siano presenti, dai testimoni e dall'usciere. Se il pignoramento non sia compiuto di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni interruzione.

598. Quando l'usciere, presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti.

Se trovi un pignoramento già compito e un custode delegato, fa la ricognizione degli oggetti pignorati, e può pignorare quelli che non siano compresi nel primo pignoramento.

Il processo verbale di ricognizione è notificato al creditore a cui istanza fu fatto il primo pignoramento, e la notificazione importa opposizione sul prezzo della vendita.

599. L'usciere nomina un custode ai mobili pignorati, il quale sottoscrive il processo verbale.

Quando non sia possibile la nomina di un custode, l'usciere provvede nel modo più conveniente per la conservazione degli oggetti pignorati.

600. Nella nomina del custode l'usciere deve preferire la persona che gli sia proposta dal debitore, purchè la riconosca idonea, ed essa presente all'atto assuma la custodia.

In parità di condizioni deve preferire la persona che assuma la custodia senza trasportare i mobili dal luogo in cui furono pignorati.

601. Non possono essere nominati custodi:

1.° il creditore, il suo coniuge, i suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del debitore;

2.° il debitore, il suo coniuge, i suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del creditore.

602. Quando occorra la surrogazione del custode, vi si provvede dal pretore, sentiti il creditore pignorante, il debitore, e lo stesso custode, osservate le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Gli oggetti pignorati sono riconosciuti dall'usciere, chiamati il creditore, il debitore, il custode precedente, e quello che gli sia stato surrogato.

Nel processo verbale di ricognizione non si fa nuova descrizione degli oggetti pignorati, ma sono distintamente indicati quelli che manchino.

603. Il custode deve adoperare per la conservazione degli oggetti pignorati la cura di un diligente padre di famiglia, e rendere conto dei loro proventi.

Non ha diritto di conseguire salario se non sia stato concordato fra le parti, o, in caso di contestazione, stabilito dal pretore.

Non può usare, affittare, od imprestare gli oggetti pignorati, sotto pena della perdita del salario, oltre il risarcimento dei danni.

604. Una copia autentica del processo verbale nella parte contenente la descrizione dei mobili pignorati è, sul luogo del pignoramento, consegnata dall' usciere al custode, se questi la richieda: l' originale è depositato nella cancelleria del pretore nel giorno stesso della sua data, o al più tardi nel giorno successivo.

L'usciere deve depositare nella cancelleria il denaro e qualunque titolo di credito pignorato, le gioie e gli oggetti d' oro e d' argento, per i quali non siasi potuto trovare un custode, o se per la loro importanza non siasi giudicato conveniente consegnarglieli.

In fine del processo verbale e sulla presentazione che gliene è fatta dal cancelliere, il pretore, a istanza del creditore, provvede per la vendita in conformità del capo VI di questo titolo.

605. Quando la vendita degli oggetti pignorati non si faccia nel giorno stabilito, il custode può chiedere di essere esonerato, citando a quest' uopo davanti il pretore il creditore pignorante e il debitore.

Se sia accordata l' esonerazione, si procede alla surrogazione del custode, osservate le disposizioni dell' articolo 602.

CAPO IV.

DEL PIGNORAMENTO DE' FRUTTI NON ANCORA RACCOLTI O NON ANCORA SEPARATI DAL SUOLO

606. Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo si fa dall' usciere.

Questo pignoramento, salvo le disposizioni del capo presente. è regolato dalle disposizioni del capo precedente in quanto siano applicabili.

607. Il processo verbale del pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, la situazione e il numero di catasto o delle mappe censuarie, oppure due almeno dei confini del fondo in cui i frutti si trovano, l'estensione approssimativa di ciascuna parte del medesimo, e, trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi.

608. Quando siano pignorati i frutti in diversi fondi vicini o formanti un solo corpo di coltivazione, è nominato un solo custode.

609. Il processo verbale del pignoramento è depositato nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione è situata la maggior parte dei fondi.

610. Il pretore. in contraddittorio del creditore e del debitore, autorizza, secondo le circostanze, la vendita dei frutti o mentre sono pendenti, o dopo che siano raccolti.

Nel primo caso si procede alla vendita dei frutti pendenti, secondo le disposizioni del capo VI di questo titolo.

Nel secondo caso il pretore può autorizzare il custode a venderli privatamente

CAPO V.

DEL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI PRESSO I TERZI, E DELL' ASSEGNAMENTO DI CREDITI IN PAGAMENTO

611. Il pignoramento di mobili e di crediti presso terzi è fatto per atto notificato al terzo e al debitore nella forma delle citazioni.

L' atto deve contenere:

1.° l'enunciazione della somma dovuta, del titolo in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;

2.° l' indicazione almeno generica dei mobili che sono presso il terzo, o delle somme da questo dovute;

3.° il divieto al terzo di disporre, senza ordine di giustizia, della cosa pignorata;

4.° l' elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma dell' articolo 563;

5.° la data della notificazione del precetto fatto precedentemente al debitore, o della sentenza nei casi indicati nell'articolo 565;

6.° la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti il pretore del mandamento, in cui il terzo ha la residenza o il domicilio, acciocchè esso dichiari i mobili che presso lui si trovano o le somme da lui dovute al debitore, e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

612. Dal giorno della notificazione dell' atto suddetto, il terzo, per gli oggetti mobili che presso di lui si trovano o per le somme da lui dovute, è soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratari giudiziali.

613. La dichiarazione del terzo, trattandosi di mobili, deve contenere una indicazione specifica dei medesimi, esprimere la causa per cui si trovano presso di lui, e, trattandosi di somme dovute, la causa e l' importare del debito, i pagamenti fatti a conto, il tempo della esigibilità, l' atto e la causa della liberazione se il credito si pretenda estinto, e, a riguardo dei censi e rendite, sia perpetue sia temporarie, il loro importare coll' enunciazione del capitale, se risulti dall' atto costitutivo di essi, e la situazione dei beni immobili che ne siano gravati.

In ogni caso il terzo deve enunciare qualunque pignoramento, sequestro od opposizione precedentemente fatti presso di lui, indicando il nome e cognome, l' elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza degli altri pignoranti, sequestranti, od opponenti, e i loro titoli esecutivi.

Il creditore deve far notificare il suo atto di pignoramento ai precedenti pignoranti, sequestranti, od opponenti.

614. Quando il terzo non comparisca all' udienza stabilita dalla citazione, o se comparendo ricusi di fare la dichiarazione a termini dell' articolo precedente, o se intorno a ciò sorgano contestazioni, il pretore quando non sia competente, rimette a udienza fissa le parti davanti il tribunale civile.

Se la dichiarazione non venga fatta davanti il pretore, o davanti il tribunale, il terzo può essere dichiarato detentore dei mobili, o debitore della somma, e condannato a farne la consegna o il pagamento.

La dichiarazione può ancora essere fatta nel giudizio d'appello, ma il dichiarante deve sopportare le maggiori spese alle quali abbia dato luogo.

615. La dichiarazione indicata negli articoli precedenti deve essere fatta dal terzo personalmente, o per mezzo di un procuratore munito di mandato speciale per quest'oggetto, che rimane annesso alla medesima.

La dichiarazione è ricevuta dal cancelliere, e sottoscritta da lui e dal dichiarante.

616. Quando insorgano controversie intorno alla fatta dichiarazione, le quali non sono di pura forma, sull'istanza della parte interessata sono rimesse alla decisione dell'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente, se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore.

Nel caso in cui la legge accorda al creditore la scelta tra diverse autorità competenti, la scelta spetta al creditore istante.

617. Le spese della dichiarazione e della comparizione del terzo sono prelevate dalle somme da lui dovute, o dal prezzo degli oggetti da lui ritenuti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 614.

Se il pignoramento sia rimasto senza effetto per non essersi trovati presso il terzo oggetti da pignorare, o le somme dovute o ricavate non siano sufficienti, le spese debbono essergli in tutto o in parte rimborsate dal creditore istante.

618. Quando il terzo ritenga oggetti mobili, e il creditore non si valga della facoltà accordatagli nell'articolo 613, ne è ordinata la vendita in conformità del capo VI, salvo i diritti che appartengono al terzo sugli oggetti stessi.

619. Quando il terzo sia debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di giorni cento ottanta, queste somme, non essendovi contestazione o concorso di altro creditore, sono dal pretore, nella stessa udienza in cui è fatta la dichiarazione, assegnate in pagamento, o in riscossione, al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito.

620. Quando il debito sia di somme esigibili in termine maggiore di quello indicato nell'articolo precedente, o si tratti di censi o di rendite perpetue, mobiliari, e il creditore non preferisca di farsi assegnare il credito in pagamento, ovvero il debito consista in rendite temporarie, o vi siano più creditori che d'accordo non presceglano di farsele aggiudicare in proporzione dei loro crediti, si procede alla vendita di queste ragioni di credito com'è stabilito nel capo VI.

621. Quando il creditore, a termini dell'articolo precedente, si faccia assegnare in pagamento censi o rendite perpetue, questi sono ragguagliati a cento lire di capitale per cinque lire di rendita, e si osserva la disposizione dell'articolo 619.

622. Nel pignoramento di censi, rendite, e crediti fruttiferi sono comprese le annualità scadute al tempo della notificazione fatta a norma dell'articolo 611, e quelle che decorrano fino al giorno dell'assegno o della vendita indicati negli articoli 619 e 620.

CAPO VI.

DELLA VENDITA E DELL'AGGIUDICAZIONE DEGLI OGGETTI PIGNORATI

623. Il provvedimento che ordina la vendita degli oggetti pignorati stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui sarà fatta la vendita, delega l'uffiziale che vi deve procedere, e nomina il perito per la stima degli oggetti d'oro e d'argento, delle gioie e degli altri oggetti per i quali il pretore lo creda necessario.

624. La vendita non può farsi prima che siano trascorsi giorni dieci dal pignoramento.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deterioramento, il pretore può abbreviare il termine e anche autorizzare la vendita nello stesso giorno in cui sia pubblicato il bando, purchè vi sia l'intervallo di due ore dalla pubblicazione, e con lo stesso provvedimento può anche dispensare dalla notificazione del bando al debitore.

625. La vendita dei bachi da seta non può farsi prima che siano in bozzoli.

626. Qualora vi sia mercato nel comune in cui sono gli oggetti pignorati, il pretore ordina che la vendita sia fatta nel luogo e tempo del mercato; salvo che creda più vantaggioso che sia fatta in altro luogo e tempo.

627. Quando la vendita debba farsi nel comune in cui ha sede la pretura, è delegato per la medesima il cancelliere del pretore o un usciere; se fuori, il pretore può anche delegare il cancelliere del conciliatore, o un notaro.

628. Quando, a termini dell'articolo 597, siasi proceduto a sigillamento, l'uffiziale cui è commessa la vendita procede al dissigillamento, previa la ricognizione dell'integrità dei sigilli.

Il perito nominato per la stima degli oggetti d'oro o d'argento, e delle gioie, ne determina distintamente il valore intrinseco e quello del lavoro.

La relazione della perizia è ricevuta dall'uffiziale incaricato della vendita, il quale riceve pure il giuramento del perito facendone risultare da un solo atto.

Questa relazione deve essere unita al processo verbale del pignoramento.

629. L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla al pubblico con bando da affiggersi almeno tre giorni prima della medesima, salvo il caso indicato nel capoverso dell'articolo 624:

1.° alla porta della casa in cui sono gli oggetti pignorati.

Trattandosi di barche, chiatte, battelli, ed altri legni di fiumi o laghi, e di mulini

e altri edifizi mobili stabiliti sopra barche, o diversamente, la copia è affissa sull'oggetto stesso che cade in vendita:

2.° alla porta della casa comunale del luogo in cui sono i detti oggetti;

3.° nel luogo in cui deve farsi la vendita, se questo sia diverso da quello in cui sono gli oggetti pignorati;

4.° alla porta della pretura da cui fu ordinata la vendita.

630. Il pretore può ordinare, che un estratto del bando sia inserito in uno o più giornali da lui indicati.

In questo caso l'inserzione deve farsi tre giorni almeno prima della vendita.

631. Il bando deve indicare:

1.° il luogo, il giorno, e l'ora della vendita;

2.° la data del provvedimento che l'ha ordinata;

3.° l'uffiziale che vi deve procedere;

4.° la natura e qualità degli oggetti senza specificazione.

L'usciere certifica in fine di una copia del bando l'eseguimento delle dette pubblicazioni, indicando il giorno e luogo in cui furono eseguite. Questa copia rimane annessa al processo verbale di pignoramento, al quale si unisce un esemplare del giornale contenente l'inserzione fatta a norma dell'articolo precedente.

Il bando è notificato personalmente al debitore e al custode.

632. Quando si tratti della vendita indicata nell'articolo 620, fra la dichiarazione del terzo e la vendita, deve essere un intervallo non minore di giorni venti.

Il bando indica anche il nome, cognome, e la residenza del terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e se siano garantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati.

Il bando deve affiggersi otto giorni almeno prima della vendita:

1.° alla porta della casa di abitazione del debitore principale;

2.° alla porta della pretura, e in una delle piazze principali del luogo in cui deve farsi la vendita;

3.° negli altri luoghi che fossero designati dal pretore.

Il bando deve essere anche notificato al terzo debitore.

633. Quando la vendita non si faccia nel giorno stabilito, non vi si può procedere senza nuovo provvedimento del pretore, che ne stabilisca il luogo, il giorno, e l'ora, e senza nuova pubblicazione del bando in conformità degli articoli precedenti.

634. La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggior offerente e a danaro contante.

In difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore.

635. Quando la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

A quest'effetto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore di ordine dell'uffiziale incaricato della vendita.

636. L'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle gioie non può farsi, se non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito per la vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima.

637. Gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza d'oblatori sono dall'uffiziale procedente ritenuti in deposito come danaro per essere nella distribuzione del prezzo assegnati, per il solo valore intrinseco, in pagamento al creditore istante e agli altri creditori.

638. Quando all'incanto degli altri oggetti stimati, e delle gioie non si presentino oblatori, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale sono venduti al miglior offerente ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Lo stesso ha luogo riguardo agli oggetti non stimati, per i quali non si presentino oblatori, sempre che, essendovi un solo creditore istante, questi non preferisca riceverli in aggiudicazione al prezzo di stima, da farsi per mezzo di perito nominato dall'uffiziale incaricato della vendita.

Per questo incanto si osserva la disposizione del capoverso dell'art. 635.

639. Per la vendita delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Per la vendita delle azioni industriali il pretore può ordinare le forme speciali che creda opportune.

640. Quando il prezzo risultante dalla vendita di una parte degli oggetti pignorati sia sufficiente per il pagamento del credito dell'istante e degli opponenti, se vi siano, e delle spese, si soprassede alla vendita degli altri oggetti che saranno restituiti al debitore.

641. Il processo verbale si fa sul luogo della vendita, e contiene:

1.° l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, e dell'ora della vendita, e delle rimessioni ad altri giorni e altre ore.

2.° il nome e cognome del creditore istante;

3.° il nome e cognome dell'uffiziale delegato per la vendita, e del banditore;

4.° la ricognizione degli oggetti pignorati fatta in presenza del custode dall'uffiziale delegato, in confronto col processo verbale di pignoramento;

5.° il nome e cognome del debitore, e la menzione se sia stato presente alla vendita;

6.° il nome e cognome dei compratori, e il prezzo degli oggetti venduti.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti interessate presenti, dal banditore, e dall'uffiziale delegato. Se la vendita non sia compiuta di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni interruzione.

642. L'uffiziale delegato è personalmente responsabile del prezzo degli oggetti venduti.

Non può ricevere dai compratori alcu-

di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme dell'articolo 1564 del codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.

664. L'istanza per la nomina di un perito è fatta al presidente, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Il presidente, decorsi giorni dieci dalla inserzione, nomina il perito senza necessità di sentire il debitore.

Il giuramento del perito può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione al presidente, o al pretore all'uopo delegato. La relazione del perito è depositata nella cancelleria.

Non si fa luogo a reclamo contro la relazione di perizia per quanto riguarda il valore.

Finchè il perito non sia stato nominato, qualunque creditore iscritto può impedirne la nomina, facendo l'offerta, di cui nell'articolo precedente, con atto sottoscritto dà procuratore munito di mandato speciale per quest' oggetto, o da esso offerente, depositato nella cancelleria del tribunale.

665. Per promuovere la vendita, il creditore fa citare il debitore davanti il tribunale in via sommaria.

L'atto di citazione deve contenere:

1.° la designazione precisa dei beni immobili da vendersi;

2.° l'offerta del prezzo fatta dal creditore istante, o la indicazione dell'offerta fatta da altro creditore, o del valore di stima, a norma degli articoli 663 e 664;

3.° le condizioni della vendita;

4.° l'offerta della comunicazione mediante deposito nella cancelleria

del titolo in forma esecutiva, in forza del quale si procede;

dell'originale del precetto, di cui nell'articolo 659;

dell'estratto di catasto, o delle mappe censuarie degl'immobili sopra i quali si procede all'esecuzione, o, in mancanza di pubblici registri, di un certificato dell'autorità municipale;

del certificato comprovante l'importare del tributo diretto verso lo Stato, imposto sopra i detti immobili per l'anno in corso, e per il precedente, se si tratti di beni soggetti a questo tributo;

della relazione di perizia, se questa abbia avuto luogo;

5.° gli altri requisiti prescritti nell'articolo 134, salvo quanto all' elezione di domicilio, o dichiarazione di domicilio o di residenza il disposto dell'articolo 563.

666. La sentenza che autorizza la vendita deve:

1.° contenere la descrizione dei beni immobili posti in vendita, colle loro qualità e confini, e, possibilmente, coll'indicazione delle servitù e degli altri pesi inerenti.

A quest'effetto il tribunale può nominare preventivamente d'uffizio un perito.

Se siano posti in vendita diritti immobiliari, la sentenza, oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietari dei beni medesimi, e indicare la natura e le condizioni dei diritti, e la natura, la quantità, e il modo della prestazione del canone;

2.° contenere le condizioni della vendita proposte nell'atto di citazione, alle quali il tribunale può fare le variazioni od aggiunte che creda opportune;

3.° rimettere le parti davanti il presidente perchè stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto, entro un termine non minore di giorni quaranta e non maggiore di novanta dalla data dell'ordinanza relativa, e ordinare al cancelliere di formare il bando per la vendita;

4.° dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui saranno venduti i beni, indicando, o nominando il giudice delegato all'istruzione;

5.° ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando.

La sentenza di spropriazione è notificata a norma degli articoli 367 e 385, e per cura del creditore istante annotata in margine della trascrizione del precetto.

667. Il bando dev'essere stampato, e indicare:

1.° il nome, cognome, il domicilio, o la residenza del debitore, del creditore, e del procuratore di quest'ultimo;

2.° la data del precetto notificato al debitore, e della trascrizione di esso all'uffizio delle ipoteche:

3.° la data della sentenza che autorizza la vendita, quella della notificazione di essa, e quella dell'annotazione della stessa sentenza fatta in margine della trascrizione del precetto:

4.° la descrizione, o la indicazione dei beni immobili posti in vendita a norma dell'articolo precedente;

5.° l'importare del tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni soggetti a tributo;

6.° l'offerta del prezzo, o il valore risultante dalla perizia, e tutte le condizioni della vendita;

7.° l'udienza assegnata per l'incanto, e la data dell'ordinanza che la stabilì;

8.° la somma da depositarsi per le spese da chi voglia offrire all'incanto;

9.° l'ordine ai creditori iscritti nella conformità espressa nel numero 5 dell'articolo precedente, coll'indicazione del giudice commesso per la graduazione.

668. Il bando è notificato al debitore nella forma stabilita per la notificazione della sentenza che autorizza la vendita; è anche notificato ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni preso sino a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizza la vendita; e, in difetto d'elezione di domicilio, nell'uffizio delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti.

vero sia passata in giudicato la sentenza che pronunziò sulle controversie, il pretore che autorizzò la vendita rilascia a ciascun creditore il mandato di pagamento, che è senz' altro esecutivo.

Dalla data di ciascun mandato cessano di decorrere gl'interessi sul capitale relativo.

CAPO IX.

DELL'APPELLO DALLE SENTENZE PRONUNZIATE NEI GIUDIZI DI ESECUZIONE MOBILIARE

655. Non sono soggette ad appello:

1.° le sentenze che stabiliscono soltanto il giorno in cui deve farsi la vendita;

2.° le sentenze con le quali si sia provveduto sopra domande in surrogazione a norma dell'articolo 575;

3.° le sentenze che rigettano eccezioni di nullità, salvo che la nullità riguardi il titolo in forza di cui si procede;

4.° le sentenze che rigettano opposizioni non proposte nel termine utile.

656. L'appello da ogni altra sentenza deve essere proposto nei quindici giorni dalla notificazione, con citazione del debitore, e delle parti che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, a comparire a udienza fissa entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

Se si tratti di sentenza pronunziata da un tribunale civile, l'appello è notificato ai procuratori del debitore, e delle altre parti interessate; se il debitore non abbia costituito procuratore, l'atto di appello è affisso alla porta esterna della sede del tribunale.

L'autorità giudiziaria di appello, pronunziando sulle controversie, rinvia per la esecuzione all'autorità competente.

657. Quando la sentenza sia pronunziata sopra domanda in separazione dei mobili pignorati, o sulle controversie indicate nell'articolo 616, l'appello è regolato dagli articoli 485 e successivi; ma prima dell'udienza stabilita per la vendita, l'appellante deve far notificare al creditore istante o al suo procuratore, secondo la distinzione stabilita nell'articolo 656, la dichiarazione di avere appellato o di volere appellare dalla sentenza.

658. La dichiarazione, di cui nell'articolo precedente, sospende la vendita degli oggetti ai quali si riferisce.

TITOLO III.

dell'esecuzione sopra i beni immobili

CAPO I.

DEL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE

SEZIONE I.

della spropriazione contro il debitore

§ I.

disposizioni preliminari

659. Nel precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili deve farsi al debitore l'intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che, non pagando nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni immobili che saranno nel precetto indicati a norma dell'articolo 2084 del codice civile.

Il precetto è trascritto a termini dell'articolo 2085 dello stesso codice.

660. L'opposizione al precetto deve proporsi nel termine di giorni trenta dalla notificazione di esso, con citazione davanti il tribunale competente, a norma dell'articolo 662, e nei casi indicati nel capoverso secondo dell'articolo 570 davanti l'autorità giudiziaria competente, a norma dello stesso capoverso.

Quando l'opposizione sia rigettata, il pagamento richiesto col precetto deve farsi nel termine in esso stabilito, se questo non scada prima di giorni dieci dalla notificazione della sentenza che rigettò l'opposizione; se il termine scada prima, il pagamento deve eseguirsi nel termine di giorni dieci dalla notificazione della detta sentenza.

L'opposizione al precetto proposta dopo la scadenza del termine sopra stabilito non sospende la esecuzione, salvo che l'autorità giudiziaria stimi di ordinarne la sospensione per gravi cause.

661. Quando prima della vendita un altro creditore notifichi il precetto per agire sugli stessi beni immobili, il conservatore delle ipoteche nel trascriverlo fa menzione del precetto già trascritto, ma il secondo creditore non può proseguire gli atti per la spropriazione.

Se il secondo precetto comprenda maggiore quantità di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti nella spropriazione; e quando sorgano contestazioni tra i due creditori, il tribunale che ha pronunziato la prima sentenza di spropriazione decide quale dei due debba proseguire la spropriazione di tutti i beni compresi in essa.

§ II.

del procedimento per l'incanto

662. Il creditore, scaduto il termine di giorni trenta stabilito dall'articolo 660, può promuovere la vendita dei beni immobili del debitore indicati nel precetto.

Il giudizio deve istituirsi davanti il tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa e qualunque sia l'autorità che pronunziò la sentenza; e se i beni siano situati in diverse giurisdizioni, davanti quello nella giurisdizione del quale si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

663. Il creditore deve, o fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione di cui nell'articolo 665 l'offerta di un prezzo non minore

di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni, dei quali il debitore abbia la piena proprietà;

di trenta volte il tributo stesso, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà, o diritto di usufrutto;

di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme dell'articolo 1564 del codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.

664. L'istanza per la nomina di un perito è fatta al presidente, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Il presidente, decorsi giorni dieci dalla inserzione, nomina il perito senza necessità di sentire il debitore.

Il giuramento del perito può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione al presidente, o al pretore all'uopo delegato. La relazione del perito è depositata nella cancelleria.

Non si fa luogo a reclamo contro la relazione di perizia per quanto riguarda il valore.

Finchè il perito non sia stato nominato, qualunque creditore iscritto può impedirne la nomina, facendo l'offerta, di cui nell'articolo precedente, con atto sottoscritto da procuratore munito di mandato speciale per quest'oggetto, o da esso offerente, depositato nella cancelleria del tribunale.

665. Per promuovere la vendita, il creditore fa citare il debitore davanti il tribunale in via sommaria.

L'atto di citazione deve contenere:

1.° la designazione precisa dei beni immobili da vendersi;

2.° l'offerta del prezzo fatta dal creditore istante, o la indicazione dell'offerta fatta da altro creditore, o del valore di stima, a norma degli articoli 663 e 664;

3.° le condizioni della vendita;

4.° l'offerta della comunicazione mediante deposito nella cancelleria

del titolo in forma esecutiva, in forza del quale si procede;

dell'originale del precetto, di cui nell'articolo 659;

dell'estratto di catasto, o delle mappe censuarie degl'immobili sopra i quali si procede all'esecuzione, o, in mancanza di pubblici registri, di un certificato dell'autorità municipale;

del certificato comprovante l'importare del tributo diretto verso lo Stato, imposto sopra i detti immobili per l'anno in corso, o per il precedente, se si tratti di beni soggetti a questo tributo;

della relazione di perizia, se questa abbia avuto luogo;

5.° gli altri requisiti prescritti nell'articolo 134, salvo quanto all'elezione di domicilio, o dichiarazione di domicilio o di residenza il disposto dell'articolo 563.

666. La sentenza che autorizza la vendita deve:

1.° contenere la descrizione dei beni immobili posti in vendita, colle loro qualità e confini, e, possibilmente, coll'indicazione delle servitù e degli altri pesi inerenti.

A quest'effetto il tribunale può nominare preventivamente d'uffizio un perito.

Se siano posti in vendita diritti immobiliari, la sentenza, oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietari dei beni medesimi, e indicare la natura e le condizioni dei diritti, e la natura, la quantità, e il modo della prestazione del canone;

2.° contenere le condizioni della vendita proposte nell'atto di citazione, alle quali il tribunale può fare le variazioni ed aggiunte che creda opportune;

3.° rimettere le parti davanti il presidente perchè stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto, entro un termine non minore di giorni quaranta e non maggiore di novanta dalla data dell'ordinanza relativa, e ordinare al cancelliere di formare il bando per la vendita;

4.° dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui saranno venduti i beni, indicando, o nominando il giudice delegato all'istruzione;

5.° ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando.

La sentenza di spropriazione è notificata a norma degli articoli 367 e 385, e per cura del creditore istante annotata in margine della trascrizione del precetto.

667. Il bando dev'essere stampato, e indicare:

1.° il nome, cognome, il domicilio, o la residenza del debitore, del creditore, e del procuratore di quest'ultimo;

2.° la data del precetto notificato al debitore, e della trascrizione di esso all'uffizio delle ipoteche:

3.° la data della sentenza che autorizza la vendita, quella della notificazione di essa, e quella dell'annotazione della stessa sentenza fatta in margine della trascrizione del precetto:

4.° la descrizione, o la indicazione dei beni immobili posti in vendita a norma dell'articolo precedente;

5.° l'importare del tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni soggetti a tributo;

6.° l'offerta del prezzo, o il valore risultante dalla perizia, e tutte le condizioni della vendita;

7.° l'udienza assegnata per l'incanto, e la data dell'ordinanza che la stabili;

8.° la somma da depositarsi per le spese da chi voglia offrire all'incanto;

9.° l'ordine ai creditori iscritti nella conformità espressa nel numero 5 dell'articolo precedente, coll'indicazione del giudice commesso per la graduazione.

668. Il bando è notificato al debitore nella forma stabilita per la notificazione della sentenza che autorizza la vendita; è anche notificato ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni prese sino a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizza la vendita; e, in difetto d'elezione di domicilio, nell'uffizio delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti.

Il bando è inoltre pubblicato e affisso:

1.° alla porta esterna della sede del tribunale civile che autorizzò la vendita, e a quella della casa comunale del capoluogo della giurisdizione dello stesso tribunale;

2.° alle porte delle case comunali del capoluogo del mandamento in cui sono situati i beni da vendersi, o soggetti al diritto immobiliare posto in vendita, e del mandamento di cui fa parte il comune nel quale risiede il debitore;

3.° alle porte delle case e fabbriche da vendersi.

Se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna della sede d'ognuno di essi.

Il bando è pure inserito in estratto, per due volte, nel giornale degli annunzi giudiziari. L'inserzione tiene luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la sentenza, che autorizzò la vendita, fu annotata in margine della trascrizione del precetto.

Le notificazioni, pubblicazioni, e inserzioni debbono essere compite trenta giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Un esemplare del bando è inoltre depositato trenta giorni prima dell'incanto:

1.° nelle cancellerie dei tribunali civili sopra indicati, per essere affisso nella sala pubblica d'aspetto;

2.° nella segreteria del comune o dei comuni in cui sono situati i beni.

669. L'usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni, e dei depositi degli esemplari del bando, mediante processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale.

Il processo verbale, quanto ai depositi, è sottoscritto anche dagli ufiiziali che li abbiano ricevuti.

Le inserzioni sono giustificate colla presentazione di esemplari del giornale, che il creditore istante deve consegnare entro giorni tre alla cancelleria, depositando altresì in essa il certificato delle ipoteche iscritte sopra gl'immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizzò la vendita.

L'esemplare del bando depositato nelle segreterie comunali può essere esaminato da chiunque.

670. Oltre le pubblicazioni, affissioni, e inserzioni indicate negli articoli precedenti, il tribunale può ordinarne altre nei luoghi che creda opportuni.

671. Quando l'incanto sia stato ritardato da qualche incidente, le pubblicazioni, e affissioni, l'inserzione nel giornale, e il deposito a norma dell'articolo 668, si debbono rinnovare giorni otto almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto.

672. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro o in rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, valutate a norma dell'articolo 330, il decimo del prezzo d'incanto, o dei lotti pei quali voglia offerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale.

Se sia ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto alle prescrizioni di questo articolo, il cancelliere del tribunale ne è risponsabile in solido.

673. Il debitore non può offerire all'incanto, salvo che sia erède con benefizio d'inventario.

674. All'udienza stabilita per l'incanto il cancelliere, sull'istanza del creditore, legge il bando. Indi si procede all'incanto.

A quest'effetto si accendono candele, che durino ciascuna un minuto circa.

La vendita segue a favore di chi abbia fatto l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella, dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla.

Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno d'udienza.

675. Quando le prime tre candele accese successivamente siansi estinte senza che siasi fatta offerta, è dichiarato compratore, per il prezzo portato dal bando, il creditore che abbia fatto l'offerta di cui negli articoli 663, 664, e 665.

Nel caso di stima, se non siano state fatte offerte all'incanto, il tribunale ordina che l'incanto si rinnovi in altra udienza, ribassando il prezzo di un decimo almeno, e così successivamente finchè non si abbiano offerenti.

676. Il compratore, nel processo verbale dell'incanto di cui nell'articolo 685, deve fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza, a termini dell'articolo 563, nella città in cui seguì la vendita. In difetto, le notificazioni saranno fatte alla cancelleria del tribunale.

677. Il compratore può ritirare il deposito del decimo col consenso di tutti i creditori comparsi nel giudizio di graduazione, o giustificando di avere integralmente soddisfatto il prezzo, e adempiute le condizioni della vendita.

Il cancelliere, nel termine stabilito dalla legge sulla cassa dei depositi e prestiti, da computarsi dalla vendita definitiva, trasmette alla cassa stessa l'anzidetto deposito, il quale frutterà a vantaggio del compratore.

I depositi fatti dagli altri offerenti sono loro restituiti.

678 Il procuratore esercente davanti il tribunale, a cui siano stati venduti i beni nell'incanto, può dichiarare, nei tre giorni successivi a quello della vendita, di aver fatto l'acquisto per una terza persona; la vendita s'intende fatta a questa, se nello stesso termine essa abbia accettata la dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, oppure il dichiarante abbia nel detto termine depositato nella cancelleria un mandato speciale per quest'oggetto, anteriore alla vendita.

Il compratore rimane responsabile finchè la persona dichiarata non abbia adempiute le condizioni prescritte nell'articolo 672, capoversi secondo e terzo.

La dichiarazione o elezione di domicilio o di residenza fatta dal compratore è obbligatoria per la detta persona, finchè questa non abbia notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di altra residenza in conformità dell'articolo 676.

679 Dopo la vendita, e otto giorni almeno prima della scadenza del termine stabilito in appresso per l'aumento del sesto, il cancelliere del tribunale fa inserire nel giornale, o nei giornali in cui fu pubblicato il bando per l'incanto, una nota contenente:

1.° l'indicazione dei beni immobili venduti;

2.° la data della vendita;

3.° il nome e cognome del compratore;

4.° il prezzo della vendita;

5.° il giorno in cui scade il termine per l'aumento del sesto.

680. Nei quindici giorni successivi a quello della vendita, è ammesso l'aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima, purchè sia fatto da persona che abbia adempiuto le condizioni prescritte dall'articolo 672, capoversi 2.° e 3.°, per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, con costituzione di un procuratore.

In caso di più aumenti, l'offerta maggiore è preferita; tra offerte eguali è preferita la prima.

681. Il presidente, sulla presentazione del detto atto che il cancelliere deve fargli nei tre giorni successivi, stabilisce in fine del medesimo l'udienza per il nuovo incanto entro un termine non minore di giorni trenta, nè maggiore di cinquanta.

Il cancelliere forma un nuovo bando, aggiungendo alle indicazioni del primo l'importare del prezzo della vendita, il seguito aumento, e la data di questi due atti.

Questo bando, venti giorni almeno prima di quello stabilito per l'incanto, è notificato al compratore, al creditore istante, e al debitore, e pubblicato, affisso, inserito, e depositato a norma dell'articolo 668.

682. All'udienza stabilita si procederà all'incanto a norma dell'articolo 674. Se non sia fatta una offerta maggiore, è dichiarato compratore chi ha fatto l'aumento.

Il nuovo compratore, oltre l'adempimento degli obblighi del suo contratto, deve rimborsare il precedente delle spese già pagate.

Questa vendita è definitiva.

683. Quando chi ha fatto l'aumento sul prezzo non promova la vendita nei termini stabiliti dall'articolo 681, è in facoltà del compratore, del debitore, del creditore istante, o di qualunque fra i creditori iscritti di farvi procedere nel modo ivi stabilito, purchè l'istanza per il nuovo incanto sia proposta nel termine di giorni quaranta da quello in cui fu fatto l'aumento.

Scaduto questo termine senza che l'istanza sia stata fatta, l'aumento proposto si ha come non avvenuto, e rimane ferma la vendita. In questo caso chi fece l'aumento e non promosse l'incanto è condannato a istanza degli interessati al pagamento di una indennità equivalente al vigesimo del prezzo della vendita, che insieme con questo sarà distribuito nel giudizio di graduazione.

684. Le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro, e della trascrizione della sentenza medesima sono a carico del compratore.

La tassa di registro e quella della trascrizione sono restituite se la vendita sia dichiarata nulla.

Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prelevarle sul prezzo della vendita.

Le spese straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non fondate.

L'autorità giudiziaria può dichiarare che le spese cagionate da eccezioni non fondate del debitore siano prelevate sul prezzo della vendita.

685. La sentenza di vendita consiste

nel processo verbale dell'incanto in cui si riferiscono col bando le condizioni della vendita;

nella dichiarazione di chi resta compratore;

nell'ordine al debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni a favore dello stesso compratore;

e, se sia stato venduto il dominio diretto di beni soggetti ad enfiteusi, nell'ordine all'enfiteuta di riconoscere per concedente il compratore, e di pagare a lui le annue prestazioni.

La sentenza è notificata al debitore, e, nel caso indicato nel capoverso precedente, anche all'enfiteuta.

Se vi sia un sequestratario, è al medesimo notificato l'estratto della sentenza nella parte contenente l'ordine di rilascio.

Il cancelliere, nei dieci giorni successivi alla vendita definitiva, fa trascrivere la sentenza di vendita, sotto pena di una multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

686. La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore espropriato.

687. Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, purchè abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione.

La locazione non è mantenuta se sia stata fatta in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a quello ri-

sultante da perizia o da locazioni precedenti.

Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale.

688. I frutti reputati immobili si vendono secondo le norme stabilite nel capo VI del titolo precedente. Il prezzo è depositato nella cassa dei depositi giudiziali per essere distribuito nel giudizio di graduazione.

§ III.

della rivendita

689. Quando il compratore non adempia gli obblighi della vendita, qualunque creditore, conformandosi alle disposizioni dell'articolo 665, può chiedere con citazione del compratore in via sommaria che i beni siano rivenduti a spese e rischio di lui.

Ordinata dal tribunale la rivendita, e stabilita l'udienza per la medesima, il cancelliere forma un nuovo bando in conformità dell'articolo 667, il quale deve inoltre contenere l'indicazione del nome, cognome, e domicilio del compratore, e del prezzo della vendita precedente.

690. Il bando è notificato al compratore, al debitore, e ai creditori iscritti, pubblicato, affisso, e inserito nel giornale, e depositato, a norma dell' articolo 668, quindici giorni almeno prima del nuovo incanto. Quando il compratore abbia cessato di possedere l'immobile, non è necessaria alcuna notificazione al nuovo possessore.

691. Quando il compratore, prima del nuovo incanto, giustifichi d'aver adempiuto le condizioni della vendita e depositato nella cancelleria la somma stabilita dal tribunale per le spese occorse in dipendenza dell' istanza per la rivendita, questa non avrà luogo.

692. Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni del paragrafo precedente per quanto riguarda la forma di procedere, la dichiarazione del compratore, e l'aumento del sesto.

693. Le spese fatte per la vendita, eccetto quelle pella spedizione della relativa sentenza, trascrizione, e tassa di registro, sono rimborsate a chi di ragione dal precedente compratore, il quale è pure obbligato di pagare la differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, cogli interessi, ai creditori secondo il loro ordine, e, questi soddisfatti, al debitore.

Se vi sia differenza in più, l'eccedenza profitta al compratore precedente, e ai creditori di lui, dopo che sarà pagato il prezzo della prima vendita coi relativi interessi.

694. Decorsi tre anni dalla vendita, non si può far luogo a nuovo incanto per l' inadempimento delle condizioni della medesima, se non con tutte le formalità stabilite per il giudizio di spropriazione contro il debitore.

§ IV.

delle eccezioni di nullità, delle domande di separazione dei beni immobili, e degli incidenti

695. Le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di spropriazione devono proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto, con citazione a comparire nel termine di giorni cinque.

Se l'eccezione di nullità sia proposta dal debitore, l'atto si notifica al procuratore del creditore istante; se sia proposta da altro interessato, l'atto si notifica anche al procuratore del debitore.

Se il debitore non abbia costituito procuratore, l'atto si affigge alla porta esterna della sede del tribunale.

Il tribunale pronunzia sulle nullità nell'udienza stessa o in quella immediatamente successiva.

Le nullità non opposte nel tempo e nel modo sopra stabiliti non possono più opporsi neppure in appello.

696. Quando le eccezioni di nullità siano ammesse, il procedimento deve riassumersi dall'ultimo atto valido, e i termini per gli atti successivi decorrono dalla notificazione della sentenza pronunziata sulla nullità.

697. Quando le eccezioni di nullità siane rigettate, la vendita ha luogo nel giorno stabilito, senza che occorra alcuna notificazione.

698. Qualunque modificazione o aggiunta alle condizioni della vendita deve proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto, a norma dell' articolo 695.

Il tribunale pronunzia sulle domande relative nell'udienza stessa in cui si discute l'incidente, o in quella immediatamente successiva.

Se le modificazioni o aggiunte proposte siano rigettate, si applica la disposizione dell' articolo 697; se siano ammesse il tribunale ne ordina la pubblicazione nel modo che creda più conveniente.

699. Chi voglia intervenire nel giudizio di spropriazione per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù, o altro diritto reale dai beni da vendersi, deve notificare la sua domanda al procuratore del creditore istante e del debitore; se questo ultimo non abbia costituito procuratore, la notificazione gli è fatta personalmente.

La domanda deve contenere citazione a udienza fissa anteriore a quella stabilita per la vendita.

700. Quando la separazione riguardi soltanto una parte dei beni, si procede alla vendita degli altri, salvo che il tribunale ordini di soprassedere.

701. Qualunque altra domanda incidentale deve essere proposta e giudicata in conformità dell' articolo 695.

§ V.

dell' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di spropriazione

702. Non sono soggette ad appello:

1.° le sentenze che nominano il perito

loro notificato il bando a norma dell' articolo 668.

722. Il giudice delegato, riconosciuta la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte, ordina al conservatore delle ipoteche di fare le cancellazioni o riduzioni occorrenti.

Dall' ordinanza del giudice si può reclamare al tribunale nel termine di giorni quindici dalla pronunziazione, per le parti che vi furono presenti, e per le altre dalla notificazione. Il reclamo si deve nello stesso termine notificare anche al cancelliere.

Il cancelliere non può spedire al compratore copia in forma esecutiva dell' ordinanza, se non sia scaduto il detto termine senza reclamo, o con rinunzia al medesimo.

723. Quando il compratore senza attendere l'esito del giudizio di graduazione voglia liberarsi dal pagamento degl' interessi sul prezzo della vendita, può chiedere, e il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, ordinare che il detto prezzo sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi.

Questi creditori devono obbligarsi per atto ricevuto dal cancelliere, con cauzione o senza secondo che sia ordinato dal tribunale, di restituire ogni cosa a norma della sentenza definitiva sullo stato di graduazione.

724. Quando il giudizio di graduazione sia protratto oltre un anno, il tribunale può, sull' istanza di qualunque interessato, ordinare il pagamento del prezzo, o soltanto degli interessi scaduti ai creditori evidentemente anteriori e certi, con le cautele sopraindicate, oppure un impiego fruttifero, e può anche ordinarne il deposito nella cassa dei depositi giudiziali, citato in ogni caso il compratore.

SEZIONE III.

dell' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione

725. L' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione si deve proporre nei quindici giorni dalla notificazione di esse ai procuratori, e dalla pubblicazione riguardo ai contumaci.

L' atto di appello deve notificarsi ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestino, e al debitore a norma dell' articolo 695, con citazione a comparire davanti la corte entro il termine di giorni dieci.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo capoverso dell' articolo 703.

726. Quando la sentenza del tribunale sia riformata, otto giorni dopo la notificazione di quella della corte, e sulla presentazione della medesima, il giudice delegato in contraddittorio dei procuratori stabilisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della stessa sentenza, e ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori in conformità dell' articolo 717.

Se sorgano controversie sul modo col quale debba stabilirsi definitivamente lo stato di graduazione, il giudice rimette le parti avanti la corte.

CAPO III.

DEL GIUDIZIO DI PURGAZIONE DALLE IPOTECHE

727. L' acquirente che voglia procedere al giudizio di purgazione deve presentare, con ricorso al presidente del tribunale competente per la spropriazione:

1.° il titolo del suo acquisto, col certificato della trascrizione di esso;

2.° il certificato delle ipoteche iscritte utilmente sopra i beni acquistati;

3.° il certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori.

728. Il presidente con decreto dichiara aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato per il medesimo; stabilisce un termine, non minore di giorni quindici e non maggiore di trenta, entro il quale debbano farsi le notificazioni e l'inserzione richieste dagli articoli 2043 e 2044 del codice civile; ordina ai creditori di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.

Il decreto si trascrive negli atti di notificazione, i quali devono contenere anche la costituzione del procuratore dell' istante.

729. L' inserzione e le notificazioni, di cui nell' articolo precedente, devono essere compiute nel termine stabilito; in difetto, i creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati all' acquirente a norma dell' articolo 575, a spese e rischio del medesimo.

Nel caso indicato nell' articolo 2041 del codice civile, tutte le formalità anzidette devono compiersi, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni quaranta stabilito nello stesso articolo.

Il certificato dell' usciere comprovante le notificazioni, e l' esemplare del giornale contenente l' inserzione, sono, nel termine di giorni cinque dall' ultima notificazione o inserzione, consegnati dall' istante al cancelliere per essere uniti ai documenti indicati nell' articolo 727.

730. La richiesta dell' incanto fatta dal creditore o fideiussore a norma dell'articolo 2045 del codice civile, deve contenere:

1.° la citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire all' udienza del tribunale nel termine non minore di dieci giorni, nè maggiore di quindici;

2.° l' offerta in comunicazione dei documenti provanti l' idoneità della cauzione proposta a termini dello stesso articolo 2045 del codice civile.

731. Quando la richiesta d' incanto sia ammessa dal tribunale, la cauzione è data e l' atto ne è ricevuto in conformità della sezione VI, capo I, titolo IV del libro primo, nel termine di giorni dieci dalla notificazione della sentenza che ammise l' incanto.

Se la cauzione sia data con ipoteca, il cancelliere deve, nel termine di giorni cinque, far procedere alla relativa iscrizione, trasmettendone nel detto termine le note al-

Questa notificazione deve farsi anche al compratore.

713. Nel giorno e nell' ora stabilita le parti sono sentite nelle loro osservazioni, eccezioni, e istanze. Il giudice delegato determina le questioni da riferire al tribunale. Si fa processo verbale, nel quale è pure stabilita l' udienza per la spedizione della causa.

714. I creditori che compariscano dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, e prima che sia cominciata la relazione della causa all' udienza, sono collocati secondo il loro privilegio od ipoteca, ma soggiacciono senza ripetizione a ogni spesa di produzione e notificazione, e a quella della collocazione dei loro crediti, e del rinvio della causa cui dia luogo la loro comparizione tardiva.

Cominciata la relazione della causa, non sono più ammesse domande nuove di collocazione, nemmeno in grado di appello, salvo che siano proposte da creditori, ai quali il bando non sia stato notificato a norma dell' articolo 668.

715. Qualunque creditore di un creditore interessato nel giudizio di graduazione può intervenirvi, sia per far valere e conservare le ragioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla somma che spetti al medesimo.

A questo effetto il giudice delegato, formato lo stato di graduazione dei creditori diretti, forma quello dei loro creditori.

L' importare della collocazione di ogni creditore è distribuito come il prezzo di cose mobili.

716. All' udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice delegato, e sentite le parti, pronunzia sulle questioni determinate dal giudice, e sulle altre che siano proposte, e omologa lo stato di graduazione colle variazioni che giudichi necessarie.

Coloro, che abbiano proposto all' udienza questioni che avrebbero potuto proporre davanti il giudice delegato, sono condannati nelle spese maggiori cagionate dalle loro domande ed eccezioni tardive.

Nella sentenza di omologazione il tribunale tassa, sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito; pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi; ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori utilmente collocati, e la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile, o che non abbiano prodotto i loro titoli; il tutto riguardo ai beni il cui prezzo cade nella graduazione.

La nota delle spese anteriori alla spedizione della causa, da farsi dal cancelliere, deve essere depositata nella cancelleria almeno ventiquattro ore prima dell' udienza anzidetta, e le parti possono farvi le loro osservazioni per iscritto, o anche verbalmente all' udienza.

SEZIONE II.

del pagamento o deposito del prezzo, e delle ordinanze per la cancellazione delle ipoteche

717. Omologato lo stato di graduazione, le parti fanno d'accordo la liquidazione dei loro crediti. Se le parti non si accordano, la liquidazione si fa da un perito nominato d' ufficio dal giudice, il quale ne riceve il giuramento.

La liquidazione è depositata nella cancelleria, e, se sia stata fatta dal perito, il cancelliere ne dà avviso alle parti mediante biglietto.

I reclami contro la liquidazione del perito devono proporsi al tribunale, nel termine di giorni cinque dal detto avviso, con citazione in via sommaria.

Non impugnata la liquidazione, o risolte le opposizioni, il cancelliere spedisce ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le quali, approvate e sottoscritte dal giudice delegato, e rivestite della forma stabilita dall' articolo 556, hanno forza di titolo esecutivo contro il compratore.

L' appello dalla sentenza di omologazione, o da quella che pronunziò sulle opposizioni alla liquidazione, non sospende la spedizione delle note di collocazione per i crediti anteriormente collocati e non compresi nell' appello.

718. Quando il compratore non paghi nei cinque giorni dalla notificazione delle note di collocazione, si può promuovere la rivendita a norma dell' articolo 689.

719. Il compratore di mano in mano che paga i mandati di collocazione, ha diritto di ottenere dal giudice delegato, mediante la presentazione delle quitanze, l'ordine della cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, e la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordine della cancellazione definitiva di quest' ipoteca legale, il compratore deve giustificare di aver pagato integralmente il prezzo della vendita cogli interessi.

720. Fatta la spedizione di tutte le note di collocazione il compratore ha diritto di ottenere dal giudice delegato l' ordine per la cancellazione delle iscrizioni dei creditori decaduti, e di quelli non collocati in grado utile, in conformità dell' articolo 716.

721. Il compratore per ottenere l'ordine di cancellazione o riduzione indicato nei due precedenti articoli, deve far citare, a proprie spese, davanti il giudice delegato i creditori comparsi nel giudizio di graduazione.

La citazione è fatta in persona dei loro procuratori.

Questa citazione non è necessaria per i creditori non comparsi, purchè sia stato

loro notificato il bando a norma dell' articolo 668.

722. Il giudice delegato, riconosciuta la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte, ordina al conservatore delle ipoteche di fare le cancellazioni o riduzioni occorrenti.

Dall' ordinanza del giudice si può reclamare al tribunale nel termine di giorni quindici dalla pronunziazione, per le parti che vi furono presenti, e per le altre dalla notificazione. Il reclamo si deve nello stesso termine notificare anche al cancelliere.

Il cancelliere non può spedire al compratore copia in forma esecutiva dell' ordinanza, se non sia scaduto il detto termine senza reclamo, o con rinunzia al medesimo.

723. Quando il compratore senza attendere l'esito del giudizio di graduazione voglia liberarsi dal pagamento degl' interessi sul prezzo della vendita, può chiedere, e il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, ordinare che il detto prezzo sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi.

Questi creditori devono obbligarsi per atto ricevuto dal cancelliere, con cauzione o senza secondo che sia ordinato dal tribunale, di restituire ogni cosa a norma della sentenza definitiva sullo stato di graduazione.

724. Quando il giudizio di graduazione sia protratto oltre un anno, il tribunale può, sull' istanza di qualunque interessato, ordinare il pagamento del prezzo, o soltanto degli interessi scaduti ai creditori evidentemente anteriori e certi, con le cautele sopraindicate, oppure un impiego fruttifero, e può anche ordinarne il deposito nella cassa dei depositi giudiziali, citato in ogni caso il compratore.

SEZIONE III.

dell' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione

725. L' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione si deve proporre nei quindici giorni dalla notificazione di esse ai procuratori, e dalla pubblicazione riguardo ai contumaci.

L' atto di appello deve notificarsi ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestino, e al debitore a norma dell' articolo 695, con citazione a comparire davanti la corte entro il termine di giorni dieci.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo capoverso dell' articolo 703.

726. Quando la sentenza del tribunale sia riformata, otto giorni dopo la notificazione di quella della corte, e sulla presentazione della medesima, il giudice delegato in contraddittorio dei procuratori stabilisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della stessa sentenza, e ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori in conformità dell' articolo 717.

Se sorgano controversie sul modo col quale debba stabilirsi definitivamente lo stato di graduazione, il giudice rimette le parti avanti la corte.

CAPO III.

DEL GIUDIZIO DI PURGAZIONE DALLE IPOTECHE

727. L' acquirente che voglia procedere al giudizio di purgazione deve presentare, con ricorso al presidente del tribunale competente per la spropriazione:

1.° il titolo del suo acquisto, col certificato della trascrizione di esso;

2.° il certificato delle ipoteche iscritte utilmente sopra i beni acquistati;

3.° il certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori.

728. Il presidente con decreto dichiara aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato per il medesimo; stabilisce un termine, non minore di giorni quindici e non maggiore di trenta, entro il quale debbano farsi le notificazioni e l'inserzione richieste dagli articoli 2043 e 2044 del codice civile; ordina ai creditori di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.

Il decreto si trascrive negli atti di notificazione, i quali devono contenere anche la costituzione del procuratore dell' istante.

729. L' inserzione e le notificazioni, di cui nell' articolo precedente, devono essere compiute nel termine stabilito; in difetto, i creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati all' acquirente a norma dell' articolo 575, a spese e rischio del medesimo.

Nel caso indicato nell' articolo 2041 del codice civile, tutte le formalità anzidette devono compiersi, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni quaranta stabilito nello stesso articolo.

Il certificato dell' usciere comprovante le notificazioni, e l' esemplare del giornale contenente l' inserzione, sono, nel termine di giorni cinque dall' ultima notificazione o inserzione, consegnati dall' istante al cancelliere per essere uniti ai documenti indicati nell' articolo 727.

730. La richiesta dell' incanto fatta dal creditore o fideiussore a norma dell'articolo 2045 del codice civile, deve contenere:

1.° la citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire all' udienza del tribunale nel termine non minore di dieci giorni, nè maggiore di quindici;

2.° l' offerta in comunicazione dei documenti provanti l' idoneità della cauzione proposta a termini dello stesso articolo 2045 del codice civile.

731. Quando la richiesta d' incanto sia ammessa dal tribunale, la cauzione è data e l' atto ne è ricevuto in conformità della sezione VI, capo I, titolo IV del libro primo, nel termine di giorni dieci dalla notificazione della sentenza che ammise l' incanto.

Se la cauzione sia data con ipoteca, il cancelliere deve, nel termine di giorni cinque, far procedere alla relativa iscrizione, trasmettendone nel detto termine le note al-

l'uffizio delle ipoteche, sotto pena di multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

732. La sentenza che ammette la richiesta d'incanto rinvia le parti davanti il presidente perchè sia stabilita l'udienza a norma del numero 3 dell'articolo 666, e ordina al cancelliere di formare il relativo bando.

La sentenza per cura dell'istante deve essere annotata in margine della trascrizione del titolo di acquisto.

733. Il bando deve essere stampato, e indicare:

1.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza del proprietario precedente, e del nuovo;

2.° la data e natura del titolo sul quale fu fatta la richiesta d'incanto;

3.° la descrizione dei beni posti in vendita a norma del numero 1 dell'articolo 666;

4.° il prezzo stipulato o il valore dichiarato:

5.° la data della trascrizione del titolo di alienazione nell'uffizio delle ipoteche, e della notificazione fattane ai creditori;

6.° l'istanza di chi richiede l'incanto colla specificazione delle obbligazioni assunte da questo e dal fideiussore di lui, o del fatto deposito;

7.° la data dell'iscrizione presa sui beni del fideiussore, quando la cauzione sia stata data con ipoteca;

8.° l'importare dell'aumento del decimo e la somma complessiva a cui ascende il prezzo aumentato;

9.° la data della sentenza che ha ammesso l'incanto, della notificazione di essa, e dell'annotazione fattane in margine della trascrizione del titolo di acquisto;

10.° l'udienza in cui l'incanto dovrà farsi, e la data dell'ordinanza che la stabili.

Il bando dev'essere notificato al proprietario precedente e al nuovo. Si debbono fare altresì le notificazioni, le pubblicazioni, le inserzioni, e il deposito ordinati dall'articolo 668.

Le disposizioni del presente articolo debbono osservarsi sotto pena di nullità.

734. Quando il richiedente non comparisca all'udienza stabilita nell'atto di citazione, o la cauzione non sia ammessa, o non siasi assunta l'obbligazione relativa nel termine e modo indicati nell'articolo 731, la richiesta d'incanto è nulla di diritto, senza pregiudizio delle ragioni di altri creditori che avessero fatto altra richiesta d'incanto a termini del codice civile.

735. Quando dopo l'atto di obbligazione di cui nell'articolo 731 il richiedente trascuri di proseguire il giudizio, qualunque creditore iscritto, e anche il nuovo proprietario, può domandare di essergli surrogato a norma dell'articolo 575.

La surrogazione ha luogo a spese e rischio del richiedente, ferma la data cauzione.

736. Chi ha fatto la richiesta per l'incanto, anche quando abbia avuto luogo la surrogazione, è dichiarato compratore per il prezzo da lui offerto, se non sia fatta una offerta maggiore.

737. Le eccezioni di nullità contro gli atti indicati nell'articolo 729 devono proporsi nel termine stabilito ai creditori per depositare nella cancelleria le domande di collocazione, con citazione del proprietario precedente e del nuovo a comparire all'udienza del tribunale nel termine di giorni dieci.

Le eccezioni di nullità relative alla richiesta d'incanto devono proporsi all'udienza stabilita per comparire davanti il tribunale, affinchè sia provveduto sopra di essa.

Le eccezioni di nullità degli atti posteriori alla sentenza che ammette la richiesta d'incanto devono proporsi nel termine e nei modi stabiliti dall'articolo 695.

738. Le sentenze che rigettano le eccezioni di nullità indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente non sono soggette ad appello.

Le sentenze che pronunziano sopra le altre eccezioni di nullità indicate nello stesso articolo sono appellabili.

L'appello si propone a norma dell'articolo 703.

739. Quando l'incanto non sia domandato nel tempo e nel modo stabilito dalla legge, le produzioni fatte dall'acquirente e dai creditori iscritti continuano a restare depositate nella cancelleria, per essere esaminate dagli interessati, durante giorni quindici da quello in cui il valore degl'immobili sia rimasto definitivamente stabilito a norma dell'articolo 2046 del codice civile.

Decorso il detto termine, il cancelliere deve, nei cinque giorni successivi, consegnare al giudice delegato per la graduazione tutte le carte relative alla medesima.

740. Le disposizioni contenute nei due capi precedenti sono applicabili ai giudizi di vendita e di graduazione, che fanno seguito all'istanza di purgazione, salvo le disposizioni speciali contenute in questo capo.

TITOLO IV.

dell'esecuzione per consegna o rilascio di beni

741. Quando la parte condannata a consegnare un oggetto mobile o a rilasciare un immobile non eseguisca la sentenza nel termine stabilito, o, in difetto, entro giorni dieci dalla notificazione del precetto, si procede nel modo prescritto dai capi seguenti.

Nel precetto si fa alla parte condannata l'intimazione di consegnare i mobili, o di rilasciare gli immobili nei giorni dieci successivi, e l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata.

CAPO I.

DELLA CONSEGNA DEI BENI MOBILI

742. Per la consegna di beni mobili l'usciere si trasferisce nel luogo in cui si trovano, e ingiunge alla parte condannata di eseguire immediatamente la sentenza. Se la parte ricusi o non sia presente, i mobili indicati nella sentenza sono rimessi alla parte a cui deve farsi la consegna.

Sono applicabili a questa esecuzione le disposizioni degli articoli 594 e 596.

743. L'usciere fa processo verbale dell'esecuzione, il quale oltre le formalità stabilite nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 597, deve contenere:

1.° la descrizione dei mobili sui quali cade l'esecuzione;

2.° la menzione della consegna fatta a norma dell'articolo precedente.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni, e dall'usciere.

Se la parte condannata alla consegna non sia presente, copia del processo verbale le è notificata nel termine di due giorni successivi al medesimo. Questo termine è quello stabilito nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 147, e 4 e 5 dell'articolo 148, secondo che il luogo in cui si è fatto, e quello in cui è notificato alla parte condannata siano compresi in diversi mandamenti, o in diverse giurisdizioni di tribunali o di corti d'appello.

744. Il processo verbale è depositato immediatamente nella cancelleria della pretura per essere unito alla sentenza. Se la sentenza non sia stata pronunziata dal pretore del mandamento in cui fu eseguita, il cancelliere deve trasmettere al detto fine, nel termine di dieci giorni dall'esecuzione, il processo verbale in originale al cancelliere dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza.

CAPO II.

DEL RILASCIO DEI BENI IMMOBILI

745. Per il rilascio di beni immobili l'usciere notifica alla parte condannata il giorno e l'ora in cui si recherà sul luogo per la esecuzione.

La notificazione è fatta due giorni almeno prima dell'esecuzione, e vale citazione alla parte condannata affinchè possa trovarsi presente.

746. Nel giorno e nell'ora stabiliti, sul luogo dell'esecuzione l'usciere immette l'istante in possesso dell'immobile indicato nella sentenza, ingiungendo alla parte condannata di non turbarlo, e di non più ingerirsi nell'immobile rilasciato, sotto le pene stabilite dal codice penale.

Se vi siano coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l'usciere deve fare riconoscere anche da essi l'istante come proprietario o possessore.

È applicabile a questa esecuzione quanto è stabilito negli articoli 594, e 596 parte prima.

747. L'usciere fa processo verbale dell'esecuzione, il quale, oltre le formalità stabilite nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 597 deve contenere

1.° la descrizione degli immobili sui quali cade l'esecuzione;

2.° la menzione delle operazioni richieste dall'articolo 746.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni e dall'usciere, osservato nel resto quanto è stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 743, e nell'articolo 744.

748. Quando negl'immobili caduti nell'esecuzione si trovino mobili di spettanza della parte condannata, l'usciere ingiunge alla stessa, se presente, di esportarli immediatamente. Se rifiuti o non sia presente l'usciere, previa la descrizione dei mobili, li fa trasportare nel luogo che creda più conveniente, nominando ai medesimi un custode, salvo che la parte istante consenta di custodirli; il tutto a spese della parte condannata.

Il processo verbale esprime quanto siasi operato in conformità di questo articolo, e deve sottoscriversi anche dal custode.

749. La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando i mobili si trovino pignorati o sequestrati, ma la parte che ha chiesto il rilascio dell'immobile deve provvedersi davanti l'autorità giudiziaria competente per il pignoramento o sequestro.

TITOLO V.

dell'arresto personale

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

750. Non può eseguirsi l'arresto personale, se non in forza di sentenza passata in giudicato, o della quale sia stata ordinata espressamente l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto.

Il ricorso per cassazione e la domanda per rivocazione sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo che sia stata ordinata la esecuzione provvisoria quanto all'arresto non ostante ricorso per cassazione, o domanda per rivocazione, e mediante cauzione.

751. Nel precetto per l'esecuzione personale deve farsi l'intimazione alla parte condannata di adempiere nei giorni dieci successivi quanto ha ordinato la sentenza, e l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'arresto.

CAPO II.

DELL'ESECUZIONE DELL'ARRESTO

752. L'arresto si eseguisce da un usciere munito di mandato speciale per questo oggetto della parte istante, assistito da due testimoni a norma dell'articolo 594.

753. L'arresto non può eseguirsi:

1.° nelle ore in cui non è permesso agli uscieri di fare gli atti del loro ministero;

2.° nei giorni di festa;

3.° nei luoghi destinati al culto, durante le funzioni religiose;

4.° nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tali adunanze;

5.° nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie un servizio comandato;

6.° nella casa di abitazione del debitore o in qualunque altra, senza speciale permissione in iscritto del presidente del tribunale civile; o del pretore nella cui giurisdizione si deve procedere all'arresto.

754. Non può parimente eseguirsi l'ar-

resto quando il debitore, chiamato a deporre come testimone davanti un' autorità giudiziaria, sia munito di salvocondotto.

Il salvocondotto è accordato dal presidente della corte o del tribunale, davanti cui il debitore è chiamato a deporre; se sia chiamato a deporre davanti un giudice delegato, o un pretore, il salvocondotto è accordato da questo.

Nel salvocondotto è stabilita la durata di esso, la quale non deve eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame, e il ritorno.

755. Quando il debitore arrestato chieda di essere sentito prima che sia condotto nel luogo dell'arresto, l' usciere deve accompagnarlo immediatamente davanti il pretore del mandamento in cui si trova, se il debito non ecceda lire millecinquecento, o davanti il presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione è seguito l'arresto, se ecceda la detta somma. Il pretore o il presidente provvede sull'istanza verbale del debitore.

Se il pretore o il presidente non si trovi al luogo delle udienze, il debitore è condotto in casa del medesimo.

Il decreto del pretore o del presidente può essere emanato senza l' assistenza del cancelliere; è scritto nel processo verbale indicato nell'articolo 758, e immediatamente eseguito.

756. L' usciere, che ricusi di accompagnare il debitore davanti il pretore o il presidente, incorre in una multa non minore di lire trecento, estendibile a lire mille, oltre il risarcimento de' danni.

757. Quando il debitore non domandi di essere sentito, o il pretore o il presidente ordini che l'arresto abbia l'effetto, il debitore è condotto al luogo destinato per l'arresto nel comune, e in difetto, a quello del comune più vicino.

Il luogo destinato all'arresto dei debitori deve essere separato da quello in cui sono i detenuti per reato.

Chiunque conduca, riceva, o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, è punito come reo di detenzione illegale.

758. L'usciere fa risultare dell'arresto e della consegna del debitore al custode da processo verbale, il quale deve contenere:

1.° l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è fatto il processo verbale:

2.° il nome e cognome del creditore, e la dichiarazione o elezione di domicilio, o di residenza fatta dal medesimo, a norma dell'articolo 563, nel comune in cui il debitore è ditenuto;

3.° il nome, cognome, e la residenza del debitore arrestato;

4.° la data della sentenza che ha autorizzato l'arresto, e la data della spedizione di essa in forma esecutiva, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, e della somma per cui si procede;

5.° la data del precetto;

6.° la data del mandato speciale, richiesto dall'articolo 752, coll'indicazione del nome del notaro che lo ha ricevuto o autenticato:

7.° la data della permissione concessa nel caso indicato nel numero 6 dell' articolo 752;

8.° la menzione del deposito della somma anticipata per gli alimenti, a norma dell'articolo 761:

9.° il nome e cognome del custode a cui si consegna il debitore arrestato;

10.° il nome e cognome, l'età, la condizione, e la residenza dei testimoni intervenuti;

11.° il nome e cognome dell'usciere coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto.

759. Una copia del processo verbale è consegnata al debitore, e un'altra al custode. Tanto l'originale quanto le copie sono sottoscritte dai testimoni, dall'usciere, e dal custode.

La firma del custode apposta al processo verbale serve di ricevuta del deposito per gli alimenti.

La copia del processo verbale consegnata al custode tien luogo di atto di consegna del debitore.

760. L'usciere che consegna il debitore al custode deve presentargli la copia esecutiva della sentenza che ha ordinato l'arresto. La sentenza è trascritta per intiero in registro apposito dal custode, il quale v'inserisce la copia del processo verbale consegnatagli a norma dell'articolo precedente.

761. Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per lo spazio di giorni trenta; potrà anche anticiparli per più periodi successivi di giorni trenta ciascuno.

La somma da anticiparsi per gli alimenti è determinata dai regolamenti e consegnata al custode.

762. Le disposizioni contenute in questo capo, e nel precedente devono osservarsi sotto pena di nullità.

CAPO III.

DELLA CONFERMA IN ARRESTO SULL' ISTANZA DI ALTRI CREDITORI

763. Il debitore può essere confermato in arresto sull'istanza di altro creditore, in forza di altra sentenza di condanna.

La conferma in arresto può altresì aver luogo quando il debitore si trovi in carcere per reato, nel qual caso l'arresto comincia col giorno in cui sia scontata la pena del reato.

764. Per la conferma in arresto del debitore si devono osservare le formalità stabilite nel capo precedente per l'arresto, sotto pena di nullità.

Per quest'atto non è necessaria l'assistenza dei testimoni, e il nuovo istante è dispensato dal deposito per gli alimenti, se questo sia stato fatto da altro creditore.

Quando il debitore si trovi in carcere per reato, basta che il deposito sia fatto prima che sia scontata la pena del reato.

765. Chi fa istanza per la conferma in arresto è tenuto verso il creditore che ha

fatto procedere all' arresto a contribuire in parte eguale agli alimenti del debitore.

Cessando la causa del precedente arresto, il nuovo istante deve consegnare gli alimenti per intiero a norma dell' articolo 761.

Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente, se non avvertendo dieci giorni prima gli altri creditori, a cui istanza il debitore sia confermato in arresto.

CAPO IV.

DELLA LIBERAZIONE DEL DEBITORE

766. La liberazione del debitore è ordinata:

1.° per la nullità dell'arresto;
2.° per il pagamento del debito;
3.° per il consenso dei creditori;
4.° per l' età del debitore;
5.° per mancanza di anticipazione degli alimenti;
6.° per la scadenza del termine;
7.° negli altri casi determinati dalla legge.

767. La domanda di nullità dell' arresto è proposta davanti il tribunale civile o il pretore nella cui giurisdizione il debitore si trovi arrestato, osservate le norme di competenza per valore.

768. Quando l'arresto sia dichiarato nullo, il creditore o l' usciere cui sia imputabile la nullità è condannato al risarcimento dei danni.

769. La nullità dell' arresto pronunziata per qualunque causa, non induce la nullità della conferma in arresto richiesta da altro creditore, a norma degli articoli 763 e 764.

770. Il debitore, quando l' arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorsi giorni cinque dopo la sua liberazione.

771. Il debitore è posto in libertà, quando sia consegnata al custode la somma corrispondente all' ammontare di tutti i debiti in capitale, interessi e spese, per i quali trovisi arrestato o confermato in arresto.

Se le somme consegnate al custode non siano ritirate dai creditori nel termine di giorni quindici, il custode deve depositarle nella cassa dei depositi giudiziali.

772. Il debitore è posto in libertà, se vi consentano i creditori, ad istanza dei quali trovisi arrestato o confermato in arresto.

Si fa risultare del consenso per atto ricevuto da notaro o per dichiarazione fatta nel registro di cui nell' articolo 760.

L' atto di notaro è inserito dal custode nel registro stesso; la dichiarazione è sottoscritta dai creditori, da due testimoni aventi le qualità espresse nell' articolo 594, e dal custode.

773. Il debitore è altresì liberato se giustifichi legalmente di aver compiuto l' età di anni sessantacinque.

774. Quando allo scadere del periodo per cui furono anticipati gli alimenti, non ne sia fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo, in conformità dell'articolo 761, il debitore è immediatamente liberato dal custode, e non può più essere arrestato per lo stesso debito.

775. Il debitore è altresì liberato dal custode allo scadere della durata dell'arresto.

776. Nei casi indicati negli articoli 771, 772 e 773 il debitore che voglia essere liberato, deve presentare la domanda al pretore o al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione si trova in arresto, secondochè i debiti, pei quali fu arrestato o confermato in arresto, eccedano o no la somma di lire mille cinquecento.

La domanda è sottoscritta dal debitore. In fine di essa il custode certifica la consegna delle somme di cui nell' articolo 771.

Devono unirsi alla domanda i documenti indicati negli articoli 772 e 773. Per la dichiarazione fatta sul registro a norma dell' articolo 772, basta una copia di essa sottoscritta dal custode.

777. Le sentenze che pronunziano la nullità dell'arresto o la liberazione del debitore possono, anche d' uffizio, essere dichiarate esecutive non ostante appello.

L'appello dalle dette sentenze deve proporsi entro giorni quindici dalla fattane notificazione.

LIBRO TERZO

DEI VARI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I.

disposizioni comuni per le materie da trattare in camera di consiglio.

778. Si provvede in camera di consiglio:

1.° in materia di giurisdizione volontaria, salvo che la legge stabilisca diversamente;

2.° nelle altre materie da trattare senza contraddittore;

3.° negli altri casi determinati dalla legge.

779. Per le materie da trattare in camera di consiglio si presenta ricorso nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, coi documenti relativi.

Il cancelliere presenta, non più tardi del giorno successivo, il ricorso coi documenti al presidente che ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, se questo debba essere sentito, e delega un giudice per riferire in camera di consiglio, nel giorno stabilito nel decreto.

780. Nel termine di ore ventiquattro dalla data del decreto, o in quel termine minore che sia stabilito, il cancelliere deve trasmettere gli atti al giudice delegato.

Quando debba esser sentito il ministero pubblico gli atti sono prima comunicati a lui nel detto termine per le sue conclusioni; queste si devono scrivere in fine del decreto. La trasmissione degli atti al giudice delegato ha luogo subito dopo la restituzione fattane dal ministero pubblico alla cancelleria.

781. Sulla relazione del giudice delegato, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti di ragione.

Contro questi provvedimenti si può proporre reclamo all'autorità giudiziaria superiore, osservate le forme indicate nei due articoli precedenti, salvo le disposizioni speciali della legge.

782. Quando nelle materie di giurisdizione volontaria sia competente il pretore, il ricorso è presentato a lui coi documenti relativi.

Contro il decreto del pretore può proporsi reclamo al presidente del tribunale civile.

TITOLO II.

dell' azione civile contro le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico

783. Le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico sono civilmente responsabili:

1.° quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputabili di dolo, frode, o concussione;

2.° quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato d'essere decisi;

3.° negli altri casi dichiarati dalla legge.

784. Affinchè possa aver luogo l'azione civile nel caso di cui nel numero 2 dell'articolo 783 è necessario che la parte abbia fatto due istanze all'autorità giudiziaria o all'uffiziale del ministero pubblico nella persona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo di usciere.

Dalla prima alla seconda istanza deve esservi l' intervallo di giorni cinque almeno, se trattisi di conciliatori o di pretori, e di giorni dieci se trattisi di altra autorità giudiziaria o di uffiziali del ministero pubblico.

L' usciere non può rifiutarsi a queste notificazioni sotto pena di destituzione.

785. L'azione civile contro i conciliatori o i pretori, contro i tribunali civili o di commercio, contro alcuna delle loro sezioni o alcuno dei giudici, contro il procuratore del Re o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la corte di appello.

L'azione civile contro una corte di appello, contro alcuna delle sue sezioni, o alcuno dei consiglieri, contro una corte di assise, o alcuno dei giudici, contro il procuratore generale o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la corte di cassazione.

L'azione civile contro una delle sezioni della corte di cassazione, o contro alcuno dei consiglieri delle medesime, è proposta davanti un'altra delle sue sezioni; contro il procuratore generale, o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la sezione prima.

786. L'azione civile contro le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubbli-

... deve essere autorizzata dalla corte cui spetta di giudicarne.

L'autorizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte o da procuratore legalmente esercente, munito di mandato speciale per quest'oggetto da unirsi al ricorso insieme ai documenti, sui quali la domanda è fondata.

Il ricorso indica i fatti e i mezzi di prova.

Quando nel ricorso siano usate espressioni ingiuriose, chi lo ha sottoscritto è punito con multa estendibile a lire trecento: il procuratore è inoltre punito con la sospensione per tempo non maggiore di sei mesi, salvo in tutti i casi l'azione penale.

787. La corte delibera per l'autorizzazione in camera di consiglio.

Se il ricorso è rigettato, la sentenza ne contiene i motivi, e il ricorrente è condannato in una multa estendibile a lire centocinquanta.

788. Quando la corte conceda l'autorizzazione, ordina che copia del ricorso e del decreto sia notificata, nel termine che sarà stabilito, al conciliatore, al pretore, al giudice, al consigliere, o all'uffiziale del ministero pubblico, e, se trattisi di tribunale, di corte, o di sezione, al capo rispettivo.

Le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubblico contro i quali è proposta l'azione devono, nel termine stabilito nel decreto, costituire un procuratore e presentare le loro difese.

789. Dal giorno della notificazione, e sino alla sentenza definitiva, le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubblico, contro i quali è promossa l'azione, devono astenersi da qualunque ingerenza nelle cause della parte ricorrente, dei suoi ascendenti, discendenti, o coniuge, sotto pena di nullità degli atti fatti col loro intervento.

790. Presentate le difese indicate nell'articolo 788, o decorso il termine stabilito per presentarle, la causa si spedisce all'udienza che sarà stabilita dal presidente.

791. Quando la parte ricorrente voglia intervenire all'udienza deve essere rappresentata da procuratore legalmente esercente.

792. Quando la domanda sia rigettata il ricorrente è condannato nella multa stabilita nell'articolo 787.

TITOLO III.

disposizioni relative agli assenti

793 Nei casi previsti dall'articolo 21 del codice civile il tribunale provvede in camera di consiglio.

794 Il tribunale provvede altresì in camera di consiglio sulle domande per dichiarazione di assenza, per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, e per dispensa di cauzione, se siano proposte dagli eredi legittimi.

Se queste domande siano proposte da altri interessati, si procede nelle forme stabilite per i giudizi sommari.

795 La cauzione è proposta a norma della sezione VI del capo I, titolo IV, libro ...

Se la cauzione sia data con ipoteca su immobili, il cancelliere deve farne eseguire l'iscrizione, trasmettendo nel termine di giorni cinque dall'atto di obbligazione le note al conservatore delle ipoteche, sotto pena di una multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

796. Nell'inventario e nella vendita dei beni mobili si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con benefizio d'inventario.

L'investimento del prezzo ricavato dalla vendita e dei proventi scaduti deve farsi nel termine e con le cautele stabilite dal tribunale.

TITOLO IV.

disposizioni relative al matrimonio, all'autorizzazione della donna marita, e alla separazione personale dei coniugi

CAPO I.

DEL MATRIMONIO

797. Per le opposizioni al matrimonio deve osservarsi il procedimento sommario.

Il termine per appellare dalla sentenza del tribunale, che rigetta l'opposizione, è di giorni quindici dalla notificazione di essa.

L'atto di appello deve contenere citazione a comparire in via sommaria in un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

798. Sopra i ricorsi contro l'uffiziale dello stato civile, nei casi indicati negli articoli 75, e 98 del codice civile, il tribunale provvede in camera di consiglio.

CAPO II.

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DONNA MARITATA

799. La domanda di autorizzazione giudiziale nei casi indicati nell'articolo 136 del codice civile deve proporsi con ricorso.

800. Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale il quale stabilisce il giorno in cui il marito dovrà comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al marito nella forma delle citazioni, nel termine stabilito dal decreto stesso.

801. Il tribunale osservate le prescrizioni del capoverso dell'articolo 136 del codice civile pronunzia con sentenza sulla domanda di autorizzazione, sentito il ministero pubblico.

La sentenza deve contenere:

1.° il nome, cognome, domicilio, o la residenza delle parti;

2.° la menzione sommaria della domanda della moglie e delle risposte del marito, o l'indicazione della data della citazione di lui;

3.° la menzione che fu sentito il ministero pubblico;

4.° i motivi in fatto e in diritto;

5.° il dispositivo;

6.° l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è pronunziata;

7.° la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

La sentenza è nulla se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

802. La sentenza non è soggetta a opposizione.

L' appello dalla sentenza che concede autorizzazione si deve proporre nel termine di quindici giorni dalla prolazione di essa, se il marito sia stato presente, e, in difetto, dalla notificazione.

L' appello è proposto in ogni caso con ricorso alla corte, notificato personalmente all'altra parte. Se questa voglia presentare controricorso, deve farlo notificare al procuratore sottoscritto al ricorso nei termini stabiliti dall'articolo 148, salvo che il presidente in caso di urgenza abbia stabilito termini minori.

Il ricorso e il controricorso devono depositarsi nella cancelleria della corte nei termini stabiliti dal capoverso precedente. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico.

803. L'autorizzazione maritale si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come convenuta, se il marito citato nello stesso giudizio per autorizzarla non comparisca, o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per rispondere di ricusare l' autorizzazione.

Se il marito, comparendo, dichiari di non voler autorizzare la moglie, l' autorizzazione è accordata dalla stessa autorità giudiziaria davanti cui la moglie fu convenuta, anche colla sentenza che pronunzia nel merito.

804. Quando la moglie sia minore di età, se l'autorizzazione giudiziale sia concessa perchè ricusata dal marito, o per esservi opposizione d' interessi, l' autorità giudiziaria deve nominarle un curatore speciale per assisterla nel giudizio o nell'atto per il quale sia stata autorizzata.

805. Quando la moglie sia autorizzata dal marito, o giudizialmente, a stare in giudizio, non è necessaria una nuova autorizzazione per proseguire il giudizio medesimo nei procedimenti di opposizione, di appellazione, di rivocazione, e di cassazione.

CAPO III.

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

806. Il coniuge che vuol domandare la separazione personale deve esibire alla cancelleria del tribunale competente il suo ricorso, esprimendo i fatti che possono darvi luogo, coi documenti giustificativi.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno, in cui le parti devono comparire avanti di lui.

Copia del ricorso e del decreto è notificata all'altra parte nei modi prescritti per la citazione, e nel termine stabilito nel decreto.

807. Le parti devono comparire personalmente, e non possono farsi assistere da procuratori, nè da consulenti.

Se la parte istante non comparisca, la domanda di separazione non ha effetto. Il presidente condanna la parte istante nelle spese verso l'altra parte che sia comparsa. Se questa non comparisca, il presidente può condannarla a pena pecuniaria non maggiore di lire cento, e ordinare altresì che sia nuovamente citata.

Quando la parte non comparsa giustifichi un impedimento legittimo, si revoca la condanna e si stabilisce un altro giorno per la comparizione delle parti.

808. Il presidente deve avanti tutto sentire separatamente l' uno e l'altro coniuge, e fare in seguito ad ambidue le rimostranze che creda atte a riconciliarli.

Se la riconciliazione riesca, il presidente ne fa risultare da processo verbale, che deve contenere l' indicazione dell'anno, del mese e giorno, il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dei coniugi, la data del decreto che ordinò la comparizione dei medesimi, le sottoscrizioni dei coniugi, del presidente, e del cancelliere.

Se la riconciliazione non riesca, o la parte citata non comparisca, il presidente rimette con decreto le parti avanti il tribunale, e dà i provvedimenti temporanei che ravvisi urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente.

809. La notificazione del decreto che rimette le parti davanti il tribunale si fa soltanto alla parte che non sia stata presente alla pronunziazione di esso, e contiene citazione a comparire.

810. Il tribunale che pronunzia la separazione determina, occorrendo, il modo con cui i coniugi debbano somministrare gli alimenti, tenuto conto dei motivi della separazione.

Queste disposizioni, e le altre di cui nell' articolo 154 del codice civile, possono sempre, sull'istanza di una delle parti, essere rivocate o modificate dal tribunale secondo le circostanze.

811. Nel caso di separazione volontaria indicato nell'articolo 158 del codice civile, il presidente deve avanti tutto sentire, nel giorno da lui stabilito sul ricorso delle parti, l'uno e l'altro coniuge separatamente, e fare in seguito ad ambidue le rimostranze che creda atte a riconciliarli.

Se la riconciliazione riesca, si fa processo verbale nelle forme stabilite dall'articolo 808.

Se la riconciliazione non riesca, si fa nelle stesse forme processo verbale del consenso dato dai coniugi per la separazione. Il processo verbale deve inoltre esprimere le condizioni della separazione rispetto ai coniugi e alla prole, le quali possono però modificarsi a norma del capoverso dell'articolo precedente.

La relazione per l' omologazione del tribunale, è fatta dal presidente in camera di consiglio.

TITOLO V.

disposizioni relative ai minori di età

CAPO I.

DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA

812. Il processo verbale delle deliberazioni del consiglio di famiglia o di tutela si fa dal cancelliere del pretore, e deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo in cui è fatto;

2.° il nome e cognome dei consulenti intervenuti al consiglio, e degli assenti;

3.° l'oggetto della deliberazione:

4.° le altre indicazioni richieste dalla legge.

Il processo verbale è sottoscritto dai consulenti intervenuti, dal pretore, e dal cancelliere.

813. Se il tutore nominato dal consiglio non sia presente alla deliberazione, questa gli è notificata per cura del cancelliere nel termine stabilito nella deliberazione stessa, senza che occorra di dargliene copia.

Il certificato della notificazione fatta dall'usciere è unito dal cancelliere alla deliberazione del consiglio.

814. La domanda per omologazione si presenta dal tutore, o da chi altri ne abbia l'obbligo, alla cancelleria del tribunale, nel termine stabilito dalla deliberazione del consiglio, o, in difetto, nei quindici giorni dalla data della medesima.

Se la domanda non sia presentata nei detti termini, qualunque dei consulenti può presentarla a spese di chi ne aveva l'obbligo, senza che questi abbia diritto di ripetizione contro il minore.

815. Le deliberazioni del consiglio non soggette a omologazione possono impugnarsi davanti il tribunale dai membri della minoranza del consiglio stesso entro giorni dieci dalla data delle medesime, e dal ministero pubblico, sopra informazione del pretore, o anche d'ufficio, prima che siano eseguite.

In ambidue i casi la dimanda è notificata con citazione in via sommaria ai membri della maggioranza del consiglio, i quali possono incaricare uno di essi di sostenere il giudizio.

Dalla sentenza del tribunale si può appellare a norma dell'articolo 797.

CAPO II.

DELLA VENDITA VOLONTARIA DEI BENI DEI MINORI

SEZIONE I.

della vendita dei beni mobili

816. Per la vendita dei beni mobili del minore, di cui nell'articolo 290 del codice civile, il tutore deve incaricare il cancelliere del pretore o un notaro.

817. L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla con bando da pubblicarsi e affiggersi, almeno tre giorni prima della medesima:

1.° alla porta delle case comunali del luogo del domicilio del minore, del luogo in cui si trovano i mobili, e del capoluogo del mandamento:

2.° alla porta della casa in cui si fa l'incanto;

3.° nel mercato che si terrà nel comune in cui deve seguire l'incanto, o nel comune più vicino se in quello non siavi mercato;

4.° sull'oggetto posto in vendita, nei casi indicati nel capoverso del numero 1 dell'articolo 629.

Se il valore di stima dei beni mobili da vendersi ecceda lire tremila, il bando deve inoltre pubblicarsi e affiggersi alla porta esterna della sede del tribunale civile, e un estratto sommario deve inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari.

818. Il bando deve indicare:

1.° il luogo, il giorno, e l'ora della vendità;

2.° il nome e cognome dell'uffiziale che vi procede;

3.° il nome e cognome del minore, e del tutore;

4.° la natura e qualità dei mobili da vendersi, senza specificazione particolare;

5.° nei casi indicati nell'articolo 823, la data della deliberazione che ha autorizzato la vendita, e le indicazioni richieste dal primo capoverso dell'articolo 632.

819. L'incanto è aperto sul prezzo di stima.

Il perito per fare la stima, se questa non sia stata fatta nell'inventario, è nominato dall'uffiziale incaricato della vendita.

Il giuramento del perito è prestato davanti lo stesso uffiziale.

820. Quando non sia fatta offerta sul prezzo di stima, l'uffiziale che procede può, col consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto su prezzo minore.

821. Alle vendite regolate in questa sezione sono applicabili gli articoli 633, 634, 635, 636, e 642.

822. Il processo verbale di vendita, oltre le indicazioni prescritte dai numeri 1, 3 e 6 dell'articolo 641, deve contenere il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore; e nei casi indicati negli articoli 634, 635, 636, e 820, una distinta menzione di quanto sia stato eseguito in conformità dei medesimi.

Il processo verbale è sottoscritto dal tutore, e dall'uffiziale incaricato della vendita. Se questa non sia compiuta di seguito, il processo verbale è sottoscritto a ogni interruzione.

823. Il tutore non può far vendere i censi o le rendite perpetue o temporarie del minore, nè altre ragioni di credito, se non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, o di tutela il quale, riconoscendo la necessità della vendita, deve nella deliberazione che l'autorizza nominare l'uffiziale che dovrà procedervi, e determinare il prezzo sul quale dovrà aprirsi l'incanto.

Il bando, giorni otto almeno prima del-

la vendita, è notificato anche al debitore del censo, della rendita, o del credito, pubblicato, affisso, e inserito a norma dei numeri 1, 2, e 3, e del capoverso dell' articolo 817.

Se sul prezzo determinato dal consiglio non siasi fatta offerta, non si può procedere alla vendita a prezzo minore senza nuova deliberazione dello stesso consiglio.

824. Per la vendita dei bastimenti di mare, delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, e delle azioni industriali, dopo che la medesima sia stata debitamente autorizzata, si osservano le disposizioni degli articoli 582, e 639.

SEZIONE II.

della vendita dei beni immobili

825. Col decreto di omologazione che autorizza la vendita dei beni immobili del minore, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita e nomina d' uffizio un perito, ordinando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra l' incanto o davanti uno dei giudici, o davanti il cancelliere del pretore del mandamento in cui sono situati i beni, o davanti un notaro nominato con lo stesso decreto.

Se i beni da vendere siano situati in diverse giurisdizioni di tribunali civili, o di preture, possono essere nominati per la stima due o più periti, e per l'incanto due o più uffiziali.

826. Il perito o i periti fanno la loro relazione giurata secondo le norme stabilite nel paragrafo IV, sezione IV, capo I, titolo IV del libro primo.

Il giuramento è prestato davanti il giudice o uffiziale delegato, contemporaneamente alla relazione, e se ne fa risultare con un solo atto.

827. L' uffiziale incaricato della vendita l' annunzia con bando stampato, da pubblicarsi e affiggersi:

1.° nella città in cui è il tribunale che ha autorizzato la vendita, alla porta esterna della sede del tribunale medesimo, e a quella della casa comunale;

2.° alla porta esterna della sede del tribunale e della pretura nella cui giurisdizione sono situati i beni, e alla porta della casa comunale del luogo in cui il minore ha il domicilio;

3.° alla porta dell' uffizio del notaro, se sia stato incaricato della vendita un notaro;

4.° nel mercato del comune in cui deve farsi l' incanto, o del comune più vicino, se in quello non vi sia mercato;

5.° alla porta delle case e fabbriche da vendere.

Estratto sommario del bando deve inoltre inserirsi per due volte nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le pubblicazioni, affissioni, e inserzioni possono principiarsi trenta giorni prima di quello stabilito per la vendita, e devono essere compiute almeno dieci giorni prima di essa. Se ne fa risultare nel modo indicato dall' articolo 669.

828. Il bando deve contenere:

1.° l' indicazione del decreto che ha autorizzato la vendita;

2.° la descrizione degli immobili posti in vendita a norma del numero 1 dell' articolo 666;

3.° l' indicazione del prezzo stabilito dalla perizia, e delle condizioni della vendita;

4.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore:

5.° il nome dell' uffiziale incaricato della vendita;

6.° il giorno, l' ora, e il luogo della vendita.

829. L' incanto è aperto colla lettura del bando data dall' uffiziale incaricato della vendita.

Se non sia fatta offerta maggiore del prezzo indicato nel bando, l' uffiziale ne fa menzione nel processo verbale, e trasmette questo in originale al tribunale che autorizzò la vendita.

Il tribunale può ordinare che l'incanto sia riaperto su prezzo minore, che stabilisce, assegnando un termine non minore di giorni venti, entro il quale la vendita dovrà aver luogo.

Autorizzato il nuovo incanto, il processo verbale è restituito all' uffiziale incaricato della vendita. Il nuovo incanto deve essere annunziato almeno otto giorni prima di quello stabilito per il medesimo, con altro bando che sarà pubblicato, affisso, e inserito una volta sola a norma dell' articolo 827.

830. Per le spese della vendita si osservano le norme dell' articolo 684 in quanto siano applicabili, salvo che il tribunale abbia provveduto altrimenti col decreto d' omologazione.

831. Per le vendite regolate in questa sezione devono osservarsi le disposizioni degli articoli 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692, 693, e 694, in quanto siano applicabili, sotto le modificazioni seguenti:

1.° le attribuzioni conferite dall'articolo 672 al presidente del tribunale spettano all' uffiziale incaricato della vendita;

2.° se l'uffiziale delegato sia un cancelliere di pretura, o un notaro, spetta a lui di far seguire l' inserzione indicata nell'articolo 679, e di ricevere l' atto di aumento di cui nell' articolo 680;

3.° se il compratore nei giorni venti dalla scadenza dei termini all' uopo stabiliti non giustifichi aver adempiuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale che l' autorizzò ordina sull' istanza del tutore, citato il compratore, la rivendita dei beni a spese e rischio di esso compratore.

La rivendita è fatta sul prezzo stabilito dal tribunale nel termine che assegna nella sentenza, non minore di giorni venti, previa pubblicazione, affissione, e inserzione di nuovo bando da farsi una volta sola, otto giorni almeno prima di quello stabilito per la rivendita, in conformità dell' articolo 827.

Il bando deve pure notificarsi al compratore otto giorni prima di quello stabilito per la rivendita.

832. Il processo verbale di rivendita, oltre le indicazioni prescritte nell' articolo 822 deve contenere una distinta menzione di

10.° la nomina del custode presentato dagli aventi interesse, se sia risponsabile, e, in difetto, di un custode nominato d'uffizio;

11.° le altre indicazioni richieste dalla legge o credute necessarie dal pretore.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal pretore, e dal cancelliere.

856. Il pretore e il cancelliere non possono, sotto pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi con l' apposizione dei sigilli sino alla rimozione di essi, salvo che siano stati richiesti per cause urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro accesso.

SEZIONE II.

della rimozione dei sigilli e delle relative opposizioni

857. I sigilli non possono essere rimossi, e l' inventario non si può fare che tre giorni dopo l'apposizione, salvo che sia stato diversamente ordinato dal pretore per cause urgenti, delle quali si deve fare menzione nel decreto relativo.

Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè sia stato provveduto di tutore, o di curatore speciale.

858. Possono chiedere la rimozione dei sigilli le persone che a termini dell'articolo 848 hanno diritto di chiederne l' apposizione, escluse quelle indicate nel numero 3 dello stesso articolo.

859. La rimozione dei sigilli è ordinata dal pretore sull' istanza di alcuno degli aventi diritto.

L' istanza e il decreto sono scritti in fine del processo verbale di apposizione.

In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti a udienza fissa davanti l' autorità giudiziaria competente.

860. L'opposizione alla rimozione dei sigilli può farsi con dichiarazione nel processo verbale d'apposizione, o con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

L' opposizione deve contenere:

1.° il nome e cognome, l' indicazione del domicilio o della residenza dell' opponente;

2.° l'elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza a norma del capoverso dell'articolo 848;

3.° i motivi dell'opposizione.

861. La rimozione dei sigilli si fa dall'uffiziale che procede all'inventario.

I sigilli sono rimossi successivamente e di mano in mano che si progredisce nell'inventario.

Se non occorra l' inventario, i sigilli sono rimossi dal cancelliere della pretura coll' assistenza dell' usciere. Nei comuni in cui non ha sede il pretore la rimozione può farsi dal cancelliere del conciliatore coll'assistenza dell'usciere.

862. L' uffiziale che procede alla rimozione dei sigilli deve avanti tutto riconoscerne lo stato.

Se trovi in essi qualche alterazione deve soprassedere da ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti, e per i provvedimenti necessari anche a proseguire l'inventario.

863. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che siano citate, a norma dell' articolo 869, le persone indicate nello articolo 868.

864. Il processo verbale della rimozione dei sigilli deve contenere:

1.° l' indicazione dell' anno, del mese, giorno e luogo;

2.° il nome e cognome del cancelliere che procede alla rimozione, e dell' usciere da cui è assistito;

3.° il nome e cognome delle parti intervenute;

4.° l'indicazione del decreto o della sentenza che ha ordinato la rimozione dei sigilli, e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

5.° la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro rimozione, delle verificazioni fatte, e dei provvedimenti dati dal pretore a norma del capoverso dell' articolo 862;

6.° le altre indicazioni che si credessero necessarie.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal cancelliere, e dall' usciere.

865. Le disposizioni di questa sezione e della precedente sono osservate negli altri casi in cui occorra l'apposizione dei sigilli, o si debba procedere alla loro rimozione, eccetto che la legge stabilisca diversamente.

CAPO II.

DELL' INVENTARIO

866. L'inventario può essere domandato da chiunque abbia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli, e si fa dal cancelliere della pretura quando o non sia stato nominato un notaro dal testatore, o sulla istanza della parte il pretore non creda di commettere un notaro del luogo.

Chi domanda l'inventario deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, con l'indicazione della persona o dell'uffizio presso cui viene eletto. Se vi abbia domicilio, o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

867. Quando alla rimozione dei sigilli e all'inventario si debba procedere da un notaro, il cancelliere gli rimette, ritirandone ricevuta,

1.° le chiavi di cui nell'articolo 851;

2.° la copia del processo verbale d' apposizione, dell' istanza, e del decreto per la rimozione dei sigilli;

3.° la copia del decreto indicato nell'articolo 856, se questo abbia avuto luogo;

4.° una nota delle opposizioni che gli siano state notificate, con indicazione della data delle stesse notificazioni, del nome, co-

TITOLO VII.

della rettificazione degli atti dello stato civile

845. Sulle domande per rettificazione degli atti della stato civile si provvede in camera di consiglio sentito il ministero pubblico.

Il tribunale può ordinare la comparizione delle parti interessate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere.

846. Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull' atto rettificato, salvo l'annotazione a norma degli articoli, 359, e 403 del codice civile.

TITOLO VIII.

del procedimento relativo all'apertura delle successioni

CAPO I.

DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

SEZIONE I.

dell'apposizione dei sigilli

847. Quando si faccia luogo all' apposizione dei sigilli vi procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al pretore.

848. L'apposizione dei sigilli può essere richiesta :

1.° da coloro che possono avere diritto alla successione;

2.° dall'esecutore testamentario;

3.° dalle persone che dimoravano col defunto, o che erano addette al servizio di lui, se il coniuge, gli eredi o alcuni di essi siano assenti dal luogo;

4.° dai creditori che ne abbiano ottenuta l' autorizzazione dal pretore, il quale non può ricusarla senza cause gravi al creditore munito di titolo esecutivo.

Chi domanda l' apposizione dei sigilli deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, coll'indicazione della persona o dell'uffizio presso cui lo elegge. Se vi abbia domicilio o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

849. I sigilli sono apposti tanto a richiesta del ministero pubblico, quanto sulla dichiarazione del sindaco del luogo, o anche d' uffizio :

1.° se il coniuge o alcuno degli eredi sia assente dal luogo;

2.° se tra gli eredi vi siano minori o interdetti non provveduti di tutore o di curatore;

3.° se il defunto sia stato depositario pubblico.

La disposizione di quest'articolo non si applica ai casi indicati nei numeri 1 e 2, quando il testatore abbia ordinato altrimenti.

Nel caso indicato al numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati.

850. Quando le porte siano chiuse, o si incontrino ostacoli all'apposizione dei sigilli, o nascano altre difficoltà prima o nel tempo dell'apposizione, il pretore può ordinare l'apertura delle porte, e provvedere alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà.

851. Le chiavi delle serrature, sulle quali i sigilli siano stati apposti, devono custodirsi dal cancelliere sino a che sia ordinata la rimozione dei sigilli, facendone menzione nel processo verbale di apposizione.

852. Quando nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovino testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede per la loro conservazione.

Se non possa provvedervi nel giorno medesimo, fa risultare nel processo verbale della forma esterna delle carte, e le chiude in un involto che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti, determinando il giorno e l'ora in cui darà i provvedimenti ulteriori.

853. Quando vi siano oggetti sui quali i sigilli non possono essere apposti, o che siano necessari all' uso delle persone che sono in casa, se ne fa la descrizione nel processo verbale, e per le cose che possano deteriorarsi si osserva la disposizione del capoverso dell'articolo 624.

854. Compiuto l' inventario non si fa più luogo all' apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

L'apposizione dei sigilli domandata durante il corso dell'inventario può aver luogo soltanto sugli oggetti non inventariati.

855. Il processo verbale di apposizione dei sigilli deve contenere :

1.° l' indicazione del luogo, dell' anno, del mese, giorno, dell'ora, e delle rimessioni ad altri giorni ed ore;

2.° il nome e cognome dell'istante, e la elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza da lui fatta a norma del capoverso dell'articolo 848.

3.° se non vi sia stata istanza, l'indicazione che i sigilli sono stati apposti d' uffizio, ovvero a richiesta o sulla dichiarazione d'uno degli uffiziali indicati nell'articolo 849;

4.° il motivo dell'apposizione;

5.° la menzione dell'autorizzazione concessa dal pretore nel caso in cui nel numero 4 dell'articolo 848;

6.° se l' apposizione sia stata ordinata con sentenza, l' indicazione di questa e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

7.° il nome e cognome delle parti intervenute, e le osservazioni fatte da esse;

8.° l' indicazione dei luoghi, mobili, e oggetti, sui quali i sigilli sono apposti, e la descrizione del modo con cui ciò fu eseguito;

9.° l' interpellanza fatta dall' uffiziale procedente, e la risposta data sul proprio onore da coloro che dimorano nel luogo in cui i sigilli sono apposti, se abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslocata;

10.° la nomina del custode presentato dagli aventi interesse, se sia risponsabile, e, in difetto, di un custode nominato d'uffizio;

11.° le altre indicazioni richieste dalla legge o credute necessarie dal pretore.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal pretore, e dal cancelliere.

856. Il pretore e il cancelliere non possono, sotto pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli sino alla rimozione di essi, salvo che siano stati richiesti per cause urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro accesso.

SEZIONE II.

della rimozione dei sigilli e delle relative opposizioni

857. I sigilli non possono essere rimossi, e l'inventario non si può fare che tre giorni dopo l'apposizione, salvo che sia stato diversamente ordinato dal pretore per cause urgenti, delle quali si deve fare menzione nel decreto relativo.

Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè sia stato provveduto di tutore, o di curatore speciale.

858. Possono chiedere la rimozione dei sigilli le persone che a termini dell'articolo 848 hanno diritto di chiederne l'apposizione, escluse quelle indicate nel numero 3 dello stesso articolo.

859. La rimozione dei sigilli è ordinata dal pretore sull'istanza di alcuno degli aventi diritto.

L'istanza e il decreto sono scritti in fine del processo verbale di apposizione.

In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria competente.

860. L'opposizione alla rimozione dei sigilli può farsi con dichiarazione nel processo verbale d'apposizione, o con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

L'opposizione deve contenere:

1.° il nome e cognome, l'indicazione del domicilio o della residenza dell'opponente;

2.° l'elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza a norma del capoverso dell'articolo 848;

3.° i motivi dell'opposizione.

861. La rimozione dei sigilli si fa dall'uffiziale che procede all'inventario.

I sigilli sono rimossi successivamente e di mano in mano che si progredisce nell'inventario.

Se non occorra l'inventario, i sigilli sono rimossi dal cancelliere della pretura coll'assistenza dell'usciere. Nei comuni in cui non ha sede il pretore la rimozione può farsi dal cancelliere del conciliatore coll'assistenza dell'usciere.

862. L'uffiziale che procede alla rimozione dei sigilli deve avanti tutto riconoscerne lo stato.

Se trovi in essi qualche alterazione deve soprassedere da ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti, e per i provvedimenti necessari anche a proseguire l'inventario.

863. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che siano citate, a norma dell'articolo 869, le persone indicate nello articolo 868.

864. Il processo verbale della rimozione dei sigilli deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2.° il nome e cognome del cancelliere che procede alla rimozione, e dell'usciere da cui è assistito;

3.° il nome e cognome delle parti intervenute;

4.° l'indicazione del decreto o della sentenza che ha ordinato la rimozione dei sigilli, e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

5.° la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro rimozione, delle verificazioni fatte, e dei provvedimenti dati dal pretore a norma del capoverso dell'articolo 862;

6.° le altre indicazioni che si credessero necessarie.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal cancelliere, e dall'usciere.

865. Le disposizioni di questa sezione e della precedente sono osservate negli altri casi in cui occorra l'apposizione dei sigilli, o si debba procedere alla loro rimozione, eccetto che la legge stabilisca diversamente.

CAPO II.

DELL'INVENTARIO

866. L'inventario può essere domandato da chiunque abbia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli, e si fa dal cancelliere della pretura quando o non sia stato nominato un notaro dal testatore, o sulla istanza della parte il pretore non creda di commettere un notaro del luogo.

Chi domanda l'inventario deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, con l'indicazione della persona o dell'uffizio presso cui viene eletto. Se vi abbia domicilio, o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

867. Quando alla rimozione dei sigilli o all'inventario si debba procedere da un notaro, il cancelliere gli rimette, ritirandone ricevuta,

1.° le chiavi di cui nell'articolo 851;

2.° la copia del processo verbale d'apposizione, dell'istanza, e del decreto per la rimozione dei sigilli;

3.° la copia del decreto indicato nell'articolo 856, se questo abbia avuto luogo;

4.° una nota delle opposizioni che gli siano state notificate, con indicazione della data delle stesse notificazioni, del nome, co-

gnome, e della condizione degli opponenti, e della residenza o del domicilio dichiarato o eletto da essi.

Le dette copie e nota si devono unire all' inventario.

868. Hanno diritto di assistere alla formazione dell' inventario

1.° il coniuge superstite;

2.° gli eredi legittimi presunti;

3.° l' esecutore testamentario, gli eredi istituiti, e i legatarii, se il testamento sia noto;

4.° i creditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

869. Non può procedersi all' inventario, se non siano presenti o citate le persone indicate nell' articolo precedente.

La citazione esprime il luogo, giorno, e l' ora in cui si darà principio all' inventario.

Tra la citazione e l'inventario deve esservi l'intervallo almeno di tre giorni.

Non è necessaria la citazione di coloro che non abbiano il domicilio o la residenza nella giurisdizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario. In loro vece si cita il notaro che, sull' istanza del richiedente, sarà delegato dal pretore per rappresentarli.

870. L' uffiziale che procede all' inventario deve nominare uno o più periti per la stima degli oggetti mobili.

Il giuramento dei periti è prestato davanti lo stesso uffiziale.

871. Quando non si possa terminare l'inventario nel giorno indicato dalla citazione, è continuato nei giorni successivi mediante avviso verbale che l' uffiziale procedente dà alle parti presenti, senza altra formalità.

872. Oltre le formalità stabilite per gli atti ricevuti da notaro, l' inventario deve contenere:

1.° il nome e cognome, la condizione dell'istante, e la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza a norma dell' articolo 866;

2.° il nome, cognome, e la residenza degl' intervenuti, dei citati non comparsi, e del notaro delegato a norma dell'articolo 869, con menzione del decreto portante la delegazione;

3.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei periti nominati, e l'indicazione del giuramento prestato da essi:

4.° l'indicazione della citazione notificata agli interessati;

5.° la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro verificazione e rimozione, e dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo 862, se i sigilli siano stati apposti;

6.° la designazione degl' immobili, coll' indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei loro confini, e dei numeri del catasto, o delle mappe censuarie;

7.° la descrizione e la stima dei mobili, la quale deve essere fatta a giusto valore, colla specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d' argento:

8.° la designazione della quantità e specie delle monete per il denaro contante;

9.° l' indicazione dei titoli attivi e passivi risultanti da atto pubblico;

10.° la descrizione delle altre carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali devono sottoscriversi in principio e in fine dall' uffiziale che procede. Dei libri o registri di commercio si deve accertare sommariamente lo stato, sottoscrivere i fogli, e lineare gli intervalli dallo stesso uffiziale;

11.° l' indicazione del modo con cui si sia provveduto alla costodia delle altre scritture;

12.° la menzione delle persone a cui siano state consegnate le carte, e i mobili inventariati;

13.° l' interpellanza fatta dall' uffiziale procedente, e la risposta sul proprio onore data da coloro, che prima dell' inventario ebbero la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui erano riposti; se conoscano che vi sia altro a descrivere, e se sappiano direttamente o indirettamente che manchi alcun oggetto caduto nella successione.

Quando sorga contesa tra gli interessati se qualche oggetto debba o no inventariarsi, l'uffiziale lo descrive nell'inventario, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

L'inventario deve essere sottoscritto ad ogni interruzione, e alla fine, dagli interessati presenti, dai testimoni, e dall' uffiziale.

873. I mobili, le carte, e gli oggetti inventariati sono consegnati alla persona nominata dalle parti interessate, o, in difetto, dal pretore sull'istanza di una delle parti, presenti o citate le altre.

874. Le disposizioni contenute in questo capo si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salvo le formalità speciali stabilite dal codice civile per l' inventario dei beni dei minori.

CAPO III.

DEL BENEFIZIO D' INVENTARIO

875. L' erede con benefizio d' inventario che vuole ottenere l' autorizzazione di vendere i beni mobili dell' eredità, deve chiederla con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, salvo quanto è stabilito nell' articolo 878.

Per la vendita si osservano le disposizioni del capo VI, titolo II del libro secondo, in quanto siano applicabili.

Il prezzo della vendita in caso di opposizione si distribuisce a norma di legge.

876. Per ottenere l'autorizzazione di vendere i beni immobili, l'erede deve chiederla con ricorso al tribunale civile del luogo in cui si aprì la successione; facendone la descrizione.

Il tribunale provvede, sentito il ministero pubblico.

877. Il tribunale col decreto che autorizza la vendita ordina che si faccia sul prezzo che sarà stabilito da uno o tre periti nominati nello stesso decreto, e assegna l'udienza per l'incanto.

Si osservano nel resto le disposizioni del capo I, titolo III del libro secondo, in quanto siano applicabili.

Il prezzo della vendita si distribuisce in conformità del capo II dello stesso titolo.

878. Quando l' erede sia un minore, o altra persona, o corpo morale, che non possa accettar l' eredità, se non col benefizio d'inventario, la vendita non può autorizzarsi se non colle forme stabilite per l'alienazione dei beni di queste persone.

879. L'istanza di qualunque tra i creditori o altri aventi interesse, affinchè l'erede con benefizio d'inventario dia le cautele stabilite dal codice civile, è proposta con citazione in via sommaria davanti l' autorità giudiziaria competente a norma degli articoli 883 e 884.

Se davanti la stessa autorità sia già vertente giudizio tra le parti, la domanda è proposta nella forma stabilita per gli incidenti.

Le stesse norme si applicano all'istanza proposta contro l' erede con benefizio d'inventario, per il rendimento dei conti.

880. Le azioni che l'erede con benefizio d'inventario promova contro l'eredità sono dirette contro gli altri eredi. Se non vi siano altri eredi, o se tutti promuovano la stessa azione, l'autorità giudiziaria nomina un curatore che rappresenti l'eredità.

881. Compiuto l' inventario, e decorsi giorni trenta dalla trascrizione e inserzione prescritta dall'articolo 955 del codice civile, l' erede può fare transazioni. Queste non hanno effetto senza l'approvazione del pretore se l' oggetto della transazione non ecceda il valore di lire mille cinquecento, o del tribunale civile, sentito il ministero pubblico, se ecceda il detto valore.

L' autorità giudiziaria, prima di approvare la transazione, può richiedere il parere di uno o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare le altre cautele che creda convenienti.

CAPO IV.

DELLE DIVISIONI

882. L'istanza per la divisione giudiziale si propone in contraddittorio dei coeredi e dei creditori opponenti.

883. Quando il valore dell' eredità non ecceda lire mille cinquecento, l' istanza si propone davanti il pretore.

Se si debba procedere alla vendita di immobili che non possano dividersi comodamente, il pretore rimette le parti davanti il tribunale civile a udienza fissa per le operazioni relative alla vendita.

884. Quando il valore dell'eredità ecceda lire mille cinquecento, l' istanza per la divisione si propone davanti il tribunale civile in via sommaria.

Il tribunale può in ogni caso delegare un giudice per le operazioni relative alla divisione.

885. Nel caso di appello, la causa deve sempre essere rimandata per le operazioni ulteriori della divisione davanti l'autorità giudiziaria di prima istanza.

886. Per la vendita dei mobili, dei censi e delle rendite si osservano le norme stabilite nel capo VI, titolo II del libro secondo, in quanto siano applicabili.

Nella vendita degl' immobili si osservano le norme stabilite nel titolo V, capo II, sezione II di questo libro, aggiungendo nel bando il nome, il cognome, il domicilio o la residenza dell' istante, dei condividenti, e dei loro procuratori.

Il bando deve essere notificato anche ai condividenti, e ai procuratori dei creditori intervenuti nel giudizio.

887. La nomina del notaro e la rimessione avanti di esso per le operazioni della divisione può farsi anche dal giudice delegato.

888. Il notaro procede senza assistenza di testimoni alle operazioni suddette nel luogo, giorno, e nell' ora da lui stabiliti, previo semplice avviso da darsi cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti nel giudizio.

L'intervallo tra l'avviso e il giorno stabilito per comparire davanti il notaro non deve essere minore dei termini stabiliti nei numeri 5 dell' articolo 147, e 4 e 5 dell' articolo 148, se il luogo in cui è dato l' avviso e quello della comparizione facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d' appello.

Se davanti il notaro le parti si facciano assistere dai loro procuratori, gli onorarii sono a carico di esse.

889. Il notaro fa processo verbale delle operazioni a lui commesse, il quale deve contenere:

1.° l' indicazione del luogo, dell' anno, del mese, giorno e dell' ora, e delle rimessioni ad altri giorni e ore;

2.° il nome e cognome, e la residenza del notaro, e la data del decreto o della sentenza portante la delegazione, coll' indicazione dell' autorità giudiziaria che l' ha pronunziato;

3.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei condividenti e dei creditori intervenuti nel giudizio, e la menzione dell' avviso dato ai medesimi;

4.° l' indicazione delle parti intervenute alle operazioni della divisione e di quelle non intervenute.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal notaro.

890. Quando nel corso delle operazioni commesse al notaro sorgano controversie, il notaro ne fa processo verbale separato, e rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria delegante.

Il processo verbale è dal notaro trasmesso, nel termine di giorni due, alla cancelleria dell' autorità giudiziaria.

891. Stabiliti dal notaro i prelevamenti e le collazioni da farsi, e la massa da dividersi, si procede alla formazione delle quote a norma dell' articolo 996 del codice civile.

Il perito, d' uffizio, nel caso indicato in detto articolo, è nominato dal notaro, che ne riceve il giuramento, e fa risultare della nomina, e del giuramento prestato nel processo verbale.

Il condividente eletto dalle parti, o il perito nominato, procede alla formazione delle quote, e ne presenta relazione al notaro, che la unisce al processo verbale.

892. Compiute le operazioni, le parti, a istanza d'una di esse, sono citate a compa-

rire nello studio del notaro a giorno e ora determinati per assistere alla chiusura del processo verbale, sentirne lettura e sottoscriverlo.

Tra il giorno della citazione e quello stabilito per la comparizione vi deve essere l'intervallo indicato nell'articolo 888.

893. Il notaro deve dare alle parti interessate gli estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione che gli siano richiesti.

Deve trasmettere, entro giorni cinque dalla sottoscrizione, il processo verbale originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria per l'omologazione.

894. La sentenza di omologazione ordina l'estrazione a sorte delle quote da farsi avanti il notaro, salvo la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 996 del codice civile.

Il processo verbale d'estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti da notaro, e vale atto di divisione.

895. Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di divisione non sono soggette a opposizione, e non è applicabile a questi giudizi la disposizione del capoverso dell'articolo 382.

CAPO V.

DEL CURATORE ALL'EREDITA' GIACENTE

896. La pubblicazione del decreto di nomina del curatore all'eredità giacente, di cui nell'articolo 981 del codice civile, deve farsi nel termine stabilito nello stesso decreto.

Copia del decreto deve a cura del cancelliere notificarsi personalmente al curatore nominato, e affiggersi alla porta esterna della pretura nel termine stabilito nel decreto medesimo.

897. Il curatore nominato deve, prima di ingerisi nell'amministrazione, prestare giuramento davanti il pretore di custodire fedelmente i beni dell'eredità, di renderne conto sempre che ne sia richiesto, e di amministrare da buon padre di famiglia.

Il cancelliere fa processo verbale del giuramento, che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, e giorno;

2.° la data del decreto di nomina del curatore;

3.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dello stesso curatore.

Il processo verbale è sottoscritto dal curatore, dal pretore, e dal cancelliere, e unito al decreto di nomina.

898. Nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, il curatore deve promuovere la vendita dei mobili secondo le norme stabilite nel capo III di questo titolo.

Se occorra la vendita di beni immobili, di censi o rendite, si osservano egualmente le disposizioni del detto capo.

899. Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 896, il curatore può transigere. A questa transazione è applicabile il disposto dell'articolo 881.

CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

900. La domanda di separazione dei beni mobili, di cui nell'articolo 2059 del codice civile, si propone contro l'erede o altro rappresentante legittimo dell'eredità, davanti il pretore del mandamento in cui si apri la successione, se il valore dei mobili non ecceda lire mille cinquecento, e, se ecceda, davanti il tribunale civile con citazione in via sommaria.

901. L'autorità giudiziaria, che pronunzia la separazione, ordina l'inventario dei beni mobili se non sia ancora fatto, e dà i provvedimenti necessari per la loro conservazione.

TITOLO IX.

dell'offerta di pagamento e del deposito

902. Le offerte reali si fanno col mezzo di notaro, o di usciere, o del cancelliere della pretura.

903. L'uffiziale che procede all'offerta ne fa processo verbale, che deve contenere:

1.° l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, e del luogo in cui si fa l'offerta;

2.° il nome e cognome dell'uffiziale procedente, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto, o della residenza in cui esercita le funzioni di notaro;

3.° il nome e cognome, la residenza o il domicilio della persona nell'interesse della quale si fa l'offerta e della persona a cui l'offerta è fatta, indicando se questa sia stata presente all'atto;

4.° il numero e la qualità delle monete, se si offra denaro;

5.° la designazione della cosa, se non sia denaro, in modo da impedirne lo scambio;

6.° l'indicazione delle condizioni dell'offerta, se sia condizionata;

7.° l'atto di notificazione del pignoramento o sequestro, se la cosa offerta vi sia soggetta;

8.° la risposta del creditore, la sua accettazione o il suo rifiuto, e le ragioni di questo;

9.° nel caso di accettazione, la menzione del pagamento o della consegna della cosa, la quitanza fatta dal creditore, e, se d'uopo, la menzione della restituzione del titolo di credito;

10.° la sottoscrizione del creditore o la sua dichiarazione in proposito, e la sottoscrizione dell'uffiziale procedente.

904. Quando il creditore ricusi l'offerta, o non sia presente, gli è notificata copia del processo verbale nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Con lo stesso atto si può notificare al creditore che si farà il deposito della somma o della cosa offerta.

Tra la notificazione e il deposito deve passare un intervallo non minore di giorni tre.

905. Il deposito deve farsi nei luoghi designati dalla legge. In difetto di designazione, l'autorità giudiziaria competente provvede, a norma dell'articolo 908, con decreto sul ricorso del debitore.

906. Il deposito si fa col mezzo di uno degli uffiziali indicati nell'articolo 902, che ne fa risultare con processo verbale, il quale deve contenere le indicazioni prescritte nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 903.

Il processo verbale deve contenere inoltre la sottoscrizione del depositario, e dell'uffiziale procedente.

Se il creditore sia presente, il processo verbale deve anche contenere le dichiarazioni, e la sottoscrizione di lui, o la menzione del rifiuto di sottoscrivere.

907. L'uffiziale che procede al deposito deve consegnare sul luogo stesso una copia del processo verbale al depositario e al creditore.

Se il creditore non sia presente, il debitore, nel termine di giorni due dal deposito, deve fargli notificare la detta copia nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Se il luogo in cui fu eseguito il deposito e quello in cui è notificato al creditore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, tribunali, o corti di appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4, e 5 dell'articolo 147, e 4, e 5 dell'articolo 148.

908. Le domande di validità o di nullità dell'offerta o del deposito devono proporsi, con citazione in via sommaria, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'offerta o il deposito furono fatti, la quale sia competente per materia e valore, salvo che siano proposte in via incidentale in un giudizio già pendente.

909. Quando l'autorità giudiziaria dichiari la validità dell'offerta, autorizza il deposito non ancora fatto, e pronunzia la liberazione del debitore dal momento in cui il deposito sia eseguito nelle forme dalla legge richieste.

Se dichiari la validità del deposito già eseguito, questo produce il suo effetto dal giorno in cui fu fatto.

Se riconosca ingiusto il rifiuto del creditore, può condannarlo al risarcimento dei danni.

La sentenza in ogni caso provvede riguardo al depositario.

910. Finchè la sentenza non sia pubblicata, il deponente può ritirare il deposito, e il creditore può accettarlo.

Nel primo caso il deponente rilascia quitanza al depositario.

Nel secondo caso il creditore fa notificare la sua accettazione al debitore e al depositario. Fatta la notificazione, l'uno e l'altro restano vincolati.

911. Quando, durante la causa sulla validità del deposito, sopravvengono pignoramenti, o sequestri a carico del deponente o del creditore, il depositario non può rilasciare le cose depositate, se non definite le controversie relative.

912. Nel caso indicato nell'articolo 1266 del codice civile, si osservano le norme stabilite nello stesso articolo, e sull'istanza di deposito fatta dal debitore provvede il pretore del mandamento in cui la cosa si trova, salvo che l'istanza sia proposta in via incidentale in un giudizio già pendente.

TITOLO X.

del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici

913. Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, ancorchè il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salvo le disposizioni speciali della legge sulla tassa di registro e bollo.

La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, salvo a sua richiesta, della quale si fa menzione nella copia.

914. Nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente può ricorrere al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al depositario nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

915. Il presidente, comparso o no il depositario, provvede, sentito il ministero pubblico.

Quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce con altro decreto il termine per spedirla, sotto pena, se occorra, dell'arresto personale da pronunziarsi dal tribunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese.

916. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia richiesta le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi ritenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al conciliatore, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

L'autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente, sentito il cancelliere o depositario.

917. Nei casi di cui negli articoli 913 e 916, gli uffiziali ivi indicati non sono tenuti a spedire le copie loro richieste, se chi ne fa la domanda non paghi i diritti ancora dovuti dell'atto originale, oltre le spese della copia.

918. Le parti possono collazionare in presenza del depositario la copia dell'atto pubblico coll'originale.

Se sorgano controversie, sul ricorso della parte, il presidente del tribunale civile delega il pretore per procedere alla collazione nell'uffizio del depositario, ingiun-

gendo a questo di presentare al pretore l'originale nel giorno e ora che saranno stabiliti dallo stesso pretore.

Se la collazione sia chiesta per un atto prodotto in giudizio, la delegazione è fatta dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende il giudizio. Se questo sia pendente davanti il pretore del mandamento in cui il depositario esercita le sue funzioni procede alla collazione dell'atto lo stesso pretore.

919. Il pretore stabilisce con decreto il giorno e l'ora dell'accesso. Se vi sia stata delegazione, il decreto si scrive in fine di quello dell'autorità delegante. In entrambi i casi il decreto si deve notificare al depositario almeno un giorno prima dell'accesso, nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa per mezzo di processo verbale, che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo;

2.° il nome, cognome, il domicilio o la residenza dell'istante, e delle altre parti intervenute;

3.° il nome e cognome del pretore procedente, e del cancelliere;

4.° la data del decreto che ordinò la collazione e che stabilì il giorno e l'ora per procedervi;

5.° il nome, cognome e la residenza del depositario, e la data della notificazione al medesimo del decreto che stabilì il giorno e l'ora della collazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal depositario, dal pretore e dal cancelliere.

Le spese dell'accesso del pretore, e del processo verbale sono anticipate dalla parte istante, salvo a provvedersi per il rimborso davanti il presidente o pretore che ordinò la collazione.

920. Quando le contestazioni riguardino le copie o gli estratti indicati nell'articolo 916, il ricorso si deve presentare al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il pretore, chiamato il cancelliere o depositario, stabilisce con decreto il giorno e l'ora in cui procederà alla collazione. Il presidente può delegare all'uopo uno dei giudici.

Il presidente o il pretore nomina un notaro o altra persona, che possa fare legalmente le veci di cancelliere, per assistere alla collazione e farne processo verbale.

TITOLO XI.

del sequestro e della denunzia di nuova opera e di danno temuto

CAPO I.

DEL SEQUESTRO

SEZIONE I.

del sequestro giudiziario

921. Oltre i casi indicati nell'articolo 1875 del codice civile, l'autorità giudiziaria può, sulla domanda della parte interessata, ordinare il sequestro di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione, o deteriorazione.

922. Quando le parti non concordino nella nomina del sequestratario, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria che può anche nominare quello dei contendenti che offra maggiori guarentigie o dia cauzione.

923. La consegna della cosa mobile o dell'immobile al sequestratario si fa dall'usciere, osservate le disposizioni degli articoli 742 al 749 inclusivamente, in quanto siano applicabili.

SEZIONE II.

del sequestro conservativo

924. Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garentie del suo credito, può domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pignoramento.

925. Il sequestro si concede sopra ricorso motivato, premesse, se ne sia il caso, sommarie informazioni.

Il sequestro può anche concedersi col decreto che permette la citazione a breve termine.

926. Il sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi.

Può anche concedersi dal pretore o dal presidente del tribunale competenti a conoscere della causa principale.

927. Quando la domanda di sequestro sia connessa a una causa già pendente, il sequestro può concedersi soltanto dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende la causa.

Se vi sia urgenza, il sequestro può anche in questo caso concedersi, per qualunque valore, dal pretore del mandamento in cui deve eseguirsi.

928. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dar cauzione in somma determinata a garantia del risarcimento dei danni, per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto.

L'obbligo della cauzione non si può imporre se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da sequestrarsi.

929. Il giudizio sulla idoneità della cauzione, la quale può darsi anche a termini dell'articolo 330, è lasciato all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria che concede il sequestro. L'idoneità deve dichiararsi nel decreto.

L'atto di cauzione è ricevuto dal cancelliere e deve precedere il sequestro.

930. Le norme stabilite per il pignoramento si applicano al sequestro quanto al modo di procedervi, alle cose che possono formarne il soggetto, alle misure di conservazione, e al processo verbale, salvo le disposizioni speciali della legge.

Se si tratti di cose per le quali vi sia

pericolo di deteriorazione, l'autorità giudiziaria che ha concesso il sequestro può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per gli oggetti pignorati.

931. Il creditore sequestrante deve, nel termine di giorni tre dal sequestro, far notificare per copia al debitore il ricorso, il decreto di sequestro, e, se vi sia stata cauzione, l'atto col quale fu ricevuta.

Se il luogo in cui fu eseguito il sequestro e quello in cui fu notificato al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 147, e 4 e 5 dell'articolo 148.

L'atto di notificazione deve contenere la citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia e valore, per far pronunziare sulla validità, rivocazione, o conferma del sequestro, e, se ne sia il caso, sulla vendita degli oggetti pei quali vi sia pericolo di deteriorazione.

Se la detta autorità giudiziaria sia anche competente a conoscere del credito, l'attore può con lo stesso atto proporre la domanda per la condanna.

932. Quando il sequestro sia fatto presso un terzo, si deve notificare a lui copia della citazione al debitore nel termine di dieci giorni dalla citazione stessa.

Se il luogo in cui si eseguisce la notificazione al terzo sequestratario, e quello in cui fu fatta la citazione al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4, e 5 dell' articolo 148.

933. Quando il creditore non eseguisca ciò che è stabilito nei due articoli precedenti, il sequestro non ha effetto, salvo al debitore il diritto al risarcimento dei danni.

934 Il sequestro deve rivocarsi se il debitore presti cauzione idonea per il valore delle cose sequestrate, o per l'ammontare del credito che diede causa al sequestro.

935. Quando il sequestro sia riconosciuto senza causa e per ciò rivocato, il sequestrante può essere condannato in un multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

936. Quando l'autorità giudiziaria che conferma il sequestro non sia competente a conoscere del credito, rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione del merito.

937. La sentenza che pronunzia sul sequestro fatto presso un terzo, deve essergli notificata.

Quando il sequestro sia confermato con sentenza passata in giudicato, il creditore può citare il terzo sequestratario davanti l'autorità giudiziaria competente, per fare la sua dichiarazione in conformità delle disposizioni del capo V, titolo II del libro secondo.

CAPO II.

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO

938. La denunzia di nuova opera o di danno temuto, di cui nel numero 3 dell'articolo 82, è fatta con citazione a comparire davanti il pretore competente a norma dell'articolo 93; può anche farsi con ricorso presentato al pretore, il quale prima di procedere può ordinare la citazione dell'altra parte anche ad ora fissa.

Se penda tra le parti un giudizio che abbia connessione coll'oggetto della denunzia, questa si deve proporre in via d'incidente nel giudizio medesimo.

939. Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, il pretore può nominare all'uopo un perito, e, se lo creda indispensabile, può ordinare l'accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso se le parti debbano essere chiamate ad assistervi.

Nel caso di accesso il cancelliere ne fa processo verbale che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2.° il nome, cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

3.° la data del provvedimento che ordinò l'accesso;

4.° il nome, cognome, il domicilio o la residenza del perito, e la menzione del giuramento da lui prestato, se il pretore sia stato assistito dal perito;

5.° la menzione distinta delle verificazioni ed operazioni eseguite;

6.° l'indicazione dei provvedimenti di urgenza dati dal pretore sul luogo.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal perito se v'intervenga, dal pretore, e dal cancelliere.

940. Quando il pretore abbia provveduto sul ricorso senza citazione dell'altra parte, copia del ricorso e del decreto è notificata a questa nel termine stabilito dal pretore, con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a pronunziare sulla controversia.

Negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti temporanei che crederà di ragione, se non sia competente a pronunziare sul merito della controversia, rinvia le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Se il pretore abbia imposto l'obbligo di una cauzione, il provvedimento non sarà esecutivo, se non dopo che la cauzione sia stata data a norma dell'articolo 929.

Se il pretore abbia prescritto la sospensione dell'opera denunziata, e la parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato.

TITOLO XII.

della esecuzione degli atti delle autorità straniere

941. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d'appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1.° se la sentenza sia stata pronunziata da un'autorità giudiziaria competente;

2.° se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3.° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

gendo a questo di presentare al pretore l'originale nel giorno e ora che saranno stabiliti dallo stesso pretore.

Se la collazione sia chiesta per un atto prodotto in giudizio, la delegazione è fatta dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende il giudizio. Se questo sia pendente davanti il pretore del mandamento in cui il depositario esercita le sue funzioni procede alla collazione dell'atto lo stesso pretore.

919. Il pretore stabilisce con decreto il giorno e l'ora dell'accesso. Se vi sia stata delegazione, il decreto si scrive in fine di quello dell'autorità delegante. In entrambi i casi il decreto si deve notificare al depositario almeno un giorno prima dell'accesso, nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa per mezzo di processo verbale, che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo;

2.° il nome, cognome, il domicilio o la residenza dell'istante, e delle altre parti intervenute;

3.° il nome e cognome del pretore procedente, e del cancelliere;

4.° la data del decreto che ordinò la collazione e che stabilì il giorno e l'ora per procedervi;

5.° il nome, cognome e la residenza del depositario, e la data della notificazione al medesimo del decreto che stabilì il giorno e l'ora della collazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal depositario, dal pretore e dal cancelliere.

Le spese dell'accesso del pretore, e del processo verbale sono anticipate dalla parte istante, salvo a provvedersi per il rimborso davanti il presidente o pretore che ordinò la collazione.

920. Quando le contestazioni riguardino le copie o gli estratti indicati nell'articolo 916, il ricorso si deve presentare al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il pretore, chiamato il cancelliere o depositario, stabilisce con decreto il giorno e l'ora in cui procederà alla collazione. Il presidente può delegare all'uopo uno dei giudici.

Il presidente o il pretore nomina un notaro o altra persona, che possa fare legalmente le veci di cancelliere, per assistere alla collazione e farne processo verbale.

TITOLO XI.

del sequestro e della denunzia di nuova opera e di danno temuto

CAPO I.

DEL SEQUESTRO

SEZIONE I.

del sequestro giudiziario

921. Oltre i casi indicati nell'articolo 1875 del codice civile, l'autorità giudiziaria può, sulla domanda della parte interessata, ordinare il sequestro di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione, o deteriorazione.

922. Quando le parti non concordino nella nomina del sequestratario, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria che può anche nominare quello dei contendenti che offra maggiori guarentigie o dia cauzione.

923. La consegna della cosa mobile o dell'immobile al sequestratario si fa dall'usciere, osservate le disposizioni degli articoli 742 al 749 inclusivamente, in quanto siano applicabili.

SEZIONE II.

del sequestro conservativo

924. Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garentie del suo credito, può domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pignoramento.

925. Il sequestro si concede sopra ricorso motivato, premesse, se ne sia il caso, sommarie informazioni.

Il sequestro può anche concedersi col decreto che permette la citazione a breve termine.

926. Il sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi.

Può anche concedersi dal pretore o dal presidente del tribunale competenti a conoscere della causa principale.

927. Quando la domanda di sequestro sia connessa a una causa già pendente, il sequestro può concedersi soltanto dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende la causa.

Se vi sia urgenza, il sequestro può anche in questo caso concedersi, per qualunque valore, dal pretore del mandamento in cui deve eseguirsi.

928. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dar cauzione in somma determinata a garantia del risarcimento dei danni, per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto.

L'obbligo della cauzione non si può imporre se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da sequestrarsi.

929. Il giudizio sulla idoneità della cauzione, la quale può darsi anche a termini dell'articolo 330, è lasciato all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria che concede il sequestro. L'idoneità deve dichiararsi nel decreto.

L'atto di cauzione è ricevuto dal cancelliere e deve precedere il sequestro.

930. Le norme stabilite per il pignoramento si applicano al sequestro quanto al modo di procedervi, alle cose che possono formarne il soggetto, alle misure di conservazione, e al processo verbale, salvo le disposizioni speciali della legge.

Se si tratti di cose per le quali vi sia

pericolo di deteriorazione, l'autorità giudiziaria che ha concesso il sequestro può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per gli oggetti pignorati.

931. Il creditore sequestrante deve, nel termine di giorni tre dal sequestro, far notificare per copia al debitore il ricorso, il decreto di sequestro, e, se vi sia stata cauzione, l'atto col quale fu ricevuta.

Se il luogo in cui fu eseguito il sequestro e quello in cui fu notificato al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 147, e 4 e 5 dell'articolo 148.

L'atto di notificazione deve contenere la citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia e valore, per far pronunziare sulla validità, rivocazione, o conferma del sequestro, e, se ne sia il caso, sulla vendita degli oggetti pei quali vi sia pericolo di deteriorazione.

Se la detta autorità giudiziaria sia anche competente a conoscere del credito, l'attore può con lo stesso atto proporre la domanda per la condanna.

932. Quando il sequestro sia fatto presso un terzo, si deve notificare a lui copia della citazione al debitore nel termine di dieci giorni dalla citazione stessa.

Se il luogo in cui si eseguisce la notificazione al terzo sequestratario, e quello in cui fu fatta la citazione al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 148.

933. Quando il creditore non eseguisca ciò che è stabilito nei due articoli precedenti, il sequestro non ha effetto, salvo al debitore il diritto al risarcimento dei danni.

934 Il sequestro deve rivocarsi se il debitore presti cauzione idonea per il valore delle cose sequestrate, o per l'ammontare del credito che diede causa al sequestro.

935. Quando il sequestro sia riconosciuto senza causa e per ciò rivocato, il sequestrante può essere condannato in un multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

936. Quando l'autorità giudiziaria che conferma il sequestro non sia competente a conoscere del credito, rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione del merito.

937. La sentenza che pronunzia sul sequestro fatto presso un terzo, deve essergli notificata.

Quando il sequestro sia confermato con sentenza passata in giudicato, il creditore può citare il terzo sequestratario davanti l'autorità giudiziaria competente, per fare la sua dichiarazione in conformità delle disposizioni del capo V, titolo II del libro secondo.

CAPO II.

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO

938. La denunzia di nuova opera o di danno temuto, di cui nel numero 3 dell'articolo 82, è fatta con citazione a comparire davanti il pretore competente a norma dell'articolo 93; può anche farsi con ricorso presentato al pretore, il quale prima di procedere può ordinare la citazione dell'altra parte anche ad ora fissa.

Se penda tra le parti un giudizio che abbia connessione coll'oggetto della denunzia, questa si deve proporre in via d'incidente nel giudizio medesimo.

939. Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, il pretore può nominare all'uopo un perito, e, se lo creda indispensabile, può ordinare l'accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso se le parti debbano essere chiamate ad assistervi.

Nel caso di accesso il cancelliere ne fa processo verbale che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2.° il nome, cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

3.° la data del provvedimento che ordinò l'accesso;

4.° il nome, cognome, il domicilio o la residenza del perito, e la menzione del giuramento da lui prestato, se il pretore sia stato assistito dal perito;

5.° la menzione distinta delle verificazioni ed operazioni eseguite;

6.° l'indicazione dei provvedimenti di urgenza dati dal pretore sul luogo.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal perito se v'intervenga, dal pretore, e dal cancelliere.

940. Quando il pretore abbia provveduto sul ricorso senza citazione dell'altra parte, copia del ricorso e del decreto è notificata a questa nel termine stabilito dal pretore, con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a pronunziare sulla controversia.

Negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti temporanei che crederà di ragione, se non sia competente a pronunziare sul merito della controversia, rinvia le parti davanti l'autortià giudiziaria competente.

Se il pretore abbia imposto l'obbligo di una cauzione, il provvedimento non sarà esecutivo, se non dopo che la cauzione sia stata data a norma dell'articolo 929.

Se il pretore abbia prescritto la sospensione dell'opera denunziata, e la parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato.

TITOLO XII.

della esecuzione degli atti delle autorità straniere

941. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d'appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1.° se la sentenza sia stata pronunziata da un'autorità giudiziaria competente;

2.° se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3.° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4.° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno.

942. Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria degli interessati, e deve sentirsi il ministero pubblico.

La parte che lo promuove, deve presentare la sentenza in forma autentica.

Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la corte d'appello, sulla istanza del ministero pubblico, nomina d'uffizio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei.

943. Per l'esecuzione nel regno dei provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie straniere, si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti in quanto siano applicabili.

944. La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 941 e 942 in quanto siano applicabili.

945. Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti, interogatorii, o altri atti d'istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto dalla corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a questi atti.

Se l'esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interressate, l'istanza si propone con ricorso alla corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza o del provvedimento che ordinò gli atti richiesti.

Se l'esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza o del provvedimento.

La corte delibera in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l'esecuzione, commette gli atti richiesti all'autorità giudiziaria o al funzionario di essa che abbia facoltà di riceverli o di farli eseguire.

946. Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore che promuova l'esecuzione degli atti accennati nell'articolo precedente, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati o ordinati d'uffizio dall'autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali, le diligenze della parte interessata, la detta autorità giudiziaria può nominare di uffizio un procuratore che la rappresenti.

Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all'atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno in cui si procederà all'atto stesso è notificato, con semplice biglietto per mezzo di usciere, alle parti, la cui residenza nel regno sia conosciuta. Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all'autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le altre parti.

947. Quando si tratti di citazioni a comparire davanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero, la permissione è data dal ministero pubblico presso la corte o il tribunale, nella cui giurisdizione la citazione o notificazione si deve eseguire.

Se siano state richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente ad un usciere.

948. L'adempimento nel regno degli atti indicati nei tre precedenti articoli non toglie la necessità del giudizio di delibazione, quando si tratti dell'esecuzione della sentenza definitiva.

949. La forza esecutiva data a norma degli articoli 941, 942, 943, 944, 945, 946 e 947 da un tribunale civile, da una corte di appello, o dal ministero pubblico, vale per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni.

950. Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE

G. Vacca.

CODICE DI COMMERCIO

RELAZIONE

SUL

CODICE DI COMMERCIO

fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli

in udienza del 25 giugno 1865

—

SIRE,

Mi fo debito sommettere alla sanzione della M. V. il Codice di commercio del Regno d'Italia, da pubblicare per Regio Decreto nei termini della legge 2 aprile.

Io reputo opportuno lo esporre per brevi cenni alla M. V. e le ragioni di metodo cui mi attenni d'accordo con la Commissione speciale deputata al lavoro di revisione e di coordinamento, e i generali principii onde informansi le principali modificazioni recate al Codice Albertino, che assumerà d'ora innanzi carattere di Codice Italiano.

Nella tornata del 22 febbraio la Camera Elettiva sulla proposta dell'onorevole deputato Mancini venne al partito di estendere a tutte le provincie d'Italia il Codice di commercio Albertino, aggiungendovi però le parti speciali concernenti i biglietti all'ordine in derrate ammessi nelle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle due Sicilie, e le modificazioni derivanti dalla legge 14 aprile 1853 sulle lettere di cambio e biglietti all'ordine, e dalla legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio.

Ottimo divisamento fu questo in vero, ove pongasi mente che l'opera di unificazione legislativa sarebbe emessa per avventura manchevole ed incompiuta, se si fosse lasciata da canto la Legislazione commerciale ch'è pur tanta parte, e sì cospicua della Società moderna, avvegnachè risponda essa alle alte esigenze del credito rinfiancando delle più solide guarentigie la fiducia, ch'è vita delle commerciali transazioni e del rapido movimento di esse.

Due vie ci si paravano dinanzi nel riordinamento del novello Codice di commercio: o mandarlo fuora tal quale, salvo le poche e lievi aggiunte introdotte dal voto parlamentare — o invece chiamarvi sopra novella disamina, ordinarne meglio la economia e le parti, colmare le più spiccanti lacune, compierlo in fine facendo tesoro dei progressi della scienza, degli avanzamenti maravigliosi del credito, e delle più urgenti riforme reclamate dalle nuove condizioni economiche della Italia chiamata dai Cieli a tanta potenza di vita e di avvenire.

Noi ci argomentammo seguitare la via più ampia e piena, nel che ci era conforto e presidio la facoltà conferita al Governo del Re dall'articolo 2° della legge del 2 aprile, come altresì il voto della Commissione speciale, alla quale mi corre obbligo di rendere il debito omaggio di lode per la grande alacrità ed amore con che si accinse all'opera di revisione, recandovi il tributo della dottrina e della singolar perizia delle cose attinenti a materie commerciale, onde i componenti di essa Commissione vanno sì chiari e stimati: nonchè gioverà avvertire che non fu intendimento nè della Commissione, nè del Ministro rifare da capo un Codice di commercio che pigliasse faccia di radicali riforme, adempiendo ai molti desiderati della scienza e alle nuove esigenze della vita commerciale. Ben altri studii avrebbe richiesto un disegno sì vasto; nè d'altro canto il Ministro avrebbe trovato in sè quella pienezza di facoltà, che gli appariva circoscritta dai termini del ricordato articolo secondo della legge.

Per buona ventura l'opera di revisione e di ampliazione si rendea possibile senza punto dilungarsi dalle facoltà limitate. A tale intento bastava solo il riordinare e ridurre a forme più acconce e compiute le svariate provvisioni legislative che si ricavano dalle ricordate leggi 14 aprile 1853 e 8 agosto 1854 ponendo a tributo eziandio il disegno di legge sulle società commerciali iniziato alla Camera dei deputati il 1863.

Con tali intendimenti io mi deliberavo indicare alla Commissione speciale una serie di quesiti che accennavano alle principali modificazioni ed aggiunte che mi pareano aversi

a portare al Codice Albertino, i quali quesiti sottoposti a seri e maturi studi porsero occasione in gran parte ai divisamenti e alle proposte della Commissione medesima.

Tali idee premesse, mi è pur d' uopo venir delineando con rapida esposizione l' economia del lavoro compiuto, i principii direttivi di esso, e le ragioni principalissime delle più gravi modificazioni portate al Codice Albertino.

Questo Codice è diviso in quattro libri, il primo de' quali discorre del commercio in genere. il secondo del commercio marittimo, il terzo dei fallimenti e delle bancherotte, della competenza e dell'arresto personale in materia commerciale il quarto.

Tale partizione adottata pressochè in tutti i Codici di Europa è stata conservata, perchè suggerita dall' indole delle materie attinenti al commercio; ed è stata pur conservata la suddivisione di ciascun libro in titoli, con qualche modificazione nel numero e nella denominazione di essi richiesta o dalla soppressione di alcune disposizioni non aventi più convenevole sede in questo Codice, o dalla trattazione di nuovi istituti attenenti alle cose commerciali, dei quali nel Codice Albertino non era proposito.

LIBRO I.

In questo libro, spartito in nove titoli, sono a notare le seguenti innovazioni:

Nel I titolo, che tratta de' commercianti, trasferita come in sede più opportuna in principio del Codice la enumerazione degli atti di commercio, e distinti in separati articoli quelli che son tali per loro intrinseca natura da quelli, che tali vanno reputati in ragione delle persone che li fanno, si ebbe a noverare fra essi, giusta gli insegnamenti della giurisprudenza, gli *avalli* delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine commerciali, e le imprese di fabbriche e costruzioni se l'intraprenditore provvede i materiali, come altresì le compre o vendite delle azioni delle società commerciali.

Furono poscia coordinate mercè la soppressione degli articoli 5 e 8 del Codice Albertino le disposizioni relative al minore emancipato che voglia esercitare il commercio, con quelle dettate dal nuovo Codice civile Italiano, sulla patria potestà, per le quali son proscritti i Senato-consulti Macedoniano e Velleiano.

Alle disposizioni comprese nel titolo II, dirette a regolare la tenuta dei libri di commercio, altra ne venne aggiunta per la quale fu fatto obbligo al commerciante di conservare i telegrammi che riceve, di copiare in un libro quelli che spedisce, come pruova delle convenzioni col mezzo di essi conchiuse.

Nel terzo poi, che discorre delle *Borse di commercio, degli agenti di cambio e dei sensali*, si sono coordinate col relativo titolo del Codice di commercio Albertino le disposizioni della legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali, intese a circondare di efficaci guarentigie il ministero di costoro, che possono ben qualificarsi gli ufficiali pubblici del commercio.

Nel che fare si è posta da canto quella parte di esse disposizioni relativa alle condizioni di ammessibilità ad esercitar l' ufficio di mediatore o sensale, le quali possono variare per nuove circostanze di tempo e per mutamenti economici, e trovare quindi sede più acconcia in regolamenti o leggi speciali, e vennero opportunamente introdotte quelle altre che riflettono i diritti e i privilegi loro concessi, gli obblighi loro ingiunti, le pene inflitte alle trasgressioni in cui cadessero nell' esercizio del proprio ministero; lasciando nonpertanto incolume, in omaggio al principio di libertà, il disposto dall'articolo 3 di detta legge, pel quale salvo il delicato ufficio di agente di cambio, le altre specie di mediazione possono essere esercitate anche da chi non abbia qualità di pubblico mediatore, se ne venga richiesto da privato cittadino e l' incarico non derivi da legge o da sentenza di Tribunale.

Nel titolo quarto, che è relativo ai *Commissionari*, avuto riguardo all'importanza somma che l' ufficio di commissionario tiene nelle contrattazioni commerciali, si è procurato porgere le più ampie guarentigie nel fine di agevolare e moltiplicare i traffici, ad imitazione di quanto già praticarono la Germania e la Francia, l'Inghilterra e la Olanda, paesi coi quali l' Italia ha frequenti i rapporti di commercio, e coi quali importa tenersi in perfetta reciprocanza, acciò il commissionario straniero, che operi pel committente italiano non sia posto in migliori condizioni del commissionario italiano che operi pel committente straniero. Il perchè, abolito l' articolo 105 del Codice Albertino, reso frustraneo dalle nuove disposizioni sul pegno commerciale, si è concesso al commissionario privilegio sulle merci da lui possedute, non meno per la propria provvigione che per le anticipazioni fatte sulla semplice promessa di futura spedizione, e per le somme durante il possesso della merce, somministrate, qualunque ne fosse la causa, per conto del committente, ed in vista certamente della guarentigia che da quel possesso deriva.

E poichè nel Codice Albertino è data facoltà di fare la polizza di carico all' ordine od al portatore (art. 311), si è stimato prestare utile servigio al commercio estendendo somigliante disposizione alla lettera di vettura che con la polizza anzidetta ha grande affinità; perciocchè col divenir quella girabile rendesi più circolante il valore delle merci e porgesi al credito un mezzo novello di diffondere i suoi salutari influssi sulla economia della società.

Nei titoli V e VI, che toccano dei *Contratti commerciali* in genere e di quello speciale di *vendita* si son comprese le sole disposizioni, che in vista delle condizioni proprie del commercio pigliano carattere di eccezione al diritto comune.

Epperò trasferito nel titolo V, che è affatto nuovo, l' articolo 28 del Codice Albertino

siccome quello che va applicato a tutti i contratti e non a quello solo di società—fermata la presunzione di solidarietà fra i coobbligati—inibito al contraente commerciante di opporre la prova orale al titolo scritto dell'altro contraente non commerciante, in corrispettivo del divieto fatto a quest' ultimo di citare il commerciante per lo eseguimento dell' obbligazione innanzi al foro civile—tracciati i modi, onde può essere fatta la prova dei contratti commerciali, ed accertata la data dei medesimi—si è nel titolo VI, all' unico articolo del Codice Albertino. sostituita una serie di disposizioni, che colmano la lacuna lamentata in quel Codice, togliendo a guida ciò che la dottrina, gli usi, la giureprudenza hanno raccomandato in siffatta materia.

Si è pertanto in esso fermato pei riguardi al sollecito avvicendarsi dei negozi, ed in omaggio alla buona fede, che è essenza e vita del commercio, la validità della vendita della cosa altrui, siccome statuiva il diritto romano; la validità di essa, anche quando il prezzo non fu determinato nel contratto, ma o si convenne determinarlo di poi, o lo si fece *a giusto prezzo*, ovvero se ne rimise la determinazione al giudizio di un terzo, anche non designato nel contratto—Per un principio di perfetta eguaglianza fra le parti, la risoluzione della vendita delle derrate ed altre cose mobili, dichiarata nel Codice civile di pieno diritto quando il compratore non siasi presentato a riceverle prima della scadenza del termine o non ne abbia offerto il prezzo, fu dichiarata anche nell' interesse del compratore, quando il venditore manchi all' obbligo della consegna nel termine convenuto—Provveduto con opportune disposizioni alla vendita di merci, non altrimenti designate nel contratto che per quantità, specie e qualità, si è per quelle viaggianti in mare, non arrivate allo spirar del termine convenuto, attribuita al compratore la facoltà di prorogare il termine, o di recedere dal contratto, risolvendo nella maniera più conforme ad equità un dubbio soventi volte elevatosi nel foro—Da ultimo si è avvisato al modo di verificare lo stato delle cose vendute quando spedite da piazza a piazza, il compratore per deterioramenti avvenuti ricusi di riceverle, e si è provveduto eziandio ai casi di trasbordo della merce, e di avaria, e dell'azione risolutoria, o *quanti minoris* secondo il vario stato in cui la merce arrivi.

Segue il titolo VII *Delle società ed associazioni commerciali*.

Che le disposizioni del Codice Albertino intorno alle società commerciali fossero ormai inadeguate allo svolgimento tuttodì progrediente dello spirito di associazione, ed ai bisogni di salde guarentigie contro speculazioni avventate o insidiose, era una verità avvertita già di lunga mano dal governo piemontese, il quale nella Sessione parlamentare del 1857-58 presentava su questo argomento un progetto di legge al Senato, e dal governo italiano, che nell' anno 1863 faceva il somigliante, presentandone uno nuovo alla Camera dei deputati; progetti per diverse vicende non potuti convertire in legge, comunque le Commissioni parlamentari gli avessero maturalmente esaminati e modificati.

A raggiungere in parte almeno il desiderato scopo si provvide per quanto fosse lecito con decreti reali, dei quali certo il più notevole è quello del 12 febbraio 1865 intorno alla vigilanza governativa sulle società per azioni. Ora, ampliare in questa parte, e notevolmente modificare il Codice del 1842 colla scorta dei menzionati progetti e decreti, e di quanto offrivano di meglio le moderne legislazioni straniere, gli era pel Governo del Re un dovere impreteribile onde venire incontro ad un bisogno generalmente sentito. Ed ecco per sommi capi come al grave còmpito si è procacciato di soddisfare.

Distinte innanzi tutto le società propriamente dette dalle associazioni, perchè in quelle solamente creasi un ente morale diverso dalle persone che concorrono a comporle, nel capo I si tratta delle società *in nome collettivo*, *in accomandita* semplice, o divise per azioni, e delle società *anonime*; nel capo II delle associazioni in *partecipazione*, e delle associazioni *mutue*. Premesse nel capo I talune generali disposizioni relative alla sede della società, alle obbligazioni del socio, che entra a far parte di una società già esistente, ai diritti del creditore del socio sulla quota di utili spettanti a costui, evitando che un estraneo possa esercitare nell' amministrazione sociale una pericolosa ingerenza, ed ai rapporti giuridici dell' associato del socio colla società; sonosi trasfuse in esso le disposizioni dettate dal Codice Albertino circa le società in nome collettivo, ed in accomandita semplice, aggiuntovi, sull' esempio della legge Germanica, il divieto ad un socio di prender parte contemporaneamente a due società aventi il medesimo obbietto, salvo il consenso tacito o espresso dei consoci; e ciò nell' intento d' impedire che un socio venga allettato a tradire gli interessi di una società per ottenere maggiori vantaggi in un' altra. Laonde si divisò stabilire disposizioni comuni a queste due specie di società intese a provvedere ai casi in cui il socio può essere dalla società escluso, intantochè nel titolo delle bancherotte vennero scritti articoli che dichiarano l' amministratore reo di bancarotta semplice o fraudolente laddove per inadempimento degli obblighi dalla legge impostigli sia la società tratta a fallimento.

Definite le società in accomandita per azioni ed anonime, ed applicato alla prima, per la grande analogia che è fra esse, il sistema di render revocabile il gerente per disposizione dell' assemblea generale degli azionisti, salvo a lui il diritto all' indennità se la revoca è fatta senza giusti motivi; introdotto per amendue il precetto della giurisprudenza di non essere il socio soggetto alla perdita dei dividendi o interessi esatti in buona fede, non si è esitato a creare efficaci guarentigie contro le disoneste speculazioni di coloro, che simulando vasto potere di capitale e di credito, ed accennando a fallaci, quanto allettatrici imprese, abusino dell' altrui buona fede, e pervengano a costituire associazioni non serie nè pei mezzi nè per lo scopo, con privato non solo, ma pubblico danno.

Il perchè, posto mente al come hanno origine d'ordinario le società in accomandita per azioni, e le anonime, dalla iniziativa di uno o più promotori, si è stabilito, che costoro siano personalmente responsabili degli obblighi contratti per costituire la società; che non possano riservarsi alcun premio, aggio, o beneficio particolare; che per la costituzione della società debba essere stato sottoscritto almeno per quattro quinti il capitale sociale, e versato in numerario da ciascun socio il decimo di quello sottoscritto. Indi dovranno i promotori convocare l'assemblea generale degli azionisti, la quale, fra l'altro, riconoscerà ed approverà il versamento delle quote sociali, ed il valore delle cose mobili conferite, se è stato determinato, ovvero nominerà periti per determinarlo al giusto prezzo. Gli amministratori poi alla loro volta saranno personalmente responsabili, verso i terzi e verso gli azionisti, della verità del capitale sottoscritto, e dei versamenti operati da questi ultimi, non che della reale esistenza dei dividendi pagati, dell'esatta tenuta dei libri, e generalmente della esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per la esistenza delle società.

Nè questo parve bastare alla efficacia delle guarentigie da premunirsi contro gli abusi e i pericoli che ad ogni piè sospinto si ebbero a lamentare nel fatto della costituzione delle società per azioni. Fu avvertito invero la non infrequente abitudine di cosiffatte società di correre difilato alla emissione di obbligazioni tentata precocemente, ed innanzi che si avesse per le mani il versamento integrale delle azioni sottoscritte. Ognun vedrà di leggieri quali e quante conseguenze perniciose procedano dal sistema inconsiderato. Certo egli è che una società la quale incuriosa di porre a tributo le sue forze intime mercè il versamento compiuto del capitale sociale, si avvisi lanciarsi nelle vie incerte e pericolose dei prestiti, porge indizio di poca solidità e di scarsa fede in sè medesima, il che per fermo conferirà grandemente a menomare la fiducia e il credito rimpetto al mercato straniero. Ora, il legislatore non potrebbe tenersi neutrale e indifferente a quelle pratiche e consuetudini viziose, dalle quali si ha giusto fondamento a temere non pure lo scredito o il disperdimento delle società che sorgono, ma eziandio l'abbassamento e il danno del credito pubblico. Ben sappiamo essere supremo voto dei vagheggianti il principio della libertà incircoscritta in ogni sfera d'azione della vita e dell'attività sociale. il menomare anzi recidere la tutela, e la protezione legislativa, lasciando arbitro di sè il privato interesse che non inganna; ma portiamo pure fermissimo convincimento essere inconsulto partito lo anticipare la pienezza dei tempi che verranno di poi, dimenticando la realtà delle condizioni presenti, dimenticando che tutto un ordine di fatti economici attinenti allo esplicamento del principio di associazione e del credito va sorgendo nella società moderna potente, ma baldanzoso e spensierato, e quel che più monta, portando in grembo i germi di corruttela soffiati dalle cupidigie stemperate e dalla funesta sete dell'aggiotaggio.

Le quali considerazioni persuasero il Governo del Re ad antivenire i lamentati abusi mercè un divieto assoluto fatto alle società per azioni di emettere obbligazioni od altri titoli al portatore innanzi che sia seguito il versamento dell'intiero capitale sociale, od in una somma maggiore di questo.

E da ultimo seguendo l'ordine medesimo di idee e di fatti, fu avviso di non tollerare che un socio partecipante al Consiglio di amministrazione sia banchiere o facciasi intraprenditore e costruttore di opere per conto della società che amministra.

L'incompatibilità del duplice uffizio si fa manifesta sol che si consideri la innormalità da una posizione che trae seco conflitti ed antagonismi di doveri e di interessi, il che basta a scuotere la confidenza ed offendere profondamente il credito della società, ancora quando ne stia garante la specchiata moralità del socio amministratore.

Dei quali divisati presidii e guarentigie circondando l'ordinamento delle società per azioni si ha giusto fondamento a sperare che se ne avvantaggi grandemente e l'interesse stesso delle società, e le più alte ragioni del credito pubblico.

Nè si è pretermesso di porre ad esame la convenienza d'istituir dei *censori* chiamati a vigilare la esecuzione dei patti sociali. Però considerato, che questa istituzione non potrebbe funzionare siccome surrogato di quella dei commissari regi, non si potendo limitare nel Governo la facoltà di sopravvedere le operazioni sociali, e che d'altronde non fosse prudente consiglio il cumulare le funzioni di censore con quelle di commissario regio per non moltiplicare di troppo le cautele a discapito della libertà, e creare soverchi pesi pecuniari all'ente sociale; si è opinato impertanto non fare un obbligo di questa maggiore garanzia, che pur nell'interesse degli azionisti non è vietato stipulare nel contratto.

Lasciato poi che i particolari statuti sociali stabiliscano le epoche in cui debba riunirsi l'assemblea generale degli azionisti, se n'è fatto un obbligo agli amministratori nel caso in cui siasi verificata la perdita della metà del capitale sociale, per interrogarli se intendano sciogliere la società. Che se la perdita giunga ai due terzi, lo scioglimento ha luogo di diritto, per risparmiare lo estremo danno agli azionisti di una società che volge manifestamente a male, a meno che essi non preferiscano reintegrare il capitale, o restringere il fondo sociale al rimanente, se bastevole ancora a conseguir lo scopo della società.

Dettate altre norme sul diritto degli azionisti di provocare dai Tribunali la riunione dell'assemblea, e trattata con maggiore larghezza la facoltà di farvisi rappresentare da mandatari, si è sancito non potersi nell'assemblea discutere di altre materie tranne di quelle per le quali fu data preventiva notizia (e il darla è di rigore), neppure col consentimento unanime degli intervenuti; e ciò per rimuovere il pericolo, che ad assicurare i voti in favore di tal proposta per avventura gravissima, si pubblichi un ordine del giorno

che ne indichi taluna di lieve importanza affinchè pochi invogliati ad intervenire, più agevole divenga il governare ed aver docile l'assemblea.

Rispetto poi alle forme del contratto di società presentavasi innanzi tutto la quistione, se convenisse mantenere l'autorizzazione governativa alla costituzione della società in accomandita per azioni al portatore, e della società anonima; o se anzi convenisse estenderla a quella in accomandita per azioni nominative.

Or messo da canto lo esame se l'abolizione di essa non urtasse in uno di quei principii direttivi, che il Governo è tenuto a rispettare in questo lavoro di revisione e di coordinamento, la inefficacia rimproverata all'ingerenza governativa nel garentire la società della impresa, e l'adempimento dei patti sociali, è sembrato non potersi più lamentare ora che essa diviene come il complemento di altre cautele; avvegnachè l'autorizzazione sovrana solamente può alle medesime dar valore, ed assicurare i terzi che le nuove condizioni imposte dalla legge furono adempiute.

La facoltà poi di ritirare codesta autorizzazione quando la società sia minacciata da gravi perdite è un rimedio potente a prevenire maggiori sventure, a salvare molti interessi. Che se è a sperare in progresso la invocata cessazione dello intervento del Governo in materia di società, il toglierlo di presente sarebbe improvvido consiglio di certo, quando la cupidigia di disonesti guadagni sull'altrui credulità e buona fede molti va sospingendo ancora a simulare vaste associazioni, imprese promettitrici di grossi lucri che poi riescono a disonesti scrocchi, a danno de' creduli e degli illusi.

Non è quindi paruto il tempo di scemare, bensì quello di aumentare le difese contro somiglianti pericoli: e però non si è dubitato di estendere la necessità dell'autorizzazione anco alle società in accomandita per azioni nominative: contro la quale estensione non si potrebbe addurre alcun grave argomento, dovechè vi ha parità di ragioni per aspettarsi da tale guarentigia uguali vantaggi, a nulla influendo la diversa maniera, con cui è diviso il capitale sociale, quando la necessaria mutabilità delle azioni nominative in azioni al portatore, e di queste in quelle, rende impossibile ogni distinzione a tal riguardo.

Da poi che il nuovo Codice civile ebbe a sciogliere dal rigore della forma autentica molti dei contratti che vi erano sottoposti secondo la legislazione Sarda, sovrabbondavano le ragioni da raccomandare somiglievol sistema nelle commerciali convenzioni, supplendo in altra guisa alle guarentigie derivanti dalla solennità dell'atto autentico. A nessun contratto di società sarà imposto l'atto notarile: bensì la scrittura sarà sempre essenziale, come essenziali saranno altre forme, perchè sia resa pubblica la costituzione della società: anzi, quanto alle società anomine ed a quelle in accomandita per azioni, la trascrizione, il deposito e l'affissione dell'atto dovranno farsi per intero, e non per estratto.

Se nonchè giustizia chiedeva, secondo i più certi principii di diritto, che il difetto di scrittura non potesse opporsi ai terzi, i quali abbiano contratto in buona fede con una società in nome collettivo e in accommandita semplice, notoriamente conosciuta.

Si scorgerà da ultimo in questo primo capo, ed in apposite sezioni, fermate le regole relative allo scioglimento ed alla liquidazione della società, alla nomina ed alle operazioni degli stralciarii, alla estensione dell'azione solidaria ritraendole in buona parte dal Codice Albertino, e coordinandole colle disposizioni dettate dal nuovo Codice civile circa le più brevi prescrizioni, non omettendo di provvedere al caso in cui lo stralciario pagasse con proprio danaro debiti della società, col surrogarlo nei diritti e nelle azioni del creditore soddisfatto.

Nel capo secondo poi di questo titolo, che tratta delle associazioni in partecipazione, e delle associazioni mutue, reso più scolpito il concetto che differenzia questo dalle società propriamente dette, la Commissione togliendo ad esame uno de' quesiti proposti dal Guardasigilli, ed in modo affermativo risolvendolo, ha provveduto a rimuovere il pericolo che traeva seco la prova orale ammessa dal Codice Albertino per tali associazioni, qualunque fosse il loro valore. Non poteva più oltre permettersi, che la partecipazione ad ingenti guadagni, o pel converso la ripartizione di perdite talora gravissime, si fosse potuta ottenere contro verità e giustizia, col facile ed incerto esperimento della prova orale, non affidato ad altra guarentigia, che la prudenza del tribunale. Fu quindi stabilito che nelle associazioni, aventi per oggetto un valore di oltre lire 500, non sia ammessa la prova orale senza un principio di prova scritta.

Non fu poi reputato convenevole assoggettare le associazioni mutue all'autorizzazione governativa, perciocchè non costituendo esse un ente sociale, non ci ha pei terzi pericolo, cui ovviare con tale guarentigia; e d'altra parte coteste associazioni non proponendosi un lucro, ma solo la vicendevole assicurazione degli associati da un danno, costoro saranno abbastanza cautelati dalla formalità dell'atto scritto richiesto sotto pena di nullità.

Una delle lacune segnatamente avvertita nel Codice Albertino gli era il difetto di regole proprie e speciali rispetto al *pegno* quando è diretto a garantire obbligazioni commerciali. La Commissione compilò su questa importante materia una serie di disposizioni, le quali costituiscono il titolo VIII, e noi ci affidiamo che l'importante materia abbia ricevuto il migliore e più acconcio ordinamento che si lasciasse desiderare a bene delle commerciali transazioni. Per esse disposizioni fu prescritto doversi il pegno commerciale stabilire con scrittura, quando il valore della convenzione ecceda le lire 500, perchè la guarentigia derivante dalla scrittura farà più volentieri ricorrere a questo mezzo di assicurare l'adempimento della obbligazione, ed agevolerà singolarmente i traffici. — Fu anche prescritto nel favore del commercio la costituzione del pegno sopra effetti all'ordine potersi eseguire mediante regolare girata con le parole ***valuta in garanzia***, o con altre equivalenti; e

quella di azioni, obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali o commerciali mediante il trapasso nei libri di registrazione della società *per causa di garanzia*. — Per esse, determinato il privilegio derivante dal pegno, si sono fermati gli obblighi del creditore pignoratizio circa la conservazione della cosa data in pegno; e mentre con procedura rapida e spedita si è provveduto alla vendita del pegno quando alla scadenza resti inadempiuta l' obbligazione principale, si è però ricusata al creditore la facoltà attribuitagli dal nuovo Codice civile di fare ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino a concorrenza del debito; e ciò in vista della massima mutabilità del valore degli effetti che costituiscono per ordinario il pegno commerciale, per la quale potrebbe il creditore ottenere col trascorrere di pochi giorni un ingiusto vantaggio con ingiusto danno del debitore.

L'ultimo titolo poi del primo libro discorre delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa. Circa le quali materie quante volte non si fosse voluto discostarsi dai principii direttivi, e considerar la cambiale non più come il documento del contratto di cambio fra piazza e piazza, ma quasi la carta monetata dei commercianti come accenna a divenire, non rimaneva altro còmpito che quello tracciato dalla legge del 2 aprile 1865, d' introdurvi cioè le modificazioni ricavate dalla legge 14 aprile 1853, e le disposizioni sui biglietti in derrate tratte dal Codice Napoletano.

Solo fu creduto opportuno sciogliere legislativamente una questione più volte agitata innanzi ai tribunali permettendo al traente di trarre la cambiale sopra sè stesso; dappoichè mentre cotesta disposizione non è in opposizione ai principii essenziali, ai quali s'informa la lettera di cambio, torna di una incontestabile utilità nella pratica del commercio.

Seguendo l' esempio della legge cambiaria tedesca, fu data facoltà di aggiungere alla girata la clausola *senza garanzia*, ossia, *senza obbligo* od altra simile riserva, il cui effetto è di liberare il girante dalla garanzia solidale, traducendo in precetto di legge un uso già invalso in simili contrattazioni. — Fu soppresso l' articolo 152 del Codice Albertino, perchè alla falsità in esso preveduta soccorre abbastanza l' articolo 343 del Codice penale. — Ai termini pel regresso cambiario nuovi e diversi ne furono sostituiti più in armonia coi meravigliosi mezzi di comunicazioni odierni. — Oltre ai notai fu fatto facoltà anco agli uscieri di fare i protesti cambiari, ad imitazione di ciò che è nel Codice Napoletano. — Fu tolto il divieto di cumulare i ricambi nel fine di accrescere il valore della cambiale, renderla più facilmente circolante, ed aumentare nel traente una giusta responsabilità. E da ultimo fu coordinata la materia delle prescrizioni colle nuove norme dettate in cotal materia nel Codice civile.

LIBRO II.

Questo libro che tratta di tutto quanto ha relazione alla proprietà delle navi e sua trasmissione, ai noleggi ed ai rapporti che si generano per effetto di essi tra i proprietari, gli armatori, gli equipaggi e i passeggieri, non che ai contratti speciali occasionati dall'armamento, e dalla navigazione del legno, ed alle perdite inevitabili in un commercio che si esercita sopra l' infido elemento delle onde, è stata anco oggetto di lunghi e severi studi da parte della Commissione, che vi ha recato non pochi nè lievi miglioramenti.

Nei primi tre titoli che trattano delle *navi*, dei loro *proprietari* e del *pignoramento, sequestro e vendita giudiziale* delle medesime, si è procurato di meglio regolare la natura e l' esercizio dei diritti che sulle navi possono specialmente sperimentarsi.

La Commissione ha cominciato dal sopprimere interamente il *diritto di seguito* sulla nave, incompatibile affatto colla sua natura mobilissima, nocivo anzichè giovevole al credito di essa, non giustificato da alcun motivo razionale, nella pratica non esercitato, e che era un avanzo dell' ordinanza francese del 1681, e di vieti ordinamenti legislativi, che talora i mobili stessi assoggettavano ad una specie d'ipoteca.

Ad esso fu sostituito, regolandolo con norme speciali, il diritto di *pegno* che ignoto al Codice Albertino è al certo un mezzo di credito più confacente alla natura della nave, e vivamente invocato dal commercio.

L' ordine de' privilegi, il modo di provarli, di conservarli, di estinguerli, e la stessa costituzione del pegno furono coordinati colle nuove solennità stabilite per la vendita della nave invece dell' atto pubblico, che non poteva più richiedersi quando il nuovo Codice civile permette vendere anche gli stabili, mediante scrittura privata. Queste solennità si son fatte consistere nella trascrizione dell' atto di vendita sui registri del compartimento marittimo in cui la nave è iscritta, o del consolato Italiano se la vendita è fatta all'estero, e nell' annotazione di essa sull'atto di nazionalità della nave.

Ai privilegi si è aggiunto quello per le spese di salvataggio omesso nel Codice Albertino, e si è dato ad essi un ordine più logico e più rispondente al vantaggio arrecato da ciascun credito alla causa del pegno comune.

Quanto poi all' estinzione de' privilegi i gravi inconvenienti cui davano luogo gli articoli 208, 209 e 211 del Codice del 1842, i quali tornava assai malagevole porre d' accordo, han consigliato alla Commissione, cui il Guardasigilli rivolse analogo quesito, un nuovo sistema che, giova credere, provvederà insieme all' interesse dei creditori, alla sicurezza degli acquirenti, ed al credito della nave; il sistema cioè che dichiara estinguersi i privilegi con la vendita giudiziale, o col decorso di tre mesi, in caso di vendita volon-

taria, dalla trascrizione di essa, o dal ritorno nel compartimento marittimo, se la trascrizione ebbe luogo quando la nave era già partita, salvo al creditore il diritto di tener vivo il privilegio citando entro il suddetto termine in giudizio il compratore per ottenerne la declaratoria.

E rispondendo ad altro quesito intorno al pignoramento della nave, impropriamente nel codice del 1842 chiamato sequestro, ha procacciato la Commissione ovviare al danno, che l'art. 213 di esso poteva arrecare al creditore, facendo nel nuovo Codice facoltà al pretore, quando vi abbia pericolo di sottrazione, di autorizzare il pignoramento della nave senza la precedente intimazione del precetto. Si è poi colmata una lacuna del Codice Albertino, il quale pur parlando sempre di sequestro, al sequestro conservatorio non aveva punto provveduto.

Coll'articolo 315 si è opportunamente definita la quistione, cui dava luogo l' articolo 235 del detto Codice, statuendo potersi ordinare dal tribunale la vendita della nave, quando ne facessero istanza i proprietari formanti più della metà dello interesse totale della nave stessa. È paruto che se la maggioranza non ha, secondo la legge, facoltà d'imporsi alla minoranza tranne per gli atti d' amministrazione, la vendita all' incanto della nave possa essere talora l'unico mezzo da vincere le difficoltà dell' amministrazione stessa.

Le nuove formalità imposte per la vendita ne richiedevano delle identiche per la costruzione delle navi; si è richiesta pertanto la trascrizione del contratto di costruzione sotto pena di nullità, perchè altamente interessa allo Stato il sapere da chi, e come le navi, cui sono affidate le vite e le proprietà di tanti cittadini, vengano costruite. Non si è poi creduto concorrere sufficienti ragioni da conservare la disposizione dell'articolo 236 del Codice Albertino in eccezione al diritto comune, perciocchè quando il costruttore è fatto indenne delle spese e del lucro che avrebbe potuto ritrarre dalla costruzione del legno, l'interesse ch'egli poteva avere all'esecuzione del contratto è tutelato, senza obbligare con eccessivo rigore il committente a perseverare in una costruzione che più non sia di suo interesse.

Ne'titoli IV e V, *Del capitano e dell'arruolamento e dei salarii delle persone dell'equipaggio*, non che ne' *Contratti di noleggio* che formano materia del titolo VI, non gravi modificazioni sonosi apportate alle relative disposizioni del Codice del 1842. Però la sincrona compilazione del Codice per la marina mercantile mentre ha porto l'agio di scevrare da quello di commercio tutto ciò che ha rapporto alla polizia marittima, o a speciali regolamenti a questa attinenti, ha permesso di trasfondere in esso talune disposizioni, le quali divisate pel Codice della marina mercantile meglio in questo di commercio hanno loro sede, comechè rivolte a regolare rapporti puramente privati, e non di pubblico interesse. Ond'è che rinviati al Codice di marina gli obblighi relativi alla visita della nave prima che metta alla vela e le forme del ruolo di equipaggio, e lasciato al Codice di commercio il regolare le condizioni dell' arruolamento, si è in questo trasfuso un articolo divisato pel Codice di marina, che meglio dell' art. 256 dell' Albertino provvede alle condizioni che un capitano o padrone deve adempiere prima di abbandonare la nave.

Si è del pari mitigata la troppo ampia facoltà che l'articolo 270 attribuiva agli amministratori di marina nello Stato, e agli ufficiali consolari all'estero di prorogare l' arruolamento spirato, sostituendo ad esso un analogo articolo del progetto di Codice per la marina, che tale facoltà attribuisce al solo ufficiale consolare all'estero, quando la nave ritorna nel regno, e colla limitazione del tempo strettamente necessario. — Si è coordinata, modificandola, la disposizione dell' art. 300 Codice Albertino, che eccettuava dalle prescrizioni relative agli arruolamenti, congedi, e classi di viaggi le spedizioni alle coste limitate, colle nuove norme dettate dal Codice di marina mercantile circa le classi dei capitani e padroni, e la estensione de' loro viaggi. — Si sono eliminate le quistioni cui davano luogo gli articoli 257 a 262 e 443 del Codice Albertino, statuendo fra l'altro l'obbligo nel capitano di fare la relazione o testimoniale non solo all'arrivo nel porto di sua destinazione, ma anche nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, e nel caso di naufragio.

Raccolti in un solo i tre titoli del Codice Albertino VI, VII, VIII che tutti il contratto di noleggio risguardano, vi si è aggiunta una sezione che regola questo contratto quando è fatto pel trasporto dei passeggieri a bordo di nave a vela, supplendo così una lacuna la quale era desiderabile che sparisse in un nuovo Codice. Ad ovviarvi in parte, si era data opera a provvedere nel progetto del Codice di marina mercantile con analoghe disposizioni: e queste disposizioni modificate ed ampliate sulla scorta di quelle, che intorno a tale materia offre il Codice Olandese, costituiscono appunto la nuova sezione.— Si è tradotto in precetto di legge il dettame di giurisprudenza che pone a carico non del capitano, ma del caricatore il soprappiù di nolo pagato, quando non potendosi racconciare la nave il capitano sia obbligato a noleggiarne un' altra. — E così pure si è nell' articolo 406 risoluta conformemente all'ultimo stato della giurisprudenza la quistione che faceva sorgere l' articolo 329 del Codice Albertino, quando noleggiata la nave per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto, sopravvengono interdizioni di commercio mentre essa viaggia in zavorra.

La importanza del contratto di *cambio marittimo* non da meno di quella dei contratti di vendita della nave, e di pegno sulla medesima, richiedeva non minori guarentigie nella forma di esso: laonde non solo si mantenne la necessità dello scritto, ma s' impose la trascrizione e l' annotazione sull' atto di nazionalità, con provvedimenti penali

*

contro il capitano diretti ad assicurarne lo adempimento. E poichè l'esperienza ha dimostrato gli inconvenienti, cui dan luogo i cambi marittimi assicurati sugli arredi ed attrezzi, sull'armamento e vettovaglie, oltre all'improprietà del linguaggio nel distinguere armamento da vettovaglie, si è col nuovo articolo 130 stabilito potersi far il cambio sulla nave, per intero o sopra un determinato numero di carati; sul carico, per intero o sopra determinata parte di esso; sulla nave e sul carico, per intero e congiuntamente.

Il titolo VIII di questo libro relativo alle *assicurazioni* dava opportunità alla commissione di discutere un quesito propostole dal Guardasigilli, se per la invenzione dei telegrafi elettro-magnetici non fosse necessità mutare affatto il sistema adottato nel Codice Albertino rispetto alla cognizione possibile, e presunta dei sinistri.

La Commissione ebbe a considerare, come le regole dettate nell'articolo 396 del detto Codice per istabilire la presunzione *juris*, della scienza sia della perdita, sia dell'arrivo degli oggetti assicurati in uno dei contraenti prima della firma del contratto, per dedurne quindi la nullità di questo, costituissero un sistema poco men che assurdo a fronte della rapidità, onde ora componsi i viaggi e si trasmettono le notizie. Pertanto si avvisò sostituire alla presunzione *juris*, ripugnante affatto ai nuovi mezzi di comunicazione, una presunzione di fatto, i cui elementi fossero la pubblica notorietà nel luogo del contratto, la possibilità che la notizia sia pervenuta all'uno o all'altro contraente. A compimento del sistema, oltre l'ammessione della prova contraria a tale presunzione, si è statuita la inefficacia della clausola *a buona*, o *cattiva notizia* ammessa nell'articolo 397 del Codice Albertino per escludere la presunzione; perciocchè se era lecito alle parti rinunciare alla presunzione *juris*, che è tutta creazione della legge, non si potrebbe fare il medesimo pel genere di presunzione nuovamente adottato, e che ha per fondamento un fatto certo, la scienza cioè nel contraente di quanto è avvenuto, senza distruggere l'essenza del contratto di assicurazione, l'incertezza per ambo i contraenti di una futura perdita o di un futuro guadagno. Si è poi soppresso l'articolo 400 del Codice Albertino, che non avendo alcuna utilità di pratica applicazione lasciava sussistere il dubbio se per avventura potessero intendersi cominciati i rischi delle merci solo dal momento in cui la nave mette alla vela, mentre egli è noto invece cominciare essi sin da quando le merci sono caricate sulla barca per essere portate a bordo.

Fu anche obbietto di accurato esame per la Commissione se fosse opportuna cosa discorrere o in questo, o in un titolo a parte delle *assicurazioni terrestri* se nonchè si pensò, e ragionevolmente, non essere dicevole trattarne nel Codice di commercio. Imperocchè non potendo l'opera del legislatore versarsi che sulle sole *assicurazioni a premio*, e non già sulle *mutue*, che non son atti commerciali, quante volte non si fosse voluto fare una strana confusione di principii e di cose, essa sarebbe rimasta necessariamente incompiuta. E d'altra parte si presenta così moltiforme la natura delle società a premio, che il volerne codificare le disposizioni sarebbe stata malagevole impresa mal si potendo scansare il vizio gravissimo o di una soverchia minutezza, o di facili omessioni. Parve quindi miglior consiglio, e più consono alla libertà delle contrattazioni, lasciare ai singoli statuti il regolare i rapporti giuridici, che derivano da convenzioni di somigliante natura, bastando all'uopo le norme generali dettate nel titolo delle società e delle associazioni.

Nel titolo IX, *Delle avarie*, in conformità del principio regolatore della materia, aversi cioè a reputare avarie comuni i danni incontrati volontariamente per la comune salvezza della nave e del carico, ed avarie particolari i danni che per forza maggiore colpiscono l'uno e l'altro, fu avviso aggiugnere altri casi a quelli di avarie comuni, tratti o dal Codice Olandese, o indicati dalla pratica o dalla giureprudenza; e ciò nello intento di agevolare sempre più ai Tribunali e alla gente di mare la soluzione di quistioni, che per quanto sembrino informate ad un principio semplice ed evidente, appariscono pure in pratica delle più ardue che offra il diritto marittimo. Tolta impertanto la distinzione del Codice Albertino, e noverati fra le avarie comuni il salario e nutrimento dell'equipaggio, quando il legno è arrestato per ordine di una Potenza, o per necessarie riparazioni, sia che trovisi noleggiato a mese, sia a viaggio, si è dichiarato invece essere avarie particolari i danni e le spese incontrate volontariamente, e dietro deliberazione pel bene e salvezza comune quando sono dirette a salvare la nave pericolante a causa di vetustà, o vizio di costruzione, ovvero per colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio; dovendo in questo caso l'armatore o il capitano risentire le conseguenze del proprio fatto. E del pari si è alle avarie particolari aggiunto il guasto prodotto dall'incendio, essendovi ogni ragione di uguagliarlo negli effetti ai sinistri di mare.

Qui hanno termine le modificazioni insinuate nel Libro secondo del Codice, perciocchè intorno al *getto* ed al *contributo*, alla *inammessibilità dell'azione*, ed alla *prescrizione*, di che è parola negli ultimi tre titoli di esso, non è stato mestieri fare alcuna innovazione alle corrispondenti disposizioni del Codice Albertino, la quale sia meritevole di rimarco, se togli quella relativa alla prescrizione, come mezzo di acquistare la proprietà della nave. Di vero non erano a questo genere di prescrizioni applicabili le norme stabilite nel diritto comune per l'usucapione degl'immobili, perchè la nave non è un immobile: ma d'altra parte la specialità della sua natura congiunta al suo intrinseco valore non poteva consentire che ad essa si applicasse il principio generale, che nei mobili il possesso vale per titolo: indi la necessità di introdurre una prescrizione *sui generis*, che parve conveniente determinare a dieci anni, ove il possesso non sia ac-

compagnato dal giusto titolo e dalla buona fede, ed a cinque se l'una e l' altro al possesso andassero congiunti.

LIBRO III.

Una indisputabile preeminenza compete al Codice Albertino del 1842 sulle altre legislazioni italiane quanto alle disposizioni relative al fallimento; avvegnachè quel Codice abbia in sè accolta, migliorandola, la legge francese sui fallimenti del 1838, dovechè in Toscana e nelle Due Sicilie, la cui legislazione commerciale è anteriore all' indicata epoca, nè si avvantaggiò di progressive riforme, la materia è tratta dall' antico Codice francese del 1807; ed in Lombardia la procedura dei fallimenti è quella stessa stabilita dal Regolamento del Processo Civile Austriaco pei giudizi di concorso con tutte le sue complicazioni, e difficoltà, e lunghi indugi spesso lamentati dal foro e dal commercio in quelle provincie. Laonde il Libro III del Codice Albertino, onde sono fatti meno agevoli i fallimenti artificiosi, tramati nell' ombre per sorprendere la buona fede dei creditori, dovrà essere accolto come un segnalato progresso nelle parti del Regno, ove finora altri Codici imperarono.

Pei quali riflessi nell'opera di revisione non parve *dicevole* ammettere i concordati per abbandono, introdotti da una recente legge in Francia, i concordati stragiudiziali ed altri somiglianti sistemi, tra perchè repugnanti ai principii direttivi del Codice del 1842, e perchè si temette che sotto le facilitazioni e le agevolezze di un trattato fra il fallito ed i suoi creditori, potessero ascondersi per avventura quei pericoli d'inganni e di frodi che già consigliarono al Legislatore del 1842 di negare al commerciante il beneficio della cessione dei beni, respinto oggimai anco dal Codice civile Italiano.

Il perchè limitandosi la Commissione a rivedere e coordinare codesta parte del Codice e le disposizioni dei nuovi Codici civile e di procedura civile, dalle quali dipende la materia dei fallimenti in tutto ciò che è relativo ai privilegi, alle ipoteche, ai diritti della moglie del fallito, ai termini nei procedimenti, alla competenza ed all' appellabilità delle sentenze, si divisò recare le seguenti modificazioni singolarmente al detto Libro III.

Potendo le società anonime, come ogni altro commerciante, cadere in fallimento, tantochè son puniti gli amministratori che per loro colpa o dolo ve le traessero, rendevasi necessario pertanto stabilire, come e avverso chi gli atti di procedure avessero a seguire nel caso di fallimento di dette società; al che si è avvisato sull'esempio della legge Belga del 1851, colle disposizioni inserite nel nuovo art. 544.

In ossequio al principio della inviolabilità del segreto epistolare, si è imposto l'obbligo ai sindaci del fallimento di restituire al fallito le lettere che non fossero relative al commercio, e di conservar sulle medesime il più rigoroso silenzio.

A rendere più semplice l' amministrazione, e ad evitare le spese e i pericoli delle liti, è stata fatta facoltà ai sindaci di transigere senza bisogno della omologazione del tribunale sopra tutte le contestazioni non eccedenti il valore di lire 1500. A fare più spedito il pagamento nel caso di riparto di danaro esistente nelle casse dei depositi giudiziali, sono stati i sindaci autorizzati a rilasciare ai creditori i mandati di pagamento sulla Cassa secondo lo stato di riparto reso esecutorio dal giudice delegato al fallimento.

Quanto ai termini per la presentazione dei titoli di credito si è coordinato il sistema delle distanze colle regole dettate dal nuovo Codice di procedura civile circa la intimazione delle citazioni, e coi nuovi e più facili mezzi di comunicazioni.

Tenuto riguardo al principio che la verificazione dei crediti è uffizio non del magistrato, ma dei creditori, si è disposto doversi i crediti dei sindaci verificare non già dal giudice delegato, ma costui presente, da due dei maggiori creditori portati in bilancio. — A rimuovere poi uno dei più gravi ostacoli alla celere verificazione dei crediti, derivanti dal trovarsi i creditori residenti all'estero, e dai lunghi indugi occorrenti per ottenere da costoro la prestazione del giuramento di conferma, si è stabilito che il giudice delegato, sentiti i sindaci, per dispensarli dalla prestazione del giuramento, ammesso però il richiamo al tribunale. — Salvo l' appello a questo, la competenza del giudice delegato fu portata nelle contestazioni dei crediti sino al valore di lire 1500 siccome pei pretori il nuovo Codice di procedura civile prescrive.

Con una lieve modificazione all'art. 544 del Codice Albertino si è chiarito il concetto che occorra procedersi al concordato il concorso di un numero di creditori formanti la maggioranza non dei soli presenti, ma di tutti quelli i cui crediti sieno stati verificati e confermati con giuramento o ammessi per provvisione. — Obbedendo poi ad un sentimento di giustizia e di equità si è consentita al fallito la facoltà di fare annotare nell'albo, accanto al proprio nome, la notizia del seguito concordato, o della sentenza che lo dichiara scusabile.

Nel fine di non rendere impossibile l'aziono di ripresa, alla moglie del fallito consentita dall' art. 603 del Codice Albertino sui beni mobili dotali o parafernali, quando ne fosse stata mutata soltanto la forma, o fossero stati convertiti in altri valori mobiliari, si è espressamente dichiarato potersi anche in tali casi l'azione esercitare purchè il reimpiego risulti da un atto avente data certa; e questa certezza di data in favore del commercio si è statuito poter derivare, quanto ai titoli di credito, anco dai registri dei pubblici stabilimenti delle società anonime, e quelle in accomandita per azione.

Eliminando una questione più volte agitata nel foro sulla intelligenza dell'art. 622 del detto Codice, si è dichiarato, poichè soccorreva l'istessa ragion di legge, potersi rivendicare le merci finchè la tradizione non sia seguita nei magazzini del fallito, o nei pubblici magazzini a disposizione di lui.

Si è chiarito il dubbio elevato in contraddittorio di chi debba farsi il giudizio di opposizione, di cui parla l'articolo 626 del Codice Albertino contro la sentenza contumaciale che dichiara il fallimento, e si è detto in contraddittorio dei sindaci.

Da ultimo si sono soppressi gli articoli 583, 593, 591, il numero 2 dell' art. 606, e gli articoli 608, 609, 617 e 619 del Codice Albertino in conseguenza dei nuovi principii adottati in questo Codice o nei Codici civile e di procedura civile circa la cessione dei beni, i privilegi e le ipoteche, il pegno e i termini nei giudizi di esecuzione.

Nel titolo II poi che tratta delle bancherotte, oltre alla nuova disposizione di cui fu già parola innanzi contro gli amministratori di società venute per loro colpa o dolo a fallimento, si è modificato l'art. 636 del Codice Albertino in guisa da chiarire, come in esso si contempli non già un caso di complicità nel reato di bancarotta fraudolenta, ma bensì un fatto criminoso *sui generis* commesso anche senza intelligenza del fallito; e che oltre all'autore o ai complici possano essere nel reato anzidetto anco degli agenti principali.

LIBRO IV.

Essendo la composizione dei Tribunali di commercio materia che trova la sua naturale sede nella legge sull'ordinamento giudiziario, e la nomina degli arbitri e il procedimento nelle cause commerciali materia del Codice di procedura civile, che se ne occupa, il quarto Libro del Codice di commercio Albertino viene ridotto con questa eliminazione a due soli titoli, relativo l'uno alla *competenza*, l'altro all'*arresto personale*.

Quanto al I titolo si sono pure in esso sceverate quelle disposizioni che recavano norme di procedimento e regolavano l'appellabilità delle sentenze, dalle altre che più propriamente alla competenza si riferiscono; e queste sole ritenute ne vennero altre aggiunte per le quali sono dichiarate di competenza commerciale le azioni dei capitani o armatori contro i passeggieri, derivanti da' trasporti per mare, perchè cosiffatti trasporti creano relazioni che sono governate dal dritto marittimo, e le azioni vicendevoli degli artisti e degli impresari da teatro, in coerenza al principio che ogni impresa di spettacoli pubblici è atto di commercio.

La più grave innovazione in questo titolo è stata certamente quella mercè cui al contraente che non fece atto di commercio è stata ricusata la facoltà di citare a suo grado l' altro contraente che fece atto di commercio, sia innanti al foro civile, sia innanti al commerciale. È paruto essere questa una esorbitante e non giustificata eccezione ai principii generali di competenza, secondo i quali niuno debb'essere distolto dal giudice, che gli è proprio. Occorreva bensì provvedere che al non commerciante munito di titolo scritto non potesse opporsi una liberazione, la quale si pretendesse provare con mezzi non consentiti dal Codice civile, e ciò fu raggiunto nel titolo dei contratti commerciali in genere.

Al titolo II poi circa *lo arresto personale* furono portate le sole modificazioni procedenti dalla legge 14 aprile 1853 e le altre poche richieste dal coordinamento co' nuovi Codici civile e di procedura civile.

Ho delineato con rapida rassegna la serie delle mutazioni ed aggiunte recate al Codice Albertino, rilevandone le ragioni più spiccanti che ne chiariscono la convenienza e il pregio.

La pubblicazione dei processi verbali della Commissione che verrà dipoi, porgerà più esatto comento e più ampio sviluppo dei motivi e delle considerazioni cui metton capo le divisate modificazioni.

Sarà eziandio provveduto e senza indugi ad una apposita legge transitoria intesa a definire le norme direttive nel trapasso dall'antica alla nuova legislazione.

Ordinando il novello Codice di commercio pel Regno d'Italia con intento di porre a tributo gl'insegnamenti della dottrina ed i responsi della giurisprudenza, i dati della esperienza e le più vive ed insistenti esigenze del commercio, noi portiamo fiducia di aver provveduto efficacemente al progresso economico della Italia nostra, alla quale, se per avventura si venisse or presentando un Codice commerciale sparuto e manchevole, e quasi diremmo petrificato tra le angustie del Codice francese del 1807, se così adoprato si fosse per soverchia timidità, certo egli è che sarebbesi incorsa una responsabilità gravissima, perciocchè ben si avrebbe il diritto di chiederci, il perchè ci fosse mancato l' animo di recare ad atto quelle migliori ed incontestate riforme che vennero man mano rinsanguinando i Codici delle più colte ed avanzate nazioni, intanto che non ci era negata punto dai termini dell' articolo 2.° della legge del 2 aprile la podestà d'introdurre modificazioni sostanziali nel Codice di commercio Albertino, al paro di tutti gli altri indicati nell' articolo 1.°

Arroge a ciò che nell'opera di riordinamento del codice Albertino, Ministro e Commissione concordi si tennero tra i confini delle svariate riforme sparsamente adombrate in in varie leggi o progetti studiati o iniziati appresso il Parlamento, sicchè nulla pigliasse faccia di nuovo, e tutto si riducesse a opera di compimento e di perfezionamento dell'antico.

SIRE!

Noi reputiamo senza tema d'ingannarci benefizio insigne il dotare l'Italia di una legislazione commerciale rispondente alla ragion de' tempi ed ai mirabili avanzamenti dei traffici e del credito, imperocchè l'Italia, risollevata per singolare lealtà di Principe e per egregi fatti di popoli a tanta altezza di destini e di avvenire, non potrebbe dimenticare per fermo che il periodo più splendido della sua storia dell'età di mezzo va segnato da quel felice connubio tra la potenza delle armi e quella dei traffici; il che se fu vero nelle gloriose tradizioni dei Comuni italiani, lo sarà a mille doppi in questa età nostra che anela per nobili aspirazioni al gran patto di fratellanza e di solidarietà dell'umana famiglia per la via degli scambi e dei commerci.

Forte di tali convincimenti, io mi fo a sottoporre fidente alla sanzione augusta di V. M. il nuovo Codice di commercio pel Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di commercio Albertino, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell' 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della stessa legge del 2 aprile 1865;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice di commercio è approvato ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

2. Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controssegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

3. La pubblicazione del detto Codice, si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 30 *giugno* 1865
Reg.° 33 *Atti del Governo a c.* 46
AYRES.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
VACCA.

G. VACCA

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

TITOLO I.

dei commercianti

1. Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale.

2. Sono atti di commercio

1.° Le compre di derrate e di merci per rivenderle sia in natura sia dopo averle lavorate e poste in opera, o anche solo per darle in locazione. Tuttavia non è atto di commercio la compra di derrate e di merci fatta per uso di famiglia, purchè non ecceda i bisogni di questa, nè la rivendita che poscia se ne facesse in natura;

2.° Le imprese di manifatture, di commissioni e di trasporti per terra o per acqua;

3.° Le imprese di somministrazioni, di agenzie, di uffici d' affari e di spettacoli pubblici;

4.° Le operazioni di cambio e di senserie,

5.° Le operazioni di banca;

6.° Le lettere di cambio, gli avalli, le rivalse e le loro girate, validamente fatte tra ogni sorta di persone;

7.° I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purchè dipendano da causa commerciale, gli avalli e le girate dei medesimi;

8.° Le imprese di fabbriche e costruzioni, se l' imprenditore provvede i materiali;

9.° Le imprese di costruzione e le compre, le vendite o rivendite di navi per la navigazione interna o esterna;

10.° Le spedizioni marittime;

11.° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione;

12.° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare;

13.° Le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi;

14.° Gli arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di commercio;

15.° Le assicurazioni marittime, anche mutue;

16.° Le assicurazioni terrestri, quando non sieno mutue, e rispetto all'assicuratore soltanto;

17.° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali.

3. La legge reputa atti di commercio

1.° Le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci e delle derrate del suo commercio;

2.° I biglietti all' ordine sottoscritti da persone commercianti, quando non vi è espressa causa diversa dagli atti di commercio, gli avalli e le girate dei medesimi;

3.° Generalmente i contratti e le obbligazioni dei commercianti, se l' atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale.

4. I minori emancipati sì maschi come femmine, per potere esercitare il commercio ed essere riputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore emancipante con atto da seguire davanti il pretore, e se furono emancipati dal consiglio di famiglia o di tutela, devono essere autorizzati con deliberazione dello stesso consiglio omologata dal tribunale civile in conformità dell' articolo 319 del codice civile.

Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione saranno registrati nella cancelleria ed affissi nella sala del tribunale di commercio del luogo in cui il minore intende di stabilire la sua residenza, e vi rimarranno affissi durante un anno.

Prima della registrazione ed affissione il minore non può imprendere l'esercizio del commercio.

5. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori anche non commercianti, riguardo ai fatti che sono dichiarati atti di commercio dall' articolo 2.

6. I minori commercianti possono ipotecare i loro beni immobili.

Non possono alienarli, se non osservando le formalità stabilite dall'articolo 319 del codice civile.

7. La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatta espressa dichiarazione contraria da registrarsi nella cancelleria e da essere e rimanere affissa nella sala del tribunale di commercio.

Nei casi espressi nel numero 1 dell'articolo 135 del codice civile, la moglie per essere commerciante deve ottenere l'autorizzazione del tribunale. Deve ottenerla anche la moglie legalmente separata, se il marito ricusi di darle il consenso, sentito in questo caso il marito, come è disposto dall'articolo 136 dello stesso codice civile.

8. La moglie commerciante può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, e in tale caso, se essa è in comunione di beni col marito secondo il disposto dal codice civile, obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione.

Essa non è riputata commerciante, se vende al minuto le merci del traffico del marito, ma soltanto quando esercita un commercio separato.

9. La moglie commerciante può senza autorizzazione del marito dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni immobili, salvo quanto alla moglie che sia minore il disposto dall' articolo 6.

Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal codice civile.

10. L' autorizzazione data dai genitori o dal consiglio di famiglia o di tutela al minore per esercitare il commercio, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere rivocati. L'atto di rivocazione è registrato nella cancelleria e affisso nella sale del tribunale di commercio.

La rivocazione però seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia già impreso l'esercizio del commercio, non ha effetto, se non mediante approvazione del tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la donna maritata.

La rivocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione.

11. Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto entro un mese dalla data di esso alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere registrato e affisso in conformità dell'articolo 4.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote, e se fu stipulata comunione di beni.

12. Il notaio che ha ricevuto il contratto di matrimonio, deve fare la trasmissione ordinata dall'articolo precedente, sotto pena di lire venticinque di ammenda estendibile alla multa di lire cento, oltre la destituzione e il risarcimento dei danni verso i creditori se l'omissione fu dolosa.

13. Il coniuge che vuole imprendere la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, è obbligato di fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha impreso il commercio. Se manca a quest' obbligo può, nel caso di fallimento, essere punito come reo di bancarotta semplice.

14. La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, deve esser fatta in conformità del codice civile, ma deve essere registrata e affissa giusta il disposto dall' articolo 4.

La registrazione ed affissione deve precedere almeno di un mese la sentenza che pronunzia sulla domanda di separazione. Anche la sentenza che ammette la separazione sarà registrata e affissa entro un mese dalla sua data.

In mancanza di tali registrazioni e affissioni, i creditori per titolo di commercio possono opporsi alla separazione pronunziata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare ogni liquidazione dipendente, salvo il disposto dall' articolo 1422 del codice civile quando la separazione fosse fatta in frode dei creditori.

15. Gli articoli 11 e 12 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si è obbligato per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

TITOLO II.

dei libri di commercio

16. Il commerciante deve tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, oltre la dichiarazione mese per mese delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.

17. Il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, e deve copiarlo d'anno in anno e firmarlo sopra un libro a ciò destinato.

18. I tre libri suddetti, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati a ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore della residenza del commerciante; nell' ultima pagina di ogni libro sarà dichiarato il numero dei fogli che

lo compongono, e a questa dichiarazione il giudice o pretore apporrà la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro giornale sarà presentato una volta all' anno al tribunale di commercio od al pretore, e sarà senza spesa vidimato immediatamente sotto l' ultima scrittura.

19 Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono indicati i nomi dei commercianti che hanno presentati i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri, debbono in ogni anno trasmetterne nota al tribunale di commercio.

20. I libri suddetti sono tenuti per ordine di date, di seguito senza alcun spazio in bianco, e senza trasporti in margine. Non possono farvisi abrasioni; essendo necessaria qualche cancellazione, questa deve operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

21. I libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi in giudizio per servire di prova tra i commercianti in materia di commercio.

22. I libri che i commercianti sono in obbligo di tenere, e pei quali non si sono osservate le formalità stabilite, non possono essere prodotti nè far fede in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro III di questo codice.

23. Tutti i libri dei commercianti, in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

24. Il commerciante deve conservare per dieci anni i libri di commercio che è in obbligo di tenere, e le lettere e i telegrammi ricevuti.

25. La comunicazione dei libri, inventari, lettere e telegrammi, non può essere ordinata in giudizio che per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d' accordo, mediante deposito nella cancelleria dell' autorità giudiziaria.

26. Nel corso di una controversia, ancorchè non relativa agli oggetti indicati nell articolo precedente, il giudice può ordinare, sull' istanza di una delle parti e anche d'uffizio, l'esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia.

27. Se la parte, ai libri della quale si offre di prestar fede, ricusa di presentarli il giudice può deferire il giuramento all'altra parte.

TITOLO III.

delle borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali

CAPO I.

DELLE BORSE DI COMMERCIO

28. La borsa di commercio è la riunione dei commercianti, capitani di nave, agenti di cambio e sensali di una città.

La borsa dev' essere autorizzata per decreto reale.

29. Le negoziazioni e operazioni che si fanno alla borsa determinano il corso dei cambi, dei prezzi delle merci, dei premi di assicurazione, dei noli delle navi, dei prezzi di trasporto per terra e per acqua, degli effetti pubblici e degli altri effetti ammessi a far parte delle liste di borsa.

30. Gli agenti di cambio e i sensali che hanno la qualità di pubblici mediatori, accertano i corsi nelle forme stabilite dai regolamenti.

31. I commercianti falliti non riabilitati e i pubblici mediatori interdetti o sospesi non hanno ingresso alla borsa.

CAPO II.

DEGLI AGENTI DI CAMBIO E SENSALI

32. La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermedi, che sono gli agenti di cambio e i sensali.

Essi hanno la qualità di pubblici mediatori, quando sono ammessi ad esercitare il loro uffizio nel modo stabilito dalla legge.

L' ordinamento dei pubblici mediatori e le condizioni della loro ammissione a questo uffizio sono retti da leggi e regolamenti speciali.

33. Niuno può essere agente di cambio o esercitarne l' uffizio senza la qualità di pubblico mediatore.

34. Nelle altre specie di mediazione l' uffizio di sensale può essere esercitato anche da colui che non è pubblico mediatore.

Ma i sensali che non sono pubblici mediatori, non hanno i diritti e i doveri che la legge stabilisce per questi ultimi.

35. Soltanto ai pubblici mediatori è riservato di fare gli atti che le leggi e le sentenze affidano in modo speciale al ministero dei mediatori.

Questi atti, fatti da altri dove esistono pubblici mediatori, sono nulli.

36. Gli agenti di cambio hanno soli il diritto di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici e degli altri effetti ammessi nelle liste di borsa, e di fare per conto altrui le negoziazioni delle cambiali, dei biglietti all'ordine e delle altre carte negoziabili, e di accertarne il corso.

Hanno altresì il diritto di trattare, in concorrenza coi sensali di merci, le compre e vendite delle monete e delle paste d' oro e d' argento. Essi soli hanno il diritto di accertarne il corso.

37. I soli agenti di cambio possono essere accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico per l'eseguimento delle operazioni che sono loro specialmente affidate.

Il numero degli agenti di cambio per queste speciali operazioni è determinato con decreto reale, il quale stabilisce anche le malleverie e discipline cui sono soggetti.

La nomina a queste funzioni si fa con decreto reale.

Il governo può altresì con decreto reale autorizzare nelle borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, con

l'osservanza delle regole e cautele che stima convenienti.

38. I sensali sono di più specie:

Sensali di merci;

Sensali di assicurazioni;

Sensali di noleggi di navi;

Sensali di trasporti per terra e per acqua.

39. I sensali di merci hanno il diritto di essere mediatori dei contratti di merci e di accertarne il corso. Esercitano pure, in concorrenza cogli agenti di cambio, la mediazione delle compre e vendite di monete e di paste d'oro e d'argento.

40. I sensali di assicurazioni trattano le assicurazioni delle navi e delle merci; stendono, in concorrenza coi notai, i contratti ossia le polizze di assicurazione, e ne attestano la verità colla loro firma. Essi accertano il corso dei premi per qualsiasi viaggio di mare, di fiume o di lago.

41. I sensali dei noleggi di navi fanno la mediazione dei noleggi e accertano il corso dei noli.

Quando sono anche nominati interpreti, hanno il privilegio di tradurre le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico ed ogni altro contratto o atto di commercio la cui traduzione sia necessaria in controversie portate davanti l'autorità giudiziaria, e di servire d'interpreti negli affari di commercio e di dogana a tutti gli stranieri, mercanti, padroni di navi, equipaggi ed altra gente di mare, salva la concorrenza degli interpreti che fossero nominati con diritto di esercizio negli affari commerciali in forza di altre leggi o regolamenti.

42. I sensali di trasporti per terra e per acqua, nei luoghi assegnati all'esercizio del loro uffizio, hanno il diritto di esserne mediatori.

43. La stessa persona può cumulare le funzioni di agente di cambio e di sensale anche in più specie di mediazioni, purchè adempia alle condizioni e dia le cauzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti per ciascuna di tali funzioni.

44. L'elenco dei pubblici mediatori deve essere e rimanere affisso nelle sale del tribunale di commercio, della borsa, della camera di commercio e del sindacato dei mediatori.

Dove manca la camera di commercio, l'affissione si fa nelle sale del municipio.

L'elenco esprime la specie o le specie di mediazione cui è addetto ciascuno degli iscritti.

45. Il ministero de'pubblici mediatori non è obbligatorio per i contraenti. I mediatori non possono ricusarlo quando ne sono richiesti.

46. I pubblici mediatori devono tenere i seguenti libri:

1.° Un libretto in carta libera, nel quale devono annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione, tutte le operazioni fatte col loro ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali; della quale annotazione rimetteranno nel tempo stesso una copia da essi firmata alle parti contraenti;

2.° Un libro numerato, firmato e vidimato in conformità dell'articolo 18, nel quale devono registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno e per ordine di data, senza interlinee, trasposizioni, abrasioni, abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col loro ministero. Essendo necessaria qualche cancellatura, questa deve operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

I pubblici mediatori devono dare alle parti, sulla loro richiesta, una copia del contratto da essi firmata, nei termini medesimi in cui fu posto a registro; faranno firmare questa copia dalle parti, se queste vi consentono, autenticandone la firma.

47. L'autorità giudiziaria può ordinare ai pubblici mediatori di presentare i loro libri al fine di collazionare le copie da essi rimesse alle parti colle note e scritture originali, e chiedere ai medesimi gli schiarimenti opportuni.

48. Le copie spedite dai pubblici mediatori quando siano munite della firma delle parti autenticata dal mediatore, fanno piena fede in giudizio.

49. Quando la convenzione non sia interamente negata, i libri dei pubblici mediatori possono essere ammessi a far prova tra le parti delle condizioni della medesima.

L'autorità giudiziaria può avere riguardo anche alle note ed alle copie non firmate dalle parti, rimesse dal mediatore alle medesime secondo l'articolo 46.

50. Gli agenti di cambio sono civilmente risponsabili della verità dell'ultima sottoscrizione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e degli altri effetti che negoziano.

51. I pubblici mediatori devono, salvo il caso in cui vi sia consegna immediata della cosa e del prezzo, manifestare prima della conclusione del contratto alla parte che ne fa la domanda il nome dell'altra parte.

52. Gli agenti di cambio devono dichiarare giorno per giorno alla borsa le negoziazioni seguite colla loro mediazione.

Gli altri pubblici mediatori devono dichiarare alla borsa, una volta per settimana, le negoziazioni fatte col loro ministero, e in mancanza di borsa, negli altri uffizi determinati dai regolamenti locali fatti dalle camere di commercio o dai municipi, nelle forme e nei giorni stabiliti dagli stessi regolamenti.

Queste dichiarazioni sono obbligatorie soltanto per le negoziazioni, il cui valore non sia minore di lire cinquemila se trattasi di fondi pubblici o di sete, e di lire mille se trattasi di merci.

Le camere di commercio e i municipi hanno però facoltà di prescrivere ai sensali di granaglie e di altri prodotti dell'agricoltura di comprendere nelle dette dichiarazioni anche le negoziazioni di valore inferiore a lire mille.

Le camere di commercio, i municipi e il sindacato dei mediatori, hanno diritto di farsi presentare i libri dei pubblici mediatori per verificare se ommettano di fare le dichiarazioni sopra ordinate.

53. I pubblici mediatori non possono in verun caso e sotto verun pretesto fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio.

Non possono interessarsi nè direttamente, nè indirettamente a loro nome o sotto il nome d'interposte persone, in alcuna impresa commerciale.

Non possono ricevere nè fare pagamenti per conto dei loro committenti.

Non possono negoziare veruna lettera di cambio, biglietto all'ordine o altri effetti, nè vendere veruna merce, appartenenti a coloro dei quali fosse conosciuto il fallimento.

54. I pubblici mediatori non possono rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti fatti col loro ministero.

55. È vietato ai pubblici mediatori di riunirsi in società per l'esercizio della mediazione.

Queste società sono nulle.

È però lecito ai pubblici mediatori di riunirsi per il detto esercizio in società speciali, purchè siano pubbliche, e niuna di esse ecceda il numero di tre soci e in nessun caso il terzo degli esercenti nel comune ove sono formate.

Non sono comprese in queste disposizioni le società tra fratelli e i loro figli.

56. È vietato agli agenti di cambio di esercitare la mediazione per mezzo di commessi o altre persone interposte, qualunque denominazione diasi al ministero loro.

Possono tuttavia fuori del recinto della borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono in chi li fa la qualità di agente di cambio.

57. I pubblici mediatori hanno diritto per le loro mediazioni alla mercede determinata da apposita tariffa.

La tariffa è fatta dalla camera di commercio e in mancanza dal municipio, sentito il sindacato ove esiste, ed è approvata dal ministro di agricoltura e commercio.

Essa dev'essere e rimanere affissa a lato dell'elenco dei pubblici mediatori nelle sale sopra indicate.

58. L'azione dei pubblici mediatori per il pagamento dei loro diritti di mediazione si prescrive col decorso di due anni dall'operazione.

La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

59. I pubblici mediatori sono puniti

Con multa da lire cento a duecento cinquanta, per l'esercizio delle loro funzioni continuato dopo che sia mancata o diminuita la cauzione stabilita dalle leggi e dai regolamenti per tale esercizio. La multa è del doppio in caso di recidiva;

Con multa da lire duecento cinquanta a cinquecento, per le contravvenzioni agli articoli 46, 51, 52 e 56, oltre le pene stabilite dal codice penale quando vi sieno false dichiarazioni. La multa è del doppio in caso di recidiva;

Con sospensione da tre a sei mesi, per la contravvenzione all'articolo 55 e con interdizione nel caso di recidiva;

Con multa estendibile a lire tremila, per ogni altra contravvenzione cui non sia commutata altra pena.

60. La pena accessoria della sospensione si applica sempre contro i pubblici mediatori nei casi espressi nell'articolo 42 del codice penale. Se vi è recidiva, si applica la pena dell'interdizione.

61. Il pubblico mediatore interdetto dal suo uffizio non può esservi riammesso, se non dopo trascorso il termine di tre anni.

62. Le pene pecuniarie, la sospensione e l'interdizione sono pronunziate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

La camera di commercio o il municipio dà pronto avviso delle contravvenzioni al procuratore del re.

Il sindacato dei mediatori pubblici denunzia i contravventori alla camera di commercio o al municipio.

63. Il pubblico mediatore che cade in fallimento, è interdetto di diritto dal suo uffizio, salvo inoltre il disposto dall'articolo 700.

64. Il pubblico mediatore che esercita le sue funzioni non ostante la sospensione o l'interdizione, è punito a norma dell'articolo 32 del codice penale.

65. I nomi dei pubblici mediatori interdetti dal loro uffizio sono cancellati dall'elenco.

I nomi dei pubblici mediatori sospesi sono affissi a lato dello stesso elenco.

66. I sensali che non sono pubblici mediatori, non hanno alcun diritto per la mediazione, e non hanno azione che a conseguire la mercede delle loro operazioni a norma degli accordi, o, in mancanza, in proporzione del tempo impiegato.

Quest'azione si prescrive col decorso di due anni dall'operazione: la prescrizione non è interrotta che a norma dell'articolo 58.

67. Per tutto ciò che riguarda la negoziazione e trasmissione di proprietà degli effetti pubblici, è disposto da leggi e regolamenti particolari.

TITOLO IV.

dei commissionari

CAPO I.

DEI COMMISSIONARI IN GENERE

68. Il commissionario è colui che fa atti di commercio in suo nome o sotto quello di una ragione sociale, per ordine e per conto di un committente, mediante salario o provvisione.

69. Il commissionario non è tenuto a indicare il nome del committente a colui col quale contratta.

Egli è direttamente obbligato verso colui col quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

70. Il committente non ha azione contro coloro coi quali il commissionario ha contrattato, nè questi hanno azione contro il committente.

71. Qualora il commissionario agisca in nome del committente, i suoi diritti e do-

veri anche verso i terzi sono determinati dal codice civile nel titolo *Del mandato*.

72. Il commissionario che non vuole accettare il mandato, deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al committente, e se questi gli spedì merci od effetti deve, non ostante il suo rifiuto, farli riporre in luogo sicuro e vegliare alla loro conservazione a spese del committente, finchè questi abbia potuto dare le disposizioni che crede di suo interesse.

73. Il commissionario a cui fu fatta o promessa la spedizione di merci da un'altra piazza per essere vendute per conto del committente, ha privilegio per le anticipazioni, gli interessi, le spese e per il diritto di commissione sul valore delle merci stesse, se queste si trovano a sua disposizione ne'suoi magazzini o in un deposito pubblico, oppure, se non essendovi ancor giunte, può provare per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura la spedizione che gliene fu fatta.

Il privilegio si estende anche alle somme somministrate dal commissionario durante il possesso della merce.

74. Al commissionario che ha comprato merci per conto altrui, spetta il privilegio stabilito nell'articolo precedente anche per il prezzo pagato o che deve pagare, purchè le merci si trovino a sua disposizione nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, ovvero, se le merci non sono ancor giunte nel magazzino del committente, provi con polizza di carico o lettera di vettura la spedizione che egli ne ha fatta.

75. Il commissionario cui furono spedite merci o che le ha comprate per conto del committente, ove per conto di questo le abbia vendute e consegnate, si rimborsa col prodotto della vendita del montare delle sue anticipazioni, degli interessi, delle spese e del diritto di commissione, con preferenza sui creditori del committente.

76. Gl'imprestiti, le anticipazioni e i pagamenti fatti sulle merci depositate o consegnate da persona che ha residenza nel luogo dove risiede pure il commissionario o depositario, sono regolati quanto al privilegio dalle disposizioni contenute in questo codice nel titolo *Del pegno*.

CAPO II.

DEI COMMISSIONARI DI TRASPORTI PER TERRA E PER ACQUA

77. Il commissionario che s' incarica di un trasporto per terra o per acqua, deve scrivere nel suo libro giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle merci, e, se ne è richiesto, anche del loro valore.

78. Egli è risponsabile

Dell'arrivo delle merci nel termine stabilito dalla lettera di vettura, salvi i casi di forza maggiore legalmente provata;

Delle avarie o perdite delle merci se non vi è convenzione contraria, o se non dipendono da vizio della cosa o da forza maggiore;

Dei fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le merci.

79. La merce, uscita dal magazzino di colui che vende o di colui che spedisce, è trasportata se non vi è patto contrario a rischio e pericolo di quello a cui essa appartiene, salvo il regresso contro il commissionario ed il vetturale incaricati del trasporto.

80. La lettera di vettura fa prova nel contratto tra colui che spedisce ed il vetturale, o tra colui che spedisce, il commissionario ed il vetturale.

81. La lettera di vettura deve avere la data.

Essa enuncia

La natura e il peso o la misura delle merci da trasportare;

Il termine entro cui il trasporto deve essere eseguito;

Il nome, cognome e la residenza del commissionario, qualora vi sia, per la cui interposizione si opera il trasporto;

Il nome, cognome e la residenza di colui al quale la merce è indirizzata: però la lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore;

Il nome, cognome e la residenza del vetturale;

Il prezzo del trasporto;

L' indennità dovuta per cagione di ritardo.

La lettera di vettura è sottoscritta da chi spedisce o dal commissionario; porta in margine le marche e i numeri delle merci da trasportare; è copiata dal commissionario sopra un registro numerato e firmato, di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

CAPO III.

DEL VETTURALE

82. Il vetturale risponde della perdita e delle avarie delle cose che trasporta, quando non dipendano da vizio di queste, da caso fortuito o da forza maggiore.

83. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è eseguito nel termine convenuto, non vi è luogo a indennità contro il vetturale per causa di ritardo.

84. Il ricevimento degli oggetti trasportati e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale.

85. Nel caso di rifiuto o controversia per il ricevimento degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio o dal pretore, con decreto posto in fine del ricorso.

Il presidente o il pretore può ordinare il deposito o sequestro degli oggetti, e la loro custodia in un magazzino di pubblico deposito.

Può altresì ordinarne la vendita in favore del vetturale sino a concorrenza del prezzo di trasporto, dei dritti pagati nel viaggio e delle spese necessarie per la conservazione degli oggetti trasportati, legalmente provate.

86. Il disposto dell'articolo 417 è applicabile al vetturale.

87. Le disposizioni contenute in questo titolo sono comuni ai padroni di barche e agli impresari di vetture pubbliche.

88. Le azioni contro il commissionario e il vetturale, per la perdita o l'avarìa delle merci, si prescrivono col decorso di sei mesi per le spedizioni fatte nell' interno del regno, e col decorso di un anno per quelle fatte all' estero, da computarsi nel caso di perdita dal giorno in cui le merci avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e nel caso di avaria dal giorno in cui sono state consegnate, eccettuati i casi di frode o d' infedeltà.

TITOLO V.

dei contratti commerciali in genere

89. I contratti commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e dal codice civile.

90 Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

91. Se il contratto è commerciale per uno dei due contraenti e non commerciale per l'altro, le obbligazioni che ne nascono, sono regolate dalla legge commerciale o civile, avuto riguardo alla persona del convenuto.

Ma se l'obbligazione dipende da un titolo scritto, la prova della liberazione non è ammessa che a norma del codice civile.

92. I contratti commerciali si provano

Con atti pubblici,

Con scritture private;

Con le note dei pubblici mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'articolo 46;

Con fatture accettate;

Con la corrispondenza;

Con libri delle parti contraenti giusta le regole stabilite nel titolo II di questo libro.

Con libri dei pubblici mediatori secondo le regole stabilite nel titolo III di questo libro,

Con testimoni, semprechè l' autorità giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale;

Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

93. Quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto nessun'altra prova è ammissibile, e in mancanza della scrittura il contratto si ha come non avvenuto.

Se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità, si osservano le regole stabilite dal codice civile nel capo *Della prova delle obligazioni, ecc.* salvo che il presente codice non provveda altrimenti.

94 La data dei contratti commerciali deve essere accertata riguardo ai terzi con tutti i mezzi di prova indicati nell' articolo 92, oltre quelli stabiliti dal codice civile.

Però la data delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, e quella delle loro girate, si ha per vera sino a prova contraria.

TITOLO VI.

della vendita

95. La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l' acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni.

96. La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo è pur valida, e s' intende convenuto per prezzo il valore della cosa in comune commercio.

In questi casi il prezzo è accertato con le mercuriali o con le liste di borsa, e in mancanza per mezzo di perizia.

Se la determinazione del prezzo fu rimessa all' arbitrio di un terzo da eleggersi e le parti non si accordano nella scelta, questa è fatta dall' autorità giudiziaria.

97. Quando nel contratto è stabilito un termine per la consegna della merce venduta, e non è convenuto altro termine per il pagamento del prezzo, la parte che intende dare esecuzione al contratto, deve offerire all' altra la consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso il contratto si risolve di diritto col risarcimento dei danni in suo favore, se l'altra parte non adempie alla sua obbligazione nel termine convenuto.

In mancanza di tali offerte, lo scioglimento del contratto non può aver luogo che per effetto della clausola risolutiva espressa o tacita.

98. Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz' altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare la quantità, specie e qualità promessa, nel tempo e nel luogo convenuto, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento del medesimo, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo.

99. La vendita di merci che si trovano in viaggio, con la designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del *salvo arrivo* della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare in appresso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il contratto non è perfetto finchè la designazione non è fatta. Se alla designazione è stabilito un termine, il contratto si ha come non avvenuto, se il termine è trascorso senza ch' essa sia stata fatta. In ambedue i casi il compratore non ha diritto a indennità, se non fu espressamente convenuta.

100 Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio, è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente, ed il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha la facoltà di recedere dal contratto o di prorogare una o più volte il termine.

101. Se non fu stabilito alcun termine all' arrivo della nave, s' intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze; trascorso il quale senza che la nave sia arrivata, il contratto debba aversi per risolto.

In nessun caso l' autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute.

102. Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per causa di forza maggiore dalla nave designata sopra una altra nave, il contratto non è annullato, e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto.

103. Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all' uso cui sono destinate.

In ogni altro caso il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo, mediante adeguata diminuzione del prezzo.

104. Il compratore deve proporre l' azione redibitoria per i vizi occulti nel termine stabilito dall' articolo 1505 del codice civile.

Per le merci spedite all' estero questo termine è accresciuto in ragione delle distanze, secondo il disposto dall'articolo 252 di questo codice.

La esistenza dei vizi occulti si prova coi mezzi ammessi dalle leggi vigenti nel luogo della destinazione delle merci.

105. Se il compratore rifiuta di ricevere le merci provenienti da altra piazza e il venditore o speditore non ha residenza nel luogo, il presidente del tribunale di commercio od il pretore, sopra ricorso del compratore, può ordinare che il loro stato sia verificato e ne sia fatta la stima da uno o più periti nominati d'uffizio.

Con lo stesso decreto che nomina i periti può essere ordinato il deposito o sequestro delle merci ed il trasporto delle medesime in pubblico magazzino.

Se le merci sono soggette a grave deterioramento, il tribunale di commercio od il pretore ne può ordinare la vendita per conto di chi spetta, stabilendone le forme e le condizioni.

TITOLO VII.

delle società ed associazioni commerciali

106. La legge riconosce tre specie di società commerciali:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita semplice, o divisa per azioni;

La società anonima.

La legge riconosce inoltre

L' associazione in partecipazione;

L' associazione mutua.

107. Le tre prime specie di società costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci.

CAPO I

DELLE SOCIETA'

SEZIONE I.

disposizioni generali

108. La sede della società è determinata dall'atto costitutivo di essa.

La società può avere più stabilimenti.

Nel silenzio del contratto la sede è nello stabilimento principale.

109. Se un nuovo socio è ammesso a far parte di una società già costituita, egli risponde al pari degli altri di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

110. I creditori personali di un socio, finchè dura la società, non possono far valere i loro diritti che sulla quota di utili spettanti al medesimo, come risultano dal bilancio sociale, e sciolta la società sulla quota al medesimo spettante nello stralcio.

111. L' associato del socio non ha alcun rapporto giuridico colla società; è soltanto partecipe degli utili e delle perdite spettanti al socio.

SEZIONE II.

della società in nome collettivo

112. La società in nome collettivo si contrae tra due o più persone, ed ha per oggetto di esercitare il commercio sotto una ragione sociale.

113. I soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

114. I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, ancorchè un solo socio vi abbia apposta la firma sotto la ragione sociale.

Se nell' atto di società uno o più soci sono autorizzati a firmare, le sole firme di questi sotto la ragione sociale obbligano i soci.

Non si reputano soci per gli effetti dell' impresa sociale i commessi di commercio, ai quali fosse accordata una porzione degli utili in retribuzione dell' opera loro.

115. I soci in nome collettivo non possono prendere interesse in altre società aventi lo stesso oggetto, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse, preesistendo al contratto di società, era noto agli altri soci e non fu espressamente convenuto che cessasse.

116. I soci non possono fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo nella stessa specie di commercio della società.

117. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni dei due articoli precedenti, la

società ha diritto di ritenere come fatte per conto proprio le operazioni o di conseguire il risarcimento dei danni.

Tale diritto si estingue col decorso di tre mesi dal giorno in cui l'operazione venne a notizia della società, salvo inoltre il disposto dall'articolo 124.

SEZIONE III.

della società in accomandita semplice

118. La società in accomandita semplice si contrae tra uno o più soci risponsabili tenuti in solido ed uno o più soci semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti.

Essa è retta sotto un nome sociale, che deve necessariamente essere quello di uno o più soci risponsabili tenuti in solido.

119. Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme soci capitalisti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita riguardo ai semplici capitalisti.

Le disposizioni degli articoli 115, 116, 117 si applicano al socio o soci obbligati in solido.

120 Il nome del socio accomandante non può far parte della ragione sociale.

121. L'accomandante non è soggetto a perdita che fino a concorrenza del capitale che ha messo o doveva mettere nella società.

Se all'accomandante furono pagati interessi del capitale promessi nell'atto sociale o quote di utili, egli non è tenuto a restituirli quando dai bilanci annuali fatti in buona fede risultino benefizi sufficienti al loro pagamento.

Accadendo però una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi.

122. L'accomandante non può fare alcun atto di amministrazione nè essere impiegato per affari della società nemmeno in forza di procura.

Questo divieto non si estende a quei contratti che la società facesse per suo conto coll'accomandante, o che questi facesse colla società come farebbe con ogni altra causa di commercio.

123. Nel caso di contravvenzione al divieto espresso nell'articolo precedente l'accomandante è tenuto in solido coi soci in nome collettivo per tutte le obbligazioni della società.

SEZIONE IV.

disposizioni comuni alla società in nome collettivo, ed a quella in accomandita semplice.

124. Può essere escluso dalla società

Il socio amministratore, che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta ed intimato non torna, nè giustifica le ragioni dell'assenza;

Il socio che prende ingerenza nell'amministrazione senza averne facoltà dall'atto di società;

Il socio che, costituito in mora, non eseguisce il pagamento della sua quota sociale:

Il socio caduto in fallimento;

E in generale quando concorrano fatti che costituiscano grave inadempimento delle obbligazioni del socio.

Il socio escluso non è liberato dal risarcimento de' danni.

125. L'esclusione del socio non produce scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite sino al giorno della esclusione; la società può ritenere i lucri sino alla formazione del bilancio.

Egli è tenuto rispetto ai terzi per le obbligazioni della società sino al giorno in cui l'atto o la sentenza di esclusione sia registrato, affisso e pubblicato nelle forme stabilite dalla legge.

SEZIONE V.

della società in accomandita divisa per azioni

126. Il capitale della società in accomandita può essere diviso per azioni nominative o al portatore.

La società rimane però sempre soggetta alle disposizioni degli articoli 118, 119 e 120.

127. L'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Se la rivocazione è fatta senza giusti motivi, ha diritto a indennità.

128. L'esercizio delle attribuzioni accordate dallo statuto sociale agli azionisti ed alle assemblee generali non induce l'obbligazione in solido accennata nell'articolo 123.

L'azionista può essere impiegato della società, ma non gli può essere accordato l'uso della firma sociale nemmeno per procura.

SEZIONE VI.

della società anonima

129. La società anonima si forma mediante riunione di capitali: non esiste sotto nome o ragione sociale, ma è qualificata dall'oggetto della sua impresa.

Essa è amministrata da mandatari temporanei rivocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti.

130. Gli amministratori non contraggono a causa dell'amministrazione loro veruna obbligazione personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla risponsabilità dell'esecuzione del loro mandato, e a quelle altre che la legge specialmente loro impone.

131. Il capitale della società anonima si divide in azioni.

SEZIONE VII.

disposizioni comuni alla società in accomandita divisa per azioni ed alla società anonima

132. I promotori sono personalmente risponsabili degli obblighi che contraggono

per costituire la società salvo il regresso contro di essa se vi è luogo.

133. Non si possono conferire in società cose mobili od immobili, che non si riferiscono al commercio che la società si propone.

134. Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o benefizio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

Possono però riservarsi una partecipazione agli utili che la società fosse per conseguire durante uno o più esercizi dell'impresa sociale, ed il cui pagamento abbia luogo dopo la formazione ed approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non viene approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 136.

Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società.

135. Per la costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per quattro quinti il capitale sociale, e versato in danaro da ciascun socio il decimo almeno del montare delle azioni da lui sottoscritte, semprechè non sia stabilito il versamento di una quota maggiore nel decreto di autorizzazione della società.

La società non può emettere obbligazioni od altri titoli al portatore, sinchè non sia versato l'intero capitale sociale. Il montare delle obbligazioni e dei titoli non potrà mai eccedere quello del capitale versato.

136. I promotori, tosto adempite le prescrizioni sopra accennate, devono convocare gli azionisti in assemblea generale, la quale

1.° Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarlo a giusto prezzo;

2.° Discute ed approva lo statuto sociale, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3.° Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni.

137. Se alcuno degli azionisti dichiara nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sià rinviata a tre giorni: se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto. Richiedendosi un termine più lungo, decide la maggioranza degli intervenuti.

138. Gli amministratori designati nello statuto sociale, o eletti nelle assemblee generali, durano in ufficio due anni. Ogni anno si deve procedere all'elezione di una metà dei membri del consiglio di amministrazione, i quali sono sempre rieligibili: nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

Non possono essere amministratori della società il banchiere della medesima, il costruttore, l'appaltatore ed il subappaltatore di materiali per conto di essa.

Gli amministratori non possono cedere nè delegare ad altri l'amministrazione senza il consenso della società. Possono però nominare delegati e costituire procuratori per affari speciali.

139. Gli amministratori sono personalmente risponsabili verso i terzi e verso gli azionisti

1.° Della verità del capitale sottoscritto, e della verità dei versamenti fatti dagli azionisti;

2.° Della reale esistenza dei dividendi pagati;

3.° Dell'esattezza dei libri di commercio;

4.° E generalmente della esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per la esistenza della società.

140. Gli azionisti sono soggetti soltanto alla perdita del montare delle loro azioni.

141. Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

Non è però vietato di pagare gli interessi, detraendoli dal capitale, in quelle società nelle quali è necessario uno spazio di tempo per costituire l'oggetto sociale, ma soltanto per questo spazio ed in una misura che non ecceda l'interesse legale commerciale.

Gli azionisti non sono obbligati a restituire gli interessi e i dividendi loro pagati.

142. Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito della metà, devono convocare gli azionisti per interrogarli se intendano sciogliere la società.

Quando la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto se gli azionisti non preferiscono reintegrarlo o limitare il fondo sociale al capitale rimanente, purchè questo basti a conseguire lo scopo della società.

143. Lo statuto sociale determina quando gli azionisti dovranno essere convocati in assemblea generale, le materie sopra le quali dovranno deliberare, il numero degli azionisti necessario alla validità delle deliberazioni, e il modo con cui i medesimi eserciteranno il diritto di suffragio.

144. Gli azionisti che rappresentano il terzo del capitale sociale, possono domandare agli amministratori la convocazione straordinaria dell'assemblea, quando ciò reputano urgente per gli interessi sociali, esponendo i motivi della domanda.

Nel caso di rifiuto per parte degli amministratori, possono chiedere al tribunale di commercio il decreto che ordini la convocazione. Il tribunale, se giudica opportuno di concederlo, dà i provvedimenti necessari perchè l'assemblea sia convocata.

145. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale si deve pubblicare la nota delle materie da sottoporsi alle sue deliberazioni.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto che non sia stato indicato nella detta nota, è nulla.

146. Allorchè un terzo degli azionisti

intervenuti all'assemblea generale, che rappresenti un terzo del capitale sociale, non si credesse abbastanza informato sugli oggetti che cadono in deliberazione, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri azionisti non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica alla prima adunanza accennata nell'articolo 136.

147. Gli azionisti possono farsi rappresentare da mandatari alle assemblee generali.

Gli amministratori non possono essere mandatari.

148. Gli amministratori non possono dar voto

1.° Nell'approvazione dei bilanci;

2.° Nelle deliberazioni riguardanti la loro risponsabilità.

149. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dello statuto sociale, sono obbligatorie per tutti gli azionisti anche non intervenuti.

150. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sui libri della società, e se ne fa la cessione per dichiarazione sui libri medesimi firmata dal cedente e dal cessionario, o da un loro mandatario speciale.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in nominative, e queste in azioni al portatore.

151. Quando le azioni non sono pagate per intero al tempo della loro emissione, non possono rilasciarsi che certificati provvisori nominativi, i quali non possono cambiarsi con azioni al portatore finchè non sia pagata almeno la metà del loro valore nominale.

I certificati provvisori non godono delle garantigie degli effetti di commercio, finchè non siano versati i tre decimi del detto valore.

152 I sottoscrittori di azioni sono personalmente risponsabili dei versamenti sulle medesime fino al cambio con azioni al portatore, non ostante qualunque cessione di esse.

153. Nel caso di non pagamento delle quote ancora dovute sui certificati o sulle azioni, la società ha diritto di far vendere il certificato o l'azione a rischio e pericolo dell'azionista, per mezzo di un agente di cambio senz' altra formalità.

Se si tratta di certificati o di azioni nominative, la società può anche agire contro i sottoscrittori e cessionari per il pagamento.

Promossa la vendita, ove non si presentino oblatori, la società dichiara decaduta l'azione, ne lucra i fatti versamenti, salvo i diritti contro il debitore.

154. Dichiarata la decadenza, la società deve inserire immediatamente la relativa dichiarazione contenente i numeri delle azioni decadute, nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha la sua sede e di quello ove avesse stabilimenti sociali.

SEZIONE VIII.

delle forme dei contratti di società

155. Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

Se trattasi di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, la mancanza dell'atto scritto non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente conosciuta.

156. La società in accomandita per azioni e la società anonima non possono esistere, se non sono autorizzate con decreto reale e se non è in pari modo approvato l'atto di loro costituzione.

157. La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro od in aggiunta al contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, contemporaneamente o posteriormente all'atto, quantunque si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

158. Un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice deve essere rimesso, entro quindici giorni dalla data del medesimo, alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto sul registro a ciò destinato, ed essere e rimanere affisso per tre mesi nella sala del tribunale.

Se la società ha più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione si faranno alla cancelleria di ciascun tribunale.

159. L'estratto deve contenere

I nomi, cognomi, e la residenza dei soci, ad eccezione degli accomandanti;

La ragione di commercio della società;

L'indicazione dei soci autorizzati a reggere, amministrare e firmare in nome della società;

Il montare dei fondi dati o da darsi per accomandita;

Il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire.

160. L'atto costitutivo delle società in accomandita per azioni e delle società anonime deve essere depositato, trascritto e affisso per intiero, come pure il decreto reale di approvazione.

161. L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita, ed un estratto delle società in accomandita per azioni e delle anonime deve inoltre essere pubblicato nei giornali degli annunzi giudiziari della sede e degli altri stabilimenti sociali, entro un mese dal deposito dell'estratto o dal deposito dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale.

162. L'estratto deve contenere:

Per le società in accomandita per azioni

Il nome e cognome degli amministratori, la ragione sociale e l'indicazione dell'impresa:

Per le società anonime

L'impresa che è l'oggetto della società;

La qualità ed il numero degli amministratori, e di quelli che sono incaricati di firmare:

Per le une e per le altre

La data del decreto reale di approvazione;

Il montare del capitale sociale, di quello sottoscritto e di quello effettivamente pagato;

La specie delle azioni, se nominative od al portatore, e, nel caso in cui debbono emettersi in più serie, le serie emesse e le condizioni per l' emissione delle altre;

L' emissione o la facoltà di emettere obbligazioni, se fu stabilita;

Il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire.

163. In tutte le dette società devono risultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma degli articoli 158 e 161,

La mutazione, il recesso o l' esclusione dei soci;

Le nuove convenzioni;

I cambiamenti della ragione sociale;

La riduzione del capitale;

Gli atti di scioglimento della società, prima del termine stabilito per la sua durata dall' atto costitutivo;

Gli atti di prorogazione della società oltre il termine stabilito dall' atto costitutivo.

164. Se nei termini come sopra fissati non furono adempite tutte le formalità stabilite, e finchè le stesse non saranno adempite, può ciascun socio recedere dalla società mediante una dichiarazione notificata per atto di usciere.

In questo caso la società s' intende di diritto risolta dal giorno della notificazione.

La mancanza però delle dette formalità non può dai soci essere opposta ai terzi.

165. Non si hanno per risolte, riguardo ai terzi, le società prima del termine stabilito per la loro durata, se non dopo trascorso un mese dalla data del deposito, della trascrizione, affissione e pubblicazione dell'estratto dell'atto di scioglimento della società.

Rimane tuttavia salva ai soci e ad ogni interessato la prova che anche prima della scadenza del mese lo scioglimento era noto ai terzi.

SEZIONE IX.

dello scioglimento e liquidazione delle società

166. Le società commerciali si sciolgono

1.° Per lo spirare del termine stabilito alla loro durata;

2.° Per la mancanza o cessazione dello scopo della società o per impossibilità di conseguirlo;

3.° Per il compimento dell'impresa;

4.° Per la morte o l'interdizione del socio o dei soci amministratori nelle sole società in nome collettivo o in accomandita semplice, se non è stato altrimenti convenuto nell' atto di società;

5.° Per il fallimento della società ancorchè seguito da concordato.

167. Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono far nuove operazioni.

168. Se l'atto di società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti:

Se i soci non sono concordi, la nomina di coloro che devono procedere allo stralcio sarà fatta dall'autorità giudiziaria;

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori ne fanno le veci;

L'atto di nomina deve essere depositato, trascritto, affisso e pubblicato a norma degli articoli 158 e 161.

169. Gli incaricati dello stralcio devono procedere immediatamente alla formazione di un esatto bilancio contenente lo stato attivo e passivo della società; sono depositari dei libri, delle scritture e carte sociali.

Essi devono tenere un esatto registro, nel quale descriveranno per ordine di data tutte le operazioni relative allo stralcio.

Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione dello stralcio, e devono sempre tenere in corrente la scrittura ostensibile a tutti.

170. Gli incaricati dello stralcio non possono fare veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della società.

Essi non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società.

Non possono compromettere nè transigere, se non ne sono stati autorizzati nell'atto di nomina o con atto separato.

171. Gli incaricati dello stralcio sono inoltre sottoposti alle regole che il codice civile stabilisce per i mandatari.

SEZIONE X.

della estinzione dell' obbligazione in solido

172. I soci sono liberati dall'obbligazione in solido verso i creditori, trascorsi cinque anni dopo lo scioglimento della società, se l'atto che ne determina la durata o l'atto di scioglimento è stato depositato, affisso, registrato e pubblicato in conformità degli articoli 158 e 161, e se, osservate tali formalità, non fu proposta contro di essi domanda giudiziale.

Questa liberazione ha effetto anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

173. I creditori hanno però diritto di esercitare verso gl' incaricati dello stralcio le loro azioni sino alla concorrenza dei fondi indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per la loro quota.

174. Se la scadenza del credito è posteriore allo scioglimento della società, il de-

corso del quinquennio comincia dal giorno della scadenza.

175. La liberazione dall'obbligazione in solido non ha luogo nel caso di fallimento.

176. Gl'incaricati dello stralcio, i quali con propri denari abbiano pagato debiti della società, non possono esercitare verso i soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI

SEZIONE I.

dell'associazione in partecipazione

177. L'associazione in partecipazione è quella con cui un commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche del suo commercio.

L'associazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte da non commercianti

178. I terzi non hanno diritti e non assumono obblighi che verso colui col quale hanno contrattato.

179. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate.

Il loro diritto è limitato ad avere il conto dei fondi che avessero dato e quello dei profitti e delle perdite.

180. Nel caso di fallimento, i partecipanti hanno diritto di essere ammessi al passivo come creditori chirografari per i fondi che avessero dato, in quanto eccedano la quota di perdita che sta a carico loro.

181. Salvo il disposto dagli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione.

182. Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le società.

In mancanza dell'atto scritto si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale.

La prova testimoniale però, se si tratta di affare che eccede le lire cinquecento, non può essere ammessa senza un principio di prova per iscritto.

SEZIONE II.

dell'associazione mutua

183. L'associazione mutua commerciale dev'essere contratta per iscritto, sotto pena di nullità.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti.

184. Essa è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e rivocabili, e che non hanno altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari.

185. Gli associati sono tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione, a cui si obbligarono nell'atto di associazione.

186. Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità.

187. L'associazione non si scioglie per l'interdizione nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione.

TITOLO VIII.

del pegno

188. Il contratto di pegno, se il valore di questo eccede le lire cinquecento, dev'essere fatto per iscritto, sia quando il pegno è dato dal commerciante, sia quando è dato dal non commerciante per un atto di commercio.

La data della scrittura può essere stabilita con ogni mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali.

Se per ragion di valore è richiesto l'atto scritto e questo manca, il pegno non ha efficacia riguardo a' terzi.

189. Se si tratta di effetti all'ordine, il pegno può essere costituito mediante regolare girata con le parole ***valuta in garanzia*** o con altre equivalenti.

Se si tratta di azioni, di obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali, commerciali o civili, nelle quali il trapasso si fa per mezzo di registrazione nei libri della società, il pegno può essere costituito mediante trapasso nei detti libri ***per causa di garanzia***.

190. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno è stata consegnata, ed è rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Il creditore però si reputa avere il possesso delle merci, se le medesime sono nei suoi magazzini o sulle sue navi, in quelli del suo commissionario, in dogana od altri pubblici depositi a sua disposizione, o se prima del loro arrivo è munito della polizza di carico o lettera di vettura regolarmente girata.

191. Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa data in pegno.

Egli esige tutte le somme che vengono in scadenza.

Se sono dati in pegno effetti cambiari, ha i diritti e i doveri del possessore.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore; soddisfatto del suo credito, egli rende conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.

192. In mancanza di pagamento alla scadenza l'autorità giudiziaria, sul ricorso del creditore, ordina la vendita della cosa data in pegno e ne stabilisce il modo e le condizioni.

La vendita è commessa ad un agente di cambio se trattasi di effetti negoziabili alla borsa, e ad un pubblico mediatore,

notaio od altro pubblico uffiziale se trattasi di merci, derrate o altri mobili.

Il creditore deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune in cui siede l'autorità giudiziaria.

Copia del ricorso e del decreto che ordina la vendita dev'essere notificata a colui che ha dato il pegno, nella forma delle citazioni.

Non può procedersi alla vendita prima che sia decorso il termine di otto giorni da quello della notificazione.

193. È ammessa l'opposizione al decreto che ordina la vendita, purchè sia proposta e notificata prima del giorno stabilito per la medesima.

L'opposizione dev'essere fatta con atto di citazione al creditore per comparire a udienza fissa.

Se il creditore non ha eletto domicilio a norma dell'articolo precedente, la citazione può essere fatta alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato il decreto.

L'opposizione sospende la vendita.

194. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

I pegni sulle navi sono regolati dalle norme speciali stabilite nel titolo II, libro II di questo codice.

195. La disposizione dell'articolo 1884 del codice civile, in quanto concede facoltà al creditore di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento fino alla concorrenza del suo credito, non si applica alle materie commerciali.

Del resto, in quanto non sono contrarie alle presenti, si applicano le disposizioni del codice civile.

TITOLO IX.

delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, e della prescrizione ad essi relativa

CAPO I.

DELLA LETTERA DI CAMBIO

SEZIONE I.

della forma della lettera di cambio

196. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro.

Essa è datata, e deve enunciare

La somma da pagarsi in tutte lettere;

Il nome e cognome di colui che deve pagare;

Il tempo e il luogo in cui il pagamento deve effettuarsi;

Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto o in qualunque altro modo.

Essa è all'ordine di un terzo o del traente medesimo.

Esprime se è per 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, ecc.; debbono però la 1.ª, 2.ª, 3.ª, ed ulteriori lettere di cambio essere tutte di uno stesso tenore, salva solo la diversa indicazione che deve farvisi di essere 1.ª, 2.ª od ulteriore lettera.

Deve essere sottoscritta dal traente.

197. La lettera di cambio può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

Il traente può trarre la cambiale sopra sè stesso.

198. Le lettere di cambio che contengono supposizione di nome, o di qualità, o di domicilio, o del luogo dal quale sono tratte o nel quale devono pagarsi, sono semplici obbligazioni quanto a tutti, eccettuato il terzo possessore se non si prova la sua intelligenza o cooperazione nella simulazione.

199. La sottoscrizione di donne non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non è riputata riguardo ad esse che una semplice obbligazione.

200. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non commercianti sono nulle riguardo ad essi, salvo i diritti rispettivi delle parti a norma dell'articolo 1307 del codice civile.

SEZIONE II.

della provvista dei fondi

201. La provvista dei fondi deve essere fatta dal traente o da quello per conto del quale la lettera di cambio è tratta, senza che il traente per conto altrui cessi di essere personalmente obbligato verso i giranti ed il possessore.

202. Vi è provvista di fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quello su cui fu tratta è debitore verso del traente, o di colui per conto del quale essa fu tratta, di somma almeno eguale a quella portata dalla lettera di cambio.

203. L'accettazione suppone la provvista; essa ne stabilisce la prova riguardo al possessore ed ai giranti.

Il solo traente, vi sia o non vi sia accettazione, è in obbligo di provare che coloro sopra i quali era tratta la cambiale, avevano provvista di fondi alla scadenza; altrimenti egli è obbligato a garentirla, benchè il protesto sia fatto dopo i termini stabiliti.

204. In niun caso il possessore di una lettera di cambio protestata ha diritto sulla provvista fatta dal traente al trattario.

Se la lettera di cambio non è stata accettata, la provvista ritorna alla massa nel caso di fallimento del traente.

Nel caso di accettazione la provvista rimane al trattario, salva la sua obbligazione di pagare la lettera di cambio.

SEZIONE III.

dell'accettazione

205. Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido dell'accettazione e del pagamento alla scadenza, salvo il disposto dall'articolo 225

206. Il rifiuto di accettazione si prova per mezzo di un atto che si chiama ***protesto per mancanza di accettazione***.

207. I giranti ed il traente, ai quali viene notificato il protesto per mancanza di accettazione, sono rispettivamente obbligati di assicurare mediante fideiussione il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di farne il rimborso colle spese di protesto e di ricambio.

Il fideiussore del traente o del girante non è tenuto in solido che con quello dei due del quale si rese fideiussore.

208. Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarla.

L'accettante non è liberato, ancorchè a sua insaputa il traente fosse fallito prima dell'accettazione.

209. L'accettazione di una lettera di cambio è scritta sulla stessa lettera e deve essere sottoscritta dall'accettante.

L'accettazione è sufficientemente espressa colla parola *accettata*.

Se la lettera è a uno o più giorni o mesi di vista, l'accettazione sarà datata; altrimenti, la lettera sarà esigibile al termine in essa espresso, da decorrere dalla sua data.

210. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio ove deve essere fatto il pagamento e ove debbono farsi gli atti.

211. L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso, il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

212. La lettera di cambio deve essere accettata tosto che viene presentata, o al più tardi nelle ventiquattr'ore dopo la presentazione.

Il trattario che entro le ventiquattr'ore non la restituisce accettata o non accettata è tenuto ai danni verso il possessore.

SEZIONE IV.

dell'accettazione per intervento

213. Nel caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che intervenga per il traente o per uno dei giranti.

L'intervento è menzionato nell'atto di protesto ed è sottoscritto dal terzo.

214. Il terzo deve notificare senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto.

215. Il possessore della lettera di cambio conserva i suoi diritti contro il traente ed i giranti per la mancata accettazione del trattario, non ostante l'accettazione per intervento.

SEZIONE V.

della scadenza

216. La lettera di cambio può essere tratta

A vista, ovvero a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di vista;

A uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di data;

A giorno fisso o determinato;

In fiera.

217. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

218. La scadenza della lettera di cambio tratta a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di vista, è fissata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto in mancanza di accettazione.

L'uso è di trenta giorni. I mesi sono computati secondo il calendario gregoriano.

219. La lettera di cambio pagabile in fiera scade alla vigilia del giorno stabilito come ultimo della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

220. Se la lettera di cambio scade in giorno festivo, è pagabile il giorno precedente.

221. Non sono ammesse dilazioni di grazia o di favore, nè di uso o di consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio.

SEZIONE VI.

della girata

222. La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo della girata.

223. La girata è datata, e deve indicare

Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto o in qualunque altro modo;

Il nome e cognome di colui all'ordine del quale è fatta.

Quanto all'indicazione della data o del valore possono bastare le parole - *data* - o *valore come sopra* - o *come retro* -; ma tali parole si riferiscono solamente alla scrittura che immediatamente precede la girata.

224. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, o è fatta dopo la scadenza della lettera di cambio, essa non trasferisce la proprietà e non è che una procura, salvo ciò che è disposto riguardo al pegno.

SEZIONE VII.

della garantia in solido

225. Coloro che hanno firmata, accettata o girata una lettera di cambio, sono obbligati in solido alla garantia verso il possessore.

Se però fu aggiunta alla girata la dichiarazione *senza garantia*, *senza obbligo*, od altra simile riserva, il girante non assume alcun obbligo di garantia.

SEZIONE VIII.

dell'avallo

226. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l'accettazione e la girata, può essere garantito con avallo, ossia coll'obbligazione di un terzo.

227. Tale garantia è data sulla lettera stessa o per atto separato.

Chi dà l'avallo, è obbligato in solido e per gli stessi mezzi che il traente ed i gi-

ranti, salvo le diverse convenzioni delle parti.

SEZIONE IX.

del pagamento

228. La lettera di cambio deve essere pagata con la moneta in essa indicata.

Se la moneta indicata non ha corso legale o commerciale nel regno, e se il corso non fu espresso nella lettera di cambio, il pagamento si fa in moneta del paese al corso del giorno della scadenza e del luogo del pagamento, e qualora non vi sia corso di cambio, al corso della piazza più vicina.

229. Quegli che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è risponsabile della validità del pagamento.

230. Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione, si presume liberato.

231. Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

232. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra seconda, terza, quarta ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta ecc. esprime che tale pagamento annulla le altre.

233 Quegli che paga una lettera di cambio sopra seconda, terza, quarta ecc., e non ritira quella su cui scrisse la propria accettazione, resta obbligato rispetto al terzo che ne è possessore.

234. Non sono ammesse contro il possessore d'una lettera di cambio le eccezioni che riguardano la persona dei suoi cedenti.

Le eccezioni personali al possessore non possono ritardare il pagamento della lettera di cambio, se non sono liquide o di pronta soluzione; ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto non viene ritardata la condanna al pagamento, con cauzione o senza secondo il prudente criterio del giudice.

235. Non è ammessa opposizione al pagamento, salvochè nel caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore.

236. Nel caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può domandarne il pagamento sopra seconda, terza, quarta ecc.

237. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra seconda, terza, quarta ecc., salvo che per decreto del giudice e mediante fideiussione.

238. Quegli che ha perduta la lettera di cambio accettata o non accettata, se non può presentare la seconda, terza, quarta ecc., può chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta e ottenerlo mediante decreto del giudice, giustificandone la proprietà coi suoi libri o colla corrispondenza, e dando cauzione.

239. Nel caso di rifiuto di pagamento, sulla domanda fattane in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti mediante un atto di protesta.

Quest'atto deve essere fatto nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta.

Esso deve essere notificato al traente e ai giranti nelle forme e nei termini stabiliti in appresso per la notificazione del protesto.

240. Il proprietario della lettera di cambio perduta, se vuole procurarsene un'altra, deve indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio girante, e risalendo così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio perduta sopporta le spese.

241. L'obbligazione del fideiussore accennata negli articoli 237 e 238 si prescrive col decorso di cinque anni.

242. I pagamenti fatti a conto di una lettera di cambio sono a scarico del traente e dei giranti.

Il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

243. Il giudice non può accordare veruna dilazione per il pagamento della lettera di cambio.

SEZIONE X.

del pagamento per intervento

244. La lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga per il traente o per uno dei giranti.

L'intervento e il pagamento sono dichiarati nell'atto di protesto o in seguito di esso.

245. Quegli che paga la lettera di cambio per intervento, è surrogato nei diritti del possessore e nei doveri di questo per le formalità da adempiersi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone intervengono per il pagamento di una lettera di cambio, è preferita quella che libera un maggior numero di obbligati.

Il trattario che si presenta per pagarla, è sempre preferito ad ogni altro.

SEZIONE XI.

dei diritti e dei doveri del possessore

246. Se la lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista è tratta da una sopra altra piazza del regno, il possessore deve esigerne il pagamento o l'accettazione entro tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il diritto di regresso contro i giranti, ed anche contro il traente se questi fece provvista di fondi.

Il termine è di quattro mesi, se la lettera è tratta da altri stati d'Europa sul regno;

Di sei mesi, se è tratta dalle coste settentrionali dell'Affrica, dagli scali del Levante o da un porto del mar Rosso;

Di otto mesi, se è tratta da una piazza dell'Affrica o dell'America posta sui versanti dell'Oceano Atlantico;

Di un anno, se è tratta da una piazza dell'America posta sul versante dell'Oceano Pacifico, o da una piazza dell'Affrica, o dell'Asia posta sui versanti dell'Oceano Indiano;

Di diciotto mesi, se è tratta da una piazza dell'Asia posta sul versante dell'Oceano Pacifico, o dall'Oceania.

Incorre nella stessa decadenza il possessore di una lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista, tratta dal regno e pagabile in paese estero, quando egli non ne esiga il pagamento o l'accettazione ne' termini sopra stabiliti per ciascuna delle accennate distanze.

I termini suddetti sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la lettera di cambio è tratta da una piazza o sopra una piazza, con la quale il traffico non si fa in tutto o in parte che per via di mare.

Tuttavia le parti possono stabilire termini diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.

247. Il possessore della lettera di cambio deve esigerne il pagamento nel giorno della scadenza.

248. Il rifiuto del pagamento deve essere accertato nel giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si chiama protesto per mancanza di pagamento.

Se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente.

249. Il protesto per mancanza di accettazione, per la morte o il fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio, non dispensa il possessore dal fare il protesto per mancanza di pagamento.

Nel caso di fallimento dell'accettante prima della scadenza, il possessore della lettera di cambio può farla protestare ed esercitare l'azione di garantia.

250. Il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può esercitare l'azione di garantia, o individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti, o collettivamente contro i giranti e il traente.

La stessa facoltà spetta pure a ciascuno dei giranti contro i giranti anteriori ed il traente.

251. Se il possessore della lettera di cambio esercita l'azione individualmente contro il suo cedente, gli deve far notificare il protesto, e in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio nei quindici giorni dalla data del protesto.

Quando il luogo in cui risiede il cedente e quello in cui la lettera di cambio era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per far la citazione è quello stabilito nei numeri 4 e 5 dell'articolo 148 del codice di procedura civile.

Per le lettere di cambio tratte da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del regno, o tratte dalle isole e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

252. Se è protestata una lettera di cambio tratta da una piazza del regno e pagabile in paese estero, il possessore deve agire contro il traente ed i giranti residenti nel regno, nel termine

Di novanta giorni, se la lettera è pagabile in uno Stato dell'Europa;

Di cento ottanta giorni, se è pagabile in una piazza delle coste settentrionali dell'Affrica, degli scali del Levante o del Mar Rosso;

Di duecento quaranta giorni, se è pagabile in una piazza dell'Affrica o dell'America sui versanti dell'Oceano Atlantico;

Di un anno, se è pagabile in una piazza dell'America sul versante dell'Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Affrica o dell'Asia sui versanti dell'Oceano Indiano;

Di diciotto mesi, se è pagabile in una piazza dell'Asia sul versante dell'Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Oceania.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la lettera di cambio è pagabile in una piazza con la quale il traffico non si fa in tutto od in parte che per via di mare.

253. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso collettivamente contro i giranti e il traente, ha riguardo a ciascuno di essi il termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare lo stesso regresso individualmente o collettivamente entro lo stesso termine.

Quanto ai giranti, il termine decorre dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio.

254. Il possessore della lettera di cambio decade da ogni diritto contro i giranti dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista;

Per il protesto in mancanza di pagamento;

Per l'esercizio dell'azione di garantia.

255. I giranti decadono egualmente da ogni azione di garantia contro i loro cedenti, dopo i termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

256. Il possessore ed i giranti decadono altresì dall'azione di garantia contro il traente, se questo prova che alla scadenza della lettera di cambio vi era provvista di fondi presso il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito.

Il possessore della lettera di cambio in questo caso non conserva azione che contro il trattario.

257. Gli effetti della perdita di azione, incorsa a norma dei tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro il traente o contro quello dei giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compensazione, o altrimenti, i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

258. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garantia, il possessore di una lettera di cambio

protestata per mancanza di pagamento può ottenere dall' autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti.

SEZIONE XII.

dei protesti

259. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono fatti da un notaio o da un usciere, assistiti da due testimoni. Il notaio o l'usciere richiesto non può ricusarsi, sotto pena di multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Il protesto deve farsi con un solo atto,

Al luogo indicato nella lettera di cambio per il pagamento, e in mancanza di tale indicazione, alla residenza del trattario od al suo ultimo domicilio conosciuto;

Alla residenza o dimora delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla *al bisogno*;

Alla residenza o dimora del terzo che ha accettato per intervento.

Nel caso di errore o falsità d' indicazione del luogo anzidetto, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione, nel quale il notaio od usciere fa fede delle ricerche eseguite per ritrovarlo.

260. L' atto di protesto deve contenere

La trascrizione esatta della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate;

L' intimazione di pagare la lettera di cambio.

Esso deve enunciare

La presenza o l'assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare e l' impossibilità od il rifiuto di sottoscrivere.

261. Nessun atto per parte del possessore della lettera di cambio può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso espresso negli articoli 235 e seguenti relativi alla perdita della lettera di cambio.

La clausola apposta dal traente nella cambiale - ***senza spese e senza protesto*** - od altra che dispensi dal protesto, esclude la qualità di lettera di cambio, e la converte in un assegno o mandato di pagamento che ha gli effetti di una semplice obbligazione.

La stessa clausola apposta dai giranti è nulla e si ha come non scritta.

262. I notai e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione, delle spese e dei danni verso le parti, di dare copia del protesto ai richiedenti, e di registrare i protesti per intero, giorno per giorno e per ordine di date, in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite pei repertori.

SEZIONE XIII.

del ricambio

263. Il ricambio si opera per mezzo di rivalsa.

264. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno dei giranti, del capitale della lettera protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che paga.

265. Il ricambio si regola rispetto al traente col corso del cambio del luogo, in cui la lettera era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta.

Si regola rispetto ai giranti col corso del cambio del luogo in cui la lettera è stata ceduta e negoziata da essi, sopra il luogo in cui si opera il rimborso.

266. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

267. Il conto di ritorno deve contenere

La somma capitale della lettera di cambio protestata;

Le spese di protesto e le altre spese legittime, come commissioni di banca, senseria, bollo e porto di lettere;

Il nome e cognome di colui sul quale la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio secondo il quale essa fu negoziata.

Il conto di ritorno deve essere certificato da un agente di cambio, e nei luoghi ove non sono agenti di cambio, da due commercianti.

Deve essere accompagnato dalla lettera di cambio protestata e da una copia dell'atto di protesto. Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, deve essere accompagnato inoltre da un certificato che comprovi il corso del cambio del luogo, in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta.

268. Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente.

269. L' interesse del capitale della lettera di cambio protestata per difetto di pagamento è dovuto dal giorno del protesto.

270. L'interesse delle spese di protesto, ricambio e di altre spese legittime non è dovuto che dal giorno della domanda giudiziale.

271. Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato da certificati di agenti di cambio o di commercianti a norma dell' articolo 267.

CAPO II.

DEI BIGLIETTI ALL' ORDINE

SEZIONE I.

dei biglietti all' ordine in danaro

272. Il biglietto all' ordine può essere spedito da commercianti e da non commercianti, salvo la distinzione espressa nel numero 7 dell' articolo 2 e nel numero 2 dell' articolo 3.

273. Il biglietto all' ordine è datato, e deve esprimere

La somma da pagarsi in tutte lettere;

Il nome e cognome di colui, all'ordine del quale è sottoscritto;

Il tempo in cui si deve eseguire il pagamento;

Il valore somministrato in danaro, in merci, in conto od in qualunque altro modo.

274. Sono applicabili ai biglietti all'ordine tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio concernenti

La scadenza;
La girata;
L'obbligazione in solido:
L'avallo;
Il pagamento;
Il pagamento per intervento;
Il protesto;
I doveri e i diritti del possessore;
Il ricambio e gli interessi:

Salvo ciò che è disposto dal numero 2 dell'articolo 3 e dal numero 3 dell'articolo 727.

SEZIONE II.

dei biglietti all'ordine in derrate

275. I biglietti all'ordine in derrate devono contenere

La data;
La qualità e la quantità della derrata da consegnarsi;
Il nome e il cognome della persona, all'ordine della quale deve farsi la consegna;
Il nome, il cognome e la residenza di colui, al quale l'ordine è diretto;
Il tempo in cui la consegna deve farsi;
La valuta, come nelle cambiali.

276. Le disposizioni relative alle lettere di cambio, che secondo l'articolo 274 sono applicabili ai biglietti all'ordine in danaro, si applicano anche ai biglietti all'ordine in derrate.

277. I biglietti in derrate possono essere tratti sopra una persona e pagabili presso un'altra.

Possono essere tratti per ordine e conto di un terzo.

278. I biglietti in derrate non possono essere tratti a tempo indefinito, ma soltanto a tempo determinato.

Quando siavi patto contrario, il biglietto è riputato semplice obbligazione, ancorchè sia sottoscritto da commercianti.

279. Giunto il termine fissato nel biglietto, è in facoltà del possessore di farlo eseguire mediante il caricamento della derrata per terra o per acqua, ovvero mediante il trasporto di essa in altri magazzini o luoghi di deposito.

Egli può per suo conto e a suo rischio ritenerla, oltre il tempo espresso nel biglietto, nei magazzini o luoghi di deposito ove la stessa si trova, quando ciò sia conforme agli usi locali.

280. Il possessore del biglietto in derrate, che non ne ha curato a tempo debito l'esecuzione, conserva i suoi diritti soltanto contro l'accettante; il traente ed i giranti sono liberati.

281. La stima del prezzo della derrata non consegnata è regolata, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo dove la consegna doveva eseguirsi e non fu eseguita, e nel tempo della richiesta fattane dal possessore del biglietto entro il termine convenuto.

CAPO III.

DELLA PRESCRIZIONE

282. Le azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine, che non sono semplici obbligazioni, si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno del protesto, e se non vi fu protesto, dal giorno della scadenza.

La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto separato o una domanda giudiziale non perenta.

Nondimeno quegli cui fosse opposta tale prescrizione, può valersi del disposto dall'articolo 2142 del codice civile.

283. La prescrizione enunciata nel precedente articolo corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO

TITOLO I.

delle navi

284. Le navi sono beni mobili.

Sono vincolate, anche presso il terzo possessore, a pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e limiti stabiliti in appresso.

285. Sono privilegiati sopra la nave i suoi attrezzi, il suo armamento e corredo, e collocati sul prezzo, nell' ordine in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:

1.° Le spese di giustizia per la vendita giudiziale della nave e per la distribuzione del prezzo;

2.° I diritti di navigazione, come diritti di tonnellaggio, ancoraggio, pilotaggio, ed altri stabiliti dalla legge;

3.° I salari dei piloti, le spese, le indennità e i premi di salvataggio nell'ultimo viaggio, il salario del custode e le spese di custodia della nave dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita;

4.° Il fitto dei magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi e gli arredi della nave;

5.° Le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso nel porto;

6.° I salari e gli emolumenti del capitano e dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e le indennità dovute per lo stesso viaggio dagli armatori a norma del titolo V di questo libro;

7.° Le somme impiegate nelle riparazioni e nei bisogni della nave durante l'ultimo viaggio, e dovute a coloro che somministrarono direttamente al capitano materiali, attrezzi, provviste, vettovaglie e mano d' opera, o a coloro che diedero a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi il danaro necessario a tal uopo, o ai proprietari delle merci vendute dal capitano per lo stesso oggetto nel corso del viaggio;

8.° Le somme dovute ai creditori per somministrazioni di materiali, attrezzi, provviste, vettovaglie o mano d'opera fatte prima dell' ultimo viaggio direttamente al proprietario della nave riparata, al capitano o ad altra persona che avesse mandato dal proprietario, e le somme prestate a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi, prima dell' ultimo viaggio;

9.° Le somme dovute al costruttore o ai somministratori di materiali impiegati nella costruzione ed agli operai che vi prestarono il loro lavoro, quando queste somministrazioni e prestazioni sieno state fatte direttamente al proprietario o al capitano, o ad altro suo mandatario come sopra;

10.° I premi di assicurazione fatta sul corpo, sugli attrezzi, armamento e corredo della nave per l' ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi, e i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione altresì per gli ultimi sei mesi;

11.° I danni dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle merci caricate, o per rimborso delle avarie sofferte dalle medesime per colpa del capitano ed equipaggio nell' ultimo viaggio;

12.° Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13.° I crediti pei quali la nave è stata data in pegno.

I crediti indicati in ciascuno dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di questo articolo e creati nello stesso porto, vengono in concorso nel caso d'insufficienza di prezzo; ma se, ripresa la navigazione, eguali debiti sono fatti posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Nel concorso di più crediti con pegno, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione ed annotazione accennate in appresso

286. I privilegi accordati ai crediti enunciati nel precedente articolo non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente:

1.° Le spese di giustizia, con le note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2.° I diritti di navigazione, con le quitanze legali degli esattori o ricevitori;

3.° I salari dei piloti, le spese, le indennità e i premi di salvataggio, con sentenze, con attestati degli amministratori di marina mercantile, o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere secondo le circostanze; il salario del custode e le spese di custodia enunciate nel numero 3, ed i crediti enunciati nei numeri 4 e 5, mediante prospetti che sieno regolati dal presidente del tribunale di commercio;

4.° I salari e gli emolumenti dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e disarmamento estratti dagli uffizi di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, con la relazione del capitano e con le altre prove legali degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto;

5.° Le somministrazioni fatte per i bisogni e le riparazioni della nave durante il viaggio, e le vendite delle merci in corso di viaggio per lo stesso oggetto, mediante prospetti sottoscritti dal capitano, ed avvalorati da perizie, atti di vendita e processi verbali sottoscritti dal medesimo e dai principali dell'equipaggio, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

6.° Le somministrazioni per le riparazioni della nave prima dell'ultimo viaggio e per la costruzione di essa, con memorie, prospetti o fatture sottoscritti dal capitano e dall'armatore, dei quali un duplicato sia depositato nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza della nave, o entro dieci giorni dalla partenza;

7.° Le somme prestate a cambio marittimo, con scritture fatte e trascritte in conformità del disposto dall'articolo 422.

Nel concorso di più cambi marittimi la preferenza è regolata dall'articolo 437.

Chi dà a cambio marittimo, non è obbligato a provare l'impiego effettivo del danaro da lui dato in buona fede per i bisogni della nave;

8.° I premi di assicurazioni, con le polizze di assicurazione, coi *buoni* sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, con gli estratti dei registri di ammissione delle navi alle medesime;

9.° I danni dovuti ai noleggiatori, con le sentenze che li liquidarono.

Se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunziata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono secondo i casi o collocarsi i creditori delle indennità per una somma approssimativa mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10.° La vendita della nave, con l'atto di vendita trascritto e annotato nel modo stabilito dall'articolo 288;

11.° I crediti con pegno, colla scrittura costitutiva del pegno trascritta ed annotata nel modo stabilito dall'articolo seguente.

287. Il pegno sulle navi dev'essere costituito per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri del compartimento marittimo ove è iscritta la nave quando è fatta nello Stato, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave quando è fatta all'estero.

In ambidue i casi ne è fatta annotazione sull'atto di nazionalità della nave. A tal uopo gli amministratori della marina mercantile e gli uffiziali consolari all'estero non possono trascrivere sui registri l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità.

Nell'atto di trascrizione è fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

Per l'efficacia del pegno rispetto ai terzi è inoltre necessaria la deputazione di un custode, se il proprietario di tutta o di parte della nave ne è ad un tempo il capitano.

Negli altri casi si reputa custode nell'interesse del creditore il capitano stesso.

288. La vendita volontaria della nave o di porzione della medesima dev'essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Se la vendita ha luogo nello Stato, può essere fatta sì per atto pubblico come per privata scrittura. In ambidue i casi non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta sui registri del compartimento marittimo dove la nave è iscritta.

Se la vendita ha luogo in paese estero, dev'essere fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'uffiziale consolare e trascritta nei registri del consolato medesimo. Il console trasmetterà copia da lui autenticata dell'atto di vendita all'uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave.

In tutti i casi dev'essere fatta annotazione della vendita sull'atto di nazionalità.

A quest'effetto gli amministratori della marina mercantile non possono trascrivere l'atto di vendita, e gli uffiziali consolari all'estero non possono riceverlo nè registrarlo, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità.

Nel concorso di più vendite la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza.

289. Gli uffiziali consolari all'estero non possono ricevere gli atti di vendita delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati iscritti sull'atto di nazionalità.

290. I privilegi dei creditori del venditore sulla nave si estinguono, oltre i modi generali di estinzione delle obbligazioni,

1.° Con la vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

2.° Col decorso del termine di tre mesi nel caso di vendita volontaria.

Questo termine decorre

Dalla data della trascrizione della vendita volontaria, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dov'è iscritta;

Dalla data del suo ritorno in questo compartimento, se la trascrizione della vendita volontaria è fatta quando la nave ne è già partita.

Se il creditore privilegiato cita in giu-

dizio entro il suddetto termine il compratore per ottenere la dichiarazione del suo privilegio, il privilegio più non si estingue rispetto al compratore.

TITOLO II.

Del pignoramento, del sequestro e della vendita giudiziale delle navi

291. Le navi possono essere pignorate, vendute e sequestrate con le formalità stabilite in appresso.

I diritti e privilegi dei creditori sulle medesime sono estinti coll' adempimento delle formalità che seguono.

292. Non può procedersi al pignoramento, se non ventiquattro ore dopo la notificazione del precetto con intimazione di pagare.

Se vi sia pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento nelle forme del codice di procedura civile, senza che preceda la formalità del precetto.

293. La notificazione del precetto deve essere fatta al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui.

La notificazione può essere fatta al capitano, se il credito è privilegiato sopra la nave.

294. L' usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento

Il luogo, l'anno, il mese, giorno e l'ora, e le rimessioni ad altri giorni ed ore;

Il nome, cognome, la professione, il domicilio o la residenza del creditore;

Il nome e cognome dell' usciere e dei testimoni, coll' indicazione dell' età e della residenza di questi ultimi;

I titoli in forza dei quali si procede;

La somma di cui si chiede il pagamento;

L' elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell' articolo 563 del codice di procedura, nel comune ove siede il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita, e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza del proprietario e del capitano;

Il nome, la specie e la portata della nave.

L' usciere descrive nel processo verbale gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, arredi, le armi, munizioni e provviste.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti se siano presenti, dai testimoni e dall' usciere.

L' usciere nomina un custode, il quale sottoscrive il processo verbale.

295. Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo citare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l' esecuzione, perchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e in sua assenza a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel regno, le citazioni e notificazioni sono fatte nel modo stabilito dagli articoli 141 e 142 del codice di procedura civile.

296. Il tribunale nell' autorizzare la vendita fissa le condizioni della medesima, rimette le parti davanti un giudice delegato perchè stabilisca l' udienza in cui deve farsi l' incanto e proceda alle altre operazioni occorrenti, ed ordina al cancelliere di formare il bando per la vendita.

297. Il bando deve indicare

Il nome e cognome, la professione, la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

I titoli in forza dei quali si procede;

La somma dovuta;

L' elezione del domicilio fatta dal creditore istante nel comune ove siede il tribunale innanzi al quale si procede, e nel luogo dove la nave è ancorata;

Il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

Il nome, la specie e la portata della nave, se è armata od in armamento, il nome e cognome del capitano;

Il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

Gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, arredi, le armi, le munizioni e provviste cadenti nella vendita;

Il nome e cognome del procuratore del creditore istante;

Le condizioni della vendita;

L' udienza fissata per l' incanto.

298. Il bando è pubblicato mediante affissione

All'albero maestro della nave pignorata;

Alla porta principale della sede del tribunale, davanti cui si procede alla vendita;

Nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata;

Nella borsa, se vi esiste.

Un estratto sommario del bando sarà inserto nel giornale degli annunzi giudiziari, tre giorni prima della vendita.

299. Se il pignoramento ha per oggetto una nave, la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando è pubblicato per tre volte consecutive di otto in otto giorni.

Dopo la prima pubblicazione del bando il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando l' incanto si apre all' udienza fissata dal giudice delegato, e la vendita è fatta al maggior offerente ad estinzione di una candela vergine, senz' altra formalità.

300. Il giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare d'uffizio uno o due dilazioni, di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati o affissi nel modo sopraindicato.

301. Se sono pignorate barche, scialuppe o altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti il giu-

dice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero, e in mancanza, in altro luogo apparente della nave, alla porta della sede del tribunale e sul molo o scalo, senz'altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento.

302. La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione.

303. Il compratore della nave, qualunque ne sia la portata, è tenuto a pagare nel termine di ventiquattro ore il prezzo della vendita depositandolo nella cassa dei depositi giudiziari, sotto pena di esservi astretto coll' arresto personale.

Se il compratore non eseguisce il deposito, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese di lui, e sarà venduta tre giorni dopo nuova ed unica pubblicazione del bando. Egli è sottoposto all' arresto personale per il pagamento della differenza in meno del prezzo, dei danni e delle spese.

304. Le domande di separazione sono notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

305. La domanda di separazione deve contenere citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti il tribunale, e l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'articolo 647 del codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, può l'attore, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

306. Le opposizioni sul prezzo sono fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

307. I creditori opponenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito nel termine che sarà stabilito dal giudice delegato; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.

308. La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i creditori privilegiati nell'ordine stabilito dall'articolo 285, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti.

Ciascun creditore è collocato nello stesso grado per il capitale, gl' interessi e le spese

309. La nave può essere sequestrata nei casi e con le forme stabilite dal capo I, titolo XI, libro III del codice di procedura civile.

Il giudizio per la validità del sequestro appartiene sempre al tribunale di commercio.

310. La nave pronta a far vela non è soggetta a pignoramento nè a sequestro, salvochè per debiti contratti a causa del viaggio che sta per imprendere. Anche in questo caso si può impedire o far rivocare il pignoramento ed il sequestro mediante cauzione.

La nave si reputa pronta a far vela, quando il capitano è munito delle carte di bordo per il viaggio.

TITOLO III.

dei proprietari delle navi

311. I proprietari di navi sono risponsabili dei fatti del capitano e tenuti per le obbligazioni contratte da questo per ciò che concerne la nave e la spedizione; possono in tutti i casi liberarsi dalla risponsabilità e dalle obbligazioni mediante l' abbandono della nave e del nolo.

Tuttavia la facoltà di fare l' abbandono non spetta a colui il quale è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, egli non è tenuto personalmente per obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

312. I proprietari di navi equipaggiate in guerra sono risponsabili dei delitti e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra che si trova sulle loro navi o dall' equipaggio, sino a concorrenza della somma per la quale hanno dato cauzione.

Quando però sieno agenti principali o complici, sono tenuti personalmente, salva inoltre l' azione penale.

313. Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se non vi è convenzione in iscritto.

314. Se il capitano congedato è comproprietario della nave, può rinunziare alla comproprietà ed eseguire il rimborso del capitale corrispondente.

Il montare di questo capitale è determinato mediante perizia.

315. Per tutto ciò che riguarda l' interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

La maggioranza si determina da una porzione d'interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

La vendita della nave all' incanto non può essere ordinata dal tribunale, se non sulla domanda di tanti fra i comproprietari che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà della nave, salvo convenzione contraria.

316. I contratti per la costruzione delle navi, i patti relativi e le spiegazioni, modificazioni, variazioni o rivocazioni dei medesimi, devono essere fatti per iscritto e trascritti nei registri del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, sotto pena di nullità.

Le dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte sia del committente sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, devono essere fatte anche per iscritto sotto pena di nullità, e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritte nei registri del compartimento marittimo dove è stato trascritto il contratto di costruzione.

317. Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per causa di forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto è sciolto in conformità del disposto dagli articoli 1642 e 1643 del codice civile.

Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso non può scioglierlo se non in conformità del disposto dall'articolo 1641 del codice civile.

TITOLO IV.

del capitano

318. Il capitano o padrone incaricato della direzione di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

319. Il capitano è risponsabile delle merci delle quali s' incarica.

Ne dà ricevuta mediante scrittura.

Questa scrittura si chiama polizza di carico.

320. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e prendere a stipendio i marinai ed altre genti dell' equipaggio; ciò deve fare di concerto coi proprietari, allorchè si trova nel luogo della loro dimora.

321. Il capitano che comanda una nave della portata maggiore di trenta tonnellate, deve tenere un giornale nautico numerato, firmato e vidimato dagli amministratori di marina del compartimento o circondario.

In esso deve annotare

La via tenuta e le scoperte fatte;

Le avarie, il getto, gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le risoluzioni prese durante il viaggio;

L' entrata e la spesa riguardante la nave;

Gli oggetti componenti il carico;

Tutto ciò che concerne il suo uffizio, o può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale.

322. Il capitano deve far visitare la nave nei modi stabiliti dal codice della marina mercantile.

Egli deve prima di far vela verificare se la nave è bene stivata e caricata, se è ben corredata di catene, àncore, attrezzi e d'ogni altra cosa necessaria alla navigazione, salvo inoltre ciò che è stabilito dall'articolo 80 del detto codice.

323. Il capitano deve avere a bordo

L'atto della proprietà della nave;

L'atto di nazionalità;

Il ruolo dell'equipaggio;

Le polizze di carico ed i contratti di noleggio;

I processi verbali di visita;

Le quitanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

324. Il capitano deve trovarsi in persona sulla nave all'ingresso ed all'uscita de' porti, seni, canali, o fiumi.

Qualora il capitano debba approdare in un porto o entrare in un seno, canale, o fiume, nel quale nè esso nè altri dell' equipaggio siano mai entrati, deve valersi di piloti pratici dell'ingresso a spese della nave.

325. Nel caso di contravvenzione ai quattro articoli precedenti, il capitano è risponsabile di tutti gli accidenti verso gl' interessati nella nave e nel carico.

326. Il capitano è pure risponsabile di ogni danno che possa accadere alle merci da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore.

Questa disposizione non è applicabile ai viaggi accennati nell'articolo 378.

327. La responsabilità del capitano non cessa, se non colla prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

328. Il capitano e le persone dell'equipaggio, che sono a bordo o che in scialuppa si recano a bordo, per far vela, non possono essere arrestati per debiti, salvochè per quelli contratti a causa del viaggio. In questo caso sono esenti dall'arresto se danno cauzione.

329. Il capitano non può nel luogo della dimora dei proprietari o dei loro procuratori, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi ed altre cose per uso di essa, prendere danaro in prestito sul corpo della nave, nè noleggiarla.

330. Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari e qualcuno di essi ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può prendere con autorizzazione del tribunale di commercio, o in mancanza, del pretore, l' occorrente somma a cambio marittimo per loro conto e sulla loro porzione d' interesse nella nave.

331. Se nel corso del viaggio vi è necessità di riparazioni o di compra di vettovaglie, il capitano, dopo aver accertata la necessità con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può farsi autorizzare nel regno dal tribunale di commercio od in mancanza dal pretore, e all' estero dal regio console od in mancanza dalle autorità del luogo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, fino a concorrenza della somma necessaria.

Se il capitano rifiuti di provvedere e ne venga a mancare alla gente dell'equipaggio il vitto consueto, le autorità suddette, secondo il luogo dove trovasi la nave, provvedono al bisogno nei modi indicati.

Le vendite delle merci sono fatte all'incanto.

I proprietari od il capitano che li rappresenta, tengono conto delle merci vendute secondo il valore, che le merci della medesima natura e qualità hanno nel luogo dello scaricamento della nave al tempo del suo arrivo.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita od al pegno delle loro merci, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà, deve pagare il nolo intero per le sue merci.

332. Il capitano, prima della partenza

da un porto estero per ritornare nel regno, deve mandare ai proprietari o armatori della nave od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, contenente lo stato del carico, il prezzo delle merci caricate, le somme da lui prese a mutuo, il nome, cognome e la residenza dei mutuanti.

Quando il caricamento in porto estero sia eseguito per conto dei noleggiatori dai loro commissionari, il capitano non è tenuto a rimettere ai proprietari o armatori della nave od ai loro procuratori, che lo stato del suo carico risultante dalle polizze da lui firmate e quello delle somme prese a mutuo colle anzidette indicazioni.

333. Il capitano che senza necessità ha preso danaro in prestito sul corpo, sugli attrezzi, armamento o corredo della nave, che ha dato in pegno o venduto merci o vettovaglie, che ha portato ne' suoi conti avarie e spese supposte, è responsabile verso gli armatori e verso tutti gl' interessati, ed è personalmente obbligato al rimborso del denaro od al pagamento degli oggetti, salva inoltre l'azione penale se vi è luogo.

334. Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d' inabilità alla navigazione.

L' inabilità deve essere dichiarata e la vendita autorizzata con decreto del tribunale di commercio nello stato, e con decreto dell'uffiziale consolare all'estero.

La vendita deve essere fatta ai pubblici incanti.

335. Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto di compierlo, sotto pena dei danni e delle spese verso i proprietari ed i noleggiatori.

336. Il capitano che naviga a profitto comune sul carico, non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

Nel caso di contravvenzione, le merci caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati.

337. Il capitano qualunque sia il pericolo, non può abbandonare la nave, se non ha prima sentito il parere degli uffiziali di bordo e di due almeno dei marinai più anziani.

Il capitano deve essere sempre l'ultimo ad abbandonare la nave, e salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi.

Se gli oggetti in tal modo salvati sono poscia perduti per qualche caso fortuito, il capitano è liberato.

338. Il capitano all' arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure nel caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico e fare la relazione del suo viaggio.

La relazione deve contenere
Il luogo e il tempo della partenza;
La via tenuta;
I rischi corsi;
Le deliberazioni prese durante il viaggio, e il consiglio dell'equipaggio intorno al getto ed alle altre operazioni dirette alla salvezza della nave e del carico;
I disordini avvenuti nella nave;
E in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

339. La relazione deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'arrivo o dall'approdo, davanti al presidente del tribunale di commercio, e in mancanza di questo davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del regno, e davanti al regio console e in mancanza di questo davanti all'autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel regno, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale di commercio. A tal uopo il pretore la trasmette senza ritardo al presidente del tribunale.

340. Per verificare la relazione del capitano le suddette autorità devono interrogare le persone dell'equipaggio e, se è possibile, i passeggieri; riceverne le risposte; raccogliere inoltre quelle maggiori informazioni o prove che credessero opportune.

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso che il capitano siasi salvato solo dal naufragio nel luogo dove ha fatto la sua relazione.

341. Fuori del caso di pericolo imminente, il capitano non può scaricare alcuna merce prima di avere fatta la sua relazione.

342. Se le vettovaglie della nave mancano durante il viaggio, il capitano, col previo parere dei principali dell' equipaggio, può costringere quelli che hanno viveri in particolare a metterli in comune, coll' obbligo di pagarne il loro valore.

TITOLO V.

dell'arruolamento e dei salari delle persone dell' equipaggio

343. Le persone componenti l' equipaggio sono il capitano o padrone, gli uffiziali, i marinai e i mozzi indicati nel ruolo dell' equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti.

Il ruolo deve indicare i salari, o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell' arruolamento possono risultare dal ruolo o da convenzioni particolari.

344. Le convenzioni particolari di arruolamento sono fatte in presenza dell'amministratore di marina locale nel regno, e dell'uffiziale consolare all'estero.

Gli amministratori o gli uffiziali consolari scrivono sui loro registri le seguite convenzioni e ne rimettono copia al capitano, dal quale nelle ventiquattro ore successive sono trascritte o fatte trascrivere nel giornale di bordo. Questo giornale sarà presentato all' amministratore od uffiziale consolare per l'autenticazione della trascrizione.

Le convenzioni verbali, e le convenzioni scritte che non sono rivestite delle accennate formalità, non hanno effetto.

Se taluno però è arruolato in paese estero dove non sia uffiziale consolare, basta che la convenzione sia scritta dallo scrivano del bordo e sottoscritta dal capitano e dall'arruolato.

Se l'arruolato non può o non sa scrivere, la convenzione sarà sottoscritta da due testimoni.

345. Le convenzioni di arruolamento enunciano in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Possono essere tenute segrete per ragione di speculazioni commerciali la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. L'accordo sarà ridotto in iscritto nella forma stabilita dall'articolo precedente.

346. Se non è convenuto il tempo dell'arruolamento, s'intende che questo duri sino alla scadenza del termine per cui sono concesse le carte di bordo della nave, e l'arruolato deve prestare il suo servizio in tutti i viaggi compresi nella classe del primo viaggio intrapreso.

Scaduto il termine delle carte di bordo, l'arruolato deve continuare il suo servizio sino al ritorno nel regno al luogo della destinazione della nave, purchè il ritorno si faccia direttamente con gli scali soltanto che possono occorrere.

S'intende sempre terminato l'arruolamento ancorchè il termine delle carte di bordo non sia scaduto, ogniqualvolta la nave è di ritorno nel regno al luogo della sua destinazione, dopo di aver eseguito il primo viaggio e dopo essere stata scaricata.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano in mancanza di convenzioni contrarie.

347. Terminato l'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo enuncia il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco; se ne fa menzione sul giornale di bordo.

Quando per qualunque causa il capitano sia nell'impossibilità di scrivere il congedo, questo sarà scritto in sua presenza dal secondo della nave, e sarà sottoscritto dal medesimo e da due testimoni.

348. Gli uffiziali consolari in paese estero possono, quando vi siano motivi gravissimi e la nave sia diretta ai porti del regno, prorogare il termine dell'arruolamento per il tempo strettamente necessario al ritorno. In questo caso colui al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

349. I viaggi sono divisi in varie classi secondo il codice della marina mercantile.

350. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietari e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento.

351. Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute. Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, ricevono per indennità una mesata del salario convenuto, fatto calcolo della durata presunta del viaggio per i marinari arruolati a viaggio.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave,

I marinai salariati a viaggio hanno diritto all'intero salario a norma della loro convenzione;

I marinai salariati a mese hanno diritto ai salari convenuti per il tempo che hanno servito, e inoltre a titolo d'indennità alla metà dei loro salari pel resto della durata presunta del viaggio, per cui si erano arruolati;

I marinai salariati a viaggio od a mese hanno diritto inoltre alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave, salvo che il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procuri il loro imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

352. Se è interdetto il commercio col luogo della destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave.

353. Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio,

Nel caso di interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

Nel caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto; i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

354. Se il viaggio è prolungato, il montare dei salari dei marinai arruolati a viaggio è aumentato in proporzione del prolungamento.

355. Se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato dal noleggio, non si fa diminuzione di salari.

356. Se i marinai sono arruolati con partecipazione del profitto o del nolo, non hanno diritto a pagamento di giornate nè ad indennità per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietari della nave e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

357. Se il capitano, decorso il termine indicato nelle carte di bordo, si trovi all'e-

stero, e voglia ottenere una proroga per imprendere un nuovo viaggio a cui gli uomini dell'equipaggio non sieno obbligati, l'uffiziale consolare deve assicurarsi della rinnovazione delle convenzioni per l'arruolamento dell'equipaggio in conformità delle precedenti disposizioni.

358. Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono iscritte sul ruolo, salvo il caso di convenzione contraria.

359. Nel caso di preda, di rottura o naufragio con perdita intiera della nave e delle merci, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato.

360. Se qualche parte della nave è salvata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati sugli avanzi della nave dei salari scaduti.

Se gli avanzi non bastano, o se non si sono salvate che merci, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

361. I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo lucrato.

362. I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

363. Il marinaio è pagato dei salari ed è curato e medicato a spese della nave, se cade ammalato durante il viaggio, o se è ferito pel servizio della nave.

364. Il marinaio è curato a spese della nave e del carico, se è ferito combattendo contro i nemici od i pirati.

365. Nei casi espressi nei due articoli precedenti, se il marinaio deve essere sbarcato, il capitano rimette nelle mani dell'uffiziale consolare la somma stimata necessaria per la cura e il ritorno in patria del marinaio ammalato.

Dove non sia uffiziale consolare, il capitano fa ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, rimettendo anche la somma necessaria affinchè possa ritornare in patria.

366. Se il marinaio è ferito in rissa o si ammala per condotta cattiva ed immorale, è curato tuttavia a spese della nave, e si applica il disposto dal precedente articolo, salva l'azione contro il marinaio pel rimborso.

367. Se il marinaio disceso dalla nave senza autorizzazione è ferito in terra o vi contrae malattia, può anche essere congedato dal capitano.

I salari in questo caso non gli sono dovuti che in proporzione del tempo che ha servito, dedotte le spese della cura.

368. Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio,

Se esso era arruolato a mese, i salari sono dovuti ai suoi eredi sino al giorno della sua morte;

Se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà dei salari quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; i salari sono dovuti per intero se muore nel ritorno;

Se il marinaio è arruolato con partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta la parte intiera, semprechè muoia dopo cominciato il viaggio.

I salari del marinaio morto in difesa della nave sono dovuti in intero per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto.

369. Il marinaio preso sulla nave e fatto schiavo nulla può pretendere contro il capitano, i proprietari ed i noleggiatori per il pagamento del suo riscatto.

Egli ha diritto ai salari sino al giorno in cui è stato preso e fatto schiavo.

370. Se il marinaio è preso e fatto schiavo mentre è spedito in mare o a terra per servizio della nave, ha diritto al pagamento dei salari per intero.

Egli ha diritto al pagamento di una indennità per il suo riscatto, se la nave arriva a buon porto.

371. L'indennità è dovuta dai proprietari della nave, se il marinaio è stato spedito in mare o a terra per servizio della nave.

È dovuta dai proprietari della nave e del carico, se il marinaio è stato spedito in mare o a terra per servizio della nave e del carico.

372. Il montare delle indennità non può oltrepassare le lire mille duecento.

La riscossione e l'impiego si fanno nel modo stabilito dai regolamenti.

373. Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'equipaggio che non hanno convenuto il contrario, hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salari.

374. Il marinaio che prova di essere stato congedato senza giusto motivo, ha diritto ad una indennità contro il capitano.

L'indennità è fissata nel terzo dei salari, se il congedo è dato prima che cominci il viaggio.

È fissata nello intero salario e nelle spese di ritorno, se il congedo è dato durante il corso del viaggio.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra accennati ripetere il montare delle indennità dai proprietari della nave, salvo che il congedo fosse stato dato sulla loro domanda.

Non vi è luogo a indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

Il marinaio non può essere congedato in paese estero, salvo nei casi determinati dalla legge.

375. La nave ed il nolo sono specialmente vincolati per i salari dei marinai.

376. Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano interamente pagate dei loro salari o del profitto della parte a esse dovuta.

377. Non essendovi convenzioni contrarie, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, debbono continuare a prestare il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata e ammessa a libera pratica.

Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se la nave durante la quarantena deve

ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi per il medesimo, ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave.

378. Sono eccettuate dalle disposizioni degli articoli 344, 345, 346 e 347 le spedizioni dei padroni, quando sono limitate alle coste del dipartimento militare marittimo nella cui circoscrizione sono prese, ed a quelle del dipartimento limitrofo.

379. Se sono levate persone di un equipaggio per servire sulle regie navi da guerra, il capitano deve regolare i loro conti e pagare il loro avere.

380. Le disposizioni concernenti i salari, la cura ed il riscatto de' marinari sono comuni al capitano o padrone, agli uffiziali e a qualunque altra persona dell' equipaggio.

TITOLO VI.

del contratto di noleggio

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

381. Il contratto di noleggio deve essere fatto per iscritto.

Questo deve enunciare

Il nome e la portata della nave;

Il nome e cognome del capitano o padrone:

I nomi e cognomi del noleggiatore e del locatore;

Il luogo ed il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;

Il nolo;

Se il noleggio è di tutta o parte della nave;

L' indennità convenuta nel caso di ritardo.

382. Se il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave non è stabilito dalla convenzione delle parti, sarà regolato secondo l' uso del luogo.

383. Se la nave è noleggiata a mese e se non vi è convenzione contraria, il nolo decorre dal giorno in cui la nave ha fatto vela sino a quello in cui sono scaricate le merci.

384. Se prima della partenza della nave vi è interdizione di commercio col paese per cui è destinata, le convenzioni sono risolte senza risarcimento di danni per alcuna delle parti.

Il caricatore è obbligato alle spese del caricamento e scaricamento delle sue merci.

385. Se la partenza della nave è impedita temporaneamente per forza maggiore, le convenzioni sussistono, e non vi è luogo a risarcimento di danni per cagione di ritardo.

Le convenzioni sussistono parimente e non si fa luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

386. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, fare scaricare le sue merci a proprie spese, coll' obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano.

387. Nel caso di blocco del porto al quale la nave è destinata, il capitano, se non ha ordini contrari, deve condursi in uno dei porti vicini del medesimo Stato ove gli sia permesso di approdare.

388. La nave, gli attrezzi e arredi, il nolo e le merci caricate sono rispettivamente vincolati per l' esecuzione delle convenzioni delle parti.

CAPO II.

DELLA POLIZZA DI CARICO

389. La polizza di carico deve esprimere la natura, specie, qualità e quantità delle merci da trasportare.

Essa deve enunciare

Il nome, cognome e la residenza del caricatore;

Il nome, cognome e l'indirizzo di quello a cui è fatta la spedizione;

Il nome e cognome del capitano o padrone;

Il nome e la portata della nave;

Il luogo della partenza e quello della destinazione;

Il nolo.

La polizza deve portare in margine le marche ed i numeri delle merci da trasportare.

Essa deve essere datata, e può essere all'ordine o al portatore.

390. La polizza di carico è sottoscritta dal caricatore e dal capitano entro ventiquattr'ore dopo compiuto il caricamento.

È fatta in quattro originali almeno, da servire per il caricatore, il ricevitore, il capitano e il proprietario od armatore della nave, uno per ciascuno.

Il caricatore deve consegnare al capitano nello stesso termine le spedizioni delle merci caricate, ossia le quitanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

391. La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito fa fede tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori.

392. Nel caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, quella che è presso del capitano, fa fede se è riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo commissionario, e quella che è presentata dal caricatore, o da colui al quale è fatto l'indirizzo, fa fede se è riempiuta di mano del capitano.

393. Il commissionario o destinatario che ha ricevuto le merci indicate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio, deve darne ricevuta al capitano che gliela domandi, sotto pena delle spese e dei danni, compresi quelli del ritardo.

CAPO III.

DEL NOLO

394. Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti.

Esso è provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Ha luogo per tutta o parte della nave, per un viaggio intiero o per un tempo li-

mitato, a tonnellate, a quintali o ad altri pesi o misure conosciuti, in massa, a collegio.

395. Se la nave è noleggiata per intero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può prendere altre merci senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle merci che compiono il carico.

396. Se il noleggiatore prima della partenza della nave, senza aver caricato cosa alcuna, dichiara di rompere il viaggio, deve pagare al capitano la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità di merci minore di quella convenuta deve parimente pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione di quello convenuto.

397. Il capitano che ha dichiarato la nave di una portata maggiore della vera, è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione della portata, se l'errore non eccede un quarantesimo, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello stazatore.

398. Se la nave è caricata a collegio, sia a quintali, sia a tonnellate, sia ad altri pesi e misure conosciuti, sia a massa, il caricatore può ritirare le sue merci prima della partenza della nave pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento, e di ricaricamento delle altre merci che bisogna muovere di luogo, e le spese del ritardo.

399. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le merci trovate nella nave, se non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le merci di simile natura.

400. Il caricatore che ritira le sue merci durante il viaggio, deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le merci sono ritirate per fatto o colpa del capitano, questi è risponsabile dei danni e delle spese.

401. Se la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento, per fatto del noleggiatore, le spese del ritardo sono dovute da lui.

Se essendo stata noleggiata per andata e ritorno, la nave ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto al capitano il nolo intiero, oltre l'indennità per il ritardo.

402. Il capitano è tenuto a risarcire i danni al noleggiatore, se per fatto suo la nave è stata trattenuta od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento.

I danni sono determinati da perizia.

403. Se il capitano è costretto per caso fortuito o forza maggiore a fare riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato ad aspettare o pagare il nolo intiero.

Quando la nave non potesse essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Il capitano deve però prendere a nolo, se è possibile, un'altra nave per condurre le merci alla loro destinazione. Il nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore.

404. Il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che quando la nave ha messo alla vela era inabile a navigare.

La prova è ammessa anche contro il certificato di visita.

405. Il nolo è dovuto per le merci che il capitano è stato costretto a vendere o dare in pegno per provvedere alla mancanza di vettovaglie, alle riparazioni e ad altri bisogni urgenti della nave.

Egli deve però tener conto delle dette merci ai proprietari, al prezzo di vendita delle rimanenti o di altre merci della stessa qualità nel luogo dello scaricamento, se la nave giunga a buon porto.

Se la nave si è perduta, il capitano deve tener conto, per le merci vendute, del prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno, della somma avuta in prestito, ritenendo parimente il nolo risultante dalle polizze di carico.

È salvo in questi due casi il diritto riservato ai proprietari della nave dall'articolo 311.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro le cui merci sono state vendute o date in pegno, la medesima sarà ripartita per contribuzione sul valore di queste merci e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno resa necessaria la vendita o la dazione in pegno.

406. Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, e questa sia costretta a ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano che il nolo di andata, quantunque la nave sia stata noleggiata per andata e ritorno.

Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto, e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra pel luogo ove deve levare il carico, è dovuta al capitano una indennità per le spese fatte in esecuzione del contratto, da liquidarsi con riguardo alle circostanze.

407. Se la nave è trattenuta nel corso del viaggio per ordine di una Potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per la salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo della sua detenzione o stazione nel porto, quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio.

408. Il capitano ha diritto al nolo delle merci gettate in mare per salvezza comune ed ammesse a contribuzione.

409. Non è dovuto alcun nolo per le merci perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici.

Il capitano deve restituire il nolo che gli fosse stato anticipato, salva convenzione contraria.

410. Se la nave e le merci sono riscattate o se le merci sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intiero, semprechè conduca le merci al luogo della loro destinazione.

411. La contribuzione pel riscatto si fa sul prezzo corrente delle merci nel luogo dello scaricamento, dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salari dei marinai sono esenti dalla contribuzione.

412. Se quello a cui sono indirizzate le merci, ricusa di riceverle, il capitano può, coll' autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo delle merci non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore.

413. Il capitano non può ritenere le merci nella nave per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che le merci sieno depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo.

414. Il capitano ha per il nolo la preferenza sulle merci del carico durante quindici giorni dopo la loro consegna, se non sono passate in mano di terzi.

415. Nel caso di fallimento dei caricatori o reclamanti prima della scadenza dei quindici giorni, il capitano è preferito a tutti i creditori per il pagamento del nolo e delle avarie a lui dovute.

416. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

417. Il caricatore non può abbandonare per il nolo le merci diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio o per caso fortuito.

Tuttavia se vino, olio od altri liquidi sieno colati lasciando vuote o quasi vuote le botti che li contenevano, queste possono essere abbandonate per il nolo.

CAPO IV.

DEI PASSEGGIERI

418. Il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri a bordo di navi a vela è regolato, in mancanza di convenzioni speciali, dalle seguenti disposizioni.

419. Nel caso di rottura del viaggio prima della partenza della nave,

Se il viaggio è rotto per volontà del passeggiere, è dovuta al capitano la metà del nolo;

Se è rotto per morte, malattia, o altro caso di forza maggiore riguardante la persona del passeggiere, è dovuto il quarto del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, quando queste spese sono comprese nel nolo;

Se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni;

Se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore che riguardi la nave, il contratto è risolto senza indennità per l'una e per l' altra parte.

420. Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave,

Il passeggiere che sbarca volontariamente in un porto d' approdo, paga il nolo intiero;

Il capitano che ricusa di proseguire il viaggio o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto di approdo, è obbligato al risarcimento dei danni;

Se il viaggio è rotto per malattia o morte del passeggiere, per caso fortuito o per forza maggiore che riguardi la nave, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio.

421. Se la nave per qualsiasi causa non lascia il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggiere ha diritto di essere alloggiato e nudrito a bordo, durante il ritardo, oltre al risarcimento dei danni.

Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte dei passeggieri non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dal capitano del porto o da chi ne fa le veci.

422. La nave noleggiata per trasporto di passeggieri deve, qualunque sia il loro numero, condurli direttamente nel porto di destinazione, salvo il caso di diversa convenzione.

Se la nave deviasse dal cammino o facesse rilascio per volontà o fatto del capitano, i passeggieri continueranno ed essere alloggiati e nudriti a spese della nave, oltre al risarcimento dei danni e salva la facoltà di risolvere il contratto.

423. Nel caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da Potenza, o per bisogno di riparare la nave,

Se il passeggiere non vuole aspettare che cessi l'arresto o sieno compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

Se preferisse aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell' arresto o delle riparazioni.

424. Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio s' intendono compresi nel nolo, se non vi è convenzione contraria.

Nel caso di tale convenzione il capitano deve somministrare al passeggiere che ne manchi i viveri durante il viaggio a giusto prezzo.

Nei viaggi al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez i passeggieri hanno diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott' ore successive all' arrivo della nave nel porto di destina-

zione, salvo che la nave fosse costretta di partire immediatamente.

425. Il trasporto di passeggieri sopra navi a vapore è retto da leggi o regolamenti speciali.

TITOLO VII.

del prestito a cambio marittimo

426. Il contratto di prestito a cambio marittimo deve farsi per iscritto, altrimenti si risolve in semplice mutuo, ed il capitale sborsato può ripetersi cogl' interessi legali.

La scrittura deve enunciare

Il capitale prestato e la somma convenuta per interesse marittimo ;

Gli oggetti sui quali il prestito è assicurato ;

Il nome della nave ;

Il nome e cognome del capitano o padrone ;

I nomi e cognomi di chi dà e di chi riceve il danaro ;

Se il prestito ha luogo per un viaggio:

Per qual viaggio e per quale tempo ;

Il tempo del rimborso.

427. Il prestito a cambio marittimo fatto nel regno deve essere trascritto nei registri dell' amministrazione di marina del compartimento dove è stipulato, e dev' essere annotato sull' atto di nazionalità entro dieci giorni dalla sua data, sotto pena della perdita del privilegio.

Il prestito a cambio marittimo fatto all' estero deve essere trascritto nei registri del regio consolato del luogo dov' è stipulato, e deve essere annotato sull' atto di nazionalità nello stesso termine e sotto la stessa pena.

Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari all'estero devono trasmettere copia dell' atto all' amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto di cambio marittimo nei loro registri, se non viene presentato l' atto di nazionalità per far l'annotazione sul medesimo dell'atto di cambio.

Il prestito a cambio marittimo fatto all' estero ove non ha sede un ufficiale consolare nè altri che ne faccia le veci, deve essere fatto annotare nell' atto di nazionalità a cura del capitano, dall' autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo. Uno degli originali o una copia autentica del contratto deve spedirsi dal capitano, insieme a copia autentica dell' atto di autorizzazione, all' ufficiale consolare più vicino, il quale ne farà la trascrizione nei suoi registri e la trasmissione all' amministrazione di marina suindicata.

Il capitano che non giustifica l' adempimento di queste formalità, è obbligato in proprio al pagamento del cambio marittimo.

Il tutto salvo le disposizioni dell'articolo 431.

428. L' atto di prestito a cambio marittimo, quando è all' ordine, può essere negoziato per mezzo di girata.

In questo caso l' atto di prestito e la negoziazione del medesimo producono anche tra non commercianti gli stessi effetti e le stesse azioni in garantìa che il biglietto all' ordine.

429. La garantìa di pagamento non si estende al profitto marittimo, salvo convenzione contraria.

430. I prestiti a cambio marittimo possono essere costituiti

Sul corpo, sugli attrezzi, armamento e corredo della nave, o sopra un determinato numero di carati della medesima ;

Sul carico o sopra una porzione determinata di esso ;

Su tutta la nave e su tutto il carico congiuntamente.

431. Il prestito a cambio marittimo, eccedente il valore degli oggetti sopra i quali è costituito, è valido sino a concorrenza di questo valore secondo la stima fatta o convenuta.

L' eccedenza della somma presa a prestito è rimborsata insieme coll' interesse al corso della piazza.

Se chi riceve il prestito è in dolo, chi lo ha dato può domandare l' annullamento del contratto.

432. Il prestito a cambio marittimo sul nolo a guadagnarsi dalla nave e sul profitto sperato dalle merci, è vietato.

Se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà, ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.

433. Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni.

434. La nave, gli attrezzi, gli arredi, l'armamento ed anche il nolo guadagnato, sono vincolati per privilegio al capitale ed all' interesse del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave.

Il carico è parimente vincolato al capitale ed agli interessi del danaro prestato a cambio marittimo sul medesimo.

Se il prestito è stato fatto sopra un numero determinato di carati della nave o sopra una porzione determinata del carico, il privilegio si restringe ai soli carati o alla sola porzione del carico vincolata al prestito.

435. Il prestito a cambio marittimo, contratto dal capitano nel luogo della dimora dei proprietari della nave senza loro autorizzazione, non dà azione nè privilegio che sulla porzione della nave e del nolo spettante al capitano.

436. Sono vincolate alle somme prese a cambio marittimo, anche nel luogo della dimora degl' interessati, per riparazioni e vettovaglie, le porzioni della nave e del nolo spettanti ai proprietari che non hanno somministrato la loro quota per mettere la nave in assetto, entro ventiquattro ore dalla intimazione loro fatta.

437. I prestiti fatti per l' ultimo viaggio sono rimborsati con preferenza a quelli fatti per un viaggio precedente, ancorchè si fosse

dichiarato che le somme già prestate si erano lasciate per continuazione o rinnovazione del contratto.

Le somme prestate durante il viaggio hanno privilegio sulle somme prestate prima della partenza della nave; se sono più i prestiti fatti durante lo stesso viaggio, il posteriore ha sempre privilegio sull'anteriore.

438. Chi dà il danaro non corre rischio per le merci sulle quali fu costituito il cambio marittimo, se furono caricate sopra una nave diversa da quella indicata nel contratto, salvochè il cambiamento della nave sia avvenuto per forza maggiore.

439. Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo, sono interamente perduto per caso fortuito o per forza maggiore nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

440. I cali, le diminuzioni e le perdite che accadono per vizio proprio della cosa vincolata al cambio marittimo, e i danni cagionati dal fatto di chi ha ricevuto il danaro, non sono a carico di chi lo ha dato.

441. Nel caso di naufragio, il pagamento delle somme prese a cambio marittimo è ridotto al valore delle cose salvate e vincolate al prestito, dedotte le spese di ricuperamento.

442. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre,

Quanto alla nave, dal giorno in cui essa ha fatto vela sino al giorno in cui ha ancorato e dato fondo nel porto o luogo della sua destinazione;

Quanto alle merci, dal giorno in cui esse sono state caricate sulla nave o nelle barche per recarle nella medesima sino a quello in cui sono consegnate a terra.

443. Colui che prende a cambio marittimo sopra merci, non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova esservi state merci per conto suo sino a concorrenza della somma presa a cambio.

444. Coloro che danno a cambio marittimo, contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie particolari sono pure a carico di coloro che danno a cambio marittimo, se non vi è convenzione contraria.

445. Se vi è cambio marittimo ed assicurazione sulla stessa nave o sullo stesso carico, il prodotto delle cose ricuperate dal naufragio è diviso tra quello che diede a cambio marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate, in proporzione del loro interesse, salvi i privilegi stabiliti dall'articolo 285.

TITOLO VIII.

delle assicurazioni

CAPO I.

DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, DELLA SUA FORMA E DEL SUO OGGETTO

446. Il contratto di assicurazione deve essere fatto per iscritto, sotto pena di nullità.

Esso deve avere la data del giorno in cui è sottoscritto, e indicare se è stipulato prima o dopo mezzogiorno.

Non può contenere intervalli in bianco.

Esso deve enunciare

Il nome e cognome, la residenza o il domicilio di colui che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o di commissionario;

Il nome, la specie e la portata della nave;

Il nome e cognome del capitano o padrone;

Il luogo dove le merci sono state o debbono essere caricate;

Il porto o la rada da cui la nave ha dovuto o deve partire;

I porti o le rade in cui deve caricare o scaricare;

I porti o le rade in cui deve entrare;

La natura ed il valore o la stima delle cose che vengono assicurate;

Il tempo in cui i rischi debbono cominciare e quello in cui debbono finire;

La somma assicurata;

Il premio dell'assicurazione.

447. La stessa polizza può contenere più assicurazioni, anche diverse per le cose assicurate, per il premio e per le persone degli assicuratori.

448. L'assicurazione può avere per oggetto

La nave vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;

Gli arredi e attrezzi;

L'armamento, o anche le vettovaglie soltanto;

Le somme date a cambio marittimo;

Le merci;

E generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro, esposta ai rischi della navigazione.

449. L'assicurazione può essere fatta sulle dette cose o sopra parte di esse, unitamente o separatamente.

Può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può essere fatta per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno; per il viaggio intiero o per un determinato tempo; per tutti i viaggi e trasporti per mare, laghi, fiumi e canali.

450. Nel caso di frode nella valutazione delle cose assicurate, di simulazione o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificazione e stima delle cose stesse, senza pregiudizio di ogni altra azione sia civile sia penale.

451. I carichi fatti per l'Europa negli scali di Levante, nelle coste d'Affrica e nelle altre parti del mondo, possono essere assicurati su qualsiasi nave senza indicazione di essa e del capitano.

Le merci possono in questo caso essere assicurate senza indicazione della loro natura e specie.

Tuttavia la polizza deve indicare quello a cui la spedizione è fatta o quello a cui deve essere consegnata la merce, se non contiene convenzione contraria.

452. Le cose, il cui prezzo è dedotto nel contratto in moneta straniera, sono valutate al prezzo che ha la medesima in mo-

neta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza.

453. Se il valore delle merci non è stabilito dal contratto, può essere giustificato dalle fatture e dai libri; in mancanza, se ne fa la stima secondo il prezzo corrente al tempo e nel luogo del caricamento, compresi tutti i dritti pagati e le spese fatte sino a bordo.

454. Se l' assicurazione è fatta per il ritorno da un paese ove il commercio non si fa che di permuta, e se la valutazione delle merci non è espressa nella polizza, essa è regolata secondo il valore delle merci date in cambio con l'aggiunta delle spese di trasporto.

455. Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, questi cominciano e finiscono nel termine stabilito dall' articolo 442.

456. L' assicuratore può far riassicurare da altri le cose che ha già assicurate.

L' assicurato può far assicurare il premio dell' assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore o maggiore di quello dell' assicurazione.

457. L' aumento di premio convenuto in tempo di pace pel tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata dai contratti di assicurazione, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione.

458. Nel caso di perdita delle merci assicurate e caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificare agli assicuratori la compra delle merci ed esibirne loro una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell' equipaggio.

459. La persona dell'equipaggio o il passeggiere che porta da paesi stranieri merci assicurate nel regno, deve rimetterne la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza ad uno dei principali negozianti nazionali o all' autorità locale.

460. Se l'assicuratore fallisce quando il rischio non è ancora terminato, l'assicurato può chiedere cauzione o lo scioglimento del contratto.

L' assicuratore ha lo stesso diritto nel caso di fallimento dell' assicurato.

461. Il contratto di assicurazione è nullo, se ha per oggetto

Il nolo delle merci che sono a bordo della nave;

Il profitto sperato delle merci;

I salari della gente di mare;

Le somme prese a cambio marittimo;

Gli interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo.

462. Qualunque reticenza o falsa dichiarazione per parte dell' assicurato o differenza tra il contratto di assicurazione e la polizza di carico, che diminuisse l'opinione del rischio o ne cambiasse l' oggetto, rende nulla l' assicurazione.

L' assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avesse influito sul danno o sulla perdita della cosa assicurata.

CAPO II.

DEGLI OBBLIGHI DELL' ASSICURATORE E DELL' ASSICURATO

463. Se il viaggio è rotto prima della partenza della nave, ancorchè ciò avvenga per fatto dell' assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L' assicuratore riceve a titolo d' indennità il mezzo per cento della somma assicurata.

Il premio intiero è però dovuto, quando l' assicurato reclami il risarcimento di un danno.

464. Sono a rischio degli assicuratori le perdite e i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave, per cagione di getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia, e in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

465. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, le perdite e i danni provenienti dal fatto dell' assicurato non sono a carico dell' assicuratore; questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

466. Gli assicuratori non rispondono dei cali, delle diminuzioni e delle perdite che provengono da vizio inerente alla cosa, nè dei danni cagionati dalla colpa o dal fatto dei proprietari.

467. L'assicuratore non è risponsabile delle prevaricazioni e colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto nome di *baratteria*; salva convenzione contraria.

468. L' assicuratore non è tenuto alle spese di pilotaggio, rimorchio e lamanaggio, nè ad alcuna specie di dritti imposti sulla nave e sulle merci.

469. Devono essere indicate nella polizza le merci soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sono i grani, i sali o le merci soggette a scolo; altrimenti gli assicuratori non sono risponsabili dei danni o delle perdite che possono accadere a queste merci, salvochè l' assicurato ignorasse la natura del carico al tempo della sottoscrizione della polizza.

470. Se l' assicurazione ha per oggetto merci per l' andata ed il ritorno, e se giunta la nave alla sua prima destinazione non si fa alcun carico di ritorno o se il carico di ritorno non è compiuto, l' assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio convenuto, quando non vi sia patto contrario.

471. Il contratto di assicurazione o di riassicurazione stipulato per una somma eccedente il valore delle cose caricate è nullo riguardo al solo assicurato, se vi fu dolo o frode per parte sua.

472. Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore delle cose caricate, secondo la stima fatta o convenuta.

Nel caso di perdita, gli assicuratori devono contribuire ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non hanno diritto al premio del-

l'eccedenza, ma soltanto all'indennità del mezzo per cento.

473. Se vi sono diversi contratti di assicurazione fatti senza frode sullo stesso carico, e se il primo contratto assicura il valore intiero delle merci caricate, questo solo ha effetto.

Gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, sono liberati; essi non hanno diritto che al mezzo per cento della somma assicurata.

Se il valore intiero delle merci caricate non è stato assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmati i contratti susseguenti, sono obbligati per l'eccedenza secondo l'ordine di data dei contratti.

474. Se il valore delle merci caricate eguaglia le somme assicurate, la perdita di una parte di esse è sopportata da tutti gli assicuratori in proporzione del loro interesse.

475. Se l'assicurazione è fatta separatamente per merci che debbono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e se il carico intiero è posto sopra una sola nave o sopra un numero di navi minore dell'indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre alla somma che ha assicurato sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate: nondimeno egli ha diritto al mezzo per cento delle somme, le cui assicurazioni rimangono senza effetto.

476. Se il capitano ha la facoltà di entrare in diversi porti per compiere o cambiare il carico, l'assicuratore non corre i rischi delle cose assicurate, se non quando sono a bordo, salvo convenzione contraria.

477. Se l'assicurazione è fatta per un tempo determinato, l'assicuratore è liberato con lo spirare di questo tempo, e l'assicurato può fare una nuova assicurazione.

478. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha pieno effetto, se il viaggio è abbreviato.

479. L'assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che prima della firma del contratto l'assicurato abbia potuto essere informato della perdita o l'assicuratore dell'arrivo degli oggetti assicurati.

480. La presunzione esiste se vi è pubblica notorietà, o se dal luogo dell'arrivo o della perdita della nave, o da quello dove pervenne la prima notizia, questa ha potuto giungere nel luogo del contratto prima della sua stipulazione.

È ammessa la prova contraria a questa presunzione.

481. Nel caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio, e nel caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito, salva in ambidue i casi l'azione penale se vi è luogo.

CAPO III.

DELL'ABBANDONO

482. L'abbandono delle cose assicurate può essere fatto nel caso

Di preda;

Di naufragio;

D'investimento con rottura;

D'inabilità alla navigazione per sinistro di mare;

Di arresto per ordine di Potenza estera;

Di perdita o deterioramento delle cose assicurate, se il deterioramento o la perdita ascende almeno ai tre quarti del valore della cosa;

Di arresto per ordine del governo, dopo cominciato il viaggio.

483. Tutti gli altri danni sono riputati avarie, e si regolano tra gli assicuratori in ragione dei loro interessi.

484. L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano l'oggetto dell'assicurazione e del rischio.

485. L'abbandono deve essere fatto agli assicuratori nel termine

Di sei mesi dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta nei porti e sulle coste dell'Europa o su quelle dell'Asia e dell'Affrica nel Mediterraneo, e nel caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta della nave in uno dei porti o luoghi situati nelle coste anzidette;

Di un anno dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta o della preda condotta alle isole Azorre, alle Canarie, a Madera e ad altre isole e coste occidentali dell'Affrica ed orientali dell'America;

Di due anni dal giorno della ricevuta notizia delle perdite accadute o delle prede condotte in qualunque altra parte del mondo.

Trascorsi tali termini, gli assicurati non sono ammessi a fare l'abbandono.

L'azione per il pagamento della somma assicurata può essere promossa contemporaneamente all'atto di abbandono.

486. Nel caso in cui l'abbandono può essere fatto, e in quello di ogni altro avvenimento a rischio degli assicuratori, l'assicurato deve notificare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti.

La notificazione deve essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena dei danni.

487. Trascorso un anno per la navigazione dei padroni e per i viaggi di gran cabottaggio, e trascorsi due mesi per quelli di lungo corso, dal giorno della partenza della nave o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie, se l'assicurato dichiara non avere ricevuta alcuna notizia della nave, egli può fare l'abbandono all'assicuratore e chiedere il pagamento della somma assicurata, senza che sia necessaria la prova della perdita.

Dopo che l'anno od i due anni sono trascorsi, l'assicurato ha per fare l'abbandono i termini stabiliti dall'articolo 485.

488. Nel caso di assicurazione a tempo limitato, spirati i termini stabiliti com-

pra per la navigazione dei padroni, per i viaggi di gran cabottaggio e per quelli di lungo corso, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell' assicurazione.

Essendovi più assicurazioni successive a tempo limitato, la perdita si presume accaduta nel termine della prima assicurazione.

489. L'assicurato, notificando gli avvisi a norma dell'articolo 486, può o fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto, o riservarsi di farlo nei termini stabiliti dalla legge.

490. L' assicurato nel fare l'abbandono deve dichiarare le assicurazioni che ha fatte od ordinate, e il danaro che ha preso a cambio marittimo sulla nave o sulle merci; in mancanza il termine al pagamento non comincia a decorrere che dal giorno in cui fa notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine per promuovere l' azione di abbandono.

491. Nel caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell' assicurazione cessano per l'assicurato, il quale è però tenuto a pagare le somme prese a cambio, non ostante la perdita della nave.

492. Nel caso di naufragio o d' investimento con rottura, l'assicurato deve, senza pregiudizio del diritto di fare l'abbandono, dare opera al ricuperamento delle cose naufragate.

Sulla dichiarazione giurata dell'assicurato, le spese di ricuperamento gli sono rimborsate sino a concorrenza del valore delle cose ricuperate.

493. Se il tempo del pagamento non è stabilito dal contratto, l' assicuratore deve pagare la somma assicurata dopo tre mesi dalla notificazione dell'abbandono.

494. L'assicurato deve notificare agli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi assunti dagli assicuratori e che andarono perdute.

495. L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che sono contenuti nei documenti presentati dall'assicurato.

L' ammissione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, coll'obbligo all'assicurato di dare cauzione.

La cauzione è sciolta col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.

496. Notificato ed accettato o giudicato valido l' abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fu fatto.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

497. Il nolo delle merci salvate, ancorchè pagato anticipatamente, fa parte dello abbandono della nave ed appartiene all'assicuratore, senza pregiudizio dei diritti di coloro che hanno dato a cambio marittimo, di quelli dei marinai pei salari, e delle spese fatte durante il viaggio.

498. Nel caso di arresto per ordine di una Potenza, l' assicurato è tenuto di farne la notificazione all'assicuratore entro tre giorni dalla ricevuta notizia.

L' abbandono delle cose colpite da arresto non può essere fatto che dopo sei mesi dalla notificazione se l'arresto ha avuto luogo nei mari dell' Europa, e dopo un anno se l'arresto ha avuto luogo in mare più lontano.

Tali termini decorrono dal giorno della notificazione dell'arresto.

Quando le merci siano soggette ad perimento, i termini sono ridotti a un mese e mezzo nel primo caso e a tre mesi nel secondo.

499. Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente gli assicurati devono fare tutti gli atti che da loro dipendono, per ottenere la liberazione delle cose colpite da arresto.

Gli assicuratori possono dal canto loro, di concerto cogli assicurati o separatamente, adoperarsi allo stesso fine.

500. L'abbandono per causa d'inabilità a navigare non può farsi, se la nave può essere rialzata, riparata e messa in istato di continuare il viaggio per il luogo della sua destinazione, salva all'assicurato l'azione di avaria.

501. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, l'assicurato sul carico deve farne la notificazione entro tre giorni dalla ricevuta notizia.

Il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave a fine di trasportare le merci al luogo della loro destinazione.

502. Nel caso accennato nell' articolo precedente, l' assicuratore continua a correre i rischi delle merci caricate sull' altra nave.

Egli è obbligato inoltre per le avarie, spese di scaricamento, deposito e custodia nei magazzini di ricaricamento, per l' eccedenza del nolo, e per tutte le altre spese che sono state fatte per salvare le merci, sino alla concorrenza della somma assicurata.

503. Se nei termini stabiliti dall'articolo 498 il capitano non ha potuto trovar nave per ricaricare le merci e condurle al luogo della loro destinazione, l'assicurato può farne l'abbandono.

504. Nel caso di preda, se l' assicurato non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo.

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore l'accordo fatto, tosto che gli sia possibile.

505. L' assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunziarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro le ventiquattro ore che seguono la notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l' accordo per conto proprio, deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo

interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunziare all' accordo, deve pagare la somma assicurata, senza potere nulla pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa avere rinunziato al benefizio dell'accordo.

TITOLO IX.

delle avarie

506. Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per le merci unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed alle merci dopo il caricamento e la partenza fino al loro ritorno e scaricamento.

507. In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate dalle disposizioni seguenti.

508. Le avarie sono di due specie; avarie *grosse* o *comuni*, e avarie *semplici* o *particolari*.

509. Sono avarie comuni

1.° Le cose date al predatore per composizione e a titolo di riscatto della nave e delle merci;

2.° Le cose gettate in mare per la salvezza comune;

3.° Le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi rotti o tagliati per la salvezza comune;

4.° Le àncore, catene ed altri oggetti abbandonati per la salvezza comune;

5.° I danni cagionati dal getto alle merci rimaste nella nave;

6.° I danni cagionati alla nave nell'operazione del getto volontariamente o per conseguenza necessaria del medesimo, i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio delle merci o per agevolare lo scolo od esaurimento delle acque, e i danni che ne derivarono alle merci;

7.° La cura, e il vitto delle persone dell' equipaggio e delle altre persone ferite in difesa della nave;

8.° Il prezzo o l' indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o schiave:

9.° I salari e il vitto delle persone dell' equipaggio durante l' arresto o l' impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una Potenza, o è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10.° Le spese di pilotaggio e di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati, o vena d'acqua cagionata da forza maggiore e non da vizio della nave;

11.° I salari e il vitto delle persone dell' equipaggio in un porto di rilascio forzato, durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione;

12.° Le spese di scaricamento e ricaricamento delle merci messe a terra per eseguire le riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, e i fitti dei magazzini ove le merci stesse furono depositate;

13.° Le spese fatte per ottenere la liberazione o restituzione della nave arrestata, se l' arresto non procedeva da causa che riguardasse esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salari e il vitto delle persone dell' equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si è ottenuta;

14.° Le spese di scaricamento per alleggerire la nave a fine di entrare in un seno, fiume, o canale, quando la nave vi sia costretta per tempesta, per caccia di nemici o pirati, o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico, e i danni che la nave o le merci hanno sofferto nella operazione di scaricare e ricaricare;

15.° I danni sofferti dalla nave o dalle merci nell' investimento volontario per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16.° Le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e i servizi prestati in tale occasione;

17.° La perdita e i danni sofferti dalle merci messe sulle barche per alleggerire la nave nel caso espresso nel numero 14, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dalle merci rimaste a bordo della nave, in quanto tali danni sieno riputati avarie comuni;

18.° I premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premi di assicurazione di questo cambio marittimo o delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle merci vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse;

19.° Le spese d' una quarantena straordinaria non preveduta nel contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compresi i salari e il vitto delle persone dell' equipaggio durante la quarantena;

20.° Le spese del regolamento delle avarie comuni;

21.° Generalmente i danni sofferti e le spese fatte previe deliberazioni ragionate per il bene e la salvezza comune della nave e delle merci, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno e scaricamento.

510. Non sono riputate avarie comuni, ancorchè incontrate volontariamente e previe deliberazioni prese per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per la medesima, quando provengano da vizio o vetustà della nave ovvero da colpa o negligenza del capitano o dell' equipaggio.

511. Le avarie comuni sono a carico delle

merci e della metà della nave e del nolo, in proporzione del valore.

Il prezzo delle merci è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scaricamento.

512. Sono avarie particolari

1.° Qualunque perdita o danno sofferto dalle merci per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore;

2.° La perdita degli alberi, delle gomene, àncore, vele, corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente:

3.° Qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o delle merci;

4.° Le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena di acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni di bordo, o da causa qualunque imputabile all' armatore o al capitano;

5.° I salari e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria preveduta nel contratto, o durante le riparazioni provenienti da vizio o vetustà della nave o da altra causa imputabile al capitano o all'armatore, o durante l'arresto o stazione in un porto che riguardi la nave sola o le merci sole, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o delle altre;

6.° Le spese per conservare le merci o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni riputati avarie comuni;

7.° L'eccedenza del nolo nel caso espresso nell'articolo 403;

8.° Generalmente tutti i danni sofferti e tutte le spese fatte per la nave sola o per le merci sole, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno e scaricamento.

513. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

514. I danni accaduti alle merci per avere mancato il capitano di chiudere i boccaporti, ancorare la nave, provvedere buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o dell'equipaggio, sono altresì avarie particolari a carico del proprietario delle merci, per le quali però egli ha regresso contro il capitano, la nave ed il nolo.

I danni che fossero provenuti ai proprietari della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti, sono risarciti dal capitano.

515. Le spese di pilotaggio, lamanaggio e rimorchio per entrare nei seni, fiumi o canali, o per uscirne, i diritti di congedo, visite, relazioni, tonnellaggio, segnali, ancoraggio e gli altri diritti di navigazione, non sono avarie ma semplici spese a carico della nave, salvo il caso espresso nel numero 10 dell' articolo 509.

516. Nel caso di urto di navi,

Se l' urto è stato puramente fortuito, il danno è sopportato dalla nave che lo ha sofferto senza diritto a ripetizione;

Se è accaduto per colpa di uno dei capitani, il danno è a carico di quello che lo ha cagionato;

Se vi è dubbio sulle cause dell' urto, il danno è riparato a spese comuni e per porzioni eguali dalle navi che lo hanno cagionato e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno è fatta da periti.

517. La domanda per avaria non è ammessibile, se l' avaria comune non eccede l' uno per cento del valore cumulato della nave e delle merci e se l' avaria particolare non eccede l' uno per cento del valore della cosa danneggiata.

518. La clausola *franco d'avaria* libera gli assicuratori da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all' abbandono: in questi casi gli assicurati hanno la scelta tra l' abbandono e l' esercizio dell' azione di avaria.

TITOLO X.

del getto e della contribuzione

519. Se per tempesta o per caccia di nemici o pirati il capitano si crede in obbligo per la salvezza della nave di gettare in mare una parte del carico, di tagliare gli alberi o di abbandonare le àncore, deve consultare gli interessati nel carico che si trovano nella nave e i principali dell' equipaggio.

Se sono diversi i pareri, prevale quello del capitano e dei principali dell'equipaggio.

520. Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore sono gettate le prime, ed in seguito le merci del primo ponte a scelta del capitano e col parere dei principali dell' equipaggio.

521. Il capitano deve stendere in iscritto la deliberazione, tosto che potrà ciò fare.

La deliberazione esprime i motivi che hanno determinato il getto, e le cose gettate o danneggiate.

Essa contiene la sottoscrizione dei deliberanti od i motivi del loro rifiuto di sottoscrivere.

Deve essere trascritta sul registro.

522. La descrizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave per cura del capitano e per mezzo di uno o più periti nominati, se nel regno, dal tribunale di commercio e in mancanza dal pretore se all' estero, dall' uffiziale consolare o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall' autorità locale.

523. Le merci gettate sono stimate secondo il valore in corso nel luogo dello scaricamento; la loro qualità è stabilita dalla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, se ve ne sono.

524. I periti nominati giusta l' articolo 522 fanno la ripartizione delle perdite e dei danni.

La ripartizione è resa esecutiva mediante l' omologazione del tribunale di commercio.

Nei porti stranieri la ripartizione è resa esecutiva dall' uffiziale consolare e in sua mancanza dal giudice competente del luogo.

525. La ripartizione delle perdite e dei danni è fatta sulle cose gettate e salvate e sulla metà della nave e del nolo, in pro-

porzione del loro valore nel luogo dello scaricamento.

526. Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o un valore delle merci inferiore al vero, le merci contribuiscono secondo la loro stima se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità o del valore indicato se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o un valore superiore al vero, le merci contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato se sono salvate, e si pagano secondo la loro stima se sono gettate o danneggiate.

527. Le munizioni da guerra e da bocca ed i bagagli delle persone dell' equipaggio non contribuiscono al getto, se sono salvati, e danno diritto a contribuzione secondo il loro valore, se sono gettati.

528. Le merci, delle quali non vi è polizza di carico nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, contribuiscono se sono salvate.

529. Le merci, caricate sulla coperta della nave, contribuiscono se sono salvate.

Se sono gettate o danneggiate per il getto, il proprietario non è ammesso a chiedere la contribuzione, e non può esercitare azione che contro il capitano.

Questa disposizione non è applicabile ai viaggi indicati nell' articolo 378.

530. Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione.

Le merci salvate non sono soggette al pagamento e all' indennità per quelle che sono gettate o danneggiate.

531. Se il getto salva la nave e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

532. Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle merci salvate.

Le merci non contribuiscono al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare

533. Nel caso di perdita delle merci poste in barche per alleggerire la nave all'entrare in porto, fiume o canale, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intiero.

Se la nave si perde col resto del carico, non si fa alcuna ripartizione sulle merci poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto.

534. In tutti i casi sopra espressi, il capitano e l' equipaggio hanno privilegio sulle merci o sopra il loro prezzo per il montare della contribuzione.

535. Se dopo la ripartizione le cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e dalle spese di ricuperamento.

TITOLO XI.

della inammissibilità di azione

536. Non sono ammissibili

Le azioni contro il capitano e gli assicuratori per danno accaduto alla merce, se essa è stata ricevuta senza protesta;

Le azioni contro il noleggiatore per avarie, se il capitano ha consegnato le merci e ricevuto il nolo senza protesta;

Le azioni per risarcimento dei danni cagionati dall' urto di navi in un luogo in cui il capitano avrebbe potuto agire, se egli non ha fatto richiamo.

537. Le proteste e i richiami sono nulli, se non sono fatti e notificati entro tre giorni, e se entro due mesi dalla notificazione non sono seguiti dalla domanda giudiziale di pagamento.

Il termine di due mesi è accresciuto quanto alle notificazioni fatte all' estero, a norma dell' articolo 601.

TITOLO XII.

della prescrizione

538. L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni, senza che possa opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato di buona fede, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione ed annotazione sull' atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave per mezzo di prescrizione.

539. L'azione di abbandono si prescrive col decorso di sei mesi dall' atto di abbandono.

540. Le azioni provenienti dai contratti di cambio marittimo e di assicurazione si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data del contratto.

541. Si prescrivono le azioni

Per pagamento di nolo di navi, salari e stipendi degli uffiziali, marinai ed altre persone dell' equipaggio, col decorso di un anno dalla fine del viaggio;

Per alimenti somministrati ai marinai d' ordine del capitano, col decorso di un anno dalla somministrazione;

Per somministrazioni di legnami ed altre cose necessarie alle costruzioni, all' allestimento ed alle vettovaglie della nave, col decorso di un anno dalle somministrazioni;

Per salari di operai o per opere fatte, col decorso di un anno dalla prestazione dell' opera;

Per consegna di merci, col decorso di un anno dall' arrivo della nave.

Nondimeno coloro ai quali fossero opposte le prescrizioni enunciate in questo articolo, possono valersi del disposto dall'articolo 2142 del codice civile.

542. La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

—

LIBRO TERZO

DEL FALLIMENTO E DELLA BANCAROTTA

TITOLO I.

del fallimento

DISPOSIZIONI GENERALI

543. Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è in istato di fallimento.

Il fallimento del commerciante può essere dichiarato dopo la sua morte, se prima di essa ebbe luogo la cessazione dei pagamenti. In tale caso la dichiarazione di fallimento non può essere domandata dai creditori nè pronunziata d' uffizio, che entro l'anno dalla morte del fallito.

CAPO I.

DELLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO, DEI SUOI EFFETTI, E DELLE PRIME DISPOSIZIONI CIRCA LA PERSONA DEL FALLITO

544. Il fallito, entro tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo in cui ha il suo principale stabilimento commerciale; il giorno in cui ha cessato di fare i suoi pagamenti, è compreso nei tre giorni.

Nel caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione conterrà il nome, il cognome e l'indicazione della residenza o del domicilio di ciascun socio obbligato in solido; la dichiarazione sarà fatta nella cancelleria del tribunale del luogo in cui trovasi la sede della società.

Nel caso di fallimento di una società anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i quali sono tenuti di comparire davanti al giudice delegato e ai sindaci ogniqualvolta ne sieno richiesti.

545. La dichiarazione del fallito deve essere accompagnata dal deposito del bilancio o da una indicazione dei motivi, che impediscono il fallito di fare tale deposito.

Il bilancio conterrà l' indicazione ed il valore approssimativo di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti, il quadro dei profitti e delle perdite e quello delle spese. Il bilancio sarà certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito.

546. Il fallimento è dichiarato con sentenza del tribunale di commercio pronunziata sulla dichiarazione del fallito, o sull' istanza di uno o di più creditori, o d'uffizio.

Con la stessa sentenza il tribunale deve

Delegare uno dei giudici alla procedura del fallimento;

Ordinare l' apposizione dei sigilli;

Nominare uno o più sindaci provvisori;

Determinare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori si raduneranno davanti il giudice delegato, per la nomina dei sindaci definitivi.

Il giorno fissato per l'adunanza deve essere entro i venti giorni dalla data della sentenza.

La detta sentenza è provvisoriamente esecutiva.

547. Con la sentenza che dichiara il fallimento, o con altra posteriore che sarà pronunziata sulla relazione del giudice delegato, il tribunale determina, d'uffizio o sull' istanza di qualunque parte interessata, il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione dei pagamenti si reputa avere avuto luogo dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, o dal giorno della morte del fallito se il fallimento fu dichiarato dopo la sua morte.

548. Può il tribunale in qualunque stato della causa ed anche con la sentenza di dichiarazione del fallimento, semprechè il fallito non sia già arrestato, ordinarne l'arresto o la custodia secondo le circostanze, specialmente nei casi di latitanza del fallito o di mancanza di presentazione del bilancio.

Non può in questo caso essere ricevuto contro il fallito verun altro ordine di arresto, nè di opposizione al rilascio per qualsiasi specie di debito.

L'arresto del fallito è fatto eseguire dal procuratore del re.

549. Il cancelliere del tribunale di com.

mercio dà immediatamente avviso al pretore del disposto dalla sentenza dichiarativa del fallimento che ordina l'apposizione dei sigilli, e trasmette entro le ventiquattro ore al procuratore del re un estratto della detta sentenza, accennando le principali indicazioni e disposizioni in essa contenute.

550. Le sentenze pronunziate a norma degli articoli 546 e 547 sono pubblicate mediante affissioni nel comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la corte d'appello da cui dipende il tribunale, nel comune della residenza del fallito e in tutti i luoghi ove egli ha stabilimenti commerciali.

Un estratto delle dette sentenze è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette si fanno per cura del cancelliere del tribunale, nel più breve termine possibile. Il giudice delegato veglia per l'esecuzione del disposto da questo e dal precedente articolo.

551. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data e di diritto il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, e di quelli che gli pervenissero durante lo stato di fallimento.

Il fallito non riabilitato, oltre quanto è disposto dagli articoli 31 e 63, non può ritenere nè riassumere la professione di commerciante, salva l'eccezione stabilita dall'articolo 631 per il fallito che ha ottenuto un concordato.

Esso non può essere impresario di spettacoli pubblici nè aprirne per suo conto.

Non è ammesso ad uffizi di contabilità dipendenti da comuni o da stabilimenti pubblici.

Il nome del fallito, e se trattasi di società caduta in fallimento, i nomi dei soci tenuti in solido sono e rimarranno scritti, durante la loro vita, in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle borse di commercio, salvo il disposto dagli articoli 631 e 652.

552. Dal giorno della dichiarazione del fallimento ogni azione contro il fallito, riguardante beni mobili o immobili, non può essere proseguita se non contro i sindaci.

Lo stesso ha luogo per gli atti esecutivi sopra beni mobili o immobili.

Il tribunale può, se lo giudica conveniente, ammettere il fallito a intervenire in causa.

553. La sentenza che dichiara il fallimento, rende esigibili verso il fallito i debiti non iscaduti.

Nel caso di fallimento di chi spedì un biglietto all'ordine, di chi accettò una lettera di cambio, o del traente nel caso di non seguita accettazione, gli altri obbligati debbono dar cauzione per il pagamento alla scadenza, se non preferiscono di pagare immediatamente.

554. La sentenza che dichiara il fallimento, sospende, rispetto alla massa dei creditori soltanto, il corso degli interessi dei crediti che non sono garantiti da pegno, privilegio od ipoteca.

Però gl'interessi dei crediti garentiti non possono essere domandati, salvo che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio od ipoteca, o dati in pegno.

555. Sono nulli relativamente alla massa, quando sono stati fatti dal debitore dopo il tempo determinato dal tribunale riguardo alla cessazione dei pagamenti, o nei dieci giorni precedenti:

Gli atti traslativi di proprietà di beni mobili od immobili a titolo gratuito;

I pagamenti per debiti non iscaduti così in danaro, come per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti, e i pagamenti per debiti scaduti che non sono fatti in danaro od in effetti di commercio;

I pegni e le anticresi costituite sopra i beni del debitore.

Sono anche nulle le iscrizioni di ipoteca prese sopra i beni del medesimo, dopo il tempo della cessazione dei pagamenti o nei dieci giorni precedenti.

556. Ogni altro pagamento fatto dal debitore per debiti scaduti ed ogni altro atto a titolo oneroso da esso fatto dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, possono essere annullati se coloro che hanno ricevuto dal debitore, o che hanno contrattato col medesimo, conoscevano la cessazione dei pagamenti.

557. Qualora sieno state pagate lettere di cambio dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, non si dà azione per la restituzione del danaro se non contro colui, per conto del quale fu tratta la lettera di cambio.

Se trattasi di un biglietto all'ordine, l'azione per la restituzione non può essere promossa che contro il primo girante.

Nell'uno e nell'altro caso si deve provare che colui, al quale si domanda la restituzione, aveva cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui fu tratta la lettera di cambio o girato il biglietto all'ordine.

558. Gli atti di esecuzione per il pagamento delle pigioni sopra gli effetti mobili, che servono al commercio del fallito, sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che avesse acquistato il proprietario di riprendere il possesso dei beni locati.

In questo caso cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione stabilita col presente articolo.

CAPO II.

DEL GIUDICE DELEGATO

559. Il giudice delegato deve specialmente accelerare e vegliare le operazioni e l'amministrazione del fallimento.

Egli fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento, e che sono di competenza commerciale.

560. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo, salvo nei casi determinati dalla legge: i richiami so-

no portati davanti al tribunale a udienza fissa.

561. Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice.

CAPO III.

DELL' APPOSIZIONE DEI SIGILLI

562. Il pretore, ricevuto l'avviso accennato nell' articolo 549, deve procedere entro le ventiquattro ore all' apposizione dei sigilli, tanto in presenza dei sindaci se v'intervengono, quanto in loro assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o dell' avviso accennato nell' articolo 549, il pretore può procedere all' apposizione dei sigilli, d'uffizio o sulla istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione di tutto o di parte dell' attivo.

563. I sigilli sono apposti sui magazzini, banchi, uffizi, casse, portafogli, libri, carte, mobili ed effetti del fallito.

Nel caso di fallimento di una società in nome collettivo, i sigilli sono apposti allo stabilimento principale della società, agli altri stabilimenti sociali, e alle case di abitazione di ciascun socio obbligato in solido.

In tutti i casi il pretore dà immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio dell'apposizione dei sigilli.

564. Le vesti, le masserizie, i mobili, strettamente necessari al fallito e alla sua famiglia, non sono sottoposti ai sigilli, ma premessa una sommaria descrizione dei medesimi, sono lasciati ad uso dello stesso fallito e della sua famiglia, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte dei sindaci.

565. Qualora il giudice delegato creda che l' inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi si proceda immediatamente dai sindaci temporanei, ommessa l'apposizione dei sigilli.

566. Ove non si abbia in pronto denaro spettante al fallito che basti alle spese della sentenza che dichiara il fallimento, della pubblicazione ed inserzione della sentenza, della apposizione dei sigilli, dell' arresto o custodia del fallito, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato, ed il rimborso avrà luogo con privilegio sulle prime riscossioni, salvo il privilegio del proprietario.

CAPO IV.

DEI SINDACI

SEZIONE I.

disposizioni generali

567. Nel luogo, giorno e nell'ora fissati dalla sentenza che dichiara il fallimento, i creditori si riuniscono davanti il giudice delegato, il quale consulta i creditori presenti all' adunanza sulla formazione dello stato dei creditori presunti e sulla nomina di nuovi sindaci. Ne sarà redatto processo verbale da presentarsi al tribunale.

568. Il tribunale, veduti il processo verbale e lo stato dei creditori presunti, sulla relazione del giudice delegato, nomina nuovi sindaci o conferma in uffizio i primi.

I sindaci così nominati o confermati sono definitivi. Tuttavia può il tribunale loro surrogarne altri, nei casi e secondo le forme determinate in appresso.

569. Il numero dei sindaci può essere in ogni tempo portato sino a tre.

Possono i medesimi essere scelti tra persone estranee alla massa dei creditori, ma non tra i parenti e gli affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente.

I sindaci possono ricevere, qualunque sia la loro qualità, dopo di avere reso il conto della loro amministrazione, quella indennità che il tribunale sia per stabilire sulla relazione del giudice delegato.

570. La nomina deve essere notificata immediatamente ai sindaci temporanei o definitivi per cura del cancelliere del tribunale.

I sindaci che non intendono di assumere tale qualità, debbono dichiarare al tribunale il loro rifiuto entro le ventiquattro ore dalla notificazione della loro nomina.

Anche dopo assunte le loro funzioni, i sindaci possono chiedere al tribunale di esserne dispensati per giuste cause, ma non possono ritirarsi finchè non siano stati loro surrogati altri sindaci.

571. Quando vi sia luogo ad aggiungere o surrogare uno o più sindaci definitivi, il giudice delegato ne fa relazione al tribunale il quale, veduto il processo verbale della seguita adunanza dei creditori, o premessa una nuova convocazione dei medesimi in conformità degli articoli 567 e 568, nomina i nuovi sindaci.

Trattandosi di aggiungere o surrogare sindaci temporanei, il tribunale provvede sulla sola relazione del giudice delegato.

572. Se sono nominati più sindaci, essi non possono amministrare nè agire se non collettivamente.

Nondimeno il giudice delegato può autorizzare specialmente uno o più fra i medesimi a fare determinati atti di amministrazione. In questo caso sono solamente risponsabili quelli così autorizzati.

573. Sopra le istanze proposte contro qualche operazione dei sindaci il giudice deve provvedere entro tre giorni, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

574. Il giudice delegato, sulle istanze del fallito o dei creditori od anche d'uffizio, può proporre la rivocazione di uno o di più sindaci.

Se entro otto giorni il giudice delegato non ha riferito sulle istanze fatte, possono queste essere proposte direttamente al tribunale.

Questo, sentiti in camera di consiglio il giudice delegato nella sua relazione ed i sindaci nei loro schiarimenti, pronunzia sulla rivocazione.

SEZIONE II.

delle funzioni dei sindaci

575. Se l'apposizione dei sigilli non venne fatta prima della nomina dei sindaci,

*

questi debbono fare istanza al pretore perchè vi proceda.

576. Il giudice delegato, sulla domanda dei sindaci, può dispensarli dal far porre sotto i sigilli od autorizzarli a farne estrarre

1.° Le cose soggette a prossimo deterioramento o ad imminente diminuzione di valore;

2.° Quelle che servono all'esercizio del commercio, se questo non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le cose indicate in questo articolo sono dai sindaci immediatamente inventariate e fatte stimare in presenza del pretore, che sottoscriverà il processo verbale.

577. La vendita delle cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore, o dispendiose a conservarsi, come pure l'esercizio temporaneo del commercio del fallito avranno luogo a cura dei sindaci e con autorizzazione del giudice delegato.

578. Il giudice delegato, sulla domanda dei sindaci, può dispensarli dal porre sotto sigilli od autorizzarli a farne estrarre

1.° I libri di commercio del fallito, i quali saranno dal pretore vidimati e rimessi ai sindaci. Il pretore accerterà sommariamente nel processo verbale lo stato nel quale i libri si trovano;

2.° Gli effetti di portafoglio a breve scadenza o soggetti ad accettazione, o pei quali siano necessari atti conservativi: questi effetti saranno descritti e rimessi ai sindaci per farne, sotto la vigilanza del giudice delegato, la riscossione o per procedere agli atti conservativi. Un elenco di questi effetti sarà rimesso al giudice delegato.

Gli altri crediti del fallito sono altresì, sotto la vigilanza del giudice delegato, riscossi dai sindaci verso loro quitanza.

579. Le lettere dirette al fallito sono consegnate ai sindaci, i quali le apriranno; il fallito, se è presente, può assistere all'apertura.

I sindaci consegnano al fallito le lettere che non riguardano affari di commercio, e devono conservare sulle medesime il più rigoroso segreto.

580. Qualora il fallito si trovi in arresto o sotto custodia, il giudice delegato, tenuto conto dello stato apparente del fallimento, può proporne il rilascio con salvocondotto temporaneo. Il tribunale accordando il salvocondotto può obbligare il fallito a dare cauzione di presentarsi, sotto pena del pagamento di quella somma che esso determinerà e che, nel caso di non presentazione del fallito, rimarrà devoluta alla massa dei creditori.

L'ordinanza di rilascio è trasmessa al procuratore del re il quale può opporsi alla liberazione del fallito, se vi è luogo a procedere in via penale per bancarotta.

581. Qualora il giudice delegato non abbia proposto di accordare il salvocondotto al fallito, questi può farne domanda al tribunale che provvederà a udienza fissa, sentito il giudice delegato.

582. Il fallito può ottenere per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, quei soccorsi a titolo di alimenti che sono fissati sulla proposta dei sindaci dal giudice delegato, salvo richiamo al tribunale in caso di contestazione.

583. I sindaci chiamano presso di loro il fallito per esaminare i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza. Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire al più tardi entro quarantott'ore.

Il fallito che si trova in istato d'arresto o di custodia e che non ha ottenuto salvocondotto, comparisce per mezzo di mandatario.

Se il fallito non è istato d'arresto, ovvero ha ottenuto un salvocondotto, può comparire per mezzo di mandatario quando dimostri cause d'impedimento a comparire personalmente, riconosciute valevoli dal giudice delegato.

Se il fallito si trova in arresto o sotto custodia, il giudice delegato può farlo condurre nel luogo in cui si deve fare l'esame dei libri.

584. Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, i sindaci procedono senza ritardo alla formazione di esso con la scorta dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che si sono procurate. Se il bilancio fu presentato dal fallito, i sindaci procedono alle rettificazioni e addizioni che credono necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato dai sindaci, è da essi depositato nella cancelleria del tribunale.

585. Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona intorno a ciò che riguarda la formazione del bilancio, le cause e le circostanze del fallimento.

586. Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figliuoli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e in tutte le altre operazioni del fallimento.

SEZIONE III.

della rimozione dei sigilli e dell'inventario

587. I sindaci definitivi, entro tre giorni dalla loro nomina, debbono fare istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, il quale sarà presente o legalmente chiamato.

Sono applicabili a tale inventario le forme stabilite dal codice di procedura civile, salvo ciò che è disposto dall'articolo seguente.

588. L'inventario viene formato dai sindaci per doppio originale, in presenza del cancelliere della pretura che lo firma. Uno degli originali sarà entro ventiquattr'ore depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro originale rimarrà presso i sindaci.

Questi possono farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da chi credono conveniente.

Sarà fatta ricognizione degli oggetti che

giusta gli articoli 576 e 578 non sieno stati sottoposti ai sigilli e sieno stati inventariati e stimati.

589. Nel caso di dichiarazione di fallimento dopo la morte del fallito, se prima della dichiarazione non è ancora stato fatto l'inventario, ovvero nel caso di morte del fallito prima dell'apertura dell'inventario, vi si procederà immediatamente nelle forme sopra accennate, presenti gli eredi o legalmente chiamati.

590. In ogni fallimento i sindaci, entro quindici giorni dall'ingresso o dalla conferma nel loro uffizio, devono rimettere al giudice delegato una sommaria esposizione, ossia un conto ristretto dello stato apparente del fallimento, delle principali cause e circostanze di esso e dei caratteri che sembra avere.

Il giudice delegato trasmetterà immediatamente questa esposizione colle sue osservazioni al procuratore del re. Se i sindaci non l'avessero rimessa nel termine sopra stabilito al giudice delegato, questi ne darà avviso al procuratore del re indicandogli le cagioni del ritardo.

591. Il procuratore del re può recarsi al domicilio del fallito ed assistere alla formazione dell'inventario. In ogni tempo ha diritto di richiedere la comunicazione di tutti gli atti, libri e carte relative al fallimento.

SEZIONE IV.

della vendita delle merci e dei mobili, e della riscossione dei crediti

592. Terminato l'inventario, le merci, il danaro, i titoli di credito, i libri, le carte, i mobili e gli effetti del fallito sono rimessi ai sindaci, i quali se ne danno carico in fine degli originali dell'inventario.

Il danaro sarà versato dai sindaci nella cassa dei depositi giudiziali, a norma dell'articolo 597.

593. I sindaci continueranno, sotto la vigilanza del giudice delegato, la riscossione dei crediti.

594. Il giudice delegato, sentito il fallito od esso legalmente chiamato, può autorizzare i sindaci a vendere le merci e gli altri effetti mobili, e determina se la vendita debba essere fatta ad offerte private o agli incanti, col ministero di mediatori o di altri uffiziali pubblici a ciò destinati. Questa ordinanza è soggetta a richiamo.

Se la vendita deve farsi col ministero di mediatori o di altri uffiziali pubblici, i sindaci scelgono nella classe determinata dal giudice delegato quello del quale vogliano valersi.

595. I sindaci possono mediante autorizzazione del giudice delegato, chiamato legalmente il fallito, transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire mille cinquecento, la transazione deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio se si tratta di transazione relativa a diritti personali o mobiliari, e del tribunale civile se si tratta di transazione relativa a diritti immobiliari.

L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito, il quale ha diritto di farvi opposizione. L'opposizione del fallito basta per impedire la transazione che ha per oggetto beni immobili.

596. Se il fallito non è in arresto o sotto custodia o ha ottenuto salvocondotto, i sindaci possono impiegarlo per facilitare la loro amministrazione. Il giudice delegato determina le condizioni dell'opera del fallito.

597. Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, sarà immediatamente versato nella cassa dei depositi giudiziali. I sindaci, entro tre giorni dalla riscossione o provenienza, fanno constare presso il giudice delegato i fatti versamenti. Nel caso di ritardo, i sindaci sono debitori degli interessi delle somme non versate.

598. Il denaro versato dai sindaci o consegnato da altri per conto del fallimento non può essere ritirato che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, i sindaci debbono prima ottenerne la rivocazione.

Per la ripartizione del danaro depositato nella cassa i sindaci rilasciano a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione da essi formato, il quale è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato. I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa.

SEZIONE V.

degli atti conservativi

599. I sindaci dal loro ingresso in uffizio sono obbligati

A fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori;

A prendere le iscrizioni ipotecarie, che non fossero state prese dal fallito, sopra i beni immobili dei suoi debitori. L'iscrizione è presa dai sindaci in nome della massa, aggiungendo alle note un certificato del cancelliere del tribunale di commercio, dal quale sia provata la loro nomina;

A prendere iscrizione in nome della massa dei creditori sopra gli immobili del fallito dei quali conoscano l'esistenza. L'iscrizione è fatta sull'esibizione di un certificato spedito a norma del precedente capoverso.

SEZIONE VI.

della verificazione dei crediti

600. Dopo la sentenza che dichiara il fallimento i creditori possono rimettere al cancelliere del tribunale i loro titoli con nota in cui saranno indicate le somme, delle quali si propongono creditori. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato; egli non è risponsabile dei titoli, se non per cinque anni dal giorno in cui è chiuso

il processo verbale di verificazione dei crediti.

601. I creditori che al tempo della nuova nomina o della conferma dei sindaci non abbiano rimesso i loro titoli di credito, saranno immediatamente avvisati con inserzioni nel giornale degli annunzi giudiziari e con lettere del cancelliere del tribunale, di comparire entro venti giorni dalle dette inserzioni davanti ai sindaci del fallimento e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria del tribunale. Sarà data ai creditori ricevuta dei loro titoli.

Quanto ai creditori che hanno residenza nel regno, ma fuori del territorio del comune e del mandamento in cui devono comparire, il termine di venti giorni è accresciuto

Di due giorni, se il luogo della residenza dei creditori e quello della comparizione sono nella giurisdizione dello stesso tribunale, ma in comuni e mandamenti diversi;

Di cinque giorni, se il luogo della residenza e quello della comparizione sono in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello;

Di dieci giorni, se il luogo della residenza e quello della comparizione sono in giurisdizioni di tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello;

Di quindici giorni in tutti gli altri casi, semprechè i creditori abbiano residenza nel regno.

Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe.

Per i creditori che hanno residenza fuori del regno ma in Europa, il termine per comparire è di novanta giorni.

Per i creditori che non hanno residenza in Europa, il termine è di centottanta giorni.

602. La verificazione dei crediti comincerà nei tre giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo precedente per i creditori che hanno residenza nel regno. Sarà continuata senza interruzione, e verrà fatta nel luogo, giorno e nell'ora indicati dal giudice delegato: l'avviso dato ai creditori secondo l'articolo precedente deve contenere tale indicazione.

Nondimeno il giudice delegato, ove ne riconosca il bisogno, può nuovamente convocare i creditori per la verificazione dei crediti, sia con lettere del cancelliere sia con inserzioni nel giornale.

603. I crediti dei sindaci sono verificati da due dei maggiori creditori portati in bilancio e chiamati a tal uopo dal giudice delegato.

Gli altri crediti sono verificati dai sindaci.

La verificazione si fa in presenza del giudice delegato, in contraddittorio del creditore o del suo mandatario.

I creditori, i cui crediti sono verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere e contraddire alle verificazioni fatte o da farsi. Il fallito ha lo stesso diritto.

604. Il giudice delegato stende processo verbale della verificazione dei crediti. In esso sarà indicata la residenza dei creditori o dei loro mandatari e fatta descrizione sommaria dei titoli con menzione delle aggiunte, cancellature ed interlinee, e se il credito è ammesso o contestato.

605. In tutti i casi il giudice delegato, sull'istanza degli interessati o anche d'uffizio, può ordinare la presentazione dei libri del creditore o l'esibizione di un estratto di essi.

606. Se il credito è ammesso in tutto o in parte, i sindaci scrivono sopra il titolo la dichiarazione seguente: *Ammesso al passivo del fallimento di..... per la somma di.....* e vi aggiungono la data.

Il giudice delegato appone il *visto* alla dichiarazione.

607. Ogni creditore, entro otto giorni dopo la verificazione del suo credito, deve giurare davanti il giudice delegato, o davanti altro giudice richiesto a norma del codice di procedura civile, che il suo credito è vero e reale nella somma per cui fu ammesso.

Tuttavia il creditore, il cui credito sia stato verificato, può prestare il giuramento anche dopo gli otto giorni ed in qualunque tempo, ma finchè non l'abbia prestato non può essere chiamato nè intervenire all'adunanza per la formazione del concordato, nè alle altre successive, e non può essere compreso nelle ripartizioni che fossero per farsi, nè ritardare l'esecuzione di quelle già ordinate, salvo soltanto il diritto di prendere parte alle ulteriori distribuzioni a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 614.

Il giudice delegato, sentiti i sindaci, può dispensare i creditori che non hanno residenza nel regno dalla prestazione del giuramento, salvo in ogni caso il richiamo al tribunale. I crediti così dispensati si hanno come giurati.

608. Se il credito è contestato ed è commerciale, il giudice delegato pronunzia sulla contestazione quando l'oggetto della medesima non ecceda le lire mille cinquecento, salvo appello al tribunale; ove l'oggetto della contestazione ecceda le lire mille cinquecento, il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale, il quale pronunzia sulla relazione dello stesso giudice.

Se il credito contestato è civile, il giudice delegato rimette le parti davanti al pretore o tribunale competente del luogo in cui è instituito il giudizio di fallimento.

609. Se la contestazione sull'ammissione di un credito davanti il tribunale di commercio non può essere giudicata definitivamente, prima che sieno trascorsi i termini fissati dagli articoli 601 e 607 ai creditori che non hanno residenza nel regno, il tribunale può ordinare che si soprasseda alla convocazione dei creditori per la formazione del concordato.

Se il tribunale ordina di procedere alla convocazione, può ammettere provvisoriamente il creditore il cui credito è contestato, per la somma che stimerà di determinare.

610. Qualora la contestazione sia portata avanti al tribunale civile o al pretore, il tribunale di commercio ordina di soprassedere o di procedere alla convocazione; in questo secondo caso il tribunale civile od il pretore pronunzia di urgenza in contraddittorio dei sindaci e del creditore, sulla istanza della parte più diligente, se il credito sia ammesso provvisoriamente e fino a quale somma.

611. Qualora un credito sia oggetto d'un procedimento criminale o correzionale, il tribunale di commercio può altresì pronunziare che si soprasseda alla convocazione per il concordato; se ordina la convocazione, non può far luogo all' ammissione provvisoria del credito, ed il creditore non può avere parte alle operazioni del fallimento, finchè l'autorità giudiziaria competente non abbia pronunziato.

612. Il creditore, al quale si contesti soltanto il privilegio o l' ipoteca, è ammesso alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario.

613 Decorsi i termini fissati dagli articoli 601 e 607 riguardo ai creditori che hanno residenza nel regno, si procede alla formazione del concordato e a tutte le operazioni del fallimento, salve le eccezioni stabilite negli articoli 680 e 681 per i creditori che hanno residenza fuori del regno.

614. I creditori conosciuti o non conosciuti che nei termini sopra indicati non fossero comparsi, non saranno compresi nelle ripartizioni da farsi; nondimeno possono fare opposizione sino alla distribuzione del danaro inclusivamente. Le spese della opposizione saranno sempre a loro carico. Si pronunzierà sull'ammissione del credito proposto, a norma dell'articolo 608.

L'opposizione non sospende l'esecuzione delle ripartizioni ordinate dal giudice delegato: ove però si proceda a nuove ripartizioni prima che siasi pronunziato sull' opposizione, i creditori vi saranno compresi per quella somma che sarà provvisoriamente determinata, e che sarà tenuta in riserva fino alla sentenza sull' opposizione.

Se i detti creditori saranno in appresso riconosciuti, non potranno nulla domandare sulle ripartizioni già ordinate dal giudice delegato, ma avranno diritto di prelevare sull' attivo del quale non sia ancora stata fatta ripartizione, quella quota che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

CAPO V.

DEL CONCORDATO E DELL'UNIONE

SEZIONE I.

della convocazione e dell'adunanza dei creditori

615. Nei tre giorni successivi ai termini fissati per il giuramento dall' articolo 607, il giudice delegato fa convocare dal cancelliere i creditori, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, per deliberare sulla formazione del concordato. Le inserzioni nel giornale accennate nell'articolo 550 e le lettere di convocazione enunciano l'oggetto dell'adunanza.

616. Nel luogo, giorno e all' ora fissati dal giudice delegato, l' adunanza si tiene sotto la sua presidenza. Coloro i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, intervengono o personalmente o rappresentati dai loro mandatari.

Il fallito vi è chiamato; deve intervenire personalmente, se non è in istato di arresto o se ha ottenuto salvocondotto; non può farsi rappresentare, se non per motivi riconosciuti giusti dal giudice delegato.

617. I sindaci devono fare all'adunanza una relazione sullo stato del fallimento, sull'adempimento delle formalità e sulle operazioni che hanno avuto luogo. Il fallito sarà sentito.

La relazione dei sindaci è da essi sottoscritta e rimessa al giudice delegato, il quale stende processo verbale di ciò che si è detto e deliberato nell'adunanza.

SEZIONE II.

del concordato

§ I.

della formazione del concordato

618. Non può essere consentito un concordato tra i creditori ed il fallito, se non sono adempite le formalità sopra ordinate.

Il concordato non può farsi che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, e che rappresentino i tre quarti della totalità de' crediti stessi; altrimenti è nullo.

619. I creditori non hanno voto nelle operazioni relative al concordato per i crediti privilegiati, ipotecari o con pegno, nè si tien conto di questi crediti a norma dell' articolo precedente, se i creditori non rinunziano al privilegio, all'ipoteca o al pegno.

Il voto dato importa di diritto rinunzia al privilegio, all' ipoteca o al pegno.

620. Il concordato deve essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui fu consentito, sotto pena di nullità. Se fu solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, o dalla maggioranza dei tre quarti della somma totale dei crediti, la deliberazione deve essere rimandata ad altra adunanza che viene fissata dal giudice delegato entro un termine non maggiore di giorni quindici, senz' altra dilazione.

Anche quando non vi fosse nè l' una nè l' altra maggioranza, ma si assentisse ad un concordato per parte di un numero notabile di creditori, il giudice delegato può rimandare la deliberazione ad altra adunanza entro il termine sopra stabilito, senz'altra dilazione, ancorchè si ottenesse l' una delle dette maggioranze.

In questi casi le risoluzioni prese e gli

assentimenti dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori intanto hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria del processo verbale dell' adunanza.

621. Il concordato non può aver luogo, se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta.

Quando il procedimento per bancarotta fraudolenta sia in corso, i creditori sono convocati soltanto per decidere se si riservano di deliberare sopra un concordato nel caso di sentenza assolutoria.

Questa sospensione non può essere deliberata che dalla maggioranza in numero ed in somma giusta l' articolo 618. Quando, trascorso il tempo della sospensione, vi è luogo a deliberare sul concordato, le regole stabilite dal precedente articolo sono applicabili alle nuove deliberazioni.

622. Il concordato può aver luogo, se il fallito è stato condannato per bancarotta semplice.

Nel caso di procedimento in corso, possono i creditori soprassedere a deliberare sino all' esito del giudizio a norma dell'articolo precedente.

623. I creditori che avevano diritto di concorrere al concordato, o i crediti dei quali sieno stati riconosciuti posteriormente, possono farvi opposizione.

L' atto di opposizione ne contiene i motivi e deve essere intimato ai sindaci ed al fallito, sotto pena di nullità, entro otto giorni successivi a quello del concordato, con citazione a udienza fissa davanti il tribunale.

Se tutti i sindaci fanno opposizione al concordato, devono tosto promuovere la nomina di altri sindaci, e notificare a questi l' opposizione entro i tre giorni successivi alla loro nomina.

624. Se il giudizio sopra l' opposizione dipende dalla decisione di quistioni che per ragione di materia non sieno di competenza del tribunale di commercio, questo soprassede a pronunziare sull' opposizione sin dopo la decisione delle dette quistioni, e fissa un breve termine al creditore opponente per instituire giudizio davanti l' autorità giudiziaria competente e dar prova di avere ciò fatto.

625. L' omologazione del concordato è domandata al tribunale dalla parte più diligente. Il tribunale non può pronunziare, se non sono trascorsi gli otto giorni fissati nell' articolo 623.

Se durante gli otto giorni sono fatte opposizioni, il tribunale pronunzia sulle medesime e sull' omologazione con una sola sentenza.

Se l' opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato riguardo a tutti gli interessati.

626. In tutti i casi e prima che il tribunale pronunzi sull' omologazione, il giudice delegato farà relazione al tribunale sopra i caratteri del fallimento e sull' ammissione o no del concordato.

627 Quando non sieno state osservate le regole sopra stabilite, ovvero quando l' interesse pubblico o dei creditori lo richieda, il tribunale ricuserà l' omologazione del concordato.

§ II.

degli effetti del concordato

628. L' omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, sieno o non sieno verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del regno, e per quelli che secondo il disposto dagli articoli 609 e 610 sono stati ammessi a deliberare provvisoriamente, qualunque sia la somma a loro favore liquidata colla sentenza definitiva.

629. L' omologazione del concordato conserva a tutti i creditori l' ipoteca sui beni immobili del fallito iscritta a norma dell'ultimo capoverso dell' articolo 599. Tuttavia i sindaci faranno annotare in margine dell' iscrizione della detta ipoteca la sentenza di omologazione, salvo che altrimenti sia stabilito nel concordato.

630. Tostochè la sentenza di omologazione del concordato sia passata in cosa giudicata, cessano le funzioni dei sindaci, salvo per l' oggetto accennato negli articoli 632 e 633.

Essi rendono al fallito il loro conto definitivo, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato.

Rimettono al fallito tutt' i suoi beni, libri, carte ed effetti verso ricevuta, e ciò sotto quelle condizioni e cautele che fossero stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il tribunale giudica sopra le contestazioni che fossero per sorgere.

631. Il fallito non colpevole di bancarotta che ha ottenuto un concordato, può riprendere la professione di commerciante e far indicare sull' albo dei falliti accanto al proprio nome il seguito concordato: decade da questi diritti e la indicazione anzidetta, se già fatta, sarà cancellata, ove entro sei mesi successivi ai termini fissati per l' ultimo pagamento delle quote ai creditori, queste non sieno state intieramente soddisfatte.

§ III.

dell' annullamento e della risoluzione del concordato

632. Il concordato tuttochè già omologato è annullato di diritto, se il fallito viene condannato per bancarotta fraudolenta.

Il concordato può essere annullato dal tribunale sull' istanza dei sindaci, o di qualunque creditore chiamati i sindaci, ed in contraddittorio del fallito, per dolo scoperto dopo l' omologazione e risultante da esagerazione del passivo o dissimulazione dell' attivo.

L' annullamento libera di diritto i fideiussori dati per il concordato.

Nessun' altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l' omologazione.

633. Se il fallito non adempie alle con-

dizioni del concordato, la risoluzione di questo può essere domandata dalla maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni sul concordato, non ancora soddisfatti delle somme portate dal medesimo: la maggioranza è formata a norma dell'articolo 618.

La domanda è proposta davanti il tribunale in nome dei detti creditori dai sindaci, o dagli stessi creditori chiamati i sindaci, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute, loro assegnate dal concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell' integrità dei loro diritti tanto sui beni quanto contro la persona del fallito, ma non possono domandare l' eccedenza delle quote portate dal concordato, se non dopo la scadenza dei termini nel medesimo fissati per il pagamento delle ultime quote.

634. La risoluzione del concordato non libera i fideiussori intervenuti per garentirne in tutto od in parte l'esecuzione.

635. L'azione di risoluzione del concordato si prescrive col decorso di anni cinque dalla scadenza dell' ultimo pagamento da farsi dal fallito.

636. Se dopo l'omologazione del concordato il fallito è imputato di bancarotta fraudolenta e viene rilasciato contro di lui mandato di cattura, il tribunale può dare i necessari provvedimenti conservativi.

Questi cesseranno di diritto dal giorno della sentenza assolutoria o dell' ordinanza di non farsi luogo ad ulteriore procedimento o di altri provvedimenti per cui cessi il procedimento contro l'imputato, o dal giorno in cui rimanga estinta in qualunque modo l' azione penale.

637. Sulla presentazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta o di quella che annulla o risolve il concordato, il tribunale nomina un giudice delegato ed uno o più sindaci.

Questi sindaci possono fare apporre i sigilli; procedono senza indugio, in presenza del cancelliere della pretura e con la scorta dell' antico inventario, alla ricognizione dei fondi, dei crediti e delle carte, formando, se vi è luogo, un supplemento all' inventario e al bilancio.

I sindaci fanno senza ritardo pubblicare ed inserire nel giornale in conformità dell'articolo 550, con l'estratto della sentenza di loro nomina, l' invito ai nuovi creditori, se ve ne sono, di presentare entro venti giorni i loro titoli di credito per essere verificati. L' invito sarà altresì dato con lettere del cancelliere a norma degli articoli 601 e 602.

638. Si procederà senza ritardo alla verificazione dei titoli di credito prodotti in esecuzione dell' articolo precedente.

Non si procederà a nuova verificazione dei crediti anteriormente ammessi e pei quali sia stato prestato il giuramento, salvo però il rigetto o la riduzione di quelli che in appresso fossero stati pagati in tutto od in parte.

639. Compiute le dette operazioni, se non ha luogo un nuovo concordato, i creditori saranno convocati per dare il loro avviso sulla conservazione o surrogazione dei sindaci.

Non si procederà a veruna ripartizione se non dopo trascorso, rispetto ai nuovi creditori, il termine stabilito dagli articoli 601 e 607 per i creditori che hanno residenza nel regno.

640. Gli atti del fallito, posteriori all' omologazione del concordato e anteriori all'annullamento od alla risoluzione del medesimo, non saranno dichiarati nulli che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

641. I creditori anteriori al concordato rientrano nell' integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa salvo che nelle seguenti proporzioni:

Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

Se ne hanno riscosso parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo sono anche applicabili al caso in cui fosse dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia intervenuto annullamento o risoluzione del concordato.

SEZIONE III.

dell' unione dei creditori

642. Se non viene consentito un concordato, i creditori sono di diritto in istato d'unione.

Il giudice delegato interroga senza ritardo i creditori sopra l' amministrazione e conservazione dei sindaci o surrogazione di altri ad essi.

I creditori privilegiati, ipotecari o con pegno sono ammessi a deliberare.

Si stende processo verbale delle osservazioni dei creditori, veduto il quale, il tribunale provvede in conformità degli articoli 568 e seguenti.

I sindaci che non sono conservati, rendono nel più breve tempo possibile ai nuovi sindaci, in presenza del giudice delegato e chiamato il fallito, il conto della loro amministrazione.

643. I creditori saranno consultati se al fallito e alla sua famiglia possa essere accordato un soccorso sopra l'attivo del fallimento.

Se la maggioranza in numero dei creditori presenti all' adunanza consente, può essere accordata al fallito una somma a titolo di soccorso, sull' attivo del fallimento. I sindaci propongono la somma, la quale viene stabilita dal giudice delegato, salvo richiamo al tribunale per parte dei sindaci.

644. Qualora sia fallita una società di commercio, i creditori possono consentire ad un concordato, anche in favore di uno o più dei soci soltanto.

In questo caso tutto l'attivo sociale rimane sotto l'amministrazione dell' unione; i beni particolari del socio, al quale è stato

consentito il concordato, sono esclusi da tale amministrazione, ed il concordato particolare fatto con esso non può contenere l'obbligo di pagare un dividendo con valori appartenenti all' attivo sociale.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare, resta liberato dall' obbligazione in solido.

645. I sindaci rappresentano la massa dei creditori e sono incaricati di procedere alla liquidazione del fallimento.

Possono tuttavia i creditori autorizzare i sindaci a continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito.

646. La deliberazione che contiene l'autorizzazione accennata nell' articolo precedente, deve stabilirne i limiti e la durata, e fissare le somme che i sindaci potranno ritenere presso di sè per provvedere alle spese di giustizia e di amministrazione. Tale deliberazione non può essere presa, che in presenza del giudice delegato e colla maggioranza di tre quarti dei creditori in numero e in somma.

I creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti il tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.

647. Se le operazioni dei sindaci inducessero obbligazioni eccedenti l' attivo dell'unione, i soli creditori che hanno autorizzate le operazioni, sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione: essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.

I sindaci sono incaricati di procedere alla vendita degli immobili, delle merci e degli altri effetti mobili del fallito ed alla liquidazione dei suoi crediti e debiti, sotto la vigilanza del giudice delegato e senza bisogno di chiamare il fallito.

648. I sindaci possono, conformandosi alle regole stabilite dall' articolo 595, transigere sopra ogni specie di diritti appartenenti al fallito, nonostante qualunque sua opposizione.

649. I creditori in istato di unione sono convocati dal giudice delegato almeno una volta nel primo anno, e se occorre negli anni successivi. In queste adunanze i sindaci rendono il conto della loro amministrazione; essi sono mantenuti od altri sono loro surrogati secondo le norme stabilite dagli articoli 567 e seguenti.

650. Compiuta la liquidazione del fallimento, i creditori sono convocati dal giudice delegato pel rendimento del conto definitivo dei sindaci, presente o legalmente chiamato il fallito.

In quest' ultima adunanza i creditori danno il loro avviso se il fallito sia scusabile. A tale oggetto si stende processo verbale, nel quale ciascuno dei creditori ed il fallito possono far constare le loro osservazioni.

Chiusa quest'adunanza, l'unione è sciolta di diritto.

651. Il giudice delegato presenta al tribunale la deliberazione dei creditori sulla scusa del fallito, e fa relazione sui caratteri e le circostanze del fallimento.

Il tribunale dichiara se il fallito sia scusabile.

652. Se il tribunale dichiara non scusabile il fallito, i creditori rientrano nell'esercizio dei loro diritti tanto contro la persona quanto sui beni del fallito.

Se il tribunale dichiara scusabile il fallito, non può farsi luogo all' arresto personale di questo sopra istanza dei creditori del fallimento, i quali non possono agire che sui beni, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il fallito può fare indicare sull'albo dei falliti accanto al proprio nome la dichiarazione del tribunale.

653. Non possono essere dichiarati scusabili i colpevoli di bancarotta fraudolenta, i condannati per furto, per truffe od abuso di confidenza, di cui è cenno negli articoli 626, 628, 629, 631 e 633 del codice penale, ed i contabili di danaro pubblico.

SEZIONE IV.

della cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo

654. Se non possono essere continuate le operazioni del fallimento per insufficienza dell' attivo, il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, può dichiarare anche d'uffizio, sentiti però i sindaci, la cessazione delle operazioni del fallimento.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell' esercizio dei loro diritti sui beni e contro la persona del fallito.

Tuttavia il tribunale per circostanze particolari, sentiti i sindaci, può dichiarare con la stessa sentenza che pronunzia la cessazione delle operazioni del fallimento, se il fallito è scusabile.

L' esecuzione della sentenza è sospesa durante un mese dalla sua data.

655. Il fallito e qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, dimostrando esservi fondo per pagarne le spese o consegnando ai sindaci una somma sufficiente per provvedervi.

In tutti i casi debbono esser pagate prima le spese delle istanze fatte dai creditori in forza dell' articolo precedente.

CAPO VI.

DELLE VARIE SPECIE DI CREDITORI E DE' LORO DIRITTI NEL CASO DI FALLIMENTO

SEZIONE I.

dei coobbligati e dei fideiussori

656. Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito, e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento, partecipa alle distribuzioni in tutte le masse, e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all' intero pagamento.

657. Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati gli uni contro gli altri, salvo che i dividendi riuniti da prendersi nei fallimenti eccedano l'intero credito in capitale ed ac-

cessori: in questo caso l' eccedenza è devoluta alle masse dei fallimenti in proporzione di ciò che hanno pagato, e della parte che era rispettivamente a carico dei falliti come coobbligati.

Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, l'eccedenza appartiene, secondo l'ordine delle obbligazioni, alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti.

658. Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento parte del suo credito, non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti contro il coobbligato o fideiussore.

Il coobbligato o fideiussore che ha fatto il pagamento in parte, viene compreso nella stessa massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Nondimeno il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tale caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

659. Il coobbligato o fideiussore, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sopra i beni del fallito un diritto d'ipoteca od ha ricevuto un pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Questa somma si confonderà con quella proposta dal creditore nel fallimento, ed il prezzo dei beni ipotecati o del pegno apparterrà al creditore in deduzione della somma che gli sarà dovuta.

660. Non ostante il concordato, i creditori conservano la loro azione per l'intero loro credito contro i coobbligati o fideiussori del fallito, ancorchè avessero consentito volontariamente al concordato.

SEZIONE II.

dei creditori con pegno, e dei creditori privilegiati sui beni mobili

661. I creditori del fallito, che sono validamente muniti di pegno, non sono iscritti nella massa se non per memoria.

662. I sindaci possono in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, ritirare il pegno a profitto del fallimento pagando il creditore.

663. Se il pegno sulla istanza del creditore è venduto ad un prezzo maggiore del suo credito, l' eccedenza è ritirata dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditore è ammesso per l' eccedenza alla contribuzione come creditore senza garantia.

664. Il salario, dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione di fallimento, è ammesso fra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito dall' articolo 1956 del codice civile per i salari dovuti alle persone di servizio.

Il salario, dovuto ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento, è ammesso allo stesso grado.

665. I sindaci presentano al giudice delegato l' elenco dei creditori che pretendono di avere privilegio sopra i beni mobili, ed egli autorizza, se vi è luogo, il pagamento di tali creditori coi fondi che si riscuotono primi.

Sorgendo contestazioni, sono definite dal giudice delegato o dall' autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 608.

SEZIONE III.

dei diritti dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili

666. Qualora la distribuzione del prezzo degli immobili siasi fatta prima di quella del prezzo dei beni mobili o si faccia al tempo medesimo, i creditori privilegiati o ipotecari non soddisfatti pienamente sul prezzo degli immobili concorrono, in proporzione di quanto rimanesse dovuto ad essi, coi creditori chirografari sopra il danaro appartenente alla massa chirografaria, purchè i loro crediti siano stati verificati e confermati con giuramento secondo le forme sopra stabilite.

667. Se una o più distribuzioni del prezzo dei beni mobili precedessero la distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecari, i cui crediti fossero già verificati e confermati con giuramento, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.

668. Se i creditori privilegiati o ipotecari sono collocati in grado utile sul prezzo degl'immobili per l' intero loro credito, la massa chirografaria è surrogata in loro luogo per le somme da essi conseguite a norma dell'articolo precedente.

669. Se i creditori privilegiati o ipotecari non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte del loro credito, i loro diritti sulla massa chirografaria sono definitivamente regolati in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito a norma dell'articolo 667 oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

670. I creditori privilegiati o ipotecari che non sono collocati sul prezzo in grado utile, sono considerati come chirografari, e sottoposti come tali agli effetti del concordato e di tutte le operazioni della massa chirografaria.

SEZIONE IV.

dei diritti della moglie del fallito

671. Nel caso di fallimento del marito, la moglie riprende gli immobili dotali e non dotali che le appartenevano al tempo del suo matrimonio, e quelli che le sono pervenuti durante il medesimo per donazione o per successione testamentaria o legittima.

672. La moglie riprende parimente gli

immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente da alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del suo matrimonio, o dalle donazioni e successioni sopraddette, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa.

673. In tutti gli altri casi, e quand'anche fra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che sieno stati pagati con danaro di lui, e debbono essere riuniti alla massa del fallimento.

È ammessa in favore della moglie la prova contraria.

674. La moglie può riprendere in natura i beni mobili sì dotali come parafernali risultanti dal contratto di matrimonio, o che le sono pervenuti per donazione o successione, quando se ne provi l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni mobili della moglie furono venduti e col prezzo loro ne furono acquistati altri, o se per altra guisa furono convertiti in altri beni mobili o immobili, la moglie può esercitare la sua azione di ripresa purchè il reimpiego risulti da un atto che abbia data certa.

La data certa nei casi accennati in questo articolo oltre ai modi determinati dal codice civile, può stabilirsi per i titoli di credito anche con le registrazioni di pubblici stabilimenti, di società anonime e di quelle in accomandita per azioni.

Mancando tale prova, tutti gli effetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, spettano alla massa dei creditori, salvo al giudice delegato di autorizzare i sindaci, sulla loro proposta o sulla instanza della moglie del fallito, a rimettere alla medesima le vesti e biancherie necessarie e convenienti al suo uso, salvo inoltre il disposto dall'articolo 564.

675. L'azione di ripresa indicata negli articoli 671 e 672 non può essere esercitata dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui fossero legalmente gravati i beni.

676. Se la moglie ha pagato debiti per il marito, si presume che essa abbia pagato, con danaro del medesimo e non può proporre veruna azione nel fallimento, salva la prova contraria come è stabilito nell'articolo 673.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio.

677. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno dopo la detta celebrazione, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti durante il matrimonio al marito ad altro titolo che quello di successione o donazione.

678. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o non avendo allora altra professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi risultanti a suo favore dal contratto di matrimonio. Parimente i creditori non possono valersi dei vantaggi risultanti dallo stesso contratto a favore del marito.

CAPO VII.

DELLA RIPARTIZIONE FRA I CREDITORI E DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI MOBILI

679. L'attivo in beni mobili, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia e le somme pagate ai creditori privilegiati, è ripartito fra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati e confermati con giuramento.

A questo fine i sindaci rimettono ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro depositato nella cassa indicata nell'articolo 597. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, ne fissa la quota ed ha cura che tutti i creditori ne sieno avvertiti.

680. Non si procede a veruna ripartizione fra i creditori che hanno residenza nel regno, se non riservando la porzione corrispondente ai crediti per i quali i creditori che hanno residenza all'estero, sono portati in bilancio, qualora tali crediti al tempo della ripartizione non fossero ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio in modo preciso, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo per parte dei sindaci al tribunale.

681. La porzione riservata rimane nella cassa indicata dall'articolo 597 sino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 601 per i creditori che hanno residenza fuori del regno. Se i medesimi non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa fra i creditori riconosciuti.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti, sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunziato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori, riguardo ai quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi il deposito è a loro rischio e spesa.

682. Nessun pagamento è fatto dai sindaci, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

I sindaci fanno menzione sopra il titolo del mandato rilasciato a norma dell'articolo 598.

Nel caso d'impossibilità a presentare il titolo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

Il creditore farà la quitanza in margine allo stato di ripartizione.

683. L'unione, chiamato legalmente il fallito, può farsi autorizzare dal tribunale a trattare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, de' beni mobili restanti e dei crediti non riscossi. I sindaci cureranno l'esecuzione del provvedimento.

Ogni creditore può rivolgersi al giudice delegato per promuovere una deliberazione dell'unione a questo riguardo.

CAPO VIII.

DELLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL FALLITO

684. Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento i creditori non possono procedere alla spropriazione forzata degli immobili, sopra i quali non hanno privilegio od ipoteca.

I creditori che hanno privilegio od ipoteca non possono neppure procedere alla spropriazione, se il loro credito non è ancora scaduto.

685. Se dai creditori che hanno privilegio od ipoteca non fu promossa prima dell'unione la spropriazione forzata, i sindaci soli sono ammessi a promuovere la vendita. Essi devono farne istanza entro otto giorni davanti al tribunale civile, mediante autorizzazione del giudice delegato. Si osserveranno per gli atti di vendita le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

686. Anche i sindaci possono offerire all'incanto.

CAPO IX.

DELLA RIVENDICAZIONE

687. Possono essere rivendicate le rimesse in effetti di commercio od altri titoli non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito al tempo del fallimento, quando tali rimesse sieno state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per conto di lui, o quando dallo stesso proprietario sieno state destinate a determinati pagamenti.

688. Possono parimente essere rivendicate durante il tempo, in cui si trovino in natura in tutto o in parte, le merci consegnate al fallito a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario.

Può essere rinvendicato anche il prezzo o la parte del prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè compensato in conto corrente tra il fallito e il compratore.

689. Possono essere rivendicate le merci spedite al fallito, finchè la tradizione non è seguita nei suoi magazzini o in magazzini pubblici a sua disposizione, o in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito.

La rinvendicazione non si può proporre, se le merci prima del loro arrivo sono state vendute senza frode sopra fatture, polizze o lettere di vettura firmate da colui che ne ha fatta la spedizione.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme ricevute in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o vettura, commissione, assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

690. Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto.

691. Nei casi espressi nei due articoli precedenti, i sindaci, con autorizzazione del giudice delegato, possono ritirare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.

692. I sindaci, con l'autorizzazione del giudice delegato, possono ammettere le domande di rivendicazione. Se vi è contestazione per parte dei sindaci od opposizione di alcuno dei creditori, il tribunale pronunzia sulla relazione del giudice delegato.

CAPO X.

DELLA OPPOSIZIONE E DELL'APPELLO CONTRO LE SENTENZE IN MATERIA DI FALLIMENTO

693. La sentenza che dichiara il fallimento, e quella che fissa ad una data anteriore il tempo della cessazione dei pagamenti sono soggette ad opposizione davanti lo stesso tribunale che le ha pronunziate.

L'opposizione deve farsi dal fallito entro otto giorni o da ogni altro interessato entro trenta giorni da quello, in cui furono adempite le formalità della pubblicazione ed inserzione della sentenza a norma dell'articolo 550.

Il giudizio di opposizione si deve promuovere in contraddittorio dei sindaci.

694. La domanda dei creditori per far fissare la data della cessazione dei pagamenti ad un tempo diverso da quello stabilito dalla sentenza che dichiara il fallimento o da sentenza posteriore, è ammessa sino alla scadenza dei termini fissati per la verificazione dei crediti e il giuramento dei creditori: trascorsi questi termini, il tempo della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinato riguardo ai creditori.

695. Le forme e i termini dell'appello dalle sentenze in materia di fallimento sono regolati dal codice di procedura civile.

696. Non sono soggette ad opposizione nè ad appello le sentenze

1.° Che provvedono sulla nomina o surrogazione del giudice delegato, sulla nomina, surrogazione o rivocazione dei sindaci;

2.° Che pronunziano sulle domande di salvocondotto o di soccorsi per il fallito e per la sua famiglia;

3.° Che autorizzano la vendita degli effetti e delle merci appartenenti al fallimento;

4.° Che ordinano di soprassedere alla formazione del concordato o fanno luogo all'ammissione provvisoria di crediti contestati;

5.° Che pronunziano sui richiami contro le ordinanze proferite dal giudice delegato nei limiti delle sue attribuzioni.

TITOLO II.

delle bancherotte

CAPO I.

DELLA BANCAROTTA SEMPLICE

697. I colpevoli di bancarotta semplice, sulla querela dei sindaci o di qualunque creditore o anche sulla instanza fatta d'uffizio dal procuratore del re, sono giudicati dall'autorità giudiziaria competente e puniti a norma del codice penale.

698. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito che si trovi in uno dei casi seguenti:

1.° Se le sue spese personali o quelle della sua casa sono giudicate eccessive;

2.° Se ha consumato notabili somme in operazioni di pura sorte, ovvero in operazioni fitizie di borsa o sopra merci;

3.° Se coll'intento di ritardare il suo fallimento ha fatto compre per rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4.° Se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa.

699. Nel caso di fallimento della società, gli amministratori sono colpevoli di bancarotta semplice, se per loro colpa non sieno state osservate le forme stabilite dal lib. I, tit. VII, cap. I, sez. VIII di questo codice, o se per loro colpa sia avvenuto il fallimento della società.

700. È colpevole di bancarotta semplice il pubblico mediatore caduto in istato di fallimento.

701. Può essere dichiarato colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito che si trovi in uno dei casi seguenti:

1.° Se ha contratto per conto altrui, senza riceverne il valore in cambio, obbligazioni giudicate troppo notabili, tenuto conto della sua posizione allorchè segul la convenzione;

2.° Se non ha soddisfatto alle obbligazioni di un precedente concordato;

3.° Se non si è conformato al disposto dall'articolo 13;

4.° Se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione voluta dagli articoli 544 e 545, o se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido;

5.° Se, senza legittimo impedimento, non si è presentato personalmente ai sindaci nei casi e nei termini stabiliti, o se dopo avere ottenuto salvocondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi;

6.° Se non ha tenuto i libri prescritti, nè fatto esattamente l'inventario, ovvero se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il vero stato attivo e passivo del fallito, senza che siavi frode.

702. Le spese del procedimento per bancarotta semplice sono a carico dello Stato. Tuttavia, se il procedimento fu istruito sopra querela dei sindaci in nome dei creditori, o di alcuno dei creditori in nome proprio, le spese nel caso di sentenza assolutoria possono essere poste a carico rispettivamente della massa o del creditore querelante.

I sindaci non possono dar querela per bancarotta semplice in nome dei creditori, se non sono stati autorizzati con deliberazione presa dalla maggioranza in numero dei creditori presenti.

L'azione di rimborso contro il fallito non può esercitarsi dallo Stato a danno della massa, salvo il caso in cui le spese siano poste a carico di questa.

Lo Stato non può promuovere l'azione di rimborso contro il fallito che ha ottenuto un concordato, se non dopo la scadenza delle more stabilite dal concordato per il pagamento dei creditori.

CAPO II.

DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

703. È colpevole di bancarotta fraudolenta e punito a norma del codice penale il commerciante fallito che ha sottratto i suoi libri, distratto o dissimulato parte del suo attivo, o che nei libri, o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme da lui non dovute.

704. Nel caso di fallimento della società, sono colpevoli di bancarotta fraudolenta e puniti a norma del codice penale gli amministratori

1.° Che hanno ommesso con dolo di pubblicare il contratto sociale nei modi stabiliti dalla legge;

2.° Che hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3.° Che hanno dato a'soci dividendi manifestamente non sussistenti, ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4.° Che hanno con dolo fatto prelevamenti superiori a quelli fissati nell'atto di società;

5.° Che hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

705. Le spese del procedimento per bancarotta fraudolenta non possono mai essere poste a carico della massa de' creditori.

Se vi fu querela di uno o più creditori, le spese nel caso di assolutoria possono essere poste a carico di questi.

CAPO III.

DEI REATI COMMESSI NEI FALLIMENTI DA ALTRI CHE DAI FALLITI

706. Sono condannati alle pene stabilite per la bancarotta fraudolenta coloro che sono convinti

1.° Di avere scientemente e nell'interesse del fallito distratto, ricettato o dissimulato beni mobili o immobili del medesimo, salve inoltre le disposizioni del codice penale riguardo a coloro che come agenti principali o complici avessero partecipato al reato;

2.° Di avere fraudolentemente proposto

nel fallimento e giurato in loro nome, o per interposta persona, crediti simulati;

3.° Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 703, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato.

707. Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od oggetti appartenenti al fallimento, senza avere operato di complicità col fallito, sono puniti colle pene del furto.

708. Nei casi espressi negli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria, nel pronunziare la sentenza ancorchè assolutoria, ordinerà

1.° La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni, valori od oggetti sottratti;

2.° Il risarcimento dei danni che già risultassero, fissandone con la stessa sentenza il montare, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori che fossero accertati.

709. Il sindaco colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito a norma degli articoli 629 e 630 del codice penale.

710. Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che ha fatto convenzione particolare dalla quale risulti un vantaggio in suo favore a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere estendibile ad un anno e con multa estendibile a lire due mila.

Il carcere può estendersi a due anni, se il creditore è sindaco del fallimento.

711. Le convenzioni sono inoltre dichiarate nulle rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito.

Il creditore è obbligato a restituire a chi di ragione quanto ha ricevuto in forza delle stesse convenzioni.

Le domande per l'annullamento, ove siano proposte in giudizio civile, sono giudicate dai tribunali di commercio.

712. Le sentenze di condanna a pena criminale per i fatti indicati in questo e nel precedente capo saranno pubblicate a norma dell'articolo 550.

CAPO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN CASO DI BANCAROTTA

713. Nei casi di procedimento o di condanna per bancarotta, le azioni civili rimangono separate, salvo ciò che è disposto dall'articolo 708, e tutte le disposizioni relative ai beni stabilite per il fallimento sono eseguite, senza che possa conoscerne l'autorità giudiziaria davanti cui si procede per bancarotta.

714. I sindaci del fallimento devono rimettere al procuratore del re i documenti, le carte, i titoli e gli schiarimenti che ad essi siano domandati.

I documenti, le carte e i titoli rimessi saranno, durante il corso del procedimento, comunicati ai sindaci dal procuratore del re sulla loro richiesta; essi possono prenderne estratti non autentici, o richiederne estratti autentici da spedirsi dal cancelliere.

I documenti, le carte e i titoli di cui non sia stato ordinato il deposito giudiziale, sono restituiti dopo la sentenza ai sindaci che ne rilasceranno ricevuta.

TITOLO III.

della riabilitazione

715. Il fallito che ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutte le somme da esso dovute, può ottenere la sua riabilitazione.

Nel caso di una società caduta in fallimento, il socio non può ottenere la riabilitazione, se non dopo di avere giustificato che tutti i debiti della società sono stati interamente pagati in capitali, interessi e spese, ancorchè avesse ottenuto un concordato particolare.

716. La domanda di riabilitazione si presenta alla corte d'appello nella cui giurisdizione fu pronunziata la sentenza di dichiarazione del fallimento. Il fallito deve unire al suo ricorso le quitanze e le altre carte giustificative della domanda.

Il procuratore generale presso la corte d'appello, sulla comunicazione che gli sarà fatta del ricorso, ne trasmette copia da lui vidimata al procuratore del re ed al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione ebbe luogo il fallimento, e se il fallito avesse residenza in altra giurisdizione anche al procuratore del re ed al presidente del tribunale di commercio della residenza, incaricandoli di raccogliere tutte le informazioni che potranno procurarsi sulla verità dei fatti esposti.

717. A questo fine, per cura del procuratore del re e del presidente del tribunale di commercio, una copia del ricorso rimarrà affissa durante due mesi nella sala del tribunale o dei tribunali di commercio, alla casa comunale ed alla borsa se vi sia, e sarà inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Qualunque creditore che non sia stato interamente pagato del suo credito in capitale, interessi e spese, e qualunque altro interessato può, durante il termine dell'affissione, fare opposizione alla riabilitazione con ricorso corredato delle carte giustificative e presentato al cancelliere di uno dei detti tribunali. Il creditore opponente non può essere parte nel procedimento di riabilitazione.

718. Trascorsi i due mesi indicati nell'articolo precedente, il procuratore del re ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, al procuratore generale le notizie che hanno raccolte e le opposizioni che fossero state fatte, aggiungendo ciascuno il proprio avviso sulla domanda.

La corte d'appello, sentito il procuratore generale nelle sue conclusioni, pronunzia sulla domanda del fallito; se questa è rigettata, non può essere ammessa una se-

conda domanda che dopo un anno dal rigetto della prima.

719. La dichiarazione di riabilitazione sarà trasmessa ai procuratori del re e presidenti dei tribunali di commercio, ai quali fu spedita copia del ricorso. Questi tribunali ne faranno dare lettura dai cancellieri in udienza pubblica, e ne ordineranno la trascrizione nei loro registri.

Il nome del riabilitato sarà cancellato dall' albo dei falliti accennato dall' articolo 551.

720. Non sono ammessi alla riabilitazione i colpevoli di bancarotta fraudolenta, i condannati per furto, truffa od abuso di confidenza, di cui è cenno negli articoli 626, 628, 629, 631 e 633 del codice penale, nè i tutori, gli amministratori od altri contabili che non hanno reso il loro conto e pagato il residuo.

721. Può essere ammesso alla riabilitazione il colpevole di bancarotta semplice, quando abbia scontata la pena alla quale fu condannato, o ne abbia ottenuto la condonazione.

722. Il fallito può essere riabilitato dopo la sua morte.

LIBRO QUARTO

DELLA COMPETENZA E DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE

TITOLO I.

della competenza

723. Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione

1.° Di tutte le controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2.° Delle controversie relative alle lettere di cambio e ai biglietti all'ordine che hanno insieme firme di commercianti e di non commercianti, ancorchè riguardo a questi abbiano soltanto il carattere di semplici obbligazioni civili;

3.° Delle azioni contro i capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti per i fatti solamente del traffico della persona alla quale sono addetti;

4.° Delle azioni dei capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti, promosse contro gli armatori e commercianti, ristrettamente pure alle operazioni del traffico delle persone alle quali essi sono addetti;

5.° Delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano od armatore contro il passeggiere;

6.° Delle azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti da teatro, e delle azioni spettanti a questi contro l'impresario;

7.° Di tutto ciò che riguarda i fallimenti, in conformità del libro III di questo codice;

8.° Delle controversie riguardanti la qualità di commerciante, o l'esistenza di una società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità di commerciante, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, perchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.

724. Non appartengono alla giurisdizione commerciale le azioni promosse contro il proprietario, il coltivatore, il vignaiuolo per vendita delle derrate prodotte dal suo fondo o dal fondo da lui coltivato, e quelle promosse contro il commerciante per il pagamento del prezzo delle derrate e delle merci da lui comprate per uso proprio o della sua famiglia.

725. Se l'atto non è commerciale che per una sola delle parti contraenti, quella che promuove l'azione deve convenire l'altra al foro commerciale se questa è commerciante, al foro civile se non è commerciante.

726. Quando si tratti di contestazioni sorte in tempo di fiera o mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del mandamento, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei che stima opportuni, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera o il mercato, se ivi non risiede il pretore.

TITOLO II.

dell'arresto personale

727. L'arresto personale sarà pronunziato

1.° Contro il commerciante condannato per debito commerciale;

2.° Contro i non commercianti giudicati dall'autorità giudiziaria di commercio, qualora vi siano soggetti a norma delle leggi civili;

3.° Contro i non commercianti condannati per tratta, avallo, girata, accettazione, o rivalsa di lettera di cambio o di biglietti all'ordine che dipendano da causa commerciale.

728. L'autorità giudiziaria di commercio può secondo le circostanze pronunziare l'arresto contro i non commercianti condannati per operazioni commerciali marittime, e per ogni altra operazione commerciale quando vi sia pericolo di fuga e di non solvenza.

729. Le donne e i minori commercianti non sono soggetti all'arresto personale, salvo che per i fatti relativi al commercio che esercitano abitualmente.

730. L'arresto personale per l'esecuzione delle sentenze pronunziate da arbitri non può essere ordinato, se non contro persone commercianti.

731. Nei casi espressi nel numero 3 dell'articolo 727 e nell'articolo 728, il debitore non commerciante condannato all'arresto personale può ottenere la sua liberazione, si prima come dopo eseguito l'arresto, semprechè sia scusabile e provi la sua non solvenza.

La domanda sarà proposta davanti l'autorità giudiziaria che ha pronunziato l'arresto, con citazione del creditore a udienza fissa.

732. Le disposizioni del codice civile si applicano nel rimanente anche all'arresto personale in materia commerciale.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

CODICE

PER LA MARINA MERCANTILE

RELAZIONE

SUL

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

presentata a S. M. dai Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e della Marina

in udienza del 25 giugno 1865

—

SIRE,

Oggetto di costante sollecitudine pel Governo di V. M. sin da quando l'Italia accennava a riprendere quel posto fra le Nazioni, che per una serie di eventi e fatti memorandi le è stato poi felicemente assecurato, fu il bisogno di ordinare in un sol corpo di leggi le moltiplici e svariate disposizioni che ne governavano la marina mercantile, non più rispondenti al rinnovamento sociale ed economico dell'età moderna, ai mirabili trovati delle scienze fisiche ed alle prodigiose applicazioni che ne vennero fatte, non che allo assetto politico che l'Italia ricostituita in unico Stato andava a prendere ne' suoi rapporti internazionali.

La posizione geografica dell'Italia, quasi ponte lanciato sul Mediterraneo verso l'Oriente, che tutto le si schiuderà per la non lontana apertura dell'Istmo di Suez, l'estesissimo suo litorale, il numero e la sicurezza de' suoi porti, la naturale attitudine dei suoi abitanti, i fasti marittimi delle repubbliche di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia, che un dì tennero l'impero de' mari, ben richiedevano che il Governo si fosse in singolar modo preoccupato, acciò gli ordinamenti della marina favorissero e sviluppassero questo complesso di fatti naturali, storici, politici che varranno, giova sperarlo, a collocar l'Italia fra le Nazioni più avanzate e prospere ne' commerci marittimi.

Il perchè fin dal 26 settembre 1859, per determinazione del Consiglio de' Ministri, fu instituita una Giunta coll'incarico di proporre la riforma delle leggi per la marina mercantile, le quali, a cominciare dal Regolamento approvato colle regie patenti del 13 gennaio 1827, bisognava andar ricercando in una non breve serie di altre Regie Patenti, e Biglietti, e Decreti, e Codici, e Regolamenti che successivamente, secondo se n'era veduto il bisogno, furono emanati. L'incarico di per sè non lieve, più grave addivenne pei fortunati avvenimenti politici, i quali, con riunire le diverse parti d'Italia in unico Stato portarono naturalmente che la Giunta dovesse versare nell'esame delle varie legislazioni marittime della Penisola, perciocchè se necessità politica le volle abrogate col Decreto dei 31 gennaio 1861, che all'unica bandiera rappresentante l'Italia sui mari non poteva consentire un trattamento diverso secondo che coprisse la nave di una o di un'altra provincia del Regno, bene dovevano quelle essere discusse quando trattavasi di fare una nuova legge che in modo definitivo avesse a governare tutto ciò che alla marina mercantile italiana ha rapporto.

La Giunta compì il suo progetto nel 1861, ed esso, per accordo intervenuto fra i due Ministeri di Marina e di Grazia e Giustizia, fu sottoposto all'esame del Consiglio di Stato e di una speciale Commissione formata di consiglieri e di altri valentuomini, nelle cose attinenti agli ordinamenti marittimi assai versati. Questa Commissione prendendo il progetto ad accurato esame, fornì il suo lavoro nel 1° aprile 1862; e su di esso venne compilato il progetto di *Codice per la marina mercantile*, presentato insieme ad un'ampia relazione al Senato dal Ministro di Negro nel 28 gennaio 1863, ripresentato nel 22 giugno dell'anno medesimo con talune aggiunte dal Ministro Cugia.

La Commissione, nominata dal Senato per riferire sul progetto, lo studiò con quell'interesse ond'era meritevole una legge di tanta importanza civile e politica; e a capo di un anno, nel 2 luglio 1864, riferì su di essa il senatore Mameli, proponendo non poche

modificazioni, i cui motivi vennero diffusamente trattati nella dotta relazione che le accompagnava.
Il progetto fu indi solennemente discusso in Senato nel novembre 1864, e con voto quasi unanime approvato, crescendo così autorità ad un' opera che era stata oggetto di tanti studi. È questo progetto appunto che per la legge di unificazione legislativa del 2 aprile 1865, il Governo di V. M. è stato autorizzato a pubblicare, con facoltà di modificarlo nella sostanza e nella forma senza alterarne il sistema e i principii direttivi, allo scopo di coordinarlo colle altre leggi dello Stato, e che i sottoscritti, in seguito di altri studi e con talune non gravi modificazioni, richiedono rispettosamente V. M. di voler sanzionare e promulgare come legge dello Stato.

SIRE,

Dell' ordine con cui sono state distribuite le materie nel progetto, diviso in due parti, l' una concernente il magistero amministrativo, l'altra il penale, e suddiviso in titoli e capitoli, dei principii informanti ciascuna materia riguardata sotto l' aspetto storico, legale, economico, e dei motivi di qualche speciale disposizione, quando non basti a renderne ragione la sola accurata lettura e il raffronto delle diverse sue parti a chi fosse vago di approfondirne lo studio, sarà sufficiente ricorrere alle relazioni, colle quali il Ministero accompagnò il progetto presentato in Senato, le Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati ne raccomandarono l' accoglimento, e alla discussione avvenuta nel Senato medesimo; perciocchè da esse si rileveranno i sistemi seguiti per l'ordinamento della marina mercantile non pure in Italia, ma ben anche dalle più potenti nazioni marittime dell' uno e dell' altro emisfero, i principii che nel progetto sonosi presi a guida, i motivi delle singole disposizioni proposte ed adottate.
Gioverà solo ricordare che nel detto progetto di Codice, senza perdere di vista le leggi che regolavano la marina mercantile nelle diverse parti d'Italia, leggi che mettevano capo o nel diritto romano, o nel Consolato di mare, o nello Statuto civile pubblicato in Genova nel 1610, o in quello pubblicato nella Toscana nel 15 marzo 1652 dal Consiglio dei Cento, o nella Prammatica XIV di Carlo III del 30 gennaio 1759, o nella XVIII di Ferdinando IV del 6 febbraio 1764, sotto il titolo *De officio supr. magist. comm.*, o nel Codice per la veneta marina mercantile del 20 settembre 1786, o nelle ordinanze francesi del 1681, 1685, 1689, si è preso principalmente norma dalle leggi che offerivano un più vasto campo di esperienza e di studio, cioè da quelle dell' Inghilterra, dell' Olanda, del Belgio, della Francia.
I principii poi fondamentali del progetto che al Governo di V. M. era vietato di alterare, possonsi ridurre ai seguenti:
1° Separazione dell' amministrazione della marina mercantile da quella della marina militare per la diversità dello scopo cui ciascuna intende, comunque siano a vicenda chiamate a sussidiarsi.
2° Direzione di essa affidata al Ministero di marina anzichè a quello di agricoltura e commercio, per le speciali cognizioni tecniche in essa richieste, e per lo accordo ed unità di azione, che conviene conservare nell' amministrazione della marina militare e della commerciale, le quali riconoscono una sorgente unica in quanto a costruzioni navali, ad armamenti e ad educazione della gente di mare.
3° Segregazione di ogni provvedimento che riguardasse non già l'ordine e l' interesse pubblico e le relazioni dei cittadini verso l' Amministrazione dello Stato, ma rapporti puramente civili fra la gente di mare, i quali hanno la loro sede propria nelle leggi commerciali; come pure segregazione di tutte le disposizioni relative alla pesca riguardata non come *industria marittima* esercitata sul mare e col mezzo di navi, ma dal lato *economico*, le quali vogliono essere promosse con leggi opportune dal Ministero d'agricoltura e commercio.
4° Nelle disposizioni relative al diritto marittimo in tempo di guerra, conformità di esse ai principii di diritto pubblico proclamati nella Convenzione di Parigi del 16 aprile 1856 con quella più larga applicazione, che consentivano da un lato il progresso dei tempi per la cresciuta libertà degli scambi, dall' altro la sicurezza dello Stato e la tutela del commercio nazionale rispetto a quelle nazioni che non hanno finora ridotto in trattato formale nè sancito per legge quei generosi e liberali principii che pur accennano ad adottare.
5° In quanto alla parte penale, in omaggio al principio della uguaglianza di ogni classe di cittadini innanzi alla legge così nella garentia dei diritti, come nella punizione dei reati, abolizione di ogni penalità non riconosciuta dal Codice comune, e di ogni Tribunale speciale per la repressione dei reati marittimi qualificati crimini o delitti; riservata soltanto alle autorità marittime la giurisdizione su le contravvenzioni e su le infrazioni disciplinari, le quali per la frequenza con cui occorrono, e per le eccezionali condizioni in cui ritrovansi la gente imbarcata e quella di mare in generale, reclamano una pronta, immediata repressione.
Or questi principii, che costituiscono per così dire i cardini del nuovo Codice di marina mercantile, il Governo di V. M., ossequente al mandato ricevuto li ha religiosamente rispettati; e le modificazioni che in alcuna parte ha creduto arrecare al progetto, giovandosi dell'opera solerte ed illuminata della Commissione speciale nominata dalla M. V.

col Decreto del 17 aprile 1865, tendono principalmente alla maggiore osservanza di essi, eliminando qualche disposizione che alcun poco se ne fosse discostata. E qui cade in acconcio osservare, come il lavoro di revisione del Codice di commercio, affidato ad altra speciale Commissione, abbia offerta la opportunità di conseguire non solo la uniformità di linguaggio nella trattazione delle materie relative al commercio marittimo in queste due parti affini di legislazione, ma ancora di trasportare nel Codice di commercio talune disposizioni che, riguardando più interessi privati che interessi di ordine pubblico, meglio in quello che in questo della marina mercantile trovavano lor sede; come pure di prendere ad esame ed accogliere talune osservazioni della stessa Commissione del Codice di commercio, perchè cessasse l'ingerenza dell'amministrazione pubblica in qualche atto d'interesse puramente privato, che o non compromette in alcuna guisa la sicurezza delle persone, ovvero può far sorgere il pericolo di vedere per l'opera stessa della pubblica autorità consumato un qualche atto men che equo, spesso non richiesto da vera necessità, ma dall'arbitrio e dalla prepotenza non rara in chi per lunga abitudine di comando, ad ogni suo volere pretende cieco ed assoluto ossequio.

Egli è per queste considerazioni che sonosi soppresse nel Codice di marina mercantile le disposizioni che costituivano gli articoli 82, 84, 101, 102, 103 e 121, la prima parte dell'articolo 83, l'alinea *d* dell'articolo 85 dell'allegato *A* alla legge di unificazione legislativa, sembrando che la proroga dell'arruolamento de'marinai, il saldo del conto al marinaio sbarcato all'estero nei casi permessi dalla legge, i diritti de'passeggieri rincontro al capitano della nave, la dimissione volontaria del capitano dal comando del legno, trovassero la loro sede più propria nel Codice di commercio; che nella dimissione del capitano dal comando della nave consentita dagli armatori non dovesse punto entrare l'autorità marittima, perchè alla tutela della nave e dell'equipaggio, per le quali soltanto può essere interessata la pubblica amministrazione, provvedono abbastanza gli articoli 108 e 275 del presente Codice; e che la facoltà al capitano di sbarcare in paese estero persone dell'equipaggio senza loro consenso, durante l'arruolamento, e fuori il caso di forza maggiore, fosse enorme potere non contemperato abbastanza dall'autorità consolare, la quale in taluni paraggi è affidata non già ad agenti del Governo, ma a persone del luogo, spesso interessate nelle operazioni commerciali del capitano medesimo, e quindi a lui soverchiamente ligie.

Un'utile innovazione si è pur creduto apportare nel congegno dell'amministrazione della marina mercantile fondendo in unico corpo denominato *Capitaneria de' porti* le autorità che il progetto distingueva in personale dello *Stato maggiore de' porti*, ed in *Consoli* e *Vice-Consoli di marina*. Per fermo le attribuzioni de' capitani de' porti, nell'ambito del porto, non dissimili da quelle che il console di marina aveva nell'ambito del circondario, sia nella parte puramente amministrativa, sia nella contenziosa civile, facevano del capitano del porto un'autorità se non esclusivamente, certo principalmente civile. Col ritornare quindi al console di marina le attribuzioni che anche sui porti compresi nel suo circondario avrebbe avute, se un capitano non fosse stato a quelli specialmente preposto, si è cercato rendere anche più semplice il congegno amministrativo, togliendo di mezzo una ruota che avrebbe potuto ritardare, e non agevolare l'azione direttiva del Governo su quel ramo di pubblica amministrazione, e rispondere al bisogno di far meno gravosa all'erario dello Stato questa branca di pubblico servizio; di che il Senato diede il primo l'esempio sopprimendo nel progetto ministeriale gl'Intendenti generali di marina. Si è creduto poi adottare per questo corpo preposto all'amministrazione marittima mercantile la denominazione di *Capitaneria di porto*, anzichè di *Consolato di marina* per allontanare ogni confusione di questa istituzione coll'altra dei Consolati all'estero, confusione che nel linguaggio giuridico avrebbe potuto portare dannose conseguenze; come pure si è avvisato di dare il nome di *compartimento* anzichè di *circondario* alla più ampia circoscrizione del litorale alla quale è preposto un capitano di porto, riservando quello di *circondario* alla suddivisione del compartimento, parendo questa denominazione più conforme al linguaggio d'ordinario adoperato nelle ripartizioni amministrative del territorio del Regno.

In coerenza di questa innovazione sono state ordinate le svariate disposizioni che principalmente nella parte amministrativa del progetto leggevansi intorno ai consoli e viceconsoli di marina, e ai capitani ed altri ufficiali di porto.

Nè si è creduto nella revisione del progetto trasandare qualche reclamo pervenuto da taluna Camera di commercio contro l'obbligo della cauzione imposto agli armatori o al proprietario dall'articolo 64, il quale riproduceva una legge in vigore nelle antiche provincie del Regno, e da queste estesa alle nuove. La gravezza della condizione imposta da quell'articolo, e la difficoltà di rinvenire chi si presti ad una cauzione anche semplicemente fideiussoria del decimo del valore della nave avevano suscitato nelle nuove provincie vivissimi reclami, e nelle antiche l'avevano fatta andare pressochè in desuetudine, non essendosi quasi alcun caso verificato in cui la nave non offrisse allo Stato una garantia bastevole pel pagamento dei diritti marittimi, e delle spese incontrate in servizio dalla stessa, o in cui gli oggetti salvati in caso di naufragio non bastassero al rimborso delle spese di ricupero. Non sarebbe stato prudente consiglio dopo che il Governo era stato messo in sull'avviso della ripugnanza incontrata da quella disposizione di legge senza una urgente necessità conservarla nel Codice: e quindi la si è cancellata sostituendovi invece l'obbligo personale degl'interessati di pagare le spese di ricupero e i diritti marittimi, quand'anche in caso di naufragio non ci fossero oggetti salvati, o bastevoli a coprire le spese stesse.

E così pure inerendo a moltiplici reclami di capitani e padroni di navi, i quali in atto posseggono l'autorizzazione di estendere i loro viaggi oltre i limiti consentiti dal nuovo Codice ai loro rispettivi gradi, e di comandare navi di maggior portata di quella determinata dal medesimo, si è creduto rispettare questo fatto già autorizzato dal Governo, trovandosi in esso appunto, nella prova cioè felicemente superata di lunghi viaggi, e del comando di navi di grande portata, quella garantia di capacità nautica che il nuovo Codice con altri istituti cerca *a priori* assicurare.

E da ultimo dall'articolo 180, già 197 del progetto, si è creduto cancellare il divieto della caccia nell'interno dei porti, essendo una tale disposizione più acconciamente allogata nella legge di pubblica sicurezza o in quella relativa alla caccia.

In ordine poi alla repressione dei reati marittimi la temperanza nell'applicazione delle pene corporali, e la mitezza delle stesse per quanto la gravezza e l'indole speciale di reati lo consentivano, mentre costituiscono un evidente progresso di questo sui Codici della marina merciantile degli altri Stati, lasciavano assai poco al Governo a modificare e migliorare. Si è quindi creduto poter soltanto ridurre il *minimum* della pena comminata dallo articolo 383 (401 dell'Allegato) al capitano o padrone che in paese estero invochi la protezione di altre Autorità fuori degli Uffiziali consolari nazionali, ad un anno di carcere, parendo eccessiva quella di tre anni stabilita nell'Allegato, e troppo mite quella di tre mesi proposta dalla Commissione speciale, posto mente che la Commissione Senatoria aveva sostituita la reclusione alla semplice sospensione per tale reato indicata col progetto del Ministero: il carcere da un anno a cinque sembra che vendichi abbastanza lo sfregio che si arreca all'Autorità dello Stato, quando la si pone in non cale per invocare la protezione di straniere Potenze.

La soppressione poi delle parole *Amministratore di marina* nell'alinea dell'articolo 264 (282 dell'Allegato A) è paruta necessaria conseguenza della facoltà di prorogare l'arruolamento finito attribuita soltanto all'Ufficiale consolare all'estero, e non all'Autorità marittima nel Regno: la soppressione dell'alinea all'articolo 270 (288 dell'Allegato) era richiesta dalla disposizione imperativa dell'articolo in quanto alla punizione disciplinare, con cui mal si accordava la potestativa di esso alinea nell'identico caso: e la soppressione delle parole *e in difetto il più avanzato in età* all'articolo 295 (313 dell'Allegato) è stato un omaggio ad un sentimento di stretta giustizia, la quale non poteva elevare ad una presunzione di maggiore colpabilità nel reato di ammutinamento la sola più avanzata età del colpevole, disgiunta da ogni esercizio di maggiore autorità, o da altro fatto positivo, e quando per diritto comune i colpevoli di uno stesso reato di cui s'ignori il principale autore, sogliono punirsi tutti colla pena più mite dei complici, anzichè con quella dovuta agli agenti principali.

Son queste, o Sire, le più sostanziali, e pur non gravi innovazioni arrecate al Codice di marina mercantile, oltre a quelle altre poche di redazione, o coordinamento richieste da detti mutamenti sostanziali. I sottoscritti si affidano che per esse non sia alterata l'economia di una legge lungamente studiata, e ne venga invece questa in alcuna sua parte, non che nella redazione, migliorata.

Se la Maestà Vostra non porta dell'opera loro un diverso apprezzamento, vorrà degnarsi di darle l'impronta dell'alta Sua autorità, apponendovi la sua reale firma ed ordinando col seguente Decreto che quale legge dello Stato sia pubblicata ed eseguita.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice per la marina mercantile con le modificazioni riconosciute necessarie, a norma dell' articolo 2 della stessa Legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1. Il Codice per la marina mercantile è approvato e avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.
2. Un esemplare del detto Codice, stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Guardasigilli e dal Ministro della Marina servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.
3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 5 *luglio* 1865
Reg.° 33 *Atti del Governo a c.* 66
AYRES.

(Luogo del Sigillo)
Visto, Il Guardasigilli
G. VACCA.

G. VACCA.
D. ANGIOLETTI.

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I.

dell'amministrazione della marina mercantile

CAPO I.

DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 1. L'amministrazione della marina mercantile dipende dal Ministro di marina.

Il servizio dei porti e delle spiagge fa parte dell' amministrazione della marina mercantile.

Alla navigazione e polizia dei laghi, fiumi e stagni dello Stato sarà provveduto con legge speciale.

2. Il litorale del Regno si divide in compartimenti marittimi, e questi si suddividono in circondari.

Il numero dei compartimenti e dei circondari, la loro circoscrizione ed i capoluoghi dei medesimi sono determinati dalla tabella numero 1 annessa a questo Codice.

3. Per il servizio tecnico ed amministrativo della marina mercantile viene instituito un unico corpo denominato delle Capitanerie di porto, che si comporrà
di capitani di porto,
di ufficiali »
di applicati »

Il numero, la graduazione e l' annuo stipendio del personale predetto sono fissati nella tabella numero 2 annessa a questo Codice.

4. In ogni capoluogo di compartimento risiederà un capitano di porto.

In ogni capoluogo di circondario, meno quello in cui è posto il capoluogo del compartimento, risiederà un ufficiale di porto.

Negli altri punti di approdo di maggiore importanza marittima sarà stabilito un ufficio di porto dipendente da quello del capoluogo del circondario.

5. Nei punti di approdo, dove non abbia sede alcuna autorità marittima, il servizio della marina mercantile potrà essere affidato ad impiegati della dogana, quali delegati di porto, con un' annua gratificazione non maggiore di lire duecento.

6. I funzionari dell'amministrazione della marina mercantile, dal grado di applicato in su, saranno nominati dal Re sulla proposta del Ministro della marina.

L'assegnazione ai varii uffici è fatta dal Ministro della marina.

7. Gli uffici della marina mercantile portano il nome di uffici di porto, e saranno provveduti d' inservienti, di guardiani di porto e di marinai, a tenore del regolamento.

8. I guardiani e marinai addetti al servizio dei porti saranno sottoposti ad una ferma obbligatoria di servizio, la cui durata sarà quella speciale stabilita per la marina attiva. Il modo e le condizioni dell'arruolamento saranno stabilite dal regolamento, il quale provvederà pure alla parte disciplinare di questo personale.

9. Il servizio per la marina mercantile in paese estero è affidato ai regi consoli ed agenti consolari.

CAPO II.

DEL PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

10. I capitani di porto sono incaricati della parte esecutiva dell' amministrazione della marina mercantile, del servizio dei porti, scali, rade, spiagge, calate, moli e ponti situati nel rispettivo compartimento, non che dei fossi e canali che ne fanno parte.

Gli ufficiali di porto esercitano nel loro circondario le incumbenze amministrative che non sieno riservate dalla legge al capitano di porto.

11. I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da questo Codice.

Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

Questa disposizione si applica anche agli ufficiali di porto, ed agli applicati quando sono preposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto.

12. I delegati di porto eseguono nel loro distretto le incumbenze ad essi attribuite dai regolamenti.

13. I capitani e gli ufficiali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse da questo Codice; e nell'esercizio di tali funzioni possono richiedere direttamente la forza pubblica.

14. I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo del compartimento, e gli ufficiali di porto nel rispettivo circondario, sono arbitri necessari delle controversie non eccedenti il valore di lire duecento:

a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene, e dei fossi del distretto;

b) Per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare, e disalberare navi.

15. I capitani ed ufficiali di porto, nelle controversie di cui sopra, provvederanno senza formalità di giudizio, sentite le parti, ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.

Essi dovranno fare di ogni cosa apposito verbale, a seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo.

Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

16. Nelle quistioni eccedenti il valore di lire duecento i capitani ed ufficiali di porto devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e, questo non riuscendo, ne stenderanno un verbale che, colla perizia cui avessero stimato di procedere per lo accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno al tribunale competente.

TITOLO II.

del servizio marittimo

CAPO I.

DELLA GENTE DI MARE

17. La denominazione di gente di mare comprende tutte le persone le quali per la natura della professione marittima sono soggette alle discipline ad esse specialmente imposte da questo Codice.

18. La gente di mare si divide in due categorie, cioè persone addette alla navigazione, e persone addette alle arti ed industrie marittime.

Sono compresi nella prima categoria:

a) I capitani e padroni;

b) I marinai e mozzi;

c) I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati con qualunque denominazione al servizio delle macchine a vapore sulle navi addette alla navigazione marittima;

d) I pescatori addetti alla pesca in alto mare od all'estero.

Sono compresi nella seconda categoria:

a) I costruttori navali;

b) I maestri d'ascia e calafati;

c) I piloti pratici locali;

d) I barcaiuoli, i pescatori del litorale, e gli uomini di rinforzo sulle navi da pesca in alto mare o all'estero.

19. La gente di mare della prima categoria sarà iscritta in apposite matricole.

Ogni iscritto sarà munito di un libretto, nel quale saranno notate le risultanze della matricola.

20. Per essere inscritto si richiedono le seguenti condizioni:

a) Essere cittadino dello Stato;

b) Avere compiuta l'età di anni dieci;

c) Essere stato vaccinato od avere sofferto il vaiuolo naturale;

d) Avere il consenso del padre, della madre o del tutore, quando il richiedente sia minore d'età;

e) Essere domiciliato nel compartimento marittimo in cui si effettua l'inscrizione;

f) Far fede dell'attuale arruolamento a bordo di una nave nazionale.

21. L'inscritto che abbia compiuto ventiquattro mesi di effettiva navigazione e diciotto anni di età, passerà alla classe dei marinai.

22. La gente di mare della seconda categoria sarà inscritta in separati registri nei modi che saranno determinati dal regolamento.

23. Gl'individui, a cui per ragione dell'età non fosse dalle leggi sul reclutamento dell'esercito permesso di espatriare se non a certe determinate condizioni, non potranno essere inscritti se non giustificheranno dell'adempimento delle medesime.

24. Gl'individui della gente di mare che vogliono trasferire il loro domicilio da un compartimento marittimo ad un altro devono prima farne dichiarazione all'ufficio di porto del luogo che si vuole abbandonare. Giunti al nuovo domicilio dovranno, entro otto giorni, presentarsi all'ufficio di porto locale.

CAPO II.

DEI COSTRUTTORI NAVALI E DEI CANTIERI MERCANTILI

25. Niuno potrà costruire navi, se non è munito di patente che lo qualifichi costruttore navale.

26. I costruttori navali sono di due classi:

I costruttori di prima classe possono costruire navi di qualunque portata;

I costruttori di seconda classe non possono costruire navi di portata superiore alle cento e cinquanta tonnellate.

27. Per conseguire la patente di costruttore navale si richiedono le seguenti condizioni:

1.° Avere raggiunto la maggiore età;

2.° Non essere mai stato condannato a pene criminali ed anche correzionali per truffa, falso, od altro reato contro la fede pubblica;

3.° Aver subito con buon esito un esame teorico-pratico secondo i programmi che saranno stabiliti per ciascuna classe.

28. Vi saranno patenti speciali per gl'ingegneri costruttori di navi in ferro.

Le condizioni e i programmi d'esame pel conseguimento di queste patenti saranno stabiliti da speciale provvedimento.

29. Le patenti di costruttore sono accordate in nome del Re dal Ministro di marina.

30. I costruttori navali stranieri, i quali sieno muniti di patente dal proprio Governo, potranno dal Ministro di marina essere autorizzati ad esercitare la loro industria nello Stato.

31. I costruttori prima d'intraprendere la costruzione di una nave dovranno farne dichiarazione al capitano di porto del compartimento.

32. Il costruttore non potrà varare la nave senza il consenso del proprietario.

Prima di procedere al varamento dovrà darsene avviso all'ufficio di porto ed eseguirsi la stazatura di cui all'articolo 43.

33. Il committente la costruzione dovrà dichiarare all'autorità marittima mercantile i partecipi alla proprietà della nave nell'atto stesso in cui gli sarà rilasciata la quietanza a saldo del prezzo della costruzione.

Il costruttore il quale, dopo avere intrapresa la costruzione di una nave per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà della medesima, dovrà farne dichiarazione, come sopra, prima che il varamento abbia luogo.

In mancanza delle dichiarazioni sovra prescritte, la nave sarà intestata rispettivamente al committente o al costruttore.

34. I maestri d'ascia avranno facoltà di costruire piccole barche fino alla portata di trenta tonnellate, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 31, 32 e 33.

35. Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione di navi non potranno farsi che a costruttori navali o a società di costruzioni navali per un periodo di tempo non maggiore di quindici anni, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Sotto il nome di costruttori, per l'oggetto di cui nel presente articolo, si comprendono anche i maestri di ascia.

CAPO III.

DELLE CARTE DI BORDO CHE SERVONO A FAR FEDE DELLE NAZIONALITA'

36. Le carte di bordo di cui devono essere munite la navi nazionali sono:

L'atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio.

37. L'atto di nazionalità enuncia il nome della nave, la sua configurazione, la sua portata ed i proprietari o compartecipi, come pure le parti per cui ciascuno di essi vi è interessato. Sul medesimo è pure inscritto il passaporto che abilita la nave alla navigazione.

38. Gli atti di nazionalità sono rilasciati in nome del Re dal Ministro di marina, secondo le forme che saranno prescritte dal regolamento.

39. Nessuna nave può essere considerata nazionale, nè inalberare la bandiera dello Stato, se non è munita dell'atto di nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al servizio dei porti e delle spiagge.

40. Per ottenere l'atto di nazionalità le navi dovranno appartenere a cittadini dello Stato, od a persone che vi abbiano domicilio da cinque anni almeno.

Tuttavia gli stranieri, anche non domiciliati nè residenti nello Stato, potranno partecipare alle proprietà delle navi nazionali fino alla concorrenza di un terzo.

41. Lo straniero che a qualunque titolo abbia acquistato la proprietà di una nave nazionale per una quota maggiore del terzo del suo valore, dovrà, entro il termine di un anno, fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualità volute da questo Codice.

In difetto ne sarà ordinata dal tribunale la vendita sulla istanza dell'autorità marittima.

42. Veruna nave proveniente da vendita fatta da un suddito di Potenza in istato di ostilità con una Potenza in istato di pace col Governo del Re potrà ottenere la nazionalità italiana.

Potrà però il Ministro della marina, costandogli della verità della vendita, accordare la nazionalizzazione.

43. Per ottenere l'atto di nazionalità la nave dovrà essere stazata secondo il metodo e le norme che saranno determinate dal regolamento.

44. La indicazione delle partecipazioni nella proprietà della nave deve farsi per carati o per frazioni di carato.

45. Tutte le navi nazionalizzate saranno descritte in apposita matricola.

46. La nave sarà inscritta sulla matricola del compartimento marittimo ove è domiciliato il proprietario.

Quando vi sieno più proprietari la iscrizione si farà presso il compartimento in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvero l'armatore od il rappresentante, di cui all'articolo 53.

47. L'atto di nazionalità è valevole per tutta la durata della nave, quando questa non cambi denominazione o conformazione.

48. I trapassi di proprietà eseguiti secondo le leggi saranno denunciati all'autorità marittima nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Regolamento.

49. Se il proprietario vorrà procedere alla demolizione della nave, dovrà farne la dichiarazione al capitano di porto del compartimento nello Stato, ed all'estero agli ufficiali consolari.

50. La nave, della quale non si abbia da due anni notizia, sarà cancellata dai ruoli.

51. I ruoli di equipaggio, di cui ogni nave deve essere munita, sono spediti dai capitani ed ufficiali di porto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

CAPO IV.

DEI PROPRIETARI E DEGLI ARMATORI DELLE NAVI

52. È armatore colui che impiega la nave per uno o più viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari, ed affidandola alla direzione di un capitano o padrone, sia egli o no il proprietario della nave.

53. Prima dell'armamento della nave dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al capitano od ufficiale di porto nello Stato, e dinanzi all'ufficiale consolare all'estero, ovvero si dovrà esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresentano.

In mancanza di tale dichiarazione e giustificazione sarà considerato armatore il proprietario che rappresenti più della metà degli interessi della nave; o se non vi sia chi rappresenti più della metà della nave, saranno considerati armatori tutti i compartecipi.

Coloro che saranno dichiarati armatori per una spedizione o viaggio, saranno considerati come tali nelle spedizioni successive, se non vi sono dichiarazioni contrarie.

54. Quando nè il proprietario, nè l'armatore sieno domiciliati nel compartimento in cui è o deve essere inscritta la nave, o quando vi sieno più partecipi nella proprietà della stessa nave, o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è inscritta, perchè li rappresenti dinanzi all'autorità marittima.

55. I proprietari e gli armatori sono responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capitano o padrone nell'esercizio delle sue funzioni.

56. I proprietari e gli armatori sono ancora responsabili solidariamente per il pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione e le paghe e per le ritenzioni di paghe dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico della nave, quand'anche in caso di naufragio non vi fossero oggetti della nave salvati, o il loro valore non coprisse le spese stesse.

Pel rimborso della spesa in questo articolo indicata, i capitani di porto potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del presidente del tribunale civile; salvo il richiamo al tribunale medesimo dentro il termine di giorni dodici, e dietro il pagamento della somma, di cui il reclamante farà fede con apposita quietanza unita al ricorso, che non sarà altrimenti ammesso.

CAPO V.

DEI CAPITANI E PADRONI

57. Niuno può comandare una nave mercantile colla bandiera dello Stato, se non è patentato capitano o padrone, od altrimenti autorizzato a termini di questo Codice.

58. I capitani si dividono in due categorie, cioè: capitani di lungo corso e capitani di gran cabottaggio.

Vi è una sola categoria di padroni.

59. I capitani di lungo corso possono comandare navi di qualunque portata, ed estenderne la navigazione a qualunque viaggio dei due emisferi.

La navigazione dei capitani di gran cabottaggio è circoscritta alle coste del Mediterraneo, del mar Nero, del mare d'Azoff e delle isole corrispondenti; uscendo dallo stretto di Gibilterra, alle coste oceaniche di Spagna, di Portogallo, di Francia, delle Isole Britanniche, mar del Nord, mar Baltico ed alle coste d'Africa sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez, al mar Rosso, golfo Persico e coste indiane sino a Bombay ed isole adiacenti.

I capitani di gran cabottaggio non possono comandare navi di una portata superiore alle cinquecento tonnellate.

La navigazione dei padroni è limitata alle coste del Mediterraneo e sue isole, e non possono i medesimi comandare navi di una portata superiore a cento tonnellate.

60. I marinai nazionali, i quali abbiano ventiquattro anni di età e cinque anni di effettiva navigazione, sappiano leggere e scrivere ed abbiano conoscenza della bussola, potranno essere autorizzati a comandare navi di una portata non maggiore di trenta tonnellate per il piccolo traffico di costa entro i limiti determinati dal regolamento.

61. I capitani di gran cabottaggio ed i padroni che si trovassero in paesi posti al di là dei limiti assegnati alla loro navigazione, potranno essere autorizzati dai regii consoli a comandare navi di bandiera nazionale per il traffico nei canali e fiumi in tutta la loro estensione, e lungo le coste marittime entro un raggio di trecento miglia marine a partire dal porto del loro armamento.

62. Per conseguire le patenti di capitani di lungo corso o di gran cabottaggio e quelle di padrone, si richiedono le condizioni seguenti:

a) Essere cittadino dello Stato;

b) Avere l'età di ventiquattro anni compiti;

c) Non essere mai stato condannato a pene criminali ed anche correzionali per truffa, furto, falso od altro reato contro la fede pubblica;

d) Avere tre anni di effettiva navigazione per conseguire le patenti di padrone, e di quattro anni per le patenti di capitano.

Questa navigazione dovrà almeno per metà essere compiuta su navi nazionali, e per un anno essere stata eseguita in viaggi della classe a cui aspira il candidato, o di una classe superiore;

e) Avere superato con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i programmi che saranno stabiliti dal regolamento.

63. I capitani e padroni, i quali avessero ottenuta la naturalità, non potranno conseguire lo scambio delle loro patenti, se non coll' adempimento delle condizioni prescritte pel grado a cui aspirano.

Tuttavia il Ministro di marina potrà, secondo i casi, dispensarli dall' esame, previo il voto favorevole del Consiglio dell' Ammiragliato.

64. Gli ufficiali di vascello, i piloti e secondi piloti, e gli allievi di pilotaggio della regia marina provvisti di pensioni di riposo, riformati, congedati o dimissionari, potranno ottenere le patenti di grado nella marina mercantile, cioè: gli ufficiali di vascello ed i piloti quelle di lungo corso; i secondi piloti quelle di capitano di gran cabottaggio; e gli allievi di pilotaggio quelle di padrone.

Il conferimento di tali patenti sarà subordinato alle condizioni di età, di navigazione ed altre stabilite dall' articolo 62, eccettuata quella dell' esame.

65. Le patenti per capitano sono rilasciate a nome del Re dal Ministro di marina, e quelle per padrone dai capitani di porto col visto del Ministro della marina.

CAPO VI.

DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI E DEGLI UFFICIALI DI BORDO

66. Nella composizione degli equipaggi delle navi sono considerati ufficiali di bordo sotto la dipendenza del capitano:

1.° Il secondo, il quale sostituisce il capitano allorchè questo è assente;

2.° Il piloto;

3.° Il medico-chirurgo di bordo;

4.° Il macchinista in primo sui piroscafi;

5.° Il macchinista in secondo;

6.° Il sopraccarico, unicamente per quanto riguarda le sue attribuzioni commerciali.

Sono considerati sotto-ufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo:

1.° Il nostromo o nostromi, i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sull' attrezzatura della nave;

2.° Il piloto pratico per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave;

3.° Il maestro d' ascia per gli effetti soltanto dell' abbandono della nave;

67. Per essere ammesso a navigare in qualità di secondo si dovranno adempiere le seguenti condizioni:

a) Avere compiuto l' età d' anni ventuno;

b) Avere ventiquattro mesi di navigazione effettiva sopra navi nazionali;

c) Aver superato l' esame di padrone.

Nei viaggi al di là dei limiti prescritti per la navigazione dei capitani di gran cabottaggio, il secondo di bordo dovrà avere il grado di capitano.

68. Per essere imbarcato come piloto si richiedono in tutti i casi trentasei mesi di navigazione da marinaio, dei quali una metà sopra navi nazionali.

69. Le condizioni necessarie per esercitare l' arte di macchinista, tanto in primo che in secondo, saranno determinate dal regolamento.

70. In tutti i casi, eccettuati quelli di navigazione di padroni e di costa, sarà obbligatorio l' imbarco di un secondo.

71. Il numero minimo d' equipaggio per ciascuna classe di navi sarà stabilito dal regolamento.

Nell' armamento della nave il capitano e due terzi almeno dell' equipaggio devono essere nazionali.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno però secondo l'esigenza dei casi permettere l' arruolamento di marinai esteri al di là della prescritta proporzione.

Quanto al capitano o padrone non sarà permesso di far ricorso ad esteri, se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di nazionali.

72. Nessun nazionale potrà essere ammesso a far parte dell' equipaggio di una nave mercantile, se non sia inscritto nelle matricole o nei registri della gente di mare.

73. Alle convenzioni di arruolamento fra il capitano, padrone od armatore e le persone dell' equipaggio provvedono le leggi commerciali, salva l' osservanza degli articoli 74 e 75.

74. Le persone dell' equipaggio tuttavia soggette all' obbligo della leva non potranno essere sbarcate in paese estero, ancorchè fosse finito l' arruolamento o vi fosse il consenso delle parti.

75. Se un individuo dell' equipaggio di un legno nazionale fosse sbarcato o abbandonato in paese estero od in un porto dello Stato diverso da quello dell' arruolamento, senza che abbia ricevuto contemporaneo arruolamento sopra altra nave, le spese del di lui ritorno in patria saranno poste:

a) A carico della nave, e saranno sborsate dal capitano o padrone all'ufficiale consolare o all'autorità marittima, nell'atto dello sbarco, in tutti i casi in cui la persona sbarcata sia stata congedata dall' armatore, capitano o padrone per qualunque causa non procedente dal fatto o dalla volontà dell' arruolato;

b) A carico dell' armatore, quando lo sbarco sia conseguenza di naufragio o di altra forza maggiore, e saranno pagate sul prodotto degli avanzi, se ve ne ha, della nave e dei suoi attrezzi, e sui noli delle mercanzie salvate;

c) A carico della persona sbarcata, se

lo sbarco sia conseguenza di malattia o di ferita, la cura delle quali sia dalle leggi posta a carico dell' arruolato.

I capitani o padroni e gli armatori, meno i casi di sbarco per causa di reato, saranno responsabili verso lo Stato delle spese occorse pel ritorno in patria delle persone dell' equipaggio, salvo il loro regresso verso chi di diritto.

76. Le indennità di via che pel disposto del precedente articolo si dovessero anticipare dal capitano o padrone alle persone congedate, saranno determinate dal regolamento.

In tutti gli altri casi sarà provveduto al ritorno della gente di mare per cura dell' ufficiale consolare o dell' autorità marittima.

La liquidazione e il rimborso delle spese occorse avranno luogo nei modi stabiliti dal regolamento.

CAPO VII.

DELLE VISITE SULLE NAVI E DELLE PARTENZE

77. Ogni nave che intraprende una navigazione, deve trovarsi in buono stato di navigabilità, e soddisfare alle condizioni di sicurezza e di buona costruzione che saranno prescritte dal regolamento.

Inoltre dovrà essere munita degli attrezzi, corredi ed istromenti che saranno parimente determinati dal regolamento.

78. Niuna nave potrà mettersi in navigazione, se non ne sarà accertato da apposita visita e perizia il buono stato di navigabilità.

I legni che esercitano il piccolo traffico della costa ed i battelli pescarecci, meno quelli addetti alla gran pesca, sono esenti dalla visita.

79. La visita delle navi a vela od a vapore dovrà farsi ad ogni viaggio che intraprendono di lungo corso o di gran cabottaggio.

Per le navi destinate ad altri viaggi, la visita si farà di anno in anno, se sieno a vela, e di tre in tre mesi, se a vapore.

80. Le navi subiranno alla partenza una seconda visita, la quale sarà principalmente diretta a verificare che la nave non sia eccessivamente caricata, e ad accertare che sia munita degli oggetti di corredo ed altri attrezzi di cui all' articolo 77.

81. Il tempo, il modo e la forma di procedere alla visita, saranno determinati dal regolamento.

82. Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicabili alla visita delle navi che armassero o caricassero in paese estero.

In questi casi gli ufficiali consolari provvederanno per l' eseguimento delle visite.

83. I capitani o padroni non potranno ottenere le carte di bordo, se non giustificheranno essersi uniformati alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Parimente gli uffici dei porti non permetteranno la partenza delle navi soggette a seconda visita, se non consterà che questa sia stata eseguita con esito soddisfacente.

84. Gli agenti di sanità marittima non rilasceranno le patenti od i permessi sanitari di cabottaggio, se i capitani o padroni delle navi nazionali non presenteranno loro il ruolo di equipaggio, munito del visto dell' autorità marittima del luogo.

Le stesse disposizioni saranno applicabili ai capitani e padroni delle navi estere, per le quali le carte di bordo dovranno inoltre essere munite del *visto* del rispettivo console.

CAPO VIII.

DEL TRASPORTO DEI PASSEGGIERI

85. È delegata all' amministrazione della sanità marittima l'ispezione e la vigilanza sul trasporto dei passeggieri secondo le norme prescritte dai successivi articoli.

86. Il regolamento determinerà il numero dei passeggieri secondo la qualità dei viaggi e delle navi, come pure stabilirà le condizioni per l'assetto interno della nave, la disposizione delle *cuccette*, la provvista dei viveri e tutte le altre norme e cautele.

87. Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero delle persone imbarcate, l'autorità sanitaria potrà vietare l'imbarco d'individui ammalati o convalescenti di lunga e grave malattia.

Qualora per siffatta ragione una persona imbarcata dovesse lasciarsi a terra, dovrà essere sbarcata con essa anche la sua famiglia, ove lo richieda, e sarà loro restituito quanto avessero già pagato in conto di nolo.

88. L' imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabottaggio d' individui mentecatti, idioti, sordimuti, ciechi o storpi, o di ragazzi minori degli anni quindici, non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti, tutori, o vi sia persona che offra garanzia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione.

89. Ne'viaggi fuori lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez, quando il numero degli individui imbarcati, compreso l'equipaggio, ecceda i cento e cinquanta, sarà obbligatorio l'imbarco di un medico da approvarsi dall'amministrazione sanitaria sulla proposta del capitano o dell' armatore.

90. Nella visita, di cui all'articolo 80, si verificherà se siano osservate le prescrizioni del regolamento riguardanti il trasporto di passeggieri.

91. Le precedenti disposizioni si applicano anche alle navi estere che imbarcano passeggieri nello Stato.

Le visite però saranno eseguite previo avviso al rispettivo agente consolare.

Per guarentire l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti, i capitani di navi estere dovranno fornire cauzione nei modi e per l'ammontare a determinarsi dal regolamento.

CAPO IX.

DELLA POLIZIA DI BORDO

92. I capitani e i padroni devono mantenere l'ordine e la polizia della propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate in qualsivoglia qualità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie ed il successo della spedizione.

A questo effetto i capitani e padroni potranno valersi del potere disciplinare loro accordato da questo Codice.

In nessun caso il capitano o padrone potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti alle autorità marittime, od agli ufficiali consolari all'estero, per porgere reclami.

Oltre il giornale nautico, prescritto dalle leggi commerciali, i capitani o padroni terranno a bordo di ogni nave maggiore di trenta tonnellate un registro di disciplina, nel quale saranno annotate le mancanze, le punizioni e tutte le indicazioni prescritte da questo Codice.

93. Se a bordo di una nave siasi commesso durante la navigazione un crimine o delitto, il capitano o padrone dovrà procedere a termini dell'articolo 436.

Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o padrone procederà a norma del successivo articolo 437.

94. Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste d'acqua e le vettovaglie, il capitano o padrone dovrà provvedere al bisogno della gente imbarcata con tutt' i mezzi possibili.

A questo effetto egli deve procurare di rifornirsene dalle navi che incontrasse, od altrimenti approdando al più vicino luogo, quand' anche fosse per ciò necessario deviare di rotta.

95. Se la gente dell' equipaggio non riceve l'intera razione convenuta prima della partenza, ed in mancanza di convenzione quella stabilita dal regolamento, mentre esistevano a bordo provviste in sufficiente quantità, o essendo queste mancate od alterate era possibile rifornirle, sarà dovuta all'equipaggio una indennità senza pregiudizio delle pene incorse dal capitano.

Se la riduzione della razione fosse necessaria per forza maggiore, sarà dovuto al marinaio l'equivalente in danaro. Il caso di forza maggiore dovrà risultare da un processo verbale consegnato sul giornale e sottoscritto dagli ufficiali di bordo.

96. Le persone dell' equipaggio, in numero non minore del terzo, potranno reclamare contro la qualità ed insufficienza dei viveri presso l'autorità marittima nello Stato, ed all'estero presso l'ufficiale consolare, od in difetto presso i comandanti dei regii legni, od in mancanza di questi presso l'autorità locale.

Queste autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone che provveda immediatamente; e, questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio o prendendo la somma necessaria ad imprestito sul corpo o sulla chiglia della nave, o facendo vendere o dando in pegno merci nel limite dei bisogni.

97. Verificandosi l' imbarco clandestino di armi da fuoco o di armi bianche, di polvere, di materie infiammabili, dovranno tali oggetti essere sequestrati dal capitano o padrone, e potranno, a seconda dei casi, essere distrutti o custoditi nella propria camera, per essere, compiuto il viaggio, confiscati.

Sarà inoltre l'autore dell'imbarco clandestino punito con multa estendibile a lire duecento.

98. I capitani e padroni sono responsabili degli oggetti e denari lasciati dalle persone che fossero decedute al loro bordo.

Essi devono formare inventario per renderne conto all'autorità marittima nello Stato, ed agli uffiziali consolari all'estero, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

99. Gli oggetti di cui nell'articolo precedente, quando vi fosse pericolo di deperimento e vi concorresse altro giusto motivo, potranno dagli uffici di porto, o dagli ufficiali consolari all'estero, essere posti in vendita.

Saranno distrutti dal capitano o padrone dietro processo verbale firmato dagli ufficiali di bordo e registrato nel giornale nautico, quando il conservare i surriferiti oggetti potesse essere nocivo all' igiene di bordo.

100. Qualora gli oggetti di cui nei due precedenti articoli non sieno reclamati dagli aventi diritto nel termine di un anno dal giorno dell' avviso, che si darà nella forma stabilita dal regolamento, saranno venduti in subasta.

Il prodotto dei medesimi, come pure il denaro lasciato dal defunto, dedotte le spese, sarà depositato nella cassa dei depositi e prestiti per conto di chi spetta.

CAPO X.

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

101. Le navi della marina mercantile inalberano la bandiera nazionale, secondo il modulo e le proporzioni stabilite dal regolamento.

Esse, in corso di navigazione, devono avere a bordo, oltre i documenti indicati nell' articolo 36, i verbali di visita.

102. Se per infortunio od altra forza maggiore si perdessero in viaggio le carte di bordo, dovrà il capitano o padrone farne constare nel primo luogo di approdo all' ufficio di porto, od al regio ufficiale consolare. Se l'approdo avrà luogo in paese estero, l' ufficiale consolare lo munirà di carte provvisorie per continuare la navigazione.

Saranno pure munite di un atto di nazionalità provvisorio e di un ruolo anche provvisorio le navi che fossero costrutte od acquistate all' estero per essere nazionalizzate.

103. Le navi da guerra dello Stato esercitano la sorveglianza di polizia sulle navi nazionali, così in alto mare che in paese

estero, ove non sia un agente consolare o dietro invito di questo.

A questo fine i comandanti delle medesime possono procedere alla visita della nave, all'ispezione delle carte di bordo, ricevere le denunzie e le querele dei capitani e delle persone imbarcate, e farsi consegnare i delinquenti.

Le navi che mancassero di alcuna delle prescritte carte di bordo, o che avessero carte di bordo false, saranno condotte in un porto dello Stato od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un regio ufficiale consolare.

104. Ogni nave da guerra dello Stato, quantunque non destinata all'ufficio d'incrociatore, la quale incontrasse in qualunque mare una nave nazionale, che per trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 341 e 342 di questo Codice, fosse sospetta di attendere alla tratta di schiavi, è autorizzata alla cattura della medesima ed a condurla nei porti dello Stato, od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un regio ufficiale consolare.

105. I capitani e i padroni che incontrassero in mare, o ritrovassero nei porti esteri qualche nave da guerra dello Stato, dovranno somministrare i ragguagli, le informazioni, e le notizie di cui fossero richiesti.

106. Dovranno ancora i capitani e padroni obbedire alla chiamata delle navi da guerra di Potenze amiche, ed essendone richiesti giustificare la propria nazionalità, sotto pena di decadere dalla protezione del Governo, qualora fossero danneggiati in conseguenza del rifiuto.

Non sono però tenuti in tempo di pace a sottoporsi ad alcuna visita o ad altro atto di giurisdizione per parte delle navi estere, salvo quanto è stabilito relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedire la tratta degli schiavi.

I capitani e padroni ai quali fosse fatta violenza debbono protestare, e farne apposita relazione all'autorità competente.

107. Appartiene esclusivamente al capitano o padrone il comando della nave in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica.

È proibita qualunque convenzione diretta ad eludere il disposto del presente articolo.

108. Mancando per qualsiasi causa il capitano o padrone, il comando della nave apparterrà di diritto al secondo, e in difetto agli altri ufficiali di marineria di bordo, secondo il loro grado, e poi al nostromo, fino al primo luogo di approdo; dove, in mancanza delle disposizioni degli armatori, sarà provveduto dall'autorità marittima o consolare.

109. È vietato ai capitani o padroni d'imbarcare sulla nave da essi comandata armi o munizioni da guerra, senza che siano descritte sul ruolo d'equipaggio dall'autorità marittima o dagli ufficiali consolari, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento.

Non potrà farsi alcun aumento tanto nelle armi e munizioni, quanto negli uomini dell'equipaggio, senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari.

110. I capitani o padroni, per ciò che concerne l'illuminazione per la navigazione notturna, i segnali in tempo di nebbia e la direzione della nave per evitare gli scontri, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del relativo regolamento.

Inoltre nell'entrata od uscita da un porto, in passaggi di canali ed in tutte le altre circostanze, in cui maggiori possono essere i pericoli, devono trovarsi in coperta assistiti dagli ufficiali di bordo.

111. Qualunque sia il pericolo, la nave non potrà essere abbandonata senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinai.

In questo caso il capitano o padrone deve sempre essere l'ultimo a scendere dal bordo, e salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi.

112. Se una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, come pure ogniqualvolta, in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso alla nave, ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà redatto analogo processo verbale, e si procederà dall'autorità marittima nello Stato, e dall'ufficiale consolare all'estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro e sulla condotta del capitano o padrone, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o padrone, o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni e i documenti spediti all'autorità competente per l'opportuno procedimento.

113. È vietato ai capitani e padroni che si trovano in paese estero di concedere asilo ad individui, anche nazionali, che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni.

114. I capitani o padroni delle navi nazionali devono dare ricovero agl'individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risiedesse alcun ufficiale consolare dello Stato.

Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero per qualunque ragione nella necessità di far ritornare in patria, purchè il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per cinquanta tonnellate di portata.

Le spese di mantenimento e del nolo, così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolate e rimborsate nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

Nulla è innovato alle leggi sui consolati per quanto riguarda il trasporto dei delinquenti.

CAPO XI.

DEGLI ARRIVI DELLE NAVI

115. All'arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato per destinazione o per rilascio, gli agenti della sanità maritti-

ma incaricati della visita sanitaria si faranno presentare il giornale di bordo e vi apporranno il loro *visto*.

116. I capitani o padroni sono obbligati di presentarsi personalmente al loro arrivo, subito dopo ammessione a pratica, all'ufficio di porto nello Stato od all'ufficiale consolare in paese estero, e di consegnar loro le carte di bordo.

117. Entro ventiquattro ore dall'arrivo e dall'ammessione a pratica nei porti dello Stato, i capitani e padroni dovranno pure consegnare all'ufficio di porto il registro di disciplina.

I padroni delle navi che non hanno registro di disciplina, dovranno nell'egual termine denunciare i reati commessi al loro bordo.

Nell'uno e nell'altro caso dovranno entro lo stesso termine render conto delle pene da essi inflitte alle persone dello equipaggio, come pure del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

118. I capitani e padroni delle navi nazionali sono tenuti di dare, circa il loro viaggio, agli offici di porto ed all'ufficiale consolare del luogo dell'approdo, quelle informazioni di cui fossero richiesti.

119. I capitani e padroni delle navi nazionali devono, quando ne siano richiesti, presentare alle autorità marittime nello Stato, ed agli ufficiali consolari all'estero, le persone del loro equipaggio ed i passeggieri, per quei confronti che fossero del caso.

CAPO XII.

DEI NAUFRAGI E DEI RICUPERI

120. Il capitano di un legno nazionale il quale incontri qualche nave, anche straniera o nemica, in pericolo di perdersi, deve accorrere in suo aiuto e prestarle ogni possibile assistenza.

121. Il capitano di una nave che avesse prestato soccorso ad un'altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni.

Se il soccorso sia stato prestato con rischio della nave o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati.

Tanto pei danni, quanto pel premio di cui sopra, competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico da avere grado dopo le spese di giustizia, e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali.

122. Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualcho navo sulle costo dello Stato, sarà provveduto dall'ufficio di porto al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l'autorità marittima.

In mancanza di autorità marittima o di delegati di porto, spetta al sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti.

L'autorità che procede al salvataggio avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona.

123. In mancanza del capitano, dei proprietari, degli assicuratori della nave e del carico o dei loro mandatari legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli oggetti naufragati incombono esclusivamente all'autorità marittima.

124. Se la nave sia di bandiera estera, l'ufficio di porto ne informerà immediatamente l'agente consolare della nazione a cui la nave appartiene, e, qualora questi ne faccia domanda, gli lascerà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto.

125. Chiunque avrà raccolto o ricuperato tali oggetti provenienti da naufragio, dovrà farne l'immediata consegna alla persona, che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al sindaco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero.

126. La retribuzione delle persone accorse al salvataggio sarà regolata dall'autorità marittima, secondo l'importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio, ed il pericolo incorso per eseguire il salvamento.

127. Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio, tanto della nave, come delle persone o mercanzie, sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare, o al momento del sinistro.

128. Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del corredo.

129. Le spese alle quali dà luogo l'infortunio sono a carico del ricupero.

Occorrendo l'urgenza di un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito dallo Stato sulla domanda del capitano di porto del compartimento marittimo.

130. Per soddisfare alle spese di ricupero e alle relative mercedi, il capitano di porto potrà ordinare in tutto od in parte la vendita delle cose salvate.

Potrà pure ordinare la vendita di quegli oggetti che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse grave spesa.

131. Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di porto diffiderà, mediante avviso da inserirsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, gl'interessati a giustificare le loro ragioni di proprietà sugli oggetti ricuperati.

Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che sieno comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto ne farà eseguire la vendita e consegnare il prezzo nella cassa dei depositi della gente di mare per conto di chi spetta.

132. Decorsi cinque anni senza che alcuno abbia fatto reclami, o se i fatti reclami sieno stati rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà all'erario dello Stato.

133. Sul prodotto della vendita della nave e del carico saranno privilegiate nell'ordine seguente:

1.° Le spese di vendita;

2.° Le spese di salvataggio e custodia degli effetti naufragati, comprese le rimunerazioni delle persone accorse al salvataggio, e le spese di trasferta degli impiegati di porto.

Sugli avanzi della nave e sui noli saranno privilegiati gli alimenti del capitano e dell'equipaggio, le indennità di via pel loro ritorno in patria ed i salari dell'equipaggio stesso; indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commerciali.

134. Coloro che trovassero in alto mare una nave abbandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all'autorità marittima entro ventiquattr'ore dal loro approdo.

Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra, gl'inventori avranno diritto, oltre al rimborso delle spese, all'ottavo del valore della nave e del carico salvato.

Se invece la nave fosse trovata in vista da terra, coloro che l'avranno salvata avranno diritto al rimborso delle spese, e ad una ricompensa come è stabilito all'articolo 121.

135. Le merci, gli attrezzi e altri oggetti d'ignota provenienza trovati sul litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua, o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi o canali, salvo che il loro valore non eccedesse lire cinque, come pure le vesti ed altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, dovranno dagl'inventori essere denunciati entro ventiquattr'ore all'autorità marittima locale, od altrimenti al sindaco.

Gl'inventori che faranno la consegna entro il termine sopra stabilito, avranno diritto al rimborso delle spese ed al premio del decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, ed ove la somma od il prezzo eccedesse lire duemila, al vigesimo del soprappiù.

136. Nei casi di cui nei precedenti due articoli, il capitano di porto provvederà al ritiro ed alla custodia o vendita delle cose salvate, ed alla pubblicazione degli avvisi, come agli articoli 130 e 131.

Qualora il residuo delle cose ricuperate non sia reclamato dagli aventi diritto, nel termine di anni cinque nei casi previsti dall'art. 134, ed entro quello di un anno nei casi previsti dall'art. 135, o quando i reclami sieno stati rigettati con sentenza passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il detto residuo sarà devoluto all'inventore.

137. Se una nave sia sommersa senza lasciar traccia apparente sulle acque, il capitano di porto del compartimento marittimo in cui è avvenuto il sinistro ne pubblicherà immediatamente avviso circostanziato.

Ove, entro il termine di due mesi dalla fatta pubblicazione, i proprietari o gli interessati nella nave o nel carico non compariscono a dichiarare di volerne operare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere quattro mesi senza porre mano alle operazioni, o dopo avervi posto mano le abbandonassero per un termine di altri quattro mesi da decorrere dal giorno in cui fossero stati posti in mora a proseguirle, le cose sommerse si riterranno come abbandonate, e cederanno a profitto dello Stato, salvo il prescritto dagli articoli 174 e 176.

138. Nei casi previsti dagli articoli 134 e 135 l'equipaggio della nave che avrà trovato gli oggetti abbandonati o perduti, avrà parte nel premio che spetta alla nave nel modo che segue:

Se l'arruolamento è *a parte*, il premio sarà compreso negli utili del viaggio, e ripartito nelle medesime proporzioni.

Se l'arruolamento è *a mese* od *a viaggio*, metà del premio apparterrà agli armatori, e l'altra metà sarà ripartita fra le persone dell'equipaggio in proporzione dei rispettivi salari.

Qualora per operare il salvamento siasi dovuto prolungare il viaggio, l'arruolato *a viaggio* avrà inoltre diritto all'aumento di salario secondo le leggi commerciali.

CAPO XIII.

DELLA PESCA

139. La pesca nei mari dello Stato si divide in pesca *limitata* e in pesca *illimitata*.

La pesca *limitata* è quella che si fa in vicinanza di terra, nei limiti del compartimento a cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque sieno salate ed abbiano comunicazione col mare.

La pesca *illimitata* è quella che si fa lungo le coste dello Stato al di là dei limiti di cui sopra.

140. La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta agli uffici di porto, per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione.

Alle regole d'ordine e di polizia dello esercizio della pesca è provveduto con leggi e regolamenti per cura e sulla proposta dei competenti dicasteri.

141. Lo stabilimento di tonnare o mugginare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non per concessione del Ministro di marina, di concerto con quello da cui la pesca dipende.

Questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone, e con le altre condizioni ed oneri che saranno determinati nei relativi decreti.

Sarà ugualmente soggetto a concessione dell'amministrazione dello Stato nei modi sovra indicati lo stabilimento nei mari o nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne, senza pregiudizio dei diritti già acquistati da altri su tali pesche.

142. La pesca del corallo nei mari dello Stato sarà sottoposta al pagamento di un'annua somma da stabilirsi con decreto reale.

Le navi estere, le quali non sieno per trattati ammesse a pescare alle stesse condizioni delle nazionali, pagheranno il doppio del canone da stabilirsi come sopra.

143. La pesca del pesce nei mari dello Stato sarà esente da qualsiasi contribuzione per i legni dei pescatori nazionali e per gli esteri ammessi in forza dei trattati a pescare alle stesse condizioni dei nazionali.

I legni dei pescatori esteri, non assimi-

lati ai nazionali da speciali trattati, pagheranno una somma da fissarsi con reale decreto.

144. I battelli esercenti la pesca *limitata* saranno provveduti di una *licenza* da rinnovarsi ogni anno.

Quelli destinati alla pesca *illimitata*, o all'estero, saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione.

145. I battelli pescherecci di nazioni estere ammessi a pescare nei mari dello Stato, e muniti della licenza di cui al precedente art. 144, saranno soggetti a tutte le discipline stabilite pei nazionali.

146. Le barche, destinate unicamente al servizio locale delle tonnare e delle mugginare, sono esenti dall'obbligo delle carte di bordo e della licenza di cui all'articolo 144, e saranno soggette soltanto alle discipline di polizia marittima.

147. Chiunque vorrà assumere la direzione di un battello destinato alla pesca limitata dovrà avere compito l'età di ventun anno, ed avere diciotto mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaio.

148. Per comandare battelli destinati alla pesca illimitata od all'estero, ed ottenerne apposita autorizzazione si richiedono:

a) L'età di ventiquattro anni compiti;

b) L'iscrizione nella matricola della gente di mare;

c) Mesi trentasei di effettiva navigazione, della quale la metà almeno sopra navi nazionali;

d) La prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

149. Per le pesche al di là dello stretto di Gibilterra, del canale di Suez, e del Bosforo, chi dirige la nave dovrà almeno avere il grado di capitano di gran cabottaggio o di lungo corso, secondo i mari nei quali si esercita la pesca giusta la limitazione prescritta da questo Codice.

CAPO XIV.

DELLA CASSA DEI DEPOSITI DELLA GENTE DI MARE

150. In ogni capoluogo di compartimento marittimo è stabilita una cassa sotto la denominazione di *cassa dei depositi della gente di mare*, la quale è amministrata dai capitani di porto, e tenuta dai tesorieri o dagli altri contabili dello Stato.

151. Questa cassa è destinata a ricevere in modo provvisorio, e finchè non se ne possa legalmente disporre:

1.° Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

2.° Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

3.° Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o ricuperati in mare;

4.° Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'erario, quanto della gente di mare.

152. È accordata ai tesorieri od altri contabili la provvisione dell'uno per cento da prelevarsi su tutte le somme ricevute in deposito nell'interesse esclusivo dei particolari.

153. Le norme per la contabilità di detta cassa saranno determinate dal regolamento.

CAPO XV.

DISPOSIZIONI GENERALI

154. Tutti gl'inscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare devono obbedienza ai capi degli uffici di porto, agli ufficiali consolari, ed ai comandanti delle navi da guerra dello Stato che si trovano in alto mare, o nei paesi esteri in cui non risieda alcun uffiziale consolare; e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio dei nazionali, per l'onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo.

Essi saranno inoltre tenuti di presentarsi all'ufficio delle autorità suddette a semplice loro richiesta.

155. Occorrendo una somma di danaro per provvedere al ritorno od assistenza di marinai naufragati, od altrimenti rimasti privi della loro nave, l'anticipazione sarà fatta dall'erario nazionale.

156. Pel cambio delle attuali patenti di capitano e padrone con quelle prescritte da questo Codice, come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle provincie del regno, in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria, sarà provveduto con norme speciali stabilite per decreto reale.

I costruttori navali, di cui in quest'articolo, dovranno giustificare il reale e pieno esercizio della loro industria prima della pubblicazione di questo Codice.

I capitani e padroni, ed i marinai abilitati al piccolo traffico od alla pesca, i quali con data anteriore al 1.° gennaio 1865 posseggano l'autorizzazione di estendere i loro viaggi oltre ai limiti assegnati per i loro rispettivi gradi, od abbiano comandato navi di portata superiore a quella rispettivamente determinata dagli articoli 59 e 60, continueranno a godere di consimili facoltà.

TITOLO III.

del servizio dei porti e delle spiagge

CAPO I.

DEL LIDO DEL MARE E DELLE SPIAGGE

157. Le concessioni ed occupazioni permanenti del lido del mare, de'porti, de'seni, delle spiagge, al pari di ogni altra pertinenza del pubblico demanio, devono essere autorizzate per legge.

I detti luoghi, per quanto spetta agli usi, ai bisogni ed alla polizia del servizio marittimo, dipendono dall'amministrazione di marina.

In tutto ciò che riguarda la difesa militare della frontiera, la proprietà del suolo,

la linea doganale e la direzione dei lavori pubblici, dipendono i luoghi stessi dalle amministrazioni alle quali sono rispettivamente attribuiti tali servizi.

158. Le occupazioni temporanee, che non portino opere permanenti nei luoghi indicati nel precedente articolo, potranno essere permesse dall'amministrazione di marina per opere essenzialmente utili alla navigazione, alle industrie ed al commercio marittimo.

Tali permissioni potranno in ogni tempo essere rivocate per mezzo di decreto reale.

159. Se alcuno, senz'averne ottenuto l'autorizzazione, facesse innovazioni nei porti o nelle spiagge od in qualunque parte del lido marittimo o del mare territoriale, le autorità marittime ordineranno la demolizione o rimozione delle opere od ingombri vietati, e in caso d'ineseguimento. potranno farvi procedere d'ufficio a spese dei contravventori.

160. È vietato lo scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie, e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare, o nel recinto dei porti senza speciale licenza del Ministero di marina.

161. Vi saranno dei siti espressamente designati nei quali l'estrazione potrà essere libera.

I siti destinati all'estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in apposite tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del compartimento marittimo.

Le tabelle saranno formate dal capitano di porto col concorso degl'ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiagge, presentate alle osservazioni delle autorità municipali del luogo, e sottoposte all'approvazione del Ministero di Marina.

162. Il permesso d'estrazione dai siti che non siano a tale uso destinati, come nel precedente articolo, dovrà richiedersi al capitano del porto, e se l'estrazione a farsi sia in distanza minore di sessantacinque metri da opere di proprietà comunale o privata. dovrà concorrervi il consenso dell'autorità municipale, sentiti gl'interessati.

CAPO II.

DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA DEI PORTI

163. I capitani ed ufficiali di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, ed invigilano alla polizia e sicurezza dei luoghi stessi, e delle navi che vi sono ancorate.

L'ingerenza delle stesse autorità nei bacini commerciali (*docks*) sarà regolata dalle particolari convenzioni.

164. Gli scali, le calate, i moli nei quali facesse capo od avesse diramazione qualche ferrovia, saranno sotto la giurisdizione dell'ufficio di porto, e l'amministrazione stradale non avrà ingerenza in quei luoghi se non per quanto riguarda l'esercizio della ferrovia.

165. Nei porti in cui dal Municipio, dalle camere di commercio o da altri fossero collocate sugli scali, sulle calate o sui moli mancine, grue, od altri meccanismi per l'imbarco o lo sbarco delle merci, l'esercizio dei medesimi dovrà essere regolato d'accordo con l'ufficio di porto, ed a questo rimarrà ogni sorveglianza di polizia tanto sulle macchine quanto sulle persone addette al loro maneggio.

166. Tutte le persone addette alla marina, i zavorrai, gl'interpreti, i rivenditori di commestibili, quando lavorano nei porti, spiagge, darsene e canali sono soggetti alla autorità marittima locale, e tenuti all'osservanza dei regolamenti che li riguardano.

167. Nessun battello od altro galleggiante potrà accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi sulla sanità e sicurezza pubblica.

168. Le navi non potranno entrare nell'interno dei porti nè ormeggiarsi ai moli se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero al loro bordo. salvo il caso di forza maggiore, purchè ne facciano immediata dichiarazione.

169. Il regolamento provvederà a tutto quanto riguarda l'ormeggio delle navi, l'approdo agli scali, il maneggio della zavorra, l'uso dei fuochi ed in generale la sicurezza e polizia amministrativa degli ancoraggi.

170. In caso d'urgenza, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, l'ufficio di porto avrà la facoltà di fare ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi, e fare eseguire altre simili manovre a spese delle navi stesse.

171. Qualsiasi nave che non abbia equipaggio dovrà tenere a bordo un guardiano maggiore d'anni ventuno.

Trovandosi la nave ancorata in andana, od in vicinanza di moli od in altri siti, in cui possa occorrere di mollare gli ormeggi, dovrà sempre esservi a bordo il numero di persone necessario ad eseguire la manovra.

172. Le navi tanto all'arrivo quanto alla partenza dai porti o dalle spiagge dello Stato dovranno avere la bandiera spiegata.

173. Nessuna nave potrà salpare per partire dai porti e dalle spiagge, in cui sarà ancorata, senza biglietto d'uscita dell'autorità marittima.

Questo biglietto non sarà rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze, e dell'adempimento a tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovrà questo essere rinnovato.

Parimente le navi non potranno partire dai porti di mare dal tramontare al levare del sole senza uno speciale permesso dello ufficio di porto, indipendentemente da quello sopra menzionato.

Trattandosi di piroscafi il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo.

174. Se nelle operazioni d'imbarco, di

sbarco, o di trasbordo, e particolarmente in quelle della zavorra, malgrado le cautele prescritte, venisse a sommergersi alcuna parte degli oggetti o materiali, e questi non fossero estratti dagli interessati, saranno dal capitano della nave pagate le spese per l'estrazione dell'ingombro.

175. Le navi non più atte alla navigazione che si trovassero nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, od in altri luoghi d'ancoraggio, non potranno dai proprietari destinarsi a magazzini o luoghi di deposito o ad altro uso qualunque, ma dovranno demolirsi, quando ciò sia ordinato dalla Commissione menzionata nell'articolo 191 di questo Codice.

Se gli ordini della Commissione non siano eseguiti, l'autorità marittima farà eseguire la demolizione della nave a spese del proprietario.

176. Se qualche nave od altro galleggiante restasse sommerso nell'interno d'un porto o di altra stazione marittima, o di un canale di accesso, i proprietari dovranno curarne il ricupero e sgombrarne il fondo a loro spese entro il termine che sarà fissato dall'ufficio di porto, previa perizia; altrimenti la nave s' intenderà abbandonata allo Stato, e sarà quindi provveduto all'estrazione dell' ingombro.

177. Gli uffici di porto invigileranno che non siano recati guasti alle calate, ai moli, agli scali, agli argini, non che alle mede, ai gavitelli, alle boe ed ai corpi morti in generale, o ad altre opere di proprietà dello Stato.

Accadendo qualche danno per colpa dei capitani, padroni o di altri, l' autorità marittima lo accerterà per mezzo di perizia, e ne curerà il rimborso.

I reclami contro l' ingiunzione dell'autorità marittima non potranno sospendere il pagamento, salvo i diritti al rimborso da farsi valere avanti il tribunale competente.

178. Non si potranno lasciare depositate merci od altri oggetti sui moli, sulle calate, e sugli scali, ed altri luoghi nei porti e nelle darsene senza il permesso dell' autorità marittima ed il pagamento dei relativi diritti.

Non ostante tale licenza ed il pagamento dei diritti anzidetti, l'ufficio di porto, scorso il tempo della licenza, ed anche prima ove il bisogno lo richieda, potrà ordinare la rimozione o la traslocazione degli oggetti come sopra depositati, ed in caso d'inesecuimento vi procederà d'ufficio a spese de' proprietari.

179. Lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto, dovranno i proprietari fronteggianti costruire i muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre.

Per la costruzione di questi muri si osserveranno le norme prescritte dal regolamento.

Parimente nessuna apertura di cave di pietra od altro lavoro di considerevoli escavazioni potrà farsi senza il consenso dell'autorità marittima.

180. È vietata la pesca nell'interno dei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, senza il permesso dell'ufficio di porto.

CAPO III.

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEI PORTI E DELLE RADE

181. Le incumbenze di polizia giudiziaria pei reati comuni nei porti in cui esiste un ufficio di sicurezza pubblica saranno da questo esercitate.

Nei luoghi in cui non esiste tale ufficio quello di porto darà i provvedimenti d'urgenza, e ne farà quindi immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

182. Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade o nei canali, l'ufficio di sicurezza pubblica o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della nazione.

183. È vietato ai capitani ed ai padroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri, e disertori dell'armata di terra e di mare.

184. È parimente vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso della autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e i padroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

185. Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffici di porto avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto o sulla spiaggia.

Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

Esse avranno facoltà di procedere ad arresti nelle persone colte in flagrante.

La resistenza e gl' insulti alle ronde degli agenti degli uffici di porto si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

186. Gl'individui appartenenti alla gente di mare, nazionali od esteri, come qualunque altro che eserciti un negozio od un'arte nel porto, dovranno alla chiamata dell'autorità marittima presentarsi all'ufficio della medesima.

CAPO IV.

DEI BATTELLI ED ALTRI GALLEGGIANTI PEL SERVIZIO DEI PORTI

187. I battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti al servizio dei luoghi stessi, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità marittima.

188. Nessuno può essere ammesso ad e-

sercitare l' arte di barcaiuolo, condurre chiatte, barconi e qualunque altro galleggiante senza una licenza degli uffici di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

189. L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato a pena criminale od anche correzionale per truffa, furto, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà privato della licenza di esercizio.

L'ufficio del porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando o ricettazione di cose furtive.

190. Chiunque vorrà stabilire nei porti, nelle rade, nei seni, canali, fossi o stretti, servizi di piroscafi pel rimorchio delle navi, dovrà munirsi di apposita licenza dell' autorità marittima, ed uniformarsi alle prescrizioni dei relativi regolamenti.

I capitani e i padroni di piroscafi rimorchiatori saranno tenuti, alla semplice richiesta dell'ufficio di porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio delle navi pericolanti.

Il disposto dell' articolo 121 si applica anche al caso di cui nel precedente alinea.

191. La Commissione speciale che sarà incaricata annualmente, nei modi stabiliti dal regolamento, di procedere all'ispezione delle chiatte e degli altri galleggianti di carico e scarico, deciderà inappellabilmente quali sieno da demolirsi, perchè fuori di uso, e quali da ripararsi.

Ove gli ordini della Commissione non sieno eseguiti nel termine che sarà da essa prefisso, se era stata ordinata la demolizione del galleggiante, l' ufficio di porto la farà eseguire a spese del proprietario; se erano state ordinate riparazioni, il proprietario incorrerà nelle pene prescritte da questo Codice e dai regolamenti.

CAPO V.

DEI PILOTI PRATICI LOCALI

192. In ciascuno dei porti, stretti o canali ed altri siti di ancoraggio, in cui ne fosse riconosciuta la convenienza, sarà stabilito un corpo di piloti pratici pel servizio delle navi.

In ciascun corpo vi potranno essere uno o più capi piloti incaricati della direzione del servizio.

193. I piloti saranno muniti di una licenza dell'ufficio di porto, e descritti in apposito registro.

Le condizioni per essere ammessi piloti o capi piloti, e le norme del servizio saranno determinate dal regolamento.

194. Il piloto condannato a pena criminale od anche correzionale per furto, truffa, falso od altro reato contro le fede pubblica, sarà cancellato del registro.

195. La mercede dei piloti sarà fissata con tariffa da stabilirsi con decreto reale.

196. Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa, e fatta in momento di pericolo della nave, sarà inattendibile.

197. Nessun estraneo al corpo dei piloti potrà essere assunto a prestar l' opera di piloto pratico locale.

Tuttavia i pescatori ed altra gente di mare, qualora in assenza dei piloti fossero richiesti di prestare la loro assistenza per la condotta di una nave in un porto od in qualche difficile passaggio, potranno accettare l'incarico, purchè appena saliti a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati.

198. Il corpo dei piloti dovrà prestare cauzione per la somma che sarà determinata dal regolamento.

199. Il corpo dei piloti sarà risponsabile, sino a concorrenza della cauzione, dei danni cagionati per l'imperizia o negligenza del piloto, salvo i maggiori diritti contro quest'ultimo.

200. L'uso dei piloti potrà dal Governo essere dichiarato obbligatorio nei porti, nelle rade o nei canali, nei quali sarà riconosciuto necessario.

201. Il piloto che scorta una nave ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di àncore, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave.

202. I piloti non potranno lasciare le navi commesse alla loro direzione fino a che queste siano ancorate e poste in salvo nel luogo di loro destinazione, e quando le navi uscissero, sino a che non si trovino fuori da ogni pericolo.

203. I capitani o padroni, che vorranno ritenere i piloti a bordo dopo che abbiano oltrepassato il pericolo e finchè restano in vista dell' ancoraggio, dovranno loro corrispondere una indennità giornaliera da stabilirsi nella tariffa di cui all'articolo 195.

204. Il servizio particolare a ciascun porto ed il pilotaggio dei piroscafi rimorchiatori sarà regolato secondo le diverse località da speciali regolamenti.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI

205. Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all' alinea dell' articolo 56.

206. In caso di mareggiate, naufragio, incendio od in qualunque straordinaria circostanza di urgente servizio dello Stato, lo ufficio di porto potrà richiedere l'opera della gente di mare, barcaiuoli, operai, facchini, o di altro lavorante qualsiasi, e questi non potranno rifiutarvisi sotto le pene da questo Codice stabilite.

TITOLO IV.

del diritto marittimo in tempo di guerra

CAPO I.

DEGLI ATTI DI GUERRA CHE SI POSSONO ESERCITARE DALLE NAVI MERCANTILI

207. Nessuna nave mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare navi od esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti.

208. L' armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvi gl'impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi del 16 aprile 1856, l' armamento in corso contro le Potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero, potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco e per l'esercizio della corsa saranno determinate con regio decreto.

A questo effetto, se la Potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori delle navi nazionali, facendone richiesta all'autorità marittima, ottenere l'autorizzazione per un aumento d'armi, di munizioni e di equipaggio oltre il consueto.

209. Le navi mercantili essendo aggredite da navi, anche da guerra, potranno difendersi e predarle; come pure accorrere alla difesa di altre navi nazionali od alleate aggredite, e concorrere colle medesime alla preda.

210. Se una nave nemica tentasse di far preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita.

Se la nave aggredita è salvata, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata, da determinarsi, in caso di disaccordo, dall'autorità marittima competente.

CAPO II.

DELLE PREDE FATTE DALLE NAVI DA GUERRA

211. La cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze, che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale.

Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità.

212. Sono escluse dal disposto dell' articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso la nave in contravvenzione sarà assoggettata al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità.

Sono pure escluse dal disposto, di cui sopra, la cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato.

213. Le norme da seguirsi dai comandanti dei legni predatori saranno determinate con decreto reale o con ordine del comando in capo di un' armata, squadra, o divisione navale, quando non può ricevere in tempo le relative istruzioni.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DELLE NAVI E DELLE MERCANZIE NEUTRALI

214. Qualora fosse predata una nave nemica, se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda, ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario; a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, o che la nave fosse stata sorpresa nell'atto di rompere un blocco.

215. Le navi neutrali, cariche in tutto od in parte di generi di contrabbando di guerra dirette ad un paese nemico, saranno catturate e condotte in uno dei porti dello Stato, dove la nave e la merce di contrabbando saranno confiscate, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari.

216. Salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, si dichiarano oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i *revolvers*, le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o portatili, di ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che senza manipolazione, può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.

217. Le navi di bandiera neutrale, sorprese in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturate e confiscate colle merci che vi fossero caricate.

218. Le navi neutrali, sotto scorta di navi da guerra, saranno esenti da ogni visita.

La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate.

CAPO IV.

DELLE RIPRESE, DELLA LEGITTIMITA' DELLE PREDE, DELLE CONFISCHE E DEL RELATIVO GIUDIZIO

219. Qualora una nave mercantile o nazionale sia stata predata dal nemico e poi ripresa da un legno corsaro mercantile, sarà restituita al propritario, il quale pagherà un quinto del valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquattr' ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattr' ore.

Se la nave predata dal nemico sia stata già condotta nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico.

Se la nave mercantile, nazionale od alleata, predata dal nemico, sia stata ripresa da un legno da guerra, dovrà in qualunque caso essere restituita al proprietario senz' alcuna retribuzione.

220. Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall' equipaggio del legno predato, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla Commissione delle prede, di cui all' articolo 225.

221. La nave mercantile, nazionale o estera, noleggiata per conto dello Stato, che sia stata ripresa da un legno da guerra dopo essere caduta in mano del nemico, sarà restituita al proprietario, il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione.

Se la nave noleggiata sia stata ripresa da una nave mercantile nazionale, sarà a questa attribuita una ricompensa a carico dell'erario nazionale eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi, secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell' articolo 219.

222. Se una nave predata dal nemico sia dal medesimo abbandonata, ovvero per forza di tempesta o per altro caso fortuito cada in potere di nazionali, sarà restituita al proprietario, previo pagamento agli inventori della spesa di ricupero, e del premio stabilito dall' articolo 134.

Per le operazioni di ricupero, per la denunzia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l' avviso da pubblicarsi ed il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valere ragioni di proprietà od altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti in difetto di reclami, si osserverà il disposto negli articoli 130, 131, 132, 133.

223. Tosto che la nave predata o catturata sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante dovrà fare relazione circostanziata dell' occorso all' autorità marittima, e consegnare alla medesima le carte relative alla preda o cattura.

Se il predatore o catturante fosse un legno da guerra, il comandante rimetterà le carte di cui sovra col relativo rapporto al suo superiore diretto, che senza ritardo le trasmetterà all'autorità marittima.

224. Quando la nave predata o catturata sia ricoverata in un porto estero, la relazione e le carte saranno trasmesse all'uffiziale consolare, il quale disimpegnerà tutte le incumbenze affidate in materia di prede all'autorità di marina.

225. Il giudizio per la legittimità delle prede e per la confisca sarà promosso dinanzi ad una speciale Commissione da instituirsi con decreto reale, giusta le norme a prescriversi dal regolamento.

226. Durante il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca, l'autorità marittima, coll'intervento del predatore e del predato, o di chi per essi, e di un delegato delle dogane, procederà all'inventario di tutti gli oggetti di carico e di altri esistenti a bordo della nave predata o catturata, e provvederà alla loro custodia od alla loro vendita per pubblici incanti nel caso che non si potessero conservare.

227. Il giudizio per la legittimità della preda non avrà luogo se si tratti di nave da guerra predata; ma questa sarà senz'altro messa a disposizione del Ministro di marina.

Qualora la preda di cui in questo articolo fosse fatta da navi corsare o mercantili, sarà a queste devoluto un premio corrispondente al quinto del valore della nave predata, dedotte però le armi e le munizioni.

Il predatore avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni sofferti per tale cattura.

CAPO V.

DELLA LIQUIDAZIONE E DELLA RIPARTIZIONE DELLE COSE PREDATE O CONFISCATE

228. Se la sentenza della Commissione delle prede avrà pronunciata la vendita della preda o la confisca, l' autorità marittima, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agl'interessati, vi procederà per pubblici incanti, e ne consegnerà il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare.

229. Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà così distribuito:

Se la preda sia stata fatta da un legno da guerra, sarà prelevato il quinto a favore della cassa degl'invalidi della marina mercantile, e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento: saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con decreto reale, ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

Se la preda o cattura sarà stata fatta da legni corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della cassa degli invalidi; il rimanente sarà diviso, giusta le convenzioni di armamento o di arruolamento.

In mancanza di convenzione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all' equipaggio od equipaggi, l' altra metà agli armatori; la prima da distribuirsi nel modo che sarà stabilito dal regolamento, e la seconda in proporzione degl'interessi rispettivi degli armatori.

230. Non avrà luogo alcun prelevamento in favore della cassa degl' invalidi dalle somme assegnate a titolo di premio dagli articoli 220, 221, 222.

231. La nave da guerra dello Stato, presente ad una preda fatta da navi mercantili, avrà diritto al quarto del valore della preda; gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.

Per provare la presenza al combattimento dovrà il comandante annotare sul suo giornale il fatto, indicando il giorno e l' ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda; indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato.

232. La nave corsara presente alla preda fatta da altra nave corsara o mercantile, se abbia tentato di cooperarvi, avrà diritto alla metà della porzione che le sarebbe spettata laddove avesse preso parte al combattimento.

In questo caso il capitano, oltre le indicazioni menzionate nell'articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico.

233. I legni corsari o mercantili presenti alla preda di una nave da guerra non avranno alcun diritto alla ripartizione del prodotto della preda.

Tuttavia se prendessero parte al combattimento, o salvassero dei convogli mentre le navi dello Stato combattono, avranno diritto ad un compenso sul prodotto della preda in ragione del servizio prestato da determinarsi dal Ministro di marina.

Qualora poi i detti legni corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti delle navi da guerra per agire d'accordo contro il nemico, avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quelle indennità che di diritto pei danni patiti.

234. Occorrendo che da un'armata, squadra o divisione all'àncora vengano staccate una o più navi per crociera o per altre operazioni ostili, e che da queste si faccia una preda in vista dell'armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due terzi saranno distribuiti in comune.

Se l'armata, squadra o divisione sarà in navigazione od in vista, le prede, tanto se siano fatte dalle navi distaccate, quanto se siano fatte dall'armata, squadra o divisione, profitteranno in comune.

235. Quando la preda si faccia da una nave da guerra staccata da un'armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della medesima, verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell'armata, squadra o divisione, la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fosse stata fatta in vista dell'armata, squadra o divisione.

236. Se la preda si faccia da una batteria o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte da legni da guerra.

Quando poi la preda fosse fatta da una nave mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria di costa, e da questa siasi fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera della nave, ed un quarto della fortezza o batteria.

237. Ogn' individuo spedito in destinazione dai legni predatori per oggetti relativi al servizio, purchè continui a far parte dell'equipaggio, parteciperà nella preda come se fosse stato a bordo quando la preda fu fatta.

238. Gli eredi degl' individui morti nel combattimento per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori.

239. Gl' individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento avranno diritto alla metà delle parti di prede fatte dopo il loro sbarco, sinchè non cessino dal far parte dell'equipaggio del legno predatore.

240. Terminate le operazioni, di cui all'articolo 228, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della Commissione delle prede.

Uno dei componenti la Commissione designato dal presidente formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca, e ne ordinerà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

241. Le contestazioni sullo stato di ripartizione saranno entro un mese portate alla decisione della Commissione.

242. Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi diritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripartizione, profitteranno alla cassa degl' invalidi.

CAPO VI.

DELLE RAPPRESAGLIE

243. Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza.

A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvocondotto per recarsi in patria.

Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all'*embargo* o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato.

244. Le navi come sovra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda.

In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e la procedura sopra stabilite.

245. Gli equipaggi delle navi mercantili sequestrate, predate o confiscate saranno in tutt' i casi lasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gl'individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla Potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili nazionali, o di Potenza alleata.

CAPO VII.

DELLA NEUTRALITA' DELLO STATO VERSO LE POTENZE BELLIGERANTI

246. In caso di guerra fra Potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato navi corsare o da guerra con prede, se non nel caso di rilascio forzato.

Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo.

Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr' ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti, quando anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di prov-

vigioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.

247. Le navi da guerra di una Potenza amica, quando anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiagge dello Stato, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

248. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi di armi o munizioni.

Non potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

249. Alle navi da guerra o corsare belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione.

Le navi da guerra o corsare belligeranti, le quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattr'ore dopo il loro arrivo.

250. Allorchè navi da guerra, corsare o mercantili delle due parti belligeranti, si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr' ore tra la partenza di qualunque nave d' una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell' altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall'autorità marittima del luogo.

251. La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PENALI PER LA MARINA MERCANTILE

TITOLO I.

dei reati marittimi e delle pene

CAPO UNICO.

DISPOSIZIONI GENERALI

252. Qualunque reato punito da questo Codice è reato marittimo.

I reati marittimi si distinguono in crimini, delitti e contravvenzioni.

253. Le pene dei reati marittimi sono quelle stabilite dal codice penale comune.

Vi saranno inoltre punizioni disciplinari.

254. Gli arresti si sconteranno:

In alto mare a bordo della nave, assicurando l'individuo nella camera di prora;

Nei porti dello Stato in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento;

In paese estero, a bordo dei legni da guerra dello Stato che vi fossero di stazione, ovvero nelle carceri consolari.

255. La pena accessoria della *interdizione da una determinata carica* importerà quella della destituzione, e la pena della *sospensione da una determinata carica* quella della sospensione dai gradi marittimi.

256. La pena della destituzione dai gradi marittimi consiste nella perpetua inabilitazione del condannato ad ogni grado della carriera marittima. A questo fine gli saranno annullate le patenti ed altri titoli di grado.

257. La pena della sospensione dai gradi marittimi consiste nel vietare al condannato per un certo tempo l'esercizio della professione marittima.

Questo tempo non potrà mai essere minore di un mese nè maggiore di un anno.

Durante la sospensione saranno ritirate al condannato le patenti od altri titoli di grado, ed il libretto se il condannato fosse marinaio o mozzo.

258. La interdizione dalla carica, come pena accessoria, sarà applicata sempre al condannato ai lavori forzati od alla reclusione.

La interdizione del capitano o padrone potrà essere pronunciata anche quando fosse condannato per alcuno dei reati indicati nell' articolo 62, lettera *c*.

259. La sospensione dalla carica, come pena accessoria, sarà sempre applicata per i delitti di abuso di potere.

La durata della sospensione si computa dal giorno in cui il condannato abbia scontato la pena principale.

260. Le regole stabilite dal codice penale comune sull'applicazione delle pene, sul passaggio da una ad altra pena, sull'influenza dell'età e dello stato di mente del reo, sui rei di più reati e sui recidivi, sono applicabili anche ai reati previsti in questo Codice sotto le modificazioni nel medesimo espresse.

261. L' estinzione dei reati e delle pene portate dal Codice penale comune sarà applicabile anche ai reati marittimi; la prescrizione però dell' azione penale non comincerà a decorrere se non dal giorno in cui la nave sarà ammessa a libera pratica in un porto dello Stato, o in un porto estero in cui risieda un agente consolare nazionale.

262. Sono pure applicabili ai reati marittimi le disposizioni del Codice penale comune intorno alle circostanze attenuanti. Queste però non potranno mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e di sospensione.

263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa degli invalidi pel quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dell'articolo 265, ultimo capoverso.

I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell' equipaggio.

Questa responsabilità non s'incorre per le multe inflitte alle persone dell'equipaggio per diserzione, quando questa sia avvenuta prima che le paghe guadagnate dall'arruolato disertore coprano l' ammontare delle multe stesse.

TITOLO II.

dei reati marittimi

CAPO I.

DELLE DISERZIONI

264. Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave o rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

Il rifiuto dell' ufficiale consolare di concedere l' autorizzazione di sbarco, anche quando fosse terminato l'arruolamento, non potrà scusare la diserzione.

265. Il disertore sarà punito col carcere, da tre a sei mesi, se la diserzione sarà avvenuta nello Stato; da sei mesi ad un anno se all'estero.

La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabottaggio.

In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquantuna a duecento, che sarà devoluta per intiero alla cassa degl' invalidi.

266. Quando la diserzione abbia avuto luogo di concerto fra tre o più persone dell'equipaggio, sarà considerata complotto e punita coll'aumento di uno o due gradi.

267. Quando la diserzione sia commessa mediante uso d'armi, con violenza, percosse o ferite, le quali non costituiscano da per sè un crimine o un delitto, il disertore sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estendibile a tre anni.

268. Se la diserzione sia accompagnata da esportazione di oggetti eccedenti il valore di lire dieci, o da violenze, percosse o ferite, le quali costituiscano da per sè un crimine o un delitto, si osserveranno le disposizioni intorno ai rei di più reati.

269. Se la diserzione avrà luogo da una nave armata in corso, sarà sempre applicato il massimo della pena comminata, secendo i casi, dal presente Codice.

270. In tutt' i casi contemplati dai precedenti articoli, se il disertore si costituirà a bordo della nave prima della partenza dal porto, e non più tardi di giorni cinque nello stato, di due all'estero, sarà soggetto soltanto a punizione disciplinare, salvo il risarcimento dei danni come di diritto.

271. Qualora il disertore nello Stato sia arrestato prima della partenza della nave, il capitano potrà ottenerne dall'autorità marittima la consegna a bordo, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto.

272. Qualora venga arrestato prima della partenza della nave, l' individuo disertato in paese estero sarà rimesso al capitano, e verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno della nave nello Stato.

273. Qualora il colpevole fosse in debito al tempo della diserzione per anticipazioni od altra causa, o fosse disertato mentre si trovava di guardia, o la diserzione fosse seguita con asportazione di oggetti appartenenti alla nave, al carico, od a qualche individuo imbarcato a bordo, di un valore non eccedente le lire dieci, non gli sarà mai applicato il minimo della pena incorsa.

274. La pena sarà sempre aumentata di un grado quando il disertore fosse un ufficiale di bordo.

275. Il capitano o padrone che fuori del caso di forza maggiore avrà infranto il suo arruolamento ed abbandonata la sua nave, sarà punito, se la nave si trovava in sicurezza nel porto, colla pena del carcere da un mese ad un anno; se la nave si trovava in una rada foranea colla stessa pena da sei mesi a due anni, ed inoltre colla sospensione dal grado; se poi la nave si fosse trovata in alto mare, la pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi ad anni tre; ed il delinquente sarà inoltre destituito.

Le stesse pene saranno applicate quando il reato fosse commesso da un secondo di bordo, o da altra persona incaricata interinalmente delle funzioni di capitano o padrone; però la pena corporale sarà diminuita di un grado.

276. Se nel reato di diserzione vi fossero complici non appartenenti alle matricole ed ai registri della gente di mare, saranno puniti con multa estendibile a lire trecento.

277. Ove fosse complice della diserzione un capitano o padrone, alla pena incorsa per la complicità sarà aggiunta la sospensione del grado.

278. Il capitano o padrone che senza essere complice della diserzione avrà scientemente arruolato o dato ricovero ad un individuo disertato da una nave nazionale, sarà punito con multa estendibile a lire trecento; ed a questa pena, secondo i casi, potrà aggiungersi la sospensione.

279. Quando i reati, di cui nei precedenti articoli, siano commessi da capitani o padroni di navi estere ed il fatto abbia luogo nello Stato, la pena sarà di una multa estendibile a lire trecento, alla quale potrà essere aggiunta quella del carcere estendibile ad un mese.

280. Nei reati di diserzione non sarà considerato recidivo se non colui che sia stato precedentemente condannato per altro reato di diserzione.

CAPO II.

DELLA DISOBBEDIENZA, INSUBORDINAZIONE, AMMUTINAMENTO, COMPLOTTO E RIVOLTA

281. Il rifiuto di obbedire al capitano o padrone per parte delle persone dell'equipaggio, così a bordo come a terra, sarà punibile con multa estendibile a lire cento, od anche con pene di polizia.

Il marinaio che avesse ricusato di obbedire agli ordini del capitano o padrone, o di un ufficiale di bordo, per eseguire una manovra d'àncore, ormeggi o vele, sarà punito col carcere estendibile a sei mesi.

282. Le persone dell'equipaggio, le quali

rifiutassero di prestare il loro servizio pel carico e scarico della nave, saranno punite con multa estendibile a lire duecento, eccettochè esista convenzione contraria.

283. È colpevole d'insubordinazione, e sarà punito col carcere estendibile alla durata di un anno l'arruolato, il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigazione avanti la fine del viaggio ai patti con cui era seguito l'arruolamento, o di proseguire il viaggio quando fosse stato prorogato l'arruolamento a termini di legge.

284. Chiunque avrà ricusato di obbedire agli ordini dati dal capitano, padrone, o da un ufficiale di bordo per la salvezza della nave, sarà punito col carcere estendibile a tre anni.

285. Le persone dell'equipaggio sono tenute di prestare mano forte al capitano per eseguire l'arresto di un imputato, sotto pena di due mesi ad un anno di carcere.

286. Le persone dell'equipaggio che ingiuriassero o minacciassero con parole o gesti il capitano o padrone, saranno punite col carcere estendibile a sei mesi.

287. Se l'insubordinazione sarà accompagnata da violenze, le quali non costituiscono da per sè un delitto od un crimine, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni.

Qualora si trattasse di violenze, percosse o ferite, le quali avessero da per sè stesse il carattere di un delitto o di un crimine, il reo sarà punito colle pene portate dal codice comune aumentate di due gradi.

288. L'insubordinazione verso un ufficiale di bordo sarà punita colle pene menzionate nei precedenti articoli diminuite di un grado.

289. Se le vie di fatto contro un superiore seguissero in rissa, o per motivi estranei al servizio di bordo, la pena potrà essere diminuita da uno a due gradi.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a difesa di chi l'avesse provocata.

290. I passeggieri i quali a bordo ingiuriassero il capitano o commettessero vie di fatto contro il medesimo, saranno soggetti alle stesse pene stabilite per le persone dell'equipaggio colla diminuzione di uno a due gradi.

291. L'omicidio del capitano o padrone od ufficiale di bordo sarà sempre punito di morte quando sia la conseguenza di violenze usate nel reato d'insubordinazione, salvo il disposto degli articoli 289 e 301.

292. Gl'individui dell'equipaggio i quali, essendo presenti ad atti di violenza commessi a bordo della nave contro il capitano o padrone, non ne avessero preso la difesa, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

293. Il complotto fra tre o più persone dell'equipaggio allo scopo di attentare alla sicurezza, alla libertà od all'autorità del capitano, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni, salvo che rivesta il carattere di un tentativo di reato per cui fosse applicabile una pena maggiore.

Pel reo di complotto che fosse ufficiale di bordo la pena sarà aumentata di un grado.

294. La riunione di più persone dell'istesso equipaggio in numero che ne ecceda il terzo, le quali si ostineranno nel rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano o padrone, o nel chiedere alcuna cosa o portare lagnanze tumultuosamente e con minacce, sarà considerato come ammutinamento.

Se l'ammutinamento sia relativo a lagnanze o domande, o riguardi ordini non riflettenti il servizio, o non abbia luogo a bordo, i capi saranno puniti colla pena del carcere da tre mesi ad un anno, e gli altri colpevoli colla stessa pena da uno a tre mesi.

Se l'ammutinamento rifletta un ordine concernente il servizio, od abbia per oggetto di interrompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave e la salvezza delle merci, i capi di tale sedizione soggiaceranno alla pena del carcere da uno a cinque anni, e gli altri colpevoli nella stessa pena da sei mesi a due anni.

295. Si avranno per capi di ammutinamento gli istigatori o provocatori.

Qualora il capo non sia conosciuto, sarà considerato come tale l'ufficiale di bordo che avesse preso parte al disordine, e, se gli ammutinati siano tutti semplici marinai quello che avrà portato la parola pel primo.

296. L'ammutinato che cederà alla prima intimazione di sciogliersi sarà esente da pena.

297. Qualora dopo la terza intimazione l'ammutinamento non si sciolga, ed anche prima se gli ammutinati vengano ad atti di violenza, essi saranno considerati in istato di rivolta.

In tale caso il capitano o padrone sarà autorizzato ad usare la forza.

298. Se la rivolta seguisse essendo la nave alla vela, od in luoghi in cui non fosse possibile ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli fosse munito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi sarà dei lavori forzati a tempo: per i capi la pena non potrà essere minore d'anni quindici.

Negli altri casi la pena sarà della reclusione, e quanto ai capi non sarà mai minore di anni sette.

Saranno ancora salve le maggiori pene per gli altri crimini che dai rivoltosi si fossero commessi.

299. Gli ufficiali di bordo che avessero preso parte ad un complotto, ammutinamento o rivolta, oltre alle altre pene, incorreranno eziandio nella destituzione o sospensione dal loro grado.

300. I passeggieri che, come agenti principali o complici fossero colpevoli di complotto, di ammutinamento o di rivolta, incorreranno nelle pene stabilite dai precedenti articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, eccetto che ne fossero i capi.

In tal caso si reputerà esservi ammutinamento o rivolta anche quando il numero dei colpevoli fosse minore del terzo dell'equipaggio, purchè il numero degli ammutinati o rivoltosi sia maggiore del terzo della gente imbarcata.

301. Nei reati d'insubordinazione, am-

mutinamento e rivolta, la provocazione per parte del superiore non potrà mai servire di circostanza attenuante per far luogo a diminuzione di pena.

302. Qualunque persona dell'equipaggio, consapevole di un complotto, la quale non ne renderà informato il capitano, ovvero che, trovandosi presente ad un ammutinamento o rivolta, non userà i mezzi che fossero in suo potere per scioglierlo, sarà condannata alla pena del carcere estendibile da due mesi ad un anno.

CAPO III.

DELLA BARATTERIA E DI ALTRI REATI CONTRO LA PROPRIETA'

303. Qualunque persona dell'equipaggio di una nave che con intenzione dolosa la farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi modo, sarà punita colla pena dei lavori forzati a tempo.

Se il reato sia stato commesso dal capitano, padrone o da altra persona incaricata, anche provvisoriamente, del comando o della condotta della nave, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

Se pel fatto dell'investimento, del naufragio o della perdita della nave sia perita qualche persona, il colpevole incorrerà nella pena di morte.

Se ne siano derivate ferite costituenti un crimine, sarà applicata al colpevole la pena dei lavori forzati a vita.

Se ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di vita, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo.

304. Il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale ne disporrà a suo vantaggio, sarà punito coi lavori forzati a tempo estendibili ad anni quindici.

305. Colla pena della reclusione estendibile ai lavori forzati per anni dieci sarà punito il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale con intenzione dolosa farà falsa rotta, o getterà in mare, o distruggerà o farà perdere in qualsiasi modo tutto o parte del carico, ovvero la totalità o parte dei viveri, degli effetti od attrezzi di bordo.

306. Se il getto, la distruzione o la perdita del carico, dei viveri o di altri oggetti di bordo, di cui al precedente articolo, seguirà per fatto di una o più persone dell'equipaggio, la pena sarà del carcere estendibile secondo le circostanze alla reclusione.

307. Il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale dolosamente formerà o sottoscriverà una polizza di carico falsa o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque estendibile fino a dieci anni di lavori forzati.

Qualunque altra persona che abbia commesso uno dei reati contemplati nel presente articolo sarà punita colle stesse pene diminuite di un grado.

308. Il capitano o padrone il quale dolosamente sostituirà ordini falsi a quelli ricevuti dai suoi committenti, ovvero, all'oggetto di commettere o di coprire una frode a pregiudizio degl'interessati nella nave o nel carico, commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale, scriverà false dichiarazioni sul medesimo, ovvero farà false relazioni alle autorità destinate a ricevere tali atti secondo le vigenti leggi, incorrerà nella pena della reclusione.

Alla stessa pena saranno soggette le persone che con giuramento affermeranno vera la relazione del capitano conoscendone la falsità.

309. Sarà punito col carcere non minore di sei mesi il capitano o padrone di una nave il quale dolosamente si rendesse colpevole di alcuno dei seguenti fatti:

1.° Se, senza necessità, avrà preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo della nave; avrà impegnato o venduto merci o vettovaglie, o avrà portato nei suoi conti avarie o spese supposte;

2.° Se, fuori dei casi permessi dalle leggi commerciali e senza le formalità dalle stesse prescritte, venderà la nave;

3.° Se, eccettuato il caso di pericolo imminente, avrà scaricato alcuna delle merci prima di aver fatto la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

310. Il capitano o padrone il quale, o facendo o autorizzando il contrabbando, o in altra maniera, avrà causato l'applicazione di una multa a carico degli armatori maggiore di lire mille e non eccedente lire quattromila, sarà punito col carcere estendibile ad un anno, senza pregiudizio della pena del contrabbando, o di altra in cui fosse incorso.

Se la multa eccederà le lire quattromila, ovvero si faccia luogo alla confisca della nave, o di tutto o di parte del carico, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi, e a questa pena potrà essere aggiunta quella della sospensione, ed anche, secondo le circostanze, quella della destituzione.

311. Le persone dell'equipaggio che, senza il consenso del capitano o padrone, avranno imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro dei quali sarà stato causa di spese o di danni per gli armatori, saranno punite colla pena del carcere estendibile ad un anno, indipendentemente dalle multe od ammende in cui fossero incorse per il sequestro, e senza pregiudizio dell'indennità dovuta agli armatori.

312. Qualunque persona dell'equipaggio che avrà volontariamente alterato viveri, o deteriorato attrezzi od altri oggetti di bordo sarà punita col carcere da due mesi a due anni.

Se l'alterazione dei viveri sarà commessa con mistura di sostanze nocive, la pena sarà del carcere non minore di un anno.

Ove pel fatto di dette alterazioni o deteriorazioni la nave o gli individui imbarcati sulla medesima siano posti in grave pericolo, o sia seguita la morte di qualche per-

sona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita, la pena sarà della reclusione estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo.

Quando fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere, egli sarà punito colle pene per simile fatto incorse a termini della legge penale comune, aumentate di un grado.

313. L'alterazione delle mercanzie facienti parte del carico, commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle persone dell'equipaggio, sarà punita colle pene stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni commesse dai vetturali, barcaiuoli od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie.

314. Il capitano o padrone e gli ufficiali di bordo che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei tre precedenti articoli non saranno mai puniti col *minimum* della pena.

315. Il furto commesso a bordo da persone dell'equipaggio s'intenderà in ogni caso qualificato, e sarà punito come se fosse commesso da persone domestiche a termini della legge penale comune.

Se però il valore della cosa rubata non sarà maggiore di lire dieci, s'applicherà al colpevole la pena del carcere non minore di sei mesi.

316. Ogni altra frode commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle persone dell'equipaggio a pregiudizio degl'interessati nella nave o nel carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, sarà punita col carcere, ovvero con multa.

317. I passeggieri, che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli del presente capo, incorreranno nelle stesse pene comminate alle persone dell'equipaggio.

318. I capitani o padroni di navi armate in corso non potranno mettere a riscatto navi da esse predate o catturate sotto la pena di una multa estendibile al triplo della somma ricevuta pel prezzo del riscatto, alla quale potrà, secondo la varietà delle circostanze, essere aggiunta la pena del carcere da tre mesi ad un anno.

319. I capitani o padroni di navi armate in corso, i quali, dopo aver fatto una preda, la conducessero o la spedissero in porto estero, senza esservi costretti dal tempo o da altra cagione imprevista, incorreranno in una multa estendibile al terzo del valore della preda.

CAPO IV.

DELLA PIRATERIA

320. Se una nave con bandiera nazionale, o senza carte di bordo, commetterà atti di depredazione o di grave violenza contro una nave tanto nazionale quanto di Potenza estera, colla quale lo Stato non fosse in guerra, le persone dell'equipaggio saranno punite come appresso:

Il capitano o padrone e gli ufficiali della nave incorreranno nella pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibile ai lavori forzati a vita.

Le altre persone dell'equipaggio incorreranno nella pena dei lavori forzati per anni quindici, estendibile al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Se gli atti di depredazione o violenza siano preceduti, accompagnati o susseguiti da omicidio o da ferite costituenti da per sè un crimine, i capitani, padroni e gli ufficiali di bordo saranno puniti colla morte, e le persone dell'equipaggio coi lavori forzati a vita; e nel caso di ferite, il capitano, padrone e gli altri ufficiali di bordo coi lavori forzati a vita, e le persone dell'equipaggio col massimo dei lavori forzati a tempo.

321. Nelle pene stabilite nell' articolo precedente incorreranno le persone dell' equipaggio di una nave con bandiera estera, la quale, fuori dello stato di guerra, commetterà gli atti di depredazione avanti enunciati.

322. Qualora una nave di bandiera nemica commetta contro nazionali od alleati depredazioni senza essere provveduta di lettere di marco, le persone dell' equipaggio incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 320, colla diminuzione di un grado.

Nelle stesse pene, diminuite di due gradi, incorreranno gli equipaggi delle navi nazionali, che, senza essere munite di lettere di marco, commetteranno delle aggressioni e delle depredazioni a danno di navi mercantili di nazione nemica.

323. Le persone dell'equipaggio di una nave, le quali fuori dello stato di guerra commettessero a mano armata atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato, saranno soggette alle stesse pene stabilite dal mentovato articolo 320.

324. Le persone dell'equipaggio di una nave fornita d'armi che navigasse senza essere munita di carte di bordo, di lettere di marco, o di alcun altro documento constatante la legittimità della spedizione, saranno considerate come dedite alla pirateria e punite come appresso, cioè: il capitano, padrone od altro incaricato del comando della nave, colla pena della reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci; le altre persone dell'equipaggio colla reclusione.

325. Il capitano od altro incaricato del comando di una nave armata in corso, od in corso e mercanzia, la quale navigherà colle carte o spedizioni rilasciate da due o più Stati o Potenze diverse, sarà condannato alla reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci.

326. Il capitano, od altro incaricato del comando, e gli ufficiali di bordo di una nave, i quali sotto un'altra bandiera che quella dello Stato da cui ottennero le spedizioni, commettessero ostilità contro nazionali od alleati, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

327. Le persone dell'equipaggio di una nave nazionale, le quali se ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o comandante, saranno punite come segue:

Gli ufficiali di bordo e gli autori prin-

cipali del reato col *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibili ai lavori forzati a vita; gli altri coi lavori forzati per anni quindici, estendibili al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Ove il fatto fosse stato preceduto, accompagnato o seguito da omicidio o da ferite costituenti per sè un crimine, si applicherà ai colpevoli il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 320.

328. Qualunque persona dell'equipaggio di una nave nazionale la quale darà dolosamente la nave stessa in mano al nemico, sarà punita coi lavori forzati a tempo.

329. Il solo complotto tra due o più persone, diretto a commettere i reati indicati nei due precedenti articoli, sarà punito colla reclusione non minore degli anni sette, estendibile ai lavori forzati per anni dieci.

330. Chiunque sia colpevole di aver fatto dolosamente naufragare od arenare una nave all'effetto di depredarla, sarà punito colle pene stabilite all'articolo 303.

331. Chiunque si sarà violentemente impadronito di una nave nazionale col solo scopo di depredarla, incorrerà nella pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune, quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti.

332. Coloro che, senza essere complici dei reati sopra menzionati, volontariamente e scientemente daranno ricovero ai colpevoli, o ricetteranno o compreranno in tutto od in parte gli oggetti depredati, o s'intrometteranno per farli vendere, saranno puniti colla reclusione non minore di anni cinque, ed anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena di morte o dei lavori forzati a vita.

Negli altri casi i colpevoli saranno puniti colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però che in nessuno dei casi la pena possa essere minore del carcere.

Sono da questa disposizione eccettuati la moglie, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini negli stessi gradi, gli zii ed i nipoti del colpevole.

333. I passeggieri, i quali si renderanno colpevoli dei reati contemplati nel presente capo, saranno puniti colle pene comminate alle persone dell'equipaggio.

334. Nei casi contemplati nel presente capo sarà inoltre pronunciata la confisca della nave, allorquando la proprietà appartenga ai colpevoli.

La nave confiscata sarà venduta agl'incanti per cura dell'autorità marittima, ed il prodotto della vendita sarà consegnato nella cassa dei depositi della gente di mare.

Questo prodotto sarà distribuito secondo le norme prescritte nel titolo IV, capo V, parte I della presente legge.

Se però la nave sarà arrestata in alto mare, o se la cattura abbia avuto luogo in un porto od in una spiaggia, il prodotto della vendita spetterà alla cassa degl'invalidi, sotto deduzione del quinto a favore delle persone che abbiano operato la cattura, o di un terzo, qualora abbiano incontrato resistenza con uso d'armi micidiali.

CAPO V.

DELLA TRATTA DI SCHIAVI

335. La tratta e qualunque altro commercio di schiavi con navi di bandiera nazionale saranno repressi con le pene stabilite nel presente capo, qualunque sia la nazione cui appartenga il reo.

336. Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o padrone ed il sopraccarico, come pure coloro che ne avranno adempito le funzioni quantunque non iscritti nel ruolo di equipaggio, e coloro che avranno armato o fatto armare la nave collo scopo di renderla atta all'esercizio della tratta o di altro commercio di schiavi, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Gli assicuratori e fornitori dei fondi che avessero scientemente partecipato all'armamento, ed ogni altro complice, come pure gli uomini dell'equipaggio, salvo il disposto dell'articole 345, saranno puniti colle norme stabilite dal codice penale comune.

337. Si reputerà pure commesso il reato di tratta sempre che uno schiavo sia stato trattato come tale a bordo di una nave.

338. Ogni altro atto di commercio di schiavi, eseguito con una nave nazionale, sarà punito colla reclusione.

339. L'omicidio, le ferite, le percosse, o qualsiasi altra offesa contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite come se fossero commesse contro una persona libera.

340. Quando una nave armata pel trasporto di schiavi sarà stata sorpresa prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite nell'articolo 336 saranno diminuite di un grado.

Se la nave sarà sequestrata nel porto in cui ne seguì l'armamento prima della partenza, la pena sarà del carcere da due anni a cinque.

In ambo i casi non si farà luogo a procedimento se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo, o dalla natura del carico.

341. Ogni nave di commercio si presumerà dedita alla tratta dei neri ed armata per essa, salvo la prova contraria, se nell'istallazione, nell'armamento od al suo bordo si troverà, nell'atto della cattura o del sequestro, alcuno degli oggetti infra specificati:

1.° Delle boccaporte in griglie e non in tavole intere, come le portano ordinariamente le navi di commercio, con un numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio o sulla coperta maggiore di quello sia in uso per le navi di commercio;

2.° Delle tavole in riserva disposte o atte a formare un doppio ponte, o un ponte volante, o un ponte detto *da schiavi*;

3.° Dei collari di ferro, o dei punzoni per marchiare gli schiavi;

4.° Delle catene o delle manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina di bordo;

5.° Una quantità di riso, di farina, di manioca del Brasile o di Cassaza, di meli-

ca o di grano d'India, eccedente evidentemente i bisogni dell'equipaggio, la quale non fosse portata sul manifesto della nave, con una provvista d'acqua evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di una nave mercantile, senza essere portata sul manifesto suddetto;

6.° Una quantità evidentemente superflua di barili d'acqua od altri recipienti atti a contenerne, a meno che il capitano produca un certificato della dogana del luogo di partenza, dal quale risulti che gli armatori hanno dato sufficienti garanzie che quei recipienti siano unicamente riempiuti di olio di Palma od impiegati in qualsiasi altro lecito commercio;

7.° Un numero di gamelle o di bidoni evidentemente maggiore di quelli richiesti per l'equipaggio di una nave mercantile, con due o più caldaie od anche una sola di capacità evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un legno mercantile, senza che ne faccia menzione il manifesto della nave.

342. Gli oggetti contemplati nei numeri 5, 6 e 7 non indurranno presunzioni di tratta, se non quando la visita o sequestro della nave succeda:

1.° Lungo le coste occidentali dell'Africa, dal Capo Verde fino al decimo grado al mezzogiorno dell'equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale, a partire dal meridiano di Parigi;

2.° Quando la nave sia visitata, od almeno scoperta ed inseguita, entro una zona di sessanta miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba o di Portoricco, od alla stessa distanza dalle coste del Brasile.

343. Quando un fatto di tratta abbia avuto luogo o siavi stato tentativo per commetterlo, si presumerà che abbiano avuto l'intendimento di favorire l'opera delittuosa, e soggiaceranno alla pena dei complici del reato o del tentativo:

1.° Coloro che avessero venduto una nave che si trovasse in alcuna delle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 341, senza che risulti che fosse allora destinata al trasporto di emigranti;

2.° Coloro che, senza licenza dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare del luogo di partenza, avessero venduta una nave nazionale a persona estera sulla costa occidentale d'Africa fra il Capo Verde ed il decimo grado di longitudine meridionale, e sulle coste del canale di Monzambico o delle isole di Madagascar.

344. In tutt'i casi in cui si farà luogo a condanna per reato o tentativo di tratta, la nave sarà confiscata e venduta.

Non essendosi potuto eseguire la cattura della nave, i colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore presuntivo della medesima.

In caso di confisca il prodotto sarà devoluto all'erario dello Stato, salvo quanto fosse stabilito dalle convenzioni internazionali verso gli equipaggi di navi estere che avessero operato la cattura.

Qualora però sulla nave sequestrata si trovassero schiavi, la metà del valore della nave potrà essere ripartita fra i medesimi, avuto riguardo al loro numero.

345. Gl'individui dell'equipaggio che loro malgrado si fossero trovati a servire una nave dedita alla tratta saranno esenti da ogni pena se, prima che abbiano avuto notizie dello incominciato procedimento, e non mai più tardi di giorni quindici dalla loro ammessione a libera pratica in un porto dello Stato od estero qualunque, avranno denunciato agli agenti del Governo od all'autorità del luogo i fatti relativi alla tratta.

CAPO VI.

DELLE INFRAZIONI ALLA POLIZIA MARITTIMA

346. Chiunque farà uso della bandiera nazionale senza esservi autorizzato, a meno che non lo avesse fatto per isfuggire al nemico, incorrerà nella confisca della nave.

347. Chiunque sarà convinto di simulazione della proprietà di una nave per farla coprire di bandiera nazionale incorrerà in una multa da lire trecento a mille.

348. Chiunque abbia fatto traffico di qualche carta di bordo, o l'abbia in qualsiasi modo impiegata per far navigare o coprire di bandiera nazionale un'altra nave già munita di patente nazionale sarà punito col carcere da uno a sei mesi, e con multa estendibile a lire mille.

Se la carta fosse impiegata per far navigare una nave che non fosse munita di patente nazionale o fosse coperta di bandiera estera, la pena sarà quella stabilita dall'articolo 346.

In tutt'i casi se il delinquente fosse capitano o padrone verrà inoltre destituito.

349. Chiunque sarà convinto di avere falsificato od alterato alcuna delle carte di bordo incorrerà nella pena della reclusione.

Colla stessa pena sarà punito il falso nelle convenzioni di arruolamento, nei contratti di costruzione, ed in generale in tutti gli atti marittimi ricevuti dagl'impiegati di porto o dagli ufficiali consolari all'estero.

Qualora l'autore del falso o dell'alterazione delle carte di bordo e delle lettere di corso fosse il capitano o padrone della nave, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

350. Colui che, senza essere complice della falsità, avrà scientemente fatto uso delle carte o degli atti falsi di cui nel precedente articolo, sarà punito col carcere non minore di due anni.

351. Il capitano o padrone che non avesse la bandiera della sua nave conforme al modello regolamentare, incorrerà nella pena del carcere estendibile ad un mese, e nella multa estendibile a lire cinquecento.

Quando l'alterazione riguardasse soltanto le proporzioni relative dei colori della bandiera, il contravventore sarà punito con multa estendibile a lire duecento.

352. Il capitano o padrone che senza una speciale licenza navigherà, non essendo munito delle prescritte carte di bordo, incorrerà nella pena del carcere estendibile

a sei mesi, ed in una multa da lire trecento a lire mille.

353. Il capitano o padrone od altra persona preposta al comando della nave che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa da lire cinquecento a lire mille, se la navigazione da essa intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso; ed in una multa da lire cento a lire cinquecento in tutti gli altri casi.

In caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi.

354. Coloro che senza esservi autorizzati prenderanno il comando di una nave incorreranno nella pena del carcere da sei mesi ad un anno.

Se la persona che prenderà il comando, come sopra, non avesse alcùn grado nella marina mercantile, incorrerà la pena del carcere non minore di un anno.

355. Nei casi previsti nei due precedenti articoli il colpevole incorrerà nella pena del carcere non minore di due anni qualora la nave siasi perduta, o resa inservibile, od abbia sofferto danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, oltre le pene di sospensione e d'interdizione comminate, secondo i casi, dall'articolo 369.

356. Il capitano o padrone che avrà favorito l'usurpazione del comando di bordo in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica della nave sia prestandosi ad essere un semplice portatore di spedizioni, sia col sostituire altri in sua vece, od in qualunque modo, sarà punito con una multa estendibile a lire cinquecento e colla sospensione; e, in caso di recidività, colla destituzione.

357. Il capitano che navigasse senza secondo nei casi in cui la legge ne prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire trecento a lire mille.

La stessa pena si applicherà quando fosse imbarcato un secondo che non si trovasse autorizzato alla navigazione intrapresa dalla nave.

358. Il capitano o padrone di una nave maggiore di trenta tonnellate il quale non tenga a bordo il giornale ed il registro di disciplina secondo le forme, che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione della presente, o non faccia sui medesimi le annotazioni dalle stesse leggi o dai regolamenti ordinate, incorrerà nella multa estendibile a lire cinquecento, salvo il disposto dall'articolo 363.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di legge o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento che si pubblicherà in conformità del presente Codice.

359. Il capitano di una nave nazionale che dopo aver imbarcato passeggieri nei porti dello Stato con destinazione al di là dello Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez, imbarchi altri passeggieri in eccedenza del numero prescritto dai regolamenti, incorrerà nella multa da lire cento a mille, ed, in caso di recidività, anche nella sospensione da due a sei mesi.

360. Il capitano o padrone, convinto di avere per propria colpa fatto soffrire una riduzione sulle razioni, di cui all'articolo 95, o di avere altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al sostentamento delle persone imbarcate, o di non avere rinnovate negli scali intermedi le provviste alimentari alterate o l'acqua corrotta, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno, e nella multa da lire trecento a mille.

361. Il capitano o padrone che ometterà di redigere gli atti delle nascite, morti o scomparizioni avvenute al suo bordo, incorrerà nella multa estendibile a lire cinquecento.

362. Qualunque contravvenzione al disposto dell'articolo 98 di questo Codice o alle leggi civili sulla custodia e consegna dei testamenti marittimi, darà luogo all'applicazione di una multa estendibile a lire cinquecento; ed a questa pena potrà, secondo i casi, essere aggiunta anche quella del carcere da un mese ad un anno.

363. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, o nel registro disciplinare, non specialmente previste da questo Codice, le quali possono recare danno ai terzi, saranno punite con multa da lire cento a trecento, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile a tre mesi.

Le omissioni che non possono recare danno ai terzi saranno punite con pene di polizia.

364. Il capitano o padrone che, fuori dei casi previsti dall'articolo 308, scriverà o farà scrivere sul giornale o sul libro disciplinare fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito con multa da lire duecento a cinquecento, e, secondo la gravità dei casi, anche col carcere estendibile a tre mesi.

365. Il capitano o padrone che avrà commeso abusi di potere, o che, fuor'i casi di necessità assoluta, avrà esercitate vie di fatto verso un subalterno od un passeggiere, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi, e potrà inoltre essere punito colla sospensione.

La pena del carcere non sarà minore di sei mesi se le violenze fossero commesse contro una persona minore degli anni diciotto, o contro una donna.

In tutt'i casi in cui le percosse, ferite, violenze od offese costituissero un delitto od un crimine il capitano o padrone soggiacerà alla pena portata dalla legge penale comune aumentata di uno o due gradi.

366. Quando il reato previsto dall'articolo precedente fosse commesso da un ufficiale di bordo saranno applicabili le stesse pene sopra menzionate diminuite di un grado.

367. Il capitano o padrone che si ubbriaca essendo la nave in corso di navigazione sarà punito colla sospensione; in caso

di recidività la pena potrà estendersi alla interdizione.

Ove l'ubbriachezza sia abituale potrà inoltre infliggersi la pena del carcere estendibile a tre mesi.

368. Qualunque persona dell'equipaggio, che a bordo della nave commetta disordini in istato di ebbrietà, o siasi addormentata o abbia abbandonato il suo posto essendo di vedetta, sarà punita col carcere non minore di un mese.

369. Il capitano o padrone che per ubbriachezza, per negligenza, per contravvenzione ai regolamenti, per avere male stivato la nave, o per averla caricata oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere la nave, o cagionato alla medesima o ad altre navi danni tali, per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e nella sospensione, e potrà secondo i casi essere punito anche colla interdizione.

La pena sarà della sospensione e della interdizione, quando il fatto dipenda da sola imperizia.

370. Il capitano o padrone che dovendo abbandonare la nave non si uniformerà a quanto è prescritto dall'articolo 111, sarà punito colla sospensione, e, secondo i casi, coll'interdizione.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone il quale abbia omesso di sentire il parere degl'interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio nei casi in cui tale parere fosse richiesto da questo Codice o da altre leggi vigenti.

371. Il capitano o padrone che arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nella pena di lire cinquanta se la nave è armata a lungo corso: in quella di lire venticinque se è armata al gran cabottaggio, ed in quella di lire quindici se è destinata ad altra più ristretta navigazione od alla pesca.

Quando la persona imbarcata fosse inscritta sotto falso nome, il capitano o padrone incorrerà nelle pene rispettivamente sopra enunciate aumentate da due a tre gradi.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che imbarcasse passeggieri non iscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o d'individui sottratti alle leve di terra o di mare.

Se poi gl'individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche crimine o delitto, il capitano o padrone che ne fosse consapevole incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato.

372. Il capitano o padrone che avrà congedato o sbarcato in paese estero alcuna delle persone arruolate nell'equipaggio contro sua volontà, o che, fuori il caso di forza maggiore, avrà abbandonato in corso di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni, e con multa da lire duecento a mille.

La pena sarà aumentata di uno o due gradi, quando la persona come sopra sbarcata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza o quando lo sbarco abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo o delle coste d'Europa.

373. Il capitano o padrone il quale sbarcasse durante il viaggio individui dell'equipaggio ammalati o feriti senza provvedere, a termini delle leggi commerciali, i mezzi per la loro cura e pel ritorno in patria, incorrerà in una multa non minore di lire trecento estendibile a lire mille.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone, che dopo aver imbarcato passeggieri nello Stato, costretto da necessità qualunque, li abbia sbarcati in un porto o spiaggia intermedia senza provvedere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al luogo di destinazione, ed, in caso d'impossibilità, il loro rinvio in patria, salve le ragioni di rimborso verso i medesimi.

Nel caso previsto nella prima parte del presente articolo, alla pena stabilita sarà sempre aggiunta la sospensione.

374. Il capitano o padrone di una nave nazionale che, ritrovando nei porti od in ispiagge estere, in cui non risieda alcun ufficiale consolare, marinai nazionali naufragati, non offrirà loro il ricovero prescritto dall'articolo 114, sarà punito con multa estendibile a lire cinquecento, e colla sospensione.

Ove poi, essendo la nave diretta ad un porto dello Stato, ricusasse di ottemperare alla richiesta degli ufficiali consolari pel trasporto delle persone secondo il disposto nel capoverso dell'istesso articolo 114, incorrerà nella multa di lire duecento per ciascuna delle persone che avrebbe dovuto trasportare.

375. Il capitano o padrone che dopo avere avuto dagli agenti consolari la consegna di delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei.

In caso di semplice negligenza potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

Nello stesso modo saranno puniti gl'individui i quali tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'articolo 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati.

376. Il capitano o padrone che contravvenga al disposto dell'articolo 109 incorrerà nella multa da lire cento a mille.

Qualora risulti che l'aumento d'armi, di munizioni o di equipaggio fosse diretto a facilitare un'azione delittuosa, o un contrabbando a danno dello Stato, il capitano o padrone potrà inoltre essere punito col carcere estendibile ad un anno, e colla destituzione.

377. Il capitano o padrone il quale in corso di navigazione non ubbidirà alla chiamata di una nave da guerra dello Stato, e la costringerà all'uso della forza, incorrerà in una multa da lire cento a mille.

378. Il capitano o padrone di una nave mercantile che commetterà atti di resistenza e di ostilità contro un legno da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello Stato, incorrerà nella pena della reclusione; e gli altri uomini dell'equipaggio, che vi avessero preso parte, nella pena del carcere non minore di tre mesi.

I passeggieri che avessero preso parte alla resistenza od ostilità incorreranno nelle stesse pene stabilite per la gente dell'equipaggio.

379. Il capitano o padrone di una nave mercantile carica di truppe, munizioni da guerra o d'altri oggetti o generi dello Stato, che, essendo in convoglio, abbandonerà la scorta, incorrerà nella pena del carcere da uno a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Se la nave dopo abbandonata la scorta fosse predata, la pena sarà della reclusione.

Se poi risulti che il capitano o padrone abbia dato volontariamente la nave in mano del nemico, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

380. Il capitano o padrone che assumesse il comando di navi da guerra estere, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso nazione estera.

381. Gl' inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra navi mercantili appartenenti ad una Potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

382. I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di legni da guerra di Potenza in guerra collo Stato, saranno puniti coi lavori forzati a tempo. Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro navi nazionali incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato.

383. Le persone di equipaggio di navi nazionali, le quali in paese estero invocassero la protezione di altre autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali, o, dove non vi fossero ufficiali consolari nazionali, ricorressero ad altre autorità fuori del Consolato sotto la cui protezione fosse posta la nave, incorreranno in una pena pecuniaria estendibile a lire duecento.

I capitani o padroni potranno inoltre essere puniti col carcere non minore di un anno.

384. L' inscritto nella matricola che cedesse ad altri il suo libretto di matricola sarà punito con multa estendibile a lire cento.

Nel caso in cui il libretto avesse servito all' evasione di una persona imputata di crimine o di delitto, o d' inscritti per la leva di mare, il cedente sarà tenuto complice del reato.

385. Il capitano o padrone di una nave nazionale il quale, potendo, non avrà prestato soccorso ad una nave pericolante, sarà punito con multa da lire duecento a mille; potrà inoltre essere sospeso dall' esercizio delle sue funzioni da sei mesi a un anno.

386. Gl' inscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare i quali contravvenissero al disposto dell' articolo 151 incorreranno nelle stesse pene stabilite pei delitti d' insubordinazione della gente d' equipaggio contro il proprio capitano.

387. Chiunque trovasse nel litorale dello Stato, in mare, a galla o sott'acqua o sulla spiaggia o nei porti, fossi o canali, oggetti d'ignota provenienza, e non facesse la dichiarazione di cui all'articolo 135, sarà punito colla stessa pena portata dalla legge penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti.

Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti manifestamente da naufragio, e non ne avesse fatto l' immediata consegna all' autorità marittima che procede al salvataggio, o in difetto al sindaco, sarà considerato reo di furto, e punito a termini della legge penale comune.

388. Il capitano o padrone che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro ammontare.

Nei casi contemplati dal presente articolo, se la pena pecuniaria incorsa dal capitano o padrone non costituirà che una contravvenzione, la cognizione del reato spetterà al capitano di porto del compartimento marittimo in cui sarà matricolata la nave.

389. Il costruttore che prestasse il suo nome ad altri che non siano costruttori per dirigere la costruzione di navi, incorrerà nella pena della sospensione dall'esercizio della sua professione.

390. Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano o padrone:

a) Che navigasse senza avere i fanali accesi, o senza trovarsi munito degli oggetti di corredo prescritti dai regolamenti;

b) Che non abbia obbedito agli ordini di rifornire di viveri la nave, in coerenza al disposto del capoverso dell' articolo 96;

c) I capitani o padroni che non si uniformeranno al disposto dell' articolo 93.

Nei casi previsti dal capoverso di detto articolo, se vi fosse un medico o chirurgo che facesse parte dell' equipaggio, la pena sarà da esso incorsa.

391. Sarà punito con multa estendibile a lire duecento ogni contravvenzione agli articoli 33 e 105.

Ogni contravvenzione all' articolo 113 sarà punibile con multa da lire duecento a lire cinquecento.

CAPO VII.

DELLE INFRAZIONI ALLA POLIZIA DEI PORTI E DELLE SPIAGGE

392. Chiunque col tagliare o slegare gomene, catene, ormeggi, o in qualunque altro modo, avrà cagionato danno alle navi ancorate nei porti, nelle rade o spiagge,

incorrerà in una multa che potrà estendersi a lire trecento.

Potrà ancora applicarsi la pena del carcere da uno a tre anni secondo le circostanze.

Rimarranno salve le maggiori pene nel caso che vi concorra dolo.

393. Ogni contravvenzione all' articolo 173 sarà punita con multa estendibile a lire cento.

Se la portata della nave eccederà trenta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire duecento.

394. Chiunque, senza essere autorizzato in coerenza all' articolo 190, rimorchierà navi nei porti, seni, canali o stretti o nelle rade dello Stato, incorrerà in una multa da lire cento a trecento.

395. Il capitano o padrone di piroscafi rimorchiatori, che rifiuti di obbedire agli ordini dell'autorità marittima per venire in soccorso di navi pericolanti, incorrerà nella pena del carcere, che potrà estendersi ad un mese, ed in una multa estendibile a lire cinquecento.

396. I battelli che si trovassero nel porto od in altro luogo di ancoraggio senza la numerazione prescritta dal regolamento o condotti da altri che dal titolare della licenza, saranno sequestrati, e la persona che ne avrà il maneggio sarà punita con multa estendibile a lire cento.

Il battello sarà tenuto in sequestro per un tempo non eccedente giorni quindici. Non comparendo il proprietario dentro questo termine, il battello sarà considerato come cosa perduta, e si applicherà il disposto dell'articolo 136.

397. Il proprietario delle chiatte o di altri galleggianti che si troveranno per negligenza vaganti od abbandonati nei porti ed in altri luoghi, come sopra, incorrerà nelle pene stabilite nell'articolo precedente.

Potrà inoltre pronunciarsi il sequestro del galleggiante, come nel precedente articolo.

398. I proprietari di galleggianti per servizio nei porti che non facessero eseguire le riparazioni ordinate dalla Commissione, di cui all'articolo 191, nel termine da questa stabilito, saranno puniti coll' ammenda.

399. Chiunque avrà gettato zavorra nell' interno dei porti od in altri luoghi d'ancoraggio, in canali di passaggio od altrove, fuorchè nei siti a ciò designati, incorrerà nella multa estendibile a lire cinquecento, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi stabiliti dall'articolo 177.

400. I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni nei porti ed altri luoghi contemplati nell' articolo 159, saranno puniti con multe estendibili a lire mille.

401. Chiunque, fuori dei casi contemplati nell' articolo 197, prenderà a pilotare una nave incorrerà nelle seguenti pene:

Se non avrà fatto che aderire alla richiesta del capitano della nave, la pena sarà di una multa estendibile a lire cento;

Se sarà egli stesso che abbia tratto in errore il capitano della nave, incorrerà nella pena del carcere da quindici giorni a due mesi, e nella multa da lire cento a duecento.

402. I piloti i quali, senza licenza in iscritto rilasciata dall'ufficio di porto, si assenteranno dal porto o da altra località, al cui servizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare dall'autorità marittima.

Nel caso di recidività, o che l' assenza oltrepassasse i venti giorni, il piloto sarà sospeso, e potrà anche essere cancellato dalla matricola.

403. I piloti che avranno omesso di andare incontro ad una nave che facesse il segnale di chiamata e non siano in grado di provare che era assolutamente impossibile prestarle soccorso, o che richiesti avranno ricusato di prestare la loro opera, incorreranno nella pena del carcere estendibile fino ad un mese, e nella sospensione.

Quando la nave a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato, la pena sarà di due mesi di carcere, e dell'interdizione.

404. Il piloto che abbandonerà il posto in contravvenzione al disposto dell' articolo 202, sarà punito in via disciplinare dall'autorità marittima.

Ove, in causa dell' abbandono fossero occorse avarie, la pena potrà estendersi a lire duecento di multa, ed a tre mesi di sospensione.

Nel caso poi che fosse accaduta la perdita della nave, la pena sarà di due mesi di carcere, e della interdizione.

405. Il piloto che si ubbriacasse mentre è di servizio, o che richiesto non potesse prestare l'opera sua per cagione di ubbriachezza, sarà punito in via disciplinare.

In caso di recidività la pena sarà della multa fino a lire trecento e della sospensione, e potrà anche estendersi alla interdizione.

406. Il piloto che per ubbriachezza, negligenza od ignoranza avrà fatto perdere la nave pilotata, o avrà causato alla medesima danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, sarà punito colle stesse pene portate dall' articolo 369.

407. La mancanza di rispetto e la via di fatto del piloto contro il capitano o padrone del legno pilotato, nazionale o estero, sono punite colle pene stabilite, secondo la varietà dei casi, dagli articoli 283 e 284.

408. Gl' individui della gente di mare, anche di nazione estera, i pescatori, i barcaiuoli od i facchini del litorale, i quali, chiamati dalla competente autorità ad accorrere in soccorso di navi pericolanti, ad estinguere incendi, od a prestare altri pubblici servigi, come agli articoli 122 e 206, si saranno rifiutati, andranno soggetti ad una pena pecuniaria estendibile a lire cento, e, secondo la gravità de' casi, anche al carcere estendibile ad un mese.

409. Le ingiurie e gl'insulti agli impiegati ed agenti delle capitanerie dei porti nell' esercizio delle loro funzioni, quando non costituiscono un reato punibile ai termini dell' articolo 425, saranno puniti col carcere non eccedente giorni quindici, e con multa estendibile a lire cento.

Il capo dell' ufficio di porto potrà immediatamente fare arrestare il colpevole.

CAPO VIII.

DELLE INFRAZIONI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI SULLA PESCA

410. La pesca nei mari dello Stato, esercitata con navi o battelli non muniti di licenza e delle altre carte necessarie di bordo, sarà punita con multa estendibile a lire cento, la quale potrà secondo le circostenze essere ridotta a semplice ammenda.

Ove le navi o battelli fossero di bandiera estera, alla multa sarà aggiunta la confisca delle reti e degli altri attrezzi pescherecci.

411. Lo stabilimento, senza le richieste autorizzazioni, di tonnare o muggiuare, o d'altri ordegni, i quali importino una permanente occupazione del mare territoriale, sarà punibile con multa estendibile a lire cinquecento.

412. I pescatori, che oltrepassasserò i limiti entro i quali è loro permessa la pesca, saranno puniti con pena di polizia.

413. Chiunque dirigesse un battello alla pesca, in contravvenzione agli articoli 147, 148 e 149, incorrerà nel primo caso in una ammenda fino a lire dieci, nel secondo caso in una multa estendibile a lire duecento, e nel terzo nella multa da lire cento a cinquecento.

414. I proprietari dei battelli da pesca saranno risponsabili delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell' equipaggio pei reati sopra menzionati.

CAPO IX.

DELLE CONTRAVVENZIONI MARITTIME

415. Incorreranno in una ammenda, non minore di liro trenta, gli acquisitori o nuovi partecipi di una nave che non si facessero riconoscere all' autorità marittima, come all'articolo 48.

416. Sarà punita con ammenda, non minore di lire venticinque, ogni contravvenzione al disposto degli articoli 116, 117, 118 e 119.

Incorreranno nella stessa pena i capitani o padroni che ricusassero di presentare il giornale di bordo al *visto*, di cui nell' articolo 115.

417. La mancanza di rispetto della gente di mare verso gl' impiegati delle capitanerie di porto, o gli ufficiali consolari all'estero, quando non sia di gravità tale per cui possa farsi luogo all' applicazione dell'articolo 425, sarà punita con pene di polizia.

418. Sarà ugualmente punito con pene di polizia il capitano o padrone, che per negligenza abbia perduto o distrutto alcuna delle carte di bordo della sua nave.

419. Ogni contravvenzione al disposto dell' articolo 21 sarà punita con ammenda sino a lire venti.

420. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire trecento, e, secondo la gravità dei casi, col carcere estendibile ad un mese.

Gl' istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati.

421. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 179 saranno punite con pena pecuniaria che potrà estendersi a lire trecento.

422. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo terzo, parte prima di questo Codice, non ispecialmente previste, saranno punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle circostanze, con multa estendibile a lire trecento.

423. Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contravvenzioni al presente Codice per le quali non sia sancita una pena speciale.

CAPO X.

DISPOSIZIONI SPECIALI

424. Qualunque falsificazione od alterazione di verbale di visita delle navi, di libretti di matricola e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non ispecialmente contemplata da questo Codice, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità.

425. Gli oltraggi e le violenze contro gli impiegati delle capitanerie di porto, e contro gli ufficiali consolari all'estero, sono puniti colle pene stabilite dal codice penale pei colpevoli di tali reati contro i pubblici funzionari.

Questa disposizione si applica agli oltraggi ed alle violenze contro i comandanti ed ufficiali in servizio dei legni da guerra dello Stato che si trovino in alto mare o di stazione all'estero, nei luoghi ove non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

426. Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno anche applicabili alle insubordinazioni, alle violenze ed agli oltraggi commessi dai nazionali verso l'ufficiale consolare d'una Potenza estera che fosse incaricato delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui protezione si fosse posta la nave per non trovarsi nel luogo alcun ufficiale consolare nazionale.

427. Sarà in facoltà dei capi degli uffici di porto, o degli ufficiali consolari all'estero, di adoperare la forza per costringere le persone degli equipaggi ad uniformarsi agli obblighi loro, in quanto concerne gl'imbarchi e gli sbarchi.

428. Gli ufficiali ed impiegati pubblici, i quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati, contemplati in questo Codice, che essi fossero tenuti di prevenire e di reprimere, od il quale fosse relativo ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita pe' reati medesimi, aumentata di uno o due gradi.

429. Nelle disposizioni del presente titolo sotto la denominazione di *equipaggio* s' intendono le persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i passeggieri.

430. Le pene sancite dal presente Codice contro i capitani e padroni si applicano anche a quelli che ne fanno le veci. Potranno però secondo i casi essere diminuite di un grado.

431. Nelle sanzioni del presente titolo, come nelle disposizioni alle quali le medesime sono relative, ed in tutte quelle del titolo secondo parte prima di questo Codice, sotto il nome di *padroni* si comprendono anche i marinai autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa, ed i padroni da pesca illimitata od all'estero, salvo il caso in cui dalla legge sia diversamente disposto.

432. I reati commessi dagli equipaggi delle navi armate in corso sono puniti colle pene stabilite dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei legni da guerra, diminuite di un grado, salvo il disposto dell'articolo 269.

TITOLO III.

CAPO UNICO

DELLA GIURISDIZIONE PENALE MARITTIMA MERCANTILE, DELLA COMPETENZA E DELLA PROCEDURA

433. La giurisdizione penale marittima mercantile è amministrata:

a) Dai tribunali ordinari;

b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) Dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene ai tribunali ordinari, ed ai tribunali consolari all' estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pei delitti commessi da nazionali nel distretto del Consolato.

La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai capitani e agli uffiziali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

435. La competenza a conoscere dei reati marittimi è determinata dal luogo del commesso reato quanto a quelli che sono avvenuti nel territorio, nei porti e nelle spiagge dello Stato; e dal luogo del primo approdo della nave pei reati seguiti all'estero, salvo, in questo caso, la giurisdizione consolare.

Si osserveranno del resto le altre regole di competenza stabilite dal codice penale comune.

436. Nel caso di crimine o di delitto commesso durante il viaggio da alcuna delle persone imbarcate, previsto nell'articolo 93, il capitano o padrone dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo all' imputato, mettendolo, ove d' uopo, ai ferri, sentito il parere del secondo di bordo o di altro ufficiale, assicurare il corpo del reato, e stendere subito processo verbale circostanziato dell' occorso, sottoscritto dai testimoni che si fossero trovati presenti al fatto.

Di quanto sovra si farà menzione nel registro di disciplina, e nel giornale di bordo.

437. Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o padrone stenderà processo verbale dello stato del cadavere, e di tutte le circostanze relative alla morte dell' individuo, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

Qualora fosse sulla nave un medico o chirurgo, il verbale sarà steso da questo, e munito del *visto* del capitano o padrone.

438. Il secondo di bordo od altro ufficiale dovrà fare al più presto rapporto scritto al capitano di qualunque crimine o delitto commesso durante il viaggio.

Di questo rapporto si farà menzione nel giornale di bordo.

439. Il capitano, assistito dall' ufficiale che avrà fatto il rapporto, procederà ad una istruzione sommaria e preparatoria, riceverà le deposizioni dei testimoni, stenderà processo verbale del quale sarà pure fatta menzione nel registro di bordo.

440. Il capitano o padrone nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un console del Regno, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

Il console praticherà gli ulteriori incombenti che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviarlo colle carte del processo e coi corpi del reato in un porto dello Stato.

In mancanza di console, il comandante di un legno da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest' articolo.

Nei consolati con esercizio di giurisdizione nulla è innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari, qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.

441. Se il primo approdo della nave avvenisse in un porto dello Stato, il capitano o padrone rimetterà le carte processuali ed i corpi di reato all' autorità marittima del luogo, la quale ne darà immediatamente avviso al procuratore del Re del Circondario.

442. Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o padrone ne farà la denuncia all' autorità marittima nel termine di tre giorni dacchè il reato fu scoperto.

Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risieda un console italiano, il capitano o padrone ne farà al medesimo la denuncia dentro lo stesso termine.

Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione, o in paese estero in cui non risieda un console italiano, la denuncia si farà al console del primo porto di approdo dentro ventiquattr' ore.

443. L' autorità marittima od il console stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento.

L' atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e, ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del consolato e trasmesso in seguito al ministero della marina onde farlo pervenire, per mezzo del dicastero di giustizia, al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

444. I capi degli uffici di porto, appena riceveranno dal capitano o padrone la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d' istruttoria, attribuiti dal Codice di procedura ai Pretori, e li trasmetteranno al procuratore del Re del Circondario.

Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato d' arresto.

445. I consoli all' estero dovranno uniformarsi alle regole prescritte dalla legge sui consolati per gli atti occorrenti nei casi di crimine o di delitto commesso da nazionali nel loro distretto, od a bordo di legni mercantili nazionali.

446. I comandanti di legni da guerra, i quali avessero avuto in consegna individui imputati di crimini o delitti, processi e corpi di reato, approdando in un porto dello Stato, dovranno rimetterli al procuratore del Re del Circondario.

Qualora approdino in paese estero, prenderanno gli opportuni concerti col console.

447. Il capitano o padrone che contravverrà ad alcuna delle prescrizioni del presente capo incorrerà in una pena pecuniaria, che potrà estendersi a lire duecento, a profitto della cassa degli invalidi.

448. I capi degli uffici di porto dovranno nell' istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime osservare le forme prescritte dal Codice di procedura penale pei Pretori.

I consoli all' estero ed i comandanti di legni da guerra di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati.

449. I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

TITOLO IV.

del potere disciplinare

CAPO UNICO

450. In forza del potere disciplinare le autorità che ne sono investite hanno facoltà di reprimere le semplici mancanze di disciplina commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza con pene disciplinari della natura, e nei limiti infra espressi.

451. Il potere disciplinare è affidato:

1.° Ai capitani e agli ufficiali di porto;

a) Su tutte le persone inscritte nella matricola della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo di una nave, sino a quello in cui ne siano cancellate;

b) Sui pescatori del litorale inscritti sul registro del rispettivo compartimento o circondario marittimo;

c) Sulle persone addette a lavori nei porti;

d) Sui barcaiuoli nei porti e nelle spiagge;

e) Sui piloti pratici e sulle persone indicate nell' articolo 166;

2.° Agli ufficiali consolari all'estero sulle persone sovra menzionate alla lettera *a*);

3.° Ai comandanti dei legni da guerra dello Stato sulle persone indicate alla lettera *a*), semprechè la nave sulla quale sono imbarcate si trovi in alto mare, od in paese estero, ove non risieda un ufficiale consolare nazionale;

4.° Al capitano o padrone sopra qualunque persona imbarcata sulla sua nave, compresi i passeggieri.

452. Sono considerate mancanza di disciplina, e represse con punizioni disciplinari.

La disobbedienza semplice;

La negligenza nel prendere il suo posto;

La mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* e *quarta*;

La ubbriachezza senza disordine;

L' assenza dal bordo, senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le ventiquattr' ore;

L' imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino;

La mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscano che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all' ordine od al servizio della nave.

453. Le pene disciplinari sono:

1.° La consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2.° La guardia raddoppiata;

3.° La privazione della razione di vino, o di altra bevanda fermentata, da uno a due giorni;

4.° Gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;

5.° La ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni, o la privazione di utili da una a cento lire;

6.° La esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci giorni;

7.° La proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno per un termine non maggiore di cinque giorni.

454. Nell'applicazione delle suddette punizioni si osserveranno le seguenti norme:

Le persone componenti l' equipaggio di una nave, a qualunque grado appartengano, saranno passibili delle punizioni enunciate nei numeri 1 a 5 inclusivamente dell' articolo precedente, senza che l' ultima di esse possa mai infliggersi dal capitano o padrone;

Le persone indicate nell' art. 166, e alle lettere *b*, *c*, *d*, *e* dell' articolo 451 soggiaceranno alle pene prescritte nel numero 4;

I passeggieri saranno soggetti alle punizioni stabilite nei numeri 6 e 7.

455. Le persone dell' equipaggio conti-

nueranno ad essere sottoposte alle regole di disciplina nel caso di perdita della nave per naufragio, o per qualunque altra causa, finchè non siano rimesse ad un'altra autorità nazionale.

456. Le pene disciplinari non potranno mai essere applicate cumulativamente.

457. Il capitano o padrone dovrà notare le mancanze ed i castighi da esso inflitti nel registro disciplinare, apponendovi la data e la firma.

Egli sarà tenuto a renderne conto nel primo porto di approdo alla competente autorità.

Questa dovrà pure tenerne nota nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

458. I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno rimpiazzati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel registro di disciplina.

459. Coloro che, essendo condannati ad una pena disciplinare a bordo, ricusino di sottomettervisi, potranno essere messi ai ferri per dieci giorni al più.

460. L'importare delle ritenzioni sui salari o sulla parte degli utili, di cui ne' precedenti articoli, come pure il costo delle razioni state ridotte, a titolo di punizione, saranno per intero devoluti alla cassa degli invalidi per la marina mercantile.

461. Il Governo provvederà con regolamento alla esecuzione di questo Codice, con facoltà di comminare pene di polizia e disciplinari.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Alla pubblicazione del presente Codice il Ministro della marina è autorizzato ad attivare la nuova circoscrizione marittima, ed a provvedere alla istituzione del Personale delle Capitanerie di porto; il tutto in conformità del Codice stesso.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA

QUINTINO SELLA

D. ANGIOLETTI

TABELLA N.° 1.

Divisione del territorio marittimo

Compartimenti marittimi	Circondari marittimi compresi nei compartimenti	Circoscrizione territoriale d'ogni Circondario
Porto Maurizio	San Remo	Da Bordighera incluso a S. Remo incluso.
	Porto Maurizio	Da S. Remo escluso a Porto Maurizio incluso.
	Oneglia	Da Porto Maurizio escluso ad Alassio incluso.
	Loano	Da Alassio escluso al Comune di Varigotti incluso.
Genova	Savona	Dal Comune di Varigotti escluso a Savona incluso.
	Varazze	Da Savona escluso a Voltri incluso.
	Sestri Ponente	Da Voltri escluso a Sestri Ponente incluso.
	Genova	Da Sestri Ponente escluso a Nervi incluso.
	Camogli	Da Nervi escluso a Rapallo incluso.
Spezia	Chiavari	Da Rapallo escluso a Levanto incluso.
	Spezia	Da Levanto escluso ad Avenza incluso.
Livorno	Viareggio	Da Avenza escluso a Viareggio incluso.
	Livorno	Da Viareggio escluso a Castiglione della Pescaia incluso.
	Porto Santo Stefano	Da Castiglione della Pescaia escluso a Port' Ercole incluso fino al confine Romano.
Porto Ferraio	Porto Ferraio	L'Isola dell'Elba da Marine di Rio escluso a Portolongone incluso, e le altre Isole dell'Arcipelago Toscano.
	Marine di Rio	Da Portolongone escluso a Marine di Rio incluso.
Gaeta	Gaeta	Dal confine Romano a Mondragone incluso, e l'isola di Ponza.
Napoli	Procida	Le isole d'Ischia e di Procida.
	Pozzuoli	Da Mondragone escluso a Pozzuoli incluso e l'isola di Nisida.
	Napoli	Da Pozzuoli escluso a S. Giovanni a Teduccio incluso.
	Torre del Greco	Da S. Giovanni a Teduccio escluso a Torre del Greco incluso.

TABELLA N.° 2.

NUMERO, GRADUAZIONE E STIPENDIO

del personale dell'Amministrazione della marina mercantile

N.°	4	Capitani di porto di 1. classe a	L. 6,000
»	5	id. id. di 2. id. a	» 5,000
»	16	id. id. di 3. id. a	» 4,000
»	12	Uffiziali di porto di 1. classe a	» 3,000
»	14	id. id. di 2. id. a	» 2,600
»	54	id. id. di 3. id. a	» 2,200
»	62	Applicati di porto a	» 1,800
»	48	Guardiani di 1. classe a	» 900
»	62	id. 2. id. a	» 720
»	48	Marinari di 1. classe a	» 600
»	138	id. 2. id. a	» 480
»	4	Inservienti di 1. classe a	» 1,000
»	4	id. di 2. a	» 800
»	12	id. di 3. a	» 600

NB. Per le scritturazioni negli uffici di porto il Ministro della marina potrà, occorrendo, fare adibire amanuensi del luogo, purchè la spesa relativa non ecceda la somma stanziata a tal uopo nel bilancio.

CODICE PENALE

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc.

Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice Penale, da pubblicarsi a tenore dell'articolo 3 della presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove provincie dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di maggio mille ottocento sessanta.

Nondimeno le disposizioni contenute in esso Codice nel libro II, tit. III, cap. I, sez. I, *Dell'attentato all'esercizio dei diritti politici*, avranno immediata esecuzione in conformità dell'articolo 4 della legge 23 giugno 1854.

2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato da Noi, e controssegnato dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi Generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli suddetto.

3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)
Visto, Il Guardasigilli
U. RATTAZZI

U. RATTAZZI

EUGENIO

Principe di Savoia-Carignano

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

nelle provincie napolitane

Veduta la Relazione della Commissione per gli studi legislativi, instituita con Decreto del dì 6 febbraio corrente anno;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1.° luglio 1861 avrà vigore nelle Provincie Napolitane il Codice Penale del 20 novembre 1859 attualmente in osservanza negli antichi Stati di S. M. ed in altre provincie del Regno Italiano, con le modificazioni che si contengono negli articoli seguenti.

2. Non avranno vigore in queste provincie, la 2.ª parte dell'articolo 95, gli articoli 99, 182, 374, 425, 481, 530, il n.° 2.° dell'articolo 533, gli articoli 536 e 692.

3. Agli articoli 14, 16, 20, 24, 25, 80, 88, 94, 95, 96, 102, 103, 105, 131, 135, 138, 149, 352, 489, 490, 503, 525, 531, 532, 534, 561, sono sostituiti i seguenti:

(*Gli articoli nuovi sono riportati in nota*)

4. Sono aggiunte alle disposizioni del Codice penale le seguenti disposizioni:

(*Le disposizioni aggiunte sono riportate in nota*)

5. Tutte le Leggi, Decreti, Rescritti e Regolamenti sinora pubblicati nelle materie contemplate dal predetto Codice Penale rimangono abrogati dal giorno in cui esso Codice avrà vigore.

6. In conformità dell'art. 1.° della presente Legge sarà pubblicato il Codice Penale del 20 novembre 1859. Un esemplare stampato di detto Codice con in fronte il presente Decreto, firmato da Noi e contrassegnato dal Segretario Generale di Stato presso la Luogotenenza, servirà di originale, e verrà depositato e custodito nella Segreteria Generale della Luogotenenza. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato dalla Tipografia Nazionale a ciascun Comune di queste Provincie Napolitane per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore di ciascun giorno affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo della Luogotenenza, sia inserito negli Atti del Governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Napoli, 17 febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOIA

Il Consigliere
incaricato del Dicastero
di Grazia e Giustizia
D'AVOSSA

COSTANTINO NIGRA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale pubblicate con Decreti del 17 febbraio 1861 per le Provincie Napolitane è prorogata al 1.° gennaio 1862, salvo la eccezione contenuta nell'articolo seguente.

2. L'esecuzione delle leggi sovra indicate, non che di quella del 13 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari giudiziari, pubblicata con Decreto del 17 febbraio 1861, per le Provincie Siciliane, è prorogata ugualmente al 1.° gennaio 1862.

Il Codice penale pubblicato collo stesso Decreto avrà esecuzione dal 1.° novembre 1861 colle modificazioni ed aggiunte apportate allo stesso col Decreto del Luogotenente delle Provincie Napolitane del 17 febbraio 1861.

3. Dalla pubblicazione ec.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino, 30 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE

MIGLIETTI

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge di modificazioni al Codice Penale circa la competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario, colle modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della stessa Legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 633, 634, 635, 649, 665, 672 e 676 del Codice Penale 20 novembre 1859, che sono abrogati, sono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli seguenti:

(*Gli articoli nuovi sono stati riportati nel testo*)

2. Il presente Decreto avrà esecuzione il 1.° gennaio 1866 in tutte le Provincie in cui è in vigore il Codice Penale del 20 novembre 1859.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

CODICE PENALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Qualunque violazione della legge penale è un reato.

2. Il reato che la legge punisce con pene criminali è un *crimine*.

Il reato che la legge punisce con pene correzionali è un *delitto*.

Il reato che la legge punisce con pene di polizia è una *contravvenzione*.

3. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato, e quella stabilita dalla legge posteriore, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un' azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

4. Le pene imposte dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati.

5. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà giudicato e punito in questi Regii Stati secondo le disposizioni del presente Codice.

6. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nei Regii Stati sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente Codice, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado.

Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il regnicolo avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela.

Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regnicoli.

7. Sarà giudicato e punito a termini del presente Codice lo straniero, che avendo in estero territorio commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nei Regii Stati, o consegnato da altri Governi.

8. Lo straniero che avrà commesso in estero territorio, sia contro un regnicolo, sia contro un altro straniero, alcuno dei crimini indicati negli art. 596 a 600 inclusivamente, se venga arrestato nei Regii Stati, o consegnato da altri Governi, sarà giudicato e punito a norma dell'art. 6, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regii Stati, o, essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei Regii Stati danaro od effetti depredati.

9. Fuori dei casi indicati nell' articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territorio dei Regii Stati, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione del Governo del Re, ne sarà offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi giudicato. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nei Regii Stati a norma dell' articolo 6.

Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero, quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; salva però sempre l'azione civile.

10. Le disposizioni degli art. 6, 8 e 9 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, e vi avranno in caso di condanna scontata la pena.

11. Non potrà consegnarsi alcun delinquente a veruno degli Stati stranieri senza ordine del Governo del Re.

12. Le disposizioni del presente Codice non sono applicabili ai reati pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari e marittime.

LIBRO PRIMO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE

TITOLO I.

delle pene

CAPO I.

DELLE PENE CRIMINALI

13. Le pene criminali sono:
1.° La *morte*;
2.° I *lavori forzati a vita;*
3.° I *lavori forzati a tempo*;
4.° La *reclusione*;
5.° La *relegazione;*
6.° L' *interdizione dai pubblici uffizi.*

14. La pena di morte si eseguisce nei modi sinora praticati.

L'esecuzione si fa nel Comune dove siede la Corte che pronunciò la sentenza (1).

15. Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima dell'esecuzione, l'esecutore di giustizia affiggerà ad una colonna nel luogo a ciò destinato un cartello, in cui siano scritti a grandi carattari il nome, il cognome, il soprannome se ne ha, la professione, la patria, il domicilio del condannato, il crimine e le sua qualità, la pena pronunziata e la data della sentenza.

Il cartello rimarrà affisso per ore tre almeno.

16. I condannati ai *lavori forzati* sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti; ferme pei condannati ai lavori forzati a vita le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121 nei casi ivi preveduti (2).

17. I condannati alla *reclusione* sono rinchiusi in una casa di forza, e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti.

18. La *relegazione* consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro luogo forte, e nel modo prescritto dai regolamenti.

19. La pena dell' *interdizione dai pubblici uffizi* consiste:

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eligibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od officio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

20. Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'art. 44 del Codice civile delle antiche Provincie del Regno (3).

(1) *Questo articolo per le provincie napolitane e siciliane è stato riformato così*:
Art. 14 La pena di morte sarà eseguita col modo ordinario della *decapitazione* sinora praticato, escluso ogni grado di pubblico esempio, salvo il caso contemplato nell'articolo 531. Essa si esegue con la *fucilazione* quando la condanna emani da un tribunale militare.

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
Art. 16. La pena dei lavori forzati a vita sarà espiata nei luoghi e modi con cui sinora si è espiata, in queste provincie italiane, la pena dell'ergastolo, salve le modificazioni che verranno stabilite da speciali regolamenti.

(3) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
Art. 20. La condanna ai lavori forzati a vita trae seco la perdita dei diritti politici e la interdizione patrimoniale. Il Tribunale di Circondario dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbiano dritto, e dispone i sussidii alimentarii in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un piccolo sollievo.

21. La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi.

Produrrà anche gli stessi effetti la condanna alla reclusione quando sarà pronunziata per alcuno dei crimini designati nell'alinea dell'art. 23: e così pure la condanna alla reclusione od alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

22. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà durante la pena in istato d'interdetto legale: e gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti.

Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili.

Durante la pena, non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi nel modo determinato dai regolamenti.

23. Le sentenze di condanna alle pene di morte e dei lavori forzati a vita saranno stampate, affisse e pubblicate nella Città in cui sono state pronunciate, nel Capoluogo del Comune in cui fu commesso il crimine, ed in quello del domicilio o della dimora del condannato.

Lo stesso si osserverà per le sentenze di condanna ai lavori forzati a tempo, quando siano pronunciate pei crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazione di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli, o scritture, di falsa testimonianza, e di calunnia.

24. Le condanne menzionate nell'articolo precedente sono le sole che la legge riguarda come infamanti. L'infamia che ne deriva non si estende oltre la persona del condannato (1).

25. I condannati alle pene infamanti, oltre alle incapacità portate dall'art. 19, non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni; e saranno esclusi dalla facoltà del porto di armi (2).

CAPO II.

DELLE PENE CORREZIONALI

26. Le pene correzionali sono:
1.° Il *carcere*;
2.° La *custodia*;
3.° Il *confino*;
4.° L'*esilio locale*;
5.° La *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi*;
6.° La *multa*.

27. Chiunque sarà condannato alla pena del *carcere* sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti, a norma dei regolamenti.

Se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri del Circondario.

28. La *custodia* è una casa d'istruzione e d'industria, separata da quella di cui nel precedente articolo, e specialmente destinata pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

I regolamenti determineranno le discipline particolari alla custodia.

29. Il *confino* consiste nell'obbligo ingiunto al delinquente di abitare in quello dei Comuni dei Regii Stati che sarà designato nella sentenza, alla distanza almeno di un miriametro e mezzo tanto dal luogo del commesso reato, quanto dal Comune del proprio domicilio, e da quello della persona offesa o danneggiata.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena del confino sarà convertita in quella del carcere per quel tempo che mancasse al compimento della pena.

30. L'*esilio locale* consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di stare lontano dal Comune ove è domiciliato: egli non potrà scegliere la propria residenza che alla distanza di tre miriametri tanto dal Comune ove è domiciliato, quanto da quello del commesso reato, e del domicilio degli offesi o danneggiati.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena dell'esilio sarà convertita in quella del carcere, in conformità dell'alinea del precedente articolo.

31. La *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi* consiste nell'esclusione per un certo tempo del condannato dall'esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od officio pubblico; salva la particolare disposizione dell'articolo 193.

32. Se il condannato contravverrà alla sospensione, di cui nel precedente articolo, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei; ferma stando la durata della sospensione.

33. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione di cui nell'articolo 31 potrà essere aggiunta alla pena del carcere, semprechè si tratti di delitti commessi con abuso d'impiego. La durata della sospensione comincerà dal giorno in cui il condannato avrà scontata la pena del carcere.

34. La *multa* consiste nel pagamento all'Erario dello Stato di una determinata som-

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*: Art. 24. Nessuna pena è infamante.

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane*: Art. 25. I condannati alla pena dei lavori forzati a vita ed i condannati a quella dei lavori forzati a tempo pei reati contemplati nella seconda parte dell'art. 23 non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni, e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi.

ma maggiore di lire cinquanta, da applicarsi secondo le leggi e regolamenti relativi.

CAPO III.

DELLE PENE DI POLIZIA

35. Le pene di polizia sono:
Gli *arresti*;
L'*ammenda*;
salvo il disposto dell'articolo 50.

36. Gli *arresti* si scontano nella casa di deposito del Mandamento, ovvero in altro luogo destinato nello stesso Mandamento.

37. L'*ammenda* consiste nel pagamento all'Erario dello Stato di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta, nello stesso modo prescritto per la multa.

CAPO IV.

DELLE PENE ACCESSORIE

38. Sono pene accessorie:
1.° L'*interdizione, o la sospensione dall' esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte*;
2.° La *sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza;*
3.° L'*ammonizione.*

39. L' *interdizione dall' esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte*, rende il condannato incapace di esercitarla per l'avvenire: contravvenendo, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni: e in caso di recidiva, questa pena potrà essere duplicata.

40. L'interdizione, di cui nel precedente articolo, sarà sempre aggiunta alle condanne per crimini commessi con abuso dell' esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

41. La pena della *sospensione da una carica od impiego determinato* consiste nel vietare per un certo tempo al condannato l'esercizio di quella carica od impiego pel tempo non minore di un mese nè maggiore di un anno.

La pena della *sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte* consiste nel vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione od arte, pel tempo non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi.

42. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione di cui nel precedente articolo può aggiungersi, secondo i casi, alle pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso dell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

In caso di contravvenzione avrà luogo il disposto dell'articolo 32.

43. Colui che fu interdetto, o sospeso dall'esercizio di una determinata carica o impiego, professione, negoziazione od arte, non potrà esercitarla nemmeno per interposta persona.

44. La *sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza* consiste nell' obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata, e rendere conto di sè nei modi stabiliti dalla legge di Pubblica Sicurezza.

In caso di disobbedienza, il trasgressore sarà arrestato, e la pena sarà convertita in quella del carcere per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza, con che non ecceda il termine di anni due: fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante della sorveglianza.

45. Saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza:
I condannati per reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato;
I condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine, o furti;
I condannati a pena criminale o correzionale pei reati preveduti negli articoli 426, 428, 429, 430, *Dell' associazione di malfattori.*

46. La sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci: nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: salvi i casi speciali dalla legge determinati.

47. L'*ammonizione* consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, un detto, od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave dalla legge stabilita.

L' ammonizione è fatta dal Giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e tradotto avanti il Giudice, da cui gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non sente l'ammonizione con rispetto, sarà punito cogli arresti, semprechè la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge.

48. L' ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali, quando le circostanze dei casi lo esigano.

49. Essa può eziandio essere aggiunta alle pene di polizia.

50. Nei casi espressamente determinati dalla legge l' ammonizione può aver luogo anche sola.

51. La formola dell'ammonizione sarà indicata nella sentenza od ordinanza di condanna.

CAPO V.

DELLA GRADUAZIONE E DELLA COMMUTAZIONE DELLE PENE

52. La graduazione delle pene è stabilita nel modo seguente, salvo i casi in cui dalla legge è altrimenti disposto.

53. La pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di dieci anni, nè maggiore d'anni venti.

La durata di questa pena è distinta in due gradi:
1.° Grado da dieci anni a quindici inclusivamente;
2.° Da quindici a venti.

54. La pena della reclusione non potrà

essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1.° Grado da tre a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci.

55. La pena della relegazione non potrà essere minore di anni tre, nè maggiore di venti.

La durata di questa pena è divisa in cinque gradi:

1.° Grado da tre anni a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci;

4.° Da dieci a quindici;

5.° Da quindici a venti.

56. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1.° Grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2.° Da un mese a tre;

3.° Da tre mesi a sei;

4.° Da sei mesi ad un anno;

5.° Da un anno a tre;

6.° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

57. La durata della pena della custodia, e le persone alle quali è applicata, sono indicate nel capo II del titolo II di questo libro.

58. La durata del confino e dell'esilio locale non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni.

Essa si divide in quattro gradi:

1.° Grado da tre mesi a sei mesi inclusivamente;

2.° Da sei mesi ad un anno;

3.° Da un anno a due;

4.° Da due anni a cinque.

59. La pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni.

La durata di questa pena si divide nei gradi seguenti:

1.° Grado da tre a sei mesi inclusivamente;

2.° Da sei mesi ad un anno;

3.° Da un anno a due;

4.° Da due anni a tre.

60. Quando la legge infligge una pena temporanea senza alcuna determinazione di gradi, il Giudice può spaziare tra il *minimum* e il *maximum* della pena.

In ogni grado delle pene enunciate negli articoli 53 e seguenti potrà il Giudice passare, così nell'aumento, come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Nei casi però nei quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, il Giudice non potrà valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

61. La multa non potrà essere minore di lire cinquant'una, nè maggiore di lire cinquemila.

Essa si divide nei seguenti gradi:

1.° Grado dalle lire cinquant'una alle lire cento inclusivamente;

2.° Dalle lire cento alle duecentocinquanta;

3.° Dalle lire duecentocinquanta alle cinquecento;

4.° Dalle lire cinquecento alle lire mille.

Indi si aumenterà di lire cinquecento in cinquecento sino al *maximum* determinato dalla legge.

62. Gli arresti non potranno imporsi per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque giorni.

63. L'ammenda non potrà essere minore di due lire nè maggiore di lire cinquanta.

Essa è distinta in quattro gradi:

1.° Grado dalle lire due a cinque inclusivamente;

2.° Dalle lire cinque a quindici;

3.° Dalle lire quindici a trenta;

4.° Dalle lire trenta a cinquanta.

64. Quanto alla multa e all'ammenda, può anche aver luogo nell'aumento o nella diminuzione della somma una latitudine nei rispettivi gradi, a norma dell'articolo 60.

65. Le disposizioni degli articoli precedenti in quanto determinano il *maximum* o il *minimum* delle pene ivi indicate, hanno luogo semprechè la legge con particolari disposizioni non abbia provveduto diversamente.

66. Nei casi in cui la legge prescrive che la pena ordinaria sia accresciuta o diminuita di uno o di più gradi, se l'aumento o la diminuzione non potranno aver luogo in tutto od in parte nello stesso genere di pena, si farà, sorpassati i gradi di questa, secondo le regole stabilite nel capo I del titolo seguente, passaggio al genere di pena immediatamente superiore od inferiore, applicandola per lo stesso periodo di tempo per cui si sarebbe applicata quella dalla quale si dee fare passaggio. Questo stesso passaggio si calcolerà già per un grado; ed ove altri gradi rimanessero ancora a computarsi, si accresceranno o diminuiranno questi alla nuova pena suddetta, secondo le regole ad essa proprie e stabilite negli articoli precedenti.

67. La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L'ammenda parimenti nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

68. Le donne condannate ai lavori forzati sono chiuse in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa a tenore dei regolamenti.

69. Il condannato alla pena dei lavori

forzati, che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze. Lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI AI REATI DI PENA CRIMINALE, CORREZIONALE E DI POLIZIA

70. Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese di 30 giorni. Ogni condanna a tempo maggiore di dodici mesi è regolata secondo il Calendario comune.

71. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincerà a decorrere dalla data della sentenza: salvo quanto è disposto per la pena del carcere nell'ultimo alinea dell'articolo 56.

72. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni che possono essere dovuti alle Parti danneggiate, e delle spese del giudizio.

73. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell' ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all' offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze.

74. Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato.

Quando si tratti di cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l' uso od il porto, queste saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna, e quand' anche non appartenessero alla persona che ne fu imputata.

Nelle contravvenzioni però di polizia, la confisca non potrà essere pronunciata che nei casi indicati dalla legge.

75. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle restituzioni, ai danni, ed alle spese.

76. Quando il colpevole è stato condannato a più pene, se queste sono di genere diverso, l' esecuzione comincerà dalla pena più grave, salvo il caso della multa e dell' ammenda; e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

77. Chiunque nell'atto che sta scontando la pena venisse condannato ad altra pena, o dello stesso genere o meno grave, continuerà a scontare la prima pena, ed immediatamente dopo sarà sottoposto alla seconda: se questa è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e di poi sconterà il residuo della prima.

78. Il condannato non potrà essere trattenuto nel luogo della pena oltre il termine di sua condanna, a motivo di non avere ancora pagate le multe, le ammende, e le spese all'Erario dello Stato, e di non avere risarciti i danni alla Parte lesa; salva sempre l' azione pel loro pagamento a termini della legge.

79. Nei casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, il Giudice si uniformerà alle disposizioni del Codice Civile.

80. I regolamenti contenenti le discipline per le varie case e luoghi di detenzione, di cui negli articoli 16, 17, 18, 27, 28 e 68, saranno emanati per Decreto Reale.

Per quanto spetta alla reclusione, al carcere od alla custodia, gli stessi regolamenti assegneranno a benefizio del condannato una parte del prodotto dei lavori da lui eseguiti (1).

TITOLO II.

REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE

CAPO I.

DEL PASSAGGIO DA UNA PENA ALL'ALTRA

81. Quando la legge prescrive in termini generali che si applichi una pena inferiore o superiore ad un' altra, si osserveranno le seguenti regole.

82. Da una pena superiore ad una inferiore il passaggio è il seguente:

Dalla pena della morte a quella dei lavori forzati a vita;

Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;

Dai lavori forzati a tempo alla reclusione;

Dalla reclusione al carcere;

Dal carcere al confino od all' esilio locale;

Dal confino od esilio locale alle pene di polizia.

83. Dalle pene della relegazione e della interdizione dai pubblici uffizi il passaggio ad una pena inferiore è il seguente:

1.° Dalla pena di relegazione a quella del carcere;

Dal carcere al confino od esilio locale;

Dal confino od esilio locale alle pene di polizia;

2.° Dalla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi a quella di sospensione od esilio locale;

Dalla sospensione o dall' esilio locale alla multa;

Dalla multa alle pene di polizia, esclusi gli arresti.

84. Il passaggio da una pena inferiore ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena del carcere a quella della reclusione;

Dalla reclusione ai lavori forzati a tempo;

Dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita.

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*: Art. 80. Saranno approvati per decreto della Luogotenenza i Regolamenti concernenti la espiazione delle varie pene contemplate negli articoli precedenti, nelle Provincie Napolitane.

Non si potrà ascendere alla pena di morte senza espressa determinazione della legge.

85. Dalla pena di sospensione dai pubblici uffizi il passaggio ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena della sospensione dai pubblici uffizi a quella di interdizione dai medesimi;

Dalla interdizione dai pubblici uffizi alla relegazione o reclusione, secondo la qualità dei reati; e dalla reclusione progredendo come nell' articolo precedente.

86. Non si può ascendere dalle pene di polizia alle pene superiori, se non nei casi dalla legge espressi.

CAPO II.

DELL'INFLUENZA DELL'ETA' E DELLO STATO DI MENTE DEL REO SULLA APPLICAZIONE E DURATA DELLA PENA

87. Il reo, che abbia compiuta l'età d'anni ventuno al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria.

88. Il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento non soggiacerà a pena.

Se si tratta però di crimine o delitto, le Corti ed i Tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, e di invigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni, e, ove le circostanze dei casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta

È tuttavia in facoltà delle Corti e dei Tribunali di ordinare che l' imputato sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro per un tempo maggiore o minore, secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l imputato avrà compito il diciottesimo anno (1).

89. Qualora risulti che il minore degli anni quattordici abbia agito con discernimento, avranno luogo le disposizioni seguenti:

1.° Se si tratta di crimine a cui sarebbe applicabile la pena di morte o dei lavori forzati a vita, sarà punito colla pena della custodia da anni cinque a venti;

2.° Se si tratta di crimine a cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati a tempo, sarà punito colla pena della custodia da anni due a dieci;

3.° Per tutti gli altri crimini sarà punito colla pena della custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno, od alla metà al più di quello della pena criminale a cui avrebbe potuto essere condannato se fosse stato maggiore degli anni ventuno;

4.° Se si tratta di delitti a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, sarà punito colla pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compito gli anni quattordici;

5.° Se si tratta di altre pene o correzionali o di polizia, gli saranno applicabili le disposizioni degli alinea dell'articolo 88.

90. Il reo maggiore degli anni quattordici, e minore di diciotto, sarà punito nel seguente modo:

1.° Se è incorso nella pena di morte, sarà condannato alla pena della reclusione per anni quindici:

2.° Se è incorso nella pena dei lavori forzati a vita, sarà condannato alla reclusione per anni dieci;

3.° Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà alle stesse pene colla diminuzione di due gradi, commutata la pena dei lavori forzati in quella della reclusione che non potrà eccedere gli anni sette;

4.° Se è incorso nella pena della reclusione, sarà commutata in quella del carcere non minore di un anno;

5.° Se è incorso in pene o correzionali o di polizia, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

91. Il reo maggiore degli anni diciotto, e minore dei ventuno, soggiacerà alle pene ordinarie colla diminuzione di un solo grado.

Questa diminuzione non avrà luogo quando si sarà reso colpevole dei crimini menzionati negli articoli 153 e 154, ovvero di parricidio, di veneficio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'atto che esercita le sue funzioni, di grassazione o di incendio doloso accompagnati da omicidio consumato.

92. Il sordo-muto dalla natività o dall'infanzia, di qualunque età, se egli ha agito con discernimento, sarà punito colle pene applicate ai minori degli anni quattordici.

Se però avrà compiti gli anni ventuno, potrà essere punito colle pene inflitte ai maggiori degli anni quattordici e minori dei diciotto, secondo le circostanze aggravanti del reato e la malizia del delinquente.

Le disposizioni degli alinea dell'articolo 88 sono comuni ai sordo-muti che non avessero compiti gli anni quattordici.

93. Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, se al tempo del commesso reato non ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni quattordici: se ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni diciotto e maggiori dei

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

ART. 88. Il fanciullo che non ha compiuto l'età di anni nove sarà esente da pena.

Il minore degli anni quattordici sarà sottoposto a pena quando consti che abbia operato con discernimento. Nel caso di esenzione da pena, se si tratta di crimine o delitto, le Corti ed i Tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti facendo loro assumere l' obbligo di bene educarlo e di vigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni, e ove le circostanze dei casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta. È tuttavia in facoltà delle Corti e dei Tribunali di ordinare che l' imputato sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro, per un tempo maggiore o minore secondo l' età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l' imputato avrà compiuto il diciottesimo anno.

quattordici: se ha compiti gli anni ventuno, soggiace alle pene alle quali sono sottoposti i minori degli anni ventuno e maggiori dei diciotto.

94. Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere (1).

95. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

Allorchè il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi, i Giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i Giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge colla diminuzione da uno a tre gradi (2).

CAPO III.

DEL TENTATIVO DI CRIMINE O DELITTO

96. È punibile qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per conseguenze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore (3).

97. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto mancato*.

98. Se gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto tentato*.

99. Il mandante è punito di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato (4).

100. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

101. Quando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, sempreché costituisca per sè stesso uno speciale reato.

CAPO IV.

DEGLI AGENTI PRINCIPALI E DEI COMPLICI

102. Sono agenti principali:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro alla esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo (5).

103. Sono complici:

1.° Coloro che istigheranno o daranno

---

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

Art. 94. Non vi è reato se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di mente permanente o transitoria, derivante da qualunque causa, ovvero vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

Art. 95. Allorchè il vizio di mente, o la forza non si riconoscessero tali da rendere non imputabile l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato secondo le circostanze dei casi la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti. Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i Giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge con la diminuzione da uno a tre gradi.

(3) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

Art. 96. È punibile il tentativo di crimine o delitto, quando la volontà di commetterlo è manifestata con atti di esecuzione, e questa per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole fu interrotta o mancò di produrre il suo effetto. Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata e nei delitti contro la proprietà.

(4) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.*

(5) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

Art. 102. Sono agenti principali del reato:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali con doni, promesse, minacce, abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Gli esecutori immediati dell'atto costitutivo del reato.

le istruzioni o le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato (1).

104. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

105. Le circostanze e le qualità o permanenti o accidentali, inerenti alla persona, per le quali o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori od agenti principali o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato (2).

CAPO V.

DEI REI DI PIU' REATI, E DEI RECIDIVI

SEZIONE I.

dei rei di più reati

106. I rei di più reati sono puniti giusta le norme seguenti.

107. Nel concorso di più crimini punibili coi lavori forzati a vita e con pene temporanee, si applicherà la sola pena a vita.

108. Nel concorso di due o di più crimini, ciascuno dei quali importi la pena di venti anni di lavori forzati, sarà questa applicata coll'aumento da cinque a dieci anni.

109. Se concorrono due o più crimini importanti più pene temporanee, o dello stesso o di diverso genere, si applicherà la pena più grave, aumentata secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove però occorra di aumentare la pena temporanea oltre il *maximum* di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque; salvo il disposto dell'articolo precedente.

110. Quando concorrono reati punibili di pena criminale, correzionale e di polizia, la pena correzionale e di polizia sarà assorbita dalla pena criminale.

Quando però la pena correzionale importasse tre o più anni di carcere, la pena dei lavori forzati, della reclusione, o della relegazione si accrescerà, avuto riguardo alla qualità delle pene criminali da infliggersi, con che però l'aumento non mai ecceda nella durata la metà della pena correzionale incorsa.

Tale aumento non avrà luogo qualora la pena criminale per sè sola non sia minore di anni dieci.

111. Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre pene o criminali o correzionali.

Parimente la multa e l'ammenda potranno essere simultaneamente inflitte colle pene criminali.

112. Nel concorso di due o di più delitti, tutti soggetti allo stesso genere di pena correzionale, si applicheranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè fra tutte non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge pel genere di pena incorsa.

113. Quando concorrono più delitti importanti pene correzionali di diverso genere, esse sono simultaneamente applicate al delinquente; salva sempre la disposizione dell'articolo precedente nel caso che in tale concorso si trovino pure più delitti importanti pene dello stesso genere.

Nel caso però di più delitti importanti la pena del confino e dell'esilio locale, si applica la pena del confino, coll'accrescimento della medesima per un tempo eguale alla metà di quello per cui dovrebbe essere applicata l'altra pena.

114. Nel concorso della pena del carcere col confino o coll'esilio locale, se il carcere sarà applicato oltre a tre anni, potrà aversi riguardo a tale circostanza per diminuire la durata del confino o dell'esilio locale.

115. Nel concorso di due o più contravvenzioni, si applicheranno simultaneamente

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
Art. 103. Sono complici:

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che, senza essere immediati esecutori del reato, avranno scientemente aiutato, o assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato, o facilitato, o consumato.

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
Art. 105. Le circostanze e le qualità permanenti o accidentali inerenti alla persona, per le quali o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena, riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori o a coloro tra complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità. Quando le circostanze materiali costituiscono per sè stesse un reato, non nuocciono che agli autori o complici delle medesime.

le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè nelle pene dello stesso genere non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge se si tratti di due sole contravvenzioni, e non si ecceda il doppio del *maximum* se le contravvenzioni fossero in numero maggiore.

116. In tutti i casi sovra enunciati si applicheranno le pene accessorie che la legge dichiara aggiunte al genere di pena inflitta.

117. Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea viene a scoprirsi altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, sarà il medesimo sottoposto a nuovo giudizio, e sarà od aumentata la stessa pena. o pronunciata altra pena, secondo i casi rispettivamente indicati nell' articolo 107 e seguenti, e le norme ivi determinate.

Quando colla nuova sentenza sarà pronunciata una pena di genere superiore alla prima, cesserà l' effetto della sentenza precedente; ed il tempo per cui la prima condanna fosse stata in tutto od in parte scontata sarà proporzionatamente, e secondo le norme prescritte nell' articolo 66, computato nella pena inflitta colla seconda sentenza.

SEZIONE II.

dei recidivi

118. È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto.

119. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro crimine soggetto ad eguale pena, sarà punito colla *stretta custodia* estensibile ad anni venti.

120. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro reato punibile con pena criminale temporanea o col carcere, sarà punito colla *stretta custodia* per un tempo che potrà estendersi a quello che importerebbe la pena incorsa pel nuovo reato: non potrà però eccedere dieci anni se il condannato si sarà reso colpevole di un crimine, nè eccedere due anni se si sarà reso colpevole di un delitto.

121. La *stretta custodia* consiste nel sottoporre il condannato ad un severo rinchiudimento nel luogo stesso della pena, ed alle misure di repressione determinate dai regolamenti che emaneranno in conformità dell'articolo 80.

122. Il condannato ad altra pena criminale, che commetterà un altro crimine, soggiacerà alla pena stabilita pel nuovo crimine coll' aumento di uno o di due gradi.

123. Il condannato a pena criminale o correzionale, che commetterà altro delitto, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll' aumento di uno o di due gradi, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita.

124. Il condannato alla pena del carcere per tempo non minore di un anno, il quale commetta un crimine, non sarà mai punito col *minimum* della pena inflitta pel crimine da lui commesso.

125. Le pene imposte ai recidivi avranno luogo anche nel caso di prescrizione decorsa a favore del condannato.

126. Il condannato da un Tribunale militare, che posteriormente alla sentenza commetterà un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole stabilite negli articoli precedenti se la prima sentenza sarà stata pronunciata per crimine o delitto contemplati nel presente Codice.

127. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva che sono dalla legge specialmente preveduti.

DISPOSIZIONI COMUNI

ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI

128. Coloro, che dopo aver goduto degli induIti od ottenuta una speciale grazia sovrana per reati o per pene inflitte con sentenza, commetteranno nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti od ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a tenore delle disposizioni contenute nelle due Sezioni di questo Capo.

Se il nuovo reato sarà punibile con pena di genere inferiore, si avrà anche riguardo al primo per accrescere di uno o di due gradi la pena in cui il colpevole sarebbe incorso pel nuovo reato.

129. Colui che commise un'azione, la quale venne poi cancellata dalla classe dei reati, come prevede il 2.° alinea dell' articolo 3, non sarà considerato nè come colpevole di più reati, nè come recidivo, ancorchè commetta altro reato.

130. Nei casi, dalla legge espressamente indicati, in cui ad istanza della Parte privata gli effetti della condanna già intervenuta siano cessati, si osserverà la regola stabilita nell' articolo 128.

TITOLO III.

dell' estinzione dei reati e delle pene

131. Il reato e le pene si estinguono:

1.° Colla morte del reo, salvo il disposto dell' articolo 15;

2.° Coll' espiazione della pena;

3.° Cogli indulti, o con ispeciale grazia sovrana;

4.° Colla prescrizione nei casi determinati dalla legge (1).

132. L' estinzione del reato per la morte del reo, in qualunque tempo essa avvenga, ha effetto soltanto riguardo alla sua persona.

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane:*
ART. 131. Il reato e le pene si estinguono:
1.° Con la morte del reo, salvo il disposto dell' articolo 15;
2.° Con l' espiazione della pena;
3.° Con gl' indulti o con speciali grazie sovrane;
4.° Con la prescrizione;
5.° Con la rinunzia della parte privata nei casi dalla legge determinati.

133. La morte del reo non pregiudica all'azione civile sopra i suoi beni, o contro gli eredi di lui, per la riparazione del danno cui avrà dato causa il reato.

134. Avrà anche luogo l'esecuzione sui beni del condannato e contro gli eredi del medesimo per la riscossione delle multe, delle ammende, e delle spese del processo dovute dal condannato, se, trattandosi di sentenza in contumacia, sia stata questa legittimamente intimata al condannato prima della sua morte, o, se trattandosi di sentenza proferita in contraddittorio, sia questa divenuta irrevocabile prima della morte del condannato: il tutto a termini delle leggi sulla Procedura Penale.

135. Estinguendosi il reato per la espiazione della pena, il condannato non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici uffizi o dall'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, negoziazione, od arte: senza pregiudizio di ciò ch'è statuito dal Codice di Procedura Penale nel libro III, titolo XII, *Della riabilitazione dei condannati* che hanno scontata la pena (1).

136. Estinguendosi il reato e le pene cogli indulti, o con ispeciale grazia sovrana, avrà pur luogo la disposizione dell'articolo precedente: senza pregiudizio di ciò ch'è statuito nel citato titolo del Codice di Procedura Penale per la *riabilitazione dei condannati* che sono stati compresi negli indulti o che hanno ottenuto la grazia.

Gli indulti ed il Decreto di grazia lasciano intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato, e per la riscossione delle spese del processo; e non comprendono le pene pecuniarie o le confische, spettanti all'Erario dello Stato, salvochè nella parte che non sia stata ancora soddisfatta.

137. Contro le sentenze di condanna a pena di morte, o dei lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni trenta compiti a cominciare dal giorno della sentenza. Il condannato però non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui fu privato per la sentenza.

Cadendo il condannato nella forza dopo il trascorso di anni venti dal giorno del commesso crimine, la pena da esso incorsa sarà diminuita di uno o di due gradi.

L'azione penale pei crimini punibili colle pene suddette si prescrive nel termine d'anni venti dal giorno del commesso reato, e, se vi ebbe processo, dall'ultimo atto di questo.

138. Contro le sentenze di pene criminali minori della morte, o dei lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiti a cominciare dal giorno della sentenza. Se però la sentenza aveva inflitta una delle pene che la legge riguarda come infamanti, il condannato non rientrerà nell'esercizio dei diritti politici di cui nel primo alinea dell'articolo 19.

L'azione penale pei crimini punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso crimine, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo (2).

139. Contro le sentenze portanti pene correzionali, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili con pene correzionali si prescriverà in cinque anni dal giorno del commesso reato, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

140. Contro le condanne a pene di polizia, ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.

L'azione penale per reati punibili con pene di polizia si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

141. L'azione penale per le ingiurie verbali punibili in via correzionale si prescrive in sei mesi: se le ingiurie sono punibili con pene di polizia si prescrive in un mese: i sei mesi e il mese rispettivamente decorrono dal giorno del commesso reato, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

142. La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti della procedura non avessero avuto luogo che contro di un solo.

143. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudicio contraddittorio in cui risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli do

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
ART. 135. Estinguendosi il reato per l'espiazione della pena, il condannato non rientrerà in quei diritti, nè riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato con la sofferta condanna, ove alla pena sia unita la interdizione dai pubblici uffizi o dall'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione od arte, senza pregiudizio di ciò che è stabilito nel Codice di Procedura penale nel lib. III. tit. XII *Della riabilitazione dei condannati* che hanno scontato la pena.

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
ART. 138. Contro le sentenze di pene criminali minori della morte, o dei lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei crimini punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti, da decorrere dal giorno del commesso crimine, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

vrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

144. Nei reati continuati la prescrizione non correrà che dal giorno in cui cessò la continuazione.

145. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della Causa civile.

146. La recidiva nei crimini interrompe la prescrizione delle pene inflitte sì per crimini, come per delitti: la recidiva nei delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte per delitti.

Ad interrompere la prescrizione delle pene inflitte per crimine basterà pure il crimine commesso in estero territorio, purchè si tratti di crimine previsto dal presente Codice. e sia intervenuta condanna per sentenza divenuta irrevocabile.

In tutti questi casi il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell'ultimo reato.

147. Nei casi di prescrizione delle pene della morte o dei lavori forzati pronunciate per omicidii o per altro crimine contro le persone, non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimora l'offeso, nè, in caso di morte di questo, nei luoghi ove dimorano i suoi eredi immediati, o il coniuge, od i congiunti per consanguineità od affinità sino al terzo grado inclusivamente, se non col consenso in iscritto dei medesimi. Di tale consenso dovrà far constare il reo prima di ottenere il Decreto della Corte.

Nel caso che non si ottenga il consenso, il condannato non potrà stabilire la propria residenza che alla distanza che sarà determinata dalla Corte, la quale non potrà essere minore di tre miriametri.

148. I condannati in contumacia, nel caso in cui rimanga a loro favore prescritta la pena, non potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

149. Le condanne civili pronunciate per reati di pena criminale, correzionale, e di polizia. si prescriveranno secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

Colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pel risarcimento dei danni, dovuto alla Parte danneggiata od offesa. Ma l'azione in restituzione od in rivendicazione del corpo del reato, o delle cose derivate da esso, non si prescriverà se non in conformità delle leggi civili (1).

150. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati reati

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

151. Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene che fossero stabilite dalle leggi penali anteriori, e già incominciate al tempo dell'osservanza del presente Codice, saranno regolate a norma delle suddette leggi.

152. Le azioni penali e le pene per reati commessi anteriormente all'osservanza di questo Codice, pei quali a termini delle leggi allora vigenti o non fosse ammessa la prescrizione, o si richiedesse tuttora un tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, o si esigessero condizioni dal presente Codice non imposte, si intenderanno prescritte o si prescriveranno nei termini e nei modi rispettivamente da questo Codice stabiliti.

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

Art. 149. Le prescrizioni dell'azione civile risultante da un reato qualunque, se l'azione civile sia stata intentata unitamente all'azione penale saranno regolate secondo la prescrizione del reato dal quale essa nasce, altrimenti saranno regolate con le disposizioni delle leggi civili. Le prescrizioni delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate con le disposizioni delle leggi civili.

LIBRO SECONDO

DEI CRIMINI E DEI DELITTI, E DELLE LORO PENE

TITOLO I.

Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato

CAPO I.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA DELLO STATO

153. L'attentato contro la Sacra Persona del Re è punito come il parricidio.

154. L'attentato contro le Reali Persone che compongono la famiglia Regnante è punito colla morte.

155. La sola cospirazione diretta ad uno dei crimini di cui nei due precedenti articoli è punita coi lavori forzati a vita.

156. L'attentato che ha per oggetto di cangiare o di distruggere la forma del Governo, o di eccitare i regnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i Poteri dello Stato, è punito coi lavori forzati a vita.

157. Colla stessa pena è punito l'attentato che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più Comuni dello Stato, o contro una classe di persone.

158. La sola cospirazione diretta ai reati previsti nei due precedenti articoli è punita coi lavori forzati a tempo.

159. Vi è attentato dal momento che siasi dato principio ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati nei precedenti articoli.

160. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

161. Se non vi fu cospirazione conchiusa ma soltanto la proposizione, fatta e non accettata, di formarne una che abbia per oggetto alcuno dei crimini menzionati negli articoli precedenti; l'autore della proposta incorrerà nella pena della relegazione, estensibile al *maximum* qualora la proposta abbia per oggetto il crimine enunciato nell' articolo 153.

162. Sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo, od anche coi lavori forzati a vita:

1.° Chiunque avrà formate bande armate all' oggetto o di commettere alcuno dei crimini menzionati negli articoli 153, 154, 156 e 157, o di invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello Stato, o di depredare, o dividersi danaro, effetti, od altre proprietà dello Stato, o di fare attacco o resistenza contro la forza pubblica impiegata ad arrestare gli autori di tali crimini;

2.° Chiunque avrà esercitato una funzione od un comando nelle suddette bande, o loro avrà scientemente somministrato o procurato vettovaglie, armi, munizioni, od altri istromenti del reato.

163. Coloro che, conoscendo lo scopo e il carattere delle suddette bande, avranno loro somministrato di libera volontà alloggio, o luogo di riunione o di ricovero, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Se avranno fatto ciò abitualmente, ed in modo che senza tali mezzi di aiuti la banda non avrebbe potuto formarsi o sostenersi, incorreranno nella pena stabilita nell' articolo 162.

164. Coloro che avranno avuto parte nelle suddette bande, senza cooperarvi però in alcuno dei modi espressi nei due precedenti articoli, qualora siano arrestati nel luogo della riunione sediziosa saranno puniti colla relegazione; o coi lavori forzati a tempo se la banda avesse per oggetto alcuno dei crimini indicati negli articoli 153, 154, 156 e 157.

165. Sono esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande coloro che, essendo complici o ricettatori delle medesime, appena avutane l'intimazione dalle Autorità civili o militari, od anche prima, ne faranno seguire lo scioglimento, o daranno in mano alla forza i capi od i comandanti.

166. Sono parimente esenti da pena pei

soli fatti di associazione alle suddette bande coloro che avendone formato parte senza avervi però cooperato in alcuno dei modi indicati negli articoli 162 e 163, o che trovandosi riuniti coi sediziosi senza precedente intelligenza coi medesimi, si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle Autorità civili o militari.

Dopo seguita la detta intimazione, coloro che continueranno a far parte della riunione sediziosa, ed opporranno resistenza o saranno armati, verranno puniti a norma dell'articolo 164, e secondo la distinzione ivi stabilita, ancorchè non fossero arrestati nel luogo stesso della sedizione: e se avranno continuato a far parte della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senza essere armati, saranno puniti colla relegazione non maggiore di dieci anni, o, a seconda dei casi, col carcere non minore di mesi sei.

167. Coloro che a termini dei due articoli precedenti sono esenti da pena, dovranno ciò non ostante essere puniti pei reati che avessero particolarmente commessi.

168. Gli autori dei reati commessi durante il corso e per occasione di una sedizione saranno puniti colle pene stabilite per ciascun reato, giusta le norme prescritte nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, ***Dei rei di più reati***.

CAPO II.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA ESTERNA DELLO STATO

169. Sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita:

1.° Ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato;

2.° Chiunque avrà praticato macchinazioni, o avuto intelligenze con Potenze estere o coi loro agenti per eccitarli a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, ancorchè le dette macchinazioni od intelligenze non fossero seguite da ostilità;

3.° Chiunque avrà praticato maneggi, od avute intelligenze coi nemici dello Stato, o per consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, o per somministrare ai nemici soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, d'armi o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Re, sia corrompendo la fedeltà dei regnicoli verso il Re, sia in qualunque altro modo;

4.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo del Re, o qualunque altra persona, che incaricata od istruita officialmente, o per ragione della sua qualità, di un segreto che interessi la conservazione politica dello Stato, lo avrà comunicato ad una Potenza nemica od ai suoi agenti;

5.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente o preposto del Governo del Re, incaricato per ragione delle sue funzioni del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, il quale avrà comunicato questi piani od alcuno di essi al nemico od agli agenti del medesimo;

6.° Qualunque altra persona, che essendo giunta per via di corruzione, di frode o di violenza a sottrarre i detti piani, li avrà comunicati al nemico od agenti di esso;

7.° Chiunque scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazione.

170. Se la corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica, senza avere per oggetto alcuno dei crimini enunciati nel numero 3 dell'articolo precedente, ebbe nondimeno il risultato di somministrare ai nemici istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato; coloro che avranno tenuta questa corrispondenza saranno puniti coi lavori forzati a tempo o colla relegazione; salve le pene maggiori quando tali istruzioni fossero state la conseguenza di un concerto costituente un fatto di spionaggio.

171. Le pene stabilite nei precedenti due articoli saranno egualmente applicabili se le macchinazioni, le intelligenze, i maneggi o le corrispondenze abbiano avuto luogo a danno degli Alleati del Re quando agiscono contro il nemico comune.

172. Se la comunicazione preveduta ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 169 sarà stata fatta a una Potenza alleata o neutrale, o suoi agenti, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione.

173. Chiunque, trovandosi senza preventivo uso di mezzi illeciti ad aver fra le mani i piani indicati nel n.° 5 dell'articolo 169, li avrà comunicati al nemico od agenti del medesimo, sarà punito colla pena della relegazione; e se li avrà comunicati ad una Potenza estera, neutrale od alleata, sarà punito col carcere; salve sempre le pene maggiori nei casi preveduti ai numeri 2 e 3 di detto articolo.

174. Chiunque con atti ostili non approvati dal Governo del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito colla relegazione: se la guerra ne fosse seguita, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

175. Chiunque con atti non approvati dal Governo del Re avrà esposto regnicoli a soffrire rappresaglie, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, o col carcere: salve le pene maggiori in cui fosse incorso per gli atti commessi.

Se il colpevole è un funzionario pubblico soggiacerà alla pena della relegazione.

176. La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, sarà punita colla relegazione estensibile ad anni dieci.

177. Chiunque senza l'autorizzazione del Governo del Re, avrà ingaggiati od arruolati nello Stato regnicoli od abitanti per servire in truppe estere, sarà punito colla relegazione o coi lavori forzati a tempo secondo le circostanze: e qualora lo abbia fatto per servizio di Potenza nemica, sarà punito coi lavori forzati a vita.

178. Qualunque regnicolo abitante nello Stato, il quale senza autorizzazione del Go-

verno del Re accetterà la concessione di pensioni o stipendii da Potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo nella pena della relegazione estensibile ad anni dieci; e, se li accetterà in tempo di pace, sarà punito colla stessa pena non maggiore di anni cinque.

DISPOSIZIONI COMUNI
AI DUE CAPI PRECEDENTI

179. Sono esenti dalle pene stabilite contro i colpevoli dei crimini contemplati in questo titolo quelli fra essi, che, prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, e prima di qualunque incominciamento di procedura, ne avranno dato formale denuncia alla pubblica Autorità, o che, anche dopo intrapresi gli atti di procedura, ma prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, avranno procurato l'arresto di tutti o parte di detti autori o complici.

180. La pena della relegazione trarrà seco l'interdizione dai pubblici uffizi quando sarà inflitta in forza delle disposizioni contenute nei due precedenti Capi.

181. Oltre alle pene stabilite nei due Capi precedenti pei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ciascuno degli autori o complici dei medesimi sarà sempre condannato ad una multa, che nella sentenza verrà fissata secondo le circostanze, ed avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, e potrà estendersi sino a lire cinquantamila.

Colla medesima sentenza saranno inoltre i delinquenti condannati all'indennizzazione in quella determinata somma a cui già risultassero ascendere le perdite ed i danni derivati dai detti reati tanto allo Stato quanto ai particolari; salva ragione per quel maggiore risarcimento che fosse in seguito per accertarsi essere dovuto.

182. Incominciato il procedimento penale, e spiccato il mandato di cattura contro gli autori o complici di tali reati, l'Autorità procedente farà seguire il sequestro dei loro beni in conformità del primo alinea dell'articolo 37 e dell'articolo 58 del Codice Civile delle antiche Provincie del Regno.

Emanata la sentenza di condanna, sia in contraddittorio o in contumacia, se fra il termine di sei mesi dalla data della medesima le somme portate dalla sentenza non saranno state soddisfatte, si procederà alla vendita dei beni sequestrati sino alla concorrente delle dette somme nel modo prescritto dalle leggi civili delle antiche Provincie del Regno (1).

TITOLO II.
dei reati contro la religione dello Stato e gli altri culti

183. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa, o turbi le funzioni o cerimonie della religione dello Stato, nelle chiese o fuori di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento.

184. Chiunque, per offendere la religione, conculchi, distrugga od infranga cose consacrate per il culto divino, in luoghi sacri, ovvero anche fuori dei luoghi sacri, ma in occasione di funzioni religiose, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire mille.

185. Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, e cogli arresti.

Incorrerà nella stessa pena chiunque pubblicamente commetta altri fatti che siano di natura da offendere la religione, od eccitarne il disprezzo, e producano scandalo.

186. Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 fossero accompagnati da percosse, ferite, o da altre circostanze, che costituissero da sè uno speciale reato, sarà l'autore punito come colpevole di più reati, secondo le regole stabilite nella sezione I del capo V, titolo II, libro I.

187. Gli insulti e gli oltraggi contro i ministri della religione nell'esercizio delle loro funzioni sono puniti colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento.

Nei casi però di percosse o ferite ad essi fatte durante tale esercizio, la pena del carcere non sarà mai minore di mesi tre, nè la multa minore di lire trecento; e se il reato per sè senza il concorso di tale circostanza importasse una pena corporale più grave, sarà questa applicata coll'aumento di uno o di due gradi a seconda dei casi, e colla multa non minore di lire cinquecento.

188. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa o turbi l'esercizio dei riti o delle funzioni dei culti tollerati nello Stato; e chiunque insulti od oltraggi ai ministri dei culti stessi nell'esercizio delle loro funzioni, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento; salve sempre le pene maggiori pei fatti che costituiscono un reato più grave.

Le pubbliche contumelie proferite con animo deliberato ad oltraggio dei culti tollerati saranno punite con multa estensibile a lire cinquecento, o cogli arresti, secondo le circostanze.

189. Alle pene correzionali inflitte pei reati contemplati nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta l'ammonizione.

TITOLO III.
dei reati contro la pubblica amministrazione

CAPO I.
DEI REATI CONTRO DIRITTI GUARENTITI DALLO STATUTO

SEZIONE I.
dell'attentato all'esercizio dei diritti politici

190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, sarà stato impedito

(1) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.*

ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti *elettorali*, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

SEZIONE II.

degli attentati alla libertà individuale

194. Ogni uffiziale pubblico, agente od incaricato del Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio dei suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere e della multa, o colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Se l'atto arbitrario sarà stato commesso per soddisfare una passione, o per particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi; salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge.

Qualora le persone indicate nel presente articolo giustifichino d'avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

195. Il risarcimento dei danni dovuto per causa degli attentati indicati nell'articolo 194 sarà regolato, avuto riguardo alla qualità delle persone, alle circostanze, ed al pregiudizio sofferto; ma non potrà, in caso di detenzione arbitraria, essere inferiore a lire venticinque per ciascun giorno di detenzione, e per ciascuna persona che l'ha sofferto.

196. Se alcuno dei reati di cui nel succitato articolo 194 sia stato commesso mediante falsità in iscritto di un'ordine dell'autorità superiore o di un pubblico uffiziale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, soggiaceranno ai lavori forzati a tempo.

197. Gli uffiziali incaricati della polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato od ommesso di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria, e non giustificheranno d'averla denunciata alle autorità superiori, saranno puniti colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi per tempo non minore di mesi sei, e saranno tenuti ai danni come è detto nell'articolo 195.

198. I custodi ed i carcerieri, che avranno ricevuto un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità, e lo avranno ritenuto, — od avranno ricusato di presentarlo al pubblico uffiziale competente od all'esibitore dei suoi ordini, senza giustificare che vi sia proibizione per parte del Pubblico Ministero o del Giudice procedente, — o, richiesti da legittima Autorità, avranno ricusato di presentare i loro registri; saranno puniti col carcere, ed inoltre colla sospensione dal proprio ufficio.

Potrà anche applicarsi una sola di dette pene.

199. Chiunque senza ordine delle autorità competenti e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avrà arrestato, detenuto, o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, senza però che abbiasi per oggetto altro speciale reato, — e chiunque avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro; sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

Quanto al risarcimento dei danni, si osserverà il disposto dell'articolo 195.

200. Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione:

1.° Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

2.° Se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto un nome falso, o con falso ordine di un'Autorità pubblica.

201. Se nell'arresto, nella detenzione, o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

202. Avrà luogo la stessa pena, di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto, o sequestrato, siansi fatte minacce di morte, o siansi usate violenze, sevizie, od altri malitrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

203. Qualora al detto individuo siansi usate violenze di natura tale che costituiscono per sè un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

204. La pena sarà ridotta al carcere non minore di mesi sei, se i colpevoli di cui nell' articolo 199, contro i quali non siasi ancor proceduto, avranno posta in libertà la persona arrestata, sequestrata, o detenuta, entro il termine di giorni tre da quello dell' arresto della detenzione, o del sequestro, purchè in questo frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per sè medesime le commesse violenze.

SEZIONE III.

della violazione di domicilio

205. Qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o agente della pubblica forza, o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà, per questo solo fatto, punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire trecento.

Saranno esenti da pena le persone in questo articolo indicate qualora giustifichino di aver agito per ordine dei loro superiori ai quali era dovuta obbedienza; e la pena sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l' ordine.

206. Incorrerà nella stessa pena, di cui nell' articolo precedente, qualunque altra persona che insidiosamente, o con vie di fatto, o con minacce si introdurrà senza alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano.

CAPO II.

DELLA PREVARICAZIONE, E DI ALTRI REATI DEGLI UFFIZIALI PUBBLICI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

disposizioni generali

207. Ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico nell' esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

208. Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore, è punita coll' interdizione dai pubblici uffizi.

209. Il semplice delitto non costituisce l'uffiziale pubblico reo di prevaricazione.

SEZIONE I.

delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositari pubblici

210. Ogni tesoriere, esattore, ricevitore, od altro contabile od amministratore di danaro o d'altra cosa dell'Erario dello Stato, come pure di danaro o di altri fondi provinciali o comunali, e qualunque depositario o contabile pubblico, che abbiano trafugato o sottratte somme di denaro, o carte di credito che le rappresentino, o documenti o titoli od atti od effetti mobili, saranno puniti:

1.° Colla pena dei lavori forzati a tempo se le cose trafugate o sottratte siano di un valore che giunga alle lire cinquemila;

2.° Colla pena della reclusione non minore di cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille o le ecceda;

3.° Colla pena della reclusione estendibile a cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda;

4.° Col carcere non minore di un anno se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento.

211. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre circostanze che la legge considera come aggravanti, le pene stabilite saranno aumentate di uno o di due gradi.

212. Qualunque giudice, amministratore od uffiziale pubblico, che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti, o trafugati atti o documenti, dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla relegazione secondo le circostanze.

213. I segretari e gli uscieri, e tutti gli agenti o commessi sì del Governo che dei tesorieri, esattori, ricevitori, amministratori, contabili, o depositari pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questa sezione, sono soggetti secondo i casi alle pene in essa stabilite.

214. A coloro che ricetteranno, compreranno, o s' intrometteranno per far vendere le cose sottratte dagli ufficiali, o depositari pubblici contemplati in questa sezione sono applicabili le disposizioni degli articoli 638, 639 e 640.

SEZIONE II.

delle concussioni commesse dai pubblici uffiziali o da altri impiegati

215. Qualunque pubblico uffiziale, qualunque esattore di diritti, di contribuzioni, di danaro di rendite pubbliche o comunali,

ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti *elettorali*, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

SEZIONE II.

degli attentati alla libertà individuale

194. Ogni uffiziale pubblico, agente od incaricato del Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio dei suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere e della multa, o colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Se l'atto arbitrario sarà stato commesso per soddisfare una passione, o per particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi; salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge.

Qualora le persone indicate nel presente articolo giustifichino d'avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

195. Il risarcimento dei danni dovuto per causa degli attentati indicati nell'articolo 194 sarà regolato, avuto riguardo alla qualità delle persone, alle circostanze, ed al pregiudizio sofferto; ma non potrà, in caso di detenzione arbitraria, essere inferiore a lire venticinque per ciascun giorno di detenzione, e per ciascuna persona che l'ha sofferto.

196. Se alcuno dei reati di cui nel succitato articolo 194 sia stato commesso mediante falsità in iscritto di un'ordine dell'autorità superiore o di un pubblico uffiziale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, soggiaceranno ai lavori forzati a tempo.

197. Gli uffiziali incaricati della polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato od ommesso di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria, e non giustificheranno d'averla denunciata alle autorità superiori, saranno puniti colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi per tempo non minore di mesi sei, e saranno tenuti ai danni come è detto nell'articolo 195.

198. I custodi ed i carcerieri, che avranno ricevuto un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità, e lo avranno ritenuto, — od avranno ricusato di presentarlo al pubblico uffiziale competente od all'esibitore dei suoi ordini, senza giustificare che vi sia proibizione per parte del Pubblico Ministero o del Giudice procedente, — o, richiesti da legittima Autorità, avranno ricusato di presentare i loro registri; saranno puniti col carcere, ed inoltre colla sospensione dal proprio ufficio.

Potrà anche applicarsi una sola di dette pene.

199. Chiunque senza ordine delle autorità competenti e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avrà arrestato, detenuto, o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, senza però che abbiasi per oggetto altro speciale reato, — e chiunque avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro; sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

Quanto al risarcimento dei danni, si osserverà il disposto dell'articolo 195.

200. Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione:

1.° Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

2.° Se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto un nome falso, o con falso ordine di un'Autorità pubblica.

201. Se nell'arresto, nella detenzione, o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

202. Avrà luogo la stessa pena, di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto, o sequestrato, siansi fatte minacce di morte, o siansi usate violenze, sevizie, od altri malitrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

203. Qualora al detto individuo siansi usate violenze di natura tale che costituiscono per sè un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

204. La pena sarà ridotta al carcere non minore di mesi sei, se i colpevoli di cui nell' articolo 199, contro i quali non siasi ancor proceduto, avranno posta in libertà la persona arrestata, sequestrata, o detenuta, entro il termine di giorni tre da quello dell' arresto della detenzione, o del sequestro, purchè in questo frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per sè medesime le commesse violenze.

SEZIONE III.

della violazione di domicilio

205. Qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o agente della pubblica forza, o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà, per questo solo fatto, punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire trecento.

Saranno esenti da pena le persone in questo articolo indicate qualora giustifichino di aver agito per ordine dei loro superiori ai quali era dovuta obbedienza; e la pena sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l' ordine.

206. Incorrerà nella stessa pena, di cui nell' articolo precedente, qualunque altra persona che insidiosamente, o con vie di fatto, o con minacce si introdurrà senza alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano.

CAPO II.

DELLA PREVARICAZIONE, E DI ALTRI REATI DEGLI UFFIZIALI PUBBLICI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

disposizioni generali

207. Ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico nell' esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

208. Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore, è punita coll' interdizione dai pubblici uffizi.

209. Il semplice delitto non costituisce l'uffiziale pubblico reo di prevaricazione.

SEZIONE I.

delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositari pubblici

210. Ogni tesoriere, esattore, ricevitore, od altro contabile od amministratore di danaro o d'altra cosa dell'Erario dello Stato, come pure di danaro o di altri fondi provinciali o comunali, e qualunque depositario o contabile pubblico, che abbiano trafugato o sottratte somme di denaro, o carte di credito che le rappresentino, o documenti o titoli od atti od effetti mobili, saranno puniti:

1.° Colla pena dei lavori forzati a tempo se le cose trafugate o sottratte siano di un valore che giunga alle lire cinquemila;

2.° Colla pena della reclusione non minore di cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille o le ecceda;

3.° Colla pena della reclusione estendibile a cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda;

4.° Col carcere non minore di un anno se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento.

211. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre circostanze che la legge considera come aggravanti, le pene stabilite saranno aumentate di uno o di due gradi.

212. Qualunque giudice, amministratore od uffiziale pubblico, che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti, o trafugati atti o documenti, dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla relegazione secondo le circostanze.

213. I segretari e gli uscieri, e tutti gli agenti o commessi sì del Governo che dei tesorieri, esattori, ricevitori, amministratori, contabili, o depositari pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questa sezione, sono soggetti secondo i casi alle pene in essa stabilite.

214. A coloro che ricetteranno, compreranno, o s' intrometteranno per far vendere le cose sottratte dagli ufficiali, o depositari pubblici contemplati in questa sezione sono applicabili le disposizioni degli articoli 638, 639 e 640.

SEZIONE II.

delle concussioni commesse dai pubblici uffiziali o da altri impiegati

215. Qualunque pubblico uffiziale, qualunque esattore di diritti, di contribuzioni, di danaro di rendite pubbliche o comunali,

il quale dolosamente riceva, o esiga, o ordini di esigere quanto non è dovuto, od eccede il dovuto, per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede, o stipendio, si rende colpevole del reato di concussione, ed incorre nella pena del carcere non minore di mesi tre, ed in una multa non minore di lire cento.

I loro commessi o preposti saranno puniti colle stesse pene, le quali potranno però essere diminuite di uno o di due gradi secondo le circostanze.

216. Se l'esazione indebita fu commessa con minacce od abuso di potere, la pena sarà della reclusione, oltre all' interdizione dai pubblici uffizi.

Se sarà accompagnata da attentato all'altrui libertà, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori nei casi che l'attentato costituisca per sè stesso un crimine più grave.

SEZIONE III.

della corruzione dei pubblici uffiziali

217. Gli uffiziali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti, gli impiegati od incaricati di una pubblica amministrazione, i quali avranno accettato promesse, per fare un atto giusto, ma non soggetto a retribuzione, del proprio uffizio od impiego, saranno puniti con multa che agguagli il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà in qualsiasi caso essere minore di lire centocinquanta.

218. Se le dette persone, per donativi o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, avessero fatto un atto ingiusto, o si fossero astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l' avessero fatto in valida forma, saranno punite colla pena dell' interdizione dai pubblici uffizi, oltre la multa di cui nell' articolo precedente.

219. Se la corruzione ha per oggetto un reato punibile per sè stesso con pena maggiore dell' interdizione dai pubblici uffizi, tale pena maggiore sarà applicata ai colpevoli, oltre la pena dell' interdizione.

220. Saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei precedenti articoli gli uffiziali od impiegati suddetti che avessero abusato del loro uffizio per passione od altro fine secondario.

221. Se l' uffiziale corrotto è un Giudice, e la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di una delle Parti litiganti in affari civili, il Giudice sarà punito colla pena della relegazione estensibile ad anni cinque, e colla interdizione dai pubblici uffizi.

222. Se la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di crimine o di delitto, il Giudice soggiacerà alla pena della relegazione non minore di cinque anni, oltre alla interdizione dai pubblici uffizi.

Se per effetto della corruzione è seguita condanna ad una pena più grave della relegazione, la stessa pena più grave sarà applicata al Giudice che avrà ceduto alla corruzione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al Giudice sarà diminuita di uno o di due gradi.

223. Quando la corruzione abbia per oggetto un fatto che importa una pena di polizia, avrà luogo contro il Giudice la sospensione dai pubblici uffizi, oltre ad una multa che non sarà minore di lire duecento.

224. Gli autori della corruzione saranno puniti colla pena che sarebbe dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto, colla diminuzione però di uno o di due gradi.

225. Nei casi contemplati nella presente sezione, nei quali la pena dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto sia l'interdizione dai pubblici uffizi, sarà applicata all'autore della corruzione la pena del carcere non minore di un anno: se la pena sia della sospensione dai pubblici uffizi, l'autore della corruzione sarà punito coll' esilio locale e colla multa, od anche con una sola di queste pene, a seconda dei casi.

226. Se la corruzione è solo stata tentata, e non abbia avuto alcun effetto, gli autori di questo tentativo saranno puniti, secondo le circostanze, col carcere estensibile ad un anno, o con multa eguale al valore di ciò che formò il mezzo di corruzione, senza che la multa possa essere minore di lire cento.

Ove però il fatto che era l'oggetto della corruzione non sia per sè stesso un reato nè un atto ingiusto, l' autore del tentativo sarà punito coll' ammenda e coll' ammonizione.

227. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il valore; ma, ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

228. Le disposizioni della presente sezione relative ai Giudici sono pure applicabili ai Giurati.

SEZIONE IV.

degli abusi di autorità

§ I.

dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico

229. Ogni uffiziale pubblico, ogni agente od impiegato qualunque del Governo, che avrà ordinato, richiesto, fatto ordinare o richiedere l'uso della pubblica forza per impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'esecuzione di una ordinanza, di un mandato di giustizia, o di qualunque altro ordine emanati da una legittima autorità, sarà punito colla relegazione.

230. Se questo ordine o questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci, ed inoltre colla interdizione dai pubblici uffizi.

231. Le pene enunciate nei due precedenti articoli non saranno applicate ai pubblici uffiziali od impiegati che avranno agito

per ordine dei superiori in oggetti della competenza di questi, e pei quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza.

In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte ai superiori che avessero i primi dato quest'ordine.

232. Se in conseguenza dei detti ordini e delle dette richieste fossero stati commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli articoli 229 e 230, queste maggiori pene saranno inflitte agli uffiziali pubblici, agenti, od impiegati colpevoli di aver dati gli ordini o fatte le richieste anzidette.

233. Ogni uffiziale pubblico che ha intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senza avere prestato il giuramento prescritto dalla legge, sarà punito con multa estensibile a lire cento.

234. Ogni uffiziale pubblico che dopo aver notizia officiale di essere stato o rivocato dalla sua carica, o messo a riposo, od anche solamente sospeso, ha continuato nell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito col carcere non minore di un mese, estensibile ad un anno, e colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

§ II.

dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati

235. Qualunque Giudice, qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente.

236. Ogni uffiziale pubblico, agente od impiegato del Governo, che nell' esercizio delle sue funzioni abbia usato od ordinato violenze contro le persone, sarà punito colla pena stabilita pel reato accresciuta di uno o di due gradi.

237. L'impiegato delle regie poste, il quale, senza speciale autorizzazione della legge, apre, o lascia aprire qualche lettera o piego consegnati alla posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile ad anni due; ed in caso di soppressione della lettera o piego, colla pena del carcere per due anni.

Alla pena del carcere verrà sempre aggiunta la sospensione dall'impiego.

In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore.

§ III.

degli abusi di potere rispetto ai detenuti

238. I custodi ed i carcerieri che per qualunque titolo si permettessero atti arbitrari sulle persone detenute, o rigori non ordinati dai regolamenti che li riguardano, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno, e colla sospensione dall'impiego.

239. Se gli atti indicati nel precedente articolo degenerassero in sevizie, e costituissero per sè stessi un crimine od un delitto, la pena in cui i custodi o carcerieri sarebbero incorsi pel crimine o delitto sarà aumentata di uno o di due gradi.

240. Sarà punito colla sospensione dal suo impiego l' uffiziale pubblico, il quale senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo.

SEZIONE V.

dei reati dei pubblici uffiziali che si ingeriscono in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità

241. Ogni uffiziale pubblico, od agente del Governo, che, od apertamente o con atti simulati o con interposizione di persone, prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti delle pubbliche amministrazioni, dei quali egli ha od abbia avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a tremila.

242. La stessa disposizione ha luogo contro ogni uffiziale pubblico od agente del Governo che prenda un interesse privato in un affare, intorno al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare conti, di regolare o di fare pagamenti.

243. Se nei casi previsti dai due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolentemente arrecato all'Amministrazione cui l'affare appartiene, la pena sarà della reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffizi.

244. Ogni uffiziale dell' ordine amministrativo, stipendiato dal Governo, il quale nei luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati, o per interposte persone, fatto commercio di grani, di farine o di vini che non siano il prodotto dei suoi beni, soggiacerà ad una multa non minore di cinquecento lire, estensibile eziandio a lire diecimila, oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio.

DISPOSIZIONI COMUNI

AI CAPI I. E II. DI QUESTO TITOLO

245. Fuori dei casi nei quali la legge determina specialmente le pene incorse pei reati commessi dagli uffiziali o dagli impiegati pubblici, quelli fra essi che avranno commesso od avuto parte in altri reati che erano tenuti di prevenire e di reprimere o che fossero relativi ad un atto dipendente dall' esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita pei medesimi reati, accresciuta di uno o di due gradi.

246. Gli articoli 210, 211, 212, 213, 214,

215, 241, 242 e 243 sono applicabili agli amministratori, tesorieri ed altri contabili od impiegati degli ospizi ed altri stabilimenti pubblici.

CAPO III.

DELLA RIBELLIONE, DELLA DISOBBEDIENZA, E DI ALTRE MANCANZE VERSO LA PUBBLICA AUTORITA'

SEZIONE I.

della ribellione

247. È reato di ribellione:

1.° Qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze o vie di fatto contro la forza pubblica,—contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell'esazione delle tasse e delle contribuzioni, o coloro che portano per essi gli atti esecutivi, — contro gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo,—contro i preposti delle dogane o gabelle, — contro i sequestratari, gli uffiziali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, — quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia, e delle sentenze;

2.° Ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere l'unione di un corpo legittimamente deliberante, — o per impedire l'esecuzione di una legge, di una decisione, o di una sentenza, o di qualunque ordine di una podestà legittima,— o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque dalla legittima autorità,—o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima.

248. Se la ribellione è stata commessa in riunione di persone in numero maggiore di dieci, ma senza porto di armi, saranno i colpevoli puniti colla reclusione.

Se la riunione fu armata la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

249. Se la ribellione è stata commessa in riunione armata di persone, in numero non maggiore di dieci nè minore di tre, la pena sarà della reclusione.

Se non vi fu porto d'armi, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

250. Nei casi accennati nei due precedenti articoli, la riunione si reputa armata quando più di due persone portano armi apparenti.

251. La ribellione commessa da una o due persone soltanto, è punita col carcere non minore di sei mesi se è commessa con arma od armi apparenti.

È punita col carcere estensibile a sei mesi se è commessa senza armi.

252. Quando nella ribellione la riunione non si reputa armata a termini dell'art. 250, le persone che, facendone parte, si trovassero munite di armi nascoste, saranno individualmente punite come se la riunione fosse stata armata.

253. È pure punita come ribellione qualunque altra unione armata non minore di cinque persone, la quale, senza avere commesso violenze o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, e di cui nell' articolo 247. La pena sarà in questo caso del carcere non minore di due anni.

Quand'anche non vi fosse porto d'armi, coloro che, facendo parte della riunione suddetta, non si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità sovra indicate, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Sarà anche punita col carcere non minore di tre mesi, estensibile ad un anno, la riunione minore di cinque persone, quando vi sia stato porto d'armi.

254. Le disposizioni degli articoli 165, 166, 167 e 168 saranno applicabili ai casi di ribellione designati negli articoli 248, 249 e 253.

255. Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che, formate con armi o senza, fossero accompagnate da violenze o da minacce contro un pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia o di pubblica sicurezza, o la forza pubblica:

1.° Dagli operai o giornalieri nei pubblici opificii o manifatture;

2.° Dalle persone ammesse nei pubblici ospizi;

3.° Dai detenuti imputati o condannati per reati, o dai detenuti per qualsivoglia altra causa.

256. I capi d'una ribellione, o quelli che l'avranno provocata, potranno essere condannati a rimanere dopo scontata la pena sotto la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE II.

degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica

257. Chiunque con violenza o con minacce costringa un uffiziale pubblico, o un agente od incaricato di una pubblica amministrazione, a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, sarà punito colla reclusione; salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.

258. Allorquando un pubblico uffiziale dell' ordine giudiziario od amministrativo, od un Giurato, avrà personalmente ricevuto nell' esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere da un mese a due anni.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una Corte, o di un Tribunale, o di un Giudice, sarà punito col carcere non minore di tre mesi.

259. Quando l'oltraggio sia fatto soltanto con gesti o con minacce, il colpevole sarà punito nel primo caso previsto dall'articolo

precedente col carcere estensibile a sei mesi, e nel secondo caso col carcere non minore di un mese.

260. L'oltraggio fatto con parole, con gesti, o con minacce, a qualunque agente o depositario della pubblica forza o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire duecento.

261. Sotto le denominazioni di agenti o di depositari della forza pubblica vengono pure i preposti delle dogane o gabelle, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie municipali, o le guardie campestri o forestali, anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni.

262. Chiunque si sarà reso colpevole di percosse o di violenze gravi contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un Giurato, nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, anche senza armi e senza che ne siano seguite ferite o malattie per cui sarebbe inflitta una pena criminale o correzionale, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Se queste vie di fatto hanno luogo all'udienza di una Corte, o di un Tribunale, o di un Giudice, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena del carcere.

263. Quando le percosse o le violenze [illegible] nell'articolo precedente siano dirette contro un agente della forza pubblica o altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, saranno [illegible] col carcere da un mese a sei mesi.

264. Se le percosse o le violenze contro le persone indicate nei precedenti due articoli hanno cagionato ferite o malattie per cui sarebbe inflitta una pena correzionale, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione estensibile a cinque anni.

Questa disposizione sarà pure applicata nel caso in cui le percosse o le violenze non avessero cagionato ferite o malattie, ma fossero accompagnate da premeditazione o da [illegible].

265. Qualora le percosse, le violenze, o le ferite, o malattie ch'esse hanno cagionato, avessero di per sè stesse il carattere di reato punibile con pena criminale, se fatte contro le persone designate negli articoli 262 e 263 la pena criminale in cui il colpevole sarebbe incorso sarà accresciuta di uno o due gradi a seconda dei [illegible].

266. Alle pene come sovra stabilite per [illegible] gli oltraggi, percosse o violenze, si potrà aggiungere il confino da scontarsi dopo [illegible] della pena principale.

DISPOSIZIONE COMUNE

ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI

267. Le pene stabilite nelle due precedenti sezioni pei reati di resistenza e di violenze contro gli agenti o depositarii della pubblica forza saranno diminuite di un grado sempreché il colpevole li abbia commessi per sottrarsi all'arresto, o per impedire l'arresto o procurare la liberazione del coniugo, dell'ascendente, discendente, fratello, sorella, o affine negli stessi gradi, ovvero dello zio o nipote.

SEZIONE III.

degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni

268. I ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati, che, nell'esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei proprii uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

269. Se il discorso, lo scritto, o gli atti mentovati nell'articolo precedente contengano provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

270. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato od agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire cinquecento.

SEZIONE IV.

della fuga dei detenuti, e dell'occultamento dei rei

271. Ogniqualvolta avrà luogo la fuga di detenuti, i custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della loro condotta, trasporto o custodia, ne sono responsabili, e puniti colle norme seguenti.

272. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natura tale da importare per se la pena di morte o dei lavori forzati a vita, ovvero erano già condannati all'una od all'altra di quelle pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla pena dei lavori forzati a tempo, estensibile ad anni quindici.

273. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natura tale da importare per se altre pene criminali, od erano condannati ad alcuna di simili pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla reclusione

274. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natura tale da importare per sè pene correzionali o di polizia, od erano condannati ad alcuna di dette pene, oppure si trovavano detenuti per altra causa che di reato, i colpevoli di connivenza sono puniti col carcere non minore di sei mesi, od anche colla reclusione estensibile ad anni cinque.

275. Nel caso che le persone indicate nell' articolo 271 fossero colpevoli di sola negligenza, sono indistintamente punite col carcere, da regolarsene la durata secondo la maggiore o minore gravezza della negligenza, ed avuto riguardo alle circostanze indicate nei tre articoli precedenti.

276. Le pene stabilite negli articoli precedenti si aumenteranno di uno o di due gradi contro i custodi, carcerieri, od incaricati conniventi o negligenti, quando la fuga dei detenuti o condannati sia stata eseguita con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione o con violenza commessa a mano armata.

277. La pena del carcere, stabilita contro le persone risponsabili della fuga in caso di negligenza, cessa se dentro quattro mesi dalla fuga i fuggitivi siano a diligenza di quelle nuovamente arrestati e presentati a disposizione della pubblica autorità, e semprechè non siano arrestati per reati commessi posteriormente alla fuga.

278. Le altre persone non incaricate della condotta, trasporto, o custodia dei detenuti, che ne avessero da sè sole procurata o facilitata la fuga, saranno punite colla reclusione quando i fuggitivi sono fra quelli designati nell' articolo 272; col carcere non minore di anni due se i fuggitivi sono fra quelli designati nell' articolo 273; col carcere estensibile a mesi sei se sono fra quelli indicati nell' articolo 274.

279. Quando la fuga sia stata eseguita con violenza alle persone o con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione, le persone estranee che vi avranno cooperato, od avranno fornito gli instrumenti per effettuarla, saranno punite colla reclusione non minore di cinque anni nel caso dell' articolo 272; col carcere non minore di tre anni nel caso dell' articolo 273; col carcere da sei mesi a tre anni nel caso dell' articolo 274.

280. In tutti i casi sovraespressi, se le persone estranee, che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno giunte ad ottenerne l'intento col corrompere gli incaricati della condotta, trasporto o custodia dei detenuti, o mediante connivenza con quelli, incorreranno nelle pene stesse stabilite per gli incaricati, colla diminuzione da uno a tre gradi.

281. Se col mezzo della violenza contro i custodi od altre persone indicate nell' articolo 271 sia stata procurata o facilitata la fuga dei detenuti, e la violenza sia stata commessa a mano armata, i colpevoli saranno puniti coi lavori forzati a tempo, ed eziandio a vita, secondo le circostanze.

282. La sola somministrazione ai detenuti di istrumenti atti ad agevolare la loro fuga sarà punita, se fatta da estranei, col carcere estensibile a sei mesi; se da incaricati della custodia, condotta o trasporto dei detenuti, col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a due anni.

Se la somministrazione fosse di armi proprie, la pena del carcere sarà per gli estranei non minore di un anno ed estensibile a tre anni; e per gli incaricati non minore di tre anni; salvo sempre il disposto dall' articolo 103.

283. Nel caso di fuga di un detenuto, tutti quelli che vi avranno cooperato saranno solidariamente condannati al pagamento dell'indennità che la parte danneggiata avrebbe diritto di conseguire dal fuggitivo.

284. I detenuti che saranno fuggiti od avranno tentato di fuggire con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione, o con violenze contro le persone, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno: ove siasi anche fatto uso di armi, la pena sarà della reclusione: salve sempre le maggiori pene in cui essi fossero incorsi per altri reati che avessero commessi.

Pel solo fatto però di fuga tentata od eseguita coi suddetti mezzi dopo di una condanna, non sarà luogo alle disposizioni contenute nel libro I, tit. II, cap. V, sez. II. *Dei recidivi.*

285. Coloro che avranno occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pene criminali, saranno puniti col carcere estensibile a due anni.

Questa disposizione però ha soltanto luogo quando si tratti di persone condannate, o contro cui siasi rilasciato ordine di arresto pei reati punibili colle pene anzidette.

E sono dalla medesima eccettuati il coniuge, od ascendente o discendente, fratello o sorella, od affine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote della persona condannata o imputata.

SEZIONE V.

dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni

286. Chiunque con violenze verso le persone, ed al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno a pagare un debito, o ad eseguire un' obbligazione qualunque, o turba l' altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vive o ripari stabili, sarà punito:

1.° Colla relegazione estensibile ad anni dieci, se la violenza sarà stata fatta con armi ed accompagnata da percossa o ferita.

2.° Col carcere non minore di tre mesi, se si sarà fatto uso d' armi, ma senza percosse nè ferite, — ovvero se siano intervenute percosse o ferite, ma senz' armi.

3.° Col carcere estensibile a tre mesi, se la violenza sarà seguita senza percossa o ferita e senza armi.

Alla pena del carcere sarà aggiunta una multa estensibile sino al doppio del danno recato.

Sono salve in tutti i casi le maggiori pene pei reati per sè stessi più gravi.

287. Se la demolizione di fabbricati, o la deviazione d'acque, o l' abbattimento di

[illegible] siepi vive o ripari stabili, fu bensì commessa allo scopo di esercitare un preteso diritto, ma non v' ebbe violenza verso le persone, il colpevole sarà punito con una multa non maggiore del doppio del danno [illegible].

288. Provandosi dal reo che il danaro [illegible] gli fosse dovuto di ragione, o che [illegible] fosse in diritto di ottenere l'esecuzione [illegible] obbligazione od il possesso, la pena [illegible] relegazione di cui nel n.° 1 dell' articolo 286 potrà commutarsi in quella del carcere, non minore però di sei mesi;

Nei casi contemplati nel n.° 2 la pena sarà del carcere estensibile a mesi sei;

Nel caso previsto al n.° 3 si applicherà la sola multa estensibile a lire trecento;

E nel caso preveduto dall' articolo 287 la pena sarà dell'ammenda.

SEZIONE VI.

delle usurpazioni di titoli e di funzioni

289. Chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari, [illegible] citandone gli atti, sarà punito col carcere non minore di un anno; salve le pene maggiori per altri reati che avrà commesso, e senza pregiudizio della pena di falso [illegible] atto porta il carattere di questo reato.

290. Chiunque avrà pubblicamente portato un uniforme, una divisa, od una decorazione che non gli appartenga, o si sarà [illegible] titoli di dignità che non gli siano [illegible] legittimamente conferiti, sarà punito [illegible] carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno, e con multa da cento a cinquecento lire. In caso di recidiva nello stesso reato avrà sempre luogo il carcere [illegible] minore di mesi tre.

SEZIONE VII.

delle rotture dei sigilli e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito

291. Allorchè saranno stati infranti i sigilli apposti o per ordine dell' autorità amministrativa, o in esecuzione di un'ordinanza [illegible] proferita in materia civile o [illegible], i custodi saranno puniti, per la [illegible] negligenza, col carcere estensibile [illegible] mesi.

292. Se la rottura dei sigilli è seguita [illegible] carte od effetti di un imputato di reato [illegible] della pena della morte o dei lavori [illegible] a vita, ovvero di un condannato ad [illegible] queste pene, il custode negligente [illegible] col carcere da tre mesi a due [illegible].

293. Chiunque deliberatamente avrà rotto [illegible] apposti a carte o ad effetti della [illegible] indicata nell'articolo precedente, od [illegible] parte nella rottura, sarà punito [illegible] reclusione; e se è lo stesso custode, [illegible] sarà aumentata di uno o di due [illegible].

294. Per tutte le altre rotture di sigilli fatte deliberatamente, i colpevoli saranno puniti col carcere da un mese ad un anno; e se è lo stesso custode, sarà questi punito colla medesima pena da sei mesi a tre anni.

295. La disposizione del precedente articolo avrà pure luogo per la rottura dei sigilli apposti ad un testamento.

Nel caso però in cui il notaio od altri che ne fosse il depositario siano colpevoli di semplice negligenza, saranno essi puniti col carcere estensibile a sei mesi.

296. L'aprimento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti colla multa estensibile a lire cinquecento, od eziandio col carcere estensibile ad un anno; salvo il disposto dell' articolo 287.

297. Il furto commesso colla rottura di sigilli apposti per ordine dell' autorità giudiziaria od amministrativa sarà punito come furto commesso mediante rottura.

298. Chiunque si sarà reso colpevole di sottrazione, di trafugamento, o di distruzione di documenti, di atti di procedura penale, di carte, di registri, di libri, o di altri effetti contenuti negli archivi, segreterie, biblioteche od altri luoghi di pubblico deposito, o consegnati ad un depositario pubblico in ragione di tale sua qualità, sarà punito colla reclusione, quando non concorrano altre circostanze che lo rendano punibile con maggiore pena.

Ove per le dette sottrazioni, trafugamenti, o distruzioni il danno recato sia leggiero, potrà essere inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi.

Quanto al custode o depositario, la pena sarà sempre di uno o due gradi di più di quella inflitta all' estraneo.

299. Nella classe dei depositari contemplati dall' articolo precedente si intendono compresi i custodi di cose oppignorate ed i sequestratari giudiziali.

300. Ove l' autore della sottrazione fosse il padrone delle cose oppignorate o sequestrate, quand' anche egli stesso ne fosse il depositario, sarà punito col carcere.

301. I segretari, gli archivisti, i notai, i custodi od altri depositari, che si saranno resi colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, nei trafugamenti, o nelle distruzioni prevedute nei tre precedenti articoli, sono puniti col carcere da un mese ad un anno, e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente, secondo le circostanze.

302. Il furto di cose oppignorate o sequestrate, commesso da chi ignora tale loro qualità, cade nella classe dei furti comuni.

303. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, i trafugamenti, e le distruzioni dei documenti di cui sopra, siano state commesse con violenza verso le persone, chiunque ne sia l'autore, la pena sarà della reclusione per tempo non minore d'anni cinque, e potrà estendersi ai lavori forzati a tempo; salva l'applicazione delle pene più gravi che potessero richiedere o la natura delle violenze od altri reati che fossero stati commessi.

SEZIONE VIII.

dei guasti fatti ai pubblici monumenti

304. Chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato, od in qualunque modo deteriorato monumenti, statue, od altri oggetti destinati all'utilità od all'ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica autorità o per sua autorizzazione, sarà punito colla pena del carcere o del confino, non minore di un mese ed estensibile a due anni, e con multa non minore di lire duecento cinquanta.

SEZIONE IX.

del rifiuto di servizio legalmente dovuto

305. Ogni agente della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall' autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero essere dovute giusta l'articolo 72.

306. I testimoni citati per deporre avanti l' autorità, o i Giurati chiamati a prestare il loro uffizio nelle Corti di Assise, i quali per esimersi dal comparire o dall'assumere il loro incarico avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi, salve per la non comparizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 278, 279, 280, 281 del Codice di Procedura Penale, e quanto ai Giurati le disposizioni degli articoli 81, 82, 83 della legge dell'Ordinamento Giudiziario.

307. Chiunque esercita pubblicamente un' arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito con multa estensibile a lire cento, e potrà anche essere sospeso dall' esercizio della propria arte o professione.

308. I medici, i chirurgi, ed ogni altro uffiziale di sanità, che nei casi di venefizio, ferimenti od altre offese corporali ommetteranno o ritarderanno le notificazioni o le relazioni prescritte dal Codice di Procedura Penale nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, ***Delle denunzie, rapporti e dichiarazioni***, e sezione III, ***Del modo di accertare il corpo del reato***, saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta anche la pena del carcere, e la sospensione dall' esercizio della professione.

CAPO IV.

DEGLI ABUSI DEGLI AVVOCATI O DEI CAUSIDICI NELL'ESERCIZIO DEL LORO MINISTERO, DI CHI S' INTROMETTESSE NEGLI AFFARI COME SOLLECITATORE O DIFENSORE

309. L'avvocato, od il causidico, che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell' oggetto controverso, sarà punito colla sospensione della propria professione, e con multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa.

310. Sarà punito colla sospensione della sua professione per un tempo non minore di un anno, e con multa non minore di lire cento, l'avvocato, od il causidico, che nella stessa lite dopo avere cominciato la difesa di una Parte assume senza il consenso di questa la difesa dell'altra o di coloro che hanno causa dalla medesima.

311. L'avvocato od il causidico, che per doni, offerte, o promesse colluda colla Parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose ommissioni la causa del suo cliente, sarà punito col carcere, colla sospensione dall'esercizio di sua professione e di ogni pubblico uffizio per un tempo estensibile ad anni quindici, e con multa da lire trecento a tremila.

312. Quando l' avvocato, od il causidico, pregiudichi dolosamente con fatti od ommissioni la causa di un imputato, sarà punito come segue:

Se trattasi di un imputato per crimine, colla relegazione o coll' interdizione dalla professione e da qualunque pubblico uffizio;

Se trattasi di un imputato per delitto, coll'interdizione dalla professione e da ogni pubblico uffizio, alla quale pena potrà anche aggiungersi il carcere o l'esilio locale;

Se trattasi di un imputato per contravvenzione, colla sospensione dall' esercizio della professione per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire trecento.

313. Colui che, millantando credito od influenza presso un uffiziale pubblico od impiegato, fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con danaro o con doni o con promesse, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, oltre una multa estensibile a lire trecento.

314. Se il colpevole del reato preveduto nell'articolo precedente avrà carpito danaro od altra cosa estimabile in danaro, sia per farsi pagare il preteso suo favore, sia a pretesto di avere dato per quest'oggetto una somma qualunque od altra cosa estimabile, sarà punito colla pena del carcere non minore di due anni, e con multa doppia del valore ricevuto, senza che possa essere minore di lire cento.

315. Le pene stabilite in questo Capo hanno luogo senza pregiudizio delle disposizioni relative alla corruzione degli ufficiali od impiegati pubblici, al falso, od alla calunnia.

TITOLO IV.

dei reati contro la fede pubblica

CAPO I.

DELLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, CEDOLE, OD OBBLIGAZIONI DELLO STATO, SIGILLI, BOLLI, ED IMPRONTI

SEZIONE I.

della falsa moneta

316. Chi senza legittima autorità fabbrica moneta, contraffacendo quella di regio conio, o di conio straniero, ovunque abbia

corso legale, od altera la vera moneta, commette reato di falsificazione di moneta.

317. La moneta contraffatta si considera sempre falsa, tuttochè l'intrinseco valore della medesima sia eguale od anche superiore a quello della vera moneta.

318. L'alterazione della vera moneta si commette o col tosarla, o col raderla, o col far uso di qualsiasi altro modo per sottrarne il valore

L'alterazione ha parimenti luogo quando si praticano mezzi per dare alla moneta l'apparenza di un valore superiore.

319. Chiunque avrà fabbricato falsa moneta di oro o di argento, contraffacendo quella di regio conio, sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Se la falsa moneta è erosa, od eroso-mista, la pena sarà dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

320. Chiunque avrà fabbricata nei Regii Stati falsa moneta d'oro o d'argento, contraffacendo quella di conio straniero, ovunque abbia corso legale, sarà punito colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

Se la falsa fabbricazione è solamente di moneta erosa, od eroso-mista, la pena sarà della reclusione non minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati per anni dieci.

321. Le pene sovra stabilite si diminuiranno di un grado se i colpevoli avessero soltanto dato principio a fabbricare monete false.

322. Quando l'autore dei crimini di cui nei tre precedenti articoli sia un impiegato delle regie zecche, sarà punito colla pena stabilita in ognuno dei casi in essi articoli accennati, accresciuta di un grado.

323. Quando il valore intrinseco della falsa moneta sarà eguale o superiore a quello della vera, o quando la falsità sia facilmente riconoscibile, la pena stabilita in tutti i casi sovra indicati sarà rispettivamente diminuita di un grado.

324. L'alterazione della moneta, sia di oro o di argento, sarà punita colla reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, quando il valore che si è voluto sottrarre alla moneta alterata non ecceda lire cinquanta, e non vi concorra circostanza aggravante: eccedendo detto valore, o concorrendovi circostanza aggravante, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi, e potrà anche estendersi ai lavori forzati per un tempo non maggiore di anni quindici.

Nel caso di alterazione di monete previsto dall'alinea dell'articolo 318, la pena sarà della reclusione per un tempo non maggiore di anni sette; e soltanto del carcere, quando il valore che si è voluto apparentemente aggiungere non ecceda lire cinquanta.

325. Chiunque con intelligenza coi falsificatori di monete di regio conio o di conio straniero avrà cooperato ad introdurre tali monete nei Regii Stati, od a metterle ivi in corso, sarà punito come se fosse autore di fabbricazione o di alterazione commessa nei Regii Stati.

326. Colui che, senza alcuna intelligenza coi falsificatori, dolosamente introducesse o spendesse nei Regii Stati monete false od alterate, sarà punito colla reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, o col carcere.

Colui che avendo ricevute tali monete per vere, le spendesse dopo averle riconosciute false od alterate, sarà punito col carcere.

327. Colui che avrà ricevuto qualche moneta, che riconoscerà falsa, è tenuto di consegnarla agli amministratori delle regie zecche od alle autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima, sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai essere minore di lire venti.

328. Chiunque fabbricherà o farà fabbricare, o scientemente riterrà in casa od altrove, conii, forme, crogiuoli, macchine, od altri instrumenti atti a fabbricare false monete, sarà, per questo solo fatto, punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

Sono però eccettuati da questa disposizione quegli orefici od altre persone alle quali, per uso della loro arte, scienza o professione, detti instrumenti fossero necessari.

SEZIONE II.

della falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta

329. Colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta, sarà punito colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

Colla stessa pena sarà punito colui che avrà scientemente introdotto nei Regii Stati le dette cedole, obbligazioni ed effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso.

330. Se si tratterà di contraffazione o di falsificazione nei Regii Stati di obbligazioni o carte di credito pubblico equivalenti a moneta emesse sotto qualunque denominazione da un Governo straniero, — o di introduzione dolosa di esse nei Regii Stati, ovunque siano state contraffatte o falsificate, — ovvero di uso doloso delle medesime; la pena sarà della reclusione non minore di anni cinque, estensibile anche ai lavori forzati per anni dieci.

331. Colui che avrà ricevute per vere le carte pubbliche menzionate nei precedenti due articoli, e, riconosciutane poi la falsità le avrà ciò non ostante rimesse in circolazione, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette, o col carcere, secondo i casi.

DISPOSIZIONE COMUNE

ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI

332. I colpevoli dei crimini enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena se prima della consumazione del crimine di falsificazione di moneta, o di carte di credito pubblico, od anche, consumato

il crimine, prima che alcuna emissione ne sia seguita e prima di ogni atto di procedimento penale, ne avranno data formale denuncia, — oppure se, anche dopo incominciato il procedimento, essi avranno procurato l' arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli.

Potranno nondimeno i colpevoli suddetti, ancorchè esenti da pena, essere sottoposti a vita od a tempo alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE III.

della falsificazione dei sigilli, di atti sovrani, di punzoni, di bolli, e di impronti

333. Chiunque ha contraffatto il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, od avrà falsificato un atto qualunque emanato direttamente dal Governo del Re, oppure avrà scientemente fatto uso di tale sigillo contraffatto o di tale atto falsificato, sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

È applicabile a questo reato la disposizione dell' articolo 332.

334. Sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati per anni quindici:

1.° Colui che ha falsificato o contraffatto od in qualsiasi altra maniera dolosamente alterato qualunque recapito, promessa, biglietto od ordine di pagamento spediti a nome e per conto delle amministrazioni dello Stato, o ne avrà scientemente fatto uso:

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi quanto a colui che fece uso di tali effetti dopo averli ricevuti per veri;

2.° Colui che ha contraffatto i bolli del Governo del Re, o i punzoni da esso destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento, o che scientemente ha fatto uso di detti bolli o punzoni contraffatti.

335. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette chiunque falsifica i francobolli postali, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tale falsificazione, o fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

336. Sarà punito colla stessa pena chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli o punzoni, di cui negli articoli antecedenti, ne ha fatto una applicazione od un uso pregiudicievole ai diritti ed agli interessi dello Stato.

337. Sarà punito colla stessa pena:

Chi ha contraffatto i martelli destinati dal Governo del Re al marchio delle piante, o i bolli coi quali sogliono improntarsi in nome e per autorizzazione del Governo del Re le diverse specie di derrate e di mercanzie;

Chi ha contraffatto i sigilli o i bolli di una autorità qualunque, o quelli di uno stabilimento di commercio autorizzato dal Governo del Re:

Chi ha scientemente fatto uso di sigilli, bolli, martelli così contraffatti.

338. Sarà punito col carcere non minore di due anni chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, martelli, di cui nel precedente articolo, ne ha fatto un uso pregiudicievole ai diritti od agli interessi dello Stato, o della autorità o stabilimento a cui esclusivamente appartengono.

339. Chi scientemente riterrà in casa od altrove sigilli, bolli, martelli o punzoni falsi, dei quali è menzione nella presente sezione, sarà punito col carcere.

340. I falsificatori del marchio dei fabbricanti di pesi e misure sono puniti colla pena del carcere non minore di mesi sei, estensibile a un anno.

I falsificatori del marchio di verificazione sono puniti colla pena del carcere da uno a due anni.

Tali disposizioni hanno luogo senza pregiudizio delle pene maggiori in cui fossero incorsi i colpevoli per reato di truffa.

CAPO II.

DELLE FALSITA' IN ATTI PUBBLICI, E NELLE SCRITTURE DI COMMERCIO E PRIVATE

SEZIONE I.

del falso in atti pubblici e in scritture di commercio

341. Ogni funzionario, notaio od altro uffiziale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni ha commessa in atti pubblici una falsità o con false sottoscrizioni o falsa data, o con alterazioni di atti, di scritture o di sottoscrizioni, o con supposizione di persone, o con iscritture fatte o inserite in registri od altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

Se fu solamente alterata la data, e l'alterazione non ha per oggetto il favore o il danno dei terzi, la pena sarà della reclusione, estensibile ad anni sette, e potrà anche essere ridotta al carcere secondo le circostanze.

342. Sarà punito colla pena dei lavori forzati per anni dieci ogni funzionario, notaio, od altro uffiziale pubblico, che rogando o stendendo atti del suo ministero ne ha fraudolentemente alterata la sostanza o le circostanze sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, distese o concordate dalle Parti, sia dichiarando come fatti veri quelli che sono falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo furono.

343. Qualunque altra persona che ha commesso un falso o in un atto pubblico, od in una scrittura di commercio:

Sia per mezzo di contraffazione o alterazione di scrittura o di sottoscrizioni;

Sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione;

Sia aggiungendo od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare:

Sia con supposizione di persone;

Sarà punita colla reclusione non minore di anni cinque; e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

Le scritture di commercio, di cui in questo articolo, sono le cambiali e i biglietti a ordine.

344. Il notaio od altro pubblico uffiziale, il quale supponendo un atto autentico che non esiste, ne rilascia una supposta copia in forma legale, sarà punito a norma dell'articolo 342.

345. Il notaio od altro pubblico uffiziale, che rilascia una copia in forma legale di un atto autentico il quale non abbia ricevuta la sua legale autentica forma, — o commette una falsità in una copia legale ed autentica, rilasciandola in modo contrario o diverso dall'originale senza che questo sia stato alterato o soppresso, o con false dichiarazioni d'insinuazione o di pagamento di altri diritti dovuti al Pubblico Erario, — sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

Se nella copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico uffiziale fu solo alterata la data dell'atto, e l'alterazione non ha per oggetto il favore o il danno di terzi, la pena sarà del carcere.

346. Ove i reati preveduti nel precedente articolo accadano per semplice inavvertenza o negligenza del notaio od altro pubblico uffiziale, questi sarà punito colla sospensione dall'uffizio.

347. Colui che, senza essere complice della falsità, ha scientemente fatto uso degli atti falsi dei quali si è parlato nella presente sezione, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette: quando però facciasi uso di una delle carte false enunciate nell'alinea dell'articolo 341, o nell'art. 345, la pena sarà solo del carcere.

348. I notai ed altri pubblici uffiziali non potranno ricevere nè stipulare alcun atto senza conoscere le Parti, o senza che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all'atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre cognite al notaio o pubblico uffiziale, e che abbiano le stesse qualità di quelle richieste per essere testimoni instrumentari; sotto pena del carcere e della sospensione dai pubblici uffizi.

349. Coloro che attestassero falsamente al notaio od altro pubblico uffiziale la identità delle Parti contraenti a questo incognite, saranno puniti colla pena del carcere non minore di tre mesi; salve le pene maggiori nei casi di complicità nella falsità commessa nell'atto.

SEZIONE II.

del falso in scritture private

350. Chiunque in uno dei modi specificati nell'articolo 343 ha commessa una falsità in una scrittura privata, atta a produrre obbligazione o liberazione od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

351. Colui che senza essere complice della falsità ha scientemente fatto uso di tale falsa scrittura, sarà punito col carcere.

352. Se colui il quale ha formato, o scientemente prodotto una scrittura falsa, palesa tale falsità prima che su di essa siasi instituito procedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla Causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità; la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere per la falsità sarà diminuita da uno a tre gradi (1).

SEZIONE III.

delle falsità commesse in passaporti, in fogli di via, ed in certificati

353. Chiunque formi un passaporto falso o falsifichi un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Colui che farà uso di detti passaporti sapendo che sono falsi o falsificati, incorrerà nella stessa pena del carcere estensibile ad un anno.

354. Chiunque si dà falso cognome o false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a fare rilasciare un passaporto di questo genere, sarà punito col carcere non minore di un mese.

355. Sarà punito colla stessa pena chiunque cederà altrui a qualsiasi titolo il proprio passaporto; e chiunque farà dolosamente uso del passaporto altrui, benchè regolarmente spedito e non alterato in alcuna delle sue parti o forme.

356. L'uffiziale pubblico il quale rilascia un passaporto a persona a lui incognita, senza che due testimoni da esso conosciuti ne attestino il nome, il cognome e le qualità, sarà punito col carcere o con multa a seconda dei casi.

Qualora il passaporto sia stato rilasciato sotto denominazione o qualità false, conosciute per tali dall' uffiziale pubblico, sarà

(1) ***Per le provincie napolitane e siciliane***:

Art. 352. Se un documento prodotto viene attaccato di falso prima che se ne sia tratto profitto ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso o se voglia desistere dal far uso del documento. Se egli dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più rivocabile nè nel giudizio criminale nè nel giudizio civile.

La dichiarazione non produce effetto, che solamente per colui che la fa e per coloro che hanno causa da lui.

Se l' imputato o non risponda fra otto giorni o dichiari che intenda servirsi del documento, l'istruzione sulla falsità sarà proseguita; nè la dichiarazione successiva dell' imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto.

questi punito colla relegazione estensibile ad anni dieci.

357. Le disposizioni dei quattro precedenti articoli sono applicabili ai casi di falsificazione, di spedizione, o di uso dei *fogli di via*.

Quando in conseguenza dei reati relativi ai *fogli di via* sarà stata pagata dal Pubblico Erario al portatore dei medesimi una somma non dovuta, od una somma eccedente quella dovuta, oltre la pena della relegazione o del carcere è tenuto il colpevole a pagare una somma non minore del doppio, nè maggiore del quadruplo di quella indebitamente pagata.

358. Gli albergatori e locandieri, che scientemente scriveranno sui loro registri sotto designazioni false o supposte le persone alloggiate, saranno puniti col carcere estensibile a mesi tre.

359. Chiunque, sotto nome di un medico o di un chirurgo o di altro uffiziale di sanità, formerà un falso certificato di malattia o di altro incomodo, allo scopo di esimere sè stesso od altri da un pubblico servizio qualunque legalmente richiesto, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

360. Il medico, chirurgo, od altro uffiziale di sanità che per solo favore rilascia un falso certificato di malattia o di indisposizione qualunque, propria ad esimere taluno da un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesto, soggiacerà alla multa da cento lire a mille.

Se le dette persone siansi indotte a ciò fare per doni o promesse, soggiaceranno inoltre al carcere non minore di sei mesi: in questo caso i corruttori saranno sottoposti alla stessa pena.

361. L'uffiziale pubblico, il quale rilascerà un falso certificato di buona condotta, di indigenza o di altre circostanze che valgano a richiamare sulla persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo, dei Comuni, o dei particolari, come a procurarle impiego, credito o soccorso, sarà punito colla sospensione dal suo impiego, e con multa estensibile a lire cinquecento.

362. Il privato, che sotto nome di pubblico uffiziale formerà un falso certificato del genere enunciato nell'articolo precedente, o ne falsificherà un vero per appropriarlo ad altra persona, — o che scientemente farà uso di un tale certificato, così formato o falsificato, — sarà punito con tre mesi a due anni di carcere.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

RELATIVA ALLE TRE SEZIONI DEL PRESENTE CAPO

363. Pei falsi certificati ed ogni altra falsità di simile specie in questo Capo non contemplati, da cui possa derivare danno ad un terzo od al Pubblico Erario, — se il reato è commesso da un notaio o da altro pubblico uffiziale o funzionario con abuso d'uffizio, la pena sarà della reclusione; — se è commesso da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

Le stesse pene colla diminuzione di un grado saranno applicate nei casi sovra specificati a coloro che scientemente hanno fatto uso di atti o di scritture in cui fossero state commesse tali falsità.

Se però il lucro od il danno derivato dalle falsità, di cui nel presente articolo, è di poca entità, o vi concorrano circostanze attenuanti, le pene per esse falsità inflitte potranno diminuirsi di due o di tre gradi; e potrà eziandio commutarsi la pena della reclusione in quella del carcere, non mai però minore di un anno (1).

CAPO III.

DELLA FALSA TESTIMONIANZA O PERIZIA, DELLA RETICENZA, E DEL FALSO GIURAMENTO

364. Il testimonio che, deponendo in giudizio, scientemente allega fatti falsi, o false circostanze, si rende colpevole di falsa testimonianza.

Il testimonio che, deponendo in giudizio, tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze di cui viene interrogato, si rende colpevole di occultazione della verità.

365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito come segue:

1.° Se in materia criminale ha deposto in aggravio dell'imputato, soggiacerà alla pena dei lavori forzati a tempo;

2.° Se in materia criminale ha deposto in favore dell'imputato, soggiacerà alla pena della reclusione non minore d'anni cinque, estensibile a quella dei lavori forzati per anni dieci;

3.° Se ha deposto in materia correzionale, o sia contro o in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione;

4.° Se ha deposto in materia di polizia, sarà punito col carcere non minore di mesi sei;

5.° Se ha deposto in materia civile, sarà punito colla reclusione.

366. Nei casi preveduti dal n.° 1 dell'articolo precedente, se l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il testimonio, che ha falsamente deposto in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi.

367. I periti che scientemente attestassero fatti falsi, o false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi portassero giu-

(1) *Alle disposizioni contenute negli articoli 316 a 363 per le provincie napolitane e siciliane aggiungi la disposizione seguente*: — Nei reati di falso preveduti dagli articoli 316 a 363 le pene saranno diminuite da uno a due gradi pei reati quantevolte nè in tutto nè in parte siasi tratto profitto, nè ottenuto l'oggetto pel quale la falsità era stata commessa.

dizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli.

368. Alle stesse pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gl' istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze o perizie. Tali pene saranno accresciute di un grado, qualora nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso danaro, od altro corrispettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatta violenza.

369. I testimoni colpevoli di occultazione della verità saranno puniti:

1.° Colla reclusione estensibile ad anni cinque, se la reticenza ebbe luogo in materia criminale;

2.° Col carcere non minore di tre anni, se in materia correzionale;

3.° Col carcere estensibile a mesi sei, se in materia di polizia;

4.° Col carcere non minore di tre anni, se in materia civile.

370. I testimoni che ricusano di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla legge saranno puniti:

1.° Col carcere estensibile a tre anni, se il rifiuto ha luogo in materia criminale;

2.° Col carcere estensibile ad un anno, se in materia correzionale;

3.° Col carcere estensibile a un mese, se in materia di polizia;

4.° Col carcere estensibile ad un anno, se in materia civile.

Salve in ogni caso le disposizioni dell' articolo 306 del presente Codice.

371. I subornatori, gli istigatori, od altri cooperatori ai reati preveduti nei due precedenti articoli, sono puniti colle stesse pene ivi rispettivamente stabilite. Tali pene saranno aumentate di un grado quanto a coloro che avranno dato o promesso danaro od altro corrispettivo ai testimoni od ai periti per distoglierli dal dire la verità; o per indurli ad occultarla, ovvero ai testimoni per distoglierli dal deporre.

372. Se il testimonio o perito ritratta la falsa testimonianza o perizia, o palesa il vero in giudizio, prima che contro di lui sia istituito procedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla Causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità o di reticenza, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita da uno a tre gradi.

Ne' giudizi penali, il colpevole di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, non soggiace a pena, semprechè nella orale discussione si ritratti o palesi il vero prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

373. Le pene stabilite negli articoli precedenti contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, saranno diminuite di un grado se il testimonio o perito fu sentito senza giuramento.

In tali casi non si potrà procedere, se non dopo ultimata la Causa in cui il testimonio o il perito sonosi resi colpevoli di falsità.

374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell' interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere, e di una multa estensibile a lire duemila (1).

CAPO IV.

DELLA CALUNNIA E DELLA FALSA DENUNCIA O QUERELA

375. Sono rei di calunnia:

1.° Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di cui sanno essere egli innocente;

2.° Coloro che, all'oggetto di far comparire taluno colpevole di reato, avranno dolosamente riposto o nella di lui casa, o sulla di lui persona, od in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi, o servire possa ad indizio di reato.

376. Se in conseguenza della calunnia abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato.

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi, qualora la condanna non abbia avuta la sua esecuzione.

377. Nel caso che la pena inflitta al calunniato consistesse o nella interdizione, o nella sospensione dai pubblici uffizi, e non siano queste pene applicabili con effetto al calunniatore, sarà sostituita alla interdizione la reclusione, ed alla sospensione il carcere non minore di mesi sei.

Se il calunniato fu condannato alla sola pena della multa, il calunniatore sarà sottoposto alla stessa pena, ovvero a quella del carcere.

378. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia stata scoperta dopo la sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia come in appresso:

Se la calunnia racchiude l'imputazione di un crimine, il calunniatore è punito colla reclusione;

Se la calunnia è diretta alla imputazione di un delitto o di una contravvenzione, il calunniatore è punito col carcere non minore di un mese, ovvero con multa estensibile a lire cinquecento quando il reato supposto non fosse punibile che colla pena della multa.

379. Le pene stabilite in questo Capo contro il calunniatore saranno diminuite da

(1) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.*

uno a tre gradi se questi si ritratta prima che sulla calunnia sia instituito procedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla causa in cui si è reso colpevole di calunnia.

380. Fuori dei casi della calunnia contemplati negli articoli precedenti, colui che porge alla pubblica Autorità denunzia o querela di un reato, che egli sa non essere avvenuto, è punito a seconda dei casi col carcere, o colla multa. Queste pene potranno anche essere inflitte congiuntamente.

TITOLO V.

dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze militari ed ai pubblici incanti

CAPO I.

DELLE BANCHEROTTE

381. Coloro che nei casi previsti dalle leggi di commercio sono dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come segue:

I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi;

I rei di bancarotta semplice saranno puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

382. Gli agenti di cambio e i sensali colpevoli di bancarotta semplice, saranno puniti colla reclusione non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo: se sono colpevoli di bancarotta fraudolenta, saranno puniti col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

383. Coloro che giusta le leggi di commercio fossero dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, saranno puniti collo stesso genere di pena inflitta ai rei di bancarotta fraudolenta.

384. Nulla è innovato alle particolari disposizioni del Codice di commercio contenute nel titolo *Delle bancherotte*.

CAPO II.

DELLE FRODI RELATIVE AL COMMERCIO, ALLE MANIFATTURE ED ALLE ARTI

385. Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate, od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese, e con multa da lire cento a lire tremila.

386. Ogni concerto di operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire, o rincarare i lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione.

387. Nei casi preveduti dai due precedenti articoli i principali istigatori o motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi.

388. Le disposizioni dei tre precedenti articoli saranno applicate rispettivamente:

Ai proprietari o fittaiuoli i quali senza giusta causa si concertassero per far abbassare o stabilire a vile prezzo la giornata degli operai di campagna;

Agli operai di campagna che si concertassero senza un giusto motivo per fare aumentare il prezzo delle giornate di lavoro.

389. Coloro che spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi principali possessori d'una medesima mercanzia o derrata perchè o non sia venduta o sia venduta ad un determinato prezzo, — o che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al disopra od al di sotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti, — saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa da cinquecento lire a cinquemila.

390. La pena del carcere sarà di due mesi a due anni, e la multa da lire mille a diecimila, se tali maneggi sieno stati praticati per rispetto ai grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane o vino.

391. Chiunque manifesti i secreti delle fabbriche e manifatture a cui è od era applicato, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e inoltre con multa estensibile a lire trecento.

392. Chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, o sulla natura di qualunque altra mercanzia;

E chiunque con l'uso di falsi pesi o di false misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute;

Sarà punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa estensibile a lire mille.

Gli oggetti del reato od il loro valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati: i falsi pesi e le false misure saranno pure confiscate ed infrante.

393. Se il venditore ed il compratore scientemente si valgono nei loro contratti di pesi e di misure non permesse dalle leggi dello Stato, ciascuno dei contraenti perde ogni azione verso l'altro che lo avrà ingannato; salva sempre l'azione pubblica per la punizione della frode, o dell'uso di pesi e di misure proibite.

La pena nel caso di frode sarà la stessa che quella stabilita nell'articolo precedente.

La pena dell'uso di pesi e di misure proibite è determinata nel libro III del presente Codice.

394. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture, o sopra opere di ingegno, collo scopo di far appa-

rire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture, o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno; il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode.

395. Incorre nella stessa pena:

Chiunque in frode o contravvenzione di qualche privativa, conceduta dal Governo del Re per mercanzie o manifatture, le fabbrichi o venda, o le introduca dall'estero;

Chiunque introduca dall'estero, o venda, o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni, pitture, od altra produzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro conceduta dal Governo del Re.

396. Nei casi preveduti nei due precedenti articoli il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate.

397. Chi, mediante materia corrosiva, o con qualsiasi altro mezzo, avrà volontariamente alterato mercanzie od altre materie ad uso di manifatture, sarà punito col carcere da un mese a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Se il reato è stato commesso da un operaio della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la pena del carcere non sarà minore di un anno, oltre alla multa ed alla indennizzazione come sopra.

CAPO III.

DEI REATI RELATIVI ALLE SUSSISTENZE MILITARI, ED AI PUBBLICI INCANTI

§ I.

sussistenze militari

398. Chiunque, o individualmente o come membro di una compagnia, sarà incaricato di provviste, di appalti, o di amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, e senza esservi stato costretto da forza maggiore abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, sarà punito colla reclusione o col carcere secondo le circostanze.

399. Quantunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato dolosamente, o se vi fu frode nella natura, qualità e quantità dei lavori, della mano d'opera, o delle cose somministrate, i colpevoli saranno puniti col carcere.

400. Gli uffiziali pubblici od altri agenti incaricati o stipendiati dal Governo del Re, che avranno prestato aiuto ai colpevoli dei quali è detto nei due articoli precedenti, saranno puniti colle pene ivi stabilite, oltre alla sospensione dagli uffizi pubblici.

401. Nei diversi casi preveduti dai tre articoli precedenti, il procedimento contro i rei non potrà aver luogo che sopra l'istanza delle rispettive autorità superiori.

§ II.

pubblici incanti

402. Coloro i quali, sia prima, sia nell'atto degl'incanti delle proprietà, dell'usufrutto, o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione, o di un'opera qualunque, avranno impedita o turbata la libertà degli incanti. o delle oblazioni, con vie di fatto, violenze, o minacce, saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire cento a duemila.

403. Incorreranno nella stessa pena coloro che avranno allontanati gli oblatori con offerta di danaro, o con promessa qualunque, o con altri mezzi di frode.

Le convenzioni che si facessero a questo effetto sono nulle di pien diritto.

Il deliberamento, che fosse seguito a favore di alcuno il quale abbia avuta parte in tali convenzioni, potrà essere annullato ad istanza di chi vi ha interesse.

404. Se i reati preveduti nei precedenti articoli 402 e 403 saranno commessi dagli uffiziali preposti agli incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la multa potrà esser minore di lire duecentocinquanta oltre alla sospensione dai pubblici uffizi.

405. Le pene del carcere e della multa stabilite nei tre precedenti articoli potranno essere imposte separatamente, a seconda dei casi.

TITOLO VI.

dei reati contro la pubblica sanità

406. È vietato a chiunque di ritenere materie venefiche, salvo a coloro ai quali sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere, ed a termini dei regolamenti.

I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire trecento, ed eziandio col carcere, secondo le circostanze dei casi.

407. Incorreranno nelle stesse pene, di cui nel precedente articolo, i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*, che vendessero o dispensassero droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi, e simili, fuorchè agli speziali, artisti, artigiani, od altri ai quali sono necessarie tali droghe per la loro professione.

408. Quando dette robe si vendessero alle persone come sopra riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la quantità delle droghe vendute, e il giorno, nome, cognome, patria e professione di quelle persone a cui le avranno vendute; e faranno sottoscrivere il compratore o, non sapendo egli scrivere, lo faranno sottosegnare in presenza di due testimoni i quali vi appongano pure la loro sottoscrizione.

In caso di trasgressione, la pena sarà della multa estensibile a lire duecentocinquanta.

409. Alle stesse pene di cui nell'articolo 406 soggiaceranno i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*,

che venderanno droghe, come sopra, a persone incognite quantunque si dicano di professione per cui siano necessarie, se tali persone non abbiano loro presentata una dichiarazione autentica del Giudice del Mandamento la quale esprima il loro nome, cognome, patria e professione: questa dichiarazione sarà inserita dal fondachiere o droghiere nel libro particolare sopraccennato.

410. Le proibizioni, fatte coi precedenti articoli ai fondachieri, od altri, di vendere o dispensare veleni o robe pericolose, sono comuni agli speziali, salvochè siane fatta la prescrizione da un medico o da un chirurgo.

411. Coloro ai quali è permessa la ritenzione o la vendita delle materie venefiche o pericolose sovraccennate, e coloro che per la loro professione sono obbligati valersene, dovranno ritenerle sotto la propria risponsabilità in luogo a parte, chiuse a chiave da custodirsi presso di loro.

In caso di trasgressione soggiaceranno alle pene di cui nell' articolo 406.

412. Se per l'inosservanza delle disposizioni accennate negli articoli 406, 407, 409, 410 e 411 ne avvenga un veneficio, chi le avrà trasgredite incorrerà nella pena della reclusione o del carcere secondo le circostanze.

413. Chiunque per oggetto di traffico, senza essere autorizzato, fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista ed in qualunque modo ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione.

La sola fabbricazione di veleni senza la debita facoltà, quand'anche non sia accompagnata da vendita sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

414. Gli speziali che prepareranno, riterranno, o dispenseranno con frode medicinali che fossero riconosciuti dannosi, saranno puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila; le quali pene potranno anche essere applicate separatamente.

415. Alle pene del carcere estensibile ad un anno e della multa estensibile a lire cinquecento saranno sottoposti lo speziale, e chi è autorizzato a farne le veci, i quali, anche senza volontà di nuocere, abbiano somministrato o lasciato somministrare medicinali non corrispondenti in qualità od in peso alle mediche ordinazioni. Anche queste pene potranno essere applicate separatamente.

416. Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altra bevanda, il quale frammischi materie che o per indole loro sieno atte a nuocere o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande, sarà, per questo solo fatto, punito col carcere da un mese a due anni.

417. Saranno puniti colle stesse pene i vetturali, barcaiuoli, e loro dipendenti, od ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori od altre mercanzie ad essi affidate, qualora nel trasportarle ne abbiano alterata la natura col mescolarvi sostanze nocevoli.

418. Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli articoli 413, 414, 416 e 417 segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette, salve le pene maggiori quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere.

419. Colle disposizioni contenute in questo titolo non è derogato alle leggi e regolamenti particolari concernenti la pubblica sanità in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Codice.

TITOLO VII.

dei reati contro il buon costume

420. Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della Parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento.

421. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell' altro sesso, minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà punito col carcere non minore di tre mesi estensibile a tre anni.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni, e col *maximum* di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

422. Quando la prostituzione o la corruzione di persone minori degli anni ventuno sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori, od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

423. Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli ascendenti saranno privati di ogni diritto che in forza della patria potestà è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o corrotti; i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

424. Il marito che prostituisce la propria moglie sarà punito colla reclusione.

425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi (1).

(1) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.*

TITOLO VIII.

dei reati contro la pubblica tranquillità

CAPO I.

DELL' ASSOCIAZIONE DI MALFATTORI

426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all' oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sè stessa un reato contro la pubblica tranquillità.

427. Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati.

428. Gli autori, direttori, o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione, secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto.

429. Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande, od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell' articolo precedente.

430. Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta nell' articolo 426, o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito previo concerto coll' intiera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell'associazione di cui negli articoli 428, 429, e secondo le regole stabilite nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, *Dei rei di più reati.*

CAPO II.

DELLE MINACCE

431. Fuori dei casi preveduti negli articoli 601 e 602 chiunque per mezzo di scritto anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome, avrà fatto minacce di morte, di incendio, o di altro grave danno, con ordine di dare o deporre in luogo indicato una qualche somma, o di adempiere ad altra condizione, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre anni, oltre una multa estensibile a lire mille.

432. Se la minaccia non sarà stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni, oltre una multa estensibile a lire cinquecento.

La stessa pena avrà luogo se la minaccia sarà solamente verbale, ma fatta con ordine, o sotto condizione, ovvero con armi.

433. Nei casi contemplati nel precedente articolo, i Tribunali potranno commutare la pena del carcere in quella del confino o dell' esilio locale regolandone la durata secondo le circostanze.

434. I colpevoli delle minacce di cui negli articoli 431 e 432 possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per tempo non minore di tre anni, nè maggiore di cinque.

CAPO III.

DEGLI OZIOSI, VAGABONDI, MENDICANTI, ED ALTRE PERSONE SOSPETTE

SEZIONE I.

degli oziosi e dei vagabondi

435. Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro.

436. Si avranno per vagabondi:

1.° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione;

2.° Coloro che vagano da un luogo all' altro affettando l' esercizio di una professione, o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza;

3.° Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall' altrui credulità.

437. I vagabondi dichiarati legalmente tali, saranno, per questo solo fatto, puniti con tre mesi di carcere.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di Pubblica Sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

438. In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere potrà pel maggiore d' età estendersi fino ad anni cinque.

439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione all' autorità amministrativa del Comune ove l' avranno eletto.

A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa: e questa ne darà avviso all' autorità giudiziaria.

441. I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire centocinquanta, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d' anni sedici che siano privi di genitori

o tutori, o che, non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro.

La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età.

SEZIONE II.

dei mendicanti

442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del *maximum* di tale pena, salve le speciali disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese.

443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del Circondario di loro dimora, o riuniti, sempreché non sia il marito e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, o che fingeranno piaghe od altre infermità, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi.

444. I mendicanti sì validi che invalidi, i quali questuando avranno fatto insulti od usato minacce, od avranno proferito ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa, in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi.

445. I genitori o tutori che permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo da mendicare, saranno puniti col carcere estensibile ad un mese, e coll' ammonizione.

446. Saranno anche applicabili ai mendicanti le disposizioni degli articoli 440 e 441.

Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto è disposto nell' articolo 439.

SEZIONE III.

delle persone sospette

447. Oltre agli oziosi, i vagabondi, e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette:

1.° Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

2.° Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

DISPOSIZIONI COMUNI

AGLI OZIOSI, VAGABONDI, MENDICANTI ED ALTRE PERSONE SOSPETTE

448. I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, od altre persone sospette, le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno còlte con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di nottetempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore di due anni.

Se furono còlti in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

449. Le persone suddette saranno punite col carcere da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle medesime generi, od altri effetti, o somme di danaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza.

450. Ogni mendicante o vagabondo che questuando avrà esercitato atti di violenza, sarà punito col carcere da uno a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore.

451. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via, saranno aumentate di uno o di due gradi quando siano applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo Capo.

452. Oltre le disposizioni di questo Capo, i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette sono sottoposti alle prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza nelle parti ad essi relative.

CAPO IV.

DELLE ARMI E DELLA LORO FABBRICAZIONE, PORTO E RITENZIONE

453. Le armi o sono tali propriamente o tali si considerano dalla legge.

Sono armi *proprie* quelle da fuoco, ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne, e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

454. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono e le armi proprie e le improprie.

455. Fra le armi proprie hannovi le *insidiose*.

Sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi cento settantune millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli schioppi a foggia di canna o bastone.

456. I fabbricatori o venditori delle armi *insidiose*, o chiunque le introducesse nei Regii Stati, quando non ne abbiano dal Governo una speciale licenza in iscritto, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

457. Chiunque fuori della propria abita-

zione sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere estensibile a mesi tre, o con multa estensibile a lire cinquecento.

La ritenzione in casa delle stesse armi sarà punita col carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire trecento.

458. Saranno inflitte le stesse pene a coloro eziandio, i quali, portando o ritenendo un'arma insidiosa da fuoco o da vento smontata o mancante di qualche parte, abbiano presso di loro essendone portatori, o nelle loro case essendone ritentori, tutte le parti componenti la medesima, che unite insieme rendessero l'arma atta ad offendere.

459. È punito colle stesse pene il porto di coltelli con punta, così detti *da fodero*,— e di quelli ancora che, sebbene senza punta, ed eziandio snodati, siano taglienti nella cima, e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso.

Sono eccettuate quelle persone che hanno bisogno dei coltelli suddetti per l'esercizio della loro professione, purchè però esse non ne abusino; e l'abuso si intenderà commesso ogniqualvolta si porteranno senza che vi sia necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere.

460. La pena inflitta dall'articolo 459 è pure applicata al porto delle baionette, eziandio ad un solo taglio; non escluse le militari, se queste si portino da persone non militari.

461. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprechè la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

462. Mediante l'osservanza dei regolamenti di Pubblica Sicurezza è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura.

I trasgressori sono puniti colla pena della multa estensibile a lire duecento.

463. La pena del porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando nottetempo per le città, od altri luoghi abitati.

464. La pena pel porto e per la ritenzione delle armi, stabilita negli articoli precedenti, sarà sempre del carcere non minore di due anni, quando il colpevole è nel novero delle persone designate nel capo III del presente titolo.

Se le armi sono della specie indicata nell'articolo 462, il colpevole sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

465. In tutti i reati preveduti dai precedenti articoli avrà sempre luogo la confiscazione delle armi sopra menzionate.

466. Se i colpevoli del porto d'armi proibite sono figli di famiglia conviventi col padre e sotto la podestà di lui, e risulti che il medesimo fosse consapevole del porto di dette armi senza che abbia procurato di impedirlo, sarà esso punito con multa estensibile sino a lire cento, ed inoltre sarà tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

467. Si osserveranno altresì i regolamenti particolari riguardo alla proibizione delle armi, nella parte in cui non sia altrimenti disposto nel presente Capo.

CAPO V.

DELLA PROVOCAZIONE A COMMETTERE REATI

468. Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere per anni due, e con multa di lire quattromila.

469. Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato, sarà punito: se si tratta di crimine, col carcere estensibile a un anno, e con multa estensibile a lire duemila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione, cogli arresti, aggiuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento.

470. Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena dei complici secondo le regole stabilite nell'articolo 104; salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori.

471. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra Persona del Re, o le Persone della Reale Famiglia, o contro le instituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire tremila, avuto riguardo alle circostanze di tempo o di luogo, e alla gravezza del reato.

472. I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe, che contengano alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori.

473. Le disposizioni di questo Capo sono applicabili ancorchè si tratti di scritti o di stampe provenienti dall'estero.

CAPO VI.

DEI GIUOCHI PROIBITI

474. Sono vietati tutti i giuochi *d'azzardo e d'invito*, nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza od agilità di corpo.

475. Coloro che o in case ove concorre il pubblico, od in case private terranno giuochi *d'azzardo e d'invito*, ammettendovi o indistintamente qualunque persona od anche solamente chi si presenta a nome o per opera degli interessati, saranno puniti col

carcere da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa da lire cento a seicento.

Queste pene potranno anche essere applicate separatamente.

Le dette pene avranno luogo contro i colpevoli suddetti, siano essi i banchieri, gli amministatori od agenti, od in altra maniera interessati ai giuochi stessi.

476. I semplici giuocatori sono puniti con multa estensibile a lire trecento.

477. Alla pena inflitta nell' articolo 475 soggiaceranno coloro che prestano o concedono per l' esercizio dei giuochi *d' azzardo e d' invito* la casa, o bottega, o locanda, o bettola, od altro luogo di loro uso o proprietà.

Qualora però a costoro sia stata usata violenza onde costringerli a permettere, o non impedire il giuoco, non soggiaceranno a pena se di tale violenza, appena cessata, avranno dato formale denuncia.

478. Se i colpevoli di cui nell' articolo precedente sono osti, locandieri, bettolieri, od altri esercenti simili negozi, saranno inoltre sospesi dall' esercizio dei medesimi, ed anche interdetti in caso di recidiva.

479. Chiunque stabilisca o tenga nelle strade, nelle piazze, sui mercati, sulle flere od in altri luoghi aperti, giuochi *d' azzardo e d' invito*, soggiacerà alla pena del carcere non minore di giorni quindici, oltre ad una multa estensibile a lire trecento.

Sarà però in facoltà dei Tribunali di imporre l'una o l'altra di queste pene separatamente a seconda delle circostanze.

480. Nei casi preveduti dai precedenti articoli saranno confiscati il danaro ed altri oggetti trovati esposti al giuoco, i mobili, gli strumenti, gli utensili, od altre cose impiegate o destinate pei giuochi medesimi.

TITOLO IX.

dei reati contro l' ordine delle famiglie

CAPO I.

DELL' INCESTO, DELL' ADULTERIO, DEL CONCUBINATO E DELLA BIGAMIA

481. L' incesto, in linea retta ascendentale o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore di anni dieci.

L' incesto tra fratelli e sorelle, siano germani, consanguinei, od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

L' incesto coi coniugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli o delle sorelle, è punito col carcere.

Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendentale o discendentale.

In tutti i casi d' incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell' articolo 423 (1).

482. Non si può procedere per adulterio senza querela del marito contro la moglie.

483. Non si può procedere per concubinato senza querela della moglie contro il marito il quale abbia tenuto la concubina nella casa coniugale.

484. Il marito perde la facoltà di querelarsi per adulterio se egli si trova nel caso dell' articolo 483.

485. Se ha luogo la querela di adulterio, o di concubinato, il processo si estende nel primo caso al complice della moglie adultera, e nel secondo anche alla concubina.

Tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in flagrante adulterio, non possono ammettersi contro di lui altre prove che quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte.

486. La moglie convinta di adulterio sarà punita col carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni. Il complice della moglie adultera sarà punito col carcere per lo stesso tempo, ed inoltre con multa da cento lire a mille.

Il marito convinto di concubinato sarà punito col carcere da tre mesi a due anni. Colla stessa pena sarà punita la concubina.

487. Nel caso che un coniuge sia convinto di adulterio o di concubinato, può l' altro coniuge impedirne la condanna col desistere dalla querela; può altresì far cessare gli effetti della condanna, purchè acconsenta di tornare a convivere col coniuge stato condannato.

La remissione, che il coniuge fa all'altro coniuge prima della condanna, giova di diritto anche al complice.

488. Chiunque, essendo unito in matrimonio legittimo, ne contrae un secondo, non ancora disciolto il primo, è punito colla pena della relegazione non minore di anni sette; salve le pene maggiori nei casi di falso.

È punito colla stessa pena colui che, sebbene non coniugato, scientemente si unisce in matrimonio ad una persona coniugata.

CAPO II.

DELLO STUPRO VIOLENTO, E DEL RATTO

489. Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od inspirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la minore o maggiore gravità delle circostanze (2).

490. Lo stupro si considera sempre violento:

1.° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l' età di dodici anni;

(1) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.*

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane*: Art. 489. Lo stupro violento sopra individui dell' uno e dell' altro sesso, sarà punibile con la relegazione estensibile ad anni dieci secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze.

2.° Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata (1).

491. La pena dello stupro violento sarà dei lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è institutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da uno o più persone.

492. Quando nei reati contemplati negli articoli 489 e 491 sia stata ferita o percossa la persona contro cui è stata usata violenza, e la ferita o la percossa sia di natura tale che costituisca per sè stessa un crimine, ovvero da quei reati sia derivato un grave pregiudizio alla salute, il colpevole sarà punito nel caso dell'articolo 489 colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici; e nel caso dell' articolo 491 colla stessa pena estensibile al *maximum*; salva sempre la pena maggiore cui la ferita o percossa potesse per sè medesima dar luogo.

493. Il ratto violento di una donna maggiore di età, sia essa nubile, vedova, o maritata, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando sia commesso per abusarne, od anche per solo oggetto di matrimonio.

494. Colla stessa pena sarà punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni ventuno, le quali siano poste sotto la podestà di genitori o di tutori, o si trovino in una casa d' educazione, o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione.

495. Se la persona rapita è minore degli anni sedici, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche quando siasi valso della sola seduzione.

In questo caso però, se il colpevole di ratto sarà minore degli anni ventuno, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

496. Nei casi dei tre precedenti articoli, qualora al ratto si unisca lo stupro violento, si applicherà la pena stabilita nell'articolo 489 coll' aumento di un grado; e salve sempre le pene maggiori che importasse lo stupro violento per le altre circostanze che lo avessero accompagnato.

497. Qualora il rapitore nei casi degli articoli 493, 494, 495 e prima che abbia luogo alcun procedimento od alcuna denunzia od istanza, rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia od alla casa di sua educazione od in quella in cui era collocata, oppure ponendola in altro luogo sicuro; la pena sarà del confino o dell'esilio locale, o del carcere, secondo le circostanze.

498. Ove il rapitore avesse sposato la la donna rapita, non si potrà procedere contro di lui se non ad istanza delle persone il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre il matrimonio: in questo caso il rapitore sarà punito come nel precedente articolo.

499. Se i reati di stupro violento o di ratto violento sono stati commessi sulla persona di una pubblica meretrice, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

500. Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, colui che, sotto promessa di matrimonio non adempita, seduce e disonora una giovane minore degli anni diciotto, sarà punito, semprechè vi abbia querela, col carcere estensibile a tre mesi e con multa (2).

CAPO III.

DELL' ABORTO

501. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, o con qualsiasi altro mezzo, avrà procurato con effetto l' aborto di donna incinta, la quale vi abbia acconsentito, sarà punito colla pena della relegazione da cinque a dieci anni.

La stessa pena sarà inflitta alla donna che da sè medesima avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a far uso dei mezzi pei quali è seguito l'aborto.

Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci.

502. Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto segua la morte della donna, sia o non avvenuto l'aborto, il colpevole incorrerà nella pena dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici quando la donna abbia acconsentito a far uso dei detti mezzi. Questa pena potrà estendersi al *maximum*, quando la donna non vi abbia acconsentito.

503. Nel caso di aborto diretto ad occultare prole illegittima, le pene stabilite nei

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:
Art. 490. Lo stupro si considera come violento:
1.° Quando la persona stuprata non abbia ancor compiuta l'età di dodici anni;
2.° Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata;
3.° Quando si è commesso dagli institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti affidate alla loro cura o direzione;
4.° Quando si è commesso su prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto.

(2) *Per le provincie napolitane e siciliane aggiungi la disposizione seguente*:
— Nei reati preveduti dagli articoli 489 a 500 non si apre l' adito ad azione penale senza privata istanza di punizione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l' esercizio dell'azione penale è indipendente dalla istanza privata.

due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da uno a due gradi (1).

504. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto o la morte come è detto nei precedenti articoli, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, le quali potranno essere accresciute di un grado.

505. Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione estensibile agli anni cinque.

CAPO IV.

DEI REATI TENDENTI AD IMPEDIRE O DISTRUGGERE LA PROVA DELLO STATO DI UN INFANTE, E DEL REATO DI ESPOSIZIONE OD ABBANDONO DELL'INFANTE

506. I colpevoli di rapimento o di occultazione di un infante, di soppressione dello stato di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, o di supposizione di parto, saranno puniti colla relegazione da cinque a dieci anni.

507. Colui che avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa a termini delle leggi o dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al Sindaco del Comune dove l'infante è stato trovato, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

Questa disposizione non è applicabile a colui che acconsenta d'incaricarsi della cura dell'infante, e ne avrà fatta la sua dichiarazione al Sindaco.

508. Coloro che avranno portato od esposto ad una casa d'ospizio od in altro luogo di pubblica beneficenza un infante, il quale sia stato loro affidato onde ne prendessero cura o per qualunque altro fine, incorreranno nella pena del carcere da uno a sei mesi; salve le pene stabilite dall'articolo 506 nel caso in cui il fatto avesse il carattere del reato ivi designato.

Non soggiaceranno però alla detta pena se essi non erano tenuti ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento dell'infante, e se, non ostante il datone opportuno diffidamento, niuno vi avesse provveduto.

509. Coloro che avranno abbandonato od esposto in luogo solitario un infante, ovvero avranno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

510. Se in conseguenza dell'esposizione o dell'abbandono preveduti nel precedente articolo, l'infante sia rimasto ferito o altrimenti offeso, i colpevoli dell'esposizione o dell'abbandono sono puniti col carcere non minore di due anni, od anche colla relegazione estensibile ad anni dieci, a seconda della gravità e conseguenza della ferita.

Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione estensibile ad anni quindici.

511. Se poi dal complesso delle circostanze risulti che la esposizione o l'abbandono dell'infante non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in conseguenza della esposizione o dell'abbandono, il colpevole è punito coi lavori forzati a vita.

512. Se l'esposizione o l'abbandono dell'infante seguiranno in luogo non solitario, i colpevoli incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Se in dipendenza dell'esposizione o dell'abbandono abbiano luogo le conseguenze indicate nell'articolo 510, la pena sarà del carcere; nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo da due anni a cinque.

513. Qualora i reati contemplati negli articoli 509, 510, 512 fossero stati commessi dai genitori, tutori, od institutori dell'infante esposto od abbandonato, la pena sarà nei rispettivi casi ivi enunciati aumentata di uno o di due gradi, secondo le circostanze e la qualità delle persone.

CAPO V.

DI ALCUNE SPECIALI VIOLAZIONI DELL'ORDINE INTERNO DELLE FAMIGLIE

514. Ogni abuso nei mezzi di correzione o di disciplina, che si commettesse dai genitori verso i figli, dai tutori verso i minori, dagli institutori o maestri verso gli allievi o scolari, sarà punito cogli arresti, o colla ammenda, o coll'ammonizione, secondo le circostanze.

515. I cattivi trattamenti di un coniuge verso l'altro, quando siano gravi e frequenti, sono puniti coll'ammonizione, con comminatoria degli arresti in caso di recidiva.

Per questi fatti ha luogo soltanto l'azione privata.

516. Le disposizioni dei due precedenti articoli hanno luogo salve le pene maggiori nei casi di reato più grave.

CAPO VI.

DELLA VIOLAZIONE DELLE LEGGI SULLE INUMAZIONI

517. Coloro che, senza precedente autorizzazione dell'ufficiale a ciò destinato, nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di un neonato o di altra persona qualunque, — e coloro che avranno contravvenuto in altro modo alle leggi od ai regolamenti relativi alle inumazioni, — saranno puniti col carcere estensibile a due mesi o con multa estensibile a lire duecentocinquanta; salve le pene maggiori per gli altri reati dei quali si fossero resi colpevoli.

518. Chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, avrà rimosso, trasportato, seppellito, o avrà permesso che si seppellisse il cadavere di un neonato o

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*: Art. 503. Nel caso di aborto diretto ad occultare per cagion d'onore una prole illegittima, le pene stabilite dagli articoli precedenti discenderanno da uno a due gradi.

di altra persona estinta di morte violenta, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta: se lo avrà nascosto, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.

519. Sarà punito colla relegazione estensibile ad anni cinque, o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si sarà reso colpevole d' insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri.

CAPO VII.

DELLA VIOLAZIONE DELLE LEGGI SULLA TENUTA DEI REGISTRI SULLO STATO CIVILE

520. Le violazioni delle leggi o regolamenti sulla tenuta dei libri o registri dello stato civile, commesse dalle persone che sono legittimamente incaricate della medesima, sono punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento; salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave.

Le dette pene del carcere e della multa potranno anche essere inflitte separatamente.

521. Coloro che dalle leggi o regolamenti sullo stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di nascita, o di matrimonio, o di morte, — ovvero a notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni, sia alle persone indicate nell'articolo precedente, sia ad altra pubblica autorità, — se ommetteranno di fare tali dichiarazioni, notificazioni, o trasmissioni, saranno puniti col carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, o con multa non maggiore di lire duecentocinquanta.

TITOLO X.

dei reati contro le persone e le proprietà

CAPO I.

DEI REATI CONTRO LE PERSONE

SEZIONE I.

degli omicidii volontari

522. Quegli che toglie volontariamente ad alcuno la vita è reo di ***omicidio volontario***.

523. L'omicidio volontario dei genitori, o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi, è qualificato ***parricidio***.

524. L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato ***venefizio***.

Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre, naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte.

525. L' omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato ***infanticidio*** (1).

526. L'omicidio commesso con ***prodizione*** o con ***premeditazione*** o con ***aguato*** è qualificato ***assassinio***.

527. La ***prodizione*** si verifica quando con simulazione d' amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell' uccisore od offenditore.

528. La ***premeditazione*** consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand' anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

529. L'***aguato*** consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

530. Sono pure riputati colpevoli di ***assassinio*** i malfattori, che per l' esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie (2).

531. I colpevoli dei crimini di ***parricidio***, di ***venefizio***, d' ***infanticidio***, e di ***assassinio*** sono puniti colla morte.

Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coverto di un velo nero (3).

532. La pena dell' infanticidio potrà essere diminuita da uno a tre gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima (4).

533. L' ***omicidio volontario*** è anche punito colla morte:

1.° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente;

2.° Quando è commesso senz'altra causa che per impulso di una brutale malvagità (5);

3.° Quando il colpevole lo avrà com-

(1) ***Per le provincie napolitane e siciliane***: Art. 525. L' omicidio volontario è qualificato per ***infanticidio*** quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancor battezzato o inscritto sui registri dello stato civile.

(2) ***Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.***

(3) ***Per le provincie napolitane e siciliane***: Art. 531. I colpevoli di parricidio, di venefizio, d' infanticidio e di assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coverto da un velo nero.

(4) ***Per le provincie napolitane e siciliane***: Art. 532. La pena dell' infanticidio sarà diminuita da uno a tre gradi, quante volte sia stato diretto ad occultare, per cagion d'onore, una prole illegittima.

(5) ***Questo 2.° numero dell' articolo 533 è stato abrogato per le provincie napolitane e siciliane.***

messo allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto;

4.° Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione; o quando è stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli articoli 203 e 265.

534. L'*omicidio volontario*, non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate negli articoli precedenti, sarà punito coi lavori forzati a vita (1).

535. Le pene sovra stabilite per gli omicidii volontari saranno sempre applicate quand' anche per errore si fosse ucciso uno per un altro.

536. Chi avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi necessari ed adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione od anche coi lavori forzati a tempo, secondo le circostanze (2).

SEZIONE II.

delle ferite, percosse, o simili offese volontarie contro le persone

537. Le ferite, le percosse, od altre simili offese volontarie contro le persone, sono punite colle norme seguenti, semprechè non abbiano il carattere di mancato o tentato omicidio.

538. Sono punite colla relegazione estensibile ad anni cinque:

1.° Se abbiano portato seco il pericolo della vita ed impedito per trenta o più giorni all' offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali;

2.° Se abbiano debilitato permanentemente un senso od un organo;

3.° Se abbiano deturpato permanentemente la faccia.

539. Sono punite colla relegazione non minore di cinque anni, estensibile a dieci:

1.° Se abbiano prodotto una debilitazione delle facoltà mentali, od una malattia fisica, certamente o probabilmente insanabili;

2.° Se abbiano fatto perdere un senso, una mano, un piede, l'uso della parola, o la capacità di generare;

3.° Se, commesse contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, abbiano fatto che ella abortisse.

540. Se i crimini preveduti nei tre precedenti articoli sono stati commessi con prodizione o con premeditazione od aguato, o senz' altra causa che per impulso di brutale malvagità, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

541. Le ferite e le percosse volontarie per cui segue la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato sono agguagliate all' omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell' offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

542. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte dopo quaranta giorni successivi al reato, sono pure agguagliate all' omicidio, ma la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Se la morte dell' offeso seguita dopo i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di tre gradi.

543. Salvo il disposto dell' articolo 550, quando le ferite e le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni.

Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell' articolo 540, il carcere non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi a tre anni.

544. La pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi a cinque anni, in ciascuno dei casi seguenti:

1.° Se le ferite o percosse volontarie portino seco il pericolo della vita;

2.° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni;

3.° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o datovi il loro giudizio, e per motivi di tale testimonianza o perizia;

4.° Se le ferite sono state cagionate con armi *proprie*; salvo il disposto dell'articolo 547 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate.

545. Nei casi previsti dal precedente articolo, se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell' articolo

(1) *Per le provincie napolitane e siciliane*:

ART. 534. L' omicidio volontario sarà punito coi lavori forzati a vita:

1.° Quando è commesso con *prodizione* o *aguato*, salvo il caso che la *prodizione* o *l' aguato* costituisse premeditazione;

2.° Quando è commesso senz' altra causa che per impulso di una brutale malvagità;

3.° Quando è accompagnato da gravi sevizie;

4.° Quando è commesso sul discendente legittimo e naturale, o quando è commesso dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale legalmente riconosciuto, o quando è commesso sul figlio adottivo, sul coniuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado.

L'omicidio volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate innanzi sarà punito con vent'anni di lavori forzati.

(2) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane.*

540, la pena del carcere non sarà minore di due anni.

546. In tutti i casi indicati nelle precedenti disposizioni nei quali le ferite sono punite con pene criminali, se il feritore avrà fatto uso di armi di cui è proibito il porto non sarà mai al medesimo applicato il *minimum* della pena.

547. Le ferite punibili colla sola pena del carcere, se sono state fatte con armi *insidiose*, ovvero con arma da fuoco ancorchè permessa, saranno punite colla detta pena accresciuta di uno o di due gradi.

548. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni.

549. Se i reati contemplati nella presente sezione furono commessi sulle persone indicate nell'articolo 523, la pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti sarà accresciuta di uno o di due gradi; e potrà anche essere applicato il genere di pena immediatamente superiore, a seconda dei casi.

550. Le percosse o ferite volontarie, fatte senza armi *proprie*, che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, saranno punite con pene di polizia. È però in facoltà del Giudice di raddoppiare gli arresti o l'ammenda a seconda delle circostanze.

Non si potrà per tali reati procedere se non a seguito di querela della parte offesa.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i reati di ferite e percosse designati negli articoli 543 alinea, 544 n.° 3, e quelli commessi sulle persone indicate nell'articolo 523.

551. Se alcuno dei reati preveduti in questa o nella precedente sezione fu commesso in riunione sediziosa, o in caso di ribellione o di saccheggio, la pena inflitta a coloro che hanno personalmente commesso il reato sarà pure applicata ai capi, autori, istigatori o provocatori della sedizione, della ribellione, o del saccheggio, quando anche non avessero avuto per iscopo diretto o principale di commettere il reato stesso.

In quest' ultimo caso però, se gli autori del reato sono condannati alla pena della morte, i capi, autori, istigatori o provocatori della riunione, della ribellione, o del saccheggio, saranno condannati nella pena dei lavori forzati a vita.

552. Il crimine di evirazione è punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo; e, se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all' omicidio e punito colle pene corrispondenti.

553. Chiunque con intenzione di nuocere abbia somministrato ad alcuna persona commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, sarà punito come segue:

1.° Quando ne sia avvenuta la morte entro i quaranta giorni, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo; salvo il disposto dall' articolo 531 nel caso di venefizio;

2.° Quando la morte ne sia avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà dei lavori forzati, estendibili ad anni quindici;

3.° Se vi è stato solo pericolo della vita, la pena sarà la relegazione per tempo non minore di anni cinque, estensibile a dieci, od anche i lavori forzati per anni dieci;

4.° Quando ne sia derivata altra malattia che seco non porti alcun pericolo della vita, la pena sarà del carcere non minore di un anno, se la malattia cagionata durerà più di venti giorni; se meno di tale tempo, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi.

SEZIONE III.

dell'omicidio, ferite, e percosse involontarie

554. Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontariamente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa sino a lire duemila.

555. Se per le dette cause saranno derivate soltanto ferite, percosse, od altri pregiudizi alla salute, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, od anche con pene di polizia a seconda dei casi.

556. Le pene del carcere e della multa stabilite nei due articoli precedenti potranno anche essere inflitte separatamente.

557. Ove però l'omicidio o le offese corporali, di cui negli articoli 554 e 555, siano la conseguenza di un disastro per le ivi accennate cause avvenuto sulle strade ferrate, o nei siti di cambio, o nelle stazioni delle medesime, la pena sarà:

In caso di omicidio, il carcere non minore di mesi sei, estensibile al *maximum*, e la multa da lire trecento a lire tremila;

In caso di offese corporali, il carcere estensibile a mesi sei, e la multa estensibile a lire mille.

SEZIONE IV.

degli omicidii, ferite, e percosse non imputabili

558. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima.

559. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

560. Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1.° Se l' omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze;

2.° Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone.

SEZIONE V.

della diminuzione di pena in certi casi di omicidio, o di violenze personali

561. L' omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1.° Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2.° Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell' istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante (1).

562. L'omicidio, se è commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sarà punito con uno a tre gradi di meno della pena che sarebbe applicata se non vi concorresse tale circostanza attenuante.

Se la provocazione fu *grave*, la pena sarà della relegazione non maggiore di anni dieci, e potrà anche commutarsi in quella del carcere per tempo non minore di sei mesi.

È riputata provocazione *grave* quella che segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.

563. L' omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell' esercizio della forza pubblica, è punito col carcere.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che, per eccesso nella difesa, sia commesso di giorno nell' atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione (2).

564. Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recata una ferita mortale è reo di omicidio.

Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull' ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell' omicidio, sono puniti colla relegazione non maggiore di anni dieci, od anche col carcere; avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

565. Se le ferite, le percosse volontarie, o gli atti di violenza preveduti nella sezione seconda di questo Capo furono commessi in rissa, nè si conosca il preciso autore del ferimento, tutti quelli che hanno portata la mano sul ferito, o si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto del ferimento, sono puniti come in appresso:

Se il fatto ha il carattere di crimine, col carcere estensibile a sei mesi;

Se il fatto ha il carattere di delitto, col carcere estensibile a mesi tre, od anche con pene di polizia.

566. Le stesse diminuzioni di pena indicate nell'articolo precedente, si applicheranno nel caso di ferite, o di percosse volontarie, o di altri atti di violenza compresi nella sezione seconda di questo Capo, quando si verifica alcuna delle circostanze prevedute negli articoli 561 e 563.

567. Le ferite o percosse volontarie designate nella sezione seconda di questo Capo, se sono state fatte nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sono punite colla diminuzione da uno a tre gradi della pena in cui sarebbero incorsi i colpevoli se non vi concorresse tale circostanza: e se la provocazione è *grave*, avranno luogo le stesse diminuzioni di pena indicate nell'articolo 565.

568. Le diminuzioni di pena indicate nei precedenti articoli di questa sezione non avranno mai luogo nei reati di parricidio, o di ferite o percosse o simili offese contro le persone indicate nell'articolo 523: tranne il caso che siano commessi nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione *grave*, nel qual caso la pena potrà essere diminuita di un grado.

569. Colui che nell'intenzione soltanto di percuotere o ferire commette un reato più grave, e che sorpassa nelle sue conseguenze l' avuto disegno, sarà punito colla pena stabilita pel reato più grave diminuita di uno o di due gradi.

Questa diminuzione non avrà luogo quando il delinquente avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto.

(1) ***Per le provincie napolitane e siciliane***:

Art. 561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1.° Se è stato commesso dal marito sulla persona della moglie, o del complice, o di entranbi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2.° Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice o di entrambi, nello istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione.

Ed aggiungi la seguente disposizione:

-- Sarà punito con la pena del 2.° al 4.° grado della relegazione l'omicidio volontario commesso dalla moglie sulla persona del marito o della complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

(2). ***Per le provincie napolitane e siciliane aggiungi***:

— Le scuse prevedute negli articoli 562 e 563 sono comuni ai genitori o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli ed alle sorelle in secondo grado, ai coniugi ed agli affini negli stessi gradi dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

SEZIONE VI.

della diffamazione, dei libelli famosi, delle ingiurie, e della rivelazione dei segreti

§ I.

della diffamazione, dei libelli famosi, e delle ingiurie

570. Chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbero all'odio o disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione, e punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

571. Se l'imputazione di cui nel precedente articolo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagini, di incisioni, o di emblemi, che sieno stati venduti od esposti in vendita od affissi od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di libello famoso, e punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a duemila.

572. Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo, od invettiva proferita in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcun fatto preciso, è un' ingiuria pubblica, e sarà punita come segue:

Se l'ingiuria sarà stata fatta nei luoghi e nei modi indicati nell'articolo 570 sarà punita cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento;

Se l'ingiuria sarà stata fatta in alcuno dei modi indicati nell'articolo 571, sarà punita o col carcere estensibile ad un mese o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, e con multa estensibile a lire trecento.

573. Se la pubblicità delle imputazioni o delle ingiurie, prevedute nell'articolo 571 e nel secondo alinea dell'articolo 572, ebbe luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall'estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire nei detti fogli le imputazioni o le ingiurie.

574. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti o stampe od altri oggetti contemplati negli articoli precedenti, ancorchè provenienti dall'estero, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici.

575. L'autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare come mezzo di scusa che i documenti ed i fatti sono notori, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

576. Nel caso in cui, a seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia se risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

577. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che si istruirà contro l'autore della diffamazione, o del libello famoso, si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione; ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente.

578. Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il disposto dall'articolo 575, e l'autore della imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati.

579. Il disposto dagli articoli 570, 571, 573 non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

580. Non ha luogo l'azione penale qualora si tratti di imputazioni, o d'ingiurie contenute nelle arringhe, o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale.

Potranno però i Giudici pronunciando nel merito della Causa dichiarare ingiuriose le arringhe, ordinare la soppressione degli scritti o stampe ingiuriose, e condannare il colpevole ai danni.

Potranno inoltre applicarsi all'Avvocato o Causidico, colpevole di tali imputazioni od ingiurie, i provvedimenti disciplinari indicati nell'articolo 621 del Codice di Procedura Penale; osservate le norme stabilite dagli articoli 622, 623 dello stesso Codice.

581. In ogni caso di condanna penale pei reati di diffamazione, di libello famoso, o di ingiuria pubblica, ed anche nei casi dell'articolo 580, potranno i Giudici ordinare la pubblicazione della sentenza.

582. Le stampe, gli scritti e gli altri oggetti indicati nell'articolo 571 saranno confiscati e soppressi; e quanto agli atti pubblici od autentici, non suscettivi di confisca, si farà sul loro originale un' annotazione sommaria della disposizione della relativa sentenza contro l'autore del libello famoso.

583. Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti, saranno punite cogli arresti e coll'ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di tempo, di luogo, o di persona.

584. Le pene del carcere, degli arresti, della multa, dell' ammenda, stabilite in questo §, potranno essere applicate anche separatamente.

585. Nei casi di imputazioni o di ingiurie contro i depositari o gli agenti dell'autorità o della forza pubblica per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, quando non concorrano i caratteri dell'oltraggio preveduto negli articoli 258, 259, 260, l'autore delle imputazioni sarà ammesso a somnistrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l' autore delle imputazioni da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

Sono applicabili anche a questi casi le disposizioni degli articoli 576 e 577.

586. Per tutti i reati contemplati in questo § non si potrà procedere che ad istanza della Parte offesa

Sarà eziandio in facoltà della Parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore della imputazione, o dell'ingiuria, all' oggetto di farlo dichiarare tenuto a risarcimento dei danni in quella somma che sarà dal Giudice stabilita.

§ II.

della rivelazione dei segreti

587. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualsivoglia altra persona, che fuori dei casi nei quali sono dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità avranno rivelati i segreti di cui sono depositari per ragione di stato, di professione, o di ufficio, saranno puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio dell' ufficio o della professione, a seconda dei casi.

SEZIONE VII.

del duello

588. Il reato di duello si commette allorachè, in seguito a disfida accettata, una delle Parti venuta a fronte dell' altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento.

589. L' omicidio commesso in duello è punito col carcere non minore di un anno.

Se dal duello sono derivate ferite costituenti per sè stesse crimine, il feritore è punito col carcere non minore di mesi sei, estensibile a due anni.

Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore soggiacerà alla pena del carcere estensibile a mesi sei.

Se il duello non ha prodotto nè omicidio, nè lesione personale, i duellanti saranno puniti colla pena del carcere estensibile a un mese.

590. In tutti i casi contemplati nell'articolo precedente la pena del carcere potrà, secondo le circostanze, essere commutata in quella del confino.

591. Alla pena del carcere o del confino sarà sempre aggiunta una multa estensibile a lire mille.

592. Non sarà mai applicato il *minimum* della pena a quello fra i duellanti che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

593. I padrini saranno considerati come complici nel solo caso in cui abbiano instigato al duello.

594. Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza, che s' imbattesse in persone che si accingessero a combattere, o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi: pel solo fatto di disobbedienza a tale intimazione, i duellanti incorrono nella pena del carcere per un mese.

595. Le pene come sopra stabilite pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dallo Stato, quando in questo siano seguito il trattato.

CAPO II.

DEI REATI CONTRO LE PROPRIETA'

SEZIONE I.

delle grassazioni, estorsioni violente, e rapine

596. La depredazione commessa, in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti costituisce la *grassazione*:

1.° Se è accompagnata da omicidio;

2.° Se è accompagnata da omicidio mancato, o anche solo tentato, ovvero da ferite, percosse, o malitrattamenti, che costituiscano di per sè un crimine;

3.° Se è accompagnata da ferite, percosse, o malitrattamenti, che costituiscano di per sè un delitto, o da minacce nella vita a mano armata;

4.° Se è stata commessa con violenze e con minacce qualunque che non costituiscano per sè un crimine o delitto; ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche da una sola persona, munita di armi apparenti o nascoste;

5.° Se è stata commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un uffiziale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una Autorità pubblica.

597. La grassazione è punita:

1.° Colla morte, se è accompagnata da omicidio;

2.° Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 2 dell' articolo precedente;

3.° Col *maximum* dei lavori forzati a tempo, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 3;

4.° Coi lavori forzati a tempo estensibili agli anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 4;

5.° Coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel numero 5.

598. Se nella grassazione concorrono due o più delle circostanze indicate nei numeri 3,

4 e 5 dell' articolo 596, ovvero di quelle che rendono qualificato il furto giusta lo articolo 605, la pena sarà accresciuta in ragione delle circostanze, e potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita.

599. Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qual volta sia stato accompagnato da omicidio o da alcuno degli atti indicati nel numero 2 dell' articolo 596, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

600. Gli atti di violenza indicati nell'articolo 596 s' intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando il colpevole li abbia commessi, immediatamente prima o dopo la medesima, allo scopo sia di agevolarne la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato; e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell' atto del crimine.

601. Chiunque avrà estorto danaro o robe, o la firma o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizioni o producente obbligazione o liberazione, per mezzo di minacce o di morte o di incendio o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, o altrimenti facendosi vedere spesso colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, sarà punito colla reclusione, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi, avuto massime riguardo all' importanza del male minacciato.

I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, come pure coloro che vi si intromettessero, incorreranno nella pena della reclusione, o, se la estorsione non abbia avuto il suo effetto, in quella del carcere; salve le pene maggiori in caso di reato più grave.

602. Se l'estorsione avrà avuto luogo con sequestro della persona, o di altro individuo di sua famiglia, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

603. Quando siensi usati cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà il *maximum* dei lavori forzati a tempo; e se le violenze sono della specie di quelle indicate nel numero 2 dell' articolo 596, la pena sarà dei lavori forzati a vita ancorchè l'estorsione non sia seguita; salvo in caso di omicidio il disposto dell'articolo 533, n.° 4.

604. La *rapina* ossia il furto commesso con violenza sulla persona, senza il concorso di alcun'altra circostanza enunciata nell'articolo 596, è punita colla reclusione.

Quando però la rapina sia accompagnata da alcuna delle circostanze che rendono qualificato il furto a termini dell'articolo 605, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

SEZIONE II.

dei furti

§ I.

dei furti qualificati

605. Il furto è qualificato:
Per il *valore*;
Per la *persona*;
Per il *tempo*;
Per il *luogo*;
Per il *mezzo*;
Per la *qualità delle cose*.

606. Il furto è qualificato per il *valore* della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire cinquecento; ed è punito colla reclusione.

La circostanza del *valore* si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti, commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio.

A questo caso non sono applicabili le regole stabilite nel libro I, tit. II, capo V, sez. I, *Dei rei di più reati*.

607. Il furto è qualificato per la *persona*; e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso da persona domestica, in qualunque luogo, a danno del suo padrone od anche a danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di *domestico*.

Sotto nome di *domestico* si intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone;

2.° Se il furto è stato commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa d' abitazione ove riceve l' ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità o da altri della sua famiglia;

3.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo, o da alcuno dei loro servi od impiegati quali siansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.° Se il furto è stato commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque, nella casa, bottega, officina od in altro luogo in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.

608. Il furto è qualificato pel *tempo*; e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso di *notte* in casa abitata, od inserviente ad abitazione, da persona che non conviva col derubato;

2.° Se fu commesso in tempo di pericolo; e così il furto di cose gettate o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate nei casi d' incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici, o di altre gravi calamità.

609. È qualificato pel *luogo*, e punito colla reclusione, il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare,

di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle.

Se però il valore del bestiame rubato eccedesse le lire cinquecento, è qualificato *abigeato*; e la pena della reclusione non sarà minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati a tempo.

610. Il furto è qualificato per riguardo al *mezzo* col quale si commette; ed è punito colla reclusione:

1.° Se è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sebbene tali mezzi siansi usati in edifizi, fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quand'anche la rottura non sia stata che interna;

2.° Se è stato commesso in unione di due o di più persone, provvedute tutte od alcuna di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna.

611. È qualificato per la *qualità delle cose*:

1.° Il furto di cose consacrate per il culto divino, commesso in luogo sacro;

2.° Il furto di danaro di altre cose dello Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità.

Tali furti sono puniti con un grado maggiore della pena che sarebbe inflitta se non concorresse la qualità della cosa rubata, con che però la pena del carcere non sia mai minore di un anno.

612. Quando nei furti sovra specificati, ad una delle circostanze che li rendono qualificati se ne aggiunge un' altra di quelle menzionate nell' articolo 605, la pena sarà accresciuta di un grado; e quando se ne aggiungono due o più, si aumenterà di due o di più gradi, senza che però si possa mai ascendere alla pena dei lavori forzati a vita.

613. Quando la *notte* serve a qualificare od a rendere più grave il reato, si avrà per *notte* tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

614. Si considera per *casa abitata* ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia, che, senza essere abitati, sono però destinati alla abitazione; siccome pure si considera tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granai, stalle, ed altre simili dipendenze, qualunque ne sia l' uso, e quand' anche avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

615. Si considera per luogo *cinto e chiuso* qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, o da muri, o steccati o cancelli di legname o di ferro o di altra solida materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà dei medesimi, e quand' anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti, oppure abbiano le porte od i cancelli d'ingresso abitualmente aperti.

616. La *rottura* è *esterna* od *interna*.

617. È rottura *esterna* ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in luogo cinto e chiuso, od in un appartamento ed alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza che si rompa o si scomponga siffatto impedimento.

618. È rottura *interna* quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo nei luoghi di cui è menzione nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre, o nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse, od in altri mobili di solida materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire le robe.

È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sopra indicati, i quali non possono aprirsi senza rottura, benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto.

619. Si considera *scalata* nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque, od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura del genere di quelle contemplate nell'articolo 615 dell'altezza di metri due.

È circostanza aggravante al pari della scalata l' ingresso nei luoghi anzidetti per un' apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi.

620. Sotto nome di *chiavi false* menzionate nel n.° 1 dell'articolo 610 sono compresi gli uncini, i grimaldelli, od altri strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere che o non sono destinate ad aprire quella tale serratura, o, se vi sono destinate, siano state o perdute dal padrone, o a lui sottratte con furto, con frode, o con artifizio.

621. Si avranno per *luoghi sacri*, per lo oggetto della pena di cui nell'articolo 611, le Chiese o Cappelle pubbliche, le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla Chiesa od alla Cappella appartenenti, a queste immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime.

§ II.

dei furti semplici

622. Il furto che non è accompagnato da alcuna delle circostanze accennate nel Capo precedente è considerato come *furto semplice*, ed è punito col carcere.

623. La pena del carcere non sarà minore di un anno:

1.° Se il furto è stato commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

2.° Se è stato commesso in uffizi o stabilimenti pubblici.

624. Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di prodotti o frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari d'api, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne, o sulle strade, o sulle fiere, o sui mercati, od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di mesi sei se è stato commesso di giorno, e non minore di un anno se di notte.

625. Fuori dei casi preveduti nell' articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti di piante, di legna o di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1.° Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del *maximum* nel caso previsto dall'articolo 115, e sempre col *maximum* di dette pene se fu commesso di notte;

2.° Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non le cento lire, la pena sarà del carcere da uno a due mesi;

3.° Se il valore della cosa rubata eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività qualunque sia il valore alla cosa rubata così di giorno come di notte.

SEZIONE III.

delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di frode

626. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere l' esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico; o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze, o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire duemila; salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.

627. Sono puniti col carcere estensibile ad un anno coloro che sui pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime si intromettono nei contratti come sensali, se la loro mediazione avrà cooperato alla frode commessa da alcuno dei contraenti.

628. Chiunque, abusando di un foglio bianco a lui affidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere un'obbligazione, quietanza, o qualunque altro atto che possa nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire duemila.

Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.

629. Chiunque, abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudicio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

630. Quando nei reati di cui è menzione negli articoli 626, 628 e 629, l' importare della cosa o della obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento, la pena del carcere non sarà minore di tre anni, e la multa non minore di lire trecento.

631. Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore, o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll' obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione indebita, e sarà punito col carcere non minore di un mese; senza pregiudizio delle disposizioni contenute in questo libro, titolo III, nella sezione I del capo II, *Delle sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositari pubblici*, e nella sezione VII del capo III, *Delle rotture dei sigilli e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito.*

Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque d'una Banca o Casa di commercio privata, sopra cose a lui affidate in tale qualità, sarà punito colla reclusione; e se il valore non giunge a lire cinquecento, col carcere non minore di sei mesi.

632. I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estensibile a mesi sei, e con multa sino a lire cento; salve sempre le pene maggiori nei casi di cui negli articoli 417 e 418.

633. Chiunque dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento od altro scritto, l' avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunciata dalla Corte, dal Tribunale o dal Pretore che giudicherà della controversia.

634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni e notificazioni ordinate dalle leggi civili sarà punito come segue:

1.° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2.° Se il valore supera le lire trenta, il colpevole è punito col carcere estensibile a

mesi tre, e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento.

Cesserà ogni atto di procedimento, quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l' ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto.

DISPOSIZIONI

RELATIVE ALLE TRE PRECEDENTI SEZIONI

635. Non ha luogo l' azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti e viceversa, dal genero e dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa.

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle od affini nello stesso grado, quando convivano insieme, o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa.

Qualunque altra persona che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice, o ricettatore doloso, sarà punito secondo la disposizione della legge.

636. Quando nei reati il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato o truffato nell' atto del reato.

637. Quando collo stesso reato siasi danneggiato il congiunto di cui nell'articolo 635 e l'estraneo, la misura del danno per l'applicazione della pena si desume da quello cagionato all' estraneo.

638. Coloro che, previo qualche trattato od intelligenza cogli autori dei reati contemplati nelle tre precedenti sezioni, ricetteranno danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compreranno, o si intrometteranno per farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati.

639. Coloro poi che, senza precedente trattato od intelligenza, avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita; e negli altri casi, colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all' autore, in modo però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere.

640. I compratori, o quelli che ritengono danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, ancorchè fossero in buona fede, sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, saranno tenuti a denunziarle al Giudice sotto pena del quadruplo; salvo quanto alla restituzione degli oggetti il disposto delle leggi civili.

641. I gioiellieri, orefici, oriuolai, e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi, dovranno fare al Sindaco del Comune, o ad altra Autorità a ciò destinata, o in mancanza di questi al Segretario del Comune e in di lui assenza al Segretario del Giudice, una distinta e circostanziata dichiarazione di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale dichiarazione debbe essere fatta entro ventiquattro ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

In caso di trasgressione, le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire cento; e se fossero recidive col carcere per mesi tre, e colla sospensione dall' esercizio della loro professione.

Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che saranno comprate nei fondachi o negozi aperti.

642. Alle stesse prescrizioni ed alle stesse pene di cui nel precedente articolo sono soggetti gli osti, i locandieri, i tavernai, i bettolieri per quelle cose che furono rimesse loro in paga, in pegno, od a titolo di custodia, da persone incognite o sospette.

643. Le persone indicate nei due precedenti articoli non potranno nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse, sotto le pene di cui in detti articoli.

644. Quando non si sarà adempiuto al prescritto degli articoli 640, 641 e 642, e si riconoscerà che le cose non dichiarate erano state rubate, se vi concorra qualche altro indizio aggravante si avrà colui che non le dichiarò per ritentore doloso, e sarà punito col carcere non minore di mesi tre.

645. Chiunque avrà contraffatto od alterato chiavi sarà punito colla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi; salve le pene maggiori in caso di complicità nei reati.

Nella medesima pena incorrerà chiunque avrà fabbricato grimaldelli, ad eccezione dei chiavaiuoli, per uso della loro professione.

646. È vietato ai chiavaiuoli, od altri artefici, di vendere a chicchessia grimaldelli, volgarmente detti *passapertutto*, o fabbricare per figliuoli di famiglia, o per domestici, o per qualsiasi persona incognita o sospetta, chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera od altra impronta o modello, come pure di venderle o rimetterle ai medesimi, sotto pena del carcere non minore di mesi sei, e del risarcimento dei danni che ne fossero derivati.

647. Nella stessa pena incorreranno le persone contemplate nel precedente articolo ogniqualvolta prima di aprire usci, porte, scrigni o simili sullo allegato smarrimento della chiave, non si saranno accertate che quegli il quale ne avrà fatta ad essi la richiesta sia il padrone od il capo di casa o persona di buon nome.

648. È vietato ai ferravecchi, ai venditori di ferramenta, ed a chiunque faccia simile commercio, di vendere chiavi usate a figliuoli di famiglia, a domestici, ed a qualsiasi persona incognita o sospetta, sotto pena di multa estensibile a lire cento; ed in caso di recidiva avrà anche luogo la pena del carcere estensibile a mesi tre.

649. Chiunque sarà colto con chiavi false, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, salvo il disposto dell' articolo 448.

SEZIONE IV.

Dell' incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento

650. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, ovvero a pubblici tempii, sarà punito coi lavori forzati per anni venti.

651. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti o navi, porti, molini natanti, barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri, o a qualunque altro edifizio,—semprechè tali edifizi o manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto o in parte abitati, e tanto nel caso che i medesimi siano propri dell' autore dell'incendio, o d' altrui,— sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni quindici.

652. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, a fabbriche, magazzini, bastimenti o navi, porti o ponti sui fiumi o torrenti, molini natanti, od altri edifizi i quali non siano nè abitati nè destinati ad abitazione:

E chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi o manufatti che servono a pubbliche riunioni di persone, ma fuori del tempo di esse:

Sarà punito coi lavori forzati per anni dieci, se tali edifizi o manufatti sono d'altrui spettanza; — e colla reclusione estensibile ad anni sette, se appartengono all'autore dell' incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

653. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a battelli od altre piccole navi sul mare, od a barchette sui laghi, fiumi o torrenti, a vigne, oliveti o ad altra piantagione di alberi fruttiferi, o ad altri prodotti, a selve, a boschi cedui o di alto fusto, a biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna ed altre materie combustibili, a pagliai o fenili:

Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette se tali oggetti sono d' altrui spettanza; — e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se appartengono all' autore dell' incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

654. Nei casi previsti dai due precedenti articoli, se il danno non eccede il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

655. Chiunque avrà volontariamente comunicato l'incendio ad uno degli edifizi, manufatti, od oggetti mentovati negli articoli precedenti, coll' appiccare il fuoco ad oggetti qualunque sieno, di sua o di altrui spettanza, i quali fossero posti in modo da communicare l' incendio, — sarà punito colla medesima pena che a termini degli stessi articoli gli sarebbe applicata nel caso in cui avesse egli appiccato direttamente il fuoco ad uno degli edifizi, manufatti, od oggetti in essi articoli mentovati.

656. Le pene stabilite dagli articoli precedenti, colle distinzioni ivi contenute, saranno pure applicabili a coloro che per mezzo di una mina, od altra esplosione qualunque, avranno volontariamente distrutto alcuno degli edifizi, manufatti, od oggetti in essi indicati.

657. Chiunque volontariamente romperà o guasterà le strade ferrate, od apporrà sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle sortire dai *rails* od impiegherà a questo scopo un altro mezzo qualunque, — sarà punito colla reclusione.

658. Il colpevole di volontaria sommersione di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un molino o di un battello, — sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque, se i manufatti sommersi erano d' altrui spettanza, — e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se erano di sua appartenenza ed abbia egli volontariamente cagionato danno ad altri.

Qualora il danno non ecceda il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

659. Chiunque volontariamente distruggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini, dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti, avrà cagionato una inondazione di terreni, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

660. Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte.

Se ne sono derivate ferite costituenti per sè medesime un crimine, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a vita.

Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* a seconda dei casi; salvo il disposto dell' articolo 650.

Se però la morte, o il pericolo di morte, o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado.

661. Se i crimini di cui nei precedenti articoli sono commessi in riunione di più persone, o con ribellione alla forza armata, si osserverà il disposto dell' articolo 551.

662. L' incendio delle altrui proprietà, mobili od immobili, cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazioni o di puli-

mento dei cammini, dei forni, delle fucine e simili;

O cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, e, in difetto di regolamenti, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili;

O cagionato da fuoco o da lumi portati o lasciati senza la necessaria cautela;

O cagionato da fuochi d'artifizio accesi e lanciati con imprudenza o negligenza;

Sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento; salva sempre la indennità verso le Parti lese.

Potranno inoltre i Giudici, secondo la gravezza della colpa, applicare pei reati suddetti la pena del carcere estensibile a sei mesi.

663. Se i guasti alle ferrovie, o gli altri fatti previsti nell'art. 657, o se la distruzione o la rottura delle dighe, argini, o ripari di cui nell'articolo 659, siano avvenute per sola colpa, sarà inflitta la pena della multa estensibile a lire cinquecento.

664. Quando nei casi contemplati nei due precedenti articoli qualche persona sia rimasta perita, od offesa, si osserveranno per l'applicazione della pena le norme stabilite negli articoli 554, 555, 556 e 557.

665. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel 1.° alinea dell'articolo 662 sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente, sarà punito con multa da lire cento a trecento.

666. Per qualunque altro volontario devastamento, rottura o guasto ad argini, a dighe, a ripari, a ponti, ad edifizi, o ad altri manufatti anche di ragione privata, non compresi negli articoli precedenti, il colpevole soggiacerà alla pena della reclusione estensibile ad anni cinque, od anche solamente del carcere, a seconda dei casi e del danno arrecato.

667. Chiunque avrà volontariamente arrecato guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi telegrafici, o cagionato la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrotto o compromesso il servizio dei telegrafi, sarà punito col carcere estensibile ad un anno, o colla multa, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze.

Quando però il reato abbia per iscopo d'impedire la trasmissione di notizie od ordini, sia nell'interesse del Governo che in quello dei privati, la pena sarà del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre applicarsi la multa.

Se i guasti, deterioramenti e ogni altro danno contemplati in questo articolo sono avvenuti per sola imprudenza, o negligenza, il colpevole soggiacerà a pene di polizia.

668. Chiunque con vie di fatto si opporrà all'esecuzione dei lavori autorizzati o comandati dal Governo, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni cagionati; salvo il preventivo avviso da darsi a termini delle leggi al proprietario qualora si tratti di lavori a farsi nei suoi fondi.

I provocatori di tale reato soggiaceranno al *maximum* della pena.

669. Chiunque avrà volontariamente abbruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute od atti originali dell'Autorità pubblica, documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti o producenti obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti sono atti dell'Autorità pubblica od effetti di commercio o di banca, il colpevole è punito colla reclusione;

Se si tratta di altri documenti, il colpevole è punito col carcere.

670. Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili, commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi.

Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze, saranno puniti colla reclusione estensibile agli anni cinque.

Se i generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine o vino, i capi, istigatori o provocatori soggiaceranno alla pena dei lavori forzati a tempo.

671. Chiunque avrà dolosamente traslocato od amosso termini od alberi di confine sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui, con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti,

Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti, od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire,

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali,

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custode,

Sia appianando o colmando fossi o canali,

Incorreranno nella pena del carcere e della multa da applicarsi colle norme seguenti:

1.° Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estensibile ad un mese;

2.° Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

3.° Se il danno eccede le lire trecento, il carcere non potrà essere minore di tre

mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire trecento.

Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile d'altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.

673. Se gli alberi distrutti e danneggiati erano piantati nelle strade, nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi, la pena del carcere non sarà minore di sei mesi se il danno eccede lire cento, e non sarà minore di un mese se il danno non eccede tale somma. La multa sarà estensibile a tenore del precedente articolo. Salvo ai Giudici di applicare anche una sola di dette pene.

Le stesse norme saranno applicate nei casi in cui i reati enunciati nell' articolo 672 fossero commessi di notte, oppure in odio di un pubblico funzionario e per ragione della sua carica.

674. Fuori dei casi previsti al n.° 2 dell'articolo 672, il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui è punito con pene di polizia.

Sarà sempre applicato il *maximum* di queste pene al colpevole che avrà contravvenuto ad una precedente ammonizione datagli in conformità della legge di Pubblica Sicurezza.

In caso di recidiva, potrà essere inflitta la pena del carcere estensibile a giorni quindici, e di una multa estensibile a lire duecento.

675. Chiunque avrà avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre, o porci, o pesci nelle peschiere o nei vivai, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

676. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o difformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

1.° Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze, e nei fondi dei quali il padrone dell' animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà da uno a tre mesi di carcere;

2.° Se è stato commesso nei luoghi dei quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà del carcere estensibile ad un mese;

3.° Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà estensibile a due mesi.

677. Colui che senza necessità uccidesse, ferisse o rendesse inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo di cui il padrone dell' animale fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta; e potrà anche secondo le circostanze essere punito col carcere estensibile a due mesi.

Se tale reato sarà commesso in altro luogo, la pena sarà della multa estensibile a lire centocinquanta; salvo che si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o socio colonico nei terreni da essi posseduti, ed uccisi nell' istante che loro arrecano danno.

678. Sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa sino a lire cinquecento:

1.° Chi avrà senza alcun titolo estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l' avrà divertita in qualunque uso;

2.° Chi per tale oggetto romperà e smuoverà dighe, o paratoie, o simili manufatti, esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

3.° Chi porrà ostacolo od impedimento all' esercizio del diritto che altri possono avere su queste acque;

4.° Chi infine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto, o ne turberà il legittimo altrui possesso.

Le dette pene possono anche essere inflitte separatamente.

679. Sono puniti come colpevoli d'usurpazione di acque a termini dell'articolo precedente quelli che, avendo diritto di estrarne od usarne, abbiano dolosamente fatto costrurre bocche, o paratoie, o condotti, in una forma diversa da quella stabilita o di una capacità eccedente la misura dei loro diritti.

680. I proprietari, fittaiuoli, od altri utenti, che, prevalendosi anche legittimamente delle acque, daranno luogo per qualsiasi loro fatto o negligenza ad inondazioni di strade o terre altrui, sono puniti con multa, che non eccederà il quarto dei danni cagionati.

681. Se i delitti contemplati nel presente Capo sono stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi, o da qualunque altro pubblico agente incaricato di impedirli o prevenirli, la pena del carcere, quando siavi luogo sarà applicata al colpevole in modo che nella sua durata superi di un mese almeno, od al più di un terzo, quella più grave che sarebbe applicata ad ogni altro colpevole dello stesso delitto, con che però non ecceda mai il *maximum* della stessa pena.

TITOLO XI.

delle circostanze attenuanti nei crimini e nei delitti

682. In tutti i reati contro la proprietà, quando il danno non eccede lire venticinque e concorrono circostanze attenuanti, il Giudice è autorizzato a diminuirne le pene nella seguente proporzione:

Se la pena è dei lavori forzati a tempo, si potrà discendere alla pena della re-

clusione; se la pena è della reclusione, si potrà discendere a quella del carcere, con che però non sia mai minore di mesi sei.

Ove l'importo del danno ecceda le lire venticinque, ma non sorpassi le lire cento, le pene criminali sopra menzionate potranno, in concorso di circostanze attenuanti, essere diminuite di due gradi.

683. Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi o contro le persone, o contro le proprietà, se concorrono circostanze attenuanti, potrà il Giudice discendere a pene di polizia.

Quando però la legge prefigge un *minimum* della pena del carcere o della multa, la diminuzione di pena non potrà aver luogo che nel limite di due gradi a partire dal *minimum* stabilito.

684. Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti ed ai Tribunali coi due precedenti articoli, e delle altre diminuzioni di pena prescritte o permesse dal presente Codice; qualora nei reati in esso Codice contemplati e punibili di pene criminali, o correzionali, concorrano circostanze attenuanti, dovranno le Corti e i tribunali diminuire la pena di un grado.

LIBRO TERZO

TITOLO UNICO

delle contravvenzioni e delle loro pene

CAPO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI RIGUARDANTI L'ORDINE PUBBLICO

685. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, trascurano di mettere i necessari ripari e lume durante la notte; e ciò quand' anche i luoghi o le strade siano illuminate nel modo ordinario;

2.° Coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla legittima Autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edifizi che minacciano rovina;

3.° Coloro che nelle città, borghi, o villaggi, dalle finestre, dalle logge, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade, scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili, o lanciano pietre;

4.° Coloro che innanzi ai loro edifizi ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;

5.° Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

6.° Coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono; e coloro che omettono di avvertire l'Autorità quando sanno che è libero ed errante qualche animale malefico o feroce;

7.° Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici;

8.° Coloro che nei casi di tumulti, di naufragi, di inondazioni, di incendi o di altre calamità avranno ricusato o trascurato di fare quei favori o servigi, o prestare quei soccorsi di cui saranno da legittima Autorità richiesti;

9.° Coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste e corrotte, quantunque non atte a produrre lo effetto di quelle di cui negli articoli 416 e 417;

10.° Coloro che mentiscono il proprio nome e cognome avanti le Autorità che hanno diritto di richiederlo; salvo il disposto dell' articolo 354;

11.° Coloro che ricusano di ricevere le monete aventi corso legale nello Stato, secondo il loro valore;

12.° Coloro che usano pesi e misure differenti da quelle stabilite dalla legge; e coloro che ritengono falsi pesi o false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o sulle fiere o mercati.

CAPO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LE PERSONE

686. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade, od in altri luoghi di passaggio, offendono o lordano le persone;

2.° Coloro che usano contro le persone vie di fatto o minacce, od impugnano armi contro di esse, quando tali atti non costituiscano per sè un crimine o delitto;

3.° Coloro che non provocati facciano ad altri un' ingiuria non annoverata fra i crimini o delitti, o, se provocati eccedano colla ingiuria i limiti della provocazione;

4.° Coloro che trovando un fanciullo abbandonato e smarrito non lo conducono o non lo portano al Sindaco del luogo più vicino, od all'uffiziale di Pubblica Sicurezza; salve le pene maggiori nei casi previsti dall'articolo 507.

CAPO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LE PROPRIETÀ

687. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie, nei giardini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizi, o vi fanno appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza;

2.° Coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da siepe o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie.

Cessa questa contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che passa nell'altrui fondo;

3.° Coloro che senza la dovuta permissione, e fuori dei casi indicati negli articoli 624 e 625, spigolano, rastrellano o raspolano nei campi altrui, non ancora spogliati affatto dalla raccolta;

4.° Coloro che avranno occasionato la

morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione, o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci.

CAPO IV.

DELLE PENE

688. Le pene delle contravvenzioni sono quelle menzionate negli articoli 35 e 50 del presente Codice; ed il Giudice potrà, secondo le circostanze, applicarle tanto unitamente che separatamente.

In caso di recidiva il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione.

Vi ha recidiva semprechè, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nello intervallo di un anno dalla data della sentenza commesso un' altra contravvenzione nel distretto della stessa Provincia.

689. Sono inoltre confiscate:

1.° Le armi indicate sotto il n.° 3 dell' articolo 685, e quelle di cui nel n.° 2 dell'articolo 686;

2.° I commestibili e le bevande enunciate al n.° 9 dell'articolo 685, quando appartengono al venditore od a colui che ne fa spaccio;

3.° I pesi e le misure di cui al n.° 12 dell' articolo stesso;

4.° Ed in generale, le cose che formano il soggetto della contravvenzione e qualunque strumento che abbia servito a commetterla.

690. I motivi di scusa ed il grado di complicità nelle contravvenzioni sono valutati nella latitudine della pena.

691. Per tutte le altre contravvenzioni non indicate nel presente libro continueranno ad osservarsi sia rispetto alle Autorità competenti per conoscerne, sia rispetto alle pene da infliggersi, le disposizioni contenute nei regolamenti particolari o nei bandi politici o campestri.

DISPOSIZIONE GENERALE

692. Il Codice penale pubblicato nelle antiche Provincie del Regno coll' Editto 26 ottobre 1839, e il Codice penale pubblicato nelle nuove Provincie colla Patente 27 maggio 1852, sono abrogati.

Ogni altra legge e regolamento delle antiche e delle nuove Provincie nelle materie penali contemplate dal presente Codice sono derogati in tutte le parti che formano oggetto di speciali disposizioni del medesimo, o che sono ad esso contrarie (1).

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi

(1) *Articolo abrogato per le provincie napolitane e siciliane*

PROCEDURA PENALE

RELAZIONE

SUL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

presentata a S. M. dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

in udienza del 26 novembre 1865

Sire,

Nell'atto di presentare alla firma di V. M. il decreto, col quale si rende uniforme in tutto il Regno il procedimento penale, io non avrò bisogno di rammentare come la diversità degli ordini processuali costituisse una delle meno comportabili anomalie nello Stato; come per essa, al pari che per le differenze dei concetti giuridici, gli abitanti e le magistrature di questa nobilissima Toscana, potessero sembrare estranei all'unità del Regno; come specialmente dovesse ormai parer troppo singolare che qui, dover or siede il Governo, dove le tradizioni della sapienza giuridica sono da gran tempo largamente diffuse, e dove infine la trasformazione politica non poteva dirsi compiuta se non quando fosse reso partecipe e solidale il popolo, come in tutto il resto del Regno, delle auguste funzioni del rendere giustizia, qui per l'appunto, e qui soltanto, non fosse ancora chiamato il giurì nei giudizi penali.

Ben sarebbe stato più importante il mutamento, e più fecondo di utili conseguenze, e di vigoria politica, se insieme col codice di procedura avesse potuto entrare in attività anche in Toscana un codice penale comune a tutto il Regno; perchè allora veramente sarebbe scomparsa anche l'ultima traccia di quella deplorabile difformità d'instituzioni, per la quale è possibile e legittimo ciò che pure è poco meno che assurdo, che cioè i giudici di una provincia dello Stato dichiarino punibili talune azioni che in altre provincie sono permesse; e non trovino poi sanzioni per reprimere gli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, nei quali si fa palese ed efficace la nuova vita nazionale.

Ma quali gravi e delicate quistioni abbia suscitata la proposta di estendere alla Toscana il codice penale del Regno, e per quali ragioni non abbiano potuto essere definite, ben è noto a V. M.; epperò, mentre una Commissione testè nominata darà opera a completare gli studi sul sistema penale, da servire di base al nuovo progetto di Codice, e mentre il Vostro Governo chiederà al Parlamento di far almeno cessare al più presto l'or lamentata lacuna del codice toscano con una legge speciale, non conviene che siano ritardati più a lungo i vantaggi che devono provenire dall'uniformità delle norme processuali, destinate a porre in luce la verità e per essa la giustizia.

Ciò per altro non sarebbe stato possibile infino a che rimanevano diversi in Toscana gli ordinamenti della magistratura. E poichè oggi soltanto anche questo desiderio o piuttosto bisogno del paese potè essere soddisfatto, io adempio con fiducia al mandato che colla legge del 2 aprile di quest' annno venne fatto al Vostro Governo, proponendo con talune modificazioni coordinate colle altre leggi il codice di procedura penale, da introdursi col 1.° del prossimo gennaio in tutto lo Stato.

Per quanto lo comportavano l'angustia del tempo e più ancora le condizioni a cui erano state vincolate le facoltà concedute al Governo per tale revisione di coordinamento, si è mirato a far sì che il codice di procedura, combinato colla legge che ampliava la competenza penale dei giudici di mandamento (ora pretori) utilizzasse le buone instituzioni preesistenti nelle singole provincie, e specialmente quelle che giovano a render più spedito e più autorevole il giudizio, più miti le restrizioni che necessariamente lo accompagnano, più guarentita per conseguenza la libertà individuale senza offendere la sicurezza pubblica. E tenuto conto dell' esperienza che si era fatta di quel codice negli anni da che era in vigore nelle antiche e nelle nuove provincie, eccetto la Toscana, e delle sapienti decisioni delle Corti di cassazione, non meno che dei voti della scienza e dei progressi legislativi, anche di recente operati in paesi aventi le nostre medesime institu-

zioni giudiziarie, si è provveduto per modo che almeno i più riconosciuti bisogni trovassero adequata soddisfazione.

Una rapida rivista basterà a far conoscere l'indole e l'importanza delle principali modificazioni introdotte.

È proprio del codice di procedura penale del regno di aprir l'adito ad un tempo all'azione penale ed all'azione civile; ma l'articolo 6 del codice 20 novembre 1859 alterava poi violentemente il principio di siffatta concessione, ordinando che l'azione civile andasse estinta insieme colla penale, anche quando questa fosse venuta meno per prescrizione; laddove è ben noto che le ragioni per le quali si ammette la prescrizione nel diritto penale sono d'indole essenzialmente diversa da quelle concernenti la prescrizione civile. Laonde quella sarebbe stata una poco felice novità per la Toscana, mentre era pur già dappertutto una poco razionale confusione di principii. La distinzione pertanto che or venne introdotta nel nuovo codice è al certo più equa; l'azione civile non andrà estinta insieme con la penale se non quando il processo penale abbia accertato che il fatto da cui la si deduceva non è avvenuto, o che l'imputato non ne fu nè autore nè complice.

La competenza de' pretori, estesa non solamente a un certo numero di reati, ma in genere ai delitti punibili col carcere; col confino e coll'esilio locale fino a tre mesi, o con multa fino a lire trecento, esclusi però i reati di stampa, ha dovuto essere logicamente ammessa eziandio (articolo 11) per la irrogazione di pene accessorie di qualsiasi durata; poichè diversamente quella prima riforma, nella più parte dei casi, come in quelli concernenti gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e simili, si sarebbe ridotta a lettera morta. Tenuto conto però, non tanto della durata quanto della intrinseca importanza della pena della sospensione dall'esercizio de' pubblici uffizi, con cui si reca sì vitale restrizione ai diritti civili, non parve conveniente sottrarla alla competenza de' giudizi collegiali, seguendo così lo spirito generale della legislazione del Regno.

La riforma sulla competenza, combinata con quella sulla misura delle pene in molti casi preveduti dal codice penale indicati nell'altro decreto, che oggi stesso ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M., è per avventura la più essenziale del codice, quella da cui devonsi attendere i maggiori effetti nella celerità e nella economia dei giudizi; mentre poi offrirà ai magistrati inferiori un campo sufficientemente vasto perchè possano acquistare sugli amministrati un' autorità ed una influenza più grande e rendersi idonei allo esercizio delle funzioni più ardue nei tribunali.

In questi poi la sollecitudine dei processi doveva essere necessariamente temperata da maggiori guarentigie circa il modo di condurli e di definirli. Al procedimento sommario pei casi di flagrante reato correzionale, da decidersi quasi nell' atto stesso in cui questo è avvenuto, e perciò senza le ordinarie formalità, che l'indole stessa della flagranza rendeva superflue (articolo 46), ed al già usato procedimento per citazione diretta, pel quale furono tuttavia introdotte alcune norme, dove potevano essere necessarie, tien dietro il procedimento ordinario o formale, che con più studiata diligenza e circospezione investiga il vero e ne chiarisce la natura.

Ma anche in ciò il nuovo codice solleva a maggior dignità le funzioni dei pretori, poichè demanda loro (articolo 75) la preliminare istruttoria di tutti i reati anche eccedenti la loro competenza, facendone così de' giudici delegati *per legge* ad agire per conto del procuratore del Re e del giudice istruttore, ai quali soltanto devono trasmettere entro 15 giorni gli atti ricevuti ed assunti. Con ciò si è mirato a conseguire una sensibile economia di tempo e di spese, e ad un tempo a rendere più sicuro, perchè più immediato, l' accertamento dei fatti e lo scoprimento degli autori; senza nuocere per questo al principio di demandar l'azione penale al pubblico ministero, stante l'obbligo che ha il pretore di informarlo dei reati (articolo 77), e il diritto per conseguenza che ha il procuratore del Re di far che proceda direttamente il giudice istruttore (articolo 43 e 81).

Nulla di nuovo o di più circostanziato poteva introdurre il codice riguardo alle regole generali sull' accertamento del fatto, le quali erano già accuratamente tracciate nel precedente; bensì le maggiori cure vennero rivolte a far sì che quelle concernenti la ricerca dell' autore corrispondessero ai bisogni manifestati dalla pratica e dalla legislazione. Gli è infatti a questo punto che un sistema di procedura penale o può perder di vista l'interesse sociale per soverchia larghezza, o può convertirsi in una inquisizione pericolosa alla civile libertà. Epperò diveniva conseguenza necessaria delle libere istituzioni del Regno, adottare un equo temperamento, il quale conciliasse le imperiose esigenze della giustizia, circa la scoperta e la punizione de' colpevoli, col rispetto maggiore per il cittadino non diffamato, che pur può risultare innocente dopo il giudizio.

Con questo intendimento il nuovo codice ha introdotte talune importanti modificazioni al precedente che io vado lieto di additare all' attenzione di V. M.

Venne tolto l'obbligo che aveva il giudice istruttore di citare avanti a sè un imputato di crimine per interrogarlo, non altrimenti che con mandato di cattura. In non pochi casi, pur sussistendo in un reato le prime apparenze di crimine, poteva presumersi con fondamento che l'imputato avrebbe saputo o dissiparne i caratteri, o affievolirne la gravità; anzi talora perfino questa minore gravità del reato era già previamente stabilita dalla legge collo scemare di taluni gradi ed anche commutare la pena; per esempio, ai minori. E nondimeno il giudice istruttore, al quale non era concesso di antivenire nessuna delle conseguenze legali della imputazione, doveva rilasciare mandato di cattura, e vedevasi così talvolta costretto recare una macchia indelebile ad un nome onorato, o a precludere ogni via di riabilitazione alla giovanile inesperienza. Il nuovo codice ha

pertanto in via di regola generale abbandonato al savio criterio del giudice il decidere se non solamente per imputati di delitto, ma anche per imputati di crimine sia necessario il mandato di cattura o possa bastare quello di comparizione (art. 182) e ne ha escluso unicamente alcune categorie di imputati, pe' quali già prevale il timore di un maggior pericolo per la pubblica sicurezza. Tuttavia poichè l'arbitrio, sebben ragionevole, del giudice, allora soltanto è un progresso e un beneficio nella legge, quando vi sta accanto il rimedio d'ogni possibile abuso od errore, così fu introdotta la già sperimentata e benefica correzione della legittimazione dell'arresto, che il giudice istruttore dee domandare entro brevissimo termine alla camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 197).

La camera di Consiglio, già riconosciuta come utilissima guarentigia ne' giudizi penali, era stata abbandonata dalla precedente legislazione, perchè per avventura ne erano state esagerate le attribuzioni col farne una specie di surrogato del giudice istruttore, una specie di commissione istruente, con notevole ritardo dei processi, con poco decorosa soppressione della indipendenza del giudice, e con pericolosa preoccupazione del giudizio da proferirsi. Ricondotta al concetto di salvaguardia e di tutela, abolito quello di diffidenza e di supremazia, la camera di Consiglio è chiamata a prestare nel nuovo sistema un valido aiuto, a sollecitare anzichè ritardare i processi, a difendere la civile libertà, a rendere più rispettato il giudizio. La camera di Consiglio pertanto o legittima l'arresto, o lo fa cessare, o decide senz'altro, qualora non occorrano nuovi atti; ma anche quando, legittimato l'arresto, abbia rimesso al giudice istruttore di continuare le sue investigazioni, non abbandona per questo l'arrestato alla sola diligenza e coscienza di lui, ma se ne informa a determinati periodi ed invigila così che il processo abbia corso regolare e sollecito (art. 200). Tuttavia, perchè non avvenisse che la nuova instituzione si risolvesse, con opposto eccesso, in uno spostamento d'arbitrio a danno della sicurezza sociale, le ordinanze della camera di Consiglio che fanno luogo alla provvisoria scarcerazione o negano la cattura, possono essere impugnate con opposizione dal procuratore del Re, avanti la sezione d'accusa.

Per ragioni somiglianti a quelle testè accennate, anche l'ammissione dell'imputato alla libertà provvisoria durante il processo, venne conceduta con maggiore larghezza, e ciò non solo per delitti, ma anche per crimini punibili colla reclusione e colla relegazione, prima però della sentenza d'accusa, e senza pregiudizio delle ipotesi di crimini rinviati dalla sezione d'accusa alla sede correzionale. Questa sarà, specialmente in Toscana dove la instituzione della libertà provvisoria aveva un carattere ben diverso e quasi potevasi dire sconosciuto, una riforma salutata al certo con molto favore. E tanto più dacchè con essa si è bensì voluto proteggere la libertà del cittadino, ma non scemare le guarentigie sociali; epperò vi fu messa al fianco una salutare cautela riguardo agli imputati di crimine, affinchè il beneficio non si convertisse in un diritto anche quando ne cessava il precipuo motivo ed anzi poteva essere di pericolo. Fu pertanto statuito che se un imputato di crimine si presenta spontaneo in giudizio, la libertà provvisoria è per lui un diritto (colle limitazioni anzidette); ma se non si presenta spontaneo e viene invece arrestato, non è più un diritto per lui l'ottenerla, bensì è facoltativo al giudice l'accordarla (art. 205); con la quale distinzione fu provveduto a render più leale ed aperta la procedura e più raro il caso della fuga e della contumacia, essendo ora non pochi riluttanti a presentarsi in giudizio pel motivo che qualunque pur ne sia l'esito, ben sanno che frattanto debbono sottoporsi alla vergogna ed ai patimenti del carcere preventivo.

Era naturale del rimanente che certe categorie di imputati più pericolosi, pei quali già non erasi creduto prudente concedere la citazione senza cattura innanzi al giudice, fossero eziandio escluse dal diritto e dal beneficio della libertà provvisoria. Nondimeno allorchè si tratti di minori d'anni diciotto imputati di furto e non recidivi, parve equo sottrarli alla precoce corruzione e al fatale disonore del carcere, dal momento che per essi è pur sì benigna la stessa legge penale (art. 206).

Quanto alla cauzione, oltre all'esserne esonerati i poveri di buona fama, fu stabilito che debba avere unicamente lo scopo di guarentire la presenza dell'imputato, sicchè si risolve di regola in un mero surrogato della detenzione materiale. Perciò stesso poi, siccome può essere data dall'imputato per sè medesimo o da un fideiussore per lui, ne veniva che, ottenuta la presenza dell'imputato, il fideiussore non avesse più verun obbligo e ricuperasse integralmente la sua cauzione; a differenza del caso in cui fosse stata data dall'imputato per sè medesimo, poichè sta pur sempre che egli ha incontrata altresì, se condannato, la responsabilità per le spese, le multe ed i danni; donde è ben giusto che se egli ha avuto i mezzi di guarentirsi la libertà provvisoria, li adoperi poi nel soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato da lui commesso (art. 228).

Del resto la libertà provvisoria si accorda e la cauzione si determina dalla camera di Consiglio, durante il corso della istruzione; e dal tribunale o dalla corte (sezione degli appelli) dopo compiuta (art. 209); e, tranne l'ultimo caso, l'ordinanza è suscettiva di opposizione così per parte dell'imputato (e non solamente sulla ammissibilità in massima, ma anche sulla somma della cauzione) come per parte del pubblico ministero (art. 215); non però della parte civile, a diversità di quanto disponeva il Codice del 1859, con esagerata ingerenza e quasi prevalenza del privato interesse sulla causa pubblica.

Compiuta l'istruzione, dee decidersi sui risultamenti che ha offerti. Secondo l'importanza di essi il codice misura la dignità di chi è chiamato a decidere; evitata così la ano-

malia dei due opposti eccessi, o di attribuirne al solo giudice istruttore ed al pubblico ministero tanto la dichiarazione di non farsi luogo a procedere per mancanza di reato o di autori, quanto il rinvio dell'imputato avanti il tribunale o la sezione d' accusa; oppure di esigere l' intervento della camera di Consiglio non solamente in queste ardue e importanti deliberazioni, ma anche in quelle prime, le quali non richiedono per verità quel tempo e quell'opera, di cui è necessario per tante ragioni di fare la massima economia. Il primo sistema fu infatti rimproverato, come pericoloso, al Codice che or cessa di avere effetto; il secondo, dove è stato attuato, si trovò fonte di ritardi e di dispendi non proporzionati al bisogno, e che or voglionsi per l' appunto evitare con ogni studio.

La via media è sembrata la più conveniente. La camera di Consiglio interviene pertanto nei soli casi in cui, trattandosi di crimini, siavi un imputato sebbene non detenuto, e trattandosi di delitti siavi un imputato detenuto, o sul quale siasi già dalla camera deliberato per provvisoria scarcerazione o per domanda di libertà provvisoria (art. 246, 257); o finalmente nei casi in cui manchi bensì un imputato, o si trovi libero, ma il pubblico Ministero abbia domandato non già non farsi luogo a procedimento, ma nuove verificazioni od altri provvedimenti, e il giudice istruttore non creda di uniformarvisi. Ridotta in questi limiti, l' ingerenza della camera di Consiglio può essere evidentemente assai benefica, come tutela ad un tempo dell' imputato e della società.

Questo carattere generale, che potrebbesi dire della maggiore circospezione è tanto più degno di essere notato dacchè il codice ha pur conceduto che nei casi in cui il reato addebitato, per circostanze concorrenti, si presuma divenuto passibile di pene minori, di competenza dei pretori, si rimandi l' imputato dinanzi ai medesimi. Questa facoltà che la legge accorda di esaminare previamente, persino di escludere i caratteri più gravi di un reato per demandarlo alla cognizione del giudice inferiore (e la quale per identica ragione è accordata eziandio alla sezione d'accusa rispetto ai crimini che essa giudica meritevoli soltanto di pene correzionali, e rinvia perciò al tribunale), è una delle più influenti e insieme delle più gelose, di cui la legge sia stata larga verso l' autorità giudiziaria. E sebbene non siano mancate le voci che hanno combattuto siffatta larghezza, quasi fosse una indebita e precoce ingerenza nel merito della causa; sebbene anzi la giurisprudenza, dopo avere qualche tempo oscillato, siasi fermata, per autorevole suprema interpretazione, alla opinione più restrittiva, si è tuttavia creduto non solo di mantenere cotal facoltà, ma di darvi anzi applicazione nel senso più ampio, per logica conseguenza della teorica seguita dal codice, in via di regola generale, di desumere la competenza a giudicare dalla natura delle pene. Poichè infatti le pene sono bensì determinate dalla legge pei casi, quali essa li ha genericamente raffigurati; ma sono poi modificate ed inflitte nei limiti e nelle qualità che il caso singolo reclama, in vista delle sue circostanze concrete, le quali pur sono quelle che formano il reato e ne chiariscono la vera e originaria fisonomia individuale, è sembrato non consentaneo allo spirito del sistema lo scindere in classi le circostanze attenuanti, per dare alle une e negare alle altre l' attitudine di modificare il reato. Lo scopo ultimo è pur sempre il medesimo: punire il colpevole nel modo e nella misura che la legge gli ha minacciato, si riguardo alla pena come riguardo alla competenza ed alle forme del giudizio, epperò, tutte le volte che ne è aperta la via per qualsiasi motivo riconosciuto dalla legge, è umano e conveniente al carattere che la informa, di permettere che i giudici se ne valgano, avvicinando quanto è possibile la verità legale alla verità effettiva.

La questione pertanto che nel foro aveva divise le opinioni, cessa ora di essere possibile, dopo le modificazioni che furono introdotte negli articoli 252 e 440 (242 e 428 del codice precedente), per le quali la camera di Consiglio, e la sezione d' accusa possono rinviare rispettivamente ai pretori od ai tribunali quegli imputati che nel concorso di circostanze attenuanti di qualsiasi natura (comprese quelle indicate nell'articolo 684 del codice penale) non si ritengono punibili con pene maggiori di quelle attribuite alla loro competenza. Nè può dirsi veramente serio il pericolo di possibili esorbitanze ne' rinvii, quasi avessero a turbare, e per mere apparenze, l' economia delle giurisdizioni stabilite dalla legge; poichè a proferirli è richiesta la unanimità dei voti, e non è facile che tutti si accordino nel riconoscere esistente una circostanza attenuante immaginaria; e quando si tratti di imputati non detenuti è richiesta la uniformità tra le conclusioni del pubblico ministero e l' ordinanza del giudice istruttore (art. 256); oltre di che contro l' ordinanza della camera di Consiglio (art. 252), se paresse infondata, è aperta al procuratore del Re la via della opposizione: e finalmente la sentenza di rinvio non impedisce che dinanzi ai giudici si discuta di nuovo l'indole del reato; sicchè quando il rinvio fu ordinato per circostanze che poi nel dibattimento si trovano insussistenti, è pur in pronto un rimedio che concilia l'economia dei giudizi e la repressione penale, chè la pena può innalzarsi al di sopra degli ordinarii confini e raggiungere nella durata (almeno nei casi più comuni) la pena della specie superiore (art. 334 e 396).

Riguardo alle udienze nessuna importante innovazione venne fatta, all'infuori di quelle reclamate dalla ampliazione di competenza per i pretori. Nondimeno, per meglio servire allo scoprimento della verità e per evitare all'erario il danno di spese, talora assai gravi sostenute indarno, fu data facoltà ai pretori, ai tribunali ed alle sezioni delle Corti per gli appelli correzionali (art. 282), d'interrompere i dibattimenti per gravi motivi e rimandarli per la continuazione ad altra udienza, non però oltre dieci giorni, per evitare il pericolo di perdere le impressioni ricevute; e parimenti venne provveduto a scemare gli

appigli di temerarie domande di appellazione o cassazione, proscrivendosi (art. 284) che le deliberazioni prese dalla corte, dal tribunale o dal pretore nel corso d'una udienza non producano mezzo d'annullamento se non fu fatta protesta all'atto stesso in cui furono lette; e analogamente che dopo l'appello non possono denunziarsi in cassazione che le nullità occorse in appello, sanate così le precedenti per le quali non vi fosse già una protesta o una domanda non ancora decisa (art. 420).

Nello stesso fine di facilitare la scoperta del vero fu ammesso che se le liste dei testimoni furono presentate fuori del tempo necessario per effettuare la citazione e ottenere la comparsa, non sia però perduta la prova, poichè parimenti è fatta facoltà alla corte, tribunale o pretore di rinviare la causa ad altra udienza onde citarli (art. 291); ed anzi fu ammesso che se i testimoni sono stati citati e non comparvero, sia lecito alle parti, di comune accordo, di farne leggere per semplici schiarimenti le deposizioni scritte; e che se il testimonio fosse realmente impedito di comparire, e non si creda necessario di farlo sentire a domicilio, le parti possano d'accordo farne leggere la deposizione scritta anche con valore di piena testimonianza (art. 294). Alle quali larghezze per altro fa riscontro un efficace correttivo de'possibili abusi, nella facoltà data al presidente, così nei tribunali come nelle Corti d'assise (art. 385, 468) di far restringere la lista dei testimoni soverchiamente estesa, od anche di restringerla egli stesso.

Una novità di qualche rilievo sta nell'art. 318 con cui fu tolta la facoltà che avevano i giudici, dopo chiuso il dibattimento, di proferir la sentenza, non già immediatamente, ma nell'udienza successiva. Si è creduto preferibile il contrario sistema, come quello che pone al sicuro i giudici da ogni influenza che potesse nel frattempo interporsi a scemare l'effetto della recente discussione delle prove. Nè era obbiezione sufficiente il pericolo che per la diuturna assistenza al dibattimento, potessero i giudici accontentarsi di un esame superficiale delle cause e sorvolare sulle questioni massimamente di diritto; poichè da un lato è ben noto che dove siffatto sistema è stato ed è in vigore, le sentenze non furono per questo men ponderate; e dall'altro è sempre aperta la via de'rimedi legali contro le sentenze infondate: oltre di che la esperienza de' presidenti di dibattimento ben troverà modo di equamente ripartire le lunghe udienze, affinchè le forze dei giurati e de'giudici non riescano affievolite al momento della decisione.

Dalle sentenze dei tribunali è ammessibile l'appello, come nel codice precedente; e anche in questa parte è recata una importante novità, anzi una benefica riforma nella Toscana, dove il rimedio dell'appello non esisteva; ma la facoltà di appellare venne ridotta a ragionevole misura. Quanto alle sentenze definitive de'tribunali l'appello fu ammesso per il condannato, eccettochè per delitti punibili con pena pecuniaria non eccedente L. 600, non accompagnata da altra pena correzionale; e quanto alle sentenze interlocutorie e preparatorie fu abolita la permissione che esisteva di appellarne anche subito per titolo d'incompetenza o di danno irreparabile, poichè era perpetua fonte di ritardi e di tergiversazioni e di spese (art. 400).

Non poche notevoli innovazioni sono state introdotte nel giudizio per giurati, senza contare quella importantissima che trova posto nella legge di ordinamento giudiziario, che avrò l'onore di sottoporre alla firma di V. M., e colla quale si provvide a sottrarre la composizione delle liste de'giurati alle influenze locali. Rinviati pertanto gli atti d'istruttoria al procuratore generale dalla camera di Consiglio, e fatte dal medesimo le sue requisitorie, venne disposto che ne sia notificato un estratto all'imputato anche se non detenuto, tranne di quelle per nuove verificazioni o per incompetenza dei giudici ordinarii (art. 424). Il principio regolatore di questa importante riforma è intimamente connesso con quello sulla essenza del giudizio di accusa, il quale ha la sua base legale, il suo sviluppo di diritto nella sentenza d'accusa, che in ultima analisi è quella che investe della causa i giurati e designa loro i fatti e le leggi che vengono in applicazione. Il giudizio è, a così dire, complesso, e s'instituisce colla sentenza dei giudici del diritto nella accusa, e si completa con quello dei giudici del fatto al dibattimento. Epperò dovevano accettarsi anche le conseguenze di un tal principio, le quali rimanevano latenti nel codice precedente, per difetto di adequato svolgimento. Venne quindi concessa facoltà all'imputato di far osservare gli atti del processo nella cancelleria, sotto condizione però che o si trovi detenuto o si costituisca in carcere; ferma poi in ogni caso quella già precedentemente ammessa di presentar memorie a discolpa (art. 422, 423).

A questo modo, e colla cessazione della libertà, anche fuori dell'ipotesi ora detta, per gli imputati di crimini punibili colla reclusione e colla relegazione, dopo che fu ammessa l'accusa (art. 430), si è provveduto affinchè la più ampia difesa non torni mai di pregiudizio alla pubblica sicurezza ed all'esito dell'accusa. Sussistono del resto le norme già conosciute sulle facoltà dell'accusato prima del dibattimento, esclusa però, perchè divenuta ora superflua, quella di prender copia degli atti processuali a spese dell'erario (art. 463); di cui per di più facevasi talora non lieve abuso con danno della giustizia.

E nello stesso scopo di evitare spese gravi, di meglio assicurare l'esito dei dibattimenti, e di non addossare eccessivo e quasi intollerabile peso ai giurati, fu provveduto con opportune disposizioni alla separazione de'giudizi, quando di più imputati, taluni possono essere senza danno rimandati alla sede correzionale (art. 20), oppure quando per non essere in pronto tutte le singole verificazioni, o per numero eccessivo de'fatti e di accusati, sembri conveniente di procedere avanti la Corte d'assise, con giudizi separati (art. 45 e 474). Con ciò fu provveduto ad una delle lagnanze sollevate, specialmente in talune provincie; dove per esagerata applicazione delle norme sulla connessione delle cause, fu-

rono instituiti talora dibattimenti di mole sconfinata; con soverchio aggravio de' giurati, con spese esorbitanti, e persino con pericolo della pubblica sicurezza.

Quanto alla condotta de' dibattimenti avanti ai giurati non parve anzitutto prudente abolire il potere discrezionale, di cui è investito il presidente; poichè mentre da un lato non è presumibile ch' egli ne usi con danno delle parti, alle quali del resto è aperta la via degli ordinarii rimedi legali, dall' altro era troppo facile il prevedere che in molti casi, abolito il potere discrezionale, ne sarebbe stato sacrificato non solo lo scopo della legge penale, ma perfino l' interesse dell' accusato. Per la stessa ragione non parve prudente abolire, siccome da non pochi si proponeva, il riassunto finale del presidente, come quello che collegando e riordinando le varie parti della discussione, e guidando l'attenzione dei giurati ai veri punti necessarii, può impedire voti inconsulti o confusi, e sottrae i loro animi dalle impressioni di arringhe forse appassionate. Tuttavia questo medesimo scopo della legge guidava ad imporre al riassunto un confine determinato, dedotto dalla discussione medesima, laonde fu vietato al presidente di svolgere ragioni contrarie o favorevoli all' accusato, che già non avessero addotte le parti, raccomandata poi in ogni caso la brevità.

Lo stesso scrupolo già accennato condusse anche a sopprimere, nel dibattimento avanti i giurati, la esposizione del fatto che era demandata al pubblico ministero (art. 489); poichè dal momento che si leggono le sentenze e l' atto d' accusa e che il presidente ne deve chiarire l' oggetto e formulare l' imputazione, riesciva superflua una esposizione, che poteva perfino influire dannosamente, preoccupando gli animi dei giurati, e con tanto maggior pregiudizio in quanto che la difesa non aveva sull' istante alcuna via di eccezione contro le eventuali inesattezze o parzialità del pubblico ministero.

D' ogni cosa, insomma, fu fatto base fondamentale e regolatrice il principio d' accusa; laonde fu statuito che anche le questioni da proporsi ai giurati non possano avere altra base che l'accusa preceduta al dibattimento, nè mai comprender fatti o circostanze, neppure aggravanti, che fossero emerse soltanto nella orale discussione (art. 494). E invero quando una circostanza aggravante può avere essenziale influenza sulla pena, qual sarebbe a modo d' esempio la premeditazione nell'omicidio, è sembrato troppo grave, anzi troppo contrario ai principii fondamentali del processo accusatorio (che dopo la sentenza d' accusa deve osservarsi secondo la sua genuina natura) che l'accusato, non preparato a siffatta imputazione e quindi non pienamente difeso, potesse trovarsene d' improvviso aggravato con incalcolabile suo danno. L'avvedutezza del pubblico ministero nella formazione delle sue requisitorie e dell' atto d' accusa, e della sezione d'accusa nel formulare le sue sentenze, porgerà ovvio rimedio agli inconvenienti che potrebbero temersi da siffatto sistema.

La formola dei quesiti da proporsi ai giurati (art. 494) fu stabilita nel modo che parve più idoneo per ottenere risposte conformi all' indole di siffatta istituzione. Chiuso l'adito alle domande complesse, nelle quali con una frase, anzi talora con una voce legale, presumevasi di aver tracciato il fatto, fu chiarito nella formola che il quesito non deve mai riferirsi ad un fatto se non in quanto venga a costituire una violazione di legge, e si è mirato così a far in modo che la risposta dei giurati abbia veramente ad essere l'espressione della coscienza pubblica in relazione alla legge penale. Con che fu evitato tanto l'eccesso di fare dichiarare dai giurati mere denominazioni legali, quanto l' altro di farli affermare dei fatti che per sè medesimi non fossero vietati dalla legge.

E poichè la giurisprudenza era stata discrepante sul punto se durante la deliberazione dei giurati potesse, a loro domanda, entrar nella loro camera il presidente della Corte d'assise per dare schiarimenti, si è risoluto questo dubbio nel modo più favorevole allo svolgimento del vero, e senza il pericolo della parzialità, disponendo che i giurati medesimi, fattane domanda, possano uscire a chiedere schiarimenti e li ottengano dalla corte in presenza del pubblico ministero e del difensore, ma in camera di Consiglio. Con questo sistema ogni possibile interesse e riguardo è stato tutelato (art. 499).

Qualche utile innovazione venne fatta al procedimento in contumacia; ed in ispecie si è regolata con apposita disposizione la procedura contumaciale contro accusati di reato punibile colla sola interdizione da pubblici uffizi (art. 514), essendosi, cioè, ovviato all' inconveniente che un condannato in contumacia a pena siffatta potesse eludere la pena con successive presentazioni per ottenere nuova udienza, susseguite poi da altrettante contumacie; e il rimedio consiste nell'essersi ordinato che la seconda sentenza contumaciale sia senz'altro esecutoria, nè possa più essere impugnata.

Nulla di nuovo sostanzialmente venne introdotto nelle norme sulla esecuzione delle sentenze, provveduto solo affinchè, se la pena siasi nel frattempo prescritta, cessi il bisogno di formale giudizio per dichiararlo (art. 601). Ma è debito notare che in Toscana riescirà non meno nuova che gradita la disposizione che accorda agli ascendenti di rimettere ai discendenti la metà della pena correzionale o di polizia loro inflitta per offese recate ad essi, sebbene di azione pubblica; combinata così la necessità della tutela sociale colla benevolenza del sangue.

E non meno improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'imputato assolto per non essere provato o non punibile il fatto, o per assoluta eliminazione di ogni responsabilità, abbia diritto di chiedere che l'imputazione sia cancellata dai registri criminali ed egli ne apparisca scevro, come per lo innanzi (art. 604).

Circa la cassazione, oltre le limitazioni che già vennero accennate, altre non poche se sono state adottate per procurare risparmio di tempo e di spesa, ogni qualvolta è sembrato che si potesse eliminare o far cessare per tacita acquiescenza, come già si è notato,

e nullità che non mirano ad una assoluta salvaguardia del diritto, quali, per esempio, quelle degli articoli 295, 475 2ª parte, 476, 484 7ª alinea del codice 20 novembre 1859, corrispondenti agli articoli 299, 489 2ª parte, 490 e 498 7ª alinea dell'attuale. Ma poi nelle norme relative alla cassazione venne fatta una importante innovazione col rendere efficace e proficuo l'annullamento proferito nell'interesse della legge; in quanto che fu disposto che la sentenza della corte di cassazione venga notificata anche al condannato, il quale, se la sentenza fu annullata perchè erasi inflitta a lui una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, ha il diritto di chiedere che con nuovo giudizio gli sia applicata la pena più mite, ferma però la dichiarazione di reità; e se la sentenza fu annullata per violazione od ommissione di forme essenziali, ha il diritto di scegliere tra la esecuzione del primo giudizio o l'esperimento di un secondo. Cesserà così l'anomalia che una sentenza venisse annullata nell'interesse puramente scientifico e rimanesse sussistente anche a danno dell'imputato al quale era vietato di giovarsene.

Le norme sulla revisione, per quanto fosse vivo il desiderio di condurle a quel punto che richiedevano i voti generosi della scienza, non poterono però essere essenzialmente innovate; poichè la introduzione di nuovi casi oltre quelli stabiliti dal codice, o la creazione di una formola che mettesse in forse i giudicati anteriori, parvero eccedere il mandato del coordinamento e contenere il germe di molte e gravissime difficoltà pratiche, nel conflitto colle norme che regolano il giudizio per giurati.

Tuttavia si è creduto di poter ammettere un provvedimento che valga ad impedire il rinnovarsi di casi, ben noti per lagrimevole celebrità, che suscitarono generale commozione. Venne pertanto ammesso che non solamente nel caso di chi fu condannato quale omicida possa riassumersi il processo quando il creduto ucciso si trova esser vivo, deputato al supposto omicida, se già morto egli stesso, un curatore che ne possa rivendicar la innocenza; ma che ciò possa farsi eziandio nel caso di due condannati per un identico fatto con sentenze inconciliabili, se uno di essi sia morto; con che venne aperto l'adito alla riabilitazione della sua memoria e alla cancellazione di una palmare ingiustizia (art. 692).

Questa innovazione, io non ne dubito, troverà approvazione dal cuore di V. M. e con essa anche quelle che furono introdotte per regolare non solamente le norme sulle grazie e sugli indulti, ma anche quelle sulle amnistie delle quali il codice precedente non si occupava, lasciando perfino aperto l'adito al dubbio se fossero ammissibili secondo la legge. E sebbene l'animo pietoso di V. M. non avesse esitato ad accogliere la opinione più benevola, nondimeno sarebbe stato manchevole il codice se non ne avesse tenuto conto, completando così il concetto istesso del diritto di grazia e regolando la procedura opportuna a renderlo effettivo.

E similmente è stata colmata un'altra non meno importante lacuna, collo stabilire le norme relative al procedimento contro persone per le quali la legge ha introdotto, per ragioni eminenti, una tutela o guarentia speciale, sicchè per procedere è necessaria l'autorizzazione sovrana. La mancanza di norme e una forse troppo spinta idea della guarentia avevano fatto sì che nessun atto giudiziale e neppure la stessa ordinanza di non essere luogo a procedimento si credessero permessi, senza il decreto d'autorizzazione o di diniego a procedere; facendo così intervenire la dignità reale anche quando non solo non era il caso, ma eravi eziandio contraddizione nello scopo, giacchè il giudice stesso benchè autorizzato non avrebbe trovato materia per procedere.

Riguardi, infine, di pubblico interesse consigliarono le facilitazioni introdotte nelle verificazioni giudiziali pei casi di reato commesso all'estero e di cui sia tuttavia ignoto o fuggitivo l'autore, e nei casi in cui si tratta di preparare le basi per fare o secondare una domanda di estradizione, favorendo così notabilmente la reciproca assistenza internazionale (art. 853,854).

Tali sono, o Sire, le più notevoli disposizioni di questo codice. Se io non m'inganno, esso è tale da raggiungere gli scopi che un savio legislatore si deve proporre: difendere il diritto, tutelare la sicurezza senza violentare la coscienza dei giudici, aprir l'adito a ripararne gli errori, e insieme non perpetuare le incertezze. E sebbene anche questo codice non possa sottrarsi al giudizio che molti voti della scienza siano rimasti insoddisfatti, sarà nondimeno giusto il notare che il mandato del Governo non si spingeva fino alla completa redazione di legge nuova, sicchè gli intenti pratici dovevano essere considerati come i più urgenti in questa occasione. La celerità in tutti i casi in cui non può nuocere alla giustizia, la libertà in tutti quelli in cui non sacrifica la pubblica sicurezza, lo svolgimento aperto e leale del principio accusatorio, lo svincolo da non necessarie formalità, e con tutto ciò la tutela della dignità del cittadino e la economia nei giudizi; questi furono gli intenti, e questi i principii che si ebbero di mira nella revisione del codice. Epperò, son confortato a sperare che la M. V. lo reputi degno di entrar nella schiera di quelle leggi che col Vostro augusto Nome son destinate a rassodare la unità del regno.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con cui il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di Procedura Penale del 20 novembre 1859 con le modificazioni indicate nell' art. 1, n.° 8 della medesima, e con quelle che avesse riconosciute necessarie a norma del successivo articolo 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice di procedura penale è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

2. Un esemplare del detto Codice, stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controssegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto per venti giorni almeno prima del 31 dicembre 1865, e per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 27 novembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 71
CRODARA-VISCONTI

(Luogo del Sigillo)
Visto, Il Guardasigilli
CORTESE

CORTESE

CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE

CAPO I.

DELLE AZIONI NASCENTI DAI REATI

Art. 1. Ogni reato dà luogo ad un'azione penale.

Può anche dar luogo ad un'azione civile pel risarcimento del danno recato.

2. L'azione penale è essenzialmente pubblica.

Essa si esercita dagli uffiziali del pubblico ministero presso le corti d'appello e d'assise, i tribunali, e i pretori.

È esercitata d'uffizio in tutti i casi nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla.

3. L'azione civile appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta. Essa può esercitarsi contro gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato, contro le persone che la legge ne rende civilmente risponsabili, e contro i loro rispettivi eredi.

4. L'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale; salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile; in questo caso però l'esercizio ne è sospeso finchè siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa.

5. Se l'imputato muore prima di essere giudicato definitivamente, l'azione civile si esercita contro gli eredi del medesimo innanzi al giudice civile.

6. La parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile pei danni sofferti quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o l'imputato sarà stato assolato, perchè risulti non avere egli commesso il reato nè avervi avuto parte.

7. Nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa, non può questa, dopo scelta l'azione civile avanti il giudice competente, promuovere il giudizio penale.

Ove si tratti di reato per cui il pubblico ministero ha diritto di esercitare di uffizio l'azione penale, la parte offesa, che avrà intentato giudizio avanti il giudice civile pel risarcimento de' danni, non potrà più costituirsi parte civile nel giudizio penale.

8. La rinunzia all'azione civile non può impedire nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica.

CAPO II.

DELLA COMPETENZA

9. Appartiene alla corte d'assise coll'intervento dei giurati la cognizione:

1.° Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e di provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il senato fosse stato constituito in alta corte di giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello Statuto;

2.° Di tutti i crimini che le sentenze di accusa avranno loro rinviati;

3.° Degli attentati all'esercizio dei diritti politici preveduti negli articoli 190, 191, 192, 193 del codice penale, e della provocazione a tali attentati;

4.° Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni preveduti negli articoli 268 e 269 del codice penale;

5.° Del reato preveduto nell'articolo 471 del codice penale;

6.° Dei reati di stampa preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napolitane e siciliane.

10. Appartiene ai tribunali correzionali la cognizione dei delitti non compresi negli articoli 9 e 11.

11. Appartiene ai pretori la cognizione:

1.° Dei delitti punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente tre mesi di durata, o con multa, sola od accompagnata con le dette pene corporali, la quale non ecceda lire trecento, senza distinzione se alle stesse pene principali vadano o non per legge congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal pretore qualunque ne sia la durata.

Sono eccettuati i delitti preveduti dall'articolo 9 e tutti i reati di stampa.

LIBRO PRIMO

DELL'ISTRUZIONE PREPARATORIA

TITOLO I.

degli uffiziali del pubblico ministero e delle loro funzioni

CAPO I.

DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

38. Il procuratore generale, indipendentemente dalle funzioni che gli sono attribuite dal presente codice per ciò che concerne l'esercizio dell'azione penale, veglierà nel distretto della sua giurisdizione al mantenimento dell'ordine in tutti i tribunali.

39. Gli uffiziali di polizia giudiziaria sono sottoposti alla di lui sorveglianza.

Quando riconoscesse in essi qualche mancanza o negligenza, dovrà renderneli avvertiti. Quest'avvertimento sarà da lui notato in apposito registro.

40. In caso di recidiva del funzionario, il procuratore generale provvederà quanto ai giudici nel modo determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario; e quanto agli altri uffiziali di polizia giudiziaria, ne farà relazione al ministro di grazia e giustizia, perchè dia gli opportuni provvedimenti.

Vi è recidiva allorchè il funzionario sarà nuovamente incorso in qualche mancanza o negligenza prima che sia trascorso un anno dal giorno dell'avvertimento.

41. Il procuratore generale riceve le denuncie e le querele che gli vengono indirizzate direttamente dalla corte o da un funzionario pubblico. Può ricevere quelle di qualsiasi altra persona.

Ne tiene registro, e le trasmette al procuratore del Re.

CAPO II.

DEL PROCURATORE DEL RE PRESSO I TRIBUNALI

42. Il procuratore del Re è tenuto nel distretto del tribunale presso cui esercita le sue funzioni:

1.° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dal presente codice;

2.° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3.° Di fare eseguire le ordinanze delle corti, dei tribunali e dei giudici istruttori nella formazione dei processi;

4.° D'informare il procuratore generale di tutti i crimini e delitti commessi nel distretto del tribunale.

Egli dovrà fare le sue istanze o richieste per mezzo di conclusioni motivate.

43. Quando perverranno al procuratore del Re decuncie, querele, verbali, rapporti o notizie di un reato che interessi il suo ministero, farà senza ritardo al giudice istruttore le opportune istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli autori e dei complici, a meno che non sia il caso di richiedere la *citazione diretta*, a tenore del 2.° alinea dell'articolo 371, nel qual caso potrà procedere, anche direttamente, a quelle preliminari informazioni che stimasse opportune.

Se il reato è stato commesso in altro distretto, trasmetterà le carte ed ogni altro oggetto al procuratore del Re di quel distretto, somministrandogli tutte le cognizioni che crederà utili alla dilucidazione del fatto, e mettendo a di lui disposizione gl'individui che fossero arrestati.

44. Se verrà presentato al procuratore del Re qualche individuo arrestato per reato che interessi il suo ministero, esaminerà prontamente i documenti e gli atti che gli saranno consegnati, e farà quelle istanze che crederà convenienti.

I corpi del reato e gli oggetti sequestrati saranno depositati presso la cancelleria del tribunale, e l'imputato sarà posto in carcere a titolo di custodia.

45. Quando uno stesso individuo è imputato di più reati, oppure più individui sono complici di uno stesso reato, o di reati diversi che abbiano connessione tra loro, il procuratore del Re dovrà procurare che l'istruzione si compia quanto a tutti gli imputati anche non presenti, e per tutti i reati loro ascritti, acciò vi si possa provvedere con una sola sentenza, salvo che per l'eccessivo loro numero o per non prolungare troppo la detenzione provvisoria degli arrestati, o per altre gravi considerazioni, ravvisasse opportuno provvedere separatamente, e salvo il disposto dall'articolo 20.

costanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, gli uffiziali del pubblico ministero presso le rispettive corti trasmetteranno gli atti e documenti col loro avviso alla corte di cassazione, la quale designerà la corte che dovrà conoscerne.

Ove si tratti di persona imputata di due o più crimini, gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale per ragione di materia o di persona, la corte ed il tribunale speciale procederanno distintamente al giudizio pei crimini di loro rispettiva competenza, osservate per l'applicazione delle pene le norme stabilite da leggi speciali od in difetto dall'articolo 117 del codice penale. Ove non sia per legge stabilito l'ordine di precedenza dei rispettivi giudizi, esso sarà determinato dalla corte di cassazione, a cui gli uffiziali del pubblico ministero dovranno trasmettere gli atti e documenti col loro parere.

27. Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza dei tribunali correzionali, commessi nel distretto di un tribunale, e di uno o più reati, di competenza dei pretori, connessi e seguiti nello stesso distretto o in quello di altro tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui distretto sono stati commessi i reati più gravi.

In tal caso la procedura per tutti i reati sarà quella prescritta pei delitti di competenza dei tribunali correzionali.

28. Se la stessa persona è imputata di più delitti di competenza dei tribunali correzionali commessi nel distretto di tribunali dipendenti da corti diverse, la competenza del tribunale, che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'articolo 26.

Tuttavia, se nei casi preveduti dall'alinea primo del detto articolo i delitti sono stati commessi nel distretto di più tribunali dipendenti dalla medesima corte, spetterà a questa di designare il tribunale che ne debba conoscere.

Le disposizioni del secondo alinea dell'art. 26 sono applicabili anche ai delitti.

29. Qualunque giudice può ricevere querele o denuncie, ed assumere informazioni sopra ogni reato: quelle però ricevute od assunte da giudici diversi da quelli di cui è menzione nell'articolo 15 e seguenti del presente capo, dovranno trasmettersi al giudice competente.

30. In caso d'urgenza il giudice può fare anche fuori del suo distretto quegli atti che saranno necessari, dandone però avviso al giudice del luogo ove si trasferisce, prima di procedervi od immediatamente dopo che vi avrà proceduto.

31. Quando nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice dovrà informarne il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale a termini della legge.

La causa civile sarà sospesa, se la cognizione del reato influisce sulla decisione della medesima; salvo quanto viene stabilito da disposizioni speciali.

32. Nei reati di soppressione di stato l'azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato.

33. Ove contro l'azione penale si proponessero eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice, trovando in esse qualche apparenza di fondamento, potrà sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al giudice competente, fissando un termine all'imputato per procurarne la risoluzione.

34. Pei crimini o delitti, i quali a termini degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del codice penale sono punibili nel Regno, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o della consegna dell'imputato determina la competenza, e si fa luogo alla prevenzione.

Potrà tuttavia la corte di cassazione, sulla domanda del pubblico ministero o delle altre parti, rimettere la cognizione dell'affare alla corte o al tribunale più vicino al luogo dove i crimini o delitti saranno stati commessi.

35. La corte o il tribunale competente per conoscere dei reati menzionati nell'articolo precedente potrà valersi degli atti fatti all'estero.

Tali atti potranno altresì servire a determinare il risarcimento dovuto alla parte danneggiata riguardo ai reati commessi in estero territorio che non siano punibili nel Regno.

36. Qualunque giudice che riceverà una querela o denuncia per un reato commesso in estero territorio, e per cui si fa luogo a procedere nel Regno, dovrà darne avviso al procuratore del Re, il quale ne informerà il procuratore generale da cui dipende.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

della competenza e del procedimento per i reati imputabili ai giudici ed ai funzionari del ministero pubblico

37. Le contravvenzioni commesse da un pretore o vice-pretore, dall'uditore o dal vice-pretore incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero presso la pretura, nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione od uffizio, sono giudicate inappellabilmente dal tribunale correzionale da cui dipendono.

Lo stesso ha luogo per qualunque altro reato che sarebbe di competenza del pretore.

Trattandosi di giudicare un membro d'un tribunale correzionale o del ministero pubblico presso lo stesso tribunale per reati di competenza del medesimo, o a lui deferiti in via di appellazione, la corte d'appello designa un altro tribunale del proprio distretto.

Per giudicare un membro di una corte d'appello o del pubblico ministero, che esercita le funzioni presso la medesima, pei reati ad essa deferiti in via di appellazione, la corte di cassazione designa un'altra corte,

2.° Dagli uffiziali e bassi-uffiziali dei carabinieri reali, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, dai sindaci o da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti;

3.° Dai pretori;

4.° Dai giudici istruttori.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

CAPO I.

DELLE GUARDIE CAMPESTRI E DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

58. Le guardie campestri considerate come uffiziali di polizia giudiziaria sono incaricate, ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica, ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte offesa o danneggiata.

59. Gli uffiziali suddetti stenderanno verbale, nel quale enuncieranno la natura del fatto colle sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo, le prove o gli indizi a carico de' presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte.

Terranno dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e li porranno sotto sequestro. Nondimeno è loro vietato, anche in caso di perquisizioni, d' introdursi nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti, o recinti, senza essere accompagnati da alcuno degli uffiziali menzionati nel capo seguente.

I verbali saranno sottoscritti dagli uffiziali che li avranno distesi e dalle persone intervenute nell' atto.

60. Gli uffiziali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere per un termine maggiore di tre mesi od altra pena più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate nella prima parte dell' articolo 206 ed il reato sia punibile col carcere. Il pretore trasmetterà immediatamente al procuratore del Re il rapporto prescritto nel 2.° alinea dell'art. 68.

Potranno richiedere l' aiuto della forza pubblica dal sindaco o vice-sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla.

61. Entro due giorni al più tardi, a contare da quello in cui si sarà accertato il reato, i verbali e gli oggetti sequestrati saranno rispettivamente trasmessi al pretore od al procuratore del Re secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto di competenza del primo, ovvero di delitto di competenza superiore, o di crimine.

Il pretore ordinerà, senza ritardo, che i verbali, le denuncie e le querele siano comunicati per mezzo della cancelleria a chi fa presso di lui le parti del pubblico ministero.

CAPO II.

DEI DELEGATI ED APPLICATI DI PUBBLICA SICUREZZA, DEGLI UFFIZIALI E BASSI-UFFIZIALI DEI CARABINIERI REALI, DEI SINDACI E DI QUELLI CHE NE FANNO LE VECI

62. I delegati ed applicati di pubblica sicurezza, gli uffiziali e bassi uffiziali dei carabinieri reali, i sindaci, o chi ne fa le veci, sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto, e contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati di azione pubblica. Essi riceveranno anche le querele e denuncie a' detti reati relative, ed altresì le querele per reati di azione privata.

Dovranno porgere senza ritardo al pretore le notizie acquistate, non che le denuncie e querele ricevute, e, se si tratterà di crimine o delitto di competenza del tribunale correzionale o della corte d'assise, darne avviso al procuratore del Re.

63. Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate tracce apparenti e vi sia pericolo che si disperdano, gli uffiziali suddetti dovranno senza ritardo accertarle, anche per mezzo di periti se occorre. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e de' corpi del reato sino all' arrivo del giudice istruttore, o del procuratore del Re, o del pretore.

Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune, acciocchè le tracce del reato non si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

64. Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere eccedente tre mesi o pena maggiore, i suddetti uffiziali ordineranno l' arresto degli imputati, ed a tal effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza.

L' arresto degli imputati sarà da loro ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile colla pena del carcere non eccedente tre mesi, se gli imputati sono nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell' articolo 206.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull' istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e, qualora vi sia pericolo nell' indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

65. Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo còlto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto.

66. I predetti uffiziali dovranno parimente ordinare e far eseguire l' arresto degli *oziosi*, *vagabondi*, *mendicanti*, e *delle altre persone sospette* menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del codice penale, sem-

prechè sovr' esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato.

67. In tutte le loro operazioni gli uffiziali suddetti faranno intervenire due testimoni, uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano: qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni, procederanno senza la loro assistenza.

I sindaci saranno inoltre assistiti dal segretario del comune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Il verbale sarà sottoscritto dai detti uffiziali appiè di ciascuna pagina, e sarà pure in fine sottoscritto da essi e da tutti gli intervenuti nell' atto.

Sarà cura dei detti uffiziali di descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero dei sigilli e il loro impronto.

Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti a cui procederanno.

68. La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti l' uffiziale che ne avrà ordinato l' arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

Questo uffiziale la farà tosto tradurre avanti il pretore od avanti il procuratore del Re o il giudice istruttore se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi.

Se la persona arrestata è tradotta avanti il pretore, questi ne informerà tosto il procuratore del Re, trasmettendogli un rapporto sommario sulla causa che ha determinato l'arresto e sulle circostanze relative.

Nel caso preveduto nell'articolo 65, la traduzione della persona arrestata senza ordine si farà nella stessa conformità.

69. Se, dopo essersi adempiuto ciò che è prescritto dall'articolo precedente, venissero a notizia dei detti uffiziali prove od indizi riguardanti le circostanze del reato o gli autori, gli agenti principali o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso alle autorità giudiziarie sopraindicate, senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione delle prove.

70. Nei comuni nei quali vi sono più delegati od applicati di pubblica sicurezza, se qualcheduno di essi si trova assente od impedito, gli altri sono tenuti di farne le veci; nè possono ricusare di compiere le funzioni del loro ministero, o ritardare gli atti richiesti, sotto pretesto che essi non sono i più vicini al delegato od applicato impedito, ovvero che l' impedimento non è legittimo o non è provato.

CAPO III.

DEI PRETORI

71. I pretori dovranno, pei reati di azione pubblica che seguissero nella loro giurisdizione, procedere in conformità del disposto dagli articoli 62 prima parte, 63, 64, 66 e 67 2.° e 3.° alinea.

In caso di concorrenza del pretore cogli altri uffiziali accennati nei numeri 1 e 2 dell' articolo 57, questi ultimi si asterranno dal procedere ulteriormente e rimetteranno gli atti già fatti, gli arrestati, ed i corpi del reato, a disposizione del pretore.

Il pretore procederà con l' assistenza del cancelliere: farà prestare giuramento ai periti che saranno da lui richiesti: farà pure prestare giuramento ai testimoni se occorrano i casi preveduti dagli articoli 126, 128, 175, 242.

72. Se gli atti a cui si fosse già proceduto da altri uffiziali fossero difettivi od irregolari, il pretore dovrà rinnovarli o rettificarli in tutto od in parte, se è possibile; altrimenti, raccoglierà tutti i mezzi di prova atti a supplirvi.

73. Allorquando sarà presentata al pretore qualche persona arrestata, egli dovrà subito interrogarla.

Dopo l' interrogatorio il pretore, quando si tratti di reato non attribuito alla sua competenza, farà, salve le momentanee esigenze dell' istruzione, tradurre immediatamente l' arrestato avanti il procuratore del Re; e se la traduzione non potrà essere subito eseguita, lo farà provvisoriamente custodire nella casa di deposito del mandamento.

Se si tratti invece di reati di sua competenza, il pretore, dopo che avrà interrogato l' imputato, si uniformerà al disposto degli articoli 205 e 206.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo alinea dell' articolo 46, ove il reato sia di sua competenza, il pretore eserciterà le attribuzioni ivi date al procuratore del Re ed al tribunale correzionale, serbate le forme dei giudizi penali avanti la giurisdizione dei pretori.

74. Ove nel corso delle informazioni, od anche dopo la trasmissione degli atti indicati nell' articolo seguente, il pretore abbia fondati motivi di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla fuga, potrà anche ordinarne l' arresto, quando contro la medesima esistano gravi indizi di reità, e si tratti di reato importante pena del carcere eccedente i tre mesi o pena maggiore, ovvero sianvi indizi contro una delle persone menzionate nella prima parte dell' articolo 206 e il reato sia punibile col carcere.

Egli stenderà in questo caso un verbale; e ne informerà immediatamente il procuratore del Re.

75. Il pretore, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d' istruzione occorrenti all' accertamento del reato e dell'autore di esso; e trasmetterà in un termine non maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela, al procuratore del Re le raccolte informazioni, i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri uffiziali di polizia giudiziaria.

Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date al giudice istruttore dagli articoli 176 a 179 inclusivamente del presente codice.

76. Le disposizioni dell' articolo 69 sono comuni ai pretori: l'avviso prescritto nel detto articolo sarà dato al procuratore del Re.

77. I pretori dovranno dare, senza ritardo, avviso al procuratore del Re di qualunque crimine o delitto di azione pubblica o di qualunque arresto che seguisse nella loro giurisdizione.

78. In caso di impedimento del pretore, o di chi ne fa le veci, vi supplirà il pretore più vicino, che dovrà tosto informarne il procuratore del Re da cui dipende il pretore impedito.

CAPO IV.

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

79. Le disposizioni degli articoli 71, 72, 73 prima parte, e 74, relative alle attribuzioni dei pretori come uffiziali di polizia giudiziaria, sono comuni al giudice istruttore per quei reati che si commettessero nel luogo di sua residenza.

In caso di concorrenza del giudice istruttore con qualsiasi altro uffiziale di polizia giudiziaria, spetterà al giudice istruttore di procedere agli atti attribuiti alla polizia giudiziaria, con facoltà di rifare quelli cui si fosse già proceduto da altri uffiziali semprechè li credesse difettivi o irregolari.

80. Il giudice istruttore, avendo notizie della presenza nel luogo della sua residenza di qualche persona imputata di un reato di azione pubblica commesso fuori del suo distretto, dovrà assumere le informazioni relative allo stesso reato e procedere agli atti d'istruzione occorrenti nel suo distretto, trasmettendone il risultato al giudice competente.

CAPO V.

DEGLI ATTI D'ISTRUZIONE

disposizioni generali

81. La istruzione dei processi per crimini e per delitti di competenza del tribunale correzionale appartiene al giudice istruttore.

Egli potrà delegare i pretori del suo distretto, sia che abbia esso iniziata la istruzione, sia che questa sia stata incominciata dal pretore: in questo ultimo caso però egli dovrà, durante il termine stabilito dall'articolo 75, o delegare od avocare a sè il proseguimento dell'istruzione.

Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo suo impedimento.

Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il tribunale nella cui giurisdizione deve procedersi.

Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie, riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre o che dovranno essere altrimenti accertati.

Il giudice richiesto o delegato trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto.

82. In tutti gli atti d'istruzione il giudice istruttore sarà assistito dal cancelliere: il procuratore del Re potrà intervenirvi ove lo creda conveniente.

Nel caso di mancanza o di impedimento del cancelliere o de' suoi sostituti, il giudice istruttore potrà farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, o da un commesso o scrivano della cancelleria, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto sugli atti nei quali intervenisse.

83. Nei casi urgenti o gravi, o quando altre particolari circostanze lo esigano, il giudice istruttore dovrà trasferirsi sui luoghi per procedere agli atti che crederà opportuni: egli richiederà in tali casi la presenza del procuratore del Re, senza però ritardare le sue operazioni.

Terminati i detti atti, se il procuratore del Re non vi ha assistito, gliene darà comunicazione.

84. Il giudice istruttore esaminerà, senza ritardo, le denuncie, le querele, i verbali ed altri documenti che gli fossero stati comunicati dal procuratore del Re colle sue conclusioni, e procederà agli atti richiesti.

Egli dovrà inoltre raccogliere tutti i mezzi di prova che gli si presenteranno nel corso dell'istruzione, e fare tutte quelle indagini che possono condurre alla manifestazione della verità.

Se vi è parte civile in causa, egli dovrà procedere ad ogni atto d'istruzione necessario che questa avrà richiesto all'oggetto di stabilire il montare dei danni da lei sofferti. Dovrà anche accertarlo d'uffizio allorchè potrà influire sull'applicazione della pena.

85. Il giudice istruttore interroga le persone che debbono essere sentite nel corso dell'istruzione.

Sono vietate le domande suggestive.

È in facoltà della persona sentita di dettare ella stessa le sue risposte.

Le risposte saranno enunciate in persona prima; e tanto le domande che le risposte si scriveranno senza abbreviazione dal cancelliere.

86. L'atto sarà letto dal cancelliere a chiara ed intelligibile voce, e sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte. Sarà egualmente firmato dall'istruttore, dall'uffiziale del pubblico ministero qualora siavi intervenuto, e dal cancelliere. Si farà del tutto menzione nell'atto.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare: qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà fatta menzione nell'atto.

Sarà inoltre sottoscritto dagli uffiziali sovraindicati ciascun foglio degli atti originali d'istruzione.

87. Se, prima delle sottoscrizioni di un atto, occorresse qualche variazione od addizione, queste si faranno con postille in fine dello stesso atto, e sarà data di esse lettura prima delle sottoscrizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero

nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra, dopo datane lettura.

88. Non potranno farsi interlinee, nè abrasioni. Se occorrerà di fare cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille: le une e le altre saranno approvate.

89. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa seduta, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere indi ripigliato in altra seduta, senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

90. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

91. Se alcuno degli uffiziali intervenuti nell'atto non intende la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, si prenderà un interprete, al quale si farà prestare giuramento di fedelmente spiegare all'esaminando le domande, di riferirne parimente le risposte, e di non rivelare il segreto.

Ove occorra di prendere un interprete del detto interprete, gli si farà pure prestare il medesimo giuramento.

Si farà del tutto menzione nel verbale.

L'interprete dovrà avere compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli uffiziali intervenuti nell'atto, nè fra i giudici e testimoni della causa.

92. Se chi dovrà essere sentito è sordomuto e non sa scrivere, l'istruttore nominerà per interprete, nel modo sopra prescritto, una persona fra le più abituate a trattare con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il cancelliere metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'istruttore. Queste saranno presentate al sordo-muto, che risponderà egualmente per iscritto. Le domande e le risposte saranno unite al verbale.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratti di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

93. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dagli interpreti.

94. Le formalità prescritte dagli articoli 91, 92 e 93 si osserveranno a pena di nullità dell'atto.

95. I cancellieri incorreranno in un'ammenda di lire venticinque per ogni contravvenzione agli articoli 86, 87, 88 e 89.

96. È proibito agli uffiziali, che intervengono negli atti d'istruzione di rivelarne il contenuto; sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, la quale potrà estendersi ad un anno, ed anche della destituzione, secondo i casi.

97. In tutti i casi in cui il giudice istruttore non fosse d'avviso di secondare le richieste del procuratore del Re, pronunzierà ordinanza; salva opposizione avanti la sezione d'accusa nel termine e secondo le forme stabilite dall'articolo 261; e gli atti saranno trasmessi al procuratore generale in conformità dell'articolo 255. L'opposizione non sarà però notificata all'imputato nè alla parte civile.

Sulla relazione che verrà fatta dal procuratore generale entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, la sezione d'accusa pronunzierà, al più tardi, nei cinque giorni successivi.

L'opposizione non potrà impedire o ritardare l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, nè il corso dell'istruzione.

SEZIONE I.

delle denuncie, dei rapporti e delle dichiarazioni

98. Ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato d'azione pubblica, o che ne avrà in altro modo avuto cognizione, potrà denunciarlo al procuratore del Re o ad un uffiziale di polizia giudiziaria del luogo del reato, della dimora dell'imputato, o del luogo dove egli potesse essere trovato.

99. Il denunciante esporrà con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e darà, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura, ed a farne conoscere gli autori, gli agenti principali ed i complici.

100. La denuncia potrà farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale.

La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà, previa lettura, sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se non vuole o non può nè sottoscrivere nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante.

In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunziare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente: sarà spedita in brevetto, e annessa alla denuncia.

101. Ogni autorità ed ogni uffiziale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni acquisterà notizia di un crimine o di un delitto di azione pubblica, sarà tenuto di farne rapporto e di trasmettere gli atti ed i documenti relativi al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il crimine o delitto sarà stato commesso, o l'imputato avesse la sua dimora, o potesse essere trovato.

102. I medici, chirurghi, ed altri uffiziali di sanità notificheranno entro le 24 ore, e nei casi di grave pericolo immediatamente, il venefizio, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, al giudice incaricato dell'istruzione od a qualunque altro uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa, od in loro mancanza all'uffiziale di polizia giudiziaria

più vicino; sotto le pene stabilite nell' articolo 308 del codice penale.

Nella dichiarazione si indicherà il luogo ove trovasi l'offeso, e, per quanto sarà possibile, il nome, cognome, e tutte le altre circostanze espresse nell'articolo 131 del presente codice.

Ove la suddetta dichiarazione non possa essere fatta subito con giuramento, il dichiarante dovrà prestarlo al più presto possibile davanti l' istruttore od il pretore.

103. Qualora più medici o chirurghi abbiano avuta la cura di una stessa persona, saranno tutti egualmente tenuti di fare la dichiarazione di cui nell'articolo precedente.

SEZIONE II.

delle querele e controquerele

104. Ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela avanti l' autorità alla quale può farsene la denuncia.

105. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l' ascendente pei discendenti minori sottoposti alla sua podestà, il tutore ed il protutore per chi è soggetto a tutela; salvo il disposto dagli articoli 482 e 483 del codice penale.

106. L' imputato contro cui siasi rilasciato mandato di cattura, non potrà controquerelarsi se non si costituisce in carcere salvo che abbia ottenuta la libertà provvisoria.

107. Se si tratta di reati per cui siasi di già rilasciato mandato di comparizione, la controquerela non sarà ammessa se l' imputato non si presenta per essere sentito nelle sue risposte.

108. Le disposizioni contenute negli articoli 99 e 100 sono comuni alle querele e controquerele, senza pregiudizio di quanto è stabilito dagli articoli 106 e 107.

109. Ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela.

Le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l' esercizio delle azioni civili.

110. La persona offesa o danneggiata non sarà riputata parte civile se non lo dichiara formalmente o nella querela, o con altro atto ricevuto nella cancelleria del pretore, o del tribunale, o della corte dove si fa l' istruzione o dove pende il giudizio.

Essa potrà costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, prima però che sia terminato il pubblico dibattimento; e non vi sarà più ammessa nel giudizio d' appello. La dichiarazione e le conclusioni della parte civile, che avessero preceduto il pubblico dibattimento, dovranno sempre essere notificate al pubblico ministero ed all' imputato od accusato.

Quando trattasi di reati di azione privata pei quali ha luogo la *citazione diretta* dell' imputato, la dichiarazione dovrà farsi contemporaneamente alla querela, od almeno prima che siasi rilasciata l'ordinanza di citazione: e sarà notificata.

111. Chi si costituisce parte civile, se non è domiciliato nel luogo dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, è tenuto di eleggervi domicilio con atto da riceversi nella cancelleria.

Altrimenti la parte civile non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avrebbero dovuto esserle notificati a termini della legge.

112. Entro il termine di cinque giorni, a contare dalla dichiarazione di cui nell'articolo 110, la parte civile somministrerà tutti i mezzi di prova atti a chiarire il fatto e ad accertare i danni. Essa potrà farlo col mezzo di semplici memorie presentate alla cancelleria.

113. La parte civile può rivocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa sino alla sentenza. La revoca sarà notificata al pubblico ministero ed all' imputato; la parte civile non sarà soggetta ad alcuna spesa fatta dopo tale notificazione.

114. Se nell'atto di rivocazione la parte civile avrà fatta espressa riserva pei danni, potrà farne la domanda in giudizio civile: in difetto di riserva, perderà ogni diritto a tale riguardo, e non potrà più ripetere le spese che avesse fatte.

115. Se l'intervento della parte civile ha cagionato danni o spese all' imputato, la revoca di cui nell' articolo precedente non gli toglierà il diritto di ripeterli.

116. Nei reati nei quali l' azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa desistere dalla sua querela.

L' uffiziale che ha ricevuto la querela deve avvertire la parte offesa del diritto che le compete di desistere.

117. La desistenza si farà nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi uffiziali autorizzati a riceverla.

La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa, ed anco all' aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio d' appello; salva la disposizione dell' articolo 487 del codice penale.

La desistenza arresta l' azione penale, coll' obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse. L' ordinanza o la sentenza, con cui, attesa la desistenza, si dichiarerà non essere luogo a procedimento, porterà la condanna di chi ha desistito al pagamento delle dette spese.

118. Chi ha desistito da una querela non può più rinnovarla, e perde il diritto di esercitare l'azione civile quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatto espressa riserva.

119. Se i reati contemplati nell' articolo 116 sono stati commessi da più individui, la desistenza fatta in favore di uno di essi gioverà anche agli altri.

120. In qualunque stato della causa, ove i giudici riconoscano che il reato per cui si procede è del novero di quelli pei quali non si può procedere che sulla domanda della parte privata, e questa domanda non siasi fatta o la parte ne abbia

desistito, essi dichiareranno non essere luogo a procedimento.

SEZIONE III.

del modo di accertare il corpo del reato

121. Nei reati che hanno lasciate tracce permanenti, il giudice incaricato dell'istruzione dovrà accertarle coll'ispezione dei luoghi, formerà verbale di tutto ciò che può avere relazione all'esistenza ed alla natura del fatto, ed assicurerà gli oggetti che possono servire tanto a carico che a discarico dell'imputato.

122. Nell'atto della visita dei luoghi il giudice può esaminare tutte le persone che possono dare schiarimenti sopra il reato, i suoi autori, gli agenti principali ed i complici.

123. Potrà anche proibire a chicchessia di uscire dalla casa o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il verbale.

Qualunque contravventore a quest'ordine potrà essere arrestato, ed in mancanza di legittima scusa sarà condannato dal giudice che procede, sentuto il pubblico ministero, alla pena degli arresti o ad una ammenda non minore di lire dieci.

Ove il contravventore non sia stato arrestato, potrà tuttavia essere condannato alla pena sovra indicata, tanto in contraddittorio, quanto in contumacia se non comparisce dopo essere stato citato.

Nell'uno e nell'altro caso non si farà luogo ad appello od opposizione.

124. Se nell'atto della visita si troveranno armi, stromenti, od altri oggetti, che possano avere servito od essere stati destinati a commettere il reato, od apparisca esserne stati il prodotto, saranno posti sotto sequestro, egualmente che le carte ed ogni altro documento che potrà essere utile allo scoprimento della verità; ed avrà luogo quanto viene prescritto dagli articoli 145 a 149 inclusivamente.

125. Se trattasi di omicidio, o di altro caso di morte di cui sia ignota la causa, si dovrà procedere prima della inumazione alla visita con intervento di periti, ed ove sia d'uopo alla sezione del cadavere, ordinatone il dissotterramento colle dovute cautele, quando già fosse sepolto.

126. Prima di passare alla sezione del cadavere, lo si descriverà esattamente, e se ne accerterà l'identità, per mezzo di verbale, coll'esame di persone che abbiano conosciuto il defunto.

I testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

127. Se il cadavere non fosse conosciuto da alcuno, se ne descriveranno tutti i connotati o segni particolari; si descriveranno pure e si assicureranno le sue vestimenta ed ogni altro oggetto trovato sopra di lui; e se lo stato del cadavere lo permette, si farà trasportare in un luogo pubblico e frequentato, ove starà esposto almeno per ore ventiquattro all'oggetto di ottenerne il riconoscimento.

128. Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del cadavere e delle ferite, come avviene allorquando il cadavere è in istato di corruzione, vi si supplirà colle dichiarazioni di testimoni che, avendolo precedentemente veduto, ne abbiano osservate le ferite che avesse riportate.

Questi testimoni, da sentirsi con giuramento, esprimeranno in qual parte del corpo le ferite esistessero, indicheranno le armi colle quali giudicano che siano state fatte, e diranno se siano d'avviso che tali ferite abbiano cagionata la morte.

129. Nel caso che il cadavere non sia stato trovato, il giudice accerterà l'esistenza precedente della persona, il tempo dopo il quale non siasene più avuta notizia, ed il modo con cui il cadavere ha potuto essere trafugato o distrutto. Egli raccoglierà inoltre tutti i mezzi di prova atti a supplire alla verificazione del corpo del reato.

130. I periti daranno il loro giudizio sulla causa della morte, spiegando con quali mezzi e in quale tempo più o meno prossimo possa essere avvenuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima di esse, o pel concorso di cause alle medesime preesistenti, o sopravvenute, od anche estranee al fatto delittuoso.

Ove la perizia non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il giudice porrà su di esse speciali domande ai periti.

131. Se si tratterà di persona ferita o percossa, il giudice assistito da periti descriverà le ferite, lacerazioni e contusioni, e ne indicherà la località, la lunghezza, la larghezza, la profondità. Egli farà successivamente spiegare dai periti se le ferite siano o non mortali o pericolose, se siano state fatte con armi da punta o taglio o contundenti, od in altro modo. I periti specificheranno inoltre il tempo in cui presumono che le ferite sieno state fatte, e quello in cui possono essere sanabili.

Se si tratterà di malattia per causa ignota o sospetta, il giudice ne farà spiegare la natura o la causa presunta, e fra qual termine possa essere guaribile.

132. Se i periti non possono dare il loro giudizio immediatamente, dovranno darlo nel termine che la qualità delle percosse, delle ferite, o della malattia sarà per richiedere.

133. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o cresce, il perito ne darà avviso al giudice, e si procederà ad una nuova relazione. Lo stesso avrà luogo se il fatto imputato risulta accompagnato o seguito da alcuna delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 538, 539 e 544 n.° 1 e 2 del codice penale.

134. Se la persona percossa o ferita o che abbia sofferto altre violenze venisse a morire, i chirurghi o medici chiamati alla cura dovranno darne immediatamente avviso al giudice. Questi procederà coll'assistenza di essi, o di altri periti, a termini degli articoli 125 e 126, ed avrà cura di fare indicare distintamente dai periti le ferite, percosse o violenze, alle quali credono che si possa attribuire la morte, come pure ogni altra circostanza in detti articoli menzionata.

135. Quando siavi sospetto d'infanticidio, i periti dichiareranno altresì se il bambino sia nato vivo, e se fosse in istato di vivere fuori dell'alvo materno.

136. Presentandosi sospetto di venefizio, si faranno pure intervenire alla verificazione del fatto due chimici. L'analisi dei veleni potrà per altro essere fatta anche dai chimici soli, in locale a ciò specialmente adatto.

137. Se si tratta di furto o di altro reato commesso con rottura, sforzamento, o scalata, il giudice dovrà descriverne le vestigia ed i segni, e fare spiegare dai periti in qual modo, con quali stromenti o mezzi, e da qual tempo giudichino che il reato sia stato verosimilmente commesso.

138. Nelle grassazioni, estorsioni, rapine, furti, o simili reati, si dovrà inoltre verificare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate o sottratte: in difetto, si dovrà verificare se il querelante sia persona degna di fede, se avuto riguardo al suo stato abbia verosimilmente potuto ritenere presso di sè le cose rubate o sottratte, e se abbia fatto qualche doglianza o ricerca subito dopo il reato, o dopo averne avuta notizia.

139. Nei casi d'incendio appiccato, i periti enuncieranno il modo, il luogo, il tempo in cui fu appiccato, la qualità della materia incendiaria adoperata, e le circostanze per le quali si potesse prevedere un pericolo maggiore o minore per la vita di persone o per la proprietà, o il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente dilatarsi; e quando il fuoco sia realmente scoppiato, si rileverà il montare del danno derivatone.

140. In tutti i crimini o delitti mediante i quali fu cagionato un danno o pericolo ai beni in modo diverso da quelli sovramenzionati, il giudice dovrà accertare la qualità della forza od astuzia impiegata, i mezzi o stromenti adoperati, l'entità del danno recato o che si volle recare, oppure la gravità del pericolo per la proprietà, od anche per la vita, la salute e la sicurezza corporale delle persone.

141. Se il reato non ha lasciato tracce permanenti, o se queste hanno cessato di esistere, il giudice raccoglierà tutte le prove relative alla natura e circostanze del fatto: verificherà inoltre, nel secondo caso, i motivi ed i mezzi della disparizione delle tracce, e prenderà tutte le informazioni atte ad accertare il reato.

SEZIONE IV.

delle visite domiciliari e delle perquisizioni

142. Il giudice incaricato dell'istruzione, sulla istanza del pubblico ministero, od anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni sia nell'abitazione o domicilio dell'imputato, sia in qualunque altro luogo o domicilio, quando esistano gravi indizi che vi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità.

Non si potrà procedere a perquisizioni dal primo ottobre sino al trentuno marzo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, nè dal primo aprile al trenta settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera.

Questo divieto non ha luogo quando vi sia pericolo imminente nel ritardo; e si farà ciò risultare dagli atti del processo.

Le disposizioni degli articoli 123 e 124 sono comuni alle visite domiciliari ed alle perquisizioni.

143. Se l'imputato, nella cui abitazione o domicilio si fa la perquisizione è presente, od è in istato d'arresto, egli potrà assistervi, o indicare una persona per rappresentarlo.

Se la perquisizione dovrà farsi in altre case che quella dell'imputato, il giudice chiamerà ad assistervi il padrone od il guardiano, se vi si trova: in difetto, chiamerà due parenti o vicini; ed in loro mancanza potrà egualmente procedere alla perquisizione.

144. Alloraquando per meglio guarentire le operazioni della visita siasi addivenuto all'apposizione dei sigilli, il giudice prima di levarli dovrà riconoscerne l'identità e la integrità, e quindi farà lo spoglio delle carte e degli altri oggetti posti sotto sigillo, e metterà sotto sequestro quelli che giudicherà utili all'istruzione.

Le carte sequestrate saranno successivamente numerate e sottoscritte in margine di ciascun foglio dal giudice, dall'uffiziale del pubblico ministero e dal cancelliere, e poste all'uopo sotto invoglio.

Se alle carte non si potrà apporre altra scrittura, il giudice vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell'unione il suo sigillo, e descrivendone l'impronto: la detta carta sarà sottoscritta come sopra.

145. Gli oggetti sequestrati saranno presentati all'imputato, ove questi sia presente, perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione od il suo segno quando ne sieno suscettivi: in difetto, sarà ad essi unita una striscia di carta che verrà sigillata nel modo espresso nell'articolo precedente, invitando l'imputato a sottoscriverla o segnarla: se l'imputato non sa o non vuole apporre la sottoscrizione od il segno, ne sarà fatta menzione nel verbale.

146. Il giudice potrà far mettere gli oggetti sequestrati in un vaso, od in un sacco, od in una cassa, o farli chiudere in una camera, alla presenza delle persone intervenute nell'atto.

La tela o la carta inserviente d'involto, la bocca del sacco o vaso, il coperchio della cassa o la porta della camera, come anche la serratura ordinaria, saranno assicurati con strisce di carta o tela, e quindi sigillati.

Gl'intervenuti all'atto apporranno le loro sottoscrizioni sulle strisce di carta.

147. Tutti gli oggetti suddetti, dopo essere stati descritti dal cancelliere in un elenco che si unirà alle informazioni, saranno trasportati alla cancelleria se sono trasportabili; in difetto, si daranno le opportune disposizioni per assicurarne la conservazione.

Il cancelliere, se gli oggetti sono depo-

sitati nella cancelleria, e negli altri casi il depositario o custode, saranno risponsabili della loro conservazione.

148. Se alcuni dei detti oggetti possono alterarsi o corrompersi, si procederà alla perizia ed agli altri atti opportuni. Saranno quindi restituiti o venduti in conformità del titolo VII del libro II del presente codice, e si riterranno soltanto quelli che possono conservarsi e che sono necessari per l'istruzione.

Di tutto si stenderà verbale.

149. Qualora le carte od altri oggetti esistessero fuori del distretto del tribunale, l'istruttore si prevarrà della facoltà accordata dall'articolo 81.

150. Se occorresse procedere a sequestri di lettere o pieghi negli uffizi di posta, si osserveranno le particolari disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sull' amministrazione delle poste.

151. Nel caso in cui un agente della forza pubblica, un depositario, o un ritentore qualunque presentasse ad un uffiziale di polizia giudiziaria effetti, stromenti, od altri oggetti che abbiano relazione col reato, se ne formerà verbale, nel quale si descriveranno con esattezza il numero, la qualità e la forma dei detti oggetti; e quindi saranno essi depositati nella cancelleria del tribunale presso cui si fa l' istruzione, e si prenderanno all'uopo le cautele conservatorie accennate negli articoli 144, 145, 146, 147 e 148.

SEZIONE V.

delle perizie

152. In tutti i casi nei quali per la disamina di una persona o di un oggetto si richiedono speciali cognizioni od abilità, vi si procederà coll'intervento di periti, di regola in numero non minore di due.

Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l'intervento anche di un solo perito.

153. Coloro, che in un processo penale non possono sentirsi come testimoni, non possono assumersi in esso nemmeno come periti.

154. I periti saranno citati nella forma prescritta pei testimoni: e prima di cominciare le loro operazioni presteranno giuramento nella forma prescritta dagli articoli 298 e 299.

In difetto di prestazione di giuramento la perizia è nulla.

155. Il giudice farà ai periti quelle domande che crederà del caso, e loro darà, ove occorra, le direzioni convenienti o per iscritto o verbalmente; e ne sarà fatta menzione.

I periti faranno quindi tutte le operazioni e gli sperimenti che la loro professione od arte suggerisce, indicando i fatti e le circostanze sulle quali avranno fondato il loro giudizio.

Ove siano intervenuti due periti, e questi siano discordi, il giudice ne chiamerà sul luogo uno o più in numero dispari. Le operazioni saranno rinnovate in presenza di questi ultimi: se le operazioni non si possono ripetere, ne sarà loro comunicato il risultato dai primi periti: e, dopo gli scambievoli rischiarimenti, emetteranno tutti il loro giudizio motivato.

156. Le persone e gli oggetti sui quali cade l' ispezione saranno visitati dai periti in presenza del giudice, tranne i casi in cui, per riguardi di moralità e di decenza, questi stimasse opportuno di ritirarsi. In tali casi si provvederà acciò sia guarentita la credibilità delle operazioni da farsi dai periti, e si accorderà loro un termine a presentare la relazione.

D' ogni cosa sarà fatta menzione nel verbale.

157. Ogni relazione si farà verbalmente o per iscritto: se verbale, sarà immediatamente ridotta in iscritto nel modo indicato dall'articolo 85.

Nei casi suddetti si osserveranno le disposizioni degli articoli 86 e seguenti del capo V, titolo II del presente libro.

Le carte o scritture, che avranno fatto l'oggetto della perizia, saranno inoltre sottoscritte o sottosegnate dai periti, e vidimate dal giudice.

158. Il giudice potrà nel corso dell'istruzione richiedere dai periti ulteriori schiarimenti sulla loro relazione, e sopra tutto ciò che egli crederà utile a maggiore dilucidazione della loro opinione.

159. I periti che ricuseranno, senza giusti motivi, di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio, incorreranno nelle pene portate dall' articolo 307 del codice penale. Il giudice stenderà verbale del rifiuto, e lo comunicherà al procuratore del Re per quelle istanze che giudicherà convenienti.

SEZIONE VI.

dell' esame dei testimoni

§ I.

regole generali

160. Il giudice incaricato dell' istruzione esaminerà le persone che saranno state indicate dal denunciante, dal querelante, dal pubblico ministero, od altrimenti, come informate del fatto per cui si procede.

Se qualche testimone espressamente indicato al giudice non sarà stato sentito, se ne enuncierà il motivo.

161. Il giudice dovrà ricercare le prove tanto a carico che a discarico.

Il numero dei testimoni sì a carico che a discarico non è limitato; ma si esamineranno soltanto quelli che possono essere necessari per accertare il reato, i suoi autori, gli agenti principali ed i complici, e le relative circostanze.

162. Niuno può ricusarsi di deporre avanti il giudice istruttore, ad eccezione di coloro che ai termini del presente codice non possono essere chiamati nè obbligati a deporre nel pubblico dibattimento; questi, ove siano citati, verranno avvertiti della facoltà loro spettante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

§ II.

del modo di citare i testimoni

163. I testimoni saranno citati con cedola avanti il giudice incaricato dell'istruzione.

La cedola indicherà:

Il giudice avanti il quale il testimone dee presentarsi;

Il nome, cognome, la residenza o il domicilio, o la dimora del testimone;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione;

La pena che si incorre per difetto di comparizione;

La cedola sarà sottoscritta dal giudice che l'ha rilasciata e dal cancelliere.

164. La cedola sarà intimata, a richiesta del pubblico ministero, da un usciere il quale dovrà farne tante copie quanti sono i testimoni da citarsi.

In ciascuna di dette copie sarà indicato un solo testimone.

La cedola sarà consegnata al testimone in persona; quando non si possa consegnare alla persona, sarà consegnata alla sua residenza; se la residenza non sia conosciuta, si consegnerà al suo domicilio, e, in difetto, alla sua dimora. Se l'usciere non trova nella residenza o nel domicilio o nella dimora nè il testimone, nè alcuno dei suoi congiunti o domestici, egli la consegnerà ad uno dei suoi vicini, ed in loro mancanza, od in caso di rifiuto, al sindaco del comune od a chi ne fa le veci, il quale apporrà il *visto* all'originale. L'usciere indicherà nella copia della cedola la persona a cui fu quella consegnata ed il giorno in cui la citazione è seguita, ed apporrà la sua sottoscrizione appiè del certificato che ne sarà steso.

165. Eseguita la citazione, l'usciere ne stenderà l'atto appiè della cedola originale od in foglio a parte nel modo che segue:

1.° Designerà i testimoni, ed indicherà in qual modo sieno stati citati;

2.° Quanto ai testimoni che non sono stati citati personalmente, indicherà se trovansi nel comune od altrove; in quest'ultimo caso si farà rilasciare dal sindaco, o da chi ne fa le veci, un'attestazione che indichi la dimora dei testimoni, o dichiari che il luogo ne è ignoto;

3.° In caso di morte di alcuno dei testimoni, dovrà farsene rilasciare attestazione dal sindaco;

4.° Sottoscriverà la relazione ed unirà alla medesima le attestazioni suddette.

Egli formerà un solo atto di tutte le citazioni eseguite nello stesso giorno.

166. La cedola originale di citazione, la relazione, e le carte accennate nell'articolo precedente saranno unite al processo.

167. I testimoni che si trovano nel luogo ove si fa l'istruzione, potranno essere chiamati a deporre anche mediante avviso del giudice e senza le formalità della citazione.

168. I testimoni presentati dal denunciante, dal pubblico ministero, e dalla parte civile, saranno sentiti anche non citati, come altresì quelli che sono comparsi volontariamente.

Tanto in questo caso, come in quello preveduto nell'articolo precedente, sarà fatta menzione nel verbale d'esame del motivo della non seguita citazione.

169. Ogni qual volta risulterà, per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimone si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il giudice si trasporterà alla sua dimora per ricevere la sua deposizione, a meno che egli preferisca di delegare o richiedere in conformità dell'articolo 81.

170. Dovendosi esaminare un testimone sottoposto a processo, o condannato per un crimine o delitto, gli sarà offerto, ove ne sia il caso, un salvocondotto nella cedola stessa di citazione.

Il salvocondotto sarà accordato dalla corte o dal tribunale che ha conosciuto od a cui spetta di conoscere del detto reato; salvo il disposto dell'articolo 296.

Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti, gli verrà accordato un salvocondotto dall'istruttore.

Ogni salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo egli non potrà essere arrestato; e, ove lo si ravvisi conveniente, fisserà pure la strada che avrà da percorrere.

In tutti i casi sarà sentito il pubblico ministero.

§ III.

del modo di esaminare i testimoni

171. I testimoni saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro; e prima del loro esame presenteranno, qualora siano stati citati, la copia della cedola che loro sarà stata consegnata.

172. Fuori dei casi previsti negli articoli 126, 128, 175 e 242, i testimoni saranno sentiti senza giuramento.

In tutti i casi, prima di ricevere le loro deposizioni, il giudice istruttore rammenterà loro l'obbligo che hanno e come uomini e come cittadini di dire tutta la verità, e non altro che la verità, sui fatti che sono chiamati a deporre; e rammenterà pure le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti dagli articoli 365, 366, 369, 373 del codice penale.

Indi li interrogherà sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se sieno parenti, affini ed in quale grado, o se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

173. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro permesso di leggere alcuna risposta in iscritto.

Potranno tuttavia far uso di note e memorie, giusta l'articolo 304.

Le deposizioni saranno distese, il più che sia possibile, colle stesse espressioni da essi usate, e ciò particolarmente quando riferi-

scono discorsi tenuti dall'imputato o da altre persone.

174. Se la deposizione è relativa ad un fatto che abbia lasciate tracce permanenti, il testimone potrà essere condotto sul luogo, ove darà quelle spiegazioni che saranno del caso.

175. Se la deposizione riguarda un oggetto posto sotto sequestro, si farà riconoscere dal testimone; il quale dovrà apporre la sua sottoscrizione od il segno sopra l'oggetto stesso, ove ne sia suscettivo.

I testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

§ IV.

dei testimoni renitenti, falsi o reticenti.

176. Qualunque testimone legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto dal giudice istruttore, il quale a tal fine senz'altra formalità nè termine, e senz' appello pronuncierà un' ammenda che non eccederà venti lire, e potrà ordinare la comparizione del testimone col mezzo della forza pubblica.

177. Il testimone, condannato come sopra all' ammenda, che giustificherà avanti il giudice istruttore di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà assolto dall' ammenda dallo stesso istruttore.

178. Se il giudice trasferitosi alla dimora del testimone, nel caso preveduto dall'articolo 169, riconosce che questi non era nell' impossibilità di comparire in seguito a citazione che gli sia stata intimata, potrà rilasciare contro di lui mandato d' arresto per sottoporlo ad esame nel luogo solito dell' istruzione.

Egli potrà altresì, secondo i casi, condannarlo ad un' ammenda, come è detto nell' articolo 176.

Queste pene saranno pronunciate nelle forme prescritte dallo stesso articolo; salve le altre pene stabilite dagli articoli 306 e 360 del codice penale.

179. Se il testimone citato e comparso ricusa di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato, il giudice lo avvertirà delle pene stabilite nell' articolo 370 del codice penale. Se l'avvertimento rimane inefficace, il giudice stenderà verbale, e potrà procedere contro di esso ai termini di legge.

Se dai risultamenti della istruzione la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nella sua deposizione occulta la verità sopra un fatto di cui consta dall'istruzione aver egli conoscenza, il giudice lo avvertirà di nuovo delle pene stabilite dagli articoli 365, 366, 369 e 373 del codice penale; e se l' avvertimento rimane inefficace, ultimato il processo in cui il testimone si è reso colpevole di falsità o di reticenza, procederà contro di esso nei modi di legge.

SEZIONE VII.

dei mandati di comparizione e di cattura

180. Il mandato di *comparizione* è l'atto con cui si ordina all' imputato di presentarsi avanti il giudice incaricato dell'istruzione, per essere interrogato sull' imputazione ascrittagli.

181. Il mandato di *cattura* è l' atto che ordina di procedere all' arresto dell' imputato, e di farlo tradurre nelle carceri per essere interrogato dal giudice come sopra, o perchè il corso dell' istruzione rende necessaria la sua detenzione.

182. Se si tratta di delitti punibili con pena minore del carcere in via principale, o con pena del carcere non maggiore di tre mesi, ovvero di crimini punibili con la sola pena della interdizione dai pubblici uffizi, il giudice rilascerà mandato di comparizione. Se però trattisi delle persone indicate nell' articolo 206, ed il delitto importi la pena del carcere, il giudice potrà anche rilasciare mandato di cattura.

Negli altri reati, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura; ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura dopo avere interrogato l' imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l' imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell' articolo 206, il giudice rilascerà mandato di cattura.

Rilascerà parimente mandato di cattura contro l' imputato di crimine che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

183. Se l'imputato contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione sarà convertito in quello di cattura.

184. Il giudice che rilasci soltanto mandato di comparizione contro un imputato di crimine, può contemporaneamente, o nell' ulterior seguito dell' istruzione, ordinare, ove le circostanze lo esigano, che lo imputato si tenga lontano da un determinato luogo, sotto pena della conversione del mandato di comparizione in mandato di cattura.

185. Nel corso dell' istruzione potrà il giudice istruttore, sulle conclusioni conformi del pubblico ministero, rivocare il mandato di cattura da lui rilasciato, e non ancora eseguito; coll'obbligo all' imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso.

L'ordinanza di rivocazione non si potrà impugnare col mezzo dell' opposizione.

186. La sola querela o denuncia non autorizza il giudice a rilasciare il mandato di cattura, a meno che siavi sospetto di fuga dell' imputato, o si tratti di denuncia uffiziale accompagnata da verbali o da altri

documenti che somministrino bastevoli indizi di reità; senza pregiudizio inoltre delle disposizioni degli articoli 64 e 66.

In questi casi il giudice stenderà un verbale in cui enuncierà i motivi del mandato.

187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza che precedano le conclusioni del pubblico ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

188. Il mandato di comparizione dovrà enunciare il nome e cognome dell'imputato, il soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, l'età, la professione, la residenza o il domicilio o la dimora, se sono noti, e, in difetto, dovrà indicare i connotati propri a farlo conoscere.

Il mandato di comparizione indicherà inoltre il luogo, il giorno e l'ora in cui l'imputato dovrà comparire per essere sentito.

Il termine per comparire non sarà minore di giorni tre, oltre ad un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il mandato sarà datato e sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, e munito del sigillo del tribunale ove si fa l'istruzione.

189. Il mandato di comparizione sarà notificato all'imputato in persona; quando non si possa notificare alla persona, si notificherà alla sua residenza; se questa non sia conosciuta, sarà notificato al suo domicilio, o, in difetto di domicilio fisso, alla sua dimora.

Se l'usciere trova l'imputato, gli consegnerà copia del mandato: se non lo trova, la consegnerà nella residenza, nel domicilio o nella dimora come sopra, ad uno dei suoi congiunti o domestici: egli indicherà sulla copia la persona a cui l'avrà consegnata, ed il giorno della notificazione; e sottoscriverà la relazione che ne sarà distesa.

Se l'usciere non trova alcuna delle persone sopra indicate, consegnerà la copia del mandato al pretore od al sindaco del luogo, od a chi ne fa le veci, il quale avrà cura, ove sia possibile, di farla pervenire all'imputato.

190. Eseguita la notificazione, l'usciere ne stenderà relazione in conformità dell'articolo 165; e se non abbia trovato l'imputato, presenterà la relazione al pretore od al sindaco del luogo, od a chi ne fa le veci, il quale dovrà apporvi il suo *visto*.

191. Se il mandato di comparizione è stato rilasciato contro un imputato che non abbia residenza, nè domicilio, nè dimora certa nello Stato, o che ne sia assente, o non vi abbia mai abitato, la notificazione si farà mediante affissione di una copia alla porta del tribunale ove si fa l'istruzione.

192. Il mandato di cattura sarà rilasciato con le forme indicate nella prima e nell'ultima parte dell'articolo 188. Esso conterrà inoltre la enunciazione sommaria del fatto, del titolo del reato, e dell'articolo di legge relativo allo stesso.

Il mandato di cattura sarà eseguito dalla forza pubblica: se l'imputato viene arrestato, gli è rimessa dalla forza pubblica che ha proceduto all'arresto copia del mandato; non riuscendo l'arresto, l'incaricato dell'esecuzione del mandato formerà verbale d'inutile ricerca, al quale farà apporre il *visto* dal pretore o dal sindaco.

193. I mandati di comparizone colle relazioni di notificazione, ed i verbali d'arresto o di inutile ricerca, saranno tosto trasmessi all'autorità che ha rilasciati i mandati.

194. I mandati di comparizione e di cattura sono esecutorii in tutto lo Stato.

I mandati di cattura non potranno però, salvi i casi preveduti dalla legge, eseguirsi di notte tempo, a senso del 1.° alinea dell'articolo 142, in veruna abitazione particolare senza un'autorizzazione speciale per iscritto dell'istruttore che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del pretore o del delegato od applicato di pubblica sicurezza, o del sindaco o di chi ne fa le veci: in caso contrario si farà solamente circondare dalla forza pubblica l'abitazione dove si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prenderanno altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga.

195. La persona arrestata sarà tradotta avanti l'autorità che ha rilasciato il mandato: se questa riconosce che la persona arrestata non è quella contro cui fu rilasciato il mandato, la farà rimettere in libertà, redigendone verbale.

Se l'arresto è seguito fuori del distretto di residenza dell'autorità che rilasciò il mandato di cattura, l'arrestato, ove lo richieda, sarà tradotto innanzi al pretore del luogo in cui l'arresto venne eseguito: questi verificherà l'identità della persona, ed apporrà il *visto* al mandato di cattura; ed ove fosse provato che la persona arrestata non è quella indicata nel mandato, il giudice ordinerà che sia rimessa in libertà, e ne stenderà verbale.

Se la persona arrestata fuori del distretto di residenza dell'autorità, che rilasciò il mandato di cattura, pretendesse essere questo irregolare per mancanza di formalità essenziali, sarà tradotta, come sopra, innanzi al pretore, il quale la farà custodire e ne informerà tosto l'autorità suddetta per quei provvedimenti che saranno del caso.

Qualora la persona arrestata allegasse un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sulla medesima siensi rinvenuti effetti, carte od istromenti atti a farla presumere autrice, agente principale o complice del reato, il pretore assumerà informazioni, e, se l'allegazione d'*alibi* apparisce fondata, stenderà verbale che trasmetterà senza ritardo all'autorità sopradetta per gli ulteriori provvedimenti; continuata intanto la custodia dell'arrestato.

196. Se l'imputato contro cui fu rilasciato mandato di cattura è ammalato, l'istruttore si trasporterà nel luogo ove egli

si trova, coll' assistenza di un medico o chirurgo, per riconoscere se lo stato dell'imputato permetta o non di farlo tradurre nelle carceri. In caso affermativo, l'istruttore ne farà eseguire la traduzione colle cautele convenienti per non recare danno alla di lui salute. In caso contrario, dopo averlo interrogato, lo farà porre sotto custodia, e, tosto che il di lui stato lo permetterà, lo farà tradurre nelle carceri.

Il giudice istruttore potrà tuttavia commettere o richiedere a tal effetto il pretore del luogo dove si trova l'imputato infermo.

SEZIONE VIII.

della conferma e della rivocazione dei mandati di cattura

197. Il giudice istruttore, entro ventiquattr'ore dacchè avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, comunicherà gli atti, i verbali od i rapporti pervenutigli al pubblico ministero. Se al giungere della notizia dell'arresto l'istruttore non si trova nel luogo dove ha sede il tribunale a cui appartiene, tale comunicazione seguirà entro ventiquattr' ore dal suo ritorno alla sede del tribunale.

Il pubblico ministero nei due giorni successivi darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto e farà le occorrenti istanze perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria scarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

Se i rapporti verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del pubblico ministero, entro le ventiquattr'ore riferirà l'affare alla camera di consiglio.

Il rapporto alla camera di consiglio non avrà luogo allorchè il procuratore del Re nel termine sopra stabilito abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2.° alinea dell'articolo 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

198. La camera di consiglio sarà composta di due giudici del tribunale correzionale designati, al principio d'ogni anno, dal primo presidente della corte d'appello, e del giudice istruttore. Ove il tribunale sia diviso in più sezioni, il primo presidente dovrà designare i due giudici della camera di consiglio fra quelli che appartengono alla sezione alla quale appartiene l'istruttore.

Se il presidente o vice-presidente del tribunale sia tra i membri della camera di consiglio, ne avrà la presidenza; in caso contrario presiederà il giudice più anziano.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento dei giudici designati dal primo presidente, il presidente del tribunale vi provvederà secondo le norme stabilite dalla legge sopra l'ordinamento giudiziario.

199. La camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del pubblico ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il pubblico ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione prestata.

Non potrà tuttavia la camera di consiglio ordinare la temporaria scarcerazione dell'imputato, quando riconosca che egli sia nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'articolo 206 e che il reato ascrittogli sia punibile con pena non minore del carcere.

Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancor non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine gli atti saranno nuovamente comunicati al pubblico ministero il quale darà, entro le 24 ore, le sue conclusioni.

La camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti, i rapporti od i verbali già pervenuti e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare qual sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

200. Se la camera di consiglio avrà ordinato che l'imputato rimanga in istato di arresto, il giudice istruttore dovrà, almeno ogni due mesi, e previe conclusioni del procuratore del Re, riferirle i risultamenti dell'istruzione da lui proseguita. La camera di consiglio potrà, secondo le circostanze, ordinare che prosegua lo stato d'arresto, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente scarcerato secondo le norme prescritte dall'articolo precedente, salvo il disposto del 3.° alinea dell'articolo stesso. Se riconosce che l'istruzione è compiuta, provvederà giusta quanto è prescritto nella prima parte del citato articolo 199.

Se la camera di consiglio avrà ordinata la provvisoria scarcerazione dell'imputato per difetto di prove od indizi sufficienti giusta l'articolo 199, il giudice istruttore non potrà più rilasciare contro di lui altro mandato di cattura per lo stesso reato, salvo il caso previsto dall'articolo 224. Egli potrà però nell'ulterior corso dell'istruzione, semprechè lo ravvisi opportuno, previe conclusioni del procuratore del Re, nuovamente riferirne alla camera di consiglio la quale, secondo i maggiori risultamenti ottenuti, rilascerà nuovo mandato di cattura, ovvero ordinerà che l'imputato continui a rimanere in istato di libertà provvisoria.

Se nel corso dell'istruzione il procuratore del Re richieda nuovo mandato di cattura, o faccia instanza pel rapporto alla camera di consiglio, il giudice istruttore dovrà, entro 24 ore successive alle requisitorie, riferirne alla camera di consiglio, la quale provvederà giusta l'alinea precedente.

201. Il procuratore del Re avrà diritto di assistere al rapporto del giudice istruttore alla camera di consiglio e dare a questa chiarimenti sulle requisitorie scritte; egli ed il cancelliere non assisteranno alla votazione.

La parte civile e l'imputato non saranno intesi dalla camera di consiglio; potranno soltanto presentare memorie scritte, senzachè però la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun modo sospendere il di lei giudizio.

L'ordinanza della camera di consiglio sarà sempre motivata.

202. Qualora la camera di consiglio abbia, contro le conclusioni del pubblico ministero, ordinata la scarcerazione provvisoria dell'imputato, ovvero abbia, giusta il 1.° alinea dell'articolo 200, contro le stesse conclusioni, ordinato che l'imputato continui a rimanere in istato di libertà provvisoria, il procuratore del Re potrà produrre opposizione alla sezione di accusa.

Potrà parimente il procuratore del Re fare opposizione quando egli abbia conchiuso per la scarcerazione dell'imputato mediante una determinata cauzione, e la camera di consiglio lo abbia dispensato dalla cauzione o gli abbia imposto una cauzione minore.

Durante il termine dell'opposizione l'imputato non può essere posto in libertà, salvo che il procuratore del Re vi acconsenta.

L'opposizione si farà nel termine e secondo le forme prescritte dall'articolo 261; non avrà però luogo la notificazione ivi prescritta. Gli atti saranno fra tre giorni trasmessi al procuratore generale, e sulla relazione di questi, la sezione d'accusa pronunzierà, al più tardi, entro cinque giorni dal ricevimento degli atti.

203. Contro l'ordinanza pronunziata ai termini della presente sezione non è ammessa l'opposizione dell'imputato, neppure per quanto riguarda l'ammontare della cauzione impostagli, salvo, nel caso in cui egli abbia fatta dimanda della libertà provvisoria, il disposto nella sezione IX.

L'ordinanza con cui si pronunzia la conferma del mandato di cattura o la rivocazione del medesimo per inufficienza di prove, sarà sempre distinta da quella con cui, avuto unicamente riguardo al titolo del reato ed alla qualità della persona, si provvede sulla dimanda della libertà provvisoria ai termini della sezione IX sopracitata.

204. Ove venga, giusta gli articoli precedenti, ordinata la temporaria scarcerazione dell'imputato, prima d'essere messo in libertà, egli dovrà assumere innanzi al giudice istruttore gli obblighi impostigli; e qualora non gli sia stato designato un luogo speciale per fissarvi l'abitazione ai termini dell'articolo 199, dovrà eleggere domicilio nel luogo dove si fa l'istruzione, e per le citazioni e le notificazioni che occorressero. L'atto sarà ricevuto dal cancelliere del tribunale col *visto* del pubblico ministero.

Se alla libertà provvisoria sia stato aggiunto l'obbligo della cauzione, l'imputato non sarà rilasciato finchè non l'abbia presentata nei modi prescritti nella sezione IX.

Insorgendo dubbi sulla idoneità della cauzione, la camera di consiglio pronunzierà ordinanza motivata, sentito il pubblico ministero. Contro questa ordinanza potranno fare opposizione il pubblico ministero e l'imputato nei modi e termini stabiliti dall'articolo 215, e pronunzierà sull'opposizione la sezione di accusa giusta l'articolo 216.

Saranno pure applicabili all'imputato provvisoriamente scarcerato con o senza cauzione le disposizioni degli articoli 224 e seguenti della sezione IX.

SEZIONE IX.

della libertà provvisoria

205. Se il reato pel quale fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine punibile con una delle pene indicate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del codice penale, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto.

Dovrà parimente essere accordata la libertà provvisoria, mediante cauzione, se si tratti di reati pei quali, ai termini dell'articolo 440, siasi dalla sezione d'accusa ordinato il rinvio della causa al tribunale correzionale.

Se si tratti di reato punibile con la sola pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, o con pena del carcere non maggiore di tre mesi, od altra pena inferiore, l'imputato sarà messo in libertà provvisoria senza cau-

zione, fattogli semplicemente obbligo di presentarsi sempre che ne venga richiesto.

Nei crimini punibili con la reclusione o la relegazione, se l'imputato contro cui non siasi spedito o eseguito mandato di cattura, e che non si trovi altrimenti detenuto, si presenti al tribunale, si dovrà sulla di lui dimanda accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione. Qualora, prima della spontanea presentazione, egli sia stato arrestato, potrà essergli accordata, sulla di lui dimanda, la libertà provvisoria mediante idonea cauzione.

Nei crimini può l'ammissione della dimanda per la libertà provvisoria fatta dall'imputato già detenuto essere sospesa fino al compimento degli atti di interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere.

206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del codice penale e i già condannati a pene criminali.

Non possono parimente essere in nessun caso posti in libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 del codice penale, salvo che la sezione d'accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale ai termini dell'articolo 440, o si tratti di minori d' anni diciotto imputati di furto e non recidivi.

207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prove, ai termini della sezione VIII del presente capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria, e sulla di lui domanda si provvede, giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione, salvo il disposto dal 2.° alinea dell' articolo 205.

208. Se si tratti di crimini punibili con la interdizione dai pubblici uffizi sola o congiunta con pena correzionale, o di crimini rinviati dalla sezione d'accusa al giudizio del tribunale correzionale ai termini dell' articolo 440, e se si tratti di delitti, si fa luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa.

Nei crimini che importano le pene della reclusione o della relegazione, non si può più far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l' accusa.

209. Durante l' istruzione, il provvedere sulla domanda dell' imputato spetta rispettivamente alla camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore od alla sezione d'accusa. Compiuta l' istruzione con ordinanza o sentenza di rinvio, appartiene rispettivamente al tribunale od alla corte nella sezione degli appelli correzionali.

210. La domanda della libertà provvisoria sarà presentata con ricorso sottoscritto da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la corte.

211. Il ricorso sarà comunicato al pubblico ministero, il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sul montare della cauzione.

212. La cauzione ha per oggetto di assicurare che l' imputato si presenterà a tutti gli atti del processo e per la esecuzione della sentenza tosto che gli sarà ordinato o ne verrà richiesto. La camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la corte statuiranno con ordinanza motivata sopra la domanda; e determineranno la somma della cauzione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell' imputato ed alla natura e qualità del reato.

213. Nell' accordare la libertà provvisoria la camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale, o la corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l' istruzione, o, se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della corte di appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

214. I poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

215. Se l'ordinanza della camera di consiglio o del tribunale rigetta la domanda dell' imputato, ovvero determina la cauzione in una somma ch'egli ravvisi eccessiva, potrà rispettivamente farvi opposizione od appellarne mediante dichiarazione da farsi alla cancelleria del tribunale nel termine di ventiquattr'ore dalla notificazione che d'ordine del procuratore del Re ne sarà fatta all'avvocato o procuratore che ha sottoscritto il ricorso, ed all' imputato se è detenuto.

Se l'ordinanza con cui si accorda la libertà provvisoria, prescrive che la cauzione venga accresciuta ai termini dell'articolo 207, l' imputato può fare opposizione contro la sola disposizione relativa a tale aumento.

Il pubblico ministero potrà fare opposizione od appellare entro le ventiquattr'ore dalla data dell' ordinanza di cui il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente notizia, se questa, contro le sue conclusioni, ha ammesso la domanda dell'imputato o lo ha dispensato dall' obbligo della cauzione, ovvero gli ha imposto la cauzione in una somma minore di quella dal pubblico ministero richiesta.

Gli atti e una copia dell'ordinanza saranno trasmessi senza ritardo dal cancelliere del tribunale alla cancelleria della corte, alla quale l'opponente od appellante potrà presentare semplici memorie a sostegno dell' opposizione o dell' appello.

216. L' opposizione all' ordinanza della camera di consiglio è portata alla corte nella sezione d' accusa : l' appello dall' ordinanza del tribunale è portato alla corte nella sezione degli appelli correzionali.

La sezione d'accusa pronunzierà senza ritardo sul rapporto del procuratore generale. La sezione degli appelli correzionali pronunzierà pure senza ritardo sul rapporto del consigliere delegato, sentito il pubblico ministero.

217. L'imputato a cui fu accordata la libertà provvisoria non può essere rilasciato finchè non abbia presentata la cauzione nella somma che venne determinata. La cauzione può essere presentata da un terzo per l'imputato, o da lui medesimo.

La cauzione si darà o mediante deposito, nella cassa dei depositi e prestiti, di denaro o di effetti del debito pubblico al portatore, od anche di cedole nominative munite del regolare trapasso, gli uni e le altre calcolate al valore di borsa; o mediante ipoteca sopra beni stabili, il cui valore sorpassi di un terzo in fondo libero il montare della cauzione; o mediante ipoteca di rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

218. I documenti della cauzione debbono essere depositati nella cancelleria.

Insorgendo dubbi sull'idoneità della cauzione, la camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale, o la corte, che ne hanno determinato il montare, pronunzieranno ordinanza motivata, dopo sentito il pubblico ministero.

L'ordinanza della camera di consiglio o del tribunale sull'idoneità della cauzione è soggetta ad opposizione od appello nei modi e termini stabiliti dagli articoli 215 e 216.

219. Il fideiussore farà avanti il giudice istruttore od avanti il relatore od il giudice delegato, secondochè la cauzione è stata ammessa dalla camera di consiglio, dal tribunale o dalla corte, la sua dichiarazione con la quale si obbliga di presentare l'imputato, come è detto nell'articolo 205, e, in difetto, di pagare la cauzione.

L'imputato ammesso a far cauzione a sè medesimo dichiarerà nelle stesse forme di presentarsi ai termini del citato articolo 205, e, in difetto, di pagare la cauzione. L'imputato assumerà inoltre gli obblighi impostigli giusta l'articolo 213.

L'atto sarà disteso dal cancelliere del tribunale o della corte, col *visto* del pubblico ministero.

220. Il denaro, le cedole e gli altri effetti del debito pubblico, depositati come si è detto di sopra, saranno soggetti a privilegio per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal fideiussore.

221. Se la cauzione è data sopra beni stabili, il pubblico ministero e la parte civile potranno prendere iscrizione ipotecaria, anche prima della sentenza definitiva.

L'iscrizione presa dall'uno o dall'altra gioverà ad amendue.

222. L'imputato ed il fideiussore dovranno, nello stesso atto di cauzione o per atto separato da riceversi nella cancelleria, eleggere domicilio nel luogo dove si fa l'istruzione, quando non vi dimorino, per le citazioni e notificazioni che occorressero.

Non è però tenuto a fare tale elezione di domicilio l'imputato a cui sia stato imposto l'obbligo di fissare l'abitazione in un designato comune giusta l'articolo 213.

Le citazioni e le notificazioni che si facessero all'imputato debbono pure farsi al fideiussore.

223. Seguiti gli atti di cauzione e di elezione di domicilio, l'imputato, se trovasi in arresto, sarà immediatamente posto in libertà con ordinanza del giudice istruttore, del relatore o del giudice delegato, ed il mandato di cattura, che si fosse rilasciato, sarà subito rivocato.

224. Se l'imputato non si presenta in seguito alla citazione od intimazione fattagli, sarà arrestato in forza di un mandato rilasciato dal giudice istruttore, dal relatore o dal giudice delegato, il quale pronunzierà ad un tempo ordinanza pel pagamento della cauzione, e se l'imputato è stato dispensato dalla cauzione, lo condannerà al pagamento di una multa estendibile a lire cinquecento, col carcere sussidiario ai termini del codice penale. Questa ordinanza sarà notificata all'imputato ed al fideiussore.

225. Se l'imputato si presenta, od è arrestato entro il termine di giorni cinque dalla notificazione fattagli della ordinanza accennata nell'articolo 224, e prova ad un tempo d'essere stato legittimamente impedito di comparire e di obbedire alla intimazione, la camera di consiglio, il tribunale o la corte da cui fu ammessa la cauzione, assunte, ove sia d'uopo e senza formalità d'atti, quelle maggiori informazioni che ravvisi necessarie, previe conclusioni del pubblico ministero, rivocherà con ordinanza motivata quella con cui fu prescritto il pagamento della cauzione, od inflitta la multa. Se poi lo stato della causa lo permette, dichiarerà che l'imputato continua a godere della libertà provvisoria, rivocando il mandato di cattura od ordinando il rilascio dell'imputato se fu già arrestato.

Se entro il detto termine di giorni cinque l'imputato non si presenta o non è arrestato, di l'ordinanza pagamento della cauzione o di condanna alla multa diviene di pien diritto irrevocabile. Se l'imputato si presenta entro cinque giorni, ma non fornisce le prove sovraindicate, o dalle sommarie informazioni assunte non risultano fondate le di lui giustificazioni, la camera di consiglio, il tribunale o la corte, udite le conclusioni del pubblico ministero, e con ordinanza motivata, confermerà la precedente, riducendo però, ove paresse eccessiva, la multa inflitta giusta l'articolo 224 all'imputato che non ha dato cauzione.

Le ordinanze menzionate nel presente articolo non possono essere impugnate col mezzo dell'opposizione o dell'appello.

226. Se risulta da verbali di uffiziali di polizia giudiziaria, da rapporti o da sommarie informazioni che l'imputato abbia trasgredito gli ordini impostigli ai termini dell'articolo 213, si osserverà pure il disposto dagli articoli 224 e 225. Non verrà però dal giudice istruttore, dal relatore o dal giudice delegato rilasciato mandato di cattura, se non dopo che l'ordinanza di pagamento della cauzione, o di condanna alla multa, sia divenuta irrevocabile per non essersi l'imputato presentato nei cinque giorni giusta l'articolo 225. Se si è presentato nei cinque giorni, ma non ha prodotto mezzi legittimi di difesa, la camera di consiglio, il tribunale o la corte rilascerà mandato di cattura nell'atto in cui conferma l'ordinanza di

pagamento della cauzione o di condanna alla multa.

227. L'imputato, contro cui viene rilasciato mandato di cattura ai termini degli articoli 224 e 226, non sarà più nella stessa causa ammesso alla libertà provvisoria, salvo che ne ottenga la rivocazione giusta l'articolo 225.

228. Se l'imputato ha obbedito agli ordini impostigli giusta l'articolo 213, è comparso in tutti gli atti del processo, e nel caso di condanna ad una delle pene corporali stabilite nei quattro primi numeri dell'articolo 26 del codice penale, si presenta per l'esecuzione della sentenza, entro cinque giorni dall'intimazione che gliene sarà fatta, od entro quindici giorni dall'ingiunzione di cui nell'articolo 778 del presente codice, e se, trattandosi di crimine, si è costituito in carcere nel termine prescritto dall'articolo 439, la cauzione, ove sia stata data da un fideiussore, sarà a lui restituita, ed ove sia stata data dall'imputato, gli sarà pure restituita, salvochè fosse già emanata contro di lui sentenza di condanna, nel qual caso la cauzione potrà essere ritenuta pel pagamento delle multe od ammende, delle spese e dei danni nascenti dal reato.

229. Se l'imputato ha trasgredito gli ordini impostigli o non si è presentato o costituito in carcere giusta l'articolo precedente, la cauzione viene devoluta allo Stato a titolo di multa, senza distinzione se colla ordinanza o sentenza definitiva siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, o l'imputato sia stato assoluto ovvero condannato.

Non pertanto, se per la insolvibilità dell'imputato non si potrà, in caso di condanna, da lui ottenere il pagamento delle spese e dei danni, sulla somma della cauzione si pagheranno nell'ordine seguente:

1.° Le spese relative alla cura della parte offesa, comprese quelle degli alimenti somministrati durante la malattia;

2.° Le spese per la difesa;

3.° Le spese anticipate dall'erario ed i diritti dovuti ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli uffiziali ad esso addetti;

4.° I danni e le spese dovute alla parte civile;

5.° Le multe e le ammende incorse.

230. L'offeso e la parte civile non potranno ottenere dall'erario il rimborso delle spese e dei danni sulla cauzione, ai termini del capoverso dell'articolo 229, salvo che ne facciano domanda entro l'anno dal giorno in cui la condanna divenne irrevocabile, e dimostrino l'insolvibilità del condannato.

In tutti i casi la distribuzione prescritta dal capoverso sopraccitato avrà luogo senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dello Stato di ottenere dall'imputato, qualora divenisse solvibile, il pagamento delle somme di cui rimanesse ancora debitore.

SEZIONE X.

degli interrogatorii dell'imputato, delle ricognizioni e dei confronti

§ I.

degli interrogatorii

231. Qualunque imputato arrestato in forza di mandato di cattura, o che si presenterà avanti il giudice istruttore, sia volontariamente, sia in seguito a mandato di comparizione, sarà interrogato immediatamente, o nelle ventiquattr'ore al più tardi, almeno sul suo nome, cognome, soprannome, sul nome del padre, sull'età, patria, professione, sul possesso di beni, e se egli sia celibe, maritato o vedovo, se abbia prole, se sia militare, se sappia leggere e scrivere, e se sia stato altre volte detenuto o processato · e sarà parimente interrogato sopra i motivi dell'arresto o della comparizione.

Questo interrogatorio sarà preceduto dalla descrizione della persona con indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere.

Se l'interrogatorio non può avere luogo nel termine sopra prescritto, si farà menzione del motivo del ritardo.

232. È vietato di deferire il giuramento all'imputato, anche in ciò che concerne il fatto altrui.

233. Gli interrogatorii dovranno essere chiari, precisi, e diretti ad accertare imparzialmente i fatti.

L'imputato sarà espressamente eccitato a dichiarare se e quali prove abbia a proprio discarico; e si farà speciale menzione nel verbale tanto del datogli eccitamento, quanto della risposta in proposito.

234. L'imputato dovrà rispondere a voce, e non potrà leggere alcuna risposta scritta: gli si permetterà però di ricorrere a note o memorie, avuto riguardo alla qualità dell'imputato e alla natura della causa.

235. Si presenteranno all'imputato tutti gli oggetti costituenti il corpo di reato affinchè dichiari se li riconosca; lo s'interpellerà sulla provenienza e sulla destinazione di quegli oggetti che riconoscesse ed a dichiarare come esistessero presso di lui; e in generale verrà sempre interrogato sovra ogni circostanza atta a chiarire la verità.

236. Quando l'imputato ricuserà di rispondere, o darà segni di pazzia che possono credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, il giudice lo avvertirà che, non ostante il suo silenzio o le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo. Di tutto sarà fatta menzione.

Se nasce dubbio sullo stato di mente dell'imputato, si assumerà il giudizio di periti; e questi riferiranno sulla natura e sul grado della malattia, della quale risulti affetto, determinandone possibilmente la data e la influenza che avesse potuto esercitare sulle azioni di lui.

237. Se l'imputato eccepisce l'incompetenza del giudice istruttore, dovrà, quando non sia detenuto, eleggere domicilio nel luo-

go ove risiede il tribunale con atto da riceversi nella cancelleria del medesimo: tutte le notificazioni relative a tale eccezione saranno fatte a questo domicilio.

Il giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, pronunzierà ordinanza motivata; salva l'appellazione, sia dell'imputato, che del pubblico ministero, da proporsi alla sezione d'accusa, osservati i termini e le forme di cui negli articoli 215, 216.

Nei casi di ricusazione si osserverà quanto è stabilito nel capo I del titolo V del libro III.

238. L'imputato al quale sarà stato nominato un interprete, secondo il disposto degli articoli 91 e 92, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione. Il giudice istruttore pronunzierà senza appello su tale ricusazione, dopo avere sentito il pubblico ministero.

239. Nel caso che l'imputato si renda confesso del reato, il giudice gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che può chiarire e comprovare la sua confessione, e se vi siano agenti principali o complici; e si farà indicare i testimoni che fossero informati del fatto.

Se l'imputato ritratta la sua confessione, gli si chiederanno i motivi della sua ritrattazione.

240. Quando nasca dubbio se egli abbia un'età maggiore o minore di quella richiesta dal codice penale per l'applicazione della pena ordinaria, il giudice dovrà verificarla coll'atto di nascita che sarà rilasciato in conformità dei regolamenti. o, in difetto di atto di nascita, con qualunque altro mezzo di prova che potrà essere atto a stabilirla.

Lo stesso si osserverà quando l'età della persona offesa possa influire sull'applicazione della pena.

§ II.

delle ricognizioni e dei confronti

241. Quando la parte offesa od un testimone, non conoscendo l'imputato o non sapendo specificarne il nome e cognome, si limiteranno ad indicarlo in una maniera dubbia ed imperfetta, senza che siasi potuto altrimenti accertarne l'identità, si procederà alla ricognizione dell'imputato, facendolo all'uopo mettere fra un certo numero di persone che abbiano con lui qualche somiglianza.

In questo caso non si farà nota all'imputato la persona chiamata a riconoscerlo; e questa non verrà introdotta se non dopo che l'imputato avrà scelto il suo posto.

242. Il testimone nell'atto di ricognizione presterà giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

243. Se l'imputato dev'essere riconosciuto da più persone, si osserveranno le formalità sopra prescritte, e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la riguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa nè vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta menzione nel verbale.

244. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'articolo 241; e se ne farà parimente menzione nell'atto.

245. Il giudice istruttore non potrà addivenire al confronto degli imputati coi testimoni, nè degli agenti principali o complici tra loro, nè dei testimoni fra loro, salvochè nel caso di reato importante la pena del carcere od una maggiore: egli non userà di questa facoltà quando potrà in altro modo procurarsi indizi sufficienti in ordine al reato ed ai suoi autori.

Sarà sempre fatta menzione del contegno tenuto durante l'atto di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

SEZIONE XI.

dell'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta

246. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunicherà senza ritardo gli atti al procuratore del Re, il quale dovrà fra tre giorni dare le sue requisitorie.

Ritornati gli atti all'istruttore, se il titolo del reato o di alcuno dei reati per cui si è fatta l'istruzione, è di crimine, egli ne farà entro tre giorni rapporto alla camera di consiglio, salvo il caso previsto dall'alinea dell'articolo 257.

Il giudice istruttore farà pure il rapporto alla camera di consiglio nel termine sopra indicato, semprechè il titolo del reato o dei reati per cui si è fatta l'istruzione sia bensì di delitto, ma l'imputato si trovi detenuto, ovvero la camera di consiglio ne abbia già pronunziato la scarcerazione o provveduto sopra una di lui domanda di libertà provvisoria giusta le sezioni VIII e IX del presente capo.

247. La camera di consiglio composta nel modo prescritto dall'articolo 198, si riunirà una o più volte la settimana secondo il bisogno. Si osserverà il disposto dall'articolo 201.

248. Se la camera di consiglio trova la istruzione incompiuta, la rimanderà al giudice istruttore, con l'indicazione degli atti d'istruzione che giudicherà necessari. Se vi sono atti nulli ne ordinerà la rinnovazione.

Quando si saranno assunte le nuove informazioni, o rinnovati gli atti nulli, il giudice istruttore, osservato il disposto dall'articolo 246, farà nuovo rapporto alla camera di consiglio.

249. Se risulta dagli atti che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, la camera di consiglio ordinerà il rinvio al giudice competente.

250. Se la camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce un reato o che non risultano sufficienti indizi di reità con-

tro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

251. Se il fatto costituisce una contravvenzione o un delitto di competenza del pretore, l'imputato sarà rimandato avanti il pretore competente, e sarà posto in libertà se è arrestato.

Se trattisi però di delitto punibile col carcere e l'imputato detenuto sia nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 206, rimarrà provvisoriamente in carcere.

252. La camera di consiglio potrà ancora rinviare l'imputato innanzi al pretore quando riconosca che, per ragione dell'età e dello stato di mente, o per altre circostanze attenuanti, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del codice penale, si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, o che, per le dette circostanze attenuanti, o per la tenuità del reato, la pena del carcere, del confino o dell'esilio locale, rispetto parimente a tutti gli imputati, non debba eccedere tre mesi di durata, o, se si tratti di multa, questa non debba essere maggiore di lire trecento.

Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

L'imputato rinviato innanzi al pretore, ai termini del presente articolo, sarà pure posto in libertà, se è detenuto, salvo il disposto nell'alinea dell'articolo 251.

In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore pei delitti preveduti dall'articolo 9 e pei reati di stampa.

253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

In tale caso, se il delitto importa la pena del carcere eccedente tre mesi e l'imputato è detenuto, egli rimarrà provvisoriamente in carcere. La camera di consiglio potrà tuttavia, secondo le circostanze, ordinare che l'imputato sia posto in libertà, coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale quando ne sarà richiesto.

Se il delitto importa la pena del carcere per un tempo non eccedente i tre mesi, o se il delitto è punibile con pena minore del carcere, l'imputato sarà messo in libertà, coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale quando ne sarà richiesto.

Non potrà tuttavia mai farsi luogo al rilascio di cui nei due precedenti alinea, se l'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale è nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 206 ed il reato importa la pena del carcere.

254. Nei casi di rinvio previsti dai precedenti articoli, dovrà il procuratore del Re trasmettere, entro due giorni al più tardi, gli atti ed i documenti della procedura alla cancelleria del tribunale o del pretore che dee pronunziare, e trattandosi di rinvio al tribunale correzionale, farà nello stesso termine istanza per la citazione, osservate le norme stabilite negli articoli 372 e seguenti.

255. Se la camera di consiglio riconosce che l'imputazione costituisce un crimine, ovvero un delitto la cui cognizione spetti alla corte d'assise, e che vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordinerà la trasmissione degli atti e dei documenti al procuratore generale, acciocchè si proceda come è disposto nel capo I, titolo III, libro II.

I corpi del reato rimarranno presso la cancelleria del tribunale dell'istruzione, salvo il caso preveduto dal 2.° alinea dell'articolo 432.

256. Nel caso contemplato dall'articolo precedente, il mandato di cattura spiccato contro l'imputato sarà esecutivo insino a che la sezione d'accusa non abbia statuito. Ed ove si tratti di crimine per cui non sia ammessa la libertà provvisoria, ed il giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice mandato di comparizione, la camera di consiglio, colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti, spedirà contro di lui mandato di cattura. La camera di consiglio spedirà parimente, colla stessa ordinanza, mandato di cattura contro l'imputato di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'articolo 13 del codice penale, il quale sia stato temporariamente escarcerato per insufficienza di prove ai termini della sezione VIII e non abbia ottenuta la libertà provvisoria in conformità della sezione IX.

257. Se il titolo del reato pel quale si è fatta l'istruzione non è di crimine e non si verifica il caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo 246, ritornati gli atti dal procuratore del Re, il giudice istruttore, ove non ravvisi la necessità di assumere nuove informazioni, pronunzierà egli stesso entro tre giorni l'ordinanza definitiva di rinvio, di trasmissione, o di non farsi luogo a procedimento ai termini degli articoli 249, 250, 251, 253 e 255. Il giudice istruttore potrà eziandio, nei casi preveduti dall'articolo 252, rinviare l'imputato avanti il pretore, quando vi siano conclusioni conformi del procuratore del Re.

La detta ordinanza definitiva sarà pronunziata dal solo giudice istruttore anche quando si tratti di crimine, ma, per difetto di indizi sugli autori, agenti principali o complici del reato, non siasi rilasciato alcun mandato di comparizione o di cattura e non siasi altrimenti fatto luogo all'arresto di alcun imputato del reato per cui si procede, ed il procuratore del Re abbia conchiuso che si dichiari non farsi luogo a procedimento.

258. Non potrà la camera di consiglio od il giudice istruttore, a pena di nullità, ordinare il rinvio dell'imputato al tribunale correzionale, o la trasmissione degli atti al procuratore generale, se l'imputato non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasto senza effetto.

259. L'ordinanza della camera di consi-

glio o del giudice istruttore pronunziata in conformità degli articoli precedenti conterrà il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, domicilio e la professione dell'imputato, la esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi, l'articolo di legge applicato, la indicazione del giorno, mese ed anno, e del luogo in cui fu pronunciata, e la sottoscrizione dei giudici o del giudice da cui fu proferita.

260. Nei casi contemplati dagli articoli 249, 250, 251 e 253 il procuratore del Re potrà fare opposizione all'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore. Potrà anche il procuratore del Re fare opposizione nel caso previsto dall'articolo 252, allorchè l'ordinanza è pronunziata dalla camera di consiglio.

La parte civile può unire la sua opposizione a quella del pubblico ministero: ove questi non faccia opposizione, la parte civile potrà formare opposizione all'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore nel caso previsto dall'articolo 250.

261. L'opposizione si farà con dichiarazione motivata nella cancelleria del tribunale, entro ventiquattr'ore. Questo termine decorrerà pel procuratore del Re dal giorno dell'ordinanza, di cui il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente notizia; per la parte civile il termine decorrerà, secondo i casi, dal giorno della notificazione dell'ordinanza, o dell'opposizione del pubblico ministero, fattale d'ordine del medesimo al domicilio da essa eletto.

L'opposizione sarà immediatamente notificata all'imputato ed alla parte civile per mezzo di usciere, ed al procuratore del Re per mezzo del cancelliere. La notificazione all'imputato sarà fatta nella forma prescritta dagli articoli 376, 377, 378 e 380.

L'imputato non potrà essere messo in libertà prima che sia spirato il termine dato al procuratore del Re per l'opposizione, salvo che questi acconsenta, o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria.

262. L'opposizione sarà portata avanti la sezione d'accusa. Il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti del processo al procuratore generale presso la corte, a norma di quanto è disposto nell'articolo 255.

263. In tutti i casi al procuratore generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro venti giorni successivi all'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 250, 251, 252 e 253.

264. La sezione d'accusa statuirà con sentenza motivata sopra semplici memorie e conclusioni che saranno depositate nella cancelleria della corte.

265. Se è rigettata l'opposizione della parte civile, questa sarà condannata alle spese ed ai danni, se vi ha luogo.

266. L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'articolo 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

267. Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore d'anni quattordici, imputato di crimine o delitto, perchè abbia agito senza discernimento, il giudice istruttore o la camera di consiglio dovrà rinviare gli atti al procuratore generale, il quale promuoverà il provvedimento della sezione d'accusa giusta l'articolo 88 del codice penale.

LIBRO SECONDO

DEL GIUDIZIO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

delle udienze

268. Le udienze avanti le corti, i tribunali e i pretori sono pubbliche, sotto pena di nullità; salvi i casi espressamente eccettuati dal presente codice.

Nondimeno, se la pubblicità può essere pericolosa per la morale, o pel buon ordine, a cagione della natura dei fatti, la corte, il tribunale o il pretore potrà, sulla richiesta del pubblico ministero od anche d'uffizio, ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L' ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza, ed inserita coi suoi motivi nel verbale.

269. Il numero dei giudici per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle corti e dei tribunali è determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Nella stessa legge è determinato il numero dei giurati che debbono intervenire per la validità delle udienze e delle deliberazioni nelle corti d'assise.

270. L'intervento alle udienze del pubblico ministero e del cancelliere è prescritto sotto pena di nullità.

271. La comparizione dell' imputato o dell' accusato è prescritta colle distinzioni seguenti:

1.° Nelle cause per contravvenzioni l'imputato può comparire all'udienza in persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale. Nel giudizio d'appello, se comparisce in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale, con atto ricevuto nella cancelleria del medesimo; e tutte le notificazioni relative alla causa si faranno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a termini di legge. Se nel giudizio d'appello non comparisce in persona, l' imputato deve farsi rappresentare da un procuratore esercente avanti il tribunale, munito di mandato speciale;

2.° Nelle cause per delitti, l' imputato deve comparire all' udienza in persona. Se però i delitti non importano che pena pecuniaria, potrà farsi rappresentare da un procuratore esercente presso il tribunale o la corte innanzi cui pende il giudizio, munito di mandato speciale; e se il giudizio pende avanti il pretore, potrà farsi rappresentare da persona munita di procura speciale; salvo che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione personale;

3.° Nelle cause per crimini, l' accusato deve sempre comparire all'udienza in persona.

272. Se l'imputato di contravvenzione, o di delitto, è assente o legittimamente impedito di presentarsi o di produrre i suoi mezzi di difesa, il pretore, il tribunale o la corte d'appello, davanti cui pende il giudizio, potrà, sulla domanda di lui, o de'suoi parenti od amici, accordargli una dilazione; fermo nei giudizi avanti le corti d'assise il disposto degli articoli 472 e 530.

273. In qualunque giudizio, l' imputato od accusato detenuto comparirà all'udienza libero e sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica per impedirne la fuga; salve le disposizioni degli articoli 629 e 630.

274. Nelle cause per contravvenzioni non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

Nondimeno, ne' giudizi d' appello, se l' imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della causa lo esigano, potrà il presidente nominargliene uno d'uffizio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, o i procuratori esercenti avanti il tribunale.

275. Nelle cause per crimini o per delitti, l' accusato od imputato, comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto, il presidente o il pretore glielo nominerà.

Davanti le corti il difensore deve essere un avvocato.

Davanti i tribunali può essere un avvocato od un procuratore esercente avanti i medesimi.

Davanti i pretori basterà che la persona scelta o nominata sia maggiorenne, si trovi sul luogo al momento del giudizio e sia ammessa all' esercizio dei pubblici uffizi.

276. Quando non v' abbia incompatibilità di difesa di più imputati od accusati,

questi possono essere assistiti da uno stesso difensore.

Se esiste incompatibilità, ciascun imputato od accusato deve essere assistito da un difensore particolare. Se sorge dubbio sull'incompatibilità, esso viene risolto dal presidente o dal pretore, udito il pubblico ministero.

277. La parte civile nelle cause di competenza del pretore può comparire all'udienza personalmente o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale.

Nelle cause di competenza dei tribunali correzionali o delle corti deve farsi rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il tribunale o la corte che deve giudicare.

278. Gli avvocati possono prestare ufficio di difensori semprechè siano ammessi all'esercizio davanti i tribunali e le corti. E se il giudizio pende avanti un tribunale od un pretore, possono prestare ufficio di difensori anche gli avvocati ammessi all'esercizio solamente avanti i tribunali.

279. Se l'imputato od accusato non comparisce all'udienza, si procede al giudizio in contumacia nelle forme rispettivamente stabilite nei tre titoli seguenti.

Parimente se non comparisce la parte civile ha luogo contro di lei il giudizio in contumacia, limitativamente però ai casi contemplati dagli articoli 352 e 391.

280. Quanto alle persone civilmente risponsabili si osserveranno le disposizioni del titolo IV del presente libro.

CAPO II.

DELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE

281. In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

1.° Il presidente od il pretore domanda all'accusato od imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

2.° Il cancelliere dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

3.° I testimoni e i periti sono sentiti: le ripulse, proposte prima del loro esame, sono giudicate;

4.° La corte, il tribunale o il pretore pronunzia ordinanza motivata sulle instanze del pubblico ministero e delle altre parti;

5.° Le instanze dell'imputato od accusato, assistito dal difensore, sono proposte per organo di questo;

6.° Se occorre un interprete, si provvede a norma degli articoli 91 e 92;

7.° I documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscano;

8.° Quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza, sarà continuato nella udienza successiva: le parti ed i testimoni ne saranno avvertiti;

9.° Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispettive delle parti, la parte civile prende le sue conclusioni;

10.° Il ministero pubblico dà le sue requisitorie;

11.° L'imputato od accusato, od il suo difensore, propone le difese: tuttavia egli può dichiarare di riferirsi alla giustizia della corte, del tribunale o del pretore;

12.° Il ministero pubblico e la parte civile possono replicare;

13.° L'imputato od accusato e il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

282. Le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13 debbono essere osservate a pena di nullità.

Nondimeno la nullità derivante dall'inosservanza della disposizione contenuta nel numero 3 è sanata col silenzio delle parti.

I dibattimenti innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali ed alle corti nelle sezioni degli appelli correzionali, potranno per gravi motivi, col consenso delle parti, essere interrotti, e rimandati con ordinanza motivata per la continuazione ad una delle udienze successive, purchè non sia oltre dieci giorni.

283. In qualunque stadio della discussione sarà in facoltà del presidente o del pretore di far ritirare dalla sala d'udienza uno o più imputati od accusati, ed esaminarli separatamente sopra qualche circostanza del processo. In questi casi egli non può, sotto pena di nullità, ripigliare il dibattimento se non dopo che avrà instruito ogni imputato od accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato.

284. Contro le deliberazioni che prenderà la corte, il tribunale o il pretore nel corso della pubblica discussione non è ammesso ricorso per annullamento, se non vi è stata protesta di una delle parti nella discussione stessa e tosto che l'atto venne letto alla pubblica udienza.

CAPO III.

DEI TESTIMONI E PERITI

§ I.

della capacità dei testimoni e periti

285. Sono ammesse a fare testimonianza od a prestare ufficio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro sesso che abbiano compiuta l'età d'anni quattordici, e non abbiano perduta la capacità di deporre in giudicio a tenore degli articoli 25 e 374 del codice penale.

Coloro che non hanno compiuta l'età d'anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti come testimoni, nè prestare ufficio di periti, se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento.

286. Non potranno essere chiamati, e non potranno essere sentiti sotto pena di nullità, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti, e gli affini negli stessi gradi dell'imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre

che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed i di lui figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi nei gradi sovrà indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, relativamente a quel reato.

287. Le persone indicate nell' articolo precedente potranno essere sentite nel solo caso che si tratti di crimine commesso a danno di qualcheduno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova.

Saranno però tali persone avvertite, sotto pena di nullità, che la legge, anche in questo caso, dà loro il diritto di astenersi dal deporre: e ne sarà fatta menzione nell' atto.

288. Gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell' esercizio del proprio ministero.

Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali, alle levatrici, e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.

289. I denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti con giuramento, salvochè ad instanza dell' imputato od accusato nell'interesse della sua difesa.

290. Le nullità statuite negli articoli precedenti dovranno essere opposte prima dell' esame delle persone in essi articoli indicate: altrimenti rimarranno sanate dal silenzio.

§ II.

dei testimoni o periti non comparsi o renitenti, e del salvocondotto

291. Quando un testimone o perito citato non comparirà, la corte, il tribunale, o il pretore, dopo d'avere sentito il pubblico ministero, l' imputato od accusato e il suo difensore, o la parte civile, delibera se si debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad altra udienza.

La stessa facoltà è accordata alla corte, al tribunale o al pretore nel caso che le liste dei testimoni siano state tardivamente presentate, avuto riguardo alle distanze dei luoghi di loro residenza, sicchè non sia stato possibile farli citare o comparire nella stabilita udienza.

L' ordinanza colla quale siasi dichiarato che si debba procedere oltre, potrà tuttavia essere rivocata, qualora si riconosca che l'esame del testimone o perito non comparso è necessario alla dilucidazione del fatto.

292. Se, a motivo della non comparizione di un testimone o perito, la causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tutte le spese della citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni o periti, ed altre che sieno occorse per la spedizione della causa, compresa l' ordinanza di rinvio, saranno a carico del testimone o perito non comparso; il quale colla stessa ordinanza, e sull'istanza del pubblico ministero, verrà astretto a pagarle eziandio coll' arresto personale.

La corte, il tribunale o il pretore potranno ad un tempo prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica all'udienza, per essere esaminato.

Il testimone o perito non comparso sarà in ogni caso condannato in un' ammenda non minore di lire dieci, od anche in una multa non maggiore di lire cento.

293. In ogni caso in cui il testimone o perito non comparso sia stato condannato al pagamento delle spese ed all' ammenda od alla multa, ovvero solo a queste ultime pene, gli è salva l' opposizione nei modi e termini stabiliti dagli articoli 348 e 389.

Se però egli comparisce all'udienza pendente ancora il dibattimento, può esporre i suoi motivi di scusa verbalmente nell' udienza stessa, chiedendo la parola al presidente o pretore.

Qualora il testimone o perito avesse dovuto comparire innanzi una corte d' assise, e prima che egli abbia fatta opposizione, la sessione della corte sia stata chiusa, la opposizione sarà portata dinanzi alla corte d' appello, e sarà giudicata nella sezione degli appelli correzionali e sulla sola lettura del ricorso e dei relativi documenti, sentito il pubblico ministero.

294. Se un testimone o perito citato non abbia potuto presentarsi per malattia od altra grave cagione, la corte o il tribunale potrà delegare, per riceverne la deposizione o dichiarazione, sia uno dei suoi consiglieri o giudici, sia un giudice del tribunale nel cui distretto il testimone o perito risiede; escluso però sempre, sotto pena di nullità, il giudice istruttore che ha ricevuto la prima deposizione o dichiarazione scritta: fermo quanto ai pretori il disposto dall' articolo 341.

L' imputato od accusato, e la parte civile saranno avvertiti, sotto pena di nullità, che possono farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone o perito: la persona che li rappresenta, ove non sia incaricata della loro difesa, o non sia stata nominata nell' udienza, dovrà essere munita di speciale mandato, ed eserciterà tutti i diritti che loro competono.

Il testimone o perito presterà giuramento sotto pena di nullità, e della deposizione e dichiarazione di lui sarà data lettura all' udienza.

Qualora la corte o il tribunale non creda delegare l' esame del testimone o perito impedito, dovrà far dare lettura della sua deposizione o dichiarazione scritta, se una parte ne faccia istanza, e le altre non dissentano.

295. Se il giudice delegato venisse a riconoscere che l'impedimento addotto è finto,

o che non è tale da porre il testimone o perito nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto la corte o il tribunale, il quale potrà fare tradurre il testimone o perito all'udienza per mezzo della forza pubblica, e condannarlo nelle spese di trasferta del giudice delegato e delle persone che hanno dovuto assistere all'atto.

Le disposizioni di quest' articolo e del precedente hanno luogo senza pregiudizio di ciò che è prescritto nell' articolo 292.

296. Dovendosi esaminare un testimone o perito sottoposto a processo per crimine o delitto, si osserverà il disposto dell' articolo 170. Tuttavia nei giudizi pendenti avanti le corti o i tribunali il salvocondotto sarà conceduto dal presidente della corte del tribunale, dove i testimoni o periti si dovranno esaminare, coll' obbligo di darne immediatamente avviso alla corte o al tribunale che ha conosciuto o deve conoscere del crimine o del delitto imputato al testimone o perito, o che ha pronunziato contro di lui l' arresto personale.

§ III.

del giuramento dei testimoni e periti

297. I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di dire tutta la verità, null' altro che la verità*.

298. I periti, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità*.

299. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, la mano destra sovra i santi evangeli, alla presenza dei giudici; previa seria ammonizione, che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta, sull' importanza di un tal atto, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del codice penale.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l' ammonizione prescritta dal 1.° alinea dell' articolo 172.

300. I testimoni che avessero già deposto con giuramento nei casi previsti dagli articoli 126, 128, 175 e 242, ed i periti che avessero già dato il loro giudizio nell'istruzione preparatoria, non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato, ammenochè si tratti dell' esame o del giudizio sopra fatti sui quali non fossero stati precedentemente interrogati.

Così pure i testimoni o periti che fossero richiamati nel corso del dibattimento non presteranno nuovo giuramento, o basterà che loro si rammenti quello già prestato.

§ IV.

dell' esame dei testimoni o periti

301. I testimoni, prima del loro esame, si ritireranno nella camera che loro sarà destinata, dalla quale non possano nè vedere nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza.

Essi saranno, a pena di nullità, interrogati separatamente, l' uno dopo l' altro, per modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, e così successivamente.

Sarà cura di chi presiede ai dibattimenti di ordinare, occorrendo, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire tra di loro, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

302. Il presidente od il pretore domanderà ai testimoni il loro nome, cognome, soprannome, il nome del loro padre, la loro età, patria, il domicilio e la professione; se conoscevano l'accusato od imputato prima del fatto che forma l' oggetto dell'imputazione od accusa; se sieno congiunti od affini dell'accusato od imputato, ovvero dell' offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell' uno o dell' altro.

Quindi procederà al loro esame sulla causa.

303. L'accusato od imputato, il ministero pubblico, e la parte civile, potranno opporsi all' esame del testimone che non fosse stato indicato o chiaramente designato nella lista depositata a tenore dell' articolo 381, o rispettivamente in quella notificata a tenore del terzo alinea dell' articolo 468.

Potranno pure opporsi all'esame di un testimone che si trovi nelle condizioni d'incapacità prevedute dal § I del capo presente.

304. I testimoni deporranno oralmente, sotto pena di nullità.

Potrà tuttavia loro permettersi di ricorrere a note, o memorie, avuto riguardo alla qualità dei testimoni e alla natura della causa.

305. Il testimone non potrà essere interrotto.

Dopo la deposizione, l'imputato od accusato, o i suoi difensori, potranno interrogarlo per organo di chi dirige il dibattimento, sopra tutto ciò che crederanno utile al loro interesse. Potranno muovergli le loro interrogazioni anche direttamente, quando ne abbiano domandata ed ottenuta la permissione da chi dirige il dibattimento, il quale però potrà vietare che si dia risposta a quelle interrogazioni che stimi inopportune.

Il presidente o il pretore potrà chiedere al testimone, od all' imputato od accusato, tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

Il ministero pubblico, i consiglieri della corte, e i giudici del tribunale, avranno la stessa facoltà, domandando la parola a chi dirige il dibattimento; salvo, quanto ai giurati, il disposto dell' articolo 492.

La parte civile non potrà fare interrogazioni al testimone, nè all' imputato od ac-

cusato, se non per organo del presidente o del pretore; a meno che non abbia chiesta ed ottenuta la permissione di farle direttamente, in conformità di ciò ch'è detto nel primo alinea di questo articolo.

306. I testimoni non potranno interrogarsi l'un l'altro.

307. Si può addivenire al confronto dei testimoni fra di loro, quando siano discordi su circostanze essenziali.

308. Ogni testimone, dopo la sua deposizione, resterà nella sala d'udienza insino a che non è terminato il dibattimento.

Egli non può essere licenziato dal presidente o dal pretore salvochè col consenso delle parti.

Al testimone o testimoni che si allontanassero senza averne ottenuta licenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 291, 292 e 293.

309. Il presidente o il pretore potrà, sulla domanda delle parti, od anche d'uffizio, ordinare che i testimoni esaminati, ch'egli designerà, si ritirino in altro luogo, per essere in seguito nuovamente sentiti sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

310. Sono comuni ai periti le disposizioni degli articoli precedenti relative ai testimoni.

Non pertanto, qualora la natura delle quistioni lo consigliasse, il presidente o il pretore potranno ordinare che i periti assistano al dibattimento od a parte di esso, e potranno anche sentirli in presenza gli uni degli altri.

311. È vietato, sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta dei testimoni, senza distinzione se questi siano o non portati nella lista depositata o notificata ai termini degli articoli 384 e 468.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 242 e gli altri casi specialmente indicati dalla legge. Sono parimente eccettuati i casi in cui si debba far risultare de'cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione, o si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dal Regno, o d'ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, semprechè siano stati portati nelle liste sopra accennate.

Le parti possono non pertanto consentire che le deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi siano lette a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti, salvo, nel caso in cui il testimone non abbia potuto presentarsi, la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 294.

§ V.

dei testimoni falsi o reticenti

312. Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa; o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento aver egli cognizione, la corte o il tribunale potrà, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso a termini delle leggi; al qual effetto delegherà uno de'suoi consiglieri o giudici.

Compiuta l'istruzione, gli atti saranno comunicati al pubblico ministero, che provvederà, secondo le forme ordinarie.

313. L'ordinanza di cui nell'articolo precedente sarà rivocata qualora il testimone si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

314. Nel caso previsto dall'articolo 312 potrà la corte o il tribunale, a richiesta del pubblico ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato, o del suo difensore, od anche d'uffizio, immediatamente ordinare il rinvio della causa ad altra udienza.

315. Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo nei dibattimenti avanti il pretore, questi ne stenderà verbale da trasmettersi al procuratore del Re per ogni effetto di legge; e secondo le circostanze potrà rinviare la causa o continuare il dibattimento.

CAPO IV.

DEI VERBALI DEI DIBATTIMENTI

316. Il cancelliere stenderà verbale del dibattimento, nel quale enuncierà, a pena di nullità:

La data del giorno, mese, ed anno, ed il luogo;

I nomi e cognomi dei giudici, dell'uffiziale del pubblico ministero, e delle altre parti che vi avranno assistito;

Le generalità dei testimoni, degli interpreti, e dei periti, e il giuramento prestato;

Le richieste che il pubblico ministero, l'imputato od accusato, e la parte civile avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualche circostanza speciale del dibattimento, o qualche deposizione o dichiarazione atta a fondare un'azione ulteriore;

Ogni altra instanza e le conclusioni del pubblico ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato.

Le ordinanze emanate nel corso del dibattimento dovranno essere nel verbale trascritte per intiero.

Il verbale sarà sottoscritto dal presidente o pretore, e dal cancelliere.

317. Nei dibattimenti avanti le corti il cancelliere non dovrà enunciare nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti; dovrà però enunciare, a pena di nullità, semprechè ciò sia ordinato dal presidente o richiesto da taluna delle parti, le spiegazioni, i cangiamenti, le aggiunte che i testimoni o i periti avessero fatte alle precedenti loro deposizioni o dichiarazioni, e le risposte dell'accusato.

Nei dibattimenti davanti i tribunali o i pretori il cancelliere, a pena di nullità, dovrà in ogni caso enunciare succintamente nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti, le conferme, le variazioni e le aggiunte che avessero fatte alle loro deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame, e le risposte dell'imputato.

CAPO V.

DELLA SENTENZA

318. La sentenza sarà pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di nullità.

319. I consiglieri della corte e i giudici del tribunale deliberano in camera di consiglio.

Il pubblico ministero e il cancelliere non assistono alle deliberazioni.

320. Il presidente sottoporrà prima a deliberazione le quistioni di fatto, e quindi, se vi è luogo, quelle dell'applicazione della legge: tutti i giudici dovranno votare sopra quest'ultima questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto.

Il presidente raccoglierà i voti, cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e continuando così di seguito.

Il presidente, o quegli che ne fa le veci, sarà l'ultimo a votare.

321. Le quistioni di fatto e di diritto saranno risolte alla maggioranza di voti: se vi è parità, prevale l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga a risultare la maggioranza.

322. Ogni sentenza sarà pronunziata ad alta voce nella pubblica udienza, dal presidente della corte o del tribunale, o dal pretore, sotto pena di nullità.

La pronunziazione della sentenza in presenza dell'accusato od imputato, della parte civile, o del loro procuratore speciale nei casi in cui è ammesso per legge, terrà luogo di notificazione. Terrà pur luogo di notificazione la pronunziazione seguita in loro assenza, quando siano stati presenti al dibattimento e prima della pronunziazione stessa siansene allontanati: fuori di questi casi la sentenza sarà notificata fra giorni tre, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni.

Se l'imputato od accusato è presente, il presidente o pretore lo avvertirà della facoltà che gli compete di ricorrere, secondo i casi, in appello od in cassazione, indicandogli i termini dalla legge stabiliti; e di tale avvertimento si farà menzione nel verbale.

L'imputato detenuto sarà ricondotto in carcere.

323. Ogni sentenza dovrà contenere:

1.° Il nome e cognome dell'accusato od imputato, il soprannome se ne ha, il nome del padre, il luogo di nascita, l'età, la residenza o il domicilio o la dimora, e la professione;

2.° L'enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell'imputazione o dell'accusa;

3.° I motivi su cui la sentenza è fondata;

4.° La condanna o l'assolutoria, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione degli articoli della legge applicati;

5.° La data del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunziata;

6.° La soscrizione dei giudici e del cancelliere.

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato od accusato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

Nondimeno, quanto al numero 6, se dopo la pronunziazione della sentenza della corte o del tribunale uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporvi la propria sottoscrizione, ne sarà fatta menzione e il difetto della firma non invaliderà la sentenza.

324. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno luogo, senza pregiudizio di quanto particolarmente riguarda le deliberazioni e le sentenze delle corti d'assise coll'intervento dei giurati.

325. La sentenza sarà scritta dal cancelliere, e presentata per la sottoscrizione entro ventiquattr'ore al più tardi ai giudici che l'hanno proferita, sotto pena di una ammenda di lire venticinque contro il cancelliere.

La sentenza dovrà essere scritta senza abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille si faranno in fine della sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si faranno in modo che si possano leggere le parole cancellate; le cancellature saranno approvate, e sarà fatta menzione del loro numero appiè della sentenza, prima delle sottoscrizioni.

Il cancelliere incorrerà per ciascuna contravvenzione in un'ammenda estensibile a lire venticinque.

326. Il cancelliere che spedirà copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorrerà in una multa non minore di lire trecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falso, l'applicazione della prima parte dell'articolo 345 del codice penale.

Egli dovrà presentare ogni mese le minute delle sentenze al procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stenderà verbale acciò si proceda come di ragione.

327. Il pretore trasmetterà al procuratore del Re copia delle sentenze che avrà pronunziate nel termine di cinque giorni dalla loro data, ammenochè in caso d'appello non ne fosse già stata trasmessa una copia cogli atti del processo.

Il procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella cancelleria del tribunale.

328. Il procuratore del Re dovrà trasmettere ogni mese al procuratore generale uno stato ed una copia delle sentenze che il tribunale avrà proferite.

329. Le minute delle sentenze saranno conservate in apposito registro e depositate nella cancelleria della corte, del tribunale, o del pretore che le ha pronunziate. Le sentenze pronunziate dalle corti d' assise nelle città ove siede la corte d'appello rimangono depositate nella cancelleria di questa corte, e quelle pronunziate nelle altre città sono depositate nella cancelleria del tribunale della città in cui le corti d'assise sono convocate.

Una copia della sentenza sarà unita agli atti del processo.

TITOLO I.

dei pretori

CAPO I.

DELLE DIVERSE SPECIE DI CONTRAVVENZIONI E DEGLI ATTI ANTERIORI ALL' APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

330. Sono di azione pubblica le contravvenzioni indicate nell'articolo 685 del codice penale, e tutte le altre riguardanti l'ordine pubblico.

Sono di azione privata le contravvenzioni indicate negli articoli 686 e 687 del codice penale, e tutte le altre contro le persone o contro le proprietà, per le quali, a tenore di speciali disposizioni di legge, non si può procedere che sull'istanza della parte offesa o danneggiata. Queste ultime contravvenzioni saranno, ove sia d' uopo, accertate anche dagli uffiziali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto dagli articoli 59 e 67.

331. Le citazioni per reati di competenza dei pretori saranno fatte a richiesta del pubblico ministero, o per ordine del pretore, quando si tratti di reati d'azione pubblica; e quando si tratti di reati d'azione privata, a richiesta della parte che reclama, od anche del pubblico ministero sull' istanza di questa.

332. L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1.° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2.° L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del pretore che ordina la citazione;

3.° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome, se ne ha; la sua professione; la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;

4.° L' esposizione in succinto del fatto imputato, e l' indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5.° La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6.° L' avvertimento alla persona citata di comparire o in persona, o, se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

7.° La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al pretore, in tutti i casi ne' quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'usciere.

333. Le nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno dei requisiti indicati nel precedente articolo, sono sanate colla comparizione dell'imputato; tranne il caso in cui per l'ommissione di ciò che è prescritto al numero 4 v'abbia incertezza sull'oggetto della citazione. In questo caso l'eccezione di nullità dovrà essere proposta prima di ogni altra: altrimenti essa s'intende egualmente sanata.

334. Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal luogo della residenza o del domicilio o della dimora dell' imputato a quello della comparizione; non compresi nel detto termine i giorni della notificazione e della scadenza.

La sentenza proferitá in contumacia prima della scadenza di questo termine sarà nulla. Nondimeno la nullità s' intende sanata se non viene proposta nell'atto d'opposizione preveduto dall'articolo 348 e prima d'ogni altra eccezione o difesa.

Nei casi urgenti si potranno abbreviare i termini, e citare le parti a comparire anche nel giorno e nell'ora indicati con cedola di citazione rilasciata dal pretore.

335. La citazione sarà intimata all' imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

Se la citazione è fatta a richiesta del pubblico ministero, o per ordine del pretore, sarà citata anche la parte danneggiata od offesa, acciò, volendo, possa intervenire nella causa.

Le parti potranno anche comparire volontariamente, od in seguito a semplice avviso, senza che sia bisogno di citazione.

Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del pretore, si osserveranno le disposizioni degli articoli 376, 378, 379, 380, 381, 382 e 383.

336. Il pretore potrà, prima dell'udienza od anche prima della citazione, fare stimare i danni; procedere alla visita dei luoghi, o commettere perchè vi si proceda; ed ordinare o fare tutti gli altri atti che richiedessero celerità, o che gli sembrassero necessari affinchè le prove non si disperdano.

337. Il pubblico ministero, se il reato è d' azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull' istanza della parte, può far citare, perchè intervengano all' udienza, i testimoni che reputa necessari. L' imputato e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione.

CAPO II.

DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA

338. La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II.

339. I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

340. I verbali e rapporti stesi dagli uffiziali di polizia giudiziaria faranno fede dei

go ove risiede il tribunale con atto da riceversi nella cancelleria del medesimo: tutte le notificazioni relative a tale eccezione saranno fatte a questo domicilio.

Il giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, pronunzierà ordinanza motivata; salva l'appellazione, sia dell'imputato, che del pubblico ministero, da proporsi alla sezione d'accusa, osservati i termini e le forme di cui negli articoli 215, 216.

Nei casi di ricusazione si osserverà quanto è stabilito nel capo I del titolo V del libro III.

238. L'imputato al quale sarà stato nominato un interprete, secondo il disposto degli articoli 91 e 92, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione. Il giudice istruttore pronunzierà senza appello su tale ricusazione, dopo avere sentito il pubblico ministero.

239. Nel caso che l'imputato si renda confesso del reato, il giudice gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che può chiarire e comprovare la sua confessione, e se vi siano agenti principali o complici; e si farà indicare i testimoni che fossero informati del fatto.

Se l'imputato ritratta la sua confessione, gli si chiederanno i motivi della sua ritrattazione.

240. Quando nasca dubbio se egli abbia un'età maggiore o minore di quella richiesta dal codice penale per l'applicazione della pena ordinaria, il giudice dovrà verificarla coll'atto di nascita che sarà rilasciato in conformità dei regolamenti . o , in difetto di atto di nascita, con qualunque altro mezzo di prova che potrà essere atto a stabilirla.

Lo stesso si osserverà quando l'età della persona offesa possa influire sull'applicazione della pena.

§ II.

delle ricognizioni e dei confronti

241. Quando la parte offesa od un testimone, non conoscendo l'imputato o non sapendo specificarne il nome e cognome, si limiteranno ad indicarlo in una maniera dubbia ed imperfetta, senza che siasi potuto altrimenti accertarne l'identità, si procederà alla ricognizione dell'imputato, facendolo all'uopo mettere fra un certo numero di persone che abbiano con lui qualche somiglianza.

In questo caso non si farà nota all'imputato la persona chiamata a riconoscerlo; e questa non verrà introdotta se non dopo che l'imputato avrà scelto il suo posto.

242. Il testimone nell'atto di ricognizione presterà giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

243. Se l'imputato dev'essere riconosciuto da più persone, si osserveranno le formalità sopra prescritte, e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la riguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa nè vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta menzione nel verbale.

244. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'articolo 241; e se ne farà parimente menzione nell'atto.

245. Il giudice istruttore non potrà addivenire al confronto degli imputati coi testimoni, nè degli agenti principali o complici tra loro, nè dei testimoni fra loro, salvochè nel caso di reato importante la pena del carcere od una maggiore: egli non userà di questa facoltà quando potrà in altro modo procurarsi indizi sufficienti in ordine al reato ed ai suoi autori.

Sarà sempre fatta menzione del contegno tenuto durante l'atto di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

SEZIONE XI.

dell'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta

246. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunicherà senza ritardo gli atti al procuratore del Re, il quale dovrà fra tre giorni dare le sue requisitorie.

Ritornati gli atti all'istruttore, se il titolo del reato o di alcuno dei reati per cui si è fatta l'istruzione, è di crimine, egli ne farà entro tre giorni rapporto alla camera di consiglio, salvo il caso previsto dall'alinea dell'articolo 257.

Il giudice istruttore farà pure il rapporto alla camera di consiglio nel termine sopra indicato, semprechè il titolo del reato o dei reati per cui si è fatta l'istruzione sia bensì di delitto, ma l'imputato si trovi detenuto, ovvero la camera di consiglio ne abbia già pronunziato la scarcerazione o provveduto sopra una di lui domanda di libertà provvisoria giusta le sezioni VIII e IX del presente capo.

247. La camera di consiglio composta nel modo prescritto dall'articolo 198, si riunirà una o più volte la settimana secondo il bisogno. Si osserverà il disposto dall'articolo 201.

248. Se la camera di consiglio trova la istruzione incompiuta, la rimanderà al giudice istruttore, con l'indicazione degli atti d'istruzione che giudicherà necessari. Se vi sono atti nulli ne ordinerà la rinnovazione.

Quando si saranno assunte le nuove informazioni, o rinnovati gli atti nulli, il giudice istruttore, osservato il disposto dall'articolo 246, farà nuovo rapporto alla camera di consiglio.

249. Se risulta dagli atti che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, la camera di consiglio ordinerà il rinvio al giudice competente.

250. Se la camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce un reato o che non risultano sufficienti indizi di reità con-

tro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

251. Se il fatto costituisce una contravvenzione o un delitto di competenza del pretore, l'imputato sarà rimandato avanti il pretore competente, e sarà posto in libertà se è arrestato.

Se trattisi però di delitto punibile col carcere e l'imputato detenuto sia nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 206, rimarrà provvisoriamente in carcere.

252. La camera di consiglio potrà ancora rinviare l'imputato innanzi al pretore quando riconosca che, per ragione dell'età e dello stato di mente, o per altre circostanze attenuanti, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del codice penale, si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, o che, per le dette circostanze attenuanti, o per la tenuità del reato, la pena del carcere, del confino o dell'esilio locale, rispetto parimente a tutti gli imputati, non debba eccedere tre mesi di durata, o, se si tratti di multa, questa non debba essere maggiore di lire trecento.

Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

L'imputato rinviato innanzi al pretore, ai termini del presente articolo, sarà pure posto in libertà, se è detenuto, salvo il disposto nell'alinea dell'articolo 251.

In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore pei delitti preveduti dall'articolo 9 e pei reati di stampa.

253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

In tale caso, se il delitto importa la pena del carcere eccedente tre mesi e l'imputato è detenuto, egli rimarrà provvisoriamente in carcere. La camera di consiglio potrà tuttavia, secondo le circostanze, ordinare che l'imputato sia posto in libertà, coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale quando ne sarà richiesto.

Se il delitto importa la pena del carcere per un tempo non eccedente i tre mesi, o se il delitto è punibile con pena minore del carcere, l'imputato sarà messo in libertà, coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale quando ne sarà richiesto.

Non potrà tuttavia mai farsi luogo al rilascio di cui nei due precedenti alinea, se l'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale è nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 206 ed il reato importa la pena del carcere.

254. Nei casi di rinvio previsti dai precedenti articoli, dovrà il procuratore del Re trasmettere, entro due giorni al più tardi, gli atti ed i documenti della procedura alla cancelleria del tribunale o del pretore che dee pronunziare, e trattandosi di rinvio al tribunale correzionale, farà nello stesso termine istanza per la citazione, osservate le norme stabilite negli articoli 372 e seguenti.

255. Se la camera di consiglio riconosce che l'imputazione costituisce un crimine, ovvero un delitto la cui cognizione spetti alla corte d'assise, e che vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordinerà la trasmissione degli atti e dei documenti al procuratore generale, acciocchè si proceda come è disposto nel capo I, titolo III, libro II.

I corpi del reato rimarranno presso la cancelleria del tribunale dell'istruzione, salvo il caso preveduto dal 2.° alinea dell'articolo 432.

256. Nel caso contemplato dall'articolo precedente, il mandato di cattura spiccato contro l'imputato sarà esecutivo insino a che la sezione d'accusa non abbia statuito. Ed ove si tratti di crimine per cui non sia ammessa la libertà provvisoria, ed il giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice mandato di comparizione, la camera di consiglio, colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti, spedirà contro di lui mandato di cattura. La camera di consiglio spedirà parimente, colla stessa ordinanza, mandato di cattura contro l'imputato di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'articolo 13 del codice penale, il quale sia stato temporariamente escarcerato per insufficienza di prove ai termini della sezione VIII e non abbia ottenuta la libertà provvisoria in conformità della sezione IX.

257. Se il titolo del reato pel quale si è fatta l'istruzione non è di crimine e non si verifica il caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo 246, ritornati gli atti dal procuratore del Re, il giudice istruttore, ove non ravvisi la necessità di assumere nuove informazioni, pronunzierà egli stesso entro tre giorni l'ordinanza definitiva di rinvio, di trasmissione, o di non farsi luogo a procedimento ai termini degli articoli 249, 250, 251, 253 e 255. Il giudice istruttore potrà eziandio, nei casi preveduti dall'articolo 252, rinviare l'imputato avanti il pretore, quando vi siano conclusioni conformi del procuratore del Re.

La detta ordinanza definitiva sarà pronunziata dal solo giudice istruttore anche quando si tratti di crimine, ma, per difetto di indizi sugli autori, agenti principali o complici del reato, non siasi rilasciato alcun mandato di comparizione o di cattura e non siasi altrimenti fatto luogo all'arresto di alcun imputato del reato per cui si procede, ed il procuratore del Re abbia conchiuso che si dichiari non farsi luogo a procedimento.

258. Non potrà la camera di consiglio od il giudice istruttore, a pena di nullità, ordinare il rinvio dell'imputato al tribunale correzionale, o la trasmissione degli atti al procuratore generale, se l'imputato non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasto senza effetto.

259. L'ordinanza della camera di consi-

glio o del giudice istruttore pronunziata in conformità degli articoli precedenti conterrà il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, domicilio e la professione dell'imputato, la esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi, l'articolo di legge applicato, la indicazione del giorno, mese ed anno, e del luogo in cui fu pronunciata, e la sottoscrizione dei giudici o del giudice da cui fu proferita.

260. Nei casi contemplati dagli articoli 249, 250, 251 e 253 il procuratore del Re potrà fare opposizione all'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore. Potrà anche il procuratore del Re fare opposizione nel caso previsto dall'articolo 252, allorchè l'ordinanza è pronunziata dalla camera di consiglio.

La parte civile può unire la sua opposizione a quella del pubblico ministero: ove questi non faccia opposizione, la parte civile potrà formare opposizione all'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore nel caso previsto dall'articolo 250.

261. L'opposizione si farà con dichiarazione motivata nella cancelleria del tribunale, entro ventiquattr'ore. Questo termine decorrerà pel procuratore del Re dal giorno dell'ordinanza, di cui il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente notizia; per la parte civile il termine decorrerà, secondo i casi, dal giorno della notificazione dell'ordinanza, o dell'opposizione del pubblico ministero, fattale d'ordine del medesimo al domicilio da essa eletto.

L'opposizione sarà immediatamente notificata all'imputato ed alla parte civile per mezzo di usciere, ed al procuratore del Re per mezzo del cancelliere. La notificazione all'imputato sarà fatta nella forma prescritta dagli articoli 376, 377, 378 e 380.

L'imputato non potrà essere messo in libertà prima che sia spirato il termine dato al procuratore del Re per l'opposizione, salvo che questi acconsenta, o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria.

262. L'opposizione sarà portata avanti la sezione d'accusa. Il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti del processo al procuratore generale presso la corte, a norma di quanto è disposto nell'articolo 255.

263. In tutti i casi al procuratore generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro venti giorni successivi all'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 250, 251, 252 e 253.

264. La sezione d'accusa statuirà con sentenza motivata sopra semplici memorie e conclusioni che saranno depositate nella cancelleria della corte.

265. Se è rigettata l'opposizione della parte civile, questa sarà condannata alle spese ed ai danni, se vi ha luogo.

266. L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'articolo 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

267. Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore d'anni quattordici, imputato di crimine o delitto, perchè abbia agito senza discernimento, il giudice istruttore o la camera di consiglio dovrà rinviare gli atti al procuratore generale, il quale promuoverà il provvedimento della sezione d'accusa giusta l'articolo 88 del codice penale.

LIBRO SECONDO

DEL GIUDIZIO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

delle udienze

268. Le udienze avanti le corti, i tribunali e i pretori sono pubbliche, sotto pena di nullità; salvi i casi espressamente eccettuati dal presente codice.

Nondimeno, se la pubblicità può essere pericolosa per la morale, o pel buon ordine, a cagione della natura dei fatti, la corte, il tribunale o il pretore potrà, sulla richiesta del pubblico ministero od anche d'uffizio, ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L' ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza, ed inserita coi suoi motivi nel verbale.

269. Il numero dei giudici per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle corti e dei tribunali è determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Nella stessa legge è determinato il numero dei giurati che debbono intervenire per la validità delle udienze e delle deliberazioni nelle corti d'assise.

270. L'intervento alle udienze del pubblico ministero e del cancelliere è prescritto sotto pena di nullità.

271. La comparizione dell' imputato o dell' accusato è prescritta colle distinzioni seguenti:

1.° Nelle cause per contravvenzioni l'imputato può comparire all'udienza in persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale. Nel giudizio d'appello, se comparisce in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale, con atto ricevuto nella cancelleria del medesimo; e tutte le notificazioni relative alla causa si faranno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a termini di legge. Se nel giudizio d'appello non comparisce in persona, l' imputato deve farsi rappresentare da un procuratore esercente avanti il tribunale, munito di mandato speciale;

2.° Nelle cause per delitti, l' imputato deve comparire all' udienza in persona. Se però i delitti non importano che pena pecuniaria, potrà farsi rappresentare da un procuratore esercente presso il tribunale o la corte innanzi cui pende il giudizio, munito di mandato speciale; e se il giudizio pende avanti il pretore, potrà farsi rappresentare da persona munita di procura speciale; salvo che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione personale;

3.° Nelle cause per crimini, l' accusato deve sempre comparire all'udienza in persona.

272. Se l'imputato di contravvenzione, o di delitto, è assente o legittimamente impedito di presentarsi o di produrre i suoi mezzi di difesa, il pretore, il tribunale o la corte d'appello, davanti cui pende il giudizio, potrà, sulla domanda di lui, o de'suoi parenti od amici, accordargli una dilazione; fermo nei giudizi avanti le corti d'assise il disposto degli articoli 472 e 530.

273. In qualunque giudizio, l' imputato od accusato detenuto comparirà all'udienza libero e sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica per impedirne la fuga; salve le disposizioni degli articoli 629 e 630.

274. Nelle cause per contravvenzioni non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

Nondimeno, ne' giudizi d' appello, se l' imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della causa lo esigano, potrà il presidente nominargliene uno d'uffizio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, o i procuratori esercenti avanti il tribunale.

275. Nelle cause per crimini o per delitti, l' accusato od imputato, comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto, il presidente o il pretore glielo nominerà.

Davanti le corti il difensore deve essere un avvocato.

Davanti i tribunali può essere un avvocato od un procuratore esercente avanti i medesimi.

Davanti i pretori basterà che la persona scelta o nominata sia maggiorenne, si trovi sul luogo al momento del giudizio e sia ammessa all' esercizio dei pubblici uffizi.

276. Quando non v' abbia incompatibilità di difesa di più imputati od accusati,

questi possono essere assistiti da uno stesso difensore.

Se esiste incompatibilità, ciascun imputato od accusato deve essere assistito da un difensore particolare. Se sorge dubbio sull'incompatibilità, esso viene risolto dal presidente o dal pretore, udito il pubblico ministero.

277. La parte civile nelle cause di competenza del pretore può comparire all'udienza personalmente o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale.

Nelle cause di competenza dei tribunali correzionali o delle corti deve farsi rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il tribunale o la corte che deve giudicare.

278. Gli avvocati possono prestare ufficio di difensori semprechè siano ammessi all'esercizio davanti i tribunali e le corti. E se il giudizio pende avanti un tribunale od un pretore, possono prestare ufficio di difensori anche gli avvocati ammessi all'esercizio solamente avanti i tribunali.

279. Se l'imputato od accusato non comparisce all' udienza, si procede al giudizio in contumacia nelle forme rispettivamente stabilite nei tre titoli seguenti.

Parimente se non comparisce la parte civile ha luogo contro di lei il giudizio in contumacia, limitativamente però ai casi contemplati dagli articoli 352 e 391.

280. Quanto alle persone civilmente risponsabili si osserveranno le disposizioni del titolo IV del presente libro.

CAPO II.

DELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE

281. In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

1.° Il presidente od il pretore domanda all'accusato od imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

2.° Il cancelliere dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

3.° I testimoni e i periti sono sentiti: le ripulse, proposte prima del loro esame, sono giudicate;

4.° La corte, il tribunale o il pretore pronunzia ordinanza motivata sulle instanze del pubblico ministero e delle altre parti;

5.° Le instanze dell'imputato od accusato, assistito dal difensore, sono proposte per organo di questo;

6.° Se occorre un interprete, si provvede a norma degli articoli 91 e 92;

7.° I documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscano;

8.° Quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza, sarà continuato nella udienza successiva: le parti ed i testimoni ne saranno avvertiti;

9.° Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispettive delle parti, la parte civile prende le sue conclusioni;

10.° Il ministero pubblico dà le sue requisitorie;

11.° L' imputato od accusato, od il suo difensore, propone le difese: tuttavia egli può dichiarare di riferirsi alla giustizia della corte, del tribunale o del pretore;

12.° Il ministero pubblico e la parte civile possono replicare;

13.° L' imputato od accusato e il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

282. Le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13 debbono essere osservate a pena di nullità.

Nondimeno la nullità derivante dall'inosservanza della disposizione contenuta nel numero 3 è sanata col silenzio delle parti.

I dibattimenti innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali ed alle corti nelle sezioni degli appelli correzionali, potranno per gravi motivi, col consenso delle parti, essere interrotti, e rimandati con ordinanza motivata per la continuazione ad una delle udienze successive, purchè non sia oltre dieci giorni.

283. In qualunque stadio della discussione sarà in facoltà del presidente o del pretore di far ritirare dalla sala d' udienza uno o più imputati od accusati, ed esaminarli separatamente sopra qualche circostanza del processo. In questi casi egli non può, sotto pena di nullità, ripigliare il dibattimento se non dopo che avrà instruito ogni imputato od accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato.

284. Contro le deliberazioni che prenderà la corte, il tribunale o il pretore nel corso della pubblica discussione non è ammesso ricorso per annullamento, se non vi è stata protesta di una delle parti nella discussione stessa e tosto che l' atto venne letto alla pubblica udienza.

CAPO III.

DEI TESTIMONI E PERITI

§ I.

della capacità dei testimoni e periti

285. Sono ammesse a fare testimonianza od a prestare ufficio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro sesso che abbiano compiuta l' età d'anni quattordici, e non abbiano perduta la capacità di deporre in giudizio a tenore degli articoli 25 e 374 del codice penale.

Coloro che non hanno compiuta l' età d' anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti come testimoni, nè prestare ufficio di periti, se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento.

286. Non potranno essere chiamati, e non potranno essere sentiti sotto pena di nullità, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti, e gli affini negli stessi gradi dell' imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre

che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed i di lui figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi nei gradi sovrà indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, relativamente a quel reato.

287. Le persone indicate nell' articolo precedente potranno essere sentite nel solo caso che si tratti di crimine commesso a danno di qualcheduno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova.

Saranno però tali persone avvertite, sotto pena di nullità, che la legge, anche in questo caso, dà loro il diritto di astenersi dal deporre: e ne sarà fatta menzione nell' atto.

288. Gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell' esercizio del proprio ministero.

Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali, alle levatrici, e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.

289. I denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti con giuramento, salvochè ad instanza dell' imputato od accusato nell'interesse della sua difesa.

290. Le nullità statuite negli articoli precedenti dovranno essere opposte prima dell' esame delle persone in essi articoli indicate: altrimenti rimarranno sanate dal silenzio.

§ II.

dei testimoni o periti non comparsi o renitenti, e del salvocondotto

291. Quando un testimone o perito citato non comparirà, la corte, il tribunale, o il pretore, dopo d'avere sentito il pubblico ministero, l' imputato od accusato e il suo difensore, o la parte civile, delibera se si debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad altra udienza.

La stessa facoltà è accordata alla corte, al tribunale o al pretore nel caso che le liste dei testimoni siano state tardivamente presentate, avuto riguardo alle distanze dei luoghi di loro residenza, sicchè non sia stato possibile farli citare o comparire nella stabilita udienza.

L' ordinanza colla quale siasi dichiarato che si debba procedere oltre, potrà tuttavia essere rivocata, qualora si riconosca che l'esame del testimone o perito non comparso è necessario alla dilucidazione del fatto.

292. Se, a motivo della non comparizione di un testimone o perito, la causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tutte le spese della citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni o periti, ed altre che sieno occorse per la spedizione della causa, compresa l' ordinanza di rinvio, saranno a carico del testimone o perito non comparso; il quale colla stessa ordinanza, e sull'istanza del pubblico ministero, verrà astretto a pagarle eziandio coll' arresto personale.

La corte, il tribunale o il pretore potranno ad un tempo prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica all'udienza, per essere esaminato.

Il testimone o perito non comparso sarà in ogni caso condannato in un' ammenda non minore di lire dieci, od anche in una multa non maggiore di lire cento.

293. In ogni caso in cui il testimone o perito non comparso sia stato condannato al pagamento delle spese ed all' ammenda od alla multa, ovvero solo a queste ultime pene, gli è salva l' opposizione nei modi e termini stabiliti dagli articoli 348 e 389.

Se però egli comparisce all'udienza pendente ancora il dibattimento, può esporre i suoi motivi di scusa verbalmente nell' udienza stessa, chiedendo la parola al presidente o pretore.

Qualora il testimone o perito avesse dovuto comparire innanzi una corte d' assise, e prima che egli abbia fatta opposizione, la sessione della corte sia stata chiusa, la opposizione sarà portata dinanzi alla corte d' appello, e sarà giudicata nella sezione degli appelli correzionali e sulla sola lettura del ricorso e dei relativi documenti, sentito il pubblico ministero.

294. Se un testimone o perito citato non abbia potuto presentarsi per malattia od altra grave cagione, la corte o il tribunale potrà delegare, per riceverne la deposizione o dichiarazione, sia uno dei suoi consiglieri o giudici, sia un giudice del tribunale nel cui distretto il testimone o perito risiede; escluso però sempre, sotto pena di nullità, il giudice istruttore che ha ricevuto la prima deposizione o dichiarazione scritta: fermo quanto ai pretori il disposto dall' articolo 341.

L' imputato od accusato, e la parte civile saranno avvertiti, sotto pena di nullità, che possono farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone o perito: la persona che li rappresenta, ove non sia incaricata della loro difesa, o non sia stata nominata nell' udienza, dovrà essere munita di speciale mandato, ed eserciterà tutti i diritti che loro competono.

Il testimone o perito presterà giuramento sotto pena di nullità, e della deposizione o dichiarazione di lui sarà data lettura all' udienza.

Qualora la corte o il tribunale non creda delegare l' esame del testimone o perito impedito, dovrà far dare lettura della sua deposizione o dichiarazione scritta, se una parte ne faccia istanza, e le altre non dissentano.

295. Se il giudice delegato venisse a riconoscere che l'impedimento addotto è finto,

o che non è tale da porre il testimone o perito nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto la corte o il tribunale, il quale potrà fare tradurre il testimone o perito all'udienza per mezzo della forza pubblica, e condannarlo nelle spese di trasferta del giudice delegato e delle persone che hanno dovuto assistere all'atto.

Le disposizioni di quest' articolo e del precedente hanno luogo senza pregiudizio di ciò che è prescritto nell' articolo 292.

296. Dovendosi esaminare un testimone o perito sottoposto a processo per crimine o delitto, si osserverà il disposto dell' articolo 170. Tuttavia nei giudizi pendenti avanti le corti o i tribunali il salvocondotto sarà conceduto dal presidente della corte del tribunale, dove i testimoni o periti si dovranno esaminare, coll' obbligo di darne immediatamente avviso alla corte o al tribunale che ha conosciuto o deve conoscere del crimine o del delitto imputato al testimone o perito, o che ha pronunziato contro di lui l' arresto personale.

§ III.

del giuramento dei testimoni e periti

297. I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di dire tutta la verità, null' altro che la verità*.

298. I periti, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità*.

299. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, la mano destra sovra i santi evangeli, alla presenza dei giudici; previa seria ammonizione, che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta, sull' importanza di un tal atto, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del codice penale.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l' ammonizione prescritta dal 1.° alinea dell' articolo 172.

300. I testimoni che avessero già deposto con giuramento nei casi previsti dagli articoli 126, 128, 175 e 242, ed i periti che avessero già dato il loro giudizio nell'istruzione preparatoria, non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato, ammenochè si tratti dell' esame o del giudizio sopra fatti sui quali non fossero stati precedentemente interrogati.

Così pure i testimoni o periti che fossero richiamati nel corso del dibattimento non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato.

§ IV.

dell' esame dei testimoni o periti

301. I testimoni, prima del loro esame, si ritireranno nella camera che loro sarà destinata, dalla quale non possano nè vedere nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza.

Essi saranno, a pena di nullità, interrogati separatamente, l' uno dopo l' altro, per modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, e così successivamente.

Sarà cura di chi presiede ai dibattimenti di ordinare, occorrendo, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire tra di loro, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

302. Il presidente od il pretore domanderà ai testimoni il loro nome, cognome, soprannome, il nome del loro padre, la loro età, patria, il domicilio e la professione; se conoscevano l'accusato od imputato prima del fatto che forma l' oggetto dell'imputazione od accusa; se sieno congiunti od affini dell'accusato od imputato, ovvero dell' offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell' uno o dell' altro.

Quindi procederà al loro esame sulla causa.

303. L'accusato od imputato, il ministero pubblico, e la parte civile, potranno opporsi all' esame del testimone che non fosse stato indicato o chiaramente designato nella lista depositata a tenore dell' articolo 381, o rispettivamente in quella notificata a tenore del terzo alinea dell' articolo 468.

Potranno pure opporsi all'esame di un testimone che si trovi nelle condizioni d'incapacità prevedute dal § I del capo presente.

304. I testimoni deporranno oralmente, sotto pena di nullità.

Potrà tuttavia loro permettersi di ricorrere a note, o memorie, avuto riguardo alla qualità dei testimoni e alla natura della causa.

305. Il testimone non potrà essere interrotto.

Dopo la deposizione, l'imputato od accusato, o i suoi difensori, potranno interrogarlo per organo di chi dirige il dibattimento, sopra tutto ciò che crederanno utile al loro interesse. Potranno muovergli le loro interrogazioni anche direttamente, quando ne abbiano domandata ed ottenuta la permissione da chi dirige il dibattimento; il quale però potrà vietare che si dia risposta a quelle interrogazioni che stimi inopportune.

Il presidente o il pretore potrà chiedere al testimone, od all' imputato od accusato, tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

Il ministero pubblico, i consiglieri della corte, e i giudici del tribunale, avranno la stessa facoltà, domandando la parola a chi dirige il dibattimento; salvo, quanto ai giurati, il disposto dell' articolo 492.

La parte civile non potrà fare interrogazioni al testimone, nè all' imputato od ac-

cusato, se non per organo del presidente o del pretore; a meno che non abbia chiesta ed ottenuta la permissione di farle direttamente, in conformità di ciò ch'è detto nel primo alinea di questo articolo.

306. I testimoni non potranno interrogarsi l'un l'altro.

307. Si può addivenire al confronto dei testimoni fra di loro, quando siano discordi su circostanze essenziali.

308. Ogni testimone, dopo la sua deposizione, resterà nella sala d'udienza insino a che non è terminato il dibattimento.

Egli non può essere licenziato dal presidente o dal pretore salvochè col consenso delle parti.

Al testimone o testimoni che si allontanassero senza averne ottenuta licenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 291, 292 e 293.

309. Il presidente o il pretore potrà, sulla domanda delle parti, od anche d'uffizio, ordinare che i testimoni esaminati, ch'egli designerà, si ritirino in altro luogo, per essere in seguito nuovamente sentiti sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

310. Sono comuni ai periti le disposizioni degli articoli precedenti relative ai testimoni.

Non pertanto, qualora la natura delle quistioni lo consigliasse, il presidente o il pretore potranno ordinare che i periti assistano al dibattimento od a parte di esso, e potranno anche sentirli in presenza gli uni degli altri.

311. È vietato, sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta dei testimoni, senza distinzione se questi siano o non portati nella lista depositata o notificata ai termini degli articoli 384 e 468.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 242 e gli altri casi specialmente indicati dalla legge. Sono parimente eccettuati i casi in cui si debba far risultare de'cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione, o si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dal Regno, o d'ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, semprechè siano stati portati nelle liste sopra accennate.

Le parti possono non pertanto consentire che le deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi siano lette a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti, salvo, nel caso in cui il testimone non abbia potuto presentarsi, la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 294.

§ V.

dei testimoni falsi o reticenti

312. Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa; o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento aver egli cognizione, la corte o il tribunale potrà, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso a termini delle leggi; al qual effetto delegherà uno de'suoi consiglieri o giudici.

Compiuta l'istruzione, gli atti saranno comunicati al pubblico ministero, che provvederà, secondo le forme ordinarie.

313. L'ordinanza di cui nell'articolo precedente sarà rivocata qualora il testimone si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

314. Nel caso previsto dall'articolo 312 potrà la corte o il tribunale, a richiesta del pubblico ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato, o del suo difensore, od anche d'uffizio, immediatamente ordinare il rinvio della causa ad altra udienza.

315. Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo nei dibattimenti avanti il pretore, questi ne stenderà verbale da trasmettersi al procuratore del Re per ogni effetto di legge; e secondo le circostanze potrà rinviare la causa o continuare il dibattimento.

CAPO IV.

DEI VERBALI DEI DIBATTIMENTI

316. Il cancelliere stenderà verbale del dibattimento, nel quale enuncierà, a pena di nullità:

La data del giorno, mese, ed anno, ed il luogo;

I nomi e cognomi dei giudici, dell'uffiziale del pubblico ministero, e delle altre parti che vi avranno assistito;

Le generalità dei testimoni, degli interpreti, e dei periti, e il giuramento prestato;

Le richieste che il pubblico ministero, l'imputato od accusato, e la parte civile avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualche circostanza speciale del dibattimento, o qualche deposizione o dichiarazione atta a fondare un'azione ulteriore;

Ogni altra instanza e le conclusioni del pubblico ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato.

Le ordinanze emanate nel corso del dibattimento dovranno essere nel verbale trascritte per intiero.

Il verbale sarà sottoscritto dal presidente o pretore, e dal cancelliere.

317. Nei dibattimenti avanti le corti il cancelliere non dovrà enunciare nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti; dovrà però enunciare, a pena di nullità, semprechè ciò sia ordinato dal presidente o richiesto da taluna delle parti, le spiegazioni, i cangiamenti, le aggiunte che i testimoni o i periti avessero fatte alle precedenti loro deposizioni o dichiarazioni, e le risposte dell'accusato.

Nei dibattimenti davanti i tribunali o i pretori il cancelliere, a pena di nullità, dovrà in ogni caso enunciare succintamente nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti, le conferme, le variazioni e le aggiunte che avessero fatte alle loro deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame, e le risposte dell'imputato.

CAPO V.

DELLA SENTENZA

318. La sentenza sarà pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di nullità.

319. I consiglieri della corte e i giudici del tribunale deliberano in camera di consiglio.

Il pubblico ministero e il cancelliere non assistono alle deliberazioni.

320. Il presidente sottoporrà prima a deliberazione le quistioni di fatto, e quindi, se vi è luogo, quelle dell' applicazione della legge: tutti i giudici dovranno votare sopra quest'ultima questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto.

Il presidente raccoglierà i voti, cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e continuando così di seguito.

Il presidente, o quegli che ne fa le veci, sarà l' ultimo a votare.

321. Le quistioni di fatto e di diritto saranno risolte alla maggioranza di voti: se vi è parità, prevale l' avviso più favorevole all' accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga a risultare la maggioranza.

322. Ogni sentenza sarà pronunziata ad alta voce nella pubblica udienza, dal presidente della corte o del tribunale, o dal pretore, sotto pena di nullità.

La pronunziazione della sentenza in presenza dell' accusato od imputato, della parte civile, o del loro procuratore speciale nei casi in cui è ammesso per legge, terrà luogo di notificazione. Terrà pur luogo di notificazione la pronunziazione seguita in loro assenza, quando siano stati presenti al dibattimento e prima della pronunziazione stessa siansene allontanati: fuori di questi casi la sentenza sarà notificata fra giorni tre, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni.

Se l' imputato od accusato è presente, il presidente o pretore lo avvertirà della facoltà che gli compete di ricorrere, secondo i casi, in appello od in cassazione, indicandogli i termini dalla legge stabiliti; e di tale avvertimento si farà menzione nel verbale.

L'imputato detenuto sarà ricondotto in carcere.

323. Ogni sentenza dovrà contenere:

1.° Il nome e cognome dell'accusato od imputato, il soprannome se ne ha, il nome del padre, il luogo di nascita, l'età, la residenza o il domicilio o la dimora, e la professione;

2.° L' enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell'imputazione o dell'accusa;

3.° I motivi su cui la sentenza è fondata;

4.° La condanna o l' assolutoria, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione degli articoli della legge applicati;

5.° La data del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunziata;

6.° La soscrizione dei giudici e del cancelliere.

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato od accusato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

Nondimeno, quanto al numero 6, se dopo la pronunziazione della sentenza della corte o del tribunale uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporvi la propria sottoscrizione, ne sarà fatta menzione e il difetto della firma non invaliderà la sentenza.

324. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno luogo, senza pregiudizio di quanto particolarmente riguarda le deliberazioni e le sentenze delle corti d'assise coll'intervento dei giurati.

325. La sentenza sarà scritta dal cancelliere, e presentata per la sottoscrizione entro ventiquattr'ore al più tardi ai giudici che l' hanno proferita, sotto pena di una ammenda di lire venticinque contro il cancelliere.

La sentenza dovrà essere scritta senza abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille si faranno in fine della sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si faranno in modo che si possano leggere le parole cancellate; le cancellature saranno approvate, e sarà fatta menzione del loro numero appiè della sentenza, prima delle sottoscrizioni.

Il cancelliere incorrerà per ciascuna contravvenzione in un'ammenda estensibile a lire venticinque.

326. Il cancelliere che spedirà copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorrerà in una multa non minore di lire trecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falso, l'applicazione della prima parte dell'articolo 345 del codice penale.

Egli dovrà presentare ogni mese le minute delle sentenze al procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stenderà verbale acciò si proceda come di ragione.

327. Il pretore trasmetterà al procuratore del Re copia delle sentenze che avrà pronunziate nel termine di cinque giorni dalla loro data, ammenochè in caso d' appello non ne fosse già stata trasmessa una copia cogli atti del processo.

Il procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella cancelleria del tribunale.

328. Il procuratore del Re dovrà trasmettere ogni mese al procuratore generale uno stato ed una copia delle sentenze che il tribunale avrà proferite.

329. Le minute delle sentenze saranno conservate in apposito registro e depositate nella cancelleria della corte, del tribunale, o del pretore che le ha pronunziate. Le sentenze pronunziate dalle corti d' assise nelle città ove siede la corte d'appello rimangono depositate nella cancelleria di questa corte, e quelle pronunziate nelle altre città sono depositate nella cancelleria del tribunale della città in cui le corti d'assise sono convocate.

Una copia della sentenza sarà unita agli atti del processo.

TITOLO I.

dei pretori

CAPO I.

DELLE DIVERSE SPECIE DI CONTRAVVENZIONI E DEGLI ATTI ANTERIORI ALL' APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

330. Sono di azione pubblica le contravvenzioni indicate nell'articolo 685 del codice penale, e tutte le altre riguardanti l'ordine pubblico.

Sono di azione privata le contravvenzioni indicate negli articoli 686 e 687 del codice penale, e tutte le altre contro le persone o contro le proprietà, per le quali, a tenore di speciali disposizioni di legge, non si può procedere che sull'istanza della parte offesa o danneggiata. Queste ultime contravvenzioni saranno, ove sia d' uopo, accertate anche dagli uffiziali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto dagli articoli 59 e 67.

331. Le citazioni per reati di competenza dei pretori saranno fatte a richiesta del pubblico ministero, o per ordine del pretore, quando si tratti di reati d'azione pubblica; e quando si tratti di reati d'azione privata, a richiesta della parte che reclama, od anche del pubblico ministero sull' istanza di questa.

332. L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1.° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2.° L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del pretore che ordina la citazione;

3.° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome, se ne ha; la sua professione; la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;

4.° L' esposizione in succinto del fatto imputato, e l' indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5.° La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6.° L' avvertimento alla persona citata di comparire o in persona, o, se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

7.° La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al pretore, in tutti i casi ne' quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'usciere.

333. Le nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno dei requisiti indicati nel precedente articolo, sono sanate colla comparizione dell'imputato; tranne il caso in cui per l'ommissione di ciò che è prescritto al numero 4 v'abbia incertezza sull'oggetto della citazione. In questo caso l'eccezione di nullità dovrà essere proposta prima di ogni altra: altrimenti essa s'intende egualmente sanata.

334. Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal luogo della residenza o del domicilio o della dimora dell' imputato a quello della comparizione; non compresi nel detto termine i giorni della notificazione e della scadenza.

La sentenza proferita in contumacia prima della scadenza di questo termine sarà nulla. Nondimeno la nullità s' intende sanata se non viene proposta nell'atto d'opposizione preveduto dall'articolo 348 e prima d'ogni altra eccezione o difesa.

Nei casi urgenti si potranno abbreviare i termini, e citare le parti a comparire anche nel giorno e nell'ora indicati con cedola di citazione rilasciata dal pretore.

335. La citazione sarà intimata all' imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

Se la citazione è fatta a richiesta del pubblico ministero, o per ordine del pretore, sarà citata anche la parte danneggiata od offesa, acciò, volendo, possa intervenire nella causa.

Le parti potranno anche comparire volontariamente, od in seguito a semplice avviso, senza che sia bisogno di citazione.

Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del pretore, si osserveranno le disposizioni degli articoli 376, 378, 379, 380, 381, 382 e 383.

336. Il pretore potrà, prima dell'udienza od anche prima della citazione, fare stimare i danni; procedere alla visita dei luoghi, o commettere perchè vi si proceda; ed ordinare o fare tutti gli altri atti che richiedessero celerità, o che gli sembrassero necessari affinchè le prove non si disperdano.

337. Il pubblico ministero, se il reato è d' azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull' istanza della parte, può far citare, perchè intervengano all' udienza, i testimoni che reputa necessari. L' imputato e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione.

CAPO II.

DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA

338. La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II.

339. I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

340. I verbali e rapporti stesi dagli uffiziali di polizia giudiziaria faranno fede dei

fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria.

Nondimeno i verbali firmati da un solo degli uffiziali di polizia giudiziaria indicati nell' articolo 58 allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplice denuncia.

341. Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti, o nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il pretore potrà farsi presentare i documenti, e far citare i testimoni; rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza.

342. Terminato il dibattimento, il pretore proferisce la sentenza.

343. Se l' esistenza del fatto imputato è esclusa, o se esso non costituisce ai termini della legge un reato, o se l' azione penale è prescritta od in altro modo estinta, il pretore dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

344. Se risulta che l' imputato non è l' autore del reato e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, il pretore lo assolverà dall' imputazione.

345. Se il fatto costituisce un reato eccedente la competenza del pretore, egli lo dichiarerà, e trasmetterà gli atti al procuratore del Re.

In questo caso se il pretore procede per ordinanza, o per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della camera di consiglio, o della sezione d'accusa, e la dichiarazione d' incompetenza è stata fatta per diversa definizione del reato, gli atti saranno dal procuratore del Re trasmessi alla corte di cassazione perchè risolva la questione di competenza in linea di conflitto.

Se in vece la dichiarazione d'incompetenza vien motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento, o se non è ancora intervenuta sul fatto ordinanza del giudice istruttore o della camera di consiglio, o sentenza della sezione d'accusa, il procuratore del Re promuoverà nuova istruzione, ai termini di legge.

346. Quando il pretore procedesse in seguito al rinvio previsto dall' articolo 252, e le circostanze attenuanti ammesse nell'ordinanza di rinvio risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà ritenere la causa e potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda, ove si tratti di contravvenzioni; trattandosi invece di delitti, potrà applicare il carcere, il confino, o l' esilio locale fino alla durata di mesi sei, ed estendere la multa fino a lire seicento.

E se per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso eccedente la competenza del pretore, si osserveranno le norme dell' articolo precedente.

347. Se l' imputato non comparisce nel giorno e nell' ora prefissi nell' atto di citazione, e non giustifica alcun legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia, e senza che possa per lui intervenire verun difensore.

348. La discussione avrà luogo secondo l' ordine stabilito nei numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dell' articolo 281; senza che possano sentirsi i testimoni o i periti, o riceversi le istanze o i documenti, che venissero presentati a nome dell' imputato.

Quanto alla sentenza si osserveranno le prescrizioni degli articoli 318, 322 e seguenti.

Questa sentenza sarà notificata al condannato nelle forme stabilite per le citazioni.

349. Il condannato in contumacia con sentenza, dalla quale non sia lecito appellare, potrà farvi opposizione, entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione, con atto presentato al pretore, nel quale addurrà le sue eccezioni e i mezzi di difesa. Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Appiè dell' atto di opposizione il pretore, con decreto, prefiggerà l' udienza.

Nei tre giorni successivi al decreto una copia di detto atto sarà notificata, a diligenza dell' opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione: la notificazione al pubblico ministero sarà fatta dal cancelliere.

Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all' udienza prefissa.

350. Se l' opponente comparisce, si applicheranno le disposizioni degli alinea 2 e 3 dell' articolo 390.

351. Se l'opponente non comparisce all' udienza fissata, sarà proferita sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella pronunziata in contumacia. Questa seconda sentenza non può più essere impugnata, salvo il ricorso in cassazione.

352. Nei casi in cui non si può procedere che sulla domanda della parte danneggiata, se questa, dopo di avere citato direttamente l' imputato ed essersi costituita parte civile, non si presenta, l'imputato potrà chiedere di essere assolto dalla domanda; e si condannerà la parte nelle spese, ed anche nei danni, ove ne sia il caso.

Essa potrà tuttavia fare opposizione alla sentenza proferita in contumacia nei casi, modi e termini come sopra stabiliti.

Questa disposizione non pregiudica l'esercizio dell' azione penale per parte del pubblico ministero secondo le regole stabilite dal presente codice.

CAPO III.

DELL' APPELLO DALLE SENTENZE DEI PRETORI

353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali correzionali:

1.° L' imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

2.° Il pubblico ministero presso il pretore, quando avrà richiesta l' applicazione di una delle pene suddette, e l' imputato sarà stato assolto, oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa facoltà è accordata al pub-

blico ministero presso il tribunale che deve conoscere dell' appello, non ostante il silenzio o l' acquiescenza del pubblico ministero presso il pretore;

3.° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni semprechè quella domandata ecceda le lire trenta.

La disposizione dell' articolo 400 si applica all' appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori.

354. Durante i termini per appellare e presentare i motivi d' appello, come anche durante il giudizio d' appello, sarà sospesa l' esecuzione della sentenza.

Se l' imputato detenuto è stato assolto, o si è dichiarato non farsi luogo a procedimento contro di lui, sarà immediatamente rilasciato, non ostante appello.

355. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà pel pubblico ministero dalla pronunziazione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dallo stesso giorno se furono presenti al dibattimento, o dalla intimazione della sentenza se erano assenti, giusta il prescritto nel 1.° alinea dell' articolo 322.

Nel caso previsto dall' alinea del numero 2 dell' articolo 353, il termine per appellare sarà di giorni dieci da quello della prolazione della sentenza.

356. I motivi d' appello saranno enunciati nell' atto d' interposizione, o per atto separato, da presentarsi alla cancelleria della pretura entro tre giorni successivi alla interposizione d'appello.

Nell' uno e nell' altro caso l' imputato e la parte civile potranno nell' atto medesimo nominare, perchè li rappresenti, un avvocato od un procuratore esercente innanzi al tribunale.

357. Se la dichiarazione d' appello o la presentazione de' motivi non ebbero luogo nei termini sovra stabiliti, il tribunale ordinerà la esecuzione della sentenza.

Ove la dichiarazione d' appello e la presentazione dei motivi abbiano avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria del tribunale almeno tre giorni prima della discussione dell' appello.

358. Le disposizioni degli articoli 400 e 403 sono applicabili agli appelli menzionati in questo capo.

359. Il cancelliere della pretura dovrà trasmettere, senza ritardo, al procuratore del Re gli atti del processo insieme con copia della sentenza e della dichiarazione d'appello, ed i motivi di appello, non che l' atto di nomina dell' avvocato o procuratore se sia seguito separatamente.

360. Il procuratore del Re esaminerà gli atti.

Se l'appello interposto dall'uffiziale del pubblico ministero gli sembrerà fondato, richiederà, entro quindici giorni dall' interposizione, che l' imputato sia citato a comparire avanti il tribunale: trascorso questo termine, l' appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello del pubblico ministero saranno uniti agli atti, a meno che il procuratore del Re non li abbia esposti nella richiesta di citazione; sotto pena di decadenza.

Eguale instanza, nel termine anzidetto, farà il procuratore del Re, quando l'appello sia stato interposto dall' imputato, soltanto per la condanna penale.

361. In amendue i casi di cui nell'articolo precedente, dovrà il procuratore del Re far notificare alla parte civile il giorno stabilito per l'udienza, affinchè intervenga nel giudizio, se lo crede di suo interesse.

Se l' appello dell' imputato comprende la condanna penale e i danni, il procuratore del Re richiederà la citazione di tutte le parti.

Il decreto di citazione sarà rilasciato dal presidente. Il termine per comparire sarà di dieci giorni almeno.

Nello stesso decreto si avvertiranno le parti che esse possono prendere visione degli atti del processo nella cancelleria del tribunale.

La citazione e la notificazione si faranno nella forma stabilita dall' articolo 335.

362. Nell' udienza il giudice nominato dal presidente farà la relazione della causa.

Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 281, 282, 283, ommesso l' esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito pel primo.

363. Terminato il dibattimento, il tribunale pronunzia sentenza.

Quando però crederà necessario di sentire nuovamente i testimoni chiamati nel primo giudizio, od anche di sentirne altri, sia a carico, sia a discarico, egli potrà ordinare che siano citati a comparire all'udienza che prefiggerà. La citazione dei testimoni e delle parti si eseguirà a diligenza del pubblico ministero.

364. Se il tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del pretore, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla corte di cassazione, qualora il pretore abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d' incompetenza venga fatta per diversa definizione del reato. La corte di cassazione risolverà in linea di conflitto la questione di competenza.

Se invece la dichiarazione d' incompetenza è motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento avanti il pretore od il tribunale, o se non è ancora intervenuta sul fatto ordinanza o sentenza di rinvio, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

Questa disposizione non è applicabile, e la pena non potrà essere aumentata, se l'appello è stato interposto soltanto dall' imputato.

365. Se il tribunale riconosce che il pretore era incompetente, annullerà la sentenza, e rimanderà la causa al pretore competente.

Se riconosce che il pretore, essendo competente, dichiarò tuttavia non esserlo, annullerà la sentenza, e pronunzierà nel merito. Lo stesso farà nel caso di violazione

od ommissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

366. Ove il tribunale riconosca che l'appello interposto soltanto per incompetenza, o per violazione od ommissione di forme prescritte sotto pena di nullità, non è fondato, lo dichiarerà, e rimanderà la causa al pretore.

Quando l'appello è stato interposto per incompetenza, o per violazione od ommissione di forme prescritte sotto pena di nullità, ed insieme per essersi mal giudicato nel merito, se il tribunale riconosce che i motivi di incompetenza o di violazione od ommissione di forme non sono fondati, lo dichiarerà, e pronunzierà nel merito giusta l'articolo seguente.

367. Se l'appello non riguarda che il merito, il tribunale pronunzierà, riparando o confermando la sentenza.

Se conferma la sentenza, rimanderà la causa avanti il pretore per la sua esecuzione.

368. Se l'imputato o la parte civile regolarmente citata non comparisce, avrà luogo il giudizio in contumacia; senza intervento di difensore pel contumace.

Ove però la parte civile non sia comparsa in seguito alla notificazione di cui nella prima parte dell'articolo 361, si proseguirà il giudizio in sua assenza, e se ne farà menzione nel verbale d'udienza.

Contro la sentenza in contumacia pronunziata nel giudizio d'appello non è ammessa l'opposizione, salva solo, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

369. Davanti la corte di cassazione non potranno più proporsi che le nullità incorse nel giudizio di appello. Quelle avvenute innanzi al pretore non possono essere proposte innanzi la corte di cassazione se non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le nullità siansi prodotte innanzi al tribunale e questi non le abbia riparate.

370. Se l'appello è stato interposto soltanto dalla parte civile, o dall'imputato pel solo suo interesse civile, si osserveranno per l'istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura civile in via sommaria; ferme però, quanto al modo e termine dell'interposizione d'appello, le disposizioni del presente codice.

Il termine per la citazione d'appello decorrerà dal giorno della interposizione.

TITOLO II.

Dei tribunali correzionali

CAPO I.

DEI MODI DI PORTARE LE CAUSE AVANTI I TRIBUNALI, E DELLA CITAZIONE DELL'IMPUTATO

371. I tribunali correzionali conosceranno dei delitti di loro competenza:

O in seguito al rinvio della causa, che loro sarà stato fatto per sentenza od ordinanza, e sopra richiesta del pubblico ministero;

O in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato, a richiesta del pubblico ministero quando si tratta di reato di azione pubblica, e, nel caso contrario, a richiesta della parte lesa, od anche del pubblico ministero sull'istanza di questa. La facoltà di richiedere la citazione diretta cessa allorchè il giudice istruttore abbia già proceduto ad un qualche atto d'istruzione o delegata l'istruzione al pretore, ovvero, nel caso di arresto dell'imputato, abbia avuto luogo il rapporto alla camera di consiglio prescritto dall'articolo 197.

372. La citazione si farà in virtù di un decreto del presidente, disteso appiè del ricorso della parte lesa, o della richiesta del pubblico ministero.

La parte lesa dovrà, nel suo ricorso, eleggere domicilio nella città dove siede il tribunale e far la dichiarazione menzionata nell'articolo 100.

Il ricorso dovrà inoltre contenere sommariamente l'esposizione dei fatti e la indicazione delle prove, e, se sia il caso, la menzione della sentenza o dell'ordinanza di rinvio prevedute nell'articolo precedente. Questa disposizione è comune alla richiesta del pubblico ministero.

373. L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1.° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2.° L'indicazione della parte pubblica o privata a richiesta della quale è fatta;

3.° Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;

4.° L'enunciazione sommaria del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione;

5.° L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la lista de'testimoni o periti.

L'atto di citazione si distenderà a seguito del decreto, e si sottoscriverà dall'usciere, che di tutto dovrà rilasciare copia al citato.

374. Alle nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno de'requisiti indicati nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 333.

375. Tra la citazione ed il giorno prefisso per la comparizione vi sarà un termine di otto giorni almeno, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, sotto pena di nullità della condanna che fosse pronunziata in contumacia contro la persona citata. Nondimeno questa nullità non potrà essere proposta che alla prima udienza, e prima di ogni eccezione e difesa.

376. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di cattura, non è stato arrestato, sarà citato nel modo prescritto dall'articolo 527; colla sola differenza che l'affissione che il detto articolo prescrive di fare alla porta della sala d'udienza della corte, dovrà farsi alla porta della sala d'udienza del tribunale.

377. Ove l'imputato sia stato rilasciato dal carcere ai termini delle sezioni VIII e IX, capo V, titolo II, libro I, la di lui ci-

tazione, e, ove ne sia il caso, la notificazione al fideiussore, si faranno al domicilio eletto secondo il disposto degli articoli 204 e 222.

378. Se l' imputato è detenuto, l'usciere gli notificherà la citazione nelle carceri, e gliene rilascerà copia.

379. Il cancelliere riceverà la dichiarazione del detenuto relativa alla scelta di un difensore, al quale ne darà avviso. Stenderà del tutto verbale.

380. In ogni altro caso la citazione sarà intimata all'imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

381. Se la citazione è fatta a richiesta del procuratore del Re, la parte offesa o danneggiata sarà citata ad intervenire in causa ove lo voglia.

382. L' imputato che sarà citato nel caso preveduto dall' articolo 376, e secondo le forme ivi stabilite, dovrà costituirsi in carcere, senza di che non sarà sentito nelle sue difese.

Le disposizioni dell'articolo 379 gli sono applicabili.

383. L'imputato, la parte civile ed il difensore o procuratore, potranno, durante il termine prefisso nella citazione, prendere cognizione nella cancelleria degli atti e dei documenti della causa.

Il presidente del tribunale potrà anche, sulla richiesta delle parti ed a loro spese, far rilasciare alle medesime copia degli atti e documenti che fossero di loro interesse.

384. Le liste dei testimoni e periti, che il procuratore del Re, la parte civile e l'imputato intenderanno di far sentire all' udienza, saranno depositate nella cancelleria in tempo perchè i testimoni possano essere citati a comparire all' udienza, ed almeno tre giorni prima di questa.

Le parti potranno prenderne cognizione, come è detto nell' articolo precedente.

Se nelle liste sono compresi testimoni o periti non ancora sentiti nell' istruzione preparatoria, saranno nelle medesime sommariamente specificati i fatti o le circostanze su cui debbono venire interrogati.

385. Qualora l' imputato o la parte civile giustifichi nelle forme prescritte la sua indigenza, il presidente ordinerà che i testimoni o periti che intenderà far sentire all'udienza, siano citati a spese dell' erario.

Se la lista dei testimoni fosse soverchiamente estesa, il presidente, udita la parte istante od il suo difensore, ordinerà che sia ridotta ad un numero più discreto; ed ove essa non l'eseguisca, la ridurrà egli stesso a quel numero che ravvisi sufficiente, salvo alla parte il diritto di presentare le sue instanze al tribunale ai termini dell' articolo 281, n.° 4.

CAPO II.

DEI DIBATTIMENTI E DELLA SENTENZA

386. Nel giorno prefisso per l' udienza, se la causa fu portata al tribunale in seguito a citazione rilasciata ad instanza della parte civile, il suo procuratore esporrà il fatto; in tutti gli altri casi preveduti nell'articolo 371, il fatto sarà esposto dal procuratore del Re.

387. Alla prova dei delitti sono applicabili le disposizioni degli articoli 339 e 340.

388. Se l'imputato legalmente citato non comparisce, sarà giudicato in contumacia nel modo stabilito dagli articoli 347 e 348.

La sentenza gli sarà notificata nel più breve termine a diligenza del procuratore del Re nelle forme prescritte dagli articoli 376, 377 e 380.

389. La persona condannata in contumacia con sentenza contro la quale non sia permesso l' appello, potrà farvi opposizione nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

Il ricorso d' opposizione sarà presentato alla cancelleria del tribunale; esso sarà sottoscritto da un avvocato o da un procuratore esercente avanti il tribunale, e conterrà i motivi ed i mezzi di difesa.

Le notificazioni relative alla causa si faranno al detto avvocato o procuratore, ove l'opponente non abbia fatto elezione di domicilio.

390. Il presidente, a richiesta del pubblico ministero, prefiggerà con suo decreto il giorno dell'udienza.

A diligenza del pubblico ministero il decreto che prefigge l' udienza sarà notificato all' opponente ed alla parte civile; a questa verrà pure notificato il ricorso d'opposizione.

Se l' opponente comparisce, si leggerà il verbale del primo dibattimento; nel resto, l' istruzione si farà in contraddittorio; e la condanna in contumacia sarà come non avvenuta.

Nondimeno le spese di copia e notificazione della sentenza in contumacia e dell' opposizione saranno sempre a carico dell' opponente.

Se l' opponente non comparisce, sarà proferita sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella pronunziata in contumacia. Questa seconda sentenza non potrà essere impugnata, salva, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

Il tribunale potrà, se occorre, accordare provvedimenti interinali a guarentigia delle spese e dei danni pronunziati dalla sentenza; tali provvedimenti saranno esecutorii non ostante appello.

391. La disposizione dell' articolo 352 è comune alle sentenze in contumacia pronunziate dai tribunali correzionali.

392. Nel resto, per la pubblica discussione si osserveranno le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II; e terminato il dibattimento, il tribunale pronunzia sentenza.

393. Se l' esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non costituisce nè delitto nè contravvenzione, o se l' azione penale è prescritta o in altro modo estinta, il tribunale dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

Se risulta che l'imputato non ha commesso il reato ascrittogli, e che non vi ha preso alcuna parte, e se la sua reità non è provata, sarà assolto.

394. Se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, e se l'imputato, o il pubblico ministero, o la parte civile non ha domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulle domande dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile.

395. Se il tribunale riconosce che il fatto costituisce un crimine od un delitto di competenza della corte d'assise, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla corte di cassazione, qualora proceda per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d'incompetenza venga fatta per diversa definizione del reato. La corte di cassazione risolverà in linea di conflitto la questione di competenza.

Se il tribunale procede per citazione diretta, o se la dichiarazione d'incompetenza vien motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento, la causa sarà rimandata al competente giudice istruttore perchè proceda a termini di legge.

Nel caso di crimine, se vi siano indizi sufficienti di reità, il tribunale potrà rilasciare immediatamente mandato di cattura, in conformità dei capoversi dell'articolo 182.

396. Se però il tribunale pronunzia in causa di rinvio, a tenore dell'articolo 440, e le circostanze attenuanti ammesse dalla sezione d'accusa risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà tuttavia ritenere la causa, e potrà estendere la durata del carcere a dieci anni; salvo il disposto dall'articolo precedente qualora per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, di competenza della corte d'assise.

397. Se il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale correzionale, e la reità dell'imputato è stabilita, il tribunale applicherà la pena.

CAPO III.

DELL'APPELLO DALLE SENTENZE DEI TRIBUNALI

398. L'appello dalle sentenze proferite dai tribunali correzionali sarà portato alle corti d'appello.

399. La facoltà di appellare apparterrà:

1.° Al condannato, eccettochè si tratti di delitti punibili con pena pecuniaria non eccedente lire seicento, compresovi il valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra pena correzionale;

2.° Al pubblico ministero presso il tribunale, entro i limiti stabiliti nel numero precedente;

La stessa facoltà è conceduta al pubblico ministero presso la corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del procuratore del Re o la sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza;

3.° Alla parte civile od all'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire mille cinquecento.

L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma domandata pei danni fosse minore di lire mille cinquecento, ogni qual volta vi sarà pure appello relativamente all'azione penale per parte del pubblico ministero o dell'imputato.

400. L'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie potrà interporsi soltanto dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all'appello da questa. Se la sentenza definitiva non è appellabile, non è neppure ammesso l'appello dalle dette sentanze, salva, se vi ha luogo, la domanda di cassazione.

L'esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od interlocutorie non renderà inammissibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale s'impugnerà la sentenza definitiva.

401. L'appello sarà interposto nella cancelleria del tribunale, che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata, se le parti od i loro procuratori furono presenti al dibattimento, sebbene nell'atto della pronunziazione si trovassero assenti; e qualora alcuno di loro fosse assente dal dibattimento, il termine decorrerà dal giorno della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata alla sua residenza od al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Pel pubblico ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica.

402. L'atto di appello sarà sottoscritto dall'appellante o da un procuratore speciale, se è stato interposto dall'imputato o dalla parte civile; il mandato dovrà essere annesso all'atto, il quale, in ogni caso, verrà anche sottoscritto dal cancelliere.

403. Ove sianvi più persone imputate come agenti principali o complici del medesimo reato, l'appello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì presenti che contumaci.

404. Nel termine di dieci giorni successivi all'atto d'interposizione d'appello, il ricorso contenente i motivi dell'appello sarà rimesso dall'imputato o dalla parte civile alla cancelleria dove il detto atto è stato ricevuto. Il ricorso dovrà essere sottoscritto da un procuratore esercente presso il tribunale o da un avvocato ammesso all'esercizio.

Se il procuratore del Re è appellante, trasmetterà direttamente al procuratore generale una informativa contenente i motivi dell'appello.

405. Se la dichiarazione d'appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo ne'termini prescritti dagli articoli 401 e 404, la corte ordinerà la esecuzione della sentenza, salvo il disposto dall'articolo 414.

Se la dichiarazione d'appello e la presentazione dei motivi hanno avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria della corte almeno tre giorni prima della discussione dell'appello.

406. Quando il cancelliere del tribunale avrà ricevuta la dichiarazione d'appello ed il ricorso contenente i motivi, trasmetterà nei due giorni successivi gli atti, i documenti all' appoggio, e copia della sentenza appellata, con un elenco delle carte da lui sottoscritto, al cancelliere della corte. Questi rimetterà il tutto immediatamente al pubblico ministero.

407. Il pubblico ministero esaminerà gli atti. Se l' appello interposto dal procuratore del Re gli sembrerà fondato, richiederà entro trenta giorni dall'interposizione la citazione dell' imputato avanti la corte. Trascorso questo termine, l' appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d' appello saranno uniti agli atti, a meno che il procuratore generale li abbia esposti nella richiesta di citazione; sotto pena di decadenza.

Eguale instanza nel termine suddetto farà il procuratore generale quando l'appello sia stato interposto dall' imputato soltanto per la condanna penale.

408. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il procuratore generale farà notificare alla parte civile il giorno che sarà stato prefisso per l'udienza, acciò intervenga, ove lo stimi, nel processo.

Se però l'appello interposto dall'imputato riguarda ad un tempo la condanna penale e i danni, il pubblico ministero richiederà la citazione di tutte le parti.

409. Il presidente rilascerà ordinanza di citazione a comparire nel termine non minore di dieci giorni, coll' aumento inoltre di un giorno per ogni tre miriametri di distanza; e colla stessa ordinanza avvertirà l'imputato che gli è lecito di nominarsi un difensore nella persona d' un avvocato ammesso ad esercitare avanti la corte, se già non l'avrà nominato nel ricorso menzionato nell' articolo 404.

Ove siavi parte civile in causa, sarà avvertita di farsi rappresentare da un procuratore esercente presso la corte, a meno che, essendo essa appellante, non l'avesse già nominato nel suo ricorso.

410. Il pubblico ministero è incaricato di far eseguire la citazione delle parti nella forma stabilita per i mandati di comparizione.

411. Se l' imputato è detenuto, la citazione si farà in conformità del prescritto dall' articolo 378.

Se l' imputato elegge un difensore, il cancelliere ne riceverà la dichiarazione, che sarà unita al processo.

L' imputato sarà successivamente tradotto, per ordine del procuratore del Re, nelle carceri del luogo dove siede la corte d' appello.

412. Durante i termini per appellare e presentare i motivi dell' appello, come anche durante il giudizio d' appello, sarà sospesa l' esecuzione della sentenza.

413. L'imputato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, sarà immediatamente, non ostante appello, messo in libertà.

414. L' appello, di cui all' alinea del numero 2 dell' articolo 399, sarà portato avanti la corte con ricorso del pubblico ministero entro il termine di sessanta giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza; e, se la sentenza gli fosse stata notificata a diligenza dell'una delle parti entro trenta giorni dalla notificazione.

415. Il presidente rilascerà ordinanza di citazione in conformità dell' articolo 409; e le parti saranno citate, come è prescritto negli articoli 410 e 411.

La disposizione dell' alinea dell' articolo 409 è comune all' appello del pubblico ministero presso la corte.

416. Nell' udienza il consigliere nominato dal presidente farà la relazione della causa. Nella discussione si osserveranno le norme negli articoli 281, 282 e 283, omesso l' esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito pel primo.

417. Le parti potranno fare avanti la corte nuove produzioni, deduzioni, ed istanze.

Si osserveranno parimente le disposizioni dell' alinea dell' articolo 363, quando la corte lo crederà assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto.

418. Terminato il dibattimento la corte pronunzia sentenza.

419. Se la corte riconosce che il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della corte d' assise, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla corte di cassazione, qualora il tribunale abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d' incompetenza sia fatta per diversa definizione del reato. La corte di cassazione risolverà la questione di competenza in linea di conflitto.

Se il tribunale ha proceduto per citazione diretta, o se la dichiarazione d' incompetenza è motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento innanzi il tribunale o la corte, annullerà la sentenza, ed ordinerà di procedere nelle forme ordinarie.

Se l'appello è stato interposto solamente dall' imputato, la pena non potrà essere aumentata. Lo stesso avrà luogo riguardo agli agenti principali ed ai complici del medesimo reato, quand' anche non avessero appellato, in conformità dell' articolo 403.

In tutti gli altri casi preveduti negli articoli 365, 366 e 367 si osserveranno le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

Contro le sentenze pronunziate in contumacia in grado d' appello non è ammessa l' opposizione, salva, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

420. Davanti la corte di cassazione non potranno proporsi che le nullità incorse nel giudizio d' appello. Le nullità avvenute innanzi al tribunale non potranno esservi proposte se non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le nullità siansi proposte davanti la corte d' appello, e questa non le abbia riparate.

421. Le disposizioni dell' articolo 370 si applicano all' appello dalle sentenze dei tribunali correzionali.

TITOLO III.

delle cause da sottoporsi alle corti d' assise

CAPO I.

DELL' ACCUSA

422. Il procuratore generale, entro dieci giorni dalla ricevuta delle carte che gli saranno trasmesse in esecuzione dell' articolo 255 o dell' articolo 262, farà le sue requisitorie.

Un estratto delle requisitorie sarà, a cura del procuratore generale, notificato alla parte civile ed all'imputato che si trovi detenuto od ammesso a libertà provvisoria, o che sia stato sentito in seguito a mandato di comparizione, salvo il disposto nell'articolo 424.

Il detto estratto conterrà le indicazioni prescritte nel 2.° alinea dell'articolo 437, e l'indicazione se il procuratore generale abbia richiesto l' accusa, od il rinvio al tribunale correzionale od al pretore, ovvero la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento.

La notificazione all'imputato si farà nelle forme prescritte negli articoli 377, 378 e 380.

423. Eseguita la notificazione prescritta dall'articolo precedente, gli atti del processo saranno depositati nella cancelleria della corte di appello e vi rimarranno per otto giorni.

Durante questo termine sarà lecito alla parte civile ed all'imputato che si trovi detenuto, di fare osservare gli atti del processo da un avvocato ammesso all' esercizio avanti la corte d' appello, e di presentare quelle memorie che crederanno utili.

Lo stesso diritto appartiene all' imputato di crimine punibile colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, non congiunta con altra pena criminale, ovvero di delitto, che non si trovi detenuto ma sia presente in giudizio.

L' imputato di crimine punibile con la pena della reclusione o della relegazione, che sia stato ammesso alla libertà provvisoria, o contro cui siasi spedito mandato di comparizione, non sarà ammesso a far osservare nel corso degli otto giorni gli atti del processo, se prima non si sarà costituito in carcere.

Se l' imputato di crimine punibile con la pena della reclusione o della relegazione è presente in giudizio, ma non si è costituito come sopra in carcere; o se l'imputato di crimine o di delitto non è presente, non avrà diritto di far osservare gli atti del processo; potrà soltanto presentare quelle memorie che crederà utili alla sua difesa.

L'avvocato che si presenti per osservare gli atti del processo, dovrà giustificare al cancelliere della corte d' appello d' esserne stato incaricato mercè una dichiarazione autentica della parte civile o dell'imputato. Se l'imputato è detenuto, basterà una dichiarazione sottoscritta dal detenuto stesso, la cui firma sia certificata vera da chi è preposto alla direzione del carcere o dal sindaco, o, se l' imputato non sa scrivere, un attestato del detto direttore del carcere da cui risulti che il detenuto gli ha dichiarato la scelta dell' avvocato da esso fatta.

424. Le requisitorie del procuratore generale con le quali chiede una più ampia istruzione, ovvero che la causa sia sospesa, per non essere di competenza ordinaria, e venga rimessa ad altra autorità competente, non saranno notificate.

Non pertanto se la sezione d' accusa nel deliberare sulle dette requisitorie, crede potersi provvedere sul merito e non occorrere una più ampia istruzione, ovvero riconosce che la causa appartiene alla competenza ordinaria, lo dichiarerà e restituirà gli atti al procuratore generale perchè faccia le sue instanze sul merito della causa. Presentate queste requisitorie, avrà luogo quanto è prescritto nell' articolo precedente.

425. Trascorso il termine indicato nell'articolo 423, il procuratore generale al più tardi nei tre giorni successivi farà il suo rapporto, il quale non potrà mai venire ritardato per la presentazione delle memorie della parte civile o dell'imputato.

La sezione d' accusa si adunerà in camera di consiglio almeno una volta ogni settimana, ed anche più spesso ove ne sia il caso, per udire i rapporti del procuratore generale e deliberare sulle sue instanze.

426. Dopo il rapporto, il cancelliere dà lettura ai giudici, in presenza del procuratore generale, degli atti del processo: essi saranno poi lasciati sulla tavola, come pure le memorie che la parte civile e l'imputato avranno presentate.

427. La sezione procederà a porte chiuse, senza sentire nè l' imputato nè la parte civile, salvo per mezzo delle memorie prodotte. L' istruzione scritta servirà di base alle sue sentenze.

428. Il procuratore generale deporrà sulla tavola le sue requisitorie scritte e sottoscritte: quindi egli ed il cancelliere si ritireranno.

429. La sezione d'accusa pronunzierà la sentenza entro giorni tre al più tardi dopo il rapporto del procuratore generale.

La deliberazione incominciata dovrà proseguirsi senza interruzione sino al suo termine, e senza che possano i giudici comunicare con alcuno.

430. Se la causa non è di competenza ordinaria, il procuratore generale dovrà richiedere e la sezione ordinare che sia sospesa e rimessa all'autorità competente.

431. Fuori del caso preveduto dall' articolo precedente, la sezione esaminerà se esistono contro l' imputato prove od indizi di un fatto qualificato crimine dalla legge, o di un delitto di competenza della corte d'assise, e se le prove o gli indizi sono abbastanza gravi per far luogo all' accusa.

432. La sezione può, prima di statuire sul merito, ordinare una più ampia istruzione se la crede necessaria.

In questo caso se l'imputato ammesso a libertà provvisoria, o sentito in seguito a mandato di comparizione, siasi costituito in carcere per usare della facoltà concessa dall'articolo 423, sarà restituito nel pristino stato di libertà.

La sezione potrà parimente ordinare, qualora ne sia il caso, che le siano presentati nel più breve termine gli oggetti formanti corpo di reato che si trovassero depositati nella cancelleria del tribunale.

433. La sezione statuirà con una sola sentenza sopra i crimini, i delitti, e le contravvenzioni, di cui parlano gli articoli 19 e 20.

434. Se la sezione non iscorge traccia alcuna di crimine, delitto, o contravvenzione preveduti dalla legge, ovvero se non trova indizi sufficienti di reità, o se le risulta che l'azione penale sia prescritta od in altro modo estinta, essa lo enuncierà espressamente nella sentenza, colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento, ed ordinerà il rilascio dell'imputato; il che sarà immantinente eseguito, se non è detenuto per altra causa.

Nello stesso caso, allorchè la sezione statuirà sopra un'opposizione al rilascio dell'imputato, ordinato dal giudice istruttore, essa confermerà l'ordinanza, la quale verrà eseguita come è detto precedentemente.

435. Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, pronunzierà il rinvio dell'imputato avanti il pretore competente, che dovrà indicare.

In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto nella prima parte dell'articolo 206, se trattasi di delitto punibile col carcere.

436. Se il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale correzionale, l'imputato sarà rimandato al tribunale competente, che sarà parimente indicato.

Le disposizioni contenute negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 253 sono applicabili alle sentenze della sezione d'accusa.

437. Se il fatto è qualificato crimine dalla legge, o se trattasi di delitto di competenza della corte d'assise, e la sezione scorge prove o indizi sufficienti di reità, pronunzierà l'accusa ed ordinerà il rinvio dell'imputato avanti la detta corte.

In questo caso, se trattasi di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'articolo 13 del codice penale, la sezione rilascerà ordinanza di cattura.

L'ordinanza di cattura esprimerà il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio o la dimora, e la professione dell'accusato. Essa inoltre conterrà, a pena di nullità, la enunciazione sommaria e la qualificazione legale del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, e la citazione dell'articolo di legge relativo al reato.

L'ordinanza di cattura sarà inserita nella sentenza d'accusa.

La sentenza d'accusa conterrà altresì l'ordine di tradurre l'accusato nelle carceri giudiziarie della città ove dev'essere giudicato.

438. Se la sezione d'accusa pronunzierà l'accusa per crimine punibile con la pena dell'intèrdizione dai pubblici uffizi, non congiunta con altra pena criminale, o per delitto per cui non siasi rilasciato mandato di cattura, ovvero l'accusato sia stato temporariamente scarcerato od ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza d'accusa conterrà l'ordine all'accusato di comparire avanti il presidente della corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

439. Qualora l'accusato di crimine punibile colla reclusione o colla relegazione sia stato ammesso alla libertà provvisoria, ovvero siasi spedito contro di lui mandato di comparizione, la sezione d'accusa, contemporaneamente all'ordinanza di cattura, rilascerà altra ordinanza con cui ingiungerà all'accusato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattr'ore.

Quest'ultima ordinanza conterrà le indicazioni prescritte nel 2.° alinea dell'articolo 437 e sarà notificata immediatamente, e prima della notificazione della sentenza d'accusa, all'accusato ed al suo fideiussore, nelle forme prescritte dagli articoli 377 e 380. Scorso il detto termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, l'ordinanza di cattura sarà eseguibile, e si farà luogo inoltre, se l'accusato fu ammesso alla libertà provvisoria, alle disposizioni degli articoli 224 e seguenti. L'ordinanza menzionata nell'articolo 224 sarà proferita da un consigliere della sezione d'accusa da essa delegato, e l'ordinanza di conferma o di rivocazione prescritta dall'articolo 225 sarà proferita dalla sezione d'accusa.

440. In tutti i casi, nei quali o per ragione d'età, o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del codice penale, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena del carcere, la sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale che pronunzierà in via correzionale.

Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

La sentenza d'accusa esprimerà le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

In nessun caso potrà ordinarsi il rinvio al tribunale degli imputati di reati contemplati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 di questo codice.

441. Le sentenze della sezione d'accusa conterranno una sommaria esposizione del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, i motivi che hanno determinato i giudici a pronunziarla, la definizione del reato e delle circostanze per cui l'accusa è pronunziata, e la indicazione degli articoli della legge applicata; esse faranno menzione delle conclusioni del pubblico ministero, ommessi i motivi di queste: saranno sottoscritte dai

giudici e dal cancelliere; il tutto sotto pena di nullità.

442. In tutti i casi in cui l'imputato sarà rimandato avanti la corte, il procuratore generale sarà tenuto di formare l' atto d'accusa.

Tale atto esporrà:

1.° La natura del reato che forma l' oggetto dell'accusa;

2.° Il fatto e tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena.

Nominerà e chiaramente designerà l'imputato.

Terminerà col riassunto seguente:

In conseguenza N. N. è accusato di omicidio volontario, di grassazione, di furto (s'indicherà il nome del reato) *per avere.... colla tale o tale altra circostanza.*

443. La sentenza di rinvio contenente l'ordinanza di cattura o di comparizione sarà notificata, coll'atto d'accusa, alla persona dell'accusato, se si trova, o, riuscendo inutili le fatte ricerche, alla sua residenza od al suo domicilio od alla sua dimora, nella forma prescritta pei mandati di comparizione; il tutto sotto pena di nullità.

444. Se l'accusato non può essere arrestato, o non si costituisce volontariamente nelle carceri, o non si presenta nel termine prefisso nella sentenza di rinvio, si procederà contro di lui in contumacia secondo le regole stabilite nel capo VII del presente titolo III. Se però l'accusato sia stato temporariamente scarcerato od ammesso alla libertà provvisoria, si osserveranno anzitutto le disposizioni degli articoli 224 e 225. L'ordinanza, di cui nell' articolo 524, non potrà in tal caso emanare se non dopo spedito il mandato di cattura e ricevuto il verbale d' infruttuose ricerche. Il mandato di cattura sarà spedito e l'ordinanza prescritta nell'articolo 224 sarà proferita dal consigliere delegato dalla sezione d' accusa, e l' ordinanza di conferma o di rivocazione menzionata nell'articolo 225 sarà proferita dalla sezione d'accusa.

445. L'imputato, riguardo al quale la sezione d'accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la corte, non potrà più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto, a meno che non sopravvengano nuove prove a suo carico.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali che non hanno potuto essere sottoposti all'esame della sezione di accusa, e sono atti sia ad avvalorare le prove che la stessa sezione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità.

446. Nel caso suddetto l'uffiziale di polizia giudiziaria, o il giudice istruttore, trasmetterà, senza ritardo, copia degli atti e documenti al procuratore generale; e sull'istanza di questo il presidente della sezione d'accusa nominerà il giudice innanzi al quale, a richiesta del pubblico ministero, si dovrà procedere ad una nuova istruzione.

Nondimeno, se vi è pericolo di fuga, il giudice istruttore potrà, prima dell' invio delle carte, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato che fosse già messo in libertà a termini dell'articolo 434.

447. Compiuta la nuova istruzione, si osserveranno le regole sovra prescritte per l'accusa.

Se la sezione non trova indizi sufficienti di reità, pronunzierà che non vi è luogo ad accusa, ed ordinerà che l'imputato, se è detenuto, sia posto in libertà.

448. In tutte le cause per crimini, o per delitti di competenza della corte d' assise o dei tribunali correzionali, la sezione d' accusa, sino a tanto che non avrà deciso se havvi luogo a decretare l'accusa, potrà, sulla richiesta del pubblico ministero, siavi o non istruzione cominciata dai primi giudici, avocare a sè la causa, ordinare che si proceda, farsi trasmettere gli atti del processo, assumere o far assumere informazioni, e quindi statuire come sarà di diritto.

449. Nel caso dell' articolo precedente ed anche, se occorre, in quelli preveduti negli articoli 432 e 446, uno dei giudici della sezione d'accusa a quest'effetto delegato farà le funzioni di giudice istruttore. Egli esaminerà i testimoni, o commetterà per ricevere le loro deposizioni uno dei giudici del tribunale nel cui distretto essi dimorano; interrogherà l'imputato; riunirà tutte le prove o gl'indizi che potrà raccogliere; rilascerà, secondo le circostanze, mandato di cattura o di comparizione contro l'imputato; e potrà altresì nei casi urgenti, e sopra conformi conclusioni del pubblico ministero, ordinare il rilascio dell'imputato, riferendone senza ritardo alla sezione d'accusa.

Compiuti gli atti, si comunicheranno per mezzo della cancelleria al procuratore generale; questi farà le sue requisitorie e la sezione d'accusa pronunzierà, osservate le disposizioni stabilite negli articoli 422 e seguenti.

450. Se risulta dall'esame degli atti che vi ha luogo a rimandare l'imputato avanti la corte d'assise, la sentenza conterrà, secondo i casi, o l'ordinanza di cattura, o l'ordine di presentarsi, come è detto negli articoli 437 e 438. Nel caso previsto dall'articolo 439 la sezione d' accusa pronunzierà pure l' ordinanza di costituzione in carcere ivi prescritta.

Nel caso di rinvio al tribunale correzionale si osserverà quanto è prescritto dall'alinea dell'articolo 436; e se all' imputato è stata accordata la libertà provvisoria, la sentenza conterrà l' ordine di presentarsi avanti il tribunale a cui spetta di pronunziare.

451. Si osserveranno nel resto le altre disposizioni del presente codice che non sono contrarie ai tre articoli precedenti.

452. Indipendentemente da ciò che è prescritto dallo articolo 42, n.° 4, il procuratore del Re trasmetterà ogni otto giorni al procuratore generale un ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali o di polizia, che saranno sopravvenuti.

Qualora dal ragguaglio degli affari correzionali o di polizia il procuratore generale scorga che essi presentino caratteri più

gravi, potrà ordinare che gli siano trasmessi gli atti del processo, per fare quindi, entro quindici giorni dalla ricevuta degli atti, quelle richieste che stimerà convenienti; e la sezione d' accusa ordinerà, nel termine di tre giorni, ciò che sarà di diritto.

CAPO II.

DELL'ISTRUZIONE ANTERIORE ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO AVANTI LE CORTI D'ASSISE

453. La citazione diretta avanti le corti d'assise può aver luogo solamente pei reati di stampa menzionati nel n.° 6 dell'articolo 9 del presente codice, a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Fuori di questo caso, si procede in via di accusa, com'è detto nel capo precedente.

454. Entro le ventiquattr' ore dalla notificazione all'accusato della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa, l'accusato detenuto è trasferito nelle carceri della città in cui deve essere giudicato.

Potrà però essere trasferito anche appena emanata la sentenza di rinvio, se il procuratore generale lo stima conveniente.

455. Quando l'accusato è rinviato ad una corte d'assise convocata in una città diversa da quella ove siede la corte d' appello, gli atti del processo con le carte unite, e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, sono per cura del procuratore generale immediatamente trasmessi alla cancelleria del tribunale sedente nella città ove debbono tenersi le assise.

456. Ventiquattr' ore al più tardi dopo l'arrivo dell' accusato nella città ove deve essere giudicato, e dopo la trasmissione degli atti prescritta dall' articolo precedente, il presidente della corte d'assise o il consigliere che sarà da lui delegato, interrogherà l'accusato.

Se non si trova ancora sul luogo il presidente della corte d'assise o un consigliere da lui delegato, procede a tale interrogatorio il presidente del tribunale o chi ne fa le veci.

L' accusato sarà interpellato a dichiarare la scelta che avesse fatto di un difensore, come viene prescritto dal titolo IX del presente libro II.

Nel caso ch'egli si rifiutasse di sceglierlo, il presidente gliene deputerà uno immediatamente; e ciò sotto pena di nullità.

In ambedue i casi il cancelliere darà, senza ritardo, conforme avviso ai difensori eletti; e del dato avviso farà constare per mezzo di annotazione negli atti: il tutto sotto pena di un' ammenda estensibile a lire venticinque.

457. Nello stesso interrogatorio il presidente o chi ne fa le veci avvertirà l' accusato che egli può osservare nella cancelleria, per mezzo dei suoi difensori, gli atti del processo e gli oggetti formanti corpo di reato, ma che non potrà trasportarli, nè ritardare l' istruzione.

Lo avvertirà inoltre, che nel caso in cui credesse di proporre una domanda di nullità, egli dee fare la sua dichiarazione nella detta cancelleria nei cinque giorni successivi, e che, dopo spirato il detto termine, non vi sarà più ammesso.

Si farà risultare dell' adempimento di quest'articolo e del precedente per mezzo di verbale che sarà sottoscritto dall'accusato, dal presidente o chi ne fa le veci, e dal cancelliere. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, nè segnare, se ne farà menzione nello stesso verbale.

458. Se l' accusato non è stato avvertito in conformità del precedente articolo, la nullità non sarà sanata dal suo silenzio; i suoi diritti saranno conservati, salvo a farli valere dopo la sentenza definitiva.

459. Se vi ha parte civile, nel termine di cui all'articolo 456 sarà con atto d'usciere avvertita o in persona, od al suo domicilio reale od eletto, che essa può osservare nella cancelleria gli atti del processo e i relativi documenti; ed ove creda che l' accusato sia stato rimandato avanti giudici incompetenti, potrà prevalersi della facoltà accordata all'accusato dall'articolo 457 nel termine di cinque giorni successivi all'atto d' usciere, sotto la stessa pena di decadenza.

Egual termine è accordato al pubblico ministero, da decorrere dal giorno dell' interrogatorio dell'imputato.

460. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto.

Questa domanda non potrà essere fatta se non contro la sentenza di rinvio alla corte d'assise e nei cinque casi seguenti:

1.° Se il fatto non è qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della corte d'assise;

2.° Se vi è stata violazione od ommissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

3.° Se il pubblico ministero non è stato sentito;

4.° Se la sentenza non è stata pronunziata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

5.° Se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

461. Tostochè la dichiarazione summenzionata sarà stata ricevuta dal cancelliere, il procuratore generale presso la corte d'appello la trasmetterà al procuratore generale presso la corte di cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare senza ritardo.

462. Non ostante la domanda di nullità l'istruzione sarà continuata sino al dibattimento esclusivamente.

463. I difensori potranno farsi spedire, a spese degli accusati, copia di quelle carte del processo che crederanno utili alla difesa.

464. Dopo l'interrogatorio il presidente o il consigliere da lui delegato potrà d'ufficio, o sull' instanza delle parti, procedere o far procedere a tutti quegli atti ed a quelle informazioni, che giudicherà utili alla manifestazione della verità, dandone previo avviso al pubblico ministero.

465. Se vi sono nuovi testimoni da esaminare, i quali dimorino fuori del luogo ove siede la corte d'assise, una perizia o un esperimento di fatto da eseguire, il presidente o il consigliere da lui delegato potrà commettere per ricevere le deposizioni dei te-

stimoni, per fare eseguire la perizia o l'esperimento di fatto, il giudice istruttore presso il tribunale od il pretore.

466. Ricevute che essi avranno le deposizioni, le trasmetteranno chiuse e sigillate al cancelliere, che deve adempiere le sue funzioni alla corte d' assise.

467. Ai testimoni che, legalmente citati, o non saranno comparsi senza addurre legittima scusa, o si saranno ricusati di deporre, od avranno deposto il falso od occultata la verità, sono applicabili le disposizioni degli articoli 176 a 179 inclusivamente.

468. Dopo la scadenza del termine stabilito negli articoli 457 e 459, il procuratore generale, l'accusato e la parte civile trasmetteranno, al più presto, nella cancelleria della corte d'assise, osservata la distinzione di cui nell'articolo 455, la lista dei testimoni e periti che intendono di far sentire all'udienza.

Ogni lista sarà sottoscritta dal richiedente; e conterrà il nome, cognome, e soprannome, se ne hanno, la professione e la dimora dei testimoni.

Se nelle liste sono compresi testimoni o periti non ancora sentiti nella istruzione preparatoria, saranno nelle medesime sommariamente specificati i fatti o le circostanze, su cui debbono venire interrogati.

Le liste saranno presentate prima dell'ordinanza che stabilisce il giorno dell'apertura del dibattimento, o anche dopo, ma in tempo che i testimoni possano essere citati e comparire nell' udienza stabilita. Esse saranno notificate reciprocamente alle parti tre giorni almeno prima dell' apertura del dibattimento. Ove sianvi più accusati, le liste presentate da ciascuno di essi saranno pure fra loro reciprocamente notificate. Non avrà però luogo tale notificazione reciproca fra quegli accusati che siano provveduti di uno stesso difensore.

La notificazione delle liste al pubblico ministero si farà all'ufficio del procuratore generale, se le assise debbono tenersi nella città di residenza della corte d' appello, oppure all'ufficio del procuratore del Re, se le assise debbono tenersi in altra città.

La notificazione all' accusato detenuto si farà alla di lui persona nelle carceri.

La notificazione all' accusato non detenuto si farà al domicilio ch'egli ha realmente, o che avrà eletto nella città dove debbono tenersi le assise: questa elezione di domicilio sarà fatta con atto ricevuto nella cancelleria della corte d' assise, osservata la distinzione di cui nell' articolo 455; in difetto di domicilio reale od eletto in detta città, la notificazione si farà al difensore.

La notificazione alla parte civile si farà parimente al di lei domicilio reale od eletto in detta città.

La disposizione dell' articolo 385 è comune ai giudizi avanti le corti d'assise.

469. Se la domanda di nullità viene fatta contro una sentenza di rinvio, dopo trascorso il termine menzionato negli articoli 457 e 459, si procederà oltre al dibattimento, non ostante il ricorso in cassazione.

470. L'apertura della sessione delle assise è determinata con ordinanza del primo presidente della corte d' appello, la quale sarà letta in pubblica udienza ed affissa alla porta della corte stessa.

Inoltre se le assise debbono tenersi in una città diversa dalla residenza della corte d'appello, la detta ordinanza viene trasmessa al presidente di quel tribunale: il quale ne dà parimente lettura in pubblica udienza, e ne ordina l'affissione alla porta del tribunale.

471. Il giorno dell'apertura di ciascun dibattimento sarà stabilito con un'ordinanza del presidente della corte d'assise.

Quest' ordinanza sarà notificata, entro ventiquattr' ore dalla sua data, all'accusato ed alla parte civile nelle persone del loro difensore o procuratore, a diligenza del procuratore generale.

Il dibattimento non si potrà aprire, sotto pena di nullità, prima che sia trascorso il termine menzionato negli articoli 457 e 459, salvo col consenso espresso delle parti.

472. Il pubblico ministero, se ha motivi per chiedere che il processo non sia recato in ispedizione alla prima riunione dei giurati, presenta al presidente della corte d'assise una requisitoria per la prorogazione del termine.

Il presidente decide se la proroga debba essere concessa.

La stessa facoltà spetta all' accusato, il quale deve a tal fine fare istanza per mezzo di ricorso diretto al presidente: e questi decide, udito sempre il pubblico ministero.

473. Allorchè per uno stesso reato si sono formati più atti d' accusa contro vari accusati, e le cause sono tutte in istato d'essere decise, il presidente, sulla richiesta del procuratore generale, potrà ordinarne l'unione.

474. Se l'atto d'accusa contiene più reati non connessi, il presidente, sulla richiesta del procuratore generale, potrà ordinare che le cause siano divise e l'accusato o gli accusati siano dapprima giudicati sopra alcuno di questi reati.

La divisione dei giudizi potrà anche essere ordinata dal presidente, a richiesta del procuratore generale, qualora più accusati fossero stati riuniti nello stesso atto di accusa, ma le cause non siano tutte in istato d'essere decise, o non fosse conveniente, per gravi ragioni, che tutte fossero trattate nello stesso dibattimento.

475. Gli accusati, che sono arrivati nelle carceri del luogo delle assise dopo l' apertura di queste, non possono essere giudicati nella incominciata sessione, ammenochè il pubblico ministero, gli stessi accusati, e la parte civile vi acconsentano.

S' intende in tal caso che il pubblico ministero e le parti, alle quali fosse già stata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltà di ricorrere in cassazione a tenore degli articoli 457, 459 e 460.

476. Non può farsi la chiusura delle assise prima che siano state portate all' udienza tutte le cause che si trovano in istato

di essere decise al tempo dell'apertura della sessione.

La chiusura della sessione è pronunziata dal presidente in udienza pubblica.

CAPO III.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

477. Oltre alle incombenze attribuite al presidente nel capo precedente, egli è incaricato di dirigere l'istruzione ed il dibattimento, e di determinare l'ordine fra le persone che chiedono di parlare.

478. Egli è rivestito di un potere discrezionale in virtù del quale, durante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare quanto egli stima utile a scoprire la verità: e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

479. Egli può parimente, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, e farsi recare qualunque nuovo documento che in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni e i periti in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

Il presidente, prima di sentirli, farà loro l'ammonizione prescritta dal 1.° alinea dell'articolo 172.

480. Il presidente dovrà rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti che fossero estranei alla causa, e tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza d'avere maggiore certezza nei risultamenti. Contro le ordinanze emesse dal presidente, le parti avranno diritto di fare le loro istanze alla corte la quale delibererà giusta l'articolo 281, n.° 4. Non pertanto le parti non avranno diritto di fare istanza alla corte, nè questa potrà deliberare, sopra le ordinanze emesse dal presidente in virtù del potere discrezionale affidatogli dalla legge, nè per promuovere l'esercizio del potere medesimo.

CAPO IV.

FUNZIONI DEL PROCURATORE GENERALE

481. Il procuratore generale, indipendentemente dalle attribuzioni stategli conferite coll'articolo 38 e seguenti, procederà avanti la corte contro qualsiasi persona posta in accusa secondo le forme prescritte dal capo I di questo titolo e libro, o contro gli imputati citati direttamente nel caso preveduto dall'articolo 453. Egli non potrà portare avanti la corte verun'altra causa sotto pena di nullità.

482. Emanata la sentenza d'accusa, il procuratore generale porrà ogni cura acciò si proceda agli atti preliminari menzionati nei capi I e II del presente titolo, e che tutto sia in ordine acciò il dibattimento possa incominciare all'epoca dell'apertura delle assise.

483. Egli farà nell'interesse della legge tutte le requisitorie che crederà utili: la corte è tenuta di farne stendere atto e deliberare sulle medesime.

484. Ogniqualvolta la corte non seconderà le richieste del procuratore generale, la discussione pubblica e la sentenza non saranno perciò interrotte, nè sospese; salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso per la cassazione da parte del procuratore generale.

485. Le requisitorie del procuratore generale debbono essere da lui sottoscritte: quelle fatte nel corso di un dibattimento si distenderanno dal cancelliere nel suo verbale, e saranno pure sottoscritte come sopra.

Le decisioni della corte, proferite in seguito a dette requisitorie, saranno sottoscritte dal presidente, o da quel consigliere che ne fa le veci, e dal cancelliere.

CAPO V.

DEI DIBATTIMENTI AVANTI LE CORTI D'ASSISE

486. Nel giorno fissato pel dibattimento, ed appena la corte è in seduta, i quattordici giurati, che in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario sono destinati pel giudizio della causa, pigliano posto secondo l'ordine della loro estrazione sopra sedili separati dal pubblico, dalle parti e dai testimoni in faccia al banco degli accusati.

487. Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità, indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento:

« Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. N.; di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convincimento, colla imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero. »

Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.*

488. Il presidente avverte in seguito lo accusato di stare attento a ciò che sarà per udire.

489. Il cancelliere legge ad alta voce la sentenza di rinvio dell'accusato davanti la corte, e l'atto d'accusa, ovvero la citazione diretta.

Dopo questa lettura il presidente spiega in succinto il contenuto nell'atto d'accusa e dice all'accusato: ***ecco di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che si hanno contro di voi.***

490. Il procuratore generale presenta in seguito la lista dei testimoni che dovranno essere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte civile o dell' accusato.

Questa lista è letta ad alta voce dal cancelliere.

491. La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle ***disposizioni generali*** di questo libro II in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente capo.

492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone ed all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

493. Dopo l'esame dei testimoni o periti, e le arringhe della parte civile, del pubblico ministero, e dei difensori, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

494. Il presidente riassume brevemente la discussione e fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell' accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere; formola in iscritto, e legge all'udienza le questioni alle quali sono chiamati a rispondere separatamente, cioè prima sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risultanti dalla sentenza di rinvio o dall' atto d' accusa, nel modo seguente:

« L'accusato è egli colpevole di omici-
« dio volontario, di grassazione, di furto ecc.
« (*s' indicherà il nome del reato*) per ave-
« re . . . . ? »

« L'ha egli commesso colla circostanza
« aggravante . . . . ? »

« L' ha egli commesso coll' altra circo-
« stanza aggravante . . . . ? »

495. Allorchè l'accusato ha proposto per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, e richiede che se ne proponga una questione ai giurati, il presidente lo farà e formolerà la questione come segue:

« Il fatto . . . . . è egli costante ? »

Allorchè invece l'accusato ha proposto a difesa un fatto che, ove sussistesse, escluderebbe il reato, il presidente non ne porrà una questione separata ai giurati, ma dovrà avvertirli che, se pensano essere un tale fatto constante, dovranno rispondere negativamente alla questione sul fatto principale.

496. Se l'accusato ha meno di quattordici anni, o se, trattandosi di reato di stampa, ha meno di sedici anni, — il presidente formula la seguente interrogazione:

« L' accusato ha egli agito con discernimento ? »

497. Il presidente, dopo di aver poste in iscritto e lette le questioni, avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti pensano esistere a favore di uno o più degli accusati circostanze attenuanti, debbono farne la dichiarazione in questi termini:

« Alla maggioranza, vi sono circostanze
» attenuanti in favore dell'accusato N. N. »

498. Le parti hanno diritto di opporsi alla maniera con cui sono dal presidente formolate le questioni, e la corte delibererà sull'instanza ai termini dell' articolo 281, numero 4.

Ove non ci sia opposizione, o dopo che questa sarà decisa, il presidente rimette ai giurati nella persona del loro capo le questioni scritte ai termini degli articoli 494, 495, 496, assieme all' atto d'accusa, ai processi verbali che constatano il reato, ed agli atti del processo; e li avverte del pari che, se l' accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.

Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala d'udienza, e legge ai giurati la seguente istruzione:

« La legge non chiede conto ai giurati
» dei mezzi pei quali eglino si sono convinti.

« Essa non prescrive loro alcuna rego-
» la, dalla quale debbano far dipendere la
» piena e sufficiente prova.

« Essa prescrive loro d' interrogare sè
» stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e
» di esaminare, nella sincerità della loro
» coscienza, quale impressione abbiano fatto
» sulla loro ragione le prove riportate contro
» l' accusato, ed i mezzi della sua difesa.

« Essa propone loro questa sola doman-
» da, che rinchiude tutta la misura dei
» loro doveri: *avete voi l' intima convinzio-*
» *ne della reità od innocenza dell'accusato?*

« I giurati mancano al principale loro
» dovere, se pensano alle disposizioni delle
» leggi penali, o considerano le conseguenze
» che potrà avere per l'accusato la dichia-
» razione che devono fare. »

Tale istruzione, stampata in grandi caratteri, deve essere, in altrettanti esemplari quanti sono i giurati, distesa sulla tavola intorno a cui siedono nella camera delle deliberazioni.

Pei reati di stampa, di competenza delle assise, l' istruzione è fatta invece nei termini seguenti:

« La legge non domanda dai giurati
» veruna discussione od esame del valore
» dei termini isolati, del senso più o meno
» lato che a ciascuno di essi in particolare
» attribuire si possa, ma impone loro di in-
» terrogare sè stessi nel silenzio e nel rac-
» coglimento, e di esaminare nella sincerità
» della loro coscienza, quale effetto abbia
» prodotto sull'animo loro il complesso del-
» lo scritto incriminato.

« I giurati non devono trascorrere col
» pensiero alla applicazione della pena, ed
» alle conseguenze di essa. L' oggetto per
» cui sono chiamati dalla legge non è tale.

« Essi non devono mirare ad altro scopo
» se non a pronunziare nella loro coscienza
» se credono o non l'accusato colpevole del
» reato che gli è imputato. »

499. I dodici giurati sull' invito del presidente debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni; e non possono uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione.

A tale effetto il presidente dà ordine ad un usciere e al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l'entrata.

Durante la deliberazione, nessuno può

avere ingresso in detta camera, salvo che in forza di un ordine scritto del presidente della corte d'assise per servizio materiale dei giurati.

Quest'ordine viene ritirato dall'usciere posto a custodia dell'entrata della camera.

Neppure al presidente delle assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di qualche chiarimento, ne informano il presidente, il quale lo darà loro in camera di consiglio, in presenza della corte, del pubblico ministero, della parte civile e del difensore dell'accusato.

500. I giurati che, fuori del caso anzidetto, uscissero dalla camera delle deliberazioni, o comunicassero con terza persona, possono essere condannati dalla corte d'assise ad una multa estensibile a lire cinquecento.

Chiunque altro infranga l'ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio, può essere punito dalla stessa corte cogli arresti per ore ventiquattro.

501. È capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte, salvo che, col consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di loro per adempiere a tali funzioni.

502. Il capo dei giurati legge ad essi, ad una ad una, le questioni formolate dal presidente; e si procede quindi distintamente e ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta, prima sul fatto principale, indi, se vi ha luogo, sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, sopra ciascuno dei fatti di scusa legale, e sulla questione del discernimento.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

503. Per l'effetto della votazione ciascuno dei giurati, chiamato dal loro capo, riceve da lui, sopra ogni questione, una scheda stampata avente il bollo della corte di assise.

Le schede portano scritte queste parole: *Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è* . . . .

Il giurato scrive sotto alle dette parole, sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola *sì* o quella *no*.

Piega quindi la sua scheda, e la rimette al capo, da cui viene deposta nell'urna a ciò destinata.

Il capo dei giurati, dopo che ha raccolte nell'urna tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri giurati; scrive immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni questione, senza però indicare il numero dei voti: ed esprime che la deliberazione venne presa alla maggioranza, quand'anche vi fosse unanimità di voti.

Nel caso però che la risposta affermativa sul fatto principale siasi data alla semplice maggioranza di sette voti, ne fa particolare menzione.

Quanto alle circostanze attenuanti l'esito della votazione non è dichiarato, salvo che sia affermativo sull'esistenza di esse.

504. Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all'accusato.

Lo stesso ha luogo se qualche scheda è giudicata non leggibile da sei giurati almeno.

Le schede, dopo lo spoglio fattone, sono immediatamente abbruciate.

505. Le decisioni dei giurati, sia contro, sia in favore dell'accusato, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti almeno.

Quando i voti sono egualmente divisi, prevale l'opinione favorevole all'accusato.

506. Formata la dichiarazione, i giurati rientreranno nella sala d'udienza.

Il presidente della corte domanda loro quale sia il risultamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giurati si alza in piedi, e tenendo la mano sul cuore dice: *Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa* . . . .

E ne dà lettura.

507. Le disposizioni contenute negli articoli 487, 489 1.ª parte, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 506 debbono essere osservate sotto pena di nullità. Non pertanto la mancanza di menzione nel verbale del dibattimento dell'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 489 1.ª parte, 498 3.ª alinea, e 499 ultimi tre alinea, non produrrà nullità, se non vi sia stata opposizione o protesta delle parti.

Fuori dei casi di nullità, se la dichiarazione dei giurati risultasse incompleta, contraddittoria, od altrimenti irregolare, la corte d'assise eccita i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato od altra qualunque, e questa dichiarazione non è contraddetta da altra dichiarazione contraria, non può essere, in tal parte, variata o modificata, sotto pena di nullità.

508. La dichiarazione dei giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente della corte: il presidente la sottoscrive e la fa sottoscrivere dal cancelliere: il tutto in presenza dei giurati e della corte, e sotto pena di nullità.

509. La decisione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Allorquando la dichiarazione dei giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della corte siano all'unanimità convinti che i giurati, quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la corte sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la corte non può ordinarlo che d'ufficio.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, la corte è tenuta a pronunziare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

510. Principiati i dibattimenti, debbono, sotto pena di nullità, essere continuati, senza che la corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei giurati.

Possono però i dibattimenti essere sospesi, d'ordine del presidente, negli intervalli necessari pel riposo dei consiglieri della corte, dei giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per altre circostanze relative alla causa. Dell'ordine del presidente sarà fatta menzione nel verbale.

I giurati non possono essere congedati finchè la corte non abbia pronunziata la sentenza.

CAPO VI.

DELLA SENTENZA

511. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giurati a termini dell'articolo 508, il presidente fa ricondurre nella sala d'udienza l'accusato; ed in sua presenza il cancelliere dà lettura di questa dichiarazione, ed occorrendo anche del rinvio di cui negli alinea 1 e 2 dell'articolo 509.

512. Se l'accusato è stato dichiarato non colpevole, il presidente lo dichiara assolto: ed ordina che sia posto in libertà, se non è detenuto per altre cause. La dichiarazione di assolutoria fatta dal presidente, e l'ordine di rilascio, saranno inscritti nel verbale d'udienza.

La corte statuirà, se occorre, a tenore degli articoli 570, 571, sulle domande delle parti pei danni: e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia o di falso contro i denuncianti, i querelanti, la parte civile o i testimoni: in difetto, l'accusato conserverà il diritto di fare le sue istanze in separato giudizio.

Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non potranno essere molestati per le notizie od informazioni che avessero date intorno a reati che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni; salva contro di essi l'accusa di dolo o di collusione, se vi ha luogo.

513. Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e se la risposta de'giurati fu affermativa sulla questione di cui nell'articolo 496, il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla corte per l'applicazione della legge.

La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni e pei danni.

514. Il presidente domanda all'accusato, se ha qualche cosa a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non possono più sostenere che il fatto o le circostanze aggravanti dichiarate dai giurati non sussistono, ma soltanto che il fatto non è qualificato reato dalla legge, o che non è punibile colla pena della quale il pubblico ministero abbia richiesta l'applicazione, o che non dà luogo a risarcimento di danni in favore della parte civile, oppure che è eccessivo il risarcimento preteso.

515. La corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato a termini della legge penale, ovvero se la risposta dei giurati fu negativa sulla questione di cui nell'articolo 496, pronuncia non essersi fatto luogo a procedimento: salva, ove occorra, quanto al minore degli anni quattordici l'applicazione dell'articolo 88, alinea 1 e 2 del codice penale.

Parimente la corte pronuncia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

516. Se il fatto costituisce reato a termini della legge penale, e la risposta dei giurati fu affermativa sulla questione di cui nell'articolo 496, la corte pronuncia la pena stabilita dalla legge, anche nel caso in cui, secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non essere la causa, pel titolo del reato, di sua competenza.

517. Se nel corso della discussione, il pubblico ministero od altra delle parti abbiano fatta instanza perchè si faccia risultare di qualche circostanza speciale del dibattimento, il cancelliere, prima che si sciolga la udienza, dà lettura del verbale nelle parti relative alla instanza.

518. L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato, pel medesimo fatto.

519. Qualora nel corso del dibattimento sieno risultati a carico dell'accusato, o per documenti o per deposizioni di testimoni o periti, altri fatti non indicati nell'atto d'accusa, la corte non potrà pronunziare sui nuovi fatti; ma si dovrà procedere e statuire su di essi conformemente al disposto del presente codice e del codice penale.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o dar luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà dall'esecuzione della sentenza sintantochè siasi statuito circa la nuova imputazione.

520. Se la nuova imputazione non importa nè aumento di pena, nè applicazione di una pena di genere superiore, nè l'aggiunta di una delle pene prevedute nell'articolo 111 del codice penale, ma risulta che l'accusato ha complici, la corte pronunzierà come sopra sul reato che ha fatto il soggetto dell'accusa, ed ordinerà, quanto alla nuova imputazione, che si proceda contro i complici; salvo tuttavia alla parte lesa il diritto di agire in via civile contro il condannato pel risarcimento dei danni.

521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso si sospenderà il rilascio dell'imputato, purchè il pubblico ministero prima che si chiuda il dibattimento siasi riservato di procedere contro l'imputato, e il nuovo reato importi pena superiore a tre mesi di carcere, od anche non superiore, ma si tratti di persona annoverata fra quelle indicate nella prima parte dell'articolo 206.

522. Dopo d'avere pronunziata la sentenza il presidente potrà, secondo le circo-

406. Quando il cancelliere del tribunale avrà ricevuta la dichiarazione d'appello ed il ricorso contenente i motivi, trasmetterà nei due giorni successivi gli atti, i documenti all' appoggio, e copia della sentenza appellata, con un elenco delle carte da lui sottoscritto, al cancelliere della corte. Questi rimetterà il tutto immediatamente al pubblico ministero.

407. Il pubblico ministero esaminerà gli atti. Se l' appello interposto dal procuratore del Re gli sembrerà fondato, richiederà entro trenta giorni dall'interposizione la citazione dell' imputato avanti la corte. Trascorso questo termine, l' appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d' appello saranno uniti agli atti, a meno che il procuratore generale li abbia esposti nella richiesta di citazione; sotto pena di decadenza.

Eguale instanza nel termine suddetto farà il procuratore generale quando l'appello sia stato interposto dall' imputato soltanto per la condanna penale.

408. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il procuratore generale farà notificare alla parte civile il giorno che sarà stato prefisso per l'udienza, acciò intervenga, ove lo stimi, nel processo.

Se però l'appello interposto dall'imputato riguarda ad un tempo la condanna penale e i danni, il pubblico ministero richiederà la citazione di tutte le parti.

409. Il presidente rilascerà ordinanza di citazione a comparire nel termine non minore di dieci giorni, coll' aumento inoltre di un giorno per ogni tre miriametri di distanza; e colla stessa ordinanza avvertirà l'imputato che gli è lecito di nominarsi un difensore nella persona d' un avvocato ammesso ad esercitare avanti la corte, se già non l'avrà nominato nel ricorso menzionato nell' articolo 404.

Ove siavi parte civile in causa, sarà avvertita di farsi rappresentare da un procuratore esercente presso la corte, a meno che, essendo essa appellante, non l'avesse già nominato nel suo ricorso.

410. Il pubblico ministero è incaricato di far eseguire la citazione delle parti nella forma stabilita per i mandati di comparizione.

411. Se l' imputato è detenuto, la citazione si farà in conformità del prescritto dall' articolo 378.

Se l' imputato elegge un difensore, il cancelliere ne riceverà la dichiarazione, che sarà unita al processo.

L' imputato sarà successivamente tradotto, per ordine del procuratore del Re, nelle carceri del luogo dove siede la corte d'appello.

412. Durante i termini per appellare e presentare i motivi dell' appello, come anche durante il giudizio d' appello, sarà sospesa l' esecuzione della sentenza.

413. L'imputato assolto, o riguardo al quale si é dichiarato non essere luogo a procedimento, sarà immediatamente, non ostante appello, messo in libertà.

414. L' appello, di cui all' alinea del numero 2 dell' articolo 399, sarà portato avanti la corte con ricorso del pubblico ministero entro il termine di sessanta giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza; e, se la sentenza gli fosse stata notificata a diligenza dell'una delle parti entro trenta giorni dalla notificazione.

415. Il presidente rilascerà ordinanza di citazione in conformità dell' articolo 409; e le parti saranno citate, come è prescritto negli articoli 410 e 411.

La disposizione dell' alinea dell' articolo 409 è comune all' appello del pubblico ministero presso la corte.

416. Nell' udienza il consigliere nominato dal presidente farà la relazione della causa. Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 281, 282 e 283, omesso l' esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito pel primo.

417. Le parti potranno fare avanti la corte nuove produzioni, deduzioni, ed istanze.

Si osserveranno parimente le disposizioni dell' alinea dell' articolo 363, quando la corte lo crederà assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto.

418. Terminato il dibattimento la corte pronunzia sentenza.

419. Se la corte riconosce che il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della corte d' assise, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla corte di cassazione, qualora il tribunale abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d' incompetenza sia fatta per diversa definizione del reato. La corte di cassazione risolverà la questione di competenza in linea di conflitto.

Se il tribunale ha proceduto per citazione diretta, o se la dichiarazione d' incompetenza è motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento innanzi il tribunale o la corte, annullerà la sentenza, ed ordinerà di procedere nelle forme ordinarie.

Se l'appello è stato interposto solamente dall' imputato, la pena non potrà essere aumentata. Lo stesso avrà luogo riguardo agli agenti principali ed ai complici del medesimo reato, quand' anche non avessero appellato, in conformità dell' articolo 403.

In tutti gli altri casi preveduti negli articoli 365, 366 e 367 si osserveranno le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

Contro le sentenze pronunziate in contumacia in grado d' appello non è ammessa l' opposizione, salva, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

420. Davanti la corte di cassazione non potranno proporsi che le nullità incorse nel giudizio d' appello. Le nullità avvenute innanzi al tribunale non potranno esservi proposte se non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le nullità siansi proposte davanti la corte d' appello, e questa non le abbia riparate.

421. Le disposizioni dell' articolo 370 si applicano all' appello dalle sentenze dei tribunali correzionali.

la corte dichiara la contumacia legalmente incorsa.

538. Dopo avere dichiarata la contumacia, la corte si ritira in camera di consiglio.

Ivi il cancelliere legge i verbali, i documenti, e le deposizioni scritte de' testimoni. Il pubblico ministero emette le sue conclusioni: indi si ritira, come pure il cancelliere.

Successivamente la corte delibera sul merito della causa, e sulle istanze della parte civile: rientra nella sala d'udienza, e pronunzia la sentenza.

539. La sentenza contumaciale sarà affissa a diligenza del pubblico ministero, nei quindici giorni dalla sua data, nei luoghi indicati dall'articolo 527, ed anche nel comune del commesso reato, nei luoghi soliti per le pubblicazioni.

540. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non essere stato luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

541. Contro le sentenze in contumacia pronunciate dalle corti d'assise, che importino pene criminali, la via della cassazione non è aperta che al procuratore generale ed alla parte civile per ciò che la riguarda, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 544.

542. Il giudizio in contumacia a norma dell'articolo 538 ha pure luogo senza intervento dei giurati:

1.° Quando l'accusato, non detenuto, dopo di essere comparso nel termine stabilito dall'ordinanza menzionata nell'articolo 438, o dall'ordinanza menzionata nell'articolo 524, non sia comparso all'udienza fissata pel dibattimento;

2.° Quando l'imputato, contro il quale dal presidente della corte d'assise fu rilasciata citazione diretta, a tenore della legge sulla stampa, non sia comparso all'udienza fissata nell'atto di citazione.

La lettura da farsi in pubblica udienza si limiterà nel primo caso alla sentenza di rinvio e al verbale di notificazione dell'ordinanza di cui nell'articolo 438 o nell'articolo 524; nel secondo caso all'atto di citazione notificato nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

È applicabile anche a questi casi la disposizione dell'articolo 540.

§ III.

del modo e tempo di purgare la contumacia

543. Il condannato in contumacia ad una pena criminale, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le sue difese, come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di esso nella forma ordinaria. La sentenza di rinvio e l'atto di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno però tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importi la interdizione legale del condannato, essa non produrrà il suo effetto che dopo trascorsi cinque anni dalla pronunziazione della sentenza. Durante i cinque anni i beni del condannato saranno amministrati, e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti.

Se il condannato in contumacia si costituisca in carcere, o sia arrestato dopo i cinque anni, rientrerà per l'avvenire nel godimento di tutti i suoi diritti; rimangono però salvi gli effetti dell'interdizione legale, per l'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni, sino alla di lui comparsa in giudicio.

544. La condanna contumaciale che importa la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi produrrà il suo effetto dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza, eseguita ai termini dell'articolo 539.

Se il condannato in contumacia alla detta pena si presenta volontariamente, od è arrestato, dopo trascorso il termine di tre mesi, rientrerà per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti, ma rimarranno salvi gli effetti dell'interdizione dai pubblici uffizi pel tempo trascorso dalla scadenza del detto termine sino alla di lui comparsa in giudicio.

Se il condannato in contumacia all'interdizione dai pubblici uffizi, contro cui non siasi spedito mandato di cattura, dopo essersi volontariamente presentato, non comparisce nella udienza fissata pel secondo giudizio, la corte pronunzierà, senza intervento dei giurati, sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella proferita in contumacia. Questa seconda sentenza sarà notificata al condannato nei modi prescritti pei mandati di comparizione, e non potrà più essere impugnata. Rimarrà però aperta al condannato la via della cassazione.

545. Contro le sentenze proferite in contumacia e portanti pene solamente correzionali o di polizia, sarà aperta al condannato la via dell'opposizione secondo le regole ed entro i termini stabiliti negli articoli 389 e 390.

Il ricorso di opposizione si presenterà alla cancelleria della corte d'assise.

La corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce: se questi non comparisce, la corte, senza intervento dei giurati, ordinerà la esecuzione della prima sentenza; salvo i casi di cassazione.

546. Nel caso in cui il condannato in contumacia sia sentito nel merito della causa, oppure abbia fatto opposizione, secondo il disposto dei tre articoli precedenti, le deposizioni scritte dei testimoni morti, assenti, o resi inabili a deporre in giudizio, e le risposte scritte degli altri coaccusati, saranno lette all'udienza. Lo stesso si osserverà per tutti gli altri documenti dai quali il presidente crederà potersi trarre utili schiarimenti sia sul reato, sia sui colpevoli.

547. Il contumace che, dopo essersi pre-

In questo caso se l'imputato ammesso a libertà provvisoria, o sentito in seguito a mandato di comparizione, siasi costituito in carcere per usare della facoltà concessa dall'articolo 423, sarà restituito nel pristino stato di libertà.

La sezione potrà parimente ordinare, qualora ne sia il caso, che le siano presentati nel più breve termine gli oggetti formanti corpo di reato che si trovassero depositati nella cancelleria del tribunale.

433. La sezione statuirà con una sola sentenza sopra i crimini, i delitti, e le contravvenzioni, di cui parlano gli articoli 19 e 20.

434. Se la sezione non iscorge traccia alcuna di crimine, delitto, o contravvenzione preveduti dalla legge, ovvero se non trova indizi sufficienti di reità, o se le risulta che l' azione penale sia prescritta od in altro modo estinta, essa lo enuncierà espressamente nella sentenza, colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento, ed ordinerà il rilascio dell'imputato; il che sarà immantinente eseguito, se non è detenuto per altra causa.

Nello stesso caso, allorchè la sezione statuirà sopra un' opposizione al rilascio dell'imputato, ordinato dal giudice istruttore, essa confermerà l'ordinanza, la quale verrà eseguita come è detto precedentemente.

435. Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, pronunzierà il rinvio dell' imputato avanti il pretore competente, che dovrà indicare.

In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto nella prima parte dell'articolo 206, se trattasi di delitto punibile col carcere.

436. Se il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale correzionale, l'imputato sarà rimandato al tribunale competente, che sarà parimente indicato.

Le disposizioni contenute negli alinea 1, 2 e 3 dell' articolo 253 sono applicabili alle sentenze della sezione d'accusa.

437. Se il fatto è qualificato crimine dalla legge, o se trattasi di delitto di competenza della corte d'assise, e la sezione scorge prove o indizi sufficienti di reità, pronunzierà l' accusa ed ordinerà il rinvio dell'imputato avanti la detta corte.

In questo caso, se trattasi di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell' articolo 13 del codice penale, la sezione rilascerà ordinanza di cattura.

L'ordinanza di cattura esprimerà il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio o la dimora, e la professione dell'accusato. Essa inoltre conterrà, a pena di nullità, la enunciazione sommaria e la qualificazione legale del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, e la citazione dell' articolo di legge relativo al reato.

L' ordinanza di cattura sarà inserita nella sentenza d'accusa.

La sentenza d' accusa conterrà altresì l'ordine di tradurre l' accusato nelle carceri giudiziarie della città ove dev' essere giudicato.

438. Se la sezione d'accusa pronunzierà l'accusa per crimine punibile con la pena dell' interdizione dai pubblici uffizi, non congiunta con altra pena criminale, o per delitto per cui non siasi rilasciato mandato di cattura, ovvero l'accusato sia stato temporariamente scarcerato od ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza d' accusa conterrà l'ordine all' accusato di comparire avanti il presidente della corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

439. Qualora l'accusato di crimine punibile colla reclusione o colla relegazione sia stato ammesso alla libertà provvisoria, ovvero siasi spedito contro di lui mandato di comparizione, la sezione d' accusa, contemporaneamente all'ordinanza di cattura, rilascerà altra ordinanza con cui ingiungerà all'accusato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattr'ore.

Quest'ultima ordinanza conterrà le indicazioni prescritte nel 2.° alinea dell'articolo 437 e sarà notificata immediatamente, e prima della notificazione della sentenza d'accusa, all'accusato ed al suo fideiussore, nelle forme prescritte dagli articoli 377 e 380. Scorso il detto termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, l'ordinanza di cattura sarà eseguibile, e si farà luogo inoltre, se l' accusato fu ammesso alla libertà provvisoria, alle disposizioni degli articoli 224 e seguenti. L'ordinanza menzionata nell' articolo 224 sarà proferita da un consigliere della sezione d'accusa da essa delegato, e l' ordinanza di conferma o di rivocazione prescritta dall'articolo 225 sarà proferita dalla sezione d'accusa.

440. In tutti i casi, nei quali o per ragione d'età, o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del codice penale, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena del carcere, la sezione d' accusa potrà rinviare la causa al tribunale che pronunzierà in via correzionale.

Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

La sentenza d' accusa esprimerà le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

In nessun caso potrà ordinarsi il rinvio al tribunale degli imputati di reati contemplati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 di questo codice.

441. Le sentenze della sezione d' accusa conterranno una sommaria esposizione del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, i motivi che hanno determinato i giudici a pronunziarla, la definizione del reato e delle circostanze per cui l'accusa è pronunziata, e la indicazione degli articoli della legge applicata; esse faranno menzione delle conclusioni del pubblico ministero, ommessi i motivi di queste: saranno sottoscritte dai

vata, le spese per gli atti da farsi ad istanza della persona offesa o danneggiata che si è costituita parte civile, sono da essa anticipate, salvo ricorso contro i condannati e le persone civilmente risponsabili.

Se nelle stesse cause la parte privata non si costituisce parte civile, le spese sono anticipate dall' erario, salvo ricorso, terminato il giudizio, contro la parte privata nel caso di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, oppure di assoluzione dell' imputato, o contro questo nel caso che sia condannato. Non è tuttavia ammesso il detto ricorso contro la parte privata, che non si è costituita parte civile, allorchè si è dichiarato non farsi luogo a procedere perchè l' azione penale è prescritta, se la prescrizione non era ancora decorsa il giorno in cui la parte ha fatto l' istanza.

564. L' uffiziale che a termini dell' articolo 116 deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di desistere dall' istanza, dovrà pure avvertirlo che, persistendo nella querela, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedere, o si assolva l' imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario.

565. Ogniqualvolta vi sia parte civile in causa, essa dovrà depositare nella cancelleria la somma presunta necessaria per le spese menzionate nell' articolo 563, salvo che essa giustifichi la sua indigenza nelle forme prescritte dai regolamenti; nel qual caso le spese sono anticipate dall'erario.

La somma da depositarsi sarà determinata o dal pretore, o dal giudice istruttore, o da un consigliere della corte delegato dal presidente, secondo che la costituzione della parte civile ha luogo avanti il pretore, o il tribunale, o la corte.

566. Le citazioni e notificazioni fatte ad istanza degli imputati od accusati, non ammessi al beneficio dei poveri, saranno a loro carico, come anche le indennità dei testimoni sentiti a loro instanza. Potrà però il pubblico ministero far citare a sua richiesta quei testimoni che gli saranno indicati dagli imputati od accusati, ove egli credesse che la loro dichiarazione possa essere utile allo scoprimento della verità.

567. Le spese di esecuzione delle sentenze portanti pena corporale sono a carico dell' erario, senza regresso.

568. Nelle sentenze di condanna proferite sì in contraddittorio che in contumacia, le spese del procedimento saranno dichiarate a carico dei condannati e delle persone civilmente risponsabili intervenute nel giudizio.

569. Colle stesse sentenze si condanneranno, se vi ha luogo, gli imputati od accusati, e le persone civilmente risponsabili, al risarcimento dei danni verso la parte civile, e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non si fosse costituito parte civile.

570. Nel caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze dichiareranno tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i danni verso l'imputato od accusato, riservando inoltre a questi ultimi ogni azione, che potesse loro competere, da esercitarsi avanti i giudici competenti.

571. Nello stesso caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, ed altresì in quello di condanna, saranno liquidati nella sentenza i danni domandati dalla parte civile, o dall' imputato o dall' accusato, se il processo offre gli elementi necessari per determinarne la quantità.

Altrimenti si procederà nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal codice di procedura civile, avanti la sezione civile della corte, o del tribunale, od avanti il pretore, che pronunziarono la sentenza.

I giudici potranno intanto aggiudicare colla stessa sentenza a favore di chi ha diritto una somma, che sarà imputata nella liquidazione definitiva.

572. Le sentenze dei tribunali o dei pretori, portanti liquidazione de' danni, sono appellabili secondo le regole rispettivamente stabilite negli articoli 353 e 399.

Per ciò che riguarda la competenza, la interposizione e la citazione d' appello, ed il modo di procedere in questo giudizio, si osserveranno le regole tracciate nell' articolo 370.

573. Allorquando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come parti civili nel procedimento, esse s'indirizzeranno al tribunale civile competente per far liquidare i danni ed interessi.

574. In caso di sentenza contumaciale per crimini, la parte offesa o danneggiata che avrà fatta l' istanza di cui nell'articolo precedente, potrà essere astretta, secondo le circostanze, a prestare cauzione anche riguardo alle persone civilmente risponsabili, per l' esecuzione della sentenza ottenuta.

La stessa disposizione avrà luogo nel caso in cui i danni sieno stati liquidati davanti alla stessa corte che ha pronunziato la sentenza contumaciale.

575. La cauzione predetta non avrà effetto che per cinque anni dalla data della sentenza contumaciale proferita nel giudizio penale; salvi i casi di una nuova sentenza, come è prescritto dagli articoli seguenti.

576. Allorchè il contumace si presenterà o sarà arrestato nel termine di cinque anni stabilito nell'articolo precedente, si pronunzierà colla nuova sentenza anche sul risarcimento dei danni.

577. Se la persona offesa o danneggiata è intervenuta come parte civile nel nuovo procedimento in contraddittorio, e l' accusato è stato assolto, o si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento, le si ordinerà colla stessa sentenza, ove ne sia il caso, di restituire a quest' ultimo ciò che egli avesse di già pagato a titolo di danni.

Se l' accusato è di nuovo condannato, e i danni sono già stati liquidati, egli potrà nulladimeno chiedere nello stesso giudizio la rettificazione della liquidazione, ed il rimborso del di più che egli avesse già pagato: a questo effetto la corte pronunzierà in conformità del disposto dell' articolo 571.

578. Se la persona offesa o danneggiata

gravi, potrà ordinare che gli siano trasmessi gli atti del processo, per fare quindi, entro quindici giorni dalla ricevuta degli atti, quelle richieste che stimerà convenienti; e la sezione d' accusa ordinerà, nel termine di tre giorni, ciò che sarà di diritto.

CAPO II.

DELL'ISTRUZIONE ANTERIORE ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO AVANTI LE CORTI D'ASSISE

453. La citazione diretta avanti le corti d'assise può aver luogo solamente pei reati di stampa menzionati nel n.° 6 dell'articolo 9 del presente codice, a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Fuori di questo caso, si procede in via di accusa, com'è detto nel capo precedente.

454. Entro le ventiquattr' ore dalla notificazione all'accusato della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa, l'accusato detenuto è trasferito nelle carceri della città in cui deve essere giudicato.

Potrà però essere trasferito anche appena emanata la sentenza di rinvio, se il procuratore generale lo stima conveniente.

455. Quando l'accusato è rinviato ad una corte d'assise convocata in una città diversa da quella ove siede la corte d'appello, gli atti del processo con le carte unite, e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, sono per cura del procuratore generale immediatamente trasmessi alla cancelleria del tribunale sedente nella città ove debbono tenersi le assise.

456. Ventiquattr' ore al più tardi dopo l'arrivo dell' accusato nella città ove deve essere giudicato, e dopo la trasmissione degli atti prescritta dall' articolo precedente, il presidente della corte d'assise o il consigliere che sarà da lui delegato, interrogherà l'accusato.

Se non si trova ancora sul luogo il presidente della corte d'assise o un consigliere da lui delegato, procede a tale interrogatorio il presidente del tribunale o chi ne fa le veci.

L' accusato sarà interpellato a dichiarare la scelta che avesse fatto di un difensore, come viene prescritto dal titolo IX del presente libro II.

Nel caso ch'egli si rifiutasse di sceglierlo, il presidente gliene deputerà uno immediatamente; e ciò sotto pena di nullità.

In ambedue i casi il cancelliere darà, senza ritardo, conforme avviso ai difensori eletti; e del dato avviso farà constare per mezzo di annotazione negli atti: il tutto sotto pena di un' ammenda estensibile a lire venticinque.

457. Nello stesso interrogatorio il presidente o chi ne fa le veci avvertirà l'accusato che egli può osservare nella cancelleria, per mezzo dei suoi difensori, gli atti del processo e gli oggetti formanti corpo di reato, ma che non potrà trasportarli, nè ritardare l'istruzione.

Lo avvertirà inoltre, che nel caso in cui credesse di proporre una domanda di nullità, egli dee fare la sua dichiarazione nella detta cancelleria nei cinque giorni successivi, e che, dopo spirato il detto termine, non vi sarà più ammesso.

Si farà risultare dell' adempimento di quest' articolo e del precedente per mezzo di verbale che sarà sottoscritto dall' accusato, dal presidente o chi ne fa le veci, e dal cancelliere. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, nè segnare, se ne farà menzione nello stesso verbale.

458. Se l' accusato non è stato avvertito in conformità del precedente articolo, la nullità non sarà sanata dal suo silenzio; i suoi diritti saranno conservati, salvo a farli valere dopo la sentenza definitiva.

459. Se vi ha parte civile, nel termine di cui all'articolo 456 sarà con atto d'usciere avvertita o in persona, od al suo domicilio reale od eletto, che essa può osservare nella cancelleria gli atti del processo e i relativi documenti; ed ove creda che l' accusato sia stato rimandato avanti giudici incompetenti, potrà prevalersi della facoltà accordata all'accusato dall'articolo 457 nel termine di cinque giorni successivi all'atto d'usciere, sotto la stessa pena di decadenza.

Egual termine è accordato al pubblico ministero, da decorrere dal giorno dell'interrogatorio dell'imputato.

460. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto.

Questa domanda non potrà essere fatta se non contro la sentenza di rinvio alla corte d'assise e nei cinque casi seguenti:

1.° Se il fatto non è qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della corte d'assise;

2.° Se vi è stata violazione od ommissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

3.° Se il pubblico ministero non è stato sentito;

4.° Se la sentenza non è stata pronunziata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

5.° Se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

461. Tostochè la dichiarazione summenzionata sarà stata ricevuta dal cancelliere, il procuratore generale presso la corte d'appello la trasmetterà al procuratore generale presso la corte di cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare senza ritardo.

462. Non ostante la domanda di nullità l'istruzione sarà continuata sino al dibattimento esclusivamente.

463. I difensori potranno farsi spedire, a spese degli accusati, copia di quelle carte del processo che crederanno utili alla difesa.

464. Dopo l'interrogatorio il presidente o il consigliere da lui delegato potrà d'ufficio, o sull' instanza delle parti, procedere o far procedere a tutti quegli atti ed a quelle informazioni, che giudicherà utili alla manifestazione della verità, dandone previo avviso al pubblico ministero.

465. Se vi sono nuovi testimoni da esaminare, i quali dimorino fuori del luogo ove siede la corte d'assise, una perizia o un esperimento di fatto da eseguire, il presidente o il consigliere da lui delegato potrà commettere per ricevere le deposizioni dei te-

597. I carabinieri reali, nel procedere all'arresto del condannato, gli daranno lettura della richiesta sovra menzionata, e lo tradurranno avanti l' uffiziale del pubblico ministero od il pretore richiedente; il quale, dopo avere verificata la sua identità, lo farà, col mezzo degli stessi carabinieri reali, consegnare nel luogo destinato per espiare la pena sussidiaria.

598. Se il condannato, arrestato per non avere pagato la multa od ammenda, vuole liberarsi pagandola, si imputerà nel suo debito la somma che, secondo il ragguaglio, corrisponde ai giorni di carcere od arresto già sofferto.

599. Allorquando una sentenza contumaciale porterà, congiuntamente ad una pena criminale, la condanna ad una multa od ammenda, e non vi sarà stato ricorso per la cassazione, essa potrà, quanto alla multa od ammenda, eseguirsi provvisoriamente dopo sei mesi dalla notificazione al condannato, se in questo termine non si è presentato o non è stato arrestato.

La sentenza contumaciale divenuta definitiva ai termini dell' articolo 544 2.° alinea, si eseguisce immediatamente dopo la notificazione.

Nondimeno questa esecuzione provvisoria non priverà l' accusato del diritto di purgare la contumacia, in conformità di ciò che è stabilito dall'articolo 543 del presente codice.

600. La sentenza di cui è menzione nell'articolo precedente, e salvo il caso previsto dall' articolo 544 2.° alinea, sarà parimente esecutoria in ciò che riguarda il risarcimento dei danni, dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione al condannato, e nelle forme stabilite dagli articoli 573 e seguenti fino al 583 inclusivamente del presente codice, senza pregiudizio di ciò che è stabilito dall' alinea dell' articolo 182 del codice penale. Lo stesso avrà luogo relativamente agli effetti civili di cui è menzione nel codice penale, salvo ciò che è prescritto dagli ultimi due alinea dell'art. 543 e dall'articolo 541 del presente codice.

601. Il pubblico ministero presso le corti e i tribunali è incaricato di promuovere la esecuzione delle condanne penali: potrà richiedere a quest' effetto l' assistenza della forza pubblica.

Se però la pena risultasse prescritta, il pubblico ministero presso il tribunale o la corte che l'ha proferita, chiederà senz'altro, anche d'uffizio, la relativa dichiarazione, la revoca del mandato di cattura, e la scarcerazione del condannato che fosse stato arrestato. Tale provvedimento sarà preso in camera di consiglio, con ordinanza motivata.

602. I pretori, sulla richiesta del pubblico ministero, faranno eglino stessi eseguire le sentenze che avranno pronunziate, uniformandosi al disposto dell'articolo precedente.

603. Gli ascendenti potranno, relativamente alle offese che loro fossero recate dai loro discendenti od affini in linea retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena correzionale o di polizia pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al coniuge per le offese della stessa natura recategli dall' altro coniuge; salvo il disposto dell'articolo 487 del codice penale.

Ogni domanda a quest'effetto sarà presentata al pretore, al tribunale od alla corte che ha pronunziato la condanna; vi si provvederà sulle conclusioni del pubblico ministero in camera di consiglio.

604. Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l' oggetto della imputazione, o è provato che l'imputato non l' ha commesso o non vi ha avuto parte, l' imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico.

La camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la corte d' appello, da cui fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il pubblico ministero, pronunzierà sulla domanda; ed ove creda dover essere accolta, ordinerà che nei certificati penali al nome dell' imputato venga ommessa quella imputazione.

Se l'ordinanza fu pronunziata dal giudice istruttore, provvederà sulla dimanda la camera di consiglio.

Se la sentenza sarà stata proferita dalla corte d'assise, provvederà sulla domanda la sezione d'accusa.

Il detto provvedimento della camera di consiglio o del tribunale non andrà soggetto ad opposizione od appello, e sarà annotato in margine dei registri penali.

TITOLO VIII.

degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro

605. Gli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro sono affidati alla custodia dei cancellieri.

Nondimeno il giudice incaricato d' istruire potrà sulle requisitorie del pubblico ministero, o sull' istanza dell' accusato o di altri interessati, ed anche d' uffizio, ordinare che i detti oggetti siano altrimenti custoditi, semprechè giusti motivi lo esigano.

606. Gli oggetti furtivi, od altrimenti derivanti dal reato, od aventi in qualsiasi modo relazione col medesimo, si riterranno sotto sequestro sino a che l'istruzione della causa lo richiederà: dopo la sentenza sì in contraddittorio che in contumacia saranno restituiti al legittimo proprietario.

Ciò nondimeno, se vi è stata condanna, tale restituzione non sarà fatta se non quando il proprietario provi che il condannato ha lasciato trascorrere i termini senza ricorrere per la cassazione, o che, se ha ricorso, la causa è definitivamente terminata; salvo il disposto dell'articolo 148.

Se lo stato della causa lo permette, gli oggetti suddetti potranno anche essere restituiti al proprietario prima della sentenza,

coll'obbligo di presentarli, se occorre, ad ogni richiesta della giustizia.

607. Se gli oggetti non sono della specie indicata nell'articolo precedente, e non appartengono all'imputato od accusato, saranno restituiti senza spesa a colui che giustificherà di esserne legittimo proprietario.

608. Se il proprietario degli oggetti sequestrati è ignoto, se ne pubblicherà un elenco per mezzo di manifesto che dovrà affiggersi nel luogo del reato, in quello della residenza o domicilio della dimora dell'imputato, accusato o condannato, nel luogo ove si fa l'istruzione, ed in quello ove siede la corte, il tribunale od il pretore a cui appartiene la cognizione della causa.

L'indicazione degli oggetti si farà però in modo che, bastando ad avvertire il vero proprietario della loro esistenza, si prevengano nel tempo stesso le frodi di chi volesse appropriarseli senza diritto.

609. Il manifesto conterrà l'avviso che gli oggetti saranno custoditi per lo spazio di un anno, dopo il quale, se non si presenterà alcuno per reclamarli colle opportune giustificazioni, saranno venduti all'asta pubblica in conformità delle leggi sulla procedura civile, - e che il prezzo resterà in deposito a disposizione del legittimo proprietario sino allo spirare del termine stabilito dall'articolo 617 per la prescrizione.

Eguale avviso sarà inserito nel giornale della provincia riconosciuto come ufficiale del Governo; questo mancando, l'inserzione si farà nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la corte d'appello, e, in difetto nel giornale ufficiale del Regno.

610. Se, alla scadenza dell'anno dalla pubblicazione del manifesto, nessuno sarà comparso per reclamare la restituzione degli oggetti, o se non venne giustificato il diritto alla medesima, si procederà alla vendita nel modo indicato nel manifesto.

Il termine della vendita potrà però essere abbreviato, e la vendita aver luogo immediatamente senza precedente manifesto, quando gli oggetti sono di tenue valore e di natura tale da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento o senza notabile dispendio.

611. Il cancelliere stenderà verbale della vendita di oggetti posti sotto sequestro: vi farà una descrizione esatta di ciascun oggetto, coll'indicazione del prezzo della vendita, e del nome del compratore: una copia del verbale sarà unita agli atti.

Il prezzo degli oggetti sarà quindi depositato nella cassa dei depositi e prestiti.

612. Presentandosi il legittimo proprietario prima della scadenza del termine stabilito per la prescrizione dall'articolo 617, gli oggetti od il loro valore gli saranno restituiti.

613. Se gli oggetti appartengono all'imputato e non hanno relazione col reato, si restituiranno al medesimo immediatamente, ed a quella persona che lo rappresenterà legittimamente, a meno che sulla richiesta del pubblico ministero, o della parte civile, l'autorità designata nell'articolo 616 ordini la continuazione del sequestro a cautela de' danni e delle spese giudiziarie, multe od ammende.

Tuttavia l'imputato potrà in questo caso chiedere la restituzione degli oggetti, mediante cauzione.

614. Gli oggetti appartenenti all'imputato, i quali hanno relazione col reato, saranno ritenuti in custodia sino a tanto che la procedura sia terminata e la sentenza sia divenuta irrevocabile: lo stesso avrà luogo riguardo agli oggetti pe' quali sarà stata ordinata la continuazione del sequestro nel caso preveduto dal precedente articolo.

615. Se l'imputato è stato assolto, o si è dichiarato non farsi luogo a procedere contro di lui, gli oggetti saranno al medesimo restituiti senza spesa, purchè essi non siano tali che debbano essere confiscati a termini delle leggi penali. La stessa disposizione è applicabile al caso di condanna, detratto però prima l'importo delle spese di procedura, dei danni, delle multe ed ammende.

616. Le vendite, le pubblicazioni, e le restituzioni menzionate nel presente titolo si faranno per ordinanza della corte, del tribunale o del pretore al quale appartiene la cognizione della causa.

Ove si tratti di causa di competenza della corte d'assise, se questa non abbia provveduto nella stessa sentenza di condanna o d'assoluzione dell'accusato o di non farsi luogo a procedimento, provvederà la corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali.

Durante il corso dell'istruzione le dette vendite, pubblicazioni e restituzioni saranno ordinate dalla camera di consiglio, e, dopo che questa avrà pronunziato la trasmissione degli atti al procuratore generale, dalla sezione d'accusa.

Sarà sempre sentito il pubblico ministero.

La restituzione degli oggetti dovrà risultare da verbale, nel quale si farà una indicazione esatta della qualità e del numero degli oggetti restituiti, e vi si farà pure menzione dell'ordinanza sovra enunciata.

617. Il prezzo, tanto degli oggetti de'quali il proprietario è stato ignoto per lo spazio di anni dieci dalla pubblicazione del manifesto, quanto di quelli che non debbono essere restituiti secondo il disposto dall'articolo 615, sarà devoluto all'erario dello Stato.

618. Le spese che occorressero per la custodia e conservazione degli oggetti sequestrati saranno anticipate dall'erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio sui detti oggetti.

TITOLO VIII.

della polizia delle udienze

619. La polizia delle udienze è affidata al presidente o pretore rispettivamente; tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento del buon ordine sarà eseguito puntualmente.

Nel tempo in cui la corte o il tribunale

trovasi raccolto nella camera di consiglio, la polizia delle udienze è affidata al pubblico ministero.

620. Coloro che assisteranno alle udienze staranno a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo, o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione, il presidente o il pretore, e, nel caso preveduto dall'alinea dell'articolo precedente, il pubblico ministero ammonirà e farà anche uscire i trasgressori dalla sala d'udienza, se lo crederà conveniente: ove questi resistano a'suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattr'ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza.

621. Allorquando il tumulto sarà stato accompagnato da ingiurie o vie di fatto che potessero anche dar luogo all'applicazione di pene o correzionali, o di polizia, potranno queste essere pronunziate nella stessa udienza o nella successiva, ed immediatamente dopo che i fatti saranno stati provati, cioè:

Quelle di semplice polizia dalle corti, dai tribunali o dai pretori, senza appello;

E le correzionali dalle corti, o dai tribunali; in quest'ultimo caso con appello.

Se i reati sovra menzionati importano pene correzionali, i pretori pronunzieranno, salvo appello, la pena, quando i reati non eccedano i limiti della loro competenza; in caso diverso, dopo aver fatto arrestare il colpevole, quando ne sia il caso, stenderanno verbale dei fatti, e lo trasmetteranno immantinente al procuratore del Re.

622. Venendo commesso un reato portante pena correzionale nella sala delle udienze di un tribunale, e duranti le medesime, il presidente farà stendere un verbale dei fatti, e sentirà l'imputato ed i testimoni; ed il tribunale applicherà immediatamente le pene stabilite dalla legge; salvo appello, se vi è luogo.

Lo stesso si farà dal pretore, salvo appello, se vi è luogo, ove il delitto commesso alla sua udienza non ecceda i limiti della sua competenza; in caso diverso il pretore stenderà verbale e lo trasmetterà al procuratore del Re, come è detto nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

623. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se il colpevole non può essere subito arrestato, la corte, il tribunale od il pretore pronunzierà non di meno la sua sentenza nella stessa udienza, o nell'udienza successiva, uniformandosi per l'esecuzione a quanto venne prescritto nel titolo VI del presente libro. Contro questa sentenza non è ammessa l'opposizione.

624. Se si tratta di un crimine commesso all'udienza di un tribunale o di un pretore, il tribunale od il pretore, dopo avere fatto arrestare il colpevole, se vi è luogo, e steso verbale dei fatti, rimetterà gli atti e l'imputato al giudice istruttore, acciò si proceda contro di esso nella forma ordinaria.

625. Riguardo a quelle vie di fatto, che avessero degenerato in crimini, come pure riguardo a qualsivoglia altro crimine o delitto flagrante commesso all'udienza della corte di cassazione o di altra corte, si procederà tosto al giudizio nella stessa udienza.

La corte sentirà i testimoni, l'imputato, ed il difensore che egli avrà scelto o che gli sarà destinato d'uffizio dal presidente; e provati i fatti, e sentito il pubblico ministero, il tutto in pubblica udienza, applicherà la pena.

Qualora però il fatto non sia di tale natura da poter essere provato nella stessa udienza, e sieno necessarie più ampie informazioni, o qualora trattisi di reato commesso all'udienza della corte d'assise, e punibile con pena maggiore del carcere, la corte, dopo avere disteso l'opportuno verbale, ordinerà che si proceda nelle forme ordinarie.

626. Nel caso che si pronunzi sentenza a tenore dell'articolo precedente, se i giudici presenti all'udienza sono in numero di cinque o di sei, dovranno concorrere quattro voti per proferire la condanna;

Se il numero sarà di sette, dovranno concorrere cinque voti per la condanna;

Se otto o più sono i giudici, la sentenza di condanna sarà pronunziata col concorso de'tre quarti dei voti, in modo però che nel computo di questi tre quarti, se si trovano frazioni, siano esse applicate per l'assolutoria.

La corte d'assise pronunzia senza l'intervento dei giurati; e per la condanna deve concorrere la unanimità dei voti.

627. I giudici incaricati dell'istruzione, le autorità, e gli altri uffiziali dell'ordine giudiziario, od amministrativo, quando eserciteranno pubblicamente qualche atto del loro ministero, potranno prevalersi della facoltà accordata nei casi preveduti nell'articolo 620. In tutti gli altri casi potranno soltanto far arrestare il colpevole, e rimetterlo col verbale al tribunale competente.

628. Se l'imputato od accusato che comparisce all'udienza, ingiuria i testimoni o qualunque altra persona presente, o s'egli turba in qualunque modo il buon ordine dell'udienza, il presidente od il pretore potrà ordinare che sia allontanato dall'udienza, o che sia ricondotto nelle carceri, se è in istato d'arresto; e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

Nel caso di reato più grave si farà luogo all'applicazione delle pene stabilite dal codice penale, osservato il disposto dagli articoli 622 e seguenti del presente codice.

629. Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, se gl'imputati od accusati in istato d'arresto, od alcuno d'essi, ricusano di comparire, sarà loro fatta intimazione in nome della legge di ubbidire agli ordini della giustizia, per mezzo di un usciere commesso a questo effetto dal presidente ed assistito dalla forza pubblica. L'usciere stenderà verbale dell'intimazione e della risposta degl'imputati od accusati.

630. Se gl'imputati od accusati non ubbidiscono all'intimazione, il presidente potrà ordinare che siano tradotti dalla forza pubblica avanti la corte o il tribunale: egli potrà egualmente, dopo fatta lettura all'u-

dienza del verbale comprovante il loro rifiuto, ordinare che, non ostante la loro assenza, si proceda oltre al dibattimento; osservate del resto le forme ordinarie.

Terminata ciascuna udienza, il cancelliere della corte o del tribunale darà lettura agli imputati od accusati non comparsi, del verbale del dibattimento; indi sarà loro notificata copia delle requisitorie del pubblico ministero, e delle sentenze proferite dalla corte o dal tribunale, le quali cose tutte si reputeranno fatte in contraddittorio.

631. La disposizione dell'alinea del precedente articolo, ne'casi preveduti nell'articolo 628, è applicabile agli imputati od accusati detenuti.

TITOLO IX.

dei difensori

632. Gli avvocati o procuratori patrocinanti presso le corti o i tribunali dovranno prestare il loro ministero agli imputati od accusati, sia che questi li scelgano per difensori, sia che vengano destinati d'uffizio; osservate le distinzioni di cui nell'articolo 278.

La destinazione a difensori d'uffizio avrà luogo per turno di ruolo, quando le circostanze non esigano altrimenti.

633. Allorquando i difensori nominati avranno giusti motivi di scusa, o riconosceranno incompatibilità nelle difese a loro commesse, dovranno senza ritardo farne la dichiarazione al presidente; il quale, ove occorra, procederà alla nomina di altri difensori come è detto nell'articolo 275.

Nel caso che i motivi di scusa addotti sono rigettati, il presidente ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero: se questi persistono nel rifiuto, egli ne farà rapporto alla corte o al tribunale, che darà, ove ne sia il caso, quei provvedimenti in via di disciplina che crederà convenienti a termini dell'articolo 635, senza però ritardare la nomina di un altro difensore.

634. Se, per sopravvenuto impedimento legittimo, un difensore non può occuparsi della difesa o comparire all'udienza, l'imputato od accusato ne sarà avvertito dal presidente, ed interpellato a scegliere altro difensore: in difetto, gliene sarà nominato uno d'uffizio, e la causa potrà, secondo le circostanze, essere rimandata ad altra udienza.

635. Se la difesa degli imputati od accusati fosse trascurata, la corte od il tribunale potrà secondo i casi, ed in via di disciplina, ammonire i difensori nominati: ed in caso di recidiva potrà anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per tempo non minore di giorni quindici, nè maggiore di tre mesi, salvo inoltre il rimborso delle spese che il ritardo avesse occasionate.

Gli stessi provvedimenti, in via di disciplina, potranno aver luogo contro gli avvocati o i procuratori, i quali nelle loro arringhe o negli atti si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità de'giudici, od in qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell'esercizio del loro ministero; ferme le disposizioni dell'articolo 580 del codice penale, e salvo a procedere nella forma ordinaria se le mancanze costituiscono un reato speciale.

Nel caso di sospensione pronunziata dal tribunale, il presidente ne informerà la corte d'appello.

636. Le sentenze proferite in via disciplinale contro gli avvocati e i procuratori non saranno precedute che dal verbale comprovante la mancanza: esse saranno pronunziate in contraddittorio od in contumacia se i citati non si presentano all'udienza per produrre i loro mezzi di discolpa: il pubblico ministero sarà sempre sentito nelle sue conclusioni.

La discussione avrà luogo a porte chiuse.

637. Si potrà appellare alle corti dalle condanne portanti la pena della sospensione pronunziata dai tribunali.

La dichiarazione d'appello si farà alla cancelleria del tribunale che pronunziò la sentenza, nei tre giorni successivi a quello in cui venne pronunziata, se in contraddittorio; e, se in contumacia, nei tre giorni dopo la sua notificazione al condannato, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti, la sentenza, e la dichiarazione d'appello alla cancelleria della corte; la quale pronunzierà o dopo avere sentito l'appellante in persona, o sopra le memorie che egli avesse consegnate alla stessa cancelleria nei dieci giorni successivi alla dichiarazione. Il pubblico ministero sarà sentito nelle sue conclusioni.

La discussione avanti la corte avrà parimente luogo a porte chiuse.

TITOLO X.

della cassazione e della revisione

638. Le sentenze proferite inappellabilmente in materia criminale, o correzionale, o di polizia, e gli atti d'istruzione che le avranno precedute, potranno essere annullati, sopra ricorso, nei casi e secondo le distinzioni dei due capi seguenti.

CAPO I.

DEI CASI NEI QUALI SI PUÒ RICORRERE IN CASSAZIONE

§ I.

materie criminali

639. Il pubblico ministero potrà ricorrere per cassazione contro le sentenze proferite dalla sezione d'accusa nei casi preveduti dagli articoli 434, 435 e 436, per le cause espresse nei numeri 2, 3, 4, 5 dell'articolo 460.

La stessa facoltà competerà al ministero pubblico contro qualsivoglia sentenza della sezione di accusa, che ai termini del detto articolo 434 avesse dichiarato non essere luogo a procedimento perchè il fatto

imputato non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

640. In caso di condanna dell'accusato, se nella sentenza della sezione di accusa che avrà ordinato il suo rinvio avanti una corte, o negli atti successivi, o nella istruzione e nella procedura che saranno state fatte avanti la detta corte, o nella stessa sentenza di condanna, vi sarà stata violazione od ommissione di qualche formalità che il presente codice prescrive a pena di nullità, questa ommissione o violazione darà luogo, sull'istanza della parte condannata o del pubblico ministero, all'annullazione della sentenza di condanna e degli atti che l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto nullo, purchè la nullità non sia o non possa essere sanata dal silenzio.

Lo stesso avrà luogo:

1.° Quando siasi ommesso o ricusato di pronunziare sia sopra una domanda dell'accusato, sia sopra una requisitoria del pubblico ministero, dirette a prevalersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge, ancorchè la pena di nullità non sia testualmente annessa alla mancanza della formalità di cui si è domandata o richiesta l'esecuzione: in questi casi il ricorso non sarà ammesso se non quando ne sia stata fatta la riserva;

2.° Quando si sarà contravvenuto alle regole di competenza stabilite dalla legge;

3.° Quando siavi stato eccesso di potere.

641. L'annullazione della sentenza potrà anche chiedersi tanto dal pubblico ministero, quanto dalla parte condannata, allorchè la nullità procederà dall'avere la sentenza pronunziata una pena diversa da quella applicata dalla legge alla qualità del crimine, o quando si sarà ritenuto come punibile un fatto che non lo era o che aveva cessato di esserlo.

642. La stessa azione apparterrà al pubblico ministero contro le sentenze che non fecero luogo a procedere, menzionate nell'articolo 515, allorchè sono state pronunziate perchè il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

Fuori di questo caso, l'annullazione di una sentenza che non ha fatto luogo a procedere o che ha pronunziata l'assolutoria, non potrà essere promossa dal pubblico ministero se non nell'interesse della legge, e senza recare pregiudizio alla parte assolta o riguardo alla quale si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento.

643. Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge applica al crimine, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza pel pretesto che sia occorso errore nella citazione dell'articolo della legge.

644. La parte civile sarà pure ammessa a ricorrere per cassazione contro le sentenze di condanna, ma soltanto rispetto alle disposizioni relative ai suoi interessi civili.

In nessun caso potrà chiedere l'annullazione di una sentenza di assolutoria, o che avesse dichiarato non essersi fatto luogo a procedere: ma se la sentenza ha pronunziate contro di essa condanne civili superiori alle domande dell'accusato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento, questa disposizione della sentenza potrà essere annullata sulla domanda della parte civile.

§ II.

materie correzionali e di polizia

645. Le vie di annullazione espresse nell'articolo 640 sono aperte, in materia correzionale e di polizia, rispettivamente all'imputato, al pubblico ministero, ed alla parte civile pel solo interesse civile, contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che hanno pronunziata l'assolutoria, o dichiarato non esser luogo a procedere, e quelle che portano la condanna.

Nondimeno, se la sentenza porterà l'assolutoria o la dichiarazione non essere luogo a procedere, essa non potrà più essere impugnata per violazione od ommissione delle forme prescritte per assicurare la difesa dell'imputato.

646. Le disposizioni degli articoli 641, 642 e 643 sono applicabili alle sentenze in ultima istanza proferite in materia correzionale e di polizia.

In tale materia l'imputato assoluto o riguardo al quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, sarà immediatamente messo in libertà, non ostante il ricorso in cassazione del pubblico ministero.

§ III.

delle domande di cassazione

647. La domanda per la cassazione contro le sentenze preparatorie o d'istruzione inappellabili, non sarà ammessa che dopo la sentenza definitiva. L'esecuzione volontaria di dette sentenze non impedirà la domanda per cassazione.

La presente disposizione non si applica alle sentenze della sezione d'accusa colle quali siasi dichiarato non essere luogo a procedimento per difetto d'indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, quando queste ultime vengano impugnate per le cause indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 460.

648. La dichiarazione di ricorrere per la cassazione sarà fatta al cancelliere della corte, del tribunale, o del pretore che ha pronunziato la sentenza, dalla parte condannata, e sarà sottoscritta da questa e dal cancelliere: se il dichiarante non può o non vuole sottoscrivere, il cancelliere ne farà menzione.

La dichiarazione potrà farsi nella stessa forma dal procuratore della parte condannata, o da persona munita di mandato speciale: in quest'ultimo caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione.

Essa sarà inscritta in un registro a ciò destinato. Questo registro sarà pubblico;

e chiunque avrà diritto di farsene dare estratti.

649. Il condannato avrà tre giorni intieri per fare la dichiarazione menzionata nell'articolo precedente. Questo termine decorrerà dal giorno successivo alla pronunziazione della sentenza, o da quello successivo alla notificazione, secondo la distinzione stabilita nel 1.° alinea dell' articolo 322.

650. Se la condanna è di morte, il difensore dovrà, sotto la sua personale risponsabilità, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quando anche il condannato nol volesse.

Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il pubblico ministero, restando intanto sospesa l'esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti alla corte di cassazione, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà i mezzi d'annullamento che egli produrrà, salvo al ministero pubblico presso la corte di cassazione ed alla stessa corte la facoltà di elevarne altri d' uffizio; e salvo alla stessa corte, se vi è luogo, il pronunziare pene disciplinali contro il difensore che ommise di produrre entro i termini legali il ricorso.

651. Il pubblico ministero e la parte civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunziazione della sentenza, dichiarare nel modo sovra prescritto che chiedono la cassazione.

652. Durante i tre giorni, e se vi è stata domanda di cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della corte di cassazione, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri.

653. Nel caso di assoluzione dell'accusato od imputato, o quando non si sarà fatto luogo a procedimento, il pubblico ministero o la parte civile non avranno che ventiquattr'ore per domandare la cassazione.

654. La domanda di cassazione fatta dalla parte civile o dal pubblico ministero contro una sentenza inappellabile in materia criminale, correzionale o di polizia, sarà notificata entro il termine di tre giorni alla parte contro la quale essa è diretta, a pena di decadenza.

Se l'imputato a cui deve farsi la notificazione trovasi detenuto, l'atto contenente la domanda di cassazione gli sarà letto dal cancelliere, il quale riceverà nello stesso tempo la sua dichiarazione circa la scelta di un difensore: l' imputato lo sottoscriverà; e, se non può o non vuole sottoscriverlo, il cancelliere ne farà menzione.

Se l' imputato trovasi in libertà, la domanda di cassazione gli sarà notificata, per mezzo di un usciere, od in persona od al domicilio da esso eletto, od in difetto alla sua residenza od al domicilio reale od alla dimora: il termine stabilito per la notificazione sarà in questo caso aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

655. Nella dichiarazione della domanda di cassazione dovrà sempre indicarsi la sentenza contro cui è diretta: e qualora s'intenda chiedere l' annullamento anche di anteriori sentenze preparatorie o d' istruzione, queste pure dovranno essere nella domanda indicate.

La parte civile che ha domandata la cassazione è tenuta, a pena di decadenza, di unire agli atti una copia autentica della sentenza o delle sentenze impugnate.

656. Ad eccezione del pubblico ministero, chiunque abbia domandata la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare a titolo di multa una somma di lire centocinquanta, se la sentenza di cui si chiede la cassazione fu pronunziata da una corte, di lire settantacinque se fu pronunziata da un tribunale, e rispettivamente della metà di queste somme se la sentenza fu pronunziata in contumacia.

Trattandosi di sentenza di un pretore, il deposito per la multa sarà della metà della somma come sopra determinata riguardo alle sentenze dei tribunali.

Basta un solo deposito, quand'anche, insieme alla cassazione della sentenza definitiva, si chiegga la cassazione di una o più sentenze preparatorie o d' istruzione.

Sono dispensati dalla multa i condannati a pene criminali.

Qualsivoglia altra persona, se la domanda è rigettata, incorrerà nella multa a favore dell' erario dello Stato.

Nondimeno saranno dispensati dal deposito della multa coloro i quali uniranno alla domanda di cassazione, od al ricorso di cui nell' articolo 659 i documenti comprovanti la loro indigenza nella forma prescritta dai regolamenti.

657. I condannati alla pena del carcere eccedente tre mesi, con sentenza in contraddittorio od in contumacia, non saranno ammessi a domandare la cassazione, allorchè non siano costituiti in carcere, oppure non siano in istato di libertà provvisoria.

Coloro che non si trovano ditenuti nè in istato di libertà provvisoria, potranno, nel termine prescritto per presentare il ricorso, farne la domanda al tribunale o alla corte che ha pronunziato la condanna. Il tribunale o la corte deciderà sulla stessa. Qualora la condanna fosse stata pronunziata da una corte d' assise la quale avesse chiusa la sua sessione, la domanda di libertà provvisoria sarà fatta alla corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da questa decisa.

Se la condanna è stata pronunziata dal pretore nel caso previsto dall'articolo 346, la domanda dovrà esser fatta al tribunale correzionale da cui il pretore dipende.

658. La scelta di un avvocato presso la corte di cassazione, nel caso di domanda proposta dall'accusato o condannato o dalla parte civile, si eseguirà dai ricorrenti nell'atto di dichiarazione mentovato negli articoli 457, 459 e 648, ovvero nel ricorso indicato all'articolo 659.

Se la domanda è proposta contro l'accusato o condannato, la scelta di un avvocato presso la corte di cassazione avrà luogo sia nella forma stabilita dal primo alinea dell'articolo 654, sia per atto conse-

gnato alla cancelleria della corte, del tribunale o del pretore, da cui fu proferita la sentenza impugnata, o presentato direttamente alla cancelleria della corte di cassazione entro cinque giorni dalla notificazione prescritta dallo stesso articolo.

Se la domanda è diretta contro la parte civile, questa farà la scelta dell'avvocato nello stesso termine di giorni cinque dalla notificazione della domanda.

Gli avvocati scelti dalle parti li rappresenteranno in tutti gli atti occorrenti presso la corte. Per quanto concerne tali atti, il domicilio delle parti si intenderà eletto presso i rispettivi avvocati.

Allorchè l'accusato o condannato non avrà scelto alcun avvocato a sostenere il suo ricorso, il presidente della corte di cassazione gli destinerà un avvocato d'ufficio.

Il presidente destinerà pure un avvocato d'ufficio alla parte civile, qualora ne faccia domanda e la sua indigenza sia provata nelle forme prescritte.

659. Chiunque domanda la cassazione, deve o nella sua dichiarazione o ne' dieci giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte, del tribunale, o del pretore che ha proferito la sentenza impugnata, il ricorso motivato; nel quale dovranno indicarsi con precisione le formalità ommesse e gli articoli della legge violati.

Il cancelliere ne spedirà ricevuta, e consegnerà o restituirà immediatamente il ricorso all'ufficiale incaricato delle funzioni del pubblico ministero.

660. Trascorsi i dieci giorni dalla dichiarazione, l'ufficiale incaricato delle funzioni del pubblico ministero trasmetterà direttamente alla corte di cassazione gli atti e documenti del processo, il ricorso, e i documenti che dal ricorrente fossero stati depositati.

Il cancelliere della corte, del tribunale o del pretore che ha proferita la sentenza impugnata, formerà senza spesa un elenco dei documenti che unirà agli atti insieme colla copia della dichiarazione, sotto pena di cento lire di multa, la quale sarà pronunziata dalla corte di cassazione.

I condannati potranno anche trasmettere direttamente alla cancelleria della corte di cassazione sia le loro memorie, sia le copie notificate tanto delle sentenze quanto delle loro domande di cassazione. La parte civile non potrà prevalersi del benefizio di questa disposizione se non col ministero di un avvocato presso la corte di cassazione.

661. I ricorsi e i documenti trasmessi alla corte di cassazione saranno dal cancelliere annotati in apposito registro, e immediatamente ne sarà data notizia agli avvocati scelti dalle parti o destinati d'ufficio dal presidente.

Questi avranno il termine di dieci giorni per esaminare nella cancelleria della corte gli atti e i documenti in essa depositati e presentare o un ricorso contenente la indicazione delle formalità ommesse o degli articoli di legge violati, o un' aggiunta al ricorso presentato secondo il disposto dell'articolo 659. Potranno nello stesso termine presentare le memorie e i documenti che crederanno opportuni.

662. Trascorso questo termine, il cancelliere comunicherà gli atti, i ricorsi e i documenti presentati, al pubblico ministero, il quale li esaminerà e li restituirà alla cancelleria nel termine di giorni cinque. Il cancelliere noterà sul registro il giorno di tale restituzione.

663. I termini rispettivamente stabiliti nei due precedenti articoli potranno, a richiesta del pubblico ministero o delle altre parti, essere dal primo presidente della corte per giuste cause prorogati.

Potranno le parti produrre nuovi documenti, o proporre nuovi mezzi di cassazione, fino a due giorni prima di quello stabilito per la discussione del ricorso.

664. In ogni causa criminale, correzionale o di polizia, la corte di cassazione potrà pronunziare sulla domanda di cassazione subito dopo spirati i termini espressi nel presente §, ma non più tardi di giorni trenta da quello in cui i termini suddetti saranno spirati.

665. Nel caso di domanda per cassazione proposta dall'accusato o condannato contro la parte civile, o da questa contro di quello, se la parte contro di cui la cassazione è chiesta non avrà fatto la scelta di un avvocato nei termini e modi stabiliti nella prima parte e nei due primi alinea dell' articolo 658, sarà giudicata in contumacia, e senza che possa farsi luogo ad opposizione.

666. Il cancelliere darà avviso del giorno stabilito per l'udienza della corte di cassazione al pubblico ministero ed agli avvocati delle parti; e ne farà annotazione nel registro indicato nell'articolo 661.

667. Le udienze della corte di cassazione sono pubbliche.

Le parti non vi compariscono in persona. Possono comparirvi per mezzo dei loro avvocati; e possono anche farvi depositare soltanto le loro memorie sottoscritte da un avvocato patrocinante.

Nel caso preveduto dall'articolo 657 dovranno essere presentati all'aprirsi dell'udienza, se non fossero stati depositati prima nella cancelleria, i documenti comprovanti la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria.

Parimente all'aprirsi dell'udienza dovrà essere presentato, se non fosse stato depositato prima nella cancelleria, il documento comprovante l'eseguito deposito della multa; salva la eccezione di cui nell'ultimo alinea dello articolo 656.

La corte di cassazione, sentita la relazione fatta da uno dei consiglieri deputato dal presidente, visti i documenti e le memorie delle parti, e sentiti i loro avvocati se sono presenti, e il pubblico ministero nelle sue conclusioni, o rigetterà la domanda, od annullerà la sentenza.

Le sentenze, sia che rigettino la domanda, sia che annullino la sentenza impugnata, saranno motivate, e pronunziate in pubblica udienza.

668. Ogniqualvolta la corte di cassazione annullerà una sentenza proferita da una corte d'appello o da un tribunale o da un pretore, in materia correzionale o di polizia, essa rimetterà gli atti del processo e le parti avanti una corte diversa da quella che avrà proferita la detta sentenza, od avanti un altro tribunale o pretore nella giurisdizione della corte da cui dipende il tribunale o pretore che avrà pronunziata la sentenza annullata.

669. Allorquando la corte di cassazione annullerà una sentenza pronunziata in materia criminale, od una sentenza pronunziata in materia correzionale, da una sezione d'accusa o da una corte d'assise, si procederà come è detto negli articoli seguenti.

670. Se una sentenza della sezione d'accusa con cui si dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della corte d'assise, la causa sarà rimandata alla sezione d'accusa della stessa corte, composta però di giudici diversi da quelli che hanno pronunziata la sentenza annullata.

Se la sentenza della sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un reato di competenza dei tribunali o dei pretori, la corte di cassazione rimanderà la causa avanti il tribunale correzionale, od avanti il pretore, che designerà; e se l'azione penale non può essere esercitata che sull'istanza della parte lesa, e tale istanza non sia stata fatta, non sarà pronunziato alcun rinvio.

Se la sentenza della sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento viene annullata perchè l'azione penale non è prescritta nè altrimenti estinta, la causa sarà rimandata, secondo i casi, avanti la sezione d'accusa della stessa corte, composta però di giudici diversi, od avanti un tribunale od un pretore, come è detto di sopra.

671. Se una sentenza della sezione d'accusa è annullata nei casi o per le cause enunciate nella prima parte dell'articolo 460, la corte di cassazione rinvierà la causa avanti la sezione d'accusa della stessa corte, composta però di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata.

672. Se la sentenza della sezione d'accusa che ha fatto luogo a rinvio davanti la corte d'assise è annullata perchè il fatto non costituisce crimine o delitto di competenza della corte d'assise, ma costituisce invece un delitto o una contravvenzione di competenza dei tribunali o dei pretori, sarà applicabile il disposto dal 1.° alinea dell'articolo 670.

Se la sentenza della sezione d'accusa è annullata perchè rimandò la causa avanti giudici incompetenti, la corte di cassazione rimetterà il processo avanti i giudici che ne dovranno conoscere, facendone la designazione.

Se la sentenza della sezione d'accusa è annullata soltanto per uno dei motivi espressi nell'articolo 460, la corte di cassazione pronunzierà il rinvio degli atti del processo avanti la sezione d'accusa della stessa corte, composta però di giudici che non saranno concorsi a proferire la sentenza annullata.

673. Se una sentenza della corte d'assise e la relativa istruzione sono annullate per nullità commesse o nella procedura successiva alla sentenza d'accusa o avanti la corte d'assise, la corte di cassazione ordinerà il rinvio della causa avanti una corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata; e si procederà a nuovo dibattimento.

L'atto d'accusa e gli atti successivi, sino a quello annullato, conservano la loro forza.

Se la sentenza e la procedura sono annullate per incompetenza, la corte di cassazione rimanderà il processo avanti i giudici competenti, che designerà. Se però il tribunale competente fosse quello al quale appartiene il giudice che avrà fatta la prima istruzione, la causa sarà rimandata ad un altro tribunale della stessa giurisdizione.

674. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunziata una pena diversa da quella stabilita dalla legge pel reato, la corte di cassazione rimanderà la causa avanti una corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza, la quale, senza altro intervento di giurati, giudicherà sulla dichiarazione già fatta dai primi giurati, dopo avere sentito la parte civile se ve ne ha, il pubblico ministero, l'accusato ed i suoi difensori.

Lo stesso si osserverà se venga annullata una sentenza, con cui siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè il fatto di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice, non costituisce reato, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

675. Allorchè la sentenza sarà annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato crimine o delitto o contravvenzione dalla legge, o avrà cessato di essere punibile, la corte di cassazione non ordinerà alcun rinvio, se non vi è parte civile in causa: nel caso contrario, rimanderà la causa per fare statuire sugli interessi civili, se vi ha luogo, avanti un pretore, o un tribunale diverso da quello a cui appartiene il giudice istruttore, posti nel distretto della stessa corte d'appello.

Quest'ultima disposizione si osserverà pure se la sentenza e l'istruttoria sono annullate nei capi soltanto che riguardano gl'interessi civili.

676. La corte di cassazione non annullerà la sentenza che in parte, quando la nullità non riguarderà che una od alcune delle sue disposizioni.

677. In tutti i casi in cui la corte di cassazione è autorizzata a scegliere un tribunale, o a designare i giudici che dovranno conoscere di una causa rimandata in conformità di quanto è detto di sopra, la scelta o la designazione sarà fatta nella stessa sentenza con cui si dichiara farsi luogo alla cassazione.

L'accusato, che dovrà essere sottoposto ad un nuovo giudizio penale in seguito all'annullamento della sua condanna, sarà tradotto od in istato d'arresto, od in esecuzione dell'ordinanza di cattura, avanti i giudici ai quali sarà rimandata la causa, e dovrà presentarsi davanti i medesimi qualora non siasi rilasciato che un mandato di comparizione, o si trovi in istato di libertà provvisoria.

678. L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che non vi sia stata domanda di cassazione per parte del pubblico ministero.

679. La parte civile, se la sua domanda di cassazione è rigettata, sarà condannata ad un'indennità di lire centocinquanta e nelle spese verso la parte che sarà stata assolta, od a cui favore venne dichiarato non farsi luogo a procedere; e ciò oltre la multa verso l'erario dello Stato come è detto nel 4.° alinea dell'articolo 656.

680. Allorchè la sentenza sarà stata annullata, la multa depositata in conformità della prima parte e del primo alinea dell'articolo 656 verrà indilatamente restituita, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quand'anche si fosse ommesso di ordinarne la restituzione.

681. Quando una domanda di cassazione sarà stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza, per qualunque pretesto e motivo.

682. La sentenza che avrà rigettata la domanda di cassazione sarà rimessa fra tre giorni per estratto sottoscritto dal cancelliere al pubblico ministero presso la corte di cassazione, il quale la trasmetterà al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che avrà proferita la sentenza impugnata; se la sentenza fu pronunziata dal pretore, il cancelliere gli trasmetterà l'estratto della sentenza per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale da cui il pretore dipende.

683. Allorquando, dopo la cassazione di una prima sentenza pronunziata inappellabilmente, la seconda sentenza proferita nella medesima causa, fra le stesse parti che agiscono nella medesima qualità, sarà impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la corte di cassazione pronunzierà a sezioni unite.

Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la corte, il tribunale, o il pretore al quale è stata rimandata la causa, si uniformerà alla sentenza della corte di cassazione sull'articolo di diritto da essa deciso.

684. Allorchè sarà stata proferita da una corte o da un tribunale correzionale o da un pretore una sentenza inappellabile, soggetta a cassazione, senza che alcuna delle parti abbia contro la medesima reclamato nel termine stabilito dalla legge, il pubblico ministero presso la corte di cassazione potrà d'uffizio, e non ostante la scadenza del termine, denunciarla alla corte di cassazione la quale ne farà l'esame e ne pronunzierà, ove sia il caso, l'annullamento nell'interesse della legge.

685. La sentenza della corte di cassazione che avrà nei casi contemplati dall'articolo precedente pronunziato l'annullamento nell'interesse della legge, sarà fra venti giorni notificata al condannato coll'avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:

1.° Se la sentenza è stata annullata per per violazione della legge, per essersi applicata a suo danno una pena maggiore di quella stabilita pel reato, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio per l'applicazione della pena, ferma rimanendo la dichiarazione di reità a suo carico;

2.° Se l'annullamento è stato pronunziato per sola violazione od ommissione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio o la esecuzione della prima sentenza benchè annullata.

686. Il condannato ha diritto di far pervenire direttamente alla corte di cassazione la sua dichiarazione, non più tardi di due mesi dal dì della notificazione ricevuta

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la corte di cassazione designerà il pretore, il tribunale o la corte a cui dovrà rinviarsi la causa.

Ove poi la sentenza sia stata annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato reato, o ha cessato di essere punibile, la corte di cassazione non ordinerà alcun rinvio. La sentenza di annullamento sarà in questo caso rimessa direttamente per l'esecuzione al pubblico ministero presso il tribunale o la corte che ha pronunziata la condanna o presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il pretore che ha giudicato.

687. In ogni caso di annullamento di una sentenza, il pubblico ministero trasmetterà copia della sentenza di cassazione al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che avrà pronunziato la sentenza annullata, e se la sentenza fu pronunziata dal pretore, al pubblico ministero presso il tribunale da cui esso dipende. Il pubblico ministero la comunicherà immediatamente al primo presidente della corte, od al presidente del tribunale, od al pretore, il quale provvederà acciocchè ne sia fatta dal cancelliere annotazione in fine od in margine della sentenza annullata.

CAPO II.

DELLA REVISIONE

688. Quando due persono saranno state condannate per uno stesso crimine, con due sentenze che non possono conciliarsi, e sono la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione delle due sentenze sarà sospesa, quand'anche la domanda di cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata.

Il ministro di grazia e giustizia, sia d'uffizio, sia sulla domanda dei condannati

o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà il procuratore generale presso la corte di cassazione di denunciare alla medesima le due sentenze.

La corte, dopo avere verificato che le due sentenze non possono conciliarsi, le annullerà, e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti di accusa, che si riterranno per sussistenti, avanti una corte diversa da quelle che avranno pronunziate le due sentenze.

689. Allorchè, dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine del ministro di grazia e giustizia, diretti alla corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, - la corte di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una corte d'appello, acciò riconosca l'esistenza e l'identità della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna.

In conseguenza dell'ordine del ministro di grazia e giustizia, sarà di pien diritto sospesa l'esecuzione della sentenza sino a tanto che la corte di cassazione abbia pronunziato.

La corte d'appello a cui la causa è rimandata, pronunzierà soltanto sull'identità o non identità della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo alla corte di cassazione, la quale potrà, secondo i casi, annullare la sentenza di condanna, ovvero rimandare la causa a una corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata.

690. Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, — l'esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien diritto, quand'anche la corte di cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato.

Se i testimoni sono in seguito condannati, il ministro di grazia e giustizia, sia d'uffizio, sia sulla domanda della persona condannata colla prima sentenza, o del pubblico ministero, incaricherà il procuratore generale presso la corte di cassazione di denunciare il fatto alla medesima corte.

La corte di cassazione, dopo avere verificata la dichiarazione dei giurati sulla quale è emanata la seconda sentenza, annullerà la prima sentenza, sempreché per tale dichiarazione i testimoni risultino colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza a carico del primo condannato; e rimetterà l'accusato avanti una corte d'assise diversa da quelle che pronunziarono sia la prima che la seconda sentenza, acciò si proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto d'accusa per sussistente.

Se gli accusati di falsa testimonianza o di reticenza sono assolti, oppure si dichiara non essere luogo a procedere, la sospensione sarà tolta di diritto, e la sentenza verrà eseguita.

691. I testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento.

692. Allorchè vi sarà luogo a revisione di una condanna nel caso preveduto dall'articolo 689, e questa condanna sarà emanata contro una persona morta in seguito, la corte di cassazione nominerà un curatore alla di lei memoria, in contraddittorio del quale si procederà alla formazione del processo. Egli vi eserciterà tutti i diritti del condannato.

Se dal nuovo processo risulterà che la prima condanna sia stata proferita ingiustamente, la corte d'assise riabiliterà la memoria del condannato.

In tal caso gli eredi del defunto potranno intentare l'azione pel risarcimento dei danni contro chi di ragione.

Lo stesso si praticherà nel caso preveduto dall'articolo 688, allorchè uno dei due condannati fosse morto.

693. Le disposizioni degli articoli 688, 689, 690 e 691 sono comuni alle sentenze inappellabili pronunziate in materia correzionale.

Nondimeno, se ne' casi preveduti dagli articoli 688, 689 e 690 la causa dev'essere rimandata, la corte di cassazione designerà, secondo i casi, un'altra corte d'appello, od un tribunale correzionale che si trovi nella giurisdizione della corte in cui sono posti il tribunale od i tribunali che avranno proferite le sentenze annullate.

694. In qualunque caso di condanna ad una pena corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione dell'esecuzione di essa, sarà computata nella durata della pena.

LIBRO TERZO

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

TITOLO I.

delle falsità

CAPO I.

DELLA FALSITA' NELLE SCRITTURE

695. Le querele e denuncie per falsità od alterazione di scritture potranno sempre essere ricevute, ancorchè le scritture che ne sono l'oggetto avessero servito di fondamento ad atti giudiziarii o civili, od anche a sentenze proferite in giudizio civile.

La scrittura impugnata per falso, nell'atto che viene presentata, sarà sottoscritta in tutte le pagine dal giudice che procede, dall'uffiziale incaricato delle funzioni del pubblico ministero, se interviene, dal cancelliere e dalla persona che l'avrà presentata, se sa scrivere; del che sarà fatta menzione.

Il giudice stenderà immediatamente verbale dello stato materiale della scrittura: descriverà le cancellature, abrasioni, interlinee, aggiunte; enuncierà tutte le altre circostanze che possono indicarne la falsità od alterazione; e ne ordinerà successivamente il deposito nella cancelleria.

Il verbale sarà sottoscritto come sopra.

696. Se la scrittura impugnata per falso od alterazione si trova in uno stato che non permetta di apporvi le sottoscrizioni accennate nell'articolo precedente, si osserverà quanto è disposto dal 2° alinea dell'articolo 144.

697. Se la scrittura non è stata presentata o trasmessa dal denunciante o querelante, ma da altri, il querelante od il denunciante sarà citato a comparire avanti il giudice all'oggetto di riconoscere la scrittura che gli sarà presentata: esso dovrà sottoscrivere tanto la scrittura quanto il verbale, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

Il giudice sentirà parimente tutte le altre persone che possono avere interesse nella scrittura per dare quelle notizie ed indicare quei testimoni che credessero opportuni per la verificazione del fatto, e prendere anche, ove lo stimino, parte nella causa pel loro interesse civile.

698. Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impugnate per falso è tenuto di presentarle al giudice istruttore per l'effetto indicato nell'articolo 695, in seguito ad ordine del medesimo, sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arresto personale, sentito però il pubblico ministero.

Quest'ordine, ed il certificato di deposito che gli verrà rilasciato, gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura.

699. Appartiene al giudice che procede di procurarsi le scritture che debbono servire di comparazione: se queste scritture sono ritenute da notai o da altri pubblici depositari, si osserverà quanto è prescritto dall'articolo precedente.

700. Le scritture che dovranno servire di comparazione saranno sottoscritte come è disposto dagli articoli 695 e 696.

701. Allorchè fosse necessario di levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascerà al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta o sull'originale dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il depositario: e ne sarà steso verbale.

Questa copia sarà riposta dal depositario in luogo dell'atto originale, e, se il depositario è persona pubblica, egli potrà rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del verbale suddetto.

Tuttavia, se la scrittura facesse parte di un registro in guisa da non poterne essere nemmeno per breve tempo separata, il giudice potrà ordinare il trasporto del registro.

Ove sia stato ordinato il trasporto del registro, non avranno luogo le formalità prescritte dal presente articolo.

702. Le scritture private possono anche essere presentate per scritture di comparazione, se le parti interessate le riconoscono.

Non potranno però le scritture suddette essere ammesse per servire di comparazione se non nel caso in cui il giudice non possa facilmente procacciarsi scritture pubbliche o tratte da pubblici archivi.

Si farà uso preferibilmente delle scritture che portano una data prossima a quella delle scritture impugnate per falso.

Le persone private, che ritenessero presso di sè le dette scritture, non possono es-

sere immediatamente costrette a presentarle; ma se, dopo essere state citate avanti il tribunale ove ha luogo l'istruzione, per fare questa consegna o dedurre i motivi del loro rifiuto, soccombono nella lite, potrà il tribunale ordinare che vi siano astrette coll'arresto personale.

703. Le perizie nei casi di falsità saranno fatte da notai, da calligrafi, od altre persone, secondo le regole prescritte dall'articolo 154 sino all'articolo 158 inclusivamente.

704. La scrittura impugnata per falso sarà presentata all'imputato nell'atto del suo interrogatorio affinchè dichiari se la riconosce, ed esso sarà richiesto di sottoscriverla in tutte le pagine: ove non possa, o non voglia sottoscriverla, ne sarà fatta menzione.

Potrà parimente essere richiesto di produrre uno scritto di sua mano, ed anche di formare un corpo di scrittura sotto la dettatura del giudice istruttore; in caso di rifiuto o di silenzio, se ne farà menzione.

705. Quando siano stati dichiarati falsi in tutto od in parte atti autentici, la corte o il tribunale che avrà giudicato sul falso ordinerà che gli atti siano ripristinati, cancellati, o riformati; e ne sarà steso verbale.

Se l'atto fosse stato estratto da un deposito, sarà restituito al suo luogo unendovi copia del verbale suddetto; e se ne farà menzione nello stesso verbale.

706. Se non consta della falsità o dell'alterazione delle scritture, la corte o tribunale ne ordinerà la restituzione.

Il querelante, e chiunque avesse preso parte nel giudizio per sostenere l'accusa nel suo interesse civile, potrà essere condannato ad una multa estensibile a lire cinquecento ed al risarcimento de' danni verso chi di ragione; salvo il prescritto dall'alinea 1.° dell'articolo 512.

707. Le scritture di comparazione saranno, entro quindici giorni dalla data della sentenza, rimandate dal cancelliere al deposito d'onde furono estratte, o saranno restituite alle persone dalle quali furono presentate; sotto pena di un'ammenda di lire cinquanta.

CAPO II.

DELLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI EFFETTI PUBBLICI, DI SIGILLI DELLO STATO, DI ATTI SOVRANI, DI PUNZONI O BOLLI DEL REGIO GOVERNO

708. I giudici istruttori ed i pretori potranno fare anche fuori del loro distretto, le perquisizioni e visite necessarie nelle case delle persone sospette d'avere fabbricato, introdotto o distribuito falsa moneta, false cedole od obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici emessi dal tesoro dello Stato, o di avere falsificati atti sovrani, sigilli, punzoni o bolli del governo del Re inservienti ad improntare atti, carte, mercanzie, od altri oggetti.

La presente disposizione avrà parimente luogo pei reati relativi alla falsificazione di effetti pubblici emessi da un governo estero.

Essi procederanno in tali casi a quegli atti di conservazione od istruzione che l'urgenza richiederà secondo le regole stabilite nel capo III, e nelle sezioni III e IV del capo V del titolo II, libro I.

709. Nell'istruzione per reati di falsa moneta, di falsi punzoni o bolli del governo, la verificazione si farà per mezzo degli impiegati delle regie zecche a ciò destinati, a meno che si tratti di verificazione che possa farsi per mezzo di altri periti.

710. La verificazione si farà davanti il giudice coll'intervento del pubblico ministero e del cancelliere; e ne sarà steso verbale nella forma ordinaria.

711. Se la verificazione dovrà farsi nelle regie zecche, e non n'esisterà alcuna nel luogo in cui si fa l'istruzione, il giudice, previa una esatta descrizione delle monete, o degli altri oggetti sospetti di falso, li trasmetterà in un involto chiuso o sigillato al giudice istruttore presso il tribunale del luogo in cui è stabilita la regia zecca, colla richiesta dell'opportuna verificazione.

L'involto che contiene le monete o gli altri oggetti non sarà aperto che nell'atto della verificazione, previa la ricognizione dell'integrità dei sigilli.

La verificazione si farà come è detto nell'articolo precedente.

Il verbale di verificazione sarà trasmesso per originale, chiuso e sigillato, in un col corpo del reato al giudice che ha fatta la richiesta.

712. Pei reati di falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici del tesoro dello Stato, o di sigilli, o di atti Sovrani, si procederà secondo le forme stabilite nel capo I di questo titolo.

713. Allorquando si tratterà di cedole o di obbligazioni dello Stato sospette di falsità, il giudice istruttore trasmetterà senza ritardo, colle cautele opportune, il verbale che avrà formato unitamente alle carte munite delle prescritte sottoscrizioni al procuratore generale presso la corte d'appello della città dove risiede l'amministrazione del debito pubblico. Il procuratore generale richiederà che si proceda immantinente, colla sua assistenza, da quel consigliere della corte che sarà dal primo presidente designato, alla verificazione delle dette carte; questa verificazione si farà dagli impiegati dell'amministrazione del debito pubblico; e ne sarà disteso apposito verbale.

Se il giudice istruttore dipende dalla suindicata corte d'appello, il procuratore generale gli trasmetterà una copia del verbale colle carte, e gli darà ad un tempo tutte le direzioni che occorressero: se in vece dipende da un'altra corte, il procuratore generale presso la corte suindicata trasmetterà le carte al procuratore generale del distretto a cui appartiene il giudice istruttore, perchè le faccia pervenire a quest'ultimo colle direzioni di sopra menzionate.

TITOLO II.

dell' iscrizione in falso nei procedimenti penali

714. Se nell' istruzione di un procedimento penale l' imputato vuole impugnare per falso un documento, egli dovrà fare la sua dichiarazione avanti il giudice che procede.

Se il documento è impugnato per falso dopo la sentenza di accusa, la dichiarazione si farà nella cancelleria della corte che dee giudicare.

Nel caso che il documento sia impugnato per falso nel dibattimento, il presidente farà stendere verbale della dichiarazione dell'imputato od accusato.

715. Se l'imputato è citato direttamente all'udienza, la dichiarazione suddetta si farà avanti il cancelliere o prima che scada il termine della citazione, od alla stessa udienza.

716. L' imputato od accusato potrà anche fare la sua dichiarazione per mezzo di procuratore speciale: il mandato sarà unito alla dichiarazione: la quale sarà sottoscritta, secondo i casi, dall' imputato od accusato, o dal procuratore speciale.

Si dovrà in essa esprimere se s'intende d' impugnare per falso il documento intieramente, od in qualche parte soltanto, che s'indicherà: e si addurranno i motivi della pretesa falsità, i fatti, le circostanze e le prove per mezzo di cui s' intende di stabilirla.

Si faranno conoscere all' imputato od accusato le conseguenze a cui si esporrebbe se non riuscisse nella proposta prova; e si farà di ciò menzione nell'atto, non che della risposta.

717. Nei casi preveduti dagli articoli 714 e 715 la corte o il tribunale innanzi cui trovasi pendente la causa, sentito il pubblico ministero, deciderà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere l' istruzione.

Se pronunzia la sospensione, si procederà sul falso incidente nelle forme prescritte pel falso principale; nel caso contrario, si passerà oltre all'istruzione ed alla sentenza, senza avere riguardo al documento impugnato per falso, salvo il diritto alla parte che ha impugnato il documento, ed al pubblico ministero, di promuovere l' azione penale avanti i giudici competenti.

718. Le disposizioni degli articoli precedenti, relativi all'inscrizione in falso per l'imputato od accusato, sono comuni all'inscrizione in falso chiesta dalla parte civile.

719. Se l'incidente di falso sarà insorto avanti un pretore, egli dovrà primieramente assicurare l' identità del documento impugnato per falsità, e quindi lo trasmetterà colle carte relative al procuratore del Re presso il tribunale correzionale, per le istanze che crederà opportune.

In questo caso la causa principale sarà sospesa, a meno che il pretore creda potersi questa decidere indipendentemente dal documento impugnato per falso; fermo nel resto il disposto dall'alinea dell'articolo 717.

720. Se la corte o il tribunale a cui spetta di pronunziare sull'incidente di falso, dichiarerà non constare della falsità del documento, l'imputato od accusato o la parte civile che si è inscritta in falso potrà essere condannata in conformità dell' alinea dell'articolo 706.

721. Ogniqualvolta il pubblico ministero vorrà impugnare per falso un documento prodotto nell'istruzione o nel dibattimento, egli dovrà fare la sua dichiarazione negli atti del processo od all'udienza della corte, del tribunale, o del pretore.

In questi casi si procederà come è detto nell'articolo 717.

722. Se nel ricorso di cassazione contro una sentenza definitiva in materia penale, è fatta la dichiarazione di inscrizione in falso, o contro la sentenza, o contro il verbale di udienza, o contro l' atto di notificazione della sentenza, la corte di cassazione deciderà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere il giudizio; e nel caso che pronunzi la sospensione rinvierà la causa al giudice competente.

TITOLO III.

del modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni

723. Non si potranno citare come testimoni, sia nell'istruzione, sia nel dibattimento, avanti le corti, i tribunali o i pretori, i Principi Reali.

724. Non si potranno citare come testimoni, sia nell'istruzione, sia nel dibattimento, avanti le corti, i tribunali o i pretori, i grandi ufficiali dello Stato.

725. Se occorrerà di esaminare alcuna delle persone indicate nei due precedenti articoli, le loro deposizioni saranno ricevute dall'istruttore o dal pretore del luogo in cui esse risiedono o dove si trovano accidentalmente; ed a questo effetto la corte, il tribunale o l'istruttore avanti cui pende la causa indirizzerà al pretore delegato uno stato dei fatti e delle interrogazioni sovra cui si richiede la testimonianza.

L' istruttore od il pretore delegato si concerterà colle persone di cui si tratta per recarsi col cancelliere alla loro abitazione, ed ivi riceverne le deposizioni.

726. I regii ambasciatori od incaricati di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori del Regno, non potranno essere citati come testimoni avanti le corti, i tribunali od i pretori nè nell' istruzione, nè nel dibattimento.

Occorrendo di esaminare nell'istruzione alcuna di dette persone, il giudice che procede trasmetterà al pubblico ministero presso la corte da cui dipende un prospetto de'fatti colle interrogazioni principali da farsi al testimonio. La corte, sulla rappresentanza del pubblico ministero, richiederà l'autorità giudiziaria estera del luogo ove risiedono gli ambasciatori od incaricati regii, secondo le forme stabilite nell' articolo 853.

727. Nei casi preveduti negli articoli 725 e 726, le deposizioni saranno immedia-

tamente consegnate alla cancelleria, o rimandate, chiuse e sigillate, alla cancelleria della corte, del tribunale o del pretore richiedente, e quindi comunicate, senza ritardo, all'uffiziale incaricato delle funzioni del pubblico ministero.

Le suddette deposizioni saranno lette in pubblica udienza nel dibattimento, sotto pena di nullità.

728. Se le corti od i tribunali per gravi motivi giudicheranno indispensabile, nei procedimenti per crimini o delitti, che alcune delle persone indicate negli articoli 724 e 726 siano sentite avanti a loro o nell'istruzione, o nel dibattimento, ne informeranno per mezzo del procuratore generale il ministro di grazia e giustizia, il quale promuoverà gli opportuni provvedimenti.

729. Qualora nell'istruzione o nel dibattimento sia necessario di chiamare ad esame un uffiziale pubblico fuori del luogo della sua residenza, la citazione sarà trasmessa al capo del dicastero da cui dipende, acciò dia gli ordini opportuni per la comparizione personale del citato.

730. Riguardo alle persone ecclesiastiche, che occorresse di esaminare nella istruzione o nel dibattimento, si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

TITOLO IV.

dei conflitti in giurisdizione

731. Vi è conflitto di giurisdizione quando due o più corti, tribunali, giudici istruttori, o pretori prendono nello stesso tempo o ricusano di prendere cognizione della stessa causa.

Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero, dall'imputato od accusato presente in giudizio, e dalla parte civile.

In tutti i casi di conflitto si procederà secondo le norme infra stabilite.

732. Allorquando due o più pretori conosceranno dello stesso reato o di reati connessi, la decisione sul conflitto apparterrà al tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se sono dipendenti da tribunali diversi, la decisione spetterà alla corte da cui essi dipendono; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

Se il conflitto si eleverà tra due o più tribunali compresi nel distretto della stessa corte d'appello, la decisione apparterrà parimente a questa corte; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

733. Se il conflitto non cessa in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità o sulla richiesta che le ne sia stata fatta, o d'uffizio, la parte che ha diritto di promuoverne la decisione, presenterà al tribunale od alla corte d'appello il suo ricorso motivato coi relativi documenti.

L'imputato che non sarà in istato d'arresto dovrà, ove ricorra, eleggere domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorità in conflitto, indicandolo nel suo ricorso. Lo stesso obbligo è imposto alla parte civile.

In mancanza di tale elezione, non potranno opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avrebbero dovuto esser loro notificati.

734. La corte o il tribunale, sentito il pubblico ministero, ordinerà che il ricorso ed i documenti siano comunicati alle autorità giudiziarie in conflitto, ingiungendo all'una ed all'altra di dare il loro avviso motivato sul conflitto, e di trasmettere le carte.

Queste comunicazioni si faranno per mezzo del pubblico ministero.

Esse faranno sospendere di pien diritto gli atti di giurisdizione, ma non quelli conservatorii o d'istruzione.

735. Nell'ordinanza di comunicazione si farà menzione sommaria degli atti dai quali è nato il conflitto, e si prefiggerà, secondo la distanza de'luoghi, il termine entro cui i pareri motivati e le carte dovranno depositarsi nella cancelleria.

Quest'ordinanza sarà notificata, a diligenza del pubblico ministero, alle parti interessate che non avranno ricorso: esse potranno presentare le loro osservazioni alla cancelleria della corte o del tribunale nel termine di otto giorni.

736. La corte o il tribunale pronunzierà, in camera di consiglio, sopra il conflitto, in seguito alla relazione della causa che si farà dal giudice a ciò deputato, e sentito il pubblico ministero.

La sentenza dovrà dichiarare se ed in qual parte debbano conservarsi gli atti formati dal tribunale o pretore riconosciuto incompetente

737. La sentenza proferita sul conflitto sarà comunicata, a diligenza del pubblico ministero, ai tribunali o pretori tra i quali esisteva il conflitto, e notificata alle parti.

Gli atti del processo saranno trasmessi al tribunale od al pretore competente.

738. L'imputato, la parte civile ed il pubblico ministero potranno ricorrere per la cassazione, se vi ha luogo, nel termine di tre giorni e nelle forme prescritte nel § III del capo I del titolo X del libro II, *Delle domande di cassazione*.

Questo ricorso farà sospendere di pien diritto la prosecuzione del giudizio, come è detto nel 2.° alinea dello articolo 734.

739. La disposizione dei due alinea dell'articolo 733 è comune all'imputato od accusato ed alla parte civile, che non avranno prima o nel termine stabilito dall'articolo precedente eletto domicilio nel luogo in cui siede l'una delle autorità giudiziarie in conflitto.

740. Se il conflitto ha luogo tra due o più giudici istruttori, la decisione apparterrà alla corte d'appello da cui essi dipendono; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

Non si reputa che siavi conflitto tra essi, allorquando non si tratta che di assumere informazioni preliminari, o di procedere a semplici atti conservatorii.

741. La corte, sul rapporto circostanziato che le sarà trasmesso dai giudici istruttori in conflitto, pronunzierà, senza ritardo, a chi debba appartenere l'istruzione. Prima di pronunziare potrà anche ordinare la trasmissione degli atti.

742. La decisione della corte sarà noti-

ficata, a diligenza del pubblico ministero, ai giudici istruttori, all'imputato, ed alla parte civile.

Nel caso di ricorso per cassazione si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 738.

743. Quando il conflitto si eleverà fra due o più corti d'appello, o fra due o più tribunali, istruttori o pretori dipendenti da corti diverse, la decisione apparterrà alla corte di cassazione. Se il conflitto si eleverà tra corti, tribunali, istruttori o pretori, ed altre autorità esercenti una giurisdizione speciale, la decisione apparterrà parimente alla corte di cassazione.

744. La corte di cassazione nel pronunziare sul conflitto dovrà dichiarare se ed in qual parte, debbano conservarsi gli atti che fossero stati fatti dalla corte, dal tribunale, o dal pretore, che avrà riconosciuto incompetente.

745. Sono considerati atti di giurisdizione i mandati di cattura e di comparizione, il decreto di citazione dell'imputato, gl'interrogatorii nel merito della causa, l'atto d'accusa, il dibattimento ed il giudizio.

Potranno però le autorità in conflitto, ne' casi preveduti dall'articolo 74, dopo la comunicazione sovraccennata, ordinare l'arresto dell'imputato, facendone risultare dal verbale in conformità del detto articolo.

TITOLO V.

del modo di procedere nei casi di ricusazione, e di rimessione delle cause da una ad altra corte, tribunale o giudice

CAPO I.

DELLA RICUSAZIONE

746. Ogni consigliere della corte, ogni giudice di tribunale correzionale, ed ogni pretore, deve astenersi, e può essere ricusato, per gli stessi motivi preveduti nelle leggi di procedura civile in materia di ricusazione.

747. Quando un membro di una corte, o di un tribunale, od un pretore incaricato dell'istruzione, conosca di trovarsi nel caso di poter essere ricusato, sarà tenuto di dichiararlo alla corte o al tribunale, il quale, sentito il pubblico ministero, deciderà in camera di consiglio se debba astenersi.

Nel caso sovraccennato il pretore dovrà trasmettere la sua dichiarazione al presidente del tribunale correzionale, il quale ne farà rapporto al tribunale in camera di consiglio per la sua decisione.

748. Gli uffiziali del pubblico ministero non possono essere ricusati; possono però astenersi, qualora si trovino in alcuno dei casi di ricusazione preveduti nelle leggi di procedura civile relativamente ai giudici.

749. La ricusazione può essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato od accusato presente in giudizio, e dalla parte civile.

750. La ricusazione dei membri di una corte o di un tribunale sarà discussa e decisa dalla corte o dal tribunale a cui essi appartengono, senza il loro intervento.

Quando, per la ricusazione dei giudici di un tribunale, non ve ne rimanga un numero sufficiente per pronunziare sulla ricusazione, apparterrà alla corte di designare il tribunale avanti al quale dovrà essere portata la causa.

751. Nel caso di ricusazione di un giudice istruttore o di un giudice incaricato dell'istruzione, conoscerà della ricusazione la corte o il tribunale che deve giudicare del reato per cui si procede.

752. La ricusazione di un membro della corte o del tribunale che abbia a giudicare, dovrà proporsi con atto da presentarsi alla cancelleria, al più tardi, ventiquattr'ore prima dell'udienza prefissa per la spedizione della causa.

L'atto conterrà i motivi di ricusazione e l'indicazione dei mezzi di prova, e sarà sottoscritto dalla parte o da persona munita di speciale mandato, che si unirà all'atto stesso.

753. Il cancelliere presenterà immediatamente l'atto originale di ricusazione al presidente, il quale deputerà un relatore per farne il rapporto alla corte o al tribunale, previe conclusioni del pubblico ministero.

Se la ricusazione è inammessibile, la corte o il tribunale la rigetterà.

Se è ammessibile, ordinerà la comunicazione dell'atto di ricusazione, e dei documenti che vi fossero annessi, al giudice ricusato, acciò faccia appiè dell'atto la sua dichiarazione sulla verità dei fatti che ne sono l'oggetto, nel termine che sarà prefisso nella stessa sentenza.

754. Se il giudice ricusato ammette i fatti addotti in appoggio della ricusazione, o se questi fatti sono provati e valgono a stabilire l'allegato motivo di ricusazione, la corte o il tribunale ordinerà che il giudice abbia ad astenersi.

Se il giudice non ammette i fatti di ricusazione, o se la parte ricusante non presentò una prova scritta, o non somministrò un principio di prova scritta delle cause di ricusazione, è lasciato alla prudenza della corte o del tribunale di rigettare la ricusazione, o di ordinare la prova per mezzo di testimoni.

In quest'ultimo caso i testimoni saranno sentiti dalla corte o dal tribunale in camera di consiglio, o da uno dei giudici a quest'effetto delegato.

755. Se la ricusazione del giudice istruttore o di qualunque altro giudice incaricato dell'istruzione è proposta dal pubblico ministero o dalla parte civile, l'atto di ricusazione dovrà presentarsi alla cancelleria nella forma designata nell'articolo 752, e prima dell'ordinanza di cui nella sezione XI, capo V, titolo II, libro I; e si procederà nel resto come è stabilito superiormente.

L'imputato, che vorrà, nel caso predetto, proporre la ricusazione, dovrà farne la dichiarazione nel primo suo interrogatorio, a meno che giustifichi di non avere prima avuto notizia dei fatti che danno luogo alla ricusazione, o si tratti di fatti sopravvenuti posteriormente.

L'istruttore stenderà verbale della fatta dichiarazione, il quale sarà immediatamente trasmesso alla cancelleria della corte o del tribunale che deve conoscere della ricusazione.

L'imputato dedurrà i motivi della ricusazione con atto presentato alla cancelleria della corte o del tribunale in conformità dell'articolo 752; e si osserverà nel resto il disposto dagli articoli 753 e 754.

756. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 734 e dell'articolo 745 sono applicabili alla ricusazione.

757. La ricusazione di un pretore nelle cause di sua competenza dovrà proporsi mediante un atto che sarà steso nella forma prescritta dall'articolo 752.

L'atto sarà presentato alla cancelleria della pretura in doppio originale sottoscritto dal ricusante. Un originale sarà restituito alla parte dal cancelliere che vi apporrà il sue *visto* e la data.

L'altro originale sarà comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore, il quale dovrà fare in fine dello stesso atto, nel termine di due giorni, la dichiarazione portante o la sua acquiescenza alla ricusazione, od il suo rifiuto di astenersi, colle sue risposte ai motivi di ricusazione.

758. Entro tre giorni dalla risposta del pretore, o tosto spirato il termine di cui nell'articolo precedente, se il pretore non avrà dato alcuna risposta, il cancelliere dovrà trasmettere l'atto di ricusazione, e la dichiarazione del pretore, se ve n' ha, al procuratore del Re presso il tribunale correzionale, il quale promuoverà la decisione nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

759. La ricusazione sarà decisa in camera di consiglio senza intervento delle parti, sul rapporto del giudice deputato, e sentito il pubblico ministero.

Le parti possono presentare memorie scritte, senza però ritardare il corso del giudizio.

La sentenza sarà notificata alle parti, a diligenza del pubblico ministero.

760. L'imputato, l'accusato o la parte civile, la cui ricusazione sarà stata dichiarata non ammissibile per difetto di legittime cause o di prove, potranno essere condannati in una multa estensibile a lire trecento, e salve al giudice, se vi è luogo, le ragioni per la riparazione dell'ingiuria e pei danni: in questo caso però il giudice dovrà astenersi dal giudicare, o dal proseguire l'istruzione, se n'è incaricato.

761. Dalle sentenze dei tribunali proferite sulla ricusazione si potrà appellare, ancorchè, per ragione della materia, il tribunale potesse pronunciare inappellabilmente nella causa principale.

L'appello dovrà interporsi nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza, con dichiarazione fatta alla cancelleria del detto tribunale, contenente i motivi d'appello e l'indicazione dei documenti prodotti all'appoggio.

Questa dichiarazione sarà immediatamente trasmessa dal cancelliere, cogli atti e documenti relativi alla cancelleria della corte.

La disposizione dell'articolo 759 è applicabile al giudizio d'appello.

762. Se la ricusazione è ammessa, ed i giudici del tribunale non sono perciò più in numero sufficiente per pronunciare nella causa principale, la corte rimetterà la causa ad altro tribunale del suo distretto.

Se, nel caso sovraccennato, i consiglieri di una corte non restano in numero sufficiente per pronunziare, il pubblico ministero trasmetterà gli atti al procuratore generale presso la corte di cassazione, il quale promuoverà da questa la designazione di un'altra corte per conoscere della causa.

763. Venendo ammessa la ricusazione di un giudice incaricato dell'istruzione, la corte od il tribunale ne delegherà un altro, e dichiarerà in pari tempo se debbano conservarsi in tutto od in parte gli atti formati dall'istruttore ricusato.

764. Venendo ammessa la ricusazione di un pretore, egli sarà surrogato dal vice-pretore. In mancanza del vice-pretore, o quando questi fosse stato parimente ricusato, la causa si devolverà al pretore più vicino nella giurisdizione del tribunale.

765. Se all'udienza di una corte o di un tribunale intervenisse un consigliere od un giudice che a seconda del decreto reale non fosse applicato alla sezione giudicante, la ricusazione potrà essere fatta all'aprirsi del dibattimento. L'indicazione dei motivi e la relativa discussione avranno luogo a porte chiuse. Se la ricusazione venisse ammessa, la causa sarà rinviata ad altra udienza nel solo caso che il consigliere o giudice ricusato non possa essere immediatamente surrogato, in conformità degli articoli precedenti e della legge sull'ordinamento giudiziario.

Dalle sentenze sulla ricusazione pronunziate nei casi contemplati da questo articolo non avrà luogo appello o domanda di cassazione, se non dopo la sentenza definitiva.

CAPO II.

DELLA RIMESSIONE DELLE CAUSE DA UNA AD ALTRA CORTE, DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE, PRETORE OD ISTRUTTORE

766. In materia penale la rimessione di una causa da una ad altra corte, o da uno ad altro tribunale, pretore, od istruttore, può, oltre i casi di ricusazione, aver anche luogo per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione.

767. La domanda di rimessione per motivo di sicurezza pubblica non può essere promossa che dal pubblico ministero.

Nel caso di legittima sospezione la domanda può anche essere promossa dall'imputato od accusato, o dalla parte civile.

768. La rimessione delle cause che sono vertenti avanti un tribunale od un pretore, o che sono in istruzione, si ordinerà dalla corte dalla quale il tribunale, il pretore, od il giudice incaricato dell'istruzione dipendono per ragione delle stesse cause.

769. Nei casi espressi negli articoli precedenti il ministero pubblico presso la cor-

te, o le altre parti dovranno presentare la loro domanda alla corte per mezzo di rappresentanza o ricorso motivato, al quale saranno uniti i documenti che giustificano la domanda.

Il ricorso delle parti private sarà sottoscritto da esse, o da persona munita di mandato speciale che si unirà al ricorso.

770. La corte pronunzierà in camera di consiglio sul rapporto del consigliere deputato dal presidente, e sentito il pubblico ministero, se non è egli stesso il richiedente.

La sentenza della corte non sarà motivata.

771. Se la domanda sarà stata fatta dall' imputato od accusato o dalla parte civile, la corte potrà ordinarne la comunicazione all' uffiziale incaricato delle funzioni del pubblico ministero presso il tribunale o il giudice istruttore che procede nella causa, affinchè dia il suo parere sulla domanda.

Se la rimessione è domandata per causa di legittima sospezione contro un pretore, la domanda sarà comunicata al pubblico ministero presso il tribunale da cui dipende.

La corte potrà altresì ordinare la comunicazione della domanda all'altra parte per le sue osservazioni.

772. La corte, prima di pronunziare, potrà anche ordinare la trasmissione degli atti della causa, e procurarsi tutti gli schiarimenti che crederà necessarii per la verificazione dei fatti a cui è appoggiata la domanda.

773. Se la corte ordinerà la rimessione della causa, dovrà nella stessa sentenza dichiarare, se ed in qual parte debbano conservarsi gli atti che fossero già stati fatti.

774. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 734 e dell' articolo 745, sono comuni al giudizio di rimessione.

775. La sentenza della corte sarà notificata, a diligenza del pubblico ministero, al tribunale od al pretore avanti cui verte la causa, od al giudice incaricato dell'istruzione, ed alle parti.

776. La sentenza che rigetta la domanda di rimessione non impedirà alle parti nè al pubblico ministero di fare una nuova domanda, se questa è fondata su fatti sopravvenuti posteriormente.

777. La rimessione di una causa da una corte ad un' altra per motivo di sicurezza pubblica o di legittima sospezione non potrà aver luogo che per decisione della corte di cassazione, sopra istanza del pubblico ministero o delle altre parti.

TITOLO VI.

dell' esecuzione delle sentenze di condanna alle pene del confino e dell'esilio locale, ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e del modo di procedere nei casi di trasgressione

778. Allorquando le sentenze di condanna alle pene del confino e dell'esilio locale saranno esecutorie a norma di quanto è disposto nell' articolo 584, si procederà nel modo seguente:

Nel caso di condanna alla pena del confino, la corte o tribunale che l'avrà pronunziata, dovrà, sulle requisitorie del pubblico ministero, ingiungere al condannato di recarsi nel luogo destinato per la sua residenza nel termine di giorni quindici al più tardi, e di presentarsi all'autorità incaricata di vegliarne l' adempimento; sotto pena di essere arrestato e tradotto dalla forza pubblica al luogo destinato.

Se si tratta di un condannato alla pena dell'esilio locale, gli si ingiungerà di allontanarsi nello stesso termine dai luoghi indicati nella sentenza; sotto pena di essere arrestato ed espulso dai detti luoghi.

L'ordine suddetto sarà notificato nel modo prescritto negli articoli 188, 189 e 190.

779. Un estratto della sentenza di condanna al confino od all' esilio locale sarà trasmesso senza ritardo dal pubblico ministero al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione sono situati i comuni nei quali è imposto o interdetto al condannato di fare la sua residenza.

Il presidente ne trasmetterà una copia ai pretori nella cui giurisdizione i detti comuni sono compresi.

Lo stesso obbligo è imposto ai pretori per riguardo ai sindaci dei medesimi comuni, eccetto quello in cui ha sede il pretore.

780. La vigilanza per l'esecuzione della sentenza di condanna al confino o all'esilio locale è affidata

1.° Ai presidenti nelle città in cui risiedono i tribunali;

2.° Ai pretori nelle altre città e nei comuni, in cui essi hanno sede;

3.° In tutti gli altri luoghi ai sindaci od a coloro che ne fanno le veci.

Il condannato dovrà sottoporsi agli ordini che gli saranno dati dalle dette autorità, per la esecuzione della sentenza, nel modo stabilito dai regolamenti.

781. In caso di trasgressione del confino, dell' esilio locale, o degli ordini delle autorità sovraccennate, queste ne formeranno verbale che trasmetteranno al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che deve conoscere della trasgressione, il quale farà quelle requisitorie che crederà del caso.

La competenza a conoscere della trasgressione spetta alla corte o al tribunale che ha pronunziato la condanna. Nondimeno se la condanna fu pronunziata da una corte d'assise, il giudizio per la trasgressione apparterrà alla corte d'appello nella sezione degli appelli correzionali.

Se la condanna fu pronunziata dal pretore, conosce della trasgressione il tribunale da cui il pretore dipende.

782. La corte o il tribunale nel provvedere sulle requisitorie del pubblico ministero, delegherà per l'istruzione quel giudice istruttore o pretore che stimerà conveniente.

783. Se il condannato è arrestato, sarà tradotto avanti il giudice delegato, il quale, dopo avergli dato lettura del verbale accennato nell'articolo 781, lo sentirà immediatamente nelle sue risposte, e lo riman-

derà avanti la corte o il tribunale ed all'udienza che sarà per quest'effetto stabilita, come è detto qui sotto. Lo inviterà in pari tempo ad eleggersi un difensore, avvertendolo che, se avrà testimoni da far sentire a sua difesa, dovrà presentarli alla stessa udienza.

Ciò seguito, l'individuo arrestato sarà tradotto nelle carceri stabilite presso la corte o il tribunale: gli atti, chiusi e sigillati saranno trasmessi dal giudice delegato alla cancelleria de' medesimi. Il presidente nominerà un relatore, e prefiggerà l'udienza con ordinanza che sarà notificata al detenuto ed al difensore tre giorni prima della stessa udienza.

784. Nell'udienza stabilita il relatore farà la relazione della causa; e nel resto, o sia l'imputato presente, o sia contumace, si osserveranno le disposizioni rispettivamente stabilite in questo codice quanto all'istruzione, al dibattimento, alla sentenza, all'appello, e alla cassazione.

785. Il tempo della detenzione in carcere durante l'istruzione ed il giudizio sarà calcolato nel computo di quello che ancora rimane pel compimento della pena.

786. Le regole stabilite negli articoli 781 e seguenti, sono applicabili a chi contravviene alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

TITOLO VII.

del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

787. Nel caso di fuga de'condannati, gli incaricati della loro custodia o traduzione sono obbligati a farne rapporto, senza ritardo, al procuratore del Re presso il tribunale correzionale del luogo in cui è seguita la fuga.

Il procuratore del Re trasmetterà immediatamente tale rapporto al giudice istruttore colle sue requisitorie per accertare il fatto, e procedere, come sarà di ragione, anche contro le persone risponsabili della fuga.

788. Ogni uffiziale di polizia giudiziaria, al quale in qualunque modo pervenga cognizione della fuga di un condannato, dovrà farlo inseguire ed arrestare, ed informarne senza ritardo il procuratore del Re.

789. Se il fuggitivo è arrestato, sarà condotto nelle carceri del tribunale nella cui giurisdizione è seguita la fuga.

Il giudice istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, a fine di verificare l'identità della persona, e scoprire i complici, fautori o conniventi della sua fuga.

790. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni almeno, sarà con ordinanza del giudice istruttore e a diligenza del pubblico ministero tradotto al luogo dal quale si evase, od a quello a cui era destinato.

791. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, il giudice istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà alla corte o al tribunale che ha pronunziato la condanna.

Se per le assunte informazioni la corte o il tribunale riconosce l'identità della persona, lo dichiarerà, e rinvierà il condannato al luogo dal quale si era evaso, od a quello a cui era destinato.

Nel caso contrario, ordinerà il rilascio dell'arrestato.

792. Le corti d'appello e le corti d'assise senza intervento dei giurati, ed i tribunali, proferiranno le loro sentenze dopo che avranno sentiti i testimoni chiamati ad istanza sì del pubblico ministero che dell'individuo arrestato.

L'udienza sarà pubblica, e l'individuo arrestato sarà presente sotto pena di nullità.

793. Le sentenze proferite sulla ricognizione dell'identità della persona potranno essere impugnate nei modi ordinari.

794. Se il condannato si sarà reso colpevole di qualche reato nell'atto dell'evasione o dopo di essa, il giudizio sulla evasione si cumula con quello sul nuovo reato, e si procederà dal giudice competente secondo le regole e forme ordinarie.

795. Nei casi di evasione di condannati che scontano la pena dei lavori forzati, si osserveranno gli speciali regolamenti.

TITOLO VIII.

del modo di procedere nel caso di distruzione o sottrazione delle carte di un processo o di un'ordinanza o sentenza

796. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o per qualsivoglia altra causa fossero stati distrutti, sottratti o perduti gli originali di ordinanze o di sentenze proferite in materia criminale, correzionale o di polizia, e non ancora eseguite; o processi tuttora vertenti; e non sia stato possibile di ricuperarli, si procederà nel modo seguente.

797. Se esiste una copia autentica dell'ordinanza o sentenza o delle altre carte del processo, sarà considerata come originale, ed in conseguenza posta nel luogo destinato pel deposito o per la conservazione di esso.

A tale effetto ogni uffiziale pubblico ed ogni depositario della detta copia è tenuto, sull'ordine del presidente o pretore, di rimetterla alla cancelleria della corte, del tribunale, o del pretore che ha pronunziata la sentenza od ordinanza: il detto ordine servirà loro di scarico verso chiunque vi avesse interesse.

Sarà facoltativo al depositario della copia, nel rimetterla, di farsene spedire una copia gratuitamente.

798. La corte, il tribunale, od il pretore potrà anche costringere coll'arresto personale il depositario della detta copia a conformarsi al prescritto dell'articolo precedente.

799. Quando non esiste più alcuna copia autentica della sentenza della corte di

assise, se la dichiarazione dei giurati esiste ancora in originale o in copia autentica, si procederà in base a questa dichiarazione ad una nuova sentenza, osservate le norme del capo VI, titolo III, libro II.

Se la dichiarazione dei giurati non può più essere presentata, o se trattasi di causa definita senza giurati, ove gli atti del procedimento relativo siano stati conservati, si procederà allo stato di questi atti nella forma ordinaria al fine di proferire una nuova sentenza od ordinanza.

Se i detti atti più non esistono, o sono mancanti in parte, l'istruzione sarà rifatta dal primo atto mancante sì in originale che in copia autentica.

800. Allorquando, nei casi accennati nell'articolo precedente, si procederà a nuovo giudizio, o a nuove informazioni, il pubblico ministero, l'imputato o la parte civile potranno presentare testimoni, e produrre documenti per istabilire la preesistenza ed il tenore delle carte distrutte, sottratte o smarrite; salvo alla corte, al tribunale od al pretore di avervi quel riguardo che sarà di ragione.

801. In tutti i casi e per tutti gli effetti la sentenza di condanna non eseguita, che non è presentata nè in originale nè in copia autentica, è considerata come se non avesse mai esistito, e non può servire di base per pronunziare la pena di recidiva, determinata dalla legge.

TITOLO IX.

del modo di procedere nei casi di arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone

802. Chiunque avrà cognizione che una persona sia detenuta in un luogo non destinato a servire di casa d'arresto o deposito o di carcere, è tenuto di darne immediatamente avviso al pretore o ad altra autorità giudiziaria, od anche ad un uffiziale di polizia giudiziaria.

803. Le autorità e gli ufficiali sovra menzionati, sull'avviso ricevuto, o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti nell'articolo 199 e seguenti del codice penale, dovranno trasferirsi immantinente sul luogo, e far rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o, se viene allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il giudice competente.

Essi stenderanno verbale d'ogni cosa.

804. Le autorità giudiziarie potranno, per l'esecuzione del disposto dall'articolo precedente, farsi assistere dalla forza necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestare loro mano forte.

TITOLO X.

del modo di procedere nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione sovrana

805. Allorchè, per la natura del reato e per la qualità della persona imputata, è vietato di procedere senza l'autorizzazione del Re, si osserveranno le norme seguenti:

Il giudice incaricato dell'istruzione dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti, per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura.

Se questi indizi non si raccolgono, si potrà senz'altro dal procuratore del Re richiedere e dal giudice istruttore dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Se invece si verifichi il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, si premetterà dal pubblico ministero la richiesta dell'autorizzazione sovrana di procedere contro l'imputato.

806. Qualora il pubblico ministero abbia richiesto la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, senza premettere la domanda di autorizzazione sovrana, ed il giudice istruttore riconosca invece doversi rilasciare mandato di comparizione o di cattura, lo dichiarerà e rinvierà gli atti al procuratore del Re, acciocchè faccia la detta domanda.

Parimente se il pubblico ministero abbia fatto opposizione all'ordinanza del giudice istruttore, con cui si è dichiarato non farsi luogo a procedimento, e la sezione d'accusa stimi che sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, annullerà l'ordinanza del giudice istruttore e rinvierà gli atti al procuratore del Re, acciocchè domandi la sovrana autorizzazione e, venendo questa accordata, si rilasci dal giudice istruttore il mandato suddetto.

807. Se l'imputato fu arrestato per flagranza, l'autorizzazione di procedere verrà chiesta immediatamente. Finchè non sia emanato il provvedimento sovrano, l'imputato rimarrà provvisoriamente in carcere, salvo il disposto nelle sezioni VIII e IX del capo V, titolo II, libro I.

808. La richiesta dell'autorizzazione sovrana si farà con rapporto trasmesso, per via gerarchica, dal procuratore del Re al ministro di grazia e giustizia; al rapporto saranno uniti gli atti assunti.

Non venendo accordata l'autorizzazione sovrana il giudice istruttore, sulla richiesta del pubblico ministero, dichiarerà non farsi luogo a procedimento, indicandone nell'ordinanza il motivo.

TITOLO XI.

delle carceri e delle visite dei carcerati

809. Nessun custode delle carceri potrà, sotto le pene portate dall'articolo 198 del codice penale, ricevere, nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di cattura, o di una sentenza di rinvio avanti la corte, o di una sentenza di condanna alla pena del carcere o più grave, od anche in seguito ad ordine per iscritto di un'autorità legittima.

810. Qualunque agente della forza pubblica è tenuto, prima di consegnare al custode la persona arrestata, di far inscrivere l'atto di cui sarà portatore nel registro pre-

scritto nell' articolo 806: l' atto di consegna verrà scritto in sua presenza, e sottoscritto tanto da esso, quanto dal custode, il quale gliene darà copia per suo scarico.

811. Il custode farà immediatamente il rapporto della consegna al procuratore del Re, ed al giudice istruttore che avrà rilasciato il mandato di cattura.

Nelle città di residenza di una corte d' appello, eguale rapporto si farà al procuratore generale.

812. Nel caso di consegna di più arrestati che siano correi o complici, si dovranno, per quanto sia possibile, tenere separati gli uni dagli altri in modo che sia impedita ogni comunicazione tra essi, sino avute le direzioni dell' autorità competente.

813. I custodi delle carceri sono obbligati di tenere un registro a colonne, nel quale porteranno in numero progressivo, i nomi, cognomi, la patria, l'età, lo stato delle persone che riceveranno, non che il nome del loro padre ed i loro contrassegni personali, il giorno dell' entrata nelle carceri, e il tempo ed il luogo dell'arresto, coll' indicazione del mandato di cattura, della sentenza o dell' ordine in forza del quale l' arresto avrà avuto luogo: essi dovranno inoltre fare menzione dell' autorità alla cui disposizione trovasi il detenuto, e del nome degli agenti che ne hanno fatta la consegna.

Dovranno parimente notare in margine dell' atto di consegna la data dell' uscita del carcerato, come pure l' ordine o la sentenza che la prescrive.

814. Il registro summentovato sarà numerato, ed in ogni pagina vidimato dal presidente del tribunale o dal pretore per le carceri che esistono nella rispettiva loro residenza; si farà risultare, in fine del registro, il numero delle pagine che lo compongono.

815. I registri, tosto che saranno terminati, si rimetteranno dal custode al cancelliere del tribunale, il quale gliene darà ricevuta, a cui il presidente apporrà il suo *visto*.

816. Se qualche detenuto, prima della notificazione dell' atto di accusa o della citazione, chiederà di parlare col difensore, o con qualche parente o amico, il pubblico ministero presso il tribunale o la corte, a norma dei casi, lo permetteranno, quando non abbiano ragionevoli motivi in contrario.

Il permesso sarà dato in iscritto colle cautele che crederanno di prescrivere. Il custode conserverà il detto permesso per presentarlo ad ogni richiesta dell' autorità che l'avrà rilasciato.

817. Dopo la notificazione dell' atto di accusa, o della citazione, il difensore è ammesso liberamente a conferire coll' accusato od imputato, manifestando la sua qualità al custode.

818. Nessun detenuto potrà essere rilasciato se non in forza di una sentenza, o di un'ordinanza, o per ordine di un' autorità legittima.

In caso di contravvenzione a questa disposizione il custode sarà punito a termini delle disposizioni del codice penale come reo di negligenza o di connivenza nell' evasione.

819. I detenuti infermi non potranno essere trasportati agli ospedali stabiliti fuori delle carceri, salvo nei casi di verificata necessità, e mediante autorizzazione della corte, del tribunale o del pretore che deve giudicare, il quale, previo concerto cogli amministratori dei detti ospedali, prescriverà le cautele da osservarsi per la loro custodia.

Nondimeno, trattandosi di reato di competenza della corte o del tribunale, ed essendovi urgenza, i giudici incaricati dell' istruzione, senza distinzione se risiedono nella stessa città dove siede la corte o no, e i pretori, potranno, di concerto col ministero pubblico, e col consenso dei suddetti amministratori, ordinare provvisoriamente il trasporto, facendone pronta relazione alla corte o al tribunale.

820. I custodi dovranno prontamente informare della malattia, morte, o fuga dei carcerati il procuratore del Re, ed anche il giudice istruttore se i carcerati non sono ancora stati giudicati, od il pretore nella cui giurisdizione sono stabilite le carceri. Nelle città di residenza di una corte i custodi ne informeranno parimente il procuratore generale.

821. Le autorità giudiziarie ed amministrative prenderanno cura, in ciò che loro spetta, perchè le carceri siano sicure e pulite, e tali che la salute dei carcerati non venga alterata, che il loro nutrimento sia sufficiente e sano, e che siano essi riparati dal rigore delle stagioni, ed il loro trattamento sia conforme ai regolamenti.

Esse veglieranno particolarmente acciò non si usino verso i carcerati rigori non permessi dai regolamenti.

822. Il giudice istruttore dovrà visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte a giudizio, detenute nelle carceri della città in cui ha sede il tribunale.

Una volta almeno nel corso d'ogni sessione delle corti d'assise, il presidente della corte dovrà visitare le persone sottoposte ad accusa, detenute nelle carceri della città in cui siedono le corti.

Il giudice istruttore e il presidente delle assise daranno tutti i provvedimenti che credono necessari sia per l' istruzione che pel giudizio.

823. Se qualche carcerato trascorresse in minacce, ingiurie o violenze, sia verso gli ufficiali dell'autorità giudiziaria od amministrativa, sia verso i custodi e carcerieri, o gli altri carcerati, o qualunque altra persona, potrà sull'ordine dell'autorità competente, essere rinchiuso da solo, ed anche assicurato con catena in caso di violenza grave, in conformità delle leggi o dei regolamenti.

824. Le pene disciplinali menzionate nell' articolo precedente saranno inflitte indipendentemente da quelle in cui il colpevole avesse potuto incorrere a termini del codice penale.

825. I custodi o carcerieri, che contravvenissero alle disposizioni summentovate in ciò che li riguarda, potranno essere sospesi dall' esercizio delle loro funzioni, ed anche destituiti dalle autorità da cui essi dipendono, senza pregiudizio delle pene

disciplinali stabilite dai particolari regolamenti.

TITOLO XII.

delle grazie, delle amnistie e degli indulti

826. Le suppliche per grazia di pene pronunziate dovranno essere dirette al Re, e presentate al ministro di grazia e giustizia: esse saranno sottoscritte dal supplicante o da un avvocato o procuratore esercente.

Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in qualsiasi altra forma, non sospenderanno l' esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re per mezzo del ministro di grazia e giustizia.

Il decreto di grazia non può riguardare che una condanna passata in cosa giudicata.

827. Coloro che riporteranno decreto di grazia dovranno nel termine di due mesi dalla spedizione, presentarlo al pubblico ministero presso le corti o tribunali che hanno pronunziata la condanna: in difetto, decaderanno dal benefizio del decreto.

Se la grazia riguarda un reato di competenza dei pretori, il decreto sarà presentato entro lo stesso termine e sotto la stessa pena al procuratore del Re presso il tribunale dal quale i pretori dipendono.

Ciò nondimeno il decreto portante intero condono di una pena corporale pronunziata con una sentenza, ovvero il condono di quanto rimane ancora a scontarsi della detta pena dal dì della domanda del medesimo, sarà, ove il condannato si trovi detenuto, immediatamente trasmesso dal ministro di grazia e giustizia al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha proferita la sentenza, acciò si proceda, senza ritardo, in conformità del disposto dall' articolo seguente, e quindi al rilascio del detenuto.

828. Il decreto di grazia sarà annotato dal cancelliere della corte, del tribunale o pretore che ha pronunziato la sentenza, in fine od in margine della minuta della sentenza.

Quest'annotazione si farà entro tre giorni da quello in cui il decreto fu comunicato al cancelliere; sotto pena di un' ammenda non minore di lire dieci.

829. Se il decreto non porta che una commutazione od una diminuzione di pena, o l' una e l' altra insieme, o contiene condizioni, il pubblico ministero ne promuoverà l' esecuzione, e si osserverà quanto all' annotazione il disposto dei due articoli precedenti.

830. L' amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri. Essa abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale.

Se il decreto d' amnistia non prescrive condizioni od obblighi all' imputato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pien diritto. Il procuratore generale presso la corte d' appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuoverà d' ufficio la declaratoria d' ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzierà sulla di lui richiesta la sezione d'accusa.

Se dagli atti non risulta ancora abbastanza se il reato, per cui si procede, sia compreso nell' amnistia, il procuratore generale sospenderà tale richiesta, finchè il titolo del reato sia dagli atti sufficientemente indicato.

Se il reato è di competenza dei tribunali correzionali o dei pretori, il procuratore generale dovrà tosto trasmettere al procuratore del Re od al pretore copia della declaratoria e dell' ordine di rilascio emanato dalla sezione d'accusa.

L' imputato, accusato, o condannato il quale pretenda aver diritto di godere dell' amnistia, ed a cui favore il procuratore generale non abbia fatto richiesta d'ufficio, potrà entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, ricorrere per ottenere la detta declaratoria alla sezione d' accusa la quale statuirà immediatamente sul ricorso, udito il pubblico ministero.

Se il decreto d'amnistia impone condizioni od obblighi per l'ammissione, chi intende goderne dovrà nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della causa, per ottenere la declaratoria d' ammissione. La sezione provvederà, udito il pubblico ministero.

Nei casi preveduti dai due alinea precedenti, se il reato è di cognizione dei tribunali o dei pretori, i ricorrenti dovranno far constare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla sezione d' accusa fra due mesi dalla data di essa.

831. L'indulto si accorda per decreto reale, col quale sono determinati i reati e le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammissione.

L' indulto non abolisce l' azione penale; esso estingue od attenua le pene inflitte con sentenza passata in cosa giudicata.

Chi intende godere del benefizio dell'indulto dovrà eseguire il disposto dai due ultimi alinea dell' articolo precedente nei termini ivi prescritti.

832. Il ricorso per godere dell' amnistia non sospenderà il corso della procedura già cominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'amnistia: in questo caso il ricorso sarà unito agli atti del processo per la decisione da farsene nel corso ulteriore della causa.

Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la sezione d'accusa statuirà immediatamente sul ricorso.

833. La disposizione dell'articolo 147 del codice penale potrà applicarsi a coloro che hanno ottenuto decreto di grazia o goduto

degli indulti per crimini preveduti nel detto articolo.

Sarà applicabile tale disposizione anche a chi abbia goduto dell' amnistia, quando ciò sia stato espressamente prescritto o permesso nel decreto reale con cui l'amnistia venne accordata. In questo caso il decreto d' amnistia non riceverà esecuzione se chi intende goderne non avrà presentato il ricorso prescritto dall' articolo 830, entro il termine ivi stabilito.

TITOLO XIII.

della riabilitazione dei condannati

834. Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 39 del codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto decreto reale di amnistia, di indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato.

Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.

835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione od alla relegazione, se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena; e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d'ammissione al godimento dell'amnistia o dell'indulto.

836. La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla condanna ad eccezione della interdizione dall'esercizio dei diritti politici di cui nel primo alinea dell'articolo 19 del codice penale; salva la disposizione dell' articolo 847 di questo codice di procedura.

837. Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nel Regno, e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune.

Il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle amministrazioni dei comuni, nel cui territorio egli ebbe la sua residenza durante il tempo che ha preceduto la sua domanda.

Nel caso di cangiamento di residenza, gli attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli abbandonasse un comune per trasferirsi in un altro.

Questi attestati dovranno essere confermati dai pretori dei luoghi in cui avrà riseduto, e vidimati dal rispettivo procuratore del Re.

838. La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra menzionati, e la copia della sentenza di condanna, saranno rimessi alla cancelleria della corte nel cui distretto risiederà il condannato. Il cancelliere presenterà, senza ritardo, la domanda coi documenti uniti al presidente della sezione d'accusa, il quale nominerà un relatore, ed ordinerà che sia comunicata al procuratore generale.

839. La notizia della domanda di riabilitazione, presentata alla corte, sarà inserita a diligenza del ricorrente nel foglio uffiziale del luogo in cui siede la corte indicata nell' articolo 838, ed in quello dove siede la corte che ha pronunciato la condanna, e, in difetto, nel giornale uffiziale del Regno.

840. Trascorsi tre mesi dall' inserzione nel giornale, il procuratore generale darà per iscritto le sue conclusioni motivate: e la causa sarà quindi riferita alla corte (sezione d'accusa).

841. La sezione d'accusa, sulle conclusioni del procuratore generale, darà il suo parere motivato.

Essa potrà ordinare, ed il ministero pubblico richiedere nuove informazioni in qualunque stato di causa.

Il ricorrente non potrà essere presente alla relazione della causa, alle conclusioni del pubblico ministero, nè alla deliberazione.

842. Se la sezione d'accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo altri cinque anni decorribili dal giorno della deliberazione.

Se però la domanda è stata rigettata per irregolarità di qualche documento, le giustificazioni richieste possono presentarsi immediatamente.

843. Nel caso che la sezione d'accusa sia d'avviso che la domanda può essere ammessa, il di lei parere, coi documenti richiesti dall' articolo 837, sarà nel più breve termine dal procuratore generale trasmesso al ministro di grazia e giustizia, il quale ne farà relazione al Re.

844. Se il Re accorda la riabilitazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte la cui sezione d'accusa avrà dato il suo parere; ed una copia autentica ne sarà trasmessa alla corte che ha pronunziata la condanna, perchè ne segua la trascrizione in margine dell'originale della sentenza.

Queste corti faranno inoltre dare lettura del decreto in pubblica udienza, e ne ordineranno il deposito nella cancelleria.

845. Il condannato recidivo non può domandare di essere riabilitato, se non trascorso il doppio termine sovra stabilito

Nel caso di nuova condanna di un riabilitato, la domanda non sarà più ammessa.

846. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la corte, che pronunciò la sentenza, avrà data lettura del decreto in pubblica udienza, a termini dell'alinea dell' articolo 844.

La riabilitazione ha luogo senza pregiudizio di quanto è stabilito dall' alinea dell' articolo 136 del codice penale.

847. Il condannato ad una pena che non sia criminale e che, per disposizione di legge speciale, porti l'esclusione di lui dall'esercizio dei diritti di elettorato e di eligibilità nei comizi per le elezioni amministrative o politiche, o porti un' altra incapacità qualunque, potrà essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto dall'articolo 835.

Saranno parimente in tali casi applicabili le altre disposizioni del presente titolo. La domanda di riabilitazione sarà sempre presentata alla corte d' appello (sezione d' accusa), anche se la condanna sia stata pronunciata da un tribunale correzionale o pretore.

DISPOSIZIONI GENERALI

848. Ogniqualvolta per l' accertamento dei reati debba provarsi l' esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse ammessibile, a termini delle leggi civili.

849. L' inosservanza delle forme che il presente codice prescrive sotto pena di nullità, invalida l'atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti, ogni volta che la nullità non sia stata o non possa essere sanata dal silenzio delle parti.

850. La corte o il tribunale, allorchè annullerà qualche atto di procedura, potrà, nei casi di colpa grave, ordinare che l'atto sia rifatto a spese dell'uffiziale che ha commessa la nullità: e potrà eziandio sottoporre il detto uffiziale al pagamento di una multa o di un'ammenda, secondo i casi.

Potrà farsi luogo all'applicazione della multa e dell' ammenda suddetta anche nel caso in cui la corte o il tribunale riconosca l'atto irregolare, sebbene le forme ommesse o violate non siano prescritte sotto pena di nullità.

851. L' uffiziale pubblico che, richiesto a termini della legge, ricusa di apporre la sua firma ad un atto, potrà, dal giudice stesso che procede, essere condannato ad una ammenda estensibile a lire dieci.

852. Le sentenze ed ordinanze delle corti, dei tribunali o pretori, non che le loro richieste per citazioni, notificazioni, informazioni od altri atti d' istruzione saranno di pien diritto esecutorie in tutto il Regno, quand'anche l'esecuzione debba aver luogo fuori della loro giurisdizione.

853. Quando occorra nei procedimenti penali di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione col mezzo di autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o la estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l' istruttore ne informerà la corte (sezione d'accusa) da cui dipende, la quale, ove sia d'uopo, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo del pubblico ministero, in un coi necessari documenti, al ministro di grazia e giustizia, acciò ne promuova l'esecuzione.

L'estradizione di un imputato potrà essere chiesta anche direttamente, dal governo del Re.

Ove l'estradizione dell' imputato non si possa dal governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il giudice che procede all' istruzione potrà sentire i testimoni, le cui deposizioni siano a tale scopo necessarie, con giuramento: di queste deposizioni si farà un volume separato che servirà per la domanda d' estradizione. Nel dibattimento però questi testimoni presteranno nuovo giuramento nei modi prescritti dalla legge.

854. Quando occorra nelle materie penali di procedere ad atti d'istruzione giudiziaria sopra richiesta di autorità giudiziarie estere, gli atti si faranno dalla corte d'appello (sezione d'accusa) o dal giudice che verrà dalla medesima delegato.

In questo caso i testimoni potranno, secondo le richieste, essere sentiti con giuramento.

855. Nulla è innovato agli usi vigenti tra le autorità del Regno e quelle dei governi esteri, per ciò che riguarda il servizio della giustizia in materia penale, e si osserveranno le speciali convenzioni esistenti.

856. Nei casi in cui, ai termini del codice penale, i tribunali dello Stato sono competenti a conoscere dei reati commessi da un cittadino in paese estero, ove il colpevole rientri nello Stato, potranno farsi gli atti d' istruzione occorrenti per istabilire e conservare le prove della reità dell' incolpato; non potrà per altro rilasciarsi mandato di comparizione o di cattura, sino a che egli non rientri nello Stato.

857. Sono abrogate col presente codice tutte le leggi, i decreti, rescritti e regolamenti contrari di procedimento penale, salvo i soli casi in cui il codice stesso vi si riferisce.

Si continuerà tuttavia ad osservare le leggi ed i regolamenti particolari vigenti. per tutte le materie che non siano da questo codice regolate.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

SUPPLEMENTO AI CODICI

Num.° 1.

Rettifica dell' articolo 134 del Codice di procedura civile

6 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 della Legge 2 aprile 1865, n.° 2215;
Veduto l'articolo 134 del Codice di procedura civile pubblicato in esecuzione del R. Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2366;
Considerando la convenienza di prevenire, prima che entri in osservanza il detto Codice, ogni dubbiezza sulla necessità di indicare negli atti di citazione *formale* la data della sua notificazione;
Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. unico. Nell'articolo 134 del Codice di procedura civile pubblicato in forza del R. Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2366, alle parole « *L'atto formale di citazione deve contenere* » sono sostituite le parole « *L'atto formale di citazione, oltre la indicazione del giorno, mese ed anno della notificazione, deve contenere* ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

Num.° 2.

Disposizioni transitorie per l'attuazione dei nuovi Codici

—

Relazione e decreto sulle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile

SIRE,

La legge del 2 aprile che autorizza il Governo di V. M. a pubblicare vari Codici, nell'articolo 2 gli accorda eziandio la facoltà di fare le disposizioni transitorie. Ora per ciò che riguarda il codice civile, un progetto di legge transitoria già venne elaborato dal mio onorevole predecessore commendatore Pisanelli e comunicato ai funzionari giudiziari del Regno che furono solleciti nel trasmettere le loro osservazioni, frutto di accurato e profondo esame.

Colla scorta di questi elementi la Commissione nominata da V. M., sulla proposta del mio onorevole predecessore commendatore Vacca, che pochi mesi prima si consacrò col massimo zelo alla revisione del codice civile, compilò uno schema di disposizioni transitorie che reputo meritevoli della Sovrana sanzione.

L'esposizione dei principii che servirono di guida alla Commissione paleserà i motivi pei quali il riferente dà la sua piena adesione al lavoro della medesima.

Allorchè s'intraprende la compilazione di una legge transitoria, la prima indagine che si presenta è quale ne debba essere l'estensione e quale il metodo a seguirsi.

Siccome nella formazione di un codice, così in quella di una legge qualunque, se il legislatore, per amore di escludere ogni dubbio, non deve discendere ai casi particolari invadendo per tal modo l'uffizio del giudice e il campo della giurisprudenza, non deve neppure risalire a massime astratte e troppo generali che la dottrina insegna, sviluppa e perfeziona.

Altri eccessi sono ugualmente da evitarsi in una legge transitoria. Quando la legislazione civile viene gravemente modificata, molti sono i casi in cui sorge il dubbio, se la nuova legge ovvero la precedente si abbia ad applicare per non offendere i diritti acquistati. La soluzione di tali dubbi vuol essere generalmente abbandonata al senno dell'autorità giudiziaria, che ha la nobile missione di applicare la legge rettamente e di tutelare i diritti del cittadino. Tutto al più il legislatore può sanzionare la soluzione di certe controversie che implicano molti e gravi interessi, e intorno alle quali già ebbero a pronunziarsi con voto quasi unanime la dottrina e la giurisprudenza.

Non mancano però altri oggetti che è saggio regolare in una legge transitoria. Così talvolta può essere conveniente di porre in armonia il presente col passato, estendendo a questo i benefizi della nuova legge senza scapito di alcuno. Parimente, quantunque massime universalmente ricevute determinino l'efficacia della nuova legge riguardo allo stato delle persone, alle capacità e ai diritti che ne derivano, in certi casi tuttavia l'equità consiglia di rendere meno violenta la transizione, e riesce opportuno di dare norme speciali per le tutele e le interdizioni già sussistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice.

Inoltre vi sono riforme che rimarrebbero sterili ed inefficaci per un lungo periodo d'anni, se il legislatore non rivolgesse l'attenzione anche al passato e non imponesse l'adempimento di nuove condizioni per la conservazione di diritti precedentemente acquistati. Se questa facoltà è riconosciuta nel legislatore anche da coloro che condannano qualunque effetto retroattivo della legge, egli però deve usarne con prudenza per non aggravare di troppo la condizione dei cittadini e porre con facilità a repentaglio i loro diritti.

Per ultimo in mancanza di un nuovo Codice penale è necessario stabilire quali siano le conseguenze civili delle condanne penali: e per la completa unificazione della le-

gislazione civile è d'uopo provvedere allo scioglimento delle sostituzioni fedecommessarie e dichiarare redimibili le enfiteusi già costituite in tutte le provincie del Regno.

Le premesse considerazioni generali rendono agevole il dar ragione delle singole disposizioni contenute nel qui unito schema, epperciò il riferente limiterà il discorso alle principali.

Sarebbe incongruo e contrario al pubblico bene di mantenere ad un tempo in vigore diverse leggi circa i modi di acquistare o di perdere le qualità di cittadino. Laonde coll'articolo 1.° si estendono le disposizioni del nuovo Codice civile a coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza e desiderano riacquistarla, come pure alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, o di colui che acquistò la cittadinanza in paese estero prima dell' attuazione di detto codice.

Giusta le leggi tuttora vigenti può accadere che indipendentemente da condanna penale, taluno incorra nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo tuttavia la qualità di cittadino. Questo fatto anomalo, che il nuovo Codice saggiamente non riconosce, viene a scomparire anche nei casi verificatisi anteriormente in forza dell' articolo 2.

Se la legislazione di un paese deve costituire un complesso armonico, ciascun ramo di essa ha però il suo peculiare subbietto e i suoi razionali confini, la cui violazione genera sempre confusione; e spesso è occasione di disposizioni censurabili o di erronee interpretazioni. Obbedendo a questo concetto fondamentale il Codice civile italiano abbandona al Codice penale l' uffizio di determinare le conseguenze delle pene in ordine alla condizione giuridica dei condannati. Ma finchè non vi si provvegga con un nuovo Codice penale, è necessità riempire tale lacuna con una particolare disposizione.

Ora qual è il migliore fra i vari sistemi che furono adottati o si possono proporre in questo argomento? Non occorre nemmeno ragionare della morte civile che, riprovata con voce unanime dai cultori della scienza, nella stessa Francia fu abolita con legge 31 maggio 1854. La privazione dei diritti civili sancita dal Codice Albertino pare essa pure esorbitante, ed è censurata da profondi pensatori. La civiltà dei nostri tempi non tollera, che si aggravi la condizione del colpevole e lo si privi di diritti preziosi (che propriamente naturali e non civili si dovrebbero denominare), senzachè la necessità della difesa sociale imperiosamente lo esiga; molto meno poi tollera quelle incapacità, i cui effetti ricadono per intero su persone innocenti. Per altra parte vi sono diritti, il cui esercizio riguarda i più vitali interessi dello Stato o della famiglia, e che perciò non si possono accordare a chi se ne rende immeritevole con fatti che turbano gravemente l' ordine e la sicurezza sociale. Inoltre la natura stessa delle pene più gravi non permette, che al condannato si conservi la libera amministrazione e la piena disponibilità dei suoi beni.

A tutte le accennate esigenze sembra soddisfare l'articolo 3, secondo cui le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria e maritale, e la interdizione legale del condannato, il quale può disporre dei suoi beni solo per testamento. Questa disposizione, che segna un nuovo passo nella via della unificazione legislativa, è essenzialmente la riproduzione del diritto ora vigente nelle provincie napolitane e siciliane.

Dal momento che il citato articolo più non ammette certe incapacità civili, ragion vuole che le medesime cessino eziandio pei condannati precedentemente al 1.° gennaio 1866, come si dichiara nell'articolo 5.

Anche per ciò che riguarda l'assenza, vi sono differenze tra il nuovo codice e le leggi attuali, e tali differenze sono gravi specialmente nelle provincie lombarde, ove il sistema attualmente ricevuto può riassumersi nella deputazione di un curatore per gli assenti e nella dichiarazione di morte dei medesimi. Le difficoltà che possono presentarsi in questo argomento, sono previste e risolte dall'articolo 5.

Non si può affermare, che la potestà civile rivendichi il pieno esercizio dei suoi diritti, se non vengono sottoposte alla cognizione dei magistrati civili tutte le cause matrimoniali, e così quelle eziandio che siano pendenti davanti le autorità ecclesiastiche al giorno dell' attuazione del nuovo Codice. Del resto è inconcusso il principio, che le nuove leggi sulla competenza si debbono applicare anche ai giudizi già cominciati. Ma affinchè non possa mai dubitarsi, quale sia il magistrato davanti il quale si deve portare la causa pendente davanti l'autorità ecclesiastica, l'articolo 6 contiene la norma da osservarsi in tutti i casi.

Secondo l' articolo 3 della legge sarda 6 dicembre 1837 le disposizioni relative alle indagini sulla paternità non sono applicabili ai figli nati prima dell'osservanza del Codice Albertino. L'articolo 7 dello schema in discorso conferma l'accennata regola, e la estende ai figli solo concepiti e alle indagini sulla maternità. E per verità è conforme a ragione, che la prova di un fatto da cui derivano diritti ed obbligazioni, sia retta dalla legge sotto il cui impero quel fatto ebbe luogo.

Gli articoli 9, 10, 11 e 17 dichiarano immediatamente applicabili in tutti i casi le disposizioni del nuovo Codice relative all'esercizio della patria podestà, all'usufrutto legale spettante ai genitori ed alla emancipazione dei figli. Per rendere tuttavia meno aspro il passaggio si conserva talvolta ai genitori l'usufrutto per un anno dopo la maggior età o l'emancipazione dei figli.

Così pure gli articoli 12 e seguenti applicano le disposizioni del nuovo Codice alle tu-

tele già aperte al giorno dell'attuazione del medesimo, conservando però in uffizio i tutori attuali e dichiarando ferme le cauzioni da essi date e le ipoteche competenti sui loro fondi, finchè il consiglio di famiglia non abbia altrimenti provveduto.

L'interdizione già pronunziata non può di diritto convertirsi in semplice inabilitazione: è indispensabile l'intervento dell'autorità giudiziaria, che è reso agevole dall'articolo 18.

L'articolo 1 della legge sarda 3 maggio 1857 stabilisce che saranno liquidate le piazze di speziale e di farmacista, rinviando le norme della liquidazione ad una futura legge speciale che finora non fu emanata. Continuando pertanto a sussistere dette piazze, di cui non è parola nel Codice civile italiano, anche dopo la sua attuazione rimarranno in vigore le leggi attuali che ne determinano la natura e le regolano come beni, giusta l'articolo 20 dell'unito schema.

Affinchè tutte le successioni che siano per aprirsi dopo l'attuazione del Codice italiano, siano da questo per intero regolate, l'articolo 22 dichiara prive di effetto le rinunzie delle femmine e dei professi religiosi; essi però, in conformità del capoverso dell'articolo 28 dovranno conferire ciò che abbiano ricevuto in occasione della rinunzia.

In alcune provincie del Regno, secondo le leggi attuali, sono validi certi testamenti per atto privato, quantunque non siano scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore. Ora se la legge in vigore al tempo del fatto testamento è quella che ne regola la forma estrinseca, è però da evitarsi che sotto l'impero del nuovo Codice si facciano e sortano il loro effetto testamenti dal medesimo non approvati. Un mezzo prudente di conciliazione è in proposito adottato dall'articolo 23.

Il divieto di qualsivoglia sostituzione fedecommessaria per l'avvenire non provvede pienamente agli interessi economici del Regno, se ad un tempo non si sciolgono quelle già sussistenti. L'articolo 24 soddisfa a questo bisogno, e, preferendo il sistema seguito dal Parlamento subalpino, riserva la proprietà della metà dei beni al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al 1.° gennaio 1866. E l'articolo 25 garantisce l'adempimento dei pesi inerenti ai disciolti fedecommessi o maggioraschi.

Ogniqualvolta in Italia e fuori si variò la quantità della porzione legittima o si conferì il diritto di conseguirla a persone che prima ne erano escluse, è sorto il dubbio da qual legge dovesse dipendere la riduzione delle donazioni divenute perfette anteriormente all'introdotta riforma. Lo articolo 27, seguendo l'esempio di altre leggi transitorie, dà la preferenza all'opinione per la quale generalmente si pronunziarono gli scrittori ed i magistrati. Ma se la riduzione delle donazioni, che divennero perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice, è regolata dalle leggi anteriori, l'articolo 28 le dichiara soggette a collazione secondo le norme di esso Codice.

I quattro successivi articoli dal 29 al 32 riguardano un argomento, su cui leggi moltiformi si trovano in vigore nelle varie provincie, e di esse leggi estendono a tutto il Regno quelle disposizioni che, senza urtare contro il rispetto dovuto ai diritti acquistati, rispondono ai bisogni ed alle aspirazioni delle odierne società. Il Codice italiano non respinge il contratto di enfiteusi, ma approva un'enfiteusi rimodernata, scevra cioè dai suoi vizi antichi e purificata da ogni elemento feudale e fedecommessario. Ora il legislatore, senza tema di violare la giustizia, può troncare ad un tratto le vocazioni di un determinato ordine di persone contenute negli atti di enfiteusi: egli però non ha il potere di cancellarne gli altri vizi, riformando radicalmente le enfiteusi già costituite. L'unica via che rimane per conciliare l'interesse pubblico coi diritti dei privati, si è quella di giungere alla abolizione delle enfiteusi antiche, ossia non conformi al nuovo Codice, dichiarandole tutte redimibili mediante un adequato compenso al direttario.

Il codice italiano estende a molti atti la necessità della trascrizione, e vuole che una assoluta pubblicità e specialità siano le basi del sistema ipotecario. È questa una delle parti in cui la nuova legislazione maggiormente differisce dalle precedenti. Ora se da un canto sarebbe cosa utile rinnovare anche il passato ed informarlo al nuovo ordine giuridico, dall'altro canto si assoggetterebbero i cittadini ad un peso troppo grave, e si porrebbe a cimento una enorme quantità di diritti. Saggiamente adunque l'articolo 33 non sottopone alla formalità della trascrizione gli atti che hanno acquistata data certa e sono divenuti efficaci riguardo ai terzi prima dell'attuazione del Codice italiano.

Ma i vantaggi derivanti dalla pubblicità e dalla specialità dei privilegi e delle ipoteche sono talmente cospicui, che i cittadini non possono lagnarsi se il legislatore impone loro un peso per non procrastinare eccessivamente gli effetti benefici dell'importante riforma. A questo scopo provvedono sette articoli dello schema dal 36 al 43. Col 1.° gennaio 1867 non vi saranno più privilegi nè ipoteche occulti, e col 1° gennaio 1868 cesseranno di essere generali tutti i privilegi e tutte le ipoteche. I privilegi e le ipoteche iscritti senza determinazione di una somma di danaro o senza specifica designazione degli immobili devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice.

I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritte contro il possessore dell'immobile al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, entro un biennio devono essere nuovamente iscritte anche contro il detto possessore giusta le norme stabilite dal codice medesimo. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane, in cui tutte le iscrizioni furono di recente rinnovate coll'indicazione del terzo possessore giusta le leggi 17 marzo e 8 luglio 1860.

Trascorsi i termini sopra enunciati, l'ipoteca che giusta le leggi anteriori colpisce

beni futuri, non ha effetto e non prende grado sui beni posteriormente acquistati dal debitore, se non a misura che è sui medesimi iscritta. Tutte le iscrizioni prese prima dell' attuazione del nuovo Codice debbono rinnovarsi nel termine massimo di quindici anni. Anche i privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo Codice.

Non occorre soffermarsi intorno agli articoli 44, 45, 46 e 47, che riguardano i giudizi pendenti di purgazione e di espropriazione forzata, l' arresto personale già accordato od eseguito contro i debitori, e le prescrizioni cominciate prima dell' attuazione del nuovo Codice.

Una materia, di cui non si occupa nè dovea occuparsi il nuovo Codice civile, è la conservazione degli atti pubblici e privati e la spedizione delle copie dei medesimi. I metodi per tale oggetto sono diversi secondo le varie provincie del Regno, in alcune delle quali è tuttora in vigore il sistema dell' insinuazione, ed in altre quello così detto dell' archiviazione. Ora finchè non sia unificata anche questa parte della legislazione, è necessità mantenere in osservanza le leggi ed i regolamenti attuali. A scanso di ogni dubbio ciò è dichiarato nel capoverso dell' ultimo articolo.

Questi brevi cenni bastano a palesare l' importanza delle disposizioni contenute nell' unito schema. Se la M. V. si degnerà di approvarle e di apporvi la sua alta sanzione, sempre maggiori saranno i benefizi che si attendono dall' attuazione del Codice civile italiano.

30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il codice civile, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso codice;

Visto il Nostro Decreto del 24 giugno 1865, n.° 2358, col quale si mandò a pubblicare il codice civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1. Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del nuovo codice.

Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell' attuazione del nuovo codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 11 dello stesso codice, salva la disposizione dell'articolo 12 del codice medesimo.

2. Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall'attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice.

3. Fino alla promulgazione di un codice penale per tutte le provincie del regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria e maritale, e la interdizione legale del condannato.

L' interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni ri-

guardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente; a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccettochè la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

4. La condizione di coloro, che per effetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo codice sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, continua ad essere regolata dalle leggi anteriori; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto codice.

5. Gli eredi presunti che avessero ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, o quelli che avessero diritto di esservi associati o preferiti secondo le leggi anteriori, hanno gli stessi diritti che loro competerebbero se l'assenza fosse stata dichiarata dopo l'attuazione del nuovo codice. Essi non hanno però i diritti attribuiti dallo stesso codice sui frutti dei beni dell'assente, se non dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Il curatore od amministratore nominato giusta le leggi anteriori ai beni di un assente continuerà nel suo uffizio, senza pregiudizio però dei diritti concessi dal nuovo codice agli eredi presunti che potranno essere dai medesimi esercitati, purchè siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal codice medesimo.

I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono parimente a norma del detto codice essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

6. Le cause di opposizioni al matrimonio, di nullità del medesimo, o di separazione dei coniugi, che fossero pendenti davanti le autorità ecclesiastiche al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno portate per cura della parte più diligente davanti il tribunale civile del luogo in cui si agita il giudizio.

Se la causa già si agitasse in secondo od ulteriore grado, o vi fosse una sentenza non ancora passata in giudicato, la causa sarà proseguita e la sentenza potrà essere impugnata davanti la corte d'appello del luogo in cui fu promosso il giudizio.

7. Le disposizioni degli articoli 189, 190 e della prima parte dell'articolo 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione: sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

8. I procedimenti di adozione, già iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno continuati davanti la corte d'appello secondo le norme stabilite nel codice medesimo.

9. I figli di famiglia che al giorno dell'attuazione del nuovo codice avessero compiuto gli anni ventuno, od avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria podestà.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuti gli anni ventuno, e non trovansi nello stato di legale o volontaria emancipazione, sono soggetti alla patria podestà o alla tutela giusta le disposizioni dello stesso codice.

10. L'usufrutto legale già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non siano legalmente o volontariamente emancipati, è conservato e spetta ai medesimi a norma del nuovo codice.

Ove l'usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggior età o l'emancipazione dei figli, è loro conservato pel tempo che rimane a decorrere secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine di un anno dall'attuazione del detto codice, l'usufrutto cesserà allo scadere dello stesso anno.

L'usufrutto legale spettante agli altri ascendenti secondo le leggi anteriori cessa coll'attuazione del nuovo codice, e spetta ai genitori, se ve ne sono, a norma delle disposizioni in esso contenute.

11. Se giusta le leggi anteriori l'usufrutto è cessato per l'età di anni diciotto del figlio, senza che questo sia legalmente o volontariamente emancipato, i genitori lo riacquistano coll'attuazione del nuovo codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo.

Se per le leggi anteriori non competesse ai genitori l'usufrutto loro attribuito dal nuovo codice sui beni dei figli, essi lo acquistano dal giorno dell'attuazione dello stesso codice anche sui beni già pervenuti ai medesimi.

12. Coloro che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.

Nei casi in cui il nuovo codice attribuisce ad un ascendente o al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un'altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia da radunarsi giusta l'articolo 14 del presente decreto delibererà chi debba preferirsi nella tutela, salvo richiamo al tribunale civile.

13. I protutori nominati secondo le leggi anteriori continuano nell'esercizio delle loro funzioni.

Il tutore surrogato ed il tutore onorario sono considerati come protutori.

Ove più siano i tutori onorari, si provvederà a norma del capoverso dell'articolo precedente.

Quando secondo le leggi anteriori non vi fosse l'uffizio di protutore, il consiglio di famiglia nominerà un protutore.

14. Anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo codice è costituito un consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo.

Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso codice, i tutori, i protutori e le altre persone indicate nell'articolo 250 del codice medesimo, sotto le pene in esso stabilite.

La convocazione può anche ordinarsi

d'uffizio dal pretore, o sull'instanza del pubblico ministero o del sindaco del comune.

15. Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche competenti su i loro beni secondo le leggi anteriori continuano a sussistere, salvo ciò che è stabilito negli articoli 37, 38, 39, 40 e 41, finchè l'anzidetto consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'articolo 292 del nuovo codice e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.

Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione o questa non fosse obbligatoria secondo le leggi anteriori.

16. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo codice, in quanto possono avere applicazione.

17. I minori che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano emancipati od abilitati, od abbiano contratto matrimonio, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

18. Le interdizioni, le inabilitazioni e qualsiasi deputazione di tutore, curatore o consulente giudiziario, pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria, sull'instanza di qualunque interessato o del pubblico ministero, a norma delle disposizioni stabilite nel nuovo codice.

Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso codice.

19. I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori, e gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice nell'esercizio delle funzioni loro affidate dal giorno della sua attuazione.

Ogni tutore o curatore deve entro sei mesi dalla detta attuazione far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'articolo 343 dello stesso codice, semprechè l'iscrizione non siasi già fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'articolo 344 del codice medesimo.

20. Le piazze di speziale e di farmacista, per le quali non sono ancora stabilite le norme di liquidazione giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge sarda 3 maggio 1857, n.° 2185, continuano come beni ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito riguardo ai privilegi e alle ipoteche inerenti alle dette piazze dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del presente decreto.

21. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate

22. Le disposizioni del nuovo codice contenute nel titolo *delle successioni* sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che abbiano fatte nell'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le ammettono coi maschi.

Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori.

Le stesse disposizioni sono anche applicabili alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

23. I testamenti per atto privato o stragiudiziale fatti a norma delle leggi anteriori, prima dell'attuazione del nuovo codice, non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove la successione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione.

24. I fedecommessi, i maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommessarie ordinati secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo codice.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1.° gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati.

Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1.° gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.

25. All'adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati, compreso lo Stato nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

A garantia degli accennati obblighi spetta un'ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiorasco, da inscriversi entro sei mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice: ove l'ipoteca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto e non prende grado che dall'iscrizione. La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del debito pubblico che costituiscono in tutto od in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco.

26. Le disposizioni del nuovo codice relative al benefizio d'inventario sono anche applicabili alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare col detto benefizio.

Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime.

I giudizi di ventilazione in corso, semprechè non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione dell'eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo codice.

27. Tutte le donazioni divenute perfette

prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse.

Se la quota legittima fissata dal nuovo codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso codice.

28. Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite.

Le persone indicate nell'articolo 22 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

29. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione sì legittima come testamentaria stabilite nel nuovo codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute negli atti d'enfiteusi.

30. È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo codice, non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori.

Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione può ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario.

Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante o alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale.

L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.

31. Per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono riputate perpetue

1.° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;

2.° Le concessioni, delle quali non sia espressa la durata;

3.° Le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4.° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5.° Le concessioni che dovessero ancora durare per cento o più anni dall'attuazione del nuovo codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto.

Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda

1.° I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;

2.° I criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio, spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo codice, se la domanda non fu proposta prima secondo le stesse leggi.

33. Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo codice non sono applicabili agli atti che hanno acquistato data certa, ed alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso codice.

Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti.

Ove le leggi anteriori stabilissero per l'efficacia della traslazione riguardo ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità non fosse eseguita al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si deve al detto effetto far seguire la trascrizione a norma del codice medesimo.

34. Se giusta le leggi anteriori la rivocazione, rescissione o risoluzione dell'atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sull'immobile dopo la domanda giudiziale, indipendentemente dalla trascrizione di essa, questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta.

Ove la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del nuovo codice, ma non fosse ancora pronunziata la sentenza che dichiara la rivocazione, rescissione o risoluzione, basta al detto effetto che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui sarà passata in giudicato.

35. Il venditore, il cui privilegio o la cui ipoteca fosse estinta al giorno dell'attuazione del nuovo codice, può conservare, riguardo ai terzi, l'azione di risoluzione che gli competesse secondo le leggi anteriori, facendo iscrivere tale azione entro sei mesi dall'attuazione del codice medesimo.

36. I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

37. I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, o per la cui iscrizione competesse ancora giusta le stesse leggi un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo co-

dice, devono essere iscritti entro il detto anno per conservare il loro grado.

Quando il termine utile per l'iscrizione non decorresse giusta le leggi anteriori nei rapporti del terzo acquirente e dei suoi aventi causa, se non dal giorno della trascrizione del titolo di acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri, il privilegio e l'ipoteca devono iscriversi entro un mese dall'attuazione del nuovo codice per conservare i loro effetti secondo le leggi anteriori.

Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

38. I privilegi e le ipoteche sì generali come speciali e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si devono iscrivere nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso codice.

I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni, che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane.

39. I privilegi e le ipoteche indicati nell'articolo 37, come pure i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni indicati nei due capoversi dell'articolo 38, che non siano iscritti nelle forme e nei termini in essi stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo codice.

Se l'ipoteca colpisce beni futuri giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi.

40. Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicati nei due capoversi dell'articolo 38, saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Le disposizioni del nuovo codice, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo d'eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri e i notai, anche per le nuove iscrizioni anzidette.

41. Le rinnovazioni delle iscrizioni, prese prima della attuazione del nuovo codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso codice.

Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dall'attuazione del nuovo codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno.

Quelle fra le anzidette iscrizioni che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione ma vi siano soggette secondo il nuovo codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del medesimo.

Le rinnovazioni che occorressero in appresso, si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso codice.

42. I privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo codice.

La riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso codice.

43. Il diritto o benefizio di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi anche dopo l'attuazione del nuovo codice, adempiendo alle formalità da esso volute, semprechè non sia decorso il termine stabilito dalle dette leggi per esercitarlo.

Quando secondo le stesse leggi non fosse stabilito o non si trovasse in corso alcun termine, o questo eccedesse tre mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, le accennate formalità dovranno adempiersi nei tre mesi dal detto giorno.

44. Gli atti fatti giusta le leggi anteriori nei giudizi di purgazione o di spropriazione forzata, che saranno pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per gli effetti che possono produrre, sia pei termini che si trovassero in corso al giorno anzidetto.

45. Quando secondo le leggi anteriori non fosse necessaria la trascrizione del titolo o l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori nelle purgazioni, e del precetto di pagare o dell'atto di pignoramento nelle spropriazioni, si deve trascrivere il titolo, il precetto o l'atto di pignoramento degli immobili, od iscrivere l'ipoteca legale nei tre mesi dall'attuazione del nuovo codice.

Ove però sia stata pronunziata una sentenza che secondo le dette leggi debba essere trascritta, si trascriverà la sentenza medesima.

46. L'arresto personale accordato in materia civile, prima dell'attuazione del nuovo codice, non può aver luogo se non nei casi, nei quali è permesso dal codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi del nuovo codice.

Il minor termine da questo fissato per durata si computa in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

47. Le prescrizioni cominciate prima del-

l'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

48. Nelle materie che formano soggetto del nuovo codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca.

Continuano ad avere forza le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del regno, riguardanti i modi di conservare gli atti sì pubblici come privati, e gli uffiziali autorizzati a rilasciarne le copie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

REGIO DECRETO *contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di procedura civile*

30 novembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il codice di procedura civile, e fare le disposizioni transitorie e quelle altre che sono necessarie per la completa attuazione dello stesso codice;

Visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2366, col quale si mandò a pubblicare il codice di procedura civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause che al 1.° gennaio 1866 saranno in corso d'istruzione, si proseguiranno colle forme stabilite dal nuovo codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'autorità giudiziaria competente a termini di detto codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal primo gennaio 1866; però l'atto suddetto potrà aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo sopra indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte potranno compiersi giusta le forme medesime.

Nonostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra dette cause che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti qualunque tribunale di prima istanza, o di circondario, o davanti un tribunale di commercio, e che a termini delle disposizioni del nuovo codice sarebbero di competenza dei pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti i nuovi

tribunali civili e correzionali, o di commercio; quelle dalla nuova legge attribuite alla cognizione dei conciliatori, le quali non siano già iniziate avanti di essi, saranno proseguite davanti i pretori, e dai medesimi giudicate.

2. Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, a termini del nuovo codice di procedura civile, sia necessario il ministero del procuratore, non prescritto dalle preesistenti legislazioni, la parte più diligente, nell'atto in detto articolo menzionato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'articolo 158 del detto codice; e la parte stessa entro quindici giorni dall'avuta notificazione dovrà far notificare all'altra con semplice atto da procuratore a procuratore l'eguale eseguimento del disposto dal successivo articolo 159.

I procuratori già legalmente costituiti secondo le legislazioni preesistenti sono dispensati per la prosecuzione del giudizio già istituito dal deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

3. I giudizi per cessione dei beni, istituiti anteriormente all'attuazione del nuovo codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione precedente.

Per gli effetti del presente articolo tali giudizi s'intenderanno istituiti quando al 1.° gennaio 1866 già siano stati citati i creditori.

4. Per le cause che al 1.° gennaio 1866 si troveranno a termini delle leggi anteriori, in stato di decisione, si osserveranno le norme seguenti:

A. Le cause ordinarie, per le quali non fosse dalle leggi anteriori prescritta l'iscrizione a ruolo, dovranno esservi iscritte ad istanza della parte più diligente; e tanto in questo caso, quanto in ogni altro in cui le parti non abbiano già presentate le rispettive conclusioni finali, si osserveranno le prescrizioni del lib. I, tit. IV, capo I, sezione I, § III del nuovo codice di procedura.

B. Le cause sommarie, per le quali non fosse già fissata l'udienza, vi saranno chiamate a quella che sarà stabilita con decreto del presidente sopra ricorso della parte più diligente: e in tal caso si osserverà il disposto dell'articolo 390 del nuovo codice di procedura.

Per gli effetti di cui nelle lettere *A* e *B* la natura ordinaria o sommaria della causa è determinata dal detto nuovo codice.

C. Le cause già iscritte sul ruolo d'udienza dopo la presentazione delle conclusioni finali, vi sono, senza che sia mestieri di altre formalità, chiamate al rispettivo turno d'iscrizione

D. Nella cause di competenza dei pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il pretore. All'udienza fissata per la comparizione le parti rimetteranno i rispettivi atti e documenti al cancelliere, ed il pretore fisserà con ordinanza il giorno per la pronunziazione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni della sezione II, capo V, titolo IV, libro I, del detto nuovo codice di procedura.

5. I giudizi arbitrali iniziati anteriormente al 1.° gennaio 1866 saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme stabilite dalle precedenti legislazioni.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano devenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrali pronunziate prima dell'epoca suindicata, e non ancora rese esecutive nei modi prescritti dalle cessanti legislazioni, si osserverà il disposto dall'articolo 24 del codice di procedura civile.

6. L'appellabilità dalle sentenze, la facoltà di ricorrere contro esse in rivocazione o in cassazione, e gli effetti giuridici delle contumacie incorse sono regolati dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze stesse furono proferite, o la contumacia siasi incorsa.

7. L'appello, o il ricorso in rivocazione o in cassazione dalle sentenze proferite avanti l'attuazione del nuovo codice di procedura, saranno rispettivamente introdotti o proseguiti nelle forme stabilite dal codice medesimo.

I termini per introdurre l'appello o per presentare il ricorso in rivocazione o in cassazione, i quali avranno cominciato a decorrere prima dell'osservanza di detto codice, saranno regolati dalle leggi anteriori.

Se però siano da esso codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero già scaduti.

8. Il disposto del precedente articolo si applica ai termini per le opposizioni alle sentenze contumaciali, e generalmente a qualunque termine entro il quale debba compiersi un atto giuridico.

9. Le esecuzioni già intraprese prima dell'attuazione del nuovo codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti, quanto ai mobili, se abbia già avuto luogo il pignoramento o il sequestro esecutivo, e quanto ai beni immobili se sia già stato fissato il giorno per il primo incanto. Se l'incanto riesca infruttuoso non avrà mai luogo l'aggiudicazione necessaria, e si osserveranno le relative disposizioni del nuovo codice di procedura.

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo codice di procedura civile.

10. Nei giudizi di esecuzione immobiliare nei quali anteriormente al 1.° gennaio 1866 sia stato fissato il giorno per il primo incanto, od ordinata la vendita, a norma delle rispettive legislazioni, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal presidente del tribunale sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato dell'atto di spropriazione, o di *delibera*, compiuto a norma delle legislazioni precedenti.

11. I giudizi di graduazione e di concorso intrapresi anteriormente al 1.° gennaio 1866 si continueranno fino e comprensivamente

alla formazione del progetto di graduatoria a norma delle leggi precedenti.

Gli ulteriori atti saranno regolati dal nuovo codice di procedura.

12. Le sentenze, le ordinanze e gli altri atti giudiziali che all'attuazione del nuovo codice di procedura fossero eseguibili in una forma diversa da quella prescritta da esso codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora eseguibili, la parte che voglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'articolo 557 del codice di procedura.

13. Quanto agli atti contrattuali di cui nel numero 3 dell'articolo 554 dello stesso codice. che siano stati stipulati e sottoposti al registro anteriormente al 1.° gennaio 1866, anche la prima copia in forma esecutiva non potrà spedirsi senza l'autorizzazione menzionata nel successivo articolo 557, tranne in quelle provincie, nelle quali per la legge anteriore tale autorizzazione non fosse richiesta.

14. La perenzione d'istanza non ancora incorsa o dichiarata al tempo dell'attuazione del nuovo codice di procedura sarà regolata dalle disposizioni del codice stesso; ma non potrà pronunciarsi prima che siano dalla detta attuazione trascorsi tre mesi senza che siasi fatto alcun atto nei relativi giudizi.

Per le provincie la cui legislazione non ammetteva la perenzione d'istanza, il termine stabilito dal nuovo codice di procedura decorrerà dal 1.° gennaio 1866.

15. Nelle materie di giurisdizione volontaria le relative istanze pendenti all'epoca della attuazione del suddetto codice saranno definite, osservate le norme di competenza e le forme di procedimento stabilite dallo stesso codice, salvo tuttavia la limitazione enunciata nel 3.° capoverso dell'articolo 1 del presente Decreto.

16. Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita legge alle condizioni di ammissibilità degli avvocati al patrocinio, all'esercizio dell'uffizio di procuratore avanti le corti e i tribunali del Regno, e alla natura e ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo le speciali legislazioni vigenti anteriormente al 1.° gennaio 1866.

Gli avvocati ammessi al patrocinio in una provincia dello Stato potranno esercitarlo nelle altre, e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza vi saranno equiparati in tutto agli avvocati ivi stabiliti.

17. Con Decreti ministeriali saranno date apposite disposizioni per il trasferimento e per la custodia degli atti relativi a procedure esistenti in uffici soppressi, e le altre che occorressero per l'esecuzione del presente Decreto.

Disposizioni speciali per la Lombardia

18. Ai giudizi d'appello pendenti al 1.° gennaio 1866, anche quando già ne sia compiuta la istruzione, sarà applicabile il disposto dall'articolo 490 del codice di procedura civile, salvo i diritti irrevocabilmente acquistati, e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.

19. Le cause che al 1.° gennaio 1866 saranno state decise anche in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione, verranno portate in terza istanza giusta la procedura precedente.

Quelle tra le dette cause che al giorno stabilito dal R. Decreto menzionato nel 2.° capoverso dell'articolo 5 della Legge 2 aprile 1865, n.° 2215, si trovassero ancora pendenti o per le quali fosse ancora proponibile il ricorso in revisione, saranno nel modo stabilito dalla precedente legislazione portate avanti la corte d'appello la quale pronunzierà in sezione composta di sette o di undici giudici, secondo i vari casi indicati dal R. Decreto 24 luglio 1859, n.° 3573, osservate le forme di procedura stabilite per tali giudizi dalla cessante legislazione.

Se si tratti di revisione di sentenza proferita in secondo grado da un tribunale di circondario o di commercio, la causa sarà portata avanti la corte del distretto a cui apparterrà il tribunale che pronunciò la sentenza soggetta a revisione: se si tratti di revisione di sentenza di una delle corti d'appello di Milano o di Brescia, la causa sarà portata davanti quella che non ebbe ingerenza nel giudizio di appellazione.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non sarà proponibile il ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi giudici, si osserverà per la procedura e relativa decisione il nuovo codice di procedura civile.

20. I giudizi di concorso pendenti avanti i tribunali di circondario, quali giudici civili, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1.° gennaio 1866 colla pubblicazione dell'editto o colla citazione dei creditori, si proseguiranno nei modi stabiliti dalla cessante legislazione, salvo le modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il presidente del tribunale nominerà un giudice incaricato di provvedere nella forma prescritta per gli incidenti a tutti gli incumbenti del procedimento. Davanti ad esso saranno portate le domande di liquidazione non ancora contestate, seguiranno le convocazioni dei creditori, e, quando occorra la decisione del tribunale, esso rinvierà le parti a udienza fissa avanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate, e quelle di priorità saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dall'articolo 391 di detto codice.

La dichiarazione di liquidità delle *insinuazioni* ammesse dal curatore sarà pronunziata senz'altro dal giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, e alla risoluzione delle quistioni che da queste sorgessero, si provvederà sugli atti già seguiti osservato nel resto il disposto dalla sezione I, capo II, titolo III, libro secondo del codi-

ce di procedura civile, fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante regolamento di procedura e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

21. Nei casi in cui per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie, saranno questi richiamati e uniti a cura del cancelliere.

22. All'esercizio del patrocinio avanti la corte di cassazione sarà applicabile il disposto del 2.° capoverso dell'articolo 32 della Legge 27 marzo 1862, n.° 516, finchè non sia altrimenti provvisto.

Disposizioni speciali per la Toscana

23. Nei giudizi di appello non ancora proseguiti al 1.° gennaio 1866 l'appellante dovrà riprodurre soltanto gli atti e documenti da esso ritirati.

Nei giudizi di cassazione il ricorrente dovrà unire al ricorso la sentenza denunciata.

In ambi i casi continuerà a farsi l'avocazione dei processi originali in conformità della cessante legislazione.

24. Le scritture private, state anteriormente al primo gennaio 1866 firmate e riconosciute a tenore della Legge ipotecaria del 2 maggio 1836, conserveranno efficacia esecutoria, purchè ne sia spedita copia in forma esecutiva nel modo prescritto dall'articolo 556 del nuovo codice di procedura civile.

A tale effetto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della scrittura, spedita dal notaro che ha rogata la ricognizione notarile prescritta dall'articolo 69 della succitata legge ipotecaria.

In mancanza di detto notaro, la copia sarà spedita dal cancelliere del tribunale civile e correzionale del luogo in cui seguì la ricognizione notarile della scrittura.

Disposizione speciale per le provincie dipendenti dalla corte di cassazione di Torino.

25. Nei giudizi già iniziati colla presentazione della domanda alla soppressa sezione dei ricorsi, senza che ne sia ancora stata ordinata la notificazione alla parte contro cui è promosso il giudizio, il ricorrente dovrà far notificare alla detta parte, nei modi e nelle forme prescritte dal nuovo codice di procedura, copia autentica del ricorso coll'elenco delle carte al medesimo annesse, entro il termine di giorni trenta, decorrendi da quello in cui la copia anzidetta sarà dalla cancelleria rimessa al suo avvocato, o avrà questi ricevuto avviso dall'usciere della spedizione delle copie. Seguita detta notificazione, si osserveranno le prescrizioni del nuovo codice di procedura.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

REGIO DECRETO *contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di procedura penale ed approvativo di una tabella di rapporto degli articoli del Codice penale ivi citati con quelli del Codice penale Toscano. e di altre Leggi della Toscana.*

30 novembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di procedura penale e fare le disposizioni transitorie e quelle altre che sono necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 26 cadente mese, col quale si mandò pubblicare il Codice di procedura penale da aver esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause penali pendenti al 1.° gennaio 1866 saranno portate, nello stato

in cui si trovano, davanti le Autorità giudiziarie competenti giusta il Codice di procedura penale e quanto alle Provincie Toscane giusta anco la circoscrizione giudiziaria per le medesime stabilita.

A tal effetto gli atti verranno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Magistrato competente, il quale provvederà per il loro ulterior corso.

2. L'istruzione delle cause penali incominciata prima dell'attuazione del Codice di procedura penale, sarà continuata e condotta a termine in conformità del medesimo.

3. Le cause penali per le quali già si trovi, secondo le Leggi anteriori emesso decreto, sentenza od ordinanza d'invio al giudizio, o di sottoposizione ad accusa, saranno portate al dibattimento con le norme del nuovo Codice e nello stato in cui si trovano, rimanendo ferma la validità degli atti precedenti.

Nondimeno tutti i detti decreti; sentenze ed ordinanze saranno sottoposte alla Sezione d'accusa o alla Camera di consiglio al solo fine d'inviare gli imputati alle Corti d'Assise o ai Tribunali correzionali o Preture secondo la natura del caso e le altre norme stabilite in proposito nel Codice di procedura penale.

4. Le incombenze accennate all'articolo 422 del Codice di procedura penale dovranno, riguardo alle cause sopra menzionate, essere compiute nel termine di trenta giorni.

5. La notificazione dell'estratto delle requisitorie e il deposito degli atti in Cancelleria, prescritti dagli articoli 422 e 423 del Codice di procedura penale, dovranno compiersi anche a riguardo delle cause che al momento in cui va in osservanza il Codice stesso si trovassero pendenti per il giudizio di accusa.

6. I dibattimenti che al tempo in cui entrerà in osservanza il nuovo Codice fossero già incominciati, verranno continuati nella forma e giusta le norme prescritte dalle Leggi anteriori di procedura.

7. Le condizioni per appellarsi o fare opposizione alle ordinanze, sentenze e decreti saranno regolate dalla Legge vigente al tempo in cui furono proferiti. La forma però degli appelli proposti dopo l'attuazione del nuovo Codice, ancorchè riguardino decisioni proferite prima, sarà regolata dalle disposizioni in esso contenute.

8. Le cause contumaciali soggiaceranno, nel caso di riassunzione del processo o di opposizione del condannato, alle norme del nuovo Codice ancorchè si trattasse di coimputati con altri già definitivamente giudicati colle norme anteriori.

9. La Corte di Cassazione giudicherà per tutti gli effetti di diritto previsti dalle Leggi anteriori sui ricorsi che si trovassero pendenti od introdotti avanti la medesima o che nel termine utile ancora s'introducessero contro decisioni proferite prima, quand'anche il ricorso non fosse più ammissibile secondo il nuovo Codice.

Le cause nelle quali sia stata decretata la cassazione con rinvio, e che all'attuarsi del Codice di procedura penale non sieno state ancora riassunte, saranno di nuovo trasmesse alla Corte di Cassazione al solo effetto indicato nell'alinea del precedente articolo 3.

10. L'esecuzione delle sentenze benchè proferite prima del 1.° gennaio 1866 avrà luogo nei modi e con le forme prescritte dal nuovo Codice di procedura penale.

11. I termini perentorii la cui scadenza si verificasse da dieci giorni prima sino a giorni dieci dopo il 1.° gennaio 1866 s'intenderanno accresciuti di venti giorni.

Disposizioni speciali per la Toscana

12. Salvo il disposto del successivo articolo 17, in tutti i casi ed agli effetti pei quali il Codice di procedura penale richiama la disposizione dei crimini, delitti e contravvenzioni, devono considerarsi come corrispondenti:

a) Ai crimini, i reati che nel Codice penale Toscano sono colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;

b) Ai delitti di competenza dei Tribunali correzionali, i reati che nello stesso Codice sono puniti col carcere superiore a tre mesi, con l'esilio particolare superiore a tre mesi, con la multa superiore a lire 300, e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio o dall'esercizio di una professione che richieda matricola, quando però queste debbono infliggersi sole e non cumulate alle pene comuni;

c) Ai delitti di competenza dei Pretori ed alle contravvenzioni, i reati che sono puniti col carcere fino a tre mesi, con la multa fino a lire 300 e con la riprensione giudiciale nel Codice penale Toscano e nel Regolamento di polizia punitiva, in quella parte in cui, dopo la pubblicazione ed in virtù dell'articolo 122 della vigente Legge sulla sicurezza pubblica possa rimanere in vigore.

13. Agli articoli e alle disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859, a cui è fatto rinvio in varie sedi del Codice di procedura penale, ed in quanto già non resti provveduto col presente Decreto, s'intenderanno surrogati, pel corrispondente concetto, le disposizioni e gli articoli del Codice penale Toscano e delle altre Leggi vigenti in Toscana, in conformità della tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

14. Le norme sull'assorbimento e sulla annullazione delle pene di cui agli articoli 72, 73, 74 e 75 del Codice penale Toscano continueranno a rimanere in vigore non ostante le diverse disposizioni del Codice di procedura penale.

15. Il disposto dell'articolo 149, § 1 del Codice penale Toscano sarà applicabile anco ai giurati.

16. Nei casi previsti agli articoli 271, 272, 273, 274 e 277 del Codice penale Toscano, se il testimone o perito giusta il Codice di procedura penale, sia stato sentito senza giuramento non si potrà in alcun caso applicare il *maximum* delle pene ivi stabilite.

17. La libertà provvisoria di cui nell'ar-

*

ticolo 205 del Codice di procedura penale, non sarà ammessibile per gli imputati di reato punibile coll'ergastolo o colla casa di forza.

18. Nei casi previsti dall'articolo 497 del Codice di procedura penale, se i **giurati** avranno riconosciuto che esistono circostanze attenuanti, la Corte, trattandosi di reato punibile colla pena dell'ergastolo applicherà la pena della casa di forza dai ventuno ai venticinque anni, e trattandosi di reato punibile con altre pene, non potrà mai applicare il ***maximum*** delle medesime.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

TABELLA *indicativa delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati nel Codice di procedura penale e gli articoli del Codice penale e delle altre leggi vigenti nelle Provincie di Toscana.*

Articoli del Codice di procedura penale	Articoli del Codice penale 20 novembre 1859	Articoli corrispondenti del Codice penale e delle altre leggi vigenti in Toscana
Articolo 9.	Articoli, 190 191, 192, 193.	Privi di corrispondenza.
	Articoli 268 e 269.	Pubblicati in Toscana colla legge del 5 luglio 1860, n.° 4142.
	Articolo 471. . . .	Articoli 109, 111 § 2, 112 § 2, 127 (Codice penale).
Articoli 205, 256, 437	Articolo 13 primi cinque numeri.	Articolo 13 lettere *a* e *b* (Codice penale) sostituito dal Decreto del Governo della Toscana del 10 gennaio 1860.
Articolo 24	Articolo 13 num. 6	Privo di corrispondenza quanto alla durata della pena.
Articolo 26	Articolo 117. . . .	Privo di corrispondenza.
Articolo 34	Articoli 5, 6, 7, 8 e 9	Articoli 4, 5, 6, 7 e 9 (Codice penale).
Articolo 66, 206 .	**Capo 3° - Titolo VIII - Libro 2°**	La sezione I del Capo fu pubblicata in Toscana con i Regii Decreti degli 11 e 22 giugno 1865 n.i 2339 e 2355. — Alla sezione II corrispondono gli articoli 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853. — Alla sezione III corrispondono l'art. 201, citato Regolamento di polizia punitiva, e gli articoli del Codice penale che minacciano la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.
Articolo 102. . . .	Articolo 308. . . .	Articolo 21 citato Regolam. di polizia punitiva.
Articolo 105. . . .	Articoli 482 e 483 .	Articoli 291 e 292 (Codice penale).
Articoli 117, 603.	Articolo 487. . . .	Articolo 293 (Codice penale).
Articolo 133. . . .	Articoli 538 e 539.	Articolo 326 § 1 numeri 1 e 2 (Codice penale).
Articolo 159. . .	Articolo 307. . . .	Articolo 149 § 2 (Codice penale).
Articoli 172, 179 e 299	Articoli 365, 366, 367, 369 e 370.	Articoli 272, 273, 277 e 149 § 1 (Codice penale).
	Articolo 373. . . .	Provvede l'art. 16 del Decreto cui è annessa questa tabella.
Articolo 178. . . .	Articoli 306 e 360.	Articoli 149 § 1, e 256 (Codice penale).

Articoli del Codice di procedura penale	Articoli del Codice penale 20 novembre 1859	Articoli corrispondenti del Codice penale e delle altre leggi vigenti in Toscana
Articolo 206 alinea.	Articolo 45	Provvede l' art. 17 del Decreto cui è annessa questa tabella.
Articolo 228. . . .	Articolo 26, primi quattro numeri.	Articolo 13 lettere *c* e *d* (Codice penale) sostituito dal Decreto del Governo della Toscana del 10 gennaio 1860.
Articoli 267, 515.	Articolo 88	Articolo 37 § 2 (Codice penale).
Articolo 285. . . .	Articoli 25 e 374.	Privi di corrispondenza agli effetti per cui sono citati nel Codice di procedura penale.
Articolo 326. . . .	Articolo 345. . . .	Articolo 244 (Codice penale).
Articolo 330. . . .	Articoli 685, 686 e 687	Corrispondono, dove non provvede la legge di Pubblica Sicurezza, le disposizioni del citato Regolamento di polizia punitiva.
Articolo 520 . . .	Articolo 111 . . .	Provvede l' art. 14 del Decreto cui è annessa questa tabella.
Articolo 589 . . .	Articolo 15	Privo di corrispondenza.
Articolo 594 . . .	Articolo 67	Articolo 71 (Codice penale) e 9 del Regolamento di polizia punitiva.
Articolo 600 . . .	Articolo 182. . . .	Privo di corrispondenza.
Articolo 635 . . .	Articolo 580 . . .	Articoli 32, 33 e 34 della legge degli Avvocati e Procuratori del 2 settembre 1839.
Articolo 809 . . .	Articolo 198. . . .	Articoli del Codice penale 184 § 2, 192, 196 secondo i casi.
Articolo 803 . . .	Articoli 190 e seguenti.	Articoli 183, 184 § 1, 190 § 1, 360 (Codice penale).
Articolo 833 . . .	Articolo 147 . . .	Privo di corrispondenza.
Articoli 834, 836.	Articoli 19, 25 e 39.	Privi di corrispondenza.
Articolo 846 . . .	Articolo 136. . . .	Privi di corrispondenza.
Articoli 252 e 440.	Articolo 684. . . .	Articolo 63 (Codice penale) in quanto si riferisce a circostanze attenuanti del fatto.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro
CORTESE.

Regio Decreto *contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio*

10 dicembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le Provincie del Regno il codice di commercio Albertino con le modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso codice;

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2364, col quale si mandò a pubblicare il detto codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impreso prima della attivazione del nuovo codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del medesimo, se già era stata conseguita l'autorizzazione voluta dalle leggi anteriori, o se a norma di queste non ne era richiesta alcuna.

Tuttavia anche il detto esercizio potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante e dal consiglio di famiglia o di tutela a norma dell'articolo 10 del nuovo codice.

2. Le società e le associazioni commerciali già estistenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Se da queste leggi non era richiesta la pubblicazione del contratto di società si eseguiranno il disposto, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli articoli 158 e 161 del nuovo codice, e i termini per adempiervi cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1866, salvi i diritti anteriormente acquistati.

3. Anche per le società commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso: e se trattasi di società in accomandita per azioni, o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per decreto reale, quantunque la società esistesse senza tale autorizzazione per non essere richiesta dalle leggi anteriori.

4. I diritti, compresi quelli di regresso, e gli obblighi relativi a cambiali anche proprie o secche emesse sotto l'impero della legge generale di cambio 25 gennaio 1850, vigente nelle provincie lombarde, sono regolati dalla stessa legge, salvo ciò che è disposto riguardo alla prescrizione dall'articolo 14 del presente decreto.

Le azioni dipendenti dalle dette cambiali si promuoveranno però nelle forme stabilite dal nuovo codice di procedura civile.

Pei protesti e per le forme estrinseche delle rivalse si osserveranno le disposizioni del nuovo codice di commercio.

5. I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime che hanno acquistato data certa prima dell'attivazione del nuovo codice, e per i quali siano state adempiute le formalità stabilite dalle leggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusta le dette leggi.

La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazioni delle navi in costruzione.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo codice le formalità stabilite dalle leggi anteriori per i contratti o gli atti summenzionati non fossero ancora state adempiute, dovrà farsene la trascrizione e l'annotazione nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 316 e 427 dello stesso codice.

6. I privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo codice conserveranno il loro grado anche riguardo ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto codice.

L'articolo 290 del nuovo codice è appli-

cabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attuazione.

7. I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1° gennaio 1866.

8. I giudizi di distribuzione del prezzo delle navi cominciati prima dell'attuazione del nuovo codice si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori.

9. I termini per la inammessibilità di azioni sono regolati dalla legge vigente al tempo in cui accadde l'avvenimento che dà luogo all'azione.

10. Nelle provincie di Lombardia i giudizi di concorso dei creditori già aperti al 1° gennaio 1866 sulle sostanze di commercianti saranno proseguiti e condotti a termine secondo le disposizioni del regolamento generale del processo civile.

Per le insinuazioni non ancora prodotte al 1° gennaio 1866, e per le liti da introdursi con gravami di priorità si osserveranno le forme del nuovo codice di procedura civile.

Continueranno a spedirsi con semplice decreto dell'autorità giudiziaria le cause sopra insinuazioni ammesse dal curatore alle liti.

Le disposizioni transitorie, che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative a gravami di proprietà.

11. Nelle altre provincie del Regno i fallimenti dichiarati prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia anche ai detti fallimenti sono applicabili gli articoli 579, 631, 654, 679 del nuovo codice, e le disposizioni del medesimo sulla riabilitazione del fallito.

Ai detti fallimenti si applicano pure le disposizioni del libro III, titolo I, capo X del nuovo codice, semprechè le sentenze e gli altri provvedimenti ivi indicati siano pronunciati dopo l'attuazione del medesimo.

12. Le disposizioni penali, cui il nuovo codice di commercio si riferisce, sono quelle del codice penale del 20 novembre 1859.

Nelle provincie toscane s'intendono surrogate alle dette disposizioni penali, in quanto non provvede il presente articolo, le disposizioni del codice penale toscano in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

La pena della sospensione sarà sempre applicata anche in Toscana, come pena accessoria, ai pubblici mediatori i quali abusando del loro uffizio commettono delitti di competenza dei tribunali correzionali o dei pretori.

In caso d'inosservanza della sospensione il condannato incorrerà nella pena del carcere fino a mesi sei, ferma stante la sospensione.

13. L'arresto personale accordato in materia commerciale prima dell'attivazione del nuovo codice, non potrà aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi del nuovo codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computerà in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

14. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attivazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiranno col decorso del tempo fissato in esso, computato dal giorno dell'attivazione del medesimo.

15. In tutte le materie che formano il soggetto del nuovo codice di commercio, dal giorno della sua attuazione, cesseranno di aver vigore le leggi ed i regolamenti commerciali preesistenti, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

TABELLA *indicativa delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati nel Codice di commercio e gli articoli del Codice penale Toscano del 20 giugno 1853.*

Articoli del Codice di commercio	Articoli del Codice penale del 20 novembre 1859	Articoli corrispondenti del Codice penale Toscano
Articolo 60	Articolo 42	Provvede l'articolo 12 del Decreto cui è annessa questa tabella
Articolo 64	Articolo 32	Idem
Art. 653 e 720	Art. 626, 628, 629, 631 e 633	Privo di corrispondenza
Articolo 709	Art. 629 e 630	Articolo 407

Visto d'ordine di S. M.
P. CORTESE.

Num. 3.

Ordinamento dello Stato Civile

—

15 novembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessarie per la completa attuazione del medesimo;

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2358, col quale si mandò a pubblicare il Codice civile per tutte le Provincie del Regno:

Volendo provvedere al completo ordinamento dello stato civile;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

TITOLO I.

degli ufficiali dello stato civile e delle loro attribuzioni

Art. 1. Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.

2. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

3. Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capo-luogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

4. La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

5. La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

6. L'ufficiale dello stato civile è incaricato

1.° Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2.° Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca;

3.° Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

7. L'ufficiale dello stato civile non può

ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

8. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti:

1.° Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

2.° Quando nel registro esistente nell'uffizio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;

3.° Quando l'atto esistente nel registro dell' uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;

4.° Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall' estratto rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

9. Non ostante il disposto dall' articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

10. Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge

I regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci;

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci;

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

11. Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall'articolo 368 del codice civile.

12. Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

13. Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l' immediata e diretta vigilanza dei procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

TITOLO II.

delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.

14. In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:

1.° Di cittadinanza;

2.° Di nascita;

3.° Di matrimonio;

4.° Di morte.

15. I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento.

16. Il sindaco di ogni comune trasmette nell'ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l'anno successivo perchè siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

17. Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d' ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l' atto si riferisce.

18. Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro, senza alcuno spazio in bianco.

Qualora nell'atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e dei testimonii coperta con una riga d'inchiostro.

19. Qualunque quantità si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.

20. I registri debbono essere scritti in carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell' atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

21. I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

La firma apposta dall'ufficiale dello stato civile chiude l'atto.

L'atto chiuso non può più essere variato.

22. Quando la legge richiede in modo espresso l'intervento del segretario comunale, questo deve anche firmare l'atto ricevuto dopo l'ufficiale dello stato civile.

23. L'ufficiale dello stato civile, quando riceve un atto, deve dichiarare la sua qualità.

Se egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve l' atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delega-

zione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

24. Se dopo avere ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell'atto, l'ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l'atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

25. I documenti, di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l'autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

26. La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi, o trascrivendo l'atto esattamente e per intero sopra ambidue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

In questo secondo caso si fa constare l'inserzione con un processo verbale steso sopra ambedue i registri originali.

La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

27. La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del procuratore del Re.

L'ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richiesta.

28. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

29. Il mattino del 1.° gennaio di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

30. Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono, in conformità del modello annesso al presente regolamento, per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

31. Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del Re.

Nei comuni, in cui vi sono più uffizi di stato civile l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

32. Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

33. Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

34. Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d'istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

35. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

36. Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

37. Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede perchè sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO III.

dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile

38. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

39. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

40. Sopra di questo fascicolo l'ufficiale indica

1.° Il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce;

2.° Il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;

3.° Il numero dei documenti che vi sono inchiusi.

41. Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per ciascun volume segnati con numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

42. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conformi alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dall' autorità da esso delegata.

43. Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall' agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l'ufficiale dello stato civile od il procuratore del Re nomina un perito d' ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

TITOLO IV.

dei registri di cittadinanza

44. Nei registri di cittadinanza si ricevono

1.° Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;

2.° Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;

3.° Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana;

4.° Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio;

5.° Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

45. Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

46. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all' ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell' ultimo domicilio del padre.

47. Le dichiarazioni accennate nel n.° 4 dell'articolo 44 debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

48. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell' articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell' atto di nascita o di quello di notorietà di essere entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

49. La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

50. L' ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno*.

L' adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

51. Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

TITOLO V.

dei registri di nascita

52. Nei registri di nascita si ricevono

1.° Le dichiarazioni delle nascite;

2.° I processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

3.° I processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'ufficio dello stato civile.

53. Nei detti registri si trascrivono

1.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;

2.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;

3.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;

4.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune, in cui un bambino nacque accidentalmente;

5.° Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizii;

6.° Gli atti di riconoscimento di figli naturali;

7.° I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà e di predicato;

8.° Le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente per intero.

54. In margine agli atti di nascita si fa annotazione dei decreti di adozione, di

...mazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato ...he riguardano l'atto già inscritto sui registri.

55 Quando l'ufficiale dello stato civile ... una dichiarazione di nascita senza che ... tempo si presenti il neonato, deve ... il motivo per cui ha dispensato ...chiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti ... tato della verità della nascita.

56. Se il bambino non è vivo al momento ...lla dichiarazione di nascita, l'ufficiale si ...ita ad esprimere questa circostanza nel... atto, e tralascia di stendere alcuna di...chiarazione di morte nel registro a ciò de...stinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

57. L'ufficiale non può tener conto della ...chiarazione che dai comparenti si facesse ... il bambino sia nato vivo o morto. Può ...rsi nell' interesse della statistica raccogliere ... notizie intorno alle varie condizioni dei ... morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

58. Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale ... stato civile impone ai medesimi un nome ... un cognome, evitando che siano ri... o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro co... appartenenti a famiglie conosciute, ... imporre cognomi come nomi o nomi ... come cognomi.

59 Trattandosi di bambini trovati o nati ... genitori ignoti, i quali debbono portarsi ... pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato ... indica nell'atto l'ospizio cui sono man... e rimette alla persona di ciò incaricata ... copia della dichiarazione di nascita, ... sia consegnata al direttore dello sta... ...ato insieme col bambino e cogli altri ...tti e contrassegni ritrovati presso il me...simo. Il direttore dello stabilimento fa ... almeno sommariamente l' atto nei ... dello stabilimento.

60 L'ufficiale a cui si presenti una per...a per dichiarare una nascita dopo il ... dei cinque giorni fissati dalla legge, ... venga egli stesso a conoscere la om...ssa denunzia, deve farne rapporto al pro...ratore del Re.

61. L'ufficiale dello stato civile, che fu ...zato con sentenza a ricevere la di...chiarazione tardiva di nascita, trascrive sui ... la sentenza coll' atto stesso con cui ... la dichiarazione.

TITOLO VI.

...ella celebrazione del matrimonio

CAPO I.

... REGISTRI PER LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI

62 In ciascun ufficio dello stato civile ... tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

63. Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'articolo 357 del codice civile.

64. Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell'articolo 77 del codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

65. La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all' ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

66. Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata giusta il disposto dall'articolo 51 del codice civile, l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che vi intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

67. Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare

Il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;

Il luogo di loro residenza nell' ultimo anno;

Il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;

Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;

Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;

Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all' ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l'atto di richiesta.

68. Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

69. Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l'articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del

ministero della guerra. in conformità dell'articolo 53 del Regolamento suddetto.

70. Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo o del consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall'articolo 81 del codice civile, o presentare copia del provvedimento di cui all'articolo 67 del codice stesso, o provare l'impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova

1.° Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell'interdizione pronunciata ed in casi simili;

2.° Colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall'articolo 80 del codice civile, quando l'impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

71. Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

72. Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'articolo 57 del codice civile.

73. Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

74. L'ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

75. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

76. La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

77. Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa ottenuta.

78. Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

CAPO II.

DELLE DISPENSE DALLE PUBBLICAZIONI E DAGLI IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO

79. Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei n.i 2 e 3 dell'articolo 59 del codice civile sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

80. Alla domanda devono unirsi

Gli atti di nascita degli sposi:

Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questo occorra;

Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti;

Tutti gli altri documenti che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

81. Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

82. Il procuratore del Re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

CAPO II.

DELLE PUBBLICAZIONI

83. Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione, e la fa seguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive

84. L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell'articolo 70 del codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

85. Se le pubblicazioni debbono farsi in altro comune, l'ufficiale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'articolo 83.

86. Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indicazione — ***Pubblicazioni di matrimonio.***

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere lacerati od in altro modo guasti.

87. L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

88. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e custoditi dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli articoli 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro delle pubblicazioni, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

89. Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.

Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all'ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

[illegible] cogli altri allegati all'atto di matrimonio. L'ufficiale che lo celebra inserisce un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune e la mancanza di opposizione a lui notificata.

CAPO IV.

DELLE OPPOSIZIONI

90. L'ufficiale dello stato civile, il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informarne il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determinazioni.

91. Quando sia notificato un atto di opposizione all'ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 del codice civile, se l'opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

92. L'opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell'articolo 96 del codice civile, l'opposizione può anche essere fatta all'ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli coll'atto di opposizione a lui notificato.

93. In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

CAPO V.

DEI REGISTRI DI MATRIMONIO

94. Nei registri di matrimonio si ricevono

1.° Gli atti di celebrazione di matrimonio;

2.° Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

95. Nei registri di matrimonio si trascrivono

1.° Gli atti di matrimoni celebrati all'estero;

2.° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'articolo 96 del codice civile;

3.° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'articolo 366 del codice civile.

4.° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;

5.° Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice

civile o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll' atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

96. In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

97. Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

98. Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l' ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l' ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L' adempimento di tali formalità si fa constare nell' atto di matrimonio.

100. Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l' ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell' atto stesso di matrimonio.

Se l' atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

101. L' ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

102. Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell' atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'articolo 95.

103. Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall' articolo 96 del codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall' ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell' atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

104. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall' ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell' atto di matrimonio di cui nel capoverso dell' articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all' estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re ricevuto l'avviso provvede tosto a norma dell' articolo 140 per l' occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII.

dei registri di morte

105. Nei registri di morte si ricevono

1.° Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;

2.° Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case d'arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393 e 394 del codice civile.

106. Nei registri di morte si trascrivono

1.° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero;

2.° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;

3.° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;

4.° Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;

5.° I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;

6.° Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

107. In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

108. I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case di arresto e di detenzione, debbono curare che negli avvisi, che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall' articolo 387 del codice civile.

109. Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'articolo 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

110. L' ufficiale dello stato civile e[illegible]

suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

111. Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il procuratore del Re.

112. L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

113. Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

114. L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell'articolo 72 della legge 21 aprile 1862, n.° 585.

115. L'ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.

116. Morendo uno straniero nel regno, l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

117. In esecuzione dell'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.

118. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta o dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell'articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, n° 2322.

TITOLO VIII.

dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi

119. Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

120. La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

121. Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente

1.° Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dallo articolo seguente;

2.° A fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine: l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

122. Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

123. Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia

1.° Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere che vi ha proceduto;

2.° Un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del consiglio di stato.

124. Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

125. Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX.

delle verificazioni dei registri dello stato civile

126. I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffizi

dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare

1.° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2.° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati;

3.° Se gli atti sono stati inscritti in ambedue i registri originali;

4.° E generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

127. Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale, nel quale si deve indicare

Il giorno in cui ha luogo la verificazione;

Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;

Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

Il processo è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

128. Terminata la verificazione, il pretore fa in ciascun registro e sotto l' ultimo atto la seguente annotazione: *verificato in questo giorno......del mese........... dell' anno......*, e vi appone la propria firma.

129. Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per essa il pretore.

130. I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore del Re.

Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

131. Nel marzo di ogni anno il procuratore del Re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell'anno precedente, a norma dell'articolo 365 del codice civile.

Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.

132. I procuratori del Re, prima di promuovere l' applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

TITOLO X.

delle rettificazioni e delle annotazioni agli atti dello stato civile

133. Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare già un atto esistente nei registri o di ricevere un atto ommesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizioni di legge, di regolamento e di sentenza.

134. La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il pubblico ministero deve promuovere d' uffizio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d'uffizio negli altri casi se la rettificazione è d' interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

135. Nell'interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d'ufficio dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei poveri.

136. La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto ommesso, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile che accerti la ommissione.

137. I tribunali del regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del regno.

138. Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l' annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all' ufficiale presso cui sta il registro, presentando copia autentica del titolo su cui la domanda si fonda.

139. Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso l' ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz'altro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

140. Se la rettificazione o l' annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore dell' annotazione.

Il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell' annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

141. Nell'eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all'annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

TITOLO XI.

delle copie degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

142. Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

143. Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con numero progressivo per ogni anno.

144. Le copie degli atti portano

1.° L'intitolazione di estratto coll'indicazione della classe, dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;

2.° La trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi;

3.° Le annotazioni che vennerò fatte in margine dell'atto originale;

4.° L'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale;

5.° La sottoscrizione dell'ufficiale col bollo d'ufficio.

145. Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e morte. . . . . L. 0. 50
Per gli atti di matrimonio . » 1. »
Per gli atti di cittadinanza . » 2. »
Pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati. . . . » 1. »
Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate. . . . . » 1. »
Per ogni facciata eccedente. » 0. 20
Per qualunque altro certificato » 0. 50

146. Il pagamento dei diritti suddetti viene dall'ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

147. Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione, di leva o di altro pubblico servizio sono rilasciate gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile.

Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll'aggiunta - *rilasciata gratuitamente perchè povero.*

148. Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto dagli articoli 8 e 9, si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.

149. I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

150. Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

Anno

Comune di

Provincia di

REGISTRO

d

Ufficio

NB. La carta dei registri e degli indici deve essere a mano
e con colla.

MODULO DEI REGISTRI — *Margine centimetri 2*

Margine centimetri 2
Centimetri 17
10
Margine centimetri 1 1/2
Centimetri 40
Margine centimetri 3
Margine centimetri 2

MODULO DELLE COPERTE PEI FASCICOLI DEGLI ALLEGATI

18 (1) *Fasc.° N.°* (2)

Registro de (3)

Altezza centimetri 35 — Larghezza 25

(4)

N.° (5)

Documenti inclusi N.° (6)

(1) Anno in cui fu ricevuto o trascritto l'atto.
(2) Numero progressivo dei fascicoli per ciaschedun volume di allegati.
(3) Indicazione del registro in cui contiensi l'atto.
(4) Nome e cognome del neonato, del defunto, o degli sposi.
(5) Numero progressivo con cui l'atto trovasi segnato in margine del registro.
(6) Numero dei documenti di cui si compone il fascicolo scritto in tutte lettere.

MODULO DELL'INDICE ANNUALE — *Margine centimetri* 2

2 NOME E COGNOME	Numero di Registro	NOME E COGNOME	Numero di Registro
Centimetri 11	2 1/2	11	2 1/2

Margine centimetri 1 1/2

Centimetri 38

Margine centimetri 3

Margine centimetri 2

MODULO DELL'INDICE DECENNALE — *Margine centimetri* 2

NOME E COGNOME	N.° dell'Ufficio	Anno	Numero di Registro	NOME E COGNOME	N.° dell'Ufficio	Anno	Numero di Registro
Centimetri 8	1	2	2 1/2	8	1	2	2 1/2
Centimetri 38							

Margine centimetri 3

Margine centimetri 1 1/2

Margine centimetri 2

REGIO DECRETO *per la soppressione dell' Uffizio dello stato civile per le Provincie Toscane*

17 dicembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 15 novembre ultimo scorso, n.° 2602, col quale è provveduto al completo ordinamento dello stato civile in modo uniforme in tutte le provincie del Regno per il 1.° gennaio prossimo venturo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e del Ministro della Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L' Ufficio dello stato civile per le Provincie Toscane rimane soppresso col 1.° gennaio 1866.

2. Tutte le carte, registri e libri esistenti nel suddetto Ufficio saranno depositate presso l'Archivio di Stato in Firenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE — NATOLI

Num.° 4.

Legge e decreti risguardanti l'ordinamento giudiziario

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'Ordinamento Giudiziario del 13 novembre 1859 e della Legge sugli Stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese, costituente l'allegato C, e la Legge per alcune modificazioni all'Organico giudiziario del Regno, costituente l'allegato D, colle modificazioni necessarie per coordinarle fra loro e con altre Leggi dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento giudiziario quanto segue:

TITOLO I.

disposizioni preliminari e generali

CAPO I.

DELLE AUTORITA' ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 1. La giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata

Da conciliatori;
Da pretori;
Da tribunali civili e correzionali;
Da tribunali di commercio;
Da corti d'appello;
Da corti di assise;
Dalla corte di cassazione.

La giurisdizione pei reati militari e marittimi è regolata da leggi speciali.

2. Presso le corti e i tribunali civili e correzionali è stabilito un ufficio del pubblico ministero.

Le funzioni di pubblico ministero presso i pretori sono esercitate nei modi e nei casi determinati dalla legge.

3. Presso ogni pretura, tribunale e corte vi ha un cancelliere e vi possono essere vice-cancellieri. Presso i tribunali e le corti vi possono essere anche vice-cancellieri aggiunti.

Negli uffici del pubblico ministero vi sono segretari e possono anche esservi sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti a norma della presente legge e delle relative tabelle.

4. Ad ognuna delle autorità giudiziarie indicate nello articolo 1, è pure addetto il numero di uscieri richiesto dai bisogni del servizio.

5. Alle autorità giudiziarie possono essere applicati, a norma della presente legge, aggiunti giudiziari ed uditori.

6. Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.

Sono uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri.

7. Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie accennate negli articoli precedenti, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse, sono determinati da apposite tabelle, viste d'ordine nostro dal ministro della giustizia e da pubblicarsi con regio decreto.

Le suddette tabelle, dopo la loro pubblicazione, non potranno mutarsi, salvo che per legge.

CAPO II.

NORME GENERALI CIRCA LA NOMINA E L'AMMISSIONE ALLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E L'ESERCIZIO DI ESSE.

8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia, salvo per gli uditori il disposto dell'articolo 19.

Gli uscieri sono nominati dal ministro della giustizia.

9. **Per essere ammesso a funzioni od uffizi giudiziari è necessario**

1.° Essere cittadino del Regno;

2.° Avere l' esercizio dei diritti civili;

3.° Non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità contemplati dall' articolo 87 della presente legge;

4.° Riunire le altre condizioni richieste dalla medesima legge per le varie funzioni e per i diversi uffizi.

Chi riunisce le condizioni per la nomina ad un determinato posto, le conserva per la carriera avvenire anche nel caso di nomina ad un posto inferiore.

10. I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri, prima di assumere l' esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula seguente: - *giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d' onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate.*

Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento collo stesso grado.

11. I funzionari giudiziari debbono assumere l' esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

Il ministro della giustizia può abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non può essere maggiore di altri giorni trenta.

Allorchè per ragioni di servizio il ministro della giustizia abbia ordinato che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale esercizio.

12. Il funzionario che contravviene al disposto dall' articolo precedente, s' intende avere rinunziato all' impiego, e non può essere riammesso nella carriera che mediante un nuovo decreto di nomina.

13. Ogni funzionario dell' ordine giudiziario ed usciere deve dimorare nel comune ove ha sede la pretura, il tribunale o la corte presso cui esercita le sue funzioni; e non può assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.

Non sono sottoposti a quest' obbligo i vice-pretori, i quali non rivestano ad un tempo la qualità di uditori.

I contravventori alle disposizioni di quest' articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio per un tempo corrispondente all' assenza illecita.

CAPO III.

DELLE INCOMPATIBILITA' E DELLE ESENZIONI

14. I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

Questa disposizione però non è applicabile ai conciliatori ed ai giudici di commercio.

I vice-pretori, che non siano uditori, possono pure esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni.

15. Non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.

16. I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

CAPO IV.

DEL TIROCINIO PER LE FUNZIONI GIUDIZIARIE

17. Il tirocinio per le funzioni giudiziarie, escluse quelle di cancelleria e segreteria, ha luogo nella qualità di uditore.

Per l' ammissione al tirocinio, oltre le condizioni generali prescritte all' articolo 9, si richiedono pure quelle speciali di cui nei seguenti articoli.

18. Per essere nominato uditore è necessario:

1.° Aver conseguito la laurea in legge in una università italiana;

2.° Aver vinto la prova di un concorso.

19. Questo concorso ha luogo in iscritto, avanti una commissione esaminatrice, nominata dal ministro della giustizia, nei luoghi e nei modi determinati dai regolamenti.

Quegli che ha vinto la prova del concorso, è nominato uditore con decreto ministeriale.

20. Gli uditori sono dal ministro della giustizia destinati alle diverse corti, tribunali ed uffizi, avuto riguardo ai bisogni ed alle convenienze del servizio.

21. Gli uditori sono tenuti di frequentare l' ufficio al quale trovansi addetti, di assistere alle udienze delle corti o dei tribunali e di attendere a quei lavori che sieno loro affidati dal capo dell' uffizio o da chi ne fa le veci.

Gli uditori, oltre le speciali attribuzioni che loro sono conferite dalla presente legge, hanno qualità per essere assunti alle funzioni di pubblico ministero nelle preture, quando vi siano assegnati dal procuratore generale.

I medesimi possono altresì, dopo sei mesi di tirocinio, e quando la necessità del servizio lo richieda, essere destinati con regio decreto ad esercitare le funzioni di vice-pretori.

22. L' uditore deve sottoporsi ad un esame pratico non prima di un anno, se aspira alla carica di pretore, non prima di tre se a quella di aggiunto giudiziario.

Egli conserva la qualità di uditore e continua ad esercitarne le funzioni anche dopo l' esame, fino a diversa destinazione.

23. L' esame pratico ha luogo contemporaneamente per tutto il Regno, innanzi

a giunte speciali formate annualmente, nelle città sedi di corti d'appello; deve sostenersi in iscritto ed a voce, e versa sulla pratica giudiziaria.

Quando per gravi ragioni l'esame non possa aver luogo contemporaneamente in tutte le città sovrindicate, il ministro della giustizia può prorogarlo per un termine che non ecceda sei mesi.

Le relative norme sono stabilite nel regolamento.

All'uditore che lo abbia superato, viene rilasciato un certificato d'idoneità che attesti il grado dell'approvazione ottenuta.

24. Nessuno può esser nominato aggiunto giudiziario senza essere stato prima uditore, ed aver compiuto l'età di anni venticinque e senza l'adempimento delle altre condizioni richieste dalla presente legge.

25. Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio.

Il numero degli aggiunti giudiziari non potrà mai eccedere quello che sia stabilito con apposito regio decreto per tutto il Regno.

26. Gli aggiunti giudiziari votano nelle cause delle quali sono relatori, e, quando sia impedito uno dei giudici, anche nelle altre.

Possono inoltre, senza pregiudizio di quanto è prescritto all'articolo 138, essere applicati con decreto ministeriale agli uffizi del pubblico ministero presso i tribunali per esercitarne tutte le funzioni.

TITOLO II.

dei giudici

CAPO I.

DEI CONCILIATORI

27. In ogni comune vi ha un conciliatore.

Nei comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause, un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

28. Le funzioni del conciliatore sono:

1.° Comporre le controversie, quando ne sia richiesto;

2.° Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

29. I conciliatori sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi consigli comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati.

30. Le funzioni del conciliatore sono puramente onorifiche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i requisiti di legge.

Nelle solenni cerimonie egli prende posto immediatamente dopo il sindaco.

Egli dura in ufficio tre anni e può essere confermato.

31. In mancanza o impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il conciliatore viciniore non impedito dello stesso mandamento, e in suo difetto il pretore. In questo caso le sentenze del pretore sono inappellabili.

32. Presso i conciliatori compiono le funzioni di cancellieri i segretari comunali o i loro sostituti.

In caso di loro mancanza od impedimento, il conciliatore provvede ugualmente anche senza la loro assistenza.

33. Per essere nominato conciliatore è necessario:

1.° Avere l'età di anni 25;

2.° Dimorare nel comune;

3.° Essere iscritto nelle liste degli elettori comunali.

CAPO II.

DEI PRETORI O VICE-PRETORI

34. In ogni mandamento havvi un pretore.

Nelle città la cui popolazione non sia minore di quaranta mila abitanti, e dove siano stabilite più preture, possono pure, con regio decreto da inserirsi negli atti del governo, e sopra domanda dei consigli comunali, essere instituite preture urbane pei giudizi penali.

Alle preture possono essere addetti uno o più vice-pretori.

Può nominarsi inoltre un vice-pretore per ciascun comune che non sia capo-luogo di mandamento. Le sue funzioni possono congiungersi a quelle del conciliatore.

35. I pretori compiono, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

1.° Di giudice in materia civile e commerciale;

2.° Di giudici in materia penale;

3.° Di ufficiali di polizia giudiziaria.

Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.

I pretori urbani, nelle città dove siano istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stesse città, escluse le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria.

36. I vice-pretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni, ove il numero degli affari lo richieda.

Nei casi di mancanza o d'impedimento del pretore, il vice-pretore più anziano ne esercita le funzioni.

I vice-pretori comunali esercitano nel proprio comune le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, che nel codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci, come altresì tutte le altre cui siano chiamati da particolari disposizioni legislative.

37. In mancanza od impedimento del pretore e del vice-pretore supplisce temporariamente il pretore o vice-pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso tribunale.

Quando i bisogni del servizio siano per consigliare un provvedimento immediato, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, può destinare a sup-

plire temporariamente al pretore o vice-pretore mancante od impedito, un uditore od altro vice-pretore del territorio dipendente dalla sua giurisdizione.

38. Mancando od essendo impediti i pretori e vice-pretori urbani, ne esercitano le funzioni gli altri pretori o vice-pretori residenti nello stesso comune, per turno e secondo le norme contenute nel regolamento.

Il disposto dal capoverso dell' articolo precedente è pure applicabile alla supplenza delle preture urbane.

39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

Possono altresì essere nominati pretori:

1.° I vice-pretori mandamentali laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio;

2.° I laureati in legge, dopo cinque anni di esercizio effettivo dell' avvocatura avanti i tribunali o le corti;

3.° I procuratori laureati in legge, dopo otto anni di esercizio effettivo avanti le corti o i tribunali nella qualità di capi di ufficio;

4.° I notai laureati in legge, dopo otto anni di effettivo esercizio della loro professione.

Tuttavia i vice-pretori, di cui al n.° 1, gli avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i procuratori e notai debbono, prima di essere nominati, sottoporsi ad un esame di abilitazione, conforme a quello prescritto dall'articolo 23, e riportarne l'approvazione.

Nessuno può essere nominato pretore prima di aver compito l'età di anni venticinque.

40. Possono essere nominati vice-pretori mandamentali i laureati in legge che abbiano l' età di anni ventuno ed i requisiti necessari per essere ammessi all' esercizio dell' avvocatura, come pure i notai esercenti da tre anni, fermo quanto agli uditori il disposto dall'articolo 37 della presente legge.

Per essere nominato vice-pretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

CAPO III.

DEI TRIBUNALI CIVILI E CORREZIONALI

41. Vi ha un tribunale civile e correzionale in ciascuno dei comuni designati in apposita tabella.

42. Ai tribunali civili e correzionali appartiene:

1.° Giudicare in materia civile in prima istanza ed in appello di tutte le cause loro deferite dalle leggi;

2.° Esercitare le funzioni di tribunale di commercio dove questo non esiste;

3.° Giudicare in materia penale in prima istanza ed in appello dei reati loro deferiti dalle leggi;

4.° Esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.

43. In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno con decreto reale dell'istruzione delle cause penali. Occorrendo il bisogno possono, pure per decreto reale, essere applicati all' ufficio d'istruzione anche altri giudici e gli aggiunti giudiziari.

Le funzioni degli istruttori, quand'anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre rivocabili.

I giudici istruttori possono essere temporariamente destinati ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per istraordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda.

44. I tribunali civili e correzionali possono per decreto reale, ove la necessità del servizio lo richieda, e lo acconsenta il numero del personale, esser divisi in più sezioni.

Nei tribunali divisi in più sezioni sono in ogni anno designati per reale decreto i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.

Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari correzionali, e gli appelli in materia correzionale e di polizia, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.

45. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente presiede alla sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da vice-presidenti od anche provvisoriamente da giudici anziani.

46. I tribunali civili e correzionali giudicano col numero invariabile di tre votanti.

47. Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.

Il presidente del tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai vice-presidenti secondo l'ordine dell'anzianità, ed in mancanza di essi dal giudice anziano del tribunale.

48. Quando per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente può intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice od aggiunto di un' altra sezione. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti o impediti, il presidente, o chi ne fa le veci richiederà per sedere nel tribunale un pretore dello stesso comune, secondo l'ordine delle preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice-pretore del comune se laureato in leggi, ed in suo difetto, il pretore più vicino non impedito.

Rimane sempre vietato l' intervento in ciascuna sezione di più d'un aggiunto giudiziario o di più di un supplente estraneo al corpo del tribunale.

49. Essendo mancante un giudice istruttore, il presidente delega uno dei giudici del tribunale a farne le veci.

La stessa disposizione ha luogo quando sia impedito il giudice istruttore e non sia sufficiente ai bisogni del servizio il sussidio degli aggiunti giudiziari.

50. Per essere giudice di un tribunale

civile e correzionale si richiede l' età non minore di anni venticinque.

Possono essere nominati giudici dei tribunali civili e correzionali:

1.° I sostituti procuratori del Re ed i pretori, dopo un anno di esercizio;

2.° Gli aggiunti giudiziari, dopo due anni di esercizio;

3.° I laureati in legge, dopo sette anni di esercizio effettivo dell'avvocatura o dopo dieci anni di esercizio della professione di procuratore avanti le corti ed i tribunali.

Per essere nominato vice-presidente è necessario essere stato giudice di un tribunale civile e correzionale almeno per un anno.

51. Per essere nominato presidente di tribunale civile e correzionale è necessario avere l' età di anni trenta ed essere stato giudice di tribunale o sostituto procuratore del Re per anni sei, o vice-presidente per anni due, ovvero per anni dieci avvocato esercente avanti le corti o per egual tempo professore di leggi in una università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge.

CAPO IV.

DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO

52. Vi ha un tribunale di commercio in ciascuno dei luoghi designati nella tabella.

53. Ove il bisogno della giustizia lo richieda, possono ancora istituirsi altri tribunali di commercio con decreto reale, sentito il consiglio provinciale e il consiglio di Stato.

54. I tribunali di commercio giudicano in prima istanza ed in appello delle cause loro deferite dal codice di commercio e dalle altre leggi, ed esercitano pure quelle attribuzioni che sono ad essi demandate.

55. Ogni tribunale di commercio è composto di un presidente, di giudici ordinari e di supplenti, scelti tutti nel ceto dei commercianti.

Ove particolari circostanze locali nell'interesse del pubblico servizio lo esigano, può nominarsi presidente o vice-presidente di tribunale di commercio un magistrato, od un avvocato, che abbia le qualità richieste per essere presidente o vice-presidente di tribunale civile e correzionale.

I tribunali di commercio possono anche essere divisi in più sezioni; nel quale caso la prima sezione sarà presieduta dal presidente e le altre da vice-presidenti.

Per la formazione delle sezioni si osservano le norme prescritte pei tribunali civili e correzionali.

56. Il presidente, i giudici ed i supplenti del tribunale di commercio sono nominati dal Re, sulle proposte fatte dalle rispettive camere di commercio.

57. Le camere di commercio fanno la proposta mediante la formazione di una lista di nomi, il cui numero sia triplo di quello dei membri da nominarsi.

58. Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.

Il presidente del tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai vice-presidenti secondo l' ordine dell' anzianità, in mancanza di essi dal giudice anziano del tribunale, ed in caso di anzianità pari dal decano di età.

In caso di mancanza o di impedimento dei giudici ordinari, questi vengono surrogati dai supplenti.

59. I membri dei tribunali di commercio durano in ufficio tre anni.

Ogni anno un terzo dei giudici ordinari e dei supplenti scade dall' ufizio ed è rinnovato.

Tale rinnovazione si fa per ordine di anzianità; e fra coloro che hanno nomina contemporanea decide la sorte.

Essi possono essere proposti e nominati di nuovo ed immediatamente per altri tre anni; trascorso il secondo triennio possono essere proposti e nominati soltanto dopo un anno di intervallo.

60. Le funzioni dei membri dei tribunali di commercio sono meramente onorifiche. Quando per altro il presidente o vice-presidente sia un magistrato, egli avrà il grado, lo stipendio e gli onori competenti ai presidenti o vice-presidenti dei tribunali civili e correzionali.

61. I tribunali di commercio giudicano col numero invariabile di tre votanti.

62. Ove per difetto di giudici ordinari e supplenti un tribunale di commercio non possa esercitare le sue funzioni, si dichiarerà con regio decreto da pubblicarsi nella raccolta delle leggi, che la sua giurisdizione è provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale del circondario.

Con altro decreto, da pubblicarsi nello stesso modo, sarà stabilito il giorno, in cui il tribunale di commercio riprenderà le sue funzioni.

63. Per essere eletto membro di un tribunale di commercio è necessario aver compiuto l' età di anni venticinque, essere commerciante, o in difetto dell'attualità di esercizio del commercio, averlo esercitato onorevolmente per dieci anni continui.

CAPO V.

DELLE CORTI D'APPELLO

64. Vi ha una corte di appello nei luoghi designati nella relativa tabella.

65. In ogni corte di appello vi è un primo presidente che presiede alla prima sezione.

Ciascuna delle altre è presieduta da un presidente di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

66. Le corti di appello conoscono:

1.° In materia civile:

a) delle cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali;

b) degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;

2.° In materia penale:

a) degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali;

b) dei casi di sottoposizione ad accusa

nelle cause che spettano alla cognizione delle corti d'assise, e degli altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.

Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.

67. Le corti d'appello giudicano invariabilmente col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause per gli appelli correzionali.

68. La sezione d'accusa è in ciascuna corte composta di cinque membri oltre ad uno o più supplenti, ove il bisogno lo richieda. I membri ed i supplenti della sezione d'accusa possono anche far parte delle altre sezioni.

La sezione di accusa giudica col numero invariabile di tre votanti.

Il lavoro viene distribuito fra i componenti la sezione di accusa in modo regolare ed invariabile da determinarsi con regolamento.

69. In ogni anno un decreto reale designa i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, come pure il presidente ed i membri che compongono la sezione d'accusa, ed i supplenti, e la sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.

È applicabile anche alle corti di appello il disposto dalla prima parte dell'articolo 44.

70. Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della medesima.

Il primo presidente, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai presidenti di sezione, secondo l'ordine dell'anzianità, ed in mancanza di questi dal consigliere anziano della corte.

71. Quando in una sezione manca per legittimo impedimento il numero dei magistrati necessari per giudicare, il primo presidente, quando non creda d'intervenire egli stesso, lo compie coi consiglieri applicati ad altre sezioni.

In mancanza di essi è chiamato a supplire il presidente del tribunale civile e correzionale o l'anziano dei vice-presidenti, rimanendo però sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al corpo della corte.

72. Per essere nominato consigliere di una corte di appello è necessario aver la età di trent'anni ed essere stato presidente o per anni due vice-presidente, ovvero per anni sei giudice di tribunale civile e correzionale, oppure per anni dieci avvocato esercente avanti le corti, o per egual tempo professore di leggi in una università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge.

CAPO VI.

DELLE ASSISE E DEI GIURATI

SEZIONE I.

delle corti d'assise

73. Le corti d'assise siedono nei comuni designati in apposita tabella.

Ogni distretto di corte d'appello comprende uno o più circoli di corte d'assise.

Si può ordinare con decreto reale la formazione di due o più corti d'assise in un medesimo circolo, anche in comune che non sia capoluogo, se il bisogno lo richieda.

74. Le corti d'assise conoscono e giudicano, con l'intervento dei giurati, dei reati assegnati alla loro competenza dal codice di procedura penale, nei modi e limiti da questo stabiliti.

75. In principio d'ogni anno giuridico sono con regio decreto designati i presidenti e i giudici delle assise.

Il primo presidente della corte d'appello ha sempre facoltà di presiedere alla corte di assise.

76. Ogni corte d'assise è composta d'un presidente, scelto fra i consiglieri della corte d'appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise.

Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

77. Nei circoli di assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbano protrarre per più quindicine, possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente i dibattimenti, secondo l'ordine che sarà determinato dal primo presidente della corte d'appello nel ruolo da esso formato d'accordo col procuratore generale, per le cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale.

78. Il presidente o giudice che abbia atteso all'istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunziare l'accusa di cui è giudizio, non può far parte della corte di assise.

79. Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della corte d'appello inteso il procuratore generale.

Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto reale.

Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

80. Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei giudici, egli è surrogato dal giudice del tribunale, che viene designato dal primo presidente della corte d'appello. Ove poi la mancanza o l'impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione è fatta dal presidente della corte d'assise.

Qualora i giudici assegnati al servizio della corte di assise non possano essere surrogati da altri giudici del tribunale nel modo sovra espresso per essere tutti impediti, sono suppliti da altri giudici del tribunale più vicino nel distretto della corte di appello, destinati a tale uffizio dal primo presidente.

81. Il pubblico ministero presso le corti di assise è rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno de' suoi

avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione sono convocate le assise. Può anche delegare personalmente il procuratore del Re od un di lui sostituto.

82. Le funzioni di cancelliere delle corti d'assise sono esercitate, nei comuni ove ha sede una corte d'appello, dal cancelliere o dai vice-cancellieri della medesima. e negli altri comuni dal cancelliere o dai vice-cancellieri del tribunale civile e correzionale, ovvero da coloro che possono ai termini della presente legge essere assunti a farne le veci.

83. Le assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei comuni capo-luogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con decreto del primo presidente della corte d'appello, sia nel capo-luogo, sia in qualunque altro comune del circolo.

SEZIONE II.

dell'elezione dei giurati, e della formazione delle liste

84. Per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1.° Saper leggere e scrivere;

2.° Avere non meno di trenta, e non più di settant'anni compiuti;

3.° Essere elettore politico.

85. Non possono essere iscritti sulle liste dei giurati:

1.° I ministri del Re;

2.° I segretari generali e i direttori generali dei ministeri;

3.° I prefetti delle provincie ed i sotto-prefetti dei circondari:

4.° I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri;

5.° I ministri di qualunque culto;

6.° I militari in attività di servizio.

86. I senatori del Regno ed i membri della camera dei deputati sono dispensati dall'uffizio di giurato.

87. Non possono essere giurati coloro:

1.° Che furono condannati a pene criminali;

2.° Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi;

3.° Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura;

4.° Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati.

88. In ogni comune si forma una lista generale degli individui, aventi la residenza nel territorio comunale, nei quali concorrano i requisiti necessari per essere eletti giurati.

Questa lista è permanente.

89. In ogni comune vi è una commissione, composta del sindaco o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, e di due consiglieri che sono eletti ogni anno dal consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti, insieme a due altri consiglieri incaricati di supplire ad essi.

La commissione così composta, prima della metà di agosto di ciascun anno, procede alla revisione della lista generale: vi cancella i nomi degli individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta; e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l'idoneità.

90. La lista riveduta dalla commissione è pubblicata alla porta della casa comunale, e dopo la seguita pubblicazione resta affissa nell'uffizio dell'amministrazione comunale, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

91. Coloro che si credono indebitamente inscritti od omessi nella lista predetta, e tutti gli altri cittadini godenti del diritto elettorale nel comune, possono presentare i loro richiami alla giunta municipale, entro dieci giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo precedente.

La giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami entro i dieci giorni successivi.

92. La lista riveduta dalla commissione, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni della giunta municipale sono immediatamente trasmesse al sotto-prefetto, il quale pronuncia sui fatti richiami. Questi, raccolte le opportune informazioni dalle autorità locali, può aggiungere d'uffizio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omessi, e cancellare quelli indebitamente inscritti, udita prima la giunta municipale.

Premesse tali operazioni, il sotto-prefetto procede alla definitiva approvazione della lista generale, ed il suo decreto è pubblicato, prima che finisca il mese di settembre, in ogni comune colla tabella delle rettificazioni.

93. Coloro che credono di avere fondato motivo per contraddire alle decisioni del sotto-prefetto od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla corte d'appello, notificando al sotto-prefetto, sotto pena di nullità. la loro domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione menzionata nell'articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore e sulla relazione che n'è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

94. Le liste approvate a termini dell'articolo 92, sono immediatamente trasmesse al prefetto, il quale per ogni circolo delle assise forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati.

95. In ogni provincia vi è una commissione composta del presidente del consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo come membri ordinari, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la commissione così composta esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo e per via di eliminazione riduce alla metà il numero degli iscritti, eccedente quello dei giurati assegnati a norma dell'articolo 97 ai diversi circoli. Così ridotta la lista, è trasmessa al prefetto, il quale, sentito il consiglio di prefettura, ne elimina la restante metà.

96. Le liste così ridotte sono dal prefetto trasmesse ai presidenti dei tribunali delle città, capo-luogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, come pure ai presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo di corte d'assise.

97. La lista annuale dei giurati sarà:
Pel circolo di Napoli di 800;
Pel circolo di Milano di 500;
Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino di 400;
Pei circoli di Brescia, Catania, Livorno e Messina di 300, e se vi siano più consti di 200 per ciascuna di esse;
Per tutti gli altri di 200 per ciascuna corte.

98. Qualora un circolo consti di circondari dipendenti da diverse provincie, il numero dei giurati assegnato dall'articolo 97 al circolo stesso, sarà ripartito fra i circondarii appartenenti alle diverse provincie, nella proporzione che verrà stabilita con regio decreto in ragione delle rispettive popolazioni.

99. Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero d'individui assegnati al medesimo, ovvero un numero minore, sono questi destinati tutti a prestar servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente.

Se però il numero fosse inferiore a 100 il circolo s'intende temporariamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con reale decreto in ciascun anno e finchè ne dura il bisogno.

100. Oltre la lista dei giurati ordinari menzionata negli articoli antecedenti, ne vien fatta un'altra di giurati supplenti per ciascun circolo delle assise.

A tale scopo la commissione provinciale ed il prefetto procedono alla formazione della lista dei giurati supplenti, eliminando nelle forme stabilite all'articolo 95 dalla lista permanente del comune in cui siederà la corte, gl'inscritti eccedenti il numero dei giurati supplenti richiesti.

Questa lista conterrà il seguente numero di giurati:
Pel circolo di Napoli 200;
Pel circolo di Milano 150;
Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino 100;
Per quelli di Brescia, Catania, Livorno e Messina 80;
Per gli altri 60.

101. La lista annuale dei giurati e dei supplenti sta sempre affissa nel vestibolo della sala d'udienza del tribunale civile e correzionale.

102. Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le commissioni provinciali ed i prefetti devono, a richiesta del primo presidente della corte d'appello, accrescere, nelle forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal presidente stesso, le liste dei giurati ordinari, ed a richiesta del presidente del tribunale quella dei giurati supplenti.

103. Laddove nel corso dell'anno siavi bisogno di istituire una o più corti d'assise straordinarie nei circoli indicati nei due ultimi capoversi dell'articolo 97, si procede all'accrescimento delle relative liste nel modo prescritto dall'articolo precedente.

104. Qualora le commissioni comunali e provinciali trascurino di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 89, 95 e 100, sono queste eseguite per cura del sotto-prefetto o del prefetto.

Nel caso che si trovi sciolto il consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sono eseguite dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, o dal prefetto.

105. Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dall'articolo 100 altrettante liste di giurati supplenti, quanti saranno i comuni in cui sederanno le corti.

106. Dieci giorni prima dell'apertura delle assise il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capo-luogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, previa lettura del decreto di convocazione, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati ordinari. Le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla lista dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento dei giurati ordinari.

Il cancelliere stende il processo verbale della estrazione, il quale è sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi hanno assistito, e dal cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

107. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti, quante sono le corti.

108. I presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 106 e 107 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

109. Quando le assise si tengano straordinariamente in qualche comune che non sia capo-luogo del circolo, la estrazione dei giurati ordinari sarà fatta nella forma sta-

bilita dall' articolo 106, dal presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale avrà cura di far conoscere i trenta nomi estratti dalla lista generale dei giurati ordinari ai presidenti che sono chiamati a fare da tale lista una simile estrazione.

Il presidente estrae successivamente altri dieci nomi d' individui aventi la residenza nel comune, e questi sono i giurati supplenti.

110. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della corte d'assise, come giurati ordinari o come supplenti, non sono più chiamati, ove le esigenze del servizio lo consentano, alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

SEZIONE III.

della composizione definitiva del giurì

111. L' avviso del giorno in cui hanno principio le assise, è recato individualmente a ciascuno dei giurati estratti a sorte, come negli articoli 106, 107 e 109, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale.

I giurati sì ordinari che supplenti devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte d' assise, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

112. Il presidente della corte d' assise, 24 ore prima dell'udienza, fà dare al pubblico ministero ed all' accusato comunicazione dell' intera nota dei giurati ordinari e supplenti, estratti a sorte pel servizio della sessione.

113. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell'alinea dell'articolo 106 e dell' articolo 109, secondo l' ordine della loro estrazione.

In macanza di detti supplenti già designati, il presidente della corte d'assise fa l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell' articolo 100, finchè il prescritto numero sia compiuto.

I giurati estratti continuano a prestare servizio, anche per le cause fissate pel rimanente periodo della quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza che ha dato luogo alla estrazione. Per le cause, che saranno trattate nelle successive udienze, seguirà la comunicazione prescritta dall'articolo precedente; ma per quelle fissate pel giorno seguente basta che segua nel giorno stesso della estrazione.

Per le assise straordinarie a cui accenna l' articolo 109, i giurati mancanti sono suppliti mercè l' estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nel comune ove siede la corte.

114. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di trenta giurati ordinari o supplenti, il presidente pone nell' urna i loro nomi.

115. Il presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata: indi a porte chiuse, ed in presenza del pubblico ministero e dell'accusato, assistito dal proprio difensore, procede all' estrazione a sorte dei quattordici giurati necessari pel giudizio.

116. Il pubblico ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accusati, se ricusi o no il giurato estratto.

Egli peraltro non può mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusa deve essere fatta al momento dell'estrazione.

117. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell' ordine suespresso, s' intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l' accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre sino al numero stabilito possono da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

118. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi.

119. Coloro che malgrado la notificazione, loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l' incarico, sono condannati ad una multa dalle lire trecento alle mille, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

120. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, ovvero che per loro colpa rendono impossbile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

121. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all' udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici successivi all' intimazione della sentenza l' impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della corte d'assise è stata chiusa, l' istanza medesima è portata davanti alla corte d'appello, sezione degli appelli correzionali, e da essa giudicata sulla semplice lettura dei ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

CAPO VII.

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

122. La corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi.

123. La corte di cassazione conosce:

1.° In materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello;

2.° In materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle corti, dai tribunali e dai pretori e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute.

Pronunzia inoltre negli altri casi, che le sono deferiti dalle leggi.

124. Le regole speciali sulla competenza e sulle discipline della corte di cassazione e le altre sue attribuzioni sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari, e dai regolamenti che la riguardano.

125. La corte di cassazione è composta di un primo presidente, di un presidente di sezione e di consiglieri.

Si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali.

126. Il primo presidente presiede alla prima sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, alle adunanze solenni, ed alle udienze a sezioni unite nei casi determinati dalla legge.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.

127. La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi consiglieri dell'altra sezione.

Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari, non minore di quindici.

128. Per esser nominato consigliere della corte di cassazione è necessario essere stato membro di una corte di appello per anni sei, o presidente d'un tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo professore di leggi di una università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge.

TITOLO III.

del ministero pubblico

CAPO I.

DELLA COSTITUZIONE DEL MINISTERO PUBBLICO

129. Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

130. Le funzioni di pubblico ministero presso la corte di cassazione e presso le corti di appello sono esercitate da procuratori generali, presso i tribunali civili e correzionali da procuratori del Re.

I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, di sostituti procuratori generali o di sostituti procuratori generali aggiunti.

I procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di sostituti od aggiunti giudiziari.

131. Le funzioni di pubblico ministero presso le corti di assise si esercitano nel modo stabilito dall'articolo 81 della presente legge.

132. Le funzioni del pubblico ministero presso le preture sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-giudici, da delegati di pubblica sicurezza che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed in loro mancanza, impedimento od assenza, dal sindaco del comune, il quale può surrogarvi il vice-sindaco o un membro del consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il segretario comunale od il suo sostituto.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumerà per esercitarne provvisoriamente le funzioni un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.

133. I funzionari del pubblico ministero presso le corti ed i tribunali sono scelti fra i membri delle corti e dei tribunali e fra i pretori.

Possono pure scegliersi fra li aggiunti giudiziari dopo il biennio, fra gli avvocati ed i professori i quali abbiano almeno i requisiti per essere nominati pretori, o membri di tribunale civile e correzionale, fra i funzionari di magistratura chiamati presso il ministero di grazia e giustizia, ed altresì fra i laureati in legge impiegati nel ministero di grazia e di giustizia e fra quelli che abbiano già esercitato le funzioni di pubblico ministero presso uffizi di contenzioso finanziario, ovvero presso tribunali militari, dopo un tempo di applicazione uguale almeno a quello prescritto pel tirocinio degli aggiunti.

134. Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare temporariamente i sostituti ai vari uffizi del pubblico ministero presso le diverse corti e tribunali nel numero richiesto dal bisogno del servizio.

135. Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte.

136. I procuratori generali sono pareggiati in grado ai primi presidenti, gli avvocati generali ai presidenti di sezione, i sostituti procuratori generali ai consiglieri delle corti, i sostituti procuratori generali aggiunti ed i procuratori del Re ai presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori del Re ai giudici dei tribunali civili e correzionali.

137. I funzionari del ministero pubblico, in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, perchè, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli

uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale.

138. In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.

In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le corti l'ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunto giudiziario addetto all'ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il giudice meno anziano del tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere, giudice od aggiunto.

CAPO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO PUBBLICO

139. Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest'uopo nei casi di urgenza quei provvedimenti conservatorii che siano necessari;

promuove la repressione dei reati;

fa eseguire i giudicati in conformità dell'articoto 144;

ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita.

140. In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.

Nelle materie civili dà il suo parere, o procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalla legge.

Può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qual volta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

141. Un uffiziale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e correzionali.

In mancanza del suo intervento l'udienza non è legittima.

142. Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

143. Il ministero pubblico presso la corte di cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

Presso le corti d'appello ed i tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili o penali.

Dee peraltro intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

144. La esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.

145. Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle corti e dei tribunali nel modo indicato all'articolo 193.

Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla presente legge.

146. Il procuratore generale presso la corte di appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli ufficiali del pubblico ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima.

La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anco esercitata dal procuratore del Re.

147. Il ministero pubblico soprintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

148. Il procuratore generale presso la corte di cassazione richiede nell'interesse della legge l'annullamento delle sentenze nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi di procedura.

149. Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della corte o del tribunale convoca un'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

150. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della corte e del tribunale. Notano quindi in camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la corte od il tribunale deve deliberare.

151. I membri del pubblico ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

TITOLO IV.

delle cancellerie e delle segreterie

CAPO I.

DEI CANCELLIERI

152. Presso ogni corte, tribunale e pretura vi ha un cancelliere. Vi possono essere anche vice-cancellieri e presso le corti ed i tribunali vice-cancellieri aggiunti, a norma della presente legge e della relativa tabella.

153. I cancellieri e vice-cancellieri e quelli che ne fanno le veci assistono i giu-

dici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro uffizio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

154. I cancellieri, o coloro che ne fanno le veci, percepiscono, a norma delle tariffe e dei regolamenti, i diritti di cancelleria che siano stabiliti per ciascun atto, provvedono e vegliano all'osservanza delle leggi di bollo e registro e di ogni istruzione relativa, ed esercitano pure nel servizio interno delle corti, dei tribunali e delle preture e sugli uscieri quelle attribuzioni che loro sieno deferite.

155. I diritti originali di cancelleria, i quali, a termini delle vigenti tariffe, debbano riscuotersi per gli atti di qualsiasi natura, sono devoluti al tesoro dello Stato, riservato soltanto ai cancellieri od a chi ne fa le veci il dieci per cento, a norma di quanto viene determinato nei relativi regolamenti.

156. I diritti di semplice copia e quelli d'indennità di viaggio appartengono ai cancellieri, coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine qui indicato, gli oneri seguenti:

1.° di sopperire alle spese d'ufficio per la cancelleria ed a quelle occorrenti per le sale di udienza quanto alle preture;

2.° di retribuire gli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive, in quel numero e modo che sarà stabilito dal regolamento;

3.° di provvedere pure e di retribuire gli scrivani che fossero necessari alle segreterie del pubblico ministero, presso le corti od i tribunali.

Qualora l'importare dei diritti percetti in un anno non basti a supplire alle spese sovraccennate, vi provvede sussidiariamente il governo; ma in questo caso la retribuzione degli scrivani è diminuita di un quinto.

Quando invece l'ammontare dei diritti di copia ecceda l'importare delle spese contemplate ai numeri 1, 2, 3, o di quelle che siano altrimenti già state dal governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente sarà assegnato per una parte ai cancellieri stessi, per un'altra agli impiegati di cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati; e un'altra parte infine sarà destinata a sopperire a spese straordinarie di servizio, secondo quanto verrà stabilito nel regolamento.

Saranno pure nel regolamento od in apposito regio decreto stabilite le ulteriori norme pel numero, per l'assunzione in servizio e retribuzione degli scrivani, per la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie, e per l'esecuzione d'ogni altra parte di quest'articolo.

157. Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare i funzionari di cancelleria alle corti, ai tribunali e alle preture nel numero richiesto dai bisogni del servizio, purchè non si ecceda mai quello complessivo determinato nella tabella.

158. Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio il primo presidente della corte d'appello, di concerto col procuratore generale, ed i presidenti dei tribunali, di concerto coi procuratori del Re, possono nel rispettivo distretto o circondario destinare temporariamente e finchè non sia altrimenti provvisto, un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto da una pretura ovvero da un tribunale ad altra pretura o tribunale, oppure alla corte.

159. Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza od impedimento del cancelliere o di vice-cancellieri, possono anche essere assunti per le relative funzioni vice-cancellieri o sostituti segretari addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, oppure alunni di cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame d'idoneità, ovvero notai esercenti.

I notai e gli alunni di cancelleria, prima di procedere ad alcun atto, prestano il giuramento prescritto dai regolamenti.

160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali è necessario:

1.° Aver compito gli anni ventuno;

2.° Aver subito con successo un esame di idoneità a norma del regolamento;

3.° Avere fatto il tirocinio di alunnato prescritto, secondo i gradi, dal regolamento stesso.

Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso pei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

161. Per essere ammesso all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali, o di vice-cancelliere aggiunto presso le corti d'appello, si richiede l'età di anni venticinque: è necessario inoltre avere i requisiti prescritti dall'articolo precedente e quelli altresì che relativamente al tirocinio e al tempo di esercizio, siano determinati dal regolamento.

162. Possono essere nominati cancellieri di una corte di appello purchè abbiano compiuto l'età di anni trenta:

1.° I laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero pel corso di quattro anni;

2.° I segretari d'un ufficio di procuratore generale ed i cancellieri dei tribunali, dopo quattro anni di funzione se laureati, e dopo sei anni se non laureati.

A vice-cancellieri delle corti di appello e vice-cancellieri aggiunti della corte di cassazione possono essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due i sostituti segretari dei procuratori generali, i vice-cancellieri aggiunti delle corti di appello, i segretari dei procuratori del Re, i vice-cancellieri dei tribunali, i cancellieri delle preture, purchè abbiano compito l'età di anni venticinque.

163. Per essere nominato cancelliere della corte di cassazione si richiedono l'età di anni trenta e la laurea in legge. È necessario ancora avere esercitato funzioni giu-

diziarie nella magistratura giudicante o nel ministero pubblico per anni otto, o la professione di avvocato innanzi alle corti od ai tribunali per anni dieci; ovvero essere stato vice-cancelliere della corte di cassazione, cancelliere di una corte di appello o segretario nell'ufficio della procura generale presso la corte di cassazione per anni quattro.

Possono essere nominati vice-cancellieri della corte di cassazione i laureati in legge dell'età di anni venticinque, che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due o l'avvocatura per anni cinque, ovvero che sieno stati vice-cancellieri di una corte d'appello, segretari o sostituti segretari d'una procura generale per anni tre.

164. Possono essere nominati ad uffizi di cancelleria i funzionari del ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti ai numeri 1 e 2 dell'articolo 160, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

Pei posti indicati nell'articolo 163 è necessaria la laurea in leggi.

CAPO II.

DEI SEGRETARI

165. Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi ha un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti, a norma della tabella.

166. I segretari del pubblico ministero sopraintendono alla segreteria dell'uffizio, assistono il capo in tutti quegli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono quelle funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.

I sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti coadiuvano i segretari nelle funzioni anzidette.

167. Ai funzionari delle segreterie del pubblico ministero sono applicabili le disposizioni dell'articolo 157.

168. In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti può esser destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto del tribunale o della corte, cui è addetto l'uffizio del pubblico ministero.

Sono pure estese ai capi del pubblico ministero pei bisogni delle rispettive segreterie le disposizioni di cui all'art. 158, al quale scopo i procuratori generali ed i procuratori del Re provvederanno di concerto coi primi presidenti delle corti e coi presidenti dei tribunali.

169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffizi del pubblico ministero, è necessario aver subito un esame di idoneità nei modi che saranno determinati nel regolamento, ed aver fatto quel tirocinio di alunnato che sarà dal medesimo prescritto.

Sono dispensati da questo esame coloro che già avessero superato il concorso pei posti di uditore, o fossero stati funzionari giudiziari.

Si richiede inoltre l'età di anni venticinque per la nomina a segretario e quella di anni ventuno per la nomina a sostituto segretario e sostituto segretario aggiunto.

170. Per esser nominato segretario dell'uffizio del procuratore generale presso le corti d'appello o presso la corte di cassazione si richiedono, oltre l'età d'anni venticinque, le condizioni prescritte dall'articolo 133.

171. Può essere anche nominato segretario dell'uffizio del procuratore generale presso una corte d'appello chi abbia esercitato l'uffizio di sostituto segretario presso un procuratore generale o di segretario presso un procuratore del Re per anni quattro, e per anni due quando si tratti di laureati in legge, ovvero le funzioni di cancelliere d'un tribunale per anni due.

172. Le prescrizioni dell'articolo 164 sono applicabili anche ai posti di segreteria negli uffizi del pubblico ministero, ferma la condizione della laurea pel posto di segretario del procuratore generale presso la corte di cassazione.

TITOLO V.

degli uscieri

173. Ogni corte, tribunale e pretura ha un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio e da determinarsi con decreto reale.

Presso i conciliatori fanno l'ufficio di usciere gli inservienti comunali.

174. Gli uscieri sono obbligati di dimorare ove siedono le corti, i tribunali ed i pretori a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena di sospensione.

175. Gli uscieri delle corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della corte o del tribunale a cui appartengono nel comune di loro residenza.

Quelli delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

Gli uni e gli altri possono, salve le dette riserve, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della corte, del tribunale o della pretura da cui dipendono.

176. In materia penale, ed in caso di necessità, i procuratori generali presso le corti d'appello hanno facoltà di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione del distretto della corte d'appello.

177. Gli uscieri debbono compiere nelle corti, nei tribunali e nelle preture, a cui sono addetti, quegli uffizi che sono determinati dai regolamenti o da particolari istruzioni, ed uniformarsi nell'esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali discipline, che vengano dai medesimi regolamenti prescritte.

178. È obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite.

Essi debbono notare in calce di ogni atto i diritti percetti.

179. Il ministro della giustizia può ordinare che gli uscieri addetti ad una stessa autorità giudiziaria pongano in comune i loro proventi od una parte proporzionale dei medesimi.

180. Gli uscieri non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

181. L'usciere che per negligenza ha trascurato di eseguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l'incarico, o non li ha eseguiti regolarmente, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

182. L'usciere che ha tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, è condannato ad una pena pecuniaria di lire cento, estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui sopra, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale.

183. Gli uscieri, che hanno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene sancite dal codice penale.

184. Le pene stabilite dalla presente legge sono pronunciate dalle corti e dai tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'usciere, salvo in questo caso, quanto ai provvedimenti del tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.

185. Nei casi d'impedimento o mancanza degli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti od i pretori valersi dell'opera di altri uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti.

Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di avere altro usciere, i pretori hanno pure facoltà di commettere l'atto occorrente ad un inserviente comunale.

Inoltre nei casi d'impedimento o di mancanza degli uscieri addetti ad una corte, ad un tribunale, o ad una pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio, i presidenti, di concerto col pubblico ministero, possono assumere e destinare temporariamente altro usciere del proprio distretto o circondario, ovvero commetterne le funzioni o l'atto ad un alunno effettivo di cancelleria, che presterà giuramento.

186. I pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capo-luogo di mandamento le citazioni verbali, contemplate nel codice di procedura civile.

Gl'inservienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano giuramento.

187. Per essere nominato usciere è necessario:

1.° Avere l'età d'anni ventuno compiti;

2.° Avere dato saggio di capacità nel modo stabilito dai regolamenti.

188. Gli uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico dello Stato per la concorrenza della rendita determinata nella tabella.

TITOLO VI.

Disposizioni comuni ai tribunali e alle corti, ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli uscieri

CAPO I.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI DELLE CORTI, DEI TRIBUNALI E DELLA UNIONE DI PIU' SEZIONI

189. Le corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

1.° Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;

2.° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della corte e del tribunale;

3.° Di dare al governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse;

4.° D'intendere la relazione di cui nell'articolo 150.

190. Le assemblee generali sono convocate dal presidente della corte o del tribunale o da chi ne fa le veci.

191. Il pubblico ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'articolo 149.

La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta di una sezione della corte o del tribunale.

192. L'assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della corte o del tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

193. Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci.

Nell'assemblea che ha luogo nella prima udienza di gennaio a norma dell'articolo 198, e nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'uffizio.

Il ministero pubblico assiste alle deliberazioni, salvo che si tratti di pronunziare pene di disciplina.

Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n.° 3 dell'articolo 189.

194. È disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali

Il primo presidente della corte trasmette copia del processo verbale al ministro della giustizia, e per lo stesso fine i presidenti dei tribunali la trasmettono al primo presidente della corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.

CAPO II.

DELLE FERIE E DELL'ANNUALE TORNATA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI

195. Le corti ed i tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e nei tempi determinati dal regolamento.

Ogni giudice e funzionario del pubblico ministero non può avere più di giorni quarantacinque.

196. Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli affari penali.

197. Pel tempo delle ferie si provvede al servizio, come è prescritto nel regolamento.

198. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno tutti i membri delle corti e dei tribunali si riuniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del regio decreto che compone le sezioni, e della relazione di cui all'articolo 150 della presente legge.

CAPO III.

DELL'INAMOVIBILITA' E DELLA INABILITAZIONE ALL'UFFICIO

199. I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'articolo 69 dello statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati da una corte o da un tribunale ad altra corte o tribunale, con parità di grado e di stipendio.

200. Se il tramutamento di un giudice inamovibile ha luogo senza che ne abbia fatto la domanda e senza promozione, il giudice tramutato ha diritto ad una indennità, la quale è determinata dal regolamento.

201. Venendo ridotto il numero dei membri d'una corte o d'un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilità per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salva per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una corte o di un tribunale rimangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

202. I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termini di legge.

203. Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dallo impiego.

204. Si fa luogo alla destituzione di un giudice inamovibile:

1.° Se è stato condannato a pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli uffizi pubblici;

2.° Se è stato condannato a pena correzionale pei reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.

205. Può farsi luogo alla destituzione ovvero alla rimozione dall'impiego di un giudice inamovibile:

1.° Se sia stato condannato a pena correzionale;

2.° Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia unicamente per l'estinzione dell'azione penale pronunciato l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3.° Se abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio uffizio impostogli dalle leggi o dai regolamenti;

4.° Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del corpo cui appartiene;

5.° Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

206. La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 è ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della corte di cassazione a sezioni unite.

Il giudice destituito non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.

I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla legge sulle pensioni.

207. L'istanza per la declaratoria della corte di cassazione è promossa dal pubblico ministero presso la medesima corte, e si procede a norma della sezione prima, § 1 del seguente capo quinto.

208. Ogni funzionario, condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza d'appello, fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

209. Il funzionario, contro cui sia emesso mandato di cattura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

211. Le disposizioni degli articoli 208 e 209 sono applicabili anche agli uscieri. Quelle dell'articolo 210 si applicano soltanto agli uscieri tuttora provveduti di stipendio.

212. I funzionari collocati a riposo, dispensati, rimossi o destituiti dall'impiego, conservano il diritto alla pensione, qualunque sia la formola adoperata nel decreto di rimozione, tranne i casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 della legge sulle pensioni.

CAPO IV.

DELLA DISCIPLINA GIUDIZIARIA

SEZIONE I.

disciplina dei giudici

213. Il giudice che non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

§ I.

dei provvedimenti disciplinari

214. I provvedimenti disciplinari sono:
1.° L'ammonizione;
2.° Le pene disciplinari.

A.— *dell'ammonizione*

215. L'ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

216. Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le corti, i tribunali e i giudici dello Stato, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

217. La corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le corti d'appello e su tutti i tribunali e le preture.

Ogni corte d'appello ha lo stesso diritto sui tribunali e sulle preture del suo distretto.

Ogni tribunale civile e correzionale ha parimente lo stesso diritto sulle preture e sui conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.

218. Il primo presidente della corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.

Il primo presidente d'ogni corte d'appello ha la sorveglianza sui giudici della corte, dei tribunali e delle preture del suo distretto.

Il presidente d'ogni tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza su tutti i giudici del tribunale e delle preture, compresi nella circoscrizione del tribunale stesso.

219. In ogni sezione delle corti e dei tribunali il giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

220. L'ammonizione è applicata d'uffizio o sull'istanza del pubblico ministero.

Essa ha luogo a voce o per iscritto secondo le circostanze.

B.— *delle pene disciplinari*

221. Le pene disciplinari sono:
1.° La censura;
2.° La riprensione;
3.° La sospensione dall'ufficio o dallo stipendio.

222. La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

223. La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al giudice di presentarsi davanti la corte od il tribunale per essere ripreso.

Ove il giudice non ubbidisca all'intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

224. La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri di uffizio.

In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.

225. La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

226. Nelle materie disciplinari la corte di cassazione ha giurisdizione sui propri membri, eccettuato il primo presidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, ogni volta che le corti ed i tribunali cui spetterebbe ricusino od ommettano, o non siano in grado di esercitarla.

227. Le corti d'appello hanno giurisdizione in materia disciplinare sui propri membri, eccettuati i primi presidenti, i quali sono sottoposti a quella della corte di cassazione.

228. Le corti d'appello hanno anche giurisdizione sovra i giudici dei tribunali, sui pretori e sui conciliatori del loro distretto nei casi previsti dall'alinea dell'articolo 226.

229. Ogni tribunale ha giurisdizione sovra i propri membri, eccettuato il presidente, il quale è sottoposto a quella della corte d'appello.

Il tribunale civile e correzionale ha pure giurisdizione sui pretori e sui conciliatori della sua circoscrizione.

§ II.

dell'azione e del procedimento disciplinare

230. L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa

si estinge colla dimissione debitamente accettata.

231. L' azione disciplinare dinanzi alle corti ed ai tribunali è promossa dal pubblico ministero, anche sull' eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla corte od al tribunale per addurre le sue difese.

232. Il presidente con ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

La rappresentanza del pubblico ministero e l' ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato, nella forma che è dal presidente stabilita.

233. L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la corte o il tribunale per giusti motivi e sulla di lui domanda autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

234. Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

235. La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico ministero e l'incolpato, che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del presidente.

236. Può la corte o il tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in un termine non maggiore di quindici giorni, e nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli articoli 232, 233, 234 e 235.

237. I termini di cui negli articoli 232 e 236 sono doppi allorchè il giudizio deve aver luogo dinanzi alla corte di cassazione.

238. Le deliberazioni dei tribunali civili e correzionali in materia di disciplina sono trasmesse dal presidente del tribunale al primo presidente della corte d'appello e dal procuratore del Re al procuratore generale colle rispettive osservazioni.

Il procuratore generale trasmette al ministro della giustizia le deliberazioni emanate.

§ III.

della revisione e della esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare

239. Delle deliberazioni dei tribunali in materia disciplinare il giudice incolpato od il pubblico ministero può chiedere la revisione alla corte d'appello con ricorso motivato, da presentarsi al presidente del tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al primo presidente della corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

240. Si può ricorrere alla corte di cassazione per la revisione delle deliberazioni delle corti d'appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

241. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al ministro della giustizia.

L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre trattandosi della riprensione o della sospensione, il presidente chiama il giudice avanti la corte od il tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome è stato prescritto, ovvero gli intima d' astenersi, pel tempo indicato nella deliberazione, dallo esercizio delle sue funzioni o gli significa la privazione dello stipendio.

SEZIONE II.

disciplina del pubblico ministero

242. Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo uffizio.

I procuratori generali presso le corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della corte a cui appartengono.

I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.

243. Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti o censurati dal ministro della giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l' articolo precedente.

Il ministro della giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni.

Quanto ai procuratori generali la sospensione non può aver luogo che per decreto reale.

244. La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno.

Sono applicabili ad essa le altre disposizioni dell'articolo 224.

245. L'autorità giudicante non può esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qual volta gli uffiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l' onore, la delicatezza e la dignità, le corti devono farne rappresentanza al ministro della giustizia, ed i tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le corti di appello.

SEZIONE III.

disciplina delle cancellerie e delle segreterie

246. Il cancelliere della corte di cassazione è posto sotto la sorveglianza del pri-

mo presidente della corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti i cancellieri del distretto.

Il presidente del tribunale civile e correzionale ed il procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il cancelliere del rispettivo tribunale, ed invigilano eziandio sopra tutti i cancellieri dei pretori compresi nella circoscrizione dello stesso tribunale.

Il presidente del tribunale di commercio ha la sorveglianza sul cancelliere del suo tribunale.

I pretori ed i conciliatori invigilano sopra i rispettivi cancellieri.

247. Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha sorveglianza sul personale di segreteria del proprio ufficio.

I procuratori generali presso le corti d'appello hanno la sorveglianza sui funzionari di segreteria di tutto il distretto, i procuratori del Re sopra quelli del rispettivo ufficio.

248. I vice-cancellieri e i sostituti segretari, come pure i vice-cancellieri e sostituti segretari aggiunti sono sottoposti alla sorveglianza sovra indicata ed a quella dei cancellieri e segretari da cui dipendono.

249. Il ministro della giustizia può sospendere i cancellieri e i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari, come pure gli aggiunti dalle loro funzioni per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore d'un anno.

Le disposizioni dell' articolo 224 sono applicabili anche alla sospensione dei funzionari di cancelleria e segreteria.

SEZIONE IV.

disciplina degli uscieri

250. Gli uscieri della corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente della corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello hanno la sorveglianza sovra tutti gli uscieri del distretto della corte.

Il presidente e il procuratore del Re hanno la sorveglianza sovra gli uscieri del tribunale civile o correzionale e dei pretori compresi nella circoscrizione territoriale del tribunale stesso.

I pretori od i conciliatori hanno la sorveglianza sui rispettivi uscieri.

251. Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli uscieri, e di provocarne od ordinarne secondo i casi la sospensione o la destituzione a termini dell'articolo 253.

252. Le violazioni dei doveri d' uffizio commesse dagli uscieri e indicate negli articoli 181 , 182 e 183 della presente legge possono essere punite anco in via disciplinare a norma dell'articolo 184.

253. Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione , o la destituzione degli uscieri.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore d'un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell' articolo 224 , in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

Questa sospensione può esser decretata anche dai primi presidenti e dai procuratori generali delle corti per un tempo non maggiore di giorni trenta; nel qual caso dovrà da essi farsene immediato rapporto al ministro della giustizia.

TITOLO VII.

dell'anzianità e delle missioni

254. L' azianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella dei gradi precedenti, secondo l'ordine gerarchico. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

L' anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si compnta secondo il grado dell' approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo alla età.

255. I funzionari i quali, giusta le disposizioni dell' articolo 137, passano a grado pari dal ministero pubblico nella magistratura giudicante, o da questa a quello, recano nel nuovo posto l' anzianità che avevano nel grado e nella categoria corrispondente della carriera dalla quale escano.

256. I funzionari che dalla magistratura giudicante o dal ministero pubblico sono chiamati od applicati al ministero della giustizia, conservano pel caso di ritorno alla precedente carriera, o di nomina ad un posto parificato, la loro posizione anteriore ed i diritti agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima.

La stessa disposizione si applica a quelli che passano temporaneamente negli uffici di cancelleria e segreteria.

257. Il tempo passato in aspettativa per motivi di salute od in disponibilità non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all' anzianità. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall' ufficio, e di inabilitazione seguita da condanna, si deduce dal servizio il tempo decorso in tale stato.

Il funzionario dispensato da ulteriore servizio, o collocato a riposo sopra sua domanda, qualora sia riammesso in ufficio, ricongiunge il servizio anteriore e può essere reintegrato col decreto di nomina nella categoria a cui apparteneva.

Nel caso di destituzione l' anzianità ed il servizio precedente non sono calcolati al funzionario riammesso in servizio, se non quando col decreto di nomina sia stato rivocato quello di destituzione.

258. È data facoltà al governo di destinare in via di missione temporanea per regio decreto :

1.° I consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle corti di cassazione alle funzioni di primi presidenti e procuratori generali delle corti di appello;

2.° I consiglieri, sostituti procuratori ge-

nerali e sostituti procuratori generali aggiunti delle corti di appello alle funzioni di presidenti e procuratori del Re dei tribunali civili e correzionali.

I funzionari destinati a tali missioni conservano lo stipendio, il grado, l'anzianità e gli onori del corpo al quale appartenevano. Nella firma degli atti usano del loro precedente titolo, aggiungendo la qualifica della missione avuta.

TITOLO VIII.

degli stipendi e delle indennità

259. Gli stipendi a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario sono corrisposti dall'erario dello Stato e fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

260. I funzionari amovibili possono essera chiamati a reggere un posto od un uffizio superiore a quello da essi occupato. In tale caso essi continuano a percepire lo stipendio annesso al posto del quale erano investiti, e può essere loro dato un assegnamento temporaneo di reggenza col decreto di nomina o destinazione, semprechè gli emolumenti totali siano inferiori allo stipendio congiunto al posto effettivo.

261. Gli stipendi sono per ciascun grado assegnati e divisi fra i funzionari, in ragione d'anzianità, secondo le proporzioni fissate per le singole categorie. Le frazioni risultanti nella divisione sono riunite alla categoria inferiore.

262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto reale promosso dal ministro della giustizia, entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore.

263. A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado, non può essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito pel grado stesso, eccetto il caso che si trovassero già in altro impiego nell'ordine giudiziario; o nel ministero di grazia e giustizia, retribuito con uno stipendio superiore.

264. I consiglieri e funzionari del pubblico ministero addetti alle corti d'appello, delegati alle corti di assise fuori della città residenza della corte, ricevono durante la sessione, e pel giorno antecedente e successivo, un'indennità di lire dieci al giorno, oltre le spese di viaggio.

I giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, possono domandare un'indennità di quattro lire al giorno, oltre le spese di viaggio.

265. I vice-pretori che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui sono vacanti la sede e lo stipendio, ad una indennità corrispondente ad un terzo od alla metà dello stipendio minimo stabilito pei pretori.

Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, il calcolo si fa sulla parte di stipendio che rimane disponibile.

Avvenendo la supplenza per inabilitazione del pretore, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio definitivo risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

266. Le indennità pei pretori e vice-pretori viciniori chiamati a temporarie supplenze a norma degli articoli 37 e 48, e per gli altri funzionari destinati a missioni temporarie fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme generali vigenti per gl'impiegati dello Stato in missione, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze.

TITOLO IX.

dei locali e mobili, e delle spese d'uffizio

267. Tutte le spese riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni per la corte di cassazione e per le corti d'appello sono a carico dell'erario dello Stato e alle medesime provvede il governo.

268. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle corti d'assise e dei tribunali civili e correzionali e di commercio, e quelle di provviste di mobili, di riparazioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei comuni componenti il territorio del circolo o del circondario in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la corte o il tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.

269. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle preture, e quelle di provviste dei mobili, di riparazioni e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la pretura, salvo il regresso verso chi spetta.

270. La spesa per lo stabilimento dell'uffizio del conciliatore ed ogni altra relativa è sostenuta da ciascun comune in cui è stabilito il conciliatore.

271. Le spese d'uffizio per le corti ed i tribunali, compresi gli uffizi del ministero pubblico, sono determinate con decreto reale, e proposte nel bilancio passivo del ministero della giustizia.

Tali spese sono assegnate ed amministrate nel modo determinato dal regolamento o da apposite istruzioni.

Quando il governo non abbia direttamente applicato a ciascun corpo od uffizio il necessario numero d'inservienti, i quali godano attualmente di assegni o di pensioni a carico dello Stato, nel terminare le spese d'ufficio sarà tenuto conto in modo separato e distinto della somma occorrente a retribuire siffatto personale.

TITOLO X.

disposizioni transitorie

272. Gli attuali funzionari dell'ordine giudiziario, benchè non riuniscano le condizioni prescritte dalla presente legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche ed uffizi conservati nella medesima.

Ciò si applica anche agli uscieri e cursori, i quali non sono tenuti a prestare la cauzione, finchè non vengano promossi ad una carica per la quale si esiga una cauzione superiore a quella richiesta pel posto attuale.

273. La condizione della laurea, nei casi in cui è richiesta dalla presente legge, non sarà necessaria a coloro i quali al tempo in cui furono poste in esecuzione le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, già esercitavano funzioni giudiziarie nelle varie provincie del Regno.

274. Coloro che avessero già esercitato od esercitassero funzioni giudiziarie, od avessero occupato presso il ministero di grazia e giustizia cariche corrispondenti in quanto alla carriera o maggiori di quelle accennate nelle suddette leggi giudiziarie, o nella presente, potranno essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non riuniscano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla presente legge. A tale effetto si terrà calcolo per essi anche in avvenire degli uffizi anteriormente sostenuti.

275. Gli attuali sostituti del procuratore generale, i quali continuino a rimanere addetti ad uffici superiori del pubblico ministero, finchè esercitino ivi funzioni corrispondenti a quelle di cui sono ora investiti, conserveranno la loro posizione, quantunque il numero ecceda quello fissato dalla pianta.

Saranno pure applicabili ai medesimi le disposizioni dell'articolo precedente.

276. Agli uditori nominati anteriormente all'attuazione della presente legge, e a quelli che al tempo di tale attuazione avranno la qualità di abilitati agl' impieghi maggiori dell' ordine giudiziario, o di alcuni di giurisprudenza, ovvero si troveranno altrimenti in una posizione corrispondente a quella degli uditori, non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 17 al 24.

I medesimi potranno perciò essere senz'altro nominati aggiunti giudiziari ed anche esser promossi a funzioni superiori, purchè contino complessivamente un periodo di tirocinio, compreso quello della prima pratica, uguale al tempo prescritto dai citati articoli.

Gli alunni di giurisprudenza delle provincie napoletane, quando abbiano compiuto il tirocinio a norma della presente legge, saranno in quelle provincie di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.

277. I giudici soprannumerari nelle provincie napoletane sono paragonati agli aggiunti giudiziari, ma saranno di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.

278. I segretari o cancellieri che abbiano l'effettivo esercizio del notariato al tempo in cui entra in vigore la presente legge, lo conserveranno fino a che il ministro della giustiza per ragioni di pubblico servizio non disponga altrimenti.

279. I corpi e gli uffizi giudiziari non esercenti giurisdizioni speciali e non contemplati dalla presente legge, sono soppressi.

I funzionari appartenenti ai medesimi conserveranno i loro titoli alla carriera giudiziaria in conformità delle norme finora vigenti.

280. Sono conservati cogli attuali assegnamenti, gli uffizi che furono istituiti in origine con private fondazioni per prestare ai poveri la gratuita clientela.

281. I funzionari, i posti od uffizi dei quali venissero, in conseguenza della legge 31 gennaio 1864, n.° 1710, di quella del 2 aprile 1865, n.° 2315, e della presente, ridotti o soppressi, potranno essere conservati presso lo stesso corpo od uffizio, ovvero applicati ad altri, anche in eccedenza di pianta, coll'assegnamento di legge, ferme a loro riguardo le disposizioni delle leggi sulle pensioni e sulle disponibilità, e le disposizioni altresì, quanto ai consiglieri d'appello, dell'articolo 8 della suindicata legge 31 gennaio 1864, n.° 1710.

282. Gli attuali commessi delle cancellerie e segreterie nelle provincie napoletane e siciliane, i copisti, aiuti copisti e copisti aggregati delle provincie toscane, come pure i custodi ed inservienti delle provincie suddette e delle lombarde, sono mantenuti cogli stipendi od assegni che ora percepiscono, finchè non vengano altrimenti collocati. A tale effetto essi saranno equiparati agli impiegati degli uffizi di stralcio contemplati nell'articolo 17 della legge 11 ottobre 1863, n.° 1500. Tuttavia gli stipendi dei commessi delle provincie napoletane e siciliane, e dei copisti, aiuti copisti e copisti aggregati nelle toscane, saranno diminuiti d'un quinto, il quale sarà distribuito in ogni bimestre a quelli fra di essi che dimostrassero maggiore solerzia ed assiduità al lavoro. Questa distribuzione si farà per gl'impiegati dei tribunali e delle preture da un' apposita commissione composta dal presidente del tribunale, dal procuratore del Re e dal giudice istruttore; per quelli delle corti, dal primo presidente e procuratore generale di concerto fra loro.

283. Al servizio che ora si presta dal suddetto personale, si provvederà in seguito secondo le norme prescritte dalla presente legge.

I commessi attuali potranno, qualora siano riconosciuti idonei, essere nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle cancellerie e segreterie, anche se non abbiano i requisiti prescritti dalla presente legge.

284. Presso le autorità giudiziarie alle quali vengano applicati commessi od altri impiegati, che servivano nelle cancellerie o segreterie, i cancellieri rilasceranno a favore dell' erario, sui proventi indicati nell'articolo 156, dedotte le spese d'ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati, entro i limiti delle piante organiche da stabilirsi per gli scrivani.

285. Quando presso alcuna delle corti di cassazione del regno tuttora conservate non venga in eccedenza alle piante stabilite ed in forza della facoltà concessa al governo dall' articolo 281, applicato quel numero di funzionari per cui possano aver luogo le riunioni delle sezioni col numero

di membri stabilito dall' articolo 127 della presente legge, basterà per la riunione delle stesse sezioni e per la decisione a classi unite l'intervento di undici membri.

A raggiungere questo numero saranno chiamati all'uopo, secondo l' ordine di anzianità, presidenti di sezione, ovvero in caso di loro mancanza od impedimento, consiglieri d' appello i quali non abbiano preso parte nella causa a decidersi.

286. Per l'applicazione dell'articolo 251 tutti i funzionari che avranno nomina o promozione di grado dal 1.° gennaio 1866 in avanti, saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il regno. Essi conseguiranno gli aumenti di stipendio dopo i funzionari indicati nel capoverso seguente.

I funzionari attuali e quelli da nominarsi fino al 31 dicembre 1865 rimangono distinti in altrettante graduatorie, quanti sono i riordinamenti del personale giudiziario, avvenuti successivamente nelle varie provincie del Regno. Essi sono mantenuti, per gli effetti dell' anzianità, nelle graduatorie delle stesse provincie, anche in caso di tramutamento in provincie il cui riordinamento sia avvenuto in epoca diversa. Queste graduatorie saranno approvate per regio decreto, entro tre mesi dall' attuazione della presente legge.

Gli aumenti di stipendio si concederanno a misura che si renda vacante un posto in ciascuna graduatoria. Allorchè in una di esse sia esaurito il numero dei funzionari aventi diritto all' aumento, questo sarà dato al più anziano dei funzionari di categoria inferiore compresi nelle altre graduatorie.

287. I funzionari dell'ordine giudiziario, i quali al tempo in cui sarà attuata la presente legge avranno uno stipendio od un assegno maggiore di quello che ora resta attribuito al loro grado od alla loro categoria,o che cessi in forza della presente legge, continueranno a goderne fino a che ottengano uno stipendio normale pari o superiore. La stessa disposizione si osserverà riguardo agli uditori applicati con assegno alle giudicature di Lombardia pel tempo in cui duri tale loro destinazione.

I presidenti e procuratori del Re aventi lo stipendio di lire seimila lo conservano anche nel caso di promozione a posti di consigliere d'appello o sostituto procuratore generale a titolo di assegno personale per la eccedenza, prendendo posto nell'ultima categoria.

Per gli effetti di questo articolo è derogato all'articolo 7 della legge sui cumuli degli impieghi, 19 luglio 1862, n.° 722.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo si applicano anche agli uscieri aventi stipendio.

Gli uscieri o cursori di Lombardia e di Toscana lo conserveranno peraltro soltanto fino al 30 giugno 1866, ad eccezione degli uscieri delle corti pei quali continuerà anche in seguito, ridotto a lire seicento. Cessando dall' uffizio essi saranno equiparati agli impiegati in disponibilità, computandosi per la pensione od indennità soltanto il tempo del servizio stipendiati dallo Stato.

288. Gli attuali giudici di tribunale, sostituti procuratori del Re e giudici di mandamento di ultima categoria otterranno lo aumento di stipendio in forza della presente legge, secondo l'anzianità loro nelle graduatorie in cui si trovano collocati, per un terzo del loro numero col 1.° gennaio 1866, per un altro terzo col 1.° gennaio 1867, e pel residuo terzo col 1.° gennaio 1868.

A quelli che saranno nominati ai posti corrispondenti negli anni 1866 e 1867 saranno assegnati gli stipendi indicati nella legge 20 novembre 1859, n.° 3782.

289. Nelle provincie in cui già trovansi in vigore le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, circa le corti d'assise, la scelta dei giurati, il loro numero e la composizione delle liste, saranno per tutte le operazioni da farsi anteriormente al tempo della attuazione della presente legge, osservate le disposizioni ora vigenti.

290. Sarà provveduto con regii decreti a ciò che riguarda le circoscrizioni territoriali, le piante organiche e la compiuta esecuzione della legge 2 aprile 1865 e della presente.

Sarà pure provveduto con regio decreto a quanto riguarda la difesa officiosa delle persone e dei corpi morali ammessi al beneficio dei poveri, le norme d' ammissione, le condizioni e gli effetti del gratuito patrocinio.

291. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1.° gennaio 1866.

Con questo giorno gli attuali corpi giudiziari ed i funzionari che ad essi appartengono, assumeranno rispettivamente le denominazioni stabilite dalla presente legge, e l' esercizio delle corrispondenti attribuzioni fissate dai nuovi codici.

292. Sono abrogate tutte disposizioni legislative contrarie alla presente legge.

Continueranno peraltro ad osservarsi in tutto ciò che non sia previsto dalla presente legge ed in quanto siano tuttora applicabili, i provvedimenti speciali e transitori dati per le varie provincie del Regno in occasione de'seguiti riordinamenti giudiziari come pure le disposizioni che siano in vigore in materia di competenze disciplinari delle autorità giudiziarie sugli avvocati e procuratori. Questi rimangono nella medesima condizione in cui si trovano per le leggi che hanno vigore nelle varie provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

Regio Decreto *col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri*

6 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge per alcune modificazioni all' organico giudiziario del Regno, coordinandola alle altre leggi dello Stato ed a fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle leggi da pubblicarsi;

Vista la legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario per effetto della quale rimangono soppressi gli uffizi degli avvocati e procuratori dei poveri retribuiti dall'erario, attualmente esistenti;

Ritenuto essere necessario di provvedere al gratuito patrocinio dei poveri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiano decretato e decretiamo:

Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.

Presso ogni tribunale civile e correzionale, ed ogni corte d'appello e di cassazione, è costituita una commissione pel gratuito patrocinio.

2. La commissione pel gratuito patrocinio è composta:

1.° di un membro del corpo giudicante del tribunale o della corte, ovvero d'un antico magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal primo presidente, e tiene la presidenza della commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della commissione;

2.° di un funzionario del ministero pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal procuratore generale, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono essere affidate dal procuratore generale anche ad un uditore od aggiunto, ma senza voto deliberativo;

3.° del presidente della camera di disciplina degli avvocati, ed in sua assenza o mancanza, di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della corte.

Un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.

3. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

4. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

5. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

6. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili quanto nei penali, produce i seguenti effetti:

1.° La difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli oneri dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, in conformità dell'art. 31;

2.° L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3.° Gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa

al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4.° Sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e di soggiorno, le spese sostenute dai periti, e quelle necessarie per l'udizione dei testimoni;

5.° Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziare le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti.

7. Nel caso indicato al n.° 5 del precedente articolo l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della corte, del tribunale o della pretura, presso cui si tratta la causa o l'affare.

8. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 9, non esclusi gli stranieri, sono ammissibili al beneficio del gratuito patrocinio.

Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l'istruzione pei poveri.

9. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1.° Lo stato di povertà;

2.° La probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma dell'articolo 11.

Negli affari civili l'esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n.° 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della corte d'assise.

10. Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le autorità alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

11. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 8 primo alinea e 9 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione si fa per decreto con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorre d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi corte, tribunale, pretura od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'articolo 9.

Essa peraltro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

12. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e correzionali, viene fatta dalla commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le corti d'appello dalla commissione esistente presso la corte stessa.

13. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla commissione istituita presso la corte.

Nondimeno nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della commissione istituita presso la corte di cassazione, farsi con ordinanza della commessione istituita presso la corte d'appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

14. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause, che debbono essere trattate avanti altri tribunali, od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla commissione presso la corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.

15. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al presidente della commissione pel gratuito patrocinio presso la corte od il tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia de'fatti, che delle ragioni e de' mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al presidente della commissione per mezzo del pretore.

16. Il ricorso co' relativi documenti viene dal presidente della commissione comunicato al relatore.

17. La commissione si aduna periodicamente nei giorni fissati dal primo presidente della corte d'appello o rispettivamente di cassazione, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente.

Il relatore, completate ed istrutte le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

18. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza.

19. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore officioso.

Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata; salve le disposizioni del codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

20. La corrispondenza delle commissioni pel gratuito patrocinio e del difensore destinato con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o del procuratore del Re, secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la corte d'appello o avanti i tribunali o le preture del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'autorità che ha fatto la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

21. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l'ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla commissione instituita presso il collegio, a cui deve deferirsi l'appello.

22. Contro i provvedimenti dati dalle commissioni presso i tribunali, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla commissione istituita presso la corte d'appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

23. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna corte d'appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e scorgendovi qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le corti d'appello ed i tribunali civili e correzionali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene disciplinari che fossero stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore nelle diverse provincie, a norma ed in conformità dei medesimi.

24. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene prescritte dai rispettivi regolamenti di disciplina, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla commissione istituita presso il tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo o alle preture del circondario, o da quella istituita presso la corte d'appello o di cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni.

25. L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio, devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l'effetto però della sorveglianza di cui ai precedenti articoli, l'avvocato ed il procuratore specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti di dare al procuratore generale od al procuratore del Re rispettivamente ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi il procuratore generale o il procuratore del Re può provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al patrocinio gistifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

26. Gli avvocati ed i procuratori deputati all'officioso patrocinio notificheranno al procuratore generale e rispettivamente al procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato: gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

27. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi e le

camere di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso.

Il presidente comunica tali domande alla commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell' articolo 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dalle camere sopra menzionati, o secondo i casi dall' avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

28. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell' erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione da poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell' attribuzione delle spese all'erario dello Stato menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Disposizioni transitorie

29. Gli uffizi degli avvocati e dei procuratori dei poveri attualmente esistenti presso le corti d' appello, e che restano disciolti per la nuova legge d'ordinamento giudiziario, dovranno eseguire la consegna delle carte alla commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

30. Nelle provincie dove esistevano gli uffizi di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti, incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova legge d'ordinamento giudiziario.

31. Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio che si trovano pendenti avanti gli uffizi della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui si trovano, destinandosi dalla commissione un avvocato od un procuratore per la difesa delle persone medesime.

32. Nelle città dove si trovano uffizi di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell'articolo 280 della legge di ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente legge sono conferite alle commissioni pel gratuito patrocinio.

33. Il presente decreto entrerà in vigore col 1.° gennaio 1866.

Nelle provincie toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'ufficio permanente di consultazione gratuita presso il collegio degli avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Regio Decreto *contenente disposizioni transitorie per l'attuazione nelle Provincie Toscane delle leggi sull' Ordinamento giudiziario e sugli stipendi della Magistratura.*

6 dicembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il Governo del Re è autorizzato ad estendere alle provincie toscane la legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e la legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, colle modificazioni occorrenti; ed a fare con reale decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime;

Vista la legge 6 dicembre corrente sullo ordinamento giudiziario e sugli stipendi;

Ritenuto essere necessario emanare alcune disposizioni transitorie speciali per l'attuazione nelle provincie toscane della suddetta legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Avranno vigore in Toscana in occasione del riordinamento giudiziario, oltre le disposizioni transitorie che si leggono al titolo finale della legge organica, anche le norme seguenti.

2. Gli attuali segretari e commessi dei presidenti e dei procuratori generali presso le corti d'appello toscane, i commessi dei procuratori del Re ed i cancellieri, aventi la qualità di avvocato o l'abilitazione agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, potranno, in occasione del primo riordinamento, esser nominati a posti di pretori, giudici di tribunali civili e correzionali, e sostituti procuratori del Re.

I medesimi, ancorchè in quella occasione vengano destinati ad un impiego di cancelleria o segreteria, saranno ammessi a progredire nella magistratura a norma della legge nuova, anche prima di avere l'esercizio da questa stabilito, conservando i diritti di carriera loro attribuiti dalle precedenti leggi.

3. I cancellieri e coadiutori che fossero laureati in legge ed avessero già lodevolmente disimpegnato funzioni interinali di pretore, potranno nel primo riordinamento esser nominati a posti di pretore e lo potranno essere anche in seguito.

4. Coloro che all'attivazione della legge nuova fossero già abilitati agli impieghi minori dell'ordine giudiziario, potranno esser dispensati dall'esame di idoneità prescritto al n.° 2 dell'articolo 160 della legge organica.

Quelli poi che avessero più volte disimpegnato funzioni interinali di coadiutore, o che fossero stati o si trovassero addetti alle corti, ai tribunali ed alle preture della Toscana nella qualità di coadiutori provvisori, potranno senz'altro esser nominati a posti di vice-cancellieri nei tribunali civili e correzionali o a quelli di cancellieri o vice-cancellieri nelle preture.

5. Gli attuali copisti, addetti alle corti, ai tribunali ed uffizi giudiziari della Toscana, potranno in occasione del primo ordinamento, ed anche in seguito, esser nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle cancellerie o segreterie, purchè abbiano un esercizio di copista uguale al tempo dell'alunnato e di altre cariche, stabilito per tali uffizi.

6. Tutti gli altri copisti, aiuti-copisti e copisti aggregati, che non fossero destinati come uscieri, potranno essere applicati alle cancellerie delle corti, dei tribunali civili e correzionali e delle preture in quel numero che sarà richiesto dai bisogni del servizio colle norme prescritte dagli articoli 282 e 284 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Gl'impiegati di cancelleria ed i copisti attuali della Toscana saranno reputati idonei per essere nominati uscieri.

7. Gli avvocati e procuratori della To-

scana i quali aspirassero a funzioni giudiziarie ed al tempo in cui sarà attuata la nuova legge organica non avessero le condizioni d'esercizio dalla medesima stabilite per esservi assunti, dovranno sostenere l'esame prescritto dall'articolo 23 della legge sull'ordinamento giudiziario.

8. Per le assise da tenersi dopo l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario, prima che sia formata la lista permanente indicata dall'art. 96, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo, a tenore dell'articolo 97 della legge sull'ordinamento giudiziario.

9. La stessa deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti, a tenore dell'articolo 100 della surriferita legge.

10. Le liste provvisorie, contemplate nei due precedenti articoli, saranno rimesse ai presidenti dei tribunali a termini degli articoli 96 e 100 e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'articolo 106 e seguenti della citata legge.

11. Il presente decreto entrerà in vigore col 1.° gennaio 1866.

Sarà nel frattempo provveduto al riordinamento del personale nelle provincie toscane, in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario.

Ai funzionari attuali, che vengano nominati presso le nuove magistrature ed uffizi fino al 31 gennaio 1866, non saranno in questa occasione applicabili le disposizioni dell'articolo 263 della suddetta legge, ma il riparto ed assegnamento degli stipendi si farà tra essi secondo le norme dell'articolo 261.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

REGIO DECRETO *col quale è determinato il numero dei Funzionari che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali, agli Uffizi del pubblico Ministero, ed alle Preture del Regno.*

14 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a determinare con Decreto reale il numero dei Funzionari ed Ufficiali che dovranno essere addetti alle corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, ed a dare nello stesso modo le necessarie disposizioni transitorie;

Vista la legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, sull'ordinamento giudiziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei Funzionari che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali, agli uffizi del Pubblico Ministero ed alle Preture del Regno è determinato nelle unite tabelle, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

2. I Funzionari, i posti od Uffizi dei quali siano soppressi per effetto della Legge sull'ordinamento giudiziario rimarranno, senza bisogno di altro speciale Decreto, collocati in disponibilità a datare del 1.° gennaio 1866.

Rimarranno parimente collocati di pie-

no diritto in disponibilità dalla stessa data, i Funzionari meno anziani presso ogni Corte, Tribunale od Uffizio, che eccedessero il numero fissato nelle unite tabelle; essi continueranno per altro a prestare servizio cogli attuali averi, come Funzionari in soprannumero, presso lo stesso Corpo od Uffizio pel corso dei due anni stabiliti dall'articolo 3 della Legge 11 ottobre 1863, n.° 1500, salva la facoltà della loro applicazione ai termini dell'art. 281 della Legge sull'ordinamento giudiziario, e salva inoltre, pei Consiglieri d'appello, la loro destinazione a comporre le Corti d'assise nei Circoli ove hanno sede le Corti d'appello, giusta l'art. 8 della Legge 31 gennaio 1864, n.° 1710, stato in tal parte richiamato nel citato articolo 281.

Le disposizioni del precedente capoverso si applicano pure ai Presidenti di Sezione delle Corti ed ai Vice-Presidenti dei Tribunali, meno anziani, rimasti fuori pianta per soppressione di Sezioni, i quali continueranno a servire cogli attuali averi presso lo stesso Collegio o quell'altro a cui siano applicati, pel corso di due anni, esercitando rispettivamente le funzioni di Consiglieri o Giudici in soprannumero, conservati però gli attuali loro gradi ed anzianità.

L'anzianità è determinata dalla precedenza di categoria; nella stessa categoria si computa dal giorno in cui il Funzionario l'ha ottenuta; in parità di data è regolata dal servizio precedente.

3. Un elenco emanato per Decreto del Ministro della Giustizia indicherà i Funzionari, che sopra le basi stabilite nell'articolo precedente rimangono in soprannumero presso ogni Corpo od Uffizio.

4. Fino a che non siano collocati in pianta o cessino dal servizio i Funzionari in soprannumero indicati nel primo e secondo capoverso dell'art. 2, in caso di vacanze che si verificassero nei gradi loro spettanti e nei limiti delle rispettive graduatorie, non potranno aver luogo nomine in capo di altre persone.

Non potranno neppure tali nomine aver luogo nei detti gradi fuori delle rispettive graduatorie, quando i Funzionari in soprannumero ne abbiano fatto domanda; salvo sempre il disposto degli articoli 10 e 18 della Legge 11 ottobre 1863 sopra citata.

5. Sarà provveduto con altro Decreto Reale per la circoscrizione giudiziaria delle Provincie Toscane.

Nulla è per ora innovato quanto alla circoscrizione giudiziaria delle altre Provincie del Regno, e restano perciò ferme le disposizioni sospensive contenute nell'articolo 2 del Regio Decreto 20 novembre 1859, n.° 3788, e nel Regio Decreto 10 maggio 1862, n.° 609, nella parte in cui riflettono il territorio della Provincia di Pavia.

6. Finchè non siasi provveduto per Legge al riordinamento dei Tribunali di commercio nelle Provincie della Emilia, Marche ed Umbria, i Presidenti di detti Tribunali attualmente esistenti in quelle Provincie, come pure i Cancellieri ed altri Impiegati di cancelleria presso i medesimi, provveduti di stipendio, continueranno a riceverlo sulla base delle Leggi ora vigenti.

7. Il presente Decreto andrà in osservanza in tutto il Regno contemporaneamente alla Legge sull'ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

REGIO DECRETO *che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di assise e delle Preture*

14 dicembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il n.° 6 dell'articolo 1 della Legge 2 aprile 1865, n.° 2215;

Veduta la Legge sull'ordinamento giudiziario del Regno pubblicata con Nostro Decreto del 6 corrente mese di dicembre;

Volendo in esecuzione delle succitate Leggi provvedere su ciò che riguarda la circoscrizione giudiziaria per la Toscana:

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di assise e delle Preture, di cui nella suddetta Legge del 6 corrente mese, sono determinati nella conformità apparente dalle tabelle annesse al presente Decreto, firmate d'ordine Nostro dal Guardasigilli.

2. Nulla per ora è innovato quanto alla circoscrizione attuale delle Corti d'appello e dei tribunali civili e correzionali in Toscana.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

REGIO DECRETO *con cui è stabilita la cauzione che debbono prestare gli Uscieri giudiziari.*

6 gennaio 1866

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 2 aprile 1865, n.° 2215;

Visto l'articolo 188 della Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626;

Volendo determinare l'entità delle cauzioni da somministrarsi dagli Uscieri giudiziari in esecuzione del prescritto del citato articolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La cauzione che gli Uscieri giudiziari a termini dell'articolo 188 della Legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, debbono somministrare in iscrizioni sul Debito pubblico dello Stato, è stabilita nella misura indicata dalla infrascritta tabella:

Uscieri presso le Corti di cassazione	L. 60. »
Uscieri presso le Corti di appello	» 60. »
Uscieri presso i Tribunali civili e correzionali e presso i Tribunali di commercio . . .	» 50. »
Uscieri presso le Preture mandamentali ed urbane . .	» 25. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE

DE FALCO.

Num.° 5.

Regolamento per l'esecuzione dei Codici civile e penale e della legge sull'Ordinamento giudiziario

14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato:

a pubblicare il Codice di procedura civile, e ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, e la Legge dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 colle modificazioni indicate nella stessa Legge 2 aprile 1865, e con quelle altre che avesse riconosciute necessarie

e a fare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione dei Codici e della Legge suddetti;

Visti i Nostri Decreti del 25 giugno, 26 novembre e 6 dicembre 1865, numeri 2366, 2598 e 2626; coi quali si mandarono a pubblicare il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, e la Legge dell'ordinamento giudiziario, da avere esecuzione in tutto il Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento generale giudiziario, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, e della Legge dell'ordinamento giudiziario.

2. Il suddetto Regolamento andrà in osservanza in tutto il Regno il giorno 1.° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

REGOLAMENTO GENERALE GIUDIZIARIO

TITOLO I.

disposizioni relative all'ordinamento giudiziario

CAPO I.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE I.

dell'abilitazione alla carriera giudiziaria e agli uffizi di cancelleria e di segreteria

§ I.

degli uditori e degli aggiunti giudiziari

Art. 1. Il numero degli uditori in tutto il Regno è determinato con decreto reale.

2. Per l'esecuzione del prescritto dall'articolo 18, n.° 2 della legge di ordinamento giudiziario è nominata annualmente nella città destinata dal ministro della giustizia una commissione composta di funzionari giudiziari, di professori di diritto, e di avvocati patrocinanti.

3. Il concorso si apre con decreto ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella gazzetta ufficiale del Regno e in quella degli annunzi giudiziari presso ciascuna corte d'appello, e affissione nella sala d'ingresso delle corti e dei tribunali civili e correzionali.

Nel decreto è espresso il numero dei posti di uditore per i quali è aperto il concorso, con indicazione del termine entro il quale i concorrenti devono presentare la loro domanda e dei giorni entro cui il concorso dovrà aver luogo.

4. Gli aspiranti al concorso presentano la loro domanda corredata dei documenti giustificativi dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18 n.° 1.° della suddetta legge al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono. Questi raccolte informazioni sulla condotta e fama degli aspiranti le trasmette al procuratore generale, il quale completate le domande e le informazioni, in quanto occorra, spedisce al ministero della giustizia un elenco delle istanze con un cenno del risultato delle informazioni.

Il ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi all'esame, e ne dà comunicazione al procuratore generale, il quale avverte tanto gli ammessi quanto gli esclusi con avviso individuale.

5. I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un comitato istituito presso ciascuna corte d'appello, composto di due membri della corte designati dal primo presidente, e di un funzionario del ministero pubblico delegato dal procuratore generale. Un sostituto segretario della procura generale compie le funzioni di segretario del comitato.

La presidenza è devoluta a quello dei membri che abbia la precedenza per grado ed anzianità. A parità di grado fra il funzionario della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero presiede quello della magistratura giudicante.

6. Il concorso ha luogo in tre giorni distinti, e versa sopra cinque quesiti o tesi distribuiti nel seguente modo: nel primo giorno sul diritto civile, nel secondo sul diritto commerciale e sulla procedura civile, nel terzo sul diritto e sulla procedura penale.

7. Le tesi sono formolate da due fra i membri della commissione di cui nell'articolo 2 che verranno designati dal ministro della giustizia. Essi le trasmettono al ministro suddetto, il quale le fa porre in tre buste chiuse e sigillate contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno coll'indirizzo al comitato esaminatore di ogni distretto. Queste buste chiuse in altro soprainvolto sono spedite ai procuratori generali presso le corti d'appello che le rimettono, chiuse come le hanno ricevute, al presidente del comitato.

8. Nel giorno stabilito per l'esame, in presenza di tutti i membri del comitato e degli aspiranti, il presidente, previo l'appello nominale dei concorrenti, apre la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli, appone la sua firma e fa apporre quella del segretario a ciascuna delle tesi, e le detta agli aspiranti; poi consegna le buste e le schede originali delle tesi al segretario del comitato.

Di tutte queste operazioni si fa esatta menzione nel processo verbale da redigersi a tenore dell'articolo 10.

9. Gli aspiranti, dopo scritte le tesi, le presentano al segretario del comitato che ne verifica la esattezza e le sottoscrive; quindi si ritirano al posto a ciascuno di essi assegnato, scrivono di propria mano le risposte alle tesi, e le sottoscrivono, poi le consegnano al comitato dopo averle chiuse e sigillate. Sulla coperta apporranno l'indicazione del giorno dell'esame e della sede del comitato.

10. Finchè le risposte non siano consegnate, gli aspiranti non possono conferire nè tra essi nè con estranei, nè consultare alcuna opera legale, tranne i codici e i testi delle leggi dello Stato.

Nella sala degli esami sono sempre presenti i membri del comitato o la più parte di essi, e vegliano all'osservanza delle prescrizioni anzidette.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario redige processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.

11. Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal presidente del comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al procuratore generale insieme alle schede originali e rispettive buste, da riporsi in diverso involto coi processi verbali.

Il procuratore generale spedisce tutto al ministro della giustizia.

Il ministro convoca la commissione di cui nell'articolo 2 e le comunica tutti gli atti e scritti.

La commissione verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

12. Ogni membro della commissione dispone di nove voti, e s'intendono approvati quegli aspiranti che abbiano ottenuto i due terzi della totalità dei voti.

13. Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun aspirante, con aggiunta delle osservazioni circa il rispettivo merito comparativo che gli esaminatori stimeranno acconce a far meglio apprezzare i gradi di distinzione tra gli esaminati.

I processi verbali e gli scritti degli aspiranti sono trasmessi al ministro della giustizia con una tabella in cui si classificano gli aspiranti secondo il numero dei voti ottenuti.

14. La nomina degli uditori è fatta dal ministro della giustizia nei limiti dei posti vacanti. Se il numero dei concorrenti approvati dalla commissione superi quello dei posti disponibili, la preferenza è data a quelli che ottennero maggior numero di voti favorevoli, e in caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea o di età.

Quelli tra i concorrenti approvati che non potranno, per insufficienza di posti, essere subito nominati uditori, saranno nominati nell'ordine indicato nella tabella ai posti che si rendessero vacanti entro l'anno ed anche successivamente, qualora non vi fossero aspiranti con maggiori gradi di approvazione.

15. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione o due consiglieri d'appello scelti dal primo presidente, e di un avvocato generale e un sostituto prcuratore generale designati dal capo del ministero pubblico presso la corte d'appello.

Le funzioni di segretario saranno compiute da un vice-cancelliere destinato dal primo presidente.

16. Le giunte speciali sono formate il 1.° d'aprile, e cominciano le operazioni degli esami degli uditori il 15 dello stesso mese

La loro composizione è resa pubblica con decreti dei primi presidenti che si pubblicano all'aprirsi della prima loro seduta.

17. Gli uditori devono, non più tardi del 1.° di aprile, presentare la domanda di ammissione all'esame alla cancelleria della corte del distretto in cui si trovino destinati.

Il segretario della giunta forma un elenco per ordine alfabetico dei nomi degli uditori che hanno presentata domanda di ammissione all'esame e lo rimette insieme alla domanda stessa al presidente della giunta, il quale ne commette la disamina a uno dei membri della giunta medesima.

18. Per l'esame suddetto il primo presidente, di concerto col procuratore generale, formola ogni anno, prima della convocazione della giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose per ciascuna delle materie civile, commerciale, e penale.

Ciascuna serie delle dette fattispecie, trascritte in apposito registro segreto, è designata con una delle lettere A, B, C; e le singole fattispecie di ogni serie sono contrassegnate con uno dei numeri 1, 2 e 3.

19. L'esame si compie in tre giorni consecutivi.

In ciascuno dei giorni fissati per l'esame, il presidente della giunta, in pubblica seduta, e alla presenza dei candidati, fa porre in un'urna distinta con una delle predette tre lettere alfabetiche tre schede, su ciascuna delle quali è scritto uno dei detti numeri.

Ogni candidato estrae dall'urna una scheda e la rimette al presidente, il quale verifica nel registro la fattispecie corrispondente al numero estratto, e ne fa consegnare al candidato una copia da esso sottoscritta.

Terminate le estrazioni e le consegne dei temi estratti, i candidati formolano le quistioni che nella proposta fattispecie costituiscono la materia della causa, le discutono e le risolvono in forma di sentenza secondo le norme prescritte dai codici di procedura.

A tale effetto si osservano le disposizioni degli articoli 9 e 10, e ogni candidato deve compiere e rimettere il lavoro entro sei ore.

Le stesse operazioni si rinnovano nei due giorni successivi.

20. Il quarto giorno dell'esame il segretario della giunta legge i tre lavori di ciascun candidato, intorno i quali i membri della giunta gli indirizzano le obbiezioni che stimano opportune, ed esso vi risponde a voce.

21. Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 di questo regolamento.

22. In caso di mancanza di uno o più membri delle commissioni e delle giunte speciali si fa luogo alla loro surrogazione nel modo rispettivamente stabilito per la loro nomina.

23. Le deliberazioni delle commissioni e delle giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri e a maggioranza di voti.

§ II.

del personale di cancelleria e di segreteria

24. L'ammissione di alunni a senso dell' articolo 159 della legge di ordinamento giudiziario, nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture in cui se ne riconosca il bisogno, e la determinazione del loro numero, spetta ai primi presidenti e ai procuratori generali.

Per gli alunni da applicarsi ai tribunali e alle preture saranno sentiti rispettivamente i presidenti e i pretori.

Gli alunni non hanno diritto a veruna retribuzione.

25. Per essere ammesso alunno è necessario:

1.° avere compiuta l' età d' anni diciotto;

2.° non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'articolo 87 della legge di ordinamento giudiziario;

3.° sostenere con successo un esame scritto di calligrafia, di lingua italiana, e di aritmetica davanti una commissione composta di due consiglieri o giudici delegati dal capo della corte o del tribunale, e di un funzionario del ministero pubblico incaricato dal capo dell'ufficio.

Il cancelliere della corte o del tribunale fa le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti, e ha voto consultivo.

26. Per essere ammesso all' esame l'aspirante presenta la domanda al primo presidente, nel cui distretto giurisdizionale ha la sua dimora, e vi unisce i documenti atti a provare le condizioni prescritte ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

La domanda è comunicata al ministero pubblico, il quale assume esatte informazioni sulle condizioni di famiglia, sulla condotta morale e sullo stato di salute del ricorrente, e, a seguito di queste, dichiara, in fine della domanda, se la medesima sia o no ammissibile. Il capo del collegio provvede in senso della dichiarazione, e, se ne sia il caso, fissa il giorno per l'esame dell'aspirante.

27. La nomina degli scrivani indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 156 della succitata legge, appartiene, per tutte indistintamente le cancellerie e segreterie, al primo presidente previo accordo col procuratore generale, sulla proposta del capo della cancelleria o segreteria alla quale si riferisce la nomina, sentito, ove ne sia il caso, il presidente del tribunale e il pretore.

28. Per poter aspirare alla nomina di scrivano è necessario:

1.° aver fatto per un anno almeno il tirocinio in qualità di alunno in una cancelleria;

2.° presentare un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere presso il quale fu fatto il tirocinio;

3.° sostenere un esame in iscritto sopra tre quesiti desunti dalle disposizioni dei codici di procedura, e del presente regolamento, relative al servizio di cancelleria.

La formazione dei quesiti e il giudizio sulle risposte ai medesimi spetta a una commissione composta nel modo indicato al n.° 3 dell' articolo 25.

Gli aspiranti alla nomina di scrivano presso una cancelleria sia di tribunale, sia di pretura sono esaminati dalla stessa commissione.

Gli scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi, che il 1.° gennaio 1866 si trovino da un tempo non minore di sei mesi addetti alla cancelleria o segreteria di un' autorità giudiziaria, possono essere nominati scrivani, purchè entro tutto il mese di giugno successivo sostengano l' esame sovra prescritto, non si trovino in alcuno dei casi di incapacità previsti dall' articolo 87 della legge di ordinamento giudiziario, e presentino un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale prestarono l' opera loro.

Quando i bisogni del servizio lo richiedano, i cancellieri possono essere autorizzati dal primo presidente a valersi, durante il suddetto termine di sei mesi, come per lo innanzi, dell' opera dei detti scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi.

29. La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo presidente, o al presidente perchè sia fissato il giorno dell' esame.

30. Nel giorno dell' esame ogni membro della commissione forma e pone in un'urna tre quesiti, come al n. 3 dell' articolo 28.

Fatta l' estrazione dei tre quesiti ai quali deve rispondere l' aspirante, si procede nel modo prescritto dagli articoli 9 e 10.

31. Gli aspiranti alla qualità sia d' alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della commissione, e lo presentano per gli ulteriori provvedimenti al primo presidente della corte, dalla quale dipende la cancelleria in cui chiedono l' ammissione.

32. La retribuzione degli scrivani, menzionata nel già citato capoverso dell'articolo 156 della legge di ordinamento giudiziario, è mensilmente di L. 30 a 50 per quelli delle cancellerie delle preture, di L. 40 a 60 per quelli delle cancellerie dei tribunali, e di L. 50 a 70 per quelli delle cancellerie delle corti.

Gli scrivani presso le segreterie del ministero pubblico sono equiparati rispettivamente agli scrivani delle cancellerie dei tribunali e delle corti.

Il quantitativo della retribuzione entro i limiti sovraccennati è determinato dal primo presidente di concerto col procuratore generale, sentito il cancelliere o il segretario.

33. L'esame d' idoneità per gli aspiranti agli uffizi di cancelleria o di segreteria, di

cui negli articoli 160 n.° 2, e 169 della succitata legge, ha luogo davanti una commissione composta di due membri giudicanti della corte d' appello designati dal primo presidente e di un funzionario del pubblico ministero destinato dal procuratore generale.

Il cancelliere della corte compie le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti e ha voto consultivo.

34. Per essere ammesso all' esame d' idoneità, di cui nell' articolo precedente, si richiede, a senso del n.° 3 dell' articolo 160, della prima parte dell' articolo 169, e della parte finale del precedente articolo 156 della surriferita legge:

1.° un tirocinio non minore di tre anni in qualità di alunno, o di due in qualità di scrivano in qualunqne cancelleria;

2.° un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale ebbe luogo il tirocinio.

35. L' esame è scritto e verbale.

Per le domande di ammissione all'esame d'idoneità, e per il modo di procedere all'esame scritto, che ha luogo prima dell'esame verbale, si osservano, in quanto sono applicabili, le precedenti disposizioni relative agli esami degli aspiranti alla nomina di scrivani.

Se il candidato è approvato nell'esame scritto si passa all'esame verbale, nel quale ciascun membro della commissione interroga per un quarto d' ora sulle stesse materie dalle quali si devono desumere i quesiti per l'esame scritto.

Dell' esito dell' esame si fa dal cancelliere processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il presidente del tribunale ne trasmette copia al primo presidente, il quale fa prendere le opportune annotazioni in apposito registro, e poi la rimette al procuratore generale che la fa depositare nell' archivio del suo uffizio.

Il risultato dell' esame è notificato dal cancelliere all' esaminato al quale, se lo chieda, consegna copia del processo verbale.

36. Se l' aspirante alla nomina a cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali o vice-cancelliere aggiunto presso le corti di appello abbia la qualità di cancelliere o vice-cancelliere di pretura, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali, l' esercizio di tale uffizio per due anni equivale alle condizioni richieste dalla parte finale dello articolo 161 della legge di ordinamento giudiziario.

In mancanza di tale qualità si richiede un tirocinio di quattro anni in qualità di scrivano in una cancelleria di corte o di tribunale, e un certificato del cancelliere presso cui ebbe luogo il tirocinio, che faccia fede dell' operosità, diligenza e buona condotta dell' aspirante.

SEZIONE II.

del giuramento e dell' ingresso in funzioni

37. Prima che scada il termine stabilito dall' articolo 11 della legge di ordinamento giudiziario, le persone menzionate nell' articolo 10 della stessa legge devono prestare il giuramento ivi prescritto.

Esse prestano nuovo giuramento ogni volta che ricevono una destinazione per la quale sono chiamate ad esercitare funzioni diverse, od ottengono una promozione a un grado superiore.

38. I primi presidenti e i procuratori generali delle corti prestano giuramento davanti il ministro della giustizia, o quell' autorità giudiziaria che sia da esso delegata.

I presidenti dei tribunali e i procuratori del Re prestano giuramento davanti il primo presidente della corte d' appello da cui dipendono.

Gli altri magistrati giudicanti delle corti e dei tribunali ed uffiziali del ministero pubblico e gli uditori prestano giuramento avanti la corte o il tribunale a cui appartengono.

I membri dei tribunali di commercio prestano giuramento davanti la corte d'appello da cui dipendono, la quale può all' uopo delegare il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione siede il tribunale di commercio.

I pretori prestano giuramento avanti il tribunale civile dal quale dipendono, che può delegare all' uopo il pretore viciniore.

I vice-pretori e i conciliatori prestano giuramento davanti il pretore del rispettivo mandamento.

I cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, sostituti segretari, e sostituti segretari aggiunti, e gli uscieri prestano giuramento avanti l'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

39. I funzionari menzionati nei capoversi dell' articolo precedente prima di prestare il giuramento presentano la copia autentica dell' atto di loro nomina debitamente registrata alla corte dei conti: e il presidente o il pretore fissa il giorno in cui si dovrà prestare il giuramento.

Potrà tuttavia farsi luogo alla prestazione del giuramento ancorchè non sia presentata la copia autentica dell' atto di nomina, quando per motivi d' urgenza il ministro della giustizia ne abbia dato l' autorizzazione.

40. Per il ricevimento dei funzionari che devono assumere l' esercizio dell' ufficio si osservano le norme seguenti:

1.° I primi presidenti e procuratori generali, accompagnati al palazzo della corte dal cancelliere, vi sono ricevuti all' ingresso esterno dal consigliere e sostituto procuratore generale anziani e preceduti da un usciere colla mazza, sono introdotti nella sala delle udienze ove la corte si trova riunita in seduta solenne.

In occasione dei detti ricevimenti assiste nella sala una guardia d' onore in divisa di parata.

2.° I presidenti di sezione e gli avvocati generali sono ricevuti all'ingresso delle sale del palazzo da un consigliere, da un sostituto procuratore generale, e dal cancelliere, e preceduti da un usciere sono accompagnati nella sala delle udienze.

3.° I consiglieri e i sostituti procuratori generali sono annunziati da un usciere; ri-

cevuti all' ingresso della sala d' udienza e in essa introdotti dal cancelliere.

4.° I sostituti procuratori generali aggiunti sono annunziati da un usciere e introdotti da un vice-cancelliere nella sala d' udienza.

Le norme segnate al n.° 1 si osservano, per quanto sono applicabili, nei tribunali, in occasione del ricevimento dei presidenti e dei procuratori del Re.

Le norme indicate ai numeri 2 e 3 si applicano rispettivamente per il ricevimento dei vice-presidenti, e dei giudici e sostituti procuratori del Re: e quelle fissate dal n.° 4 si osservano per il ricevimento dei pretori e vice-pretori.

5.° I cancellieri delle corti e dei tribunali sono annunziati e introdotti da un usciere.

6.° Tutti gli altri funzionari sono annunziati da un usciere.

Nelle dette occasioni il funzionario si presenta col capo coperto vestendo le divise con toga prescritte per le sedute solenni.

In tutti i casi in cui il ricevimento dei funzionari non segue dinanzi all'intiero collegio, il cerimoniale sovra prescritto ha luogo nella sala d' udienza della prima sezione.

41. Introdotto il funzionario nella sala d' udienza come nell' articolo precedente il ministero pubblico, al quale il decreto di nomina dovrà essere prima comunicato, domanda in nome del Re la lettura del decreto medesimo, la prestazione del giuramento, o nei casi espressi nelle due prime parti dell'articolo 38 la lettura del processo verbale di giuramento, e l'ammessione del funzionario ad assumere l'esercizio del suo uffizio; la corte o il tribunale riconosciuta l'autenticità del decreto di nomina provvede in conformità della requisitoria del ministero pubblico.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 29 si dà lettura dell'autorizzazione ministeriale.

42. Il funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formola del giuramento stabilita dalla legge di ordinamento giudiziario.

Prestato il giuramento, o letto il processo verbale di quello già prestato, il presidente dichiara immesso il funzionario nell'esercizio del suo ufficio.

43. Il cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso, e dell'assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certificato in fine del decreto di nomina.

Una copia del processo verbale è rassegnata al ministro della giustizia, e un'altra è trasmessa al ministero pubblico.

SEZIONE III.

della residenza

44. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri devono per assentarsi dal luogo di loro residenza, ottenerne la perm[illegible] secondo le disposizioni seguenti.

45. Non possono darsi permis[illegible] assenza, oltre le ferie o i congedi [illegible] che ne tengono luogo, salvo per c[illegible]ze straordinarie e per gravi motivi.

46. Le permissioni di assenza per [illegible] non maggiore di trenta giorni possono [illegible] cedersi nel corso dell'anno

1.° dai primi presidenti ai m[illegible] della corte rispettiva, a quelli d[illegible] nali che ne dipendono, e ai fun[illegible] uscieri dipendenti dai suddetti corpi [illegible] ziari;

2.° dai procuratori generali ai m[illegible]bri del rispettivo ufficio, a quelli de[illegible]ci del ministero pubblico presso i tr[illegible] del distretto della corte, ai funzionar[illegible] pendenti dagli uffizi medesimi, ai pr[illegible] ai cancellieri e altri funzionari, e agli [illegible] addetti alle preture.

47. Le permissioni di assenza per [illegible] non maggiore di giorni dieci nel cor[so dell]'anno, si possono concedere

1.° dai presidenti dei tribunali ai [illegible]bri di essi e ai funzionari e uscieri [illegible] sono addetti;

2.° dai procuratori del Re ai m[illegible] del loro ufficio, ai funzionari che ne [illegible]dono, ai pretori, ai cancellieri, vice-cancellieri ed uscieri addetti alle preture.

48. Le permissioni di assenza ai [illegible] istruttori si concedono, nei limiti ris[pettiv]amente indicati nei due articoli pr[illegible]ti, dai primi presidenti e dai pre[illegible] previo accordo coi procuratori genera[li e] coi procuratori del Re.

Se non vi sia accordo tra il pres[idente] ed il procuratore del Re, pronun[illegible] primo presidente, previo accordo coi [pro]curatore generale, e in caso di dissens[o] questi pronuncierà il ministro della gius[tizia].

49. I pretori possono concedere p[ermis]sioni di assenza per giorni cinque agli [illegible]tori, ai cancellieri, vice-cancellieri e us[cieri] addetti alla rispettiva pretura, per [illegible] trenta ai conciliatori del loro distretto.

50. Ogni funzionario che concede [per]missioni di assenza deve tenere a ca[illegible] congedi già dati da altro funzionario [infe]riore o superiore, e limitare la nuova [per]missione al tempo che ancora avan[za al] compimento del termine complessivo di tr[en]ta giorni.

51. I funzionari ai quali è data fa[coltà] di concedere permissioni di assenza posso[no] assentarsi dalla propria residenza, [per un] tempo eguale a quello entro cui è cir[co]scritta rispettivamente la detta facoltà

Prima però di assentarsi devono dar[ne] partecipazione al rispettivo superiore imm[e]diato

52. Le permissioni di assenza per tem[po] maggiore di trenta giorni, o per recarsi a[l]l'estero, si concedono dal ministro della giustizia.

53. Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durata si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari e uscieri, a quali non competono ferie.

Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi, o rivocarsi dal concedente o dall'autorità superiore.

54. La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo per il quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata in via gerarchica.

Il superiore immediato del richiedente nel trasmettere la suddetta domanda al superiore cui appartiene il concedere la permissione, vi unisce il proprio avviso e quello del ministero pubblico nel caso previsto dall'articolo 48 del presente regolamento.

55. Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data: trascorso questo termine la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova domanda.

Chi ha ottenuto la permissione deve dichiarare in fine di essa il giorno della partenza e quello del ritorno alla residenza, e rimandarla al suo superiore diretto per essere rinviata all'autorità concedente.

56. I capi di collegio e del ministero pubblico si comunicano a vicenda le permissioni concedute, indicandone la durata.

57. I funzionari che hanno facoltà di dare permissioni di assenza devono tenere un registro, nel quale si notano le permissioni concedute, i motivi che ne hanno determinata la concessione, la loro durata, il luogo in cui il petente ha dichiarato di recarsi, e la data della partenza e del ritorno in residenza.

Un estratto di questo registro deve trasmettersi

A. dai pretori ai procuratori del Re alla fine di ogni mese;

B. dai presidenti dei tribunali e dai procuratori del Re al primo presidente e al procuratore generale rispettivamente, alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;

C. dai primi presidenti e dai procuratori generali alla fine di ogni semestre al ministro della giustizia.

Gli estratti trasmessi dal funzionario inferiore al suo superiore immediato sono trascritti nel registro tenuto da quest'ultimo.

Se durante, rispettivamente, il mese, il trimestre, o il semestre, non siasi conceduta alcuna permissione di assenza, in luogo dell'estratto di cui sopra si trasmette un certificato negativo.

58. Se un funzionario od ufficiale si assenta irregolarmente dalla residenza, i capi d'ufficio ne informano tosto in via gerarchica il ministro della giustizia.

Tale prescrizione si osserva anche quando l'impiegato essendo in residenza interrompe il servizio. Se però l'interruzione sia cagionata da una malattia non eccedente la durata di giorni dieci, basta che ne sia fatto cenno alla fine del trimestre nell'attestazione di servizio prescritta negli articoli 57 e 59.

59. La malattia non è scusa valevole per l'impiegato che abbandoni la residenza senza permesso, o che non vi si restituisca alla scadenza dell'ottenuta permissione.

Nel secondo caso l'impiegato dovrà tosto dar notizia del sopraggiuntogli impedimento, e trasmettere le occorrenti attestazioni al suo superiore immediato, il quale, assunte informazioni sulla verità dell'allegato impedimento, ne riferirà in via gerarchica al ministro della giustizia.

I presidenti, i procuratori del Re, e i pretori in fine degli estratti o dei certificati negativi prescritti dall'articolo 57 attesteranno sotto la loro responsabilità che tutti i funzionari non compresi nell'elenco dei congedi, e della cui assenza irregolare o interruzione di servizio non abbia già informato, non si allontanarono dalla residenza e prestarono non interrotto servizio nel corso rispettivamente del mese o del trimestre.

Tale disposizione si applica egualmente agli estratti o certificati dei primi presidenti e procuratori generali, i quali in essi segnaleranno inoltre al ministro le irregolarità o mancanze al servizio che avranno rilevate dalle attestazioni loro trasmesse dai presidenti e procuratori del Re, e promuoveranno gli opportuni provvedimenti.

60. La privazione dello stipendio, nel caso previsto dal 2.° capoverso dell'articolo 13 della legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con decreto del ministro della giustizia comunicato al funzionario contravventore, e agli uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere.

SEZIONE IV.

della corrispondenza, delle petizioni e delle proposte per promozioni o tramutamenti

61. I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero.

Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, e dal presente regolamento nella sezione precedente.

Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.

62. I funzionari di cui nel primo capoverso dell'articolo precedente corrispondono direttamente coi ministri:

1.° se debbano rispondere a dispacci diretti ad essi dai capi di dicastero;

2.° se così sia prescritto da speciali leggi, regolamenti o istruzioni;

3.° se si tratti di avvenimenti dei quali, per la natura e importanza loro, occorra che ne sia più prontamente informato il governo.

In questo caso però i funzionari suddetti informano contemporaneamente il loro superiore immediato;

4.° se ciò sia assolutamente richiesto da motivi eccezionali od urgenti o specialissimi concernenti la persona del funzionario;

5.° se siano decorsi quaranta giorni dalla trasmissione di una domanda in via gerarchica senz'aver ricevuto riscontro alla medesima.

63. Le petizioni che in qualunque modo hanno per oggetto la carriera del richiedente, devono essere stese in carta bollata, scritte e sottoscritte dal medesimo.

In capo di esse devono scriversi il nome, cognome e luogo di nascita del richiedente, la qualità, e il corpo od ufficio giudiziario cui il medesimo è addetto.

Nella petizione devono essere esposti in modo chiaro, preciso, e breve l'oggetto della domanda e le circostanze atte ad appoggiarla. Vi si potrà unire copia in carta libera, autenticata dal rispettivo capo diretto, dei documenti che si credano utili allo scopo, facendone un elenco in fine della petizione.

64. A margine dei dispacci e delle petizioni si deve accennare per sunto l'oggetto del dispaccio o della petizione, la data e il numero del dispaccio cui si risponde, con quelle altre indicazioni che siano annotate e richieste a margine del dispaccio medesimo.

Se l'oggetto del dispaccio sia relativo alla contabilità delle cancellerie, alla contabilità centrale, alla spedizione di mandati, alla statistica giudiziaria, alla cassa ecclesiastica, se ne farà espresso cenno tanto a margine del dispaccio o della petizione, quanto sulla soprascritta del piego.

65. I primi presidenti e i procuratori generali, prima di trasmettere al dicastero competente le varie corrispondenze e petizioni; esamineranno se siano conformi alle sovra espresse avvertenze, indi le accompagneranno col loro avviso sul merito delle medesime.

66. Le proposte per nomine, promozioni, e tramutamenti concernenti il personale dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli uscieri del distretto di ogni corte, saranno combinate e sottoscritte dal primo presidente e dal procuratore generale.

A quest'effetto le proposte di cui nell'articolo 29 della legge d'ordinamento giudiziario sono dal sindaco trasmesse al procuratore del Re, il quale le rassegna al procuratore generale.

67. La trasmessione delle dette proposte al ministro della giustizia sarà fatta:

dal primo presidente, se riflettano i funzionari o uscieri indicati nell'articolo 46, numero primo, nell'articolo 48, e nel capoverso dell'articolo 66 del presente regolamento;

dal procuratore generale, se sieno relative ai funzionari e uscieri menzionati nel numero secondo del succitato articolo 46.

I primi presidenti e i procuratori generali si comunicano a vicenda i provvedimenti del governo relativi alle fatte proposte, e ne danno rispettivamente partecipazione agli interessati, e alla corte od uffizio cui presiedono.

68. In caso di disparere tra il primo presidente ed il procuratore generale intorno ad una o più proposte, ognuno forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al ministro accompagnata dalle sue osservazioni sul punto di dissenso.

69. La corrispondenza ufficiale dei primi presidenti, presidenti di assise, presidenti dei tribunali, giudici istruttori, pretori, procuratori generali e procuratori del Re e loro sostituti in missione, è esente dai diritti postali e telegrafici nei casi e alle condizioni stabilite dai reali decreti 30 ottobre 1862 e 30 giugno 1864, numeri 948 e 1822.

SEZIONE V.

delle matricole e delle informazioni personali

70. Qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, ed usciere, in occasione della sua prima nomina, deve entro due mesi dall'immissione in possesso presentare al suo superiore diretto, per triplice originale, uno stato in carta libera diviso in colonne che indichino:

1.° il suo cognome e nome;

2.° il luogo e la data di sua nascita;

3.° il domicilio principale anteriore alla nomina;

4.° lo stato di famiglia, cioè se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della moglie;

5.° lo stato di fortuna;

6.° gli uffizi o la professione esercitati prima della nomina, ed il tempo del relativo esercizio;

7.° le osservazioni.

Lo stato sarà datato e sottoscritto.

71. Uno degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, qualunque sia l'autorità giudiziaria alla quale venga presentato, deve tosto trasmettersi alla cancelleria della corte d'appello, ove sarà inserto in apposito registro formato nel modo prescritto dal precedente articolo.

Tale registro sarà diviso in tre parti distinte, destinate, la prima per i funzionari della magistratura giudicante, la seconda per i funzionari del ministero pubblico, la terza per i funzionari delle cancellerie e delle segreterie. Gli stati personali degli uscieri saranno trascritti in separato registro.

I rimanenti due originali dello stato saranno trasmessi l'uno al ministro della giustizia e l'altro al procuratore generale nella cui segreteria si osserverà il disposto del presente articolo.

72. In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del tramutamento il funzionario debba passare nel distretto giurisdizionale di altra corte d'appello, un estratto di tutte le indicazioni contenute nel registro medesimo sarà comunicato alla cancelleria di quest'ultima corte per essere trascritto nell'eguale registro ivi esistente.

73. La condotta pubblica di ogni funzionario delle preture e dei tribunali, e usciere, la capacità sua assoluta o relativa, e la sua diligenza nel disimpegno delle sue funzioni, faranno oggetto di periodiche informazioni consegnate in appositi stati caratteristici da rassegnarsi al ministro della giustizia.

A quest' effetto si osserveranno le norme seguenti:

A. i pretori alla fine d' ogni trimestre dell' anno trasmetteranno per duplicato al presidente e al procuratore del Re del tribunale da cui dipendono, le informazioni sui funzionari e uscieri addetti alla pretura.

B. i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re alla fine di ogni semestre trasmetteranno, egualmente per duplicato, al primo presidente e al procuratore generale le stesse informazioni sui funzionari e uscieri addetti tanto al tribunale e all' uffizio del ministero pubblico, quanto alle preture del loro distretto giurisdizionale.

I primi presidenti e i procuratori generali entro il mese di gennaio di ogni anno rassegneranno al ministro della giustizia le suddette informazioni col loro parere.

Le informazioni saranno in ambi gli originali sottoscritte dal presidente, dal procuratore del Re, dal primo presidente e dal procuratore generale. In caso di dissenso ognuno di essi scriverà separatamente le proprie informazioni e le trasmetterà al proprio superiore immediato.

74. Per la formazione degli stati caratteristici prescritti dal precedente articolo si farà uso di prospetti secondo il modulo stabilito dal ministro di giustizia.

Gli stati che si trasmettono dai pretori possono scriversi su carta non stampata, osservate le prescritte dimensioni: tutti gli altri devono avere le colonne intestate a stampa.

75. Indipendentemente dalle periodiche informazioni anzidette, le autorità alle quali ne incumbe la trasmissione devono informare in via gerarchica il ministro della giustizia di ogni speciale fatto che richieda la pronta attenzione del governo circa la condotta di tutti i loro subordinati.

SEZIONE VI.

degli uscieri

76. Per l' esecuzione del prescritto dall' articolo 187, numero secondo della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di tribunale civile una commissione composta:

A. del presidente del tribunale, il quale nei tribunali divisi in sezioni può affidarne la presidenza a un vice-presidente;

B. di un giudice designato dal presidente;

C. del procuratore del Re o di un suo sostituto da esso incaricato;

D. di un avvocato patrocinante scelto dal presidente;

E. di un procuratore capo scelto dal procuratore del Re.

I membri elettivi e i funzionari delegati sono designati ogni volta occorra di riunire la commissione.

Alle adunanze della commissione interviene il cancelliere o un vice-cancelliere del tribunale che stende in apposito registro i processi verbali delle deliberazioni.

77. Le domande per ammissione all' esame di abilitazione all' uffizio di usciere sono dirette con ricorso in carta bollata al presidente del tribunale del domicilio dell' aspirante, e corredate dell' atto di nascita, e del certificato di non trovarsi in alcuno dei casi d' incapacità previsti dall' articolo 87 della legge di ordinamento giudiziario.

A tali domande si provvede dal presidente nel modo stabilito dal capoverso dell' articolo 26.

78. L' esame è scritto e verbale.

L' esame scritto avrà per tema la redazione di due determinati atti propri del ministero degli uscieri.

In questo esame che precederà l'esame verbale, si terrà anche conto dell'ortografia, della calligrafia e della lingua.

L'esame verbale verserà sulle materie che riguardano il ministero degli uscieri.

Questo esame durerà almeno mezz' ora.

79. L' aspirante che sostiene con buon successo l' esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere.

80. Per l' esecuzione del prescritto dall' articolo 188 della legge di ordinamento giudiziario ogni usciere presenta, insieme al decreto di sua nomina, il certificato di aver vincolato una rendita del debito pubblico dello Stato fino a concorrenza della rendita prescritta per la malleveria.

Se vi sia urgenza che l'usciere assuma l' esercizio delle sue funzioni, basterà per ammettervelo che dimostri di avere fatto il deposito della rendita all'amministrazione del debito pubblico.

81. In caso di morte dell' usciere o di cessazione per altra causa dall' ufficio, lo svincolamento della rendita ipotecata per la malleveria non potrà aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla cessazione, la medesima sia stata annunciata nel giornale ufficiale per gli annunzi giudiziari, e pubblicata per il corso di un mese con affissione nella sala d' ingresso della corte, del tribunale, o della pretura, ove l' usciere esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha successivamente esercitato le sue funzioni in giurisdizioni diverse l' annunzio sarà inserito nel giornale di ciascuna giurisdizione e indicherà il luogo in cui ha cessato tale esercizio.

Le opposizioni alla dimanda di svincolamento saranno fatte davanti al cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione l'usciere cessò di esercitare il suo ufficio.

Lo stesso tribunale, se non sianvi opposizioni o queste siano state rigettate, sentito il ministero pubblico, provvede sulla domanda di svincolamento.

82. Il repertorio che a termini dell' articolo 178 dell' anzidetta legge devono avere gli uscieri si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili, l' altro per le materie penali.

Ciascun volume del repertorio deve tenersi nella forma, e colle norme prescritte dal ministro della giustizia.

Il repertorio degli uscieri dei tribunali di commercio deve tenersi nella forma prescritta per il repertorio in materia civile degli uscieri delle altre autorità giudiziarie.

83. La sorveglianza per la regolare tenuta del repertorio è affidata ai procuratori generali e ai procuratori del Re, secondo che si tratti di uscieri addetti alle corti, o ai tribunali civili e correzionali e di commercio. Quanto al repertorio degli uscieri delle preture la sorveglianza è affidata ai pretori e ai procuratori del Re.

I suddetti funzionari esaminano ogni mese il repertorio, e vi appongono in fine dell'ultima annotazione il loro visto rispettivamente.

84. In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile e correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia civile.

Questo libro sarà numerato e firmato in ogni foglio dal procuratore generale o dal procuratore del Re o da un loro sostituto da essi delegato o dal pretore, secondochè trattisi di uscieri presso le corti, presso i tribunali o presso le preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel repertorio degli uscieri, in materia civile.

85. Gli uscieri dovranno far registrare i loro atti nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li avranno eseguiti. Questo termine sarà raddoppiato qualora gli atti si eseguissero dagli uscieri fuori del mandamento in cui ha sede l'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Il cancelliere o vice-cancelliere da esso deputato, eseguendo la registrazione, dovrà fare risultare dell'esecuzione di questa formalità sull' atto stesso, indicandovi il numero d' ordine del libro, la data della registrazione, e dovrà apporvi la sua firma ed il sigillo d' ufficio. Questa registrazione si eseguirà senza pagamento di tassa.

Gli uscieri che ometteranno o ritarderanno di far registrare i loro atti, o contravverranno in altro modo alle disposizioni di questo articolo, saranno sottoposti a pene disciplinari.

86. Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, o al presidente, o primo presidente loro superiore diretto.

Gli uscieri hanno diritto di esigere che l' atto da eseguire contenga l' indicazione precisa dell' abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione.

87. Se sorga sulla forma dell' atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l' usciere, questi può volere una richiesta precisa, della quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte.

Quanto alle citazioni per atto formale l' usciere ha inoltre diritto di volere che la parte richiedente la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall' articolo 134 del codice di procedura civile. Se la parte non sappia scrivere, l'usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del conciliatore o del sindaco.

88. Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno, e l'ora.

89. Per gli altri speciali doveri degli uscieri provvede il presente regolamento nei titoli II e III.

90. Se avvenga che il procuratore generale riconosca assolutamente necessaria per speciali esigenze del servizio cui non si possa altrimenti provvedere la trasferta di un usciere della corte fuori dell' ordinaria sua residenza, prima di provvedere a termini dell'articolo 176 della legge di ordinamento giudiziario, prenderà gli opportuni concerti col primo presidente affinchè il servizio della corte non abbia a rimanere incagliato per l'assenza di uno dei suoi uscieri.

SEZIONE VII.

dell'annuale ripartizione del personale giudicante

91. Per l'esecuzione delle prescrizioni degli articoli 44 e 69 della legge di ordinamento giudiziario, i primi presidenti, entro il mese di novembre, sentito il procuratore generale, trasmettono al ministro della giustizia un progetto di composizione delle sezioni delle corti e dei tribunali, della sezione d' accusa, e delle corti di assise per il successivo anno giuridico, indicando quale sezione della corte d'appello dovrà occuparsi promiscuamente delle cause civili e degli appelli in materia correzionale; e quanto ai tribunali divisi in sezioni quale di esse dovrà attendere esclusivamente o promiscuamente alle cause civili e ai giudizi correzionali.

In questo progetto si comprendono le proposte per la surrogazione e la conferma dei giudici istruttori delle cause penali a termini dell'articolo 43 della legge di ordinamento giudiziario, e per la nomina, ove sia il caso, dei giudici delegati all' istruzione dei giudizi di graduazione a mente dell' articolo 708 del codice di procedura civile.

92. Per l' esecuzione del disposto negli articoli 55 e 56 della suddetta legge si osserveranno le norme seguenti:

A. entro la seconda quindicina del mese di novembre le camere di commercio formano ogni anno le liste prescritte dall'articolo 57 della legge dell'ordinamento giudiziario e le trasmettono per mezzo del loro presidente al primo presidente della corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio al quale sono riferibili le liste medesime;

B. ricevute le suddette liste il primo presidente le trasmette al ministro della giustizia unitamente a un progetto di scelta fra i triplici candidati indicati nella lista, sentito il procuratore generale;

C. se un tribunale sia diviso in sezioni, il suo presidente, all'epoca indicata alla lettera *A*, trasmette un progetto di composizione di ciascuna sezione al primo presidente il quale lo rassegna al ministro colle

variazioni che riconoscesse convenienti, sentito il procuratore generale;

D. il triennio fissato dall' articolo 59 della succitata legge per la durata in ufficio dei membri dei tribunali di commercio ha principio col primo del mese di gennaio e termina a tutto il mese di dicembre.

93. Nel caso previsto dal secondo inciso del capoverso secondo del suddetto articolo 59, l'estrazione a sorte ivi prescritta si fa alla scadenza del triennio dal presidente del tribunale di commercio o da chi ne faccia le veci, in pubblica udienza, e il cancelliere ne fa risultare con processo verbale che debitamente sottoscritto da esso e dal presidente, è trasmesso in copia autentica al primo presidente della corte d' appello del distretto.

SEZIONE VIII.

delle ferie

94. Le ferie annuali stabilite dall'articolo 195 della legge di ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto, e finiscono il 4 novembre.

Però quanto alla Sardegna esse cominciano il 2 aprile, e hanno fine il 30 giugno: e quanto alla Sicilia sono divise in due periodi eguali, di cui il primo comincia il 17 aprile e termina il 31 maggio, e il secondo ha principio il 21 settembre e finisce il 4 novembre.

95. Il tempo delle ferie è ripartito dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri delle corti e dei tribunali civili e correzionali, e dai procuratori generali, e procuratori del Re tra i loro sostituti nella misura prescritta dal capoverso dell' articolo sopraccitato e nel modo che sarà richiesto dalle esigenze del servizio.

96. Le tabelle di ripartizione delle ferie dei tribunali così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del ministero pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal ministro di giustizia, e si trasmettono in quattro esemplari rispettivamente ai primi presidenti e ai procuratori generali, debitamente sottoscritte, un mese prima che abbiano principio le ferie.

97. I primi presidenti e i procuratori generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al ministro della giustizia venti giorni, almeno, prima del cominciamento delle ferie accompagnandolo con le opportune proposte.

Contemporaneamente alla detta trasmissione rassegnano pure le tabelle di ripartizione delle ferie tra i membri della corte e dell' uffizio della procura generale da essi rispettivamente formate, per la necessaria approvazione delle une e delle altre.

98. I primi presidenti ed i procuratori generali dopochè le tabelle dei tribunali sieno state approvate dal ministro della giustizia, ritenuto ciascuno di essi un esemplare di tutte, restituiscono rispettivamente il quarto esemplare ai presidenti e ai procuratori del Re col cenno della seguita approvazione e delle variazioni introdotte.

Nelle corti, nei tribunali, e negli uffizi del ministero pubblico in cui il numero del personale e le esigenze del servizio non consentano che alcuni loro membri partecipino alle ferie annuali nel tempo o nella misura stabiliti, i primi presidenti e i procuratori generali possono loro concedere, a seguito di domanda fatta in via gerarchica, un corrispondente congedo nel corso dell'anno, osservate le norme della rispettiva competenza stabilite nella sezione III del presente capo.

99. Ai pretori, ai funzionari delle cancellerie e segreterie, e agli uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi presidenti e dai procuratori generali.

Questi congedi saranno accordati di regola nel tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'assenza del concessionario, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.

100. Se accada nel tempo delle ferie che, per qualunque caso, il personale in servizio delle corti, nei tribunali o negli uffici del ministero pubblico venga a diminuirsi in modo che più non basti ai bisogni del servizio, i primi presidenti e rispettivamente i procuratori generali, sovra proposta, se sia il caso, dei presidenti e dei procuratori del Re, hanno facoltà di richiamare al loro posto uno o più tra i funzionari in ferie, salvo in appresso a compensarli nel modo stabilito nell'articolo 98.

A quest' effetto ogni funzionario prima di assentarsi dalla residenza deve dichiarare in un registro tenuto all'uopo nelle cancellerie e segreterie, il luogo in cui possa essere diretto il suddetto richiamo.

La disposizione di quest'articolo si applica eziandio alle persone indicate nell'articolo 99.

101. Dopochè le tabelle di cui nel capoverso dell' articolo 97 saranno state approvate, i primi presidenti designeranno i funzionari che nel tempo delle ferie comporranno le sezioni della corte e le corti d' assise. Alla composizione delle sezioni dei tribnnali provvederanno i loro presidenti.

102. Nel tempo delle ferie l' istruzione delle cause sarà continuata.

Le udienze delle corti e dei tribunali sono destinate primieramente alla spedizione degli affari penali, a senso dell' articolo 196 della legge di ordinamento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle cause civili d' urgenza o contumaciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le quali la legge prescrive il procedimento sommario.

Le udienze saranno non meno di tre per settimana.

SEZIONE IX.

delle udienze, della loro polizia, e dell'orario delle cancellerie

103. I pretori devono tenere ogni settimana almeno tre udienze pubbliche destinate, due alla spedizione delle cause civili, e una ai dibattimenti in materia penale.

I giorni e le ore delle sedute sono stabiliti in apposita tabella da tenersi sempre affissa nella sala d'ingresso della pretura. Gli altri giorni non festivi saranno più specialmente destinati al compimento degli atti d'istruzione civile e penale, e di giurisdizione volontaria.

Nei mandamenti in cui siano stabiliti pretori urbani, questi tengono cinque udienze per ogni settimana, e gli altri pretori attendono in tutte tre le udienze della settimana alla spedizione delle cause civili.

Le udienze pubbliche non dureranno meno di ore quattro.

104. I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana.

Le sedute sono dal presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio.

Se il tribunale è diviso in sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.

105. Insieme al progetto di ripartizione delle sezioni, di cui nell'articolo 91, il primo presidente, sentito il ministero pubblico, trasmette al ministro della giustizia l'elenco delle udienze per il corso dell'anno successivo, il quale, approvato che sia, si tiene continuamente affisso nella sala d'udienza.

106. Le sedute dei tribunali tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio devono durare almeno cinque ore, cominciando sempre coll'udienza pubblica.

107. Se alcuno de' giorni della settimana stabiliti nel decreto menzionato nel precedente articolo sia festivo nel luogo ove ha sede il pretore, o il tribunale, l'udienza di quel giorno s'intende rimandata al primo tra i giorni non compresi in esso decreto.

108. Se i bisogni del servizio lo richiedono, i pretori, anche sull'eccitamento del ministero pubblico, e i presidenti fissano nel corso dell'anno udienze straordinarie con decreti che ne indicano il numero, e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.

109. Le corti d'assise tengono le sedute in ciascun giorno della settimana ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì, salvo il prescritto dell'articolo precedente.

110. Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e gli uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V, sezione I, § I e sezione II del presente titolo.

111. Nelle udienze de' tribunali i funzionari del ministero pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del tribunale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e quando pronunciano le loro conclusioni si coprono il capo.

Il presidente quando pronuncia le sentenze in materia penale si tiene egualmente a capo coperto.

Gli uditori che assistono alle udienze pubbliche siedono a lato del ministero pubblico, a capo scoperto.

La tavola del cancelliere è collocata a uno dei lati della tavola del tribunale in prossimità del seggio del presidente

112. Gli avvocati patrocinanti e i procuratori, avuta dal presidente la facoltà di parlare, arringano in piedi e a capo scoperto.

113. Le disposizioni di questa sezione sono comuni alle corti di appello in quanto vi siano applicabili.

114. Spetta al primo presidente il determinare i giorni e le ore in cui la sezione d'accusa deve adunarsi in ogni settimana.

115. Le autorità giudiziarie possono, in caso di necessità, richiedere l'assistenza della forza pubblica del luogo alle loro udienze.

116. Fuori dell'ingresso delle sale d'udienza delle autorità giudiziarie starà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti in stampa a grandi caratteri gli articoli 619 e 620 del codice di procedura penale.

117. Le cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali, e delle preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore.

118. Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano anche nel tempo delle ferie in quanto sono applicabili.

CAPO II.

DELLA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

119. La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, dei notai, e dei conservatori delle ipoteche può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti delle corti, e dai presidenti dei tribunali civili e correzionali.

120. La legalizzazione spetta al ministro della giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il Regno; ai primi presidenti delle corti e ai presidenti dei tribunali per quelle dei funzionari ed ufficiali della rispettiva giurisdizione.

121. Gli atti da spedirsi all'estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri, devono essere legalizzati dal ministro della giustizia.

Però nei luoghi in cui la detta legalizzazione sia dal ministro degli affari esteri delegata ad un'autorità amministrativa, la legalizzazione del primo presidente della corte d'appello tiene luogo di quella del ministro della giustizia.

A questo fine i primi presidenti e in loro mancanza i funzionari che li rappre-

sentano, trasmettono la loro firma alla suddetta autorità amministrativa.

122. Le disposizioni dei precedenti articoli sono comuni ai presidenti di sezioni separate dalle corti d'appello.

123. Il diritto dovuto per le legalizzazioni è determinato dalla tariffa e fa parte dei proventi di cancelleria.

CAPO III.

DELLE INDENNITÀ - DELL'ESAZIONE DEGLI STIPENDI - DEL RIPARTO DEI PROVENTI DI CANCELLERIA E DEL MANEGGIO DELLE SPESE D'UFFIZIO

SEZIONE I.

delle indennità

124. I funzionari dell'ordine giudiziario hanno diritto a indennità per le spese di viaggio in occasione di tramutamento, alle condizioni e nei limiti stabiliti da speciali provvedimenti.

125. Per conseguire il pagamento dell'indennità di cui nel precedente articolo, il funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da esso firmata, conforme al formulario stabilito dal ministro di giustizia, al suo superiore immediato dal quale è trasmessa al ministero della giustizia, previa vidimazione in conferma dell'esattezza delle indicazioni nella detta nota contenute.

126. Nessuna indennità al suddetto titolo è dovuta, non solo quando la destinazione data al funzionario fu da esso domandata, ma anche quando il medesimo abbia chiesto di essere destinato nel circondario o nella provincia ove si trova il luogo assegnatogli, e quando abbia genericamente chiesto di essere tolto dall'attuale sua residenza.

127. I funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell'ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni e nelle misure stabilite dai relativi provvedimenti.

128. I suindicati funzionari che per l'istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Questo diritto compete anche agli uscieri che per speciali motivi debbano accompagnare il funzionario giudiziario.

129. Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l'usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte colonne, il nome e la qualità di ciascun funzionario od uffiziale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell'usciere.

La nota avrà anche un'ultima colonna per le osservazioni.

130. La suddetta nota deve essere vidimata dal ministero pubblico, ed è resa esecutoria con decreto dell'autorità giudiziaria.

A tale effetto, se si tratti di trasferta fatta da un uffizio di pretura, o dall'uffizio d'istruzione, la vidimazione e il decreto esecutorio si fanno rispettivamente dal procuratore del Re e dal presidente del tribunale; e, se si tratti di trasferta di funzionari appartenenti o addetti a una corte di appello, la vidimazione si appone dal procuratore generale e il decreto esecutorio emana dal primo presidente.

Quando il viaggio del funzionario trasferitosi per l'istruzione delle cause penali siasi fatto in tutto o in parte sopra piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle cui tariffe, per convenzioni stipulate col governo, sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, devono i capi cui spetta di vidimare e di rendere esecutorie le suaccennate note, limitare l'indennità di viaggio al solo prezzo del posto effettivamente sborsato.

131. Le note di cui sopra sono dal cancelliere trascritte in apposito registro per essere a suo tempo comprese nella nota delle spese della procedura relativa: indi sono presentate per il pagamento all'agente locale del tesoro.

L'agente suddetto fa le sue osservazioni sulle note che crede eccessive od irregolari; ma se il presidente persiste nel decreto emanato, l'agente eseguisce il pagamento mediante ricevuta del cancelliere, salvo, se lo riconosca indebito, a promuoverne il rimborso.

SEZIONE II.

dell'esazione degli stipendi

132. Per poter conseguire il pagamento dello stipendio ogni impiegato giudiziario deve, in occasione di sua nomina, o tramutamento, trasmettere, in via gerarchica, al ministero della giustizia, copia del processo verbale di cui nell'articolo 43 del presente regolamento.

133. Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi.

Le corti e i tribunali possono delegare con speciale deliberazione la persona sulla cui quitanza potranno essere pagati i mandati collettivi.

134. Ogni altra norma relativa e tali pagamenti è stabilita dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

SEZIONE III.

del riparto dei proventi di cancelleria

135. Il dieci per cento riservato dall'articolo 155 della legge di ordinamento giu-

diziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente:

una metà è devoluta al cancelliere, l' altra metà è ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti;

se vi sia un solo vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto, tre quarti spettano al cancelliere e un quarto al vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto.

136. Per l' esecuzione del disposto nell' articolo 156 della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ogni corte e in ciascun tribunale una commissione composta dei capi del collegio e del ministero pubblico, e del cancelliere.

137. Tutti indistintamente i diritti di copia e d' indennità di viaggio menzionati nel suddetto articolo sono annotati in apposito registro tenuto da un vice-cancelliere, o da altro funzionario di cancelleria destinato dal presidente.

Il registro deve indicare in distinte colonne, la natura della copia, il nome della parte che l'ha richiesta, lo scopo del viaggio, la data dell' esazione del diritto o della indennità, e la somma esatta.

Il registro è aperto nel gennaio ed è chiuso nel dicembre di ogni anno, previa vidimazione del ministero pubblico.

138. La commissione procederà annualmente alla ripartizione dei diritti di cancelleria indicati nel predetto articolo, osservate le norme seguenti:

A. proporrà al Ministero in somma fissa il fondo necessario per le spese di cancelleria;

B. preleverà la somma occorrente per la retribuzione mensuale degli scrivani sia di cancelleria, sia di segreteria;

C. sul fondo restante preleverà un decimo per le spese straordinarie di cancelleria, comprese quelle per la manutenzione dei mobili della cancelleria medesima;

D. dal sopravanzo sarà prelevato il quarto da assegnarsi in tutto o in parte, a titolo di gratificazione, agli scrivani e alunni di cancelleria che abbiano nel corso dell' anno dato prova di maggiore operosità e diligenza; e il fondo rimanente sarà ripartito tra il cancelliere, i vice-cancellieri e i vice-cancellieri aggiunti nelle proporzioni stabilite dall'articolo 135.

139. La destinazione e il riparto dei diritti di copia e d' indennità di viaggio relativamente alle cancellerie delle preture, spettano alla commissione del tribunale da cui le medesime dipendono, la quale vi procede colle norme sopra stabilite, sentiti prima in iscritto il pretore e il suo cancelliere.

140. Le operazioni indicate nell' articolo 138 alle lettere *A* e *B* si compiono al principio di gennaio; quelle prescritte nelle lettere *C* e *D* sono eseguite alla fine di dicembre.

SEZIONE IV.

dell' amministrazione dei fondi per le spese d' uffizio

141. Sono considerate spese d'ufficio quelle che occorrono:

A. per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del collegio, o per quelli del ministero pubblico;

B. per stampe, registri e simili;

I registri da provvedersi sulle spese d'ufficio delle corti e dei tribunali sono tutti quelli che dai codici di procedura, dal presente regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a carico personale dei cancellieri;

C. per cambustibile e lumi ad uso delle corti e dei tribunali;

D. per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati, e altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività o di solenni riunioni dei collegi;

E. per associazioni alla gazzetta ufficiale e per acquisto di libri legali;

F. per salari a portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi capi di collegio, se non siano destinati e salariati direttamente dal governo;

G. per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e ai locali ad uso dei collegi: e generalmente per tutte le spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura proporzionata nell' interesse del servizio.

142. Il pagamento degli assegni si fa a trimestri maturati con mandati in capo del presidente, del procuratore generale o del procuratore del Re, dai quali sono quitanzati.

143. Le spese d'ufficio sono amministrate da uno dei membri del collegio o dell' ufficio del ministero pubblico all' uopo delegato dal capo, sotto la sua direzione e sorveglianza.

144. Le somme destinate alle spese d'uffício sono depositate presso il cancelliere o segretario, il quale eseguisce i pagamenti nella misura dei *buoni* che sono spediti per ogni spesa parziale dall' amministratore, e ne tiene registro.

145. L' amministratore delle spese d'uffizio rende conto alla fine di ogni trimestre, al collegio od ufficio cui appartiene, della sua gestione.

146. Se nel corso dell'anno l'amministratore sia cambiato, quello che cessa rende il conto al nuovo incaricato della gestione.

147. La somma assegnata per le spese d'ufficio non può essere in alcun modo oltrepassata.

Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo sarà impiegato in quegli usi che saranno determinati dal collegio o dall'ufficio.

148. Alle spese d'uffizio delle preture si provvede nel modo stabilito nella sezione III del presente capo.

CAPO IV.

DELLE STATISTICHE GIUDIZIARIE

149. In ciascun mese di febbraio e di luglio il cancelliere d'ogni pretura, tribunale, o corte forma, sotto la direzione del suo capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre precedente.

Il quadro in doppio originale è trasmesso dai pretori in via gerarchica e dai presidenti dei tribunali direttamente al primo presidente, il quale dopo averlo esaminato e fatto, occorrendo, correggere, appone la sua firma a ciascuno degli originali, dei quali ne invia uno nelle epoche suddette al ministero della giustizia colle osservazioni che stimi convenienti, e ordina il deposito dell'altro originale negli archivi della corte.

150. In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale, o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, e dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente.

Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun ufficio del ministero pubblico.

151. Le tavole statistiche si desumono dai registri di cancelleria prescritti dal presente regolamento, e da quelli altri che fossero con speciali provvedimenti stabiliti.

152. Le annuali statistiche generali si formano in due originali dai cancellieri e segretari sotto la direzione e la dipendenza dei pretori, dei procuratori del Re, e dei procuratori generali.

153. I pretori esaminano e fanno, se occorra, rettificare la statistica compilata dal loro cancelliere, e, previa vidimazione, la trasmettono al procuratore del Re entro tutto il mese di gennaio.

Il procuratore del Re, esaminate le statistiche delle preture e quelle formate dal cancelliere del tribunale e dal proprio segretario, previe le rettificazioni che occorressero, appone a tutte la sua vidimazione e trasmette ambi gli originali al procuratore generale entro tutto il mese di febbraio.

Il procuratore generale, verificata la regolarità e l'esattezza delle predette statistiche e di quella formata dal cancelliere della corte e dal proprio segretario, premessa la vidimazione di tutte, rassegna uno degli originali di esse al ministro della giustizia, e fa depositare l'altro originale nell'archivio del suo ufficio.

154. Le speciali norme da osservarsi nella formazione delle statistiche sono date con particolari istruzioni del ministero della giustizia, comunicate ai cancellieri dal ministero pubblico.

155. Oltre quanto è prescritto nel presente capo i cancellieri e i segretari formano quegli altri quadri statistici che siano prescritti dal ministro della giustizia, o che vengano richiesti dai presidenti dei tribunali o delle corti o dai capi del ministero pubblico.

CAPO V.

DELLE DIVISE DELLA MAGISTRATURA E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

SEZIONE I.

delle divise della magistratura

156. La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze; l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.

§ I.

delle divise con toga

157. Le divise di tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guernita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tocco, ossia berretto nero, e collare di tela batista.

158. La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti:

A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello è di seta: quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori è di lana;

B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e quella dei pretori è nera con nappine simili di seta;

C. i cordoni per le corti sono d'oro, per i tribunali d'argento, per i pretori di seta nera;

D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiata in argento;

E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti di appello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione o avvocati generali delle corti d'appello e dei vice-presidenti dei tribunali è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali presso le corti d'appello, dei giudici e sostituti procuratori del Re è fregiato di un cordone, e quello dei pretori è fregiato di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d'oro.

159. Le divise degli aggiunti giudiziari e degli uditori consistono nella toga di lana nera, tocco di seta, guernita di un filetto d'argento quanto agli aggiunti, di seta per gli uditori, e collare di tela batista.

160. Il cancelliere della corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i consiglieri della corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni della maniche saranno di seta, e il tocco avrà un filetto d'oro.

Le divise dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle corti d'appello e dei tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i cancellieri, vice-cancellieri,

e vice-cancellieri aggiunti delle corti, nel tocco di velluto per questi e di seta per quelli dei tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.

161. Nelle riunioni solenni le divise per le corti di cassazione e di appello si modificano nel modo seguente:

A. tutti i funzionari giudiziari appartenenti o addetti alle corti di cassazione e d'appello vestono la toga rossa, di velluto per i primi presidenti, i presidenti di sezione, i procuratori e avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali di cassazione; di panno per i consiglieri, gli avvocati generali, i sostituti procuratori generali e i sostituti procuratori generali aggiunti delle corti d'appello e per i cancellieri delle suddette corti.

B. la toga dei primi presidenti e dei procuratori generali delle corti di cassazione e d'appello, del presidente di sezione e avvocato generale di cassazione è con batalo e strascico. Per questi ultimi lo strascico è più corto di quello dei primi presidenti e procuratori generali.

La toga e il batalo del primo presidente e del procuratore generale di cassazione sono soppannati di ermellino; il batalo dei primi presidenti e procuratori generali delle corti d'appello, del presidente e dell'avvocato generale di cassazione è egualmente soppannato di ermellino.

C. le maniche delle toghe di velluto sono soppannate di raso rosso per i funzionari giudicanti, e nero per i funzionari del ministero pubblico.

Le maniche delle toghe di panno sono soppannate, per i funzionari giudicanti e del ministero pubblico, di velluto colla distinzione sovra indicata, e per i cancellieri di seta rossa.

Le maniche della toga dei sostituti procuratori generali aggiunti sono soppannate di raso nero.

162. Gli uscieri in servizio alle udienze delle corti e dei tribunali vestono tunica lunga fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici centimetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno lungo quanto la tunica e tocco di lana nera.

Gli uscieri delle corti hanno calze e mantelletto di colore rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze, mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana.

163. Le corti hanno una mazza e bastoni per gli uscieri; i tribunali hanno bastoni.

Quella e questi si custodiscono a cura rispettivamente dei primi presidenti e dei presidenti dei tribunali; si collocano sulle tavole della corte o del tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e si portano avanti dagli uscieri quando la corte o il tribunale esce in pubblico.

164. Ogni funzionario giudicante o del ministero pubblico nell'atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l'abito di una fascia di seta, alta dodici centimetri, rossa se appartiene a una corte, turchina se è membro di un tribunale o di una pretura, terminata in ambi i casi con nappine di seta di colore uguale alla fascia.

La fascia dei funzionari del ministero pubblico è soppannata di seta nera.

165. Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a cui è addetto.

Per gli uscieri delle corti la catenella e la medaglia sono dorate.

Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e la medaglia sono argentate.

Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubblice udienze.

§ II.

dell' abito a spada

166. Tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, quando si presentano individualmente in forma officiale e solenne, vestono

A. abito, pantaloni, e corpetto di color nero:

L'abito è a taglio dritto e ad una fila di nove bottoni, con falde distese, finte orizzontali alle tasche con tre bottoni posti orizzontalmente sotto le finte e fiorone in ricamo in mezzo a queste.

L'abito di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico della cassazione, dei primi presidenti, presidenti di sezione, procuratori generali e avvocati generali delle corti d'appello è di velluto con rovescio di raso alle falde; per tutti gli altri funzionari è di panno, col collaretto, paramani e finte di tasche di velluto, e rovescio alle falde, di seta per tutti i funzionari delle corti d'appello, e di panno per quelli dei tribunali e delle preture.

I pantaloni sono di panno con gallone lungo la cucitura esteriore. Il gallone è in oro per il primo presidente e procuratore generale di cassazione, tessuto in argento con striscia d'oro per i primi presidenti e procuratori generali delle corti d'appello, e per il presidente di sezione e avvocato generale della cassazione; d'argento per i presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello; di seta con striscia d'oro nel mezzo per i consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione; e di seta nera per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.

Il corpetto ha una fila di bottoncini, ed è di raso per tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti; di panno per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.

I bottoni dell'abito e del corpetto sono di metallo dorato, convessi e colle insegne dell'autorità giudiziaria sormontate dalla corona reale, il tutto in rilievo e velato su fondo brunito;

B. cravatta e guanti bianchi e stivaletti di cuoio verniciato;

C. cappello arricciato di feltro nero con

nappa tricolore italiana, assicurata da grovigliola d'oro e d'argento alternati.

Il cappello è contornato da un giro di piuma bianca per i primi presidenti e procuratori generali, nera per gli altri membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti, e per i presidenti e vice-presidenti dei tribunali e procuratori del Re; il cappello di tutti gli altri funzionari delle corti e dei tribunali è senza piuma;

D. spada ad elsa di metallo dorato con impugnatura di madreperla, e l'elsa a mezza coccia rovesciata, sulla cui parte esteriore forbita lo stemma reale in rilievo e velato, coronato e attorniato di ramo d'olivo.

La guaina della spada è di cuoio nero verniciato con puntale dorato, ed è appesa a cinturino di panno nero affibbiato sotto l'abito.

167. L'abito della magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue:

A. i ricami per i membri giudicanti e del ministero pubblico di cassazione rappresentano rami di quercia intrecciati con rami d'olivo in oro e argento alternati, e per gli stessi funzionari delle corti d'appello consistono in due rami d'olivo fruttati uno d'oro e uno d'argento.

I ricami sono sovrapposti per tutti i suddetti funzionari al collaretto, ai paramani e alle finte delle tasche dell'abito, che ha, fra i due bottoni al taglio della vita, un fiorone corrispondente. Le finte di tasche dell'abito dei sostituti procuratori generali aggiunti sono fregiate, invece del ricamo, di una doppia bacchetta intrecciata d'oro e d'argento.

I primi presidenti e i procuratori generali aggiungono un ricamo sotto le finte delle tasche, lungo lo spaccato dell'abito sul petto, e tutto attorno alle tasche.

Il presidente di sezione e l'avvocato generale della cassazione aggiungono il ricamo sotto le finte delle tasche.

I funzionari di cancelleria delle corti e di segreteria dei procuratori generali hanno al collaretto il ricamo conforme a quello del corpo giudiziario cui appartengono, e alle finte delle tasche e ai paramani hanno una bacchetta, a tre giri per i cancellieri di cassazione, a due giri per quelli delle corti d'appello e ad un giro per i vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti,e i segretari del ministero pubblico; i sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti hanno alle tasche e ai paramani un cordoncino in argento;

B. i membri giudicanti e del ministero pubblico dei tribunali hanno i ricami di un solo ramo d'olivo con foglie d'argento, frutti e gambo d'oro.

I presidenti e i procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto, sui paramani e sulle finte di tasche.

I vice-presidenti hanno il ricamo sul collaretto e sui paramani, e una doppia bacchetta sulle finte di tasche.

I giudici dei tribunali e i sostituti procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto e un doppio cordoncino sui paramani e sulle finte, ricamato per i primi in oro, per i secondi in argento.

I cancellieri dei tribunali hanno sul davanti del collaretto due mazzetti, uno per parte, di rami d'olivo con foglie d'argento e frutti d'oro, con bacchetta semplice attorno al collaretto e ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del procuratore del Re hanno una bacchetta al collaretto;

C. i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti di cassazione e d'appello e i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re hanno attorno alle maniche dell'abito, al luogo ove giunge il risvolto dei paramani, un cordoncino in ricamo, d'oro per il corpo giudicante, d'argento pel ministero pubblico;

D. i pretori hanno al collaretto il ricamo stesso dei membri dei tribunali, con bacchetta attorno ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche.

I cancellieri delle preture hanno bacchetta al collaretto, cordoncino d'oro ai paramani e d'argento alle finte di tasche.

I vice-cancellieri delle preture hanno al collaretto due cordoncini, uno d'oro e l'altro d'argento, uno d'oro ai paramani e uno d'argento alle finte.

168. I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.

169. Le divise stabilite nella presente sezione, le mazze e i bastoni indicati nell'articolo 163 e le medaglie menzionate nell'articolo 165 saranno conformi ai modelli stabiliti dal ministro di giustizia.

SEZIONE II.

delle divise degli avvocati e dei procuratori

170. Nelle pubbliche udienze delle corti e dei tribunali gli avvocati patrocinanti indossano le seguenti divise:

Toga di lana nera alla foggia di quella prescritta per i funzionari giudiziari, ma abbottonata sul davanti con maniche orlate di un gallone di velluto nero, rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta nera; hanno il tocco di seta nera fregiato di un gallone di velluto nero, e il collare di tela batista.

171. I procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tocco di seta nera senza gallone, e collare di tela batista.

TITOLO II.

disposizioni relative al codice di procedura civile

CAPO I.

DEI CONCILIATORI

172. Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.

173. I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

174. In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell'articolo 159 della legge sull'ordinamento giudiziario, il conciliatore assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffizi, la quale presta giuramento a norma dell'articolo 311 del presente regolamento.

175. Nelle cancellerie dei conciliatori si tengono i registri seguenti:

a) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nello articolo 4 e la non seguita comparizione delle parti in senso dell'articolo 5 del codice di procedura, per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo articolo 6:

b) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30;

c) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30;

d) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni I, II, III, capo VI, titolo IV del libro I del codice suddetto;

e) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 460 del medesimo codice.

176. I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancelliere.

177. I registri di cui nell'articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti.

Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e se occorrono cancellazioni il cancelliere ne fa menzione in fine dell'atto prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.

178. I registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera *C* dell'articolo 175.

Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il pretore prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerà occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità delle quali farà apposito cenno nel registro medesimo.

Allo stesso fine il pretore può sempre farsi presentare i registri in corso.

179. Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale.

Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal conciliatore, dal sindaco, e dal cancelliere.

180. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione e per ogni sentenza del conciliatore è dovuto al cancelliere il diritto fisso stabilito dalla tariffa giudiziaria.

181. Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono.

Però le udienze ordinarie, di cui nell'articolo 173 del presente regolamento si tengono nella sede della pretura.

182. Il processo verbale di conciliazione nel caso previsto nella parte prima dell'articolo 7 del codice di procedura è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo l'atto suddetto è soggetto alle leggi sul bollo e sul registro.

183. Tutti gli altri atti, provvedimenti, e sentenze dei conciliatori sono esenti da ogni tassa.

Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiacciono alla tassa di registro i provvedimenti e le sentenze del pretore relativi alla competenza dei conciliatori nei casi espressi dagli articoli 108, 456 e 457 del codice di procedura.

CAPO II.

DELLE CITAZIONI E DEGLI ATTI RELATIVI

184. Negli atti di citazione davanti i pretori si deve fissare per la comparizione del convenuto uno dei giorni stabiliti a mente dell'articolo 103 per le ordinarie udienze civili, salvo se, per motivi speciali d'urgenza, abbia il pretore autorizzata la citazione per un giorno diverso.

185. Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2.° dell'articolo 138 del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito decreto reale.

186. L'avviso prescritto dal 6.° capoverso dell'articolo 139 del suddetto codice deve contenere l'indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è citato, e la firma dell'usciere.

Le stesse indicazioni devono contenersi nel sunto dell'atto di citazione prescritto nel 2.° capoverso dell'articolo 141 di esso codice.

187. Nei casi indicati dagli articoli 142 e 143 del medesimo codice l'usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al ministero pubblico una nota contenente:

l'indicazione del tribunale davanti il quale la persona citata deve comparire.

il nome e cognome e la residenza dell'attore e del convenuto, con designazione ove il secondo sia militare, del corpo cui appartiene.

Questa nota è dal ministero pubblico rasmessa insieme alla copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri, o, secondo i casi, al comandante militare del circondario o a quello del dipartimento marittimo.

188. Nei casi di citazione per pubblici proclami a senso dell' articolo 146 del predetto codice, l' autorizzazione è chiesta con ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Il ricorso è consegnato al cancelliere il quale entro le ventiquattro ore lo presenta al ministero pubblico per le sue conclusioni, dopo le quali il ricorso è dal cancelliere rassegnato al presidente che deputa un giudice per farne relazione in camera di consiglio nel giorno fissato nello stesso decreto.

Le conclusioni del ministero pubblico, il decreto del presidente, e quello del tribunale o della corte d' appello che provvede sulla domanda di autorizzazione, sono scritti in fine del ricorso.

189. Nei casi previsti dall' articolo 154 del medesimo codice la domanda per abbreviazione di termini e per citazione in via sommaria è scritta in fine dell' atto originale di citazione.

190. L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli articoli 158 n.° 2 e 159 n.° 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.

191. Qualunque atto di usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è eseguito, e indicare la persona a istanza della quale si fa la notificazione.

CAPO III.

DEI PRETORI

192. In ogni pretura si terranno per le materie contenziose i seguenti registri:

1.° registro dei processi verbali di udienza nel quale si noteranno:

A. l'ora in cui sarà aperta l' udienza;

B. gli affari trattati nel corso dell' udienza;

C. i provvedimenti dati, con indicazione se la loro pubblicazione fu fatta in presenza di tutte le parti o in assenza di alcuna;

D. ogni altro incidente dell' udienza, compresa la menzione prescritta dall' articolo 427 del codice di procedura;

E. l'ora in cui sarà chiusa l' udienza;

F. le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere, o di chi ne faccia le veci, appena l'udienza sarà terminata.

2.° registro dei processi verbali delle cause: in esso saranno riferiti tutti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola nella sezione I, capo V, titolo IV, libro I del detto codice, e che non devono notarsi in altri registri.

In questo registro si scrivono anche i processi verbali di conciliazione indicati nell' articolo 417 e le ordinanze indicate nell' articolo 438 del medesimo codice.

3.° registro di processi verbali diversi, il quale deve contenere i processi verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per i quali non siano prescritti registri speciali.

4.° registro delle sentenze, nel quale si scriveranno in fogli distinti gli originali delle sentenze, e a margine di esse la dichiarazione della eseguitane pubblicazione indicando l'udienza in cui ebbe luogo, e se le parti sieno o no state presenti alla pubblicazione medesima.

In fine o in margine degli originali delle sentenze si fa menzione delle copie di esse rilasciate in forma esecutiva, indicandone la data, e il nome della parte richiedente la copia.

Se questa è rilasciata a seguito dell'autorizzazione menzionata nel 2.° capoverso dell'articolo 557 dell'anzidetto codice, si osserva inoltre il prescritto in fine del 3.° capoverso dell' articolo medesimo.

I registri, di cui ai numeri 1 e 2, prima di essere messi in uso saranno vidimati in margine di ciascun foglio da un giudice del tribunale civile da cui dipende la pretura, all'uopo delegato dal presidente. Il vidimante noterà in tutte lettere sull' ultimo foglio di ciascuno dei registri, il numero dei fogli di cui è formato.

193. In ogni udienza i pretori devono di regola spedire le cause nell'ordine seguente:

1.° quelle per le quali siansi abbreviati i termini in applicazione dell' articolo 154 del codice di procedura;

2.° quelle iniziate con citazione per biglietto;

3.° quelle state rinviate in precedenti udienze;

4.° tutte le altre che potranno spedirsi nella stessa udienza.

194. Se alla udienza fissata nella citazione il pretore non possa per qualunque motivo udire le parti darà atto alle medesime della loro comparizione, e rimanderà la causa all' udienza immediatamente successiva.

Del rinvio si farà menzione nel registro dei processi verbali di udienza, e ciò basterà perchè nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non vi sia comparsa.

195. La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un' ora dall' apertura dell' udienza, o dall' ora indicata nell'atto di citazione.

196. Nel caso previsto dall' articolo 421 dello stesso codice, la rimessione degli scritti e documenti alla cancelleria dovrà farsi entro le ore ventiquattro dalla data dell'ordinanza di cui nell'articolo medesimo.

Se la consegna si ometta da alcuna delle parti, la sentenza è pronunciata sulle carte e sui documenti depositati dall' altra parte: se tutte le parti abbiano omessa la consegna, la sentenza non può essere pronunziata se non preceda nuova citazione, o volontaria comparizione delle parti.

197. Quando il pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall'articolo sovraci-

tato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere differita oltre la quarta udienza successiva.

198. La pubblicazione prescritta dall'articolo 437 di esso codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza.

Fatta la pubblicazione il cancelliere oppone alla sentenza la data e la propria sottoscrizione; immediatamente dopo nota nel registro prescritto dall'articolo 192 numero 1.° del presente regolamento se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando, ove occorra, il nome e cognome degli assenti.

CAPO IV.

DEI TRIBUNALI CIVILI E COMMERCIALI

SEZIONE I.

dell' istruzione

199. Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato *Libro delle registrazioni*, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 393, 394 e 395 del codice di procedura.

Questo libro, da rinnovarsi annualmente, contiene in distinte colonne, oltre un numero d' ordine progressivo,

1.° il nome e cognome del procuratore comparente;

2.° il nome e cognome e la residenza della parte da esso procuratore rappresentata, con indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in causa;

3.° il nome e cognome e la residenza della parte contraria;

4.° la data e la forma del mandato, di cui verrà depositata la copia;

5.° la data dell'atto di citazione e della intimazione del medesimo, col cognome dell'usciere da cui fu eseguita;

6.° la data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause a udienza fissa e della fattane comunicazione, giusta il prescritto degli articoli 390 e 412 dello stesso codice;

7.° la indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello, formale o sommaria, civile o commerciale;

8.° la distinta indicazione della natura, forma, e data de' documenti depositati nel corso del giudizio, i nomi e cognomi delle persone alle quali sono relativi, e la data della loro produzione, comunicazione, e restituzione.

In questa colonna i procuratori apporranno la loro sottoscrizione, la quale servirà di ricevuta;

9.° le osservazioni.

200. Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 162 del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell' autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.

201. Per la risoluzione degli incidenti, il presidente può valersi della facoltà che gli è data dall' articolo 186 del medesimo codice, sia con delegazioni parziali per speciali cause e atti, sia con delegazioni mensili per qualunque causa e atto d' istruzione.

Tanto in caso di delegazione quanto se le attribuzioni di cui nell'articolo ora citato sieno esercitate dal presidente, il medesimo fissa in principio dell' anno giuridico uno o più giorni della settimana per le udienze d' istruzione da tenersi ad ora determinata in una delle sale del tribunale che sarà indicata, salvo le udienze straordinarie da concedersi nei casi di maggiore urgenza.

I decreti di delegazione mensile e di designazione dei giorni e delle ore delle udienze si terranno affissi nella sala d' ingresso del tribunale.

202. Nei tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell'articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni dal presidente del tribunale, sentiti i vice-presidenti.

203. L'esecuzione degli atti d' istruzione indicati negli articoli 217, 222, 230, 252, 272 e 284 del codice di procedura, e ogni altro atto di simile natura, stati ammessi per accordo delle parti, spetta al giudice stesso che li ha ammessi, e se siano stati ammessi dal presidente, al giudice che venga da esso appositamente delegato: se l'ammissione ha luogo per sentenza, la delegazione del tribunale è fatta nella persona del giudice relatore, o in caso di mancanza o impedimento di esso, in persona del giudice stato incaricato, a termini del secondo capoverso dell'articolo 359 del predetto codice, di compilare la sentenza.

204. Gli atti d' istruzione cominciati da un giudice delegato dal presidente, saranno dal medesimo compiuti anche se sia terminata la durata della delegazione.

Se la delegazione sia fatta dal tribunale per una speciale operazione riflettente l'istruzione, ogni altro incidente di mera istruzione e i provvedimenti d' urgenza che nel corso dell' operazione delegata possano occorrere, devono proporsi davanti lo stesso giudice.

La delegazione cessa qualora il giudice passi ad altra sezione.

205. I provvedimenti d' istruzione si danno nell' udienza in cui è proposto l'incidente, o al più tardi nel giorno successivo.

206. Tali provvedimenti, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 362 del codice di procedura, devono contenere il tenore delle domande e opposizioni, e l'indicazione se il provvedimento sia dato presenti o assenti i procuratori.

207. I procuratori, ai quali debba farsi la notificazione di cui nel primo capoverso dell' articolo 377 del citato codice, ne sopportano in proprio la spesa.

208. Se, nel caso previsto dall' articolo

'3 del suddetto codice, la parte, cui inımbe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere tta da qualunque altra parte interessata, alva ragione ad esserne rimborsata.

209. Per le autenticazioni prescritte dai articoli 369 e 397 del codice anzidetto, cancelliere percepisce la parte di diritto i copia determinata dalla tariffa.

210. Nei tribunali divisi in sezioni il predente sulla presentazione degli atti fattali dal cancelliere a termini dell'articolo 178 el codice di procedura, prescrive col deeto indicato nello stesso articolo che la reızione della causa debba esser fatta da uno ei giudici, da designarsi, oppure dalle parti. a distribuzione delle cause formali fra le ezioni è indi fatta a sorte dal presidente in ubblica udienza.

A tale effetto egli divide in parti eguali l numero delle sezioni le cause iscritte nel uolo di spedizione secondo l'ordine col quaè vi sono annotate, e poste in un'urna, dopo werle piegate, tante schede numerate progressivamente, quante sono le sezioni del ribunale, ne fa l'estrazione.

Le cause comprese nella prima porzione ıpparterranno alla sezione designata dal nunero della prima scheda estratta, e così di seguito.

Compiuta l'estrazione, il presidente segna nel ruolo di spedizione la sezione cui ciascuna causa è toccata in sorte, e nelle cause in cui abbia prescritto che la relazione debba farsi da uno dei giudici designa la persona del giudice relatore.

La tabella delle cause come sopra distribuite deve affiggersi nella sala d'ingresso del tribunale non più tardi del giorno successivo a quello dell'estrazione.

211. Il sorteggio previsto dall' articolo precedente non ha luogo nel caso previsto dall'articolo 217.

La causa, la cui iscrizione a ruolo fu rinnovata, è sull'ordine verbale del presidente assegnata alla sezione, avanti alla quale fu già una prima volta recata. Di tale disposizione deve farsi menzione nel ruolo di spedizione a margine dell'iscrizione o delle iscrizioni relative alla causa.

212. Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la sezione o le sezioni che, a seconda delle esigenze del servizio, sono espressamente designate ogni semestre con decreto del presidente, che si tiene affisso nella sala d'ingresso del tribunale.

Se più sieno le sezioni designate, la distribuzione ha luogo tra esse per settimana, principiando dalla prima e proseguendo con ordine successivo, osservata però la disposizione dell'articolo seguente.

Il prescritto della prima parte del presente articolo si osserva per la spedizione degli affari da trattarsi in camera di consiglio.

213. Le cause e gli affari assegnati a una sezione sono invariabilmente trattati davanti la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva.

214. L'iscrizione delle cause prescritta dagli articoli 173 e 390 del codice di procedura si fa in un registro denominato *Ruolo generale di spedizione*, diviso in colonne che devono contenere le annotazioni seguenti:

1.° il numero d'ordine progressivo di ogni iscrizione;

2.° il numero della causa nel libro delle registrazioni;

3.° la data della iscrizione;

4.° il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle parti, il nome e cognome del rispettivo procuratore;

5.° il nome e cognome del procuratore che chiede l'iscrizione;

6.° la data del primo e dell'ultimo atto della causa;

7.° l'oggetto della causa, e, se si tratti di giudizio d'appello, la data della sentenza appellata e la menzione dell'autorità giudiziaria che l'ha proferita;

8.° la data della notificazione dell'iscrizione fatta per cura del procuratore dell'istante a quello della parte contraria;

9.° la sezione del tribunale alla quale la causa è stata assegnata;

10.° la data della sentenza o del provvedimento emanati in seguito all' iscrizione a ruolo, o della comparsa che diede luogo alla cancellazione dell'iscrizione;

11.° il cognome del giudice che sia stato nominato relatore.

Presso i tribunali civili incaricati delle funzioni di tribunale di commercio, il suddetto registro ha una colonna suddivisa per annotarvi la natura civile o commerciale della causa.

Il registro ha inoltre una colonna per le osservazioni a cui possa dar luogo la iscrizione e specialmente la indicazione dell'obbligo di comunicare la causa al ministero pubblico in applicazione dell' articolo 346 del predetto codice.

215. Per ottenere l'iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare al cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 214, coll'avvertenza inoltre nei casi previsti dal succitato articolo 346 del codice di procedura, dell'obbligo e del motivo della comunicazione della causa al ministero pubblico.

Il cancelliere fa risultare sugli atti dell' eseguita iscrizione.

216. La notificazione dell'iscrizione prescritta dall' ultimo capoverso dell' articolo 173 del detto codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un usciere che ne scrive sugli atti la relazione.

Questa è presentata dal procuratore istante al cancelliere, che ne prende nota alla colonna 8.° del ruolo di spedizione.

217. L'iscrizione nel ruolo di spedizione deve rinnovarsi allorchè, a seguito di una sentenza interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione.

Il procuratore, a richiesta del quale ha luogo la rinnovazione, deve dichiarare che la causa fu già assegnata ad una sezione, ed il cancelliere ne fa menzione nella colonna delle osservazioni. I contravventori sono puniti con ammenda di lire cinque a venti.

La rinnovazione dell' iscrizione è notificata alla forma dell' articolo precedente.

218. Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell' articolo 174 del codice di procedura, il cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa che il procuratore che l' ha sottoscritta deve fargli non più tardi del giorno successivo a quello della notificazione alla parte contraria, cancella la iscrizione precedentemente fatta, mediante apposita indicazione sul ruolo di spedizione alla colonna delle osservazioni e a margine della comparsa medesima.

Il procuratore che contravviene alla suddetta prescrizione, incorre nell'ammenda di lire venti.

219. Il presidente può ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal codice di procedura e di quelle la cui iscrizione non risulti notificata entro il termine stabilito dall' articolo 216.

220. La cancellazione della causa dal ruolo di spedizione avrà luogo se le parti, e per esse i loro procuratori, dichiarino che la medesima fu transatta, o che, per esservi trattati per accordo, se ne voglia sospendere la decisione.

221. La comparsa conclusionale prescritta dall' articolo 176 del codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell' articolo 220 del presente regolamento.

In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni col richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate.

Nell' atto conclusionale si premetterà una succinta narrazione del soggetto della controversia: indi saranno esposti distintamente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l' assunto del concludente; e per ultimo si formoleranno chiaramente le conclusioni e le prove di cui si chieda l' ammissione.

222. Nei giudizi per procedimento formale i procuratori delle parti, nel fare il deposito degli atti prescritto dall' articolo 177 del detto codice, vi uniranno una copia in carta libera, debitamente sottoscritta, del rispettivo atto conclusionale, per uso del presidente, ed una copia per uso del ministero pubblico se si tratti di cause nelle quali le sue conclusioni sieno necessarie.

Il presidente può prescrivere nel decreto di cui nell' articolo 178 dello stesso codice, che sia distribuita eguale copia delle conclusioni a ciascuno dei magistrati componenti la sezione del tribunale avanti cui pende la causa.

Ogni contravvenzione a queste prescrizioni dà luogo all' applicazione dell' ultimo capoverso dell'ora citato articolo del codice.

223. Per l' esecuzione del prescritto dagli articoli 177 e 352 del codice di procedura, gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte ordinarsi in due separati fascicoli contenenti, l' uno gli atti tutti della causa, comprese le sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell' istruzione, l'altro i documenti in causa prodotti.

Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole *atti* o *documenti*, ed è formato un indice di ciascun atto o documento con indicazione della relativa pagina del fascicolo.

I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune, sulla quale sono indicati

A. i nomi e cognomi delle parti e dei loro procuratori, con specificazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio;

B. la natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza o in appello;

C. la data della prima citazione e quella dell' iscrizione a ruolo di spedizione;

D. l' autorità giudiziaria, davanti la quale pende il giudizio.

224. La nota delle spese da unirsi, a termini dei sovracitati articoli del codice di procedura, ai predetti due fascicoli, indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento per ciascuna partita all' articolo della tariffa, dal quale si desume, ed ha lateralmente una colonna in bianco per le eventuali rettificazioni.

In essa nota si comprendono tutti gli atti dell'istruzione inclusivamente all'udienza e all' inventario; e se vi sia un contumace, vi si notano separatamente le spese cagionate dalla contumacia.

Per le spese posteriori si osserva il disposto dell' articolo 378 del predetto codice.

225. Copia dei due indici, di cui nell' articolo 223 primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al cancelliere, il quale, riconosciutane l' esattezza, la sottoscrive e ne fa restituzione alle parti stesse, alle quali serve per ricevuta dei fatti depositi.

226. Per l' esecuzione di quanto è prescritto nell' articolo 179 del mentovato codice ogni tribunale ha un registro intitolato *Ruolo d' udienza*, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all' udienza.

Nell' iscrizione sul ruolo d' udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali, e le contumaciali.

Quando il tribunale sia diviso in sezioni, vi saranno tanti ruoli d' udienza quante sono le sezioni civili e promiscue.

227. Nei giudizi formali in materia commerciale l' estrazione delle cause dal ruolo di spedizione per essere recate in quello d' udienza potrà farsi appena la loro iscrizione sarà rimasta ferma.

Si osserveranno nel resto le prescrizioni dell' articolo precedente in quanto siano applicabili.

228. Nei ruoli d' udienza, dei quali sarà dal cancelliere rimessa copia al ministero pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso ministero pubblico sarà sentito nelle sue conclusioni.

Pubblicati ed affissi i ruoli, i procuratori dovranno senza indugio indicare al

cancelliere le cause che fossero già transatte o altrimenti terminate, o nelle quali fossero iniziate trattative di accordo.

229. Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due cause pendenti davanti lo stesso tribunale siano unite e decise con una sola sentenza, il presidente, udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione; in questo caso, se le due cause saranno già iscritte a ruolo, la spedizione delle medesime avrà luogo seguendo l'ordine della prima iscrizione.

Il presidente potrà, anche senza prescrivere l'unione, ordinare che le due cause sieno chiamate alla stessa udienza, affinchè il tribunale possa giudicare della loro connessione; e in questo caso il tribunale pronuncierà, se vi sarà luogo, l'unione, e deciderà le due cause con una sola sentenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, se il tribunale sia diviso in sezioni, il presidente dispone che le cause siano decise dalla sezione alla quale è assegnata la causa che abbia la precedenza nell'ordine del ruolo.

Se le cause si trovino assegnate alla stessa sezione, il presidente di essa provvede a norma del primo capoverso di questo articolo.

I procuratori delle parti devono chiedere il provvedimento di cui sopra almeno tre giorni prima che la causa sia recata all'udienza, altrimenti possono essere puniti con ammenda estendibile a lire 50.

230. Nei giudizi a udienza fissa la parte che vuol far dichiarare la contumacia dell'altra parte, deve giustificare all'udienza d'aver adempiuto alle prescrizioni degli articoli 134, 154 e 390 del codice di procedura.

Trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, l'usciere chiama se vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; non essendovi chi risponda alla chiamata, il tribunale dà atto alla parte comparente della contumacia della parte contraria, facendone constare dal processo verbale d'udienza.

Questa disposizione si applica ai giudizi commerciali sia formali sia sommari nel caso previsto dall'articolo 407 del codice suddetto.

231. Il prescritto dal primo capoverso dell'articolo 156 del predetto codice si osserva davanti i tribunali civili quando esercitano le funzioni di tribunale di commercio.

232. Il contumace che voglia valersi del diritto concessogli dall'articolo 386 del codice di procedura, deve costituire il suo procuratore, e rimettere alla cancelleria la copia del mandato e gli originali o le copie dei documenti offerti in comunicazione.

Nei giudizi formali il contumace fa notificare la sua comparsa al procuratore della parte contraria. Se la causa sia già stata discussa all'udienza, esso dovrà presentare la suddetta comparsa col relativo atto di notificazione al presidente, il quale, con provvedimento in fine della comparsa, sospende la prolazione della sentenza, e dichiara riaperto il giudizio.

Nei giudizi a udienza fissa il contumace consegna la sua comparsa al cancelliere che la presenta subito al presidente, il quale, con provvedimento come sopra, fissa la nuova udienza a cui dovranno comparire le parti. Il cancelliere comunica al procuratore dell'altra parte la copia della suddetta comparsa sulla quale trascrive il provvedimento del presidente, e consegna al procuratore del nuovo comparso la copia delle conclusioni della parte che comparve alla prima udienza.

233. Le autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della cancelleria.

I contravventori sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.

SEZIONE II.

dei giudizi di distribuzione, subastazione, e graduazione

234. Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del codice di procedura, sono raccolte dal cancelliere in apposito volume.

In questo volume si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori davanti il pretore, e i provvedimenti da esso dati.

In caso di rimessione delle parti davanti il tribunale civile, a termini del secondo capoverso dell'articolo 652 del suddetto codice, il cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto alla cancelleria del tribunale. Le spese di trasmissione sono anticipate dalla parte istante.

235. Nel processo verbale prescritto nell'articolo 669 del codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni, devono dall'usciere essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie.

Le contravvenzioni a questa disposizione sono punite coll'ammenda di lire venti.

Per l'effetto di cui nella prima parte del presente articolo, il procuratore del creditore istante deve rimettere all'usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.

236. Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per ordine di presentazione, in un volume, le domande di collocazione, e le istanze e opposizioni degli interessati.

In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i processi verbali di comparizione delle parti davanti il giudice delegato, e i provvedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva del giudizio.

237. I creditori menzionati nell'articolo 714 del predetto codice devono notificare per semplice atto d'usciere la loro comparizione agli interessati acciò possano prendere cognizione delle loro domande, e contraddirvi, occorrendo, all'udienza in cui sarà spedita la causa.

238. Se la natura o il numero delle nuove quistioni sollevate all' udienza menzionata all' articolo 716 del codice di procedura, richieda una più matura discussione, il tribunale può rimandare la causa ad altra udienza determinata, e ordinare, ove d'uopo, il deposito nella cancelleria dei documenti nuovi.

In tale caso il tribunale può anche ordinare alle parti di ricomparire davanti il giudice delegato, per l' effetto di cui nell' articolo 713 dello stesso codice.

239. In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il cancelliere, sull'istanza dell' appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla cancelleria dell' autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna.

Se l' appello riflette solamente alcun capo della sentenza, l' appellante farà, a proprie spese, estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio di appello.

240. Nel caso e per gli effetti di cui nell' articolo 726 del codice di procedura, la comparizione dei procuratori avrà luogo mediante citazione per biglietto in carta libera a istanza di una delle parti.

Nel dare i provvedimenti in esso articolo menzionati il giudice delegato accerta pure le spese indicate nella prima parte dell' articolo 714 del medesimo codice.

241. Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il ministero pubblico, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima dell'udienza stessa, data comunicazione dal cancelliere di tutti gli atti che i procuratori delle parti dovranno avere depositato il giorno innanzi nella cancelleria.

242. Nei giudizi di graduazione e di distribuzione la delegazione di un giudice continua fino alla definizione del giudizio.

SEZIONE III.

delle appellazioni

243. Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del codice di procedura, quando la continuazione della causa spetta o è rinviata all'autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d' istanza, la causa si prosegue tra i procuratori già costituiti dalle parti, senza che si faccia luogo ad alcuna nuova citazione delle parti stesse, salvo se debba riassumersi l' istanza secondo le disposizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione VII, § I del codice medesimo.

Se la sentenza confermata sia definitiva e non occorrano per la sua esecuzione ulteriori provvedimenti, l'ufficiale incaricato della esecuzione sarà anche munito della copia in forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà, nel precetto di cui negli articoli 563, 577 e 659 dello stesso codice, espressa menzione della medesima e della seguitane notificazione.

SEZIONE IV.

delle udienze

244. Gli uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione.

Per questo avviso percepiscono da ciascuna parte il diritto fisso stabilito nella tariffa.

245. La domanda per abbreviazione di termini e spedizione d'urgenza di una causa deve farsi dopo l' iscrizione della medesima nel ruolo di spedizione, con ricorso al presidente il quale provvede con decreto motivato.

246. Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi fosse udienza, le medesime si intenderanno rimandate al primo giorno di udienza immediatamente successivo.

Lo stesso potrà farsi, se così ordini il presidente, quando nella udienza fissata per la spedizione delle anzidette cause, alcune di esse non si siano potute spedire.

Se si tratti di cause ordinarie, le medesime, nei casi suindicati, s' intenderanno rimandate alla prima delle successive udienze destinate per la spedizione delle cause ordinarie. Potranno anche spedirsi alla prima udienza destinata per le cause a udienza fissa, se per quel giorno non sianvi a ruolo cause di tale natura.

247. Fuori dei casi espressi nell' articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all' udienza potrà solo rimandarsi ad altra udienza, se siano consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi.

Se il rinvio è ordinato, la spedizione della causa avrà luogo ad altra udienza determinata secondo il numero d' iscrizione che le compete; e chi ha dato causa al rinvio può essere condannato nelle spese relative.

L' assenza dell' avvocato di una delle parti, od anche di tutti gli avvocati delle parti dall' udienza, non è motivo sufficiente di rinvio. Potrà però dal presidente concedersi alla parte che ne faccia la domanda, un termine per far distribuire ai giudici e comunicare alla parte contraria la disputa od una memoria. In tal caso questa avrà un termine uguale per rispondervi.

Si fa di tutto menzione nel foglio d' udienza.

248. Ogni tribunale e ogni sezione di esso ha un registro intitolato *Foglio d' udienza*, numerato in ogni pagina dal presidente o vice-presidente della rispettiva sezione, con indicazione in fine per esteso del numero dei fogli di cui si compone, e colla firma di chi lo ha numerato.

In questo registro si notano:

A. i nomi dei giudici e dell' ufficiale del ministero pubblico presenti all'udienza;

B. l' ora in cui principia la seduta e quella in cui è aperta la pubblica udienza;

C. un cenno sommario degli affari trattati, delle istanze verbali fatte dalle parti all' udienza coi relativi provvedimenti, delle conclusioni del ministero pubblico, e di ogni altro incidente della seduta;

D. l' ora in cui il presidente chiude l' udienza e leva la seduta.

Se il ministero pubblico fa qualche rappresentanza sull' ordine dell' udienza, il tenore della rappresentanza, e del provvedimento cui abbia dato luogo, è riferito nel processo verbale.

Il rappresentante del ministero pubblico può altresì richiedere che s'inserisca testualmente nel processo verbale qualunque altra osservazione che ravvisi del caso.

249. Il processo verbale d' ogni udienza è in fine della seduta firmato dal presidente e dal cancelliere, senza che si possa lasciare sul registro alcuno spazio in bianco.

250. Il cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d' udienza ad uso privato senza l'autorizzazione del presidente, dal quale l' estratto sarà vidimato.

251. Le cause sono, d'ordine del presidente, chiamate all'udienza dall' usciere di servizio secondo l' ordine stabilito nell' estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d' ingresso del tribunale.

È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata delle cause, specialmente nel caso di momentanea assenza dall' udienza dei difensori delle parti. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.

252. Alla chiamata delle cause i procuratori devono sempre presentarsi al tribunale, in difetto possono essere condannati all' ammenda di lire dieci.

Se nessuna delle parti si trovi presente, il presidente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo: di quest' ordine il cancelliere prende nota nel foglio d'udienza.

Può però il presidente sospendere l'ordine della cancellazione e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza dopochè siano discusse tutte le altre cause iscritte nel ruolo d'udienza.

253. Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull' istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione.

254. Il giudice o l' ufficiale del ministero pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell' articolo 119 del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso dell' articolo medesimo, devono farne la dichiarazione al momento della chiamata della causa alla cui discussione non devono o non vogliono intervenire.

Il tribunale delibera immediatamente con provvedimento consegnato nel foglio d' udienza.

Se la causa di ricusazione o di astensione è ammessa, il presidente sospende l' udienza, e integra subito il numero dei giudici nel modo stabilito dall'articolo 48 della legge di ordinamento giudiziario, o richiede la presenza all' udienza di un altro ufficiale del ministero pubblico: e qualora ciò non possa aver luogo prontamente, rimanda la causa ad altra prossima udienza determinata, e fa chiamare le altre cause.

Di tutto ciò si fa menzione nel foglio d' udienza.

255. Nel caso previsto dalla prima parte dell' articolo 349 del codice di procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al presidente il permesso di dar lettura al tribunale di uno o più documenti o atti della causa.

Quando, nel caso menzionato nel capoverso dell' articolo medesimo, la causa sia rimandata ed altra udienza, non è necessario che a questa intervengano i giudici presenti alla prima udienza.

256. Nelle cause formali, se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette all' udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a senso del capoverso 2.° dell' articolo 174 del codice di procedura, deve farne la dichiarazione prima che s' intraprenda la discussione della causa.

L' incidente è tosto risoluto dal tribunale, il cui provvedimento si nota nel foglio d' udienza, e indi se ne fa menzione nella sentenza.

257. Nelle pubbliche udienze gli avvocati e i procuratori non possono parlare se prima non ne hanno ottenuta facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre alcun dialogo tra di loro.

Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassassero i termini di una decente e ordinata discussione; elimina le oziose digressioni e le inutili questioni; vieta le interruzioni, e quando riconosce che la causa è sufficientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute.

Il presidente può anche fissare le quistioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.

258. Il ministero pubblico dà sempre oralmente le sue conclusioni.

Nelle cause a udienza fissa e nel caso previsto dall' ultimo capoverso dell'articolo 346 del succitato codice può riservarsi di conchiudere in una successiva udienza, che è fissata dal presidente nel limite stabilito dall'ultimo capoverso dell' articolo 178 del codice stesso.

Di tale riserva e del relativo provvedimento è fatta espressa menzione nel foglio d' udienza.

259. Le conclusioni del ministero pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al presidente semplici note, delle quali è data lettura al tribunale all'aprirsi della deliberazione segreta.

Qualora dopo la discussione della causa all' udienza sorga il bisogno di ulteriori chiarimenti, il presidente può far chiamare nella camera di consiglio i procuratori o gli

avvocati delle parti per essere sentiti dal collegio.

260. Nel caso previsto dall'articolo 379 del detto codice, le parti espongono a voce all'udienza le rispettive ragioni che sono riferite in forma di processo verbale nel foglio d'udienza.

Tanto il provvedimento col quale il presidente rimette le parti davanti il tribunale, quanto quello con cui il tribunale statuisce sulla opposizione, sono scritti di seguito l'uno all'altro in fine del ricorso in opposizione.

SEZIONE V.

delle sentenze

261. Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse.

Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.

262. Appartiene al presidente di formulare le questioni, sulle quali il tribunale deve deliberare.

Ogni giudice può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, il tribunale delibera.

263. Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto.

Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice che se ne allontani.

Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.

264. Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore voterà egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

265. Terminata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che, a termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 359 del codice di procedura, è incaricato della compilazione dei motivi.

Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge, sui quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.

266. I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale, dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine l'oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere.

Il cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza, e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti.

Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola *estensore*.

267. L'enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall'articolo 360 del codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, d'interveniente o di chiamato in causa, di appellante o di appellato.

268. Il cancelliere, appena pubblicata la sentenza all'udienza giusta il prescritto dall'articolo 366 del suddetto codice, ne partecipa per mezzo dell'usciere di servizio il dispositivo ai procuratori delle parti con semplice avviso in carta libera.

Per tale avviso è dovuto al cancelliere ed all'usciere il diritto fisso stabilito dalla tariffa.

269. Nel caso previsto dall'articolo 844 del codice di procedura il cancelliere del tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e trascrizione dell'estratto nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al procuratore del Re tante copie quanti sono gli altri tribunali dipendenti dalla stessa corte d'appello oltre una copia in più.

Il procuratore del Re ne trasmette una copia a ciascun procuratore del Re del distretto, ed una copia al procuratore generale da cui dipende; questi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognuno degli altri procuratori generali presso le corti d'appello dello Stato, e ciascun di essi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ogni procuratore del Re da esso dipendente.

Se si tratti di sentenza profferita da una corte di appello, il cancelliere della corte rimette al procuratore generale tanti esemplari dell'estratto suddetto quanti sono i capi del ministero pubblico presso le corti d'appello dello Stato, i quali ne fanno eguale trasmissione a' procuratori del Re del proprio distretto.

270. Le sentenze profferite in materia di ricusazione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo procuratore, e del magistrato ricusato, i motivi e il dispositivo della sentenza, la sua data e le sottoscrizioni dei giudici che l'hanno profferita.

La sentenza è scritta di seguito alla risposta fatta dal magistrato ricusato in fine del ricorso, giusta il disposto dall'articolo 125 del codice di procedura, ed è conservata nella cancelleria in apposito volume.

La sentenza non è soggetta a verun diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal cancelliere al magistrato ricusato, ed è notificata da un usciere ai procuratori delle parti.

271. Le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 473 del succitato codice, sono decretate dal rispettivo presiden-

te, il quale, in caso di dissenso tra le parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell'articolo 181, e nell'articolo 184 del medesimo codice.

272. I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili.

Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.

273. Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle corti di appello, in quanto siano applicabili.

CAPO V.

DEI CANCELLIERI

274. I cancellieri dei pretori devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dall'articolo 192 del presente regolamento:

1.° registro degli atti di cancelleria sottoposti alla tassa di registro;

2.° registro degli atti di cancelleria esenti dalla tassa di registro;

3.° registro degli atti commerciali.

In questo registro si inseriscono gli atti di emancipazione, le autorizzazioni ai minori emancipati per esercire il commercio, i processi verbali di deposito delle sentenze degli arbitri di cui nell' articolo 24 del codice di procedura, gli originali delle sentenze degli arbitri, i decreti che le rendono esecutorie, e qualunque altro atto che per disposizione di legge si debba depositare nelle suddette cancellerie;

4.° registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli;

5.° registro per le accettazioni e le rinunzie delle eredità, a senso degli articoli 944 e 955 del codice civile;

6.° registro dei decreti sopra ricorso.

In questo registro diviso in colonne, si notano:

A. il nome e cognome e la residenza del ricorrente;

B. il nome e cognome e la residenza della parte contro la quale è dato il ricorso;

C. l' oggetto in compendio della domanda;

D. il tenore e la data del provvedimento emanato.

7.° registro delle circolari;

8.° registro della corrispondenza del pretore colle autorità giudiziarie ed amministrative;

9.° registro delle lettere ricevute dalle autorità ora indicate.

I registri menzionati in questo e nei precedenti numeri 7 e 8 hanno ciascuno una rubrica, nella quale a lato del rispettivo numero progressivo di ogni atto ne sono indicati la data e l'oggetto e i nomi dell'autorità da cui emana e a cui è indirizzato.

In aggiunta ai suindicati registri i cancellieri delle preture devono tenere i registri prescritti dall' articolo 343 del codice civile.

La spesa dei registri prescritti in questo articolo e nell' articolo 192 del presente regolamento è a carico del cancelliere.

Quanto alle preture alle quali sia assegnata un' annua somma per le spese d'ufficio, si provvederà col relativo fondo alla tenuta dei registri indicati ai numeri 7, 8 e 9.

275. I cancellieri dei tribunali civili devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dagli articoli 199, 214, 226 e 248 del presente regolamento:

1.° registro dei provvedimenti d'istruzione dati dal presidente e dai giudici delegati;

2.° registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato e al ministero pubblico.

In questo registro si notano in distinte colonne:

A. il nome e cognome del procuratore che fa la distribuzione;

B. il nome e cognome delle parti;

C. la data della rimessione delle carte alla cancelleria;

D. il numero dei volumi distribuiti con relazione all' inventario unito agli atti;

E. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al ministero pubblico, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria;

F. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al presidente o giudice delegato, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria;

G. il giorno della restituzione delle carte al procuratore che ne fa la distribuzione.

Nelle colonne *E* e *F* s'indicherà il funzionario giudiziario al quale fu fatta la comunicazione.

Nella colonna *G* il procuratore apporrà la sua firma;

3.° registro nel quale saranno inseriti gli originali delle sentenze dopo la loro pubblicazione.

Questo registro avrà una rubrica dei nomi per ordine alfabetico di tutte le parti, e delle pagine in cui si trovano le relative sentenze.

A margine di ogni sentenza si farà distinta menzione delle copie spedite in forma esecutiva con indicazione della data relativa, osservato, ove sia il caso, il prescritto in fine del 3.° capoverso dell' articolo 557 del codice di procedura;

4.° registro degli originali delle sentenze di deliberamento, e degli atti soggetti alla tassa di registro; colla debita rubrica;

5.° registro dei processi verbali, nel quale saranno inserti i processi verbali degli esami de' testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti e le costoro relazioni, i processi verbali di verificazione di scritture e accertamento della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo, e tutti gli altri atti di cancelleria spettanti all' istruzione delle cause, per i quali non siano prescritti speciali registri;

6.° registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali per gli effetti voluti dall'articolo 561 del codice di procedura.

In questo registro il procuratore del-

l'opponente farà sommariamente annotare l'opposizione, il nome e cognome delle parti e del rispettivo procuratore, e le date della sentenza e dell'opposizione;

7.° registro degli offerenti agli incanti.

In questo registro si notano distintamente colle rispettive date i depositi e le dispense di cui nell' articolo 672 del suddetto codice;

8.° registro delle domande di collocazione e dei relativi documenti il cui deposito è prescritto dall' articolo 709 del medesimo codice.

Il ritiramento delle produzioni sarà notato in questo registro;

9.° raccolta dei giudizi di graduazione, e di distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari.

I particolari volumi formati a mente degli articoli 234 e 236 del presente regolamento, dopo la loro chiusura e dopo la spedizione del mandato di pagamento e delle note di collocazione, sono raccolti in una serie progressiva di volumi.

Gli originali dei mandati e delle note di collocazione sono inserti nell'istesso volume;

10.° registro delle istanze per purgazione delle ipoteche, e per i relativi provvedimenti;

11.° registro delle interdizioni e inabilitazioni;

12.° registro degli estratti delle sentenze di interdizione o inabilitazione, di cui nell' articolo 844 del codice di procedura;

13.° registro dei provvedimenti del presidente in materia di speciale sua competenza a termini del codice civile;

14.° registro dei provvedimenti sovra ricorso menzionati nell'articolo 50 del codice di procedura.

In questo registro si trascrivono i ricorsi, le conclusioni del ministero pubblico e i decreti relativi ai ricorsi medesimi.

Il registro è munito di rubrica;

15.° registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi.

Il registro è diviso in colonne per notarvi:

A. il nome e cognome del procuratore sottoscritto al ricorso;

B. la data della presentazione del ricorso;

C. il nome e cognome e la residenza della parte ricorrente;

D. l'oggetto della domanda;

E. la data delle conclusioni del ministero pubblico;

F. la data del provvedimento del tribunale:

G. la data della rimessione del decreto originale e dei documenti alla parte ricorrente;

16.° registro delle delegazioni fatte a ciascun giudice sia dal presidente sia dal tribunale.

Il nome di ciascun giudice vi sarà scritto in foglio distinto per ordine di anzianità; di fronte a ciascun nome vi saranno apposite colonne che indicheranno le varie specie di delegazioni individuali, cioè le nomine a relatore della causa, le designazioni a compilatore delle sentenze, le deputazioni per atti d'istruzione fatte dal presidente, sia mensili, sia per atti speciali, e dal tribunale per determinati atti di istruzione.

Ogni colonna avrà un numero d'ordine parzialmente progressivo ed esprimerà la data di ciascuna delegazione.

Anche quando il tribunale sia diviso in sezioni vi sarà un solo registro delle delegazioni: però i nomi dei giudici vi saranno iscritti nell'ordine della sezione alla quale appartengono.

Questo registro dovrà rinnovarsi al cominciare di ogni anno giuridico:

17.° registro delle deliberazioni del tribunale in assemblea generale;

18.° registro in cui s'inseriranno gli atti di giuramento dei pubblici funzionari, degli avvocati, dei procuratori, e di altre persone rispetto alle quali non sia prescritto un registro speciale;

19.° registro in cui saranno riunite in volume le circolari indirizzate al tribunale;

20.° registro delle circolari diramate dal presidente;

21.° registro in cui si riuniranno per ordine di data le lettere ricevute dalle autorità superiori;

22.° registro della corrispondenza del presidente con le varie autorità e dicasteri

23.° registro intitolato ***materie e provvedimenti diversi***.

In questo registro saranno notati o inseriti tutti gli atti per i quali non sia assegnato altro speciale registro.

I registri indicati nei primi 15 numeri di quest'articolo non compreso il n.° 13, e negli articoli 199, 214, 226 e 248 sono a carico del cancelliere.

276. Ciascuno dei registri menzionati nei numeri 19, 20, 21 e 22 del precedente articolo deve avere una speciale rubrica nella quale a lato del rispettivo numero progressivo sono indicate la data e l' oggetto dell' atto e i nomi delle autorità da cui l' atto emana, e a cui è indirizzato.

277. I cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere:

1.° il libro delle registrazioni, il ruolo generale di spedizione e il registro ossia foglio d' udienza prescritti dagli articoli 199, 214 e 248.

2.° i registri prescritti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21 e 23 dell'articolo 275.

3.° registro per gli atti ed estratti di cui negli articoli 4, 10, 11 e 14 del codice di commercio.

4.° registro per la trascrizione degli estratti dei contratti di società, di cui negli articoli 158, 160, 161 e 163 del detto codice.

5.° registro delle parafrazioni e vidimazioni dei libri di commercio, prescritto dall'articolo 19 del codice stesso.

6.° rubrica dei fallimenti.

Il cancelliere nota in essa rubrica il corso delle operazioni di ciascun fallimento.

Per ogni procedura di fallimento, cominciando dalla dichiarazione di cui nell'articolo 544 del codice di commercio, si for-

mano distinti volumi, nei quali si inseriscono tutti gli atti e processi verbali relativi escluse le sentenze.

7.° registro per gli atti relativi al commercio marittimo, che, a termini del codice di commercio, devono farsi e depositarsi nella cancelleria.

8.° registro dei depositi.

9.° registro per le domande in separazione per le graduazioni e distribuzioni indicate negli articoli 301 a 308 del predetto codice.

La spesa dei registri sovra prescritti è a carico del cancelliere.

278. I cancellieri delle corti d'appello devono tenere i registri prescritti per i cancellieri dei tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 275. La disposizione finale dell'articolo 277 si applica ai cancellieri delle corti di appello.

279. In tutte le cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto.

Il cancelliere nella spedizione seguirà l'ordine delle domande dando però la precedenza alle copie delle sentenze state dichiarate esecutorie provvisoriamente, e di quelle pronunziate in seguito a dichiarazione d'urgenza.

Nelle copie il numero delle linee e delle sillabe non potrà essere minore di quello determinato dalla legge sul bollo.

280. Ogni cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.

Terrà inoltre gli altri registri prescritti da leggi o regolamenti speciali.

281. L'ordine interno delle cancellerie dei tribunali e delle preture sarà determinato dai primi presidenti, sentito il ministero pubblico, previa proposta trasmessa dai pretori, e dai presidenti dei tribunali civili ai procuratori generali per il necessario loro avviso, e dai presidenti dei tribunali di commercio trasmessa direttamente ai primi presidenti delle corti d'appello.

Le disposizioni relative alle cancellerie delle corti saranno combinate tra i primi presidenti e i procuratori generali e formeranno oggetto di appositi decreti dei primi presidenti.

CAPO VI.

DELLE PENE

282. Nei casi previsti dagli articoli 59, 60, 61, 66, 170, 176 e 287 del codice di procedura, e in ogni altro caso in cui per disposizione dello stesso codice o del presente regolamento si faccia luogo all'applicazione di una pena disciplinare alle persone menzionate nell'ora citato articolo 60, l'incolpato è citato con semplice biglietto in camera di consiglio davanti il tribunale o la sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stata commessa la contravvenzione, o, secondo i casi, davanti il presidente, e invitato a proporre nella stessa udienza le proprie difese.

Il tribunale o rispettivamente il presidente fa ritirare l'incolpato e delibera nella medesima seduta; la sentenza od ordinanza è immediatamente notificata all'incolpato dal cancelliere, il quale ne fa menzione in fine della pronunzia.

Se l'incolpato non si presenta, il tribunale o il presidente pronuncia in sua contumacia, e la sentenza o l'ordinanza gli è notificata nel modo sopra prescritto, per gli effetti menzionati nell'articolo 62 del suddetto codice.

283. Per l'applicazione delle pene sancite dagli articoli 239 e 243 dello stesso codice, si osserveranno le norme seguenti:

A. nei casi menzionati nell'articolo 239 se il testimone non comparisce alla prima o alla seconda citazione, il giudice procedente, sulla presentazione della relazione dell'usciere dell'eseguita notificazione, e dopochè sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la comparizione del testimone, gli infligge la pena incorsa.

Se il testimone comparso a seguito della prima o seconda citazione, o condotto dalla forza pubblica, ricusi di giurare o di deporre, senza addurre legittime ragioni, il giudice procedente lo ammonisce ad obbedire alla legge, e, quando persista nel rifiuto, applica immediatamente la pena.

In ambi i suddetti casi il giudice può sospendere la pronunciazione della condanna finchè sia compiuto l'esame degli altri testimoni presenti.

B. nel caso previsto dall'articolo 243 l'ammenda ivi comminata è inflitta dopochè, a seguito di avvertimento dato dal giudice dell'obbligo di astenersi da interrogazioni dirette e da interruzioni, il testimone sia tuttavia stato interrogato dalle parti o dai loro procuratori, o interrotto nella sua deposizione.

284. Nel caso previsto dall'articolo 63 del codice medesimo, l'autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente articolo 61, infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione.

285. In tutti i casi suespressi si estende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del cancelliere.

Copia della sentenza o dell'ordinanza che abbia inflitta una pena pecuniaria è dal cancelliere trasmessa all'esattore, in conformità delle prescrizioni contenute nelle istruzioni del ministero delle finanze.

286. Le contravvenzioni dei cancellieri e vice-cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai pretori e dai presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50.

Per il procedimento si osserva il prescritto negli articoli 282 e 285.

287. Gli scrivani, i commessi e altri impiegati, che, a termini dell'articolo 28, fossero stati provvisoriamente conservati presso le cancellerie, possono, in caso di violazione dei loro doveri d'ufficio, essere puniti

dal presidente o dal pretore colla privazione dello stipendio da cinque giorni a un mese salva facoltà al primo presidente di applicare pene più gravi.

288. Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti suespressi, applicarsi direttamente dai procuratori del Re e dai procuratori generali, quanto al personale di segreteria dei loro uffici.

CAPO VII.

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I.

norme speciali di procedura

289. Le notificazioni e gli avvisi prescritti dagli articoli 525, 529, 531, 537 del codice di procedura, relativi a ricorsi o controricorsi sottoscritti da più avvocati tutti residenti nel comune ove ha sede la corte di cassazione, si fanno a quello tra essi che primo ha sottoscritto il ricorso.

Se alcuno soltanto degli avvocati sia residente nel suddetto comune, le notificazioni e gli avvisi sono significati ad uno di essi, osservata la norma sovra stabilita.

Se nessuno dei soscrittori del ricorso o controricorso risieda nel predetto comune si osserva il prescritto del capoverso dell' articolo 524 dello stesso codice, e in questo caso gli atti di notificazione e gli avvisi saranno dal cancelliere inviati col mezzo della posta all' avvocato cui sono diretti, facendone constare con annotazione in un registro a ciò destinato.

290. Se il ricorso o il controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che debbano rimanere nella cancelleria, le carte e i documenti presentati non potranno essere comunicati, ma se ne dovrà solamente permettere la visione, a meno che, nel primo caso, la comunicazione sia domandata da persona munita di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti cui deve farsi la comunicazione.

Nel secondo caso le parti interessate potranno chiedere copia delle carte e dei documenti depositati, a spese di chi li ha presentati.

291. Fatta, a termini dell' articolo 534 del suddetto codice, la nomina del relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della cancelleria comunicate al ministero pubblico dal quale sono restituite alla cancelleria, se si tratti di affari urgenti entro quindici giorni, e nelle cause ordinarie entro giorni trenta da quello della avuta comunicazione.

Il cancelliere nelle ventiquattro ore ne fa la trasmissione al relatore.

292. Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice di procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d'inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero pubblico, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, a termini dell' articolo 521 dello stesso codice.

293. La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall' articolo 291.

Seguita all' udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il relatore deve entro giorni otto presentare alla cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal presidente, e dal cancelliere.

294. Sono considerati affari urgenti e iscritti d' ufficio nel ruolo relativo,

A. le requisitorie del ministero pubblico;

B. le cause che interessano lo Stato;

C. le cause civili o commerciali in cui sia stato pronunziato l' arresto personale della parte ricorrente;

D. i ricorsi in materia elettorale;

E. gli affari disciplinari;

F. gli affari in cui per disposizione di legge sia prescritta speciale celerità.

295. Le copie delle sentenze per le notificazioni sono spedite o autenticate dal cancelliere.

SEZIONE II.

della cancelleria

296. Nella cancelleria si devono tenere, a spese del cancelliere, i registri seguenti.

1.° registro per l' iscrizione degli affari civili:

Questo registro diviso in colonne contiene l' annotazione prescritta dall' articolo 527 del codice di procedura, e tutte le altre che occorrono per accertare esattamente l' introduzione e il corso di ciascun affare, le notificazioni, le comunicazioni, le presentazioni e restituzioni dei documenti, e i provvedimenti emanati, la data della trasmissione prescritta dall' articolo 548 del detto codice, e della ricevuta di essa trasmissione per parte del cancelliere dell' autorità giudiziaria alla quale è stata fatta;

2.° ruolo delle cause chiamate in spedizione;

3.° ruolo delle cause da spedirsi in via d' urgenza;

4.° ruolo delle cause da giudicarsi a sezioni unite;

5.° registro per i processi verbali di udienza;

6.° registro per i processi verbali di udienza a sezioni unite, e delle assemblee generali;

7.° minutaro delle sentenze civili;

8.° registro di decreti e provvedimenti.

I registri indicati ai numeri 1, 2 e 5 devono essere vidimati su ciascun foglio da un consigliere delegato dal primo presidente, con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone.

Oltre i suddetti registri, il cancelliere deve tenere quegli altri registri che siano prescritti da leggi o regolamenti speciali, o che siano riconosciuti necessari per il buon andamento del servizio.

297. La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane.

Nei dì festivi si chiude alle dodici ore meridiane.

298. Le contravvenzioni del cancelliere o dei vice-cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300.

Queste pene sono applicate dalla corte d'ufficio, o sull'istanza del ministero pubblico, osservato il disposto degli articoli 282 e 285 del presente regolamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

299. Per tutto ciò cui non provvede il capo VII si osserveranno per la corte di cassazione le disposizioni degli altri capi del presente titolo e del precedente, in quanto siano applicabili.

300. Nei casi previsti dal secondo capoverso dell' articolo 136 del codice di procedura, l' attore che promuove la nomina del curatore speciale al convenuto, deve anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, salvo se esso promovente sia ammesso al beneficio della gratuita clientela, nel qual caso tutti gli atti si fanno a debito.

301. Nel caso previsto dall' articolo 208 del detto codice e in ogni altro caso analogo le richieste da uno ad altro tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal presidente e dal cancelliere.

302. Nel caso previsto dal primo capoverso dell' articolo 211 del medesimo codice, il giudice che ha proceduto all'atto ne tassa le spese, e rilascia l' ordine di pagamento, la cui copia tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte a cui istanza si è proceduto all' atto.

303. I provvedimenti menzionati negli articoli 50 e 778 del codice di procedura, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

304. Nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell' articolo 42 del codice di procedura, si possono, a senso del terzo capoverso del medesimo articolo, dare tutti i provvedimenti di urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi relativi, e specialmente i provvedimenti e gli atti contemplati negli articoli 182 e 185 secondo capoverso, 444 capoverso, 578, 624 capoverso, 772, 774, 847, 856, 921, 924 e 930 capoverso del codice di procedura. La parte cui importi di ottenere in giorno festivo un provvedimento o l'esecuzione di un atto giudiziario, ne propone la domanda all'autorità giudiziaria competente con ricorso motivato.

La suddetta autorità assunte, ove sia d'uopo, stragiudiziali informazioni, provvede con decreto.

305. Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 dell' articolo 554 dello stesso codice devono munirsi del sigillo della corte, del tribunale, o del pretore che ha pronunciata la sentenza, o di quello del collegio cui appartiene il giudice delegato che ha emanato il provvedimento.

306. Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del notaio da cui sono spedite.

307. Nelle copie dei provvedimenti indicati negli articoli 245, 267, 288 ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso del codice di procedura, e nell' articolo 302 del presente regolamento, il cancelliere, invece della spedizione in forma esecutiva, dichiarerà, prima di autenticarla, che la copia è spedita a senso di quello tra i succitati articoli che faccia al caso.

308. Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, e uno ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal ministro della giustizia.

Il conciliatore però fa uso del sigillo comunale.

309. Le conclusioni del ministero pubblico sovra istanze proposte con ricorso, devono darsi nel termine stabilito dall' ultimo capoverso dell' articolo 178 del medesimo codice.

310. Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, o dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presidente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore o dell' usciere.

311. Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento di *adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate.*

TITOLO III.

disposizioni relative al codice di procedura penale

CAPO I.

DELL' ORDINE GENERALE DEL SERVIZIO E DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PENALI

312. Nei casi previsti dalla prima parte dell' articolo 38 della legge di ordinamento giudiziario, l' esercizio della giurisdizione penale sarà assunto per ogni causa dal pretore o vice-pretore nel cui distretto giurisdizionale sia stato commesso il reato, osservato il disposto della prima parte dell' articolo 103 del presente regolamento.

313. Per l' oggetto di cui nell' articolo 56 del codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono indicare esattamente nei rapporti prescritti dall'articolo 101 di esso codice, nelle denuncie, querele, o nei processi verbali i nomi e cognomi, la paternità e il domicilio dei querelanti o denuncianti, degli imputati e dei testimoni, e trasmettere senza indugio ogni cosa al procuratore del Re, al quale devono fornire, anche dopo tale trasmissione, distinta notizia delle maggiori nozioni acquistate nell'interesse della scoperta della verità.

314. Se ad un uffizio d' istruzione pe-

nale siano, a senso dell' articolo 43 della legge di ordinamento giudiziario, applicati uno o più giudici, la direzione, la corrispondenza, e la distribuzione degli affari appartengono al giudice istruttore, il quale può sempre richiamare a sè l' intero processo o un atto qualunque, e incaricarne un altro applicato.

315. In ogni occasione di riunione della sezione d' accusa il procuratore generale dà comunicazione alla medesima delle informazioni trasmessegli dai procuratori del Re in esecuzione del prescritto nel numero 4.° dell' articolo 42 del codice di procedura penale.

316. Quando la sezione d' accusa, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 432, 448 e 449 del codice di procedura penale, abbia nominato un consigliere per far le veci d' istruttore, questi dovrà assistere al rapporto del pubblico ministero di cui nel detto articolo 449, se anche non facesse più parte della sezione d'accusa, salvo che sia impedito.

317. In esecuzione del prescritto dall'ultimo capoverso dell' articolo 68 della legge di ordinamento giudiziario, il servizio tra i componenti la sezione d' accusa si fa per turno, nell' ordine e nel periodo di tempo determinati dal primo presidente in principio dell' anno giuridico, con decreto di cui è data lettura nell' assemblea generale menzionata nell' articolo 198 della detta legge.

318. I procuratori del Re, i giudici istruttori, e i pretori cureranno che gli atti delle procedure riguardanti diversi reati siano, possibilmente, tenuti separati e distinti per ogni reato.

319. Nelle cause di competenza delle corti d' assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni sieno scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e rapporti, dalle note informative, dalle denuncie, querele, perizie, sentenze e ordinanze, e dagli interrogatorii degl' imputati, dai certificati di nascita, di criminalità, di condotta, e di altri simili atti e documenti di cui la legge permette la lettura, i quali devono formare un volume separato da rimettersi ai giurati giusta il disposto dell'articolo 498 del medesimo codice.

320. I fogli degli atti preliminari e delle produzioni devono numerarsi; i cancellieri e i difensori devono dichiararne il numero.

321. Ogni volume deve avere una coperta sulla quale sia indicato il nome e cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono, con dichiarazione se siano state presentate volontariamente o sequestrate d' ufficio; e se la presentazione sia seguita dopo la formazione del ruolo, con indicazione del numero al quale la causa trovasi iscritta.

322. Ad ogni volume degli atti della procedura deve unirsi l' indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono.

L' elenco degli oggetti costituenti corpo di reato, e la nota delle spese del procedimento devono unirsi al volume contenente la sentenza e l' atto d' accusa.

323. Agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l' imputato abbia già subito altre procedure penali, e nel caso affermativo si unisce, occorrendo, copia dell'intervenuta sentenza od ordinanza.

Nel certificato suddetto non si farà cenno delle imputazioni relativamente alle quali sia emanato il provvedimento di cui nell' articolo 604 del codice di procedura; al quale effetto il cancelliere, sulla presentazione del provvedimento stesso, ne farà annotazione nei relativi registri alla colonna esprimente l' esito del giudizio.

Deve inoltre unirsi il compendio del processo, ossia una breve esposizione del fatto, colla indicazione succinta delle prove raccolte, delle fonti da cui sono tratte, e dei corrispondenti fogli del processo.

Nei casi previsti dall' articolo 240 del suddetto codice si deve anche unire agli atti il certificato di nascita.

324. Il ruolo delle cause d' appello davanti le corti e delle cause correzionali e d' appello davanti i tribunali da recarsi ai dibattimenti si forma di quindici in quindici giorni dal capo della corte o del tribunale, sentito il ministero pubblico.

Nelle cause d' appello la nomina del relatore a termini degli articoli 362 a 416 del codice di procedura è fatta dai suddetti capi contemporaneamente al decreto di formazione del ruolo con decreti stesi negli atti di ciascuna causa.

325. Il ruolo, firmato dall' autorità che lo ha decretato, e vidimato dal ministero pubblico, è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quindicina cui si riferisce, mediante affissione di copia nella sala di accesso a quella delle udienze.

326. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano nei casi previsti dagli articoli 46, 621 e 622 del codice di procedura.

327. Nella nota dei testimoni il ministero pubblico deve comprendere solo quelli il cui numero appaia con fondamento indispensabile all' accertamento della verità.

Se nella suddetta nota e in quella dell' imputato e della parte civile occorra di comprendere persone che per legge si possano sentire solamente per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti, tale circostanza vi dovrà essere espressamente indicata.

328. La citazione degli amministratori comunali al solo scopo di accertare le qualità morali degli imputati non deve farsi se non in casi eccezionali.

Nei casi ordinari tale accertamento deve desumersi dai processi verbali e da altri documenti di cui sia permessa la lettura all' udienza, o dalle deposizioni dei testimoni interrogati sui fatti ascritti all' imputato od accusato.

329. L' imputato non ammesso al beneficio dei poveri deve, nell' atto di presentare la nota dei testimoni da esaminarsi a sua difesa, depositare alla cancelleria l' ammontare delle spese occorrenti per le citazioni, notificazioni, e indennità di cui nell'articolo 566 dello stesso codice, nella somma provvisoriamente tassata dal cancelliere per ogni testimone.

Se nasca contestazione sulla tassa, il presidente pronuncia.

La tassa è stesa in fine della nota dei testimoni e fa fede dell'eseguito deposito.

330. La citazione dei testimoni così dell'accusa come della difesa è ordinata dal presidente con decreto che si eseguisce a diligenza del ministero pubblico.

331. Nelle cedole di citazione deve tenersi conto delle distanze e devono trascriversi gli articoli del codice relativi al caso di inobbedienza del testimone al precetto di comparire.

332. Il decreto di citazione colla trascrizione predetta è rimesso al ministero pubblico con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi.

L'usciere notifica ad ogni testimone una copia del decreto valendosi dei detti stampati, e stende la sua relazione sull'originale esprimendovi anche l'ora della fatta notificazione, il tutto a termini degli articoli 161 e 165 del detto codice.

333. Se occorra di citare quali testimoni o di chiamare in giudizio, quali imputati non carcerati, carabinieri reali, altri militari in attività di servizio, preposti delle gabelle, o impiegati di qualunque amministrazione dello Stato, l'autorità giudiziaria, salvo il caso previsto dall'articolo 479 del mentovato codice, deve darne preventivo avviso ai rispettivi capi acciò diano le occorrenti disposizioni per la loro comparizione e acciocchè la loro assenza dal posto od ufficio cui sono addetti non pregiudichi il servizio ad essi affidato.

334 Se, per qualunque impedimento, non possa incominciarsi un dibattimento nel giorno stabilito, il presidente lo rinvia ad altro giorno prossimo che si notifica alle parti, ai difensori, e ai testimoni a diligenza del cancelliere, il quale fa risultare di ogni cosa con processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.

335. I testimoni chiamati ai dibattimenti devono trovarsi tutti presenti al momento dell'apertura dell'udienza.

Se però si tratti di causa che debba necessariamente occupare più di una seduta e i testimoni sieno molti, il presidente, previo accordo col ministero pubblico, provvede affinchè in ogni seduta ne comparisca una parte soltanto, prescrivendo le opportune cautele onde gli altri non assistano alla discussione nelle udienze alle quali non siano chiamati a comparire.

336. Le richieste alla forza pubblica perchè gli accusati siano condotti all'udienza sono fatte dal ministero pubblico: quelle relative alla polizia delle udienze sono fatte dal presidente o dal ministero pubblico, giusta la distinzione di cui nell'articolo 619 del detto codice.

337. I membri della corte d'appello o del tribunale entrano a prendere posto nella sala d'udienza dopochè gl'imputati sono in essa introdotti e il pubblico vi è stato ammesso.

338. Le cause sono spedite secondo l'ordine del ruolo.

Il presidente può tuttavia, sentito il ministero pubblico, accordare la precedenza a quelle che per sopraggiunte circostanze richiedessero una più pronta spedizione, se ciò possa farsi senza cagionare maggiori spese per il soggiorno dei testimoni fuori dell'ordinaria loro residenza.

339. Data lettura delle liste dei testimoni e fatto l'appello dei medesimi, il presidente, prima di farli ritirare nella camera ad essi destinata, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa che possano preliminarmente decidersi, e sovra di essi il collegio statuisce immediatamente.

340. È vietato ai difensori d'interrompere il ministero pubblico, e di dare alcun suggerimento all'imputato o ai testimoni nel corso degl'interrogatorii, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione intorno alle loro risposte.

341. Se il testimone od il perito chiamato in giudizio chiede una indennità, chi presiede il dibattimento ne fa la tassazione in fine dell'atto a termini della relativa tariffa.

342. I dibattimenti che non possono compiersi in una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, salvo se sia festivo.

343. I presidenti delle corti o dei tribunali, i pretori e gli ufficiali del ministero pubblico vegliano alla esatta compilazione dei processi verbali di udienza giusta le prescrizioni contenute nel capo IV delle disposizioni generali del libro II del codice di procedura e affinchè da essi risulti l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge.

344. Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del ministero pubblico.

L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal procuratore generale e dal procuratore del Re, salvo il disposto dall'articolo 512 del codice di procedura penale (1).

345. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 323 del codice di procedura, il presidente, sottoscrivendo la minuta della sentenza, fa menzione della causa che ha impedita la firma mancante.

346. Appena pronunciata la sentenza, i corpi di reato sono nuovamente sigillati, salva restituzione a chi di ragione scaduti i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione, o terminati i relativi giudizi.

Gli atti delle procedure terminate con sentenza sia della sezione d'accusa, sia della corte d'assise o di appello sono rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del tribunale in cui ebbe luogo l'istruzione.

CAPO II.

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DAVANTI LE CORTI D'ASSISE

347. Per le formazioni del ruolo delle cause da recarsi davanti le corti d'assise, si osservano le norme seguenti:

(1) *Articolo rettificato con decreto de' 6 gennaio 1866.*

A. nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 75 della legge di ordinamento giudiziario, il ruolo è formato dal primo presidente, sentito il ministero pubblico.

B. nel caso previsto dall'articolo 77 della detta legge. i due presidenti delle assise formano un progetto di ruolo.

Tale progetto è presentato al primo presidente che provvede a norma del detto articolo 77.

C. negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal presidente delle assise d'accordo col procuratore generale, dal quale è vidimato.

Se vi è dissenso tra il presidente delle assise e il procuratore generale, il primo presidente provvede a richiesta del procuratore generale.

Il ruolo è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione con affissione nella sala d' accesso a quella delle udienze della corte d'assise e della corte di appello.

348. Il procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al primo presidente per la convocazione delle assise sia ordinarie, sia straordinarie, a mente dell' articolo 83 della legge di ordinamento giudiziario.

349. Per l' esecuzione dell' articolo 106 della detta legge, i nomi dei giurati iscritti nella lista annuale sono a cura del cancelliere del tribunale trascritti in altrettante schede di colore diverso per i giurati ordinari e per i supplenti.

Le schede, previa verificazione, sono in pubblica udienza riposte in due urne, le quali, appena fatte le estrazioni dei trenta giurati ordinari e dei dieci supplenti, sono sigillate coll' impronto del tribunale, a cui si unisce una lista di carta colle sottoscrizioni del presidente e del cancelliere.

350. Se fra i quaranta giurati designati dalla sorte, a termini dell'articolo succitato, alcuno sia morto o divenuto per qualunque causa incapace, il presidente del tribunale, sentito il ministero pubblico, procede nella stessa seduta all'estrazione di altri nomi in surrogazione dei mancanti. Il cancelliere ne fa risultare dal processo verbale.

351. L'elenco dei giurati estratto a sorte è trasmesso al presidente delle assise unitamente all' elenco e all' urna contenente i nomi dei supplenti designati nella lista annuale.

Il cancelliere nota di contro a ciascun nome dei giurati supplenti l'indicazione della rispettiva abitazione, che accerta col mezzo delle autorità politiche e comunali.

352. Nel caso previsto dall' articolo 113 della detta legge, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna in pubblica udienza i nomi necessari e fa nuovamente apporre i sigilli all' urna che, in fine della sessione, è restituita alla cancelleria del tribunale.

353. Nelle successive sessioni, per l' esecuzione del già citato articolo 106 della ridetta legge, riaperte le urne in pubblica udienza, il presidente del tribunale vi aggiunge i nomi di coloro che, o furono condannati alla multa in esecuzione dei successivi articoli 119 e 120 di essa legge, o non poterono prestare servizio nella sessione precedente, o che sebbene lo abbiano prestato, debbano per le esigenze del servizio essere nuovamente chiamati.

354. L'avviso prescritto dall'articolo 111 della legge di ordinamento giudiziario, è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione.

L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni.

Quanto ai giurati supplenti estratti a norma dell'articolo 113 primo capoverso della stessa legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un usciere o da un agente della forza pubblica destinato dal presidente.

355. Nel giorno fissato i giurati si riuniscono nella sala a loro assegnata, alla quale non può aver accesso alcuna persona estranea alla corte.

All'ora stabilita, e dopochè il ministero pubblico abbia preso posto nella sala d'udienza, vi sono introdotti i giurati: indi la corte fa il suo ingresso nella sala.

356. Gli ingressi interni della sala d' udienza sono custoditi dai carabinieri reali, e gli esterni della guardia nazionale o dalla truppa. Questa e quelli eseguiscono gli ordini del presidente o del ministero pubblico, giusta la distinzione di cui nell'articolo 619 del codice di procedura.

357. Il presidente procede all' appello nominale dei giurati ordinari e, in caso di assenza o di dispensa di alcuni di essi, all'appello dei supplenti a termini dell' articolo 113 della legge di ordinamento giudiziario.

Si considerano assenti coloro che non abbiano risposto all'appello nominale o non si siano presentati al presidente prima che gli altri giurati sieno rientrati nella loro sala.

358. Le domande dei giurati per dispensa dal servizio sono indirizzate anche verbalmente al presidente della corte d'assise.

359. Sopra le domande di cui nell' articolo precedente, sulle cause d'incapacità, e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del giurì della sessione, la corte statuisce in pubblica udienza, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il ministero pubblico.

360. Quanto ai giurati morti o colpiti da incapacità permanente la corte pronuncia la loro cancellazione dalla lista annuale; e rispetto ai giurati la cui dispensa proviene da cause temporarie o contro i quali siensi applicati gli articoli 119 e 120 dell'anzidetta legge, la corte ordina il ricollocamento dei loro nomi nell' urna nel modo prescritto dall' articolo 353 del presente regolamento.

361. La ricusazione di cui nell' articolo 116 della detta legge è ammessibile finchè all'estrazione di un primo nome non è succeduta l'estrazione di un secondo, e così di seguito.

362. Se gli accusati non si accordano intorno all' ordine della ricusazione a mente dell'articolo 117 della stessa legge, il cancelliere pone nell' urna i loro nomi, e l'ac-

cusato il cui nome è estratto dal presidente esercita per il primo il diritto di ricusazione e così di seguito.

363. Compiuta l'estrazione di cui nell'articolo 115 della medesima legge, i trenta giurati sono richiamati nella sala d'udienza.

Il cancelliere legge i nomi dei quattordici giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato. il quale è disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere in volto gli accusati.

364. La designazione del capo dei giurati, prevista dall'articolo 501 del codice di procedura penale, seguirà in presenza della corte, del pubblico ministero, degli accusati e dei loro difensori prima dell'apertura dell'udienza col mezzo di schede, e il giurato scelto a capo siederà al posto del primo estratto.

Tale designazione può farsi nella camera delle deliberazioni dei giurati, se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro capo: in questo caso la corte deve esserne tosto informata.

365. Se nella medesima udienza si debba spedire più d'una causa, si procede, prima dell'apertura dell'udienza stessa, a tante estrazioni quante sono le cause da spedirsi.

I giurati estratti per le cause successive devono rimanere in una sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa per la quale furono estratti.

Quelli che non sieno stati estratti, e quelli che, terminato il giudizio cui furono chiamati, non abbiano più a intervenire nelle cause successive sono per quel giorno licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione la causa per cui questa fu fatta non sia chiamata, la medesima deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa è stata rimandata.

366. Aperta la sala al pubblico, il presidente, dopochè l'usciere di servizio avrà annunciato che l'udienza è aperta, avvertirà le parti e i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

367. Le questioni di cui negli articoli 494, 495 e 496 del codice di procedura sono rimesse al capo dei giurati previa sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

368. Nel tempo della deliberazione dei giurati, i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona.

369. Spetta alla corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente.

370. L'abbruciamento delle schede prescritto dall'articolo 504 del citato codice è fatto dal capo in presenza degli altri giurati prima di rientrare nella sala d'udienza.

371. Se vi sia dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale d'udienza nel caso previsto dall'articolo 517 del detto codice, la controversia è definita dalla corte.

372. Il cancelliere redige processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione e alla composizione definitiva del giurì, vi nota i nomi dei giurati assenti o impediti, le fatte istanze, gl'incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricusazioni fatte, e fa speciale menzione dei giurati, i cui nomi debbono a norma dei precedenti articoli essere ricollocati nell'urna dei giurati della lista annuale.

373 Nella camera delle deliberazioni dei giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell'8.° capoverso dell'articolo 498 del codice di procedura, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale sono trascritti a grandi caratteri gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506 e 508 del codice di procedura e gli articoli 364, 369 e 370 del presente regolamento.

374. Indipendentemente dalle richieste che possono esser fatte nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, in tutta la durata delle assise deve sempre stare in servizio nel locale ove ha sede la corte un corpo di guardia nazionale in tenuta di parata. o in mancanza di essa un corpo di truppa.

CAPO III.

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PENALI DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

375. Entro le ventiquattro ore dalla ricevuta degli atti e dei documenti del processo trasmessi alla corte di cassazione, giusta il disposto dall'articolo 660 del codice di procedura penale, il cancelliere ne dà avviso all'ufficiale del ministero pubblico che ne fece la trasmissione.

376. Il registro prescritto dall'articolo 661 del codice di procedura penale è vidimato nel modo prescritto dall'articolo 296 del presente regolamento.

In questo registro devono iscriversi per ordine di data e di numero, nell'atto della consegna alla cancelleria dei ricorsi e documenti, tutti gli affari in materia penale.

377. Per l'avviso da darsi agli avvocati a termini dell'articolo 661 del detto codice si osserva il disposto dell'articolo 289 di questo regolamento.

378. Trascorso il termine stabilito dagli articoli 661 capoverso, 662 e 663 dello stesso codice il cancelliere presenta gli atti e i documenti al primo presidente che deputa un relatore e stabilisce il giorno dell'udienza che è notificato a termini dell'articolo 666.

379. Se la domanda per cassazione sia proposta contro il ministero pubblico o da esso nel solo interesse della legge a termini del capoverso dell'articolo 642 del codice di procedura, o si tratti di domanda di revisione nei casi determinati nel libro II, titolo X, capo II del detto codice, il cancelliere, appena gli sono dal ministero pubblico restituiti gli atti, li presenta al primo presidente acciò provveda in conformità dell'articolo precedente.

380. Oltre al registro prescritto dal già citato articolo 661 dello stesso codice deve tenersi nella cancelleria un ruolo di distribuzione degli affari urgenti.

381. Si considerano affari urgenti:

A. quelli nei quali fu pronunciata la pena capitale;

B. i ricorsi contro le sentenze della sezione d'accusa;

C. le requisitorie del ministero pubblico.

L'iscrizione sul ruolo d'urgenza è fatta a seguito di decreto motivato del primo presidente.

382. Gli affari urgenti sono chiamati all'udienza e giudicati secondo l'ordine della loro iscrizione.

Il presidente della sezione penale può tuttavia, anche per eccitamento del primo presidente o istanza del procuratore generale, dare la precedenza a quello tra gli affari urgenti del quale più importi la pronta decisione.

383. Per l'oggetto di cui nell'articolo 687 del codice di procedura, se si tratti di annullamento di sentenza proferta da un consiglio di disciplina della guardia nazionale, la copia della sentenza di cassazione è trasmessa al relatore del consiglio medesimo.

384. In materia di conflitti di giurisdizione si osservano, riguardo ai ricorsi da indirizzarsi alla corte di cassazione, le regole stabilite dal libro terzo, titolo quarto del detto codice per i conflitti sottoposti alla cognizione delle corti d'appello e dei tribunali correzionali.

CAPO IV.

DEI CANCELLIERI

385. La trasmissione degli atti di procedura penale dal ministero pubblico alle corti e ai tribunali, ai rispettivi presidenti e membri e viceversa, si fa per mezzo della cancelleria che ne tiene apposito registro.

386. Quando pervengano alle cancellerie delle corti o dei tribunali corpi di reato in denaro od oggetti preziosi, ne sarà fatta pronta ricognizione in presenza del ministero pubblico, previa verificazione dell'integrità dei sigilli esistenti sugl' involti nei quali sieno contenuti: indi si procederà a nuovo sigillamento.

Uguale verificazione si farà per ogni altro corpo di reato qualora si rinvengano rotture o alterazioni ai sigilli.

In ambi i casi si forma processo verbale da unire al procedimento.

387. I cancellieri notano in apposito registro i corpi dei reati, il nome e cognome della persona cui appartengono e quello dell'imputato, se siano noti, le trasmissioni che occorra di farne alle corti o ai tribunali e le restituzioni fatte alle parti o ai loro mandatari. In corrispondente colonna del registro la parte o chi la rappresenta apporrà la sua firma o, se non può scrivere, ne sarà fatta menzione.

Le restituzioni si fanno o a seguito di domanda in carta libera e di ordinanza dell'autorità giudiziaria competente, o, quando non vi sia contestazione, d'ufficio coll' annuenza del ministero pubblico e per mezzo della forza pubblica.

388. I corpi di reato non possono rimuoversi dalle cancellerie tranne nei casi dichiarati dalla legge.

Non ne è permessa la visione a chicchessia se non vi consenta il ministero pubblico; e nel caso si osservano le forme sopra prescritte dall'articolo 386.

389. I mandati e le ordinanze di cattura si trasmettono dai cancellieri in doppia copia al ministero pubblico che ne cura l'esecuzione.

390. Le sentenze e ordinanze della sezione d'accusa, della camera di consiglio e del giudice istruttore sono senza indugio notificate al ministero pubblico a diligenza del cancelliere della corte o del tribunale, il quale fa constare di tale notificazione in fine di esse e in apposito registro.

391. Il cancelliere deve dare pronto avviso al ministero pubblico, e ai difensori dell'interrogatorio dato all'accusato a mente dell'articolo 456 del codice di procedura, e ne fa annotazione in fine dell' atto relativo.

392. Il cancelliere trasmette avviso in iscritto al difensore scelto dall'accusato o designato dall'autorità giudiziaria, della seguita nomina, e ne fa constare con annotazione negli atti della procedura.

393. Gli atti e le carte unite al processo, e i corpi di reato rimangono nella cancelleria a disposizione dei difensori per termine di giorni dieci da quello dell'avviso menzionato nell'articolo 391.

Le copie che sieno chieste a mente dell'articolo 463 del codice di procedura sono spedite dal cancelliere della corte d'assise entro altri dieci giorni, salvo abbreviazione o proroga del detto termine conceduta dal presidente delle assise.

Spedite le copie, gli atti del processo rimangono a disposizione del presidente medesimo.

394. Nelle cause correzionali avanti i tribunali o in appello avanti le corti, gli atti devono stare nella cancelleria a disposizione dei difensori che ne avranno libera visione fino a cinque giorni anteriori a quello stabilito per la spedizione della causa.

395. Tre giorni prima dell'udienza fissata per la spedizione di ogni causa il cancelliere ne dà avviso per iscritto ai difensori.

396. Il cancelliere deve notare in apposito registro, secondo l'ordine della rispettiva data, ogni domanda di estratti o di copie di sentenze e di altri atti compilati e depositati nella cancelleria.

Le copie riflettenti processi di cognizione delle corti d'assise si spediscono dal rispettivo cancelliere.

397. Il cancelliere della corte d'assise stende e distribuisce all' aprirsi del dibattimento ad ogni giudice e giurato una copia dei capi d'accusa, delle generalità degli accusati, e delle liste dei testimoni.

398. Le parti che vogliono copia di tutto o parte dei processi verbali e delle dichiarazioni scritte dei testimoni ne fanno in iscritto la richiesta, della quale è dal cancelliere fatta espressa menzione nella copia della medesima.

399. I cancellieri devono notificare ai custodi delle carceri il tenore delle senten-

ze e ordinanze relative a persone detenute acciò ne sia fatta annotazione sui relativi registri.

400. Oltre i registri menzionati nel presente titolo, e quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i cancellieri delle preture, dei tribunali, e delle corti d'appello devono rispettivamente tenere i registri seguenti:

1.° i cancellieri delle preture devono tenere:

a) registro generale delle cause penali;

b) registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni, e delle richieste;

c) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;

d) registro d'inserzione delle sentenze;

e) registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione.

I cancellieri delle preture urbane devono tenere i registri di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, ed *e*.

2.° i cancellieri dei tribunali devono tenere:

a) registro generale delle cause penali;

b) registro degli appelli dalle sentenze dei pretori;

c) registro generale del giudice istruttore;

d) registro delle richieste;

e) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;

f) registro d'inserzione delle sentenze;

g) registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione.

3.° I cancellieri delle corti d'appello devono tenere:

a) registro generale della sezione d'accusa;

b) registro d'inserzione delle sentenze della sezione d'accusa;

c) registro dei processi correzionali in appello dalle sentenze dei tribunali;

d) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze d'appello correzionale;

e) registro d'inserzione delle sentenze d'appello correzionale;

f) registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione dalle sentenze della sezione d'accusa, e da quelle di appello correzionale.

4.° I cancellieri delle corti d'assise devono tenere:

a) registro generale delle corti d'assise;

b) registro dei processi verbali d'udienza;

c) registro d'inserzione delle sentenze;

d) registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione.

I registri indicati in questo e nei precedenti articoli sono tenuti a spese del cancelliere in conformità del modulo stabilito dal ministro della giustizia.

401. I procuratori generali e i procuratori del Re verificano ogni mese se i registri dei processi verbali delle udienze sieno stesi e firmati in conformità del prescritto dal codice di procedura; fanno, di concerto col capo del rispettivo collegio, le occorrenti avvertenze al cancelliere e appongono ai registri regolarmente tenuti il visto, esprimendone la data.

I procuratori del Re vigilano alla regolare tenuta dei processi verbali di udienza delle preture.

CAPO V.

DEGLI USCIERI

402. In ogni collegio giudiziario è destinato presso le sezioni incaricate dei giudizi penali uno o più uscieri per il servizio interno delle udienze e per le citazioni o altre incombenze.

Uno di essi si presenta ogni giorno all'ora assegnatagli all'ufficio del ministero pubblico per riceverne le commissioni occorrenti.

403 Gli uscieri comprendono in una sola relazione la notificazione agli accusati della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa.

404. Gli uscieri di servizio devono trovarsi al luogo delle sedute un'ora prima di quella stabilita per la udienza. Essi hanno preciso dovere d'impedire qualunque concerto fra i testimoni prima che siano sentiti, e mantengono, sotto gli ordini del presidente, il buon ordine e il silenzio nelle udienze.

405 Quando la corte o il tribunale entra nella sala d'udienza, un usciere l'annunzia ad alta voce, e quando si ritira nella camera di consiglio precede il collegio fino alla porta, e rimane nella sala agli ordini del ministero pubblico.

406. In tutto ciò che non è previsto da questo capo e che vi abbia relazione, gli uscieri devono uniformarsi alle altre norme e discipline contenute nel presente regolamento.

DISPOSIZIONE FINALE

407. Dal primo gennaio 1866 i regolamenti, istruzioni, circolari, e altro qualunque provvedimento anteriore, relativi a materie contemplate dal presente regolamento sono abrogati.

CORTESE

Num.° 6.

Casellario giudiziale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati, e della recidiva

—

Relazione presentata a S. M. dal Ministro Guardasigilli nell' udienza del 6 dicembre 1865

Sire,

Mentre per viemeglio consolidare la unificazione del Regno, il Governo di Vostra Maestà dà opera ad introdurre in tutte le provincie le stesse leggi civili e penali, e provvede con nuove norme e con ordini più convenienti alla buona amministrazione della giustizia, sembra al referente che sia opportuno momento per attuare una riforma, intorno alla quale già da tempo erano pervenute istanze e proposte, e che per via indiretta è destinata a giovare potentemente all' applicazione delle leggi.

Affinchè la repressione penale possa raggiungere i suoi fini, dev' essere proporzionata non solamente alla gravezza del male commesso dal reo, ma anche alla maggiore o minore perversità dell' animo suo. Epperò in quella guisa che, generalmente parlando, sarebbe atto di eccessiva severità infliggere il massimo della pena a chi avesse per la prima volta violato una legge, sarebbe d'altra parte pericolosa indulgenza il non tener conto dei reati precedenti e delle pene già subite, e rimaste pur troppo insufficienti contro un' indole pertinace e malvagia. Di qui le sanzioni comprese in ogni codice penale, intorno alla recidiva degli imputati, sanzioni però, le quali allora soltanto sono giuste ed efficaci quando esista un metodo celere e sicuro per constatare le precedenti imputazioni e condanne, per guisa che celerità di indagine e sicurezza di esito sono in questo caso condizioni di giustizia

Ora i metodi attualmente in vigore nelle varie provincie del Regno per constatare se un imputato di reato abbia già precedentemente subite condanne penali non sono in generale nè solleciti, nè sicuri nei loro risultamenti. Solo vuolsi accennare come fino dal 1858 sia stato introdotto con plauso nelle provincie meridionali un ben inteso sistema, che in parte è fondato sul medesimo principio che informa quello oggi proposto all'approvazione di Vostra Maestà, senza però presentarne tutti i vantaggi. Nel resto del Regno poi le discipline vigenti si limitano a disporre che le condanne giudiziarie siano annotate in appositi registri presso le autorità stesse che le proferirono, e solo in certi casi partecipate alle autorità superiori e di pubblica sicurezza. Ma egli è evidente che per conoscerle è necessario che l'autorità procedente abbia notizia dei luoghi dove l'imputato tenne domicilio, onde possa chiedere ai tribunali competenti il certificato penale; e siffatta notizia, che pur è fondamentale per stabilire se esista o no recidiva, è del tutto incerta, poichè nella più parte dei casi dipende dalla volontà degli imputati il somministrarla o il nasconderla. Nè questo è loro difficile perchè in tanto movimento di pubblici affari, in tanta facilità e rapidità di comunicazioni, non è raro che taluno, dopo avere commesso un reato e subita la pena, si trasporti in lontane provincie e per occultare il suo fallo ed evitare il carico della recidiva tenga celato il nome dei luoghi che furono il teatro della sua vergogna.

La difficoltà è poi molto maggiore allorchè si tratta di vagabondi e di oziosi, senza professione e senza domicilio, i quali tramutandosi continuamente da luogo a luogo possono ricominciare dappertutto una nuova serie di reati protetti dal mistero che avvolge il loro passato; sicchè potè talora la persistenza nelle azioni illecite esser creduta il primo trascorso di una vita rimasta fino a quel giorno intemerata.

A questo difetto radicale, pel quale col sistema tuttora vigente rimane sempre incerto se si conoscano tutti senza eccezione i reati precedentemente commessi da un imputato, s' aggiungeva l' altro della lentezza nell' ottenere da tutti e singoli i tribunali che si devono interpellare la risposta sull' esito delle indagini fatte nei loro registri, per guisa che non di rado accadeva che la detenzione preventiva dell'imputato riuscisse sensibilmente protratta per questo solo motivo.

Già da quindici anni è stato introdotto nei tribunali di Francia un metodo, oramai ben noto col titolo di *Casier judiciaire*, che fondandosi sulla idea semplice e logica di localizzare le annotazioni delle sentenze penali in un dato centro, per ivi consultarle

al bisogno, ha fatto scomparire d'un tratto il vizio capitale del metodo anteriore, che è la incertezza sul numero delle precedenti condanne, anzi la incertezza se un imputato sia veramente, come viene asserito, scevro da anteriori imputazioni; ed ha insieme fatto scomparire anche l'altro difetto della lentezza nel far le ricerche, e constatarne il risultato. Il centro poi, dove s'avessero a localizzare, o far convergere le annotazioni, parve naturale di stabilirlo, non già nel tribunale di quel circondario in cui fosse stato commesso il reato, od avesse domicilio il reo, bensì nel tribunale di quello in cui l'imputato *è nato*. Allorchè pertanto taluno viene condannato, il tribunale o la Corte devono spedire un estratto della sentenza al tribunale di quel circondario nel quale il condannato *ebbe i natali*, e quivi, mano mano vengono a raccogliersi tutte le successive sentenze che per avventura venissero pronunciate contro il medesimo. Con questo metodo egli è evidente che quando all'autorità interessi di conoscere gli antecedenti penali di taluno, non ha che ad indirizzare la domanda al tribunale del circondario *di nascita* per averne un certificato, sul quale troverebbe riferite tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanne, qualunque fosse l'autorità giudiziaria che le avesse proferite.

Disposizioni apposite inserite nei più recenti trattati provvedono a far convergere nel medesimo centro di deposito anche le sentenze che fossero state pronunziate all'estero contro i sudditi del Regno con che, stabilita la reciprocità delle comunicazioni, si otterrà il vantaggio di un concorso reciproco internazionale nella repressione dei reati.

Tale è la base fondamentale del nuovo metodo che il referente ha l'onore di proporre alla sanzione di Vostra Maestà, con tutte quelle aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a talune non infrequenti eventualità, p. e., a quella d'essere l'imputato un suddito estero, o d'essere ignoto il luogo di nascita, o supposto il nome e così via.

Ma accanto a questa riforma che concerne la base o il principio, che regola le annotazioni giudiziali, ne venne in Francia attuata un'altra che concerne la forma esteriore di esse, e che è destinata ad assicurarne il buon risultato. Quando infatti non si fosse fatto altro che concentrare le annotazioni, senza innovare ad un tempo il metodo di scriverle in registri o volumi, si sarebbero per avventura aggravati piuttosto che eliminati gli inconvenienti. Dovendosi infatti registrare più centinaia di nomi nei soliti volumi, era a temersi che ad onta di ogni espediente riuscisse quasi affatto impossibile il conservare un rigoroso ordine alfabetico; sicchè poi i medesimi nomi dovessero cercarsi in più volumi secondo l'ordine del tempo, risalendo fino agli anni giovanili degli imputati; donde finalmente la lentezza e la fatica delle ricerche, e la poca esattezza dei certificati, pur troppo attestata da non pochi esempi, e da ultimo un molesto ingombro di spazio nelle segreterie, dove que' grossi e numerosi volumi debbono essere conservati per lungo corso di anni, infino a che duri la possibilità di avervi a fare delle ricerche.

Tutti questi inconvenienti e pericoli vanno a scomparire col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai consistenti, di forma e dimensione prestabilita, da riunirsi in perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto che a questo modo tutte le sentenze che in più parti del Regno venissero proferite contro un medesimo individuo verrebbero a trovarsi riunite, ne'fogli d'estratto, le une alle altre, qualunque pur fosse anche la distanza di tempo che le separasse; epperò il constatare quante volte, e come, e dove, un imputato avesse già subito condanne sarebbe opera di un istante.

Quest'applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblioteche e nei musei, e che di recente venne introdotta con regolamento approvato da Vostra Maestà, nella tenuta del ruolo di popolazione (con forme necessariamente diverse), doveva però essere circondata da molteplici guarentigie e controllerie. Una sola obbiezione infatti, che veramente meritasse considerazione, venne addotta contro la proposta instituzione da taluna delle autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere; quella di un non trascurabile pericolo di spostamento o sottrazione di fogli o bollettini. Ma il riferente, benchè sia assicurato che in Francia un tal pericolo non si è mai verificato nei quindici anni dacchè quel sistema è in vigore, applicò tuttavia lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter riposare con tranquillità; e non dubita di affermare che l'aggiunta ora fattavi d'un *Prontuario cronologico* e di un *Repertorio nominativo* nei quali con brevissime parole verrebbero registrati i bollettini, basterà ad allontanare ogni pericolo e darà in ogni caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamente i bollettini mancanti. Il qual miglioramento a confronto del sistema francese, unito ad altri non pochi, relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all'ordinamento del servizio che vi è congiunto, autorizza a confidare che i vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si verificarono in Francia, avranno luogo ancor più largamente da noi.

Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente all'amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la pubblica amministrazione in genere, poichè la conoscenza esatta degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al migliore andamento di altri rami del pubblico servizio. Così nella depurazione delle liste elettorali e di quelle dei giurati, nell'accettazione od esclusione dei surroganti militari, nell'ammissione a pubblici impieghi, nella concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque ufficio, impiego o professione per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia si possa accordare al privato, in tutto ciò la pubblica amministrazione può trarre profitto con celerità e sicurezza dal casellario giudiziale. Oltre di che rendendosi

accessibili anche ai privati le notizie che ne risultano e che possono interessare la contrattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporti dei cittadini.

Le disposizioni relative al modo pratico di porre in attività il nuovo sistema, scaturiscono spontanee dalla sua stessa indole, e il regolamento non fa che svolgere nei suoi particolari il principio consacrato dal decreto proposto alla sanzione di V. M. Anche la trasformazione dei registri attuali in bollettini, almeno per un certo periodo di tempo, è imprescindibile, poichè senza di essa si protrarrebbero per lunga serie di anni gli inconvenienti attuali, anzi si aggraverebbero per la coesistenza de'due sistemi. E per toccare anche della spesa occorrente, la parte che dovrà essere sostenuta dall'erario (provvista di bollettini, spesa di trascrizione, ecc.) entra nella classe delle spese d'ufficio, e sarà poi in breve tempo ricuperata mercè l'introito delle tasse relative alla emissione di certificati giudiziari, l'uso dei quali dovrà generalizzarsi non poco: per guisa anzi da potersi credere che col tempo daran luogo ad un non lieve provento. La parte poi delle spese necessarie, che consiste in acquisto di mobili pel primo impianto, potrà essere sostenuta dai comuni, in conformità della legge d'ordinamento giudiziario.

Del rimanente il maggiore e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate istruzioni delle cause e dalla abbreviata detenzione preventiva, compensi ben calcolabili e duraturi.

Per le premesse considerazioni il riferente non dubita che V. M., a cui tanto sta a cuore la pronta, retta ed umana amministrazione della giustizia, vorrà degnarsi di apporre la Sua firma all'unito decreto, destinato ad apportarvi i più grandi beneficii; convinto che la instituzione del casellario giudiziale diverrà sempre più un vivo bisogno dei governi civili, come quello che di sua natura è un ausiliario potente del diritto penale privato e pubblico e della energica e giusta amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito in ogni Tribunale correzionale un *Casellario giudiziale*, in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

1.° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune; e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio od in contumacia, eccettuate solo in quest'ultimo caso, quelle de' Tribunali o de' Pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2.° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell'art. 604 del Codice di procedura penale;

3.° I provvedimenti delle Corti e dei Tribunali contro minori d'anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

4.° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali o correzionali, per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5.° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

2. È instituito nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti un *Casellario centrale*, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo precedente, che si riferiscono a persone *straniere* o di *origine sconosciuta*.

3. È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, per la esecuzione del presente Decreto.

4. La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del *Casellario giudiziale* e del *Casellario centrale* verrà sostenuta coi fondi per le spese d'uffizio rispettivamente delle Autorità giudiziarie e del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

DISPOSIZIONE SPECIALE PER LA TOSCANA

5. Per l'applicazione dell'art. 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il Codice penale toscano del 20 giugno 1853, varranno le norme di ragguaglio portate dall'art. 12 del R. Decreto 30 novembre decorso, n.° 2607.

6. Il presente Decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

CASELLARIO GIUDIZIARIO

REGOLAMENTO

per la esecuzione del Reale Decreto 6 dicembre 1865, n.° 2644, sulla istituzione del Casellario giudiziale

Art. 1. Il Casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello n.° 1, sui quali, a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

1.° Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

2.° Il nome del padre, ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

3.° Il giorno, mese ed anno di nascita;

4.° Il luogo preciso della nascita indicato per comune, circondario e provincia;

5.° Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

6.° Il luogo dell'ultimo domicilio;

7.° La professione;

8.° I connotati e segni principali della persona;

9.° L'estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'autorità che l'ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.

2. I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30, ed in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, ed anche da una sillaba iniziale all'altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

3. Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal Cancelliere del Tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al Casellario possono però anche affidarsi ad altro Impiegato stabile e giurato.

4. Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all'uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo, e ne fanno ordinariamente uso.

5. Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel Tribunale correzionale del Circondario in cui da una delle Autorità designate nell'articolo 1 del R. Decreto 6 dicembre 1865, n.° 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel Tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato, e il terzo per l'Ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo.

6. Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all'estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al Tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al Tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.

7. Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri, ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, che la comunicherà al Governo estero secondo le convenzioni esistenti.

8. In relazione al disposto degli articoli 5, 6 e 7 il Casellario centrale è diviso in due sezioni, l'una per gl'individui *stranieri* e l'altra per quelli *d'origine sconosciuta*.

9. I trovatelli si ritengono nati, sino a prova contraria, nel Comune in cui furono trovati, od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di

nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel Casellario.

10. Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell'articolo 1 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, n.° 2644, è divenuta irrevocabile.

L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al Cancelliere dell'Autorità che ha proferita la decisione.

Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati appartiene al Cancelliere che ha fatto sulla sentenza l'annotazione prescritta dal Codice di procedura penale, e pei decreti di amnistia e d'indulto al Cancelliere della Corte che ha pronunziato la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne.

11. Se la sentenza o decisione concerne più persone, si dee formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita.

Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla Cancelleria un diritto di centesimi 50 a carico delle persone che vi sono contemplate.

12. Redatto il cartellino secondo il modello n.° 1 mediante la ispezione degli atti e de'documenti, il Cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione, indi appone sul cartellino la data *Dalla Cancelleria del* . . . . . *in* . . . . . *addì* . . . . . ed il cenno *Per estratto conforme* colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l'anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola *Recidivo*. Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l'Autorità a cui è addetto, od al Pretore.

13. Il Pubblico Ministero o il Pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all'Ufficio del Casellario centrale.

Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente Regolamento si fa uso della nota a stampiglia, modello n.° 2, la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.

14. Pervenuto il cartellino al Procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico*, formato come nel modello n.° 3, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al cancelliere del Tribunale per la definitiva collocazione nel Casellario.

15. Il Cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria* riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell'Autorità che ha proferita la decisione, e la data e numero di essa; il tutto come dal modello n.° 4, fatte le debite ricerche per riempiere, occorrendo, le colonne 2 e 3.

Ciò eseguito colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico, e trattandosi di recidivo lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel Repertorio. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello n.° 5, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il n.° 1.

16. Le disposizioni degli articoli 14 e 15 valgono anche per il Funzionario incaricato della tenuta del Casellario centrale nel Ministero di Grazia e Giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.

17. Importando ad una pubblica Autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al Procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è nato. Ove non sorgono eccezioni, il Procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al Cancelliere del tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel Casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello n.° 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto d'indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto all'articolo 20, se e quale Autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona.

I Giudici istruttori addetti al medesimo Tribunale possono rivolgersi direttamente al Cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre Autorità o da altri Giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscerne il risultato e valersene per ogni effetto di Legge.

Ogni volta che verranno levati cartellini dal Casellario per stendere i certificati, s'inserirà al loro posto un segno sporgente.

La spedizione di certificati dev'essere fatta colla maggior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.

18. Anche i privati possono ottenere per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di Legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev'essere fatta al Procuratore del Re del Tribunale, nel cui territorio giurisdizionale è nota la persona, al nome della quale dev'essere steso il certificato; e sulla medesima si procede giusta l'art. 17. La domanda dev'essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco parimente da bollo per il certificato.

19. Nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 le domande di certificati interessanti le Autorità pubbliche, giusta l'articolo 17, si

faranno direttamente all'*Ufficio del Casellario centrale* presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le domande de'privati all'incontro, di cui tratta l'articolo 18, si presenteranno parimente motivate al Procuratore del Re competente per il domicilio dell'istante. Il Procuratore del Re trovandole ammissibili, le trasmette al detto Ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.

20. Tanto da'Cancellieri de'Tribunali, quanto dal Funzionario incaricato pel Casellario centrale si tiene un registro de'certificati spediti a richiesta sia d'ufficio che di parte, formato come nel modello n.° 7.

21. Allorchè nella redazione di cartellini o certificati od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel Casellario ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel Repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome primitivo.

22. I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i Direttori degli stabilimenti penali e delle case di pena sono tenuti di notificare al Procuratore del Re competente pel luogo di nascita, od all'ufficio del Casellario centrale, a norma de'casi, la morte d'individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse de'condannati, all'oggetto che la loro riputazione non resti macchiata, per la esistenza di cartellini nel Casellario, al nome d'individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi.

Nel Repertorio di controlleria però i nomi de'defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto*, col *visto* del Procur. del Re.

23. Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo.

A questo effetto i Cancellieri delle Corti e dei tribunali eseguiscono, ne'casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente Regolamento.

24. Il Procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente a una minuta visita del Casellario, valendosi del Prontuario Cronologico e del Repertorio di controlleria, col sussidio de'quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro indicato nell'articolo 20, quante domande di certificati sieno pervenute dopo l'ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al Procuratore generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al Casellario centrale provvede direttamente il Ministro Guardasigilli, od un suo delegato.

25. Verrà tosto intrapresa in tutti i Tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini, incominciando dal 1.° gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti, ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione de'cartellini si premetterà, avuto riguardo all'età dei condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai Sindaci od ai Parrochi giusta il modello n.° 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente.

In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunto l'età di anni 70.

Per le altre Autorità e decisioni indicate nell'art. 1 del R. Decreto 6 dicembre 1865, non si farà spoglio dei registri anteriori, e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel Casellario solo a datare dal 1.° gennaio 1866.

26. La trasformazione di registri in cartellini si farà per modo che le singole partite nominali risultanti da registri siano trascritte sopra altrettanti cartellini, anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per quanto è possibile, il disposto dell'articolo 1 del presente regolamento, ed ommessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino s'indicherà il volume e foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redatti colle norme superiormente tracciate verranno dal Procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni colle norme stabilite nell'articolo 12, alle sedi a cui sono destinati.

Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza dei Procuratori generali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole Provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedi di specchietto o di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1.° gennaio 1856. Lo stesso avrà luogo anche pel tempo posteriore, fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli Tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti, e per il periodo indicato nell'articolo 25 le richieste e le spedizioni di certificati relativi alle imputazioni contemplate nel R. Decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal presente Regolamento; e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutto il Regno.

Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal R. Decreto succitato.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
P. Cortese.

Num. 7.

Tariffa per gli atti giudiziarii in materia civile

—

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice civile e di procedura civile, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici;

Visti i Nostri decreti del 25 giugno 1865, numeri 2358 e 2366, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Visto l'articolo 6 della suddetta legge 2 aprile 1865, col quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che esso stimasse introdurre in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari che fossero richiesti dall'attuazione delle nuove leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La tariffa in materia civile annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli è approvata, ed avrà esecuzione coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile.

La detta tariffa sarà presentata nella corrente sessione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

TARIFFA IN MATERIA CIVILE

PARTE PRIMA

TITOLO I.

dei diritti dovuti ai cancellieri dei conciliatori ed agli inservienti di comune, degli onorari dei periti, e delle indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause avanti gli stessi conciliatori

Num. 1. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute L. 0, 50.

(Cod. proc. civ. 6 e 7. — Regol. gen. giud. 180.)

2. Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del conciliatore L. 0. 60.

(Cod. p. c. 456 a 460. — Regol. 180.)

3. Per ogni copia d'atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo n.° 240 L. 0, 20.

Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge prescritte, sarà dovuto dippiù il dritto di L. 0, 25.

(Cod. p. c. 7. 459. 461. 556. 557. 627.)

4. Per verbale di vendita degli effetti mobili pignorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell'articolo 628 del Codice di procedura civile, la metà dei diritti attribuiti al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79, titolo II di questa tariffa.

Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo.

5. Per il verbale di apposizione di sigilli assieme al conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del dritto fissato pei cancellieri del pretore, come ai numeri 50 e 65 del titolo II di questa tariffa.

(Cod. p. c. 847 e 861.)

6. Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze, od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il dritto fisso di L. 0, 30.

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell'abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, il dritto sarà aumentato di L. 0, 30.

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il dritto come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere.

(Cod. p. c. 4. 135. 453 e 459.)

7. Per qualunque perizia che occorra innanzi dei conciliatori:

Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il dritto sarà determinato dal conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa.

Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri, architetti, od esercitassero altre arti liberali, il dritto sarà fissato dallo stesso conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.

8. Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i conciliatori, allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse un'indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

9. Per la presenza delle parti o dei loro mandatari ad ogni udienza dei conciliatori, potranno questi, semprechè le une e gli altri risiedano ad una distanza dal comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti in esso comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero al

alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai conciliatori ammesse all'udienza.

Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due.

Oltre i dritti sopra contemplati non potranno i cancellieri dei conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

TITOLO II.

dei dritti spettanti ai cancellieri, dei pretori, nonchè degli scritti delle parti nelle cause innanzi le preture

CAPO I.

DRITTI DEI CANCELLIERI DI PRETURA

SEZIONE I.

atti relativi all'istruzione delle cause e sentenze

10. Per il deposito nella cancelleria dell'atto di ricusazione del pretore proposta da una delle parti L. 0,75.

(Cod. p. c. 121.)

11. Per la comunicazione dell'atto di ricusazione al pretore L. 0,25

(Cod. p. c. 121.)

12. Per ricevere la risposta del pretore, formare il fascicolo delle carte, e trasmettere le medesime al presidente del tribunale L. 0,50.

(Cod. p. c. 125.)

13. Per la nomina di un curatore al convenuto ed ai figli soggetti alla patria potestà nel caso di conflitto di interessi tra questi ed il loro padre L. 0,50.

Nel caso questa nomina fosse fatta con ordinanza in corso di causa, sarà esatto il dritto fissato per la medesima da questa tariffa al num. 16.

(Cod. p. c. 136 — Cod. civ. 225.)

14. Per la comunicazione degli scritti presentati dalle parti e per ciascuna delle medesime a cui viene eseguita L. 0,30.

(Cod. p. c. 416.)

15. Per la comunicazione di documenti, qualunque ne sia il numero L. 0,25.

Se fra i medesimi vi fossero scritture originali comunicate per copia dalle parti, per ognuna di esse scritture, compresa la collazione da farsene dal cancelliere, sarà esatto il dritto di L. 0.50.

(Cod. p. c. 419.)

16. Per i processi verbali d'istruttoria, di esami, giuramenti, relazioni di perizia e di arbitri, verificazione di scritture, e per qualsivoglia altro processo verbale delle cause, per le ordinanze ed anche pei semplici rinvii delle cause medesime, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione il dritto:

Nelle cause di un valore inferiore alle lire 100 L. 0,30.

In tutte le altre di L. 0,50.

Se il processo verbale include l'esame di qualche testimonio, il giuramento, o la relazione di un perito, il giuramento di alcuna delle parti, o la verificazione di una scrittura, sarà dovuto al cancelliere per ogni testimonio, giuramento, e perizia, oltre al dritto di scritturazione quello di L. 0,30.

Se la relazione di perizia è presentata per iscritto, oltre alla tassa per il verbale e quella ora fissata, nulla sarà dovuto.

Il valore della causa resta determinato dalla dimanda che fece l'attore, e qualunque sia la scritturazione del processo verbale, delle ordinanze o del rinvio, sarà sempre dovuto il dritto sovra stabilito per una facciata.

Nessun dritto speciale è dovuto per le dichiarazioni di residenza, o le elezioni o dichiarazioni di domicilio da riferirsi sommariamente nel processo verbale della causa o nel processo verbale d'udienza a termine degli articoli 416 e 565 del Codice di procedura civile.

(Cod. p. c. 72. 80. 418 e seguenti.)

17. Per il processo verbale d'accesso sul luogo sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.

(Cod. p. c. 429 e 939.)

18. Per ogni conciliazione o sentenza nelle cause inferiori a lire cento L. 1,00.

In tutte le altre L. 2,00.

Per le sentenze e conciliazioni nelle cause superiori alle lire cento quando eccedano le quattro facciate, oltre al dritto fisso di lire due sarà pure dovuto per caduna facciata di eccedenza il dritto di scritturazione in L. 0, 50.

(Cod. p. c. 436.)

19. Per ogni certificato relativo all'istruzione delle cause od a qualunque altro oggetto L. 0, 50.

SEZIONE II.

atti relativi alla esecuzione dei giudicati

20. Per ogni atto di cauzione, qualunque sia il numero delle persone che la prestano, sarà dovuto il dritto purchè la scritturazione non ecceda quattro facciate:

Per somme minori di lire cinquecento L. 2,00;

Per ogni altra maggior somma L. 3,00;

Per ogni facciata eccedente le quattro sarà inoltre dovuto il dritto di scritturazione di L. 0,50.

(Cod. p. c. 329. 330. 331 e 333.)

21. Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del danaro nella cassa dei prestiti e depositi, oltre la occorrente spesa, compresa quella di posta per le cancellerie nella di cui residenza non siavi la cassa anzidetta, sarà dovuta la somma di L. 1,50.

(Legge sulla cassa dei depositi e prestiti 30 giugno 1857, n.° 2256.)

22. Per le dichiarazioni del terzo pignorato nelle cause inferiori alle lire cento L. 0,50.

In ogni altra L. 1,00.

Se la scritturazione dell'atto eccederà le due facciate, e si tratterà di causa superiore alle lire cento, sarà inoltre dovuto il dritto di scritturazione per ogni facciata eccedente in L. 0,50.

(Cod. p. c. 615.)

23. Per ogni decreto di autorizzazione onde procedere all'immediato pignoramento e qualunque altro relativo al medesimo, non che alla vendita degli oggetti pignorati L. 0,50.

(Cod. p. c. 578. 587. 610. 622. 624. 627 e 633.)

24. Per ricevere dall' usciere i verbali di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, e dagli ufiziali incaricati della vendita anche il relativo verbale col danaro pignorato e ricavato dalla vendita assieme agli oggetti d' oro e di argento, compresa la dichiarazione da estendersi in calce dei verbali:

Se il prezzo ricavato non supera le lire cento cinquanta L. 1,00.

Se il prezzo fu superiore L. 3,00.

Per il deposito dei verbali di pignoramento e di sequestro L. 0,50.

I dritti ora fissati dovranno essere pagati o spediti contemporaneamente alla trasmissione da colui che la eseguisce.

(Cod. p. c. 604. 650. 744. 747. 923 e 930.)

25. Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d' oro e d' argento ed altri da vendersi, compreso il giuramento del perito L. 2.00.

Se la scritturazione eccederà le quattro facciate, sarà inoltre dovuto per ogni facciata eccedente il dritto di L. 0.50.

(Cod. p. c. 628.)

26. Per la formazione del bando onde annunciare al pubblico la vendita de' beni mobili L. 1,50.

Per caduna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni non potrà dai cancellieri essere esatto *dritto di copia* che ecceda i centesimi trenta; queste copie però dovranno portare oltre alla firma del cancelliere anche il *visto*, *la data e la firma* del pretore o del conciliatore, e ciò anche quando la vendita sia stata delegata a cancellieri o notai residenti fuori del capoluogo di pretura.

(Cod. p. c. 629.)

27. Per l'inserzione dell' estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari, oltre la carta bollata, la spesa dell' inserzione, il bollo del giornale, ed i dritti postali, ove occorra L. 1.00.

(Cod. p. c. 630.)

28. Per il verbale d' incanto e di vendita sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.

(Cod. p. c. 641.)

29. Per il processo verbale contenente lo stato di assegnamento e di riparazione, coll' obbligo al cancelliere di raccogliere in apposito volume le dimande dei creditori opponenti ed intervenienti; se la scritturazione non eccede due facciate L. 1.50.

Per ogni facciata in eccedenza L. 0,50.

Nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa innanzi il tribunale civile, sarà dovuto per la trasmissione del detto volume alla cancelleria del tribunale il dritto di L. 0,75.

(Cod. p. c. 652 e 653 — Regol. 234.)

30. Per ogni mandato di pagamento rilasciato a cadun creditore L. 1,00.

(Cod. p. c. 654.)

31. Pei provvedimenti, processi verbali, ordinanze e sentenze nei casi contemplati dagli articoli controcitati ed altri analoghi, saranno dovuti gli stessi dritti enunciati ai numeri 16 e 18 del presente titolo colla distinzione ivi stabilita.

(Cod. p. c. 572. 602. 605. 611. 616. 619. 620. 624. 627. 653 e 883.)

32. Per ogni verbale di offerta reale di pagamento e di deposito L. 3,00.

Qualora la scritturazione eccedesse le due facciate, sarà inoltre dovuto per cascuna facciata eccedente il dritto di L. 0.50.

(Cod. p. c. 902. 903 e 906.)

SEZIONE III.

atti diversi e di giurisdizione volontaria

33. Per eseguire le correzioni di qualsiasi natura in margine ed alla fine delle sentenze tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate L. 0,75.

(Cod. p. c. 473.)

34. Per gli atti di rinuncia ad eredità o di accettazione con beneficio d' inventario L. 1,00.

Questo dritto si esige per caduna delle persone, nell' interesse delle quali è fatta l'accettazione o la rinuncia.

(Cod. civ. 944 e 955.)

35. Per le note da presentarsi all' ufficio delle ipoteche onde operare la trascrizione dell' atto di accettazione con beneficio d' inventario, oltre al dritto di copia dell' atto medesimo L. 1.00.

(Cod. civ. 955. 1933. n. 2.)

36. Per l' inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari tanto della dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio di inventario, che della nomina del curatore ad una eredità giacente, sarà dovuto lo stesso dritto di cui al numero 27.

(Cod. civ. 955 e 981.)

37. Per le note d' iscrizione o di rinnovazione d' ipoteca L. 2.00.

(Cod. civ. 1983 e 2002—Cod p. c. 795.)

38. Per ogni dichiarazione o certificato rilasciato a richiesta delle parti sulle note d' iscrizione di ipoteca dietro sentenza non stata ancora registrata, e comprovante che le note vi sono conformi L. 0.50.

Per la formazione dei vari esemplari delle note a rimettersi agli uffizi ipotecari non è dovuto ai cancellieri alcun dritto di copia.

(Cod. civ. 1991.)

39. Per ogni iscrizione al repertorio di sentenze ed altri atti soggetti alla registrazione, comprese le annotazioni volute dalla legge L. 0,20.

(Legge sul registro 21 aprile 1862, n. 585, art. 65 e 66.)

40. Per ogni ricerca nella cancelleria di atti anteriori ad un anno, e per ogni anno a cui si estenda L. 0,25.

Per dar visione agli interessati, o di chi ne faccia richiesta, degli atti medesimi o di altri esistenti in ufficio L. 1,00.

Se la visione dura più di un'ora è dovuto per caduna delle ore eccedenti il dritto di L. 0,50.

41. Per tutti gli atti i quali saranno delegati ai pretori ed ai cancellieri di pretura esigeranno questi ultimi gli stessi dritti attribuiti dalla presente tariffa ai cancellieri dei tribunali, salvo per quanto riflette le indennità di trasferta e di soggiorno menzionate nella parte III di questa tariffa, che saranno sempre uguali quand' anche i pretori e i cancellieri dovessero trasferirsi fuori della loro residenza per gli atti anzidetti.

(Cod. p. c. 208. 266. 331. 405 ed altri—Cod. comm. 607.)

42. Per ogni consiglio di famiglia o di tutela relativo a nomina d' arbitri, a consenso per matrimonio, adozione od emancipazione e ad autorizzazione per esercire il commercio L. 6,00.

Ad eccezione del dritto sovrafissato, nulla sarà dovuto per ogni altro consiglio di famiglia o di tutela, menzionato nei titoli VIII, titolo IX-capo II, titolo X-capo II e III del libro I del codice civile, ed in ogni altra disposizione di legge che possa avervi relazione.

(Cod. p. c. 12. 74. 81. 290. 311 e 312—Cod. comm. 4.)

43. Per il consenso a matrimonio dato dai genitori, ed in caso di discordia dal solo padre, nonchè dall' adottante, se l' atto è fatto dinanzi al pretore L. 2,50.

(Cod. civ. 63.)

44. Per il riconoscimento di un figlio naturale, se l' atto è fatto ugualmente avanti il pretore L. 3,00.

(Cod. civ. 181.)

45. Per il provvedimento riguardo all' allontanamento del figlio dalla casa paterna L. 3,00.

(Cod. civ. 231, ultimo capov.)

46. Per l' atto di emancipazione accordata dal padre, e per caduno dei figli emancipati L. 4,00.

(Cod. civ. 311 e 312.)

47. Per la nomina di un curatore ad una eredità giacente L. 3,00.

(Cod. civ. 981.)

48. Per la nomina di arbitri in surrogazione a quelli già stati eletti dalle parti L. 1,50.

(Cod. p. c. 12.)

49. Per il verbale di deposito nella cancelleria della pretura della sentenza in originale degli arbitri assieme all' atto di compromesso, compreso il decreto del pretore col quale viene resa esecutiva la sentenza medesima L. 3,00.

Per gli altri depositi, di cui è cenno negli articoli 282, 284 e 303 del codice civile, questo dritto sarà dovuto, ma colla diminuzione di un terzo.

(Cod. p. c. 24.)

50. Per ogni apposizione di sigilli, descrizione di oggetti, sui quali non possono i sigilli essere apposti, o che sono necessari all'uso delle persone che trovansi in casa, compresi i provvedimenti d' urgenza per le cose che possono deteriorarsi, non che per la verificazione nel caso di rottura previsto dall' articolo 862 controcitato:

Se l' operazione richiede un tempo minore di ore tre L. 6,00.

Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.

(Cod. p. c. 847. 853 e 862—Cod comm. 562. 575 ed altri analoghi)

51. Per i provvedimenti relativi alle note testamentarie ed altre carte rinvenute in occasione di apposizione di sigilli e nel caso previsto dal capoverso dell' articolo controcitato L. 2,50.

(Cod. p. c. 852.)

52. Per il provvedimento col quale viene ordinata la rimozione dei sigilli L. 3,00.

(Cod. p. c. 859 e 587.)

53. Per il provvedimento col quale l'erede beneficiato, il curatore di una eredità giacente, e l'erede presuntivo degli assenti sono autorizzati alla vendita dei beni mobili dell'eredità L. 1,50.

(Cod. p. c 796. 875. 898.)

54. Per ogni decreto di approvazione della transazione fatta tanto dall' erede beneficiato quanto dal curatore di una eredità giacente. L 3,00.

(Cod. p. c. 881 e 899.)

55. Per l'atto di giuramento prestato dal curatore di una eredità giacente prima di prendere ingerenza nella amministrazione L. 3,00.

(Cod. p. c. 897.)

56. Per il verbale di collazione di una copia d'atto pubblico qualunque sia la durata del tempo impiegatovi L 3,00.

(Cod. p. c. 918.)

57. Per ogni decreto di nomina di uno o più periti *in materia non contenziosa* tanto dietro ricorso degli interessati che sulla semplice istanza dei medesimi od altri per essi L. 1,00

58. Per ogni relazione di perizia od atto di asseverazione della medesima *in materia parimente non contenziosa*, qualunque sia la durata del tempo impiegatovi o la lunghezza della relazione tanto se venga fatta da uno che da più periti assieme L. 3. 00.

59. Per ogni atto di notorietà od attestazione giudiziale, esclusi quanto ai primi quelli menzionati negli articoli 78 e 80 del codice civile:

Se il numero degli attestanti sarà minore di tre L. 2, 00.

Per ogni altro numero eccedente L. 3,00.

60. Per l'atto di autorizzazione ai minori emancipati sì maschi che femmine onde potere esercitare il commercio L. 3, 00

(Cod. comm. 4.)

61. Per l'atto di revoca della autorizzazione anzidetta L. 3, 00.

(Cod. comm. 10.)

62. Per il decreto di autorizzazione del capitano di una nave a prendere somma a cambio marittimo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, ed altri provvedimenti relativi L. 2, 50.

(Cod. comm. 330 e 331.)

63. Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare sussegulta

dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato:

Se gli esaminati, compreso il capitano, non eccedono il numero di tre L. 2, 00.

Per ogni altro numero eccedente L.3,00.

(Cod. comm. 338. 339 e 340.)

64. Per la nomina di uno o più periti e per ricevere la loro relazione o l'atto di asseverazione della medesima nei casi accennati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi dritti di cui ai n.i 57 e 58 di questo titolo.

(Cod. comm. 85. 105. 522 e 554.)

65. Per il verbale di rimozione di sigilli se viene consumato un tempo minore di ore due L. 4, 00.

Qualora venga impiegato un tempo maggiore si esigerà il dritto a rata di vacazione.

(Cod. p. c. 861.)

66. Per l'assistenza all'inventario del fallito se viene consumato un tempo minore di ore due L. 4, 00.

Ove venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà il dritto a rata di vacazione.

Abbenchè l'inventario del fallito segua subito dopo la rimozione di sigilli, sarà sempre dovuto il dritto sovra fissato per quest'ultima operazione, la quale dev'essere fatta con verbale separato.

(Cod. comm. 588 e 637.)

67. Per ogni decreto del pretore emanato dietro o senza ricorso, sarà esatto il dritto di cui al n. 23 del presente titolo.

Se a termini dell'articolo 925 del codice di procedura civile si dovesse procedere a sommarie informazioni, sarà dovuto pel relativo processo verbale il dritto di cui al n.° 16, avuto riguardo alla somma per cui si dimanda il sequestro.

(Cod. p. c. 878. 916. 919. 920. 921. 925. 926 e 927.)

68. Per l'atto di cauzione da darsi dal tutore, dall'erede presuntivo dell'assente, non che dalla persona che chiede il sequestro quando venga in quest'ultimo caso prescritta:

E per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico o del danaro nella cassa dei prestiti e depositi, saranno esatti gli stessi dritti menzionati ai n.i 20 e 21.

(Cod. civ. 292 o 293—Cod. p. c. 795 e 929.)

69. Per la formazione del bando nelle vendite di cui negli articoli controcitati, e l'inserzione dell'estratto del medesimo nel giornale degli annunzi giudiziari, saranno esatti gli stessi dritti di cui ai n. 26 e 27.

(Cod. p. c. 816. 817. 818. 827. 875 ed altri.)

70. Per gli atti relativi ad incanti e vendite di beni immobili di minori, altra persona o corpo morale, saranno esatti gli stessi dritti attribuiti ai cancellieri dei tribunali, come al n.° 135 di questa tariffa.

(Cod. p. c. 825 ed altri analoghi)

71. Per il verbale degli incanti e vendite di beni mobili di minori od altra persona qualsiasi, sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.

Se però il prezzo ricavato non oltrepassa le lire cinquecento il dritto da esigersi non potrà eccedere le lire cinque.

(Cod. p. c. 816. 875 ed altri.)

72. Per i depositi e le dispense enunciate nell'articolo 672 controcitato, sarà dovuto per ciascuno degli offerenti all'incanto il dritto di L. 0, 50.

(Cod. p. c. 831 e 672.)

73. Per l'atto di dichiarazione, quando occorra a termini di legge, della persona per cui fu fatto l'acquisto con accettazione simultanea da parte di questa, ovvero col contemporaneo deposito dal dichiarante di un mandato speciale per quest'oggetto anteriore alla vendita L. 2, 00.

Se la accettazione della terza persona seguisse con atto separato, sarà dovuto un ugual dritto per la medesima di L. 2, 00.

(Cod. p. c. 831 e 678.)

74. Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari della nota contenente le indicazioni di cui nell'articolo 679 controcitato, oltre la carta bollata, le spese d'inserzione e i dritti postali L. 1, 50.

(Cod. p. c. 831 e 679.)

75. Per l'atto di aumento del sesto L. 1.00.

(Cod. p. c. 831 e 680.)

76. Per la nomina del perito onde fare la stima dei beni mobili da vendersi L. 1.00.

(Cod. p. c. 819.)

77. Per la relazione di perizia dello stesso perito, compreso il giuramento, sarà dovuto il medesimo dritto di cui al n.° 25.

(Cod. p. c. 819.)

78. Per gli atti d'inventario sarà dovuto il dritto a rata di vacazione.

(Cod. p. c. 886.)

SEZIONE IV.

dritti di copia in forma semplice ed in forma autentica

79. Per qualunque copia ed estratto di sentenza, ordinanze, provvedimenti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe L. 0, 30.

(Cod. p. c. 435. 437. 438. 439 ed altri. non che altre disposizioni di legge)

80. Per l'autentica di ogni copia di bando per vendita di beni mobili od immobili, nel caso fosse stampato sarà dovuto il *dritto di copia* di L. 0, 20.

81. Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll'obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescritte, oltre il dritto ordinario *di copia*, sarà dovuto anche il dritto fisso *di originale* in L. 1. 00.

(Cod. p. c. 556 e 557.)

CAPO II.

DRITTI PER GLI SCRITTI DELLE PARTI NELLE CAUSE INNANZI AI PRETORI

82. Per ogni scritto presentato il pretore potrà ammettere in tassa un dritto a favore della parte che ne fece la presentazione, da lire due a lire dieci, secondo la necessità e la gravità delle ragioni fatte valere.

ed avuto riguardo alla natura della causa ed alla condizione delle persone.

Gli scritti ammessi in tassa non potranno di regola in ogni causa, abbenchè siavi stata pronunziata più di una sentenza, eccedere il numero di due per ciascuna delle parti, compreso in quanto all' attore l' atto di citazione sebbene sia sottoscritto dall'usciere.

In quelle cause soltanto, in cui il pretore li abbia creduti veramente necessari, potrà tassarne tre ma non mai di più.

I pretori nelle sentenze definitive dovranno indicare in modo distinto la somma ammessa per gli scritti tassati e l'altra delle spese della causa coll' indennità stata accordata alle parti a termini del susseguente n.° 396.

Non è ammesso in ripetizione verun dritto di scritturazione o di copia se non che ciò che è dovuto ai cancellieri od agli uscieri.

(Cod. p. c. 440.)

TITOLO III.

dritti dovuti ai cancellieri dei tribunali civili e di commercio

CAPO I.

ATTI RELATIVI ALL' ISTRUZIONE DELLE CAUSE ED ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, ORDINANZE ECC.

83. Per ricevere l' atto di ricusazione, farne la consegna al giudice od ufficiale del pubblico ministero ricusato, e ricevere la sua risposta, oltre il *dritto di copia*. L. 1, 50.

(Cod. p. c. 121. 122. 123. 124 e 125.)

84. Per la sentenza pronunziata in camera di consiglio sulla ricusazione L. 3,00.

(Cod. p. c. 127 e 346 n.° 7.—Regol.270.)

85. Per l' atto di appello da riceversi dal cancelliere L. 1, 00.

(Cod. p. c. 129.)

86. Per riunire in fascicolo tutte le carte relative al giudizio di ricusazione e farne la trasmissione al cancelliere della corte di appello L. 1, 50.

(Cod. p. c. 129.)

87. Per la nomina di un curatore speciale al convenuto fatta dal presidente nel caso di cui nell'articolo controcitato L. 1,00.

(Cod. p. c. 136.)

88. Per il decreto del tribunale che autorizza la citazione per pubblici proclami, compresa la comunicazione del ricorso al pubblico ministero da sentirsi in proposito L. 2, 00.

(Cod. p. c. 146 e 152.)

89. Per ogni costituzione di procuratore nei procedimenti formali, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati, con deposito nella cancelleria dell' originale o della copia autentica del mandato e degli atti di dichiarazione di residenza o di elezione e dichiarazione di domicilio delle parti, coll' obbligo delle annotazioni nel registro enunciato nell' articolo 199 del regolamento L. 1, 00.

Ugual dritto sarà dovuto per la comparizione di ciascun procuratore delle parti nei giudizi sommari, nei quali all' udienza fissata devono far consegna alla cancelleria dell' originale o della copia autentica del mandato, non che degli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti medesime.

(Cod. p. c. 158. 159. 390 e 395. — Regol. 232.)

90. Per ogni documento depositato nella cancelleria, oltre il mandato e l'atto di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio, coll' obbligo della prescritta annotazione nel detto registro e negli atti, e per ciascuna causa:

Se per comunicazione L. 0. 25.

Se per sola visione, con facoltà agli interessati di farne l'ispezione e di raffrontarne le copie cogli originali L. 0, 50.

Un volume di atti contenente una continuata procedura coi relativi titoli prodotti e regolarmente affogliati si ha per un solo documento.

Nei giudizi sommari per la consegna alla cancelleria del mandato e degli atti di dichiarazione surriferiti sarà dovuto per ogni procuratore il solo dritto di L. 0, 50.

(Cod. p. c. 110. 113. 158. 159. 166. 167. 280. 393. 394. 395. 412. 665. 706. 730 e 739. — Regol. 232 e 238.)

91. Per il certificato del cancelliere allo scopo previsto negli articoli controcitati, e per ogni altro certificato relativo all' istruzione delle cause da spedirsi sugli atti e coll' obbligo delle prescritte annotazioni L. 0, 50.

Essendovi più di un contumace, il dritto è aumentato di cent. 25 pel secondo e per ogni altro citato e non comparso.

(Cod. p. c. 136. 158. 159. 168. 170. 337. 380. 381. 382 e 383.—Cod. civ. 961.— Regol. 230.)

92. Per ogni provvedimento o *decreto* del presidente che delega un giudice per riferire in camera di consiglio sui motivi di ricusazione fissando il giorno per la pronunziazione della sentenza; che abbrevia i termini della citazione, e contemporaneamente abbrevia pure i termini per rispondere, e per qualunque altro atto di istruzione; che permette la citazione delle parti in via sommaria; che permette ad alcuna delle parti di ritirare dal giudice relatore i suoi atti con prefissione di un termine per farne la restituzione; che delega un giudice per procedere alla istruzione dietro querela di falso; che ordina la restituzione dell' originale all' interessato, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell' esame; che permette al cancelliere di rilasciare copia dei documenti impugnati esistenti in deposito nella cancelleria; che surroga nel caso di legittimo impedimento l' usciere destinato per una notificazione a contumaci; che nomina un perito per procedere alla stima dei beni da subastarsi; che dispensa gli offerenti all'incanto dal deposito del decimo del prezzo d' incanto dei lotti pei quali voglia offerire; che concede uguale dispensa alla persona faciente l'aumento non minore del sette sul prezzo della

vendita: che provvede sull'istanza verbale del debitore arrestato nel caso in cui sia seguito coll'assistenza del cancelliere; che stabilisce il giorno in cui il marito debba comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto dell'autorizzazione; che sospende la prolazione della sentenza nei giudizi contumaciali dichiarando riaperto il giudizio, e per ogni altro provvedimento consimile sarà dovuto il diritto di L. 0, 60.

(Cod. p. c. 125. 154. 172. 185 180 301. 306. 312. 385. 664. 672. 680. 755 e 800.—Regol. 232.)

93. Per ogni provvedimento od ordinanza data dal presidente o dal giudice delegato sopra istanza di una delle parti con citazione dell' altra oppure d' ufficio:

Se l' ordinanza conterrà puramente e semplicemente

a) L' abbreviazione di termini per rispondere o per qualunque atto d' istruzione (172);

b) La surrogazione del giudice delegato nominando altro giudice a sostituirlo in qualche atto relativo alla esecuzione delle prove (210);

c) La fissazione di altro giorno per l'esecuzione della prova o per la trasferta del presidente o giudice all' abitazione della parte, del testimonio o del perito per ricevere le dichiarazioni (215);

d) La fissazione dell' udienza o del giorno per l' interrogatorio (217 ultimo capoverso); per la prestazione del giuramento (222 ultimo capoverso); del luogo, giorno ed ora per la comparizione dei testimoni (233); del giorno in cui l' esame deve farsi all' udienza (248); del luogo, giorno ed ora per l' accesso (271); del giorno ed ora per la presentazione della relazione da farsi dal perito con designazione o non del cancelliere della pretura per riceverla (276); del giorno ed ora in cui la parte dovrà scrivere sotto la sua dettatura (290 secondo capoverso):

e) L' esecuzione dell' esame dei testimoni sul luogo a cui si riferiscono le disposizioni (231);

f) La proroga dell'esame ad altro giorno (241);

g) La concessione d' una proroga durante il termine dell' esame (246);

h) La commissione del cancelliere di una pretura per ricevere la relazione di uno o più periti (266);

i) La prosecuzione in via formale del giudizio cominciato con procedimento sommario (391);

Il dritto sarà di L. 0.60.

Se conterrà qualunque altra disposizione tanto d' accordo delle parti che dietro autorità dalla legge accordata al presidente od al giudice delegato, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate L. 1,00.

Per ogni facciata eccedente sarà dovuto il dritto di L. 0.50.

Nel caso qualcuna delle dette ordinanze si trovasse riferita in un processo verbale per cui il cancelliere percepisce un dritto fisso, ovvero un dritto di vacazione, nulla sarà particolarmente dovuto.

(Cod. p. c. 172. 181. 182. 183. 184. 189. 192. 199. 204. 206. 208. 209. 215. 217. 222. 230. 231. 233. 241. 246. 248. 251. 252. 259. 260. 263. 266. 268. 272. 274. 276. 277. 284. 285. 287. 289. 290. 292. 321. 322 323. 328. 375. 377. 391. 473. 664. 681. 717. 722. 732 ed altri analoghi)

94. Per la trascrizione in apposito registro delle dette ordinanze sarà dovuto per caduna facciata il ***dritto di copia*** in L. 0.15.

(Cod. p. c. 50.)

95. Per l' ordinanza del presidente contro il procuratore che non abbia restituito i documenti, o non abbia eseguito il deposito o la restituzione degli atti nel termine dalla legge stabilito L. 1,50.

(Cod. p. c. 170. 177 e 180.)

96. Per la sentenza del tribunale contro del procuratore anzidetto per gli effetti di cui nell' articolo controcitato L. 3,00.

(Cod. p. c. 170.)

97. Per ogni processo verbale da stendersi alla presenza del tribunale sia in pubblica udienza che a porte chiuse, ovvero d' innanzi il presidente od il giudice delegato ad accertamento di qualsiasi incombente o mezzo di prova, previsto ed ammesso negli articoli di legge in margine indicati e per qualunque altro atto di simile natura, ordinato per sentenza od ordinanza o consentito dalle parti nei procedimenti sì formali che sommari e di materie speciali ed anche in esecuzione di giudicati e non espressamente in questo numero contemplato, il dritto sarà regolato come segue:

Se fra la discussione e la redazione dei verbali non si eccederà la durata di un'ora L. 1,50

In caso di più lunga durata di tempo sarà tassato il dritto a rata di vacazione.

Ad un tal fine il presidente od il giudice delegato noteranno in margine del verbale la durata del tempo impiegato.

Se nello stesso processo verbale sarà compresa qualche operazione, la quale avrebbe potuto essere fatta con processo verbale separato, non sarà dovuto un dritto speciale per la medesima, ma bensì un solo dritto per il processo verbale principale.

(Cod. p. c. 51. 53. 207. 211. 212. 219 242. 248. 251. 281. 288. 292. 293. 294 303. 304. 306. 223. 808. 811. 838. 840 920 e 925.)

98. Per ogni atto di giuramento da prestarsi dalle parti:

Se il verbale non eccede due facciate di scritturazione L. 1,50.

Per ogni facciata di eccedenza L. 0.50.

(Cod. civ. 1364. 1375 e 1377.—Cod. p. c. 226. 227. 228. 324 e 326.)

99. Per ogni relazione di perizia, se scritta dal cancelliere col prescritto numero di linee e di sillabe, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate L. 1.50.

Per ogni facciata in eccedenza si esigerà il dritto di L. 0.50.

Se verrà rimessa già estesa dai periti su carta da bollo, a termini di legge, sarà dovuta la sola metà del dritto di scritturazione suaccennato, oltre a quello di lira una

per il processo verbale di presentazione L. 1,00.

Mediante il dritto sopra stabilito nulla sarà dovuto al cancelliere per il *visto acciò non si varii* da apporsi ad ogni piano, pianta o tipo formato dai periti dietro commissione dell' autorità giudiziaria o di consenso delle parti da rimanere annessi alle relazioni di perizia.

(Cod. p. c. 265. 266 269. 276. 277. 292. 307 e 664.)

100. Per ogni provvedimento dato dal presidente o dal giudice delegato in margine od a piedi degli atti al riguardo dell'indennità dovuta ai testimoni, dell' onorario dei periti, delle spese dovute in rimborso ai depositari di scritture, e dell' onorario per assistere alla verificazione L. 0,25.

Se qualcuno di questi decreti sarà motivato L. 0,50.

(Cod. p. c. 211. 245. 267. 288, 2.° capoverso, e 293.)

101. Per la inserzione nei registri della cancelleria dei processi verbali originali stati ricevuti e compilati per delegazione ed autenticati da altri cancellieri, come pure di quelli relativi alla consegna di beni mobili, al rilascio dei beni immobili ed alle divisioni giudiziarie e quindi trasmessi alla cancelleria L. 0,75.

La spesa della trasmissione per via postale sarà dall' ufficiale mittente anticipata con dritto di rimborso verso le parti.

(Cod. p. c. 211. 405. 266. 276. 664. 744. 747. 890. 891 e 893.)

102. Per ogni processo verbale od atto di cancelleria compilato senza intervento dell' autorità giudiziaria e colla sola presenza delle parti o di alcuna di esse, qualunque sia il numero degli interessati che vi ebbero a prender parte cioè: dichiarazione fatta dall'editore di un giornale o da un tipografo legalmente esercente, di obbligarsi a stampare, senza anticipazione di spesa, i bandi ed altri atti giudiziari nell' interesse delle persone ammesse al beneficio dei poveri — deposito della scrittura che deve verificarsi — verificazione di scrittura per parte dei periti — dichiarazione della parte di voler proporre la querela di falso — deposito delle spese occorrenti pel relativo procedimento — restituzione dell'originale e sostituzione della copia del processo verbale dell'esame — restituzione ai depositari dei documenti trasportati — deposito e rilascio di somme per spese di procuratore — dichiarazione fatta dal terzo debitore di somme dovute e dal ritentore di oggetti mobili — deposito della somma stabilita dai tribunali per le spese occorse in dipendenza dell' istanza per la rivendita — deposito di parere di giureconsulti per omologazione di transazione — dichiarazione di rilascio di immobili fatto da un terzo possessore; e per qualsiasi altro atto da riceversi dal solo cancelliere e superiormente non indicato; quando non si eccedano due facciate di scritturazione L. 1,00.

Per ogni facciata eccedente L. 0,50.

Oltre al dritto sovra fissato, per ogni documento da rimanere depositato nella cancelleria sarà dovuto quello di L. 0,50.

(Cod. p. c. 65. 284. 292. 301. 306. 310. 374. 615. 691. 881 — Cod. civ. 2019.)

103. Per la prima iscrizione di ogni causa sul *ruolo generale di spedizione* compreso l' obbligo delle prescritte annotazioni in registro e sugli atti e di ogni altra operazione prescritta dal regolamento e relativa alla spedizione della causa all' udienza L. 2,50.

(Cod. p. c. 172. 179. 383. 390 e 412 — Regol. 215.)

104. Per le successive iscrizioni collo stesso obbligo ed incumbenze suaccennate L. 1,50.

(Regol. 217 e 253.)

105. Per la cancellazione della causa dal ruolo sia a termini di legge od ordinata dall'autorità giudiziaria che a richiesta e di consenso delle parti, qualunque sia il numero dei procuratori intervenuti e comprese le annotazioni sul ruolo e sugli atti L. 0,50.

Se la cancellazione dal ruolo viene operata d' ufficio a seguito di sentenza del tribunale toccante il merito della controversia, per cui cessa l'effetto dell' iscrizione e devesi questa rinnovare, non sarà dovuto alcun dritto.

(Cod. p. c. 174, 1.° capoverso — Regol. 218. 219. 220 e 252.)

106. Pel decreto motivato del presidente sopra ricorso *perchè una causa sia dichiarata* d' urgenza L. 1,00

(Regol. 245.)

107. Per ogni comunicazione e consegna di comparsa conclusionale da farsi ai procuratori delle parti L. 0,25.

(Cod. p. c. 390 e 412 — Regol. 222 ultimo capoverso)

108. Per la vidimazione delle comparse conclusionali delle parti colla menzione delle postille aggiunte e per caduna parte che abbia rimesso gli atti L. 0,50.

(Cod. p. c. 390. 400 e 412.)

109. Per la distribuzione al presidente e membri del tribunale non che al pubblico ministero della copia in carta libera dei rispettivi atti conclusionali delle parti nei giudizi formali e per ognuna di esse L. 0,25.

(Regol. 222.)

110. Per la distribuzione ai giudici della disputa o di una memoria, per ciascuno di essi L. 0,50.

(Regol. 247.)

111. Per ricevere dai procuratori delle parti gli atti della causa, ed i relativi documenti, riuniti in due fascicoli distinti e separati col rispettivo indice per doppio assieme alla nota delle spese, farne la comunicazione al pubblico ministero, quando la legge vuole che debba essere sentito, e quindi la presentazione al presidente onde stabilisca se la relazione della causa all'udienza sia fatta o da uno dei giudici da lui commesso o dalle parti e nel primo caso farne la consegna al giudice commesso e nel secondo la restituzione ai procuratori depositanti, coll'obbligo delle annotazioni in registro e della disamina prescritta dalla legge per ogni procuratore che ne abbia fatto il deposito L. 1,00.

(Cod. p. c. 177 e 178. — Regol. 223 e 225).

112. Per ricevere gli stessi atti e documenti nel modo accennato al numero pre-

cedente dagli anzidetti procuratori appena finita la discussione e farne la rimessione al giudice relatore ed al tribunale, coll'obbligo parimente delle prescritte annotazioni nel registro, per ogni procuratore che gli avrà rimessi L. 1, 00.

(Cod. p. c. 177. 352. 390 e 400 — Regol. 223 e 225.)

113. Per ogni rinvio della spedizione della causa ad altra udienza di consenso delle parti o per altro motivo, trascritto sul foglio d'udienza, tranne i casi previsti negli articoli 246, 254 258 del regolamento e nell'art. 349 capoverso del codice di procedura civile L. 1, 00.

Se durante la seduta il tribunale, dietro eccezioni delle parti, darà qualche provvedimento da inserirsi nel foglio d'udienza sarà dovuto il dritto di L. 2, 50.

(Regol. 247.)

114. Per ogni estratto del foglio d'udienza da spedirsi ad un privato con autorizzazione del presidente sarà dovuto il ***dritto di copia*** di cui al n.° 194.

In prova ***dell'autorizzazione*** l'estratto sarà vidimato dal presidente. — (Reg. 250.)

115. Per ogni sentenza che contenga soltanto provvedimenti d'istruttoria i quali non pregiudicano il merito della causa, quelle ad esempio che ordinano la prosecuzione di un giudizio sommario nella via formale (391), la comparizione personale delle parti (401), la nomina d'ufficio di periti od arbitri conciliatori quando le parti non furono d'accordo nella loro scelta (402), la nomina del perito a termini dell'art. 666 n.° 1, la prescrizione di maggior pubblicazione dell'ordinanza, la rinnovazione di altra udienza dell'incanto in ribasso di prezzo nel caso di stima rimasta senza offerta (675 Codice procedura civile) L. 2, 50.

(Cod. p. c. 360.)

116. Per qualunque altra sentenza pronunziata sopra quistioni di merito o per risoluzione di incidenti sia nel corso dell'istruzione che in definizione della medesima come anche nei giudizi esecutivi e nelle materie speciali (***tranne quelle di vendita***) sì interlocutoria che definitiva, in contraddittorio od in contumacia, se non eccederà otto facciate di scritturazione L. 5, 00.

Per ogni facciata in eccedenza L. 0, 50.

(Cod. p. c. 360.)

117. Per ogni estratto del dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza giusta il prescritto dall'art. 366 del codice di procedura civile da parteciparsi ai procuratori delle parti con avviso in carta libera quando però sia dai medesimi richiesto, sarà dovuto un dritto fisso ***di copia*** in L. 0, 30.

(Regol. 268.)

118. Per l'iscrizione sul repertorio di ogni atto, provvedimento o sentenza, ***soggetti a tassa di registro*** coll'obbligo della menzione e delle indicazioni previste dalla legge controcitata L. 0, 20.

(Legge sul registro 21 aprile 1862 n.° 585, art. 65.)

119. Per ogni atto di cauzione e di sottomissione con cauzione:

Se la scritturazione non eccede due facciate L. 3, 00.

Per ogni facciata eccedente L. 0, 50.

(Cod. p. c. 182. 329. 330. 363. 731. 7?5. 929 e 934.)

120. Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del danaro nella cassa dei prestiti e depositi sarà dovuto il dritto di cui all'art. 21 del titolo 1 di questa tariffa.

(Legge sulla cassa dei prestiti 30 giugno 1857 n.° 2256.—Cod. p. c. 67?.)

121. Per il provvedimento del presidente in calce della nota delle spese dovute alle persone indicate nell'art. 203 del codice di procedura civile L. 1, 00.

Ugual dritto è dovuto pel provvedimento col quale il presidente nel caso di opposizione del debitore rimette le parti davanti il tribunale qualora non siagli riuscito di conciliarle, comprese le rispettive ragioni riferite in forma di processo verbale pel foglio d'udienza.

Se però la scritturazione di questo processo verbale fosse maggiore di una facciata sarà dovuto, oltre il dritto sopraspecificato, quello di centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

(Cod. p. c. 379. — Regol. 260.)

122. Per il provvedimento del tribunale il quale statuisce sull'opposizione all'ammontare delle dette spese L. 1, 50.

(Regol. 260.)

123. Per le lettere requisitorie del tribunale nel caso previsto dall'art. 208 del codice di procedura civile ed in altro analogo L. 1, 25.

(Regol. 301.)

124. Per ogni decreto del presidente da conservarsi nel registro ***materie e procedimenti diversi*** che d'accordo delle parti ordina la correzione da farsi alle sentenze L. 0, 75.

(Cod. p. c. 473. — Regol. 271.)

125. Per l'esecuzione delle dette correzioni tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate. L. 1, 50.

(Cod. p. c. 473.)

126. Per il provvedimento del presidente con cui autorizza il rilascio di ***una nuova copia in forma esecutiva*** di atti giudiziali o contrattuali in contraddittorio od in contumacia delle parti regolarmente citate L. 2, 00.

(Cod. p. c. 557.)

127. Per la legalizzazione fatta dal presidente del tribunale civile ed autenticata dal cancelliere dell'atto contrattuale spedito in forma esecutiva L. 2, 00.

Per ogni altra legalizzazione di firma fatta dallo stesso presidente L. 0, 50.

(Cod. p. c. 556.— Regol. 123 — R. Decreto 15 novembre 1865 n.° 2602, art. 150.)

128. Per ogni annotazione in registro delle opposizioni a sentenze contumaciali L. 0, 50.

(Cod. p. c. 561. — Regol. 275, n.° 6.)

129. Per ogni certificato da rilasciarsi dal cancelliere a senso degli articoli in margine citati e per ogni altro di cui ne venga fatta richiesta al cancelliere e che non appartenga alla istruzione delle cause L. 1, 00.

(Cod. p. c. 561.— Cod. civ. 2919.)

130. Per la sentenza che ordina la spropriazione forzata od il reincanto o che ammette la richiesta d'incanto nel giudizio di purgazione sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n.° 116 per le sentenze in merito.
(Cod. p. c. 666. 669 e 732.)

131. Per la formazione del bando per la vendita in via di spropriazione forzata od in giudizio di purgazione degli immobili e per la vendita di beni immobili dei minori non che delle navi pignorate qualora la scritturazione non ecceda i due fogli ossia quattro facciate L. 5, 00.

Per ogni facciata in eccedenza L. 0,50
(Cod. p. c. 666. 667. 681. 689. 733 e 827.— Cod comm. 296 e 297.)

132. Per ricevere dall'usciere il processo verbale constatante l'esecuzione degli atti dalla legge voluti, e dal creditore istante i documenti enunciati nell'art. 669, ed il tutto riunire nel volume degli atti di subastazione coll'obbligo di darne visione agli interessati L. 2, 00.
(Cod. p. c. 660. 681. 690. 729 e 733.)

133. Per la verificazione della nota delle spese ordinarie del giudizio di subastazione e di quelle anche straordinarie nel caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo controcitato, stata presentata dal procuratore del creditore istante e la liquidazione delle medesime a termini di legge L. 1,50.

Se la nota eccederà due facciate di scritturazione, sarà inoltre per ogni facciata in eccedenza dovuto il dritto di L. 0.50.
(Cod. p. c. 681.)

134. Per l'iscrizione di ciascuna persona ammessa ad offerire agli incanti nel relativo registro L. 0,60.
(Cod. p. c. 672. 692 e 736.—Regol. 275 n.° 7.)

135. Per ogni sentenza di vendita saranno dovuti i dritti determinati come segue, cioè:

Se il prezzo degli immobili venduti non eccederà la somma di . L. 500 5,00

sino a . . . . »	1,000	7,50
sino a . . . . »	2,000	10,00
sino a . . . . »	5,000	15,00
sino a . . . . »	10,000	25,00
sino a . . . . »	25,000	40,00
sino a . . . . »	50,000	60,00

Per qualunque somma maggiore non si potrà eccedere il dritto di L. 80.00.

Quando la vendita avrà luogo in più lotti, ogni compratore pagherà il dritto del lotto acquistato sulla base e secondo la premessa gradazione.

Ove taluno degli oblatori si renda compratore di più lotti distinti, si esigerà un solo dritto sull'ammontare complessivo del prezzo riunito degli stessi lotti.
(Cod. p. c. 674. 682. 685. 692. 736 e 877.)

136. Per curare la trascrizione della sentenza di vendita nell'ufficio delle ipoteche, *oltre il dritto di copia della sentenza*, si esigerà pure quello *di originale* per ogni nota da presentarsi al conservatore a mente degli articoli 1932, n.° 4 e 1937 del Codice civile, in L. 1,00.
(Cod. p. c. 685.)

137. Per la dichiarazione del procuratore esercente presso il tribunale di aver fatto l'acquisto per una terza persona con accettazione simultanea da parte di questa ovvero col contemporaneo deposito di un mandato speciale per questo oggetto anteriore alla vendita L. 3,00.

Se l'accettazione della terza persona avesse luogo per atto separato sarà ugualmente dovuto pel medesimo lo stesso dritto sopra fissato.
(Cod. p. c. 678 e 692.)

138. Per la nota da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari al riguardo dell'aumento del sesto o per qualsiasi altra nota da inserirsi per cura del cancelliere, ove la scritturazione non ecceda due facciate L. 2,00.

Per ogni facciata di eccedenza L. 0,50.

Oltre la carta bollata, il dritto di posta e quello di inserzione.
(Cod. p. c. 679 e 692.)

139. Per ogni atto di aumento del sesto con costituzione di un procuratore, quando la scritturazione sia minore di due facciate L. 2,00.

Per ogni facciata di scrittura eccedente L. 0,50.
(Cod. p. c. 680 e 692.)

140. Per ciascuna nota d'iscrizione d'ipoteca a sensi degli articoli controcitati e di altra qualsiasi disposizione di legge L. 1.00.
(Cod. civ. 2089.—Cod. p. c. 710 n.° 2, 731 e 795.)

141. Per ogni certificato da apporsi sulle note d'iscrizione d'ipoteca derivanti da sentenze non state ancora registrate in conformità dell'articolo in margine citato L.0,50.
(Cod. civ. 1991.)

142. Per il decreto del presidente sul ricorso dell'acquirente onde procedere al giudizio di purgazione delle ipoteche gravitanti sull'immobile acquistato L. 1,00.
(Cod. civ. 728.)

143. Per ogni domanda di collocazione nei giudizi di graduazione con deposito dell'originale e della copia autenticata del mandato e dei documenti giustificativi, coll'obbligo delle prescritte annotazioni pel registro e di darne visione agli interessati L. 1,50.

Per ogni documento prodotto oltre il mandato L. 0,50.
(Cod. p. c. 48. 156. 666. n.° 5, 709. 714 e 715.)

144. Per la consegna al giudice delegato di tutti gli atti, documenti e carte relative alla procedura della graduazione, comprensivamente le prescritte annotazioni nel registro L. 3,00.
(Cod. p. c. 710 e 739.)

145. Per la scritturazione dell'originale stato di graduazione e di supplementaria collocazione particolare, colla data del deposito fattone dal giudice delegato in cancelleria per ogni facciata L. 0,50.
(Cod. p. c. 711. 714 e 715.)

146. Per le notificazioni da farsi dal cancelliere con biglietto ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, non che ai compratori, in conformità degli articoli controcitati o per ciascuno degli interessati cui si darà l'avviso L. 0,25.
(Cod. p. c. 712 e 717.)

147. Per la visione dello stato di graduazione a darsi a ciascun interessato L. 0,50.

Qualora l'ispezione che sia per farne uno degli interessati ecceda la durata di un'ora sarà dovuto il dritto di L. 1,00.

(Cod. p. c. 712.)

148. Per le osservazioni, istanze ed eccezioni proposte in iscritto, oltre il dritto per ogni nuovo documento che venisse prodotto, e portato dal n.° 143, sarà dovuto quello di L. 0,50.

(Cod. p. c. 712 e 716.)

149. Per il processo verbale di discussione avanti il giudice delegato si esigerà il dritto fissato al n.° 97.

(Cod. p. c. 713 e 726.)

150. Per la nota di liquidazione fatta dal cancelliere delle spese del giudicio di graduazione coll' obbligo di darne visione alle parti, per le due prime facciate di scritturazione L. 2,50.

Per caduna delle facciate successive sarà dovuto il dritto di L. 0,50.

Lo stesso dritto sarà dovuto per ogni nota particolare delle spese relative alla collocazione dei creditori comparsi da liquidarsi e vidimarsi dal cancelliere.

(Cod. p. c. 716.)

151. Per la comunicazione all'ufficio del pubblico ministero, quando è prescritta dalla legge, di tutti gli atti della procedura e degli interessati comparsi nel giudicio di graduazione comprese le prescritte annotazioni in registro L. 1,25.

(Regol. 241.)

152. Per la consegna degli stessi atti al giudice delegato onde farne la relazione al tribunale nel giorno dell' udienza fissata L. 1,25.

(Cod. p. c. 716. — Regol. 236.)

153. Per la sentenza di omologazione si esigerà il dritto come al n.° 116.

(Cod. p. c. 716.)

154. Per il processo verbale di deposito della liquidazione concordata fra le parti o formata da un liquidatore coll'obbligo di darne visione alle parti richiedenti che vi abbiano interesse L. 2,00.

(Cod. p. c. 717.)

155. Per la spedizione di ogni nota di collocazione ai creditori L. 1,50.

(Cod. p. c. 717 e 726.)

156. Per l' atto di obbligazione passato dai creditori di restituire la somma avuta dal compratore a norma della sentenza definitiva dello stato di graduazione:

Se con cauzione L. 3,00.

Se senza L. 2,00.

(Cod. p. c. 723.)

CAPO II.

MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTI ED ATTI DIVERSI

157. Per ogni decreto sopra ricorso degli interessati emanato dal tribunale in camera di consiglio, sentito o non il pubblico ministero:

Se il provvedimento sarà soltanto preparatorio L. 2,00.

Se definitivo L. 3, 00

In questo dritto vi è compreso il decreto del presidente che ordina la comunicazione delle carte al pubblico ministero e delega il giudice per riferire colla comunicazione le carte all'uno ed all'altro.

Se la parte interessata dopo le conclusioni scritte del pubblico ministero intendesse di ritirare la dimanda senza provvedimento del tribunale, in questo caso sarà dovuto il dritto di L. 1, 50.

Oltre ai dritti sovra specificati sarà dovuto anche quello di trascrizione enunciato al n.° 172, la quale avrà pur luogo parimente nel caso di ritiro della dimanda.

(Cod. p. c. 316. 779. 780. 781. 793. 794. 798. 799. 811 ultimo capoverso. 836. 845. 876. 878. 881. 898 capoverso e 899. — Cod. civ. 136. 224. 235. 236. 237. 292. 293. 299. 301. 319. 1405 1406 e 2039.)

158. Per il decreto del tribunale che autorizza il trasferimento della sede del consiglio di famiglia in altro mandamento L. 1, 00.

(Cod. civ. 249.)

159. Pel decreto del tribunale sull'instanza con ricorso del debitore per la designazione del luogo dove debba farsi il deposito della somma o della cosa offerta L. 2, 00.

(Cod. p. c. 905.)

160. Per ogni decreto a darsi dal presidente sopra ricorso nelle materie di speciale sua competenza e nei casi dalla legge contemplati:

Se il procedimento sarà preparatorio L. 0, 60.

Se definitivo L. 1, 00.

(Cod. p. c. 782 capoverso, 806 1.° capoverso, 807. 808. 811 1.° parte. 838. 914. 915. 916. 918 e 920.)

161. Per ogni provvedimento dato con decreto dal presidente, sentito il ministero pubblico, nei casi di richiami tra padre e figlio previsti dalla legge L. 1, 00

(Cod. civ. 221 e 222.)

162. Per qualunque processo verbale onde accertare la necessità ed utilità della chiesta alienazione della dote o della permuta dell' immobile dotale, col relativo consenso della moglie, sarà dovuto il dritto di cui al n.° 97.

(Cod. civ. 1405 e 1406.)

163. Per la presentazione in cancelleria del ricorso, col quale si chiede il regolamento della competenza con deposito dei documenti, compresa la comunicazione a farsene al pubblico ministero e la consegna al tribunale L. 1, 00.

Oltre a questo dritto sarà pur dovuto quello di cui al n.° 90 per ogni documento prodotto colla distinzione ivi accennata.

(Cod. p. c. 109.)

164. Per il provvedimento del tribunale col quale non si reputa fondata la dimanda della parte ricorrente L. 2, 00.

(Cod. p. c. 111.)

165. Per il decreto col quale assieme ad esso si ordina la notificazione del ricorso

alla parte avversaria onde possa presentare il controricorso, e si stabilisce il termine per la notificazione e la presentazione del controricorso L. 1, 00.

(Cod. p. c. 111.)

166. Per la presentazione nella cancelleria del controricorso cogli annessi documenti sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n.° 163, oltre quello per ogni documento prodotto come al n.° 97.

(Cod. p. c. 113.)

167. Per la sentenza che provvede definitivamente sulla detta dimanda sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n.° 116.

(Cod. p. c. 114.)

168. Per gli atti d'istruzione e le sentenze che possono occorrere nei giudizi enunciati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi dritti rispettivamente fissati nel capo I di questo titolo.

Per la trasmissione della sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio da farsi dal cancelliere all'ufficio di stato civile del comune in cui fu celebrato, sarà dovuto il dritto di L. 0, 75.

(Cod. p. c. 797. 810. 815. 841. 846. 884. 900 e 913. —Cod. civ. 384.)

169. Per la parafrazione di documenti, libri o scritti di qualsiasi natura tanto a termini di legge che debba farsi per ordine di qualche autorità giudiziaria, o nel corso delle cause e per quelle eseguite nell'interesse od a richiesta dei privati, quando la legge *non abbia prescritto doversi fare senza costo di spesa* sarà dovuto per la prima firma il dritto di L. 0, 25.

E per ogni altra sui fogli successivi L. 0, 05.

170. Per la visione ed esame degli estratti delle sentenze che pronunciano l'interdizione o la inabilitazione e la revoca dell'una o dell'altra, trascritte senza costo di spesa nell' apposito registro da tenersi nella cancelleria ed affisse nella sala pubblica d'aspetto L. 0, 60.

Ugual dritto sarà pure dovuto per i certificati negativi e per quelli comprovanti la conformità degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile coi registri custoditi negli archivi dei tribunali civili.

(Cod. civ. 844.— R. D.° 15 nov. 1865, n.° 2602, art. 8 e 9.)

171. Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno, e per ogni anno cui si estenda L. 0, 50.

Per la visione degli atti o registri in materia civile esistenti in cancelleria sarà dovuta la tassa fissata nei due capoversi del n.° 40.

172. Per la trascrizione nell'apposito registro dei ricorsi menzionati nell'articolo controcitato del codice di procedura civile delle conclusioni del ministero pubblico e dei decreti relativi ai ricorsi medesimi sarà dovuto per ogni facciata il *dritto di copia* in L. 0, 15.

(Cod. p. c. 50.—Regol. 275 n.° 14.)

173. Per il decreto del tribunale che ordina la inscrizione nel catalogo dei procuratori esercenti o dei sostituti procuratori:

Pei primi L. 3, 00.

Per gli altri L. 2,00.

174. Per ogni atto di giuramento da prestarsi a termini di legge da un avvocato, un procuratore o da altro funzionario sarà esatto il dritto di L. 1, 50.

Dal pagamento di questa tassa giudiziaria non sono esenti gli impiegati del Governo che hanno uno stipendio fisso qualunque ne sia l'ammontare.

CAPO III.

GIUDIZI DI FALLIMENTI ED ATTI SPECIALI IN MATERIA COMMERCIALE

175. Per la dichiarazione di fallimento, sia che venga accompagnata dal deposito del bilancio, che corredata dalla indicazione dei motivi che impediscono al fallito di fare questo deposito:

Nel primo caso L. 2, 50.

Nel secondo L. 2, 00.

(Cod. comm. 544 e 545.)

176. Per le sentenze di dichiarazione di fallimento e dell'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti di ammissione del fallito ad intervenire in causa - di surrogazione del giudice delegato - di nomina definitiva dei sindaci o confermativa dei primi in ufficio - di dispensa di alcuno di essi o di surrogazione di altri - di aggiunzione di uno o più sindaci definitivi e surrogazione di alcuni di essi sull'istanza dei creditori o del fallito L. 2, 50.

(Cod. comm. 546. 547. 548. 561. 568. 570. 571 e 574.)

177. Per ogni inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di un estratto di sentenza e per ogni altra inserzione di avvisi nello stesso giornale, oltre la carta bollata, i dritti postali e quelli d'inserzione L. 1,00.

(Cod. comm. 550. 601. 602. 615 e 637.)

178. Per ogni avviso da darsi con lettera del cancelliere al pretore, ai sindaci, ai creditori ed altri interessati L. 0, 25.

(Cod. comm. 549. 570. 601. 602. 615 e 637.)

179. Per ogni ordinanza del giudice delegato se attinente all'istruzione del giudizio L. 0. 60.

Se definitiva o nei casi in cui è ammesso il richiamo o ricorso al tribunale per riparazione L. 1. 00.

(Cod. comm. 560. 565. 572. 573. 576. 578. 583. 590. 594. 598 e 608.)

180. Pel deposito del bilancio formato o rettificato dai sindaci nella cancelleria del tribunale L. 1, 00.

(Cod. comm. 584.)

181. Per ogni certificato del cancelliere sulle note d'iscrizioni ipotecarie richieste dai sindaci per constatare la loro qualità L. 0. 50.

(Cod. comm. 599.)

182. Per ogni estratto di documento, carte e titoli a sensi degli articoli controcitati sarà dovuto il *dritto di copia* come al numero 194.

(Cod. comm. 605 e 714.)

183. Per ogni processo verbale di adunanza dei creditori da aver luogo sotto la presidenza del giudice delegato qualunque sia l'oggetto della deliberazione; cioè - sulla

formazione dello stato dei creditori presunti e sulla nomina dei nuovi sindaci - sulla verificazione dei crediti - sulla formazione del concordato - sul rendiconto definitivo dei sindaci al fallito nel caso di concordato - sulla verificazione di nuovi crediti prodotti dopo la sentenza di condanna, o bancarotta fraudolenta, o portante annullamento o risoluzione del fatto concordato, e formazione di un nuovo - sulla conservazione o surrogazione dei sindaci - sopra l' amministrazione o conservazione dei sindaci, o sulla surrogazione di altri ad essi - sul soccorso da accordarsi al fallito ed alla sua famiglia sopra l'attivo del fallimento - sul consenso al concordato in favore di uno o di più soci soltanto in caso di fallita di una società di commercio - sull'autorizzazione ai sindaci di continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito - sul rendiconto annuale dell' amministrazione dei sindaci - sul rendiconto definitivo dei medesimi, presente o legalmente chiamato il fallito - come pure per il processo verbale di presentazione dei libri onde estrarne ciò che ne risguarda la controversia: se per la loro compilazione non si eccederà la durata di un'ora L. 1, 50.

Per una più lunga durata di tempo sarà dovuto il dritto di vacazione.

Il giudice delegato annoterà in tal caso in margine del verbale il tempo impiegatovi.

(Cod. comm. 567. 602. 604. 615. 617. 620. 630. 638. 639. 642. 643. 644. 645. 649 e 650. — Cod. p. c. 405.)

184. Per la formazione dello stato dei creditori, e per ogni creditore ivi compreso sarà dovuto il dritto di L. 0, 50.

Oltre a questo dritto ne sarà dovuto un altro consimile per ogni nota dei creditori da rimettersi, coi rispettivi titoli, in cancelleria indicante le somme delle quali ne propongono il credito.

(Cod. comm. 600.)

185. Per la dichiarazione da porsi sopra ogni titolo di credito a senso dell' articolo controcitato, nel caso sia stato ammesso in tutto o in parte, vidimata dal giudice delegato L. 0, 25.

(Cod. comm. 606.)

186. Per ogni atto di giuramento da prestarsi da ciascun creditore nelle mani del giudice delegato sulla verità e realtà della somma per cui fu ammesso il suo credito L. 1, 00.

(Cod. comm. 607.)

187. Per la registrazione degli estratti di atti di autorizzazione a commercio, di revoca di tale esercizio, di contratto di matrimonio fra persone commercianti, e di domanda di separazione di beni, da essere affissi nella sala del tribunale L. 1, 00.

(Cod. comm. 4. 10. 11. 12. 13. 14 e 15.)

188. Per il processo verbale di deposito e successiva trascrizione in apposito registro dell'*estratto* dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo, e di quelle in accomandita semplice, e *per intiero* dell' atto costitutivo della società in accomandita per azione e delle società anonime col relativo decreto reale di approvazione, da essere gli uni e gli altri affissi nella sala del tribunale, oltre il *dritto di copia* per la trascrizione in centesimi quindici per caduna facciata di scritturazione come al precedente numero 172 sarà dovuto quello *di originale* in L. 1, 00.

Ugual dritto sarà dovuto per ogni altro deposito e trascrizione di cui negli articoli 163, 168 e 172 del codice di commercio.

(Cod. comm. 158. 160 e 161.)

189. Per il processo verbale di deposito del duplicato delle memorie, prospetti e fatture sottoscritte dal capitano o dall'armatore relativamente alle somministrazioni per le riparazioni della nave L. 1, 25.

(Cod. comm. 286 n.° 6.)

190. Per la autorizzazione a darsi dal tribunale al capitano di una nave per prendere somme a cambio marittimo, prendere danari a prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, non che in difetto di domanda del capitano, dare nel secondo caso gli opportuni provvedimenti al riguardo L. 2, 00.

(Cod. comm. 330 e 331.)

191. Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare, susseguita dalla conferma dell' equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato:

Se gli esaminati, compreso il capitano, non eccedono il numero di tre L. 2, 00.

Per qualunque numero maggiore L. 4,00.

(Cod. comm. 338 339 e 340.)

192. Per la nomina di uno o più periti da farsi dal presidente per gli effetti di cui negli articoli in margine citati L. 1, 00.

(Cod. comm. 85. 105. 522 e 524.)

193. Per la omologazione da darsi dal tribunale dello stato di ripartizione delle perdite e dei danni fatto dai detti periti L. 2,00.

(Cod. comm. 524.)

CAPO IV.

DRITTI DI COPIA IN FORMA SEMPLICE ED IN FORMA ESECUTIVA

194. Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali, ed ogni altro atto giudiziario non che degli atti dello stato civile, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe sarà dovuto il dritto di L. 0, 30.

195. Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi, quando saranno spedite dai procuratori, sarà dovuto al cancelliere, per la collazione delle medesime coll' originale e per l' autentica da apporsi alla fine di esse, *il dritto di copia* per ogni facciata scritta secondo il disposto del numero precedente in L. 0, 10.

Ove le dette copie fossero composte di più di un foglio di carta da bollo il cancelliere dovrà in margine di ogni foglio da numerarsi apporvi anche la sua sottoscrizione.

Il procuratore che prescelga di spedire le copie delle sentenze ed ordinanze da notificarsi, sarà pure tenuto di spedire le copie di quelle relative alle persone ammesse al beneficio della clientela gratuita, e non potrà richiederle alla cancelleria.

(Cod. p. c. 369 e 397 — Regol. 209.)

196. Per l'autentica di ogni copia stampata il *dritto di copia* dovuto al cancelliere sarà calcolato sul numero delle pagine, di cui è composto l'originale.

197. Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll' obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescritte, *oltre il dritto ordinario di copia* sarà dovuto anche un *dritto fisso di originale*:

Se di sentenze, in L. 1, 50:

Se di ordinanze e di atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo, in L. 1, 00,

(Cod. p. c. 556 e 557.)

TITOLO IV.

dei dritti devoluti ai cancellieri delle corti d'appello

198. I cancellieri delle corti d'appello per gli atti che occorrono farsi presso delle medesime esigeranno gli stessi dritti stabiliti pei cancellieri dei tribunali con l'aumento del quinto, salvo per le iscrizioni nel repertorio il di cui dritto sarà eguale a quello enunciato nel n.° 118, e per la spedizione delle copie dagli stessi cancellieri e l'autentica di quelle da notificarsi spedite dai procuratori nella misura infra spiegata.

199. Per il decreto della corte sopra ricorso della parte che rimette la causa ad altro tribunale nel caso accennato nell' articolo in margine citato L. 3,00.

(Cod. p. c. 126.)

200. Per la restituzione al cancelliere del tribunale degli atti del giudizio di ricusazione coll'avviso a darsi del tenore della sentenza pronunziata L. 2,00.

(Cod. p. c. 130 capoverso.)

201. Per la presentazione in cancelleria del ricorso assieme ai documenti per chiedere l'autorizzazione dell' azione civile contro le autorità giudiziarie e funzionari enunciati nell' articolo 786 contro citato compresa la comunicazione al pubblico ministero L. 1,50.

(Cod. p. c. 786 e 346 n.° 7.)

202. Per la sentenza in camera di consiglio colla quale il ricorso è rigettato L. 5.00.

(Cod. p. c. 787.)

203. Per il decreto col quale l'autorizzazione è concessa e si ordinerà che copia di esso e del ricorso sia notificato al capo del tribunale, al giudice od uffiziale del pubblico ministero L. 1,50.

(Cod. p. c. 788.)

204. Per la sentenza con cui dopo udite le difese del capo del tribunale, del giudice od uffiziale del pubblico ministero, la domanda dell' attore è rigettata od ammessa sarà dovuto lo stesso dritto come ogni altra sentenza.

(Cod. p. c. 792.)

205. Per gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di deliberazione onde darsi la forza esecutiva alle sentenze ed ai provvedimenti di sequestro delle autorità straniere si esigeranno gli stessi dritti come in altro giudizio.

(Cod. p. c. 941.)

206. Per il decreto *affermativo o negativo* di permissione da rendersi dalla corte in camera di consiglio per la esecuzione di sentenze o provvedimenti delle anzidette autorità risguardanti atti di istruzione da farsi nel Regno compresa la comunicazione delle carte al pubblico ministero L. 4,00.

Se fosse solamente preparatorio L. 2,00.

Nel caso si proceda d'ufficio per richieste diplomatiche, e non siavi in giudizio la presenza di alcuna parte interessata, non sarà esatto alcun dritto.

(Cod. p. c. 945.)

207. Per il provvedimento della corte senza intervento nè di procuratori nè di difensori in caso di richiami contro il rifiuto di consenso al matrimonio L. 3,00.

(Cod. civ. 67.)

208. Per il parere della corte *di potersi o non potersi fare luogo alla dimandata legittimazione, comprese le informazioni* ed il passaggio degli atti al ministero pubblico L. 6,00.

(Cod. civ. 200.)

209. Per la trascrizione in apposito registro del decreto reale che accorda la legittimazione sarà dovuto il *dritto di copia* per caduna facciata di scritturazione in L. 0,15.

(Cod. civ. 200.)

210. Per l'atto di consenso all'adozione da riceversi dal cancelliere della corte di appello e per ciascun adottato L. 6,00.

(Cod. civ. 213.)

211. Per il decreto della corte col quale si omologa o non l'atto di adozione comprese le assunte informazioni:

Se affermativo L. 6,00.

Se negativo L. 4,00.

(Cod. civ. 213 e 216.)

212. Pel provvedimento della corte onde far levare i registri dall' ufficio del conservatore delle ipoteche L. 3, 00.

(Cod. civ. 2071.)

213. Pel decreto da emettersi dalla corte per la iscrizione nel catalogo degli avvocati L. 5, 00.

Idem dei procuratori L. 4.00.

Idem degli architetti L. 5.00.

Idem dei periti calligrafi L. 3,00.

214. Per l'atto di giuramento da presentarsi dai suddetti avvocati, procuratori, architetti e periti calligrafi L. 3.00.

215. Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario e per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe L. 0.50.

216. Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi quando lo saranno spedite dai procuratori, sarà dovuto al cancelliere per la collazione delle medesime coll'originale e per l'autentica da apporsi alla fine di esse il dritto di copia per ogni facciata scritta secondo il disposto del n.° 210 L. 0.25.

Le stesse norme stabilite nei due capoversi del n.° 195 saranno parimente osservate dai cancellieri delle corti e dai procuratori esercenti presso le medesime.

(Cod. p. c. 369 e 397.—Regol. 209.)

TITOLO V.

dei dritti dovuti ai cancellieri delle corti di cassazione

217. Per l'iscrizione nel registro degli affari civili di ogni ricorso in cassazione presentato dalla parte ricorrente assieme alle carte e documenti annessi L. 2,00.

Mediante questo dritto nulla sarà dovuto per le annotazioni nello stesso registro del ricorso di adesione a quello di cassazione e del controricorso che venissero presentati.

(Cod. p. c. 526. 529 e 531.—Regol. 296 n.° 1.)

218. Per ogni documento presentato, oltre il mandato speciale ed il certificato del deposito fatto dalla parte ricorrente, coll'obbligo della comunicazione dei primi all'avvocato della parte cui fu notificato il ricorso ed occorrendo della sola visione, comprese le annotazioni prescritte nel detto registro L. 0,60.

Il fascicolo degli atti della causa vertita avanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata e quello de' documenti quando trovinsi debitamente cuciti, affogliati e muniti del rispettivo indice, formano rispettivamente un solo documento al pari del mandato e del certificato del fatto deposito.

La copia della sentenza quantunque unita ad uno dei detti fascicoli sarà considerata come un documento, ma per l'elenco delle carte presentate dalla parte ricorrente nonchè pel ricorso di adesione a quello di cassazione non sarà esatto alcun dritto.

Il dritto di centesimi sessanta suindicato sarà colle norme sovra espresse parimente dovuto per ogni documento presentato dalla parte controricorrente coll'obbligo della comunicazione a darsene all'avvocato di quella ricorrente.

(Cod. p. c. 526. 527 e 530.—Regol. 296 n.° 1.)

219. Per il decreto della corte col quale si autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami compresa la comunicazione a farsene al pubblico ministero L. 3,00.

(Cod. p. c. 525.)

220. Per ogni dichiarazione comprovante la presentazione del ricorso contro la sentenza impugnata spedita a richiesta delle parti interessate L. 1,00.

Ugual dritto sarà anche dovuto per il certificato di non presentazione del controricorso e di ogni altro relativo all'istruzione della causa.

(Cod. p. c. 527 e 525.)

221. Per il decreto del presidente che abbrevia i termini stabiliti negli articoli 526 e 531 del codice di procedura civile L. 0,80.

(Cod. p. c. 532.)

222. Per il *decreto motivato* dallo stesso presidente col quale manda inscrivere la causa sui ruoli d'urgenza L. 1. 00.

(Regol. 345 e 299.)

223. Per la comunicazione del ricorso e delle carte annesse al pubblico ministero per le sue conclusioni e trasmissione quindi dell'uno e delle altre al relatore L. 1, 50.

(Regol. 291.)

224. Per ciascun avviso da darsi dal cancelliere agli avvocati per mezzo dell'usciere o da inviarsi col mezzo della posta L. 0, 50.

(Cod. p. c. 537 e 551. — Regol. 289.)

225. Per ogni provvedimento motivato di non ammissibilità del ricorso senza discussione contraddittoria

Se contro una sentenza di un pretore L. 1, 50.

Id. di un tribunale L. 3, 00.

Id. di una corte d'appello L. 6,00.

(Cod. p. c. 528. — Regol. 292.)

226. Per ogni sentenza sia d'accoglimento che di rigetto del ricorso in cassazione

Se contro una sentenza di un pretore L. 10, 00.

Id. di un tribunale L. 15. 00.

Id. di una corte d'appello L. 25,00.

(Cod. p. c. 541 e 542.)

227. Per la liquidazione delle spese L. 3, 00.

(Cod. p. c. 541.)

228. Per la partecipazione dell'estratto delle sentenze proferite all'udienza da darsi agli avvocati delle parti con semplice avviso in carta libera, purchè ciò sia richiesto, sarà dovuto il *dritto di copia* in L. 0. 50.

(Regol. 268 e 299.)

229. Pel provvedimento sull'ammissione della rinunzia fatta da una parte al suo ricorso in cassazione

Se di sentenza di pretore L. 1, 50.

Id. di tribunale L. 3, 00.

Id. di corte d'appello L. 6. 00.

(Cod. p. c. 551.)

230. Per il decreto del presidente col quale si autorizza la comunicazione ad una parte delle carte e documenti presentati dall'altra e si stabilisce il termine per la restituzione L. 1, 25.

(Cod. p. c. 552.)

231. Per gli atti e sentenze che possono occorrere nei giudizi per il regolamento delle competenze e per l'autorizzazione dell'azione civile contro le autorità giudiziarie ed i pubblici funzionari saranno dovuti gli stessi dritti che spettano ai cancellieri delle corti d'appello con l'aumento di un quinto.

(Cod. p. c. 109. 111. 114. 785. 787. 788 e 792.)

232. Per il decreto della corte col quale si ammette un avvocato al patrocinio innanzi alla medesima L. 6, 00.

233. Pel relativo atto di giuramento da prestarsi dall'avvocato L. 4,00.

234. Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno e per ogni anno a cui viene estesa L. 0, 45.

235. Per qualunque copia di atti e sentenze spedita ed autenticata dal cancelliere e per l'autentica delle copie da notificarsi che saranno spedite dagli avvocati delle parti saranno dovuti gli stessi dritti stati attribuiti ai cancellieri delle corti d'appello come ai numeri 215 e 216 colle stesse norme nell'ultimo numero richiamate.

(Cod. p. c. 360. — Regol. 295.)

236. Per ogni iscrizione sul repertorio sarà dovuto lo stesso dritto fissato nel numero 118.

TITOLO VI.

disposizioni generali comuni a tutti i cancellieri

237. Per tutti gli atti occorrenti nei giudizi che non siano espressamente contemplati nella presente tariffa i cancellieri esigeranno i dritti dovuti per gli atti della stessa natura fatta solo eccezione per quelli che sono dichiarati esenti da tassa.

238. Sono *dritti di originale* tutti quelli per ciascun atto indicati nella stessa tariffa, e *di copia* quelli espressamente come tali ivi precisati.

239. Nella scritturazione degli atti originali dovrà osservarsi il numero di linee e di sillabe fissato nell'articolo immediatamente successivo, e per la prima facciata il dritto sarà sempre dovuto qualunque sia il numero delle linee che trovansi scritte.

Per l'ultima però il dritto non sarà dovuto se la scritturazione non eccede le linee otto senza tener calcolo delle sottoscrizioni.

La stessa norma nel primo caso sovraccennato sarà mantenuta riguardo al dritto di copia nella scritturazione della prima facciata, ma il dritto dell'ultima facciata non si potrà percepire se non siansi scritte più di dieci linee.

240. Nelle copie di qualunque sentenza od altro atto qualsiasi, senza alcuna eccezione, il numero delle sillabe per ogni linea non sarà minore di *sedici*, nè potrà essere maggiore di venticinque a termini dell'articolo 15 della legge sul bollo 21 aprile 1862, n.° 586, calcolate sul foglio intiero.

241. I cancellieri non possono pretendere alcun dritto per qualunque copia la quale venga richiesta ad uso e nell'interesse di un'amministrazione dello Stato, ovvero a termini di legge debba essere spedita d'ufficio in carta libera tanto per la registrazione degli atti come per qualsiasi altro uso.

Per ciò che si riferisce ai registri che sono prescritti in carta da bollo dovranno i segretari tener conto delle sole pagine e delle linee impiegate nella scritturazione degli atti e nelle occorse annotazioni, nè potranno esigere somme maggiori. Non sarà però ripetibile la spesa di bollo nei casi in cui siano i registri posti a loro carico dal regolamento od altre prescrizioni successive.

Per il repertorio degli atti soggetti a registro la spesa di bollo è compresa nella tassa ad essi accordata.

242. Dovranno i cancellieri in margine di ogni atto originale e di ogni copia spedita annotare distintamente i dritti percepiti.

243. I cancellieri prima di procedere ad un atto avranno il dritto di pretendere dalla parte istante il deposito approssimativo dei dritti di originale, di copia o della carta bollata non solamente dello stesso atto a cui procedono, ma anche di quelli che ne possono essere la necessaria conseguenza.

La mancanza del deposito non esclude la responsabilità dei cancellieri di essere tenuti in proprio dell'ammontare dei dritti spettanti all'erario.

Lo stesso dritto loro competerà in occasione di richieste di copie.

244. È imposto ad ogni cancelliere l'obbligo della spedizione, senza anticipazione di sorta, di ogni copia che possa essere spedita nell'interesse di persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita. I procuratori officiosi saranno però obbligati a fare ai cancellieri apposita richiesta per scritto nella quale indicheranno il numero delle copie richieste e la data del decreto che accordò il patrocinio gratuito.

TITOLO VII

dei dritti dovuti agli uscieri, custodi e guardiani

CAPO I.

USCIERI PRESSO I PRETORI

245. Per ogni citazione fatta con semplice biglietto ed anche verbalmente quanto ai testimoni L. 0, 25.

(Cod. p. c. 132. 133 e 42.)

246. Per ogni citazione fatta con atto formale, notificazione, sentenze, ordinanze e provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra i beni mobili, di sequestro, e di pignoramento presso terzi o di qualunque siasi altro atto, comprese le vidimazioni per consegna della copia dell'atto al portinaio della casa o vicino d'abitazione od al sindaco, e gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione, affissione e deposito in pubblici uffici L. 0, 50.

(Cod. p. c. 132. 134. 141 e 631.)

247. Per ogni consegna d'atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale civile sarà dovuto il dritto di L. 0,50.

(Cod. p. c. 141. 142 e 143.)

248. Pel sunto di detti atti e l'estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari L. 0, 60.

(Cod. p. c. 141 e 630.)

249. Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati compresa, occorrendo, la aggiudicazione:

Se per somme non eccedenti le L. 100 L. 3. 00.

Per ogni altra somma superiore L. 4, 00.

Se nel secondo caso la durata dell'atto sarà di oltre ore quattro e mezzo, il dritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in capo al verbale e colla data, anche dell'ora in cui fu cominciato ed in fine di esso, prima delle sottoscrizioni, dell'ora in cui fu ultimato. — Queste indicazioni dovranno essere fatte in cifre ed in tutte lettere, e non presentare alcuna alterazione.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili, o frutti, ovvero il debitore od altri per esso pagasse la somma dovuta primachè l'operazione fosse inco-

minciata sarà ugualmente dovuto il dritto come sovra fissato.

(Cod. p. c. 503. 598. 602. 606 e 930. — Cod. comm. 294.)

250. Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento o di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati L. 0, 50.

Questa tassa non è dovuta se trattasi di pignoramenti nei quali il credito principale non eccede le lire cento.

(Cod. p. c. 604. 609 e 930.)

251. Per la relazione di perizia, la formazione del bando onde annunciare la vendita al pubblico, e l'autentica delle copie qualora fossero stampate, sarà dovuta all'usciere la metà dei dritti fissati pei cancellieri delle preture ai numeri 25, 26 e 80 del titolo II di questa tariffa.

(Cod. p. c. 627. 628 e 629.)

252. Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due L. 2, 00.

Se venisse consumato un tempo maggiore il dippiù sarà a rata di vacazione.

(Cod. p. c. 641.)

253. Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili colle indicazioni prescritte dall'articolo controcitato L. 2,00.

(Cod. p. c. 659.)

254. Per l'assistenza in caso di vendita di immobili coll' obbligo di fornire le candele L. 3, 00.

Se la durata dell' incanto non avrà ecceduto un'ora, sarà dovuta la sola metà di questo dritto.

(Cod. p. c. 825.)

255. Per gli atti di offerta reale e di deposito, qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due L. 2, 00.

Se si occuperà un tempo maggiore, il dritto sarà in ragione di vacazione.

(Cod. p. c. 902 e 906.)

256. Per ogni atto di protesto di lettera di cambio e biglietto a ordine in danaro, o in derrate L. 2, 00.

Oltre questo dritto sarà pur dovuto *quello di copia* per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno, e per caduna facciata L. 0, 15.

(Cod. comm. 259.)

257. Per l'arresto di un debitore compreso il relativo verbale L. 15, 00.

(Cod. p. c. 752.)

258. Per la vacazione innanzi al pretore od al presidente del tribunale civile quando il debitore domanda di essere sentito compresa la scritturazione del provvedimento nel verbale se venga fatta dall' usciere L. 2, 00.

(Cod. p. c. 755.)

259. Per la consegna dell' arrestato al custode delle carceri, *comprese le copie* del verbale che dovranno essere redatte L. 3,00.

(Cod. p. c. 759 e 760.)

260. Per l'atto di ritenzione del debitore in carcere tanto per il verbale che per le copie occorrenti il dritto complessivo di L. 4, 00.

(Cod. p. c. 764.)

261. Per il verbale di consegna di beni mobili sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n.° 249.

(Cod. p. c. 742.)

262. Per il verbale di rilascio di beni immobili qualunque sia il loro valore L. 3, 00.

(Cod. p. c. 745.)

263. Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria della pretura L. 0, 50.

(Cod. p. c. 744 e 747.)

264. Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l' usciere sarà richiesto dal cancelliere del pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il dritto di vacazione in ragione del tempo impiegato.

Lo stesso dritto competerà al banditore per l' assistenza agl'incanti di beni mobili.

(Cod. p. c. 641 e 861.)

265. Per le copie dell' atto di citazione e di ogni altro atto da notificarsi che ai termini del Codice di procedura possono spedirsi dagli uscieri, purchè dalla presente tariffa non comprese già nel dritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione a senso delli numeri 240 e 289 L. 0, 20.

266. Per ogni iscrizione d' atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero d'iscrizione L. 0, 10.

Questo dritto non sarà dovuto, quando l' usciere avrà fatto la citazione per biglietto in carta libera.

267. Quando per gli atti del loro ministero gli uscieri dei pretori dovranno trasferirsi fuori del capoluogo di loro residenza a distanza maggiore di un chilometro sarà ad essi corrisposta un' indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza di L. 0, 30.

Per i chilometri percorsi onde restituirsi alla residenza non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del numero 286.

CAPO II.

USCIERI PRESSO I TRIBUNALI CIVILI

268. Per ogni notificazione di comparse, atti conclusionali, decreti ed ordinanze relative alla istruzione delle cause non che di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore L. 0, 25.

Per la notificazione ai procuratori dell' avviso indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, non che dell' avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all' udienza giusta il prescritto dall' articolo 366 del Codice di procedura civile L. 0, 10.

Nelle città, la cui popolazione, dietro l' ultimo censimento, eccede le 250 mila anime questi dritti saranno aumentati della metà.

(Regol. 244 e 268 — Cod. p. c. 366)

269. Per la chiamata di ogni causa e per l' assistenza all' udienza :

Per ciascuno dei procuratori L. 0, 40. (Regol. 251.)

270. Per l' assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti comprese le candele L. 4, 00.

Ove però la durata degli incanti non ecceda un' ora sarà dovuta la sola metà del dritto.

271. Per l' assistenza agl'incanti di navi od altri bastimenti da mare , barche, scialuppe e simili di qualunque portata sieno, comprese le candele L. 3,00.

Se la durata degli incanti non eccederà un' ora, saranno solamente dovuti i due terzi del dritto.

272. Per ogni iscrizione d' atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli uscieri dei tribunali civili possono spedire, sarà dovuto il dritto uguale a quello fissato per gli uscieri di pretura, come ai numeri 265 e 266.

Il dritto di repertorio però non sarà dovuto quando l' usciere avrà fatto delle citazioni per biglietto in carta libera, ovvero delle citazioni e notificazioni da procuratore a procuratore e delle intimazioni di avvisi agli stessi procuratori.

273. Per la loro trasferta fuori della residenza come nel capo precedente al numero 267 , sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, escluso il ritorno ed osservato il prescritto alli numeri 267 e 286, la somma di L. 0,35.

274. Per tutti gli altri atti di competenza degli uscieri presso i tribunali civili contemplati nel capo precedente, e pei quali in questo non sia stato ad essi assegnato un dritto particolare, avranno dessi gli stessi dritti stati attribuiti agli uscieri dei pretori coll' aumento della metà.

CAPO III.

USCIERI PRESSO I TRIBUNALI DI COMMERCIO

275. Per l' atto di protesto di una lettera di cambio e di un biglietto all' ordine in danaro o in derrate L. 3,00.

Per la trascrizione dello stesso atto in registro apposito, a mente dell'articolo 262 del codice di commercio e per caduna facciata L. 0,15.

Lo stesso dritto spetterà agli uscieri presso i tribunali civili facienti funzioni di tribunali di commercio.

276. In tutti gli altri atti enunciati nei capi primo e secondo di questo titolo che possono fare gli uscieri dei tribunali di commercio, competeranno loro gli stessi dritti stabiliti per gli uscieri dei tribunali civili, ferma rimanendo anche per essi la tassa contemplata nel numero 268 per la notificazione di tutti gli atti occorrenti nella istruttoria delle cause, sia che vengano fatte al domicilio eletto o dichiarato , che ai procuratori o nella cancelleria del tribunale.

CAPO IV.

USCIERI PRESSO LE CORTI D' APPELLO

277. Per la chiamata delle cause ed assistenza all' udienza, sarà dovuto lo stesso dritto fissato al numero 269 per gli uscieri dei tribunali coll' aumento della metà.

278. Per tutti gli altri atti del loro ministero avranno i medesimi dritti stabiliti per gli uscieri dei tribunali aumentati del terzo , ad eccezione del dritto d' iscrizione del repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissati ai numeri 265, 266 e 272.

279. Per la loro trasferta fuori della residenza sarà dovuta per ogni chilometro di distanza come nei precedenti numeri 267 , 273 e 286 l' indennità di L. 0,40.

CAPO V.

USCIERI PRESSO LE CORTI DI CASSAZIONE

280. Per ogni notificazione :

Se eseguita agli avvocati, nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della corte L. 1,00.

Se alla parte L. 1,50.

(Cod. p. c. 524. 525. 531. 546. 551 1.ª parte. 784 e 786.)

281. Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli controcitati L.0,50.

(Cod. p. c. 537 e 551. — Regol. 289.)

282. Per ogni chiamata di causa all' udienza compresa l'assistenza alla medesima qualunque sia il numero degli avvocati delle parti L.ª 1,00.

(Regol. 293.)

283. Per le copie di ogni atto che a termini di legge si possono spedire dagli uscieri anzidetti saranno dovuti per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe L. 0,30.

(Cod. p. c. 525.)

284. Per l' iscrizione di ogni atto nel repertorio sarà lo stesso dritto come al numero 268 L. 0,10.

285. Per la loro trasferta fuori della loro residenza alla distanza accennata nel n.° 269 sarà dovuto per ogni chilometro di distanza L. 0,60.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI USCIERI

286. Quando gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno non potranno esigere che una sola tassa di trasferta , la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse , seguendo le norme che verranno indicate con speciali istruzioni.

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quelle minori che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle effettivamente seguite quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze, gli uscieri dovranno attenersi agli *stati* compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale , e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni portate negli *stati* medesimi.

287. Mediante i dritti assegnati agli uscieri nel presente titolo nulla potranno i

medesimi pretendere per la scritturazione constatante le formalità di notificazione e di intimazione sull' originale e sulle copie.

288. Quando gli uscieri delle corti e dei tribunali si trasferiranno fuori della propria dimora per fare atti che a termini di legge possono eseguire in concorso tra di loro e gli uscieri di pretura non potranno percepire nè per trasferta nè per l'atto maggiori dritti di quelli accordati agli uscieri addetti all' autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui l' atto deve compiersi, salvo le speciali destinazioni delle corti o dei tribunali, nel qual caso potranno percepire i dritti come sovra loro rispettivamente attribuiti.

La commissione nominativa dovrà contenere la natura e qualità dell'atto e la designazione del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, e ne verrà fatta espressa menzione nell' atto medesimo.

289. Nel computo dei dritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, ma la prima, qualunque sia la scritturazione, sarà sempre computata per intero.

Lo stesso numero di linee e di sillabe prescritte pei cancellieri sarà osservato anche per gli uscieri.

CAPO VII.

CAPI GUARDIANI, CUSTODI E TESTIMONI NEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO ED ALTRI

290. Per la trascrizione della sentenza che deve eseguire il custode delle carceri nel registro e per la inserzione della copia del verbale di arresto L. 2,00.

(Cod. p. c. 760.)

291. Pel versamento nella cassa dei prestiti e depositi delle somme pagate dal debitore L. 1,00.

(Cod. civ. 771 capoverso.)

292. Per le dichiarazioni del creditore da farsi nel registro, o inserzione nel medesimo dell' atto di consenso, onde sia posto in libertà il debitore arrestato, e per la copia della detta dichiarazione, per ogni operazione L. 0,50.

(Cod. civ. 772 e 776.)

293. Per quanto concerne l' indennità dovuta ai testimoni negli atti di pignoramento, di sequestro e di arresto, ed il salario dovuto ai custodi degli oggetti pignorati o sequestrati, sarà eseguito il disposto degli articoli del Codice di procedura civile controcitati.

Tale indennità non potrà essere superiore a lira una e centesimi cinquanta quando non sieno state impiegate nell' atto più di ore quattro, e potrà elevarsi a somma maggiore nel caso in cui abbia durato più a lungo, con che però non si eccedano per cadun giorno le lire tre.

Quanto ai custodi non potrà mai eccedere le lire due per caduna giornata, e dovrà ridursi alla metà quando si trattasse di un termine che avesse ecceduto i giorni quaranta.

(Cod. p. c. 594. 603 e 752.)

PARTE SECONDA

—

TITOLO I.

degli onorari degli avvocati presso le corti di cassazione, di appello, e dei tribunali civili

294. Gli onorari degli avvocati ripetibili lalla parte condannata alle spese sono determinati dall' autorità giudiziaria, tenuto onto del valore della causa, dello studio del tempo che può essere stato necessario ll'avvocato per compilare le comparse, prearsi all'arringa, o adempire altrimenti il roprio ministero negli atti in cui il suo ntervento sia richiesto od autorizzato dalla egge, fermo in ogni caso il disposto dall'art. 376 del Codice di procedura civile.

Le autorità giudiziarie presso le quali siste una camera di disciplina degli avvoati, devono sentire il parere della camera tessa prima di pronunziare sui detti onoari.

295. Sono pure determinati colle stesse orme gli onorari dovuti agli avvocati per pareri loro commessi in forza della legge.

296. Quando occorra di determinare gli norari nei rapporti dell'avvocato col suo liente, si osserveranno altresì le norme tabilite nei due numeri precedenti.

TITOLO II.

degli onorari dei procuratori avanti i tribunali civili e le corti d'appello

CAPO I.

DEGLI ONORARI DEI PROCURATORI PRESSO I TRIBUNALI CIVILI

SEZIONE I.

cause formali

297. Per dritto di disamina delle carte e ei documenti sui quali poggia l'azione e eccezione, e per le informazioni preventive, che il procuratore deve assumere tanto al cliente che dall'avvocato riguardo all'andamento della causa, compresa la reazione *della parte sostanziale* dell'atto di itazione da consegnarsi all'usciere a terini dell'articolo 87 del regolamento generale giudiziario L. 10, 00.

Questo dritto viene assegnato sia al procuratore dell'attore che a quello del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e si propongano nuove dimande.

Non sarà nemmeno dovuto allorchè si tratterà solamente di ripigliare l'istanza ovvero la dimanda non avrà altro oggetto che la ricognizione e la verificazione di una scrittura.

Occorrendo che il primo procuratore costituito sia rivocato o surrogato, non sarà ammesso in tassa a carico della parte soccombente nelle spese che un solo dritto *di disamina e di informazione*.

298. Per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore che del convenuto, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati con deposito nella cancelleria del mandato per originale o per copia, e degli atti di dichiarazione, di residenza e di elezione o dichiarazione di domicilio, e dei documenti di cui ne fu offerta la comunicazione (art. 158 e 159 del Codice di procedura civile) L. 5, 00.

Mediante questo dritto i procuratori restano compensati per la formazione del fascicolo degli atti della causa e di quello dei documenti; per prendere in comunicazione dalla cancelleria i documenti e restituirli o prenderne solamente visione; per ritirare, quando occorra, gli atti della causa nel caso previsto dall'articolo 180 del detto codice,e restituirli; e per farsi infine spedire dalla cancelleria qualunque certificato relativo alla istruzione della causa

299. Per ottenere dal presidente

a) l'abbreviazione dei termini per la citazione, per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione (articoli 154, 172 e 185);

b) il permesso di ritirare gli atti della causa dal giudice delegato (180);

c) la deputazione o la surrogazione di un usciere destinato per qualche notificazione ai contumaci (385);

d) la sospensione della prolazione della sentenza e la dichiarazione di riapertura del giudizio (232 del Regolamento generale giudiziario);

ed altri provvedimenti consimili per cui non necessita nè il contraddittorio della parte avversaria nè alcun rinvio L. 1, 00.

Se si tratterà invece di ottenere

e) la nomina di un curatore speciale al convenuto non comparso (136);

f) la proroga ai periti per la presentazione della relazione ed altri provvedimenti analoghi per cui occorra un ricorso L. 2,00.

300. Per ogni comparsa contenente la risposta del convenuto (164), la replica dell'attore e la controreplica del convenuto (165) perchè versino sul merito della quistione e svolgano i mezzi e le prove dell'azione e della difesa colle analoghe conclusioni L. 5. 00.

Se la comparsa non fu redatta da altro legale e per la moltiplicità delle produzioni e la gravità della questione siasi nella redazione della medesima dovuto impiegare un tempo eccedente quello di una vacazione, il tribunale potrà ammettere in tassa un dritto maggiore con che però non si ecceda il doppio della tassa sopra fissata.

In questo caso il procuratore, dopo la sua sottoscrizione, dovrà far constare di avere impiegato più di una vacazione nel compilare le comparse medesime.

301. Se la comparsa contiene

a) le deliberazioni delle parti sul risultamento dei processi verbali di qualsiasi mezzo di prova dei quali deve prodursene copia in causa a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 211 del Codice suddetto;

b) la proposta dei mezzi di prova da svolgersi per la verificazione della scrittura stata contestata (284);

c) la deduzione delle prove in falso che intende far valere la parte la quale impugnò il documento e la risposta relativa della parte avversaria (304);

d) le osservazioni sul conto che si vuole impugnare con indicazione distinta delle partite impugnate e con istanza per la citazione a comparire davanti il presidente per la nomina di un giudice delegato (322);

e) e la proposta delle ragioni da farsi valere nell'interesse del contumace comparso prima della prolazione della sentenza definitiva (386) è dovuto al procuratore il dritto di L. 5,00.

302. Per ogni comparsa che contenga

a) il reclamo da un'ordinanza del presidente o del giudice delegato riguardo alla risoluzione di qualche incidente o del giudice delegato per l'esecuzione di una prova (185 e 209);

b) i motivi di ricusazione dei periti (255);

c) la dimanda in corso di causa per la verificazione e la ricognizione di una scrittura (182);

d) la presentazione del conto dell'esatto e dello speso, corredato dai documenti giustificativi (319);

e) la nota specifica per la liquidazione dei frutti e le osservazioni della parte contraria (328);

f) le giustificazioni per l'ammissione dell'idoneità della cauzione e le relative osservazioni della parte avversaria (329);

g) la perenzione d'istanza (340);

h) la rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione e la revoca della medesima (343 e 344);

i) e l'adesione all'opposizione ed alla rivocazione di una sentenza (479 e 502):

Sarà dovuto il dritto di L. 1.50.

303. Per ogni comparsa contenente

a) la dichiarazione che la parte è pronta a prestare con giuramento, ovvero lo riferisce, lo revoca o dispensa la parte avversaria dal prestarlo (221);

b) l'interpellanza alla parte se voglia o non servirsi del documento impugnato con protesta che, ove se ne voglia servire, proporrà la querela di falso (298);

c) la risposta della parte interpellata con deposito del mandato speciale nel caso affermativo, a meno che la parte non abbia sottoscritto la comparsa (299):

d) e per ogni altra comparsa nella quale si chiede solamente la comunicazione, la restituzione e la visione di qualche documento, si fa qualche istanza di semplice istruzione e si eseguisce qualsiasi notificazione da farsi da procuratore a procuratore.

Sarà dovuto il dritto di L. 1,50.

304. Nessun dritto è assegnato al procuratore per depositare nella cancelleria ulteriori documenti offerti in corso di causa per la visione e comunicazione, per prenderli in comunicazione e farne la restituzione.

305. Per l'assistenza alle udienze d'istruzione innanzi al presidente od al giudice delegato (art. 201 del reg.) L. 1.50.

Se l'ordinanza emanata sarà preceduta da una discussione per la quale siasi dovuto impiegare un tempo non minore di due ore e mezzo L. 5,00.

In quest'ultimo caso sul margine del verbale che deve redigersi o dell'ordinanza che si fosse scritta di seguito od a parte, il presidente od il giudice delegato farà risultare dell'eccedenza del tempo sovra indicato; in mancanza del che sarà solamente assegnato il primo dritto.

306. Per assistere alla risposta della parte ad un interrogatorio (218), alla prestazione di un giuramento dalla parte (226), curare la citazione dei testimoni e dei periti (238 e 259), assistere al giuramento dei periti (259 e 291), depositare nella cancelleria qualche documento di cui debba farsene constare con apposito processo verbale sottoscritto dal procuratore (288 ed altri articoli analoghi), assistere ad un processo verbale relativo all'accertamento dello stato ed identità di scritture e documenti impugnati (303 ed altri articoli analoghi), ed assistere finalmente all'atto di cauzione che si prestasse dalla parte (329):

Sarà dovuto il dritto di L. 1,50.

307. Per la formazione del conto a rendersi da una parte (320) L. 5, 00.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione si renderà indispensabile l'impiego di un tempo maggiore di ore due, a vece della tassa ora fissata potrà essere ammesso nella liquidazione delle spese il dritto a rata di vacazione.

Nell'atto della sottoscrizione il procuratore dovrà far espressa menzione della durata del tempo da lui impiegato.

308. Per proporre la querela di falso con deposito del mandato speciale (301) quando la parte non abbia sottoscritto la comparsa di cui nell'articolo 298 L. 1, 50.

309. Per ottenere l'iscrizione della causa al *ruolo generale di spedizione*, coll'obbligo di rimettere alla cancelleria la nota contenente le indicazioni volute dall'articolo 215 del regolamento giudiziario generale, curarne la notificazione e fare alla cancelleria le occorrenti dichiarazioni L. 2, 50.

310. Per una seconda ed ulteriore iscrizione allo stesso ruolo L. 1, 25.

311. Per le comparse conclusionali da notificarsi da un procuratore all'atro (176) sarà dovuto lo stesso dritto di cui al n.° 300.

Per le comparse conclusionali nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa sia per disaccordo nella risoluzione di incidente, che in seguito a reclamo dall'ordinanza che lo risolse, o da quella del giudice delegato con cui furono dati dei provvedimenti sull'esecuzione di una prova (185 e 209) L. 2, 50.

312. Per il deposito nella cancelleria degli atti della causa e dei documenti nella conformità prescritta dagli articoli 223 e 225 del regolamento assieme alla nota delle spese, da farsene la comunicazione, quando occorra, al pubblico ministero, ovvero la consegna al presidente col ritiro dei medesimi nel caso abbia quest'ultimo prescritto che la relazione della causa debba esser fatta dalle parti L. 1, 50.

313. Per la formazione dell'inventario od indice tanto nel fascicolo degli atti che in quello dei documenti L. 1, 00.

Il dritto di cui al numero precedente, e quello ora accennato, non saranno dovuti quando si tratti di rimessione della causa ad udienza fissa per la risoluzione di incidente o per richiami da ordinanze.

314. Per la compilazione della nota delle spese in conformità dell'articolo 224 del detto regolamento, quando non ecceda le due facciate di scritturazione L. 1, 50.

Per ogni facciata eccedente L. 0, 30.

Questo dritto sarà diminuito della metà allorchè si tratterà di nota di spese relative alla risoluzione di incidente od a richiamo da ordinanza del presidente o del giudice delegato per cui havvi rimessione della parte ad udienza fissa.

315. Per l'assistenza alla spedizione della causa L. 5, 00.

Se la relazione della causa e la disputa della medesima sarà fatta dal procuratore per mancanza di avvocato, il tribunale tenendo conto della gravità della causa e delle questioni trattate potrà ammettere che tale dritto sia aumentato di cinque o dieci ed anche di quindici lire, avendo però anche riguardo alla condizione delle parti.

Il dritto ora indicato non potrà essere aumentato quand'anche la discussione cominciata in una udienza debba protrarsi ad un'altra.

316. Se nel giorno stabilito per la spedizione della causa non vi fosse udienza spetterà al procuratore L. 0, 75.

Ugual dritto gli sarà anche dovuto allorchè la spedizione di una causa chiamata all'udienza verrà, senza essere stata discussa, rimandata ad altra udienza sia di consenso delle parti o per gravi motivi.

Se poi il tribunale non ebbe tempo a spedirla ed il rinvio ebbe luogo dopo che l'udienza sarà stata protratta più di ore cinque L. 5, 00.

Questi dritti non spetteranno al procuratore quando il rinvio sia stato ordinato per qualche sua omissione od altre cause a lui particolari.

317. Per dritto di spedizione L. 5,00.

Questo dritto è dovuto per una sola volta in ciascuna causa dopochè sia emanata una sentenza definitiva od interlocutoria sul merito tanto al procuratore dell'attore che a quello del convenuto.

Mediante questo dritto i procuratori rimangono compensati per il tempo che devono impiegare nel corso della istruzione onde procurare le ulteriori occorrenti notificazioni e citazioni, oltre quelle suindicate; per ottenere dalla cancelleria la spedizione degli atti e delle copie; e per dare al loro cliente i necessari avvisi.

Se i clienti sono residenti fuori del comune dove siede il tribunale civile avanti cui si trattò la causa, il dritto di spedizione sarà aumentato della metà.

SEZIONE II.

cause sommarie

318. Per dritto di disamina ed informazioni coll'obbligo di redigere la *parte sostanziale* dell'atto di citazione e rimetterla all'usciere sarà dovuto il dritto di L. 5, 00.

319. Per ottenere dal presidente il permesso della citazione in via sommaria (154); il provvedimento di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 232 del registro generale; ed ogni altro provvedimento consimile per cui non sia necessario il contraddittorio della parte avversaria nel bisogno di ricorso, sarà dovuto per cadun atto o provvedimento il dritto di L. 1, 00.

Ugual dritto sarà parimente dovuto per ottenere dal presidente qualunque altro provvedimento per cui occorra il ricorso senza il contraddittorio della parte.

320. Per l'iscrizione della causa al *ruolo generale di spedizione* prima dell'udienza sono anche dovuti i dritti di cui ai numeri 309 e 310.

321. Per ogni comparsa conclusionale compreso l'obbligo della consegna alla cancelleria del mandato per originale o per copia e degli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio L. 5, 00.

322. Per l'assistenza alla spedizione della causa:

Se viene pronunciata una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito L. 5,00.

Se tutt'altra sentenza L. 2,50.

Qualora la natura della causa abbia resa necessaria una discussione che siasi protratta oltre le ore due e non sia intervenuto un avvocato, il tribunale potrà ammettere in tassa per la medesima la somma di L.5.00.

Per ogni rinvio della causa sarà osservato il disposto del n.° 316.

323. Per assistere all'udienza nel caso di risposta ad interrogatorii, prestazione di giuramento od altre operazioni relative al-

l' istruzione della causa con rinvio ad altra udienza L. 2, 50.

Se alla stessa udienza in cui hanno luogo queste operazioni, le parti, dopo il compimento delle medesime, prenderanno le loro conclusioni sulle quali venga ad essere pronunziata una sentenza, sarà dovuto il dritto di assistenza alla spedizione di cui nel precedente n.° 322, e qualora ne sia il caso, quello pure di disputa di cui nello stesso numero colla distinzione ivi accennata.

Se la causa dopo di essere stata chiamata alla udienza venisse rimandata ad altro giorno con annotazione del rinvio nel foglio d'udienza, sarà dovuto il dritto di cui al n.° 316 e colle distinzioni in esso stabilite.

324. Per la formazione dell' inventario od indice dei due fascicoli degli atti e documenti non che della nota delle spese saranno dovuti i dritti cui ai numeri 313 e 314.

Nessun dritto rimane dovuto per riunire in fascicolo gli atti della causa ed i documenti anzidetti.

325. Per dritto di spedizione sarà dovuto quello di cui al n.° 317 colla diminuzione della metà, osservate le norme ivi stabilite.

326. Per le cause sommarie non sono dovuti ai procuratori altri dritti che quelli stabiliti in questo capo, tranne i dritti per le copie e gli atti che debbono seguire fuori dell' udienza alla presenza e coll' intervento di un giudice delegato, per cui saranno osservate le disposizioni delle sezioni I, V e VI del presente capo.

SEZIONE III.

esecuzione di giudicati ed atti relativi

327. Per assistere all'udienza innanzi al presidente del tribunale civile onde ottenere l' ordinanza di autorizzazione al rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compreso l'obbligo della redazione *della parte sostanziale* dell'atto di citazione L. 2,50.

Lo stesso dritto resta pure assegnato al procuratore il quale comparisce a nome della parte citata per aderire alla dimanda o contraddire (articolo 557 Cod. p. c.).

328. Per curare la notificazione dei titoli esecutivi contro il defunto agli eredi del medesimo (560) L. 1, 50.

329. Per ottenere dal cancelliere il certificato dell'esistenza di opposizione o di appello contro qualche sentenza (561) L. 1,00.

330. Per assistere la parte terza nella dichiarazione dei mobili ritenuti o somme dovute (614) L. 1, 50.

Se venisse fatta dal procuratore come mandatario speciale (615) L. 2, 00.

331. Per ogni nota da consegnarsi all'ufficio delle ipoteche onde ottenere la trascrizione dell'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili (659) L. 0, 75.

Se la scritturazione eccederà due facciate sarà inoltre per caduna di esse dovuto il dritto di L. 0, 20.

332. Per chiedere con ricorso al presidente del tribunale la nomina di un perito per la stima dei beni da subastarsi (663) L. 1, 50.

333. Per la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari dell' estratto dell' istanza per la detta stima (664) L. 1, 50.

334. Per l' atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscriversi dal procuratore (661) compreso il deposito del mandato e dell'atto relativo L. 2,50.

Se l' offerta del prezzo sarà fatta dallo stesso procuratore che ha domandata la perizia, non sarà dovuta che la tassa di cui al n.° 332.

335. Per eseguire il deposito nella cancelleria, assieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell' atto di citazione per promuovere la vendita (665) L. 1, 50.

336. Per ottenere dal presidente l'ordinanza colla quale stabilisce l'udienza per l' incanto (666 n.° 3) L. 1, 50.

337. Per curare la notificazione della sentenza di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della trascrizione del precetto (666) è dovuto un solo dritto di L. 2, 50.

338. Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni comprese le indicazioni da darsi agli uscieri a termine dell'articolo 235 del regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'articolo 669 del detto codice è pure dovuto un solo dritto in L. 5, 00.

339. Per l'autentica delle copie del bando stampato, e per ciascuna di esse L. 0,30.

340. Per l'inserzione dell' estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari (668) L. 1, 00.

341. Per eseguire nella cancelleria il deposito di cui negli articoli 672 e 677 compreso, occorrendo, il ritiro L. 1, 50.

342. Per assistere all' incanto a nome del creditore istante qualunque sia il prezzo dello stabile venduto (articoli 672, 674, 675, 690 e 692) L. 5, 00.

Se l' incanto durerà più di ore tre, questo dritto sarà aumentato della metà.

Se il tribunale ordinerà la rinnovazione dell' incanto ad altra udienza, non sarà dovuto che il dritto di L. 2, 50.

343. Per offerire all' incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi (674):

Se lo stabile venduto non eccede le lire 1,000 L. 5,00.

sino a lire 3,000 L. 10. 00.

sino a lire 10,000 L. 15, 00.

per ogni maggior somma il dritto non potrà essere superiore a L. 20, 00.

344. Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, occorrendo, il deposito del mandato speciale (678) L. 1, 50.

345. Per l' aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore (680) L. 2,00.

I dritti di cui alli tre numeri precedenti non possono essere ammessi in ripetizione se non che a carico delle persone rappresentate.

346. Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l' adempimento delle condizioni della vendita (691) L. 1,50.

347. Per la notificazione ai procuratore i creditore della dichiarazione d'aver appllato o voler appellare da sentenza in caudi separazione di beni immobili (704) L. 1, 50.

348. Per ogni domanda di collocazione il prezzo della vendita coi documenti giustificativi e col mandato per originale o per copia compreso il deposito di ogni cosa in cancelleria (709 e 714) L. 5, 00.

349. Per esaminare nella cancelleria le domande ed i documenti prodotti (709):

Se la disamina avrà durato meno di un'ora L. 1, 50.

Se più di un'ora senza eccedere le due L. 3, 00.

Se avrà durato un tempo maggiore L. 5, 00.

350. Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti (712) L. 5, 00.

351. Per comparire davanti il giudice commesso (713 e 726) quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore tre L. 5,00.

Per ogni maggior tempo si esigerà il dritto di vacazione.

Il giudice commesso dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato, in difetto del che non si potrà eccedere il dritto sovra fissato.

352. Per la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato. di graduazione debbe fare della sua comparizione agli interessati onde possano contraddire alla sua dimanda (714) L. 1, 50.

353. Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione (716):

Se non vi sono contestazioni L. 2, 50.

Se vi sono contestazioni L. 5, 00.

Il tribunale secondo le circostanze e la gravità delle questioni potrà ammettere in tassa il dritto per la disputa fatta dal procuratore sino a L. 10, 00.

354. Per concertare d'accordo colle parti o dei loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti davanti il giudice delegato (717), sarà dovuto a ciascun procuratore il dritto a rata di vacazione semprechè nel verbale redattosi si faccia dal giudice constare del tempo impiegato o se ne faccia menzione nel margine.

355. Per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice potrà essere da questo sul conforme avviso degli intervenuti essere ammessa una tassa da lire cinque a lire venti a favore del procuratore dell'istante. e in caso di contestazione sarà fissata dal tribunale, con che però non si eccedano le lire venticinque.

356. Per ottenere dal giudice commesso la nomina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti (717) L. 1, 00.

357. Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria, comprese le memorie da prendersi dal procuratore (717) L. 2, 50.

358. Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione di accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito L. 1, 50.

359. Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, comprese le indicazioni da darsi all'usciere per l'atto di citazione (721 e 722) è dovuto un dritto complessivo di L. 5, 00.

360. Per l'istanza del compratore onde ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi (723) L. 2, 50.

Pari dritto sarà dovuto per consimile istanza fatta da qualunque interessato per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale (724).

361. Per ogni comparsa conclusionale che occorra nelle cause di subastazione ed altri correlativi, e per assistere alle udienze, sono dovuti gli stessi dritti assegnati per le cause sommarie.

Nei giudizi di esecuzione non è dovuto ai procuratori alcun dritto di spedizione.

Per gli altri atti che occorressero e non indicati nei numeri precedenti si prenderà norma dalle altre prescrizioni analoghe e relative alle materie contenziose.

SEZIONE IV.

procedimenti ed atti speciali

362. Per ogni ricorso e controricorso onde far regolare la competenza, compreso il deposito nella cancelleria dei documenti e l'obbligo di curare le prescritte notificazioni alle parti interessate (articoli 110, 111, 112, 113 e 114 del codice di procedura civile) L. 5, 00.

363. Per l'atto di ricusazione contenente i motivi ed i mezzi di prova coll'obbligo della presentazione del mandato speciale 121, 122 e 123 detto codice L. 5, 00.

364. Per l'atto d'appello contro le sentenze di ricusazione col deposito in cancelleria dei documenti L. 5, 00.

365. Per ogni ricorso da presentarsi al tribunale, al presidente od al giudice delegato nelle materie che sono l'oggetto dei procedimenti speciali contemplati nel libro III del codice di procedura civile, compreso quello onde ottenere l'apertura del giudizio di graduazione ad istanza dell'acquirente che voglia procedere alla purgazione dell'immobile acquisito L. 3,00.

Se per la compilazione di tali ricorsi si dovrà impiegare un tempo maggiore di ore due sarà regolato il dritto a rata di vacazione.

366. Per l'assistenza quando occorra all'udienza del tribunale in cui dovrà trattarsi la spedizione di qualcuno degli affari di cui sopra L. 5, 00.

367. Per gli atti risguardanti il giudizio di purgazione degli immobili saranno dovuti gli stessi dritti stabiliti per il giudizio di subastazione nella sezione III.

368. Per il ricorso dato onde ottenere il regolamento della competenza compresa la produzione dei relativi documenti L. 5,00

SEZIONE V.

vacazioni

369. Le vacazioni dei procuratori sono di ore due, ed il dritto per ognuna di esse è di L. 5, 00.

Le prescrizioni contenute ai numeri 405, 406, 407, 408 e 409 di questa tariffa sono anche applicabili a queste vacazioni.

370. Il dritto di vacazione, oltre ai casi specialmente contemplati nella sezione III, è dovuto:

a) per l' assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatori presentati al giudice esaminante e generalmente tutto ciò che debbe riferirsi al verbale dell' esame;

b) per l'intervento agli accessi giudiziali;

c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verificazione delle scritture, ed all' istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nelle precedenti sezioni, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia purchè questa segua alla presenza del giudice delegato.

Se non havvi la presenza del giudice il dritto di vacazione non è ammesso in tassa a carico della parte condannata;

d) per l' assistenza alle operazioni del notaio commesso per la divisione.

SEZIONE VI.

dritti di scritturazione e di copia

371. Per ogni facciata di scritturazione negli originali delle comparse presentate in corso di causa, oltre l'onorario rispettivamente stabilito nella sezione I, è dovuto il dritto di L. 0, 15.

Le facciate scritte devono contenere non meno di venticinque linee e queste non meno di *sedici sillabe* calcolate a termini dei precedenti numeri 239 2.° capoverso e 240.

Questo dritto non è però dovuto per la scritturazione di qualunque ricorso da presentarsi al tribunale, al presidente ed al giudice delegato, e neppure per le dispute degli avvocati o per osservazioni che si presentassero in carta libera tanto alla udienza del tribunale che dopo la chiusura della medesima.

372. Per le copie che a termini di legge possono spedire i procuratori e devono essere da loro autenticate sarà dovuto per ogni facciata avente il numero di linee e di sillabe prescritte nel numero precedente L. 0, 25.

373. Per le copie di sentenze e di ordinanze da notificarsi che possono i procuratori spedire, ma devono essere autenticate dai cancellieri a termine di legge, competerà per caduna facciata col numero di linee e di sillabe fissato più sopra il dritto di L. 0, 20.

374. Alla scritturazione delle comparse originali e delle copie di cui ai tre numeri precedenti sono applicabili le disposizioni contenute nei n.i 239 e 240 del libro VI della parte I di questa tariffa.

CAPO II.

DEGLI ONORARI DOVUTI AI PROCURATORI AVANTI LE CORTI D'APPELLO

SEZIONE UNICA

375. Per le cause di competenza delle corti di appello, i procuratori esigeranno gli stessi dritti stabiliti per i procuratori innanzi ai tribunali civili coll'aumento di un quinto.

376. Per le copie di cui è cenno al n.° 373 e per caduna pagina di scritturazione L. 0, 25.

377. Per il ricorso in cui si chiede l'autorizzazione di poter esercitare l' azione civile contro i giudici ed altri uffiziali pubblici, compreso il deposito in cancelleria del mandato speciale e dei documenti all' appoggio della dimanda L. 5, 00.

PARTE TERZA

ERITI, ARBITRI, INTERPRETI, TRADUTTORI, INDENNITA' AI TESTIMONI ED ALLE PARTI, INDENNITA' DI TRASFERTA AI FUNZIONARI ED UFFIZIALI DELL' ORDINE GIUDIZIARIO, E TASSE DI VACAZIONE

—

TITOLO I.

onorari dei periti, notai, lepositari, interpreti e traduttori

378. L'onorario dei periti per le operaioni a cui procedono dietro commissione lello autorità giudiziarie nelle materie ciili, sarà regolato per ogni vacazione nel nodo che segue:

a) Agli ingegneri idraulici, architetti civili, professori di chimica e dottori di altre scienze, ed ai notai L. 5, 00.

b) Ai liquidatori od arbitri periti, geometri, estimatori giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti, veterinari patentati ed assaggiatori d'oro e d'argento L. 4, 00.

c) Agli altri periti L. 2, 00.

Nelle cause personali e mobiliarie di competenza dei pretori, il di cui valore non ecceda le lire cinquecento, l'onorario dei periti indicati alle lettere *a* e *b* sarà ridotto del quarto.

L'onorario dei periti sarà dovuto parimente a rata di vacazione anche pel tempo che avranno essi dovuto impiegare nell'eseguimento delle loro incumbenze fuori della presenza del giudice e delle parti.

379. Nel caso di trasferta dal luogo di loro residenza alla distanza maggiore di due chilometri e mezzo spetterà ai medesimi in compenso delle spese di trasporto e di cibaria per ciascun chilometro percorso, tanto nell'andata che nel ritorno,

A quelli enunciati nella lettera *a*) L. 0, 60.

A quelli enunciati nella lettera *b*) L. 0, 50.

Ed a quelli enunciati nella lettera *c*) L. 0, 30.

Per le distanze a percorrersi sulle ferrovie l'indennità accordata ai periti enunciati alla lettera *a* sarà corrispondente alla spesa per un posto di prima classe e quella ai periti enunciati alle lettere *b* e *c* per uno di seconda.

380. Quando siasi oltrepassata la distanza di chilometri cinque dal luogo di residenza, l'indennità per trasferta ed altre spese non potrà mai essere minore

Pei periti della lettera *a* di L. 9, 00.
Per quelli della lettera *b* di L. 7, 00.
Per quelli della lettera *c* di L. 5, 00.

381. Le indennità ora accennate in caso di trasferta a distanza maggiore di 5 chilometri non potranno mai eccedere il doppio della somma fissata col numero precedente, quando l'operazione debba seguire nel distretto della pretura in cui ha residenza il perito delegato o richiesto, oppure deve seguire in alcuno dei distretti di quelle confinanti colla prefettura medesima.

382. Per ogni giornata *di permanenza* fuori del comune ove risiedono spetterà ai periti indicati

nella lettera *a* L. 6, 00.
nella lettera *b* L. 4, 50.
nella lettera *c* L. 3, 00.

383. Nel calcolo dei giorni per le indennità *di permanenza* non sarà mai tenuto conto di quello in cui saranno state incominciate le operazioni delegate, e neppure di quelli in cui non si fosse eseguito alcun atto.

La stessa norma dovrà applicarsi quando si tratterà di operazioni che sieno state rimandate e riprese con nuova trasferta.

Non sarà neppure dovuta indennità *di permanenza* per il giorno del ritorno se dal verbale redattosi o dalla relazione fatta non consti dell'ora in cui si pose termine all'operazione nel giorno precedente, e che *si dovette pernottare in luogo*. . . . . (che dovrà indicarsi) *non essendo più possibile il fare ritorno alla residenza senza grave disagio.*

384. Nelle operazioni eseguite alla presenza del giudice il numero delle vacazioni dei periti sarà regolato dall'annotazione, che esso dovrà apporre in margine d'ogni processo verbale indicando la durata del tempo stato impiegato nel soggiorno sul luogo e nell' andata e nel ritorno.

In quelle che saranno occorse fuori della presenza del giudice e delle parti sarà obbligo dei periti di dichiarare in fine della loro relazione il numero delle vacazioni consumate, le quali, secondo le circostanze, potranno essere dall'autorità giudiziaria ridotte a quello più equo che ravvisassero di

ammettere, tenendo conto della natura delle affidate incumbenze o del tempo che a loro avviso sarebbe stato necessario d' impiegare, quando si fosse usata la voluta sollecitudine e diligenza.

385. Sarà inoltre assegnata ai periti una sola vacazione per la prestazione del giuramento e per il deposito della relazione di perizia. Questa vacazione non sarà però dovuta o solo per metà quando il giuramento od il deposito segua congiuntamente alle operazioni.

Se per la redazione della relazione di perizia del cancelliere, nel caso contemplato dall' art. 265 del Codice di procedura civile, verrà impiegato un tempo maggiore di un'ora, la tassa sarà regolata a rata di vacazione, in conformità dell'annotazione che sarà tenuto il cancelliere di fare in margine del processo verbale.

Mediante i dritti come sopra assegnati non competerà ai periti alcun'altra somma in compenso di qualsiasi spesa che potesse da loro venir fatta per mano d' opera tanto nell' eseguimento delle perizie che nella scritturazione della loro relazione.

386. Pel ricorso al presidente ed al giudice delegato onde ottenere una proroga per la presentazione della relazione quando sarà stato da loro sottoscritto L. 1,00.

387. I notai per le operazioni relative alle divisioni giudiziali saranno corrisposti a rata di vacazione egualmente che per le perizie.

388. Per gli atti di vendita dei *beni mobili* pignorati e di quelli spettanti ai minori, per gl' inventari giudiziali e per le copie ed estratti dei processi verbali di divisione, di cui possono le parti far richiesta giusta l' art. 893 del Codice di procedura civile, prima della trasmissione del verbale originale alla cancelleria dell' autorità giudiziaria delegante, spetteranno ai notai i dritti stabiliti in questa tariffa per i cancellieri delle preture.

Quanto alla vendita dei *beni immobili* dei minori saranno assegnati ai notai i dritti fissati pei cancellieri dei tribunali.

389. I depositari di documenti pel loro intervento alle operazioni relative alla verificazione di scritture o falsità di documenti, o per altra causa qualsiasi, saranno corrisposti a rata di vacazione secondo la qualità del loro ufficio ragguagliandosi i notai ai cancellieri dei tribunali civili, oltre il dritto di copia nel caso contemplato dall' art. 288 del Codice di procedura, ferma rimanendo per tutti i depositari in generale la disposizione del 1.° capoverso del precedente numero 378, allorchè si tratterà di giudizio per azioni personali e mobiliari innanzi ai pretori, il di cui valore non ecceda le lire 500.

390. Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, sarà loro corrisposto in compenso delle spese *di trasporto e di cibaria* per ciascun chilometro percorso tanto nell' andata che nel ritorno, e per *la permanenza* in luogo

Ai cancellieri delle corti, dei tribunali, ai conservatori delle ipoteche, agli ufficiali del registro, ed ai notai le tasse medesime che sono fissate dai numeri precedenti per i periti classificati sotto la lettera *a*.

Ai cancellieri delle preture, agli archivisti, ai segretari e cadastrari comunali le tasse fissate per i periti classificati sotto la lettera *b*.

391. Riguardo ai depositari non contemplati nella presente tariffa sarà applicata la tassa infra stabilita per i testimoni.

392. La tassa stabilita per i testimoni sarà pure applicata per gli interpreti ai sordi ed ai muti, ed a chiunque sia chiamato in giudicio a rispondere personalmente di fatti a lui noti, o per altro motivo qualsiasi, o per servire da interprete a persone delle quali il giudice procedente non conosca la lingua.

393. Ai traduttori di atti o scritti in lingua straniera sarà corrisposto un onorario a seconda della difficoltà della lingua e del carattere per ciascuna facciata da lire due a lire cinque.

La facciata si compone di venticinque linee da diciotto a venti sillabe caduna, e quando l' ultima di esse eccederà le 12 linee, l' onorario sarà dovuto per intiero; nel caso contrario sarà tassata per la sola metà, purchè ecceda le linee cinque, in caso diverso nulla sarà dovuto.

La tassa sarà determinata dal presidente o dal giudice mediante annotazione che deve farsi in margine del processo verbale, con ordine di pagamento in conformità dell' art. 267 del Codice di procedura civile.

Per le indennità di *trasferta* e di *permanenza* saranno ragguagliati ai periti indicati nella lettera *b* del n.° 378.

TITOLO II.

Indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause innanzi le corti, i tribunali e le preture

394. I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza terminata la loro deposizione, avranno diritto ad una indennità, la quale sarà determinata dal giudice procedente, avuto riguardo al loro stato e professione, non che ad altre circostanze.

Il *maximum* di tale indennità sarà di lire sei per ciascuna giornata occupata dal testimonio per recarsi in luogo e per fare la sua deposizione, ed il *minimum* di lira una oltre le spese di trasferta per andata e ritorno in ragione di centesimi quindici, per ogni chilometro percorso.

Per le cause di competenza dei pretori di qualunque natura e valore siano, non si potrà accordare un' indennità maggiore di lire tre, nè minore di centesimi cinquanta, oltre le spese di andata e ritorno nel modo sovra stabilito.

395. Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l' esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno dritto ad una indennità nella liquidazione delle spese, giusta le

norme stabilite nel primo capoverso del n.° 394.

396. Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un dritto da lire una a quattro, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo dritto potrà essere esteso sino alle lire otto, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire dodici nel primo caso, e le lire ventiquattro nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

TITOLO III.

Indennità per le trasferte dei funzionari ed uffiziali giudiziari

397. Per la trasferta di un membro della corte di appello o del tribunale, e dei rispettivi cancellieri fuori della città in cui risiede la corte od il tribunale, le parti dovranno soddisfare le occorrenti spese per i convenienti mezzi di trasporto.

E per ogni giornata *impiegata nella esecuzione degli atti opportuni* fuori del luogo della loro residenza, od in contemplazione delle altre spese causate dalla trasferta, i membri delle corti e dei tribunali avranno dritto ad una indennità di L. 10,00.

Ai cancellieri e loro sostituti saranno dovute L. 8,00.

Se però tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà impiegato un tempo maggiore di ore sei, l'indennità anzidetta sarà dovuta per metà.

Non sarà dovuta alcuna indennità a senso dei capoversi che precedono tanto per il primo giorno di viaggio, quanto per quello del ritorno, se nei giorni medesimi non si sarà proceduto a qualcuna delle operazioni ad esaurirsi.

Per il pagamento delle indennità di trasferta dovute ai procuratori del Re e loro sostituti quando credessero necessario di procedere a visite straordinarie ai registri di stato civile si osserveranno le stesse norme di cui nel susseguente n.° 400.

Le tasse saranno pure a carico dei comuni, ma dovranno però essere munite del visto del procuratore generale, ed il pagamento dovrà essere ordinato dal presidente della corte d'appello.

398. Per la trasferta dei pretori, vice-pretori e dei loro cancellieri a distanza maggiore di cinque chilometri, tanto per la trasferta come per le altre spese occorrenti sarà dovuto per indennità complessiva

Ai pretori L. 10, 00.

Ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti L. 8, 00.

Tale indennità è sempre dovuta per intiero, e qualunque sia il tempo impiegato negli atti, se questi sono eseguiti a distanza maggiore di chilometri dieci.

399. Se nell'esaurimento degli atti non si saranno impiegate più di ore quattro, e la distanza del capoluogo, sebbene maggiore di cinque, tuttavia non eccede i dieci chilometri, saranno dovute

Ai pretori L. 8, 00.

Ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti L. 6, 00.

400. Se la trasferta ha luogo ad una distanza maggiore di due chilometri, e minore di cinque, qualunque sia la durata degli atti, saranno dovute le indennità stabilite nel precedente numero 399.

Nei casi in cui dai segretari comunali non si presentassero all'ufficio di pretura i registri dello stato civile, e quindi si rendessero necessarie le trasferte dei pretori per eseguirne le ispezioni prescritte dall'articolo 126 del regio decreto 15 novembre 1865, n.° 2602, saranno dovute ai pretori le tasse accordate per le trasferte in materia penale (articoli 40 a 47 della tariffa relativa).

Le somme per questi ad essi dovute saranno pure determinate osservando le norme prescritte dalla tariffa penale, e pagate dai singoli comuni nell'interesse dei quali furono eseguite.

401. Non sarà dovuta alcuna indennità di trasferta se gli atti si sono eseguiti a distanza minore di due chilometri, e neppure per le trasferte di cui nei precedenti numeri se nel giorno in cui si son fatte non si è proceduto ad alcun atto.

Se però i funzionari sopra indicati dovranno rimanere fuori della loro residenza *più di ore ventiquattro*, e dal verbale redattosi risulti essersi dovute impiegare più di quattro vacazioni nello esaurimento delle operazioni od atti occorrenti oltre al tempo necessario per il viaggio saranno dovute per il giorno successivo

Ai pretori L. 7, 00.

Ai vice-pretori, cancellieri o sostituti L. 5, 00.

Uguale indennità sarà accordata per tutti gli altri giorni che potessero essere necessari alla ultimazione degli atti.

402. Gli uscieri, quando accompagneranno le autorità giudiziarie cui trovansi addetti, ovvero il cancelliere delle medesime, avranno le stesse indennità di trasferta contemplate nei rispettivi capi del titolo VII, parte 1.ª di questa tariffa.

Uguale tassa sarà accordata nel caso in cui l'usciere della pretura accompagnerà il cancelliere del conciliatore nel processo verbale di rimozione di sigilli

403. Se nella redazione degli atti si saranno impiegate più di ore quattro, gli uscieri avranno dritto ad un'indennità di *soggiorno* in L. 1, 50.

Quando poi negli atti medesimi si fossero eccedute le ore otto, il dritto di *soggiorno* sarà di L. 3, 00.

Queste prescrizioni dovranno essere osservate per fissare le indennità ad accordarsi quando negli atti si impiegassero più giorni consecutivi.

404. Per ogni vacazione impiegata ne-

gli atti eseguiti coll'intervento dei funzionari od ufficiali dell'ordine giudiziario sono dovute come dritti *di originale* le seguenti tasse.

Per gli atti eseguiti nelle cause pendenti avanti le corti d'appello o per affari di esclusiva loro competenza L. 8, 00.

Per quelli di competenza dei tribunali civili sebbene delegati ai pretori o loro cancellieri L. 6, 00.

Se gli atti sono relativi a cause di competenza dei pretori, e per quelli che sono nelle attribuzioni dei loro cancellieri L. 4, 00.

Per gli atti eseguiti dagli uscieri delle corti e dei tribunali L. 3, 00.

Per quelli eseguiti dagli uscieri addetti alle preture L. 2, 00.

Gli uscieri non hanno dritto a tassa di vacazione se non nei casi in cui è ad essi espressamente accordata colle prescrizioni fatte al titolo VII, parte I di questa tariffa, con essa non potrà mai essere percepita anche la tassa di *soggiorno* o *permanenza*.

TITOLO IV.

disposizioni comuni alle parti e titoli precedenti

405. Le vacazioni impiegate nella compilazione o redazione degli atti sono di due ore caduna.

Il tempo impiegato nel viaggio non potrà mai essere computato nel calcolo delle medesime.

406. Il dritto di vacazione non si divide che per metà, e trascorsa l'ora si esige il dritto per intero.

Occorrendo di eseguire più atti in un sol giorno non sarà dovuta che una sola tassa per indennità di trasferta anche quando seguissero in luoghi diversi, e sarà ripartita sugli atti in proporzione del loro numero.

L'indennità di trasferta sarà pure ridotta a termini del capoverso che precede quando la domanda degli atti si fosse fatta dalle parti in tempo utile perchè si potessero eseguire in uno stesso giorno.

407. Gli atti per i quali deve essere esatta la tassa di vacazione dovranno portare in capo, coll'indicazione del giorno e del luogo, anche quella dell'ora in cui si saranno incominciati, e nella chiusura l'indicazione di quella in cui ebbero termine.

408. Non si potranno mai portare in tassa più di cinque vacazioni per cadun giorno.

409. Negli atti pei quali si esige tassa a rata di vacazione per tutta la durata del tempo impiegato in esso non può essere percepita altra tassa qualsiasi ad eccezione di quelle dei provvedimenti che emanassero dall'autorità giudiziaria procedente.

Per quelli invece per i quali la tassa di vacazione è stabilita solo quando la loro durata eccede un determinato spazio di tempo si applica prima la tassa fissata per l'atto, e *per il tempo eccedente* quella di vacazione oltre ai dritti per i provvedimenti che vi fossero inclusi.

410. Non è lecito ai funzionari, agli ufficiali ed altri indicati in questa tariffa di esigere dritti maggiori di quelli in essa stabiliti sotto le pene comminate nella parte seguente.

PARTE QUARTA

NORME DI CONTABILITA' PER LA PERCEZIONE . DEI DRITTI DI CANCELLERIA DEGLI USCIERI E DEI PROCURATORI.

DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI PENALI

—

TITOLO I.

Dritti di cancelleria

CAPO I.

PERCEZIONI, REGISTRO A MATRICE, RISPONSABILITA' E CANCELLIERI ASSUNTI

411. Tutti i dritti che a termini di questa tariffa sono dovuti per gli atti seguiti nelle materie di competenza delle corti di cassazione, d' appello e d'assise, dei tribunali civili e correzionali, di commercio e delle preture saranno riscossi dai rispettivi cancellieri a termini delle prescrizioni contenute in questo titolo anche per conto del tesoro dello Stato per quelli *di originale*, che a termini dell' articolo 155 della legge 6 corrente dicembre n.° 2626 sull' ordinamento giudiziario sono a lui devoluti.

412. Per la riscossione di tali dritti e di qualsiasi altra somma pagata a mani dei cancellieri, loro sostituti od altri impiegati dai medesimi incaricati, si dovrà tenere un *registro quitanze a madre e figlia* in carta libera conforme al modulo n.° 1 che va annesso.

413. Nessuna somma, qualunque ne sia l'ammontare ed a qualsiasi titolo venga rimessa, potrà essere ricevuta dai cancellieri o da altri per essi senza che sia immediatamente iscritta su tale registro, e ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dalla stessa *matrice* nella quale fu eseguita l' iscrizione.

Sono comprese in questa disposizione tutte le somme che i cancellieri esigono per trasferte, per copie, per carta bollata, per tasse di registro, d' ipoteca, per spese di posta, dritti d' usciere ed altre di ogni sorta nelle materie civili anche in fin di causa quando trattasi di persone ammesse al beneficio dei poveri, non che le somme tutte che si percepiscono *per gli atti in materia penale* anche quando vengono sborsate dagli uffici demaniali.

414. I dritti e tutte le altre somme percepite per gli atti di cancelleria dovranno inoltre essere annotati in calce o nel margine degli atti medesimi e delle copie che ne vengono spedite accennando in tutte lettere la somma esatta, come pure il numero d' ordine e la data della quitanza spedita. Questa nota dovrà indicare anche distintamente quanto si è esatto *per originale, per bollo, per copia, per trasferta*, ecc. ed essere firmata dal percipiente.

415. Non potranno riunirsi in una sola quitanza più somme riscosse per atti diversi abbenchè seguiti nell'interesse di una stessa parte e nello stesso giorno: quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una stessa parte basterà la spedizione di una sola quitanza, purchè il numero d' ordine di questa sia riportato su tutte le copie spedite in un coll' ammontare di ciascuna di esse.

416. Le iscrizioni delle somme fatte nel registro a matrice ed a margine degli atti dovranno essere in ogni parte corrispondenti fra loro e colle quitanze staccate e rimesse ai privati. Non potranno essere variate od alterate con cancellature, abrasioni o simili, ma dovranno linearsi in modo sempre intelligibile le parole o cifre a correggersi e sostituirvi le altre con postille: ed in caso ciò non possa agevolmente eseguirsi, si dovrà annullare la quitanza *matrice* ritenendovi annessa la *figlia* ed iscriversi la somma in una delle quitanze successive.

417. Spettano al tesoro dello Stato le somme tutte che si percepiscono per dritti di cancelleria, fatta eccezione di quelli esatti per le copie degli atti che si rimettono alle parti o loro rappresentanti, e di quelli che nelle varie disposizioni della parte prima di questa tariffa sono pure indicati in modo preciso come *dritti di copia*.

Sono pure devolute ai cancellieri le indennità di trasferta.

418. Le somme spettanti al tesoro dello Stato dovranno essere dai cancellieri riscos-

se o prima o contemporaneamente alla redazione degli atti pei quali sono dovute, ed iscriversi a termini delle prescrizioni contenute nei precedenti numeri 413 e 414 riportandole in somma complessiva coll'indicazione ***per dritti di originale*** nel registro di cui al n.° 412.

419. I cancellieri sono responsabili di tutti i dritti dovuti tanto per gli atti originali, quanto per quelli di copia e per le indennità di trasferta, e dovranno perciò darsene carico a registro giusta la prescrizione del numero precedente anche quando non fossero stati effettivamente sborsati dalle parti o dai loro rappresentanti, e sopperire in proprio alle somme mancanti.

Sono pure responsabili dei dritti che si fossero omessi per intiero ed anche solo in parte.

420. Le somme iscritte a registro per ***dritti di originale*** e quelle per ***dritti di copia*** ed ***indennità di trasferta*** dovranno essere riportate nelle rispettive colonne ed addizionate di pagina in pagina fino alla fine di cadun mese.

Delle somme spettanti all'erario non potranno i cancellieri valersi per uso loro privato od altro qualsiasi, ma dovranno essere custodite sotto la loro responsabilità sino a che non abbiano eseguito il versamento, e dovranno essere rappresentate ad ogni richiesta che loro si facesse dal pubblico ministero, dai pretori e dagli ispettori demaniali.

421. Quando sorga dubbio se un dritto sia o non dovuto i cancellieri dovranno riferirne immediatamente ai rispettivi rappresentanti del pubblico ministero od ai pretori, e si atterranno alle direzioni che loro saranno date, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle autorità competenti.

422. I cancellieri che avessero ricevuti gli atti senza il contemporaneo pagamento dei dritti dovuti saranno tenuti di anticipare del proprio, oltre ai dritti stessi, anche le spese occorrenti per bollo ed altre onde agire in ripetizione a senso degli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile.

423. Nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture per l'effetto di cui all'articolo 28 del regio decreto 6 dicembre, n.° 2627, sarà tenuto un registro che dovrà vidimarsi dal procuratore del Re e sarà conforme al modulo annesso alla presente tariffa sul quale verranno notate tutte le cause riflettenti le persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita.

Ogni qual volta a termini degli articoli 167 e 173 del Codice di procedura civile occorrerà la comunicazione di documenti o la iscrizione della causa sul ***ruolo generale di spedizione*** i cancellieri esamineranno i singoli volumi ed accerteranno il numero dei fogli impiegati e degli atti eseguiti, e ne faranno l'iscrizione sul registro suddetto indicando in ciascuno di essi e con numero d'ordine distinto la data, la natura e le singole tasse spettanti all'erario ed alla cancelleria, le tasse anticipate ed ogni altra somma ripetibile.

424. Pronunziata la sentenza definitiva se si fa luogo al rimborso delle spese a termini dell'articolo succitato, dovranno i cancellieri compilare in carta libera la nota delle spese occorse e dei dritti ora accennati estraendole dal registro suddetto e riscontrandole colle risultanze degli atti.

Tale nota e con essa anche gli atti ed il registro dovranno essere presentati al ricevitore del registro del distretto onde, riscontratane l'esattezza, vi apponga il suo visto o vi faccia precedere le opportune rettificazioni.

425. I cancellieri non potranno rimettere alle parti interessate gli atti medesimi prima che abbiano dichiarato con regolare verbale di riconoscere l'esattezza delle note suddette ed in caso di contestazione siasi dal presidente pronunciato a termini di legge.

426. Scaduto il termine di legge per l'appello della sentenza pronunciata i cancellieri dei tribunali e delle preture dovranno instare immediatamente per ottenere il rilascio dell'ordine di pagamento (articolo 379 Codice procedura civile), e quindi nel termine di giorni dieci spedire un semplice avviso alla parte che è tenuta al rimborso delle spese, prefiggendole un termine non maggiore di giorni quindici ad eseguirne il versamento con diffidamento che, trascorso detto termine, si procederà a termini di legge.

427. Non comparendo la parte nel termine prefisso a pagare l'intera somma a suo carico, i cancellieri nei cinque giorni successivi faranno procedere ad atto di precetto e quindi entro giorni quindici agli atti esecutivi nelle forme prescritte e trattandosi di esecuzione su stabili nel termine di giorni trenta.

428. I cancellieri che avessero trascurato di iscrivere a registro le tasse dovute dalle persone ammesse al gratuito patrocinio, o che non avessero presentato al ricevitore demaniale i volumi degli atti e le parcelle a redigersi o che altrimenti non avessero ottemperato esattamente e nei termini sopra fissati a tutte le altre prescrizioni loro fatte cogli articoli 423 e seguenti sino al 433 saranno tenuti in proprio al pagamento delle somme dovute all'erario.

I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio per tali omissioni anche quando avessero voluto affidare tale parte di servizio ai loro sostituti od ai scrivani.

429. Ove si trattasse di sentenza portata in appello alla corte dal tribunale od a questo dalla pretura, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che pronunziò in prima istanza dovrà sospendere ogni invito ed ingiunzione e rimettere la nota al cancelliere della corte o tribunale che deve pronunziare onde provveda a suo tempo ed a termini delle precedenti disposizioni.

430. Trattandosi di parte che risieda in comune distante più di venti chilometri dal capo-luogo ove ha residenza il cancelliere che deve far eseguire gli atti, i termini sopra indicati potranno essere prorogati dal procuratore del Re a seconda delle circostanze, con che però non abbia a trascorrere un tempo maggiore di mesi due.

431. Le somme riscosse dovranno essere dai cancellieri iscritte immediatamente nel registro di cui sopra al n.° 412 per essere versate cogli altri proventi in corso; quelle esatte per tasse di bollo e di registro dovranno essere rimesse agli uffici demaniali senza ritenzione di decimo. Di tutto dovrà farsi nota al registro di cui al n.° 123 nella colonna *Osservazioni*.

432. Ove dai cancellieri siensi eseguite le prescrizioni contenute negli articoli precedenti e non ostante non abbiano potuto conseguire il pagamento di quanto era dovuto, sarà loro debito di rimettere copia autentica della parcella e della sentenza in forma esecutiva all' ufficio demaniale per quelle provvidenze che ravviserà opportune.

433. Sono pure tenuti i cancellieri di rimettere ai ricevitori del rescritto ed agli ispettori demaniali il registro di cui al n.° 123 per quei rilievi che crederanno necessari nell' interesse dell' erario.

Detti funzionari avranno pure dritto di richiedere ai cancellieri, ai procuratori ed ai privati la comunicazione degli atti delle cause quando credano opportuno di esaminarli.

434. Gli uscieri che richiesti di rimettere avvisi ed eseguire precetti o pignoramenti non vi avessero proceduto nel termine, che all' occorrenza sarà fissato dal procuratore generale, dal procuratore del Re o dal pretore, incorreranno nella pena infra stabilita al n.° 467 alla lettera *b*, e saranno pure tenuti al rimborso verso il cancelliere delle somme, che per il frapposto ritardo egli avesse dovuto sborsare in proprio.

435. Gli uscieri non hanno dritto ad anticipazione di spese di trasferta od altre tasse per gli atti di cui sopra se non nel caso in cui si ottenga dalle parti il pagamento delle somme dovute: le sole indennità dovute ai testimoni saranno anticipate dall'erario.

436. Nelle cause d' interdizione e di inabilitazione che saranno state promosse dal pubblico ministero in conformità degli articoli 326 e 339 del codice civile le spese per esse occorrenti saranno ripetibili dai tutori e curatori delle persone interdette ed inabilitate nel di cui interesse furono i detti giudizi istituiti, e per l' ordinanza di pagamento da rilasciarsi dal presidente dietro istanza del procuratore del Re ed ogni altra operazione in proposito saranno applicabili le norme tracciate nei numeri precedenti.

L' opposizione che potesse essere fatta dai tutori e dai curatori contro la nota delle spese la quale sarà dettagliata, come quella delle cause dei poveri, nella istanza anzidetta, dovrà proporsi in contraddittorio del cancelliere o dell' agente demaniale incaricati della riscossione, e sarà sentito nelle sue conclusioni il pubblico ministero.

437. Quando venga richiesto un notaio a fare le veci del cancelliere assente od impedito, questi retribuirà del proprio il notaio che lo ha surrogato, e sui dritti di cancelleria non potranno essergli dovute se non che le quote spettanti al cancelliere medesimo.

CAPO II.

VERIFICHE MENSILI E TRIMESTRALI, STATI MENSILI ED ANNUALI, VERSAMENTI E CESSAZIONE DALL'UFFICIO

438. La percezione delle tasse è posta sotto la sorveglianza del pubblico ministero e dei pretori e degli ispettori demaniali.

439. I pretori dovranno sempre vegliare perchè sieno esattamente osservate le prescrizioni tutte della presente tariffa per ciò che si riferisce alle loro cancellerie.

Al fine di cadun mese dovranno passare ad esame le tasse tutte che saranno state riscosse, verificando avanti ogni cosa l'esattezza delle fatte addizioni e quindi col riscontro degli atti e dei registri accertarsi se non ne sieno state ommesse, o se le percezioni fatte sieno state superiori od in somma minore di quanto è stabilito, e se l'ammontare delle percezioni medesime devoluto all'erario si trovi realmente a mani dei cancellieri.

Riscontrando delle eccedenze nelle fatte percezioni dovranno ordinarne la restituzione a chi di dritto, riportandone ricevuta a tergo della quitanza *matrice*; ove risulti che sieno stati ommessi dritti dovuti all'erario dovranno ordinarne l' immediata iscrizione a registro, e tanto nell' uno che nell' altro caso dovranno accertarsi che le fatte prescrizioni sieno state eseguite dai cancellieri.

Con apposito verbale a redigersi i pretori dovranno far constare dell' esattezza delle addizioni, dell' ammontare dei dritti spettanti all'erario ed alla cancelleria, dell'esistenza delle somme a versarsi, dei versamenti eseguiti colla data ed il numero delle quitanze, non che delle irregolarità tutte che si fossero rilevate.

Di questi verbali sarà rimessa copia al procuratore del Re nei primi tre giorni del mese successivo, e gli originali dovranno conservarsi in ufficio colle copie degli stati mensili ed annuali di cui infra al n.° 449

440. Nei primi otto giorni successivi ad ogni trimestre i cancellieri delle corti dovranno presentare il registro delle quitanze al rispettivo procuratore generale: quelli dei tribunali civili e correzionali, dei tribunali di commercio e delle preture dovranno presentarli al procuratore del Re, i quali dovranno richiedere la contemporanea visione di tutti quegli atti e registri di cancelleria che credessero opportuno di riscontrare.

Nelle verifiche trimestrali si dovrà esaminare non solo se il registro è tenuto regolarmente e se vi furono alterazioni od altre irregolarità, ma più ancora ricercare se consti di abusi od ommissioni per parte dei cancellieri, se dai pretori ne sia stato tenuto conto nei verbali redatti a termini del numero precedente, se le addizioni furono fatte regolarmente e quale sia stato l' ammontare delle percezioni per dritti di originale, quale per le copie e le trasferte assieme riunite.

441. Di tali verifiche si farà risultare con verbale redatto sullo stesso registro

461. Tale stato dovrà dagli uscieri nei primi tre giorni successivi alla scadenza di cadun trimestre essere presentato ai cancellieri, che dovranno esaminarlo attentamente ed accertarsi della sua esattezza, confrontandolo coi repertori e col registro di cancelleria prescritto dall'articolo 84 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 numero 2641.

Dovranno i cancellieri ordinare le rettifiche od aggiunte che ravvisassero necessarie e farne rapporto quando sorgano contestazioni; ove si riscontri regolare sarà da essi vidimato e quindi consegnato immediatamente al procuratore generale, al procuratore del Re od al pretore del collegio od ufficio cui appartengono, e dai quali saranno del pari esaminati, ed occorrendo verranno ordinate quelle correzioni che ravviseranno necessarie, e quindi vi apporranno il loro visto.

462. Gli stati trimestrali dei proventi degli uscieri addetti alle preture saranno entro due giorni dalla consegna fattane dagli uscieri, trasmessi dai pretori al procuratore del Re, il quale fattane revisione per accertarne la regolarità, li manderà unire allo stato trimestrale dei proventi degli uscieri del tribunale, e farà col corredo dei medesimi compilare entro i cinque giorni, successivi e per doppio originale uno *stato collettivo* e *riassuntivo* dei proventi degli uscieri del tribunale e delle preture da esso dipendenti.

Gli stati trimestrali degli uscieri del tribunale e delle preture saranno conservati nell'archivio della cancelleria del tribunale, e lo *stato riassuntivo*, come sopra compilato e sottoscritto, sarà da lui rimesso senza ritardo al procuratore generale per le ulteriori provvidenze.

TITOLO III.

percezioni dei dritti ed altre somme dovute ai procuratori, e depositi fatti a loro mani dai privati per le spese occorrenti nelle cause ad essi affidate

463. I procuratori devono riportare sul margine od a calce degli atti da essi redatti o firmati, o dai loro sostituti, le somme percepite per gli atti medesimi per dritti loro dovuti, per bollo e per scritturazione o copia.

464. Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento delle somme loro dovute le scritture ricevute dai clienti e neppure gli atti di lite pei quali essi abbiano anticipate le spese.

I clienti però non potranno pretenderne la restituzione prima che non siasi proceduto all'assestamento del loro debito, e d'accordo col procuratore od in caso di contestazione avanti il presidente della corte o del tribunale competente.

Della convenzione seguita d'accordo si farà constare mediante annotazione a calce della nota scritta nel registro di cui al numero seguente. La liquidazione delle spese avanti il presidente si farà sulla presentazione della nota che verrà redatta dal procuratore in un cogli atti della causa e del registro medesimo quando venga richiesto.

465. I procuratori devono tenere un registro di *Dare* ed *Avere* numerato e vidimato in cadun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice commesso, con menzione nell'ultimo di essi, del numero dei fogli e della data della seguita vidimazione.

In tale registro dovranno i procuratori iscrivere giorno per giorno le somme tutte che loro verranno rimesse dai clienti ed annotarvi pure le somme da essi dovute o per anticipazioni o per spese fatte o per tasse di atti eseguiti.

466. I primi presidenti delle corti ed i presidenti dei tribunali potranno richiedere la presentazione del registro medesimo ogni qual volta si tratti di liquidazione di spese in contraddittorio del cliente e del procuratore. Uguale dritto spetterà pure alle corti e tribunali quando fossero chiamati a pronunziare, ed al pubblico ministero ogni qual volta ravvisi opportuno di dare le sue conclusioni.

La presentazione di tale registro dovrà sempre essere richiesta ogni qual volta il cliente non comparisca personalmente, e quando non venga eseguita dovrà la domanda essere rimessa avanti la corte o tribunale competente. In questo caso tutte le spese del giudicio saranno a carico del procuratore che vi avrà dato luogo.

TITOLO IV.

prescrizioni penali e disposizioni generali

CAPO I.

PRESCRIZIONI PENALI

467. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente tariffa sono accertate con processo verbale.

Esse sono punite:

a) Colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze, quando sieno state violate le prescrizioni contenute alli numeri 413, 415, 420 e 443.

b) Colla pena pecuniaria da lire dieci a lire cento quando non sieno state osservate quelle contenute nelli numeri 3, 6, 29, 69, 79, 80, 94, 172, 209, 219, 235, 240, 241, 242, 249, 251, 265, 272, 273, 276, 286, 371, 372, 373, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 414, 421, 439, 452 e 465.

c) Con ammenda da lire cinque a lire cinquanta tutte le violazioni alle altre prescrizioni di questa tariffa.

La sospensione sarà pronunziata dal ministro di grazia e giustizia, ed anche dai procuratori generali per ciò che riflette gli uscieri, osservato il disposto dell'art. 253 della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626.

468. Le pene pecuniarie di cui alle lettere *b* e *c*, e quelle altre indicate inseguito saranno pronunziate in camera di consiglio previa citazione con semplice avviso, sull'istanza del pubblico ministero e sentito il

contravventore, dalla corte o dal tribunale presso cui è in ufficio il funzionario.

469. Trattandosi di contravvenzioni commesse da procuratori dovranno essere denunciate dal pubblico ministero alle corti od al tribunale che deve pronunziare in merito della causa negli atti della quale furono commesse, osservate le norme sopra accennate.

Le contravvenzioni commesse dai cancellieri ed uscieri addetti alle preture saranno giudicate dal pretore sull' istanze del procuratore del Re o di chi fa le veci di pubblico ministero presso la pretura medesima e sentiti i funzionari.

470. I cancellieri che avessero omesso di scrivere nel *registro quitanze* i dritti spettanti all' erario da loro percepiti, oltre alla pena comminata dall'art. 467 alla lettera *a*, incorreranno pure in una pena pecuniaria uguale al triplo dell' ammontare della somma dovuta per caduna delle tasse non iscritte. Questa pena non potrà essere mai minore di lire cinque per caduna tassa che risulterà omessa.

471. In caso di recidiva e salva in ogni caso l' applicazione delle pene comminate dal codice penale nel caso che i fatti rilevati costituissero alcuno dei reati in esso previsti, la multa comminata dal numero suddetto alla lettera *b* non sarà mai minore di lire trenta per caduna contravvenzione, e di lire quindici quella contemplata dallo stesso numero alla lettera *c*.

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI

472. I cancellieri ed i procuratori capi d'ufficio sono responsabili delle contravvenzioni che si fossero commesse alle prescrizioni della presente tariffa dai loro sostituti e dagli scrivani, ai quali avessero affidata la redazione degli atti e delle copie o la percezione delle tasse.

473. Non ostante la responsabilità dei cancellieri e procuratori, di cui al numero precedente, qualora risulti che una contravvenzione sia l' opera esclusiva di un sostituto o scrivano, saranno pure questi direttamente passibili delle pene comminate, ed ove sia accertato che il cancelliere o procuratore non abbia potuto prevederla, nè impedirla, egli potrà esserne esonerato.

474. I cancellieri richiesti di autenticare le copie spedite dai procuratori a termini degli articoli 369 e 397 del codice di procedura civile dovranno verificare eziandio se esse sieno redatte a termini delli numeri 240 e 371, e riscontrando che non presentino il numero di linee e di sillabe ivi prescritte, dovranno rifiutarle, a meno che dal procuratore capo non vi sia scritta a calce di tutto suo pugno, la dichiarazione che la tassa dovuta è ridotta nei limiti fissati, e questa dichiarazione sia da lui firmata e giustificata colla presentazione del registro prescritto al n.° 465 dal quale risulti che la somma portata in riscossione fu ridotta come sopra.

Contravvenendo a questa prescrizione, il cancelliere incorrerà nella pena pecuniaria, di cui al numero 467 alla lettera *b*, oltre a quella incorsa dal procuratore stesso.

475. Qualunque ufficiale pubblico, al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere le annotazioni di tasse prescritte dalla presente tariffa, mancasse tuttavia della medesima, o che fosse altrimenti in contravvenzione alle altre prescrizioni punite a senso degli articoli precedenti, dovrà tosto darne avviso al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale, nel cui distretto ha residenza il funzionario o procuratore, inviandogli, ove sia possibile e senza danno delle parti, l' atto o la copia medesima per le ulteriori provvidenze.

476. I procuratori dovranno pure rimettere allo stesso procuratore del Re gli atti degli uscieri pei quali si fossero percepite tasse indebite, o quanto meno darne avviso, indicando la somma pagata ed il numero di loro repertorio.

477. È dovere dei procuratori e dei privati di presentare ad ogni richiesta del pubblico ministero gli atti e le quitanze portanti le tasse da essi sborsate ai cancellieri ed agli uscieri, ed in caso di rifiuto saranno puniti con ammenda da lire cinque a lire venticinque.

Le corti, i tribunali ed i pretori non potranno ammettere nella liquidazione delle spese tasse che non siano state scritte dai percipienti e firmate a margine degli originali e delle copie, e per quelle dei cancellieri dovranno pure essere presentate a giustificazione del pagamento le quitanze spedite e staccate dal *registro* di cui al numero 412.

In caso di smarrimento della quitanza *figlia*, il cancelliere dovrà spedirne altra *per duplicato* su carta a bollo, facendone annotazione a margine della matrice, e per tale spedizione avrà dritto a *tassa di copia* in L. 0, 50.

478. Gli uscieri che notificassero copie di atti in contravvenzione alle prescrizioni di questa tariffa, si renderanno essi pure passibili della pena di cui al precedente numero 467 lettera *b*.

479. Gli ispettori demaniali nel procedere alle visite degli atti delle cancellerie verificheranno ad un tempo se le tasse spettanti all'erario siano state esatte regolarmente ed iscritte nel registro quitanze.

Verificheranno pure se i versamenti furono fatti regolarmente, ed in caso rilevassero contravvenzioni, ne faranno risultare con processo verbale a trasmettersi al procuratore del Re per le ulteriori provvidenze.

480. Dal ministro di grazia e giustizia verranno all'uopo ordinate anche delle visite straordinarie alle cancellerie per esaminare la tenuta dei registri, la percezione dei dritti e la contabilità relativa.

Le spese di trasferta occorrenti ai delegati per tali visite e per le verificazioni straordinarie che fossero commesse dai procuratori del Re a pretore estraneo alla residenza dei cancellieri, saranno sopportate dal tesoro dello Stato

Ove però dalla verifica risultino commesse irregolarità nelle percezioni o nei versamenti, o che non si osservarono le prescrizioni date coi regolamenti e colle speciali istruzioni, o con circolari che fossero diramate per la tenuta dei registri, le spese delle visite fatte saranno a carico dei cancellieri.

481. Le prescrizioni della presente tariffa saranno applicate senza pregiudizio di quanto spetta all'erario per tasse di registro o possa essere dovuto dalle parti per dritti d'archivio, tasse notarili e simili portate da leggi speciali o regolamenti che non siano derogati.

Tutte le tariffe per atti giudiziari in materia civile tanto di contenziosa, quanto di volontaria giurisdizione, sono derogate a partire dal 1.° gennaio 1866. Sono pure derogati i regolamenti relativi alla loro percezione, non che le circolari ed istruzioni che contenessero disposizioni contrarie alla presente.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro
P. CORTESE

Modulo N.° 1
N.° 412 della Tariffa civile
23 dicembre 1865

NATURA della riscossione	
DRITTI per gli atti originali	DRITTI di copia e di trasferta

Registro a matrice per i proventi delle Cancellerie delle Corti, Tribunali civili e correzionali, di commercio e delle Preture

Riporto... L.

Anno 186

Quitanza N.°

Il (1)
ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per (2)
Nella Causa
cioè { per dritti d'originale L. / id. di copia N.° » / carta bollata...» » / per...........» »

Totale...L.

Anno 186

Quitanza N.°

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per
Nella Causa
cioè { per dritti d'originale L. / id. di copia N.° » / carta bollata...» » / per..........» » } L.

A il 186

Il Cancelliere

Anno 186

Quitanza N.°

Il (1)
ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per (2)
Nella Causa
cioè { per dritti d'originale L. / id. di copia N.° » / carta bollata...» » / per...........» »

Totale...L.

Anno 186

Quitanza N.°

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal Sig.

la somma di L.
per
Nella Causa
cioè { per dritti d'originale L. / id. di copia N.° » / carta bollata...» » / per...........» » } L.

A il 186

Il Cancelliere

Da riportarsi... L.

(1) Data.

(2) Indicazione dell'atto che diede luogo alla riscossione e del suo numero d'ordine nel relativo registro.

REGISTRO *delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali annes*

NUMERO d'ordine		COGNOME, NOME, Paternità e residenza		DATA E NATURA
per ogni causa	degli atti occorsi in caduna causa	della parte ammessa al beneficio della clientela gratuita	della parte a lei avversaria	degli atti che danno luogo alla spesa
1	2	3	4	5

NB. A caduna causa si assegna in questo registro quel numero di pagine o quello spazio che [illegible]iamo. Gli atti si iscrivono tutti distintamente: per la riscossione delle tasse si osservano

beneficio della gratuita clientela

Modulo N.° 2
del registro menzionato nel n.° 423 della tariffa

DISTINZIONE DELLA SPESA OCCORSA per							Osservazioni
...ticipazioni ...atte ...dall' ...ario	Tasse di bollo	Tasse di registro	Dritti originali di cancelleria	Dritti di copia	Dritti degli Uscieri	TOTALE complessivo di ciascun articolo di spesa	Si tien nota 1° della data del Decreto d'ammissione; 2° della data della sentenza definitiva; 3° della data dell'ingiunzione; 4° della data del pagamento e si riporta il numero della quitanza.
6	7	8	9	10	11	12	13

...messa sufficiente, e quando risulti non sufficiente si passa ad altra pagina facendone il ri-
...prescrizioni fatte alli numeri 424 e seguenti della tariffa civile.

Modulo N.° 3
N.° 445 della Tariffa civile
23 dicembre 1865

Corte di cassazione
Corte d'appello di . . . . . .
Tribunale civile e correzionale di . . . .
Tribunale di commercio di . . . . .
Pretura di . . . . . .
Pretura urbana di . . . . . .

Esercizio 186

Mese di 186

STATO

delle riscossioni e dei versamenti per dritti di Cancelleria

A termini della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626
e della tariffa in data 23 stesso mese, n.° 2700

MESI in cui sono effettuate le riscossioni	CARICAMENTO				
	NATURA DELLA RISCOSSIONE			DEDUZIONI	SOMMA
	Dritti per gli originali ed altri attribuiti all'Erario dello Stato 1	Dritti di copia e di trasferta 2	TOTALE 3	1.° 10 p. % sui dritti attribuiti all'Erario 2.° Dritti di copia e di trasferta 4	restante dovuta all'Erario dello Stato 5
Mese di............					
Mesi precedenti.....					
TOTALE...L.					

Debito dell'Esercizio precedente......L.

TOTALE......

SCARICAMENTO

Versamenti eseguiti nell'Ufficio del Registro di.......	(A) Nel mese di ......186...	
	Mesi precedenti	
	TOTALE....L.	
	Credito dell'Esercizio precedente.....	
	TOTALE....L.	

(B) Fondo *in Cassa*........L.

Certificato conforme dal Cancelliere sottoscritto

(1) *addì* 186

(2)...............

(1) Indicare il luogo di residenza.

(2) Nome e cognome del Cancelliere.

Modulo N.° 4

Art. 448 della Tariffa civile
23 dicembre 1865

Corte di cassazione
Corte d'appello di . . . . . .
Tribunale civile e correzionale di . . . .
Tribunale di commercio di . . . . .
Pretura di . . . . . .
Pretura urbana di . . . . . .

Esercizio 186

CONTO

DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

pei proventi di Cancelleria devoluti all' erario dello Stato
che si rende dal Cancelliere per l' anno 186

Esercizio 186

CONTO ANNUALE

CARICAMENTO

NATURA dei dritti riscossi durante l'anno	RISCOSSIONI effettuate durante l'anno 186 devolute all'erario	DEBITO risultante sull' esercizio precedente	TOTALE generale	ANNOTAZIONI
Dritti per gli originali ed altri atti attribuiti all'erario dello Stato				

RISULTAMENTO

Totale Caricamento.........L.	
Totale Scaricamento......... »	
* Resta in credito o in debito di......L.	

Certificato esatto dal Cancelliere contabile sottoscritto

addì 186

Visto dal

* Che verrà ripreso a credito o a debito nel conto dell'esercizio corrente, e nello stato mensile di luglio.

Num.° 8.

Tariffa in materia penale.

23 dicembre 1865

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, numero 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, con le modificazioni accennate nella stessa Legge, e fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie alla completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 26 novembre 1865, n.° 2598, col quale si mandò pubblicare il detto Codice da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Visto l'art. 6 della suddetta Legge 2 aprile 1865, col quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che avesse stimato d'introdurre in ordine alle Tariffe vigenti dei dritti giudiziari che fossero richieste dalla attuazione delle nuove Leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La Tariffa in materia penale annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli è approvata, ed avrà esecuzione coll' attuazione del detto Codice di procedura penale.

La detta Tariffa sarà presentata nella corrente Sessione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Cortese

TARIFFA IN MATERIA PENALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale sono comprese:

1.° Le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno;

2.° Gli onorari, le vacazioni e le indennità di viaggio e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, traduttori ed ai pubblici o privati depositari di atti e scritture;

3.° Le indennità agli uffiziali di giustizia quando, a termini del codice di procedura penale, sia necessaria la loro trasferta per procedere ad atti di istruttoria;

4.° I dritti di cancelleria;

5.° I dritti degli uscieri;

6.° Le spese di custodia di sigilli di animali ed altri oggetti sequestrati;

7.° Le spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni non che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere;

8.° Le spese straordinarie ed impreveduté che potessero essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penali;

9.° Le spese fatte per la difesa degli imputati od accusati nei limiti fissati dal successivo art. 111;

10.° Le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze;

11.° Le indennità di trasferta e di soggiorno ai presidenti delle corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali e loro sostituti che vi intervengono ed ai giurati.

2. Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia:

1.° Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulla pubblica via od altrove;

2.° Le spese di traslocamento degli imputati od accusati, quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istruzione delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli oggetti sequestrati che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese di estradizione degl' imputati, accusati o condannati;

3.° Le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari ai ditenuti in viaggio sieno essi imputati, accusati o condannati.

3. Le spese enunciate ai numeri 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 7.° e 8.° dell' art. 1 saranno anticipate dall' erario dello Stato nei casi di cui nella prima parte dell'art. 562, e nel capoverso dell' art. 563 del codice di procedura penale, salvo per le vacazioni dovute ai cancellieri quali pubblici depositari quanto è prescritto nel successivo articolo 49.

Nei casi contemplati dal primo capoverso del citato art. 562 e dalla prima parte dell' articolo 563 le spese degli atti fattisi saranno anticipate dalla parte offesa o danneggiata che si sarà costituita parte civile.

Potrà anticiparle anche l'erario quando la povertà della parte civile venga a comprovarsi legalmente.

Le spese di cui al n.° 9.° dello stesso articolo 1 saranno soddisfatte dagli imputati od accusati, salvo per quelli ammessi al gratuito patrocinio il disposto dell' articolo 6 n.° 4.° del regio decreto 6 dicembre 1865, n.° 2627, e del 2.° capoverso dell' articolo 112 della presente tariffa.

Quelle di cui al n.° 4.° non saranno mai anticipate dal pubblico erario nè anche quando fossero dovute per atti eseguiti a richiesta o delegazione dei tribunali militari.

Quelle di cui al n.° 5.° non verranno nemmeno dallo stesso erario anticipate.

Potranno solamente essere accordate, a titolo di *sussidio*, delle indennità agli uscieri per i dritti loro dovuti e per le trasferte da essi eseguite per citazioni, notificazioni ed altri atti di uguale natura ad essi affidati.

A tale riguardo saranno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 168, 169 e seguenti di questa tariffa.

Quelle finalmente di cui ai numeri 10.° e 11.° del ridetto articolo 1 saranno sempre anticipate e sostenute dall'erario, tranne al riguardo dell'esecuzione delle sentenze i dritti di cancelleria, dei quali come sovra si è detto non ne sarà mai fatta l'anticipazione

4. Tutte le spese menzionate nell' art. 1 dal n.° 1.° al n.° 9.° inclusivamente saranno ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili del reato, a mente dell'art. 568 del codice di procedura penale, quanto contro i querelanti nel caso di desistenza dalla loro querela a termini

REGISTRO *delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali amm*

NUMERO d'ordine		COGNOME, NOME, Paternità e residenza		DATA E NATURA degli atti che danno luogo alla spesa
per ogni causa	degli atti occorsi in caduna causa	della parte ammessa al beneficio della clientela gratuita	della parte a lei avversaria	
1	2	3	4	5

NB. A caduna causa si assegna in questo registro quel numero di pagine o quello spazio che ...hiamo. Gli atti si iscrivono tutti distintamente: per la riscossione delle tasse si osservano

…eficio della gratuita clientela

Modulo N.° 2
del registro menzionato nel n.° 423 della tariffa

…pa-i … o	DISTINZIONE DELLA SPESA OCCORSA per						Osservazioni
	Tasse di bollo 7	Tasse di registro 8	Dritti originali di cancelleria 9	Dritti di copia 10	Dritti degli Uscieri 11	TOTALE complessivo di ciascun articolo di spesa 12	Si tien nota 1° della data del Decreto d'ammissione; 2° della data della sentenza definitiva; 3° della data dell'ingiunzione; 4° della data del pagamento e si riporta il numero della quitanza. 13

…visa sufficiente, e quando risulti non sufficiente si passa ad altra pagina facendone il ri-
…escrizioni fatte alli numeri 424 e seguenti della tariffa civile.

La seconda si è quella di ogni altro comune.

20. Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1.° Per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, in un luogo di

1.ª categoria l' onorario di.. L. 3;
2.ª categoria quello di...... » 2;

2.° Per le sezioni dei cadaveri o per qualunque siasi altra operazione peritale, più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due ma non eccedente le quattro, compresa la relazione, in un luogo di

1.ª categoria l' onorario di.. L 6;
2.ª categoria l'onorario di.. » 4;

3.° Qualora nell' eseguire le sezioni dei cadaveri e nelle altre operazioni peritali si eccedessero le ore quattro, oltre all'onorario come sopra loro attribuito, riceveranno per ogni vacazione in eccedenza, cioè quelli di

1.ª categoria............... L. 3;
2.ª categoria............... » 2.

4.° Per l'assistenza ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere dalla bocca degli imputati od accusati, e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a questi su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente degli schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta tassa di vacazione in proporzione del tempo impiegato. Caduna vacazione sarà per quelli di

1.ª categoria............... L 3;
2.ª categoria............... » 2.

Ugual dritto sarà pure dovuto a quei medici e chirurghi, i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti onde dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati od accusati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compresevi le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

21. Le vacazioni di cui è cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell' andata e nel ritorno.

Il dritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il dritto intiero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacazioni.

22. La durata delle operazioni, di cui al n.° 2.° dell'articolo 20, sarà comprovata per mezzo di certificati dei pretori od ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la stessa cosa dovrà osservarsi per la durata ed il numero delle vacazioni.

Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della relazione dei medici e chirurghi.

Per le vacazioni, di cui al n.° 3.° dello stesso articolo 20, i certificati saranno stesi dal presidente in margine dei verbali di udienza.

Allorchè non verrà assegnata che una sola vacazione, basterà che l'indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

23. Oltre i dritti sovra stabiliti sarà rimborsato il prezzo delle somministrazioni necessarie per le operazioni su lista specificata degli oggetti impiegati, che dovrà presentarsi, e con indicazione del loro valore, quantità o peso.

Questa lista dovrà essere munita del debito *visto* dell'autorità giudiziaria incaricata dell'istruttoria delle cause o dell'esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla agli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto *visto* sarà da lui apposto collo stesso obbligo di cui sopra.

24. Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d'ufficio per servire all'istruzione del procedimento.

25. Quando per la natura e qualità delle ferite o percosse od altre lesioni può bastare il giudizio di un solo medico o chirurgo, le autorità giudiziarie si asterranno dall'assumerne un numero maggiore, altrimenti saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa da loro causata al pubblico erario.

I pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro verranno date dai procuratori del Re ed alle richieste che ricevessero dalle altre autorità giudiziarie.

26. Allorchè i medici e chirurghi reclameranno qualche vacazione oltre l'onorario delle operazioni, di cui al n.° 1.° dell'articolo 20, la tassa sarà lasciata dal presidente della corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei consiglieri, in ogni altro caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito l' atto che dà luogo alla tassa.

Tanto nell'uno che nell'altro caso dovrà sentirsi il pubblico ministero, il quale coll'esame degli atti dovrà accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà opportune, apponendovi il suo *visto*, la *data* e la *firma*.

Lo stesso *visto* sarà anche necessario quando per ogni altra operazione i detti medici e chirurghi reclameranno più di una vacazione, e quando si saranno chiamati più periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).

27. Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell'istruzione per iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici ed ai chirurghi.

Ai flebotomi ed alle lavatrici, nei casi in cui prestano il loro ufficio per alcuna delle operazioni sopra menzionate in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei dritti assegnati a questi ultimi.

Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.

28. Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresì in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell' art. 19 ed in quello seguente.

29. Per ogni vacazione, compresavi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioè:

1.° Ai professori di chimica ed altre scienze, architetti, ingegneri, notai, liquidatori e ragionieri, sia gli uni che gli altri muniti della dovuta patente o diploma, nei luoghi di

1.ª categoria .... L. 3. »
2.ª id. .... » 2. »

2.° Ai misuratori, semplici agrimensori ed estimatori, saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti, droghisti, tipografi, calligrafi, fotografi ed altre persone non nominate nel numero precedente state adoperate per l'ufficio di liquidatori o ragionieri, in mancanza di simili professionisti debitamente approvati nei luoghi di

1.ª categoria .... L. 2. 50
2.ª id. .... » 2. »

3.° Agli altri periti siano dessi operai, coltivatori o maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei luoghi di

1.ª categoria .... L. 1. 50
2.ª id. .... » 1. »

Qualunque però sarà il tempo impiegato in una operazione dai periti indicati in quest'articolo, sarà sempre ai medesimi corrisposto l'onorario di una vacazione per intiero.

30. L'indennità da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sarà sempre ragguagliata in ragione della loro qualità, e non mai delle funzioni od operazioni ad essi affidate.

31. I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenari, il salario di questi sarà soddisfatto secondo gli usi locali, dopochè le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Le note saranno sempre redatte nel modo indicato dall'articolo 23 e si osserveranno le altre disposizioni ivi determinate.

32. Le prescrizioni contenute negli articoli 21, 22 e 25 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

Oltre a ciò se le autorità giudiziarie potendo servirsi d'un perito d'ordine inferiore avranno richiesto un altro d'ordine superiore saranno risponsabili in proprio dell'eccedenza di spesa causata al pubblico erario.

33. Quando i periti indicati nell'articolo 29 reclameranno più di una vacazione la tassa dovrà essere approvata nel modo accennato all'articolo 26.

34. Qualunque possa essere l'operazione dimandata ai farmacisti non potranno mai essere tassati come professori di chimica.

35. Gli interpreti riguardo alle tasse sono pareggiati ai periti di cui nell'articolo 29, n.° 3.

36. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sillabe per ogni linea in ragione di lira una e centesimi cinquanta.

In quanto alla prima pagina sarà dovuto l'intiero diritto qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto, ma circa l'ultima non sarà dovuto se la scritturazione non eccederà le dieci linee.

37. Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata pei loro onorari e vacazioni, avranno diritto alle stesse indennità di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.

38. In tutti i casi in cui i medici e chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiamate o avanti il giudice istruttore od ai dibattimenti solo per dare degli schiarimenti sulle loro precedenti relazioni, fatta eccezione del caso previsto nel n.° 3 dell'art. 20, saranno loro accordate le sole indennità che spettano ai testimoni.

La stessa norma sarà osservata allorchè i medici e chirurghi e le altre persone sunnominate faranno le loro relazioni definitive in dipendenza od in correlazione alle precedenti.

39. La disposizione dell'art. 17 sarà anche applicabile alle persone di cui nel presente capo, e nel decreto di pagamento dovrà sempre farsi constare della natura delle operazioni da loro eseguite, nonchè del tempo stato da essi impiegato.

CAPO III.

DELLE TRASFERTE AGLI UFFICIALI DI GIUSTIZIA ED AI DEPOSITARI, E DELLE VACAZIONI A QUESTI ULTIMI

40. Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonchè le autorità giudiziarie militari ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini del codice di procedura penale, *sarà necessaria la loro trasferta*, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

1.° Per le spese di viaggio e di cibaria purchè si trasferiscano *ad una distanza maggiore di cinque chilometri* dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti.

2.° Per le spese di soggiorno, *ove questo abbia luogo*, lire cinque per ogni giornata.

Pel computo dei chilometri di cui al n.° 1.° non si potranno cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si terrà conto della sola andata; e perciò nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.

41. Quando il viaggio di cui al n.° 1.° dell'articolo precedente sarà stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, l'indennità sarà regolata nel modo

prescritto dall' art. 130 del regolamento generale giudiziario.

42. Gli uffiziali di giustizia i quali esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennità di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun dritto di soggiorno.

Se per la moltiplicità degli atti da eseguirsi sul luogo sarà necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo competerà ai medesimi l'indennità di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun dritto di soggiorno.

Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovrà far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli ufficiali giudiziari tante indennità di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati sì per l'accesso che per il recesso in proporzione della distanza percorsa.

L' indennità di *soggiorno* di cui nell'articolo 40 non sarà mai dovuta se non quando gli ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli uffiziali di giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno dritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno dritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni avranno dritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno e così di seguito.

43. Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno e nemmeno l'indennità di trasferta con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nell' articolo precedente.

44. Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovrà di ciò farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello *stato* formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche località dipendente dalle frazioni medesime.

45. Le autorità giudiziarie dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno dritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio.

Per gli atti eseguiti fuori del capoluogo di residenza ma a distanza minore di cinque chilometri sarà osservato il prescritto dell' art. 72.

46. Gli uscieri quando accompagneranno le autorità giudiziarie fuori della loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno inv... indennità fissate nell' art. 88.

47. I pretori di mandamento quand... recheranno a fare le visite dei registri ... stato civile prescritte dal regio decre... novembre 1865, n.° 2602, sia per om... presentazione dei registri per parte de... gretari comunali, sia per delegazion... procuratori del Re, in comunità dis... dalla loro residenza più di quattro ch... metri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal preceden... art. 40, che dovranno essere pagate da... stesso comune nell'interesse del quale eb... luogo la trasferta.

In queste trasferte non sarà neces... l' intervento nè dei cancellieri nè d... uscieri.

Alle medesime sono applicabili le di... posizioni di cui negli articoli 41 e 43.

I procuratori del Re ed i loro sostitu... che a termini del citato decreto procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verificazione straordinaria dei detti regist... in comuni siti alla distanza suaccenn... dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta sovra indicate coll' au... mento del quarto.

In queste trasferte non sarà nemmeno necessario l' intervento nè del segretario n... dell'usciere, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e delli n.° 397 e 400 della *tariffa* civ...

48. Allorquando in conformità del disposto dal codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i cancellier... i notai, gli uscieri ed altri depositari pubblici o privati o terze persone per essi do... vranno trasferirsi avanti il giudice istrutto... od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennità per le spese di viagg... purchè la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri ... mezzo da quello dove tengono la residenza e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l' operazione, cioè.

1.° ai cancellieri dei collegi e delle preture, ai notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le stesse indennità accennate nel l' art. 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore ... due miriametri;

2.° agli uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di que... ultimi e dei depositari pubblici, le stes... indennità concesse ai testimoni nel cap... di questo regolamento.

I depositari pubblici avranno sempre dritto di fare in persona il trasporto e ... rimessione delle carte, senza che possa... essere obbligati a confidarle a terze perso...

49. I cancellieri, i depositari pubbl... gli uscieri, oltre le indennità di viaggi... di soggiorno sovra stabilite, ne avran... ancora un' altra per ogni vacazione da ... impiegata cioè:

I cancellieri delle corti, tribunal... preture, notai ed altri pubblici dep...

sitari. .... L. 3. »
Gli uscieri.................. » 1. 50

L' importare di queste vacazioni sarà dal pubblico erario solamente anticipato ai notai ed ai pubblici depositari, ma non ai cancellieri ed agli uscieri che avranno il dritto di ripeterlo dai condannati alla fine dei procedimenti, con obbligo però ai primi di iscriverlo fra i *dritti di originale* devoluti all'erario medesimo come ogni altro provento.

A queste vacazioni è parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

CAPO IV.

DEI DRITTI DI CANCELLERIA

50. Ai cancellieri delle corti di cassazione, d'appello o di assise, dei tribunali correzionali e delle preture spettano, secondo i casi, dritti fissi, dritti di copia e di indennità.

51. I dritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall' imputato od accusato che ne facciano dimanda a loro spese.

Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in istato di povertà debitamente comprovata, i cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie.

Il pubblico ministero ha dritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell' interesse del servizio.

In nessun caso il pubblico erario sarà tenuto di anticipare le relative spese, le quali però saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

52. Ogni copia dovrà contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il dritto per ogni foglio di due facciate è stabilito nello stato annesso alla presente tariffa.

Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spetterà ai cancellieri l'intiero dritto stabilito; ma quello dell' ultimo non sarà ad essi dovuto se non saranno state scritte più di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.

53. Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in conformità del codice di procedura penale e per essere rimessi al pubblico ministero ed ai direttori demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d' ufficio, siano o non spediti in forma esecutiva, è dovuto il dritto apparente dallo stato anzidetto.

Questo dritto è nel novero di quelli di *copia*.

54. Per ogni certificato di penalità spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sarà esatto il dritto portato dallo stato anzidetto.

Se la scritturazione del medesimo, a causa delle moltiplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccederà una facciata col *dritto d'originale* sovradetto sarà pure esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza.

Quest'ultimo dritto non potrà però esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sarà maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni.

Per lo stesso certificato sarà inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovrà estendersi la *ricerca* nei registri penali, a causa dell'età della persona cui si riferiscono, il dritto di *originale* di centesimi cinquanta.

Passato il terzo anno il dritto sarà dovuto come se fosse un intiero decennio.

La tassa di *ricerca* accennata nei due capoversi che precedono è dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il casellario giudiziale istituito col regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

55. Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai cancellieri presentati al *visto* degli ufficiali del pubblico ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro ufficio.

Un tale obbligo di registrazione è comune ai pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro cancellieri; il *visto* dovrà essere apposto da essi colla data e bollo d'ufficio.

56. Ogni qualvolta un processo in materia criminale. correzionale o di polizia dovrà essere trasmesso a qualsiasi tribunale, corte od al ministero di grazia e giustizia, sarà spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle cancellerie a termini dell' art. 400 lettera c del regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia.

Il ministero occorrendo potrà richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.

57. In tutti i casi in cui si farà la trasmissione delle carte di un processo i cancellieri dovranno unirvi un elenco delle medesime, com'è prescritto dall'art. 660 del codice di procedura penale e la copia della parcella delle spese anticipate dall'erario e dei dritti dovuti, compresi quelli di cancelleria.

58. Per l'assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all'ufficiale dello stato civile è accordata ai cancellieri delle corti di assise l'indennità apparente dallo stato anzidetto.

Questa indennità verrà compresa fra le spese a ripetersi, ma non sarà mai anticipata dal pubblico erario.

Per l'oggetto anzidetto il cancelliere si recherà in una casa od in altro luogo che gli sarà designato dall'autorità amministrativa donde possa vedere l'esecuzione.

59. Per lo stato di liquidazione ossia *per la parcella delle spese* del procedimento dovute secondo i diversi casi previsti nell'articolo 4 sarà accordato ai cancellieri il dritto enunciato nello stato succitato al n.° 48.

Per le copie che ne spediranno spetteranno ai cancellieri i dritti apparenti dallo stesso stato al n.° 8.

Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal capo del collegio o dal pretore, saranno conservati nelle cancellerie riunendosi in apposito volume.

Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

60. I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del pubblico ministero un registro *in carta bollata*, in cui sarà aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall'articolo 565 del codice di procedura penale.

In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, nei quali le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono perciò considerate quali parti civili.

In questo registro che sarà numerato e vidimato in ciascun foglio dagli ufficiali del pubblico ministero per quanto riguarda le corti ed i tribunali, e dal pretore per quanto concerne le cancellerie mandamentali, i cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate.

Terminato il montare del primo deposito se ne potrà esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spetterà alcun dritto ai cancellieri.

61. Tutte le tasse ed i decreti di pagamento delle spese fatte per qualsiasi motivo a richiesta della parte civile devono essere rilasciate a carico di essa e pagate a suo nome dal cancelliere colle somme depositate, facendo di ciò espressa menzione sulle ordinanze e sulle tasse, ed iscrivendo di mano in mano con numero progressivo i pagamenti sul registro prescritto dall'articolo precedente.

62. Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari, di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal presidente del collegio o dal pretore.

63. Le tasse ed i decreti dovranno avere un numero d'ordine progressivo in corrispondenza col registro e numero di cui agli articoli 60 e 61, e se ne formerà per ciascuno di essi un apposito fascicolo da conservarsi nella cancelleria a giustificazione della contabilità dei cancellieri.

64. Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla *cassa dei depositi e prestiti*.

Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata.

Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avrà dritto di farsi presentare dai cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo dritto spetterà sempre al pubblico ministero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

65. Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sarà stata succombente, ne otterrà il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verrà fatta dal cancelliere, munita del *visto* del pubblico ministero, e resa esecutoria con provvedimento del presidente del collegio o del pretore steso appiè della medesima, nel quale prefiggerà un termine pel pagamento alla parte condannata.

Per la nota ed il relativo decreto sarà dovuto lo stesso dritto espresso nello stato annesso a questa tariffa.

66. Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei pretori di mandamento, dei giudici istruttori, dei tribunali correzionali e delle corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze, e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformità del disposto dal codice di procedura penale, essi esigeranno i dritti fissati nello stato annesso.

67. Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare più di due ore, i cancellieri esigeranno invece del dritto fisso in detti numeri un eguale dritto per ciascun'ora impiegata nella formazione degli atti purchè nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quella in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno.

In difetto di tale menzione non si potrà esigere che il solo dritto fissato nello stato, nè si potrà supplire a tale formalità con annotazione od in altro modo, però il cancelliere intervenuto all'atto incorrerà nell'ammenda di lire cinque.

68. Allorchè gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno più di due facciate di scritturazione, i cancellieri esigeranno centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

L'ultima facciata dell'atto non sarà compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.

69. Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea.

Il cancelliere che formerà la nota definitiva delle spese dovrà ridurre e compensare la quantità delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito.

Contravvenendo a questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria da lire dieci

a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potrà estendersi a lire cento e non sarà mai minore di lire venticinque.

70. Se un'operazione, un esame, una perizia, un interrogatorio, un confronto e qualunque altro atto di simile natura si protrae per più sedute, saranno dovuti altrettanti dritti separati, quanti saranno i verbali che il cancelliere avrà disteso per la continuazione del medesimo atto.

71. Tuttavolta che una sentenza, un'ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verbale disteso a termini dell'articolo 532 del codice di procedura penale, un'ordinanza di libertà provvisoria, un atto di sottomissione e di cauzione, un'ordinanza prevista dall'articolo 824 dello stesso codice, una trascrizione di decreto di grazia, di amnistia e d'indulto, od una declaratoria di ammissione a questo od a quella comprenderanno più interessati, sarà dovuto per uno di essi il dritto rispettivamente fissato nel detto stato, e per ciascuno degli altri la sola metà dello stesso dritto.

Il totale sarà ripartito in porzioni uguali fra tutti gli interessati.

72. Allorchè, per procedere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno i giudici istruttori, i pretori, i cancellieri e loro sostituti trasportarsi a distanza minore di cinque chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza avranno dritto ad una tassa *a loro favore* in lire cinque per caduno.

Questo dritto non sarà però ripetibile dall'erario, ma solo dai condannati alla fine dei giudizi.

73. Nei casi in cui qualche atto d'istruzione od un processo dovesse essere riformato o rifatto in seguito ad annullamento, si esigeranno i dritti rispettivamente fissati per gli atti da riformarsi, salvo quanto è prescritto nei due capoversi del susseguente art. 109, ed il disposto dall'art. 850 del codice di procedura penale, e salvo che sia altrimenti ordinato.

74. I dritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla libertà provvisoria, quelli di copia posti dalla legge a carico degli imputati od accusati, quelli di sottomissione con cauzione, quelli delle visioni e delle copie richieste, quelli degli atti d'ufficio e di tutti gli altri relativi a grazie, amnistie, indulti, riabilitazioni o condoni di pene, saranno pagati dai richiedenti ai cancellieri nello stesso tempo in cui ne faranno la dimanda.

Sono eccettuati da questa disposizione generale gli atti relativi ai decreti di grazia, alle amnistie, agli indulti ed ai condoni di pena che riflettono i detenuti.

75. I dritti suenunciati dovranno essere dai cancellieri iscritti nel *registro quitanze* degli altri proventi di loro ufficio devoluti all'erario, e saranno ad essi applicabili in caso di omissione le pene comminate dalli numeri 413, 419 e 467 della tariffa civile.

Anche nei casi di desistenza dalle querele saranno tenuti sotto la propria responsabilità di esigere le spese delle processure e iscriverle a registro come le precedenti. Ove però la parte si ricusi di farne il pagamento dovrà tuttavia riceversi l'atto, salvo a procedere in ripetizione a termini delle disposizioni successive. Del rifiuto si dovrà far constare nel verbale di desistenza.

76. Non sarà dovuto alcun dritto per gli atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV e VIII del codice di procedura penale.

Per le richieste, delegazioni, o commissioni accompagnate dalle prescritte note ed istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni, presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per le visioni, le cedole, i decreti, le ordinanze di citazione, prefissione o proroghe d'udienza non tassate espressamente e specificatamente per le ordinanze di semplice istruzione, di annullamento di procedura, di comparizione personale, di nomina di relatore, e di decisione a porte chiuse, od in generale per ogni atto ed ogni operazione che non siasi espressamente numerata e fissata nella presente tariffa coll'indicazione degli articoli corrispondenti del codice di procedura penale, sarà dovuta per caduno di tali atti una tassa fissa *di originale* in lira una e centesimi cinquanta per quelli seguiti avanti le corti di cassazione, di lira una per quelli seguiti avanti le corti d'appello, e di centesimi sessanta per quelli seguiti avanti le altre autorità giudiziarie.

Gli stessi dritti sono dovuti se gli atti seguono avanti i cancellieri delle autorità ora accennate o vengono da essi eseguiti.

È vietato ai cancellieri di esigere altri o maggiori dritti di quelli assegnati dalla presente tariffa, sia a titolo di pronta spedizione, sia come gratificazione o per altra qualsiasi causa a loro favore o per altri di ufficio o estranei ed in caso di contravvenzione saranno puniti colla sospensione o destituzione a seconda dei casi, e salve le pene maggiori a termini del codice penale.

CAPO V.

DEI DRITTI DEGLI USCIERI

77. Gli uscieri presso le corti, i tribunali correzionali e le preture esercitano negli affari penali le loro funzioni in conformità del disposto dagli articoli 175 e 177 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626.

78. I procuratori generali i quali, a termini dell'art. 176 della detta legge sull'ordinamento giudiziario hanno facoltà nei casi di urgenza di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione della corte d'appello per atti penali, dovranno in tali occasioni munire gli stessi uscieri di una commissione nominativa, la quale conterrà l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui dovrà essere eseguito.

La commissione dovrà sempre essere menzionata nell'atto al quale l'usciere procederà.

79. Gli uscieri che si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa prescritta dal precedente articolo incorreranno di pien dritto nella perdita delle tasse ed indennità che loro sarebbero state dovute, e saranno inol-

degli articoli 116 o 117 dello stesso codice, ovvero nel caso di assolutoria dell'imputato o di declaratoria di *non essere luogo* a procedere giusta l'articolo 564 del medesimo codice.

Quelle di cui alli numeri 10.° e 11.° saranno a carico dell'erario senza dritto di ripetizione.

5. Le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari e pubblici uffiziali; le indennità ai testimoni e periti derivanti da procedimenti in materia civile nei casi previsti dal codice civile ad istanza del pubblico ministero nell'interesse della legge; quelle per le contravvenzioni agli atti dello stato civile e finalmente quelle di simile natura derivanti da ogni altro procedimento per misure disciplinari promosso dallo stesso pubblico ministero, sono regolate dalle stesse norme prescritte dalla presente tariffa in quanto all'ammontare di esse ed al modo di ordinarne il pagamento.

TITOLO I.

Spese di giustizia ripetibili

CAPO I.

DELLE INDENNITA' CHE SI POSSONO ACCORDARE AI TESTIMONI

6. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno dritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoranti o garzoni.

7. Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lira una; e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

Le autorità giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del sindaco da cui risulti che si trovano nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro nota per speciali informazioni, nel qual caso dovrà farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137.

I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

8. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pur dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

9. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure dritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre dritto ad un'indennità di lira una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

10. Le indennità accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sarà accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per più di ore otto. Ove però si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria oltre all'indennità di trasferta potrà anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

11. Ai sotto ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio, oltre quella stabilita dai regolamenti militari o di marina che li risguardano. Agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai regolamenti medesimi.

12. L'indennità accordata ai testimoni non sarà anticipata dal pubblico erario se non quando saranno stati citati od altrimenti chiamati ad istanza di un'autorità giudiziaria, del pubblico ministero o per un ordine d'ufficio, salvo quanto è prescritto dall'articolo 17.

13. I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno dritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal capo del collegio o dal pretore, e che dovrà conservarsi in cancelleria, salvo il dritto di rimborso che possa a quella competere a termini di legge contro il condannato.

Qualora la parte civile fosse ammessa al beneficio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico erario.

Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sarà osservato quanto è prescritto nel capo X di questa tariffa.

14. La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori d'anni quattordici e per le donne minori d'anni ventuno, quando sieno accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da

dritto di centesimi venti per ogni trasferta di due chilometri e mezzo, tenuto calcolo della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno.

La riunione di questa distanza non potrà essere ammessa se non quando dalla loro residenza al luogo in cui devono trasferirsi essi abbiano a percorrere due chilometri e mezzo in guisa che tra l' andata ed il ritorno si raggiunga quella complessiva di cinque chilometri.

Le frazioni superiori ai cinque chilometri non saranno tenute a calcolo se non vengono a raggiungere due chilometri e mezzo, computando la distanza percorsa nel modo anzidetto.

Nelle trasferte di cui è cenno in quest' articolo gli uscieri non potranno mai reclamare il dritto della giornata di *viaggio* e neppure quella di *soggiorno o permanenza*.

89. Se gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno dovranno ripartire il dritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali secondo il quadro contenuto nel mod. n.° 1 annesso alla presente tariffa.

90. Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato *personalmente* avviso al pubblico ministero, e quelli dei mandamenti al pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Le autorità giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione acciò per gli atti che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo usciere.

Qualora per la negligenza degli uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico erario od i privati venissero a sopportare un' eccedenza di spesa, oltre all' applicazione della pena pecuniaria sopra stabilita gli uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.

91. Gli uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause e l' assistenza alle udienze, quando la durata di queste non ecceda le ore due

1.° presso le corti di cassazione L. 2. 50
2.° presso le corti d'appello.... » 2. »
3.° presso i tribunali correzionali » 1. 50
4.° presso i pretori............. » 1. 20

E per ciascun'ora eccedente le due prime la tassa sarà aumentata della metà con che però non abbia mai ad eccedere del doppio di quella ora fissata qualunque sia stata la durata delle udienze per cadun giorno.

Questa tassa sarà divisibile fra tutte le cause che saranno trattate in ciascuna udienza; per quelle che avessero richiesta una discussione di più giorni le tasse si esigeranno in proporzione dei giorni impiegati ma nella somma fissa sopra stabilita sebbene le singole udienze avessero tutte durato più di ore due.

Le somme per questo titolo dovute agli uscieri saranno ripetibili soltanto in caso di condanna dall'imputato colle altre spese di giustizia.

92. Quando la corte od il tribunale crederà necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell' udienza, ognuno di essi riceverà il dritto accordato dall'articolo precedente, e sarà fatta menzione nella nota delle spese dell' ordine dato dal presidente a tale riguardo.

93. Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennità che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle più gravi quando si trattasse di reato previsto dal codice penale.

Il pubblico ministero ed i pretori dovranno inoltre provvedere per l' immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

94. Gli uscieri dovranno eseguire personalmente le commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato impedimento dovranno rimetterle ad un altro usciere che sarà destinato dal presidente della corte o tribunale, e secondo i casi dal pubblico ministero rispettivamente presso questi collegi ovvero dal pretore, sotto pena di un' ammenda da lire 5 a 25, e dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle altre pene di cui nell'articolo 355 del codice penale.

95. I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall' autorità che li avrà ad essi affidati, ed in caso di giustificato legittimo impedimento dovranno riferirne immediatamente, sotto pena della sospensione che verrà pronunziata dalla corte o dal tribunale.

Incorreranno nella stessa pena della sospensione quando rifiutassero di fare i servigi ai quali sono obbligati presso le corti, tribunali correzionali ed i pretori, e della destituzione quando in seguito a nuova ingiunzione loro fatta persistessero nel rifiuto.

96. Gli uscieri avranno l' obbligo della tenuta di un repertorio in carta bollata giusta le norme stabilite nel tit. 2.°, parte IV colli numeri 452, 453 e seguenti della tariffa civile.

97. Ogni contravvenzione all'articolo precedente sarà punito colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4.°, parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.

98. Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sarà soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.

99. Quando saranno richiesti a procedere a qualche atto che esiga la loro assistenza ed il loro ministero, non previsto nel presente capo, essi esigeranno il dritto in ragione di vacazioni colle seguenti distinzioni.

Nelle comunità destinate alla loro residenza
gli uscieri delle corti ... L. 2. »
quelli dei tribunali e delle preture .... » 1. 50

Fuori delle comunità destinate alla loro residenza i detti dritti saranno duplicati.

degli articoli 116 e 117 dello stesso codice, ovvero nel caso di assolutoria dell'imputato o di declaratoria di *non essere luogo* a procedere giusta l'articolo 564 del medesimo codice.

Quelle di cui alli numeri 10.° e 11.° saranno a carico dell'erario senza dritto di ripetizione.

5. Le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari e pubblici uffiziali; le indennità ai testimoni e periti derivanti da procedimenti in materia civile nei casi previsti dal codice civile ad istanza del pubblico ministero nell'interesse della legge; quelle per le contravvenzioni agli atti dello stato civile e finalmente quelle di simile natura derivanti da ogni altro procedimento per misure disciplinari promosso dallo stesso pubblico ministero, sono regolate dalle stesse norme prescritte dalla presente tariffa in quanto all'ammontare di esse ed al modo di ordinarne il pagamento.

TITOLO I.

Spese di giustizia ripetibili

CAPO I.

DELLE INDENNITA' CHE SI POSSONO ACCORDARE AI TESTIMONI

6. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno dritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoranti o garzoni.

7. Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lira una; e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

Le autorità giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del sindaco da cui risulti che si trovano nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro nota per speciali informazioni, nel qual caso dovrà farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137.

I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

8. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pur dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

9. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure dritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre dritto ad un'indennità di lira una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

10. Le indennità accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sarà accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per più di ore otto. Ove però si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria oltre all'indennità di trasferta potrà anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

11. Ai sotto ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio, oltre quella stabilita dai regolamenti militari o di marina che li risguardano. Agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai regolamenti medesimi.

12. L'indennità accordata ai testimoni non sarà anticipata dal pubblico erario se non quando saranno stati citati od altrimenti chiamati ad istanza di un'autorità giudiziaria, del pubblico ministero o per un ordine d'ufficio, salvo quanto è prescritto dall'articolo 17.

13. I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno dritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal capo del collegio o dal pretore, e che dovrà conservarsi in cancelleria, salvo il dritto di rimborso che possa a quello competere a termini di legge contro il condannato.

Qualora la parte civile fosse ammessa al beneficio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico erario.

Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sarà osservato quanto è prescritto nel capo X di questa tariffa.

14. La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori d'anni quattordici e per le donne minori d'anni ventuno, quando siano accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da

La spesa di tali copie sarà a carico del cancelliere che vi avrà dato causa e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto è prescritto dall' articolo 73.

110. Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accusa, delle liste dei testimoni e note de'giurati da notificarsi agli accusati, il di cui numero per ogni processo sia maggiore di trenta e vi sieno più capi d'accusa.

Le sentenze di rinvio e gli atti d'accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno parimente essere stampate allorchè saranno voluminosi ed il pubblico ministero ravviserà ciò indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia.

La spesa di stampa sarà in questi due casi anticipata dall'erario per la sola parte di essa che verrà determinata preventivamente, ed alla medesima dovrà aggiungersi dalla cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani.

La stampa non potrà essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del ministero di grazia e giustizia al quale dovrà dal procuratore generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo. il primo presidente nella città dove siede la corte di appello e negli altri luoghi i presidenti delle corti di assise con loro decreto, che dovrà essere esteso appiè della copia autentica o dell'originale degli atti e scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

CAPO IX.

DELLE SPESE PER LA DIFESA DEGLI IMPUTATI ED ACCUSATI

111. Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.° 9 dell'art. 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità da accordarsi ai medesimi.

112. I testimoni anzidetti avranno dritto alle indennità stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagli imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal capo del collegio o dal pretore come ai testimoni del pubblico ministero.

Le somme depositate si iscrivono nel *registro quitanze* (n.° 413 della tariffa civile) coll'indicazione *per deposito* .... senza però portarle in colonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sarà redatta delle spese occorse e sulla medesima sarà riportata la dichiarazione della parte, o di chi avrà fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intiero o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in cancelleria fra le carte relative alla contabilità (n.° 419 della tariffa civile) e vi si uniranno anche le quitanze degli uscieri per i dritti loro dovuti.

Nel caso in cui la povertà degli imputati od accusati sarà stata legalmente accertata, le indennità ai testimoni saranno anticipate dall'erario nel modo stabilito per quelli citati ad istanza del pubblico ministero; e per i dritti degli uscieri si eseguirà quanto si è detto nell'articolo 3 della presente tarifla.

113. Le stesse norme prescritte nel capo I del presente titolo per i testimoni del pubblico ministero saranno osservate per quelli a difesa.

TITOLO II.

delle spese di giustizia non ripetibili.

CAPO I.

DELLE SPESE DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE

114. Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal ministero di grazia e giustizia.

Le indennità per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'uffiziale dello stato civile, assegnata al cancelliere della corte di assise nello stato annesso al presente regolamento, non saranno mai anticipate dall'erario.

Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell'articolo 23 del codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei dritti di cui è cenno al numero 5 dell'articolo 1° di questa tariffa, sarà pagata integralmente agli uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del *visto* del procuratore generale quando la riconosca regolare dovrà essere decretata dal presidente della corte.

Il numero delle copie a stamparsi dovrà essere in prevenzione determinato dal procuratore generale e limitato a quanto sarà riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di legge.

CAPO II.

DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA AI PRESIDENTI DELLE CORTI D'ASSISE, AI PROCURATORI GENERALI E LORO SOSTITUTI ED AI GIURATI

115. Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenirvi, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella legge sul-

La seconda si è quella di ogni altro comune.

20. Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1.° Per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, in un luogo di

1.ª categoria l' onorario di.. L. 3;
2.ª categoria quello di...... » 2;

2.° Per le sezioni dei cadaveri o per qualunque siasi altra operazione peritale, più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due ma non eccedente le quattro, compresa la relazione, in un luogo di

1.ª categoria l' onorario di.. L 6;
2.ª categoria l'onorario di.. » 4;

3.° Qualora nell' eseguire le sezioni dei cadaveri e nelle altre operazioni peritali si eccedessero le ore quattro, oltre all'onorario come sopra loro attribuito, riceveranno per ogni vacazione in eccedenza, cioè quelli di

1.ª categoria.............. L. 3;
2.ª categoria.............. » 2.

4.° Per l'assistenza ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere dalla bocca degli imputati od accusati, e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a questi su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente degli schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta tassa di vacazione in proporzione del tempo impiegato. Caduna vacazione sarà per quelli di

1.ª categoria.............. L 3;
2.ª categoria.............. » 2.

Ugual dritto sarà pure dovuto a quei medici e chirurghi, i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti onde dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati od accusati. o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compresevi le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

21. Le vacazioni di cui è cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il dritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il dritto intiero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacazioni.

22. La durata delle operazioni, di cui al n.° 2.° dell' articolo 20, sarà comprovata per mezzo di certificati dei pretori od ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la stessa cosa dovrà osservarsi per la durata ed il numero delle vacazioni.

Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della relazione dei medici e chirurghi.

Per le vacazioni. di cui al n.° 3.° dello stesso articolo 20, i certificati saranno stesi dal presidente in margine dei verbali di udienza.

Allorchè non verrà assegnata che una sola vacazione, basterà che l'indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

23. Oltre i dritti sovra stabiliti sarà rimborsato il prezzo delle somministrazioni necessarie per le operazioni su lista specificata degli oggetti impiegati, che dovrà presentarsi, e con indicazione del loro valore, quantità o peso.

Questa lista dovrà essere munita del debito *visto* dell'autorità giudiziaria incaricata dell'istruttoria delle cause o dell'esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla agli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto *visto* sarà da lui apposto collo stesso obbligo di cui sopra.

24. Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d'ufficio per servire all'istruzione del procedimento.

25. Quando per la natura e qualità delle ferite o percosse od altre lesioni può bastare il giudizio di un solo medico o chirurgo, le autorità giudiziarie si asterranno dall'assumerne un numero maggiore, altrimenti saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa da loro causata al pubblico erario.

I pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro verranno date dai procuratori del Re ed alle richieste che ricevessero dalle altre autorità giudiziarie.

26. Allorchè i medici e chirurghi reclameranno qualche vacazione oltre l'onorario delle operazioni, di cui al n.° 1.° dell'articolo 20, la tassa sarà lasciata dal presidente della corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei consiglieri, in ogni altro caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito l' atto che dà luogo alla tassa.

Tanto nell' uno che nell' altro caso dovrà sentirsi il pubblico ministero, il quale coll'esame degli atti dovrà accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà opportune, apponendovi il suo *visto*, la *data* e la *firma*.

Lo stesso *visto* sarà anche necessario quando per ogni altra operazione i detti medici e chirurghi reclameranno più di una vacazione, e quando si saranno chiamati più periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).

27. Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell' istruzione per iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici ed ai chirurghi.

Ai flebotomi ed alle lavatrici, nei casi in cui prestano il loro ufficio per alcuna delle operazioni sopra menzionate in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei dritti assegnati a questi ultimi.

Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.

28. Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresì in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell' art. 19 ed in quello seguente.

CAPO II.

DELLE SPESE DI TRASLOCAMENTO DEGLI IMPUTATI OD ACCUSATI, E DI ESTRADIZIONE DEI MEDESIMI E DEI CONDANNATI, E DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ATTI, DEI PROCESSI E DEGLI OGGETTI CHE POSSONO SERVIRE DI PROVA

125. Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformità dei regolamenti che risguardano questi ultimi.

Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli uffiziali di giustizia con richieste motivate.

Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli uffiziali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

126. Allorquando il modo straordinario di traduzione sarà ordinato d'ufficio o richiesto dall'imputato od accusato a causa dell'impossibilità di poter profittare del modo ordinario, la medesima si dovrà comprovare per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Questo certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

127. Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate ai sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile.

Essi faranno fronte coi fondi del comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal ministero degli interni a norma dei vigenti regolamenti.

128. Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

129. La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse.

Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo Stato.

Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'articolo 127.

130. I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza.

Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri reali, ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del pubblico ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti.

La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto.

Questa richiesta sarà indirizzata al sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'articolo 127.

Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzerà inoltre un'altra richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali affinchè provveda per la occorrente scorta: le due richieste saranno rimesse al comandante il quale è incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui è diretta.

Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni.

Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possono affidare alla custodia dei proprietari saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

131. Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova.

In questo caso la richiesta non sarà fatta all'autorità locale ma ai carabinieri.

Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria.

Sull'ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta.

Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolare dal giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale.

Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno i mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al ministero di grazia e giustizia.

132. Per l'estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai comuni i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'articolo 127.

prescritto dall' art. 130 del regolamento generale giudiziario.

42. Gli uffiziali di giustizia i quali esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennità di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun dritto di soggiorno.

Se per la moltiplicità degli atti da eseguirsi sul luogo sarà necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo competerà ai medesimi l'indennità di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun dritto di soggiorno.

Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovrà far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli ufficiali giudiziari tante indennità di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati si per l'accesso che per il recesso in proporzione della distanza percorsa.

L' indennità di *soggiorno* di cui nell'articolo 40 non sarà mai dovuta se non quando gli ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli uffiziali di giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno dritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno dritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni avranno dritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno e così di seguito.

43. Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno e nemmeno l'indennità di trasferta con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nell' articolo precedente.

44. Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovrà di ciò farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello *stato* formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche località dipendente dalle frazioni medesime.

45. Le autorità giudiziarie dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno dritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio.

Per gli atti eseguiti fuori del capoluogo di residenza ma a distanza minore di cinque chilometri sarà osservato il prescritto dell' art. 72.

46. Gli uscieri quando accompagneranno le autorità giudiziarie fuori della loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno invece le indennità fissate nell' art. 88.

47. I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal regio decreto 15 novembre 1865, n.° 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei segretari comunali, sia per delegazione dei procuratori del Re, in comunità distanti dalla loro residenza più di quattro chilometri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente art. 40, che dovranno essere pagate dallo stesso comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta.

In queste trasferte non sarà necessario l' intervento nè dei cancellieri nè degli uscieri.

Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 41 e 43.

I procuratori del Re ed i loro sostituti che a termini del citato decreto procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verificazione straordinaria dei detti registri in comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta sovra indicate coll'aumento del quarto.

In queste trasferte non sarà nemmeno necessario l'intervento nè del segretario nè dell'usciere, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e delli n.¹ 397 e 400 della tariffa civile.

48. Allorquando in conformità del disposto dal codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i cancellieri, i notai, gli uscieri ed altri depositari pubblici o privati o terze persone per essi dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennità per le spese di viaggio, purchè la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri e mezzo da quello dove tengono la residenza, e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l' operazione, cioè:

1.° ai cancellieri dei collegi e delle preture, ai notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le stesse indennità accennate nell' art. 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore di due miriametri;

2.° agli uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel capo I di questo regolamento.

I depositari pubblici avranno sempre il dritto di fare in persona il trasporto e la rimessione delle carte, senza che possano essere obbligati a confidarle a terze persone.

49. I cancellieri, i depositari pubblici e gli uscieri, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno sovra stabilite, ne avranno ancora un' altra per ogni vacazione da essi impiegata cioè:

I cancellieri delle corti, tribunali, preture, notai ed altri pubblici depo-

sitari.......................... L. 3. »
Gli uscieri.................... » 1. 50

L' importare di queste vacazioni sarà dal pubblico erario solamente anticipato ai notai ed ai pubblici depositari, ma non ai cancellieri ed agli uscieri che avranno il dritto di ripeterlo dai condannati alla fine dei procedimenti, con obbligo però ai primi di iscriverlo fra i ***dritti di originale*** devoluti all' erario medesimo come ogni altro provento.

A queste vacazioni è parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

CAPO IV.

DEI DRITTI DI CANCELLERIA

50. Ai cancellieri delle corti di cassazione, d' appello o di assise, dei tribunali correzionali o delle preture spettano, secondo i casi, dritti fissi, dritti di copia e di indennità.

51. I dritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall' imputato od accusato che ne facciano dimanda a loro spese.

Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in istato di povertà debitamente comprovata, i cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie.

Il pubblico ministero ha dritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell' interesse del servizio.

In nessun caso il pubblico erario sarà tenuto di anticipare le relative spese, le quali però saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

52. Ogni copia dovrà contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il dritto per ogni foglio di due facciate è stabilito nello stato annesso alla presente tariffa.

Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spetterà ai cancellieri l'intiero dritto stabilito, ma quello dell' ultimo non sarà ad essi dovuto se non saranno state scritte più di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.

53. Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in conformità del codice di procedura penale e per essere rimessi al pubblico ministero ed ai direttori demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d' ufficio, siano o non spediti in forma esecutiva, è dovuto il dritto apparente dallo stato anzidetto.

Questo dritto è nel novero di quelli di copia.

54. Per ogni certificato di penalità spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sarà esatto il dritto portato dallo stato anzidetto.

Se la scritturazione del medesimo, a causa delle moltiplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccederà una facciata col ***dritto d' originale*** sovradetto sarà pure esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza.

Quest' ultimo dritto non potrà però esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sarà maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni.

Per lo stesso certificato sarà inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovrà estendersi la *ricerca* nei registri penali, a causa dell' età della persona cui si riferiscono, il dritto di ***originale*** di centesimi cinquanta.

Passato il terzo anno il dritto sarà dovuto come se fosse un intiero decennio.

La tassa di ***ricerca*** accennata nei due capoversi che precedono è dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il casellario giudiziale istituito col regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

55. Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai cancellieri presentati al *visto* degli ufficiali del pubblico ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro ufficio.

Un tale obbligo di registrazione è comune ai pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro cancellieri; il *visto* dovrà essere apposto da essi colla data e bollo d' ufficio.

56. Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovrà essere trasmesso a qualsiasi tribunale, corte od al ministero di grazia e giustizia, sarà spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle cancellerie a termini dell' art. 400 lettera *c* del regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia.

Il ministero occorrendo potrà richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.

57. In tutti i casi in cui si farà la trasmissione delle carte di un processo i cancellieri dovranno unirvi un elenco delle medesime, com' è prescritto dall' art. 660 del codice di procedura penale e la copia della parcella delle spese anticipate dall' erario e dei dritti dovuti, compresi quelli di cancelleria.

58. Per l' assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all' ufficiale dello stato civile è accordata ai cancellieri delle corti di assise l'indennità apparente dallo stato anzidetto.

Questa indennità verrà compresa fra le spese a ripetersi, ma non sarà mai anticipata dal pubblico erario.

Per l' oggetto anzidetto il cancelliere si recherà in una casa od in altro luogo che gli sarà designato dall' autorità amministrativa donde possa vedere l' esecuzione.

59. Per lo stato di liquidazione ossia ***per la parcella delle spese*** del procedimento dovute secondo i diversi casi previsti nell' articolo 4 sarà accordato ai cancellieri il dritto enunciato nello stato succitato al n.° 48.

Per le copie che ne spediranno spetteranno ai cancellieri i dritti apparenti dallo stesso stato al n.° 8.

Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal capo del collegio o dal pretore, saranno conservati nelle cancellerie riunendosi in apposito volume.

Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

60. I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del pubblico ministero un registro *in carta bollata*, in cui sarà aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall'articolo 565 del codice di procedura penale.

In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, nei quali le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono perciò considerate quali parti civili.

In questo registro che sarà numerato e vidimato in ciascun foglio dagli ufficiali del pubblico ministero per quanto riguarda le corti ed i tribunali, e dal pretore per quanto concerne le cancellerie mandamentali, i cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate.

Terminato il montare del primo deposito se ne potrà esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spetterà alcun dritto ai cancellieri.

61. Tutte le tasse ed i decreti di pagamento delle spese fatte per qualsiasi motivo a richiesta della parte civile devono essere rilasciate a carico di essa e pagate a suo nome dal cancelliere colle somme depositate, facendo di ciò espressa menzione sulle ordinanze e sulle tasse, ed iscrivendo di mano in mano con numero progressivo i pagamenti sul registro prescritto dall'articolo precedente.

62. Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari, di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal presidente del collegio o dal pretore.

63. Le tasse ed i decreti dovranno avere un numero d'ordine progressivo in corrispondenza col registro e numero di cui agli articoli 60 e 61, e se ne formerà per ciascuno di essi un apposito fascicolo da conservarsi nella cancelleria a giustificazione della contabilità dei cancellieri.

64. Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla *cassa dei depositi e prestiti*.

Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata.

Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avrà dritto di farsi presentare dai cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo dritto spetterà sempre al pubblico ministero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

65. Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sarà stata succombente, ne otterrà il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verrà fatta dal cancelliere, munita del *visto* del pubblico ministero, e resa esecutoria con provvedimento del presidente del collegio o del pretore steso appiè della medesima, nel quale prefiggerà un termine pel pagamento alla parte condannata.

Per la nota ed il relativo decreto sarà dovuto lo stesso dritto espresso nello stato annesso a questa tariffa.

66. Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei pretori di mandamento, dei giudici istruttori, dei tribunali correzionali e delle corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze, e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformità del disposto dal codice di procedura penale, essi esigeranno i dritti fissati nello stato annesso.

67. Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare più di due ore, i cancellieri esigeranno invece del dritto fisso in detti numeri un eguale dritto per ciascun'ora impiegata nella formazione degli atti purchè nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quella in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno.

In difetto di tale menzione non si potrà esigere che il solo dritto fissato nello stato, nè si potrà supplire a tale formalità con annotazione od in altro modo, però il cancelliere intervenuto all'atto incorrerà nell'ammenda di lire cinque.

68. Allorchè gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno più di due facciate di scritturazione, i cancellieri esigeranno centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

L'ultima facciata dell'atto non sarà compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.

69. Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea.

Il cancelliere che formerà la nota definitiva delle spese dovrà ridurre e compensare la quantità delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito.

Contravvenendo a questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria da lire dieci

a lire cinquanta, ed in caso di recidiva po-
:rà estendersi a lire cento e non sarà mai
minore di lire venticinque.

70. Se un'operazione, un esame, una pe-
·izia, un interrogatorio, un confronto e qua-
.unque altro atto di simile natura si pro-
rae per più sedute, saranno dovuti altret-
anti dritti separati, quanti saranno i ver-
bali che il cancelliere avrà disteso per la
:ontinuazione del medesimo atto.

71. Tuttavolta che una sentenza, un'or-
linanza soggetta a tassa, un mandato di
:attura o di comparizione, un verbale di-
steso a termini dell'articolo 532 del codice
li procedura penale, un'ordinanza di libertà
provvisoria, un atto di sottomissione e di
:auzione, un'ordinanza prevista dall'articolo
24 dello stesso codice, una trascrizione di
lecreto di grazia, di amnistia e d'indulto,
d una declaratoria di ammissione a questo
d a quella comprenderanno più interes-
ati, sarà dovuto per uno di essi il dritto
ispettivamente fissato nel detto stato, e per
iascuno degli altri la sola metà dello stesso
lritto.

Il totale sarà ripartito in porzioni uguali
ra tutti gli interessati.

72. Allorchè, per procedere a qualcuno
legli atti previsti dalla presente tariffa, do-
ranno i giudici istruttori, i pretori, i can-
elliëri e loro sostituti trasportarsi a di-
tanza minore di cinque chilometri, ma
uori del capoluogo di loro residenza avran-
io dritto ad una tassa *a loro favore* in lire
inque per caduno.

Questo dritto non sarà però ripetibile
lall'erario, ma solo dai condannati alla
ine dei giudizi.

73. Nei casi in cui qualche atto d'istru-
ione od un processo dovesse essere rifor-
nato o rifatto in seguito ad annullamento,
i esigeranno i dritti rispettivamente fissati
er gli atti da riformarsi, salvo quanto è
rescritto nei due capoversi del susseguente
rt. 109, ed il disposto dall'art. 850 del co-
lice di procedura penale, e salvo che sia
ltrimenti ordinato.

74. I dritti degli atti, delle ordinanze e
entenze relativi alla libertà provvisoria,
uelli di copia posti dalla legge a carico de-
li imputati od accusati, quelli di sottomis-
ione con cauzione, quelli delle visioni e
elle copie richieste, quelli degli atti d'uf-
cio e di tutti gli altri relativi a grazie, a-
nnistie, indulti, riabilitazioni o condoni di
ene, saranno pagati dai richiedenti ai can-
ellieri nello stesso tempo in cui ne faranno
a dimanda.

Sono eccettuati da questa disposizione
enerale gli atti relativi ai decreti di grazia,
le amnistie, agli indulti ed ai condoni di
ena che riflettono i detenuti.

75. I dritti suenunciati dovranno essere
ai cancellieri iscritti nel *registro quitanze*
egli altri proventi di. loro ufficio devoluti
ll erario, e saranno ad essi applicabili in
aso di omissione le pene comminate dalli
iumeri 413, 419 e 467 della tariffa civile.

Anche nei casi di desistenza dalle que-
ele saranno tenuti sotto la propria respon-
abilita di esigere le spese delle processure
d iscriverle a registro come le precedenti.
Ove però la parte si ricusi di farne il pa-
gamento dovrà tuttavia riceversi l'atto, sal-
vo a procedere in ripetizione a termini delle
disposizioni successive. Del rifiuto si dovrà
far constare nel verbale di desistenza.

76. Non sarà dovuto alcun dritto per gli
atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV
e VIII del codice di procedura penale.

Per le richieste, delegazioni, o commis-
sioni accompagnate dalle prescritte note ed
istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni,
presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per
le visioni, le cedole, i decreti, le ordinanze
di citazione, prefissione o proroghe d'udienza
non tassate espressamente e specificatamen-
te per le ordinanze di semplice istruzione,
di annullamento di procedura, di compari-
zione personale, di nomina di relatore, e di
decisione a porte chiuse, od in generale per
ogni atto ed ogni operazione che non siasi
espressamente numerata e fissata nella pre-
sente tariffa coll'indicazione degli articoli
corrispondenti del codice di procedura pe-
nale, sarà dovuta per caduno di tali atti
una tassa fissa *di originale* in lira una e
centesimi cinquanta per quelli seguiti avanti
le corti di cassazione, di lira una per quelli
seguiti avanti le corti d'appello, e di cen-
tesimi sessanta per quelli seguiti avanti le
altre autorità giudiziarie.

Gli stessi dritti sono dovuti se gli atti
seguono avanti i cancellieri delle autorità
ora accennate o vengono da essi eseguiti.

È vietato ai cancellieri di esigere altri
o maggiori dritti di quelli assegnati dalla
presente tariffa, sia a titolo di pronta spe-
dizione, sia come gratificazione o per altra
qualsiasi causa a loro favore o per altri di
ufficio o estranei ed in caso di contravven-
zione saranno puniti colla sospensione o de-
stituzione a seconda dei casi, e salve le
pene maggiori a termini del codice penale.

CAPO V.

DEI DRITTI DEGLI USCIERI

77. Gli uscieri presso le corti, i tribunali
correzionali e le preture esercitano negli af-
fari penali le loro funzioni in conformità
del disposto dagli articoli 175 e 177 della
legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicem-
bre 1865, n.° 2626.

78. I procuratori generali i quali, a ter-
mini dell'art. 176 della detta legge sull'or-
dinamento giudiziario hanno facoltà nei casi
di urgenza di ordinare che gli uscieri si
trasferiscano ad esercitare le loro funzioni
in tutta l'estensione della corte d'appello
per atti penali, dovranno in tali occasioni
munire gli stessi uscieri di una commis-
sione nominativa, la quale conterrà l'indi-
cazione della natura dell'atto e la designa-
zione del luogo in cui dovrà essere eseguito.

La commissione dovrà sempre essere
menzionata nell'atto al quale l'usciere pro-
cederà.

79. Gli uscieri che si trasferiranno fuori
del rispettivo distretto senza avere avuto la
commissione nominativa prescritta dal pre-
cedente articolo incorreranno di pien dritto
nella perdita delle tasse ed indennità che
loro sarebbero state dovute, e saranno inol-

tre puniti con ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

80. Gli uscieri sono autorizzati ad esigere:

1.° per ogni citazione, notificazione, significazione, intimazione ed ingiunzione nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario L. 0. 40;

2.° per ciascuna pubblicazione ed affissione L. 0. 40;

3.° per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore previsto dall'articolo 332 del codice anzidetto nel solo caso in cui sia stato esteso dagli uscieri senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto L. 1. 50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dall'usciere.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun dritto.

81. Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di più accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente più persone, gli uscieri non potranno esigere che un solo dritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.

82. Mediante i dritti suaccennati gli uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli originali e sulle copie, onde indicare le formalità dalla legge volute riguardo alla notificazione od altra operazione qualsiasi, e non potranno nemmeno pretendere alcun dritto di copia quando l'atto ad essi rimesso per la notificazione sarà autenticato dal cancelliere, o sarà stampato intieramente coll'autentica di quest'ultimo, ovvero gli saranno stati consegnati altrettanti stampati quanti sono i testimoni a citarsi tanto per l'istruzione dei procedimenti che pei dibattimenti, non che per gli imputati ovvero i difensori degli accusati da citarsi parimente per comparire agli stessi dibattimenti.

83. Allorchè si tratterà di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del pubblico ministero, liste di testimoni e note di giurati, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi per cui non sia stata rimessa agli uscieri la copia già fatta ovvero stampata, i medesimi riceveranno per ogni facciata di venticinque linee e sedici sillabe per linea *il dritto di copia* di centesimi quindici.

La prima facciata sarà pagata come intera all'usciere qualunque sia il numero delle linee scritte, ma per l'ultima sarà osservato il disposto dall'articolo 68.

84. Nel caso accennato nell'articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti i quali per la loro natura debbono registrarsi nella cancelleria si faranno dagli uscieri sulla copia autenticata dal cancelliere che loro sarà rimessa dal pubblico ministero o da qualunque altra parte richiedente. Quelle che si riferiscono alle cedole o decreti di citazione, mandati di comparizione, liste di testimoni, note di giurati, od altri atti aventi per oggetto l'istruzione della procedura saranno fatte dagli uscieri sugli originali.

Le copie di dette sentenze ed atti, salvo quanto si è detto nell'articolo 82 e nella prima parte dell'articolo precedente saranno fatte dagli uscieri e presentate al visto del cancelliere, il quale non dovrà apporvelo se non quando le riconosca scritte con carattere chiaro ed in modo corretto.

Contravvenendo a questa prescrizione incorreranno in una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque.

85. Occorrendo d'intimare uno stesso atto a più accusati od imputati detenuti nelle stesse carceri e coinvolti in una stessa processura il dritto stabilito al n.° 1.° dell'articolo 80 sarà per la prima volta loro pagato per intiero, e per ogni altra intimazione o notificazione successiva solamente per metà.

86. Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perchè la persona da citarsi sia morta o non dimori più nel luogo indicato, sarà accordato egualmente agli uscieri lo stesso dritto di cui nel n.° 1.° del citato articolo 80 oltre a quello di trasferta portato dall'articolo 88 se la distanza sarà maggiore di quella fissata in quest'ultimo articolo purchè siensi uniformati a quanto è prescritto nei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 165 del codice di procedura penale.

Quando si venisse in seguito a riconoscere che la persona indicata come residente altrove teneva invece la sua residenza nel comune, l'usciere sarà in obbligo di ripetere l'atto, nè avrà più dritto ad alcuna tassa od indennità, e potrà inoltre essere condannato ad una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque in caso di giustificata negligenza.

87. Nessun dritto è concesso agli uscieri

1.° per l'avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti a termini dell'articolo 354 del regolamento generale giudiziario;

2.° per l'avviso ai difensori di cui è parola nell'articolo 395 del detto regolamento e che per mezzo loro fosse fatto ad essi pervenire;

3.° per le note dei giurati che notificano al pubblico ministero 24 ore prima dell'udienza a termini dell'articolo 112 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 anzidetta.

88. Quando gli atti indicati ai numeri 1.° e 2.° dell'articolo 80 saranno fatti nei comuni ove risiedono gli uscieri, questi non potranno esigere alcun dritto di trasferta, a meno che il luogo in cui essi debbono recarsi, si trovi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dal capoluogo.

Non potranno neppure esigere dritto di trasferta per gli atti da essi eseguiti in materia penale quando li compiano in occasione di trasferte per atti in materia civile pei quali sia ad essi rimborsata la dovuta indennità.

Se devono trasferirsi a distanza maggiore e quando eserciteranno le loro funzioni nelle altre comunità, oltre i dritti loro accordati dai numeri 1.° e 2.° del detto articolo 80 gli uscieri esigeranno anche un

180. Cogli stati trimestrali dei proventi materia civile e penale, che dagli uscieri lle corti dovranno essere rimessi ai proratori generali a termini dell' articolo 170 questa tariffa e delli numeri 460 e 461 quella civile, si dovrà compilare per oppio originale uno *stato riassuntivo*, giua il modulo determinato dal ministero di razia e giustizia.

181. Dai risultati degli *stati riassuntivi* asmessi dai procuratori del Re a termini el n.° 462 della tariffa civile, e da quello ompilato come all' articolo precedente, si etermina l' indennità da assegnarsi agli scieri, e se ne iscrive la somma che verà stabilita nell' apposita colonna degli *stati* medesimi.

182. Gli ordini di pagamento saranno ure rilasciati con moduli conformi a quelli tabiliti come sopra, ed il pagamento delle somme assegnate sarà eseguito dagli agenti lemaniali o dai cancellieri delle preture a termini degli articoli 151 e 152, osservando le stesse norme stabilite per le altre spese.

183. A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell' articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello *stato riassuntivo* nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla corte dei conti o da chi per essa.

184. Se per ogni tribunale o pretura non vi sarà che un usciere, il mandato di pagamento dell' indennità sarà a lui intestato e la quitanza sarà da lui spedita.

In ogni altro caso l' ordine di pagamento sarà spedito a favore degli uscieri della corte, tribunale o pretura, e sarà esigibile mediante quitanza del cancelliere.

Ove gli uscieri non convenissero circa il modo di dividere l' indennità loro assegnata, verrà determinato dal pretore, dal procuratore del Re, o dal procuratore generale tenuto conto del numero e dell' ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

185. Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del Re.

Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza, o per altra causa se ne fosse reso immeritevole potrà essere escluso dal partecipare all' indennità, ed a questo fine i pretori ed i procuratori del Re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.

186. Le indennità da accordarsi come *sussidio* devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all' articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun usciere di pretura le lire 200, per quelli di tribunale le lire 250, e lire 300 per quelli delle corti.

L' eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l' indennità nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

187. I dritti degli uscieri in materia civile si considereranno sempre esatti, quantunque non lo fossero stati, fatta eccezione di quelli che si riferiscono ad atti eseguiti nell' interesse dello Stato o di persone o corpi morali ammessi alla gratuita clientela o di altri casi nei quali l' esazione sia per legge rimandata alla fine delle cause.

188. Le somme dovute per indennità di trasferta tanto in materia civile che penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni da essi fatte onde fissare la somma che potrà essere anticipata a termini degli articoli 173 e 174 le somme riscosse per indennità di trasferta per atti in materia civile non vi saranno calcolate.

189. Gli uscieri che avessero omesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell' articolo 170 dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennità, e la quota ad essi spettante resterà devoluta all' erario.

In tal caso per determinare la quota a lui dovuta si prende base dal numero degli uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.

190. In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo omesso di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potrà più essere ammesso ad alcun *sussidio* per atti in materia penale, e potrà inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.

191. Non ostante i *sussidi* accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia dritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, semprechè dai cancellieri o dagli agenti demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.

192. I dritti accennati nel precedente articolo riscossi o ricevuti dai cancellieri dovranno essere rimessi agli uscieri ed iscritti a repertorio fra i proventi del mese in corso.

In caso di omessa iscrizione i cancellieri incorreranno nella pena pecuniaria di lire 10 oltre a quelle più gravi in caso di reato previsto dal codice penale.

193. I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli *stati riassuntivi* dei proventi degli uscieri.

L' altro originale degli stessi *stati* sarà trasmesso al ministero di grazia e giustizia unendovi una tabella portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di corte.

CAPO III.

DELLA LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E RIPARTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DOVUTE ALL' ERARIO, AI CANCELLIERI ED AGLI USCIERI

194. I cancellieri presso le autorità giudiziarie che avranno pronunziate le sen-

100. Il disposto dall'articolo 21 di questo regolamento sarà applicabile alle vacazioni enunciate nell'articolo precedente.

101. Le indennità attribuite agli uscieri allorchè accompagnano l'autorità giudiziaria, che si muove dal proprio ufficio sono quelle determinate dall'articolo 46.

CAPO VI.

DELLA CUSTODIA DEI SIGILLI, ANIMALI ED ALTRI OGGETTI SEQUESTRATI, CHE POSSONO SERVIRE ALL'ISTRUZIONE DEI PROCEDIMENTI

102. Nei casi in cui sia necessario di proporre un custode ai sigilli, quando il giudice procedente non avrà creduto a proposito di affidarli ad abitanti della casa in cui fossero apposti, sarà accordato al custode nominato d'ufficio per ciascuno dei primi dodici giorni, nei luoghi di

1.ª categoria .... L. 1. »
2.ª id. .... » » 75

Qualora la custodia si protraesse per oltre dodici giorni, per ogni altro dei giorni successivi la tassa ora stabilita sarà ridotta del terzo quando non ecceda il termine di giorni quaranta, e della metà per tutti quelli successivi.

103. Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del codice di procedura penale, ogni qualvolta la custodia per qualche giusto motivo non si sarà potuta affidare al cancelliere a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovrà sopportarsi dagli interessati o da chi vi avrà dato causa, e non sarà anticipata dall'erario a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio.

104. Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice in conformità degli usi locali; però le tasse spedite non potranno essere soddisfatte senza che siano presentate al *visto* del procuratore generale se l'istruttoria è fatta da un consigliere di corte d'appello e dal procuratore del Re per tutte le altre, previa disamina degli atti processuali.

Quando risulti da tale disamina che usando maggiore sollecitudine o diligenza od altrimenti provvedendo potevano essere ridotte a somma minore, la tassa da anticiparsi dall'erario dovrà essere ridotta alla somma medesima, e quanto risulterà dovuto in eccedenza sarà a carico dei funzionari che vi avranno data causa.

Quelle occorse per il trasporto degli oggetti sequestrati non potranno tassarsi dal giudice, ma saranno anticipate dai comuni in conformità del successivo articolo 129.

105. La custodia degli oggetti sotto sequestro non potrà mai essere affidata a donne e neppure a persone che non abbiano compiuta l'età di anni ventuno, o che per qualsiasi altra causa sieno pareggiate ai minori.

CAPO VII.

DELLE SPESE PER DISSOTTERRAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI E PER ALTRE OPERAZIONI ORDINATE DALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE, ED AVENTI PER SCOPO LA RICERCA, LA PROVA E LA PUNIZIONE DEI CRIMINI E DELITTI E DELLE CONTRAVVENZIONI, COMPRESE LE SPESE DI FOTOGRAFIE E STAMPA PER AVVISI AL PUBBLICO ONDE FACILITARE LA RICOGNIZIONE DI UN IMPUTATO O DI UN CADAVERE

106. Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle inumazioni dai comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore.

In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali.

Lo stesso si farà quando occorresse di trasportare qualche cadavere da una località all'altra per eseguire la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.

107. Le materie impiegate per la disinfettazione dei cadaveri saranno rimborsate conformemente alla tassa stabilita al farmacista od altra persona che le avrà somministrate, sulla nota spedita e munita del *visto* nel modo indicato nell'articolo 23.

108. Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'autorità giudiziaria incaricata dell'istruzione del processo crederà indispensabile fare eseguire fotografie o stampare avvisi al pubblico, la spesa relativa sarà soddisfatta al fotografo o tipografo di ciò incaricato sulla nota da lui presentata, come è prescritto dall'articolo 23, mediante tassa dell'autorità procedente sulla base delle tariffe stabilite per i privati e per gli avvisi d'asta in materia civile, fatta riduzione del quinto sull'ammontare complessivo della spesa.

La nota del fotografo o del tipografo dovrà essere annessa agli atti del processo e compresa nella parcella delle spese.

CAPO VIII.

DELLE SPESE STRAORDINARIE ED IMPREVEDUTE RICHIESTE NELLA PROCEDURA DELLE CAUSE PENALI

109. Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal presente regolamento, esse potranno essere fatte coll'autorizzazione motivata dal giudice procedente sotto la sua responsabilità personale, e col carico di informarne immediatamente il ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Se per il modo irregolare con cui si fossero distribuiti gli atti delle processure, o per essere questi stati iscritti con carattere non abbastanza chiaro ed intelligibile, il procuratore del Re od il giudice istruttore crederanno necessario che se ne debbano fare le copie, dovranno riferirne alla camera di consiglio la quale potrà ordinare tutte quelle che riconoscerà opportune.

La spesa di tali copie sarà a carico del cancelliere che vi avrà dato causa e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto è prescritto dall' articolo 73.

110. Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accusa, delle liste dei testimoni e note de'giurati da notificarsi agli accusati, il di cui numero per ogni processo sia maggiore di trenta e vi sieno più capi d'accusa.

Le sentenze di rinvio e gli atti d'accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno parimente essere stampate allorchè saranno voluminosi ed il pubblico ministero ravviserà ciò indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia.

La spesa di stampa sarà in questi due casi anticipata dall'erario per la sola parte di essa che verrà determinata preventivamente, ed alla medesima dovrà aggiungersi dalla cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani.

La stampa non potrà essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del ministero di grazia e giustizia al quale dovrà dal procuratore generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo. il primo presidente nella città dove siede la corte di appello e negli altri luoghi i presidenti delle corti di assise con loro decreto, che dovrà essere esteso appiè della copia autentica o dell'originale degli atti e scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

CAPO IX.

DELLE SPESE PER LA DIFESA DEGLI IMPUTATI ED ACCUSATI

111. Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.° 9 dell'art. 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità da accordarsi ai medesimi.

112. I testimoni anzidetti avranno dritto alle indennità stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagli imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal capo del collegio o dal pretore come ai testimoni del pubblico ministero.

Le somme depositate si iscrivono nel *registro quitanze* (n.° 413 della tariffa civile) coll'indicazione *per deposito* .... senza però portarle in colonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sarà redatta delle spese occorse e sulla medesima sarà riportata la dichiarazione della parte, o di chi avrà fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intiero o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in cancelleria fra le carte relative alla contabilità (n.° 419 della tariffa civile) e vi si uniranno anche le quitanze degli uscieri per i dritti loro dovuti.

Nel caso in cui la povertà degli imputati od accusati sarà stata legalmente accertata, le indennità ai testimoni saranno anticipate dall' erario nel modo stabilito per quelli citati ad istanza del pubblico ministero; e per i dritti degli uscieri si eseguirà quanto si è detto nell'articolo 3 della presente tariffa.

113. Le stesse norme prescritte nel capo I del presente titolo per i testimoni del pubblico ministero saranno osservate per quelli a difesa.

TITOLO II.

delle spese di giustizia non ripetibili.

CAPO I.

DELLE SPESE DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE

114. Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal ministero di grazia e giustizia.

Le indennità per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'uffiziale dello stato civile, assegnata al cancelliere della corte di assise nello stato annesso al presente regolamento, non saranno mai anticipate dall' erario.

Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell' articolo 23 del codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei dritti di cui è cenno al numero 5 dell' articolo 1° di questa tariffa, sarà pagata integralmente agli uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del *visto* del procuratore generale quando la riconosca regolare dovrà essere decretata dal presidente della corte.

Il numero delle copie a stamparsi dovrà essere in prevenzione determinato dal procuratore generale e limitato a quanto sarà riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di legge.

CAPO II.

DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA AI PRESIDENTI DELLE CORTI D'ASSISE, AI PROCURATORI GENERALI E LORO SOSTITUTI ED AI GIURATI

115. Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenirvi, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella legge sul-

l'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioè:

1.° ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali o loro sostituti, quando si troveranno alla portata delle ferrovie, ovvero potranno profittare dei piroscafi della marina nazionale mercantile, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, avranno dritto ad un'indennità ragguagliata al prezzo stabilito pei primi posti, e quando dovranno percorrere altre vie centesimi venticinque per ogni chilometro tanto nell'andata che nel ritorno;

2.° ai giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della corte di assise centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata ed altrettanto nel ritorno.

116. Oltre all'indennità di viaggio stabilita dall'articolo precedente per i magistrati ed i giurati non potranno i medesimi esigerne verun'altra per trasporto di bagaglio od altra spesa qualsiasi.

117. A termini dell'articolo 456 del Codice di procedura penale potendo il presidente del tribunale correzionale procedere all'interrogatorio degli accusati, e potendo a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 marzo 1865, n.° 1723, essere commesso ad uno dei giudici dello stesso tribunale destinato a far parte delle corti di assise, i presidenti di queste ultime, a meno che il servizio della giustizia assolutamente non richieda la loro trasferta per tale oggetto, dovranno astenersi dal recarsi nel capoluogo del circolo delle dette assise anteriormente all'epoca fissata per l'apertura dei dibattimenti.

118. Le indennità di *soggiorno*, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non è dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui comincerà la sessione o *quindicina* sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovrà estendersi l'indennità.

Quando due o più sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennità di *soggiorno* non è dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio così breve da non poter far ritorno in residenza.

119. La stessa norma dell'articolo precedente sarà osservata anche riguardo a quei giurati che per non aver fatto dimanda di esenzione nel termine di una sessione continuassero il servizio in quelle successive.

120. Ai giurati, purchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennità accordata dal n.° 2.° dell'articolo 115, sarà pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita.

L'indennità di lire quattro non potrà mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie.

Qualora il presidente della corte di assise per la distanza a cui trovasi il giurato dalla residenza di essa corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio potrà accordargli l'indennità in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa

121. I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti i quali risiedono nel capoluogo del circolo delle assise allorchè dovranno rimanere chiusi più di ore sedici in camera di consiglio per deliberare avranno dritto alla stessa indennità di lire quattro che è concessa a quelli che hanno la loro residenza al di là di due chilometri e mezzo dal detto capoluogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dall'articolo 264 della Legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626.

122. Allorchè per urgente necessità di servizio ed a termini dell'articolo 158 della legge ora citata un vice-cancelliere di pretura o tribunale, d'accordo tra il primo presidente ed il procuratore generale sarà stato chiamato alle funzioni di cancelliere presso alcuna delle corti di assise fuori della propria residenza, gli verranno accordate le stesse indennità di trasferta e di soggiorno enunciate nel capo III di questa tariffa, sempreché la sua assenza dall'ufficio a cui è addetto non ecceda i giorni cinque: nel caso che la permanenza sia protratta oltre questo termine, se ne dovrà fare rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO III.

delle spese che non devono comprendersi fra quelle di giustizia

CAPO I.

DELLE SPESE DI SEPOLTURA DEI CONDANNATI E DI QUELLE DI TRASPORTO, ESPOSIZIONE, CUSTODIA, E SEPOLTURA DI PERSONE DEFUNTE O TROVATE MORTE SULLE PUBBLICHE VIE O ALTROVE

123. Le spese di sepoltura dei condannati saranno a carico dei comuni sempre quando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri.

Per queste spese spetta ai comuni il dovuto regresso contro gli eredi.

124. Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove.

Nel solo caso accennato nel capoverso dell'articolo 106, le spese di trasporto dei cadaveri saranno anticipate dal pubblico erario.

CAPO II.

DELLE SPESE DI TRASLOCAMENTO DEGLI IMPUTATI OD ACCUSATI, E DI ESTRADIZIONE DEI MEDESIMI E DEI CONDANNATI, E DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ATTI, DEI PROCESSI E DEGLI OGGETTI CHE POSSONO SERVIRE DI PROVA

125. Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformità dei regolamenti che risguardano questi ultimi.

Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli uffiziali di giustizia con richieste motivate.

Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli uffiziali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

126. Allorquando il modo straordinario di traduzione sarà ordinato d'ufficio o richiesto dall'imputato od accusato a causa dell'impossibilità di poter profittare del modo ordinario, la medesima si dovrà comprovare per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Questo certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

127. Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate ai sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile.

Essi faranno fronte coi fondi del comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal ministero degli interni a norma dei vigenti regolamenti.

128. Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

129. La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse.

Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo Stato.

Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'articolo 127.

130. I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza.

Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri reali, ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del pubblico ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti.

La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto.

Questa richiesta sarà indirizzata al sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'articolo 127.

Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzerà inoltre un'altra richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali affinchè provveda per la occorrente scorta: le due richieste saranno rimesse al comandante il quale è incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui è diretta.

Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni.

Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possono affidare alla custodia dei proprietari saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

131. Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova.

In questo caso la richiesta non sarà fatta all'autorità locale ma ai carabinieri.

Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria.

Sull'ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta.

Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolare dal giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale.

Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno i mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al ministero di grazia e giustizia.

132. Per l'estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai comuni i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'articolo 127.

CAPO III.

DEGLI ALIMENTI ED ALTRI SOCCORSI ASSOLUTAMENTE NECESSARI AGLI IMPUTATI OD ACCUSATI DURANTE IL LORO TRASPORTO

133. Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sarà iscritta colle altre ordinarie delle carceri.

Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perchè si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sarà fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

TITOLO IV.

del rimborso delle spese per l'esazione delle multe ed ammende

134. Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale, saranno regolate secondo le norme prescritte dalla tariffa pei procedimenti civili.

Le sole indennità di trasferta che fossero dovute ai cancellieri ed agli uscieri, anche quando sieno chiamati ad assisterli, e le tasse ai testimoni saranno anticipate dall'erario, salvo quanto è prescritto al successivo articolo 228 e al n.° 435 della tariffa civile.

Tutti gli altri dritti di cancelleria al pari di quelli per gli atti fatti nelle altre cause civili nell'interesse dello Stato, non saranno mai ripetibili se non che in fin di lite e dai privati quando questi vengano condannati, oppure dopo ultimati gli atti esecutivi quando siasi a questi proceduto.

L'erario avrà il dritto di rimborso dell'anticipazione di queste spese, secondo le regole di dritto, contro le parti condannate.

135. Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, negli atti promossi per ottenere la restituzione delle somme state depositate nella cassa dei prestiti e depositi per cauzioni penali.

Per la riscossione di tutte le somme anticipate dallo Stato come per le altre al medesimo dovute per le cause fatte nel suo interesse in materia civile, dovranno i cancellieri osservare le prescrizioni contenute nei numeri 423, 424, 425 e seguenti della tariffa civile sotto le pene comminate dal successivo n.° 467 e sotto la loro responsabilità come al n.° 428 della tariffa medesima.

TITOLO V.

del pagamento e del ricupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie

CAPO I.

DEL MODO DI PAGAMENTO

136. L'anticipazione delle spese enunciate nel titolo I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico del pubblico erario, sarà fatta dall'amministrazione delle tasse e del demanio per mezzo degli agenti demaniali e dei cancellieri delle preture nei mandamenti ove non furono stabiliti tali uffici, e dai cancellieri stessi o da quelli dei tribunali e delle corti nel caso previsto dall'articolo 159 capoverso secondo e dai procuratori generali per quelle di cui all'articolo 114.

Però se i procedimenti rifletteranno le dogane, le gabelle, i dazi ed il marchio dell'oro e dell'argento, la medesima sarà eseguita dai ricevitori di ciò incaricati per parte delle rispettive amministrazioni.

Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti risguardanti le provincie ed i comuni non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 n.° 2134 corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa.

La stessa cosa sarà eseguita per le spese di difesa quando gli imputati od accusati avranno fatto presso i detti cancellieri l'occorrente deposito in conformità del disposto dall'articolo 329 del detto regolamento generale giudiziario.

Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei procuratori del Re e dei pretori saranno pagate dai ricevitori dei comuni nell'interesse dei quali hanno luogo.

137. Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa o siano stati chiamati d'ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali correzionali, sarà fatto su tassa del presidente che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso sarà fatto su tassa dei membri della sezione d'accusa, dei giudici istruttori, o dei pretori, sia che procedano d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata l'istruzione, salvo circa ai medici, chirurghi ed altri periti, quanto è prescritto negli articoli 26 e 33.

138. Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giudice istruttore, o dal procuratore del Re, dai rispettivi cancellieri e segretari, non che dagli uscieri, si pagheranno su decreto del presidente del tribunale correzionale.

La stessa cosa sarà osservata al riguardo delle trasferte fatte dai pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.

139. Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi o dai presidenti e membri della sezione d'accusa, dai procuratori generali, loro sostituti e dai presidenti del tribunale correzionale saranno pagate su decreto del primo presidente della corte d'appello di cui fanno parte o da cui dipendono.

Alle autorità giudiziarie di cui nell'art. 138 spetterà il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennità delle trasferte e vacazioni ai depositari pubblici o privati di cui è cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare più di una vacazione, nel qual caso l'approvazione della tassa dovrà essere fatta dal presidente del tribunale o della corte.

140. Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti capo VI, titolo I, sarà fatto per decreto del presidente della corte o del tribunale secondo che si tratti di processura istrutta da un consigliere o da un giudice o pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate però le prescrizioni contenute negli articoli medesimi.

Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sarà fatto sulla tassa delle rispettive autorità giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'ufficio che per delegazione.

141. Le indennità di trasferta di cui nel capo II, titolo II da accordarsi ai magistrati delle assise, ed occorrendo, al vice-cancelliere della corte d'appello designato a fungervi le veci di cancelliere, saranno pagate con decreto del primo presidente della corte d'appello da cui dipende la corte d'assise.

Quelle finalmente nello stesso capo enunciate da darsi ai giurati, saranno pagate con ordinanza del presidente della corte d'assise a cui saranno intervenuti.

142. A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, si dovrà precedere, come fu prescritto per quelle menzionate nell'articolo 130 del regolamento generale giudiziario, il *visto* del pubblico ministero presso il tribunale o la corte il di cui presidente deve rilasciarle.

Sono però escluse da questa disposizione le tasse che riflettono i testi e periti menzionati nella prima parte del medesimo, i giurati, i medici, chirurghi e gli altri periti di cui nel primo capoverso di esso articolo quando viene loro accordata non più di una vacazione, i depositari pubblici e privati allorchè le vacazioni ai primi concesse non siano maggiori di una.

Insorgendo qualche contestazione sull'ammontare delle note della trasferta e delle altre tasse o pel *visto negativo* del pubblico ministero o per altra causa, la medesima, trattandosi di note o tasse da rilasciarsi dai presidenti del tribunale correzionale, sarà risolta dal tribunale in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero.

Tanto a questo che al funzionario od alla parte interessata spetterà il dritto all'appello avanti la corte in sezione d'accusa.

143. Trattandosi di note o tasse approvate con decreto dei presidenti di corte d'appello, le contestazioni saranno portate al giudicio della corte in sezione d'accusa, che pronunzierà in modo definitivo.

144. Nel decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'art. 129 del regol. gen. giud. per le tasse in occasione di trasferte speciali, da applicarsi anche per quelle dei testimoni, periti ed altre persone a di cui favore sono spedite, si dovrà far risultare

a) della natura della causa che diede luogo alla tassa, spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o di altra qualsiasi;

b) del tempo impiegato in quanto alla perizia, testimonianza od altro atto;

c) e degli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa è dovuta.

Nel caso in cui il segreto della procedura esiga che si taccia la natura del reato, basterà far risultare dalla tassa che il reato appartiene alla giurisdizione ordinaria o ad altra, oppure che si tratta di contravvenzione alle dogane, alle gabelle, al dazio ed al marchio.

145. Se un testimonio si trova nell'impossibilità di fare le spese della sua trasferta, gli sarà spedito dal presidente del tribunale correzionale del luogo di sua residenza, ed in mancanza di esso dal pretore dal mandamento, un mandato provvisorio a conto di ciò che potrà spettargli per la sua indennità.

146. Il presidente del tribunale ed il pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'autorità avanti la quale il testimonio è citato a comparire.

Un avviso identico all'agente demaniale del luogo dovrà essere dato da quello che avrà pagata la tassa e dovrà inoltre nell'atto del pagamento far menzione dell'acconto in margine od appiè della copia della cedola di citazione.

La somma accordata in acconto non dovrà sorpassare il montare dell'indennità dovuta per l'andata al luogo in cui deve seguire l'esame. Il testimonio che non presenterà all'autorità procedente la copia di citazione, non riceverà se non l'indennità dovuta pel suo ritorno.

Trattandosi di testimonio residente all'estero il mandato di pagamento sarà spedito dal console del luogo, e l'avviso prescritto da quest'articolo sarà da lui dato al ministero di grazia e giustizia, che lo comunicherà immediatamente all'autorità giudiziaria avanti la quale il testimonio è chiamato a comparire.

La somma occorrente e nei limiti accennati dal secondo capoverso sarà portata in conto delle spese del ministero medesimo.

147. Gli agenti demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno dritto, come per quelle delle trasferte giudiziarie, di cui è cenno nel citato art. 131 del regol. gen. giudiz., di fare anche le loro osservazioni sovra tutte le altre accennate in questa tariffa.

Se i funzionari che le rilasciarono persi-

stono nel decreto emanato, gli agenti ne eseguiranno il pagamento mediante ricevuta degli interessati, salvo a promuoverne il rimborso quando lo riconoscano indebito uniformandosi al disposto del successivo articolo 165.

148. I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli ufficiali del pubblico ministero che vi avranno apposto il *visto* saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza nelle medesime, e ciò solidariamente colle parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse.

In caso di contestazione pronunzierà il tribunale in camera di consiglio se la tassa fu rilasciata da un pretore o dal giudice istruttore o dal presidente, e la corte in sezione d'accusa se da uno dei suoi membri, salvo il dritto all'appello ed al ricorso in cassazione a seconda dei casi.

L'istanza verrà promossa dall' agente demaniale che ne sarà incaricato.

149. I mandati, di cui non sarà stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti pei quali sono dovute le tasse o le indennità, non potranno più essere esatti.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai pretori e loro cancellieri e quelle per più vacazioni ai periti per le quali il termine utile per la riscossione sarà di sei mesi.

150. I mandati rilasciati sull' erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del codice di procedura penale dovranno enunciare che non vi è parte civile in causa, o che tanto la parte civile che l' imputato od accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni sieno stati citati ad istanza del pubblico ministero usando della facoltà che gli è concessa dal detto articolo 566.

151. Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del regolamento generale giudiziario viene eseguito dagli agenti demaniali al cancelliere, potrà farsi ugualmente al segretario del pubblico ministero, purchè il presidente del collegio abbia espresso questa facoltà nel decreto che ordinò il pagamento della tassa relativa alla trasferta di quest'ultimo.

152. Ogni altra tassa sarà pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovrà apporvi il suo nome e cognome, e se questa è illetterata, si richiederà la presenza di due testimoni che si sottoscriveranno appiè della tassa medesima, salvo quanto è prescritto nella prima parte del successivo articolo 159 o sieno pagati alla presenza del pretore e portino il *visto* di cui nel successivo articolo 154.

Se il luogo dell' esame del testimonio o del perito non è quello in cui risiede l'agente demaniale incaricato del pagamento delle spese di giustizia, il mandato dovrà essere pagato dal cancelliere del mandamento alla presenza del pretore appena finita la deposizione.

153. Onde eseguire tali pagamenti i cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro ufficio e spettanti all'erario, e nel caso fossero insufficienti potranno richiedere all'agente demaniale una somma in anticipazione non superiore alle lire cinquanta.

I mandati pagati dai cancellieri saranno ricevuti e scontati dagli agenti demaniali tanto in pagamento di tasse di registro, quanto a conto dei versamenti mensili e delle tasse o somme dovute in materia penale.

154. I pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro cancellieri siano eseguiti nelle somme integrali da essi tassate ai testimoni, periti, ecc., ed a giustificazione dell'adempimento per parte loro a tale obbligo saranno tenuti di apporre a margine od a calce dei mandati la dichiarazione *visto pagarsi al* . . . . . *la somma di* . . . . . indicandovi il cognome ed il nome di chi riceve la tassa e la somma *in tutte lettere*. Questa dichiarazione sarà firmata dal pretore.

La stessa dichiarazione dovrà apporsi a qualsiasi altro mandato per spese di giustizia, che debba spedirsi nei modi dianzi accennati e sia pagato dai cancellieri delle preture.

155. I mandati di pagamento oltre all'essere spediti con moduli a stampa dovranno poi essere scritti in carattere nitido, senza alcuna cancellazione, raschiatura, correzione od altra qualsiasi alterazione, e quando occorresse qualche errore dovranno essere rifatti prima che sieno firmati dall'autorità giudiziaria, o dalle persone a favore delle quali furono spediti o dai testimoni.

Gli spazi intermedi negli stampati, che dovessero rimanere in bianco, saranno dai cancellieri chiusi con linea in nero per modo che non vi si possano riportare indicazioni o cifre.

156. È vietato alle autorità giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle prescrizioni dell'articolo precedente, ed i cancellieri che le avessero in qualunque modo violate incorreranno di pien dritto nella perdita delle somme che avessero sborsate ed in una pena pecuniaria di lire dieci.

Quando si presentino dubbi sulle tasse da accordarsi, i pretori dovranno riferirne ai procuratori del Re ed attenersi alle istruzioni che loro verranno date.

157. I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte non saranno ammessi in rimborso dagli agenti demaniali, i quali dovranno prima richiedere le opportune rettifiche ai cancellieri che li avranno autenticati o pagati.

Quelli che fossero in contravvenzione all' articolo 155, o mancassero dell' annotazione prescritta dall' articolo 154, non potranno essere pagati nè ammessi in rimborso, e non potranno neppure restituirsi ai cancellieri od ai privati a favore dei quali si fossero spediti.

158. Gli agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 saranno tenuti di farne constare con processo verbale, e quindi per mezzo della direzione informarne senza grave ritardo il procuratore del Re, da cui dipende la pretura, o l'ufficio che lo avrà spedito unendovi copia del

erbale redatto, acciò promuova contro i unzionari l'applicazione delle pene incorse iel caso vi si riscontrassero gli estremi di eati previsti dal codice penale.

Gli stessi agenti dovranno per parte oro esaurire gli atti opportuni per la riscossione delle pene incorse a termini dei precedenti articoli.

159. I mandati devono essere riscossi ***personalmente*** dai privati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da persona da essi incaricata ***con dichiarazione scritta e firmata*** a tergo dei mandati medesimi, salvo quanto è prescritto dall' art. 151 di questa tariffa.

I mandati in capo a persone illetterate dovranno essere riscossi personalmente.

L'obbligo del pagamento dei mandati potrà pure dai procuratori generali e dai procuratori del Re essere imposto ai cancellieri delle corti, dei tribunali e delle preture nei casi in cui per speciali circostanze si ravvisasse opportuno e di minore aggravio dei privati che avessero residenza fuori del capo luogo, con che però ne sia dato preventivo avviso al direttore delle tasse e del demanio della provincia e non vi sia dissenso per parte sua.

In caso di dissenso dovrà esserne fatto rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti a prendersi di concerto con quello delle finanze.

160. Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell' istruzione dovranno essere iscritti ***per ordine di data*** nel registro di cui all' art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

La ***data*** che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l' esenzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.

Quelle per le indennità di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna ***osservazioni***.

Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell' ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti delle assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed ai giurati.

Il registro accennato in quest' articolo sarà conforme al modulo n.° 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re.

161. Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell' articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potrà lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco.

Su le tasse spedite dovrà riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione.

Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.

162. Appena ultimata l'audizione dei testimoni e l'esaurimento delle operazioni che possono dar luogo a spedizione i cancellieri mandamentali dovranno presentare al pretore il registro di cui sopra, il quale, esaminate le fatte iscrizioni, apporrà sulla linea immediatamente successiva all' ultima di esse il ***visto chiuso il......col numero..... per la somma di......***

I cancellieri che non presentassero tale registro al pretore incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

163. Tutti i cancellieri dovranno ritirare dai periti e testimoni le cedole di citazione loro rimesse dagli uscieri e conservarle con numero d' ordine a corredo delle fatte spedizioni dei mandati a termini dell'articolo 17 della presente tariffa.

164. Le cedole accennate nell' articolo precedente, non che un estratto autenticato dal pretore del registro indicato nell' art. 160, dovranno essere trasmessi agli agenti demaniali al fine di cadun mese e non più tardi del quinto giorno di quello successivo valendosi di modulo a stampa conforme al n.° 13 di quelli annessi.

Gli agenti demaniali faranno il riscontro delle tasse pagate con quelle iscritte; essi potranno richiedere anche la comunicazione del registro suddetto e dei repertori penali degli uscieri, e riscontrando irregolarità od abusi nella spedizione dei mandati ne faranno risultare con apposito verbale a rimettersi in copia per mezzo della direzione demaniale al procuratore generale od al procuratore del Re per le opportune provvidenze.

165. Sorgendo dubbio che una tassa sia indebita, eccessiva o simulata gli agenti demaniali, ***anche quando ne avessero già sborsato l' ammontare***, ed avessero omesso di fare le loro osservazioni a senso dell' articolo 147, saranno ***sempre*** in diritto di agire in ripetizione contro le autorità giudiziarie che ne avranno ordinato il pagamento, ed in ogni caso dovranno riferirne senza ritardo alla direzione demaniale che potrà, ove lo ravvisi opportuno, rivolgersi al procuratore generale onde sieno assunte accurate informazioni, ed occorrendo si possa provvedere e riferirne al ministero di grazia e giustizia.

Il risultato delle informazioni da assumersi dovrà essere notificato all' ufficio riferente per opportuna norma.

166. Per ciò che si riferisce alle cancellerie delle corti e dei tribunali il ***visto giornaliero*** di cui all' articolo 162 sarà apposto dai segretari del rispettivo procuratore generale o procuratore del Re, e questi potranno anche dare tale incarico ad uno dei sostituti cancellieri della corte o tribunale, purchè però le esigenze del servizio permettano che tale sostituto non abbia ad essere occupato contemporaneamente in affari penali o nella spedizione delle tasse relative.

167. Gli estratti del registro prescritto dall' articolo 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini dell' articolo 164 agli agenti demaniali al fine di ciascun mese, saranno per le corti ed i tribunali au-

tenticati dal segretario del pubblico ministero.

Il registro medesimo dovrà poi essere da tutti i cancellieri presentato al *visto* del procuratore generale o del procuratore del Re in occasione delle visite trimestrali prescritte al n.° 440 della tariffa civile, i quali fatte le osservazioni che occorressero, apporranno la data e la loro firma sulla linea successiva all' ultima iscrizione fattavi.

CAPO II.

SUSSIDI ACCORDATI AGLI USCIERI PER GLI ATTI ESEGUITI

168. Tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia penale pei quali si fa o potrebbe farsi luogo a percezione di qualsiasi dritto od indennità a termini di questa tariffa devono essere iscritti giornalmente nel repertorio prescritto dall'art. 96 quando anche si fossero eseguiti in località estranea al distretto dell' autorità giudiziaria a cui sono addetti.

169. Il repertorio sarà conforme al modulo stabilito dal ministero di grazia e giustizia, e vi si dovranno riportare tutte le somme riscosse nelle colonne ad esse assegnate e tutti i dritti e le indennità che possono essere dovute, e di cui nell' articolo precedente, di qualunque natura essi sieno.

170. Per la tenuta dei repertori in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli *stati* a trasmettersi dovranno gli uscieri osservare le prescrizioni tutte contenute nel titolo II. parte IV della tariffa civile sotto le pene comminate in essa al n.° 467.

171. Le indennità di trasferta accennate nella prima parte dell' art. 46 saranno sempre anticipate dall' erario.

172. Tutti gli altri dritti ad essi dovoluti e le altre indennità di trasferta ammesse a loro favore dalla presente tariffa saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati ad eccezione di quelle accennate nell' articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

173. Gli uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto in materia civile che penale, e collo stipendio che fosse loro assegnato non vengano a conseguire annualmente, quelli delle preture lire 800, quelli dei tribunali lire 1000, e quelli delle corti lire 1200, potranno ottenere un'indennità a titolo di *sussidio* per i dritti penali accennati nel precedente articolo.

174. Quest' indennità dovrà però essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, quando ne avessero, non si eccedano le somme determinate per cadun usciere in proporzione dell' ufficio a cui è addetto.

Quando gli uscieri delle preture saranno incaricati di eseguire atti di loro ufficio nei mandamenti viciniori per assenza od impedimento dei loro colleghi, le tasse loro dovute per atti in materia penale saranno sempre rimborsate per intero.

Le indennità di trasferta però dovranno essere calcolate tenendo conto delle distanze portate dalla tabella esistente nell'ufficio di pretura da cui dipende la località dove l' atto fu eseguito.

Nel caso accennato dal primo capoverso che precede, gli atti che gli uscieri eseguissero in materia civile dovranno pure essere iscritti sui loro repertori civili e computarsi nel determinare la somma dovuta a senso degli articoli 173, 176 e 186.

175. L' indennità da corrispondersi agli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura essendo accordata in compenso dei servigi prestati nell' interesse dello Stato anche in materia civile, e come *sussidio* per gli atti eseguiti in materia penale non potrà mai eccedere la somma complessiva che per gli atti stessi potrà essere riscossa, per cui quand' anche l'ammontare dei dritti medesimi riunito agli altri proventi da essi percepiti per altri atti di loro ufficio non fosse sufficiente, non dovrà mai essere ad essi accordata una somma maggiore.

Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile fatti nell'interesse dello Stato e che gli uscieri sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a senso dell'articolo 131.

176. I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura senza tener conto se riscossi dall' uno o dall' altro di essi, dovendosi ritenere come se ponessero in comune gli introiti.

Le indennità saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.

177. Dalla somma dei dritti esatti in materia civile e penale si dovranno dedurre le pensioni ed i sussidii che con decreto ministeriale sieno stati imposti agli uscieri a favore dei loro predecessori od alla famiglia di questi, e ciò in proporzione del trimestre.

178. L' indennità da corrispondersi agli uscieri non costituisce per essi un dritto verso l' erario, ma è un compenso assegnato esclusivamente a quelli che hanno esigui introiti tenendo anche conto del numero degli atti che compiono, delle somme che percepiscono dalle parti per le trasferte eseguite, della loro solerzia nell' adempimento dei loro doveri e della loro condotta.

179. Spetta ai procuratori generali presso le corti il determinare l' ammontare delle indennità da accordarsi a termini degli articoli precedenti, ed il rilasciare gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato.

Il ministro di grazia e giustizia potrà sulla proposta dei procuratori generali accordare in fine di cadun anno maggiori sussidi agli uscieri di mandamento e dei tribunali, che non ostante quelli già accordati non avessero raggiunta la somma determinata coll' articolo 173, in modo però da non potersi mai in complesso eccedere la somma medesima.

180. Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli uscieri delle corti dovranno essere rimessi ai procuratori generali a termini dell' articolo 170 di questa tariffa e delli numeri 460 e 461 di quella civile, si dovrà compilare per doppio originale uno *stato riassuntivo*, giusta il modulo determinato dal ministero di grazia e giustizia.

181. Dai risultati degli *stati riassuntivi* trasmessi dai procuratori del Re a termini del n.° 462 della tariffa civile. e da quello compilato come all' articolo precedente, si determina l' indennità da assegnarsi agli uscieri, e se ne iscrive la somma che verrà stabilita nell' apposita colonna degli *stati* medesimi.

182. Gli ordini di pagamento saranno pure rilasciati con moduli conformi a quelli stabiliti come sopra, ed il pagamento delle somme assegnate sarà eseguito dagli agenti demaniali o dai cancellieri delle preture a termini degli articoli 151 e 152, osservando le stesse norme stabilite per le altre spese.

183. A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell' articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello *stato riassuntivo* nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla corte dei conti o da chi per essa.

184. Se per ogni tribunale o pretura non vi sarà che un usciere, il mandato di pagamento dell' indennità sarà a lui intestato e la quitanza sarà da lui spedita.

In ogni altro caso l' ordine di pagamento sarà spedito a favore degli uscieri della corte, tribunale o pretura, e sarà esigibile mediante quitanza del cancelliere.

Ove gli uscieri non convenissero circa il modo di dividere l' indennità loro assegnata, verrà determinato dal pretore, dal procuratore del Re, o dal procuratore generale tenuto conto del numero e dell'ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

185. Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del Re.

Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza, o per altra causa se ne fosse reso immeritevole potrà essere escluso dal partecipare all' indennità, ed a questo fine i pretori ed i procuratori del Re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.

186. Le indennità da accordarsi come *sussidio* devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all' articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun usciere di pretura le lire 200, per quelli di tribunale le lire 250, e lire 300 per quelli delle corti.

L' eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l' indennità nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

187. I dritti degli uscieri in materia civile si considereranno sempre esatti, quantunque non lo fossero stati, fatta eccezione di quelli che si riferiscono ad atti eseguiti nell' interesse dello Stato o di persone o corpi morali ammessi alla gratuita clientela o di altri casi nei quali l' esazione sia per legge rimandata alla fine delle cause.

188. Le somme dovute per indennità di trasferta tanto in materia civile che penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni da essi fatte onde fissare la somma che potrà essere anticipata a termini degli articoli 173 e 174 le somme riscosse per indennità di trasferta per atti in materia civile non vi saranno calcolate.

189. Gli uscieri che avessero omesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell' articolo 170 dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennità, e la quota ad essi spettante resterà devoluta all' erario.

In tal caso per determinare la quota a lui dovuta si prende base dal numero degli uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.

190. In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo omesso di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potrà più essere ammesso ad alcun *sussidio* per atti in materia penale, e potrà inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.

191. Non ostante i *sussidi* accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia dritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, semprechè dai cancellieri o dagli agenti demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.

192. I dritti accennati nel precedente articolo riscossi o ricevuti dai cancellieri dovranno essere rimessi agli uscieri ed iscritti a repertorio fra i proventi del mese in corso.

In caso di omessa iscrizione i cancellieri incorreranno nella pena pecuniaria di lire 10 oltre a quelle più gravi in caso di reato previsto dal codice penale.

193. I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli *stati riassuntivi* dei proventi degli uscieri.

L' altro originale degli stessi *stati* sarà trasmesso al ministero di grazia e giustizia unendovi una tabella portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di corte.

CAPO III.

DELLA LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E RIPARTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DOVUTE ALL' ERARIO, AI CANCELLIERI ED AGLI USCIERI

194. I cancellieri presso le autorità giudiziarie che avranno pronunziate le sen-

tenze od ordinanze definitive sulle processure in materia penale o che avranno ricevuto l'atto di desistenza dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti e confrontandole cogli atti medesimi.

Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'articolo 59.

195. Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) Del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) Dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) Della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) Dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunziato il provvedimento; od innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) La distinta dei dritti dovuti a ciascun ufficiale ed in rimborso all'erario nazionale per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) Quelli devoluti allo stesso erario per dritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri colla legge sull'ordinamento giudiziario;

g) Le tasse di bollo.

196. Nelle stesse note si dichiarerà inoltre se la sentenza di condanna nelle spese sia solidaria o per disposizione espressa della sentenza, ovvero in forza delle leggi e regolamenti in vigore.

Nei casi di ammissione alla libertà provvisoria s'indicherà pure nella nota anzidetta se vi fu deposito di somma o se la cauzione fu personale e prestata da un terzo, ed in questo caso si indicherà il suo cognome, nome, paternità e domicilio, come anche la data dell'atto di cauzione e la somma a cui essa si estende.

197. Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti saranno dai cancellieri presentate nel termine stesso fissato dall'articolo 194 al pubblico ministero od a chi lo rappresenta presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciata la condanna, il quale dovrà riconoscere coll'esame degli atti se sono regolari ordinando le correzioni od aggiunte che riconoscerà opportune e vi apporrà quindi il suo *visto*.

198. Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto steso appiè delle medesime dai presidenti dei rispettivi collegi e dai pretori, i quali dovranno fare un'esatta verificazione di ciascun dritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.

199. Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli *stati* i cancellieri di mandamento o dei tribunali correzionali sono obbligati di stendere una nota delle spese per tutti i processi istrutti colla loro assistenza e che dovranno essere sottomessi alla decisione del tribunale o [illegible] corte.

Questa nota sarà annessa al [illegible] degli atti del procedimento tosto che [illegible] saranno terminati e prima che siano trasmessi all'autorità superiore, e vi si dovranno comprendere *in modo distinto e per ca[illegible] atto* tutte le spese che durante l'istru[illegible] fossero state anticipate dall'erario, ed [illegible] care distintamente tutti i dritti ripe[illegible] come all'articolo 194, sotto pena di un'ammenda di lire 10 in caso di omissione.

200. Quando l'istruzione si farà da[illegible] pretori per delegazione i cancellieri ris[illegible] tivi dovranno aggiungere alla nota [illegible] spese la parte che li concerne, nel [illegible] indicato nell'articolo precedente.

201. Il cancelliere della corte, del tr[illegible] nale o del pretore che avrà pronunziat[illegible] sentenza od ordinanza definitiva dovrà comprendere nello stato generale delle [illegible] prescritto dall'art. 194, quelle che ris[illegible] dalle note parziali menzionate negli ar[illegible] 199 e 200 uniformandosi nel resto alle [illegible] me stabilite dallo stesso art. 194.

202. In occasione di appello dalle sentenze dei pretori o dei tribunali correzio[illegible] se la sentenza definitiva dell'autorità superiore avrà confermata quella appellata, oppure avrà solamente ridotta la pena, la [illegible] generale delle spese dovrà essere fatta [illegible] cancelliere dell'autorità giudiziaria che a[illegible] emanato la sentenza portata in appello.

Qualora invece la pena inflitta [illegible] stessa sentenza venga ad essere aum[illegible] in appello, la nota generale anzidetta d[illegible] in tal caso essere fatta dal cancelliere [illegible] l'autorità giudiziaria che avrà pronun[illegible] in secondo grado.

203. In entrambi i casi accennati dal l'articolo precedente dovranno i canc[illegible] formare una sola nota a termini dell'articolo 194 e comprendere in essa le [illegible] tutte tanto del primo che del secondo giudicio.

A quest'effetto i cancellieri dei pret[illegible] e dei tribunali correzionali, in occa[illegible] della trasmissione degli atti per l'app[illegible] vi uniranno la nota delle spese [illegible] nella spedizione del processo distinta [illegible] è cenno nel precedente articolo 199, e [illegible] versa, i cancellieri della corte o del tribunale correzionale col ritorno degli atti, [illegible] sarà annessa copia della sentenza in conformità dei disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, vi uniranno ugualmente la nota delle spese cui di[illegible] luogo il giudicio di appello.

204. Per la riscossione delle pene pe[illegible] niarie e delle spese di giustizia ac[illegible] come negli articoli precedenti si osser[illegible] ranno le prescrizioni tutte contenute [illegible] capo che segue.

Per la riscossione di quelle riser[illegible] agli agenti demaniali e di cui nel capoverso dell'art. 206 si osserveranno dai cancell[illegible] le speciali istruzioni che verranno dat[illegible] ministero delle finanze.

Le somme dovute ai difensori per i loro onorari saranno da essi riscosse osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.

CAPO IV.

DELLA RISCOSSIONE DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

205. I cancellieri che per disposto degli articoli 154 e 155 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626, sono incaricati della percezione delle tasse spettanti all' erario per atti in materia civile, vengono pure pareggiati agli agenti delle finanze per quanto si riferisce alla riscossione delle spese di giustizia e delle altre somme devolute al tesoro dello Stato per le pene pecuniarie portate dalle sentenze ed ordinanze definitive pronunziate dallo autorità giudiziarie o dovute a seguito di desistenza.

206. I cancellieri in esecuzione dell' obbligo loro imposto coll' articolo precedente dovranno perciò concorrere cogli agenti delle finanze alla riscossione delle multe e spese di giustizia osservando le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli agenti demaniali resta esclusivamente riservata la riscossione delle somme dovute a seguito di oblazione, di quelle dovute per multe e spese dai funzionari dell' ordine giudiziario e delle altre tutte non comprese nel precedente articolo e che per qualsiasi titolo possano essere dovute a seguito di sentenza od altrimenti in applicazione dei codici vigenti e dei regolamenti speciali, a termini della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134.

Gli stessi agenti demaniali potranno pure essere incaricati della riscossione di multe e spese portate dalle sentenze pronunciate dall' autorità giudiziaria, quando per speciali circostanze ciò fosse riconosciuto opportuno dal procuratore generale o dal procuratore del Re o dal direttore demaniale previo concerto fra loro, ed in caso di dissenso dal ministero delle finanze.

207. Ciascun cancelliere è specialmente incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia portate da sentenza od ordinanza emanata in modo definitivo tanto in materia civile che penale dall' autorità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni.

I cancellieri di pretura potranno pure essere incaricati dai procuratori del Re della riscossione di quelle che fossero dovute da persone residenti nel loro mandamento, sebbene portate da sentenze od ordinanze proferite dal tribunale e dai pretori appartenenti alla stessa corte di appello, oppure dai tribunali e dalle preture che appartengono ad altra corte quando ne sieno richiesti.

Uguale facoltà spetta ai procuratori generali per le sentenze delle corti d' appello e d' assise.

208. Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli:

1.° Le pene pecuniarie, per contravvenzioni ai regolamenti nell' interesse di una provincia, di un comune, o di un consorzio di più provincie o di più comuni,

2.° Le pene pecuniarie, indennità e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi;

3.° Le pene pecuniarie, indennità e spese per contravvenzioni alle leggi sul marchio dell' oro e dell' argento, e sui consorzi d' acqua;

4.° Le pene pecuniarie e sopratasse comminate dalle varie leggi sulle imposte dirette quand' anche fossero dovute per effetto di sentenza proferita in giudizio civile o penale;

5.° Le indennità dovute ai privati, ai comuni od alle opere pie per qualsiasi causa.

209. I cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai direttori demaniali, e che verrà loro dai medesimi trasmesso. In esso iscriveranno altrettanti *articoli di credito*, quanti sono i condannati non solidariamente tenuti di mano in mano che sarà scaduto il termine prefisso per l' appello dalle sentenze ed ordinanze, e ciò quand' anche avessero eseguito il pagamento delle spese e delle multe od ammende dovute.

In caso di desistenza inscriveranno articolo di credito contro la parte che vi è tenuta nel giorno stesso in cui fu ricevuta la sua dichiarazione.

Ciascuna iscrizione dovrà portare un numero progressivo ed il richiamo al numero d' ordine della nota delle spese di cui all' articolo 59 ultimo capoverso e quello della sentenza od ordinanza.

Trattandosi di sentenze od ordinanze portate in appello e confermate, i cancellieri dovranno eseguire le iscrizioni degli *articoli* sotto la data della rimessione degli atti loro fatta dal pubblico ministero o dal pretore.

210. Nell' eseguire le iscrizioni degli *articoli di credito* dovranno i cancellieri riportare tutte le indicazioni accennate nei moduli a stampa, e qualora vi siano persone tenute solidariamente al pagamento od altrimenti responsabili pei debitori dovranno indicarle nel contesto od in calce dell' iscrizione ond' essere comprese negli *avvisi di pagamento* di cui al successivo articolo 214.

Faranno inoltre constare della pena sussidiaria del carcere pronunziata dalla sentenza e quando non vi fosse determinata indicheranno applicabile l' articolo 67 del codice penale e per le provincie toscane l' articolo 71 del codice penale in vigore e 9 del regolamento di polizia punitiva annesso al decreto 20 giugno 1853.

211. Si dovrà pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l' epoca in cui si compirà la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell' esazione col numero di quitanza nel registro prescritto dal n.° 412 della tariffa civile.

212. In fine di ciascuna iscrizione od *articolo* si dovrà pure indicare il cognome, il nome, la qualità e residenza degli scopritori della contravvenzione per cui è dovuta la pena pecuniaria per gli effetti di cui all' articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134

213. Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli precedenti non potranno essere dai cancellieri per qualsiasi causa variate nè per aumentarne l'ammontare, nè per diminuirlo o per correggervi errori occorsi, salve le mutazioni derivanti dall'esazione o dall'annullamento parziale del debito che sia stato legalmente autorizzato.

Quando venisse a risultare che per circostanze impreviste o per errore occorso la somma notata fosse inferiore al dovuto i cancellieri dovranno iscrivere a registro un apposito *articolo supplementare* con un cenno di richiamo a quello cui si riferisce e con nota relativa a margine di questo.

214. Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli *articoli di credito* e non più tardi del giorno decimoquinto dopo che le sentenze od ordinanze saranno divenute irrevocabili, se pronunciate dall'autorità cui sono addetti, i cancellieri che non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a loro carico, dovranno spedire a mezzo d'usciere ai debitori iscritti un *avviso di pagamento* valendosi del modulo n.° 14, e prefiggendo un termine non maggiore di giorni *dieci*.

Gli uscieri richiesti notificheranno per copia *l'avviso* medesimo valendosi di altro simile stampato che loro verrà rimesso: la notificazione dovrà essere da essi eseguita sollecitamente e non più tardi del quinto giorno dopo che ne avranno avuta richiesta dai cancellieri, e ne faranno constare mediante relazione scritta e firmata a tergo dell'originale, che deve conservarsi in cancelleria a senso dell'art. 248.

Contravvenendo a queste prescrizioni gli uscieri incorreranno nell'ammenda di lire dieci.

215. Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni *dieci* prefissogli in virtù dell'articolo precedente senza eseguire il pagamento dell'intera somma da lui dovuta, il cancelliere dovrà estrarre copia in forma esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena pecuniaria incorsa e quindi far seguire regolare notificazione di essa e della nota delle spese con formale precetto, che non sborsando la somma dovuta nel termine di giorni *quindici* si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile.

Quando non si abbiano a riscuotere multe od ammende, ma si tratti di sole spese di giustizia, si osserveranno le stesse norme; in questo caso però si farà notificare alle parti debitrici soltanto la nota delle spese medesime resa esecutoria a termini dell'art. 198.

216. Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro cancelliere per incarico del procuratore generale o del procuratore del Re a termini del capoverso all'articolo 207, dovranno sempre essere a lui rimessi contemporaneamente agli atti gli stampati per gli avvisi occorrenti, le copie in forma esecutiva delle sentenze, tutte le copie occorrenti delle parcelle e la dichiarazione se fu assunta l'iscrizione ipotecaria.

Tale trasmissione dovrà eseguirsi nel termine di giorni quindici ed essere accompagnata da un elenco per doppio originale, uno da ritenersi coi titoli dal cancelliere incaricato e l'altro da restituirsi immediatamente colla relativa quitanza, che dovrà essere da quest'ultimo rilasciata *a scarico* della cancelleria mittente, salvo il disposto dell'articolo 257.

217. I cancellieri che ai termini del primo capoverso all'articolo 207 sieno stati esonerati dal curare la riscossione delle multe e delle spese dovranno tuttavia ottemperare alla prescrizione dell'articolo 209, iscrivendone a registro apposito *articolo di credito* nel termine ivi fissato, con annotazione della data della trasmissione, della data della ricevuta *a scarico* prescritta dall'articolo precedente, e finalmente dall'indicazione dell'avuto pagamento della quota loro spettante per le copie od altri atti quando venga eseguito dal cancelliere incaricato.

Ricevuta ed iscritta la somma, il credito sarà annullato nel modo prescritto dal secondo capoverso dell'articolo 219.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo e nel capoverso del precedente saranno punite con ammenda di lire dieci.

218. Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle direzioni demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.

219. Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia, appena esatte, saranno in presenza delle persone che ne hanno eseguito il pagamento iscritte immediatamente nel *registro a matrice* prescritto al numero 412 della tariffa civile, e saranno ad esse rilasciate le *quitanze figlie* e con queste sarà loro rimessa gratuitamente una nota delle spese, che si fossero aggiunte a quelle contenute nella parcella notificata, quando venga richiesta.

Nell'eseguire tale iscrizione si porteranno, nelle quitanze fra i *dritti di originale*, quanto è dovuto per gli atti eseguiti dalle varie cancellerie *in somma complessiva*; fra i *dritti di copia* quanto è dovuto al cancelliere incaricato della riscossione: fra le *tasse di bollo* quanto è dovuto a questo titolo, e finalmente per *multe e spese a versarsi o ripartirsi* la somma residua, compresi i dritti di copia agli altri cancellieri ed i dritti degli uscieri.

Di tali percezioni si farà annotazione a margine degli *articoli* nel registro delle iscrizioni a senso del precedente articolo 211 che sarà firmata dal cancelliere, e quindi sarà annullata l'iscrizione mediante una linea diagonale su di essa.

220. È vietato ai cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospendere gli atti esecutivi senza esservi autorizzati dal procuratore generale, o dal procuratore del Re previo concerto col direttore delle tasse e del

demanio a termini degli articoli 237 e 238, eccettuato il caso che l'esazione dell'acconto sia il risultato degli atti esecutivi.

I cancellieri non potranno però rifiutarsi di ricevere da un debitore nullatenente l'ammontare della somma da lui dovuta per multa od ammenda onde esimersi dalla pena corporale sussidiaria, anche quando l'offerta di pagamento fosse fatta da una terza persona.

Quando fosse già stata fatta la trasmissione dei documenti al procuratore del Re od al pretore a termini dell'articolo 242, i cancellieri dovranno parimente accettare il pagamento delle somme suddette e riferirne immediatamente al procuratore generale od al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

221. Quando fosse trascorso il termine prefisso coll'atto di precetto a termini dell'articolo 215 senzachè dai debitori si fosse eseguito il pagamento delle somme dovute, i cancellieri dovranno nei cinque giorni successivi far procedere a pignoramento dei mobili, e quindi instare per la vendita di essi prima che siano trascorsi altri giorni venti.

222. Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o coll'articolo 215 sarà responsabile in proprio della intera somma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli sia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all'applicazione dell'articolo 258, salvo al medesimo il dritto di agire in proprio e per subingresso contro il debitore.

223. Gli uscieri che non avessero eseguiti gli atti loro richiesti nei termini stabiliti cogli articoli 215 e 221, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, saranno puniti colla sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva saranno puniti colla destituzione.

Non sarà considerato impedimento legittimo l'aver eseguito altri atti di loro ufficio.

I cancellieri dovranno iscrivere sui repertorii degli uscieri le richieste nel giorno medesimo in cui furono da essi fatte, e tale iscrizione sarà prova sufficiente a loro scarico.

224. Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli uscieri risultassero infruttuosi, essi dovranno procurarsi ed inserire nei loro verbali un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione comunale dal quale risulti della insolvibilità del debitore contro cui hanno proceduto.

Gli uscieri sono dispensati dal procedere agli atti di pignoramento quando i debitori sieno *notoriamente* insolvibili anche per tenue somma, e tale insolvibilità sia conosciuta dal pretore o dal cancelliere.

In questo caso i cancellieri dovranno richiedere all'amministrazione comunale il certificato sopra accennato e riportare dal pretore la dichiarazione di cui nell'articolo seguente.

225. I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presentarsi al pretore del mandamento in cui furono eseguiti, il quale assumerà ancora accurate stragiudiziali informazioni onde accertare se il debitore ritenga mobili o stabili; in caso affermativo inviterà il cancelliere a far procedere su di essi, ed in caso negativo apporrà in margine od in fine del verbale la dichiarazione da *informazioni assunte non costò che il* . . . . . (indicando il cognome ed il nome del debitore) *possieda mobili o stabili*, e vi aggiungerà la data e la sua firma.

226. Per guarentire alle finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendano in complesso a lire 20 e più, e non sieno state pagate nel termine prefisso coll'*avviso* di cui all'articolo 214, il cancelliere incaricato dell'esecuzione deve prendere iscrizione d'ipoteca sugli immobili del debitore tuttavolta che il valore dei beni mobili posseduti dal medesimo non sia sufficiente a far fronte alle spese dovute ed a quelle d'esecuzione, purchè però l'iscrizione stessa non fosse già stata assunta dall'autorità giudiziaria nel corso dell'istruzone del procedimento che diede luogo alla condanna.

227. Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancelliere dovrà riportare sul registro di cui all'articolo 209, ed a margine dell'*articolo di credito* la menzione della seguita iscrizione.

228. Le tasse ed indennità di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate all'erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

229. Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di danaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto è dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contraddittorio, ed in tal caso se ne farà risultare con verbale alla presenza del pretore o del presidente, dai quali sarà pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinerà la restituzione della somma residua che verrà eseguita dal cancelliere, il quale dovrà essere munito di speciale mandato dalla parte, sempre che si tratti di somme esistenti presso la cassa dei depositi e prestiti.

CAPO V.

DEI VERSAMENTI DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DEL RIPARTO DELLE SOMME DOVUTE AI CANCELLIERI ED AGLI USCIERI

230. Le somme per multe o ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennità di trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai cancellieri, ed iscritte a termini dell'articolo 219, saranno versate ***senza alcuna ritenzione di decimo***

agli agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento.

Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell'ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo.

Il ministero delle finanze provvederà con speciali disposizioni al riparto fra gli agenti demaniali ed i cancellieri dell'*aggio* sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.

231. Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sarà accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sarà prescritto dal ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste.

Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'erario, o è dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina di entrambi gli originali, e vi si indicherà in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce.

Gli agenti demaniali rilasceranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verrà restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione.

Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli *articoli di credito* nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

232. Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel *registro quitanze* come *dritti di originale* e saranno dai cancellieri versate all'ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del n.° 443 della tariffa civile.

In tali somme verranno compresi *tutti i dritti* dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri.

Il decimo accordato dall'articolo 155 della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, e l'*aggio* di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l'avrà fatta, per essere impiegati nelle spese d'ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

233. I dritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri cancellieri saranno ai medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione con vaglia postale dedotta la spesa a ciò occorrente.

Le bollette dell'ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserte ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.

234. I dritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovrà pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo.

Ove si tratti di uscieri addetti ad altri uffici le tasse dovranno trasmettersi ai cancellieri degli uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo.

I cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati, che ne fu eseguita l'iscrizione a repertorio.

235. I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi dritto, nel termine stabilito dall'articolo 233, ed incorreranno nell'ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell'eseguirlo.

236. Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3.° della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, i cancellieri dovranno fare di ciò speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

CAPO VI.

DOMANDE E CESSIONI DI PROROGHE, RICORSI IN GRAZIA ED ESPIAZIONE DEL CARCERE O DEGLI ARRESTI IN VIA SUSSIDIARIA.

237. Se il debitore a cui fu notificato *l'avviso di pagamento*, vorrà far istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovrà presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel più breve termine che gli possa occorrere per provvedervi.

Il cancelliere però non potrà, accettando tale ricorso, sospendere gli atti esecutivi se non nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili, sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento.

In quest'ultimo caso il sigurtà dovrà presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddi-

fare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso.

Quando già si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, basterà che il sigurtà si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

238. Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente, dovrà essere dal cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al procuratore del Re, od al procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenze di Corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e ciò a spese del debitore instante.

Il procuratore generale od il procuratore del Re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constatata solvibilità del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'Erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al direttore demaniale del loro distretto.

Il direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indicherà nella nota colla quale farà restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovrà riferirne al ministero delle finanze che provvederà sul ricorso presentato, ed in modo definitivo.

Eseguita la trasmissione, il cancelliere dovrà sospendere gli atti esecutivi, anche quando già si fossero iniziati, fino a che non gli siano state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato.

239. I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze ciò fosse loro prescritto dal procuratore generale o dal procuratore del Re, o dal direttore demaniale a senso dell'articolo 1 lettera *b* del regio decreto 14 agosto 1864, n.° 1897, ed articolo 8, n.° 1.° di quello in data 17 luglio 1862, n.° 760.

Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra autorità che avrebbe avuto uguale facoltà; esse non potranno rinnovarsi nè eccedere mai i termini fissati nell'articolo 256.

240. Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i cancellieri dovranno rivolgersi al procuratore del Re il quale richiederà direttamente al ministero di grazia e giustizia le opportune direzioni.

241. Presentandosi dal condannato non ditenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potrà tenerne conto per la sospensione degli atti finchè non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del codice di procedura penale e pagata la tassa di cui alli numeri 32 e 33 dello stato annesso alla presente tariffa.

La stessa norma si osserva nei casi di amnistia o d'indulto per ciò che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del codice stesso.

242. Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie, i cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati alli numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al pubblico ministero od al pretore ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'erario al pagamento delle pene pecuniarie.

243. La rimessione degli atti ora accennata dovrà essere fatta con apposita nota scritta *in doppio originale* e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo l'espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta.

Uno degli originali della nota dovrà restituirsi al cancelliere a suo scarico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il pubblico ministero o del pretore, e verrà inserta nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248.

Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente.

Delle eseguite trasmissioni si dovrà fare annotazione a margine dell'*articolo di credito*.

CAPO VII.

VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE E DISPOSIZIONI GENERALI.

244. I procuratori generali, i procuratori del Re, i direttori ed ispettori demaniali ed i pretori sono in debito di sorvegliare all'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa.

Ove insorgano divergenze fra le autorità giudiziarie e le demaniali, dovranno riferirne in via gerarchica ai rispettivi ministeri.

245. I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni del mese successivo presentare ai rispettivi procuratori generali o procuratori del Re il registro prescritto dall'art. 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare:

1.° Se tutti gli *articoli di credito* portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se ciò fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta;

2.° Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma;

3.° Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta;

4.° Quanti *articoli* siensi esatti che si riferiscano ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi, quale il residuo a riscuotersi e quanti gli *articoli* relativi.

246. Nell' eseguire la verifica prescritta coll' articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel *registro quitanze* (n.° 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente, e se le multe od ammende, le spese anticipate dall' erario e quelle di bollo sieno state versate all' ufficio del registro nei termini fissati dall' art. 230 e nella somma integrale riscossa.

247. Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro i dritti di copia, se trasmessi agli aventi dritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quitanze sieno regolarmente tenute nel registro seguente.

I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d' ordine progressivo, e di esso si farà un cenno a calce dell' ultima iscrizione di cadun bimestre. Questa menzione sarà firmata dal cancelliere.

248. I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli *articoli di credito* iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l' esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e così:

1.° La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell' usciere;

2.° L' avviso di pagamento pure colla relazione d' usciere ;

3.° La nota d' iscrizione ipotecaria;

4.° La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e *precetto;*

5.° Il verbale di pignoramento;

6.° Il verbale di vendita;

7.° I vaglia postali e le quitanze ritirate dai cancellieri ed uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi;

8.° La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del pretore;

9.° La nota di trasmissione dei documenti al procuratore del Re (art. 243).

249. I fascicoli di cui nell' articolo precedente porteranno lo stesso numero d' ordine progressivo degli *articoli di credito* ai quali si riferiscono, ed in essi si riuniranno anche le note, richieste, ricorsi, atti di opposizione ed altri documenti di uguale natura, che dovranno essere numerati e cuciti alla coperta onde impedirne la confusione o lo smarrimento.

250. Le verifiche prescritte per ciò che risguarda i cancellieri mandamentali saranno eseguite nel termine prefisso e per cadun bimestre dal pretore, il quale dal verbale a redigersi come all' art. 245 dovrà far cenno dei rilievi fatti sui singoli punti accennati in esso e nei due articoli successivi.

251. I cancellieri nel giorno successivo alla data del verbale di verifica dovranno trasmettere al direttore demaniale colla copia del verbale anche un elenco conforme al modulo che loro sarà rimesso dal medesimo. In esso saranno notate tutte le iscrizioni eseguite nei due mesi scaduti nel registro presentato alla verifica indicando in margine le somme riscosse, che si riferiscano agli *articoli di credito* in esso riportati.

Uniranno pure altro elenco delle riscossioni fatte dei crediti iscritti nei mesi antecedenti, e nel tempo stesso vi faranno annotazione di quelli riconosciuti inesigibili: di questi ultimi non si terrà più alcun conto negli elenchi da trasmettersi nei bimestri successivi.

252. I procuratori del Re ed i loro sostituiti in occasione di trasferte penali nelle preture dovranno pure verificare la tenuta del registro e dei fascicoli prescritti dagli articoli 209, 247 e 248 ed esaminare la liquidazione delle singole partite: essi potranno anche a tale scopo ordinare la presentazione in ufficio del registro stesso e documenti relativi.

In caso di contravvenzioni o di trascuranza tanto per parte del cancelliere che del pretore, dovranno prontamente riferirne all' autorità superiore per le provvidenze opportune, e nel tempo stesso promuovere l' applicazione delle pene incorse.

253. I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l' ammontare dalle parti condannate.

Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa autorità, onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile.

A quest' effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolvibili dovranno essere di mano in mano iscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternità, età e residenza col richiamo al numero di registro d' iscrizione e della somma dovuta.

254. Se si tratterà di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell' art. 208, i cancellieri dovranno rimetterne gli estratti alle autorità chiamate a rappresentare le amministrazioni onde possano provvedere per il ricupero come di dritto.

Trattandosi di contravvenzioni per le quali sia ammessa l' oblazione, rimetteranno gli atti relativi alla direzione demaniale per le ulteriori provvidenze, unendovi una nota in doppio originale per gli effetti di cui agli articoli 206 e 243.

255. È vietato ai cancellieri ed agli uscieri di redigere ricorsi nell' interesse dei condannati, di ingerirsi a loro favore ed altrimenti transigere su multe e spese da essi dovute, sebbene non venga loro corrisposta alcuna somma. . . . .

Contravvenendo a queste disposizioni saranno puniti con multa da lire trenta a lire centocinquanta e colla sospensione estensibile a mesi sei, salva l' applicazione delle pene più gravi in caso si trattasse di reato previsto dal codice penale e dal capoverso dell' articolo 76 di questa tariffa.

256. Quando per speciali e gravi circostanze d' ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli 194, 211, 215 e 221 per la formazione delle parcelle, per l' ingiunzione e per gli atti esecutivi fossero riconosciuti realmente insufficienti, i cancellieri delle corti, prima che i termini stessi sieno scaduti, dovranno rivolgere per iscritto domanda di proroga al procuratore generale e quelli dei tribunali e delle preture al procuratore del Re, i quali tenuto conto delle varie circostanze che dovranno indicarsi nella nota di riscontro, provvederanno come crederanno del caso, dandone avviso al direttore demaniale.

Però il termine per la liquidazione delle spese, per l' iscrizione dell' *articolo di credito* e la spedizione degli avvisi non dovrà mai in complesso eccedere i giorni sessanta, ed il precetto e gli atti esecutivi sino al pagamento non saranno mai protratti oltre i tre mesi successivi.

Non potrà mai accordarsi sospensione di atti coattivi quando il termine per la prescrizione delle pene pecuniarie fosse prossimo a compiersi.

257. Il cancelliere che sarà o per dritto o per delegazione incaricato di provvedere alla riscossione delle multe e spese contro un imputato che avrà cambiato domicilio o residenza, dovrà rimettere i titoli accennati nell' art. 216 nel termine ivi fissato.

258. Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art. 218) quanto in quello di ricorso per dilazione (art. 237 e 239) o di proroga accordata a senso dell' art. 256, o finalmente per necessità di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell' imputato, i termini fissati dagli art. 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e cominceranno nuovamente a decorrere a carico dei cancellieri dal giorno della risoluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.

259. I cancellieri che si trovassero nell' impossibilità di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili del debitore, e quindi riconoscessero indispensabile il procedere all' espropriazione degli stabili di sua spettanza, dovranno riunire i titoli occorrenti, e rimetterli alla direzione demaniale che ne darà l' incarico ad altro agente delle finanze. Il cancelliere terrà nota di tale trasmissione, ed appena ricevuto il riscontro procederà alla cancellazione dell' *articolo di credito* nel modo prescritto dall' ultimo capoverso dell' art. 219, a meno che non riceva istruzioni in contrario.

I cancellieri sono pure tenuti di rimettere alle direzioni demaniali i fascicoli che si riferiscono ad *articoli di credito* riconosciuti inesigibili, quando ne fossero richiesti allo scopo di esaminarli o di far procedere a nuovi atti contro i debitori o chi per essi, osservando però il disposto dell' art. 248.

CAPO VIII.

PENE PER LE CONTRAVVENZIONI E PROCEDIMENTO RELATIVO; VISITE STRAORDINARIE, ISPEZIONI DEMANIALI, ANNULLAMENTO DEGLI *articoli di credito*, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

260. Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta.

In caso di recidiva la pena non potrà mai essere minore di lire quindici e si potrà estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del codice penale e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.

261. Per l' applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge sul registro 21 aprile 1862, n.° 585.

Per l' applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa si osserveranno le stesse norme stabilite col n.° 468 della tariffa civile.

262. Onde guarentire l' interesse dell' erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte prescrizioni, il ministero di grazia, giustizia e dei culti potrà, quando lo crederà opportuno, mandare ispettori, scelti nell' ordine giudiziario, a visitare le cancellerie e fare ogni verificazione relativa alle spese di giustizia ed altri atti giudiziari, alle procedure ed udienze delle corti, tribunali e pretori, non che ai repertori degli uscieri.

I procuratori generali presso le corti di appello, quando gravi cause non permettano ritardo, avranno la stessa facoltà di cui sopra coll' obbligo di darne immediata partecipazione al ministero; la ispezione non potrà durare più di giorni otto quando non sia emanata dal ministero una speciale provvidenza al riguardo.

263. Gli ispettori accennati nella prima parte dell' articolo precedente riceveranno le stesse indennità che sono accordate agli impiegati in missione.

Quelli che per incarico dei procuratori generali si trasferiranno ad una distanza maggiore di cinque chilometri, avranno dritto alle indennità determinate nel capo III, titolo I della presente tariffa, secondo le distinzioni ivi stabilite relativamente alle distanze, e la tassa sarà spedita dal primo presidente della corte di appello, previo il *visto* del pubblico ministero, e dovrà essere dal cancelliere della stessa corte annotata nel registro accennato all' articolo 160.

264. Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravvisino opportu-

no, coll'intervento anche del pubblico ministero se si tratterà di cancellerie di tribunale, e del pretore se di mandamento. Dovrà essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sarà inserto nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente art. 247, e l'altro trasmesso al ministero od al procuratore generale che avrà ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilievi.

265. Gli ispettori demaniali nel procedere alle verifiche degli atti di cancelleria dovranno estendere le loro operazioni a tutto quanto si riferisce all'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa tanto per la spedizione, registrazione e pagamento delle tasse ed indennità accordate, quanto per l'ammontare delle somme portate dalle tasse medesime.

266. Gli stessi ispettori sono pure incaricati di sorvegliare all'esecuzione per parte dei cancellieri delle prescrizioni tutte relative alla riscossione delle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, e di rilevare tutte le contravvenzioni che si fossero commesse curando l'applicazione delle pene incorse e che si riconosceranno comprese nella prima parte dell'art. 261.

267. Gli ispettori demaniali dovranno accertarsi della regolare iscrizione nel *registro a matrice* (articoli 412 e 413 della tariffa civile) di tutte le somme riscosse dai cancellieri per multe e spese di giustizia, se sieno state versate nei termini prescritti quelle dovute all'erario, e se sieno state rimesse agli aventi dritto quelle dovute ad altri funzionari.

268. Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in cancelleria relativi alle materie penali.

I cancellieri sono tenuti di rimettere agli ispettori che si presentano nei loro uffici tutti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri uffici di quelle che non esistessero in cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancanti atti relativi a tasse.

Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.

269. Non potranno i cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali e neppure processure ultimate fosse anche coll'obbligo di pronta restituzione fuori dei casi previsti per legge, a pena di incorrere nella multa di lire 100, salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale quando si verifichi sottrazione.

270. Gli ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del cancelliere; essi faranno constare con verbale delle irregolarità sulle quali avranno chiamata l'attenzione dei funzionari, e in altro separato di tutte le contravvenzioni rilevate. Il primo di questi verbali dovrà essere inserto nel registro prescritto dall'articolo 247 col numero d'ordine susseguente a quello dell'ultimo bimestre e potrà essere redatto per doppio originale.

Copia di tali verbali dovrà essere rimessa ai procuratori del Re tutta volta che si abbia a procedere a termini del capoverso dell'articolo 261. Un estratto delle ordinanze emanate dovrà essere rimesso al direttore demaniale entro giorni dieci dopo che saranno state pronunziate.

271. Rilevandosi dagli ispettori demaniali delle irregolarità od abusi nella spedizione delle tasse a danno dell'erario, ne riferiranno immediatamente alla direzione da cui dipendono, la quale dovrà darne parte al procuratore generale, e nel tempo stesso riferire al ministero delle finanze onde possano di concerto con quello di grazia e giustizia essere prese le opportune provvidenze.

272. Rilevando gli stessi ispettori che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli agenti demaniali.

Essi dovranno pure accertare se per parte degli uscieri siensi commesse irregolarità od omissioni a danno dell'erario e denunciare le rilevate contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'articolo 261.

273. Gli *articoli di credito* iscritti nel registro prescritto dall'art. 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso, non saranno annullati se non nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, o che il condannato sia morto in istato d'insolvibilità. La morte deve accertarsi dal cancelliere mediante certificato in carta libera, che a sua richiesta verrà rilasciato dall'ufficiale di stato civile o da chi per esso; l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale.

274. L'annullamento verrà ordinato dopo le verifiche degli ispettori demaniali e sulle proposte dei medesimi per le cancellerie delle corti e dei tribunali a richiesta del pubblico ministero con sentenza della sezione d'accusa, o con ordinanza della camera di consiglio, e per le cancellerie mandamentali con decreto del pretore su richiesta del procuratore del Re.

La proposta di annullamento coll'indicazione del cognome e nome del debitore e dei singoli numeri d'ordine del registro accennato dovrà risultare dal verbale di cui all'art. 270.

275. Nelle provincie napoletane e siciliane sulle multe inflitte ai notai si continuerà ad attribuire un terzo delle medesime a favore delle camere notarili del rispettivo distretto fatta deduzione del decimo a favore dell'erario.

276. Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore

degli scovritori, a termini dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134; in questo caso si comincerà dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnerà alla camera notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.

277. Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia posta a carico dei cancellieri saranno applicabili soltanto a quelle che si riferiscono alle processure ultimate con sentenze ed ordinanze che saranno pronunciate dal 1.° luglio 1866 in poi, ed agli atti processuali nei quali sarà intervenuta desistenza a partire dal giorno medesimo.

278. Sono derogate tutte le altre prescrizioni sin' ora in vigore nelle varie provincie dello Stato che sieno contrarie alle presenti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. CORTESE.

STATO

DEI DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI

delle Corti di Cassazione e di Appello, dei Tribunali correzionali

e delle Preture

STATO

DEI DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI

delle Corti di Cassazione e di Appello, dei Tribunali correzionali

e delle Preture

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI							
			delle Corti							
			di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
1	830	Amnistia (*vedi* Indulto, n.° 34).								
2	—	Appellazione (*vedi* Dichiarazione, n.° 20).								
3	—	Cauzione (*vedi* Sottomissione, n.° 100).								
4	—	Certificato (*vedi* Deposito, n.° 15).								
5	—	Certificato di penalità......... *Oltre a questo dritto sarà, secondo i capi previsti dall' articolo 54 della tariffa, dovuto quello di scritturazione e di ricerca.*	1	50	1	20	1	»	1	»
6	—	Confronto (*vedi* Ricognizione, n.° 81).								
7	—	Copie di sentenze, verbali ed ogni altro atto penale per ciascun foglio di due facciate aventi il prescritto numero di linee e di sillabe........................ Vedansi le avvertenze contenute nell'articolo 52 della tariffa.	1	20	1	20	»	60	»	60
8	—	Quando nelle copie si farà uso di fogli stampati, il dritto sarà dovuto solo per metà, semprechè però la parte stampata sia tale da oltrepassare dei due terzi la scritturazione, altrimenti la tassa sarà dovuta per intero.								
9	—	Per ogni autentica di copie quando sieno stampate sarà dovuto il dritto di..................... Quest'ultimo dritto è assimilato a quello di *copia*, e devoluto al cancelliere.	»	»	1	»	»	75	»	»
10	—	Declaratoria (*vedi* Indulto, Remissione, n.i 34 e 75).								
11	334	Decreto o cedola di citazione delle parti con abbreviazione di termine....................... Questo diritto sarà dovuto sol-	»	»	»	»	»	»	»	50

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI							
			delle Corti							
			di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		tanto per i decreti rilasciati a richiesta della parte civile. Le copie di questo decreto saranno fatte in carta da bollo dagli uscieri dietro quella spedita in tal modo dal cancelliere.								
12	349, 352, 360, 361, 372, 389 e 391	DECRETO di citazione o di prefissione di udienza nei casi d'istanza della parte civile........... Le copie di questo decreto saranno fatte nel modo accennato al numero precedente.	»	»	1	50	1	»	»	50
13	551	Nel caso di cui nel controcitato articolo sarà dovuto il dritto fissato al n.° 45 per il mandato di comparizione, cioè.................... In ogni altro caso nulla è dovuto per il decreto di citazione.	»	»	1	25	1	»	»	80
14	—	DENUNCIA o dichiarazione (*vedi* Querela n.° 69).								
15	356, 404, 659, 660, 661, 698, 699 e 702	DEPOSITO nella cancelleria dei motivi di appello, del ricorso in cassazione, di scritture e registri, compresa la ricevuta od il certificato di deposito ed ogni annotazione sui registri da farsi dai cancellieri, occorrendo............ Nel caso in cui venga fatto nella cancelleria il deposito dei documenti per la cauzione a termini dell'articolo 218 del codice di procedura penale, questo dritto sarà duplicato.	1	50	»	75	»	60	»	30
16	—	DESISTENZA (*vedi* Querela n.° 69).								
		DICHIARAZIONE fatta nella cancelleria per atto particolare e separato.								
17	111, 222, 271	Di elezione di domicilio..........	»	»	1	»	»	75	»	30
18	110	Di costituzione di parte civile..... Quando vi fosse cauzione per parte dello straniero (*vedasi* il n.° 101).	»	»	2	»	1	50	1	50
19	114	Di revoca di quest'ultima dichiarazione........................	»	»	1	»	»	75	»	50

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		del Tribunali		delle Preture	
20	215, 261, 356, 401, 637, 761	Di interposizione, di appello o di opposizione.................. Oltre il dritto di deposito dei motivi di appello presentati alla cancelleria come al n.° 15..	»	»	1	»	»	75	»	50
21	648	Di domanda per cassazione....... Oltre il dritto di deposito del ricorso in cassazione fatto nella cancelleria come al n.° 15.	»	»	4	»	2	50	1	50
22	271, 359, 379, 411, 632, 633. 634, 658, 752	Di elezione o nomina d'ufficio di un difensore o condifensore, se fatta con atto separato.............. In tutti i casi suaccennati qualunque sia il numero dei dichiaranti sarà dovuto un solo dritto, purchè la dichiarazione abbia luogo in un solo atto. In caso diverso, sarà dovuto il dritto sovra fissato. DICHIARAZIONE fatta avanti il giudice che procede o nella cancelleria.	1	50	1	»	»	75	»	50
23	457, 460, 461	Di voler proporre una domanda di nullità..........................	»	»	1	»	»	»	»	»
24	714, 715, 716	Di volere impugnare per falso un documento....................	»	»	1	50	1	25	1	»
25	714	Se il documento è impugnato per falso nel dibattimento, la dichiarazione verrà inserita nel verbale d'udienza, e non darà luogo ad alcun dritto particolare.								
26	85, 171 a 175, 336, 697, 754, 787, 790, 791	Esame per ciascuna persona......	»	»	1	50	1	25	1	»
27	91, 92	Nei casi previsti da questi due articoli il dritto sarà aumentato di un quinto, cioè................	»	»	1	80	1	50	1	20
28	176	L'avvertimento prescritto da quest'articolo sarà enunciato nel verbale di esame e ne farà parte per regolare la tassa.								
29	—	Qualora debbasi stendere verbale								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		delle Corti di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		separato del rifiuto di un testimonio di dire la verità, sarà dovuto il dritto in....................	»	»	1	»	»	75	»	50
30	—	ESTRATTI di sentenze nei casi previsti dal codice di procedura penale, o spediti a richiesta delle parti od altrimenti necessari.....	1	20	1	20	»	60	»	60
31	—	Quando l' estratto sorpasserà due facciate, sarà dovuto il soprappiù in ragione di scritturazione ragguagliata alla metà del dritto delle copie per ogni mezzo foglio di due facciate, come al n.° 7. Il dritto tanto degli estratti che della scritturazione maggiori di due facciate è equiparato a quello di *copia*.								
32	828, 829	GRAZIE (annotazione del reale decreto di grazia in margine della sentenza originale)............	»	»	1	50	1	25	1	»
33	—	Lo stesso dritto sarà dovuto per la detta annotazione nei casi di commutazione o diminuzione di pena o di ambedue assieme. Allorquando si tratterà di grazie riflettenti ditenuti, non sarà dovuto alcun dritto.								
34	831	INDULTO (declaratoria d' ammissione pel medesimo e per l' amnistia).								
		Se è riferibile { ad un crimine	»	»	6	»	»	»	»	»
		ad un delitto	»	»	3	»	»	»	»	»
		ad una contravvenzione	»	»	1	50	»	»	»	»
		Se è riferibile { a pena criminale.....	»	»	6	»	»	»	»	»
		a pena correzionale...	»	»	3	»	»	»	»	»
		a pena di polizia.....	»	»	1	50	»	»	»	»
		Si osserveranno le norme stabilite dall' articolo 12 del codice di procedura penale per determinare la natura del reato, secondo la quale la tassa è regolata.								
35	—	Per la trascrizione in margine della								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		sentenza e dell' ultimo atto del procedimento sarà dovuto lo stesso dritto enunciato al n.° 32. Quanto è prescritto nell' alinea dell'articolo 33 è applicabile quando si tratta di indulti che riflettono ditenuti.								
36	—	Ingiunzione (*vedi* Ordinanza n.° 50).								
37	—	Iscrizione in falso (*vedi* Dichiarazione n.° 24).								
38	73, 231, 236, 237, 456, 543, 590, 704, 783, 789	Interrogatorio dell' imputato, dell'accusato o del condannato, quand' anche ricusasse di rispondere od allegasse la incompetenza del giudice, per ogni verbale che ne sarà esteso................	»	»	1	50	1	25	1	»
39	456, 755, 783	La dichiarazione di ricusazione e la nomina di difensore fatta nell'atto d'interrogatorio non daranno luogo ad alcun diritto.								
40	—	Lettura (*vedi* Verbale e Riabilitazione n.i 122, 123 e 76).								
41	—	Libertà provvisoria (*vedi* Ordinanza , n.° 50).								
42	—	Liquidazione delle spese (*vedi* Nota, n.° 48).								
43	—	Liquidazione dei danni ed interessi (*vedi* Sentenza n.° 96).								
44	71 ed altri articoli relativi, 79 ed altri articoli relativi, 74, 176, 178, 180, 181, 188, 224, 395, 446 e 449	Mandato di cattura e di arresto. La duplice copia da spedirsi dai cancellieri, a termini dell'articolo 389 del regolamento generale giudiziario , sarà tassata in proporzione della scritturazione a norma dell'articolo 7.	»	»	1	50	1	25	1	»
45	—	Mandato di comparizione....... Qualora questi mandati fossero	»	»	1	25	1	»	1	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		rilasciati in seguito ad apposita ordinanza, non sarà dovuto alcun dritto che quello sovrastabilito.								
46	608, 609	Manifesto prescritto dai contronotati articoli..................	»	»	1	80	1	50	1	»
		Il dritto delle copie da affiggersi sarà dovuto in conformità della tassa stabilita dal n.° 7.								
47	600	L'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari si farà con una nota, per la quale sarà dovuta la metà del diritto fissato pell'originale, cioè	»	»	»	90	»	75	»	50
48	609	Nota delle spese ripetibili dai condannati, compreso il decreto d'ingiunzione spedito ad istanza della parte civile..................	2	50	2	50	2	50	1	50
		Per il provvedimento enunciato nell'articolo 65 della tariffa sarà dovuto il dritto..................	»	»	1	»	»	75	»	50
		Le copie delle medesime da spedirsi per notificazione alle parti o per essere rimesse alla direzione demaniale, siccome devono essere scritte su fogli in parte stampati, saranno tassate in conformità del n.° 8.								
49	—	Opposizione (*vedi* Dichiaraz. n.° 20)								
50	120	Ordinanza colla quale, in difetto di domanda della parte privata o di desistenza dalla querela, si dichiara non farsi luogo a procedere.	»	»	»	»	»	75	»	50
51	123	Che prescrive l'arresto d'un contravventore agli ordini del giudice procedente o lo condanna agli arresti od all'ammenda, compreso il decreto di citazione, qualora questo abbia avuto luogo	»	»	2	»	1	50	1	»
52	170, 296, 526	Che accorda un salvocondotto quando non fa parte dell'ordinanza di citazione	»	»	1	»	»	75	»	»
		Essa sarà annotata in apposito registro.								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
			(L.)	(c.)	(L.)	(c.)	(L.)	(c.)	(L.)	(c.)
53	176	Che pronuncia un' ammenda contro un testimone o perito che citato non sia comparso .... Gli estratti dell' ordinanza da essere notificata al condannato saranno tassati in conformità del n.° 30.	»	»	»	75	»	60	»	50
54	177	Che assolve il testimonio dall'ammenda non darà luogo a dritto alcuno.								
55	185, 223	Che revoca il mandato di cattura nei casi preveduti dagli articoli controcitati	»	»	»	75	»	60	»	»
56	228	Che ordina la restituzione della cauzione .... Quest' ordinanza sarà annotata in apposito registro.	»	»	1	»	»	75	»	»
57	238	Che pronunzia sulla ricusazione di un interprete quando non faccia parte dell' atto d' interrogatorio .	»	»	»	75	»	60	»	»
58	698, 699, 701	Che prescrive la presentazione od il trasporto di scritture o registri contenenti scritture impugnate per falso o che debbono servire di comparazione	»	»	»	75	»	60	»	50
59	851	Che condanna ad un' ammenda l' ufficiale pubblico che abbia ricusato di firmare un atto........	»	»	1	25	1	»	»	80
60	341, 316, 317	Colla quale un pretore di mandamento prescrive nuovi incumbenti e destina a tale effetto un' altra udienza	»	»	»	»	»	»	»	50
61	212, 237, 249, 251, 252, 253, 255, 259, 706	Emanata tanto dalla corte e dal tribunale che dalla camera di consiglio e dal giudice istruttore nei casi contemplati dagli articoli controcitati, compresa la dovuta annotazione nel registro.........	»	»	»	75	»	60	»	»
62	732	Non sarà dovuto alcun dritto per l' ordinanza che rimanda semplicemente il processo al giudice i-								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		struttore, nè per quelle di commissione allo stesso giudice istruttore o al pretore.								
63	616	Che prescrive la pubblicazione del manifesto, la vendita o restituzione d'effetti sequestrati, salvo il caso previsto nell'articolo 607 del codice di procedura penale...	»	»	1	»	»	75	»	50
64	291	Colla quale prima d'aprire il dibattimento si rimanda la causa ad altra udienza..................	»	»	1	25	1	»	»	50
65	—	Qualora la sospensione sia pronunziata durante il dibattimento, o siasi dichiarato doversi procedere oltre, se ne farà menzione nel verbale d'udienza e non sarà dovuto che il dritto fissato per questo.								
66	524	Colla quale il presidente accorda all'accusato un nuovo termine per presentarsi nel caso di contumacia.	»	»	1	50	»	»	»	»
67	228, 778	D'intimazione o di ingiunzione per l'esecuzione della sentenza...... Nessun dritto sarà dovuto per l'ordinanza emanata nel caso enunciato nell'articolo 604 del codice di procedura penale........	»	»	1	25	1	»	»	»
68	—	PERQUISIZIONE (*vedi* Verbale, n.° 106).								
69	100, 102, 103, 104, 106, 108	QUERELA, contro-querela, denunzia o dichiarazione. Quando l'assistenza del cancelliere sarà richiesta, qualunque sia il numero dei querelanti sentiti simultaneamente, sarà dovuto il dritto di...	»	»	2	»	1	50	1	»
70	116, 117	L'atto di desistenza o di istanza per la prosecuzione del procedimento, compresa la relativa ordinanza o decreto, darà luogo al dritto di.	»	»	1	50	1	»	»	75
71	—	REGISTRAZIONE (*vedi* Grazie n.° 32).								
72	157, 158	RELAZIONE DI PERITI per caduno at-								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		del Tribunali		delle Preture	
		to, quand'anche contenga la semplice asseverazione	»	»	1	50	1	25	1	»
73	—	La relazione presentata per iscritto dal perito darà luogo al dritto in proporzione della scritturazione per ogni facciata in.............	»	»	»	20	»	20	»	20
		Al riguardo di questo dritto sarà osservato quanto è prescritto dal 2.° capoverso dell'articolo 54 di questa tariffa.								
74	159	Nel caso di rifiuto del perito menzionato nel controcitato articolo, sarà dovuto pel verbale...........	»	»	1	»	»	75	»	50
75	603	Remissione della metà della pena per l'ordinanza o la declaratoria sovra la relativa domanda che dovrà inserirsi originalmente alla minuta della sentenza, ogni cosa compresa.....................	»	»	2	»	1	50	1	»
76	834, 835, 847	Riabilitazione. Parere della sezione di accusa favorevole o non, compresa la dovuta annotazione nel registro..	»	»	5	»	»	»	»	»
77	844	Trascrizione del regio decreto di riabilitazione in margine dell'originale della sentenza di condanna.	»	»	2	»	1	50	»	»
78	844	Per la lettura in pubblica udienza del detto regio decreto di riabilitazione e pel deposito del medesimo nella cancelleria	»	»	1	25	1	»	»	»
79	—	Ricerca di sentenze, documenti ed ogni altro atto di cancelleria compresa la tassa per visione....	2	»	1	50	1	25	»	»
		Nel caso la visione durasse più di un'ora si esigerà la tassa come al primo capoverso del successivo n.° 129.								
80	—	Ricevuta (*vedi* Deposito, n.° 15).	»	»	1	»	»	75	»	50
81	241, 243, 244	Ricognizione di un imputato tra più persone, ancorchè riesca infruttuosa, per ogni atto	»	»	1	50	1	25	1	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI							
			delle Corti							
			di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
82	245	Per ogni atto e confronto nel caso previsto dal controcitato articolo..	»	»	1	50	1	25	1	»
83	752, 753, 755, 757, 758	RICUSAZIONE per l' atto che il cancelliere sia richiesto d'estendere.	»	»	»	75	»	50	»	»
84	—	RIVELAZIONE (*vedi* Interrogatorio, n.° 38).								
85	—	SALVOCONDOTTO (*vedi* Ordinanza, n.° 52). Non sarà dovuto alcun dritto quando farà parte dell'ordinanza di citazione.								
86	418	SENTENZA od ordinanza della sezione di accusa a cui il cancelliere deve dare lettura delle carte. Se è definitiva in conformità degli articoli 216 alinea, 264, 265, 434, nel caso che l'opposizione sia stata fatta dalla parte civile, e 437, ovvero in via d' appello nei casi di libertà provvisoria o di ricusazione....................	»	»	3	»	»	»	»	»
87	418	Se non è definitiva come nei casi previsti negli articoli 430, 432, 435, 436, 448 e 452, la sola metà	»	»	1	50	»	»	»	»
88	—	Il semplice ordine di trasmissione dei corpi di reato alla cancelleria non andrà soggetto a tassa.								
89	—	Il dritto per l'ordinanza di cattura o di comparizione è compreso in quello fissato per la sentenza di ammissione dell'accusa.								
90	—	Tanto nell'uno che nell'altro caso, quando la scritturazione della sentenza riflettente un solo imputato eccede le quattro facciate, per ognuna di esse in eccedenza sarà dovuto il dritto di......... Nel caso di più imputati il dritto della maggiore scritturazione non sarà dovuto, ma si farà luogo	»	»	»	40	»	»	»	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		all'aumento prescritto dall'articolo 71 di questa tariffa.								
91	323, 325, 388 e 392	SENTENZA pronunziata in prima istanza previo dibattimento pubblico od a porte chiuse, tanto in contraddittorio che in contumacia, compresi tutti gli obblighi del cancelliere per la relativa causa. Se la sentenza è definitiva, cioè fra quelle contemplate negli articoli 393, 394, nel caso di applicazione della pena 397, 511, 515, 516, 621 1.ª parte, 622 1.ª parte e 623 e nel caso sia rigettata la domanda a senso dell'ultimo capoverso dell'art. 667......	10	»	8	»	6	»	»	»
		Per le sentenze delle corti di cassazione che annullino in tutto od in parte quelle portate al suo giudizio non sarà dovuta alcuna tassa.								
92	—	Se non è definitiva, cioè se prescrive soltanto il rinvio di cui negli articoli 394 e 395, o di procedere ulteriormente giusta il disposto dell' articolo 519........	»	»	3	»	2	»	»	»
93	363, 390, 392, 323, 325, 418	Pronunziata in giudizio di appello o di opposizione tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, compresi tutti gli obblighi imposti al cancelliere per la relativa causa. Se definitiva nei casi previsti dagli articoli 364 alinea, 365 alinea, 366 alinea, 367 e 419 alinea.	»	»	6	»	4	»	»	»
94	—	Se non è definitiva come nei casi previsti dagli articoli 364, 365, 366 e 419 1.ª parte.	»	»	3	»	2	»	»	»
		La dichiarazione che la contumacia è legalmente incorsa non darà luogo a tassa particolare e farà parte della sentenza.								
95	281, 316, 317, 342 a 347, 352, 621	SENTENZA definitiva del pretore, sì in contraddittorio che in contumacia, emanata dietro il verbale di dibattimento...............	»	»	»	»	»	»	3	»

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
96	390 ultimo capoverso 569, 570, 571, 577	Qualunque provvedimento circa il risarcimento dei danni ed interessi contenuto nella stessa sentenza che statuisce sul reato, anche quando fosse accordata una provvisione, non aumenterà il dritto fissato per le sentenze ai numeri 91, 93 e 95. Se la liquidazione dei danni ed interessi avrà luogo in giudizio separato, ovvero la provvisione sarà stata accordata in giudizio anche separato, saranno dovuti pei relativi atti e giudicati i dritti fissati dalla tariffa civile in vigore.								
97	292, 293, 295, 635, 636, 637, 702, 706, alinea, 720, 753, 755, 759, 761, 776, 850	SENTENZA od ordinanza pronunziata senza pubblico dibattimento ed in via di disciplina nei casi previsti dai controindicati articoli, sì in contraddittorio che in contumacia, in primo ed in secondo grado	»	»	7	»	5	»	»	»
98	—	Occorrendo di sentire testimoni in camera di consiglio saranno dovuti i dritti fissati per gli esami scritti coll'aumento della metà.								
99	—	L'ordine di arresto o di traduzione di un testimoni orenitente sarà tassato come un mandato di comparizione.								
100	205, 208, 217, 218, 219, 657	SOTTOMISSIONE con cauzione per la libertà provvisoria, tanto se passata dall'imputato che da terza persona .... Ove la sottomissione non sia accompagnata da cauzione, sarà dovuta la sola metà di questo dritto. Queste tasse devono essere pagate alla cancelleria alla data stessa dell'atto.	»	»	2	50	2	»	1	50
101	112	Dello straniero che si costituisce parte civile	»	»	2	»	1	50	1	»
102	574	Della persona offesa o danneggia-								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		delle Corti di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		ta per la esecuzione della sentenza proferita in contumacia.......	»	»	1	25	»	»	»	»
103	613	Dell' imputato per la restituzione d'oggetti a lui spettanti .... Quest'ultimo dritto sarà duplicato nel caso che vi sia congiunta la cauzione.	»	»	1	25	1	»	»	50
104	148,610,611	VENDITA di effetti all'incanto. Si applicherà la tariffa civile.								
105	121,122,124 a 131,134, 137,142,336, 695,696,708, 787	VERBALE di visita dei luoghi per accertare le tracce apparenti di un reato, di visita di un cadavere o ferito, di dissotterramento, ecc	»	»	3	»	2	50	1	50
106	142,147,708	Di visita domiciliare e perquisizione..........................	»	»	3	»	2	50	1	50
107	196	Di visita di un imputato colpito da mandato di cattura che alleghi di essere ammalato, compresa la relazione del perito, gli ordini relativi od anche l' interrogatorio, qualora ne sia il caso	»	»	1	80	1	50	1	25
108	709,710,711, 713	Di verificazione nel caso di falsificazione	»	»	1	80	1	50	1	25
109	711	Non sarà dovuto alcun dritto per la descrizione delle monete o di altri oggetti e la trasmissione accennata nell'articolo controcitato.								
110	151	Di semplice presentazione, descrizione o deposito di oggetti che possono servire a convinzione...	»	»	1	50	1	25	1	»
111	719	Avente per oggetto di assicurare l'identità di un documento a termini dell' articolo controcitato... L'ordinanza di sospensione della causa menzionata nello stesso articolo non darà luogo a tassa.	»	»	»	»	»	»	1	»
112	148,606	Comprovante la restituzione di og-								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
			Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
		getti che possono servire di convinzione, qualora il verbale sia stato separatamente da ogni altro atto tassato, escluso però il caso contemplato dall'articolo 607 del cod. p. p.	»	»	1	50	1	25	1	»
113	148, 610, 611	Di vendita (*vedi* Vendita, n.° 104).								
114	701	Comprovante la levata di una scrittura autentica dal suo posto, con surrogazione di una copia collazionata	»	»	»	»	1	25	»	»
115	802, 803	Contenente la detenzione od il sequestro illegale di una persona ed i relativi provvedimenti	»	»	»	»	1	25	1	»
116	532	Comprovante che l'accusato non si è presentato nè trovasi in arresto	»	»	»	60	»	»	»	»
117	271, 281, 316, 317	Del dibattimento all' udienza per cadauna causa, compresa la nomina ove occorra di un difensore d'ufficio a termini dell'articolo 271, n.° 2 controcitato ed il decreto di citazione	3	»	6	»	5	»	4	»
118	271, 281, 316, 317	Qualora dal principio dell'udienza sino alla prolazione della sentenza inclusivamente siansi impiegate più di due ore, sarà dovuto per cadauna ora eccedente, il dritto in.	»	»	3	»	2	50	2	»
		Il dritto per la prima ora dopo le due sarà dovuto qualunque sia stato il tempo consumato, ma nelle altre successive non sarà dovuto se non sarà stata consumata più di mezz'ora.								
		In questo caso i cancellieri dovranno far constare dal verbale dell'ora in cui cominciò il dibattimento e di quella in cui ebbe fine.								
		In mancanza di ciò non potranno esigere che il puro dritto sovra stabilito.								
		Tutte le istanze, richieste, opposizioni, dichiarazioni o provvedimenti che occorressero relati-								

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI							
			delle Corti							
			di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
		vamente alla causa durante il dibattimento ed incluse nel verbale suddetto non daranno luogo a dritto maggiore di quello sovra fissato per lo stesso verbale.								
119	621, 622, 624, 625, 627	Comprovante tumulti od altri reati menzionati nei controcitati articoli.......... L'ordine di arresto darà luogo allo stesso dritto come il mandato di cattura.	»	»	1	50	1	25	1	»
120	705, 707	Comprovante il ripristinamento, la cancellazione, la riforma, la restituzione ed il rimando di atti dichiarati falsi e presentati per comparazione..........	»	»	1	50	1	25	1	»
121	781	Comprovante la trasgressione del confino, dell'esilio locale o degli ordini relativi..........	»	»	»	»	2	50	1	50
122	630, 631	Di lettura fatta ad un imputato od accusato ditenuto del verbale di dibattimento, quando non sia stato presente all'udienza o ne sia stato allontanato..........	»	»	2	50	1	50	1	»
123	654	Di lettura all'imputato od accusato ditenuto della dimanda di cassazione fatta dal ministero pubblico o dalla parte civile, compresa la scelta che dal ditenuto si farà di un difensore..........	»	»	1	50	1	»	1	»
124	588, 589	Di esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte....	»	»	15	»	»	»	»	»
125	—	Se l'esecuzione si farà in conformità dell'articolo 15 del codice penale, sarà dovuta la metà del dritto sovra fissato, cioè..........	»	»	7	50	»	»	»	»
126	Materie speciali	Di asseverazione di verbale.......	»	»	»	»	»	»	1	»
127	Materie speciali	Di oblazione qualsiasi..........	»	»	»	»	»	»	1	50

Numero d'ordine	ARTICOLI del Codice di Procedura penale	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI TASSATI	DRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI delle Corti di Cassazione		di Appello		dei Tribunali		delle Preture	
128	47, 88	Di esecuzione di una sentenza che prescrive un' ammonizione, una sottomissione o la consegna di un reo minore ai suoi parenti con sottomissione di questi	»	»	2	»	1	50	1	»
129	583	VISIONE degli atti della procedura che sarà presa nella cancelleria dopo emanata la sentenza....... Se la visione dura più di un'ora e per tutto il tempo successivo, la tassa sarà portata al doppio di quella fissata. Per ogni altra visione di processi permessa all' accusato od all' imputato per mezzo del suo difensore avanti il dibattimento e dopo il ricorso in cassazione, non sarà dovuto alcun dritto.	2	»	1	50	1	25	1	»

Modello N.° 1

QUADRO

dei dritti di trasferta degli uscieri

Modello N.° 1

Montare dei dritti regolati secondo il tempo impiegato, ed il numero delle citazioni, notificazioni, intimazioni, ecc. ecc.

		Chilometri....	2 ½	5	7 ½	10	12 ½	15
1.° Per un atto solo di citazione, intimazione, ecc.		Dritto fisso......	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
		Dritto di trasferta.	» 20	» 40	» 60	» 80	1. »	1.20
		Totali...	» 60	» 80	1. »	1.20	1.40	1.60
2.° Due intimazioni o citazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nel medesimo luogo.	Per ciascun atto	Dritto fisso.....	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
		Dritto di trasferta	» 10	» 20	» 30	» 40	» 50	» 60
		Totali....	» 50	» 60	» 70	» 80	» 90	1. »
3.° Tre intimazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nel medesimo luogo.	Per ciascun atto	Dritto fisso.....	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
		Dritto di trasferta	» 07	» 14	» 20	» 27	» 34	» 40
		Totali....	» 47	» 54	» 60	» 67	» 74	» 80

Nota. — L'usciere che in una medesima gita fa successivamente più citazioni, intimazioni, ecc. in diverse comunità, dovrà ripartire fra tutti gli atti eseguiti il dritto di trasferta, cominciando dal primo comune, e così di seguito; per esempio, se partendo dal comune A fa due intimazioni nel comune B ed una terza nel comune C, il dritto di trasferta da A a B sarà ripartito ugualmente fra tutte tre le intimazioni, e quello di trasferta da B a C sarà applicato all'intimazione fatta in quest'ultimo paese.

Modello N.° 2

TASSA

per un Testimonio nel luogo di sua residenza

del reg. gen.
Uff. del Procur. del Re

del reg. gen.
dell'Ufficio d' istruzione

del reg. della Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

iurisdizione ordinaria

della tariffa 1865

Noi (1)

sulla domanda di (2)

testimonio che vive delle sue fatiche come risulta da

Richiediamo il sig.
di pagare al detto
testimonio la somma di L. (3)
per (4) impiegat come
testimonio prodotto dal Pubblico Ministero nel procedimento in margine enunciato, in virtù dell'art. (5)
essendosi impiegate nel suo esame ore
Il detto testimonio ha dichiarato
sapere sottoscrivere.

Dato a il 186
IL

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di
l 186

IL PRETORE

(1) Cognome, nome e qualità del Funzionario che rilascia il mandato.

(2) Cognome, nome e domicilio del testimonio che vive del suo lavoro o salario.

(3) Si scriva la somma in tutte lettere.

(4) Numero dei giorni, e se si è impiegato meno di 3 ore, se ne farà menzione.

(5) Citare l'articolo della tariffa sul quale la tassa è fondata.

Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N.° 3

(*)
di

N.° del reg. gen. dell' Uff. del Procur. del Re

N.° del reg. gen. dell' Ufficio d' istruzione

N.° del reg. della Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria

Art. della tariffa 1865

(1) Cognome, nome e qualità del Funzionario che rilascia il mandato.
(2) Cognome, nome, domicilio e condizione del testimonio.
(3) Si scriva la somma in tutte lettere, e si metta in calce il calcolo dei diritti se vi è luogo.
(4) Citare l'articolo sul quale la tassa è fondata.

		montare
Trasferta	senza via ferrata...kil.	L.
	con via ferrata...kil.	»
Giorni impiegati. »		»
Soggiorno forzato, giorni		»
Soggiorno, giorni.....		»
Totale della Tassa L.		

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per un Testimonio che si è trasferto a più di chilometri 2 1/2 dal luogo di sua residenza

Noi (1)

sulla domanda di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al detto testimonio prodotto dal Ministero Pubblico
la somma di L. (3)
per chilometri percorsi, e per giorni impiegat
nella trasferta in soggiorno e ritorno in
in virtù de art. (4) della essendosi impiegat
ore nel suo esame.
I dett testimoni ha dichiarato
sottoscrivere

Dato a il 186
Il

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di
l 186

Il Pretore

Modello N.° 4

*) di	
N.° del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re	
N.° del reg. gen. dell'Ufficio d' istruzione	
N.° del reg. della Pretura	

Procedimento contro

Imputat di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le R. Gabelle o le Dogane.

Art. della tariffa 1865

TASSA

per la relazione di un Medico, di un Chirurgo, Veterinario patentato, Flebotomo, o di una Levatrice

Noi (1)

sull' istanza di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al sovranominat
la somma di L. (3)
cioè L. e cent. per vacazioni
impiegate per (4)

in conformità de art. (5)
L. e cent. per
chilometri percorsi sì nell'andata che nel ritorno, in conformità dell'art. della detta
L. e cent.

Richiediamo parimenti il sig.
di pagare al sovranominat la somma di L. (3)

montare delle somministrazioni necessarie per la fatta operazione, come risulta dalla nota specificata che ci è stata presentata ed inserta a pag. degli atti processuali.

Dato a il 186

Il

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

(1) Cognome, nome e qualità del Giudice procedente.
(2) Cognome, nome, qualità e residenza del perito Medico, Chirurgo, ecc.
(3) Si scriva la somma in tutte lettere.
(4) Notisi se è per visita, relazione o prima medicazione di (*nome del medicato*, ferito da (*nome del feritore*); o se per apertura di cadavere di (*nome del morto*), supposto avvelenato dal (*nome del supposto avvelenatore*); ovvero se è per altra operazione più difficile che una semplice visita, o richiedente un tempo maggiore di ore due, ma non eccedente le ore sei.
(5) Citare gli articoli su cui la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N.° 5

TASSA

per i Periti ed Interpreti

(*)

di

N.° *del reg. gen. dell' Uff. del Procur. del Re*

N.° *del reg. gen. dell' Ufficio d'istruzione*

N.° *del reg. della Pretura*

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. *della tariffa* 1865

(1) Cognome, nome e qualità del Giudice procedente.

(2) Cognome, nome, qualità e residenza del perito o dell'interprete.

(3) Si scriva la somma in tutte lettere.

(4) Citare gli articoli e le leggi su cui la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Noi (1)
sull' istanza di (2)
Richiediamo il sig.
di pagare al sovranominato
la somma di L. (3)
cioè L. e cent. per

in conformità de art. (4)
le quali vacazioni sono comprovate dal certificato da N
steso appiè della relazione del perito; L. cent.
per N.° chilometri percorsi nell' andata e ri
torno, in conformità de art. della detta

Richiediamo inoltre il predetto sig.

di pagare al detto perito la somma di L. (3) a c
montano le somministrazioni per esso fatte, come dal

per salario, secondo l' uso, dei facchini o mercenari
del cui aiuto dovette valersi il perito per ore
essendoci accertati della necessità del detto aiu
e della sua durata.

Dato a il 186

Il

Registrata il

al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N.° 6

TASSA

delle spese per dissotterramento di cadavere

di

.° *del reg. gen.*
ell'Uff. del Procur. del Re

.° *del reg. gen.*
dell'Ufficio d'istruzione

.° *del reg. della Pretura*

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria e
on interessante le Gabelle
le Dogane.

rt. *della tariffa* 1865

Noi (2)
sull' istanza d (3)

richiesto di procedere al dissotterramento del cadavere di

Richiediamo il sig.
di pagare al sovranominato
la somma di L. in conformità della tariffa
ovvero in conformità dell'uso del Comune di
per avere (4)

Richiediamo lo stesso sig.
di pagare al medesimo la somma di L.

per il prezzo delle materie impiegate per disinfettare, secondo la nota del farmacista che le ha fornite, debitamente certificata ed inserta a pag. degli atti processuali.

L'istante ha dichiarato di saper sottoscrivere.

Dato a il 186

Il

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Cognome, nome e qualità del Giudice procedente.

Cognome, nome e residenza.

Si indicherà l'operazione ed il tempo impiegato nella medesima.

Modello N.° 7

(*)

di

N.° del reg. gen. dell' Uff. del Procur. del Re

N.° del reg. gen. dell' Ufficio d' istruzione

N.° del reg. della Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. della tariffa 1865

(1) Nome, cognome e qualità del Giudice procedente.

(2) Nome, cognome, professione e residenza.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per una traduzione in iscritto

Noi (1)

sull' istanza di (2)

Richiediamo il sig. Ricevitore del Registro di di pagare al sovrannominato la somma di L. per pagine di traduzione per iscritto in ragione di centesimi per pagina; constandoci dal certificato del Pubblico Ministero posto appiè della detta traduzione, che ciascuna pagina contiene il numero di linee e di sillabe prescritto dalla tariffa.

Dato a , il 186

Il

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N.° 8

(*)

di

N.° *del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re*

N.° *del reg. gen dell' Ufficio d' istruzione*

N.° *del reg. della Pretura*

Procedimento contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. della tariffa 1865

TASSA
per la custodia de' sigilli od animali

Memoria dell' indennità dovuta a N. N.
deputato da (1)
per custodire i sigilli apposti su (2)
di N. N. imputato di
o per custodire (3)

Dal del mese di a inclusivamente (4) giorni, i quali in ragione di per ciascun giorno, secondo l'articolo della tariffa producono la somma di L. (5)

Io sottoscritto custode certifico vera la presente memoria per la somma di (5)

Dato a il 186

ORDINANZA DI PAGAMENTO

Noi (6)

Visto l' art. della tariffa e l' ordinanza di nomina del detto custode in data

Abbiamo fissato il montare della nota sovra estesa nella somma di L. secondo la tassa che noi ne abbiamo fatta, e richiediamo il signor Ricevitore de' diritti giudiziari di di farne il pagamento al custode sopra designato.

Dato a il 186

IL

Registrata il

al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

IL PRETORE

(1) Indicare l' Autorità che ha nominato il custode.

(2) Indicare la natura degli oggetti messi sotto sigillo.

(3) Indicare gli animali dati in custodia.

(4) Il numero dei giorni in *lettere.*

(5) La somma dovuta in *lettere.*

(6) Nome, cognome e qualità del Funzionario che rilascia l' ordinanza.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N.° 9

(*)

di

N.° *del reg. gen dell' Uff. del Procur. del Re*

N.° *del reg. gen. dell' Ufficio d' istruzione*

N.° *del reg. della Pretura*

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane.

Art. *della tariffa* 1865

(1) Nome, cognome e qualità del Giudice procedente.

(2) Nome, cognome, condizione e residenza.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione

Noi (1)
sulla domanda di
depositario della o delle carte impugnate per falsità, o delle carte di comparazione, indicate nella nostra ordinanza di rimessione delle dette carte in data del

Richiediamo il sig. Ricevitore del Registro di pagare al soprannominato la somma di
cioè L. e cent. per vacazioni in conformità dell' art. della tariffa; L. e cent. per giorni di soggiorno forzato durante il viaggio, in conformità dell'art. della stessa tariffa; il detto soggiorno è giustificato dall' annesso certificato; e L. e cent. per giorni di soggiorno a dove si è fatta l' istruzione in conformità dell' art. della medesima tariffa.

Dato a il 186

Il

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l 186

Il Pretore

Modello N.° 10

TASSA
per trasferta giudiziaria

Giurisdizione ordinaria e non interessante le Gabelle o le Dogane

Art. della tariffa 1865

(*)
di

N.° del reg. gen. dell'Uff. del Procur. del Re

N.° del reg. gen. dell'Ufficio d'istruzione

N.° del reg. della Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Nota delle spese di viaggio e di cibaria dovute agli Uffiziali di giustizia appresso indicati, per la loro trasferta dal presente luogo a quello di distante più di , e per giorn *di permanenza* in luogo, all' oggetto di procedere a (1)

Al sig.	per giorn	di viaggio	L.
Id.	id.	di soggiorno	»
Al sig.	id.	di viaggio	»
Id.	id.	di soggiorno	»
Al sig.	id.	di viaggio	»
Id.	id.	di soggiorno	»
Al sig.	id.	di viaggio	»
Id.	id.	di soggiorno	»
		Totale	L.

Dato a il 186

Il

ORDINANZA.

Il Presidente
del

Visti gli atti relativi alla tassa sovra estesa, e non essendovi osservazioni in contrario per parte del Pubblico Ministero, richiede il Ricevitore dei dritti giudiziari di questo distretto di pagare la somma totale di L. (2) per essere divisa tra gli uffiziali indicati nella sovra estesa mediante ricevuta del cancelliere sig.

Dato a il 186

Il

Registrata il
al N.° del Reg.° modulo 12
ed il
al N.° del Reg. del Tribunale.

Per quitanza

(1) S' indichi lo scopo della trasferta.

(2) Si scriva la somma in tutte lettere.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

Modello N.° 11

(1)

N.° del Registro generale **N.° della parcella**

***PARCELLA** delle spese di giustizia in materia penale ripetibili*

contro (2)

imputat di (3)

e condannat con sentenza in data

(4)

(5)

(6)

(1) Corte, Tribunale o Pretura.
(2) Nome, cognome, paternità, soprannome, patria, domicilio dei condannati, con indicazione se solidarii o no, e con designazione del valore del loro patrimonio per quanto possa risultare dal processo.
(3) Natura del reato.
(4) Pena cui furono condannati.
(5) Allorchè le spese sono dovute da più individui, si indicherà la quota di ciascuno.
(6) Nome, cognome, paternità, soprannome, patria, domicilio dei cauzionari, se ve ne sono, colla data dell'atto di cauzione e della somma cui essa si estende.

AUTORITÀ giudiziaria da cui emanarono gli atti soggetti a dritto	DATA degli atti	INDICAZIONE degli atti e delle formalità che danno luogo a dritti	DRITTI DOVUTI ALL'ERARIO NAZIONALE		
			per rimborso spese anticipate (1)	Tasse di bollo a ripetersi a termini della legge sulla carta bollata	per originali colla deduzione del decimo al Cancelliere
— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6

(1) In questa colonna non devono più comprendersi i dritti degli Uscieri che prima del R. Decreto 13 gen-

DECIMO di cui alla colonna 6 da pagarsi con mandato intestato al Cancelliere	DRITTI dovuti ai Funzionari ed agli Uffiziali dell'ordine giudiziario	TOTALE dei dritti a ripetersi dai condannati	COGNOME, nome e qualità de' Funzionari ed Uffiziali dell' Ordine giudiziario cui sono dovuti i dritti indicati nelle colonne 7 e 8	CORTE, Tribunale o Pretura cui sono addetti
7	8	9	10	11

naio 1866, n.° 2129, erano anticipati dall' Erario, ma si dovranno invece collocare nella colonna n.° 8.

RIEPILOGO

INDICAZIONE DEI DRITTI	DRITTI dovuti all' Erario Nazionale	DRITTI dovuti ai Funzionari ed Uffiziali dell'ordine giudiziario	TOTALE
Rimborso spese anticipate.................... L. Tasse di bollo a ripetersi a termini della legge sulla carta bollata........................... » Dritti d' originali depurati del decimo.......... » Decimo ai cancellieri........................ » Dritti dovuti ai funzionari ed Uffiziali dell' ordine giudiziario........................ »			
Totale generale, come retro, delle spese di giustizia ripetibili.......................... L.			

RIPARTO

N.° d'ordine	COGNOME E NOME dei Funzionari ed Uffiziali creditori	Loro qualità	CORTE Tribunale o Pretura cui sono addetti	SOMME dovute in totale per ciascuno di essi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			TOTALE L....	

Fatta e certificata conforme alle risultanze degli atti da me cancelliere sottoscritto.
A *il* 186

Vista la sovra estesa parcella, il *Ministero Pubblico*, non avendo osservazioni in contrario, insta che sia resa esecutoria a termini di legge.
il 186

Noi
sull' istanza del signor che appose il suo *visto* alla suestesa parcella, rendiamo la medesima esecutoria nella somma di Lire
Dat. a *il* 186

(1) Firme del Presidente o del Pretore susseguita da quella del Cancelliere. (1)

Modello N.° 12

Art. 131 del Regolamento generale giudiziario
160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale.

Corte d' Appello *di*

Tribunale Correzionale *di*

Pretura *di*

REGISTRO GENERALE

delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale

AVVERTENZE.

1.° Questo registro deve essere vidimato dal Procuratore generale e dal Procuratore del Re, e numerato in caduna pagina.

2.° Le iscrizioni vi si fanno appena spedita la tassa ed alla data stessa dell'atto cui si riferisce.

3.° Il numero progressivo nelle colonne n.i 1 ed 11 comincia al 1.° gennaio e termina al 31 dicembre di cadun anno.

4.° Nella colonna n.° 5 quando si tratta di tasse spedite ad autorità od ufficiali dell'Ordine giudiziario si aggiunge la qualità.

5.° In quelle alli numeri 7 e 15 l'indicazione si riporta mediante una linea obliqua (/) e queste si sommano in fine di caduna pagina riportandone il numero complessivo nelle pagine successive fino alla fine di ciascun anno.

6.° Il totale della 4.° colonna del n.° 14 deve portare la somma complessiva accordata ad una stessa persona e che sarà dettagliatamente indicata nelle tre altre dello stesso numero. Se in alcuna di queste non si dovesse iscrivere somma si mette il segno (»).

7.° Il totale dell'8.° colonna del n.° 16 si forma alla *chiusura giornaliera* sommando tutte le tasse iscritte nello stesso giorno nelle altre sette colonne dello stesso numero.

8.° La *chiusura giornaliera* si fa tirando una linea in nero sotto l'ultima iscrizione di cadun giorno fino all'8.° colonnetta del n.° 16 e scrivendo sulla linea immediatamente successiva le parole: *Visto chiuso il.....* (s'indica la data) *col n.°.....*(e qui si riporta l'ultimo della colonna n.° 1) *per la somma di....* (si riporta il totale di cui nell'avvertenza che precede). Articoli 162 e 166 della Tariffa Penale.

9.° Nella colonna *Osservazioni*, n.° 17, si tien conto del rimborso fatto al cancelliere che avrà anticipate le tasse, delle eccezioni e decreti in contrario, e di quanto altro possa occorrere. — Il rimborso si annota scrivendo sulle linee delle ultime tasse rimesse all'Ufficio demaniale in cadun giorno o mese: *ricevuto dall' Ufficio demaniale di... l' ammontare delle tasse portate dal n.°...al n.°...*(quelli indicati nella colonna n.° 1) *nella somma di...* colla data e firma del cancelliere.

10.° Questo registro deve essere lineato, legato ed affogliato prima di essere presentato al Procuratore generale od al Procuratore del Re per la parafrazione di cui all' avvertenza prima, e deve formarsi per intero con moduli a stampa dell' altezza di centimetri 43 e di larghezza 62, e con carta di buona qualità.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero progressivo	Numero d'ordine del procedimento	**COGNOME** e NOME dell' imputato — Se non è conosciuto s' indica *ignoti* —	Titolo del reato per cui si procede —	**COGNOME** e NOME della persona alla quale fu accordata la tassa —	**DATA** della CITAZIONE — Se si tratta di funzionari si indica la data della trasferta ed i giorni impiegati —	Numero di quelli sentiti come testimoni	Se fu sentito come perito se ne indica la qualità —	Se la tassa è accordata per custodia s' indica se di effetti o d' altro oppure di animali —	Se la tassa comprende spese straordinarie se ne indica la natura —	Numero progressivo degli atti di citazione (Articoli 17 e [illegible] della Tariffa)
Larghezza centimetri 1	*Id. Id.* 1	*Id. Id.* 5	*Id. Id.* 2 *e millimetri* 8	*Id. Id.* 5	*Id. Id.* 2 *e millimetri* 5	*Id. Id.* 1	*Id. Id.* 2 *Id.* 4	*Id. Id.* 2 *Id.* 4	*Id. Id.* 4 *Id.* 5	*Id. Id.* 1
					Da riportarsi...					

12	13	14				15		16								17
Luogo di residenza del perito, del testimonio o del custode	Chilometri di distanza dal Capoluogo	TASSA accordata a cadauna persona per				NUM.° di quelli chiamati ai dibattimenti come		RIEPILOGO STATISTICO delle TASSE ED INDENNITÀ ACCORDATE AI								Osservazioni
		Indennità di trasferta	Indennità giornaliera	Spese incontrate o tasse straordinarie	Totale complessivo	Periti	Testimoni	Funzionari dell' ordine giudiziario	Giurati	Uscieri	Periti	Testimoni	Custodi	Spese incontrate o tasse straordinarie	Totale	
			Riporto..													
Larghezza centimetri 2 *e millimetri* 4	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 1 *e millimetri* 4	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 2	*Id.* *Id.* 7 *Id.* 4
			Totale...													

Anno 186

Modulo N.° 13

Art. 164 e 167 della Tariffa Penale

CANCELLERIA

(*)

ESTRATTO

del Registro generale delle indennità di trasferta
ed altre spese anticipate per atti in materia penale

Mese di

(*) S'indica l'Autorità giudiziaria ed il luogo di sua residenza. — Gli Estratti devono portare sulla linea immediatamente successiva all' ultima iscrizione il *Visto si certifica conforme al Registro generale* e quindi la data e la firma del Pretore o del Segretario del Pubblico Ministero.— Questo modulo deve essere in foglio dell' altezza di centimetri 32 e larghezza totale centimetri 41.

Numero pregressivo	Numero d'ordine del procedimento	COGNOME E NOME dell' Imputato — Se non è conosciuto s'indica *ignoti*	Titolo del reato per cui si procede	COGNOME E NOME della persona alla quale fu accordata la tassa	DATA della Citazione — Se si tratta di funzionari si indica la data della trasferta ed i giorni impiegati	Numero di quelli sentiti come testimoni	Se fu sentito come Perito se ne indica la qualità
1	2	3	4	5	6	7	8
Larghezza centimetri 1	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 5	*Id.* *Id.* 2 *e millimetri* 8	*Id.* *Id.* 5	*Id.* *Id.* 2 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 2 *Id.* 1

Da riportarsi.

Se la tassa è accordata per custodia, s'indica se di effetti o d'altro oppure di animali	Se la tassa comprende spese straordinarie se ne indica la natura	Numero progressivo degli atti di citazione (Articoli 17 e 163 della Tariffa)	Luogo di residenza del perito, del testimonio, o del custode	Chilometri di distanza dal Capoluogo	TASSA ACCORDATA a caduna persona per: Indennità di trasferta	Indennità giornaliera	Spese incontrate o tasse straordinarie	Totale complessivo	NUMERO di quelli chiamati ai dibattimenti come: Periti	Testimoni
9	10	11	12	13	14				15	
Id. *Id.* 2 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 5 *Id.* 2	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 2 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 4	*Id.* *Id.* 1 *Id.* 8	*Id.* *Id.* 1	*Id.* *Id.* 1
							Totale.....			

Osservazioni

NB. In questa pagina si riportano le osservazioni
che occorressero.

N.° del Registro

[M]ULTE E SPESE DI GIUSTIZIA

Modello N.° 14

Art. 214 della Tariffa penale

CORTE D'APPELLO
di

Tribunale Civile e Correzionale
di

PRETURA
di

AVVERTENZA

Il presente avviso sarà riportato alla Cancelleria in occasione del pagamento.

Annotazioni

(*) S'indica l'Autorità giudiziaria a cui è addetto il Cancelliere.

(**) Cognome, nome, paternità, qualità e residenza del debitore o suo fideiussore.

(***) Si nota in tutte lettere od in cifre la somma totale dovuta.

(****) Si indica la causa del debito, se cioè per sola multa, o per spese di giustizia, il titolo del reato e la data della sentenza o desistenza.

AVVISO DI PAGAMENTO

Il Cancelliere del (*)

invita (**)

a pagare al suo uffizio entro dieci giorni *dalla ricevuta del presente la somma di lire* (***)

dovuta per (****)

Avvertendol che in caso di ritardo si troverà costretto a procedere contro di l a termini di legge in obbedienza al prescritto dagli articoli 215 *e* 221 *della Tariffa penale.*

l 18

IL CANCELLIERE

TAVOLE DI CONFRONTO

DELLE DISPOSIZIONI

SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPETRAZIONE ED APPLICAZIONE
DELLE LEGGI IN GENERALE

E DEGLI ARTICOLI

DEL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

CON GLI ARTICOLI

DELLA PRIMA PARTE DEL CODICE

PEL GIÀ REGNO DELLE DUE SICILIE

E

VICEVERSA

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
I (a)	1
II	2
III	
IV	8
V	
VI	6
VII	
VIII	
IX	
X	
XI	5
XII	
1	26
2	10
3	9
4	12
5	
6	13
7	
8	
9	14
10	
11, 12	20, 25
13	21
14	22, 23
15	24
16	107
17	108, 109, 110
18	113
19	116
20	117
21	118, 119
22	121, 127
23	122, 123, 124
24	125
25	122, 123, 124
26, 27	126, 128, 129, 130
28	131

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
29	132, 134
30	
31	133
32	
33	137
34	136
35	140
36	135
37	
38	
39	138
40	139
41	
42	141
43	142
44	143
45	144
46	145
47	146
48	
49	656
50	657
51	658, 659
52	
53, 54	48
55	152
56	155
57	156
58	158
59, 60	159, 160
61	
62	
63, 64	163, 164
65	174
66	172
67	
68	61
69	
70	68
71	176, 177
72, 73	68
74	75
75	
76	77
77	68

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
78	178, 179
79	79
80	72, 73
81	
82	182
83	183
84	184
85	181
86	
87	
88	185
89	69
90	70
91	188
92	
93	
94	77
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	180
102	
103	
104	
105	153, 154
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	191, 192
117	
118	
119	
120	190
121	
122	
123	
124	

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
125	
126	
127	
128	
129	
130	201
131	203
132	202
133	
134	205, 206
135, 136	207, 208, 209, 210, 211, 213
137	214
138	193
139	195
140	
141	197
142	
143	198
144	199
145	200
146	
147	194
148	216
149	
150	217, 218, 219, 220
151	221
152	
153	223
154	232
155	233
156	228, 229
157	227
158	222
159	234
160	
161	236
162, 163	234
164, 165	235
166	238
167	239

(a) I numeri romani sono riferibili alle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.*

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.
168	240	221	290	271 {	369	314	
169	237	222			370	315	
170	241	223		272	364	316	403
171	242	224 {	291		349	317	404
172	243		292		350	318	405
173	244	225		273 }	355	319 {	406
174	245	226 {	291		356		407
175	246		292		357	320	
176	247	227			359	321 {	408
177	250	228	298	274	354		409
178 {	251	229	301	275		322	
	252	230	299	276		323	411
179		231	298	277	373	324	412
180	258	232	300	278		325	
181	257	233		279	391	326 {	413
182	259	234		280			414
183		235		281	374	327 {	417
184		236	315	282			418
185		237 }	317	283			419
186		238 }		284			420
187		239	318	285 }	374	328	425
188	262	240	311	286 }		329	432
189	263	241		287		330	429
190	264	242	319	288		331	
191		243		289		332	
192		244	323	290	375	333	431
193		245	326		377	334	434
194 }	{ 253	246		291 {	378	335	425
195 }	{ 256	247			379	336	426
196	254	248		292		337	427
197	255	249		293		338	435
198		250	327	294		339 {	436
199		251	328	295	377		437
200		252			380	340	
201	682	253			384	341	
202	266	254		296 {	386	342	
203		255 {	333		388	343	
204	267		334		390	344	
205		256		297		345	
206		257		298		346	
207		258 {	336	299		347	
208	267		337	300	373	348	
209	270	259		301	381	349	
210	271	260		302	392	350	
211	273	261		303	393	351	39
212	272	262		304		352 {	36
213	277	263		305	394		40
214	278	264	342	306		353	41
215	279	265	343	307	395	354	38
216	280	266 {	342	308	397	355	37
217	284		346	309	398	356	42
218	282	267		310	399	357	43
219	283	268	365	311 {	400	358	44
220 {	287	269 {	366		401	359	51
	288		367	312		360	45
	289	270		313		361	46

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
362, 363	47
364	48
365	55
366	
367	49
368	50
369	
370	
371	57
372	
373	58
374, 375	59
376	
377	61
378	62
379	
380	63
381	64, 65
382	66
383	79
384	
385	82
386	83
387	84
388	85
389	86
390	87
391	
392	
393	89
394	88
395	90
396	91, 92
397	
398	93, 94, 95, 96
399	
400	98, 99, 100, 101, 102, 103
401	104
402	105
403	106
404	52, 53
405	54

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
406	439
407	440
408, 409	441, 442
410	444
411	443
412	446
413	447
414	448
415	449
416	450
417	451
418	452
419	456
420	457
421	460
422	458
423	459
424	461
425	439
426	
427	463
428	
429	466
430	462
431	
432	
433	
434	
435	
436	469
437	
438	470
439	
440	477
441	568
442	569
443	471
444	472, 508, 509
445	473
446	476
447	477
448	478
449	479
450	480
451	
452	
453	481
454	482
455	483
456	484
457	485
458	486

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
459	
460	487
461	488
462	489
463	490
464	491
465	492
466	493
467	494
468	495
469	497
470	496
471	498
472	499
473	500
474	501
475	502
476	
477	503
478	504, 505, 506
479	507
480	510
481	511
482	513
483	512
484	514
485	515
486	516
487, 488	517
489	518
490	519
491	515
492	520
493	
494	522, 523
495	524
496	525
497	526
498	527
499	528
500	529
501	530
502	
503	
504	531
505	532
506	533
507	534
508	536
509	537
510	538

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
511	539
512	540
513	541
514	
515	542
516	543
517	545
518	544
519	548
520	549
521	555
522, 523, 524	557
525	551
526	552
527	558
528	556
529	550
530	
531	559
532	561
533	571
534	572
535	573
536	562
537	
538	
539	
540	563
541	564
542	565
543	566
544	567
545	
546	574
547	575
548	576
549	577
550	
551	578
552	
553	579
554	580
555	581
556	582
557	583
558	
559	584
560	
561	
562	585
563	
564	
565	587

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
566	588, 589
567	
568	591
569	594
570	
571	
572	
573	
574	595
575	
576	
577	
578	
579	592
580	
581, 582	593
583	596
584	597
585	598
586	
587	599
588	600
589	601
590	
591	602
592	
593, 594	603, 604, 605
595	
596	
597	606
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	607
617	609
618	610
619	

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	611, 613
630	612
631	
632	614
633	615
634	616
635	
636	
637	
638	
639	617
640	618
641	619
642	
643	620
644	621
645	622
646	623
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	624
663	625
664	626
665	
666	627
667	628
668	629
669	
670	
671	630
672	631
673	
674	

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	784
682	
683	
684	
685	2134
686	2135
687	2136, 2137
688	2138
689	2139
690	
691	2140
692	
693	2141
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	
701	475
702	2174
703	474
704	
705	
706	
707, 708	2185
709	2186
710	632, 633
711	
712	635
713	
714	636
715	
716	
717	
718	
719	637
720	
721	644
722	655
723	
724	646
725	648
726	650, 651
727	652

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
728	653
729	660
730	661
731	662
732	663
733	665
734, 735	666
736	667
737	
738	668
739	669
740	671
741	672
742	673
743, 744, 745	674
746	676
747	674
748	
749	677
750	680
751	
752	678, 679
753, 754, 755	683, 689, 690
756	
757	
758	684
759	815
760	892
761	893
762, 763, 764	817, 818, 819, 820
765	
766	
767	
768	824
769	823
770	
771	
772	
773	827
774	894
775	895
776	894
777	896
778	897
779	899
780	898

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.
781	897	834		888	1001	936, 937, 938	697
782, 783	902	835		889		939	698
784		836		890	994	940	699
785	904	837	975	891	998	941	
786	905	838		892	993	942	700
787		839		893	997	943	706
788	906	840		894		944	701
789	911, 912	841		895	936, 937	945	702
790	913	842		896	938	946	703
791	914	843		897	939	947	704
792	915	844		898	940	948	703
793	916	845	978	899	941, 942	949	705
794	924	846		900	943	950	707
795	919	847	973	901		951	
796	917, 918	848		902		952	
797		849	816	903	980	953	709
798	922	850		904	983	954	708
799	907	851		905	985	955	710
800	908	852		906	981	956	
801		853	995	907	982	957	711
802	909	854	996	908	986	958	
803	910	855		909	987	959	712, 715
804		856		910	988	960	
805	829	857		911	989	961	712
806	830	858		912, 913, 914, 915	933	962	717
807	831	859		916	890	963	
808	829	860		917	990	964	714
809	832	861		918		965	713
810	833	862	968	919		966	714
811	834	863	965, 968	920	991	967	718
812		864, 865	969	921	992	968	719
813		866		922		969	720
814		867		923	638	970	721
815, 816	674	868, 869	971	924	640, 641, 642, 643	971	
817	675	870	977	925	645	972	
818		871		926		973, 974	723, 724, 725
819		872		927	645, 686	975	726
820	676	873		928		976	727
821	837	874		929	691	977	728
822	839	875	976	930, 931	384, 698	978	729
823	842	876	972	932	826	979	
824	843	877	970	933	694	980	730
825	844	878	974	934	695	981	731
826		879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887	999, 1000	935	696	982	732
827	928					983	733
828						984	734
829						985	735
830						986	
831						987	745
832						988	746
833							

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.
989		1043	812	1096	847	1149	1334
990	747	1044	1031	1097		1150	1335
991	748	1045	1032	1098	1055	1151	1336
992	749	1046	1033	1099	1056	1152	1337
993	750	1047	1034	1100	1057	1153	1338
994	751	1048	1035	1101 {	1059	1154	1339
995	752	1049	1036		1060	1155	1340
996	753	1050	814	1102	1058	1156	
997	754	1051		1103	1061	1157	1121
998	755	1052	819	1104	1062	1158 {	1134
999	761	1053	827	1105	1077		1136
1000		1054	1051	1106	1078	1159 {	1122
1001	762	1055	827	1107	1079		1123
1002	763	1056	855	1108	1063		1124
1003	764	1057	856	1109 }	1064	1160	1125
1004	766	1058	857	1110 }		1161	1126
1005	767	1059	859	1111	1065	1162	1127
1006	768	1060	826	1112	1066	1163	1135
1007		1061		1113	1067	1164	1136
1008		1062 {	862	1114	1068	1165	1137
1009	771		1042	1115	1070	1166	1128
1010	772	1063	866	1116	1082	1167	1129
1011	773	1064	867	1117	1083	1168	1130
1012	774	1065	816	1118	1084	1169	1131
1013	775	1066	868	1119	1085	1170	1132
1014	776	1067	869	1120 }	1086	1171	1133
1015	777	1068	1043	1121 }		1172	1138
1016 }	779	1069	870	1122	1087	1173	
1017 }		1070		1123 }	{ 1088	1174	1139
1018	780	1071	876	1124 }	{ 1089	1175	1140
1019	781	1072	877	1125	1092	1176	1141
1020	782	1073	943	1126	1095	1177 {	1142
1021	783	1074	873	1127	1076		1144
1022	785	1075		1128 {	1073	1178	1143
1023	786	1076	874		1075	1179	1145
1024	787	1077		1129	1074	1180	1146
1025	788	1078	878	1130	1118	1181	1147
1026	789	1079	879	1131	1109	1182	1148
1027 {	791	1080		1132	1110	1183	1149
	792	1081	880	1133	1111	1184	1150
1028	793	1082	892	1134	1112	1185	1151
1029	794	1083	885	1135	1113	1186	1153
1030	795	1084	890	1136	1114	1187	1154
1031	796	1085	886	1137	1115	1188	1155
1032	798	1086	887	1138	1116	1189	1156
1033	979	1087	884	1139	1117	1190	1157
1034	803	1088 }	883	1140	1325	1191	1158
1035	804	1089 }		1141	1326	1192	1160
1036	805	1090		1142	1327	1193	1161
1037	806	1091 {	887	1143	1328	1194	1162
1038	807		839	1144	1329	1195	1163
1039	808	1092	838	1145	1330	1196	1164
1040	809	1093	840	1146	1331	1197	1165
1041	810	1094	845	1147	1332	1198	1166
1042	811	1095	846	1148	1333	1199	1167

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.
1200	1168	1252	1203	1306	1264	1361	
1201	1169	1253	1204	1307	1266	1362	
1202	1170, 1171	1254	1205	1308	1267	1363	1311
1203	1172	1255	1206	1309	1292	1364	1312
1204	1173	1256	1207	1310		1365	1313
1205	1174	1257	1208	1311	1294	1366	1314
1206	1175, 1176	1258	1209	1312	1269	1367	1315
1207	1177	1259	1210	1313		1368	
1208	1178	1260	1211	1314		1369	1316
1209	1179	1261	1212	1315	1271	1370	1317
1210	1180	1262	1213	1316	1272	1371	
1211	1181	1263	1214	1317	1273	1372	1318
1212	1182	1264	1215	1318	1274	1373	1319
1213	1183	1265	1216	1319	1275	1374	1320
1214	1184	1266	1217	1320	1276	1375	1321
1215	1185	1267	1225	1321	1277	1376	1322
1216	1186	1268	1226	1322	1278	1377	1323
1217		1269	1227	1323		1378	1341
1218, 1219	1090, 1092, 1096	1270	1228	1324		1379	1342
1220	1098	1271	1229	1325	1280	1380	1343
1221	1099	1272	1230	1326	1281	1381	1344
1222	1097	1273	1231	1327	1282	1382	1348
1223	1093	1274	1232	1328	1283	1383	1350
1224	1091	1275	1233	1329	1284	1384	1351
1225	1101	1276	1234	1330	1285	1385	1349
1226	1102	1277	1235	1331	1286	1386	1352
1227	1103	1278		1332	1287	1387	
1228	1104	1279	1236, 1238	1333, 1334, 1335	1288	1388	1353
1229	1105	1280	1240	1336, 1337, 1338	1289	1389	1355
1230	1106	1281	1239	1339	1290	1390	
1231	1107	1282, 1283	1241	1340	1291	1391	1356
1232		1284	1242	1341	1295	1392	1357
1233	1108	1285	1243	1342	1296	13 3	1358
1234	1119	1286	1244	1343	1297	1394	1359
1235	1120	1287	1245	1344	1298	1395	1357
1236	1187	1288	1246	1345	1299	1396	1360
1237	1188	1289	1247	1346	1300	1397	1361
1238	1189	1290	1248	1347	1301	1398	
1239	1190	1291	1249	1348	1302	1399	1362
1240	1191	1292	1250	1349	1303	1400	1363
1241	1192	1293	1251	1350	1304	1401	1364
1242	1193	1294	1252	1351	1305	1402	1365
1243	1194	1295	1253	1332, 1353	1306	1403	1366
1244	1195	1296	1254	1354	1307	1404, 1405	1367, 1368, 1369, 1370, 1371
1245	1196	1297	1255	1355	1308	1406	1372
1246	1197	1298	1256	1356	1310	1407	1373
1247	1198	1299	1257	1357		1408	1375
1248	1199	1300	1258	1358		1409	1377
1249	1200	1301		1359	1309	1410	1378
1250	1201	1302		1360	1310	1411	1379
1251	1202	1303	1259			1412	1380
		1304	1268				
		1305	1261				

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1413	1381
1414	1382
1415	1383
1416	1384
1417	
1418	1376, 1407
1419	1408
1420	1409
1421	1410
1422	1411
1423	1412
1424	1413
1425	1387
1426	1388
1427	1389
1428	1390
1429	1391
1430	1392
1431	1393
1432	
1433, 1434	1395
1435	
1436	
1437	
1438	1396
1439	1400, 1401
1440	
1441	1405
1442	1407
1443	1415
1444	1418
1445	
1446	
1447	1427
1448	1428
1449	1429
1450	1430
1451	1431
1452	1432
1453	1433
1454	1436, 1437
1455	1438
1456	1439
1457	1441
1458	1442
1459	1444
1460	1445
1461	1447
1462	1449
1463	1450
1464	1451

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1465	1452
1466	1453
1467	1454
1468	1455
1469	1458, 1459
1470	1460
1471	1461
1472	1462
1473	1463
1474	1464
1475	1465
1476	1466
1477	1467
1478	1468
1479	1469
1480	1470
1481	1471
1482	1472
1483	1473
1484	1474
1485	1475
1486	1476
1487	1477
1488	1478
1489	1479
1490	1480
1491	1481
1492	1482
1493	1483
1494	1484
1495	1485
1496	
1497	1486
1498	1487
1499	1488
1500	1489
1501	1490
1502	1491
1503	1492
1504	1493
1505	1494
1506	1495
1507	1496
1508	1497
1509	1498
1510	1499
1511	
1512	
1513	
1514	1504
1515	1505
1516	1506
1517	1507
1518	1508

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1519	1509
1520	1510
1521	1511, 1512
1522	1513
1523 —	1514
1524	1515
1525	1516
1526	1517
1527	1518
1528	1519
1529	1520
1530	1521
1531	1522
1532	1533
1533	1524, 1525, 1526
1534	1527
1535	1528
1536	1529, 1530
1537	1531
1538	1535
1539	1536
1540	1537
1541	1538
1542	1539
1543	1540
1544	1541
1545	1542, 1543, 1544
1546	1544
1547	1546
1548	1547
1549	1548
1550	1549
1551	1550
1552	1551
1553	
1554	1552
1555	1553
1556	1678
1557	1682, 1683
1558, 1559	1687
1560	1688
1561	1686
1562	
1563	
1564	1701
1565	1689, 1702

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1566	1703
1567	1690
1568	1554
1569	1555
1570	1556
1571	
1572	
1573	1563
1574	
1575	1565
1576	1566
1577	1567
1578	1568
1579	1569
1580	1570
1581	1571
1582	1573
1583	1574
1584	1575
1585	1576
1586	1577
1587	1614
1588	1578, 1581
1589	1579
1590	1580
1591	1583
1592	1584
1593	1585
1594	1586
1595	1587
1596	1588
1597, 1598	1589
1599	1590, 1591, 1592, 1593
1600	1594
1601	1595
1602	1597
1603	1598
1604	1600
1605	1601
1606	1602
1607	1603
1608	1604
1609	1582
1610	1605
1611	1606
1612	1607
1613	1608
1614	1611
1615	1612
1616	1613

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.
1617	1615	1671	1652	1726	1734	1779	1782
1618	1616	1672	1653	1727	1735	1780	
1619	1617	1673	1654	1728	1736	1781	
1620	1618	1674	1655	1729	1737	1782	
1621	1619	1675	1656	1730	1738	1783	1783
1622	1620	1676	1657	1731	1739	1784	
1623	1621	1677		1732	1740	1785	1784
1624	1622	1678	1658	1733	1 41	1786	1785
1625	1623	1679	1659	1734	1742	1787	
1626	1624	1680	1660	1735	1743	1788	
1627	1625	1681	1661	1736		1789	1840
1628	1626	1682	1662	1737	1856	1790	1841
1629	1628	1683	1663	1738	1857	1791	1842
1630	1629	1684	1664	1739	1858	1792	1843
1631	1630	1685	1665	1740	1859	1793	1844
1632	1631	1686	1666	1741	1860	1794	1845
1633	1632	1687	1667	1742	1861	1795	1846
1634	1633	1688	1668	1743	1862	1796	1849
1635	1634	1689	1669	1744		1797	1850
1636	1635	1690	1670	1745	1863	1798	1851
1637	1636	1691	1671	1746	1864	1799	1852
1638	1637	1692	1672	1747	1865	1800	1853
1639	1638	1693	1674	1748	1866	1801	1854
	2176	1694	1675	1749	1867	1802	1837
1640	1639	1695	1676	1750	1868	1803	1838
1641	1640	1696	1677	1751	1869	1804	1839
1642	1641	1697	1704	1752	1870	1805	1747
1643	1642	1698	1705	1753	1871	1806	1748
1644	1643	1699	1707	1754	1872	1807	1751
1645	1644	1700	1708	1755	1873	1808	1752
1646	1645	1701	1709	1756	1874	1809	1753
1647		1702	1710	1757	1875	1810	1754
1648		1703	1711	1758	1876	1811	1755
1649		1704	1712	1759	1877	1812	1756
1650		1705	1713	1760	1878	1813	1758
1651		1706	1714	1761	1879	1814	1759
1652		1707	1715	1762	1880	1815	1760
1653		1708	1716		1881	1816	1761
1654		1709	1717	1763	1882	1817	1762
1655		1710	1718	1764	1916	1818	1763
1656		1711	1719	1765	1917	1819	1764
1657		1712	1720	1766	1918	1820	1765
1658		1713	1721	1767	1919	1821	1767
1659		1714	1722	1768	1920	1822	
1660		1715	1723	1769	1921	1823	1769
1661		1716	1724	1770	1922	1824	1770
1662		1717	1725	1771	1923	1825	1771
1663		1718	1726	1772	1924	1826	
1664		1719	1727		1930	1827	
1665	1646	1720	1728	1773	1925	1828	
1666	1647	1721	1729	1774	1926	1829	1777
1667	1648	1722	1730	1775	1927	1830	1778
1668	1649	1723	1731	1776	1928	1831	1779
1669	1650	1724	1732	1777	1929	1832	
1670	1651	1725	1733	1778	1781	1833	

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1834	1780
1835	1787
1836	1788
1837	1789 1790 1791
1838	1792
1839	1793
1840	1794
1841	1797
1842	1798
1843	1799
1844	1800
1845	1801
1846	1802
1847	1803
1848	1804
1849	1805
1850	1806
1851	1807
1852	1808
1853	1809
1854	1810
1855	1811
1856	1812
1857	1813
1858	1814
1859	1815
1860	1816
1861	1818
1862	1819
1863	1820
1864	1821
1865	1823
1866	1824
1867	1825
1868	1826
1869	1827
1870	1828
1871	1829
1872	1830
1873	1831
1874	1832
1875	1833
1876	1834
1877	1835
1878	1941
1879	1943
1880	1944
1881	1945
1882	1946
1883	1947
1884	1948
1885	1950
1886	1951

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1887 1888	1952
1889	1953
1890	1954
1891	1955
1892	1956
1893	1957
1894	1958
1895	1959
1896	1960
1897	1961
1898	1883
1899	1884
1900	1885
1901	1886
1902	1887
1903	1888
1904	1890
1905	1891
1906	1892
1907	1893
1908	1894
1909	1895
1910	1896
1911	1897
1912	1898
1913	1899
1914	
1915	1900
1916	1901
1917	1902
1918	1903
1919	1904
1920	1905
1921	1912
1922	1913
1923	1914
1924	1915
1925	1906
1926	1907
1927	1908
1928	1909
1929	1910
1930	1911
1931	
1932	863 2075
1933	
1934	
1935	2079
1936 1937 1938	2075
1939	2101
1940	

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1941	
1942	
1943	863
1944	864 865 866
1945	
1946	
1947	
1948	1962
1949	1963
1950	
1951	
1952 1953	1965 1966
1954	1967
1955	1968 1969
1956	1970
1957	1977
1958	1971
1959	
1960	
1961 1962 1963	1972 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1964	2000
1965	2001
1966	2019
1967	2004
1968	2002
1969	2007
1970 1971 1972 1973	2009
1974	2010
1975	2012
1976	2011
1977	2015
1978	2013
1979	2015
1980	2017
1981	2040
1982 1983 1984	2021 2024 2026 2027

CODICE	
ITALIANO	DUE SIC.
1985	
1986	2009
1987	2042 2047
1988	2044
1989	
1990	2009 2014
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	2016
1996	2013
1997	
1998	2042
1999	2050
2000	2049
2001	2048
2002	
2003	
2004	2032
2005	
2006	
2007	2020
2008 2009	2041
2010	2045
2011	
2012	2060
2013	2061
2014	2062 2063
2015	2064
2016	2065 2066
2017	2071
2018	2067
2019	2068
2020	2069
2021	2070
2022	2072
2023	
2024 2025	2055
2026	2037 2038
2027	2036
2028	
2029 2030	2074
2031	
2032	
2033	2051 2052
2034	

CODICE ITALIANO	CODICE DUE SIC.
2035	
2036	
2037	
2038	2051, 2052
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	2082
2044	
2045	2084
2046	2085
2047	
2048	
2049	2087
2050	2088
2051	2089
2052	2090
2053	2092
2054	
2055	
2056	
2057	
2058	
2059	
2060	
2061	
2062	
2063	
2064	
2065	

CODICE ITALIANO	CODICE DUE SIC.
2066	2097
2067	2098
2068	
2069	2100
2070	
2071	2102
2072	
2073	2101
2074	
2075	2103
2076	2060, 2105
2077	
2078	2065, 2066
2079	2109
2080	2110
2081	2119
2082	2120
2083	2122
2084	2123
2085	
2086	
2087	
2088	2118
2089	
2090, 2091, 2092	2124
2093	1931
2094, 2095	1934

CODICE ITALIANO	CODICE DUE SIC.
2096	1933
2097	1936
2098	
2099	
2100	
2101	
2102	
2103	
2104	
2105	2126
2106	2135
2107	2126
2108	2128
2109	2129
2110	2130
2111	2127
2112	2131
2113	2132
2114	2133
2115	2142, 2143
2116	2144
2117	2145
2118	2146, 2147
2119, 2120	2158, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164

CODICE ITALIANO	CODICE DUE SIC.
2121	
2122	
2123	2148
2124	2149
2125	2150, 2152
2126	
2127	
2128	2153
2129	2154
2130	2155
2131	1152
2132	2156
2133	2166
2134	2167
2135	
2136	2169
2137	2171, 2172, 2173
2138, 2139, 2140	2177, 2178, 2179
2141	2180
2142	2181
2143	2182
2144	2183
2145	2184
2146	2185
2147	2170

CODICE DUE SIC.	CODICE ITALIANO
1	I (a)
2	II
3	
4	
5	XI
6	VI
7	
8	IV
9	3
10	2
11	
12	4
13	6
14	9
15	
16	
17	
18	
19	
20	11
21	13
22, 23	14
24	15
25	11, 12
26	1
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	352
37	355
38	354
39	351
40	352
41	353
42	356
43	357
44	358
45	360
46	361
47	362, 363
48	364
49	367
50	368

CODICE DUE SIC.	CODICE ITALIANO
51	359
52, 53, 54	404, 405
55	365
56	
57	371
58	373
59	374, 375
60	
61	377
62	378
63	380
64, 65	381
66	382
67	
68	70, 72, 73, 77
69	89
70	90
71	
72, 73	80
74	
75	74
76	
77	76, 94
78	
79	79, 383
80	
81	
82	385
83	386
84	387
85	388
86	389
87	390
88	394
89	393
90	395
91, 92	396
93, 94, 95, 96	398

CODICE DUE SIC.	CODICE ITALIANO
97	
98, 99, 100, 101, 102, 103	400
104	401
105	402
106	403
107	16
108, 109, 110	17
111	
112	
113	18
114	
115	
116	19
117	20
118, 119	21
120	
121	22
122, 123, 124	23, 25
125	24
126	26, 27
127	22
128, 129, 130	26, 27
131	28
132	29
133	31
134	29
135	36
136	34
137	33
138	39
139	40
140	35
141	42
142	43
143	44
144	45
145	46
146	47
147	

CODICE DUE SIC.	CODICE ITALIANO
148	53, 54
149	
150	
151	
152	55
153, 154	105
155	56
156	57
157	
158	58
159, 160	59, 60
161	68
162	
163, 164	63, 64
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	66
173	
174	65
175	
176, 177	71
178, 179	78
180	101
181	85
182	82
183	83
184	84
185	88
186	
187	
188	91
189	
190	120
191, 192	116
193	138
194	147
195	139
196	
197	141
198	143

(a) I numeri romani sono riferibili alle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.*

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
199	144
200	145
201	130
202	132
203	131
204	
205, 206	134
207, 208	136
209, 210, 211	135, 136
212	
213	135, 136
214	137
215	
216	148
217, 218, 219, 220	150
221	151
222	158
223	153
224	
225	
226	
227	157
228, 229	156
230	
231	
232	154
233	155
234	159, 162, 163
235	164, 165
236	161
237	169
238	166
239	167
240	168
241	170
242	171
243	172
244	173
245	174
246	175
247	176
248	
249	

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
250	177
251, 252	178
253	184, 195
254	196
255	197
256	194
257	181
258	180
259	182
260	
261	
262	188
263	189
264	190
265	
266	202
267	204, 208
268	
269	
270	209
271	210
272	212
273	211
274	
275	
276	
277	213
278	214
279	215
280	216
281	
282	218
283	219
284	217
285	
286	
287, 288, 289	220
290	221
291, 292	224, 226
293	
294	
295	
296	
297	
298	228, 231
299	230
300	232
301	229

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	240
312	
313	
314	
315	236
316	
317	237, 238
318	239
319	212
320	
321	
322	
323	224
324	
325	
326	245
327	250
328	251
329	
330	
331	
332	
333, 334	255
335	
336, 337	258
338	
339	
340	
341	
342	264, 266
343	265
344	
345	
346	266
347	
348	
349, 350	273
351	
352	
353	
354	274

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
355, 356	273
357	273
358	
359	273
360	
361	
362	
363	
364	272
365	268
366, 367	269
368	
369, 370	271
371	
372	
373	300, 277
374	281, 285, 286
375	290
376	
377	291, 295
378, 379	291
380	296
381	301
382	
383	
384	296, 930
385	
386	296
387	
388	296
389	
390	296
391	279
392	302
393	303
394	305
395	307
396	
397	308
398	309
399	310
400, 401	311
402	
403	316
404	317

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
405	318	458	422	512	483	563	540
406	319	459	423	513	482	564	541
407		460	421	514	484	565	542
408	321	461	424	515	485	566	543
409		462	430		491	567	544
410		463	427	516	486	568	441
411	323	464		517	487	569	442
412	324	465			488	570	
413	326	466	429	518	489	571	533
414		467		519	490	572	534
415		468		520	492	573	535
416		469	436	521		574	546
417		470	438	522	494	575	547
418	327	471	443	523		576	548
419		472	444	524	495	577	549
420		473	445	525	496	578	551
421		474	703	526	497	579	553
422		475	701	527	498	580	554
423		476	446	528	499	581	555
424		477	440	529	500	582	556
425	328		447	530	501	583	557
	335	478	448	531	504	584	559
426	336	479	449	532	505	585	562
427	337	480	450	533	506	586	
428		481	453	534	507	587	565
429	330	482	454	535		588	566
430		483	455	536	508	589	
431	333	484	456	537	509	590	
432	329	485	457	538	510	591	568
433		486	458	539	511	592	579
434	334	487	460	540	512	593	581
435	338	488	461	541	513		582
436	339	489	462	542	515	594	569
437		490	463	543	516	595	574
438		491	464	544	518	596	583
439	406	492	465	545	517	597	584
	425	493	466	546		598	585
440	407	494	467	547		599	587
441	408	495	468	548	519	600	588
442	409	496	470	549	520	601	589
443	411	497	469	550	529	602	591
444	410	498	471	551	525	603	593
445		499	472	552	526	604	594
446	412	500	473	553		605	
447	413	501	474	554		606	597
448	414	502	475	555	521	607	616
449	415	503	477	556	528	608	
450	416	504			522	609	617
451	217	505	478	557	523	610	618
452	418	506			524	611	629
453		507	479	558	527	612	630
454		508	444	559	531	613	629
455		509		560		614	632
456	419	510	480	561	532	615	633
457	420	511	481	562	536	616	634

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
617	639	670		712 {	959	764	1003
618	640	671	740		961	765	
619	641	672	741	713	965	766	1004
620	643	673	742	714 {	964	767	1005
621	644	674 {	743		966	768	1006
622	645		744	715	959	769	
623	646		745	716		770	
624	662		747	717	962	771	1009
625	663		815	718	967	772	1010
626	664		816	719	968	773	1011
627	666	675	817	720	969	774	1012
628	667	676 {	746	721	970	775	1013
629	668		820	722		776	1014
630	671	677	749	723 }	{ 973	777	1015
631	672	678 }	752	724 }	{ 974	778	
632 }	710	679 }		725 }		779 {	1016
633 }		680	750	726	975		1017
634		681		727	976	780	1018
635	712	682	201	728	977	781	1019
636	714	683 {	753	729	978	782	1020
637	719		754	730	980	783	1021
638	923		755	731	981	784	
639		684	758	732	982	785	1022
640 }	924	685		733	983	786	1023
641 }		686	927	734 {	681	787	1024
642 }		687			984	788	1025
643 }		688		735	985	789	1026
644	721	689 }	{ 753	736		790	
645 {	927	690 }	{ 754	737		791 }	1027
	925		{ 755	738		792 }	
646	724	691	929	739		793	1028
647		692		740		794	1029
648	725	693 {	930	741		795	1030
649			931	742		796	1031
650 }	726	694	933	743		797	
651 }		695	934	744		798	1032
652	727	696	935	745	987	799	
653	728	697 {	936	746	988	800	
654			937	747	990	801	
655	722		938	748	991	802	
656	49	698	939	749	992	803	1034
657	50	699	940	750	993	804	1035
658 }	51	700	942	751	994	805	1036
659 }		701	944	752	995	806	1037
660	729	702	945	753	996	807	1038
661	730	703 {	946	754	997	808	1039
662	731		948	755	998	809	1040
663	732	704	947	756		810	1041
664		705	949	757		811	1042
665	733	706	943	758		812	1043
666 {	734	707	950	759		813	
	735	708	954	760		814	1050
667	736	709	953	761	999	815	759
668	738	710	955	762	1001	816 {	849
669	739	711	957	763	1002		1065

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
817	763	863	1943	911	789	962	
818	762		1932	912		963	
	763	864	1944	913	790	964	
	764	865		914	791	965	862
	1052	866	1063	915	792	966	
819	763		1944	916	793	967	
820		867	1064	917	796	968	862
821		868	1066	918			863
822		869	1067	919	795	969	864
823	769	870	1069	820			865
824	768	871		921		970	877
825		872	1070	922	798	971	868
826	932	873	1074	923			869
	1060	874	1076	924	794	972	876
827	773	875		925		973	847
	1053	876	1071	926		974	878
	1055	877	1072	927		975	837
828		878	1078	928	827	976	875
829	805	879	1079	929		977	870
	808	880	1081	930		978	845
830	806	881		931		979	1033
831	807	882	1082	932		980	903
832	809	883	1088	933	912	981	906
833	810		1089		913	982	907
834	811	884	1087		914	983	904
835		885	1083		915	984	
836		886	1085	934		985	905
837	821	887	1086	935		986	908
	1091	888		936	895	987	909
838	1092	889		937		988	910
839	822	890	1084	938	896	989	911
	1091		916	939	897	990	917
840	1093	891		940	898	991	920
841		892	760	941	899	992	921
842	823	893	761	942		993	892
843	824	894	774	943	900	994	890
844	825		776		1073	995	853
845	1094	895	775	944		996	854
846	1095	896	777	945		997	893
847	1096	897	778	946		998	891
848			781	947			879
849		898	780	948			880
850		899	779	949			881
851		900		950			882
852		901		851		999	883
253		902	782	952		1000	884
854			783	953			885
855	1056	903		954			886
856	1057	904	785	955			887
857	1058	905	786	956		1001	888
858		906	788	957		1002	
859	1059	907	799	958		1003	
860		908	800	959		1004	
861		909	802	960		1005	
862	1062	910	803	961		1006	

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
1007		1062	1104	1113	1135	1167	1199
1008		1063	1108	1114	1136	1168	1200
1009		1064	1110	1115	1137	1169	1201
1010			1109	1116	1138	1170	1202
1011		1065	1111	1117	1139	1171	
1012		1066	1112	1118	1130	1172	1203
1013		1067	1113	1119	1234	1173	1204
1014		1068	1114	1120	1235	1174	1205
1015		1069		1121	1157	1175	1206
1016		1070	1115	1122	1159	1176	
1017		1071		1123		1177	1207
1018		1072		1124		1178	1208
1019		1073	1128	1125	1160	1179	1209
1020		1074	1129	1126	1161	1180	1210
1021		1075	1128	1127	1162	1181	1211
1022		1076	1127	1128	1166	1182	1212
1023		1077	1105	1129	1167	1183	1213
1024		1078	1106	1130	1168	1184	1214
1025		1079	1107	1131	1169	1185	1215
1026		1080		1132	1170	1186	1216
1027		1081		1133	1171	1187	1236
1028		1082	1116	1134	1158	1188	1237
1029		1083	1117	1135	1163	1189	1238
1030		1084	1118	1136	1158	1190	1239
1031	1044	1085	1119		1164	1191	1240
1032	1045	1086	1120	1137	1165	1192	1241
1033	1046		1121	1138	1172	1193	1242
1034	1047	1087	1122	1139	1174	1194	1243
1035	1048	1088	1123	1140	1175	1195	1244
1036	1049	1089	1124	1141	1176	1196	1245
1037		1090	1218	1142	1177	1197	1246
1038			1219	1143	1178	1198	1247
1039		1091	1224	1144	1177	1199	1248
1040		1092	1123	1145	1179	1200	1249
1041			1219	1146	1180	1201	1250
1042	1062	1093	1223	1147	1181	1202	1251
1043	1068	1094		1148	1182	1203	1252
1044		1095	1126	1149	1183	1204	1253
1045		1096	1218	1150	1184	1205	1254
1046		1097	1222	1151	1185	1206	1255
1047		1098	1220	1152	2131	1207	1256
1048		1099	1221	1153	1186	1208	1257
1049		1100		1154	1187	1209	1258
1050		1101	1225	1155	1188	1210	1259
1051	1054	1102	1226	1156	1189	1211	1260
1052		1103	1227	1157	1190	1212	1261
1053		1104	1228	1158	1191	1213	1262
1054		1105	1229	1159		1214	1263
1055	1098	1106	1230	1160	1192	1215	1264
1056	1099	1107	1231	1161	1193	1216	1265
1057	1100	1108	1233	1162	1194	1217	1266
1058	1102	1109	1131	1163	1195	1218	
1059	1101	1110	1132	1164	1196	1219	
1060		1111	1133	1165	1197	1220	
1061	1103	1112	1134	1166	1198	1221	

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
817	763	863	1943	911	789	962	
818	762		1932	912		963	
	763	864	1944	913	790	964	
	764	865		914	791	965	862
	1052	866	1063	915	792	966	
819	763		1944	916	793	967	
820		867	1064	917	796	968	862
821		868	1066	918			863
822		869	1067	919	795	969	864
823	769	870	1069	820			865
824	768	871		921		970	877
825		872	1070	922	798	971	868
826	932	873	1074	923			869
	1060	874	1076	924	794	972	876
827	773	875		925		973	847
	1053	876	1071	926		974	878
	1055	877	1072	927		975	837
828		878	1078	928	827	976	875
829	805	879	1079	929		977	870
	808	880	1081	930		978	845
830	806	881		931		979	1033
831	807	882	1082	932		980	903
832	809	883	1088	933	912	981	906
833	810		1089		913	982	907
834	811	884	1087		914	983	904
835		885	1083		915	984	
836		886	1085	934		985	905
837	821	887	1086	935		986	908
	1091	888		936	895	987	909
838	1092	889		937		988	910
839	822	890	1084	938	896	989	911
	1091		916	939	897	990	917
840	1093	891		940	898	991	920
841		892	760	941	899	992	921
842	823	893	761	942		993	892
843	824	894	774	943	900	994	890
844	825		776		1073	995	853
845	1094	895	775	944		996	854
846	1095	896	777	945		997	893
847	1096	897	778	946		998	891
848			781	947		999	879
849		898	780	948		1000	880
850		899	779	949			881
851		900		950			882
852		901		851			883
253		902	782	952			884
854			783	953			885
855	1056	903		954			886
856	1057	904	785	955			887
857	1058	905	786	956		1001	888
858		906	788	957		1002	
859	1059	907	799	958		1003	
860		908	800	959		1004	
861		909	802	960		1005	
862	1062	910	803	961		1006	

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
1007		1062	1104	1113	1135	1167	1199
1008		1063	1108	1114	1136	1168	1200
1009		1064 {	1110	1115	1137	1169	1201
1010			1109	1116	1138	1170 }	1202
1011		1065	1111	1117	1139	1171 }	
1012		1066	1112	1118	1130	1172	1203
1013		1067	1113	1119	1234	1173	1204
1014		1068	1114	1120	1235	1174	1205
1015		1069		1121	1157	1175 }	1206
1016		1070	1115	1122 }		1176 }	
1017		1071		1123 }	1159	1177	1207
1018		1072		1124 }		1178	1208
1019		1073	1128	1125	1160	1179	1209
1020		1074	1129	1126	1161	1180	1210
1021		1075	1128	1127	1162	1181	1211
1022		1076	1127	1128	1166	1182	1212
1023		1077	1105	1129	1167	1183	1213
1024		1078	1106	1130	1168	1184	1214
1025		1079	1107	1131	1169	1185	1215
1026		1080		1132	1170	1186	1216
1027		1. 81		1133	1171	1187	1236
1028		1082	1116	1134	1158	1188	1237
1029		10 3	1117	1135	1163	1189	1238
1030		1084	1118	1136 {	1158	1190	1239
1031	1044	1085	1119		1164	1191	12 0
1032	1045	1086 {	1120	1137	1165	1192	1241
1033	1046		1121	1138	1172	11 3	1242
1034	1047	1087	1122	1139	1174	1194	1243
1035	1048	1088 }	{ 1123	1140	1175	1195	1244
1036	1049	1089 }	{ 1124	1141	1176	1196	12 5
1037		1090 {	1218	1142	1177	1197	1246
1038			1219	1143	1178	1198	1247
1039		1091	1224	1144	1177	1199	1248
1040		1092 {	1123	1145	1179	1 00	1249
1041			1219	1146	1180	1201	1250
1042	1062	1093	1223	1147	1181	1202	1251
1043	1068	1094		1148	1182	1203	1252
1044		1095	1126	1149	1183	1204	1253
1045		10 6	1218	1150	1184	1205	1254
1046		1097	1222	1151	11 3	1206	1255
1047		1098	1220	1152	2131	1207	1256
1048		1099	1221	1153	1186	1208	1257
1049		1100		1154	1187	1209	1258
1050		1101	1225	1155	1188	1210	1259
1051	1054	1102	1226	1156	1189	1211	1260
1052		1103	1227	1157	1190	1212	1261
1053		1104	1228	1158	1191	1213	1262
1054		1105	1229	1159		1214	1263
1055	1098	1106	1230	1160	1192	1215	1264
1056	1099	1107	1231	1161	1193	1216	1265
1057	1100	1108	1233	1162	1194	1217	1266
1058	1102	1109	1131	1163	1195	1218	
1059 }	1101	1110	1132	1164	1196	1219	
1060 }		1111	1133	1165	1197	1220	
1061	1103	1112	1134	1166	1198	1221	

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1222	
1223	
1224	
1225	1267
1226	1268
1227	1269
1228	1270
1229	1271
1230	1272
1231	1273
1232	1274
1233	1275
1234	12 6
1235	1277
1236	1278
1237	
1238	1279
1239	1281
1240	1280
1241 {	1282
	1283
1242	1284
1243	1285
1444	1286
1245	1287
1246	12 8
1247	2289
1248	1290
1249	1291
1250	1292
1251	1293
1252	1294
1253	1295
1254	1296
1255	1297
1256	1298
1257	1299
1258	1300
1259	1303
1260	
1261	1305
1262	
1263	
1264	1306
1265	
1266	1307
1267	1308
1268	1304
1269	1312
1270	
1271	1315
1272	1316
1273	1317
1274	1318
1275	1319

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1276	1320
1277	1321
1278	1322
1279	
1280	1325
1281	1326
1282	1327
1283	1328
1284	1329
1285	1330
1286	1331
1287	1332
	1333
1288 {	1334
	1335
	1336
1289 {	1337
	1338
1290	1339
1291	1340
1292	1309
1293	
1294	1311
1295	1341
1296	1342
1297	1343
1298	1344
1299	1345
1300	1346
1301	1347
1302	1348
1303	1349
1304	1350
1305	1351
1306 {	1352
	1353
1307	1354
1308	1355
1309	1359
1310 {	1356
	1360
1311	1363
1312	1364
1313	1365
1314	1366
1315	1367
1316	1369
1317	1370
1318	1372
1319	1373
1320	1374
1321	1375
1322	1376
1323	1377
1324	

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1325	1140
1326	1141
1327	1142
1328	1143
1329	1144
1330	1145
1331	1146
1332	1147
1333	1148
1334	1149
1335	1150
1336	1151
1337	1152
1338	1153
1339	1154
1340	1155
1341	1178
1342	1379
1343	1380
1344	1381
13 5	
1346	
1347	
1348	1382
1349	1385
1350	1383
1351	1384
1352	1386
1353	1388
1354	
1355	1389
1356	1391
1357 {	1392
	1395
1358	1393
1359	1394
1360	1396
1361	1397
1362	1399
1363	1400
1364	1401
1365	1402
1366	1403
1367	
1368	
1369	{ 1404
1370	1405
1371	
1372	1406
1373	1407
1374	
1375	1408
1376	1410
1377	1409
1378	1410

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1379	1411
1380	1412
1381	1413
1382	1414
1383	1415
1384	1416
1385	
1386	
1387	1425
1388	1426
1389	1427
1390	1428
1391	1429
1392	1430
1393	1431
1394	
1395 {	1433
	1434
1396	1438
1397	
1398	
1399	
1400 }	1439
1401	
1402	
1403	
1404	
1405	1441
1406	
1407 {	1418
	1442
1408	1419
1409	1420
1410	1421
1411	1422
1412	1423
1413	1424
1414	
1415	1443
1416	
1417	
1418	1444
1419	
1420	
1421	
1422	
1423	
1424	
1425	
1426	
1427	1447
1428	1448
1429	1449
1430	1450
1431	1451

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1432	1452
1433	1453
1434	
1435	
1436, 1437	1454
1438	1455
1439	1456
1440	
1441	1457
1442	1458
1443	
1444	1459
1445	1460
1446	
1447	1461
1448	
1449	1462
1450	1463
1451	1464
1452	1465
1453	1466
1454	1467
1455	1468
1456	
1457	
1458, 1459	1469
1460	1470
1461	1471
1462	1472
1463	1473
1464	1474
1465	1475
1466	1476
1467	1477
1468	1478
1469	1479
1470	1480
1471	1481
1472	1482
1473	1483
1474	1484
1475	1485
1476	1486
1477	1487
1478	1488
1479	1489
1480	1490
1481	1491
1482	1492
1483	1493
1484	1494
1485	1495
1486	1497

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1487	1498
1488	1499
1489	1500
1490	1501
1491	1502
1492	1503
1493	1504
1494	1505
1495	1506
1496	1507
1497	1508
1498	1509
1499	1510
1500	
1501	
1502	
1503	
1504	1514
1505	1515
1506	1516
1507	1517
1508	1518
1509	1519
1510	1520
1511, 1512	1521
1513	1522
1514	1523
1515	1524
1516	1525
1517	1526
1518	1527
1519	1528
1520	1529
1521	1530
1522	1531
1523	1532
1524, 1525	1533
1526	1533
1527	1534
1528	1535
1529, 1530	1536
1531	1537
1532	
1533	
1534	
1535	1538
1536	1539
1537	1540
1538	1541
1539	1542
1540	1543
1541	1544

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1542, 1543, 1544	1545
1545	1546
1546	1547
1547	1548
1548	1549
1549	1550
1550	1551
1551	1552
1552	1554
1553	1555
1554	1568
1555	1569
1556	1570
1557	
1558	
1559	
1560	
1561	
1562	
1563	1573
1564	
1565	1575
1566	1576
1567	1577
1568	1578
1569	1579
1570	1580
1571	1581
1572	
1573	1582
1574	1583
1575	1584
1576	1585
1577	1586
1578	1588
1579	1589
1580	1590
1581	1588
1582	1609
1583	1591
1584	1592
1585	1593
1586	1594
1587	1595
1588	1596
1589	1597, 1598
1590, 1591, 1592, 1593	1599
1594	1600
1595	1601

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1596	
1597	1602
1598	1603
1599	1574
1600	1604
1601	1605
1602	1606
1603	1607
1604	1608
1605	1610
1606	1611
1607	1612
1608	1613
1609	
1610	
1611	1614
1612	1615
1613	1616
1614	1587
1615	1617
1616	1618
1617	1619
1618	1620
1619	1621
1620	1622
1621	1623
1622	1624
1623	1625
1624	1626
1625	1627
1626	1628
1627	
1628	1629
1629	1630
1630	1631
1631	1632
1632	1633
1633	1634
1634	1635
1635	1636
1636	1637
1637	1638
1638	1639
1639	1640
1640	1641
1641	1642
1642	1643
1643	1644
1644	1645
1645	1646
3646	1665
1647	1666
1648	1667
1649	1668
1650	1669

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
1651	1670	1704	1697	1759	1814	1814	1858
1652	1671	1705	1698	1760	1815	1815	1859
1653	1672	1706		1761	1816	1816	1860
1654	1673	1707	1699	1762	1817	1817	
1655	1674	1708	1700	1763	1818	1818	1861
1656	1675	1709	1701	1764	1819	1819	1862
1657	1676	1710	1702	1765	1820	1720	1863
	1677	1711	1703	1766		1821	1864
1658	1678	1712	1704	1767	1821	1822	
1659	1679	1713	1705	1768		1823	1865
1660	1680	1714	1706	1769	1823	1824	1866
1661	1681	1715	1707	1770	1824	1825	1867
1662	1682	1716	1708	1771	1825	1826	1868
1663	1683	1717	1709	1772	1826	1827	1869
1664	1684	1718	1710	1773	1827	1828	1870
1665	1685	1719	1711	1774	1828	1829	1871
1666	1686	1720	1712	1775		1830	1872
1667	1687	1721	1713	1776		1831	1873
1668	1688	1722	1714	1777	1829	1832	1874
1669	1689	1723	1715	1778	1830	1833	1875
1670	1690	1724	1716	1779	1831	1834	1876
1671	1691	1725	1717	1780	1834	1835	1877
1672	1692	1726	1718	1781	1778	1836	
1673		1727	1719	1782	1779	1837	1802
1674	1693	1728	1720	1783	1783	1838	1803
1675	1694	1729	1721	1784	1785	1839	1804
1676	1695	1730	1722	1785	1786	1840	1789
1677	1696	1731	1723	1786		1841	1790
1678	1556	1732	1724	1787	1835	1842	1791
1679		1733	1725	1788	1836	1843	1792
1680		1734	1726	1789		1844	1793
1681		1735	1727	1790	1837	1845	1794
1682	1537	1736	1728	1791		1846	1795
1683		1737	1729	1792	1838	1847	
1684		1738	1730	1793	1839	1848	
1685		1739	1731	1794	1840	1849	1796
1686	1561	1740	1732	1795		1850	1797
1687	1558	1741	1733	1796		1851	1798
	1559	1742	1734	1797	1841	1852	1799
1688	1560	1743	1735	1798	1842	1853	1800
1689	1565	1744		1799	1843	1854	1801
1690	1567	1745		1800	1844	1855	
1691		1746		1801	1845	1856	1737
1692		1747	1805	1802	1846	1857	1738
1693		1748	1806	1803	1847	1858	1739
1694		1749		1804	1848	1859	1740
1695		1750		1805	1849	1860	1741
1696		1751	1807	1806	1850	1861	1742
1697		1752	1808	1807	1851	1862	1743
1698		1753	1809	1808	1852	1863	1745
1699		1754	1810	1809	1853	1864	1746
1700		1755	1811	1810	1854	1865	1747
1701	1564	1756	1812	1811	1855	1866	1748
1702	1565	1757		1812	1856	1867	1749
1703	1566	1758	1813	1813	1857	1868	1750

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1869	1751
1870	1752
1871	1753
1872	1754
1873	1755
1874	1756
1875	1757
1876	1758
1877	1759
1878	1760
1879	1761
1880, 1881	1762
1882	1763
1883	1898
1884	1899
1885	1900
1886	1901
1887	1902
1888	1903
1889	
1890	1904
1891	1905
1892	1906
1893	1907
1894	1908
1895	1909
1896	1910
1897	1911
1898	1912
1899	1913
1900	1915
1901	1916
1902	1917
1903	1918
1904	1919
1905	1920
1906	1925
1907	1926
1908	1927
1909	1928
1910	1929
1911	1930
1912	1921
1913	1922
1914	1923
1915	1924
1916	1764
1917	1765
1918	1766
1919	1767
1920	1768
1921	1769
1922	1770
1923	1771

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1924	1772
1925	1773
1926	1774
1927	1775
1928	1776
1929	1777
1930	1772
1931	2093
1932	
1933	2096
1934	2094
1935	2095
1936	2097
1937	
1938	
1939	
1940	
1941	1878
1942	
1943	1879
1944	1880
1945	1881
1946	1882
1947	1883
1948	1884
1949	
1950	1885
1951	1886
1952	1887, 1888
1953	1889
1954	1890
1955	1891
1956	1892
1957	1893
1958	1894
1959	1895
1960	1896
1961	1897
1962	1948
1963	1949
1964	1950
1965, 1966	1952, 1953
1967	1954
1968, 1969	1955
1970	1956
1971	1958
1972	1961, 1963
1973	
1974	
1975	
1976	

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
1977	1957
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987	1961, 1962, 1963
1988	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	1964
2001	1965
2002	1968
2003	
2004	1967
2005	
2006	
2007	1969
2008	
2009	1970, 1971, 1972, 1973, 1986, 1990
2010	1974
2011	1976
2012	1975
2013	1978
2014	1990
2015	1977, 1979
2016	
2017	1980
2018	
2019	1966
2020	2007
2021	1982, 1983
2022	
2023	

CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO
2024	1983, 1984
2025	
2026	1982, 1983
2027	1982
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	2004
2033	
2034	
2035	
2036	
2037, 2038	2026
2039	
2040	1981
2041	2008, 2009
2042	1987, 1998
2043	1996
2044	1988
2045	2010
2046	1995
2047	1987
2048	2001
2049	2000
2050	1999
2051, 2052	2033, 2036
2053	
2054	
2055	2024, 2025
2056	2027
2057	
2058	
2059	
2060	2012, 2076
2061	2013
2062, 2063	2014
2064	2015
2065, 2066	2016, 2078
2067	2018
2068	2019
2069	2020
2070	2021
2071	2017
2072	2022

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO	DUE SIC.	ITALIANO
2073		2101	1939	2130	2110	2160	
2074	2029		2073	2131	2112	2161	
	2030	2102	2071	2132	2113	2162	2119
2075	1932	2103	2075	2133	2114	2163	2120
	1936	2104		2134	685	2164	
	1937	2105	2076	2135	686	2165	
	1938	2106			2106	2166	2133
2076		2107		2136	687	2167	2134
2077		2108		2137		2168	2135
2078		2109	2079	2138	688	2169	2136
2079	1935	2110	2080	2139	689	2170	2147
2080		2111		2140	691	2171	2137
2081		2112		2141	693	2172	
2082	2043	2113		2142	2115	2173	
2083		2114		2143			
2084	2045	2115		2144	2116	2174	702
2085	2046	2116		2145	2117	2175	
2086		2117		2146	2118	2176	1639
2087	2049	2118	2088	2147		2177	2138
2088	2050	2119	2081			2178	2139
2089	2051	2120	2082	2148	2123	2179	2140
2090	2052	2121		2149	2124		
2091		2122	2083	2150	2125	2180	2141
2092	2053	2123	2084	2151		2181	2142
2093		2124	2090	2152	2125	2182	2143
2094			2091	2153	2128	2183	2144
2095			2092	2154	2129	2184	2145
2096		2125	2105	2155	2130	2185	707
2097	2066	2126	2107	2156	213·		708
2098	2067	2127	2111	2157			2146
2099		2128	2108	2158	2119	2186	709
2100	2069	2129	2109	2159	2120	2187	

INDICE

CODICE CIVILE

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETA' E DELLE SUE MODIFICAZIONI

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETA' E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

Della conciliazione e del compromesso

LIBRO SECONDO

DELL'ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE, E DEGLI ATTI RICEVUTI DA UN UFFIZIALE PUBBLICO

LIBRO TERZO

DEI VARI PROCEDIMENTI SPECIALI

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO

LIBRO TERZO

DEL FALLIMENTO
E DELLA BANCAROTTA

LIBRO QUARTO

DELLA COMPETENZA E DELL' ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PENALI PER LA MARINA MERCANTILE

CODICE PENALE

—

LIBRO PRIMO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE

LIBRO SECONDO

DEI CRIMINI E DEI DELITTI E DELLE LORO PENE

LIBRO TERZO

CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE

LIBRO PRIMO

DELL' ISTRUZIONE PREPARATORIA

LIBRO SECONDO

DEL GIUDIZIO

LIBRO TERZO

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

SUPPLEMENTO AI CODICI

DISPOSIZIONI DIVERSE

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

REGOLAMENTO GENERALE GIUDIZIARIO

CASELLARIO GIUDIZIALE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ANTECEDENTI PENALI DEGL'IMPUTATI, E DELLA RECIDIVA

TARIFFA IN MATERIA CIVILE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

PERITI, ARBITRI, INTERPRETI, TRADUTTORI, INDENNITA' A' TESTIMONI ED ALLE PARTI, INDENNITA' DI TRASFERTA A' FUNZIONARI E UFFIZIALI DELL' ORDINE GIUDIZIARIO, E TASSE DI VACAZIONE

PARTE QUARTA

NORME DI CONTABILITA' PER LA PERCEZIONE DEI DRITTI DI CANCELLERIA DEGLI USCIERI E DEI PROCURATORI

TARIFFA IN MATERIA PENALE

TAVOLE ALFABETICHE
DELLE MATERIE
CONTENUTE
NEI CODICI COMPRESI IN QUESTO VOLUME

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli.

CODICE CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI COMMERCIO

—

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

—

CODICE PENALE

CODICE DI PROCEDURA PENALE